



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN *Diritto e innovazione*

CICLO XXXVII (aa.aa. 2021/2024)

TITOLO DELLA TESI

**Tra *Progresso* e *Innovazione*: Il lungo itinerario della
scienza giuridica italiana verso la *socializzazione*
dell'ordine familiare**

SUPERVISORE DI TESI

Chiar.ma Prof.ssa Monica Stronati

DOTTORANDO

Dott. Andrea Raffaele Amato

COORDINATORE

Chiar.mo Prof. Massimo Meccarelli

ANNO 2024/2025



«L'incomprensione del presente nasce inevitabilmente dall'ignoranza del passato.

Ma non è forse meno vano affaticarsi nel comprendere il passato, se nulla si sa del presente.

“Se fossi un antiquario, non avrei occhi che per le cose vecchie. Ma io sono uno storico.

È per questo che amo la vita”».

M. Bloch, *Apologia della storia o Mestiere di storico*, Torino, Einaudi, 1998, p. 36.



«Un dipinto di Klee intitolato *Angelus Novus* mostra un angelo che sembra sul punto di allontanarsi da qualcosa che sta contemplando con sguardo bloccato. I suoi occhi sono fissi, la bocca è aperta, le ali spiegate. Così ci si raffigura l'angelo della storia. Il suo volto è rivolto al passato. Laddove leggiamo una catena di eventi, lui vede un'unica catastrofe che continua ad accumulare rovine su rovine e le scaglia ai suoi piedi. L'angelo vorrebbe restare, risvegliare i morti e riparare ciò che è stato distrutto. Ma una tempesta sta soffiando dal Paradiso, che ha ingabbiato le sue ali con tale violenza che l'angelo non può più chiuderle. La tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, cui volge le spalle, mentre il cumulo di rovine davanti a lui cresce verso il cielo. Questa tempesta è ciò che chiamiamo progresso».

W. Benjamin, *Über den Begriff der Geschichte, Tesi IX*, in *Gesammelte Schriften* (Opere complete), a cura di R. Tiedemann e H. Schweppenhäuser, Francoforte sul Meno, Suhrkamp Verlag, 1980, Volume I.2, p. 697.

P. Klee, «*Angelus Novus*», Acquerello, 1920, 31,8×24,2 cm, Museo D'Israele, Gerusalemme, Israele.

Indice

Introduzione	1

CAPITOLO I

Prologo. La *Retorica del progresso*: radici filosofiche e sviluppi giuridici di un concetto chiave per comprendere «uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento»

1. La “parabola” storico-filosofica del <i>progresso</i> : dall’apogeo alla sua crisi	13
2. Dal <i>progresso</i> come concetto storico-filosofico alla <i>retorica giuridica del progresso</i> intorno al <i>Code Napoléon</i> e oltre	20
3. L’idealizzazione dei «progressi del diritto civile nel secolo XIX»: da Pasquale Stanislao Mancini a Giuseppe Pisanelli	27
3.1 Pasquale Stanislao Mancini: <i>De’ progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l’ultimo secolo in rapporto co’ principj e con gli ordini liberi</i> (1859)	29
3.2 Giuseppe Pisanelli: <i>Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX</i> (1872)	38

CAPITOLO II

La *retorica* del conquistatore: «mitologia giuridica» dei progressi del *Code Napoléon* in materia familiare durante gli anni dell’occupazione del Department *Au delà des Alpes*

1. L’avvento del <i>Code civil</i> nel Piemonte napoleonico: sulla via del <i>progresso</i> per una « <i>tâche bien honorable, et bien douce</i> », il « <i>bonheur</i> » dei cittadini e della Nazione	45
2. Un’ “apologia giuridica” dei progressi del <i>Code Napoléon</i> : Il <i>Précis historique de la législation française a l’usage des élèves de la faculté de droit de Turin</i> (1811) del marchese Alessandro Ceresa de Bonvillaret	55
3. I progressi del diritto di famiglia nel <i>Livre premier</i> del <i>Code civil</i> (1803): attraverso i <i>Texte et complément</i> (1810-1813) dell’avvocato Giovanni Ignazio Pansoya e gli <i>Éléments</i> (1812) del professore Victor Brune	61

CAPITOLO III

La Retorica dei progressi al servizio dell'archetipo familiare "guelfo": dalla polemica dei giuristi sabaudi contro la Restaurazione al paradigma del Codice civile albertino (1837)

1. **Un «triste» ritorno al passato?** il *Regio editto del 21 maggio 1814* di Vittorio Emanuel I, restaurato Re di Sardegna.....79
2. **I primi vagiti della libertà italiana in Piemonte:** figure del "progressismo" giuridico eclettico dal Regno di Vittorio Emanuele I alla salita al trono di Carlo Alberto 89
 - 2.1 **"Riformare" nel solco dell'Antico Regime:** una missione impossibile senza ricorrere ai *progressi* del *Code Napoléon* 94
 - 2.2 **Una scintilla di "eclettismo":** Prospero Balbo alla *Segreteria di Stato per gli affari interni* e il ritorno dei giuristi nostalgici napoleonici al Governo..... 97
 - 2.3 **Una tendenza all'immobilismo:** le sabbie mobili del Regno di Carlo Felice, l'ultimo dei fratelli Savio figli dell'*Ancien Régime*..... 100
3. **Il Regno di Carlo Alberto ed il Codice civile per gli stati di Sua Maestà il re di Sardegna (1837):** il primo traguardo sulla strada del "progresso" della legislazione civile in Italia nel secolo XIX 103
 - 3.1 **L'uomo dietro l'idea:** Federigo Sclopis conte di Salerano, un razionalista-eclettico convintamente "guelfo" al servizio di Carlo Alberto 109
 - 3.2 **Federigo Sclopis e Friedrich Carl von Savigny:** per una giustificazione "morale" e "sociale" al fondamento sacramentale del matrimonio 119
4. **L'ordine familiare "guelfo" del Codice civile albertino:** tra tradizione secolare piemontese e l'irrinunciabile morale cattolica di Stato.....125
5. **Il diritto di famiglia del Codice sardo-piemontese in prospettiva Europea:** la *Retorica del progresso* viene messa a dura prova 132
 - 5.1 **Il Codice Albertino oltralpe:** una polemica tra Joseph Marie Portalis e Federigo Sclopis sui "progressi" della codificazione civile in Sardegna, con particolare riferimento all'abolizione del matrimonio civile in Piemonte. 133
 - 5.2 **Il matrimonio civile in Europa e il modello del Codice civile albertino:** Una lezione di Karl Joseph Anton Mittermaier..... 141
6. **Sulla via dei progressi del diritto civile post-unitario:** un progetto di riforma mancato (1850-18151) ed una voce rimasta inascoltata. Pasquale Stanislao Mancini e l'introduzione del matrimonio civile laicizzato in Piemonte 144

CAPITOLO IV

L'unificazione "a vapore" del diritto civile unitario e la *Retorica dei progressi* di Giuseppe Pisanelli a sostegno del nuovo paradigma "ghibellino" della famiglia

1. Il sogno dell'unificazione giuridica nazionale e la realtà del diritto di famiglia italiano nei primi anni dal Risorgimento all'Unità nazionale. 163
 - 1.1 Dalla teoria liberale astratta alla pratica del liberalismo giuridico moderato: il «fallito colpo d'ariete» di Pasquale Stanislao Mancini nella Toscana annessa al Regno d'Italia (1859)..... 163
 - 1.2 Dall'archetipo "guelfo" sardo-piemontese al modello liberale francese: i fallimenti di Cassinis e Miglietti al Ministero di Grazia e Giustizia (1860-1862), un progresso completamente astratto e senza moderazione alcuna 171
2. Una analisi intimamente progressista contro gli eccessi della più assoluta astrazione sociale: gli *Studi di legislazione civile comparata in servizio della nuova codificazione italiana* (1862) del giovane Carlo Francesco Gabba. 183
3. Il "compromesso storico" dietro il Codice Pisanelli del 1865: Il trionfo del metodo storico-razionale ed il prezzo dei «progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX» 193
 - 3.1 Pisanelli "utopico" al Ministero di Grazia e Giustizia: Il sogno di un Codice del diritto di famiglia che non c'è... 193
 - 3.2 Il metodo storico-razionale della Scuola giuridica napoletana: dall'universalismo gius-filosofico di Gian Battista Vico al pragmatismo forense di Roberto Savarese e Giuseppe Pisanelli 199
 - 3.3 I campi di tensione: compromessi politici, protagonismi e prese di posizione personali dalla Commissione senatoria alla Commissione di coordinamento..... 215
4. Un Codice civile da mettere in mostra all'*Exposition Universelle* (1867): Pisanelli e i «progressi» innegabili del diritto familiare italiano rispetto al *Code Napoléon*.....235

CAPITOLO V

Verso l'*Innovazione*: «Mitologia giuridica» del Codice civile unitario e destino della Retorica pisanelliana dei «progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX» da una crinale all'altro delle Alpi

1. L'ordinamento giuridico della famiglia nel Codice Pisanelli: all'origine di «una delle molte fratture interne della società italiana» in Età liberale 248
 - 1.1 Il matrimonio civile, un cardine davvero «laicizzato» o una questione di semplice «precedenza»? 258
 - 1.2 Separazione e divorzio tra i coniugi: una questione irrisolta a margine del matrimonio civile laicizzato ma indissolubile..... 266
 - 1.3 Una nota dolente: la condizione giuridica della donna e l'autorizzazione maritale 299

1.4 Figli legittimi e figli naturali, quale destino?.....	338
2. Un'operazione "mediatica" riuscita: Il Codice Pisanelli nella letteratura d'oltralpe, con particolare riguardo ai "progressi" nella disciplina della famiglia.....	375
2.1 La retorica esegetica del <i>Code Napoléon</i> incontra quella progressista del «nouveau Code Civil italien» (1866-1868).....	375
2.2 Alla prova dei fatti: innovare l'ordine familiare napoleonico attraverso i progressi del «nouveau Code Civil italien».....	399

CAPITOLO VI

Epilogo. Il *Realismo giuridico italiano*: «rivolta contro l'esegesi» e *Innovazione* dell'ordine familiare negli anni della «crisi dello Stato liberale» (1880-1919)

1. Correva l'anno 1870: la fine del "sogno" risorgimentale e l'avvento del positivismo in Italia.....	407
1.1 <i>Intorno ad alcuni più generali problemi della Scienza Sociale</i> (1876): le conferenze sui limiti metodo positivo di Carlo Francesco Gabba.....	414
1.2 La quasi-conversione di Emidio Pacifici-Mazzoni: un esegeta che prima di morire pensa alle riforme future del Codice civile italiano con una tensione positiva.....	420
2. Il <i>Realismo giuridico italiano</i> del secolo XIX: i «fertilissimi» anni Ottanta dell'Ottocento e la nuova prospettiva realista della scienza giuridica italiana.	424
2.1 Una «scuola nazionale» per lo «studio del diritto civile» gius-filosoficamente positivista: «ideale bello, splendido ma per il quale sinora non si andò oltre il desiderio».....	427
2.2 La riforma del Codice civile e la «funzione sociale dello Stato moderno»	437
3. Un «mezzo secolo senza riforme» ma con un'idea ben chiara di <i>innovazione</i> dell'ordine familiare.	445
3.1 «Due riforme urgenti»: il divorzio e la ricerca della paternità naturale.	450
4. La legge Scacchi (1919): l'unica vittoria del <i>Realismo giuridico italiano</i> sulla strada dell' <i>Innovazione</i> e l'epilogo di un lungo cammino verso la socializzazione del diritto di famiglia.	461
 Bibliografia	465
Fonti.....	465
Letteratura.....	491

Introduzione

«Quando pronunciamo la parola “famiglia”» (o come in questo caso la leggiamo scritta nero su bianco) – afferma l’ecclesiasticista romano Arturo Carlo Jemolo¹, in una conferenza tenuta nel marzo del 1949 all’Università di Catania dal titolo *La famiglia e il diritto*², pubblicata a distanza di circa un anno dalla conclusione di quel dibattito serratissimo e dai toni accessi che in seno all’*Assemblea costituente* (1946-1948) che aveva determinato la formulazione definitiva dell’articolo 29³ della nuova Carta costituzionale repubblicana⁴ – «non è al diritto» e neanche alla sfera sociale, politica, o economica che «ricorre anzitutto il pensiero»⁵ dell’uomo. Questo lemma – come pochissimi altri in tutto il lessico più comunemente utilizzato nel linguaggio – ha, infatti, la straordinaria capacità di richiamare subito alla mente alcune delle più intime immagini della vita privata, tanto di chi lo pronuncia quanto di chi lo ascolta. È un vocabolo – per dirlo ancora con le parole di Jemolo – che invita tacitamente «a ricordare od a sognare» più che «a costruire principi» o concetti astratti, e questo perché l’idea stessa di famiglia «parla più al cuore» irrazionale dell’uomo che alla «sua ragione»⁶ senziente. Questo fenomeno si spiega da una parte perché – nonostante gli sforzi del pensiero giuridico, politico, sociale o economico di ogni tempo (a partire dalle più remote culture antiche fino alla più recente contemporaneità) – «la famiglia non può essere ridotta a costruzioni giuridica» astratta frutto della pura inventiva del giureconsulto⁷, né tantomeno a «cellula politica» e sociale posta al servizio dell’assoluta onnipotenza di un potere statuale⁸ o ancor meno a semplice «struttura

¹ Sulla figura intellettuale e sul pensiero giuridico e gius-filosofico di Jemolo si può rinviare ai saggi raccolti di recente da B. SERRA (a cura di) *Libertà, dubbio, coscienza morale: l'eredità di un maestro. Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, atti del convegno di studio di Roma, 22 aprile 2021, Modena, Mucchi, 2022; ed in particolare a G. ALPA, *Arturo Carlo Jemolo civilista*, ivi, pp. 29-38 e T. MARCI, *Arturo Carlo Jemolo e la polemica sui concetti giuridici*, ivi, pp. 179- 210.

² A.- C. JEMOLO, *La famiglia e il diritto*, in *Annali del seminario giuridico*, vol. III: (1948-1949), Napoli, Jovene, 1949, pp. 38-57.

³ «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare» (*Costituzione della Repubblica Italiana*, edizione a cura della Corte costituzionale – Centro Studi, Roma, 2023, p. 9). Per un commentario recente si veda F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA e G. ENEA VIGEVANI (a cura di) *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, 2 voll., Vol. I: *Principi fondamentali e Parte I - Diritti e doveri dei cittadini (Artt. 1-54)*, Bologna, il Mulino, 2021, sub. art. 29 commento a cura di F. Biondi.

⁴ P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della “società coniugale” in Italia*, Milano, Giuffrè, 2011, p. 501-542.

⁵ A.- C. JEMOLO, *La famiglia e il diritto*, op. cit., p. 38.

⁶ *Ibidem*.

⁷ P. GROSSI, *L’invenzione del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2017; sul punto si vedano anche le riflessioni di V. FANTI, F. MARINELLI, F. SABATINI, F. G. SCOCA, *L’invenzione del diritto: A proposito del nuovo libro di Paolo Grossi*, Pisa, Pacini, 2018.

⁸ P. GINSBORG, *Famiglia, società civile e stato nella storia contemporanea: alcune considerazioni metodologiche*, in «Meridiana», n.17, 1993, 179-208; V. POCAR e P. RONFANI, *La famiglia e il diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2008.

economica» sottoposta all'arbitrio delle leggi di mercato⁹. Questi non sono che semplici «aspetti, e mai caratteri essenziali» del *rebus* che la famiglia rappresenta per qualsiasi riflessione intellettuale – sia essa storica, filosofica, sociale, politica, economica – e, come tali, tutti questi «aspetti» possono «talora mancare», «possono assumere, nei diversi secoli e nei diversi Paesi, configurazioni diverse», ed «anche nell'unità di spazio e di tempo, non si presentano mai omogenee»¹⁰ in maniera assoluta. Questa circostanza si spiega per almeno due ragioni principali, una intrinseca alla natura umana e l'altra interna all'animo di chi si avvicina alla famiglia come oggetto di studi. La prima – forse più rilevante, ma anche autoevidente – è che «l'affetto» (o l'«amore» per dirlo con i versi di Dante Alighieri) di cui il legame familiare è naturalmente permeato rappresenta, in assoluto, «quello che più conta nella vita»¹¹ di qualsiasi individuo, è la forza straordinaria «che move il sole e l'altre stelle» (*Paradiso*, XXXIII, v. 145) ed è ciò che spinge l'essere umano verso la socialità, oltre i suoi istinti animali primordiali e lo spirito di sopravvivenza individuale¹², verso l'incivilimento e la costruzione di una entità collettiva fondata su solidi legami affettivi e di sangue¹³. Ma c'è anche un'altra ragione, questa volta meno rilevante in senso assoluto, ma pur interna alla sfera intellettuale ed intima degli interpreti – chiunque siano, ed a prescindere dalla loro sensibilità particolari, dai preconcetti di cui sono vittima o dall'approccio ermeneutico e culturale che li guida – che a questo complesso fenomeno della vita umana si accosta per provare a comprenderlo, spiegarne le ragioni, indagarlo da una prospettiva o da un'altra. Ci riferiamo a quella grande circospezione con la quale ci si avvicina sempre alla materia familiare, «senza sicurezze» granitiche, avvertendo di «posare su un suolo traballante» e sdruciolevole, distogliendo «volentieri lo sguardo da costruzioni giuridiche, politiche, economiche» troppo rigorose o stringenti «che tutte hanno fragili basi, e che una di quelle forti ventate che la storia conosce può sconvolgere da un giorno all'altro»¹⁴.

«Noi giuristi» – per riprendere l'esempio di Jemolo – «diciamo famiglia, e constatiamo con un po' di sorpresa che il nostro codice non la definisce» ed «anche questo non è senza una ragione né senza un perché», il «legislatore non si è sentito di definire un istituto che è pregiudico, che è sorto prima che il concetto del diritto s'isolasse da altri concetti affini, un istituto che non è suo, che esso non può dominare, del quale può soltanto regolare certi aspetti. Ma non si tratta soltanto di una mancanza di definizione, una mancanza che potrebbe anche

⁹ G. B. SGRITTA, *Famiglia mercato e Stato: strutture e funzioni delle famiglie nella società della crisi*, Milano, FrancoAngeli, 1988.

¹⁰ A.- C. JEMOLO, *La famiglia e il diritto*, op. cit., p. 39.

¹¹ Ivi, p. 38.

¹² J. DIAMOND, *Armi, acciaio e malattie: breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni*, introduzione di Luca e Francesco Cavalli-Sforza, Nuova edizione arricchita da un capitolo e da una postfazione dell'autore, trad. ita. di L. Civalleri, Torino, Einaudi, 2014.

¹³ C. LÉVI-STRAUSS, *Le strutture elementari della parentela*, a cura di A. M. Cirese, Milano, Feltrinelli, 1969.

¹⁴ A.- C. JEMOLO, *La famiglia e il diritto*, op. cit., p. 39.

avere sapore di rispetto (non definire la famiglia come non si definisce la Chiesa, pensandola quasi come una creazione divina). In realtà agli effetti giuridici la famiglia appare proteiforme, talora comprende solo una più stretta cerchia, talora una cerchia più ampia», le «statuizioni del Codice civile – ed anche le poche degli altri codici – non si ispirano ad un unico concetto» di famiglia e si «avverte in esse un contrasto non composto tra idee tradizionali e nuove concezioni sociali, tra famiglia quale altri secoli concepirono e quella che è oggi»¹⁵, in una commistione del tutto inestricabile di idee, sentimenti e percezioni che possono apparire addirittura tra loro contrastanti. È per questo motivo che – conclude Jemolo, facendo appello alla più nota immagine della sua intera bibliografia scientifica – «la famiglia appare sempre, se si consenta il simbolismo, come un'isola che il mare del diritto può lambire, ma lambire soltanto», «la sua intima essenza rimane metagiuridica. Non siamo in errore quando il suo nome non produce l'effetto che pure ci producono i nomi di altri rapporti comuni della vita quotidiana, come la vendita o la locazione, l'effetto di richiamarci alla mente anzitutto disposizioni di legge e poi immagini di giudici in atto di decidere controversie, ipotesi litigiose, insidie che la legge o la malafede di contraenti possono tendere agl'ignari. L'intuizione non ci tradisce», «la famiglia è la rocca sull'onda, ed il granito che costituisce la sua base appartiene al mondo degli affetti, agl'istinti primi, alla morale, alla religione, non al mondo del diritto»¹⁶ e di questo il giurista – come lo storico del diritto – è chiamato a tenerne conto nella sua riflessione, a prenderne atto come elemento fondamentale del suo ragionamento per non rischiare di trascendere dalla realtà per il più puro astrattismo.

È partendo da questa constatazione – certamente non così magnificamente descritta ed articolata come ce la restituisce il simbolismo di Jemolo, ma comunque in qualche modo intuita nella sua essenzialità ed intima complessità – che ha preso le mosse il nostro percorso di ricerca, un viaggio lungo più di un secolo, che non cerca di riscrivere (o ricalcare) una *Storia del diritto di famiglia* tra Otto e Novecento – di cui esistono già ben più autorevoli e consolidate ricostruzioni storiche e storico-giuridiche¹⁷, e senza contare che chi ha redatto queste pagine

¹⁵ Ivi, pp. 39-40.

¹⁶ Ivi, p. 57.

¹⁷ Tra gli altri, oltre alle già richiamate monografie di P. Passanti (*Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit.) e di V. Pocar e P. Ronfani (*La famiglia e il diritto*, op. cit.) si possano ricordare anche i più risalenti E. BESTA, *La famiglia nella storia del diritto italiano*, Milano, Giuffrè, 1962; P. VACCARI *Corso di storia del diritto italiano. Parte speciale: il diritto di famiglia nei codici italiani del XIX secolo*, Milano, Giuffrè, 1975; G. VISMARA, *L'unità della famiglia nella storia del diritto in Italia*, prolusione al corso di Storia del diritto italiano per l'anno accademico 1955-1956 presso l'Università degli Studi di Padova (1956), *Momenti della storia del diritto di famiglia sarda* (1971) e *Il diritto di famiglia in Italia dalle riforme ai codici* (1978), tutti e tre ripubblicati in Id., *Scritti di storia giuridica*, 9 voll., vol. 5: *La Famiglia*, Milano, Giuffrè, 1988, rispettivamente pp. 1-44, 45-64 e 65-137; D. VINCENZI AMATO, *Il diritto di famiglia dalla Rivoluzione francese al 1919 e Dal 1919 ai giorni nostri*, entrambi in *La Famiglia italiana dall'Ottocento a oggi*, a cura di P. Melograni con la collaborazione di L. Scaraffia, Bari-Roma, Laterza, 1988, rispettivamente pp. 629-658 e pp. 658-699; G. DELLA TORRE, *Per una storia del diritto di famiglia in Italia: modelli ideali e disciplina giuridica*, in *Le stagioni della famiglia. La vita quotidiana dall'unità agli anni Settanta*, a cura di G. Campanini, Cinesello Balsamo, San Paolo, 1994, pp. 215-277; M. BARBAGLI, *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Bologna, il

non sarebbe certo all'altezza di una simile impresa. Più realisticamente quello che si cercherà, invece, di tracciare (e ricostruire) è un itinerario, tra i molti percorribili, attraverso la complessa vicenda storico-giuridica di come e con quale «retorica»¹⁸ i *civilisti italiani*¹⁹ – «cultori cercatori inventori della *ragion civile*, che è sicuramente più scritta nelle radici di una società che nelle volontà di supremi potentati umani» – «hanno vissuto [...] il problema centrale per ogni ordine giuridico, quello della matrice» sociale del diritto civile – ed in particolare del diritto familiare, che è il più sociale di tutti i rami del giuridico – in un «tempo di forte transizione» quello «che trascorre dal “moderno” al “posmoderno” con un mutamento rapido e mutazioni incisive, con possibili soluzioni diverse (spesso addirittura opposte), che vanno dall'*assolutismo giuridico* sette/ottocentesco (strettamente legalistico) al *pluralismo giuridico* sempre più netto negli anni»²⁰ che separano gli ultimi due decenni «fertilissimi» dell'Ottocento dalla compiuta crisi dello Stato liberale²¹ nel primo dopoguerra, e che sarà l'ultimo atto del «trionfo della borghesia»²² italiana prima del suo declino politico con l'avvento del Fascismo²³. Si tratta di un cammino che corre, dunque, su due binari paralleli ma irrimediabilmente intrecciati: il primo quello dell'apporto culturale e pratico della scienza giuridica italiana all'interpretazione, all'imposizione, alla fabbricazione e poi alla riforma del diritto familiare codificato – in quell'opera di consolidamento e poi di progressivo superamento e demitizzazione dell'*assolutismo giuridico*²⁴ sette-ottocentesco – ed il secondo quello della costruzione intellettuale e retorica – consapevole o inconsapevole che fu a seconda dei momenti e dei singoli personaggi – che si cela dietro il sostegno o la critica ad un determinato assetto o modello

Mulino, 2000; P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1975)*, Nuova edizione aggiornata a cura di F. Sofia, Bologna, il Mulino, 2002; L. BONFIELD, *Il diritto di famiglia in Europa nel lungo Ottocento*, in *Storia della famiglia in Europa: Il lungo Ottocento*, a cura di M. Barbagli e D. I. Kertzer, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 171-231; D. RIZZO, *Gli spazi della morale: buon costume e ordine delle famiglie in Italia in età liberale*, Roma, Biblink, 2004; fino ai più recenti L. GARLATI, *La famiglia tra passato e presente*, in *Diritto della famiglia*, a cura di S. Patti e M. G. Cubeddu, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 1-48; M. CAVINA, *Il diritto di famiglia*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 683-686; E. MONGIANO, *Famiglia e patrimonio: profili storico-giuridici*, Torino, Giappichelli, 2015.

¹⁸ La categoria della retorica giuridica è stata indagata in un Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) da un ricco gruppo di studiosi guidati da Giovanni Cazzetta; Cfr. G. CAZZETTA (a cura di), *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, Bologna, il Mulino, 2013, ed in particolare G. CAZZETTA, *Prolusioni, prelezioni, discorsi. L'identità nazionale nella retorica dei giuristi*, ivi, pp. 11-32.

¹⁹ Una categoria questa già di per sé difficile da definire con certezza, e che probabilmente agli occhi di taluni dei nostri protagonisti dell'Ottocento sarebbe apparsa stretta per non dire riduttiva. Sul punto possiamo rinviare a P. GROSSI, *La scienza del diritto privato. Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo 1893-1896*, Milano, Giuffrè, 1988; Id. *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, Giuffrè, 2000; Id. *La cultura del civilista italiano*, Milano, Giuffrè, 2002; e da ultimo P. GROSSI, *Il diritto civile in Italia fra moderno e postmoderno: Dal monismo legalistico al pluralismo giuridico*, Milano, Giuffrè, 2021.

²⁰ P. GROSSI, *Il diritto civile in Italia fra moderno e postmoderno*, op. cit., p. VIII-IX.

²¹ A. MAZZACANE (a cura di), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, Napoli, Liguori, 1986, ed in particolare A. MAZZACANE, *Introduzione*, Ivi, pp. 16-23.

²² E. J. HOBSBAWM, *Il trionfo della borghesia: 1848-1875*, trad. ita. di B. Maffi, Roma-Bari, Laterza, 2004.

²³ A. M. BANTI, *Storia della borghesia italiana: l'età liberale*, Roma, Donzelli, 1996, pp. 337-370.

²⁴ P. GROSSI, *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1998.

giuridico-istituzionale della famiglia, e che cerca di nascondere (negandole valore) o, al contrario, far emergere in primo piano (dandole una rilevanza positiva) il diritto vivente²⁵, ossia quell'ordinamento fattuale delle relazioni che promana direttamente dalla compagine sociale sottostante, cui a sua volta quel determinato assetto giuridico rilevante fa riferimento.

Questo spiega perché la nostra attenzione si è focalizzata sul diritto familiare – inteso quale vero e proprio caso-studio “paradigmatico” e catalizzante – per comprendere la dialettica dei rapporti tra diritto e società²⁶ nelle ricostruzioni della cultura giuridica italiana tra XIX e XX secolo, anche se questa scelta di angolatura prospettica è solo una parte del problema metodologico dietro una questione così complessa, articolata e poliedrica. Ed, infatti, per meglio mettere a fuoco l'oggetto di studio si è scelto un approccio metodologico moderno – tra quelli più recenti e fruttiferi della storiografia giuridica francese, ma che trova delle coincidenze anche nel contesto storiografico italiano sia pur sotto una diversa denominazione – quello ad un'*histoire intellectuelle* o *culturelle du droit*²⁷, un approccio ermeneutico innovativo che non è né «*une histoire des normes en vigueur*» in un dato contesto storico e riguardo ad una determinata materia e nemmeno «*une histoire de la pensée juridique*» comparata di diversi personaggi su una data questione o problema, ma è una storia “intellettuale” che «*cherche à saisir comment, selon quels procédés, par quels cheminements, une demande sociale, une plainte, une idée ou une revendication parvient à prendre forme juridique*» e «*s'efforce donc de rendre compte de la curieuse ambivalence du droit: “autonome” (le droit n'est réductible à rien d'autre qu'à lui-même) et éminemment social (le droit est la chose la plus sociale qui*

²⁵ P. GROSSI, *Oltre la legalità*, Roma-Bari, Laterza, 2020.

²⁶ M. SBRICCOLI, *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca*, in *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti di indagine e ipotesi di lavoro* (1986), in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, pp. 1113-1134.

²⁷ Il metodo cui facciamo riferimento (e adesione), è quello della *Legal Culture* promosso in territorio anglosassone da P. LEGRAND, *The Same and the Different*, in *Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions*, a cura di P. Legrand e R. Munday, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 240-311; e poi ripreso ed approfondito in prospettiva comparatistica da R. COTTERRELL, *Comparative Law and Legal Culture*, in *The Oxford Handbook of Comparative Law*, a cura di M. Reimann e R. Zimmermann, Oxford, Oxford University Press, 2019, pp. 710-733; e da U. MATTEI, *Comparative Law and Critical Legal Studies*, ivi, pp. 805-825. Nella storiografia giuridica francese la definizione di un simile approccio ha trovato spazio nelle pagine introduttive di S. DAUCHY, *Ouverture: Histoires des cultures juridiques*, in «Clio@Themis», n. 2, 2009, pp. 1-3; per poi essere teorizzato più compiutamente da J.-L. HALPÉRIN, *L'idée de culture juridique française est-elle utile au droit comparé?* in *Le droit comparé au XXe siècle. Enjeux et idées*, a cura di B. Fauvarque-Cosson, Parigi, Société de législation comparée, 2015, p. 155-167; e F. AUDREN, *Introduction: l'histoire intellectuelle du droit ou la fin du «Grand partage»*, in «Clio@Themis», n. 9, 2015, pp. 1-6; F. AUDREN e J.-L. HALPÉRIN, *De l'histoire de la culture juridique française à une approche culturelle du droit*, in *Approches culturelles des savoirs juridiques*, in a cura di A.-S. Chambost, Parigi, Lextenso, 2020, p. 15-25; e che più di recente ha rappresentato il fondamento per Id., *La culture juridique française. Entre mythes et réalités (XIXe-XXe siècles)*, Parigi, CNRS Éditions, 2022. Quanto all'Italia, questo stesso approccio era autorevolmente rappresentato dall'ermeneutica storiografico-giuridica di G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione*, Bologna, il Mulino, 1973, pp. 5-11. Per un raffronto dell'esperienza francese con quella italiana, vedi da ultimo G. M. LABRIOLA, *Per una storia della cultura giuridica. Riflessioni su un canone complesso tra Francia e Italia*, in «Historia et ius», n. 10, 2016, paper 18, pp. 1-15.

soit)»²⁸. Il rischio di questo approccio – come naturale contrappeso, rispetto all’apertura della prospettiva oltre gli “angusti confini” del giuridico – è quello di essere tentati dalla seduzione di raccontare non un frammento di storia giuridica, più o meno lungo e complesso, ma «*une histoire des intellectuels du droit (à commencer par celle des auteurs de la doctrine)*» o «*des idées juridiques*» di taluni di questi, considerati di particolare pregio o rilievo, finendo però per far prevalere la narrazione “biografica” o il pensiero dei singoli protagonisti sulla narrazione dell’«*histoire des pratiques intellectuelles à partir desquelles le droit est produit, mobilisé ou encore appliqué*»²⁹ nella realtà concreta del momento storico indagato.

Non si può assicurare – perché sarebbe del tutto falso da parte di chi scrive, ed in contraddizione con l’approccio personale con cui si è guardato lungo tutta la durata di questa ricerca al fenomeno giuridico oggetto di studio – che in queste pagine non si troveranno numerosi e ricchi aneddoti personali, dati biografici particolari (più o meno noti), profili e coincidenze intellettuali tra diverse personalità, oltre che naturalmente la ricostruzioni di ampi “frammenti rilevanti” del pensiero giuridico individuale di questo o quel personaggio, considerato di volta in volta come cruciale o evocativo di una tendenza particolarmente importante nel nostro itinerario. Questo lo si è fatto – almeno si spera – con l’obiettivo di far emergere quello che Luigi Lacchè ha definito come lo «strato profondo della cultura giuridica»³⁰, ossia quell’impalcatura sottostante che sorregge l’architettura esterna (ed invisibile ad occhio nudo) che i giuristi costruiscono in un dato momento storico, e che si fonda su consapevolezze diffuse, ideali metafisici, canoni metodologici, impressioni culturali, mitologie ma anche su intime tensioni personali, che variano da giurista a giurista ma che tutte insieme contribuiscono a formare «uno strato culturale, una piattaforma che è parte integrante dell’antropologia del giurista italiano»³¹. Per limitarci ad un esempio, non si potrebbe comprendere in alcun modo il significato profondo della battaglia giuridico-politica combattuta dal conte Federigo Sclopis di Salerano per introdurre il sacramento religioso del matrimonio nel Codice civile albertino del 1837 se non si ricostruisce prima il contesto culturale e familiare da cui proveniva il giurista-politico torinese ed i suoi legami con l’eclettico e cattolicissimo Prospero Balbo, che ne plasmò fortemente l’intelletto negli anni della gioventù e non si

²⁸ F. AUDREN, *Introduction*, op. cit., p. 3.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ L. LACCHÈ, *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell’Ottocento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 39, 2010, 153-228; Id. *I giuristi italiani e il Risorgimento. Una proposta per rileggere la questione della cultura giuridica nazionale e delle “scuole” a partire dal canone eclettico*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 4, 2013, pp. 317-361; Id. *Sulla vocazione del giurista italiano. Scienza giuridica, canone eclettico e Italian style tra '800 e '900* in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», n. 6, nuova serie, 2015, pp. 233-268; Id., *On the Italian Style: The Eclectic Canon and the Relationship of Theory to Practice as key-elements of Italian Legal Culture (19th/20th Centuries)*, in «Giornale di storia costituzionale», n. 34, II, 2017, pp. 263-280; Id. *La “Società dei Giureconsulti”. Per uno studio su congressi, azione collettiva e “canone eclettico” tra Restaurazione e Risorgimento*, in «Rivista di storia contemporanea», XXXIV, n. 58, fasc. I, 2020, pp. 31-52.

³¹ L. LACCHÈ, *Sulla vocazione del giurista italiano*, op. cit., p. 251.

contestualizza tutto questo rispetto al più generale bisogno politico di una codificazione “moderatamente” riformista e “guelfa” per il Regno di Sardegna di Carlo Alberto, dopo il fallimento della Restaurazione forzata di Vittorio Emanuel I e Carlo Felice. Allo stesso modo si rischierà di rimanere fin troppo sorpresi quando, sfogliando gli atti della *Commissione di coordinamento* del Codice civile unitario del 1865, ci si imbatte nel discorso profondamente contrariato di Giuseppe Pisanelli, il quale si lamenta perché, in sua assenza, i commissari hanno introdotto modifiche sostanzialmente più favorevoli al regime giuridico della ricerca di paternità naturale, e questo ci appare fatalmente in contrasto con la circostanza che lo stesso Pisanelli – quando era al Ministero di Grazia e Giustizia nel 1863 – si era rivelato un liberale e progressista convinto nei costumi familiari (e non solito a lasciarsi andare ad eccessi), ma poi guardando alla sua biografia – o meglio, in questo caso, a quella del suo figlio adottivo Alfredo Codacci-Pisanelli – si viene a sapere che all’epoca dei fatti (e la notizia era di dominio pubblico) il giurista salentino aveva una relazione, più o meno clandestina, con una vedova, tale Bianca Naldini, e che questa aveva un figlio che astrattamente avrebbe potuto reclamare la paternità dello stesso Pisanelli se il regime delle indagini di paternità naturale non fosse stato prontamente ristretto ai casi già previsti nel progetto originale. Si tratta solo di piccoli esempi, evocati soltanto per sottolineare come contesto storico-intellettuale, ideali politici, credenze religiose, vita privata, concezioni individuali e legami personali, ambienti culturali e coscienza collettiva possono influire anche profondamente sulla costruzione di regimi giuridici destinati a durare nel tempo ed ad imporsi autoritativamente sulla compagine sociale di riferimento, specialmente quando dal campo delle idee astratte passano a quello più concreto della realtà legislativa. E questo dimostra anche come lo scienziato del diritto – con tutte le sue tensioni personali ed intellettuali – lungi dall’essere un puro teorico senz’anima giochi in realtà un ruolo fondamentale nella fabbricazione degli assetti giuridici di un dato momento storico, quando veste per caso o per fortuna i panni del legislatore.

A questo – sempre in una prospettiva di *histoire intellectuelle du droit* – si aggiunge un altro piano parallelo di indagine, che pure si è cercato di sviluppare in questa ricerca, ossia quello che fa riferimento a taluni “concetti chiave” che fanno parte – o ci appaiono far parte – del lessico giuridico e della costituzione intellettuale di un determinato momento storico, il secolo XIX ed i primi anni del XX, e che sono sospesi in quello spazio di cultura condiviso che è la *pensée juridique*, ma che hanno – allo stesso tempo – ricadute concrete sulla costruzione di alcuni paradigmi normativi o che consentono di sostenerceli più agevolmente in una prospettiva retorica. Anche qui, per limitarci soltanto ad un esempio – che in realtà ne contiene due – vedremo, nello svolgersi del nostro itinerario, come la nozione culturale-filosofica di *Progresso*, quella che possiamo considerare la “parola d’ordine” del secolo XIX, abbia influito sul pensiero giuridico dominante del tempo, finendo per essere adoperata da alcuni dei nostri protagonisti – dandole il significato che meglio serviva alle necessità del momento – come formidabile

sostegno (per certi versi incontestabile) a talune opzioni normative o ideologiche che la scienza giuridica era chiamato a promuovere o ad avversare, tanto per seguire un certo indirizzo politico della Nazione quanto per tener fede alle proprie convinzioni individuali. Per riprendere l'esempio precedente, Federigo Sclopis parlerà apertamente di "progresso" quanto all'introduzione del matrimonio sacramento nel Codice civile albertino del 1837 rispetto al modello laicizzato del *Code Napoléon*, contemporaneamente a lui in Francia Joseph-Marie de Portalis – figlio del più noto Jean-Étienne-Marie – leggendo quelle stesse disposizioni, che mischiavano palesemente diritto e morale in un'ottica quasi medievaleggiante, accuserà il Regno di Sardegna di aver promulgato una legislazione del tutto "antiprogredista". Come appare piuttosto chiaramente, la nozione di *Progresso* – che veniva dal campo delle scienze applicate, dal lessico delle nuove tecnologie e della filosofia hegeliana che su questo "miracolo" speculava con stupore – assume la forma di un discorso retorico intorno al diritto di cui si fa strumento di promozione in campo sociale e culturale. Nell'Italia degli anni Settanta dell'Ottocento – in un contesto del tutto differente – il deputato irpino Salvatore Morelli metterà a paragone, in termini di "progresso", l'avvento del telegrafo e quello delle ferrovie con la necessità sociale di abolire l'autorizzazione maritale dal Codice civile unitario, migliorando la condizione giuridica della donna sposata e facendo della nozione di "progresso" un metro di paragone ed uno straordinario volano di riforma per l'emancipazione femminile, considerato da alcuni giuristi di professione, come Emilio Bianchi, addirittura convincente.

Alla luce di questa impostazione metodologica – di cui abbiamo cercato di offrire qualche assaggio – si spiega perché abbiamo deciso di cominciare la nostra narrazione – a mo' di «prologo in cielo»³² – dalla ricostruzione dell'idea stessa di *Progresso* come questa ebbe origine nella filosofia a cavallo tra XVIII e XIX secolo e su come fu poi recepita nel dibattito della scienza giuridica civilistica dell'Ottocento, facendone appunto un'idea cardine dell'intero itinerario, una *Retorica giuridica* che permea il dibattito dei grandi protagonisti politico-giuridici del tempo e che diviene il perno fondamentale intorno al quale far ruotare l'opportunità astratta di talune statuizioni più controverse fiorentole di una giustificazione sociale. Questa idea, infatti, emerge con una certa compiutezza – in un discorso politicamente orientato – di Pasquale Stanislao Mancini *De' progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l'ultimo secolo in rapporto co' principj e con gli ordini liberi* (1859), nel quale il giurista partenopeo ripercorre le tappe più importanti della storia del diritto italiano (in particolare piemontese) della prima metà dell'Ottocento, congiungendo l'idea di "progresso" da una parte con l'avvento del *Code Napoléon* in Italia e dall'altra con il concetto hegeliano di *Libertà*, quale fine ultimo del progressivo movimento di incivilimento umano e di riforma delle istituzioni giuridiche. Una lettura che era strategicamente orientata a sostenere l'introduzione del

³² P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1975)*, op. cit., pp. 33-52 (cito in particolare p. 33).

matrimonio civile nel Codice albertino, ma che diede vita ad un discorso retorico, pressoché mai interrotto nella cultura giuridica italiana, fino alla crisi dell'idea stessa di progresso tra la fine del secolo XIX e lo scoccare del XX. In questa linea, si iscrive anche Giuseppe Pisanelli che riutilizza – a sua volta – quella stessa retorica progressista in un suo discorso *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX* (1873) dove, però, la tensione verso la libertà passa in secondo piano per lasciare spazio, invece, all'autocelebrazione della straordinarietà di alcune minime “riforme” apportate all'assetto familiare dal nuovo Codice civile unitario del 1865 rispetto al modello napoleonico di partenza, e che per lui si fondano su un astratto progressismo sociale che avrebbe ispirato il legislatore italiano nella sua opera unificatrice.

La *Retorica del progresso* “condivisa” da Mancini e Pisanelli – intesa ecletticamente come «strato profondo della cultura giuridica dell'Ottocento» – rappresenta, allora, per noi quell'ideale filo rosso che ci consente di raccontare la vicenda storica dei “progressi” del diritto di famiglia lungo tutto il secolo XIX, passando per alcuni degli istituti più controversi della vita giuridica nazionale: matrimonio civile, divorzio, condizione giuridica della donna e ricerca della paternità naturale. Prendendo, esattamente come fa lo stesso Mancini, le mosse dall'avvento del Codice napoleonico in Piemonte nel 1803 e dalla seduzione che questa nuova fonte del diritto stabile e legale esercitò sui giuristi italiani, ed in particolare su un professore torinese, Alessandro Ceresa de Bonvillaret, il quale pubblica un *Précis historique de la législation française a l'usage des élèves de la faculté de droit de Turin* (1811), autentico panegirico giuridico del *Code Napoléon* imperniato sull'idea di progresso della legislazione civile. Questa retorica, che senza alcun dubbio fu d'importazione francese, non abbandonò la Penisola italiana con la fine dell'occupazione napoleonica ma anzi rimase nel sottobosco giuridico piemontese, facendosi espressione palpabile dell'eclettismo giuridico-culturale di alcuni suoi esponenti più vivaci, fino ad arrivare nelle stanze del potere politico prima con Prospero Balbo e poi con Federigo Sclopis di Salerano, venendo strategicamente asservita al disegno codificatorio di Casa Savoia. Con Federigo Sclopis assistiamo plasticamente ad un utilizzo della nozione di “progresso” per sedare un grosso dibattito, quello sul matrimonio sacramento nel Codice civile del Regno di Sardegna, espressione della natura confessionale del Reame sabaudo-piemontese e funzionale alla tenuta dei buoni rapporti con lo Sato pontificio. Una retorica ed una scelta normativa che sollevaranno un gigantesco polverone in Europa vedendo affrontarsi sulla domanda se il matrimonio sacramento-religioso introdotto nel Codice civile albertino – e dunque reso obbligatorio dallo Stato – potesse davvero considerarsi un “progresso” rispetto al modello del matrimonio civile laicizzato previsto dal *Code Napoléon*, e che vede sulle due diverse barricate personaggi del calibro di Friedrich Carl von Savigny, Joseph-Marie Portalis e Karl Joseph Anton Mittermaier. Un dibattito all'esito del quale arriva puntuale il discorso di Pasquale Stanislao Mancini sui *progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l'ultimo secolo*, e con il quale il giurista partenopeo ribalta

la retorica progressista di Federigo Sclopis, con una nuova *Retorica del progresso*, fondata sugli stessi argomenti ma rivolta, questa volta, a sostegno della laicità dello Stato e, di conseguenza, di una disciplina giuridica “ghibellina” delle istituzioni familiari.

La nuova retorica laicizzata – incardinata sul brocardo *libera Chiesa in libero Stato* di Cavour – sarà la parola d’ordine che il Risorgimento giuridico assocerà al *Progresso* e questo emergerà con una certa chiarezza nel successivo dibattito post-unitario sull’unificazione giuridica nazionale “a vapore”, di cui la stessa immagine che rinvia alle ferrovie a carbone non è casuale. Nel dibattito per la stesura del nuovo Codice civile unitario si farà spesso riferimento ai “progressi” delle istituzioni – soprattutto in materia familiare dove il dibattito fu particolarmente serrato e non privo di colpi di scena – e lo si farà quasi sempre in senso politico e mai realistico, utilizzando questa idea come strumento per astrarre il processo di codificazione da un’analisi stringente della realtà nazionale e facendone uno tra i tanti miti risorgimentali, destinati a cadere con la crisi dello Stato liberale di fine secolo. Di questa tendenza culturale è una testimonianza preziosa il discorso di Giuseppe Pisanelli del 1873 che inizialmente pensato per l’*Exposition universelle* de 1867 non verrà mai presentato in quella sede, ma che rappresenta plasticamente il racconto del trionfo di un’ideale prima del suo inevitabile declino. Infatti, già in quel decennio “incerto” tra la fine degli anni Sessanta ed i primissimi anni Settanta dell’Ottocento si comincia ad assistere – nel più totale disinteresse della Scienza giuridica esegetica nazionale – ad una progressiva messa in discussione dell’assetto “ghibellino” delle istituzioni familiari, che si scontrano fatalmente con i primi ed emergenti bisogni della società civile italiana in trasformazione, con le sue contraddizioni ed ambiguità caratteristiche degli anni della disillusione del “miracolo” unitario. Gli asseriti “progressi” straordinari della legislazione familiare vengono messi in discussione, l’introduzione del matrimonio civile laicizzato viene sconfessata nella prassi, si levano le prime voci in favore dell’introduzione del divorzio, l’autorizzazione maritale diventa l’oggetto delle battaglie politiche del primo familismo e l’ammissibilità delle indagini sulla paternità naturale viene chiesta anche dai giuristi più ortodossi protettori infaticabili del “monumento” Codice civile. La *Retorica del progresso* – dopo quasi un secolo di predominio intellettuale – comincia ad apparire, allora, insufficiente per garantire la tenuta del “realtà del codice” mentre nuove istanze sociali dell’Italia in trasformazione cominciano a premere con sempre più spinta incontrollabile sulla «sguarnita muraglia di argilla tirata su dai poveri esegeti»³³. Al contrario – in una sorta di immaginario contrappasso – la *Retorica del progresso*, abilmente costruita intorno al «*nouveau Code Civil italien*», troverà un ampio accoglimento nella Francia degli anni tra il 1866 ed il 1868, sull’orlo della crisi che di lì a poco investirà l’*École de l’Exégèse* ed il suo «feticismo della legge scritta e codificata»³⁴, diventando uno strumento utilissimo per sostenere il *Code*

³³ P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, op. cit., p. 14.

³⁴ P. GROSSI, *L’Europa del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 185.

Napoléon, anche per immaginare di innovarlo con i “progressi” italiani, ma mantenendo ferma la sua identità di «*modèle juridique français dans le monde*»³⁵.

Con l'avvento degli anni Settanta si apre anche l'epilogo del nostro racconto, i mutamenti sociali e culturali che deve affrontare l'Italia non possono più essere sottaciuti dietro l'astratta e vuota retorica progressista delle sue istituzioni civili, quest'inganno non è più sufficiente. L'avvento della filosofia positiva e del suo metodo empirico metterà a nudo le debolezze di questo discorso, imponendo anche alla politica di prendere atto di un cambiamento che oramai è alle porte e di cui deve necessariamente farsi carico oltre l'autocelebrazione del trionfo nazionale. Una nuova generazione di giuristi che a noi piace definire per il loro approccio culturale come *Realisti*³⁶ – ma che si muovono saldamente nell'eclettismo giuridico dell'*Italian style*³⁷ – cercherà di dare vita ad un nuovo movimento e ad una nuova retorica, quella dell'*Innovazione*³⁸, abbandonando qualsiasi ortodossia nel suo approccio al diritto codificato e facendo prevalere il diritto vivente e la socializzazione delle istituzioni sulle astratte ricostruzioni antiche del Codice civile unitario.

Il tempo della *Retorica del progresso* era irrimediabilmente finito, lasciando il posto alla *Retorica dell'innovazione*.

³⁵ S. SOLEIL, *Le Code civil de 1804 a-t-il été conçu comme un modèle juridique pour les nations ?*, in «Histoire de la justice», n. 19, fasc. 1, 2009, pp. 225-241; Id. *Le modèle juridique français dans le monde. Une ambition, une expansion (XVIe- XIXe siècle)*, Parigi, Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (IRJS), 2014.

³⁶ Si avrà modo di ritornare su questa classificazione, e su quello che abbiamo provato a definire come *Realismo giuridico italiano* del secolo XIX, per qualche notazione ci sia consentito qui rinviare ad A. R. AMATO, *Due anime del Realismo giuridico italiano: l'ammissibilità della fiducia testamentaria in una celebre controversia tra Emanuele Gianturco ed Enrico Cimbali negli anni Ottanta dell'Ottocento*, in «Quaderno di storia del penale e della giustizia», vol. 5: *La fiducia. Riflessioni interdisciplinari per un dibattito contemporaneo su giustizia, diritto di punire e pena*, 2024, in corso di stampa;

³⁷ L. LACCHE', *Scienza giuridica, canone eclettico e Italian style tra '800 e '900*, op. cit.

³⁸ M. MECCARELLI, *Il mutamento giuridico tra innovazione e transizione: una prospettiva storico-giuridica*, in *Interpretazione e fonti del diritto tra tradizione e innovazione*, a cura di A. Alpini, T. Febbrajo, B. Marucci, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane (ESI), 2023, pp. 251-273; Sulle dinamiche dell'«innovazione nel mutamento giuridico» si vedano i saggi raccolti in M. MECCARELLI, C. PAIXÃO e C. ROESLER (a cura di), *Innovation and transition in law. Experiences and Theoretical Settings*, Madrid, Dykinson, 2020, ed in particolare M. MECCARELLI, *Time of innovation and time of transition shaping the legal dimension: A methodological approach from legal history*, ivi, pp. 23-44.

CAPITOLO I

Prologo. La *Retorica del progresso*: radici filosofiche e sviluppi giuridici di un concetto chiave per comprendere «uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento»¹.

¹ L. LACCHÈ, *Il canone eclettico*, op. cit. In merito alla possibilità di poter accedere alla «combinazione» di elementi, di cui si compone questo «strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento» – che è stato «certamente avvertita ma poco valorizzata nell'ambito degli studi sulla cultura giuridica» – Luigi Lacchè scrive: «Si tratta di uno strato nel quale possono trovare posto la storia e la ragione, la catena dei tempi e la filosofia civile dell'incivilimento, l'idea di progresso e lo spirito di moderazione, la nazione e le tradizioni legislative degli Stati, la prassi e la dottrina. Questa pluralità di orizzonti bene rappresenta un'età di contrasti e di continue interazioni e sovrapposizioni culturali» (Ivi, p. 211) consente di restituire l'immagine più autentica della mentalità e dell'antropologia culturale dei giuristi italiani del secolo XIX, in tutte le sue multiformi sfumature e metamorfosi susseguitesì nel corso di quel “lungo” secolo che separa l'occupazione napoleonica di fine Settecento dalla definitiva crisi dello Stato liberale nei primi decenni del Novecento.

1. La “parabola” storico-filosofica del progresso: dall’apogeo alla sua crisi

L’idea di *progresso*, in senso moderno² ed «*al singolare*» – intesa come quell’approccio ermeneutico-culturale capace di raccogliere e sistematizzare «una serie disparata di progressi, cioè di conoscenze, esperienze e modalità del procedere verso il meglio, che si realizzano in età moderna nelle scienze naturali e nelle tecniche, nelle scoperte geografiche e nelle pratiche mediche, nelle istituzioni politiche e nell’astronomia, nelle arti e nell’economia»³, ed anche nel diritto – nasce nell’Europa continentale nei secoli a cavallo tra Cinque e Seicento⁴, nel solco segnato dalla diffusione su larga scala delle pubblicazioni a stampa⁵ e dal conseguente sviluppo di una cultura di più ampio respiro critico rispetto a quella di stampo dogmatico medievale⁶. Non è casuale, infatti, che nonostante ci si trovi in un contesto storico che – per la sua stessa costituzione antropologico-culturale dell’uomo⁷ – è intimamente votato ad un’impostazione

² Sulla storia dell’idea di *progresso* esiste una bibliografia molto articolata, che coinvolge in maniera trasversale studiosi afferenti a settori disciplinari tra loro molto distanti, e contraddistinta da sensibilità e metodologie molto diverse. Alcuni elementi generali si possono trarre da voci enciclopediche e studi (più o meno recenti) di carattere generale e trasversale quali S. TESTONI, voce «*Progress*», in *Dizionario di politica*, a cura di N. Bobbio ed N. Matteucci, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese (UTET), 1976, pp.794-799; G. SASSO, voce «*Progresso*», in *Enciclopedia del Novecento*, Vol. V, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1980, pp.632-638; più diffusamente Id., *Tramonto di un mito. L’idea di “progresso” tra Ottocento e Novecento*, Bologna, il Mulino, 1984; J. LE GOFF, voce «*Progresso/reazione*», in *Enciclopedia Einaudi*, vol. XI, Torino, Einaudi, 1980, pp. 198-230; R. A. NISBET, *History of the Idea of Progress*, New York, Basic Books, 1980; i saggi raccolti da E. R. PAPA (a cura di), *Il positivismo e la cultura italiana*, atti del convegno di Torino, 24-26 marzo 1983, prefazione di N. Bobbio, Milano, FrancoAngeli, 1985; R. KOSELLECK e C. MEIER, *Progresso*, trad. ita. di S. Mezzadra, Venezia, Marsilio, 1991; C. LASCH, *Il paradiso in terra. Il progresso e la sua critica*, trad. ita di C. Oliva, Milano, Feltrinelli, 1992; G. FRIEDMANN, *La crisi del progresso. Saggio di storia delle idee: 1895-1935*, a cura di M. Nacci, Milano, Guerini, 1994; i saggi raccolti da A. M. MELZER, J. WEINBERGER e M.R. ZINMAN (a cura di), *History and the Idea of Progress*, Ithaca, Cornell University Press, 1995; P. ROSSI, *Naufrazi senza spettatore. L’idea di progresso*, Bologna, il Mulino, 1995; i saggi raccolti da A. BURGEN, P. MCLAUGHLIN e J. MITTELSTRASS (a cura di), *The Idea of Progress*, Berlino, de Gruyter, 1997; M.L. SALVADORI, *L’idea di progresso. Possiamo farne a meno?*, Roma, Donzelli, 2006; R. KOSELLECK, *Il vocabolario della modernità. Progresso, crisi, utopia*, trad. ita. di C. Sandrelli, Bologna, il Mulino, 2009; C. ALTINI, *Progresso*, Pisa, Edizioni della Normale, 2015; e più di recente Id. *Le maschere del progresso: Ascesa e caduta di un’idea moderna*, Bologna, Marietti 1820, 2018; P. WAGNER, *Progress*, Cambridge, Polity, 2016; A. SCHIAVONE, *Progresso*, Bologna, il Mulino, 2020.

³ C. ALTINI, *Le maschere del progresso*, op. cit., p. 6.

⁴ Una testimonianza di questo nuovo atteggiamento la si può far risalire ai maggiori esponenti del pensiero scientifico rinascimentale italiano tra il XV e XVI secolo, e alle loro speculazioni sulla meccanica (Leonardo da Vinci), sull’architettura e sulle costruzioni (Leon Battista Alberti), sulla medicina (Andrea Vesalio, Bartolomeo Eustachi e Gabriele Falloppia). Cfr. P. ROSSI, *I filosofi e le macchine: 1400- 1700*, Milano, Feltrinelli, 1962 e i saggi raccolti in M. CONFORTI, A. CARLINO e A. CLERICUZIO (a cura di) *Interpretare e curare. Medicina e salute nel Rinascimento*, Roma, Carocci, 2013.

⁵ E. L. EISENSTEIN, *La rivoluzione inavvertita : la stampa come fattore di mutamento*, trad. ita di D. Panzieri, Bologna, il Mulino, 1986; L. BRAIDA, *Stampa e cultura in Europa tra XV e XVI secolo*, Roma-Bari, Laterza, 2000.

⁶ In questa prospettiva restano fondamentali, tra gli altri, i noti studi sull’umanesimo rinascimentale di E. GARIN, *La cultura del Rinascimento. Profilo storico*, Roma-Bari, Laterza, 1967; e J. HUIZINGA, *Il problema del Rinascimento*, con un saggio su *Rinascimento e realismo*, introduzione di G. Pedullà, trad. ita di P. Bernardini Marzolla, Roma, Donzelli, 2015.

⁷ Per la ricostruzione antropologico-culturale dell’uomo nel Rinascimento, tanto nel contesto italiano quanto in quello europeo, si vedano i saggi raccolti da E. GARIN (a cura di), *L’uomo del Rinascimento*, trad. ita. di M. Garin,

del pensiero “antiprogredista”⁸, si vedano germogliare, «generalmente grazie a pensatori eterodossi e perseguitati, lontani dalle università in cui domina ancora il sapere aristotelico-scolastico»⁹, nuove categorie concettuali ed un nuovo modo di pensare che cerca di interpretare e superare la crisi dei modelli culturali tradizionali di antica foggia tardo-medievale¹⁰. Questa tendenza si diffonde molto rapidamente nel corso del Settecento – considerato, non a caso, «il secolo delle rivoluzioni»¹¹ per antonomasia, da quelle politiche in America (1765) e in Francia (1789) alla prima Rivoluzione industriale in Inghilterra (1760) – grazie all’opera di pensatori, inizialmente per lo più indipendenti, come Louis-Sébastien Mercier, Voltaire, l’Abbé de Saint-Pierre, François-Jean de Chastellux, Anne-Robert-Jacques Turgot e Nicolas de Condorcet¹², che finiscono per stimolare con le loro idee “rivoluzionarie” – tanto in Europa che Oltreoceano – un conflitto violento tra istanze di rinnovamento e resistenza della tradizione¹³, con gli esponenti

V. Giacomini, M. Granata e C. Ioviero, Roma-Bari, Laterza, 2017, ed in particolare il quadro generale tracciato dallo stesso E. GARIN, *L'uomo del Rinascimento*, Ivi, pp. 1-14.

⁸ «Negli autori del Rinascimento – da Machiavelli a Bruno, da Alberti a Pomponazzi – è infatti impossibile individuare una concezione “lineare” della temporalità che rimandi esplicitamente al progresso inteso come processo di perfettibilità dell’uomo. Tutto ciò dipende anche dal fatto che, in omaggio alla saggezza dei classici (e come rafforzamento della critica al cristianesimo), la cultura rinascimentale porta a nuova fortuna la concezione ciclica del tempo, rivista e modificata, all’interno della quale trova ampio spazio l’idea di *renovatio*» (C. ALTINI, *Le maschere del progresso*, op. cit., p. 38)

⁹ Ivi, p. 71.

¹⁰ Per limitarci ad un unico esempio in campo giuridico si pensi al Giusnaturalismo seicentesco inaugurato da Ugo Grazio nel suo *De iure belli ac pacis* (1625) che, pur trattenendo numerosi connotati tipici del pensiero teologico tardo-medievale, da avvio, con la sua visione rinnovatrice del mondo e del sistema giuridico, alla complessa stagione della teoria antropocentrica del diritto naturale. Cfr. al più recente F. TODESCAN, *Le radici teologiche del giusnaturalismo laico. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico del sec. XVII*, Padova, CEDAM, 2014, in particolare su Grazio pp. 23-90. Per una riflessione geniale, e più ampia, su questo mutamento di paradigma rispetto al problema della legalità si veda M. MECCARELLI, *Pensare la legge nel tempo dell'autonomia del diritto. Esperienze medievali e moderne*, in *Le legalità e le crisi della legalità*, a cura di C. Storti, Giappichelli, Torino, 2016, in particolare pp. 136-157.

¹¹ Per un panoramica, tra gli altri, E. J. HOBSBAWM e G. RUDE, *Rivoluzione industriale e rivolta nelle campagne*, prefazione di G. Turi, Roma, Editori Riuniti, 1973; U. ECO (a cura di), *Il Settecento: il secolo delle rivoluzioni*, 2 voll., Milano, Encyclomedia, 2014

¹² Sull’origine di questa nozione di «*progrès de la civilisation*», tra Illuminismo e Rivoluzione, con particolare riferimento al contributo di Nicolas de Condorcet, nel suo *Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain* (1795) vedi, sia pur brevemente, F. NIORT, *Homo Civilis: Contribution à l'histoire du Code civil français (1804-1965)*, 2 voll., Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2004, Tomo I, pp. 66-67. Durante la nostra ricerca ci siamo imbattuti in un testo italiano particolarmente interessante che però, per ragioni di cronologia e *ratio materie*, non abbiamo potuto approfondire adeguatamente, ma che ci appare espressione della stessa linea di pensiero promossa in Francia dal Condorcet. Il riferimento è a S. DUNI, *Della giurisprudenza universale di tutte le nazioni in cui si tratta del vero diritto di natura e della diversa indole, origine e progressi del diritto delle genti e civile*, 2 voll., Napoli, Raimondi, 1793.

¹³ Come per la nozione di “progresso”, anche la sua declinazione illuministica è stata oggetto di molti studi di differente provenienza Cfr. tra gli altri C. FRANKEL, *The Faith of Reason. The Idea of Progress in the French Enlightenment*, New York, King’s Crown Press, 1948; A. ILLUMINATI, *Società e progresso nell'illuminismo francese*, Urbino, Argalia, 1972; R. CHARTIER, *Le origini culturali della rivoluzione francese*, trad. ita. di G. Viano Marogna, Roma-Bari, Laterza, 1991; P. CASINI, *Scienza, utopia e progresso. Profilo dell'illuminismo*, Roma-Bari, Laterza 1994, e più di recente S. PINKER, *Illuminismo adesso. In difesa della ragione, della scienza, dell'umanesimo e del progresso*, trad. ita. di T. Cannillo, Milano, Mondadori, 2020.

delle élite politico-culturali di Antico Regime¹⁴ – da una parte le aristocrazie e dall'altra il clero cattolico – che fronteggiano, sempre più a fatica, gli assalti dell'Illuminismo più spinto, favorendo inconsciamente l'affermarsi di un'idea di progresso sempre più politicamente radicale, «intesa come strumento di critica nei confronti dei poteri tradizionali»¹⁵ e quale espressione di un mutamento costituzionale considerato come del tutto inconciliabile con i modelli istituzionali e culturali tradizionali¹⁶. Questo fenomeno, pur favorendo lo scoppio delle rivoluzioni – quella americana prima e quella francese poi – tuttavia, conduce ad una sorta di radicalizzazione politica dell'idea di progresso, che viene cementata, sempre più indissolubilmente ed indistintamente, con l'immagine della rivoluzione violenta, dello stravolgimento politico-istituzionale e della *tabula rasa*, rispetto a quelle antiche fondamenta culturali sulle quali era stato eretto l'ordine sociale di *Ancien Régime* in Occidente.

Un esempio particolarmente evidente di questo equivoco di fondo emerge dalle ambiguità che il filosofo tedesco Immanuel Kant – spettatore «entusiasta» della Rivoluzione francese¹⁷ – non riesce a nascondere nella sua concettualizzazione filosofica della nozione di *progresso dell'umanità*¹⁸. Questi, infatti, «non esita a costruire una concezione complessa del progresso, compatibile con la constatazione di esperienze storiche e antropologiche contraddittorie», come quella Rivoluzionaria che «può condurre l'umanità, gradualmente, a una condizione universale di libertà, pace e giustizia»¹⁹, con uno sviluppo dalle forme sinusoidali. Si tratta di una visione in parte già “moderna” del progresso, che però non riesce ancora a coglierne tutte le implicazioni concettuali autonome, considerandola storicamente legata a doppio filo allo stravolgimento rivoluzionario quale momento ineludibile di passaggio da un ordine previgente ad un altro successivo, dove assume una valenza ancora intimamente conflittuale. Per Kant, infatti, «non vi sarebbe progresso – ed esisterebbe invece una vuota e inconsistente arcadia – se gli individui non si mettessero in relazione senza reciproca

¹⁴ Per una panoramica sulla società di Antico regime si rinvia ai più celebri P. GOUBERT e D. ROCHE, *Les Français et l'Ancien Régime*, 2 voll., Parigi, Armand Colin, 1984; G. P. ROMAGNANI, *La società di antico regime (XVI-XVIII secolo). Temi e problemi storiografici*, Roma, Carocci, 2010.

¹⁵ C. ALTINI, *Le maschere del progresso*, op. cit., p. 71.

¹⁶ Si vedano da ultimo e con la relativa bibliografia di corredo M. FIORAVANTI, *Rivoluzione e Costituzione. Saggi di Storia costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2022, in particolare pp. 3-28 e 41-128.

¹⁷ Ci riferiamo a I. KANT, *Se il genere umano sia in costante progresso verso il meglio*, II parte di *Il conflitto della facoltà* (1798), in Id. *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, edizione postuma a cura di N. Bobbio, L. Firpo, V. Mathieu, trad. ita di G. Solari, Torino, Unione tipografico-editrice torinese (UTET), 1995, pp. 213-230. Su questa questione rinviando, tra i più noti, alle riflessioni di J.-F. LYOTARD, *L'entusiasmo: la critica kantiana della storia*, trad. ita. di F. Mariani Zini, Milano, Guerini, 1989; R. RACINARO, *Rivoluzione come riforma: filosofia classica tedesca e rivoluzione francese*, Milano, Guerini, 1995, pp. 41-84; più di recente si veda anche le sintesi di S. BIANCHINI, *Kant e la Rivoluzione Francese: liberali e/o reazionari fra passione e storia* in «Argumentos», anno XX, n. 22, 2019, pp. 72-90;

¹⁸ I. KANT, *Se il genere umano sia in costante progresso verso il meglio*, op. cit.; Sull'idea di progresso nel pensiero di Kant, e per la relativa bibliografia di corredo, vedi tra gli altri L. DUPRÉ, *Kant's Theory of History and Progress*, in «Revue de Metaphysique et de Morale», n. 51, 1998, pp. 813-828; F. FANTASIA, *Kant. Il tempo interno del miglioramento. Un paradigma del progresso storico?*, in «Pólemos», n. 4-5, 2011, pp. 51-64.

¹⁹ C. ALTINI, *Le maschere del progresso*, op. cit., p. 67.

resistenza»²⁰, una resistenza foriera, a sua volta, di un'inevitabile conflittualità violenta ed irrefrenabile che fa parte della natura stessa delle relazioni umane²¹.

Per assistere ad una “mondializzazione” dell'idea di progresso – concettualizzata positivamente, in maniera distinta dall'idea di Rivoluzione, e diffusa nel lessico generale di tutte le discipline e le arti, senza più una valenza “eversiva” – bisogna attendere lo scoccare del secolo XIX²², insieme alla sua straordinaria ventata di innovazioni tecnico-scientifiche²³, e soprattutto l'avvicendamento definitivo al potere della borghesia industriale e commerciale²⁴, la cui imposizione determina «nuovi stili di vita e di pensiero a orientamento progressista sul piano morale, sociale, culturale, politico ed economico»²⁵ che diventano, con lo scorrere del secolo, sempre più avidamente liberali nei costumi, fino allo scoppio della Grande guerra, che segnerà, invece, il definitivo tramonto di questo «mito del progresso»²⁶, apparentemente inarrestabile, e parlatemene del modello dello Stato liberale ottocentesco²⁷. In vero, questa costruzione moderna della teoria del progresso è una conquista del più puro idealismo

²⁰ Ivi, p. 68.

²¹ «L'uomo ha un'inclinazione ad associarsi: poiché in tale stato sente in maggior misura sé stesso in quanto uomo, sente cioè lo sviluppo delle sue disposizioni naturali. Ha però anche una forte tendenza a isolarsi: perché trova in sé, allo stesso modo, la proprietà insocievole di voler condurre tutto secondo il proprio interesse e perciò si aspetta resistenza da ogni lato, come sa di sé che egli, a sua volta, è inclinato a far resistenza verso gli altri. È questa resistenza che risveglia tutte le forze dell'uomo, che lo conduce così a superare la sua tendenza alla pigrizia e, spinto dal desiderio di onore, potere o ricchezza, a procurarsi un rango fra i suoi consoci, i quali non può sopportare, ma di cui anche non può fare a meno. Così si producono i primi veri passi dalla barbarie alla cultura, che consiste propriamente nel valore sociale dell'uomo; così si sviluppa a poco a poco ogni talento, si educa il gusto e, anche grazie a un continuato illuminismo, si producono le premesse per la fondazione di un atteggiamento di pensiero che con il tempo può trasformare in principi pratici determinati la rozza disposizione naturale al discernimento etico, e così infine trasformare in un tutto morale un accordo patologicamente forzato a una società. Senza quelle proprietà – in sé certo non proprio degne di essere amate – dell'insocievolezza, dalla quale nasce la resistenza che ognuno deve necessariamente incontrare nelle sue pretese egoistiche, tutti i talenti rimarrebbero eternamente racchiusi nei loro germi, in un'arcadica vita pastorale di perfetta concordia, appagamento e amorevolezza [...]. Si rendano dunque grazie alla natura per l'intrattabilità, per la vanità suscitatrice di invidiosa rivalità, per l'invincibile brama di ricchezze o di dominio! Senza di esse tutte le disposizioni naturali innate nell'umanità giacerebbero in eterno non sviluppate. L'uomo vuole concordia; ma la natura conosce meglio ciò che è buono per il suo genere: essa vuole discordia» (I. Kant, *Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico*, in Id., *Scritti di storia, politica e diritto*, in Id., *Scritti di storia, politica e diritto*, edizione postuma a cura di N. Bobbio, L. Firpo, V. Mathieu, trad. ita di G. Solari, Torino, Unione tipografico-editrice torinese (UTET), 1995, pp. 125-126).

²² «Liberata dalle sue complicazioni interne e dai suoi esiti problematici, così filosofici e scientifici come generalmente etici, politici e sociali; sintetizzata o se si preferisce, contaminata con i pensieri degli altri scrittori “positivisti”, la concezione comtiana dell'evoluzione e del progresso diventò la fede media dell'intellettualità europea e delle classi dirigenti. Fra il declinante secolo XIX e gli inizi del XX, andò a costituire qualcosa come una seconda coscienza dell'uomo europeo che le già ricordate previsioni apocalittiche non riuscirono a mettere in crisi prima che risuonasse il colpo di cannone che dette inizio al primo conflitto mondiale» (G. SASSO, *Progresso*, op. cit., p. 636). Tra gli storici del diritto si è interrogato alla nozione di progresso nell'Ottocento vedi G. SPECIALE, *Antologia Giuridica. Laboratori e rifondazioni di fine Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 1-9.

²³ Sul punto si vedano i saggi raccolti da T. DETTI e G. GOZZINI (a cura di), *La rivoluzione industriale tra l'Europa e il mondo*, Milano, Mondadori, 2009.

²⁴ C. DE SETA, *Il secolo della borghesia*, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese (UTET), 2006.

²⁵ C. ALTINI, *Le maschere del progresso*, op. cit., p. 71.

²⁶ G. SASSO, *Tramonto di un mito. L'idea di “progresso” tra Ottocento e Novecento*, op. cit., pp. 13-119; C. ALTINI, *Le maschere del progresso*, op. cit., pp. 83-100.

²⁷ *Infra*, Capitolo IV, paragrafo 1.

hegeliano²⁸, e del nesso che la filosofia di Georg Wilhelm Friedrich Hegel stabilisce tra idea di progresso ed il naturale svolgimento della storia umana verso la sua civilizzazione²⁹ – anche se nei suoi scritti il filosofo di Stoccarda preferiva di gran lunga l'utilizzo di concetti meno culturalmente connotati (e sdruciolevoli) come quello di sviluppo (*Entwicklung*) e di processo (*Prozess*)³⁰, che però finiscono per assumere lo stesso significato ermeneutico del progresso (*Fortschreiten*) di Kelsen. Per Hegel, infatti, «ogni momento del divenire è “superato” (*aufgehoben*) da un momento successivo che conserva quanto lo precede, spostandolo su un piano più alto»³¹ e questo dà vita ad una concettualizzazione della storia che finisce per essere lineare e finalisticamente orientata univocamente al progresso delle civiltà umane³². Un progresso che però, non a caso, si compie con l'affermazione dello Stato moderno (1818-

²⁸ V. MATHIEU, voce «*Idealismo*», in *Enciclopedia del Novecento*, vol. III, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1978, pp. 494-504. In particolare, per inquadrare l'idealismo assoluto di Hegel si può leggere tra gli altri V. VERRA, *Introduzione a Hegel*, Roma-Bari, Laterza, 1988; e più di recente Id. *Su Hegel*, Bologna, il Mulino, 2007.

²⁹ Il riferimento è alle riflessioni di Hegel nelle sue *Lezioni sulla filosofia della storia* (1822-1831), che si fondano sull'idealizzazione di una storia “mondiale” ed uniforme teleologicamente orientata al progresso provvidenziale dell'umanità, senza però un riferimento obbligato alla Rivoluzione quale passaggio inevitabile. Cfr. G.W.F. HEGEL, *Lezioni sulla filosofia della storia*, a cura di G. Bonacina e L. Sichirollo, Roma-Bari, Laterza, 2003. Per una panoramica sulla filosofia della storia di Hegel si può leggere G. BONACINA, *Introduzione: La storia narrata da Hegel, oggi*, Ivi, pp. VII-XXXIX. Sulle considerazioni di Hegel quanto alla Rivoluzione francese tra i più classici vedi J. RITTER, *Hegel e la rivoluzione francese*, trad. ita. di K. Gründer e G. Cantillo, Guida, Napoli, 1970; R. RACINARO, *Rivoluzione come riforma*, op. cit., pp. 145-193; H. MARCUSE, *Ragione e rivoluzione: Hegel e il sorgere della teoria sociale*, trad. ita. di A. Izzo, Bologna, il Mulino, 1997.

³⁰ «Il mutamento astratto in genere, che ha luogo nella storia, è stato inteso ormai da tempo, in maniera generale, nel senso che la storia conterrebbe anche un avanzamento verso il meglio, verso un perfezionamento superiore. I mutamenti nel regno della natura, per quanto infinita la loro varietà, mostrano soltanto un circolo che sempre si ripete [...] per questo il gioco multiforme delle sue configurazioni finisce per annoiare. Solo nei mutamenti che hanno luogo sul terreno dello spirito si produce qualcosa di nuovo. Questo fenomeno inerente alla sfera spirituale fece intravedere nell'uomo una qualità diversa rispetto alle cose meramente naturali: in queste si annuncia sempre un unico e identico carattere stabile, cui ogni mutamento fa ritorno, nell'uomo invece una reale capacità di mutamento, di mutamento verso il meglio, anzi un impulso di perfettibilità [...] che è qualcosa di tanto indeterminato quasi quanto la mutevolezza in generale, priva di scopo e meta, senza un criterio per misurare il mutamento: che cosa sia il meglio, quale sia codesta perfezione superiore, è qualcosa di affatto indeterminato. Il principio dello sviluppo contiene un ulteriore elemento: alla base c'è una determinazione interna, un presupposto esistente in sé che trapassa nell'esistenza. Questa determinazione formale è essenzialmente lo spirito, il quale ha nella storia mondiale il suo teatro [...]. Lo sviluppo, che nel regno della natura è una placida crescita, nello spirito è una lotta dura, infinita, contro di sé. Lo spirito vuol solo raggiungere il suo concetto, ma se lo nasconde, è fiero e si compiace di tale sua estraneazione. In tal modo lo sviluppo non è la mera crescita esente dall'affanno e dalla lotta come quella della vita organica, bensì è il duro lavoro involontario dello spirito contro sé stesso» (G.W.F. HEGEL, *Lezioni sulla filosofia della storia*, op. cit., pp. 48-49)

³¹ C. ALTINI, *Le maschere del progresso*, op. cit., p. 72.

³² «La storia universale è il progresso della coscienza della libertà: [...] Gli orientali sapevano che un solo uomo è libero, il mondo greco e romano, che alcuni sono liberi, mentre noi sappiamo che tutti gli uomini sono liberi, che l'uomo come uomo è libero. Questi diversi stadi costituiscono le epoche che distinguiamo nella storia universale» (G.W.F. HEGEL, *Lezioni sulla filosofia della storia*, op. cit., pp. 46); per approfondire vedi più di recente (in comparazione con Marx) S. TOMBAZOS, *Note sulla nozione di progresso storico in Hegel e Marx*, in «Quaderni Materialisti», n. 18, 2019, pp. 55-61.

1831)³³, e con la libertà intesa come «l'attributo costitutivo dell'uomo in quanto uomo, che vive nel tempo nuovo della modernità»³⁴.

Così connotata, la ricostruzione hegeliana della nozione di progresso assume, nel corso dell'Ottocento – e con il consolidarsi del nuovo ordine borghese – un significato propulsivo, che si declina rispettivamente nei due ambiti tematici complementari dello sviluppo umano: quello sociale e quello tecnologico. Da un lato, infatti, «si diffonde la consapevolezza di un progresso socioeconomico garantito dall'incremento delle scienze, intese come base per lo sviluppo delle tecniche in grado di potenziare la produzione industriale, in particolare manifatturiera, e di migliorare le condizioni materiali di vita della borghesia»³⁵ e le sue possibilità di guadagno³⁶. Dall'altro, si afferma una sua nuova connotazione politica che farà dell'idea di progresso la «protagonista di una battaglia contro le autorità tradizionali», che «si presenta come titolo di legittimazione sociale delle classi emergenti»³⁷, e di taluni soggetti discriminati dalla legislazione borghese come le donne, i minori o gli indigenti. Una connotazione, quest'ultima, che con l'avvento delle rivoluzioni del 1848, finirà per incarnarsi nella prima fase, ancora acerba, di un rinnovamento dall'«orientamento politico attivistico e volontaristico, di carattere riformistico o rivoluzionario, che vuole interpretare le nuove esigenze di giustizia sociale e rinnovare le istituzioni politiche [...] in virtù della contrapposizione a termini alternativi (conservazione, reazione e restaurazione) e alle società di *Ancien Régime*»³⁸, in parte conservata e ricostruita dalla mediazione culturale borghese. Due

³³ S. RODESCHINI, *Costituzione e popolo: Lo Stato moderno nella filosofia della storia di Hegel (1818-1831)*, Macerata, Quodlibet, 2005.

³⁴ C. ALTINI, *Le maschere del progresso*, op. cit., p. 76.

³⁵ Ivi, p. 76-77. Per una conferma si possono leggere gli scritti di autori tedeschi quali F. LIST, *Das nationale System der politischen Ökonomie*, Stuttgart-Tübingen, Cotta, 1844; G. G. GERVINUS, *Einleitung in die Geschichte des 19. Jahrhunderts*, Leipzig, Engelmann, 1853.

³⁶ Questo, in particolare, sarà il punto sui cui si concentrerà la critica di Marx al Capitalismo ottocentesco, che però farà salva l'idea di progresso presente nel pensiero di Hegel, non senza qualche contraddizione. «*I pagani, già, i pagani!* Essi non capivano nulla né dell'economia politica né del cristianesimo, come ha scoperto il bravo Bastiat e ancor prima di lui aveva scoperto l'ancor più intelligente MacCulloch. Fra l'altro non capivano che la macchina è il mezzo più sicuro per prolungare la giornata lavorativa. Giustificavano, p. es., la schiavitù dell'uno come mezzo per il pieno sviluppo umano dell'altro. Ma per predicare la schiavitù delle masse, per fare di alcuni parvenus rozzi o semicolti degli *eminent spinners, extensive sausage-makers e influential shoe-black dealers*, mancava loro il bernoccolo specifico del cristianesimo» (K. MARX, *Il capitale: critica dell'economia politica*, 4 voll., trad. ita. di D. Cantimori, Roma, Editori Riuniti, 1980, Libro I, p. 452). «La filosofia della storia di Hegel è l'ultima conseguenza, portata alla sua espressione più pura, di tutta questa storiografia tedesca, nella quale non si tratta di interessi reali e neppure politici, ma di puri pensieri, e allora a san Bruno essa non può apparire che come una serie di pensieri, di cui l'uno divora l'altro e infine scompare nell'autocoscienza; ancora più coerentemente questo corso storico doveva apparire a Max Stirner, il quale non sa nulla di tutta la storia reale, come una pura storia di cavalieri, di masnadieri e di fantasmi, dalle cui visioni egli si può salvare, naturalmente, solo con l'empietà. Questa concezione è realmente religiosa, postula l'uomo religioso come l'uomo originario, dal quale deriva tutta la storia, e nella sua immaginazione pone la produzione di fantasie religiose al posto della produzione reale dei mezzi di sussistenza e della vita stessa» (K. MARX e F. ENGELS, *L'ideologia tedesca*, trad. ita di F. Codino, Roma, Editori Riuniti, 1975, pp. 31-32).

³⁷ C. ALTINI, *Le maschere del progresso*, op. cit., p. 77.

³⁸ *Ibidem*.

tendenze interpretative complementari, dunque, che corrono parallelamente – fianco a fianco – attraverso il «lungo Ottocento»³⁹ e fino alla sua crisi nel primo Novecento, stigmatizzando una coincidenza tra il progresso inteso come fenomeno socioculturale ed il progresso inteso come interpretazione e controllo dello sviluppo tecnico-scientifico, entrambi sottoposti alla spinta invisibile ed immanente verso un futuro sicuramente migliore del passato, verso un avanzamento inarrestabile dell'uomo nel progredire storico della civiltà.

Tuttavia, come scriverà lo storico e filosofo pessimista tedesco Oswald Spengler⁴⁰ – nel suo lungo e celebre saggio *Il tramonto dell'Occidente. Lineamenti di una morfologia della storia mondiale* (1918-1922)⁴¹, interpretando lucidamente «il sentimento della fine della civiltà occidentale» ed «elaborando una diagnosi pessimistica sulle prospettive della crisi europea»⁴², che questi considera irreversibile – il «tramonto dell'Occidente significa nulla di meno che *il problema stesso della civilizzazione*. Ma che cos'è la civilizzazione, intesa come conseguenza logica e organica, come compimento e sbocco di una data civiltà? Giacché ogni civiltà ha una sua civilizzazione. Qui, per la prima volta, queste due parole che finora avevano designato una vaga distinzione d'ordine etico, vengono assunte in un senso periodico a esprimere una successione organica rigorosa e necessaria. La civilizzazione è l'inevitabile destino di una civiltà. Con ciò si può raggiungere un'altezza dalla quale si può scorgere la soluzione dei problemi ultimi e più ardui della morfologia storica. Le civilizzazioni sono gli stadi più esteriori e più artificiali di cui una specie umana superiore è capace. Esse rappresentano una fine, sono il divenuto che succede al divenire, la morte che segue alla vita, la fissità che segue all'evoluzione; vengono dopo il naturale ambiente e la fanciullezza dell'anima, quali lo stile dorico e gotico ce li esprimono, come una senilità spirituale, come la metropoli pietrificata e pietrificante. Esse rappresentano un termine, irrevocabile ma sempre raggiunto secondo una necessità interna da qualsiasi civiltà»⁴³ e, allo stesso tempo, incarano la crisi inevitabile dell'ideale hegeliano di *Progresso*, il suo esaurimento, «le cui tracce sono visibili in tutti gli

³⁹ E. HOBSBAWM, *Il secolo breve*, trad. ita. di B. Lotti, Milano, Rizzoli, 2006, p. 18. Nella storiografia giuridica sono state messe in luce autorevolmente le “ambiguità” di questa periodizzazione, molto in voga tra gli storici generali ma in parte forviante per la storia del diritto cfr. G. ALESSI, *Il soggetto e l'ordine. Percorsi dell'individualismo nell'Europa moderna*, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 85-140.

⁴⁰ Per un profilo biografico ed intellettuale vedi, con la relativa bibliografia sia pur datata, V. BEONIO BROCCHERI, voce «*Spengler, Oswald*», in *Novissimo Digesto Italiano*, diretto da A. Azzara ed E. Eula, vol. XVII, 1970, Unione Tipografico-Editrice Torinese (UTET), pp. 1105-1107.

⁴¹ Sul pessimismo post-bellico di Spengler si vedano i saggi raccolti di recente per il centenario dell'opera da D. CONTE e C. CAPIELLO (a cura di), *Oswald Spengler e il Tramonto dell'Occidente: cento anni dopo*, Napoli, Liguori, 2020; oltre al più classico G. RACITI, *Per la critica della notte: saggio sul Tramonto dell'Occidente di Oswald Spengler*, Milano-Udine, Mimesis, 2014.

⁴² C. ALTINI, *Le maschere del progresso*, op. cit., p. 95.

⁴³ O. SPENGLER, *Il Tramonto dell'Occidente. Lineamenti di una morfologia della Storia mondiale*, a cura di F. Jesi, Longanesi, Milano 1981, p. 57.

intellettuali dell'epoca, da Karl Kraus a Carl Schmitt, da Martin Heidegger a Walter Benjamin»⁴⁴.

2. Dal *progresso* come concetto storico-filosofico alla *Retorica giuridica del progresso* intorno al *Code Napoléon* e oltre.

Tutte queste idee sul progresso – tradotte in filosofia elegante dalla penna di Hegel, e degli altri pensatori che sviluppano quella concezione fino al suo tramonto con il pessimismo di Spengler, Kraus, Wittgenstein, Benjamin, Löwith, passando per Heine, Proudhon, Buchez, Blanc, Javary, Pelletan, Guizot, Saint-Simon, Comte, Darwin, Durkheim e lo stesso Marx⁴⁵ che ne furono, invece, profondamente sedotti ed influenzati – trovano, a loro volta, un riscontro pratico e culturale nelle percezioni generali della scienza giuridica dell'Ottocento⁴⁶ (ed, in parte, del primo Novecento), anche se, naturalmente, non hanno la stessa solidità ricostruttiva in prospettiva ermeneutica – e neanche la stessa profondità argomentativa – che dimostrano, invece, i liberi pensatori del tempo nella loro speculazione idealistica. L'idea di progresso, infatti, rappresenta più correttamente – e soprattutto per quanto riguarda la prima metà del secolo XIX – una tendenza antropologico-culturale del giurista italiano, una modalità di approccio al problema giuridico pratico, un'argomentazione che il pensiero giuridico eclettico spende nella sua riflessione sullo sviluppo della società umana, e che diviene il mezzo per il giureconsulto più audace di far entrare il fenomeno sociale nel discorso giuridico, senza negarne l'originario fondamento legalistico post-rivoluzionario del diritto. Si tratta, in buona sostanza, di un tentativo di conciliazione, e di mediazione culturale, tra passato e presente, guardando contemporaneamente al futuro, senza però negare – sempre in un primo momento, e con le dovute cautele – le conquiste già acquisite fino a quel momento dal liberalismo borghese. Allo stesso tempo, questa tendenza diventa il viatico per ammettere una riflessione astratta, e per lo più politicamente orientata, sul contesto sociale di riferimento, sia pure letto in una prospettiva tutta proiettata sull'idea della progressione verso una non ben identificata incivilimento giuridico-sociale, che si fa promotore di questo o quell'ideale politico.

⁴⁴ C. ALTINI, *Progresso*, op. cit., p. 141.

⁴⁵ Per approfondire questi autori, e le singole sfumature del loro pensiero vedi G. SASSO, *Tramonto di un mito. L'idea di "progresso" tra Ottocento e Novecento*, op. cit., pp. 171-257; C. ALTINI, *Le maschere del progresso*, op. cit., pp. 78-82.

⁴⁶ P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, Vol. 3: *La civiltà liberale*, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 3-193. Se naturalmente la Rivoluzione francese rappresenta per sistema delle fonti del diritto «il grande spartiacque fra l'antico e il nuovo regime», è bene sottolineare, come fa Pietro Costa, che con l'avvio del secolo XIX, soprattutto in una prospettiva di cultura giuridica, si «apre una lunga stagione, che culminerà negli ultimi lustri dell'Ottocento, occupata certo da lotte politiche intense, da rilevanti trasformazioni istituzionali, da forti conflitti sociali (addirittura capaci di tradursi in impressionanti esplosioni rivoluzionarie, come avviene in Francia con la Comune), e tuttavia improntata a un sostanziale ottimismo: i grandi problemi politico-sociali sono ancora sul tappeto, i conflitti non mancano, ma è diffusa la fiducia nel disporre degli strumenti che permettono di risolverli o quantomeno di convivere con essi» (Ivi, p. IX). Una «fiducia» che è fiducia anche nel progresso giuridico.

L'emersione di questo approccio della scienza giuridica viene stimolato, quasi naturalmente e senza grandi conflitti intellettuali, dal contesto culturale del primo Ottocento, proprio per rafforzare gli interessi di quella stessa borghesia che aveva preso il potere dopo l'89, nel tentativo di consolidare le sue conquiste, tanto sul terreno politico quanto su quello culturale, e che trova una sponda formidabile nel disegno di positivizzante del diritto perpetrato dell'*assolutismo giuridico* napoleonico⁴⁷. Per questo motivo, l'idea di *progresso* assume, almeno tra i giuristi più accorti, un ruolo politico fondamentale, come chiave di volta di quella retorica culturale dell'autoreferenzialità borghese in tema di diritti sociali ed ordinamento civile, che altrimenti sarebbe rimasta priva di una valida giustificazione giuridica assoluta. Ed ecco, allora, che il *progresso* entra prorompentemente nel lessico giuridico, tanto quale strumento di legittimazione di una nuova fonte del diritto, il codice⁴⁸ – ed in particolare il *Code Napoléon* del 1804 – in sostegno alla realizzazione di quella più generale opera di accentramento politico napoleonico⁴⁹, quanto rispetto ai particolari contenuti del nuovo diritto positivo borghese, con specifico riferimento a tutti quegli istituti che regolano le meccaniche della vita sociale – ossia quella che il sociologo e storico delle dottrine André Jean Arnaud definiva, con una felice espressione, la «*règle du jeu dans la paix bourgeoise*»⁵⁰.

Si tratta, per dirla in altre parole, più che di una costruzione razionale, di un «*habitus mentale*»⁵¹, che si sostanzia in una seducente, e ben congegnata, *Retorica del progresso* – che

⁴⁷ La nota espressione è di P. GROSSI, *Epicedio per l'assolutismo giuridico* (dietro gli "Atti" di un Convegno milanese e alla ricerca di segni) in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 17, 1988, pp. 517-532; Questo saggio fondamentale viene riprodotto, insieme ad altri che ruotano sullo stesso concetto in Id. *Assolutismo giuridico e diritto privato*, op. cit., per una sintesi vedi P. GROSSI, *Ancora sull'assolutismo giuridico (ossia: della ricchezza e della libertà dello storico del diritto)*, Ivi, pp. 1-11. Sull'«assolutismo giuridico», inteso come idealtipo storiografico per la comprensione del fenomeno codificatori, in prospettiva diacronica dal Medioevo all'Età moderna, ha riflettuto di recente e con particolare lucidità J.-L. HALPÉRIN, *L'absolutisme juridique de la codification est-il relatif?*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 52, Tomo II, 2023, pp. 609-629. Quanto all'utilizzo di questo concetto per la comprensione delle codificazioni civili europee del secolo XIX si può rinviare a S. SOLIMANO, «*Assolutismi, codificazione civile e Wirkungsgeschichte nel XIX secolo*», Ivi, pp. 631-661.

⁴⁸ Sul punto si vedano le riflessioni raccolte in P. CAPELLINI e B. SORDI (a cura di), *Codici: una riflessione di fine millennio*, atti dell'incontro di studio, Firenze, 26-28 ottobre 2000, Milano, Giuffrè, 2002. La questione dell'affermazione della forma codice in Europa viene anche affrontata, con la nota espressione della «lotta per la codificazione», da U. PETRONIO, *La lotta per la codificazione*, Torino, Giappichelli, 2002, in particolare pp. 67-144 ma si può vedere anche P. UNGARI, *Per la storia dell'idea di Codice*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 1, 1972, pp. 207-227.

⁴⁹ C. EMSLEY, *Napoleon: Conquest, Reform and Reorganisation*, 2a ed., Londra-New York, Routledge, 2015; N. STABILE, *Napoleone: Il politico, il militare il legislatore. Le eredità viventi*, Giappichelli, Torino, 2023; su luci e ombre di questo impinto, si vedano i contributi raccolti negli atti del convegno internazionale di Dijon del 22 e 23 giugno 2000 coordinato da J.-J. CLÈRE e J.-L. HALPÉRIN, *Ordre et désordre dans le système napoléonien*, Parigi, Éditions La Mémoire du Droit, 2003.

⁵⁰ A.-J. ARNAUD, *La paix bourgeoise* in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 2, 1973, pp. 147-176; Id. *Essai d'analyse structurale du code civil français: la règle du jeu dans la paix bourgeoise* [La regola del gioco nella pace borghese: saggio di analisi strutturale del Codice civile francese (2005)], Parigi, Librairie générale de droit et de jurisprudence (LGDJ), 1973.

⁵¹ G. SPECIALE, *Antologia Giuridica*, op. cit., p. 2.

incarna la «seconda coscienza dell'uomo europeo»⁵² – connotandosi di alcuni elementi caratteristici essenziali che vanno dal mezzo di sostegno del nuovo ordine consolidato a quello di grimaldello per scardinare un modello consuetudinario o legale avverso, accusandolo di essere tradizionale, antiquato, rivoluzionario, o ancora antiliberal e antiprogressista – a seconda del caso specifico e delle condizioni della discussione – ancorandosi all'idea sempre astrattamente vera che «il fondo di ogni progresso è la stessa evoluzione che va dal semplice al complesso»⁵³, dall'incivile al più civile, dal meno liberale al più liberale, dal meno perfetto al più perfetto. In questa prospettiva, infatti, la nozione di progresso sociale e culturale del diritto – spesso variamente combinata con quella di civilizzazione o di incivilimento – diviene un argomento formidabile nell'arsenale del giurista, e questo avviene “culturalmente” ben prima degli ultimi decenni dell'Ottocento, quando le sfide lanciate del progresso tecnico-scientifico e delle sue implicazioni giuridiche ed economiche⁵⁴, impongono al giurista una riflessione su come governare il cambiamento, considerando la nozione stessa di *progresso* come «una delle parole più popolari e più simpatiche»⁵⁵ del tempo.

Nella nostra prospettiva, insomma, il *progresso* giuridico-sociale – stimolato dall'avvento della forma giuridica codice e dai suoi contenuti in parte “rivoluzionari” (astrattamente, ma sostanzialmente borghesi) – viene inteso dall'ermeneutica dei giuristi (soprattutto nella dottrina) molto prima dell'avvento del progresso tecnologico e delle sue implicazioni giuridiche tra Otto e Novecento, ed è per questo motivo la stessa idea di *progresso* si legò, almeno per tutta la prima metà dell'Ottocento, con la «mitologia giuridica»⁵⁶ del *Code*

⁵² G. SASSO, *Progresso*, op. cit., p. 636.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ E. FUSAR POLI, *Centro dinamico di forze. I giuristi e l'innovazione scientifico-tecnologica fra liberismo e autarchia*, Milano, Giuffrè, 2012; Id., “Afferrare l'Inafferrabile”. *I giuristi e il diritto della nuova economia industriale fra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2013.

⁵⁵ L. PALMA, *Il progresso e lo spirito rivoluzionario*, in «Rassegna di scienze sociali e politiche», Vol. I, 1885, p. 138.

⁵⁶ L'espressione «*Mitologia giuridica*», come noto, appartiene al lessico del giurista e filosofo del diritto della scuola orlandiana Santi Romano (G. MELIS, *Santi Romano*, in *Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia: le biografie dei magistrati (1861-1948)*, a cura di G. Melis, 2 voll., Milano, Giuffrè, 2006, vol. II, pp. 1518-1534; Id. voce «*Romano, Santi*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 88, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2017, p. 276-281) che la utilizza – contrapponendola al concetto di «*Realtà giuridica*» – nei suoi celebri *Frammenti di un dizionario giuridico* del 1947, rimasti fatalmente incompiuti (vedi rispettivamente S. ROMANO, *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, Giuffrè, 1947, pp. 128-134 e 204-219). Lo scopo di Romano, in estrema sintesi, è quello di mettere in risalto come esista una tendenza dei giuristi (e della politica giuridica) a creare, nel corso della modernità ma non solo, delle vere e proprie illusioni giuridiche, che hanno il fine ultimo di rompere il legame naturale tra «il diritto e la società civile», imponendo a questa un determinato modello di relazioni considerato astrattamente come adeguato (per una riflessione più articolata, anche risepito alla teorie dell'ordimento giuridico, prossimo rinviare alle pagine recenti di M. GOLDONI, *La caduta dei miti. Il sapere profetico dei Frammenti*, in S. ROMANO, *Frammenti di un dizionario giuridico*, a cura di M. Croce e M. Goldoni, Macerata, Quodlibet, 2019, pp. 278-293). Nella storiografia francese questa prospettiva è stata utilizzata per sostenere l'affermazione del modello codicistico napoleonico da X. MARTIN, *Le Code Napoléon: questions sur la genèse d'un mythe*, in «Clio@Themis», n. 9, 2015 pp. 1-9; Id., *Mythologie du Code Napoleon : Aux soubassements de la France moderne*, 2a ed., Parigi, Dominique Martin Morin, 2022, pp. 12-28. Come noto il Mito dell'opera legislativa di Napoleone è stato alimentato non soltanto dalle interpretazioni dei suoi primi

Napoléon, divenuta – nella prospettiva delle fonti del diritto – la «sostanza» fondamentale della modernità in Francia, come in buona parte dell'Europa continentale sottoposta all'influsso seducente del modello giuridico napoleonico⁵⁷.

Questo spiega perché, il punto di partenza della nostra narrazione – come vuole la migliore storiografia giuridica contemporanea⁵⁸ – deve prendere necessariamente le mosse dal *Code civil* – e, per quanto ci riguarda più da vicino, dal suo avvento in Italia sulla scia delle conquiste militari inarrestabili della *Grande Armée* guidata da Bonaparte – cui questa convincente *Retorica del progresso* si accompagna e si lega indissolubilmente, quale argomento di legittimazione sociale e culturale di un modello giuridico straniero prima, e di un monumento di civilizzazione giuridica nazionale poi⁵⁹. Come ci suggerisce Carlo Ghisalberti, infatti, l'approdo della legislazione francese in Italia, e «più ancora la sua accettazione da parte della società civile, [...] è il vero e perenne soggetto della vita giuridica» e «va considerata il più grande evento della nostra storia del diritto dopo l'introduzione [...] della codificazione giustinianea avvenuta dodici secoli prima»⁶⁰. Un evento su cui avremo modo di riflettere, con particolare riferimento ad alcune figure di giuristi ed intellettuali nel contesto Piemontese⁶¹, che rappresenta, come sostenuto da consolidata e concorde storiografia, l'anticamera politico-culturale dell'intero dibattito sulla codificazione unitaria del 1865⁶² e sui suoi contenuti

esegeti e degli intellettuali del tempo, ma anche da una parte considerevole della civilistica successiva, fino ad anni piuttosto recenti. Uno su tutti, l'opinione relevantissima del *doyen* Jean Carbonnier che al mito della codificazione civile francese del 1804 dedica un paragrafo considerevole del suo celebre manuale di diritto civile. Cfr. J. CARBONNIER, *Droit civil*, 2 voll., Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2004, Tomo 1, pp. 122-141. Di *Mitologie giuridiche* (al prillarle), in una maniera certamente più dissacrante, ha parlato convintamente Paolo Grossi, che adopera questo concetto come chiave interpretativa della modernità giuridica e del processo storico di affermazione della forma codice, con particolare riferimento al *Code Napoléon* del 1804 (vedi di P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, Giuffrè, 2001). Per una panoramica su questo concetto nella storiografia grossiana e non solo, prossimo rinviare a F. S. NISIO, *Situazioni di Grossi*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 52, Tomo II, 2023, pp. 117-154.

⁵⁷ S. SOLEIL, *Le Code civil de 1804 a-t-il été conçu comme un modèle juridique pour les nations ?*, op. cit., pp. 225-241; Id., *Le modèle juridique français dans le monde*, op. cit., pp. 203-388.

⁵⁸ G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale: percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, 2a ed. ampliata, Torino, Giappichelli, 2018, p. 1; «Antonio Labriola diceva che l'Italia con Napoleone esce dalla preistoria ed entra nei tempi moderni. Questo è in effetti assolutamente indiscutibile per il diritto italiano perché per la prima volta centinaia e migliaia di piccoli ordinamenti di statuti locali, corporativi, di leggi religiose e civili, vengono fusi in un'unica legge imperante in tutta la penisola italiana, che i critici anti-napoleonici trovano alquanto regressiva rispetto alla Rivoluzione Francese e ultra progressista rispetto alle condizioni effettive dell'Italia; avanzate di certo erano le norme sulla eguaglianza successoria dei figli primogeniti cadetti e dei figli maschi e delle figlie femmine» (P. UNGARI, *Le legislazioni familiari nell'800 italiano*, in *Salvatore Morelli (1824-1880): emancipazionismo e democrazia nell'Ottocento europeo*, a cura di G. Conti Odorisio, Napoli, Edizioni scientifiche italiane (ESI), 1992, p. 86).

⁵⁹ C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia: la codificazione del diritto nel Risorgimento*, Roma-Bari, Laterza, 1979, pp. 111-146; G. ASTUTI, *Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successori*, Giappichelli, Torino, 2015.

⁶⁰ C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, op. cit., p. 141.

⁶¹ *Infra* Capito II, paragrafo 2 e 3 e Capitolo III, paragrafi 2 e 3.

⁶² S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste. Diritto e politica nella formazione del Codice civile unitario. I progetti Cassinis (1860-1861)*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 370-371. Su una posizione analoga vedi anche A. AQUARONE,

precettivi. La persistenza e, allo stesso tempo, le metamorfosi, le trasfigurazioni e le trasmutazioni della nozione di *progresso* (e civilizzazione), così come intese dai giuristi ed applicate al diritto civile – in particolare alla disciplina dell’ordine familiare, che più di ogni altra risente degli stravolgimenti sociali, politici e culturali succedutisi nel corso del secolo XIX – rappresenterà il filo rosso del nostro itinerario, conducendoci a sfiorare quello che Luigi Lacchè definirebbe, in maniera più elegante, come lo «strato profondo della cultura giuridica italiana dell’Ottocento»⁶³.

Quanto alla complessa vicenda giuridica francese, che si snoda lungo il percorso accidentato che condusse dai progetti Target e Cambacérès fino all’approvazione del *Code Napoléon* nel 1804⁶⁴ – e che vede l’idea di progresso (e di civilizzazione) emergere a più riprese sfogliando i 15 volumi di cui si compongono i *Recueil complet des travaux préparatoires préparatoires du Code civil* (1827)⁶⁵ nell’edizione compilati ad opera dell’avvocato parigino Pierre-Antoine Fenet – ci si può limitare a rilevare che fu quasi sicuramente in quel contesto politico-culturale che quest’idea forte assunse, nel dibattito giuridico, la sua funzione primigenia di strumento di sostegno e legittimazione dell’intera operazione legislativa napoleonica⁶⁶, con un valenza intimante politico-propagandistica più che “tecnicamente” giuridica, ma nonostante questo pur sempre rivolta a ricollegare il dibattito giuridico in sede codificatori con il contesto sociale francese di riferimento, sia pur soltanto astrattamente considerato. In particolare, un

L’unificazione legislativa e i codici del 1865, Milano, Giuffrè, 1960, p. 10; e G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, Torino, Giappichelli, 2007, p. 84.

⁶³ L. LACCHÈ, *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell’Ottocento*, op. cit.

⁶⁴ Sull’itinerario politico e culturale che condusse fino all’approvazione, il 21 marzo 1804, del *Code civil* e più in generale sui suoi contenuti, la bibliografia è sconfinata, tra gli altri prossimi ricordare A.-J. ARNAUD, *Les origines doctrinales du Code civil français* [trad. ita. *Le origini dottrinali del Codice civile francese* (2005)], Parigi, Librairie générale de droit et de jurisprudence (LGDJ), 1969; J.-L. HALPÉRIN, *L’impossible Code civil*, Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 1992; Id. *Le Code civil*, 2a ed., Parigi, Dalloz, 1996; Id. *L’histoire de la fabrication du Code. Le Code: Napoléon?*, in «Pouvoirs», n. 107, 2003, pp. 11-21; Id., *La genèse du Code civil, “prolem sine matre creatam”?* in *Un héritage napoléonien. Bicentenaire du Code civil en Belgique*, a cura di D. Heirbaut e G. Martyns, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2005, pp. 21-35; Id. *Le projet de l’an IX, matrice du Code civil ?*, in «Droits», n. 42, 2006, pp. 19-29; X. MARTIN, *Note critique sur l’image de la codification française de 1804* in *All’ombra dell’aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814)*, Atti del convegno Torino 15-18 ottobre 1990, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali/Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1994, vol. I, pp. 291-299; Id., *Mythologie du Code napoléon*, op. cit., pp. 126-215; S. SOLIMANO, *Verso il Code Napoléon. Il progetto di codice civile di Guy Jean-Baptiste Target (1798-1799)*, Milano, Giuffrè, 1998; E. DEZZA, *Lezioni di storia della codificazione civile. Il Code civil (1804) e l’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB, 1812)*, 2a ed., Torino, Giappichelli, 2000, pp. 5-80; F. NIORT, *Homo Civilis*, op. cit., vol. I, pp. 29-208.

⁶⁵ P.-A. FENET (a cura di), *Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil*, 15 vol., 1^a ed., Parigi, rue Saint-André-des-Arcs, n° 51, 1827.

⁶⁶ A.-J. ARNAUD, *Essai d’analyse structurale du code civil français*, op. cit., pp. 16-17. A tal proposito, Arnaud scrive sul *Code Napoléon* come progresso che questo «fut, enfin, la découverte d’une solution, la création d’un système nouveau, originelle par le double compromis qu’il réalisait entre les cultures en présence, les langages en compétition. In ne s’agit nullement là d’une acquisition isolée, mais d’une contribution offrant un caractère de système, un style de vie spécifique d’une société déterminée, et d’autant plus important que le législateur n’a pas manqué de croire que son œuvre pourrait répondre aux aspiration de l’univers entier». (Ivi, p. 17).

brano tratto dal discorso tenuto dal Tribuno ed economista Camille Saint-Aubin⁶⁷ – Professore di Legislazione all'École centrale di Parigi, neanche tra i più audaci sostenitori del progetto legislativo napoleonico – appare particolarmente esplicativo di questa tendenza argomentativa e culturale della scienza giuridica francese, rappresentando paradigmaticamente un modo di pensare il progresso sociale nel giuridico che diventerà comunissimo anche in Italia, in prima battuta con l'istruzione della codificazione francese, ma poi sopravvivendo ed adattandosi sorprendentemente – come avremo modo di vedere – anche molti anni dopo la decisiva sconfitta di Napoleone a Waterloo nel 1814⁶⁸.

«*La civilisation et le progrès des lumières n'étant certainement pas un mal*» – dichiara Saint-Aubin, con sicurezza – «*c'est au contraire le plus grand bonheur qui puisse arriver à un pays, lorsque ces habitants, de féroces, stupides et abrutis qu'ils étaient, deviennent successivement humains, éclairés et policés. Le plus souvent, la civilisation et le progrès des lumières amènent des changements dans le gouvernement et les lois; parfois aussi, et cela est bien plus désirable, un changement dans les lois favorise la civilisation et le progrès des lumières. Dans l'un et l'autre cas, ce sera toujours un bien. On voit par là que le changement du caractère national, non seulement n'est pas toujours un mal, mais que le plus souvent il est un résultat heureux et heureusement inévitable de la civilisation; et comme les progrès de cette civilisation n'ont aucune limite assignable, les changements que le caractère national d'un peuple civilisé peut subir sont également hors de tous les calculs*»⁶⁹.

Su questa scia l'idea della codificazione – intesa unanimemente come una tappa innegabile sulla via della civilizzazione umana – fu ampiamente recepita anche nell'opinione pubblica⁷⁰ francese del tempo, e non solo tra gli esponenti della cultura giuridica, tanto è vero che il *Code civil* verrà prontamente inserito, a pieno titolo, da Cyprien Desmarais – poeta e storico della letteratura francese – tra i «*progrès de la civilisation en France*» nel suo *Tableau*

⁶⁷ Voce «*Saint-Aubin (Camille)*», in *Dictionnaire des parlementaires français*, a cura di A. Robert, E. Bourlouton e G. Cougny, vol. V: Pla-Zui, Parigi, Bourlouton, 1891, p. 236.

⁶⁸ *Infra* Capitoli I e II.

⁶⁹ P.-A. FENET (a cura di), *Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil*, op. cit., Tomo VII, pp. 505-506. Va ricordato, ad onor del vero, che per la piccantezza ed originalità delle sue posizioni, spesso incomprese o apparentemente in contrasto con l'opinione governativa, il Saint-Aubin fu tra i primi personaggi, insieme con Benjamin Constant, Charles Ganilh e qualche altro “rivoluzionario” ad essere epurato dal Tribunato in una delle epurazioni promosse da Napoleone nel 1802.

⁷⁰ Sulla figura dell'opinione pubblica si vedano gli studi di L. LACCHÈ, *Per una teoria costituzionale dell'opinione pubblica. Il dibattito italiano (XIX secolo)* in «Giornale di storia costituzionale», vol. 6, II semestre, 2003, pp. 273-290; Id., “Non giudicate”. *Antropologia della giustizia e figure dell'opinione pubblica tra Otto e Novecento*, Napoli, Satura, 2009; Id., *La giustizia penale e l'opinione pubblica: figure del “pre-giudizio” in età contemporanea tra Italia e Francia* in *Juger et préjugés, actes du colloque international des 2 et 3 octobre 2014 organisé par l'Ecole doctorale Droit et Science politique*, a cura di P.-H. Antonmattei, B. Durand, Y. Mausen e P. Vielfaure Montpellier, Faculté de droit et de science politique, 2016, pp. 209-246; oltre ai saggi raccolti in F. COLAO, L. LACCHÈ e C. STORTI, *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Bologna, il Mulino, 2008.

historique des progrès de la civilisation (1820)⁷¹. In maniera del tutto analoga, questa stessa idea di progresso della civilizzazione, attraverso la forma giuridica del *Code Napoléon* – ed in parte dei suoi contenuti profondamente “rivoluzionari” quanto ai costumi sociali di Antico regime – farà irruzione del dibattito giuridico-culturale italiano, grazie da un’innegabile e straordinaria «politica di seduzione e di strumentalizzazione dei giuristi (e diciamolo pure: di dominio delle coscienze)»⁷², posta in essere dallo stesso Napoleone con la magnificazione della sua persona – e, dunque, per estensione della sua opera legislativa – e con l’ausilio dell’operato politico accorto dei suoi generali e governatori⁷³, mai scelti casualmente e sempre indirizzati con efficienza strategica verso gli obiettivi superiori dell’Impero e della sua espansione non soltanto politica ma anche (e forse necessariamente) culturale. Tuttavia, bisogna sottolineare come questa *Retorica del progresso*, la cui affermazione fu certamente il frutto dell’impegno lucido e personale di Napoleone, non possa comunque considerarsi una sua invenzione (in senso proprio), ma questa vada intesa più correttamente, come ci suggerisce il celebre antropologo ed etnologo francese Claude Lévi-Strauss nella sua *Antropologia strutturale* (1973) delle società umane, nel senso che: «*Tout progrès culturel est fonction d’une coalition entre les cultures. Cette coalition consiste dans la mise en commun [...] des chances que chaque culture rencontre dans son développement historique [...] Cette coalition est d’autant plus féconde qu’elle s’établit entre des cultures plus diversifiées. [...] Ce jeu en commun, dont résulte tout progrès, doit entraîner comme conséquence [...] une homogénéisation des ressources de chaque joueur*»⁷⁴.

La *Retorica del progresso*, dunque, non rappresenta null’altro che una maniera particolare con la quale la cultura giuridica ha interpretato il progresso giuridico-sociale, e che in quel particolare momento storico si è trovata a coincidere (“coalizzarsi”, per usare il lessico di Lévi-Strauss) con la politica di un potere dominante, quello napoleonico, che ha finito per impadronirsene e sfruttarla ai suoi scopi, riuscendo nella delicata operazione di sedurre i giuristi del tempo ed impadronirsi della principale fonte di produzione del diritto. Questa constatazione, a sua volta, ci aiuta a spiegare perché, anche dopo la caduta di Napoleone, questa idea sia sopravvissuta, continuando a perpetrarsi rispetto al modello giuridico di riferimento – il *Code civil* – ed assumendo, invece, nuovi significati e forme rispetto ai contenuti normativi di quello stesso modello di riferimento, venendo sfruttata, a più riprese, dal nuovo potere divenuto

⁷¹ C. DESMARAIS, *Tableau historique des progrès de la civilisation en France depuis l’origine de la monarchie jusqu’à nos jours*, Parigi, Masson, 1820, pp. 382-386.

⁷² A. CAVANNA, *Mito e destini del Code Napoléon in Italia: Riflessioni in margine al Panegirico a Napoleone legislatore di Pietro Giordani* (2001), in A. CAVANNA, *Scritti (1968-2002)*, 2 voll., Napoli, Jovene, 2007, vol. II p. 1092; più diffusamente vedi anche Id. *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese nella Milano napoleonica: Giuseppe Luosi e il diritto penale* (1996), in A. CAVANNA, *Ivi*, pp. 833-927.

⁷³ Né vedremo un esempio paradigmatico *Infra*, Capitolo II, paragrafo 1.

⁷⁴ C. LÉVI-STRAUSS, *Anthropologie structurale deux* [trad. ita. *Antropologia strutturale due* (1978)], Paris, Plon, 1973, p. 418.

dominate, quello dei Savoia, senza però rinnegare completamente il suo passato e la sua matrice originale. L'eco dell'idea di Hegel che immagina un progredire della storia umana costruito su più livelli storici concatenati, di cui il successivo necessita del precedente per giustificare la sua stessa esistenza, ci appare confermata e ribadita in quella che sarà, in particolare, la prassi argomentativa della scienza giuridica italiana dopo la fine del dominio napoleonico⁷⁵. E questo confermerà, ancora una volta, che quella del progresso non è semplicemente un'idea forte della propaganda napoleonica – nonostante quella sia stata la sua matrice originaria – ma una vera e propria stratificazione antropologico-culturale della dottrina giuridica italiana del secolo XIX, capace di interpretare empiricamente nuovi contesti politici ed astrattamente nuove esigenze sociali lungo lo scorrere della prima metà del secolo XIX.

A questo punto, un ultimo elemento rimane da considerare, ed era quello che Hegel nella sua teorizzazione riteneva – forse con fin troppa malriposta fiducia – essere il punto finale di approdo dell'intero percorso della civilizzazione umana verso il progresso, ossia il raggiungimento di quel fine ultimo cui tende la natura umana che è la *Libertà*⁷⁶. Un concetto evidentemente astratto, tanto astratto quanto quello del *Progresso* che faticosamente si spinge ad essa stanza mai raggiungerla, e che trova riscontro nella più comune giustificazione che i giuristi italiani forniranno, in contesti diversi e con significati esimente differenti, per motivare scostamenti dal modello napoleonico di riferimento, per stimolare sviluppi negli assetti giuridici tradizionali, per convincere altri giuristi o l'opinione pubblica che ciò che si sta compiendo è un'ulteriore passo in avanti nel processo di civilizzazione umana vero la *Libertà*⁷⁷.

3. L'idealizzazione dei «progressi del diritto civile nel secolo XIX»: da Pasquale Stanislao Mancini a Giuseppe Pisanelli

La *Retorica del progresso*, così come abbiamo cercato di tratteggiarla trova una dimostrazione empirica (e storiografica) nei due scritti sui *progressi del diritto civile* nel secolo

⁷⁵ *Infra*, Capitolo III, paragrafo 2.

⁷⁶ Su questa questione ha riflettuto, si può dire per tutta la sua vita, il grande storico della filosofia e filosofo italiano Domenico Losurdo, si veda da ultimo *Hegel e la libertà dei moderni*, 2 voll., Napoli, La scuola di Pitagora, 2011. Come fece notare lo stesso Losurdo il tema della *Libertà* come fine dello svolgimento storico dell'umana civilizzazione – insieme a quello di *Uguaglianza* e *Stato* – è uno di quei fattori che accomuna, nelle reciproche distanze, tanto la filosofia idealista di Hegel quanto il pragmatismo realista di Marx. Cfr. Id., *Hegel, Marx e la tradizione liberale: Libertà, Uguaglianza, Stato*, Roma, Editori riuniti, 1988.

⁷⁷ Questo sarà un po' il *leitmotiv* di tutto il dibattito sulla disciplina del diritto di famiglia tra Otto e Novecento, con il concetto di *Liberà* che assumerà progressivamente significati diversi, quale “diritto fondamentale”, “espressione della laicità dello Stato”, “principio guida del legislatore”, “strumento di critica al diritto codificato”, e così via. Per una panoramica generale dalla seconda metà Ottocento ai giorni nostri, si veda la bella sintesi di S. RODOTÀ, *Libertà e diritti in Italia: dall'Unità ai giorni nostri*, Roma, Donzelli, 1997; *Diritti e libertà nella storia d'Italia: conquiste e conflitti 1861-2011*, Roma, Donzelli, 2011.

XIX che fanno da guida e cornice all'itinerario che si compirà nelle pagine che seguiranno⁷⁸. Si tratta di due brevi contributi che ci appaiono doppiamente evocativi, poiché rispecchiano in pieno quella concezione di cui abbiamo descritto i caratteri essenziali ed il fondamento, e di cui abbiamo indicato le principali mutazioni concettuali. Da una parte, infatti, entrambi i discorsi sono pervasi da quest'idea forte di un progredire del diritto civile, per passaggi successivi, verso un sempre più autentico stato di civilizzazione e libertà, per mezzo dell'interazione tra scienza giuridica e fenomeni sociali, in una cronologia che taglia trasversalmente la prima metà dell'Ottocento ed i suoi eventi cruciali fino al 1870, anno della tremenda disfatta di Napoleone III – nipote del *Premier empereur* – a Sedan⁷⁹. Dall'altro questi stessi contributi (che furono entrambi discorsi concepiti come discorsi, prima di essere consacrati agli scritti) provengono dalla penna di due tra i maggiori protagonisti della vicenda storico-giuridica italiana del secolo, e rappresentano, dunque, due testimonianze, per un certo verso, ancora più autorevoli e privilegiate, perché provenienti da coloro che si trovavano esattamente al centro del dibattito sul diritto civile “moderno”, di cui sono stati tra i principali artefici. Ci riferiamo da una parte a Pasquale Stanislao Mancini per la vicenda del *progresso* nel Piemonte napoleonico e poi nel restaurato Regno di Sardegna fino a poco prima della sua cessazione con l'Unità d'Italia del marzo 1861, e dall'altra a Giuseppe Pisanelli per quanto riguarda, invece, i *progressi* del diritto nel Codice civile italiano del 1865, origine di «una delle molte fratture interne della società

⁷⁸ Ad onor del vero bisogna segnalare al lettore che quella attraverso il diritto civile è solo una delle possibili strade da percorrere attraverso la nozione di progresso, e che questa si estese a macchia d'olio anche in tutti gli altri ambiti disciplinari del giuridico. Per limitarci ad alcune fonti che si situano in contesto italiano, nello stesso arco temporale, e che utilizzano il concetto di progresso fin dal titolo, possiamo ricordare tra gli altri: G. B. TORELLI, *Cenno sull'origine e sui progressi del diritto universale preliminare allo studio privato di giurisprudenza*, Napoli, tipografia di Agnello Nobile strada Trinità Maggiore n. 8, 1824; F. DEBOTTIS, *Del dritto amministrativo considerato ne' suoi principii, ne' suoi progressi e nella sua applicazione: discorso*, Napoli, M. Avallone tipografo, 1840; P. CALÀ ULLOA, *Delle vicissitudini e dei progressi del diritto penale in Italia: dal risorgimento delle lettere sin oggi*, Palermo, Lao, 1842; K. J. A. MITTERMAIER, *Intorno ai progressi della letteratura giuridica, e sullo stato dello studio del diritto in Italia: Memoria*, in «Annali Universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio», vol. LXXI, 1842, pp. 291-308 e vol. LXXII, 1842, pp. 20-29, 145-156, 254-271; Id. *Il Processo orale accusatorio pubblico e per giurati esposto secondo il progressivo suo svilupparsi nelle varie legislazioni ed esaminato sotto l'aspetto del diritto e dell'opportunità con riguardo all'esperienza dei diversi paesi*, versione dal tedesco colle aggiunte relative ai progressi di questo processo negli anni 1846, 1847 e 1848, Modena, Cappelli, 1848; G. CARMIGNANI, *Storia della origine e dei progressi della filosofia del diritto*, in vol. IV di *Scritti inediti*, Lucca, Tipografia di Giuseppe Giusti, 1851; D. MANTOVANI ORSETTI, *Sulle origini e sui progressi del diritto romano*, Venezia, Tipografia Gazzetta, 1857; H. WHEATON, *Storia dei progressi del dritto delle genti in Europa e in America: dalla Pace di Westfalia ai giorni nostri, con una introduzione sui progressi del diritto delle genti in Europa prima della Pace di Westfalia*, 2 voll., prima versione italiana a cura di C. Arlia, Napoli, Giuseppe Marghieri, 1859-1860; E. PESSINA, *Dei progressi del diritto penale in Italia nel secolo XIX: memoria letta nell'Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli*, Napoli, Stamperia della Reggia Università, 1868; M. SPECIALE COSTARELLI, *Del furto: studio delle legislazioni europee comparate al Codice penale pel Regno d'Italia. Comento storico del diritto positivo nelle sue origini e nei suoi progressi*, Catania, Tipografia Roma, 1870.

⁷⁹ Sul valore cruciale di questa data, anche per la storia giuridica italiana, torneremo *Infra* Capitolo VI, paragrafo 1.

italiana»⁸⁰ secondo la nota espressione di Alberto Aquarone. Senza dilungarci in questa sede, – e naturalmente soltanto per il momento – sulla contestualizzazione storica di questi due interventi, ci limiteremo semplicemente qui a convalidare la linea interpretativa “abbozzata” fino a questo punto con il nostro itinerario, ripromettendoci di ritornare su questi contributi – e sul profilo biografico ed intellettuale dei loro autori – nel momento in cui saranno richiamati in causa dallo svolgimento della narrazione sui *progressi* del diritto di famiglia in Italia nella prima metà del secolo XIX⁸¹. Quello che ci interessa rilevare qui, infatti, è semplicemente – per così dire – la concettualizzazione della nozione di progresso, tutto sommato molto vicina – nonostante alcune mutazioni dovute al differente contesto politico-culturale di riferimento – che emerge dalla lettura di questi due autori⁸², nelle ricostruzioni storico-giuridiche astratte che fanno della loro stessa contemporaneità, verificando come quegli elementi cardine dell’idealismo hegeliano⁸³ siano ben presenti anche nel dibattito giuridico italiano sul diritto civile, sulla sua fonte “moderna” (il *Code Napoléon*) e sui suoi contenuti fondamentali, in una prospettiva storico-giuridica lineare che tende astrattamente verso la *Libertà* come fine ultimo del progresso della scienza giuridica nazionale.

3.1 Pasquale Stanislao Mancini: *De’ progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l’ultimo secolo in rapporto co’ principj e con gli ordini liberi* (1859)

In apertura del primo dei due scritti richiamati, Pasquale Stanislao Mancini⁸⁴ – quello che, come vedremo, può considerarsi, a pieno titolo, il primo degli “eclettici”⁸⁵ – dichiara enfaticamente, guardando dritto negli occhi la vasta platea di docenti, studenti, rappresentanti delle istituzioni e professionisti, che avevano affollato l’aula magna dell’Università di Torino

⁸⁰ A. AQUARONE, *L’unificazione legislativa e i codici del 1865*, op. cit., p. 80. A queste fratture, con particolare riferimento al diritto familiare, sarà dedicato *Infra* il paragrafo 1 del Capitolo V.

⁸¹ Rispettivamente di veda *Infra* Capitolo III, paragrafo 6 e Capitolo IV, paragrafo 4.

⁸² Sulla centralità delle “retorica” di Mancini e Pisanelli rispetto al problema della codificazione civile in Italia si è soffermato, sia pur brevemente, G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, op. cit., pp. 27-29.

⁸³ Come noto, il pensiero hegeliano si diffuse con particolare fertilità nell’ambiente culturale napoletano della prima metà dell’Ottocento ad opera di Bertrando Spaventa e degli altri hegeliani napoletani, un’ambiente del quale facevano parte certamente anche entrambi i nostri protagonisti. Sul punto si vedano in generale, e da ultimo, i saggi raccolti da F. GALLO (a cura di), *Gli hegeliani di Napoli: Il Risorgimento e la ricezione di Hegel in Italia. Scritti in onore di Gerardo Marotta*, Napoli, La scuola di Pitagora, 2020; per Mancini vedi anche in particolare M. L. CICALÈ, *Mancini e gli hegeliani napoletani nell’esilio torinese*, in *Pasquale Stanislao Mancini: l’uomo, lo studioso, il politico*, Atti del Convegno di Ariano Irpino, 11-13 novembre 1988, introduzione di G. Spadolini, Napoli, Guida, 1991, pp. 77-104.

⁸⁴ Sulla figura di Mancini troneremo *Infra* Capito III, paragrafo 6.

⁸⁵ Ritorneremo su questa idea, basti in questa sede richiamare, per un inquadramento di massima nella cultura rinascimentale, le ampie considerazioni di L. LACCHÈ, *I giuristi italiani e il Risorgimento*, op. cit., pp. 317-361 e di I. BIROCCHI, *Pasquale Stanislao Mancini e la cultura giuridica del Risorgimento*, in Id. (a cura di), *Per una rilettura di Mancini: saggi sul diritto del Risorgimento*, Pisa, ETS, 2018, pp. 19-120.

per ascoltare la sua prolusione inaugurale per l'anno accademico 1858-1859⁸⁶, dal titolo tutt'altro che scontato *De' progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l'ultimo secolo in rapporto co' principj e con gli ordini liberi*⁸⁷:

«Onorato di così benevola testimonianza di fiducia de' miei illustri colleghi, sento, o Signori, tutto il peso e la responsabilità del compito affidatomi, e quanto malagevole sia la povertà del mio ingegno e della mia parola, [...] tanto è l'odierno incremento delle giuridiche cognizioni, tanto è la varietà de' sistemi e de' metodi proposti agli studiosi ed agli insegnanti, così immediato il riflesso delle perniciose conseguenze che gli errori in questa disciplina applicati alla vita sociale possono produrre, da doverne rimanere scoraggiato, nonché il mio peritoso e debole, anche un felice e privilegiato intelletto. Tuttavia, se un vero amore alla scienza e alla gioventù può in me far dimenticare il difetto di altri meriti; confortato dal pensiero della indulgenza vostra non dubiterei di affrontare un immenso argomento». «Arduo tentativo è in vero, per quanto utilissimo, quello di indagare se nell'immensa trasformazione sociale e politica operata nell'ultimo secolo l'ELEMENTO GIURIDICO nella mente e nella vita

⁸⁶ Per il resoconto di quella giornata si veda il racconto anonimo, con molta probabilità opera di uno dei docenti che era presente di persona nell'aula magna dell'Ateneo torinese, *De' progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l'ultimo secolo, in rapporto col principj e con gli ordini liberi: Discorso dell'avvocato PASQUALE STANISLAO MANCINI* Torino, 1859, edizione in-8.° di pag. 85, presso la stamperia Reale, in «Annali universali di statistica, economia pubblica, legislazione, storia, viaggi e commercio», vol. CXL della Serie Prima/vol. XXVI della Serie Terza (Ottobre, Novembre e Dicembre), 1859, pp. 162-176 e 263-268.

⁸⁷ P. S. MANCINI, *De' progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l'ultimo secolo in rapporto co' principj e con gli ordini liberi*, discorso pronunziato nella grande aula della Regia Università degli studi di Torino per la solenne inaugurazione dell'anno accademico 1858-59, Torino, Stamperia Reale, 1859; Quest'idea di voler prendere atto e descrivere i progressi del diritto (in prospettiva storica) è presente anche in quella che può considerarsi l'opera più importante che Mancini lascia alla cultura giuridica italiana del tra fine Ottocento ed inizio Novecento, l'*Enciclopedia Giuridica Italiana* (1884-1937), il cui sottotitolo – prima di recare il nome di Mancini come direttore – recita: *Esposizione ordinata e completa dello stato e degli ultimi progressi della scienza della legislazione e della giurisprudenza nel Diritto Civile, Commerciale, Penale, Pubblico, Giudiziario, Costituzionale, Amministrativo, Internazionale, Ecclesiastico, Economico. Con riscontri di storia del diritto, di diritto romano e di legislazione comparata per opera di una società di giureconsulti italiani*. Nella sua introduzione al primo volume dell'*Enciclopedia* egli scrive: «Non mai adunque come ai di nostri i cultori delle giuridiche discipline in ogni civil paese hanno una grande missione sociale da compiere, sceverando nel passato ciò che è destinato a perire da ciò che merita sopravvivere, e coordinandolo con le verità nuove che chiedono con la potenza della forza vittoriosa di ottenere la cittadinanza nel mondo scientifico. Ma questa grande opera di restaurazione e riforma degli studi giuridici riuscirebbe monca e difettiva, nè sarebbe idonea al desiderato effetto, se fosse applicata soltanto: alla trattazione di speciali argomenti. Si avrebbero esempi e sperimenti, ma sarebbe vano aspettarne il sorgere di una dottrina sistematica e di un completo riordinamento mercè la concorde cooperazione di una scuola novella. Il diritto investe la vita di un popolo in tutte le sfere e manifestazioni della sua attività, e perciò non può concepirsi vero progresso della cultura giuridica nel seno di una Nazione, nè questa cultura può estrinsecarsi come espressione propria e caratteristica della vita nazionale, se il metodo ed i principj non siano applicati armonicamente a tutte le parti del sistema ed alle diverse forme e relazioni dell'umana convivenza. Allora soltanto il livello del perfezionamento sociale si eleva con la scorta non già di parziali ed accidentali lavori, ma con un ardimentoso tentativo enciclopedico» (P. MANCINI, s.t. [Prefazione] (Roma, maggio 1881) a *Enciclopedia Giuridica Italiana*, vol. I, parte I: A-Aborto, Molano, Vallardi, 1884, s.n.p. in epigrafe). Sull'impresa dell'*Enciclopedia Giuridica Italiana* si vedano i saggi raccolti da A. MAZZACANE e P. SCHIERA (a cura di), *Enciclopedia e sapere scientifico: il diritto e le scienze sociali nell'enciclopedia giuridica italiana*, Bologna, il Mulino, 1990, ed in particolare C. VANO, «Edifizio della scienza nazionale». *La nascita dell'Enciclopedia giuridica italiana*, Ivi, pp. 15-66.

dell'umanità abbia progredito, se abbia ricevuto profondi mutamenti, e quale sia di essi l'indole propria, o per esprimermi con voce di comune uso caratteristica; se infine considerati in reciproco rapporto lo svolgimento del DIRITTO, e quello dei PRINCIPI e degli ORDINI LIBERI, cioè l'*idea* della Giustizia e la *forma* politica della sua attuazione, l'una si appalesi dell'altra in alcune guisa ritardata ed impedita, o in vece aiutata e promossa»⁸⁸.

Non si tratta – si affretta a rassicurare Mancini, come incalzato probabilmente dagli sguardi attoniti dei suoi uditori – di una «storia del diritto negli ultimi cento anni che imprendo ad esporre»⁸⁹, questa sarebbe un'impresa ben al di là dei limiti di una qualsiasi prolusione, per quanto ben congegnata. Si tratta, più realisticamente di «tentare di porre sotto i vostri occhi i primi abbozzi, per quanto imperfettamente declinati, di un quadro di confronto tra il mondo giuridico quale esisteva avanti a tale epoca e l'odierno»⁹⁰. Per far questo bisogna – secondo Mancini – fugare un «errore», che sa di equivoco definitorio, comune nella percezione del progresso, e sulla base del quale si ritiene che «nel nostro secolo le sole scienze fisiche e naturali siano arricchite di meravigliosi trovati e conquiste del pensiero», mentre, all'opposto «le morali discipline siano rimaste stazionarie ed inerti»⁹¹.

Tuttavia, «se non ci inganniamo, che le grandi e supreme verità morali sono costantemente immutabili nella loro essenza, e ne' principii da cui emanano», a differenza di queste «le forme e le applicazioni se ne allarghino a misura che le condizioni sociali ricevono ampliamento e mutamento»⁹². Riflettendo più attentamente sul Diritto come scienza – prosegue Mancini – «dobbiamo obbligarci a concludere che in essa la seconda metà del secolo XVIII e la prima del XIX hanno veduto ed operato tali immense trasformazioni ed incrementi, che in niuna parte delle fisiche discipline sia dato forse ravvisarne maggiori»⁹³. Non si può, infatti, affermare il contrario se si considera che «discorrendo col pensiero le progressive evoluzioni de' rapporti ideali e reali di giustizia nella vita dell'umanità dalla sua infanzia fino a' dì nostri, gli ultimi cento anni rappresentano una delle epoche più classiche e feconde della storia del Diritto, e forse superiore a quante altre la precedettero, per insolita e prodigiosa potenza di idee e di forze poste in azione, per grandezza di avvenimenti, e per la pratica influenza esercitata sulle condizioni degli uomini e delle nazioni»⁹⁴. In questo tempo si è assistito, in vero, a quello che Mancini non si trattiene dal definire come il «più grande spettacolo che sia dato a menti

⁸⁸ Ivi, pp. 7-9 (corsi, maiuscole e grassetti sono dell'autore). Più avanti, nella conclusione della sua introduzione, Mancini ribadisce questo suo intento: «Tentiamo adunque di determinare con questo criterio la condizione in cui il DIRITTO fosse in Europa al finire della prima metà del secolo XVIII: d'indagare i mezzi e gl'istrumenti che servirono a rafforzarlo e ravvivarlo: infine di passare a rassegna i grandi risultati fino ad oggi conseguiti da un immenso ed incessante lavoro di rinnovamento e di vita» (Ivi, p. 18).

⁸⁹ Ivi, p. 9.

⁹⁰ Ivi, p. 10.

⁹¹ Ivi, p. 11.

⁹² *Ibidem*.

⁹³ Ivi, pp. 11-12.

⁹⁴ Ivi, p. 12.

umane di contemplare», ossia «alla dissoluzione di un vecchio mondo giuridico» e alla «intrapresa ricostruzione di un altro nuovo e migliore»⁹⁵.

Per riuscire a cogliere l'entità di questo spettacolo meraviglioso bisogna, tuttavia, intendersi bene su cosa sia il *Diritto*, in “senso moderno”, per Mancini, considerato in riferimento – come lui stesso afferma – all’«uomo a cui appartiene», in una lettura che appare profondamente antropocentrica dell’intero sistema giuridico e che anticipa già il successivo riferimento alla *Libertà* come fine ultimo del progresso. Quella che propone Mancini, infatti, è una definizione preliminare in senso soggettivo, e non oggettivo, del diritto, ed è inteso come «una facoltà, [...] la libertà legittima di fare o di costringere», «il multiforme movimento, e l’armonia o la collisione di tante facoltà ne’ diversi individui conviventi nel tempo e nello spazio», i quali «costituiscono appunto la VITA e l’ORDINE SOCIALE»⁹⁶. A questa prima definizione soggettiva, Mancini aggiunge anche una seconda definizione, naturalmente subordinata alla prima, ed oggettiva di *Diritto*, che si sostanzia in «un complesso di prescrizioni e precetti del supremo potere sociale per regolare le azioni ed i rapporti dei cittadini», intesi come uomini liberi e sociali. È da questa seconda definizione che derivano tanto «lo Stato»⁹⁷, con tutte le sue funzioni istituzionali, che la «LEGISLAZIONE POSITIVA» considerata, a sua volta, «come un sistema di principi ideali, che la ragione deduce dalla cognizione di un ordine morale eterno e necessario al quale l’umanità è conformata, nonché dalla contemplazione della natura dell’uomo e dei suoi rapporti morali e sociali anteriori ad ogni legge positiva». In relazione, a quest’ultima attività si concentra il ruolo della «SCIENZA»⁹⁸ giuridica, che è tanto

⁹⁵ Ivi, pp. 12-13. Il passaggio cruciale è naturalmente quello dall’ordine giuridico “medievale” – inteso in senso lato – a quello “moderno” del diritto codificato, come viene oggi ricostruito, nelle sue linee generali, dalla storiografia giuridica più autorevole. Citiamo, a titolo soltanto esemplificativo, nella manualistica italiana I. BIROCCI, *Alla ricerca dell'ordine : fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Giappichelli, Torino, 2002; A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa : le fonti e il pensiero giuridico*, 2 voll., Milano, A. Giuffrè, 2005; P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, op. cit., pp. 65-170; M. CARVALE, *Storia del diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, premessa di Natalino Irti, Roma-Bari, Laterza, 2012; A. PADOA-SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa: dal Medioevo all'età contemporanea*, Bologna, il Mulino, 2016.

⁹⁶ P. S. MANCINI, *De’ progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l’ultimo secolo in rapporto co’ principj e con gli ordini liberi*, op. cit., p. 13.

⁹⁷ P. MANCINI, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, prelezione al corso di diritto internazionale e marittimo pronunciata nella R. Università di Torino nel di 22 gennaio 1851, Torino, Tipografia eredi Botta, 1851; Id., *Lineamenti del vecchio e del nuovo diritto delle genti*, prelezione del corso accademico dell’anno 1852 insegnato nella R. Università di Torino, in Id., *Diritto internazionale. Prelezioni con un saggio sul Machiavelli*, Napoli, Marghieri, 1873, pp. 65-92; Sul concetto di *Nazionalità* e su quello di *Stato* nel pensiero di Mancini vedi G. S. PENE VIDARI, *Un secolo e mezzo fa (22 gennaio 1851): la lezione torinese di Pasquale Stanislao Mancini sulla nazionalità*, in «Studi piemontesi», n. XXXI, fasc. 1, 2002, pp. 273-285; Id., *La prolusione di P.S. Mancini all’Università di Torino sulla nazionalità (1851)*, in *Verso l’Unità d’Italia: contributo storico-giuridico*, a cura di G. S. Pene Vidari, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 21-46; E. MONGIANO, *Pasquale Stanislao Mancini. Nazionalità e diritto internazionale all’Università di Torino*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», n. 4, nuova serie, 2013, pp. 363-377; D. STASI, *Liberalismo e idea di nazione in Pasquale Stanislao Mancini*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2019.

⁹⁸ P. S. MANCINI, *De’ progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l’ultimo secolo in rapporto co’ principj e con gli ordini liberi*, op. cit., pp. 13-14 (corsi, maiuscole e grassetto sono dell’autore). Emerge chiaramente in queste parole la sostanziale impostazione ancora tardo giusnaturalistica, sulla scia di

scienza del diritto positivo quanto scienza della vita e dell'ordine sociale. Per questo motivo, «la corrispondenza intima che passa tra il corso di queste tre linee per dir così parallele, che si svolgono in ogni epoca e presso ogni nazione, rende impossibile separare l'una dall'altra; imperocché siccome degli elementi *Sociale* e *Scientifico*, cioè de' fatti e sentimenti della vita del popolo, e delle idee razionali e da' voti de' sapienti, scaturisce come dalle sue pure sorgenti ogni *Legislazione positiva*; così lo studio de' progressi di quest'ultima scienza senza un perenne confronto con quelli degli altri due elementi sarebbe tanto ripugnante alla logica, quanto è sterile lo studio degli effetti scompagnato da quello delle loro cagioni, la conoscenza di ciò che vi ha di fatale è quasi necessaria nell'umanità senza elevarsi a ciò che vi ha in essa di più nobile libero e sublime»⁹⁹. Ecco perché – dichiara Mancini, concludendo la sua densa introduzione – «crediamo che difettivo ed incompleto debba di necessità riuscire qualunque studio intorno alla Storia del Diritto o sopra alcuno de' suoi principi, quando l'osservatore non raccolga nel suo esame il triplice svolgimento del DIRITTO nella espressione SOCIALE, nella LEGISLATIVA e nella SCIENTIFICA», «o altrimenti non prenda a contemplare e descrivere il DIRITTO come LIBERTÀ, come LEGGE e come IDEA», «e ricerchi infine in una sintesi collettiva di questi tre elementi il criterio e la misura del PROGRESSO giuridico della umana società»¹⁰⁰.

La sintesi di tutti questi elementi risiede, naturalmente, per Mancini nel *Code Napoléon* che è il punto di arrivo di «tutto il corso di questa grande rivoluzione», quando «i legislatori non domandano al passato la ragione di ciò che esiste», come si faceva nel medioevo e durante l'Antico regime, ma «sollevano lo sguardo al cielo, e ne evocano il tipo di una legge naturale ed eterna, ed a questa sola divina autorità vogliono che l'umanità obbedisca»¹⁰¹. Dopo tutto –

Portalìs, del pensiero di Mancini che però cerca di moderarla in favore di un più convinta adesione al formalismo legale ed un astratto riferimento alla società naturale.

⁹⁹ Ivi, pp. 14-15.

¹⁰⁰ Ivi, pp. 17-18 (corsi, maiuscole e grassetto sono dell'autore). Tutte queste riflessioni sono riprese da Mancini nella sua prefazione all'*Enciclopedia Giuridica Italiana*, dove egli afferma che «la SCIENZA DEL DIRITTO con le sue teoriche e coi postulati raccolti dagli insegnamenti della storia, secondo la dottrina di Vico che disse la filosofia e la storia le due facce della scienza giuridica; la LEGISLAZIONE positiva, con proficue comparazioni ed analisi esegetiche; ed in fine la GIURISPRUDENZA, la quale con un lavoro assiduo d'interpretazione e di polemica ha la missione di rilevare le lacune ed i difetti della Legge scritta, e di prepararne l'emendazione incessante» (P. MANCINI, s.t. [Prefazione] (Roma, maggio 1881), op. cit., s.n.p. in epigrafe (corsi, maiuscole e grassetto sono dell'autore)).

¹⁰¹ P. S. MANCINI, *De' progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l'ultimo secolo in rapporto co' principj e con gli ordini liberi*, op. cit., pp. 44-45. Questa impostazione era stata già esposta da Mancini, anticipando le conclusioni cui giungerà anche in questo discorso, nella *Prolusione nell'apertura dello studio di diritto* tenuta a Napoli nel 1842, in occasione dell'apertura della scuola privata fondata insieme con Matteo De Augustinis e Raffaele Tecci. «Accettiamo la codificazione, ma come un diritto di fatto che ha dell'assoluto e relativo, per quanto è necessario alla possibilità contingente, che può e deve avere de' miglioramenti; che fino a quando non gli abbia ricevuti debb' essere obbedito com'è, ad onta de' suoi medesimi difetti; imperocché son essi che avvertono i legislatori e svegliano la mente degli scrittori, e menano presto o tardi alle riforme. Accettiamo una legislazione di principi, ma senza cadere nella esagerazione di coloro che vorrebbero distruggere tutti comenti e le parafrasi, senza negare i benefizi della giurisprudenza e dell'autorità che valgono moltissimo a sorreggerci nella impazienza de' desideri, nella brevità del tempo, nella ignoranza ed inespertezza dell'individuo, ed in mezzo al conflitto delle passioni e degli interessi» (M. DE AUGUSTINIS., *Prolusione nell'apertura dello studio di diritto de Professori Matteo De Augustinis, Raffaele Tecci e Pasquale Stanislao*

prosegue l'autore – risulta evidente a chiunque passi in «rassegna il complesso degli atti decretati in soli due anni dall'Assemblea Costituente di Francia, rimane muto di stupore per la prodigiosa immensità de' risultamenti. Giammai altrettanto non operò e non vide una generazione di mortali; onde uno storico [Alphonse de Lamartine] non si trattenne dal chiamare quel consesso di legislatori il concilio ecumenico della ragione e della filosofia moderna, il rigeneratore non della Francia, ma del genere umano. Perciò la rivoluzione giuridica che essa consumò, non è più soltanto un avvenimento della storia di un popolo, ma è divenuta una data della storia dell'umanità! Con l'aiuto di una doppia propaganda, delle idee e delle armi, questa rivoluzione in brevi anni fece il giro dell'Europa. Non vi fu paese in cui le vecchie istituzioni non perissero per cedere alle novelle la direzione della società, da per tutte le antiche legislazioni rovinosamente scomparvero. E quando in Francia la rivoluzione, oltrepassò ogni limite, parve in pericolo di soccombere sotto il peso dei suoi propri eccessi, allora ne afferrò con vigorosa mano il freno un soldato avventuroso, un uomo di genio, ed un italiano [Napoleone Bonaparte], [...] diciamolo con orgoglio; e consacrò le conquiste della ragione e del diritto in codici, destinati anch'essi a fare il giro d'Europa, ed a rendere immortale il suo nome meglio delle sue cento vittorie, ne' quali la parte ancor vitale della sapienza giuridica dell'antica codificazione romana fu associata a' benefizi della moderna civiltà, ed accomodata a' bisogni del nuovo sociale ordinamento»¹⁰².

Tutti gli elementi della *Retorica del progresso* costruita dai giuristi intorno al *Code civil* ed alla sua mitologia – come vedremo nel decennio dalla sua vigenza in Italia¹⁰³ – emergono chiaramente da questo splendido affresco storico tracciato da Mancini, e da questo punto parte anche la prima mutazione o trasfigurazione del progresso, che si svolge esattamente a cavallo tra il 1814 ed il 1815, quando si chiude quest'«epoca gigantesca» della Rivoluzione giacobina e dell'Impero napoleonico, ed inizia una nuova «epoca, la quale dimostrò qual profondo vero annunciasse un pubblicista moderno [Gian Domenico Romagnosi], benché freddo amico di libertà, affermando che le rivoluzioni hanno tanta forza, che debbono risentirne e subirne

Mancini, Pronunziata con l'intervento del pubblico nella grande Sala dell'Accademia Pontaniana la mattina de' 17 novembre 1842, e distribuita in istampa a tutti coloro che l'ascoltarono, pubblicata in «Continuazione delle ore solitarie ovvero Giornale di scienze morali legislative ed economiche accresciuto di un'appendice di conoscenze universali e de' memoriali accademici italiani», fasc. I e II, 1842, p. 27).

¹⁰² P. S. MANCINI, *De' progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l'ultimo secolo in rapporto co' principj e con gli ordini liberi*, op. cit., pp. 45-46. Il riferimento di Mancini è allo storico Alphonse de Lamartine – poeta, drammaturgo e uomo politico francese, rappresentate maggiore del romanticismo in Francia. Il richiamo, in particolare, è ripreso dalla sua più celebre opera sulla storia rivoluzionaria *l'Histoire des Girondins* del 1847 pubblicata a Parigi in 8 poderosi tomi, e divenuta uno dei primi successi librari del secolo XIX (cfr. A. RIGNEY, *The Rhetoric of Historical Representation: Three Narrative Histories of the French Revolution*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990). Per la considerazione riferita da Mancini vedi, in particolare, A. DE LAMARTINE, *Histoire des Girondins*, 8 voll., Parigi, Furne & Cie W. Coquebert, 1847, Tomo VII.

¹⁰³ *Infra* Capito I.

l'influenza i loro stessi avversari»¹⁰⁴. Il riferimento è a quel vano tentativo di ritorno al passato che i sovrani restaurati attueranno per provare, con molto poco successo, a spazzare via ogni ricordo della legislazione francese¹⁰⁵ – in Piemonte¹⁰⁶ come nel resto della penisola italiana – che si combina parallelamente con un «lento lavoro di assimilazione e trasformazione giuridica in quasi tutti gli Stati del continente europeo»¹⁰⁷.

Il risultato di questo scontro fra opposte tendenze fu quello – piuttosto scontato per Mancini – che «benché improvvidamente si pensasse poter disfare un passato irrevocabile e rimettere la società sotto la tutela de' vecchi ordini risuscitati dall'oblio, non si poté mai raggiungere compiutamente questo scopo» poiché «la codificazione Francese, penetrata già ne' costumi», era «in possesso delle simpatie delle popolazioni beneficate»¹⁰⁸ dalla sua influenza. Per questo motivo, ai giuristi – per lo più irrimediabilmente convinti dei progressi innegabili ed irrinunciabili del *Code civil* – e al potere politico – vittima del suo stesso desiderio inattuabile di tornare al passato – «prima fu necessità consacrare con nuove leggi alcuni de' mutamenti irreparabilmente consumati o divenuti necessari a' bisogni dell'umana convivenza»¹⁰⁹, per poi arrendersi all'idea che «entrar largamente ne' propositi di apparecchiare e promulgare codici nazionali, la sostanza e la forma de' quali era inevitabilmente quella del Codice Napoleonico»¹¹⁰. «Così avvenne che in questo periodo, malgrado i pericolosi insegnamenti ed i consigli d'inerzia della scuola storica, sorta in Alemagna a combattere l'opera della codificazione, ed a rappresentare il Diritto e le sue riforme come effetto spontaneo e successivo delle usanze e del genio di ciascuna nazione, non altrimenti che le lingue, senza bisogno del concorso di riformatori filosofi o giureconsulti, l'Europa ha veduto in ogni sua regione promulgarsi nuovi Codici, più o meno felice transazione ed alleanza fra l'elemento storico ed il filosofico, fra le tradizioni del passato, e le verità razionali ed eterne rivelate nelle necessità dell'umana natura», «accomodata alle nuove idee ed a' bisogni dell'epoca»¹¹¹. Tra queste

¹⁰⁴ P. S. MANCINI, *De' progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l'ultimo secolo in rapporto co' principj e con gli ordini liberi*, op. cit., p. 47. Il riferimento al pubblicista è probabilmente all'imponente figura di Gian Domenico Romagnosi – considerato unanimemente come il massimo esponente della scienza giuridica italiana del tempo in Europa – ed in particolare al suo saggio *Cosa è eguaglianza e cosa libertà. Primo avviso al popolo* (Cremona, Lorenzo Manini reggia stampatore, 1793). Sulla Rivoluzione francese nel pensiero di Romagnosi vedi L. MANNORI, *Uno Stato per Romagnosi*, 2 voll., vol. I: *Il progetto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 101-104.

¹⁰⁵ M. R. DI SIMONE, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime al fascismo*, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 145-262; E. GENTA, *Dalla Restaurazione al Risorgimento: diritto, diplomazia, personaggi*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 9-40; G. ASTUTI, *Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successori*, op. cit., pp. 27-63.

¹⁰⁶ *Infra* Capitolo III, paragrafi 1 e 2.

¹⁰⁷ P. S. MANCINI, *De' progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l'ultimo secolo in rapporto co' principj e con gli ordini liberi*, op. cit., p. 47.

¹⁰⁸ *Ibidem*.

¹⁰⁹ *Ivi*, pp. 47-48.

¹¹⁰ *Ivi*, p. 48.

¹¹¹ *Ivi*, p. 48-49. Questa separazione è forse eccessivamente manichea, come avremo modo di vedere, infatti, ci fu in Italia chi, come il conte Federico Sclopis di Salerno (*Infra* Capitolo III, paragrafo 3.2) per il Piemonte, cercò di

esperienze, una in particolare merita – per Mancini – una riflessione speciale, quella del «magnanimo Re CARLO ALBERTO, il cui regno fu una continua riforma legislativa dello Stato nel senso di un temperato ma costante progresso, coronata in fine dal nobile ed eroico tentativo di conquistare ad una patria gloriosa e sventurata la nazionale indipendenza»¹¹².

«Da ultimo in questo stesso periodo», poi, «con lento, ma incessante avanzamento, in alcuni paesi s'introducono, in altri si svolgono le garanzie della politica libertà, e con esse le istituzioni di diritto pubblico, le forme rappresentative, e l'autorità del suffragio nazionale [...] ed il 1821, il 1830 ed il 1848 sono date di avvenimenti che mostrarono se i popoli s'infiammassero al desiderio ed alla conquista di ordini liberi e di civili franchigie»¹¹³. E «se talvolta l'ardore di libertà sembra assopito o stanco» è «folle chi crede che esso possa estinguersi, e che ciò importi un ritorno alle idee del passato, un definitivo abbandono della via del progresso, anziché un temporaneo raccoglimento degli spiriti per ripigliare con nuova lena l'interrotto cammino, un apparecchio di precauzioni e di forze per reprimere gli eccessi ed evitare nell'avvenire le discordie ed i pericoli suscitati dagli errori de' falsi amici della libertà medesima»¹¹⁴. Con quest'ultima presa di coscienza – che, come vedremo, nascerà da un fallimento personale di Mancini di qualche anno prima – viene anche la sua consapevolezza di trovarsi «ora», nonostante quanto è accaduto, in un tempo nel quale è chiara la portata del «processo storico per cui si operarono nell'ultimo secolo così nuovi e grandi progressi nell'ordine giuridico»¹¹⁵ e che «que' progressi non furono dall'umanità laboriosamente ottenuti, che quando essa fu penetrata dal soffio divino della LIBERTÀ»¹¹⁶.

mediare – sia pur non troppo apertamente, e con le dovute cautele – tra il modello francese, certamente dominate, e le nuove istanze provenienti dalle avanguardie della Scuola storica tedesca. Sul punto prossimo rinviare alle riflessioni di L. MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte: cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l'Unità*, Roma, Carucci, 1984.

¹¹² Ivi, p. 49. Il giudizio è forse troppo indulgente, e viziato da un certo opportunismo, visto quello che sarà il destino della riforma matrimoniale del 1850-1851 nel Regno di Sardegna, di cui Mancini era tra i maggiori promotori e che sarà affondata sostanzialmente dall'incapacità di Carlo Alberto di opporsi in mara frontale alle pretese del pontefice Pio IX. Vedi *Infra* Capito III, paragrafo 6.

¹¹³ Ivi, p. 50. Il riferimento è alle vicende che conducono ai primi statuti costituzionali dell'Italia preunitaria, ed in particolare allo Statuto Albertino del 1848. Sul punto si rinvia oltre a G. NEGRI e S. SIMONI (a cura di), *Lo statuto albertino e i lavori preparatori*, Roma, Fondazione dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, 1992 e L. CIAURRO (a cura di), *Lo Statuto Albertino illustrato dai lavori preparatori*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1996; si vedano anche nella storiografia, tra gli altri, C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia: 1849-1948*, Roma-Bari, Laterza, 1974, pp. 19-86; Id. *Dall'antico regime al 1848. Le origini costituzionali dell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1974; e più diffusamente Id. *Istituzioni e società civile nell'età del Risorgimento*, Roma-Bari, Laterza, 2005; P. COLOMBO, *I presupposti dello Statuto Albertino. Dai moti del 1821 alle riforme del 1847*, in «Historia Constitucional», n. 3, 2002, pp. 173-197; G. REBUFFA, *Lo Statuto albertino*, Bologna, il Mulino, 2003; R. FERRARI ZUMBINI, *Tra idealità e ideologia. Il rinnovamento costituzionale nel Regno di Sardegna fra la primavera 1847 e l'inverno 1848*, Torino, Giappichelli, 2008.

¹¹⁴ P. S. MANCINI, *De' progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l'ultimo secolo in rapporto co' principj e con gli ordini liberi*, op. cit., pp. 50-51.

¹¹⁵ Ivi, p. 51.

¹¹⁶ Ivi, p. 80. In cosa si sostanziano questi progressi, con particolare riferimento al diritto di famiglia e agli sviluppi che auspicabilmente questo dovrebbe avere per Mancini ci soffermeremo *Infra* Capito III, paragrafo 6.

La *Libertà* diventa, dunque, per Mancini il fine ultimo del progresso, esattamente come lo era stata per Hegel, e dà un significato teleologico all'intero percorso svolto fino a questo punto. Ma la *Libertà* è anche il faro con il quale guardare al futuro – poiché ammonisce Mancini – «sarebbe ignavia supporre che tali progressi rappresentino l'ultimo limite della perfezione del sistema giuridico, il quale sarà sempre progressivo, ed a traverso de' secoli e della civiltà ventura condurrà sempre meglio il regno di Dio e quello della giustizia fra gli uomini, sotto l'influenza benefica, e (giova sperarlo) temperata e pacifica dello stesso provvidenziale strumento della libertà, a misura che diverrà più viva e più diffusa la luce de' veri *Principi* e degli *Ordini liberi*»¹¹⁷. In caso contrario – avverte Mancini in conclusione, con un monito che sembra lanciato al potere sovrano e a chi si ostina a trattenere l'avanzare inarrestabile del progresso – «sopprimete la LIBERTÀ nella *Vita Sociale* e nella costituzione dello Stato» e «non potranno concepirsi come concrete realtà il Diritto, la Giustizia, l'Ordine Civile senza servitù e senza licenza»; «sopprimete la LIBERTÀ nella discussione e nel voto delle *Leggi*», ed «esse saranno ciechi arbitri della forza, non l'espressione de' bisogni e della coscienza delle nazioni»; «sopprimete in fine la LIBERTÀ nella *Scienza*; e senza la fida sua face ogni progresso intellettuale, ogni civile riforma diverranno impossibili»¹¹⁸.

Un'impostazione certamente pessimistica quella con cui si conclude il discorso del Mancini nel 1858 – dettata dalle condizioni e dal tempo in cui fu espressa, più che da una intima convinzione personale del suo autore – che trova una sola speranza ed un conforto nella missione che egli affida ai giovani valorosi dell'Italia subalpina – «Italiani, e nati nella provincia d'Italia che fu eletta da Dio a dar saggio al mondo della maturità del senno civile e politico dell'intera nazione» – cui egli affida il compito di spingere la «LIBERTÀ» a «diffondere il suo alito di vita, ed assidersi non isdegnata sul trono accanto al PRINCIPE valoroso e leale, a cui l'amore e la riconoscenza del suo popolo, la fiducia dell'intera Italia, e l'ammirazione dell'Europa hanno decretato una gloria che non perirà»¹¹⁹. Siamo oramai giunti alle soglie di una nuova mutazione dell'idea di progresso, di cui Mancini ha gettato tutte le fondamenta teoriche nella sua prolusione torinese, e che sarà il risultato di una sua rielaborazione – politicamente orientata e ben congeniata, sia pur in una prospettiva più sensibilmente tradizionalista – avvenuta nella fucina dell'unificazione giuridica nazionale ad opera dell'altro protagonista della nostra cornice narrativa, il codificatore civile Giuseppe Pisanelli, che ne sarà il più determinato promotore, orgogliosamente convinto di aver dato alla Nazione, faticosamente unificata con il sangue sotto la corona dei Savoia, il più grade progresso della civilizzazione moderna che si potesse immaginare nell'intero panorama giuridica del secolo XIX.

¹¹⁷ Ivi, pp. 80-81.

¹¹⁸ Ivi, p. 81.

¹¹⁹ Ivi, p. 82-84.

3.2 Giuseppe Pisanelli: *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX* (1872)

Il testimone lanciato a Torino da Pasquale Stanislao Mancini, alle porte dell'Unità d'Italia¹²⁰, viene raccolto a Roma tra il 1866 ed il 1867 – alla fine del complesso processo dell'unificazione giuridica nazionale¹²¹, quando al Governo ci si stava preparando per la partecipazione dell'Italia unita alla *Exposition universelle d'art et d'industrie* di Parigi del 1867¹²² – da Giuseppe Pisanelli¹²³, l'uomo che era riuscito nell'impresa – più che ardua e non senza qualche incidente di percorso – di dare alla Penisola italiana un Codice civile unitario, destinato a restare in vigore per quasi un secolo (1865-1942)¹²⁴ anche, e forse soprattutto, grazie alla propaganda di straordinario progressismo di cui fu incoronato dallo stesso Pisanelli e dai suoi primi commentatori, non soltanto italiani¹²⁵.

Non è un caso – o almeno non crediamo che si possa considerare come tale – il fatto che la narrazione *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*¹²⁶, proposta da Pisanelli, prenda le mosse – almeno in una prospettiva squisitamente “storica”¹²⁷ – esattamente da quel

¹²⁰ P. CAPPELLINI, voce «Alle porte d'Italia: unificazione nazionale e uniformazione giuridica», in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 267-276; ma si vedano anche i saggi raccolti in G. S. PENE VIDARI (a cura di), *Verso l'Unità d'Italia: contributo storico-giuridico*, Torino, Giappichelli, 2010.

¹²¹ *Infra* Capito IV.

¹²² Sull'Esposizione Universale di Parigi del 1867 – che doveva rappresentare il trionfo politico di Napoleone III – e sulla sua rilevanza culturale quanto ai progressi della scienza e della tecnica nel secolo XIX, ci soffermeremo *Infra* Capitolo IV, paragrafo 4 e Capitolo V, paragrafo 2; basti per ora rinviare alla recente monografia di É. VASSEUR, *L'exposition universelle de 1867: L'apogée du Second Empire*, Parigi, Perrin, 2023.

¹²³ Come abbiamo fatto innanzi per Mancini, anche sulla figura di Giuseppe Pisanelli ci ripromettiamo di tornare *Infra* Capitolo IV, paragrafi 3 e 4, limitandoci, in questa sede, a dare conto solo di alcuni cenni generici necessari per inquadrare la sua concezione di progresso.

¹²⁴ Sulla vita del primo Codice civile del Regno d'Italia vedi C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia: la codificazione del diritto nel Risorgimento*, op. cit., pp. 257-316; e più diffusamente in Id. *La codificazione del diritto in Italia: 1865-1942*, Roma-Bari, Laterza, 1985; R. BONINI, *Disegno storico del diritto privato italiano: dal Codice civile del 1865 al Codice civile del 1942*, 3a ed. aggiornata, Bologna, Pàtron, 1996; G. ALPA, *La cultura delle regole: storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2000; G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, op. cit.

¹²⁵ *Infra* Capito V.

¹²⁶ G. PISANELLI, *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, Milano (Napoli-Roma-Palermo), Francesco Valladri, 1872; ripubb. in Id. *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, Ristampa anastatica a cura di H. A. Cavallera, Lecce, Grifo, 2012, pp. 23-112.

¹²⁷ In realtà, ad onor del vero, Pisanelli occupa le prime pagine della dissertazione con una narrazione “filosofica” dei progressi del diritto civile, che appare più come una ricerca piuttosto infruttuosa del fondamento “eclettico” del suo stesso pensiero – che in realtà ha ben poco di eclettico, ma è più una declinazione politica dell'approccio storico-razionale puro di Roberto Savarese *Infra* Capito IV, paragrafo 3.2 – e che poco o nulla ci dice sui progressi del diritto civile in una prospettiva “storica”, o su come lui interpreti questa categoria. Questo spiega perché lo stesso *Code Napoléon*, ed il suo avvento in Italia, vengano considerati come un passaggio scontato di un progresso che ha già prodotto i suoi effetti, mentre la parte più densa della narrazione storica prende avvio proprio dalle fasi antecedenti all'Unità, contribuendo a magnificare il risultato finale e naturalmente l'opera straordinaria del suo autore. Un discorso autocelebrativo che ci restituisce, però, una plastica rappresentazione della *Retorica del progresso* intesa in senso politico.

fatidico anno 1859, dove si era interrotto il discorso di Mancini – e, possiamo dire, la storia dei progressi del diritto civile nel Regno di Sardegna preunitario – dove venne scritto, invece, il primo atto della vicenda della codificazione civile dell'Italia di prossima unificazione.

«Quando le avventurose battaglie del 1859 respinsero al di là del Mincio le armi straniere ed apparve immancabile il riscatto delle altre parti d'Italia» – scrive Pisanelli – «il governo presentì il bisogno della unificazione delle leggi, e furono istituite varie giunte incaricate di migliorarle e renderle adatte alle mutate condizioni, a' nuovi bisogni e alla crescente ampiezza dello stato»¹²⁸. «L'Italia si era costituita raccogliendo le sue parti, ch'erano molte, piccole di estensione, poste l'una accanto dell'altra, e ciascuna governata da una speciale legislazione», in guisa che una volta cadute «le antiche barriere, aperte le relazioni tra tutti gli abitanti di coteste parti, la varietà delle leggi rendeva incerti e perplessi i cittadini intorno a' loro diritti», rendendo così «quasi stranieri tra loro gl'italiani delle varie provincie»¹²⁹. A sua volta, la «varietà delle leggi spezzava pure e infiacchiva la cultura giuridica del paese, la quale potea ripigliare il suo antico vigore solo quando, tratta dalle angustie in cui l'avean collocata le divisioni regionali, avesse potuto affluire intera a fecondare una sola legislazione e trovare un degno ambiente nella vita civile di tutta la nazione»¹³⁰.

Tralasciando il noioso resoconto dei progetti successivi di Codice civile unitario – da Cassinis a Miglietti¹³¹ –, prevedibilmente, il più importante dei «progressi fatti dall'Italia nel diritto civile» viene rintracciato da Pisanelli nell'operazione dell'unificazione delle legislazioni

¹²⁸ G. PISANELLI, *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, op. cit., p. 37. Pisanelli sta facendo riferimento alle battaglie di Solferino e di San Martino del 24 giugno 1859, che videro contrapposti gli eserciti austriaci all'alleanza franco-piemontese, nel corso della seconda guerra d'indipendenza italiana (1859), conclusa con l'armistizio di Villafranca del 11-12 luglio 1859. La clamorosa disfatta austriaca ebbe come risultato il declino definitivo del sistema di ingerenze politiche dell'Austria in Italia – stabilito all'epoca del Congresso di Vienna del 1814 – portando all'annessione da parte del Regno di Sardegna, oltre che della Lombardia, anche dei territori della Toscana, di Parma, di Modena e del Romagna pontificia, le cui autorità locali lasciarono il potere a governi provvisori filopiemontesi. Questo primo atto determinò, a sua volta, la fase più incisiva del Risorgimento, con la spedizione dei Mille guidati da Giuseppe Garibaldi e la campagna piemontese in Italia centrale a guida di Vittorio Emanuele, al termine delle quali si ebbe la formazione del Regno d'Italia (1861). Per un resoconto nelle fonti vedi A. DE CESENA, *L'Italie confédérée. Histoire politique, militaire et pittoresque de la Campagne de 1859*, 4 voll., Parigi, Garnier Frères, 1859; É. DE LA BÉDOLLIÈRE, *La guerra d'Italia del 1859*, Napoli, Luigi Gargiulo, 1859; C. LECAT DE BAZANCOURT, *La campagna d'Italia del 1859: cronache della guerra*, Venezia, Tipografia G. Cecchini, 1859; Id. *La campagne d'Italie de 1859: chroniques de la guerre*, Parigi, Amyot, 1860; P. C. BOGGIO, *Storia politico-militare della guerra dell'indipendenza italiana 1859-1860*, 3 voll., Torino, Tipografia Scolastica di S. Franco, 1860; W. F. RUSTOW, *Guerra d'Italia del 1859: narrazione politico-militare*, Milano, Tipografia di D. Salvi, 1860; nella storiografia politico-militare vedi il più recente F. C. SCHNEID, *La seconda guerra d'indipendenza italiana 1859-1861*, Gorizia, Leg Edizioni, 2015. Quanto a questi primissime riflessioni sull'unificazione giuridica nazionale di cui riferisce Pisanelli, ed alle giunte che lavorarono in Piemonte vedi S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., pp. 7-189.

¹²⁹ G. PISANELLI, *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, op. cit., p. 35. Questa stessa espressione viene ripresa testualmente da Pisanelli nella sua *Relazione della commissione della Camera sul progetto di legge per l'unificazione legislativa*, 12 gennaio 1865, ora in A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, op. cit., pp. 253-255.

¹³⁰ G. PISANELLI, *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, op. cit., pp. 35-36.

¹³¹ *Infra* Capito IV, paragrafo 1.2.

civili nazionali, da lui compiuta, dopo molte avversità, con la promulgazione, il 25 giugno del 1865, del Codice civile del Regno d'Italia¹³². «Coloro che aveano condannata a priori l'unificazione legislativa come improvvida e temeraria, maledissero i nuovi codici anche prima di leggerli. Ora, anche il poco tempo trascorso, è bastato a dileguare quel coro di maledizioni [...] ed il plauso dell'Europa e i benefici ottenuti dagli italiani rallegrano l'animo di chi non ha indietreggiato innanzi alle difficoltà e a' clamori. Nuovo esempio del frutto che porta la costanza ne' buoni propositi»¹³³.

Dopo tutto – ed il collegamento ci appare piuttosto scontato da parte di Pisanelli, ma allo stesso tempo rassicurante nella nostra prospettiva – era stato lo stesso Mancini, nella seduta parlamentare del 13 luglio 1862 ad affermare che: «Questo impaziente desiderio rivela il sentimento ch'è nella coscienza della nazione. Esso ci ammonisce che l'attuale coesistenza di otto diverse codificazioni in Italia, odioso retaggio delle secolari divisioni, sotto le quali un gran popolo è stato sino a ieri tenuto dalle sue intestine discordie, e dalla verga di ferro dello straniero, non potrebbe lasciarsi sussistere anche solamente uno o due anni senza pericolo e senza vergogna»¹³⁴. Questo progresso – che Pisanelli non si arrischia a definire in maniera astratta, ma solo in concreto rispetto alla singole discipline, e senza fare alcun riferimento alla società civile o alla libertà come principio guida – è tanto più evidente, nella sua prospettiva, se si considerano anche solo per «sommi capi i miglioramenti che contiene il nuovo codice rispetto alla legislazione francese, già quasi patrimonio comune delle nazioni europee», da «quei miglioramenti si segnala e si distingue la nostra legislazione, ed essi costituiscono il peculiare vanto de' legislatori italiani»¹³⁵. Limitandoci in questa sede a rilevare – come abbiamo fatto per Mancini – la sola metamorfosi della nozione di progresso, senza approfondire in cosa si sostanzi quanto alle specifiche discipline modificate rispetto al modello francese di riferimento, ed in particolare al diritto di famiglia che occupa pressoché completamente la riflessione di Pisanelli, possiamo accontentarci a constatare che nella sua prospettiva il progresso assume come

¹³² G. PISANELLI, *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, op. cit., pp. 37-40.

¹³³ Ivi, p. 36. Sulla considerazione che il Codice civile Pisanelli ebbe in particolare in territorio francese, dove fu considerato a tutti gli effetti come un “progresso” rispetto al *Code Napoléon*, ci soffermeremo lungamente *Infra* Capito V, paragrafo 2.

¹³⁴ Ivi, pp. 36-37. Vedi anche in *Atti Parlamentari*, Camera dei deputati, sessione del 1861-1862, tornata del 13 luglio 1862, pp. 3212. Più innanzi, nello stesso discorso, Mancini aggiungerà: «Se dunque, o signori, non possiamo contentarci del modesto compito dell'adozione di qualsivoglia ottimo Codice straniero, soprattutto rammentando che il popolo italiano fu sempre il popolo legislatore per eccellenza, che siamo i nipoti dei Romani, i figli degli uomini meravigliosi che anche dopo la notte tenebrosa del medio evo diffusero l'autorità ed il culto delle leggi in tutta Europa, e non solo delle leggi civili, ma anche delle leggi ecclesiastiche e delle commerciali e marittime; è manifesto che la dovizia delle nostre giuridiche tradizioni, il progresso dei tempi ed anche il genio organizzatori, di cui l'Italia non è povera, ci fanno un debito d'onore di attendere con ardimento e perseveranza all'opera ormai di già inoltrata della elaborazione di un vero Codice nazionale. Ma non ci spaventiamo, o signori, della vastità e difficoltà dell'impresa; imperocché non solo dal diritto romano, dal Codice Napoleone e dai tanti Codici italiani e stranieri attingeremo consiglio; ma i lavori di coloro che ci hanno preceduti non debbono andar perduti, e ci appresteranno evidentemente preziose facilitazioni e soccorsi per l'opera che dobbiamo condurre a termine» (Ivi, p. 3218).

¹³⁵ G. PISANELLI, *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, op. cit., pp. 41-42.

riferimento da superare il *Code Napoléon*, la cui valenza progressista viene data da Pisanelli per acquisita, ed addirittura esaurita, tanto rispetto ad un contesto italiano che è diverso da quello francese, tanto rispetto ai mutamenti che hanno investito l'Europa nel più di mezzo secolo che lo separa dalla sua emanazione. In particolare, egli scrive di aver voluto, con la sua opera «di venir qui raccogliendo in uno specchio le risoluzioni date dal codice italiano alle più gravi controversie surte nell'applicazione del codice francese, essendo questo certamente uno degli'importanti beneficii della nuova legislazione»¹³⁶. Insomma, una legislazione italiana che grazie all'opera straordinaria del suo artefice, è riuscita a far progredire il modello francese di riferimento, migliorandolo in maniera tale da potersi dire che si è compiuto un passo ulteriore sulla via del progresso, tanto cruciale da potersi considerare il più grande vanto della scienza giuridica italiana in Europa.

Tuttavia, come Mancini prima di lui, neanche Pisanelli fu immune all'idea di matrice hegeliana della *Libertà* come fine ultimo del progresso delle società umane, ma per trovare questo nesso dobbiamo guardare altrove, tra le *Parole dette nella inaugurazione dell'Associazione napoletana per il progresso delle scienze sociali*¹³⁷ nel 1869, che in qualche modo si congiungono, e completano, il discorso sui progressi del diritto civile del 1866-1867 e quello sulla *Nazionalità*¹³⁸ del 1862 – che ne diviene, a sua volta, il cardine fondamentale attorno al quale ruota l'idea stessa di un progresso giuridico della Nazione per mezzo dello Stato legislatore unitario, considerato, però, in maniera diversa, e se vogliamo più tradizionalista e meno sociale, di come l'aveva ricostruito Mancini nella sua prolusione torinese. La «nazionalità» e la «libertà» – afferma Pisanelli – «sono condizioni propizie alla scienza» ma «non sono la scienza», «esse accrescono il nostro potere e quindi ancora i nostri obblighi e la nostra responsabilità»¹³⁹. «Nei primi giorni del nostro risorgimento, nel tempo stesso che si combatteva, noi dovevamo riordinare tutti gl'istituti sociali in corrispondenza delle nuove condizioni in conformità de' nuovi principii», «noi dovevamo creare lo Stato italiano»¹⁴⁰. E confessa egli, fu «già avvertito», fin da allora che, «la civiltà sia il risultato del perfezionamento dell'individuo e del perfezionamento della società», «ed è agevole il notare che se in alcune parti di Italia si trova più sviluppata la vita sociale, in altre si mostra più spiccato

¹³⁶ Ivi, p. 45.

¹³⁷ G. PISANELLI, *Parole dette nella inaugurazione dell'Associazione napoletana per il progresso delle scienze sociali*, Napoli, Stabilimento Tipografico Ghio, 1869.

¹³⁸ G. PISANELLI, *Lo Stato e la nazionalità: discorso inaugurale alle lezioni di diritto costituzionale*, letto nella Regia Università di Napoli il di 30 gennaio 1862, Napoli, Stabilimento tipografico strada S. Sebastiano, 1862. Su principio di Nazionalità e l'Unificazione italiana vedi E. MONGIANO, *Il principio di nazionalità e l'unificazione italiana in Verso l'Unità d'Italia: contributo storico-giuridico*, a cura di G. S. Pene Vidari, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 57-80.

¹³⁹ G. PISANELLI, *Parole dette nella inaugurazione dell'Associazione napoletana per il progresso delle scienze sociali*, op. cit., p. 7.

¹⁴⁰ Ivi, p. 8.

e più rigoglioso lo svolgimento dello individuo»¹⁴¹. Nel «rinvigimento dell'ingegno italiano» – conclude Pisanelli – «si troverà il fecondo principio e il saldo fondamento d'una rigogliosa vita sociale e politica, giacchè nel moto della mente è l'inizio di ogni progresso, e solo quelle nazioni nelle quali è grande l'attività intellettuale possono sperare una vera grandezza»¹⁴². E questa «tendenza rivela lo scopo ultimo de' nostri studi», «che non può consistere in altro che nella compiuta restaurazione dell'uomo nell'ordine sociale»¹⁴³, ossia la *Libertà* hegeliana.

In ultima analisi, dunque, per Pisanelli sono «le nazioni i veri e potenti individui della umanità, e come il destino dell'uomo si compie nella società, così quello di ogni umana aggregazione si compie nel consorzio del genere umano, [...] occorrerà pertanto propugnare que' principii e quei fatti che, avvalorando l'autonomia de' vari stati, meglio conferiscono al felice organamento dell'umana famiglia e alla suprema personificazione di uno stato mondiale»¹⁴⁴. Incrociando le riflessioni provenienti da tanto da Pisanelli quanto da Mancini prima di lui, entrambi questi contributi ci sembrano confermare quell'immagine «ricca di contraddizioni» del Codice civile come «simbolo bifronte di rinnovamento e continuità, di scelte legislative che trovano in sé la propria giustificazione e di rivendicazioni giuridiche nazionali volte a riempirne l'innocuo vaso vuoto con contenuti tradizionali»¹⁴⁵ guardando però retoricante al progresso. In questa ricostruzione, in armonia con il *metodo storico-razionale*, di cui è espressione l'ermeneutica del diritto di Pisanelli¹⁴⁶, il «progresso giuridico» – inteso come il risultato dell'unità nazionale e dell'unificazione giuridica – viene assunto in uno «stretto (e non scontato) rapporto di continuità», «che ha saputo mantenere vivo con la tradizione»¹⁴⁷, in un'operazione complessa di attenta mediazione politica e socio-culturale con la tensione verso

¹⁴¹ Ivi, p. 9.

¹⁴² Ivi, p. 11.

¹⁴³ Ivi, p. 12.

¹⁴⁴ *Ibidem*.

¹⁴⁵ G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, op. cit., p. 2. «L'immagine del codice bifronte» – scrive Giovanni Cazzetta – «è una caratteristica peculiare della ricerca e dell'affermazione della codificazione nazionale italiana: l'imposizione della moderna normativa certa e uguale del *Code civil* (che finalmente accomuna nel periodo napoleonico «l'espressione geografica» dei territori italiani) svela la preesistente e sotterranea uniformità del diritto della penisola; il ritorno, graduale ma inesorabile, dei codici negli Stati preunitari dopo il Congresso di Vienna mostra un diritto nazionale [...]; l'unificazione politica e giuridica completa un itinerario già ben delineato [...]. Il codice ora offre scelte legislative che trovano nella sola volontà del legislatore la propria giustificazione, ora è, invece, l'innocuo contenitore di un preesistente e immutabile diritto; ora è pieno assorbimento del diritto nella legge dello Stato, ora limite costituzionale alle pretese dirigistiche del legislatore; ora è «lavoro dell'immaginazione», ora «memoria». [...] Il tema resterà dominante anche dopo gli anni ottanta, quando «la scuola giuridica italiana» rileggerà le «immutabilità» del codice alla luce delle trasformazioni sociali [...] e si ripresenterà, dopo lo sconvolgimento apportato al diritto privato dalla prima guerra mondiale, negli anni del fascismo e soprattutto nel momento della caduta del regime, quando l'appello alla tradizione scientifica nazionale sarà utilizzato per affermare l'immagine di un «codice della scienza» distante nella sua essenza tecnica dalle transeunti scelte politiche dello Stato fascista [...]» (Ivi, p. 2-3).

¹⁴⁶ *Infra* Capito IV, paragrafo 3.2.

¹⁴⁷ A. SPINOSA, voce «Giuseppe Pisanelli», in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, p. 292.

il progressismo giuridico astratto. Certo, non lo si può negare, si tratta di una *Retorica del progresso* autocelebrativa ed autoreferenziale – ne più e ne meno di quella che aveva sostenuto il Codice napoleonico durante gli anni della sua vigenza in Italia¹⁴⁸ – che però, nonostante questo, dimostra la volontà ardente di rendere i *progressi del diritto civile* un merito tutto italiano – forse sostenuto troppo precocemente, e con fin troppa convinzione per i risultati realmente ottenuti dal legislatore nazionale¹⁴⁹ – ma che rappresenta pur sempre un primissimo passo nel cammino della scienza giuridica italiana verso la consapevolezza di un autentico *Italian style*¹⁵⁰.

¹⁴⁸ *Infra* Capito II.

¹⁴⁹ *Infra* Capito IV, paragrafo 4.

¹⁵⁰ Su questa categoria, intesa come una «dimensione “antropologica” del giurista italiano» dell'Ottocento, vedi L. LACCHÈ, *Sulla vocazione del giurista italiano*, op. cit., pp. 233-236. Evocheremo alcune figure paradigmatiche di questo *Italian style* in formazione lungo tutto il nostro itinerario, ed in particolare nel Capitolo IV quando tra Otto e Novecento questa tendenza “nazionale” diventerà sempre più evidente insieme al declino dell'esegesi sul modello francese.

CAPITOLO II

*La retorica del conquistatore: «mitologia giuridica» dei progressi del
Code Napoléon in materia familiare durante gli anni dell'occupazione
del Department *Au delà des Alpes**

1. L'avvento del *Code civil* nel Piemonte napoleonico: sulla via del progresso per una «*tâche bien honorable, et bien douce*» il «*bonheur*» dei cittadini e della Nazione

Come ci suggerisce l'itinerario storico-giuridico tracciato da Pasquale Stanislao Mancini nella sua lucida prolusione inaugurale per l'anno accademico 1858-1859¹ sui «*progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l'ultimo secolo in rapporto co' principj e con gli ordini liberi*», per ricostruire le origini dottrinali e le applicazioni pratiche di quella che abbiamo astrattamente definito *Retorica del progresso*, e che sarà largamente adoperata in maniera paradigmatica soprattutto per giustificare un determinato assetto giuridico dell'ordine familiare, nella sua complessa transizione dall'Antico Regime della tarda Età moderna al Nuovo regime codificato ottocentesco² è necessario prendere le mosse dall'introduzione forzata del modello politico-legale francese nella parte peninsulare del Reame sardo³, durante quel cruciale decennio di dominio napoleonico che ne cambiò irrimediabilmente le sorti giuridiche.

Questa seducente retorica – legata indissolubilmente ad un utilizzo politico della nozione di “progresso” applicata al diritto – vede, infatti, la sua prima e più compiuta apparizione nel contesto italiano, proprio attraverso le strategie argomentative e politico-culturali adoperate dal governo francese (e dai giuristi con questo conniventi) per consentire una piuttosto pacifica recezione ed idealizzazione del *Code Napoléon* negli ambienti sociali, giuridici e culturali del Piemonte⁴ annesso al *Premier Empire* francese, e questo nonostante

¹ P. S. MANCINI, *De' progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l'ultimo secolo in rapporto co' principj e con gli ordini liberi*, op. cit. Sulla nozione di “progresso” – e sulle sue coordinate assiologiche (il *Code Napoléon* e la *Libertà*) – nel pensiero di Mancini, vedi *Supra* Capitolo I, paragrafo 3.1. Sul contesto storico-giuridico di questa importante prolusione, e la sua collocazione nel complesso itinerario della scienza giuridica italiana verso un primo tentativo mancato di socializzazione dell'ordine familiare, ci soffermeremo più diffusamente *Infra* Capitolo III, paragrafo 6.

² M. BARBAGLI, *Sotto lo stesso tetto*, op. cit., *passim*; D. VINCENZI AMATO, *La famiglia e il diritto*, op. cit., pp. 629-654; P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1975)*, op. cit., pp. 53-150; P. PASSANTI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., pp. 35-267; per uno sguardo a questa transizione in una prospettiva europea di più ampio respiro vedi anche coordinatamente L. BONFIELD, *Gli sviluppi del diritto di famiglia in Europa*, op. cit., pp. 121-162. Più in gnetale su questa transizione dal punto di vista delle fonti del diritto, tra gli altri A. ASCHERI, *Dal diritto comune alla codificazione: quale discontinuità*, in *Amicitiae Pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, 3 voll., Milano, Giuffrè, 2003, Tomo I, pp. 23-34.

³ P. NOTARIO, *Il Piemonte nell'età napoleonica*, in P. NOTARIO e N. NADA, *Il Piemonte sabauda. Dal periodo napoleonico al Risorgimento*, vol. 8, tom. II, di *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, Torino, UTET, 1993, pp. 27-30 e 35-38; G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., pp. 57-84; I. SOFFIETTI e C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi: fonti ed istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino, Giappichelli, 2008, p. 97-122.

⁴ Di questo era convinto, a ragione, Gian Savino Pene Vidari, il quale afferma che il «*Code civil* ha [...] introdotto in Piemonte una ventata innovativa, che si è fatta sentire anche nel più lungo periodo del secolo XIX» e l'«ambiente culturale, anche fra i giuristi, è stato in generale ed in larghissima misura favorevole ad accogliere questo messaggio: via via nel corso della sec. XIX è avvenuta una vera e propria idealizzazione del codice» (G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., rispettivamente p. 68 e p. 73).

qualche resistenza intestina dell'opinione pubblica⁵, soprattutto nei primissimi anni dopo la clamorosa vittoria dell'esercito del *Premier consul* nella «famosa battaglia» di Marengo del 14 giugno del 1800 (25 pratile anno VIII)⁶, «uno scontro che» – come scrisse Jacques Marquet de Montbreton de Norvins⁷, politico e scrittore francese del circolo di Madame de Staël – «cangiò la sorte dell'Italia, quella della Francia e dell'Europa intera»⁸.

Fu, in effetti, proprio grazie all'esito del tutto imprevedibile di questa «sola battaglia, vinta dopo dodici ore d'una ritirata offensiva ma perigliosa» che ritornarono nuovamente «sotto l'influenza della Francia, la Lombardia, il Piemonte, la Liguria e le dodici piazze fortificate che difendono tali Stati»⁹, contribuendo sensibilmente a cambiare in maniera rilevante non soltanto le sorti di tutte le successive campagne napoleoniche in Italia – preannunciando la discesa del futuro *Premier empereur des Français* lungo la penisola, attraverso lo Stato pontificio e fino alla punta più a sud del Meridione – ma anche l'intero itinerario della storia delle fonti del diritto italiano¹⁰, consentendo a Bonaparte di gettare le solidissime basi politico-amministrative

⁵ M. BROESER, *L'ordine pubblico nel Piemonte napoleonico*, in *All'ombra dell'aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814)*, Atti del convegno Torino 15-18 ottobre 1990, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali/Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1994, vol. I, pp. 369-376. Sul punto, Michael Broeser scrive che: «Alcuni aspetti del governo francese contribuirono al problema del disordine in Piemonte, e quello principale fu senza dubbio l'imposizione del servizio militare. [...] Tuttavia, gli altri cambiamenti operati dai francesi nel periodo 1802-1814 furono molto più importanti dei problemi per il mantenimento dell'ordine che alcune delle loro linee politiche crearono. L'atteggiamento dello Stato napoleonico circa la questione della criminalità in generale – ed il banditismo in particolare – rivela il tentativo, determinato, convinto ed in gran parte realizzato, di estendere il potere e ampliare i limiti dello Stato. Si trattò di un cambiamento decisivo dei mezzi, tramite i quali lo stato esercitava il controllo della società» (Ivi, pp. 372-373).

⁶ Per una ricostruzione puntuale dello scontro, da un punto di vista militare, vedi D. G. CHANDLER, *Le campagne di Napoleone*, Milano, Rizzoli, 1968, pp. 374-387; V. PANSINI, *La bataille, événement dans l'espace: localisation, mémoire, célébration Marengo, 14 juin 1800*, in *La bataille: du fait d'armes au combat idéologique, XIe-XIXe siècle*, a cura di A. Boltanski, Y. Lagadec e F. Mercier, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, pp. 245-259. Come noto, la vittoria di Napoleone a Marengo fu il frutto del sacrificio personale di uno dei suoi più fedeli marescialli Louis Charles Antoine Desaix, e di tutta la sua brigata, accorsi eroicamente sul campo di battaglia per assaltare alle spalle l'esercito austriaco che, a sua volta, stava stringendo in un tenaglia i reduci dell'armata napoleonica in una ritirata estenuante durata per l'intera mattinata. B. CIOTTI, *La dernière campagne de Desaix*, in «Annales historiques de la Révolution française», n. 324, 2001, p. 83-97.

⁷ M. ALLÉGRET, *Norvins Jacques de, baron Marquet de Montbreton (1769-1854), administrateur et historien de Napoléon*, in «Revue du Souvenir Napoléonien», n. 458, 2005, pp. 67-68. La fama di questo intellettuale è legata al successo clamoroso che ebbe la sua *Histoire de Napoléon* – biografia storico-politica del *Premier empereur des Français* – pubblicata a Parigi nel 1827, ma prontamente tradotta e stampata in tutta Europa nella prima metà dell'Ottocento, e divenne ben presto una sorta di *best seller* letterario dell'epoca, contribuendo in maniera decisiva alla creazione di quella leggenda napoleonica di cui ancora oggi è vitta, in parte, la storiografia contemporanea. Sul punto cfr. J. TULARD, *Le mythe de Napoléon*, Parigi, Armand Colin, 1971; S. HAZAREESINGH, *The Legend of Napoleon*, Londra, Granta Books, 2004.

⁸ J. NORVINS, *Storia di Napoleone*, 4 voll., Bastia, Fratelli Fabiani, 1834, vol. II, p. 83.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ G. RIBERA, *Storia del diritto: appunti*, Messina, Tipografia Ribera, 1883, pp. 162-166. Nulle concussioni della sua *Storia del diritto italiano* – dedicate, appunto, delle brevissime considerazioni sugli esiti giuridici della battaglia di Marengo – l'avvocato messinese Guido Ribera, vissuto tra la fine dell'Ottocento ed i primi decenni del Novecento, afferma che: «Gli scrittori della storia contemporanea si propongono questi due quesiti: 1° La dominazione francese fu di giovamento o di danno all'Italia? - 2° Il dominio dei codici francesi ha segnato dei progressi nella storia del diritto?» (Ivi, p. 165). La sua risposta ad entrambi i quesiti è positiva, in particolare quanto al secondo egli sostiene che «alcuni hanno creduto che l'importazione dei codici francesi sia stata di grave danno,

– in Piemonte, come nel resto d'Italia – di quel fortunato incontro-scontro del contesto giuridico di Antico regime italiano con il *Code civil*, da lui esteso all'intera penisola¹¹, e considerato come il «*modèle juridique pour les nations*»¹², segnando un passo sulla via del progresso dal quale sarebbe stato – nonostante gli sforzi dei sovrani restaurati¹³ – del tutto impossibile tornare indietro¹⁴.

All'indomani della battaglia di Marengo, infatti, l'antico Regno di Sardegna¹⁵, nella sua parte peninsulare, già sottratto al governo dei Savoia con l'abdicazione forzata di Carlo

e che la codificazione avrebbe potuto altrimenti procedere sulle basi del dritto romano; ma questo, secondo noi, non è che troppo amore di nazionalità; poiché il codice francese è stato ispirato alla sapienza del diritto romano, del quale sceverò ciò che più non si confaceva col nuovo ordinamento sociale, il quale trasse origine precisamente dalla rivoluzione francese» (Ivi, p. 166).

¹¹ Come ben noto alla storiografia, il *Code civil des Français* avrà una vigenza davvero molto estesa in Italia, restando escluse dal suo dominio le sole isole di Sicilia e Sardegna – dove si erano rifugiati i detronizzati sovrani di casa Savoia e Borbone – e la Repubblica secolare di San Marino, risparmiata da Napoleone su consiglio del matematico Gaspard Monge, conte di Pelusium. Cronologicamente, il *Code Napoléon* – promulgato con la legge 21 marzo 1804 (30 ventoso anno XII) – entrò in vigore da prima nei cinque dipartimenti del Piemonte, in contemporanea con la sua emanazione per il resto della Francia, ed a circa un anno di distanza fu esteso anche nei due dipartimenti della ex Repubblica ligure (25 maggio 1805) e nei territori dei ducati di Parma e Piacenza (23 settembre 1805), entrambi egualmente annessi all'Impero. Successivamente, con Decreto imperale del 6 gennaio 1806 (in vigore dal 10 aprile) il codice – in una traduzione italiana appositamente predisposta da una commissione di giuristi lombardi – divenne l'unica normativa vigente in materia civile nel neonato Regno d'Italia, per poi essere esteso, a sua volta, al principato di Lucca (30 marzo 1806), al Regno di Napoli (22-26 dicembre 1808), ai tre dipartimenti della Toscana granducale (3 marzo 1809) ed, in fine, anche alle Legazioni dello Stato pontificio, in Umbria, nelle Marche e nel Lazio, riunite rispettivamente all'Impero francese con decreto del 17 maggio 1809 e senatoconsulto del 17 febbraio 1810. Questi passaggi istituzionali resero di fatto il *Code Napoléon* la prima legislazione civile uniforme all'intera penisola, ancor prima dell'unificazione giuridica nazionale. Cfr. A. CAVANNA, *Mito e destini del Code Napoléon in Italia*, op. cit., *passim*; G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, op. cit., p. 1-5; G. ASTUTI, *Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successori*, op. cit., pp. 1-7; G. ALPA, *La cultura delle regole*, op. cit., pp. 80-84.

¹² S. SOLEIL, *Le Code civil de 1804 a-t-il été conçu comme un modèle juridique pour les nations ?*, op. cit., pp. 225-241. Restano eloquenti sul punto le note parole che Napoleone pronunciò la sera del 26 settembre del 1816 nel suo esilio sull'isola d'Elba, raccolte dal generale Charles Tristan, Marquis de Montholon nel suo noto memoriale: «*Ma gloire n'est pas d'avoir gagné quarante batailles et d'avoir fait la loi aux rois qui osèrent défendre au peuple français de changer la forme de son gouvernement. Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires ; c'est comme le dernier acte qui fait oublier les premiers. Mais ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon code civil; ce sont les procès-verbaux de mon conseil d'Etat; ce sont les recueils de ma correspondance avec mes ministres; c'est enfin tout le bien que j'ai fait comme administrateur, comme réorganisateur de la grande famille française.*» (C. T. DE MONTHOLON, *Récit de captivité de l'Empereur Napoléon à Sainte-Hélène par M. le Général Montholon compagnon de sa captivité et son premier exécuteur testamentaire*, 2 voll., Parigi, Paulin, 1847, vol. I, p. 401). Come fa notare correttamente Stefano Solimano molti autori inspiegabilmente riproducono questa stessa citazione aggiungendo a “gloire” l'aggettivo “vraie”, senza che questo, tuttavia, sia rinvenibile nel testo originale di Montholon (S. SOLIMANO, *Ei fu... il codice (anche). La costruzione di un mito attraverso le immagini/Ei fu... the Code (also). The Construction of the Myth through the Images* in «LawArt. Rivista di Diritto, Arte, Storia/LawArt. Journal of Law, Art and History», fasc. 2/2021, p. 25, nota 27).

¹³ *Infra* Capitolo III paragrafi 1 e 2.

¹⁴ G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 52. Su questa impossibilità di un ritorno al passato ma, allo stesso tempo, sulla volontà di trovare una via “italiana” per la nazionalizzazione dei “progressi” del *Code civil* si può rinviare, più di recente, alle riflessioni di A. SPINOSA, *Civili in diversissimo modo. Modello napoleonico e culture giuridiche nazionali nell'Italia dell'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 1-60.

¹⁵ Per una panoramica sulla vicenda storica del Reame sardo-piemontese nella transizione politica dal tardo medievale Ducato al Regno in età moderna vedi per tutti P. MERLIN, C. ROSSI, G. SYMCOX e G. RICUPERATI, *Il Piemonte sabauda. Stato e territori in età moderna* vol. 8, tom. I, di *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, Torino, UTET, 1993.

Emanuele IV¹⁶ (non a caso passato alla storia come l'Esiliato), il 9 dicembre 1789¹⁷ (19 frimaio anno VII) – ad opera del *Directoire* – e chiusa la breve «parentesi austro-russa di poco più di un anno»¹⁸ – la cui politica fu particolarmente oppressiva sul piano fiscale e militare, ma davvero poco incisiva su quello più strettamente giuridico¹⁹ – tornò «a gravitare nell'area politica francese»²⁰, come lo era stato negli anni turbolenti delle Repubbliche giacobine di fine Settecento²¹, in una maniera che però appare profondamente più pervasiva, e strategicamente orientata verso un neanche troppo celato progetto di annessione ed assimilazione culturale,

¹⁶ Sulle sorti di questo sovrano che non lasciò grandi segni del suo passaggio nella storia di casa Savoia, tralasciando la rovinosa perdita del trono nell'inverno del 1789 vedi T. MANZOTTI, *Memorie storiche intorno a Carlo Emanuele IV Re di Sardegna morto religioso della Compagnia di Gesù*, Roma, Archivio della Pontificia Università Gregoriana, 1912.

¹⁷ *Atto di rinuncia del Re*, 9 dicembre 1789 (19 frimaio anno 7) in *Nuova legislazione del Piemonte ossia collezione delle leggi, e decreti pubblicatisi dopo il regno di Carlo Emanuele IV*, 2 voll., Volume primo che comprende ciò, che si è stabilito, e pubblicato nelle epoche del re Carlo Emanuele IV. Del governo provvisorio dell'anno VII. Degli Austro-Russi, e Consiglio Supremo. Della Commissione di Governo, e della Consulta. Della Commissione esecutiva. Corredato di annotazioni, e di un doppio indice cronologico, ed alfabetico, Ivrea, Ludovico Franco, Stampatore della Prefettura, del Tribunale di prima Istanza, della Mairie, e del Capitolo, 1805, vol. I, pp. 17-19. Sulla contesto politico-sociale della cessazione del Reme sabaudo in Piemonte e sul primo governi giacobino vedi rispettivamente G. RICUPERATI, *Il Settecento*, in P. MERLIN, C. ROSSI, G. SYMCOX e G. RICUPERATI, *Il Piemonte sabaudo. Stato e territori in età moderna* vol. 8, tom. I, di *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, Torino, UTET, 1993, pp. 671-834; P. NOTARIO, *Il Piemonte nell'età napoleonica*, op. cit., pp. 3-10.

¹⁸ G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 64.

¹⁹ Per una conferma si possono leggere gli atti e decreti contenuti nella Serie seconda, Epoca degli Austro-russi, e del Consiglio supremo, 1799-1800 in *Nuova legislazione del Piemonte*, op. cit., vol. I, pp. 89-160, che comprendono solo atti di natura militare, di amministrazione doganale e fiscale, e di ordine pubblico. Cfr. anche le riflessioni di P. NOTARIO, *Il Piemonte nell'età napoleonica*, op. cit., pp. 10-13. L'unico evento giuridico, degni di nota, come rileva Paolo Notaro, era la rovinosa caduta «sotto la scure della reazione» di «tutti quei provvedimenti egualitari che avevano segnato la fine temporanea dell'*ancien régime*: furono ripristinati i titoli nobiliari, i diritti signorili, le decime e l'inferiorità giuridica di ebrei e valdesi [...] Ma se era facile, o poteva smembrarlo, cancellare con un colpo di spugna cinque mesi di attività legislativa repubblicana, non era altrettanto semplice disfarsi della crisi economica e finanziaria, resa ancor più drammatica dalle requisizioni rapaci operate dagli eserciti austro-russi in un paese oramai ridotto allo stremo da anni di guerra e di occupazione militare. Alcuni provvedimenti monetari disastrosi accelerarono la spinta inflazionistica al punto che, nel marzo 1800, il governo monarchico dichiarò libera la contrattazione delle varie specie monetarie e ordinò che il valore dei biglietti – ridotto dal governo repubblicano di un terzo del valore nominale – fosse determinato dal cambio corrente sul mercato» (Ivi, p. 12).

²⁰ G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 64.

²¹ Sul punto sono eloquenti gli atti e decreti emanati dal governo giacobino tra il 1798 e il 1800, Serie prima, Governo Repubblicano dell'anno VII, in *Nuova legislazione del Piemonte*, op. cit., vol. I, pp. 17-88, e che pur riguardando principalmente affari militari, ordine pubblico e questioni fiscali, ma non mancarono di concentrarsi anche su alcune istituzioni di diritto civile, innovando sensibilmente la legislazione piemontese di Antico regime come avvenne con l'abolizione dei fedecommissi e dei feudi, dei titoli nobiliari o del gioco d'azzardo, con i contratti di locazione, pegno e privilegio disciplinati in maniera più egualitaria, con la requisizione e vendita dei beni ecclesiastici e la fine delle decime, e con la disciplina sul fallimento o sulla riduzione dei crediti di commercio, per citare solo quelli più rilevanti. L'intento evidente era quello di affermare i principi rivoluzionari nella neonata Repubblica giacobina, e questo implicava necessariamente una riforma dei costumi che si cercò di attuare progressivamente ma gradualmente, e che fu interrotta bruscamente dall'avvento degli austriaci nell'anno 1800. Come suggerisce lucidamente Paolo Notario, lo «spazio lasciato a provvedimenti legislativi di natura non finanziaria fu quindi relativamente modesto, ma sufficiente per consentire la rottura politica con il passato» (P. NOTARIO, *Il Piemonte nell'età napoleonica*, op. cit., p. 7). Più di recente, il tema è stato riaffrontato da F. AMBROSINI, *L'albero della libertà: le repubbliche giacobine in Italia (1796-99)*, Torino, Edizioni del capricorno, 2013.

perpetrato secondo le linee programmatiche di quell'assolutismo giuridico-politico napoleonico²², che iniziava a sperimentarsi anche in Francia dopo il celebre *Colpo di stato* del 18 brumaio anno VIII²³ (9 novembre 1799).

Questo avvenne, probabilmente perché il Piemonte venne considerato dallo stesso Napoleone come storicamente e culturalmente vicino alla realtà francese “metropolitana”, e dunque più facilmente integrabile nella politica espansionistica, in senso proprio, della *République*, senza necessità di farne uno “stato satellite” come avvenne per il Regno d'Italia²⁴ – in terra lombarda – o per il meridione²⁵. In questa direzione, un passo fondamentale verso una compiuta “francesizzazione” del Paese fu, naturalmente, l'introduzione forzata della lingua francese nell'amministrazione pubblica²⁶ che, nonostante fosse conosciuta già dalla popolazione per ragioni transfrontaliere, serviva a vincere «sia nel popolo che negli ambienti colti piemontesi una resistenza, che divenne col tempo abbastanza vivace e che dal campo culturale passò a quello politico»²⁷. A questo si combinò un tacito patto stipulato con la ricca ed emergente borghesia locale a cui Napoleone «assicurò un'influenza sociale ed economica maggiore di quella che aveva sotto la vecchia monarchia sabauda»²⁸. E non è casuale, in questa

²² Sulla questione la letteratura è molto vasta, si può rinviare, da ultimo e con la relativa bibliografia di corredo, al saggio di N. STABILE, *Napoleone*, op. cit. Nella sua *Introduzione* Stabile rileva che: «Così come ben diverse erano le condizioni politiche dei maggiori paesi dell'epoca, retti da governi di stampo tradizionalista, conservatore, espressione delle classi dominanti, con impronta feudale. Tutti, o quasi, retti da governi dispotici con monarchie assolute. Un nuovo Stato, la Francia che esce da profondi sommovimenti rivoluzionari, si contrappone a regimi autocratici e assolutisti quali quelli russo, austriaco, prussiano, o regimi oligarchici quale quello inglese. Non può parlarsi di confronto tra regimi autoritari di stampo rivoluzionario e regimi democratici. Il vero spartiacque è tra modello rivoluzionario, pur con tutte le sue contraddizioni, limiti ed eccessi, e modello assolutista e oligarchico di tipo tradizionalista». È per questo che nell'«opera di Napoleone si intravedono segni di sconcertante attualità, che sembrano farne il precursore di una visione geo-politica su scala mondiale. Uomo del suo tempo e uomo del futuro, mosso da ambizioni smisurate. Si pone in una dimensione di continuità con il processo storico. Erede della rivoluzione e portatore delle idee di libertà, uguaglianza e progresso dei cittadini e dei popoli, intuisce la necessità di un superamento degli eccessi rivoluzionari. È fautore di un nuovo assetto della società, che consacra il trionfo della borghesia. Diviene il *dominus* di un paese governato con metodi, difficilmente conciliabili con alcuni dei principi, che avevano alimentato il processo rivoluzionario. [...] Pur con le sue ombre, è un uomo, frutto del processo rivoluzionario, che tende a sovvertire lo status tradizionale degli assetti di potere, consolidati nei vari Stati. L'assolutismo di Napoleone si ricollega alle dinamiche politiche innescate dalla azione di Robespierre. [...] La mobilitazione delle masse, la attenzione per i profili propagandistici e per i riflessi popolari delle sue imprese sono certamente mutuati dall'esperienza rivoluzionaria» (Ivi, pp. XVIII-XIX).

²³ T. LENTZ, *Le 18 Brumaire*, Parigi, Picollec, 1997.

²⁴ A. CAVANNA, *Mito e destini del Code Napoléon in Italia*, op. cit., p. 1092; si veda anche più di recente, e con la relativa bibliografia, la monografia di M. RIBERI, *La creazione giuridica del Regno d'Italia*, Torino, Giappichelli, 2020.

²⁵ Sul punto si vedano le riflessioni di A. DE MARTINO, *La nascita delle intendenze: problemi dell'amministrazione periferica nel Regno di Napoli (1806-1815)*, Napoli, Jovene, 1990.

²⁶ M. PICCAT, *Alda Rossebastiano, Knowledge of French in Piedmont*, in «Studi Francesi», n. 178, 2016, p. 170-171.

²⁷ M. RIBERI, *La giustizia penale nel Piemonte napoleonico. Codici, tribunali, sentenze*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 20; sul punto si veda anche la ricostruzione di A. GRILLI, *Il difficile amalgama. Giustizia e Codici nell'Europa di Napoleone*, Francoforte sul Meno, Verlag Vittorio Klostermann, 2012, p. 240.

²⁸ M. RIBERI, *La giustizia penale nel Piemonte napoleonico*, op. cit., p. 25. «Inoltre molti piemontesi, nobili e borghesi, divennero ufficiali, funzionari e magistrati napoleonici. Napoleone però li volle impiegare fuori del Piemonte, negli altri dipartimenti italiani o in Francia, mentre inviò nei dipartimenti piemontesi magistrati,

stessa linea, che le trasformazioni più sostanziali furono attuate modificando «solo gradualmente le istituzioni e la legislazione esistente, attraverso l’emanazione di norme specifiche per il Piemonte o per mezzo dell’espressa esenzione di norme già in vigore in Francia oppure, ovviamente, attraverso la semplice pubblicazione delle norme emanate in Francia, per il territorio nazionale»²⁹. Dando, in questo modo, la sensazione di un mutamento che dovette apparire progressivo ma costante, e che tendeva ad avvicinare a piccoli passi il contesto giuridico-istituzionale piemontese con quello repubblicano francese, dando allo stesso tempo l’idea che il Paese stesse avanzando misuratamente verso un modello più razionale dell’ordinamento politico e delle fonti del diritto. A loro volta, i «grandi rivolgimenti politico-istituzionali, ma anche economico-sociali, portarono più facilmente ad interrogarsi sul ruolo di una legislazione, che era venuta ad imporre la sua presenza in modo sempre maggiore e tendeva oramai ad occuparsi di ogni aspetto della società»³⁰, migliorando di fatto le condizioni di vita della popolazione dai suoi strati più bassi fino a quelli più elevati, con la borghesia in testa che vedeva finalmente riconosciuto il suo spazio politico, fino a quel momento sostanzialmente negatogli dall’*establishment* di Antico regime³¹.

Un riscontro di tutto questo complesso ed articolato disegno politico è dimostrato dalla stessa decisione – presa in prima persona da Bonaparte nelle vesti di *Premier consul* – di annettere fin da subito il territorio del Piemonte alla *République de France*, con la sua trasformazione prima in XXVII^a Divisione militare³², a partire dal 19 aprile 1801³³ (29

funzionari e ufficiali francesi» (*Ibidem*). Sulla stessa linea vedi anche A. GRILLI, *Il difficile amalgama*, op. cit., p. 240.

²⁹ I. SOFFIETTI e C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi*, op. cit., p. 99.

³⁰ G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 51.

³¹ Come sottolinea a ragione Mario Riberi, il «regime, perciò, si adoperò per non deludere tali aspettative, inventando forme di rappresentanza, come i cosiddetti “collegi elettorali”, in cui trovassero spazio, in nome del “*ralliement*”, sia la ricca ed emergente borghesia dei traffici e delle professioni sia l’antica nobiltà. Iniziava, così, la stagione del “notabilato”, che non si sarebbe interrotta con la fine dell’esperienza napoleonica ma, al contrario, avrebbe conosciuto un lungo avvenire nella storia d’Italia» (M. RIBERI, *La giustizia penale nel Piemonte napoleonico*, op. cit., pp. 25-26). Più diffusamente R. DAVICO, *L’Europa dei notabili: antropologia di un’élite (geologia sociale e strutture familiari dei collegi elettorali napoleonici). Stato delle fonti esistenti alle Archives Nationales di Parigi*, in «Rivista italiana di Studi Napoleonici», Nuova Serie, vol. XVIII, fasc. 1, 1981, pp. 39-72; M. VIOLARDO, *Composizione sociale del notabilato piemontese ed atteggiamenti elettorali (1803-1812)*, in *All’ombra dell’aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814)*, atti del convegno Torino 15-18 ottobre 1990, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali/Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1994, vol. I, pp. 429-462.

³² «La decisione di annettere il Piemonte alla Francia fu presa poche settimane dopo la pace di Lunéville, quando con la morte dello zar Paolo I (24 marzo 1801) Carlo Emanuele IV perdette un protettore importante e temibile; ai primi di aprile, il Talleyrand comunicò infatti allo Jourdan l’intenzione del Primo Console di trasformare il Piemonte in Divisione militare francese [...] eliminando anche l’ultima parvenza di governo piemontese. L’annuncio ufficiale venne il 19 aprile, con un decreto che affidava il governo ad un’amministrazione generale, lo Jourdan, affiancato da sei consiglieri: i tre Carli, Botta, Bossi e Giulio, l’ex membro della Commissione di governo Brayde, l’ex membro della Consulta Lodovico Piossasco, e l’avvocato Modesto Paroletti» (P. NOTARIO, *Il Piemonte nell’età napoleonica*, op. cit., p. 20).

³³ Decreto 19 aprile 1801, in *Raccolta di leggi, decreti, proclami, manifesti ec. Pubblicati dalle autorità costituite*, 43 voll., Torino, Stamperia Davico e Picco, 1801, vol. IV, pp. 9-12.

germinale anno XI) – «*premier pas vers une réunion future*»³⁴ come scrive il camaleontico cardinale Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord³⁵ – e poi in regione *Au delà des Alpes*, con quel celebre senatoconsulto dell'11 settembre 1802³⁶ (24 fruttidoro anno X) – che può considerarsi, a tutti gli effetti – a differenza di quanto pure autorevolmente sostenuto³⁷ – come il primo passo del Piemonte sabauda verso il “misurato” stravolgimento dell’ordinamento giuridico previgente, e come la base politico-istituzionale sulla quale fu costruita quella *Retorica del progresso* che consentirà di sostenere, in prospettiva antropologico-culturale, la recezione del modello napoleonico e delle sue innovazioni, con effetti che diventeranno più evidenti all’ora della promulgazione, in parallelo con quanto avvenne in Francia, di quelle prime leggi del marzo 1803 in materia di persona e famiglia di cui andrà componendosi il *Livre premier* del *Code civil* del 1804³⁸.

Allo stesso modo, si può affermare che il riassetto amministrativo del Piemonte, con la creazione delle Prefetture³⁹ e la suddivisione del territorio in sei dipartimenti, «a loro volta suddivise in sottoprefetture o *arrondissements*»⁴⁰, in una struttura piramidale che mirava a garantire un controllo capillare del territorio – sul modello dei *Department* francesi⁴¹, istituiti durante la rivoluzione, ma profondamente riformati da Napoleone con la Legge del 28 piovoso anno VIII (17 febbraio 1800)⁴² e disposto per il Piemonte «con una legislazione in parte estesa

³⁴ Queste parole sono contenute in una lettera del 9 aprile 1801 inviata da Talleyrand a Jourdan citata in P. NOTARIO, *Il Piemonte nell’età napoleonica*, op. cit., p. 20 nota 2.

³⁵ Sulla sua più che controversa figura vedi da ultimo la monografia di D. LAWDAY, *Talleyrand: Le maître de Napoléon*, Parigi, Albin Michel, 2015.

³⁶ I. SOFFIETTI e C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi*, op. cit., p. 99; P. NOTARIO, *Il Piemonte nell’età napoleonica*, op. cit., p. 22; per una sintesi recente dell’intero processo di annessione tra il 1801 ed il 1802 vedi anche le riflessioni di M. RIBERI, *La Révolution et l’Empire (1792-1814). L’annexion du Piémont à la France napoléonienne (1802-1814)*, in *Les États de Savoie, du duché à l’unité d’Italie (1416- 1861)*, a cura di G. Ferretti, Parigi, Classiques Garnier, 2019, pp. 484-513.

³⁷ I. SOFFIETTI e C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi*, op. cit., p. 99; su una linea più favorevole alla nostra ricostruzione, ma senza schierarsi apertamente, ci appare la posizione espressa da G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 64; e anche da M. RIBERI, *Dalla “bufera” all’aquila imperiale. Le innovazioni giuridiche ed istituzionali in Piemonte dall’occupazione all’annessione alla Francia*, in *Napoleone Bonaparte dal Piemonte all’Europa*, a cura di L. Facchin, Cherasco, Stampatello, 2018 pp. 18-27.

³⁸ J.-L. HALPERIN, *L’impossible Code civil*, op. cit., pp. 263-275; Id., *Le code civil*, op. cit., pp. 19-25; A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Introduction historique au droit des personnes et de la famille*, Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 1996, *passim*; E. DEZZA, *Lezioni di storia della codificazione civile*, op. cit., pp. 56-61; U. PETRONIO, *La lotta per la codificazione*, op. cit., pp. 111-118.

³⁹ C. GHISALBERTI, *Sulle amministrazioni locali in Italia nel periodo napoleonico*, in «Rassegna storica del Risorgimento», n. XLVII, 1960, pp. 34-54; M. CARASSI, *L’amministrazione prefettizia in Piemonte: organizzazione istituzionale e funzionamento*, in *All’ombra dell’aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814)*, atti del convegno Torino 15-18 ottobre 1990, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali/Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1994, vol. I, pp. 44-48.

⁴⁰ P. NOTARIO, *Il Piemonte nell’età napoleonica*, op. cit., p. 20

⁴¹ Da ultimo M. VAN DER BURG, *Local Administration in the Napoleonic Empire: The Case of Napoleon’s Third Capital*, in «Napoleonica. La Revue», n. XXV, fasc. 1, 2016, p. 123-141.

⁴² J. TULARD e M.-J. TULARD, *Napoléon et 40 millions de sujets. La centralisation et le premier empire*, Parigi, Tallandier, 2014, p. 87-96.

dalla Francia, ma in parte ancora conservata da prima»⁴³ ed adatta alle necessità del momento – era funzionale, infatti, non solo in prospettiva strategico-militare⁴⁴, come saremmo portati a credere ad un primo sguardo, ma aveva, altresì, lo scopo, a nostro parere tutt'altro che secondario, di garantire una pressoché omogenea recezione della legislazione francese nei territori occupati, mettendola progressivamente in parallelo con quanto avveniva nel resto della Repubblica, soprattutto per mezzo della pubblicazione dei bollettini ufficiali⁴⁵, che rappresentavano forse il più penetrante strumento di pressione politica nelle mani dell'amministrazione occupante.

Un riscontro di questo complesso disegno – e della connessione che intercorse tra l'utilizzo degli assetti istituzionali per la diffusione del modello giuridico francese e la *Retorica del progresso*, che ne divenne il naturale strumento di giustificazione politico-culturale – emerge chiaramente dalle parole proferite del generale Jean-Baptiste Jourdan⁴⁶ – consigliere di Stato e futuro comandante in capo dell'intera *Armée d'Italie*, divenuto per convenenza un fedelissimo del *Premier empereur* negli anni che precedettero la sua ascesa al trono – il quale, in pompa magna, nel proclama del 19 aprile 1801 (29 germinale anno XI) – all'atto della sua investitura ufficiale come *Administrateur Général* della XXVII^a Divisione militare, prima ancora della compiuta annessione del settembre 1802 – rivolgendosi alla cittadinanza piemontese, non esitò a dichiarare:

«*Le Gouvernement Français sans cesse occupé de votre bonheur, vient de vous donner une nouvelle preuve de toute sa sollicitude. Un Arrêté des Consules de la République Français du 12 germinal vous impose une tâche bien honorable, et bien douce, celle de justifier, que vous êtes digne d'être gouvernés par des Loix Républicaines*»⁴⁷.

Le parole di Jourdan, pur nella loro scarsa eloquenza, sono dense di significato, e danno prova di come quella *Retorica del progresso*, fin da subito, entrò prepotentemente nel dibattito giuridico-politico sabauda, ricoprendo l'occupazione militare napoleonica e la successiva annessione alla *République* di un ingannevole fine altruistico e di una non molto chiara “dignità civile”, che servivano solamente a celarne il vero proposito di assorbimento culturale che si nascondeva dietro quella forzata importazione del sistema giuridico francese al Piemonte. Un proposito che fu presto concretizzato – dallo stesso conte di Jourdan, particolarmente lucido nel suo desiderio di adempiere ai voleri di Napoleone – con il decreto del 27 febbraio 1802⁴⁸ (8

⁴³ G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, cit., p. 64.

⁴⁴ P. NOTARIO, *Il Piemonte nell'età napoleonica*, op. cit., op. cit., p. 20.

⁴⁵ I. SOFFIETTI e C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi*, op. cit. p. 100-101.

⁴⁶ Sulla figura del generale Jourdan, ricordato per il suo opportunismo politico e la spregiudicatezza, si veda la corposa monografia di F. HULOT, *Le maréchal Jourdan*, Paris, Pygmalion, 2010.

⁴⁷ *Proclamation de la Commission exécutive du Piémont*, présidée par le Général Jean-Baptiste Jourdan, 29 germinale anno XI (19 aprile 1801) in *Bulletin des actes de l'Administration générale du Piémont*, n. 1, pp. 1-2.

⁴⁸ Il testo del Decreto del 8 ventoso anno X (27 febbraio 1802), è contenuto in *Raccolta di leggi, decreti, proclami, manifesti ec. Pubblicati dalle autorità costituite*, op. cit. , 1802, vol. VII, pp. 294-295.

ventoso anno X), che disponeva l'estensione ai territori sabaudi dell'art. 12 della legge 4 settembre 1795⁴⁹ (12 vendemmiaio anno IV) sulla pubblicità ed obbligatorietà delle leggi, già vigente in Francia dopo l'istaurazione del *Directoire*, e che fu collegata, in sede locale, alla pubblicazione del *Bulletin des actes de l'Administration générale du Piémont*, dal 29 germinale anno IX al 8 vendemmiale anno XII (19 aprile 1801-1 ottobre 1803), e poi al *Bulletin des lois de la République française*, a partire dall'autunno del 1803⁵⁰.

Qualcuno potrebbe giustamente obiettare che, almeno in un primo momento e con una certa logica strategica, non tutte le leggi francesi furono autonomamente estese al Piemonte⁵¹, ma bisogna considerare, all'opposto, due elementi che appaiono rilevanti, e che ci consentono di valutare l'autentica portata antropologico-culturale del mutamento che si produsse in quegli anni che separano l'annessione alla *République de France* dalla promulgazione delle prime leggi del *Code Napoléon*, e che vanno ben oltre l'estensione di singole disposizioni normative. Da una parte, infatti, «nel campo amministrativo, finanziario e processuale la nuova legislazione francese aveva portato in Piemonte ad un cambiamento pressoché completo»⁵² e radicale, che contribuì a stimolarne uno ancora più rilevante che riguardava l'introduzione di «innovazioni di rilievo nell'editoria giuridica, nell'ambiente dei giudici, nell'insegnamento universitario»⁵³, e, per estensione, possiamo aggiungere, nell'intero *esprit* della scienza giuridica sabauda. L'avvento di una disciplina giuridica rigidamente legalista costrinse, infatti, i giuristi piemontesi – cresciuti nel magmatico diritto di Antico Regime – a fare i conti con un nuovo modello legale, cui dovettero rapidamente abituarsi e adeguarsi per restare al passo con i tempi. A questi primi mutamenti culturali bisogna poi aggiungere che, a differenza di quanto avviene in altre zone dell'Italia, come il Regno di Napoli borbonico o la Lombardia ed il Granducato di Toscana austro-ungarici, «ove la lingua francese era molto meno praticata del Piemonte, qui fu meno marcata l'esigenza di tradurre, e quindi l'attività editoriale locale di testi giuridici francesi tradotti fu meno favorita, potendo essere direttamente acquisiti ed utilizzati quelli transalpini»⁵⁴, il cui approccio ermeneutico tardo giusnaturalista ed esegetico, furono

⁴⁹ Si tratta di una disposizione di particolare importanza, che detta le formalità per la pubblicazione e l'entrata in vigore delle leggi rivoluzionarie in tutto il territorio francese. Il contenuto di questa legge, per la sua rilevanza fondativa, venne trasfuso non soltanto nella Costituzione dell'anno III (artt. 128-131) ed in quella dell'anno VIII (artt. 37 e 41), ma formò anche il dispositivo dell'art. 1 del *Code Civil* del 1804. Cfr. J. RAY, *La Rivoluzione francese e il pensiero giuridico. L'idea del regno della legge*, traduzione a cura di F. Di Donato, «Lo Stato», n. 1, 2013, pp. 237-238.

⁵⁰ I. SOFFIETTI e C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi*, op. cit. p. 100-101.

⁵¹ Ivi, pp. 100-102.

⁵² G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 64.

⁵³ Ivi, p. 73. Sul punto si vedano anche le riflessioni di J.-L. HALPÉRIN, *Codes et traditions culturelles*, op. cit., pp. 233-235; R. FERRANTE, *Codificazione e cultura giuridica*, 2a ed., Giappichelli, Torino, 2011, pp. 28-38.

⁵⁴ G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., pp. 74-75. Per un riscontro si possono consultare anche i dati raccolti in M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, 3 voll., Napoli, Jovene, 1987, vol. I, pp. 36-37, 128-130 e 141-143. Sul delicato problema della traduzione in italiano del diritto francese, ed in particolare del *Code Napoléon*, si veda il ricco saggio di S.

prontamente integrati, senza troppe resistenze (ma anche senza alternative), dalla pratica interpretativa della scienza giuridica e del foro sabaud⁵⁵. Tanto è vero che, quando tra il 5 marzo 1803 e il 20 marzo 1804, iniziarono ad essere promulgate da Bonaparte alcune di quelle 37 leggi che avrebbero finito per comporre il testo definitivo del *Code Napoléon*, si può considerare che «l'area subalpina aveva avuto modo di sperimentare l'influenza politico-ideologica francese»⁵⁶ oramai in maniera completa, e si era in parte già quasi del tutto assuefatta a quella *Retorica del progresso* di cui quella stessa influenza era portatrice, finendo per stravolgere il modo con il quale veniva concepito l'intero ordinamento giuridico, e rigettando contemporaneamente le antiche tradizioni locali a favore del moderno modello legale d'oltralpe, considerato più razionale ed adeguato alle necessità della popolazione⁵⁷.

Queste considerazioni, sommate tra loro, contribuiscono, a loro volta, a spiegare perché, a distanza di pochi anni – e nonostante quella sottile insofferenza verso l'occupante francese che mai si era spenta del tutto – «l'ambiente culturale, anche tra i giuristi, è stato in generale ed in larga misura favorevole ad accogliere questo messaggio» progressista contenuto nella legislazione napoleonica, e che condusse, nei primi decenni del secolo XIX, ad un'autentica «idealizzazione del codice»⁵⁸, una tendenza questa che in diritto di famiglia appare quanto mai evidente, e che contrasta spaventosamente con la disciplina di Antico regime che aveva avuto illimitata vigenza fino a quel moneto. «Si è tratto forse» – come sottolinea egregiamente Gian Savino Pene Vidari – «di una chimera, non priva di ingenuità, ma è stato un atto di coraggio, che ha indubbiamente operato una cesura tra il diritto di “prima” e quello dei due secoli successivi»⁵⁹, non soltanto per la particolare vicenda giuridica del Piemonte napoleonico ma per quella dell'Italia intera, con uno strascico che si protrarrà anche nel cantiere dell'unificazione giuridica nazionale⁶⁰.

SOLIMANO, “*Italianiser les lois française*”. Ancora sulle traduzioni del Codice Napoleone (1803-1809), in «Rivista di storia del diritto italiano», vol. 91, fasc. 2, 2018, pp. 21-50.

⁵⁵ Lo dimostra la pubblicazione di riviste giuridiche sul modello francese come il *Recueil de jugements prononcés par les tribunaux établis dans la 27^e Division militaire, depuis leur installation sur les points les plus importants de l'ancienne et nouvelle législation* pubblicato a partire dal 1805 e fino al 1812 dall'*Académie de jurisprudence de Turin*, cui avevano aderito i più illustri giureconsulti ed avvocati sabaudi del tempo. G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 75-77.

⁵⁶ G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, cit., p. 64.

⁵⁷ «La generale ed integrale estensione del C.C.» – ci suggerisce lucidamente Guido Astuti – «fortemente voluta da Napoleone e imposta contro con ogni obiezione o resistenza, rispondeva ad un preciso disegno politico, fondato sulla convinzione della sua opportunità per consolidare, mediante l'unificazione legislativa, l'assetto unitario della Penisola, e per promuovere il rinnovamento della vita sociale, economica, civile della popolazione italiana» (G. ASTUTI, *Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successori*, op. cit., p. 4).

⁵⁸ G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, cit., p. 73.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ *Infra* Capitolo IV.

2. Un’“apologia giuridica” dei progressi del *Code Napoléon*: Il *Précis historique de la législation française a l’usage des élèves de la faculté de droit de Turin* (1811) del marchese Alessandro Ceresa de Bonvillaret

Questa impostazione, che ad un primo sguardo nelle fonti, potrebbe apparire soltanto una tendenza di facciata degli intellettuali italiani per compiacere ed ingraziarsi il favore di Napoleone⁶¹ – «Divo [...] Padre degli uomini»⁶², «anima informatrice e ordinatrice d’Europa»⁶³, «sapiente e fortissimo Benefattore del genere umano»⁶⁴ ed «esempio unico di quella umana perfezione, che i più savi seppero talvolta desiderando immaginare, ma niuna età niun popolo possedette mai»⁶⁵, come avviene tra gli altri in Lombardia con il caso clamoroso dello scrittore Pietro Giordani⁶⁶ e del suo *Napoleone legislatore: ossi Panegirico allo Imperatore Napoleone per la sua impresa civile* (1810) – nel Piemonte non fu affatto così, o almeno non fu così per una parte rilevante della scienza giuridica del tempo che, invece, ci appare sinceramente ammirata dall’opera legislativo del *Premier Empire des Français*, che venne considerata, a tutti gli effetti, come un autentico progresso sulla via della civilizzazione giuridica del Regno, del quale bisognava fare tesoro come inestimabile «dono dello straniero»⁶⁷, per citare la celebre espressione di Federigo Sclopis di Salerano⁶⁸.

⁶¹ Ci riferiamo a quella lunga sequela di scritti, per lo più odi, poemi e liriche che letterati e scrittori (ma non solo) dedicarono al *Premier Empire* dopo l’occupazione della Penisola, e che si moltiplicarono sensibilmente in concomitanza con le sue visite istituzionali in Italia. In molti di questi il riferimento al «Grande legislatore» appare tra gli altri epiteti rivolti a Napoleone, ed anzi è una delle motivazioni più comune di riverenza ed encomio nei suoi confronti. Si vedano tra gli altri G. NAVASA, *L’Italia regenerata da Napoleone il Grande: Poema*, Ceneda, Matteo Cagnani, 1806; le raccolte *Alla gloria immortale di Napoleone il grande imperatore de’ francesi e re d’Italia applausi de’ socj del teatro patriotico nell’avventurosa circostanza del suo passaggio per Cremona*, Cremona, Tipografia Feraboli, 1807; *Fasti di Napoleone il grande come conquistatore, legislatore, e politico*, Milano, Giuseppe Marelli Stampatore-Librajo, 1809; G. VETTORI, *Alla sacra Maestà imperiale e reale di Napoleone il Grande: Epigrafe*, Parigi, P. Didot, 1808; A. DALMISTRO, *Il puro omaggio a Napoleone il Grande*, Venezia, Tipografia Picotti, 1810. Un posto particolare in questo elenco merita l’opera di P. GIORDANI, *Napoleone legislatore: Panegirico*, Brescia, Nicolò Bettoni, 1810, fatto oggetto di studio particolare, quale caso paradigmatico di questa tendenza, da A. CAVANNA, *Mito e destini del Code Napoléon in Italia*, op. cit., pp. 1079-1084. L’opera di Giordani, tuttavia, come ammette lo stesso Adriano Cavanna, non è niente di più che una pura adulazione del Primo Imperatore dei francesi, con lo scopo evidente di attrarne il favore, e ci rivela poco o nulla su come l’avvento del *Code Napoléon* fu realmente percepito dalla cultura giuridica italiana del tempo. Dopo tutto, le competenze giuridiche di Giordani erano alquanto scarse e si concentravano su considerazioni del tutto generali, probabilmente parafrasando le opinioni che circolavano nei salotti dell’aristocrazia milanese, ma senza comprenderle fino in fondo.

⁶² P. GIORDANI, *Napoleone legislatore: Panegirico*, op. cit., p. 103 e 165.

⁶³ Ivi, p. 116

⁶⁴ Ivi, p. 6

⁶⁵ Ivi, p. 17

⁶⁶ G. MONSAGRATI, voce «Giordani, Pietro», in *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 55, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2001, pp. 219-226.

⁶⁷ Su quest’espressione riflette G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale* op. cit., p. 71-73.

⁶⁸ Sulla figura di Federigo Sclopis, giurista, politico e storico della leghizzazione italiana vedi *Infra* Capitolo III paragrafo 3.

Una conferma di questa percezione ci viene fornita dalla lettura delle pagine di un corso universitario tenuto presso l'*Académie de Turin*⁶⁹ tra il 1810 ed il 1811 che, pur essendo strutturato sulla falsariga delle “introduzioni” storiche ai primi commentari francesi⁷⁰ del *Code Civil* – con il tentativo, più che evidente, di ricercare una fonte di legittimazione giuridico-politica della forma codice in una storia della legislazione teleologicamente orientata – ci rivela, allo stesso tempo, qualcosa sul modo in cui questa nuova fonte del diritto fu percepita in Piemonte, almeno dai suoi più entusiasti sostenitori, e su quale fu l’opinione prevalente dei giuristi quanto alla sua portata “progressista” rispetto al tradizionale assetto delle fonti giuridiche di Antico regime sabauda. Il riferiamo è ai *Précis historique de la législation française a l’usage des élèves de la faculté de droit de Turin*⁷¹ (1811), dettato da Alessandro Ceresa de Bonvillaret⁷² – uno tra i primi docenti italiani di *Code Napoléon* all’Università di Torino, considerato uno dei maggiori avvocati sabaudi del tempo – e che fu pubblicato dall’editore istituzionale dell’*Académie de Turin* sotto gli auspici del Rettore⁷³ dell’epoca il

⁶⁹ L’Ateneo torinese che tra il 1805 ed il 1808 fu riorganizzato ed accorpato all’*Université impériale* nella più generale politica di riassetto dell’istruzione superiore voluta da Napoleone I per tutte le “province” del suo Impero. Cfr. B. BONA, *Della costituzione dell’Università di Torino dalla sua fondazione all’anno 1848. Memoria storica*, 2 voll., opera redatta per cura del Ministero della pubblica istruzione, vol. II: *Dall’anno 1799 al 1848*, Torino, Stamperia reale, 1852, pp. 5-13. Nella letteratura sul punto vedi F. BOYER, *Les institutions universitaires en Piémont de 1800 à 1802*, in «Revue d’histoire moderne et contemporaine», vol. 17, n. 3, 1970, pp. 913-917; G. P. ROMAGNANI, *L’istruzione universitaria in Piemonte dal 1799 al 1814*, in *All’ombra dell’aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814)*, atti del convegno Torino 15-18 ottobre 1990, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali/Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1994, vol. II, pp. 536-569. Più in generale, sul sistema dell’*Université impériale* vedi N. STABILE, *Napoleone: Il politico, il militare il legislatore*, op. cit., pp. 19-20.

⁷⁰ Tra gli altri sul metodo interpretativo dell’esegesi giuridica, salpatosi in Francia negli anni successivi all’emanazione del *Code civil* vedi J.-L. HALPÉRIN, *Histoire du droit privé français depuis 1804*, Presses universitaires de France (PUF), 2012, pp. 37-75; R. FERRANTE, *Dans l’ordre établi par le Code civil: la scienza del diritto al tramonto dell’illuminismo giuridico*, Milano, Giuffrè, 2002; N. HAKIM, *L’autorité de la doctrine civiliste française au XIXe siècle*, Parigi, LGDJ, 2002; più di recente sulla cultura giuridica universitaria nella prima metà dell’Ottocento in Francia F. AUDREN e J.-L. HALPÉRIN, *La culture juridique française*, op. cit., pp. 15-162.

⁷¹ A. CERESA DE BONVILLARET, *Précis historique de la législation française a l’usage des élèves de la faculté de droit de Turin*, Torino, Vincent Bianco, 1811. Il testo venne ripubblicato l’anno successivo come prefazione al commentario di V. BRUN, *Éléments du Code Napoléon*, 2 voll., Torino, Vincent Bianco/P. J. Pic Libraire, 1812, vol. I, pp. 1-85. Si tratta con molta probabilità della trascrizione in forma monografica di un corso di lezioni tenuto presso l’Ateneo torinese, probabilmente come complemento al corso cattedrale di *Code Civil* di recentissima istituzione, e che non prevedeva una “parte storico-introductiva”, ma la sola esegesi delle disposizioni codicistiche nell’ordine del codice.

⁷² Di questo insigne giureconsulto piemontese, attivo probabilmente tra le fine del XVIII e la prima metà del XIX secolo in Piemonte, non ci sono rimasti molti dati biografici, e non esiste un lavoro strutturato che ne abbia ricostruito il profilo. Sappiamo che fu nominato nel 1792 conte di Bonvillaret, e che, nonostante la sua vicinanza agli ambienti giacobini e napoleonici, fece parte, probabilmente per la sua autorità intellettuale, della *Giunta superiore di legislazione* dal ministro Prospero Balbo che alla Restaurazione avrebbe tentato, senza successo, di codificare l’antica legislazione sabauda sul modello francese. Cfr. G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 82, n. 77. Sul suo contributo determinate al fallimento del progetto di codificazione del Balbo si veda *Infra* Capitolo III paragrafo 2.2.

⁷³ Sul ruolo politico-culturale dei rettori delle Accademie nel sistema politico napoleonico C. NIQUÉ, *Napoléon et la création des recteurs ou la double légitimité de la fonction rectorale*, in *Les recteurs: Deux siècles d’engagements pour l’École (1808-2008)*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, pp. 39-52.

conte Prospero Balbo⁷⁴, personaggio chiave della successiva vicenda legislativa del Piemonte restaurato, anche lui particolarmente sedotto dai “progressi” del modello giuridico francese e dall’idea di codificazione del diritto, probabilmente proprio sulla scia dell’opinione dominante espressa dal Ceresa de Bonvillaret nelle sue lezioni universitarie, e poi ribadita, a più riprese, da quasi tutta la dottrina giuridica piemontese successiva⁷⁵.

La trattazione del Ceresa de Bonvillaret – dai toni altisonanti di cui si fregiava il nascente notabilato giuridico dell’epoca, in cerca di una legittimazione culturale che gli veniva anche dall’utilizzo di un linguaggio particolarmente forbito – nel complesso, si riassume in un breve «inquadramento storico, in specie del diritto sabauda» il cui itinerario «si chiudeva poi con la descrizione della legislazione francese» e «con un panegirico del *Code Napoléon*»⁷⁶, a partire dal quale – secondo il nostro autore – era iniziato una nuova era della storia del diritto in Piemonte⁷⁷. Si tratta, non lo si può negare, di un’opera che assume caratteri piuttosto celebrativi, rispetto non soltanto all’opera legislativa ma anche alla stessa persona di Napoleone – in parte come avvenuto per il contemporaneo *Panegirico* del Giordani nel 1810. Tuttavia, il documento non si esaurisce in questo, ed anzi, sotto la cornice barocca degli elogi alla persona dell’Imperatore e dei dotti orpelli argomentativi di cui si serve il Ceresa de Bonvillart, ci appare ben rappresentativo di un sentimento probabilmente molto comune nella cultura giuridica sabauda del tempo, testimoniando in maniera palpabile la buona riuscita di quella operazione politica di seduzione dei giuristi tanto a cuore a Napoleone, e di cui negli anni Dieci dell’Ottocento si stavano iniziando a raccogliere finalmente i primi frutti maturi. Non è casuale, infatti, che, a poco meno di un decennio di distanza, le parole del conte di Bonvillaret sembrino richiamare (e sviluppare) il messaggio politico – oramai completamente assimilato nell’opinione pubblica del Reame sabauda – di quel primo proclama dell’*Administrateur Général* del Piemonte Jean-Baptiste Jourdan, che aveva impostato la linea programmatica della recezione del modello giuridico francese nel Regno di Sardegna, esaltandone proprio la natura di autentico «*bonheur*» e progresso civile per il Paese.

Le «*bonnes lois civiles*» – scrive il Ceresa de Bonvillaret, facendo eco alla retorica, ben più celebre, del tardo giusnaturalismo di Jean-Étienne-Marie Portalis⁷⁸, fondamento culturale

⁷⁴ Sulla figura di Prospero Balbo – intellettuale eclettico e uomo politico piemontese – e sul suo contributo al processo di codificazione del diritto civile nel restaurato Reame sardo, avremo modo di soffermarci *Infra* Capitolo III, paragrafo 2.2.

⁷⁵ Quello del *Code civil* come “progresso” diventerà un vero e proprio *leitmotiv* della cultura giuridica piemontese della Restaurazione, almeno fino al successo dell’operazione albertina nel 1837 *Infra* Capitolo III, paragrafo 2.

⁷⁶ G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, cit., p. 82.

⁷⁷ A. CERESA DE BONVILLARET, *Précis historique de la législation française*, op. cit., p. 66-67.

⁷⁸ Sulla figura di Portalis ci limitiamo a richiamare, con la relativa bibliografia, D. DELPLANQUE, voce «*Portalis, Jean-Étienne-Marie*», in *Dictionnaire historique des juristes français; XIIe-XXe siècle*, a cura di P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, 2a ed., Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2015, pp. 829-831.

dell'intera operazione codificatoria napoleonica⁷⁹ ed espresso nel suo arcinoto *Discours préliminaire du premier projet de Code civil* (1801)⁸⁰ – «*sont le plus grand bien que les hommes puissent donner et recevoir*», «*la source des mœurs, le palladium de la propriété, et la garantie de la paix publique et particulière*», e devono essere rispettate poiché anche se «*elle ne fondent pas le gouvernement, elles le maintiennent*», «*elles modèrent la puissance, et contribuent à la faire respecter, comme si elle était la justice même*» e rappresentano, esse stesse, «*l'unique morale du peuple et toujours elles font partie de sa liberté*»⁸¹. In questa definizione – che guida l'intera riflessione dell'autore nel suo sviluppo storico – si riassume non soltanto il significato ultimo della codificazione, e la sua necessità per il benessere e la libertà dei cittadini, ma anche «*en peu de mots les grands objets de la science du droit civil*»⁸², intesa dal Ceresa de Bonvillaret come vera e propria scienza del progresso giuridico.

Alla stregua di questa prima considerazione, il *Code Napoléon*, «*monument éternel de la gloire du nouveau Justinien de la France*», viene considerato, a sua volta, come «*la base de notre législation*», la quale «*doit conséquemment être premier guide, tant sous le rapport des matières qui en forment les élémens essentiels que sous celui des principes lumineux qui le distinguent*»⁸³. È, infatti, solamente grazie ad una siffatta legislazione che è consentito a chiunque l'esercizio di qualsiasi diritto in tutta l'estensione dell'Impero, un diritto che si applica – a differenza di quanto avveniva sotto le antiche tradizioni e consuetudini – in maniera eguale

⁷⁹ Sul punto si vedano tra gli altri A.-J. ARNAUD, *Les origines doctrinales du Code civil français*, op. cit., *passim*; B. BEIGNER, *Portalis et le droit naturel dans le Code civil*, in «*Revue d'histoire des facultés de droit et de la science juridique*», n. 6, 1988, pp. 77-101; M. LONG e J.-C. MONIER, *Portalis. L'esprit de justice*, Pargi, Michalon, 1997; M.-A. PLESSER, *Jean Etienne Marie Portalis und der Code civil*, Berlino, Duncker & Humblot, 1997; e da ultimo per il bicentenario del *Code Napoléon* J.-L. CHARTIER, *Portalis, père du Code civil*, Pargi, Fayard, 2004.

⁸⁰ J.-E.-M. PORTALIS, *Discorso preliminare al primo progetto di codice civile* (1801), edizione bilingue a cura di R. Calvo, Napoli, Editoria Scientifica Italiana (ESI), 2013, pp. 31-78 e 95-144. Sul celebre discorso di Portalis, oltre alle considerazioni di R. CALVO, *L'«arte» della legislazione nel pensiero di Portalis*, Ivi, pp. 9-30 e a quelle di A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa: Le fonti e il pensiero giuridico*, op. cit., vol. II, pp. 560-565; si vedano anche i contributi raccolti per il bicentenario in *Le discours et le code: Portalis, deux siècles après le code Napoléon (1804-2004)*, Parigi, Litec, 2004; e il noto saggio di J.-B. D'ONORIO, *Portalis: l'esprit des siècles*, Pargi, Dalloz, 2005. Giova ricordare che l'autorità di Portalis, ed il suo pensiero di originaria matrice giusnaturalistica, saranno molto influenti e riprodotti nel panorama culturale piemontese dei primi decenni dell'Ottocento, soprattutto in materia civilistica e con particolare riferimento alle questioni di diritto di famiglia. Come scrisse Paolo Ungari – e su questo giudizio, in parte, ci sentimmo di poter concordare – «il *Discours préliminaire* di Portalis, col suo equilibrio di spirito conservatore e spirito innovatore [fu] il primo inizio della filosofia storica e della politica liberale del nuovo secolo, anzi dell'«*Eclettismo*» della Restaurazione» (P. UNGARI, *L'età del codice civile. Lotta per la codificazione e scuole di giurisprudenza nel Risorgimento*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane (ESI), 1967, p. 89). Una valutazione forse eccessivamente generosa nei confronti dell'opera di Portalis, ma che se riferita all'uso che se ne fece il pensiero giuridico italiano della Restaurazione, soprattutto da parte di quei giuristi «napoleonici», appare bene evocativa di una comune tendenza tutt'altro che isolata e particolarmente incisiva.

⁸¹ A. CERESA DE BONVILLARET, *Précis historique de la législation française*, op. cit., p. 1. Il testo originale può essere letto in J.-E.-M. PORTALIS, *Discorso preliminare al primo progetto di codice civile* (1801), op. cit., p. 34 e 98.

⁸² *Ibidem*.

⁸³ Ivi, p. 2

e senza distinzione di luogo o di classe sociale, riassumendosi in se stesso tutte «*le sort des fortunes des citoyens*»⁸⁴. «*La grande prévoyance*» – prosegue il conte de Bonvillaret – «*la philosophie légale qu'on y voit briller*», è il frutto delle più importanti conquiste del pensiero giuridico moderno, e rappresenta naturalmente «*un éloge impérissable de la sagesse et des lumières des illustres auteurs d'un si grand ouvrage*», l'Imperatore Napoleone. Un sovrano grazie alla cui opera straordinaria e lodevole «*tous les ressorts de la machine sociale ont reçu une nouvelle trempe: leur action, plus libre et plus sûre, n'est point arrêtée par une multitude de mouvements*»⁸⁵. Infatti, a differenza di quanto avveniva in passato, «*il n'y a plus qu'une main qui donne l'impulsion à tout le reste, et par-là on est assuré d'avance de la force et de la consistance que vont prendre tous les principes d'un gouvernement régénérateur*»⁸⁶.

Una legislazione, dunque, quella napoleonica che per il Ceresa de Bonvillaret si fa vero e proprio strumento di rigenerazione del tessuto sociale, rimettendo in moto gli ingranaggi della società civile corrosi dall'arbitrio dei governi precedenti e delle sue leggi tradizionali. E tuttavia, «*si connaître les lois et les observer est un devoir général et commun à toutes les classes de la société*»⁸⁷, e se applicare le leggi è il sacro compito della magistratura, cui è fatto il grande onore di amministrare «*la vie et la fortune des citoyens, le repos des familles, et même la cause publique*»⁸⁸, alla «*science du droit*» non residua un compito meno importante (ed arduo) che si sostanzia – nelle parole del conte di Bonvillaret, ed è questo il nodo più importante della sua intera opera – in quell'«*esprit d'analyse qu'on doit, dans toutes les sciences, les progrès qu'on peut y faire*»⁸⁹.

Ecco che la scienza del diritto – per il Ceresa de Bonvillaret – diventa, allora, l'interprete privilegiata del progresso giuridico, attraverso quella razionalità naturale di cui sono espressione straordinaria le «*bonnes lois civiles*» contenute nel *monument* giuridico *Code Napoléon*⁹⁰. «*Les codes des nations*» – infatti, scrive il conte di Bonvillaret – «*se développent et s'étendent à mesure qu'on sent davantage le besoin de faire des lois, soit pour corriger les mœurs, soit en proportion des progrès de la civilisation, qui multiplie les rapports entre les individus, et qui tiennent nécessairement à l'histoire de chaque nation*»⁹¹. E se «*est vrai que nos méditations ont pour objet une législation nouvelle, que l'expérience n'a pas encore tout-à-fait*

⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁵ *Ibidem*.

⁸⁶ Ivi, p. 40.

⁸⁷ Ivi, p. 2.

⁸⁸ Ivi, p. 4.

⁸⁹ Ivi, p. 5.

⁹⁰ Quest'idea del *Code civil* inteso come «*monuments du droit*» o «*chef d'oeuvre de législation*» o, ancora, come «*majestueux monument élevé au génie français*», è molto presente nella stessa retorica politico-culturale che accompagna l'intera operazione codificatori napoleonica, diffondendosi rapidamente ed a macchia d'olio nella cultura giuridica francese del secolo XIX. Si veda su questo il noto saggio di J.-L. HALPERIN, *Codes et traditions culturelles*, in *Codici. Una riflessione di fine millennio*, Atti dell'incontro di studio di Firenze, 26-28 ottobre 2000, a cura di P. Cappellini e B. Sordi, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 223-261.

⁹¹ A. CERESA DE BONVILLARET, *Précis historique de la législation française*, op. cit., p. 8.

identifiée avec les affaires», è altrettanto vero «que les principes fondamentaux sont réunis en un seul corps de doctrine, et en forme de système, [...] surtout aujourd’hui que nous jouissons de l’avantage inappréciable et inconnu jusqu’à présent d’un code uniforme et unique, que le Génie de la France a fait puiser dans toutes les législations anciennes, dont la multitude et la diversité embarrassaient et fatiguaient nos devanciers»⁹².

Per volerla riassumere, ci troviamo davanti ad una meravigliosa professione di fede nei progressi che in tutti i campi del diritto, dalla legislazione alla giurisprudenza e fino alla scienza giuridica, ha prodotto l’introduzione del *Code Napoléon* in Piemonte, che diviene per il marchese de Bonvillaret espressione della più moderna filosofia del diritto naturale applicata ai progressi della civilizzazione umana. Questi progressi, tuttavia, appaiono al nostro autore non soltanto come l’opera di un legislatore illuminato – il «Divo» Napoleone, degno del più grande rispetto e della più viva ammirazione – ma come qualcosa di per sé stesso innegabili, di cui la scienza giuridica deve prendere atto. Il *Code civil*, infatti, è l’incarnazione stessa di quella razionalità naturale ridotta a «système» – secondo l’impostazione tipicamente tardo giusnaturalistica dei giuristi francesi del primo Ottocento⁹³ – che regola l’intero ordine della società nel suo progredire costante verso la civilizzazione. «*Ainsi tout se lie dans le code civil, tout y est en harmonie*», «*chaque idée y découle d’une autre idée*» e «*l’ensemble présente une chaîne de principes et de conséquences, tous dépendants les uns des autres, dans l’ordre naturel des choses, et dans les rapports que celles-ci ont entr’elles*». «*Il était réservé à la nation la plus puissante à-la-fois et la plus instruite de l’univers, de rassembler en corps de doctrine les principes de jurisprudence conservés dans les anciens codes, avec un nombre de vérités éparses, oubliées ou presque perdues, de les modifier, les adapter au nouvel ordre de choses, et au degré enlevé de civilisation où elle est parvenue, en composant un nouveau code, dont l’empire est déjà plus étendu que toute autre législation du monde connu*»⁹⁴.

⁹² Ivi, p. 5-6.

⁹³ B. OPPETIT, *Droit et modernité*, Parigi, Presses Universitaires de France (PUF), 1998, pp. 219-260; A. THOMSON, *French Eighteenth-Century Materialists and Natural Law* in «History of European Ideas», vol. 42, fasc. 2, 2016, pp. 243-255; T. POUTHIER, *Au fondement des droits Droit naturel et droits individuels en France au XIXe siècle*, Parigi, Classiques Garnier, 2019, pp. 93-185.

⁹⁴ A. CERESA DE BONVILLARET, *Précis historique de la législation français*, op. cit., p. 85.

3. I progressi del diritto di famiglia nel *Livre premier* del *Code civil* (1803): attraverso i *Texte et complément* (1810-1813) dell'avvocato Giovanni Ignazio Pansoya e gli *Éléments* (1812) del professore Victor Brune

Quello che abbiamo descritto fino a questo momento, nelle sue linee essenziali, è il contesto politico-culturale nel quale fu accolto in Piemonte il *Code Napoléon*, tra elogi dell'opera illuminata del *Premier Empire* ed una *Retorica del progresso* che finisce per giustificare questo avvento, facendo apparire il Codice civile non come l'imposizione forzata delle leggi di un tiranno occupante, ma come un atto di ragione necessario per il progresso e la civilizzazione del Regno sabauda. A sua volta, questo stesso modello argomentativo sembra trovare un'inaspettata riconferma, del tutto eclatante, nelle modalità con cui venne percepito dai giuristi, tanto pratici quanto scienziati *de iure*, il *Livre premier* del *Code civil*⁹⁵ – fin dal momento della sua entrata in vigore, anche per il Piemonte così come per il resto dell'Impero francese, nel marzo del 1803 – e questo nonostante qualche incertezza legata all'applicazione di alcuni istituti particolarmente spinosi del diritto familiare napoleonico, come ad esempio l'apertura del matrimonio civile per gli ecclesiastici⁹⁶, di cui peraltro non si fece alcun mistero tanto nella giurisprudenza⁹⁷ quanto nella dottrina sabauda del tempo.

In effetti, si può sostenere – come fa Gian Savino Pene Vidari – che «è stata questa la cesura, per la società civile piemontese, fra il “prima” e il “dopo” la venuta della “rivoluzione” francese»⁹⁸, e non è casuale che proprio «quella del diritto di famiglia è stata la parte più innovativa del codice, ed anche quella che può aver suscitato maggior perplessità, alle quali si

⁹⁵ *Code civil des lois de la république française. Livre premier. Codice civile delle leggi della Repubblica francese. Libro primo*, Torino, Imprimerie nationale, anno XI (1803). Il Codice fu pubblicato in questa edizione ufficiale bilingue tra il 1803 ed il 1805, per granarne la massima disfunzione in Piemonte, e conseguentemente la conoscibilità e l'applicabilità su larga scala in tutti i tribunali del Regno. A questa prima edizione ufficiale fecero seguito delle pubblicazioni analoghe ad opera di altri editori subalpini, tra le quali possiamo ricordare *Code civil des français*, Nouvelle édition, Torino, Dominique, Orgeas, anno XII (1805); *Code Napoléon ou Code civil de Français. Codice Napoleone ossia Codice civile de' francesi*, 2 voll., Torino, Domenico Pane, anno XIV (1805); e tutte le successive ristampe Torino, 1806 e Torino, 1808. Su questa prassi delle traduzioni ufficiali vedi R. FERRANTE, *Traduzione del codice e tradizione scientifica: la cultura giuridica italiana davanti al Codice Napoleone*, in Giuseppe Luosi, *giurista italiano ed europeo. Traduzioni, tradizioni e tradimenti della codificazione. A 200 anni dalla traduzione in italiano del Code Napoléon (1806-2006)*, atti del convegno internazionale di studi (Mirandola-Modena, 19-20 ottobre 2006) a cura di E. Tavilla, Modena, Archivio di Stato/Comune di Modena-Associazione culturale, 2009, pp. 223-237; S. SOLIMANO, “*Italianiser les lois française*”. Ancora sulle traduzioni del Codice Napoleone (1803-1809), op. cit.

⁹⁶ G. S. PENE VIDARI, *Famiglia e diritto di fronte al “code civil”* in *Ville de Turin 1798-1814*, a cura di G. Bracco, 2 vol., Torino, Archivio Storico della città di Torino, 1990, vol. II, pp. 75-82.

⁹⁷ Il più importante riferimento sulla giustizia sabauda in età napoleonica sono i fascicoli dal *Recueil de Jugements prononcés par les Tribunaux établis dans la 27. Division Militaire* (1806-1812), pubblicata a cura della *Académie de jurisprudence de Turin* e consiste in una raccolta di decisioni, principalmente della Corte d'appello di Torino, costruita sulla falsariga della più celebre *Jurisprudence de la Cour de Cassation*, pubblicata a Parigi a partire dal 1800. Sul punto vedi le riflessioni in G.S. PENE VIDARI, *La magistratura e i codici*, in *Il Piemonte alle soglie del 1848*, a cura di U. Levra, Torino, Carocci, 1999, pp. 207-221; Id. *Contributo sui periodici italiani del primo Ottocento in tema di “Iurisdictio”*, in «*Iurisdictio*», n. 1, 2020, pp. 77-91.

⁹⁸ G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 65.

diede poi retta con la Restaurazione ed in buona parte con lo stesso futuro codice albertino del 1837»⁹⁹, cercando di bilanciare le istanze di rinnovamento con la fedeltà al contesto sociale di riferimento. Proprio queste primissime leggi, che in tema di persona e famiglia, diedero l'avvio all'opera napoleonica di riordino dell'intero diritto civile¹⁰⁰, infatti, «venivano a disciplinare una società che in questi campi del diritto privato si trovava in una situazione diversa da quella francese»¹⁰¹, ma che, ciò nonostante, recepi (inaspettatamente) questi mutamenti in maniera tutto sommato indolore¹⁰². Questo avvenne principalmente grazie all'opera di una parte rilevante della scienza giuridica piemontese, i cui esponenti più in vista seppero far leva su quella *Retorica del progresso*, che si era andata insinuando, un passo alla volta, negli ambienti giuridici e culturali sabaudi, e di cui – come abbiamo visto – l'opera del conte di Ceresa de Bonvillaret, rappresenta una sorta di apogeo culturale. È per questo motivo che, il linea generale, può rilevarsi come tutto ciò che in Francia – dall'introduzione del divorzio al matrimonio civile, fino all'affievolimento della potestà paterna degli avi – apparve nel 1804 come un naturale “reflusso”¹⁰³ del *droit intermédiaire*¹⁰⁴, diritto “rivoluzionario” per eccellenza in materia familiare¹⁰⁵ – reso in gran parte più accettabile dalla sola imposizione napoleonica, e dal lungo processo di codificazione che diede una parvenza di condivisione e moderazione – in Piemonte dovette apparire certamente come radicalmente “rivoluzionario” (in senso assoluto) rispetto al

⁹⁹ Ivi, p. 68. Sul punto ritorneremo molto più diffusamente *Infra* Capitolo III, paragrafo 4.

¹⁰⁰ «*Les 515 articles qui constituent le livre I frappent le lecteur à la fois par leur richesse et d'une certaine manière par leur pauvreté*», scrive Anne Lefebvre-Teillard. «*Riche, cette première partie du Code l'est en effet de tout l'acquis révolutionnaires qui se traduit par l'élimination de toutes les discriminations entre libre et non libre, noble et roturier qui à la fin de l'Ancien Régime forment encore la première et principale division entre les personnes [...]. Elle l'est aussi de la mise en œuvre des nouveaux principes au travers de la laïcisation d'un certain nombre d'institution : état civil, mariage... Elle est enfin de tout l'apport de l'ancien droit à la nouvelle construction. Apport considérable [...] qui a fait, après dix ans de Révolution, la force du Code civil. Sa force mais peut-être aussi un peu sa faiblesse*» (A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Introduction historique au droit des personnes et de la famille*, op. cit., p. 47).

¹⁰¹ G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 65.

¹⁰² Sul punto si sono espressi concordemente C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, op. cit., pp. 162-164; A. CAVANNA, *Influenze francesi e continuità di aperture europee nella cultura giuridica dell'Italia dell'Ottocento*, op. cit., p. 723.

¹⁰³ L'espressione è di A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Introduction historique au droit des personnes et de la famille*, op. cit., p. 333-334 anche se l'idea viene riproposta, a più riprese, dall'autrice nella sua trattazione sulla codificazione napoleonica.

¹⁰⁴ Sull'origine di questo concetto v. J.-L. HALPÉRIN, *L'impossible Code civil*, op. cit. p. 9; A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, op. cit., pp. 431-473; nella storiografia più recente, e per una critica di questo concetto, vedi E. DE MARI, *Le droit intermédiaire*, in «*La Révolution française*», n. 5, 2011, pp. 1-17.

¹⁰⁵ Sui contenuti del diritto di famiglia rivoluzionario oltre agli atti raccolti in *La Révolution et l'ordre juridique privé – Rationalité ou scandale ?*, actes du colloque d'Orléans des 11-13 Septembre 1986, 2 voll., Paris, Presses universitaires de France (PUF), 1988; M. BELLOMO, voce «*Famiglia (diritto intermedio)*», in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVI, Milano, Giuffrè, 1967, pp. 745-779; A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Introduction historique au droit des personnes et de la famille*, op. cit., pp. 189-196, 325-338; J.-L. HALPÉRIN, *Le droit privé de la Révolution: héritage législatif et héritage idéologique*, «*Annales historiques de la Révolution française*», n. 328, 2002, pp. 135-151; A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, op. cit. pp. 445-462; P. DAUMAS, *Familles en Révolution. Vie et relations familiales en Île-de-France, changements et continuités (1775-1825)*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003.

passato, anche tra i giuristi più progressisti, ma non per questo da rigettare in radice o considerato come inadatto al contesto sociale che era chiamato a disciplinare, e questo perché lucidamente si fece passare quella “rivoluzione” come “progresso”, facendo coincidere il significato di questi due lemmi. Si trattava, certamente, di «un’innovazione piovuta dall’alto, per lo più in contrasto con una tradizione secolare»¹⁰⁶, che però con il passare degli anni finì per essere accolta come un naturale mutamento delle istituzioni familiari, tutto sommato necessaria ed irreversibile, contro la quale era inutile opporsi, soprattutto in difesa di un diritto tradizionale di Antico Regime, rimasto pressoché immutato da lungo tempo – se si eccettuano i divieti successori di fedecommissi e primogeniture¹⁰⁷ – e percepito come oramai incapace di disciplinare un contesto sociale completamente mutato rispetto al passato, soprattutto per gli interessi dell’emergente classe borghese in cerca di affermazione politico-sociale.

Quest’opzione interpretativa, può essere verificata partendo da due testi pubblicati entrambi negli anni centrali di vigenza del *Code Napoléon* in Piemonte (1810-1813), ed opera di due giuristi provenienti da due estrazioni professionali differenti, l’uno un giovane avvocato piemontese, ben inserito nella multiforme realtà della pratica forense sabauda, l’altro un docente di cattedra transfrontaliero, con un approccio teorico piuttosto didattico – diciamo pure noiosamente esegetico, nel senso dispregiativo che normalmente si dà a questo termine – tutto pronò sul metodo d’interpretazione più ortodosso, ma non per questo privo di interesse nel nostro percorso. Queste due figure, infatti, nella loro diversa prospettiva, tanto professionale quanto culturale ci sembrano riuscire a restituire l’immagine più autentica della recezione del diritto di famiglia napoleonico nel Regno di Sardegna, con tutti gli imbarazzi e le contraddizioni argomentative che questa recezione “forzata” portava con sé. A questo si deve aggiungere, poi, che – probabilmente non casualmente – entrambi questi personaggi – pur nella distanza abissale che separa i loro approcci alla materia civile – sembrano aver preso alla lettera la *Retorica del progresso* promossa nel suo scritto dal Ceresa de Bonvillaret, e la applicano nelle loro opere in tutti quei casi, non infrequenti, nei quali si rivela necessaria per dimostrare l’opportunità di taluni mutamenti di disciplina che altrimenti sarebbero rimasti privi di una valida giustificazione in punto di diritto, contribuendo – a loro volta – a far apparire ancora di più quella stessa retorica come uno strato profondo comune oramai assimilato nella cultura giuridica sabauda di quegli anni turbolenti.

Il primo riferimento è alla raccolta di volumi – di cui soltanto sei su sette sono pubblicati in età napoleonica – redatta ad opera di Giovanni Ignazio Pansoya¹⁰⁸, al tempo giovanissimo

¹⁰⁶ G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 66.

¹⁰⁷ I. SOFFIETTI, *La nuova società e il diritto: il caso delle successioni in Piemonte*, in *All’ombra dell’aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814)*, atti del convegno Torino 15-18 ottobre 1990, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali/Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1994, vol. I, p. 303.

¹⁰⁸ Per un profilo di questo giurista e letterato, sindaco di Torino nel 1836 e deputato del Regno di Sardegna nel 1849 vedi P. CASANA, *Tra rivoluzione francese e stato costituzionale. Il giurista Giovanni Ignazio Pansoya*

avvocato piemontese destinato a diventare una figura preminente nel panorama politico sabauda della prima metà dell'Ottocento¹⁰⁹. Questi fu certamente, per questioni anagrafiche, un allievo del Ceresa de Bonvillaret all'*Académie de Turin* nei suoi anni d'oro, di cui dovette ascoltare personalmente – e con vivo interesse – le lezioni universitarie¹¹⁰, tanto che, poco dopo la laurea, all'età di soli ventisei anni, si cimentò in un'opera gigantesca di confronto e razionalizzazione dei *Texte et complément de la loi ou Code Napoleon* (1810-1813)¹¹¹. La raccolta consiste in un'audace messa in ordine dell'enorme materiale normativo napoleonico, secondo l'ordine dei successivi decreti imperiali che compongono il testo definitivo del *Code civil*¹¹² e i suoi regolamenti attuativi, cui viene aggiunta e coordinata la rassegna della giurisprudenza dei tribunali francesi e piemontesi più recente in ogni materia. Tuttavia, e questo è una particolarità dell'intera opera, l'autore non prende mai la parola in prima persona, ma preferisce commentare gli articolati per mezzo di citazioni, spesso soffocanti e sfoggio di una fin troppo dotta conoscenza enciclopedica dei lavori preparatori del *Code Napoleon*, ma mai scelte *par hasard* o con assoluta leggerezza, focalizzandosi su talune di quelle questioni più spinose che destavano evidenti perplessità tra i pratici del diritto in Piemonte. L'unico frammento della viva voce del Pansoya è nell'epigrafe al primo volume, dove egli si rivolge direttamente al *Premier président de la Cour d'appel de Turin* – il massimo giudice del Regno, probabilmente il conte Luigi Peyretti di Condove¹¹³ – spiegandogli l'intento ambizioso della sua opera, e chiedendo contestualmente la sua approvazione¹¹⁴ per la pubblicazione. Il lavoro,

(Torino, 1784-1851), Napoli, Jovene, 2005; Id. voce «Pansoya, Giovanni Ignazio», in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletto (a cura di) *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pp. 1498-1499.

¹⁰⁹ *Infra* Capitolo III, paragrafo 2.1.

¹¹⁰ Ancora nel 1829, dopo la caduta di Napoleone e il ritorno dei monarchi di casa di Savoia sul trono di Sardegna, in un contesto politico radicalmente mutato e certamente poco favorevole agli elogi del periodo napoleonico, il Pansoya non si trattenne dal pubblicare un panegirico al *Code civil*, che riprenderà, quasi alla lettera, l'introduzione dell'opera del Ceresa de Bonvillaret. Cfr. G. I. PANSOYA *Il Divino nella parola particolarmente ammirato sul Codice de' codici*, Torino, Stamperia reale, 1829.

¹¹¹ G. I. PANSOYA, *Texte et complément de la loi ou Code Napoleon*, 6 voll., Torino, Dominique Pane, 1810-1813. Si segnala che l'opera del Pansoya rappresentava un complemento argomentativo all'edizione bilingue del *Code civil*, pubblicata dallo stesso editore Pane a partire dal 1805, con numerose ristampe successive.

¹¹² La scelta appare singolare, poiché nonostante l'emanazione del *Code civil* come corpus unitario, l'autore sembra continuare a considerarlo sostanzialmente come una "raccolta" di singole leggi, che necessitano di un più autorevole coordinamento dottrinale. Questo spiega perché il Pansoya si cimenti nell'opera, e per quale motivo forse senta il bisogno di chiosare ogni articolo con una fittissima rete di citazioni, tanto dottrinali quanto giurisprudenziali, nel tentativo di dare ad ogni disposizione un più adeguato sostentamento teorico.

¹¹³ Sulla figura di Luigi Peyretti di Condove, primo presidente della Corte d'appello di Torino, e sul ruolo politico della *Cour d'appel* torinese e dei suoi magistrati nel decennio napoleonico vedi M. RIBERI, *Les magistrats de la Cour d'Appel de Turin (1801-1814)*, in *Études sur Les juristes des États de Savoie (XVIe-XIXe siècles)*. Entre modèles nationaux et science européenne, a cura di M. Ortolani, B. Decourt-Hollender e O. Vernier, Nice, Serre, 2018, pp. 175-192.

¹¹⁴ «Faciliter la connaissance des lois, c'est en procurer l'observance, c'est faire le bonheur des familles, le bien de l'État. Animé par cette considération, j'ai courageusement entrepris l'ouvrage que j'ai l'honneur de vous présenter» (G. I. PANSOYA, *Texte et complément de la loi ou Code Napoleon*, op. cit., vol I, Dedicata in epigrafe s.n.p.)

sfortunatamente, rimarrà incompiuto a causa del venir meno del regime napoleonico nel 1815 – anche se l'ultimo volume sarà poi pubblicato provocatoriamente nel 1822¹¹⁵, per commemorare la riforma ipotecaria di Carlo Felice, emanata il 16 luglio dello stesso anno¹¹⁶, e contestualmente per ribadire la necessità di una codificazione dell'intero diritto civile secondo il modello francese¹¹⁷. Tuttavia, per quanto ci riguarda più da vicino in questa sede, i volumi dal I al III – pubblicati tra il 1810 ed il 1813 – contengono completa la trattazione dedicata alle disposizioni del *Livre premier* del *Code civil*, che è comprensiva di tutta la giurisprudenza e la dottrina francese diffusa e citata nella pratica forense piemontese del tempo. Data l'entità monumentale della raccolta e la sua perizia non comune, si può bene ritenere che essa non possa essere stato solo il frutto del lavoro individuale del Pansoya, e che questi fu probabilmente indirizzato ed aiutato dallo stesso conte Peyretti di Condove, sotto la cui egida venne poi pubblicata l'intera raccolta dall'editore Dominique Pane di Torino, stamperia giuridica di un certo prestigio cui un autore così giovane non avrebbe di certo potuto legittimamente aspirare. «Può sorprendere che un giovane da poco uscito dall'Università si sia cimentato in un'opera di tale fatta: se ne dovrebbe ammirare l'impegno ed il coraggio, ed anche la capacità di documentazione, sebbene se ne riconoscano i comprensibili limiti scientifico-concettuali»¹¹⁸, che però, tutto sommato, appaiono in linea con gli standard della pratica forense a lui contemporanea.

Il secondo documento da considerare, intitolato con poca fantasia *Éléments du Code Napoléon* (1812)¹¹⁹, all'opposto, è un vero e proprio commentario alla codificazione civile e fu pubblicato, poco dopo l'emanazione del codice, dal professore Victor Brun¹²⁰ – docente di *Code Napoléon* nella Facoltà di diritto dell'*Académie de Turin* – probabilmente come sussidiario per i suoi studenti universitari. Quest'opera, suddivisa in due agili volumi, segue scrupolosamente l'ordine degli articoli secondo la sistematica del codice¹²¹, con la sola aggiunta delle lezioni del Ceresa de Bonvillaret che fanno da lunga introduzione storica¹²² all'intera trattazione, e ci

¹¹⁵ G. I. PANSOYA, *Régime hypothécaire. Ouvrage dans lequel, par la conférence des dispositions de l'Édit Royal du 16 juillet 1822*, Torino, Imprimerie royale, 1822.

¹¹⁶ E. GENTA, *Ricerche sulla storia dell'ipoteca in Piemonte*, Milano, Giuffrè, 1978, pp. 68-83.

¹¹⁷ *Infra* Capito III, paragrafo 2.

¹¹⁸ G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, cit., p. 80.

¹¹⁹ V. BRUN, *Éléments du Code Napoléon*, op. cit.

¹²⁰ Non ci è stato possibile ricostruire, in maniera soddisfacente, i dati biografici sulla vita di questo giurista, probabilmente di origine francese, o di qualche regione al confine tra le Alpi. Oltre al fatto che insegnò nella facoltà di diritto dell'Università di Torino nel dominio napoleonico, e che il suo *Commentario* fu pubblicato nel 1812 dall'editore istituzionale dell'*Académie*, non esistono altri riferimenti. Probabilmente la sua esperienza italiana finì con la caduta di Napoleone, senza riportarlo mai più all'onore delle cronache né in Italia né in Francia. È singolare notare, invece, che in Italia nessuna biblioteca, neanche in Piemonte, conserva una copia del suo commentario, quasi che questo fosse svanito, esattamente come il suo autore, insieme alla fine dell'egemonia napoleonica in Italia. Bisogna prendere atto che il testo fu abbandonato perché non più attuale, tuttavia, trattandosi di un manuale universitario, può legittimamente ritenersi che ebbe buona circolazione, quantomeno tra gli studenti dell'Ateneo torinese, anche sotto forma di appunti delle lezioni, dispense o ciclostilato.

¹²¹ R. FERRANTE, *Dans l'ordre établi par le Code civil*, op. cit., pp. 11-113.

¹²² V. BRUN, *Éléments du Code Napoléon*, vol. I, pp. 1-85.

inducono a ritenere che ci dovesse essere quantomeno una certa affinità accademica tra il Brun ed il conte de Bonvillaret, tale da giustificare questa edizione. Se per il Pansoya, infatti, il legame con il magistero del Ceresa de Bonvillaret appare più generico – rivolto ad un contesto culturale di riferimento, e ad un insegnamento universitario di cui fu probabilmente uditor – in questo secondo caso il riferimento all’opera del conte di Bonvillaret è diretto ed inequivocabile, quasi che il Brun, con il suo *commentaire*, stesse completando il lavoro iniziato l’anno prima dal Ceresa de Bonvillaret, aggiungendo a quella *Retorica dei progressi* del *Code Napoléon*, in prospettiva storico-teorica, tutta la parte di diritto positivo, dove si verificava in concreto, articolo per articolo ed istituto per istituto, la portata di quegli stessi progressi. La trattazione, quanto al diritto di famiglia, si concentra tutta nel I volume dell’opera, ed anche se è molto sintetica e con poco spazio a considerazioni pratiche di ampio respiro, non difetta di un certo rigore argomentativo ed espositivo, con riferimenti puntuali alle norme del *Code civil* ed un’esegesi attenta alle motivazioni che giustificavano, di volta in volta, le differenze sostanziali tra il diritto napoleonico e la disciplina previgente nell’antico diritto tradizionale piemontese.

Sarà utile, a questo punto, incrociare tra loro le letture di questi due autori, per verificare, in due prospettive tra loro complementari, quale fu la reale percezione della scienza giuridica sabauda rispetto a talune innovazioni particolarmente rilevanti e prorompenti del diritto di famiglia napoleonico. Ci riferiremo, in particolare, all’introduzione del matrimonio civile inteso come contratto in senso civilistico, e naturalmente al suo corollario più insidioso, il divorzio, ma anche all’estensione “ristretta” della patria potestà sui figli, o ancora, al controverso istituto dell’autorizzazione maritale. Infatti, fu attraverso questi istituti che si passò da una concezione della famiglia intesa dal legislatore tradizionale in senso allargato o “corporata”¹²³ – con una matrice intimamente confessionale – ad una famiglia codificata in senso “nucleare”, tipicamente laica e concentrata intorno alla figura del padre capofamiglia¹²⁴, senza dare peso alle prerogative tradizionalmente riconosciute agli avi estranei alla famiglia ristretta. Si tratta, peraltro, di tutte questioni che saranno poi riaffrontate all’ora della redazione del Codice civile albertino del 1837, finendo nuovamente – a poco meno di trent’anni di distanza – al centro del dibattito, in un contesto, però, certamente radicalmente mutato rispetto al passato¹²⁵, anche probabilmente a causa della stessa sperimentata vigenza del modello familiare napoleonico e delle sue innovazioni¹²⁶.

Come noto, il primo atto del governo di Bonaparte in materia familiare fu, a partire dall’agosto 1802, la sottrazione della tenuta dei registri matrimoniali e di quelli delle nascite

¹²³ P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., pp. 65-68.

¹²⁴ Questa constatazione, che emerge chiaramente sfogliando il *Livre premier* del *Code civil*, viene confortata anche dagli studi di storia sociale, i quali attestano l’affermazione di questo modello familiare nell’Italia settentrionale esattamente in quello stesso decennio del secolo XIX. Cfr. M. BARBAGLI, *Sotto lo stesso tetto*, op. cit., pp. 45-138.

¹²⁵ *Infra* Capitolo III, paragrafo 4.

¹²⁶ In generale su questo punto G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, op. cit., p. 1.

alla Chiesa – insieme agli altri atti che riguardavano la certificazione dello stato civile dei cittadini – per conferirla in pianta stabile ai Comuni¹²⁷, laicizzando l'intero sistema che fino a quel momento, in Piemonte come nel resto della Francia¹²⁸, era stato appannaggio delle parrocchie e dei ministri di culto cattolici¹²⁹. Si tratta di una modifica che potrebbe apparire secondaria nell'economia generale della legislazione napoleonica, ma che invece detta fin dall'inizio le linee programmatiche di un cambiamento di prospettiva pressoché radicale in materia di persone e famiglia, soprattutto quanto ai rapporti con il potere temporale della Chiesa di Roma¹³⁰ e le sue prerogative in materia civile.

Non è casuale, infatti, che il Brun, nel commentare le disposizioni generali (art. 34-54) del Titolo II del *Code civile*, rubricato “*Des actes de l'état civil*”, affermi che: «*S'il y a quelque chose parmi les hommes, qui doit être assuré c'est sans doute leur condition, leurs état, objet de la plus grande importance pour la société et pour la tranquillité des familles*»¹³¹. Ed è per questo stesso motivo che – secondo il Brun – il codice si è occupato con «*la plus sévère attention à la forme et la solennité des actes destinés à la preuve des naissances, des mariages et des décès*»¹³². Per la stessa ragione, essendo questi atti «*destinés à constater des faits, doivent contenir que de simples déclarations énoncées avec précision*», il legislatore si è assicurato che questo debba avvenire, per atto scritto, «*sous la garantie du ministère de l'officier public que la loi a investi de sa confiance pour les recevoir, et dans le lieu même où il que exerce ses fonctions*»¹³³. La presenza dell'ufficiale pubblico, rispetto al parroco o ad un suo vicario,

¹²⁷ A. THIERS, *Storia del consolato e dell'Impero di Napoleone*, op. cit., vol. I, p. 432. Non ci è stato possibile ritrovare il Decreto con il quale fu disposto questo spostamento di competenze, che verrà invece regolamentato dopo l'adozione del *Code civil* con successivo Decreto 27 marzo 1806, “*Regolamento generale per l'attivazione in tutto lo Stato dei registri delle nascite, dei matrimoni e delle morti, in esecuzione del Codice Napoleone*” (per il testo del regolamento, identico per tutto il territorio italiano, vedi *Leggi e decreti per le provincie venete unite al regno d'Italia pubblicati in ordine al decreto 24 aprile 1806*, Venezia, Regia stamperia, 1806, s.n.p.). Il fatto che i registri dello stato civile piemontese fossero passati sotto competenza comunale già a partire dal 1802 ci vien confermato anche dalla consultazione delle consistenze dell'Archivio Stato civile napoleonico a Torino, che copre appunto gli anni 1802-1814. Cfr. A. C. SPARAVIGNA e L. DASTRÙ, *L'archivio elettronico dello Stato Civile Napoleonico in Piemonte: una risorsa per una migliore comprensione della storia locale*, HAL open-access, 2017, s.n.p.

¹²⁸ A. AULARD, *Les origines de la séparation des Églises et de l'État: la laïcisation de l'état civil*, «*Études et leçons sur la Révolution française*», vol. V, 1920, pp. 165-198; A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Introduction historique au droit des personnes et de la famille*, op. cit., pp. 76-79.

¹²⁹ G. COPPOLA e C. GRANDI (a cura di), *La conta delle anime. Popolazioni e registri parrocchiali: questioni di metodo ed esperienze*, Bologna, il Mulino, 1989; in particolare si veda i contributi di P. CARUCCI e C. SCHIAVONI, *Le scritture parrocchiali in Italia tra XVI e XX secolo. Un patrimonio in bilico tra Stato e Chiesa in cerca di tutela e ordinamento*, ivi, pp. 21-34.

¹³⁰ La questione di rapporti tra Napoleone e le confessioni religiose, con particolare riferimento al Cattolicesimo è molto complessa, e si snoda tra atti normativi plurimi, accordi più o meno condivisi e relazioni politiche burrascose non facilmente riassumibili. Per una panoramica di ampio respiro si può rinviare al saggio ampio di J.-O. BOUDON, *Napoleon et les cultes : les religions en Europe à l'aube du XIX siècle (1800-1815)*, Parigi, Fayard, 2002.

¹³¹ V. BRUN, *Éléments du Code Napoléon*, op. cit., vol. I, p. 103

¹³² *Ibidem*.

¹³³ *Ivi*, p. 104.

assume, dunque, il valore di una garanzia tanto per lo Stato quanto per il cittadino, che vede protetta la certezza della sua condizione dai capricci della Chiesa e dei suoi ministri di culto.

A sua volta, per spiegare l'importanza di questo passaggio cruciale di competenza dagli ordini ecclesiastici all'ufficiale comunale – che assurge, addirittura, ad un problema di discriminazione tra i cittadini dello Stato che non praticano il cattolicesimo, anche se la questione in Piemonte era più teorica che pratica, visto che la quasi totalità della popolazione era cattolica¹³⁴ – il Pansoya nel commentare l'art. 35 del Decreto 11 marzo 1803 (promulgato il 21 marzo 1803) riproduce, invece, un brano tratto dai lavori preparatori del *Code civil*, ossia le dichiarazioni del tribuno Joseph Jérôme, conte di Siméon¹³⁵ – professore di Diritto e Legislazione civile all'università di Aix-en-Provence, prima della Rivoluzione – la cui opinione in proposito sembra fugare ogni dubbio.

*«Les registres de l'état civil étaient bien et fidèlement tenus par des hommes, dont le ministère exigeait de l'instruction et une probité scrupuleuse; leur conduite surveillée par les lois, comme celle de tous les autres citoyens, était garantie par la sanction plus spéciale de la religion qu'ils enseignent; mais la religion catholique romaine n'étant plus dominante, on ne peut plus obliger les familles qui ne la suivent pas à recourir à ses ministres à l'époque des événements qui excitent le plus leur intérêt. La nation qui ne doit pas comme les individus se diviser en sectes, a dû établir pour tous les citoyens des registres et des officiers, dont ils pussent tous se servir sans répugnance»*¹³⁶.

La scelta del brano citato dal Pansoya, naturalmente, non è casuale e riflette l'idea che la laicizzazione dei legami familiari, anche attraverso le formalità dello stato civile, rappresenta un passaggio necessario (e fondamentale) verso un progresso socioculturale della famiglia,

¹³⁴ Sul cattolicesimo in Piemonte, e sulla sua persistenza lungo tutto il corso del secolo XIX si veda W. E. CRIVELLIN, *Cattolici, politica e società in Piemonte tra '800 e '900*, Cantalupa, Effatà, 2008; ma anche i saggi raccolti in F. N. APPENDINO (a cura di), *Chiesa e società nella Seconda metà del XIX secolo in Piemonte*, Casale Monferrato, Marietti, 1982.

¹³⁵ P. TAUDOU, voce «*Siméon, Joseph-Jérôme*», in *Dictionnaire historique des juristes français, XIIe-XXe siècle*, a cura di P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2007, pp. 933-934.

¹³⁶ G. I. PANSOYA, *Texte et complément de la loi ou Code Napoleon*, op. cit., vol. I, p. 63. Sulla stessa line interpretativa *ad adiuvandum* il Pansoya riporta anche, alla pagina successiva l'opinione sostanzialmente identica del tribuno Georges-Antoine Chabot de l'Allier, avvocato a Parigi sotto l'*Ancien Régime* (J.-L. HALPÉRIN, voce «*Chabot de l'Allier, Georges-Antoine*», in *Dictionnaire historique des juristes français, XIIe-XXe siècle*, a cura di P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2007, pp. 222). «*Ainsi les officiers de l'état civil ne pourront plus se permettre aucune interpellation ni recherche, ni inquisitions sur des faits qui ne devront pas être consignés, ou sur la vérité des déclarations faites par les parties : leur ministère sabordera à recevoir ces déclarations lorsqu'elles seront conformes à la loi ; ils n'auront le droit, ni de les commenter, ni de les contredire, ni de les juger. L'état des citoyens ne devait pas être abandonné à leur discrétion*» (G. I. PANSOYA, *Texte et complément de la loi ou Code Napoleon*, op. cit., vol. I, p. 64). Come si può ben immaginare la questione della redazione degli atti dello stato civile da parte dei pubblici ufficiali comunali, e non più dei parroci delle chiese circondariali, dette vita ad un certo fermento nelle comunità, specie in quelle più rurali e distanti dai municipi. Tanto è vero che, il governo napoleonico dovette intervenire con numerose circolari amministrative tese a ribadire la nullità degli atti, soprattutto di matrimonio ma non solo, redatti dai preti e sprovvisti delle formalità pubbliche stabilite dal Codice civile. Sul punto si possono leggere le citazioni tratte da queste circolari sub. art. 75, Decreto dell'11 marzo 1805 (promulgato il 21 marzo 1803), Ivi, pp. 111-112.

intesa quale cellula dello Stato, in armonia con la concezione napoleonica dello Stato “alveare” civile.

A seguire, in perfetta continuità ideologica, le novità in assoluto più dirompente nel panorama piemontese, introdotta con il Decreto del 26 ventoso anno XI (17 marzi 1803)¹³⁷ – e che riguarda, ancora una volta, il processo di secolarizzazione delle istituzioni familiari – è certamente il matrimonio civile¹³⁸, pensato dal Brun come «*la société de l’homme et de la femme, qui s’unissent pour perpétuer leur espèce, pour s’aider mutuellement, et partager leur commune destinée*»¹³⁹, senza alcun riferimento al sacramento cattolico tradizionale. Nonostante questa definizione apparentemente “sociologica” di matrimonio, l’istituto viene disciplinato dal legislatore codicistico alla stregua di un qualsiasi contratto di diritto civile¹⁴⁰, da stipularsi rigorosamente con le formalità previste dalla legge ed innanzi al pubblico ufficiale comunale¹⁴¹ – e non più ai piedi dell’altare parrocchiale come avveniva tradizionalmente – con la previsione di un’età minima, di diciotto anni per gli uomini e di quindici anni per le donne, ai fini della valida espressione del consenso¹⁴², un vincolo quest’ultimo del tutto assente nella legislazione di Antico regime piemontese che prevedeva, invece, in luogo il necessario consenso di genitori o ascendenti¹⁴³. Questo bisogno di controllo statale delle unioni matrimoniali, anche in termini di età dei nubendi e di valida espressione del consenso, nasce – secondo l’esegesi del Brun – dal fatto che «*cette société est la source de l’existence de tous les individus qui composent les*

¹³⁷ Il decreto fu promulgato dieci giorni dopo, il successivo 6 germinale anno XI (27 marzo 1803). Cfr. G. I. PANSOYA, *Texte et complément de la loi ou Code Napoleon*, op. cit., vol. I, p. 216.

¹³⁸ Con l’articolo 7, titolo II della Costituzione francese del 3 settembre 1791, e con la successiva legge del 20 settembre 1792, fu compiuta in Francia la secolarizzazione del diritto matrimoniale. Questo principio fu accolto a sua volta, senza remore, nel *Code Napoleon*, ed esteso ai territori italiani occupati, suscitando l’ira di Papa Pio VII, che ne ostacolò con tutti i mezzi l’applicazione. Cfr. G. PIOLA, voce «Matrimonio (Diritto civile)» in *Il Digesto italiano*, XV, parte I, Torino, Unione-Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1903-1907, p. 1090. Sull’introduzione del Matrimonio civile, in Francia vedi J.-L. HALPÉRIN, *Histoire du droit privé français depuis 1804*, op. cit., pp. 81-84; A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Introduction historique au droit des personnes et de la famille*, op. cit., pp. 189-193; e più di recente Y. BRULEY, *Mariage et famille sous Napoléon: le droit entre religion et laïcité*, in «Napoleonica. La Revue», n. 14, fasc. 2, 2012, pp. 111-126.

¹³⁹ V. BRUN, *Éléments du Code Napoléon*, op. cit., vol. I, p. 113.

¹⁴⁰ A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Introduction historique au droit des personnes et de la famille*, op. cit., p. 190.

¹⁴¹ A garanzia della disposizione era prevista la nullità assoluta ed insanabile dell’atto, sulla scorta di una decisione della Cour de Paris, 14 frimaire an XIII, in *Collection de jugemens des tribunaux du Palais de Paris et autres tribunaux de la République*, anno XIII, tomo II, p. 35; e in *Pasicrisie, ou Recueil général de la jurisprudence des cours de France et de Belgique*, 1^a serie, 1843, p. 225; ribadita poi anche dalla giurisprudenza successiva della Cour de cassation e recepita dai tribunali piemontesi cfr. G. I. PANSOYA, *Texte et complément de la loi ou Code Napoleon*, op. cit., vol. I, p. 215-216.

¹⁴² Quanto al territorio sabauda, a questa previsione fu data attuazione con un atto dell’*Administrateur-général du Piémont*, che detta anche le norme transitorie tra il vecchio ed il nuovo sistema sia in tema di adempimenti formali che in quello di età dei nubendi. Il Decreto 16 piovoso anno XII, pubblicato nel *Bulletin de l’administration bulletin*, n. 251 preveda, infatti, che fossero considerati «*valide les mariages faits avant cet arrêt à un âge au-dessous de celui que prescrit le code, aussi bien que les mariages faits sans les formalités voulues par le même code*». Un indirizzo che fu confermato dalla giurisprudenza della Cour de Turin del 14 luglio 1807 (Colombe c. Chabots), in *Recueil général des lois et des arrêts*, 1808, Tomo II, p. 43-45; e anche in *Recueil de l’Académie de Jurisprud de Turin*, Tomo VII, p. 285.

¹⁴³ Regie Patenti del 16 luglio 1782, portanti varie provvidenze a riguardo de’ matrimoni, paragrafo 7.

familles et les nations», ed è per questo stesso motivo che «*elle doit être bourdonnée à la loi civile*», come «*union civile et légitime d'un homme et d'une femme*»¹⁴⁴, con regole stringenti che garantiscano il suo scopo ultimo, la procreazione di nuovi cittadini.

Per spiegare, a sua volta, la doppia valenza civile e naturale del legame matrimoniale, che non ha più nulla a che vedere con il sacramento religioso di Antico regime, di cui il legislatore tradizionale sostanzialmente si disinteressava, il Pansoya fa addirittura appello all'autorità insindacabile di Portalis, nella sua qualità di redattore del codice, il quale durante i lavori preparatori ebbe ad affermare: «*Les animaux qui ne cèdent qu'à un mouvement ou à un instinct aveugle, n'ont que des rapprochements fortuits ou périodiques dénués de toute moralité. Mais, chez les hommes, la raison se mêle toujours plus ou moins à tous les actes de leur vie; le sentiment est à côté du désir, et le droit succède à l'instinct. Je découvre un véritable contrat dans l'union des deux sexes. Ce contrat n'est pas purement civil, quoiqu'en disent les jurisconsultes; il a son principe dans la nature qui a daigné nous associer en ce point au grand ouvrage de la création; il est inspiré et souvent commandé par la nature même. Ce contrat n'est pas non plus un pur acte religieux, puisqu'il a précédé l'institution de tous les sacrements et l'établissement de toutes les religions positives, et qu'il date d'aussi loin quel'homme. Qu'est-ce donc que le mariage en lui-même e et indépendamment de toutes les lois civiles et religieuses? C'est la société de l'homme et de la femme qui s'unissent pour perpétuer leur espèce, pour s'aider, par des secours mutuels, à porter le poids de la vie, et pour partager leur commune destinée*»¹⁴⁵.

Alle parole altisonanti del Portalis, fanno eco, a loro volta, quelle più concrete del tribuno Louis-Ghislain de Bouteville du Metz – magistrato del Tribunale di Parigi e sostituto procuratore presso la Suprema Corte di Cassazione – il quale afferma il principio secondo cui la natura del matrimonio come contratto discenderebbe direttamente dalla libertà personale di cui gode ciascun cittadino, come riconosciuta dalla *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* del 1789¹⁴⁶. «*Les législateurs d'une grande nation y sont, pour l'universalité des citoyens, ce que la providence est pour l'universalité des peuples, et puisque la providence elle-même e n'empêche pas, et sans doute ne rejette pas de vœux offerts avec des intentions pures, qu'en un mot elle souffre la diversité des cultes, il faut qu'à son exemple le législateur sépare du contrat civil tout ce qui touche à un ordre plus relevé; et pour parler le langage des sages jurisconsultes auxquels la nation devra tant de reconnaissance pour leur premier travail, que la loi ne considère dans le mariage que le contrat civil, et laisse à la plus entière liberté de*

¹⁴⁴ V. BRUN, *Éléments du Code Napoléon*, op. cit., vol. I, p. 113.

¹⁴⁵ G. I. PANSOYA, *Texte et complément de la loi ou Code Napoleon*, op. cit., vol. I, p. 216.

¹⁴⁶ Sulla dichiarazione del 1789 la bibliografia è pressoché sconfinata, tra i più recenti, e per una panoramica di massima, vedi V. ZUBER, *Le Culte des droits de l'homme*, Paris, Gallimard, 2014.

chacun ce qui appartient à des sentiment qui, plus indépendants, n'en seront que plus purs et plus respectés»¹⁴⁷.

Tuttavia, il matrimonio non può essere considerato, a mente del Brun, «*uniquement société entre l'homme et la femme, et pour leur seul avantage [...] mais cette société devant aussi être considérée comme préparatoire à la société paternelle*»¹⁴⁸, ed ecco perché dal vincolo matrimoniale, oltre a discendere «*obligations [...] mutuelles entre les seuls époux*»¹⁴⁹, come quella agli alimenti (art. 208-211), alla fedeltà, al soccorso e all'assistenza (art. 212), discendono anche degli obblighi di «*ordere poublic*»¹⁵⁰, che sono a carico della sola moglie, e che si sostanzino nel dovere di obbedienza al marito (art. 213) e nell'incapacità di stare in giudizio (art. 215) o di contrarre validamente obbligazioni e altri atti giuridici patrimoniali senza l'autotrazione del marito (art. 217). Questi obblighi ulteriori, a carico della sola moglie – che delineano quella che venne comunemente definita autorizzazione maritale¹⁵¹ – discendono, infatti, secondo il Brun, dalla «*protection que le mari doit à sa femme*», e questa implica necessariamente «*l'obéissance de celle-ci à l'autorité qui la protège exigent impérieusement que la femme ne puis ester en jugement ni donner, aliéner, hypothéquer, acquérir même à titre gratuit, sans l'autorisation du mari, ou de la justice, en cas de refus*»¹⁵².

Ancora una volta, per spiegare questo squilibrio tra diritti e doveri nel matrimonio – nel suo commento al Decreto 17 marzo 1803, promulgato il 27 marzo dello stesso anno – il Pansoya fa appello all'autorità superiore di Portalis, il quale giustifica questa differenziazione, contrariamente a quanto stabiliva l'antico diritto romano, sulla base dell'ordine naturale che regola le relazioni tra i due sessi e che viene fatto proprio dal testo codificato.

«On a long-tems disputé sur la préférence ou l'égalité des deux sexes. Rien de plus vain que ces disputes. On a très-bien observé que l'homme et la femme ont par-tout des rapports, et par-tout des différences. Ce qu'ils ont de commun, est de l'espèce; ce qu'ils ont de différent, est du sexe; ils se- raient moins disposés à se rapprocher, s'ils étaient plus semblables. La nature

¹⁴⁷ G. I. PANSOYA, *Texte et complement de la loi ou Code Napoleon*, op. cit., vol. I, p. 218.

¹⁴⁸ V. BRUN, *Éléments du Code Napoléon*, op. cit., vol. I, p. 124.

¹⁴⁹ *Ibidem*.

¹⁵⁰ *Ivi*, p. 287.

¹⁵¹ Sul punto B. SCHNAPPER, *Autorité domestique et partis politiques de Napoléon à De Gaulle*, in *Id.*, *Voies nouvelles en histoire du droit. La justice, la famille, la répression pénale (XIVe-XXe siècles)*, Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 1991, p. 555-596; J.-L. HALPÉRIN, *Histoire du droit privé français depuis 1804*, op. cit., pp. 92-93; A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Introduction historique au droit des personnes et de la famille*, op. cit., pp. 196-198; P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 141; più di recente si veda anche la panoramica europea di M. R. DI SIMONE, *Le italiane tra Code Napoléon e Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch*, in *Cittadinanze incompiute. La parabola dell'autorizzazione maritale*, a cura di S. Bartoloni, Roma, Viella, 2021, pp. 35-53.

¹⁵² V. BRUN, *Éléments du Code Napoléon*, op. cit., vol. I, p. 126. «Da questa morsa la donna si può sottrarre attraverso la via giudiziaria, con l'intervento quindi del giudice in caso di autorizzazione negata, oppure esercitando pubblicamente la mercatura, purché – sia chiaro – il traffico di mercanzia sia del tutto separato dal patrimonio del marito. Naturalmente vi sono i casi in cui la donna è esonerata dall'autorizzazione per determinate condizioni in cui versa il marito (condanna penale, interdizione, assenza)» (P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 141).

ne les a fait si différens que pour les unir. Cette différence qui existe dans leur être, en suppose dans leurs droits, et dans leurs devoirs respectifs. Sans doute, dans le mariage, les deux époux concourent à un objet commun; mais ils ne sauraient y concourir de la même manière. Ils sont égaux en certaines choses, et ils ne sont pas com- parables dans d'autres. La force et l'audace sont du côté de l'homme, la timidité et la pudeur du côté de la femme. L'homme et la femme ne peuvent partager les mêmes travaux, supporter les mêmes fatigues, ni se livrer aux mêmes occupations. Ce ne sont point les lois, c'est la nature même qui a fait le lot de chacun des deux sexes. La femme a besoin de protection, parce qu'elle est plus faible; l'homme est plus libre, parce qu'il est plus fort. La prééminence de l'homme est indiquée par la constitution même de son être qui ne l'assujettit pas à autant de besoin, et qui lui garantit plus d'indépendance pour l'usage de son tems, et pour l'exercice de ses facultés. Cette prééminence est la source du pouvoir de protection que le projet de loi reconnaît dans le mari»¹⁵³.

Anche la giurisprudenza, o almeno quella riportata dal Pansoya, sembra applicare con rigore il principio ricostruito a partire dalle parole di Portalis, con numerose decisioni del Tribunale di Parigi e della Corte di Cassazione a sostegno dell'impostazione dottrinale sfavorevole ad una libertà patrimoniale dalla donna sposata, cui fanno da contraltare le pronunce della stessa indole emanate dalla Corte d'appello di Torino e dagli altri tribunali piemontesi, che però mirano a cercare un compromesso tra gli interessi patrimoniali opposti di moglie e marito, in protezione della donna secondo un'impostazione di Antico regime¹⁵⁴.

Corollario quasi obbligato della natura contrattuale del vincolo matrimoniale¹⁵⁵, è naturalmente la possibilità del suo scioglimento, previsto a talune condizioni specificatamente

¹⁵³ G. I. PANSOYA, *Texte et complement de la loi ou Code Napoleon*, op. cit., vol. I, p. 319.

¹⁵⁴ G. I. PANSOYA, *Texte et complement de la loi ou Code Napoleon*, op. cit., vol. I, p. 319-334. In particolare, una decisione Corte d'Appello di Torino, 10 dicembre 1808 (*Recueil de l'Académie de Jurisprud de Turin*, Tomo X, pp. 99-109) sembra recepire con chiarezza il principio, tendendo un bilanciamento di interessi, quanto afferma che il «mari ne peut pas valablement autoriser sa femme à se rendre caution pour lui (en d'autres termes) lorsque l'obligation de la femme tourne directement ou indirectement en avantage du mari, celui-ci ne peut pas valablement l'autoriser; mais elle a besoin de l'autorisation du juge; en conséquence l'obligation fidéjussore prise par la femme au profit du mari est nulle, bien qu'elle ait été autorisée de lui» (G. I. PANSOYA, *Texte et complement de la loi ou Code Napoleon*, op. cit., p. 331).

Recueil général des lois et des arrêts, 1808, Tomo II, p. 43-45; e anche in Tomo VII, p. 285.

¹⁵⁵ A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Introduction historique au droit des personnes et de la famille*, op. cit., p. 199.

indicate dal legislatore¹⁵⁶, per tramite del controverso istituto del divorzio¹⁵⁷ – disciplinato agli articoli 229-233 del *Code civil* – con il quale «*le nœud conjugal est brisé entièrement et de plein droit*»¹⁵⁸, ed al quale può seguire un nuovo matrimonio, con le dovute cautele per la *commixtio sanguinis* nei confronti della donna (art. 296-298) e dei figli legittimi. Per giustificare l'introduzione del divorzio, istituto pressoché del tutto assente nella tradizione giuridica italiana di Antico regime¹⁵⁹, il Brun è costretto a fare ricorso ad un pericoloso equilibrismo, probabilmente l'unico possibile. Dopo aver affermato – forse con troppa sicurezza – che questo è «*connu presque par toutes les nation anciennes*» ed «*a été réglé par des lois plus moins rigoureuses, selon les différentes habitudes des peuples*»¹⁶⁰ – rendendosi probabilmente conto che questo, da solo, non può bastare per legittimare una modifica così radicale ai costumi tradizionali – si affretta a precisare che il divorzio è permesso nel *Code civil* soltanto «*entouré de conditions, et de formalités rigoureuses qui garantissent le mariage des attentats des*

¹⁵⁶ «Questo istituto, definito dal Solimano “il più pericoloso elemento di destrutturazione sociale ereditato dalla rivoluzione” e insieme “uno dei più rappresentativi prodotti liberali della Rivoluzione stessa”, è considerato come necessario e rimedio estremo: conservato anche in ossequio alla libertà di culto, esso è ammesso in pochi casi tassativamente determinati dal legislatore. In particolare, il codice ne ammette tre: adulterio (diversamente considerato a seconda che a commetterlo sia la moglie o il marito); condanna appena afflittiva o infamante; eccessi, sevizie o ingiurie gravi. Il divorzio per mutuo consenso è mantenuto (forse anche per compensare la soppressione del divorzio per incompatibilità d'umore e di carattere), ma le cautele e i limiti che lo circondano sono eloquenti: non può richiedersi che dopo due anni di matrimonio ed è escluso dopo vent'anni dalla istituzione del vincolo; è parimenti escluso se il marito non ha raggiunto i venticinque anni o la moglie i ventuno, o ancora se la moglie ha raggiunto i quarantacinque anni; il consenso deve essere manifestato per quattro volte durante l'anno; i divorziati non possono rimarginarsi che dopo tre anni, con l'obbligo di riservare ai figli la metà dei beni familiari» (A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, op. cit., vol. II, pp. 571-572).

¹⁵⁷ J.-L. HALPÉRIN, *Histoire du droit privé français depuis 1804*, op. cit., pp. 88-91; A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Introduction historique au droit des personnes et de la famille*, op. cit., pp. 198-199; per una sintesi più recente della lunga vicenda del divorzio in Francia si veda anche P. CATALA, *La métamorphose du droit de la famille, in 1804-2004: Le code civil. Un passé, un présent, un avenir*, Parigi, Dalloz, 2004, pp. 341-358; D. VEILLON, *Le divorce en France du Code Civil de 1804 à la Loi du 26 Mai 2004* in «Zbornik znanstvenih razprav», vol. III, fasc. 1-2, 2006, pp. 45-62. Il tema dell'applicazione del divorzio in Italia durante il decennio napoleonico è stato studiato a più riprese: per il Regno d'Italia E. DEZZA, *Giuseppe Luosi e il «Codice Napoleone Italiano»*, in *Giuseppe Luosi, giurista italiano ed europeo. Traduzioni, tradizioni e tradimenti della codificazione. A 200 anni dalla traduzione in italiano del Code Napoléon (1806-2006)*, atti del convegno internazionale di studi (Mirandola-Modena, 19-20 ottobre 2006) a cura di E. Tavilla, Modena, Archivio di Stato/Comune di Modena-Associazione culturale, 2009, pp. 250-253; S. SOLIMANO, *Le sacre du printemps. L'entrata in vigore del code civil nel Regno Italico*, Ivi, *passim*; più di recente, analizza la giurisprudenza dell'epoca, S. SOLIMANO, *Amori in causa. Strategie matrimoniali nel Regno d'Italia napoleonico (1806-1814)*, Torino, Giappichelli, 2017; per il Regno di Napoli ed il meridione oltre ai più risalenti B. CROCE, *Il divorzio nelle province napoletane (1809-1815)*, in «Napoli nobilissima: rivista di topografia ed arte napoletana», vol. 15, 1906, pp. 118-122 e pp. 140-144; T. PEDIO, *Matrimonio e divorzio nelle province meridionali tra '700 e '800*, in *Studi storici in onore di Gabriele Pepe*, Bari, Dedalo, 1969, pp. 682-685; M. T. LULLI, *Il problema del divorzio in Italia dal sec. XVIII al codice del 1864*, in «Il diritto di famiglia e delle persone», anno III, 1974, pp. 1230-1247; si veda anche più di recente P. MASTOROLA, *L'applicazione della legge sul divorzio nel Regno di Napoli (1809-1815)*, in *Il Regno di Napoli nell'Europa napoleonica. Saggi e ricerche*, a cura di F. Mastroberti, Napoli, Editoriale scientifica, 2016, pp. 43-87; Id. *L'ombra lunga della tradizione. Cultura giuridica e prassi matrimoniale nel Regno di Napoli (1809-1815)*, Giappichelli, Torino, 2018.

¹⁵⁸ V. BRUN, *Éléments du Code Napoléon*, op. cit., vol. I, p. 127.

¹⁵⁹ Si vedano tra gli altri A. MARONGIU, voce «Divorzio (storia)», in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIII, Milano, Giuffrè, 1964, pp. 482-507 e A. C. JEMOLO, voce «Divorzio (ordinamento italiano)», Ivi, pp. 507-511.

¹⁶⁰ V. BRUN, *Éléments du Code Napoléon*, op. cit., vol. I, p. 128.

passions»¹⁶¹. Per il Brun, infatti, è solo per mezzo del divorzio – con i suoi limiti stringenti – che il codice è riuscito nell'intento di ristabilire la «*dignité*» e a fissare il «*veritable caractère*» del matrimonio¹⁶². Senza entrare nei dettagli dell'argomentazione caso per caso sviluppata dall'autore – che ricalca quella dei più noti commentari francesi del tempo – questi afferma, in ultima analisi, che la necessità del divorzio, inteso come progresso della civilizzazione giuridica, non può essere negata in quanto questo viene «*admis comme un secours contre les supplices effrayants d'une union mal assortie, ou devenir vraiment insupportable*»¹⁶³.

L'inquietudine che traspare nell'argomentazione del Brun ci viene confermata anche dall'ampio spazio che alla materia divorzile viene dedicato dal Pansoya nel suo *Texte et complément*, con particolare riferimento al Decreto 30 ventoso anno XI (21 marzo 1803), quello con il quale la dissoluzione del vincolo matrimoniale fu introdotto originariamente in Piemonte, prima di confluire nell'art. 229 del *Code civil*. Si susseguono, infatti, una serie di lunghissime citazioni dai lavori preparatori, soprattutto delle discussioni in Consiglio di Stato, che militano tutte in favore dell'ammissibilità dell'istituto, a partire dalla voce che l'autore considera la più autorevole, quella del conte Jean-Baptiste Treilhard¹⁶⁴ – uomo politico francese di grande spessore tra *Directoire* e Primo Impero, e tra i redattori del *Code civil* insieme a Portalis. La scelta del brano di Treilhard è di grande impatto, poiché riaffronta il problema fondamentale della laicizzazione del legame matrimoniale, che abbiamo visto essere considerato come uno degli innegabili progressi del diritto civile codificato. La necessaria liberazione dai vincoli matrimoniali dall'ingerenza della morale e del costume cattolico viene intesa, in effetti, ancora una volta, come una questione preliminare all'ammissibilità del divorzio come istituto di diritto civile in senso stretto. «*La question du divorce*» – dichiara Treilhard «*doit donc être discutée, abstraction faite de toute idée religieuse, et elle doit cependant être décidée de manière à ne gêner aucune conscience, à n'enchaîner aucune liberté; il serait injuste de forcer le citoyen dont la croyance repousse le divorce, à user de ce remède; il ne le serait pas moins d'en refuser l'usage, quand il serait compatible avec la croyance de l'époux qui le sollicite. [...] Nous ne connaissons pas d'acte plus solennel que celui du mariage. C'est par le mariage que les familles se forment et que la société se perpétue: voilà une première vérité sur laquelle je pense que tout le monde est d'accord, de quelque opinion qu'on puisse être d'ailleurs sur la question du divorce. C'est encore un point également incontestable que de tous les contrats il n'en est pas un seul dans lequel on doive plus désirer l'intention et le vœu de la perpétuité de la part de ceux qui contractent. Il n'est pas, et il ne doit pas être moins universellement reconnu que la légèreté des esprits, la perversité du cœur, la violence des passions la corruption des mœurs ont trop*

¹⁶¹ *Ibidem*.

¹⁶² *Ivi*, p. 129.

¹⁶³ *Ibidem*.

¹⁶⁴ P. LENOËL, voce «*Treilhard, Jean-Baptiste*», in *Dictionnaire historique des juristes français, XIIe-XXe siècle*, a cura di P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2007, pp. 976-978.

souvent produit, dans l'intérieur des familles, des excès tels que l'on s'est vu forcé de permettre de faire la rupture d'unions qu'on regardait cependant comme indissolubles de droit; les monuments de la Jurisprudence qui sont aussi le dépôt des faiblesses humaines, n'attestent que trop cette triste vérité»¹⁶⁵.

Alla posizione sostenuta con grande zelo del Treilhard si allineano quelle del barone Jacques-Fortunat Savoye-Rollin – Consigliere di Stato e Prefetto napoleonico – così come quelle del tribuno Francois-Pierre-Nicolas Gillet de Laumont – celebra avvocato parigino di Antico regime – condite da una fittissima trama di decisioni giurisprudenziali, volte a dimostrare la validità dell'assunto, con qualche riferimento, piuttosto sporadico ma non del tutto assente, alla giurisprudenza della *Cour d'appel de Turin*, che in questa materia appare molto minoritaria ma perfettamente in linea rispetto alle copiose decisioni dei tribunali d'oltralpe¹⁶⁶.

Passando dai rapporti tra coniugi, a quelli di filiazione la lettura dei due giuristi piemontesi non cambia, e si focalizza sempre su pretese ragioni di civilizzazione giuridica e progresso sociale, nel tentativo di giustificare e spiegare modificazioni sostanziali al diritto sabaudo di Antico regime, che altrimenti resterebbero sfinite di una valida giustificazione giuridica. Se guardiamo ad esempio alla potestà paterna¹⁶⁷ – che è un po' il paradigma su cui si regge l'intero impianto familiare napoleonico¹⁶⁸ – il cui ambito viene in parte ridimensionato, almeno quanto alla sua estensione nelle diverse generazioni rispetto al previgente assetto dell'antico diritto tradizionale, che tutelava le prerogative degli avi. «*Cette puissance, ou cette autorité, la seule que la nature ait donné à l'homme individuellement sur l'homme*» – scrive il

¹⁶⁵ G. I. PANSOYA, *Texte et complément de la loi ou Code Napoleon*, op. cit., vol. I, p. 346. Non si riscontra nella rassegna una decisione particolarmente evocativa, il più delle volte la giurisprudenza piemontese citata dall'autore sembra riferito a questioni in secondo piano, come la definizione di sevizie ed ingiurie o ad altri cavilli normativi procedurali, senza che vi sia riferimento ad una pronuncia giudiziale di divorzio sulla base delle nuove disposizioni codicistiche.

¹⁶⁶ G. I. PANSOYA, *Texte et complément de la loi ou Code Napoleon*, op. cit., vol. I, p. 351-367.

¹⁶⁷ X. MARTIN, *Fonction paternelle et Code Napoléon*, in «*Annales historiques de la Révolution française*», n. 305, 1996, pp. 465-475; J.-L. HALPÉRIN, *Histoire du droit privé français depuis 1804*, op. cit., pp. 29-30; A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Introduction historique au droit des personnes et de la famille*, op. cit., pp. 350-352; M. CAVINA, *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 187-197; N. CONTIGIANI, *Uccidere in famiglia. La lesione dei vincoli di parentela e la difesa dell'ordine civile nella riflessione dottrinale italiana del primo Ottocento*, Macerata, Eum, 2008, pp. 55-73.

¹⁶⁸ A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, op. cit., vol. II, pp. 573-574. «Ora appare chiaro che questo rigore austero, questo scoperto autoritarismo, questa ricostruzione della famiglia come forte struttura verticistica sono a loro volta finalizzati al rafforzamento dello Stato, la "grande famiglia" (Portalès): i padri sono delegati del potere pubblico e i garanti dell'ordine contro le intemperanze della gioventù. [...] e appare a te tanto chiaro che le rigorose strutture gerarchiche della famiglia napoleonica non sono pensate (e funzionalizzate all'esigenza di un autoritarismo statistico) o nel presupposto che i membri della comunità familiare siano mossi da sentimenti altruistici e dall'affetto ma – Con un pessimismo non dissimulato sulla natura umana e con un'idea meccanicistica, utilitaristica e in fondo materialistica del comportamento individuale – sono concepite nel presupposto che padri, figli, fratelli, coniugi siano spinti unicamente dal calcolo e dall'interesse» (Ivi, pp. 573-574). Più diffusamente vedi anche A. CAVANNA, *Onora il padre. Storia dell'art. 315 cod. civ. (Ovvero il ritorno del flautista di Hamelin)*, in A. CAVANNA, *Scritti (1968-2022)*, 2 voll., Napoli, Jovene, 2007, vol. II, pp. 803-814.

Brun nel suo commentario – «a été différemment modifiée par les loi de chaque poulpe. La législation des Romains, si conforme en beaucoup de points à la nature, et si fidèle interprète de la raison, s'est écartée de l'une et de l'autre, accordant pères de familles une puissance égale à celle d'un maître : cependant il est important d'avoir recours à cette législation pour en tirer des conséquences, qui peuvent encore s'appliquer à la puissance paternelle, modifiée sur plusieurs points par le code Napoléon, pour lui donner la perfection réclamée par le droit sacre de la nature»¹⁶⁹. Il grande progresso della nuova legislazione sta, infatti – secondo il Brun – nell'essere riusciti a «rendre et à conserver les plus essentielles prérogatives d'une puissance cruellement attaquée et presque anéantie par plusieurs lois révolutionnaires»¹⁷⁰. Ed è per questo motivo che, ai sensi dell'artt. 371 e 372 del codice, «l'homme, parvenu à l'âge où il peut se diriger et se suffire à lui même, soit dispensé d'honorer et de respecter ses père et mère»¹⁷¹, e questo a differenza dell'antica disciplina romanistica secondo cui la *patria potestas* perdurava fino alla morte del padre¹⁷², senza una reale possibilità di liberazione del figlio anche dopo aver conseguito la maggiore età, essersi sposato ed aver dato vita ad una propria famiglia completamente distaccata ed autonoma rispetto a quella di origine. Su questa assurdità, come avremo modo di vedere, ironizzerà il conte Federigo Sclopis di Salerano all'ora della triste Restaurazione delle Regie costituzioni settecentesche in Piemonte, in forza dell'editto del 21 maggio 1814¹⁷³.

Sulla stessa scia del Brun, ed intuendo l'importanza cruciale di determinare un limite “temporale” alla *patria potestas*, il Pansoya, nel suo commento al Decreto 3 germinale anno XI (24 marzo 1803), riporta l'opinione del tribuno Jean-François Vézin – uomo politico francese, e Presidente del tribunale distrettuale di Séverac – il quale durante i lavori preparatori del codice aveva affermato che, a differenza delle antiche legislazioni – comprese quelle delle diverse *cotumes* francesi – l'«*autorité des parens doit avoir un terme*», poiché «*les enfans, à leur tour, deviennent capables de se conduire par eux-mêmes et d'administrer leurs biens*»¹⁷⁴. Semmai, il problema si poneva sul quando quest'autorità doveva cessare, ma anche in questo caso il legislatore napoleonico sembrava aver risolto la questione con la migliore soluzione possibile e la più adeguata ai tempi. «*Le maintien de l'autorité des parens sur leurs enfans, jusqu'à l'âge de vingt-un ans, a paru à la section dans le vœu de la nature et dans celui de la loi, puisque la majorité a été fixée à cet âge, et que les enfans mâles ne peuvent même se marier qu'à vingt-cinq ans sans le consentement de leurs parens. Si l'âge de vingt-un ans pouvait paraître trop long, eu égard à la maturité d'esprit de quelques enfans, le remède est dans la loi même*

¹⁶⁹ V. BRUN, *Éléments du Code Napoléon*, op. cit., vol. I, p. 139

¹⁷⁰ *Ivi*, p. 140.

¹⁷¹ *Ibidem*.

¹⁷² M. CAVINA, *Il padre spodestato*, op. cit., pp. 14-34 e 136-138.

¹⁷³ *Infra* Capitolo III, paragrafo I.

¹⁷⁴ G. I. PANSOYA, *Texte et complément de la loi ou Code Napoleon*, op. cit., vol. II, p. 122.

*l'émancipation qui peut avoir lieu dans ces cas, obvie à tous les inconvénients, et laisse le principe entier»*¹⁷⁵. Una posizione, quest'ultima, che trova un ampio accoglimento anche nella giurisprudenza dei tribunali francesi del tempo, e che sembra non dare adito a grandi controversi in territorio piemontese¹⁷⁶.

¹⁷⁵ *Ibidem*.

¹⁷⁶ *Ivi*, p. 120-125.

CAPITOLO III

La *Retorica dei progressi* al servizio dell'archetipo familiare “guelfo”:
dalla polemica dei giuristi sabaudi contro la Restaurazione al
paradigma del Codice civile albertino (1837)

1. Un «triste» ritorno al passato? il *Regio editto del 21 maggio 1814* di Vittorio Emanuel I, restaurato Re di Sardegna.

«Atterrato il colosso dell'impero Napoleonico» – scrive Fedrigo Sclopis di Salerano¹, nella sua celebre *Storia della legislazione italiana*² – «le varie parti che lo componevano tornarono [...] quasi tutte all'antico assetto, ricomponendosi sotto ai principi che dianzi le avevano governate»³. Questo, in estrema sintesi, fu l'esito cui giunsero i lunghi dibattiti delle cinque Grandi potenze europee quando si chiusero i lavori del Congresso di Vienna⁴, il 9 giugno 1815, riportando sostanzialmente (e per grandi linee) l'ordine geo-politico del continente nella situazione antecedente alla Rivoluzione dell'89, ed alle inarrestabili conquiste della *Grande Armée* guidata da Bonaparte. In questo modo, come «la forza delle armi aveva distrutto l'impero francese», così quella stessa forza «porgeva il segnale per ricostituire gli antichi governi»⁵, indicando ai monarchi “restaurati”⁶ una via verso una pace ed una stabilità che, con il ritornare

¹ Sulla figura di questo giurista, personaggio chiave della vicenda legislativa albertina e di quella dello Statuto del Reame sabaudo, esiste una vastissima bibliografia, ci limitiamo qui a citare soltanto taluni riferimenti dai quali è possibile ricavare un quadro più chiaro sulla sua eclettica personalità: A. ERBA, *L'azione politica di Federico Sclopis. Dalla giovinezza alla codificazione albertina (1798-1837)*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1960; L. MOSCATI, *Federico Sclopis storico dei Longobardi*, in «Rassegna storica del Risorgimento», n. 66, 1979, pp. 259-276; Id. *Modelli costituzionali nel pensiero di Federico Sclopis* in «Clio», vol. 21, 1985, pp. 563-581; Id., voce «Sclopis di Salerano, Federico Paolo», in *Juristen: Ein biographisches Lexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, a cura di M. Stolleis, Monaco, C.H.Beck, 1995, pp. 554-55. Id., voce «Federico Paolo Sclopis», in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 286-289; G. S. PENE VIDARI, *Federico Sclopis (1798-1878)* in «Studi Piemontesi», vol. 7, 1978, pp. 160-172; ribubb. con qualche variante in Id., *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., pp. 193-221; Id., voce «Sclopis di Salerano, Federico», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M.N. Miletti, Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pp. 1839-1840; Id. *Federigo Sclopis, da Torino all'Europa*, in «Italian Review of Legal History», n. 3, 2019, pp. 1-20; C. BONZO, *La personalità di Federico Sclopis nell'“affaire de l'Alabama”* in «Rivista di Storia del diritto italiano», vol. 89, 2016, pp. 272-353.

² F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana. Dall'epoca della Rivoluzione francese, 1789 a quella delle riforme italiane, 1847*, 5 voll., Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1863-1864. Per una riflessione storiografica sulla *Storia della legislazione italiana* di Sclopis si veda, anche se risalente, B. PARADISI, *Apologia della storia giuridica*, Bologna, il Mulino, 1973, pp. 108-112.

³ F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, p. 199.

⁴ Si vedano le statuizioni contenute in *Atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815 ed altri trattati che vi si riferiscono e la Convenzione fra Austria e Sardegna del 4 ottobre 1751*, Milano, Libreria di F. Sanvito succ. A. Borroni e Scotti, 1859. Ad esempio, non è casuale, che quanto alla determinazione dei confini del Regno di Sardegna e quelli della Lombardia austriaca si scelga di fare riferimento all'accordo stipulato il 4 ottobre 1751, senza ridisegnarli nuovamente. Più in generale su queste determinazioni finali, e sulle loro conseguenze sul lungo periodo vedi T. LENTZ, *Le congrès de Vienne*, Pargi, Perrin, 2015, pp. 313-339; V. CRISCUOLO, *Il Congresso di Vienna*, Bologna, il Mulino, 2015; R. J. EVANS, *Alla conquista del potere. Europa 1815-1914*, trad. di D. Scaffei, Roma-Bari, Laterza, 2022, pp. 16-50.

⁵ F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, p. 199.

⁶ Sulla storia della Restaurazione in Italia, dalla Congresso di Vienna all'Unità, si veda da ultimo, con la relativa bibliografia di corredo, M. SORESINA, *L'età della Restaurazione (1815-1860): gli stati italiani dal Congresso di Vienna al crollo*, Milano-Udine, Mimesis, 2020.

agli equilibri del passato, avrebbe dovuto idealmente «riannodare la catena dei tempi»⁷ e garantire stabilità alle loro restituite sovranità.

Questo segnale inequivocabile – proveniente soprattutto dagli Imperi austro-tedeschi e dal Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda, che assumeva sempre più il ruolo di «gendarme d'Europa»⁸ – si era andata consolidando progressivamente a cavallo tra la sconfitta di Napoleone a Lipsia e la sua definitiva disfatta a Waterloo⁹, ed era dettato dall'obiettivo endemico di prevenire ad ogni costo «una seconda Rivoluzione francese, o la catastrofe ancora peggiore di una rivoluzione generale europea sul modello di quella francese»¹⁰, dopo un impegno militare durato quasi venti anni per riuscire a sgominare il risultato più indesiderato della Rivoluzione dell'89, il *Premier Empire* napoleonico¹¹. Fu per questo motivo che anche la Restaurazione italiana – in Piemonte¹², come nel resto della penisola¹³ – si concretizzò, fin dall'inizio, come un vero e proprio tentativo –probabilmente del tutto utopico e mal congeniato – di tornare indietro nel tempo¹⁴, e questo non soltanto perché vecchie famiglie regnanti,

⁷ R. J. EVANS, *Alla conquista del potere*, op. cit., pp. 40-50; L'espressione appartiene, come noto, al lessico di Benjamin Constant, risalente proprio a quegli stessi anni vedi J. BAELEN, «Benjamin Constant en 1815», in *Bulletin de l'Association Guillaume Budé: Lettres d'humanité*, n. 26, 1967. pp. 446-470. La stessa espressione sarà anche utilizzata da Camillo Benso conte di Cavour nel suo discorso del 25 aprile 1855, al Senato del Regno di Sardegna, per parlare dell'illuminata restaurazione di Luigi XVIII e della Rivoluzione di Luglio in Francia, ponendo quest'idea in antitesi con quella di progresso e libertà: «Nei tempi a noi più vicini, nel regno di Francia, dopo la ristorazione, un sovrano non meno illuminato che prudente era riuscito a riannodare la catena dei tempi ed a ristabilire l'armonia e la pace fra gli ordini antichi e i nuovi; ma quando a questi successe un altro, il quale si diede solamente in preda ad un partito, il quale sotto il pretesto di favorire gl'interessi della religione combattè ogni idea di progresso e di libertà, un'altra lotta ivi s'impegnò, e questa ebbe per risultato di rovesciare e ridurre in frantumi il vecchio trono dei Borboni» (C. B. CAVOUR, *Discorsi detti nel Senato del regno ai 25 aprile, 2 e 21 maggio 1855 nella discussione del progetto di legge per la soppressione di alcune comunità e stabilimenti religiosi, e per miglioramento della condizione dei parroci più bisognosi, Primo Discorso 25 aprile 1855*, in *Discorsi parlamentari del Conte Camillo di Cavour*, raccolti e pubblicati per ordine della Camera dei Deputati, 11 voll., Torino-Firenze, Botta, 1863-1872, vol. IX, p. 256).

⁸ R. J. EVANS, *Alla conquista del potere*, op. cit., pp. 64-73.

⁹ G. ASSERETO, *Il Congresso di Vienna* in «Atti della Accademia ligure di scienze e lettere», serie VII, vol. I, 2019, pp. 327-337;

¹⁰ E. J. HOBSBAWM, *L'età della rivoluzione (1789-1848)*, Milano, Rizzoli, 2013, p. 134.

¹¹ Questa idea, già radicata nell'opinione pubblica europea del secolo XIX, fu sostenuta ardentemente in Francia, prima ancora dell'istituzionalizzazione dell'Impero di Napoleone I, dal gesuita e scrittore francese Augustin Barruel, nelle sue *Mémoires pour servir à l'Histoire du Jacobinisme* (1798-1799). A sua volta, nella seconda metà del Novecento, questa stessa idea ha trovato terreno fertile anche nella più autorevole storiografia del pensiero rivoluzionario, vendo recepita tra gli altri da Reinhart Koselleck in *Kritik und Krise. Ein Beitrag zur Pathogenese der bürgerlichen Welt* (1959) e da François Furet in *Penser la Révolution française* (1978).

¹² G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., pp. 85-138; I. SOFFIETTI e C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi*, op. cit., pp. 113-162; E. GENTA, *Dalla Restaurazione al Risorgimento*, op. cit., pp. 9-40;

¹³ Per una panoramica sull'intero contesto giuridico italiano, M. R. DI SIMONE, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime al fascismo*, op. cit., pp. 145-262; G. ASTUTI, *Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successori*, op. cit., pp. 27-29.

¹⁴ Tra gli altri quest'idea è ben stigmatizzata in un passaggio particolarmente evocativo del resoconto sul controverso pontificato di Pio IX – ricordato come l'ultimo Papa-Re della storia della Chiesa cattolica – redatto da Eugenio Cipolletta nel 1863, a partire dalle sue memorie personali. «Nella Corte pontificia vi prevaleva quella falsa idea, come in tutte quelle corti vacillanti, e che di sola memoria han vita, esser le attuali vicende transitorie, e fermamente si teneva per un ritorno al passato. Malamente si giudicava in Corte: i fatti hanno contestato l'errore

destituite da Napoleone durante le sue vittoriose campagne, racquistavano tutt'a un tratto i loro antichi troni secolari, senza peraltro averli riconquistati con il sangue delle armi, ma anche, perché il primo desiderio di questi stessi monarchi “restaurati”, al momento del loro rientro nelle rispettive Patrie, fu quello di cancellare, apparentemente con un colpo di spugna e senza la tentazione di impadronirsene, ogni traccia dell'esperienza del governo giacobino e napoleonico¹⁵, insieme a tutte i progressi che questi ultimi aveva introdotto quanto all'assetto giuridico delle fonti del diritto, incluso, naturalmente, il *Code Napoléon*¹⁶ – e la sua disciplina “rivoluzionaria” della famiglia – divenuto pressoché ovunque nell'Italia peninsulare la fonte normativa principale lungo tutto il decennio trascorso in loro assenza.

Tuttavia, mai come in questo caso, «l'incapacità dei governi a frenare il corso della storia si è manifestata in maniera più evidente»¹⁷, e i disegni di “restaurazione” – più o meno illuminati, e più o meno rigorosamente perseguiti da un angolo all'altro della penisola – finirono per scontrarsi inevitabilmente con la realtà (non di poco conto) che – sia pur per un breve ma molto inteso periodo¹⁸ – si era sperimentato, tanto in Piemonte quanto nel resto dell'Italia “napoleonica”, un assetto dell'ordinamento giuridico profanamente diverso da quello tradizionale di Diritto comune, sensibilmente più semplice e razionale nella sua ricostruzione (anche quanto alle istituzioni familiari) – che in parte affondava le radici nel pensiero

in cui si era. Laonde la Francia ha potuto anche in altre occasioni con più ponderazione stimare la Corte pontificia avere spinto la sua cinica opposizione oltre i limiti della convenienza: e questo sotto l'egida della insegna imperiale, alla quale in ricambio viene l'insulto» (E. CIPOLLETTA, *Memorie politiche sulla restaurazione e decadenza del governo di Pio IX compilate su' documenti segreti diplomatici invenuti negli archivi degli affari esteri delle Due Sicilie*, Napoli, Achille Morelli, 1863, p. 221. Per dovere di rigore storiografico va segnalato, naturalmente, che la memoria del Cipolletta su Pio IX, come quella di molti altri, va attentamente contestualizzata. Sul punto vedi I. VECA, *Oggetti animati. Materialità, circolazione e usi della figura di Pio IX (1846-1849)*, in «Il Risorgimento», n. 1, 2017, pp. 63-97.

¹⁵ Di questa tendenza, comune in tutta l'Europa restaurata, dà conto nelle fonti, tra gli altri, lo storico ed archivista lombardo Cesare Ambrogio Cantù, nei suoi *Documenti alla Storia universale* (9a ed. torinese riveduta dall'autore, 5 voll., Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1863, vol. 2, Tomo I: *Guerra. Legislazione. Religione. Filosofia*, p. 435). Sulla questione hanno riflettuto di recente, soprattutto quanto alle immagini, alla censura libraria e al destino dei cimeli risalenti al periodo napoleonico, A. ARISI ROTA, *Tra desiderio e nostalgia. Declinazioni visive del culto napoleonico nell'Italia della Restaurazione* e E. FRANCA, *Oggetti sediziosi. Censura e cultura materiale nell'Italia della Restaurazione*, entrambi in «Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines», vol. 130, n. 1, 2018, rispettivamente pp. 17-29 e pp. 31-41.

¹⁶ «La miglior conferma [...] sulle ragioni della validità e vitalità del codice civile ci è offerta, con le testimonianze più certe e manifeste, dalle vicende successive alla caduta dell'astro napoleonico. Dopo gli avvenimenti del 1814, la restaurazione cercò di abolire tutte le riforme di contenuto politico del periodo francese, e anche nel campo del diritto privato si propose generalmente di ristabilire la legislazione anteriore dei diversi stati italiani. Così anche il C.N. fu in questi Stati o formalmente abrogato, ho conservato in via provvisoria con l'immediata abrogazione di alcune parti, nell'attesa di una nuova legislazione, come avvenne nelle province continentali del Regno delle Due Sicilie; e rimase ulteriormente in vigore, con modificazioni, soltanto nella Repubblica di Lucca e Genova, anche dopo la loro annessione al granducato di Toscana e al Regno di Sardegna. Ma l'esperienza di pochi anni era stata sufficiente per dimostrare l'utilità della codificazione, e in specie la rispondenza del C.N. Alle istanze della nuova coscienza civile e politica, e alle esigenze dei rapporti economici e sociali, così profondamente rinnovati dalla Rivoluzione» (G. ASTUTI, *Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successori*, op. cit., p. 27).

¹⁷ E. HOBSBAWM, *Le rivoluzioni borghesi 1798-1848*, op. cit., p. 135.

¹⁸ Tra gli altri su quest'opinione G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, op. cit., p. 1-2.

rivoluzionario tanto temuto dalle Grandi potenze europee, ma che, allo stesso tempo, era stato la più matura realizzazione dall'assolutismo giuridico di Napoleone e del suo patto di alleanza con la classe borghese in cerca di riconoscimento socio-politico. L'assolutismo giuridico napoleonico (ed il suo patto di alleanza con la borghesia), come abbiamo visto per il Regno di Sardegna, era stato – a sua volta – abilmente combinato con una seducente ed efficacissima *Retorica del progresso*, capace di mutare in profondità non soltanto le intime convinzioni dei giuristi sul diritto che erano chiamati ad amministrare, ma anche la stessa ermeneutica con la quale questi scienziati del *iure* approcciavano lo studio del fenomeno giuridico nel suo complesso. Per dirla con una metafora manzoniana, che ne fossero consapevoli o meno i monarchi “restaurati”, era irrimediabilmente finita la lunghissima età giuridica degli *azzeccagarbugli*¹⁹, con i loro studi affollati da montagne inestricabili di vecchie raccolte normative, allegazioni processuali e sentenze giurisprudenziali, la cui origine si perdeva nelle pieghe dei secoli, ed aveva lasciato definitivamente il posto a quel culto giuridico della norma scritta, conosciuto come *École de l'Exégèse*. Un approccio della dottrina giuridica, quest'ultimo, che a partire da quel celebre articolo 2 della legge 22 ventoso anno XII²⁰ (13 marzo 1804) – che imponeva di insegnare il diritto esclusivamente «*dans ordre établi par le Code civil*» – sarà l'approccio giuridico dominante, sia pur con qualche critica, lungo tutto il corso della prima metà del secolo XIX²¹.

Per il Reame sardo-piemontese questa pretesa di “restaurazione” forzata – e dunque di ritorno al passato, negando i progressi giuridico-sociali della stagione napoleonica – ebbe inizio con lo sbarco a Genova il 14 maggio 1814²², avvenuto nel clamore degli applausi di quanti avevano desiderato il ritorno dei Savoia in Patria, di Vittorio Emanuele I²³, che aveva succeduto

¹⁹ Come scrive il critico letterario Vincenzo Reforgiato nella suo breve libello *L'umorismo nei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni* (1897), riproducendo probabilmente un sentimento comune nel secolo XIX, e sicuramente intuendo l'ideale manzoniano del giureconsulto della tarda età moderna: «Azzeccagarbugli è [...] una moderata caricatura dei causidici, ed è rimasto immortale nella coscienza del popolo, con quella sua millantata abilità d'imbrogliar le cose, con la saccenteria dell'ignorante e con la furberia dell'imbecille e con la serietà dell'impostore, intingoli di cui si compone quel pasticcio che si chiama un avvocato, in tutti i tempi e in tutti i luoghi: la serietà mista di compassione e di premura che suole affettare quella gente per esagerare l'importanza dell'affare, e perciò l'entità dell'opera che è per prestare, il metter subito mano al codice la cui sola vista fa rabbrivire gl'ignoranti come la vista del bisturi mette i brividi in chi sta per sottoporsi a una operazione chirurgica, la lettura della legge sottolineando con la voce stessa tutti i punti che sembrano a proposito, e poi finalmente l'aringa a Renzo nella quale è compendiata la morale eterna di tutti i causidici del passato, del presente e dell'avvenire: “Non facciamo niente... Se non avete fede in me, non facciamo niente. Chi dice le bugie al dottore, è uno sciocco che dirà la verità al giudice. All'avvocato bisogna raccontar le cose chiare: a noi tocca poi a imbrogliarle... D'ogni intrigo si può uscire: ma ci vuole un uomo» (V. REFORGIATO, *L'umorismo nei Promessi sposi di Alessandro Manzoni*, Catania, Francesco Galati, 1897, pp. 17-18).

²⁰ R. FERRANTE, *Dans l'ordre établi par le Code civil*, op. cit., pp. 26-38;

²¹ R. FERRANTE, *Un secolo si legislativo. La genesi del modello otto-novecentesco di codificazione e la cultura giuridica*, Torino, Giappichelli, 2015, *passim*.

²² F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, p. 201.

²³ Sulla vita, e sul Regno burrascoso, di Vittorio Emanuele I di Savoia sovrano “restaurato” con una spiccata tendenza all'assolutismo e una piuttosto evidente inadeguatezza per gli affari di governo, nonostante l'età avanzata

al trono sabaudo – dopo l’abdicazione, ed il successivo esilio, del fratello maggiore Carlo Emanuele IV. Questi, con un solenne *Proclama*²⁴ (emanato quello stesso giorno) non soltanto pose fine al governo provvisorio del Consiglio di reggenza²⁵ – istituito con la precedente *Dichiarazione agli abitanti di Terraferma* del 25 aprile di quello stesso anno²⁶, con il compito di reggere le sorti del Regno in attesa del suo ritorno dall’isola di Sardegna²⁷ – ma provvedeva anche, certo in guisa di propaganda ma guidato probabilmente dal desiderio sincero di ricostruire un rapporto di lealtà con il popolo e le élite politico-culturali piemontesi²⁸, ad abolire «la coscrizione, l’imposizione per le successioni, ed il diritto di Patente», istituite dal governo fracenese durante l’occupazione. Contestualmente a quest’atto normativo, il sovrano si impegnò a concedere «agli oppressori» – che avevano servito sotto l’Impero di Napoleone – il perdono e l’indulgenza per le loro condotte, in vista probabilmente del reimpiego necessario di taluni di loro (soprattutto giureconsulti e magistrati) nella nuova amministrazione e nei tribunali del Regno, com’era avvenuto già per tutti i componenti del Consiglio di reggenza, graziati tutti affinché assumessero la direzione del Paese in sua assenza. Come ricorda con un grande biasimo Federigo Sclopis – neanche troppo ingiustificato se consideriamo l’operato cieco di questo sovrano, e la sua deficienza nell’occuparsi dei bisogni del Paese – Vittorio Emanuele «rientrava

quando salì al trono, vedi – anche se datata – la corposa monografia di A. SEGRE, *Vittorio Emanuele I (1759-1824)*, Torino, Paravia, 1928.

²⁴ “*Proclama con cui S. M. il Re Vittorio Emanuele dichiara abolita la coscrizione, l’imposizione per le successioni, ed il diritto di Patente*”, 14 maggio 1814, n. 5, in *Raccolta degli atti del governo di S. M. il Re di Sardegna dall’anno 1814 a tutto il 1832*, 25 voll., Torino, Pignetti e Carena, 1842-1848, vol. I, pp. 6-7. Su questo *Proclama* vedi anche le riflessioni di N. NADA, *Il Piemonte sabaudo dal 1814 al 1861*, in P. NOTARIO e N. NADA, *Il Piemonte sabaudo. Dal periodo napoleonico al Risorgimento*, vol. 8, tom. II, di *Storia d’Italia*, a cura di G. Galasso, Torino, UTET, 1993, pp. 101-103.

²⁵ F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, p. 201.

²⁶ “*Dichiarazione agli abitanti di Terraferma di S. M. il Re di Sardegna al di là delle Alpi e del contado di Nizza*”, 25 aprile 1814, n. 1, in *Raccolta degli atti del governo di S. M. il Re di Sardegna*, op. cit., vol. I, pp. 1-2.

²⁷ Il Consiglio di reggenza fu un organo collegiale di governo provvisorio istituito dal Vittorio Emanuele I, con decreto del 25 aprile 1814, a seguito delle indicazioni provenute da Parigi del Gran generale dell’armata delle Potenze alleate, il Principe Karl Philip von Schwarzenberg, dopo la sconfitta di Napoleone a Lipsia. Il suo compito era quello di assicurare il governo del Regno di Sardegna durante l’assenza del sovrano, fecero parte di questo organo il marchese Filippo Antonio Maria Asinari di San Marzano, in qualità di Governatore civile e Presidente del Consiglio di reggenza, mentre né erano membri il cavaliere Thaon di Revel, il conte Alessandro di Valles, il conte Prospero Balbo, il conte Serra di Albugnano, il conte Peyretti di Condove, ed cavaliere di Montiglio, svolgeva le funzioni di segretario generale il conte Alessandro di Saluzzo. Il testo della *Dichiarazione* del 24 aprile 1814, per assicurarsi l’operatività, contiene anche una clausola espressa di perdono di questi personaggi per il loro appoggio, la collaborazione o le implicazioni avute con il governo napoleonico: «La memoria delle cose passate non deve ispirarvi verun timore, veruna inquietudine: tutto è dimenticato. L’Europa sa che gli Stati del Re di Sardegna sono stati uniti alla Francia da una forza maggiore, e non può se non che lodare gl’individui, i quali avendo servito il passato Governo tanto nella carriera militare quanto nella civile, hanno conservata la reputazione di valore, e di probità, che la vostra Nazione ha sempre meritato».

²⁸ Nel testo del *Proclama*, egli afferma: «L’Europa è libera, e le popolazioni hanno riacquisito, insieme ai legittimi loro Sovrani, il rango distinto, che prima occupavano fra le Nazioni. La loro tranquillità e felicità è stabilita sopra basi solide ed inalterabili: questa formerà sempre l’unica nostra mira. Fra le prime nostre cure sarà quella di sollevarvi dall’esorbitanza dei pesi, che su di voi gravitano attualmente: di promuovere il rifiorimento dell’agricoltura e del commercio, e di restituire, ciò che più interessa la nostra sensibilità, l’antico lustro alla nostra Santa Religione». (*Proclama* del 25 aprile 1814).

negli antichi suoi Stati meglio disposto di cuore che istruito dall'esperienza» di governo, e forse proprio per quest'inesperienza, unita al tentativo maldestro di ripristinare, ad ogni costo, i fasti di casa Savoia com'erano prima del miserabile esilio della famiglia in Sardegna, «a lui anche sorrideva il pensiero di cancellare come la traccia d'un sogno infausto l'idea di quattordici anni di un dominio straniero»²⁹.

Il proposito, in parte vagheggiato dal sovrano già nell'altisonante *Proclama* del 14 giugno precedente, fu portato alle sue estreme conseguenze con quel *Regio editto del 21 maggio 1814*³⁰, un «incauto e malaugurato provvedimento»³¹, il cui noto articolo 1³², con un sonoro colpo di mano, richiama in vigore – dal baratro del passato dove era stato gettato per oltre un decennio – l'antico ordinamento giuridico sabaudo, con le *Rege Costituzioni* del 1770³³ di Carlo Emanuele III, gli statuti locali³⁴, le decisioni delle alte magistrature piemontesi³⁵, e naturalmente il Diritto comune consuetudinario, con il suo pesante bagaglio di diritto romano e di interpretazioni tardo medioevali³⁶. L'indole politica dell'atto appare piuttosto evidente, ed era

²⁹ F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, p. 202.

³⁰ «*Regio Editto con cui S. M. richiamando l'osservanza delle Regie Costituzioni, e delle altre provvidenze emanate sino all'epoca delli 23 giugno 1800, dichiara abolita dal primo del corrente maggio la straordinaria imposizione del 50 per cento sulli stabili, ed oltre al già soppresso diritto di successione e di quello delle Patenti, abolisce pure fin d'ora il diritto di registrazione nel modo ivi espresso; con altre provvidenze per l'amministrazione della giustizia, e pel rilascio dei detenuti per delitti leggieri*», 21 maggio 1814, n. 9, in *Raccolta degli atti del governo di S. M. il Re di Sardegna*, op. cit., vol. I, pp. 15-18. Sull'importanza di questo editto per l'intera vicenda codificatori piemontese vedi I. SOFFIETTI, *Introduzione a Ricerche sulla codificazione sabauda. I. Progetti di riforma dell'ordinamento giudiziario (1814-1821)*, Torino, Centro di studi di storia del diritto italiano dell'Università di Torino, 1981, p. 13; N. NADA, *Il Piemonte sabaudo dal 1814 al 1861*, op. cit., pp. 103-107; I. SOFFIETTI e C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi*, op. cit., pp. 113-123; G. S. PENE VIDARI, *L'attesa dei codici nello Stato sabaudo della Restaurazione*, in «*Rivista di Storia del diritto italiano*», vol. LXVIII, 1995, pp. 107-111; Id., *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., pp. 85-86; e anche Id., *Ricerche sulla giurisdizione commerciale negli stati sabaudi (1814-1830): Contributo alla storia della codificazione sabauda*, in «*Bollettino storico-bibliografico subalpino*», n. 76, 1978, p. 440;

³¹ F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, p. 203.

³² Il testo dell'articolo recita, in maniera piuttosto scarna ma eloquente: «Non avuto riguardo a qualunque altra legge, si osserveranno dalla data del presente Editto le Regie Costituzioni del 1770, e le altre provvidenze emanate sino all'epoca delli 23 giugno 1800 dai nostri Reali Predecessori».

³³ I. SOFFIETTI, *Les sources du droit dans la législation du royaume de Sardaigne au XVIIIe siècle*, in P. Villard e J.-M. Carbasse, *L'unité des principaux Etats européens à la veille de la Révolution*, Pargi, Institut d'histoire du droit/Faculté de droit Université René Descartes, 1993, pp. 248-255; I. SOFFIETTI e C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi*, op. cit., pp. 53-96; G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., pp. 48-49.

³⁴ I. SOFFIETTI, *Note sui rapporti tra diritto sabaudo, diritto comune e diritto locale consuetudinario*, in «*Rivista di storia del diritto italiano*», voll. LVII, 1984, pp. 265-270; G. S. PENE VIDARI, *Censimento ed edizione degli statuti, con particolare riferimento al Piemonte*, in «*Archivio storico ticinese*», vol. 118 (dicembre), 1995, pp. 261-288; Id. *Un ritorno di fiamma: l'edizione degli statuti comunali*, in «*Studi piemontesi*», vol. XXV, 1996, pp. 327-343;

³⁵ G. S. PENE VIDARI, *Legislazione e giurisprudenza nel diritto sabaudo*, in *Diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, a cura di I. Birocchi e A. Mattone, Atti del convegno internazionale, Alghero, 4-6 novembre 2004, Roma, Viella, 2011, pp. 201-254.

³⁶ Per avere un'idea di come si articolava il diritto comune piemontese in materia civile durante gli anni di Antico regime, e di conseguenza cosa in concreto fu richiamato in vigore da Vittorio Emanuele I, vedi per tutti la monumentale raccolta di G. GALLI DELLA LOGGIA (a cura di), *Pratica legale secondo la ragion comune, gli usi del foro, e le costituzioni di sua sacra real Maestà*, Edizione seconda in miglior ordine distribuita con addizioni,

naturalmente quella di tornare forzatamente ad uno stato di apparente “normalità”, ponendo contestualmente fine alla parentesi “rivoluzionaria” e napoleonica, come se poco o nulla fosse accaduto durante la lontananza del sovrano dal suo Regno peninsulare³⁷. Il provvedimento fu emanato dal monarca, a distanza di un solo giorno dal suo ingresso trionfale a Torino³⁸ avvenuto il 20 maggio 1814, poco dopo essersi ristabilito presso il Palazzo Reale cittadino, il che lascia intendere che questo avvenne senza nessun reale confronto del sovrano con la società civile, e senza neanche interrogare preventivamente quegli eminenti giureconsulti e politici – intellettuali, avvocati e magistrati – che, come il Balbo o il Peyretti di Condove, avevano fatto parte del *Consiglio di reggenza* e conoscevano meglio di lui le attuali condizioni socio-giuridiche del Regno. Probabilmente l’atto fu sobillato al sovrano dai consigli di quelli suoi cortigiani che «per la rivoluzione, nulla avevano appreso, nulla dimenticato»³⁹ – «uomini di specchiata fede, ma non dotti abbastanza dell’esperienza di quanto erasi anche in bene prodotto dagli ultimi rivolgimenti», «persuasero il re che tutto avesse a distruggersi, tutto a rinnovarsi con un breviluogo editto che rifacesse lo Stato come era costituito quando il re fu costretto di abbandonarlo»⁴⁰. Questo si combinò, a sua volta, con il desiderio di riaffermazione personale del neo nominato Segretario di Stato per gli affari interni – e contro-firmatario del provvedimento – il conte Carlo Giuseppe Cerruti di Castiglione⁴¹, «il quale prima dell’occupazione francese aveva esercitato importanti uffici nella magistratura giudiziaria, ed aveva preso parte in affari amministrativi e politici»⁴² per poi rassegnarsi negli anni del governo napoleonico «a coltivare oscuramente i suoi poteri»⁴³, e che – come molti altri magistrati conservatori formati sotto l’Antico regime – una volta tornato al potere «si fece sopraffare nella direzione del governo pubblico da passioni e pregiudizii rinfocolati per le mutate circostanze de’ tempi»⁴⁴. «Facile pareva a que’ consiglieri disusati agli affari il ritorno

12 voll., Torino, Pietro Giuseppe, 1819-1829. Nella letteratura si sono soffermati su alcuni istituti, come regolati nelle Regge Costituzioni in rapporto con il diritto comune consuetudinario, G. S. PENE VIDARI, *Rapporti patrimoniali fra coniugi e successioni nel Piemonte prerivoluzionario* in «Studi Piemontesi», vol. 17, n. 2, 1988, pp. 433-438; E. MONGIANO, *Ricerche sulla successione intestata nei secoli XVI-XVIII. Il caso degli Stati sabaudi*, 2ª ed., Torino, Giappichelli, 1998, pp. 54-101 e 149-164; L. MOSCATI, *In materia di acque: tra diritto comune e codificazione albertina*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory per la storia del diritto italiano, 1993, pp. 37-38 e 41-44.

³⁷ Cfr. G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 85; A. AQUARONE, *La politica legislativa della Restaurazione nel Regno di Sardegna*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», tom. 67, 1959, pp. 21-33;

³⁸ «Regolamento per l’occasione dell’entrata di S. M. nella sua Capitale», 19 maggio 1814, n. 7, in *Raccolta degli atti del governo di S. M. il Re di Sardegna*, op. cit., vol. I, pp. 11-12.

³⁹ F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, p. 202.

⁴⁰ Ivi, p. 201-202.

⁴¹ Su questo magistrato di origini blasonate si veda il breve ritratto tracciato da P. SARACENO, *Storia della magistratura italiana. Le origini. I: La magistratura del Regno di Sardegna*, lezioni del corso di Storia dell’amministrazione dello Stato italiano per l’anno accademico 1992-1993, Roma, Pioda, 1993, pp. 36-37.

⁴² F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, p. 201-202

⁴³ A. BROFFERIO, *Storia del Piemonte dal 1814 ai giorni nostri 1849*, 3 voll., Torino, Fontana, 1849-1852, vol. I, p. 27.

⁴⁴ F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, p. 201-202

all'antico, che avvenisse come un subito cambiamento di scena»⁴⁵, tanto che questi sostenevano all'unisono di essersi finalmente «risvegliarsi da un lungo sonno, e credevano che tutti avessero egualmente dormito», e nel seguire il loro giudizio il sovrano si convinse definitivamente dell'importanza di restaurare l'antico diritto piemontese, che però era più un «disposto di cuore che istruito dall'esperienza»⁴⁶.

Con questa descrizione minuziosa di quanto avvenne, Scoplis ci fornisce un ritratto brillante di quali furono le condizioni politiche ed emotive che portarono Vittorio Emanuele I all'emanazione del suo editto "restauratore". Tuttavia, se in teoria questo avrebbe dovuto ristabilire l'antico splendore del Reame – riportando in vita con questo gli antichi costumi familiari – nella pratica l'atto fu davvero un «incauto e malaugurato provvedimento», poiché ebbe quale unico risultato concreto quello di turbare «gli animi dei sudditi», facendo perdere contestualmente «ad un tratto al suo governo gran parte di quella forza morale che si ricerca alla tutela dei pubblici interessi e per l'onore della monarchia»⁴⁷. «Ai meglio assennati doleva il vedere il nuovo governo esordire con atti che più sapevano di cieco risentimento contro il passato che non di giusta valutazione del presente», mentre nella moltitudine delle grandi masse popolari «si metteva il timor degli arbitrii che governanti e cortigiani avrebbero esercitato a man salva, coperti dal nome del principe, il quale, ottimo d'indole, non era tuttavia sufficiente ad impedire di per sé solo siffatti abusi». E si gridavano a gran voce, nelle piazze come nei salotti, che «all'ebbrezza della gioia sparsa in ogni ordine di cittadini fosse così presto succeduto un acerbo disinganno», poiché «nella furia di tutto mutare non rispettavansi neppure quelle norme di retta e convenevole amministrazione giuridica ed economica che avevano fatto in Piemonte così buona prova sotto il reggimento de' Francesi»⁴⁸. Nel tentativo, infatti di «moralizzare il popolo», in maniera del tutto astratta dalla realtà, si chiudevano «gli occhi sulla violazione dei diritti acquistati», e chi «in forza di legge era divenuto capo di famiglia, tornò ad un tratto sotto la patria podestà; chi aveva per legge piena disponibilità di beni trovossi di nuovo inceppato da vincoli di primogenitura e di fedecomesso; più libera facoltà d'acquistar beni riebbero le mani morte; l'autorità della cosa giudicata non sempre rimase intatta». Cessava «ad un tratto l'eguaglianza, che per virtù di legge era stabilita, di tutti i cittadini davanti alla legge; risorgevano le disparità giuridiche per la diversità della religione e della condizione sociale»⁴⁹, insomma, si ritornava d'un tratto ad un regime giuridico che era considerato dai più oramai parte di un lontano passato, e nel quale la borghesia perdeva tutte le conquiste concessegli dalla legislazione di Napoleone.

⁴⁵ Ivi, p. 202

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ Ivi, p. 203.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ Ivi, p. 203-204.

Ancora una volta la penna di Scolapis appare particolarmente appuntita, e potrebbe dubitarsi dell'attendibilità della sua ricostruzione, anche perché, come si vedrà, egli sarà un'ardente sostenitore della codificazione in Piemonte sul modello napoleonico, sia pure con qualche vistoso aggiustamento di ispirazione "confessionale"⁵⁰. E pure il suo ricordo dei fatti appare estremamente nitido ed onesto, e questo a maggior ragione se si valuta che da qual momento in poi, l'emanazione di un Codice civile Patrio diventerà l'obiettivo perseguito – più o meno esplicitamente – da tutti i sovrani sabaudi fino al successo di Carlo Alberto nel 1837, di cui lo stesso Scolapis di Salerano sarà il grande artefice, ci si deve arrendere all'idea che una necessità sociale del popolo ed un bisogno "culturale" della classe giuridica sabauda abbiano pur dovuto fornire una qualche forma di stimolo politico in quella direzione, o questo non si spiegherebbe in altro modo. Tuttavia – se tutto questo non bastasse – c'è poi un'altra buffa coincidenza che ci impone una riflessione in questa direzione, e che assume un valore probante quanto alle incertezze che lo stesso Vittorio Emanuele I dovette quantomeno percepire rispetto alla sua rigorosa politica di "restaurazione" degli antichi costumi. Il riferimento è alla singolare situazione dei territori della cessata Repubblica di Genova⁵¹ – passati ai Savoia a seguito del Congresso di Vienna⁵² – nei quali, per ragioni schiettamente commerciali⁵³, e nonostante l'emanazione dell'*editto del 21 maggio 1814*, erano rimasti «ancora in vigore, in gran parte, i codici francesi», comprensivi della disciplina familiare napoleonica. «Questi settori sarebbero stati infatti di lì a poco disciplinati da un *Regio Regolamento* che, di chiara matrice subalpina, si sarebbe posto accanto a quella parte qualitativamente migliore della codificazione napoleonica rappresentata dai codici civile e di commercio»⁵⁴, non alterandone però di fatto i

⁵⁰ *Infra* in questo Capitolo, paragrafo 3.

⁵¹ Sulla storia della Repubblica marinara genovese dalle origini alla sua cessazione, si veda da ultimo G. BENVENUTI, *Storia della Repubblica di Genova*, Milano, Mursia, 2022.

⁵² Per un resoconto della vicenda che conduce alla cessazione vedi C. VARESE, *Storia della Repubblica di Genova* dalla sua origine sino al 1814, 8 voll., Genova, Tipografia d'Yves Gravier, 1835-1838, vol. 8, pp. 414-439; nella letteratura da ultimo P. GENTILE, *1814. Genova e i giochi della diplomazia: dalla Repubblica restaurata all'annessione al Piemonte* e E. BERI, *Genova piazzaforte: da capitale della Repubblica a cittadella del Piemonte*, entrambi in *Genova e Torino. Quattro secoli di incontri e scontri. Nel bicentenario dell'annessione della Liguria al Regno di Sardegna*, a cura di G. Assereto, C. Bitossi e P. Merlin, Genova, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 2015, pp. 313-330 e pp. 335-374.

⁵³ P. CASANA, *Prospettive di integrazione normativa in campo commerciale tra Piemonte e Liguria nei primi anni della Restaurazione. Le proposte di Ignazio Ghiliossi di Lemie*, in *Genova e Torino. Quattro secoli di incontri e scontri. Nel bicentenario dell'annessione della Liguria al Regno di Sardegna*, a cura di G. Assereto, C. Bitossi e P. Merlin, Genova, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 2015, pp. 421-444.

⁵⁴ L. SINISI, *Uno statuto privilegiato o una moderata piemontesizzazione? Legislazione e giustizia nel Genovesato sabauda dei primi anni della Restaurazione*, in *Genova e Torino. Quattro secoli di incontri e scontri. Nel bicentenario dell'annessione della Liguria al Regno di Sardegna*, a cura di G. Assereto, C. Bitossi e P. Merlin, Genova, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 2015, p. 336; L'autore si riferisce al *Regolamento di Sua Maestà per le materie civili e criminali nel Ducato di Genova*, Torino, Stamperia Reale, 1815. La notevole premura con la quale fu redatto e pubblicato questo regolamento, indicativa di una necessità che veniva considerata dalla Corona come improrogabile, fu all'origine di numerosi refusi che furono corretti soltanto nella seconda edizione del *Regolamento*, pubblicata a Genova, presso la Tipografia Ducale di Giacomo Dellepiane nel 1816. Sul punto rinviamo alle considerazioni di A. LATTES, *Il Regolamento sardo del 1815 per il ducato di Genova*, in

contenuti. Come sottolinea correttamente sul punto Gian Savino Pene Vidari, questo dimostra che, già a distanza di poco tempo dall’emanazione dell’editto di maggio 1814, Vittorio Emanuele I – spinto probabilmente dall’impopolarità della sua opera legislativa, e dall’insofferenza del ceto giuridico, soprattutto professionale – dovette rendersi conto che un «più ponderato giudizio sulla fattibilità della “restaurazione”» si imponeva, e questo contribuì a «ridurre col tempo le aspirazioni ad una cancellazione radicale delle passate innovazioni francesi nel campo del diritto, e a far emergere la necessità di consistenti cambiamenti da introdurre nel restaurato ordinamento sabaudo d’antico regime»⁵⁵.

Tutte queste circostanze, unitariamente considerate, spiegano, a loro volta, perché nella restante parte del suo brevissimo Regno, dal 1815 e fino al 13 marzo del 1821⁵⁶ – quando il sovrano, a causa dei moti insurrezionali liberali del 1820-1821⁵⁷, fu costretto all’abdicazione in favore del fratello minore Carlo Felice – pur non abbandonando mai del tutto il piglio autoritario e conservatore – permise l’avviamento, ad opera dei suoi ministri e amministratori “napoleonici”, e con l’accortezza di non parlare mai espressamente di “codificazione”⁵⁸, di alcuni “progetti di riforma” ed “aggiornamento” (più o meno audaci e convinti) del diritto sabaudo tradizionale, che senza volerlo tesero implicitamente la mano verso il modello giuridico francese. Di questi progetti, nessuno riuscì a giungere a compimento⁵⁹, contribuendo in questo ad avvalorare, ancora di più, il giudizio sostanzialmente negativo e di insoddisfazione espresso da Federigo Sclopis sul suo intero governo. Un giudizio certamente dettato da interessi di parte, ma che – allo stesso tempo – avvalora l’idea che quella *Retorica del progresso*, consolidatasi all’epoca dell’entrata in vigore del *Code Napoléon* in Piemonte, sostenuta apertamente da una parte rilevante della dottrina e della partica giuridica del tempo, continuò a

Miscellanea di studi storici in onore di Giovanni Sforza, Torino, Bocca, 1923, pp. 331-350, e più di recente L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza nell’Italia preunitaria: il Senato di Genova*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 37-54.

⁵⁵ G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 88; ma si vadano anche, a supporto, le riflessioni sul contesto politico generale di N. NADA, *Il Piemonte sabaudo dal 1814 al 1861*, op. cit., pp. 115-131.

⁵⁶ “Abdicazione di Re Vittorio Emanuele, del 13 marzo 1821, e nomina del Reggente nella persona di Carlo Alberto Principe di Carignano”, 13 marzo 1821, in F. A. GUALTERIO, *Gli ultimi rivolgimenti italiani: memorie storiche [...] con documenti inediti*, 6 voll., Firenze, Felice Le Monnier, 1852, vol. III, p. 315-317.

⁵⁷ S. NOTARI, *L’Italia al bivio: le istituzioni politiche della Restaurazione*, in *Lezioni di storia delle codificazioni e delle costituzioni*, a cura di M. Ascheri, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 57-61.

⁵⁸ Cfr. I. SOFFIETTI, *Introduzione* op. cit., pp. 17-21 e 23-26; G. S. PENE VIDARI, *Un centocinquantenario: il codice civile albertino*, in «Studi piemontesi», tom. 16, 1987, p. 317; G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 90.

⁵⁹ Sul punto oltre a G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., pp. 88-96. Vedi anche I. SOFFIETTI, *Introduzione* op. cit., pp. 13-51 e i contributi raccolti in *All’Ombra e luci della Restaurazione. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna*, 2 voll., Roma Ministero per i Beni culturali e ambientali/Ufficio centrale per i Beni archivistici, 1997, in particolare M. B. BERTINI e M. P. NICOLI, *L’ordinamento giudiziario durante la restaurazione*, pp. 120-134; I. SOFFIETTI, *Dalla pluralità all’unità degli ordinamenti giuridici nell’età della Restaurazione: il Regno di sarde*, pp. 165-173; G. S. PENE VIDARI, *Problemi e prospettive della codificazione*, pp. 174-218. Sulla questione dalla prospettiva di Prospero Balbo, vedi anche G. P. ROMAGNANI, *Prospero Balbo intellettuale e uomo di Stato (1762-1837)*, 2 voll., vol. II. *Da Napoleone a Carlo Alberto*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia patria, 1990, pp. 241-296 e 371-588.

serpeggiare tra giuristi piemontesi anche durante gli anni più rigidi della restaurazione, come un sentimento che appare largamente condiviso e mai abbandonato del tutto. «S’immagini il lettore con quale occhio» – scrive Scopolis – «dopo tanti cambiamenti, sotto l’influsso d’idee assai più ragionevoli, epperò affatto ripugnanti a quello smodato arbitrio di sovranità, si vedessero tali viete pratiche risorgere in Piemonte. E tanto più esteso e quindi più deplorabile ne era l’effetto, quanto più disposti parevano i regi ministri a largheggiare in cotesti provvedimenti per temperare, come essi dicevano, la cruda applicazione che erasi fatta delle leggi francesi»⁶⁰. Visto il triste «esito di questi casi scemossi nell’universale la fiducia di conseguire lo sperato beneficio di un giusto e moderato progresso negli ordini civili mercè di una legislazione conforme alle esigenze dei tempi», «crebbero dall’un de’ lati i dispetti e le speranze dei difensori di tutto ciò che era vecchio, dall’altro si allargò il desiderio di cose nuove e di mutazioni maggiori in quelli che patteggiavano per le idee liberali»⁶¹.

2. I primi vagiti della libertà italiana in Piemonte: figure del “progressismo” giuridico eclettico dal Regno di Vittorio Emanuele I alla salita al trono di Carlo Alberto.

Sarebbe inutile in questa sede ripercorre per intero la vicenda, piuttosto complessa ed articolata, che conduce dai primi tentativi di “riforma” ed “aggiornamento” delle *Regie costituzioni* del Settecento – sotto il regime autoritario ed incerto di Vittorio Emanuele I – fino alla promulgazione – più di venti anni dopo – il 20 giugno 1837, del tanto agognato Codice civile per il Regno di Sardegna, ad opera di re Carlo Alberto – con il quale, contestualmente, veniva abrogato tutto il diritto previgente⁶² – passando per le sabbie mobili del regno post-rivoluzionario di Carlo Felice, e per le numerose battute di arresto e ripensamenti che hanno caratterizzato l’intera storia della legislazione civile sabauda nei due decenni dopo la

⁶⁰ F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, p. 216-218.

⁶¹ Ivi, p. 241. L’opinione di Scopolis, che naturalmente getta acqua al suo mulino, facendo apparire ancora più straordinaria l’opera legislativa di Carlo Alberto del 1837, viene sostanzialmente riprodotta in C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, 2 voll., Torino, Roux e Favale, 1881, vol. II, pp. 8-14, 28-30, 55, 61-79. Questa impostazione fu accolta per grandi linee dalla storiografia tradizionale, ed in particolare da P. DEL GIUDICE, *Storia del diritto italiano*, 2 voll., vol. II. *Fonti: legislazione e scienza giuridica dal secolo decimosesto ai giorni nostri*, Milano, Hoepli, 1923, pp. 202-208; A. AQUARONE, *La politica legislativa della Restaurazione nel Regno di Sardegna*, op. cit., pp. 322-359; G. ASTUTI, *Gli ordinamenti giuridici degli Stati sardi* (1960), rippub. in Id., *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane (ESI), 1984, pp. 621-708; Id., *Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successori*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 31-32. Più di recente, a partire dagli anni 70 del secolo scorso, questa stessa impostazione è stata oggetto di qualche rivalutazione, che però non ne ha mutato la sostanza M. E. VIOLA, *Presentazione* e I. SOFFIETTI, *Introduzione a Progetti di riforma dell’ordinamento giudiziario (1814-1821)*, op. cit., rispettivamente pp. 5-11 e 13-51; G. S. PENE VIDARI, *Studi e prospettive recenti di storia giuridica sul Piemonte della Restaurazione*, in «Studi Piemontesi», vol. XII, fasc. 2, 1983, pp. 416-422; N. NADA, *Il Piemonte sabauda dal 1814 al 1861*, op. cit., pp. 118-125; G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., pp. 132.

⁶² C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, op. cit., vol. II, pp. 52-67.

restaurazione⁶³. Più correttamente, ai fini del nostro itinerario sulla via del “progresso”, ci limiteremo in questa sede ad evocare alcuni personaggi che si situano lungo questo percorso, che lo hanno segnato ed il cui apporto, non soltanto politico ma soprattutto intellettuale (più o meno incisivamente) ha contribuito al successo dell’operazione albertina.

Tra questi, naturalmente, sarà evocato anche lo stesso Federico Sclopis di Salerano, che ne fu il maggiore artefice e che, dopo il conte Ceresa de Bonvillaret, sarà il principale promotore di quella *Retorica del progresso* – utilizzata in senso politico – intorno all’adozione di un Codice civile in Piemonte, secondo il modello giuridico del *Code Napoléon* sia pur adattato alle particolari condizioni sociali e, soprattutto, confessionali del Reame sabauda⁶⁴. Si tratta di uomini – per lo più giuristi e politici torinesi, ma non solo – che secondo la splendida definizione di Francesco Predari⁶⁵ – giornalista, storico della letteratura ed intellettuale lombardo dagli interessi “eclettici”⁶⁶, che conobbe alcuni di loro personalmente, come nel caso

⁶³ Questo itinerario è stato percorso, con una dotta analisi dei documenti conservati negli Archivi di Sato tra Roma e Torino, per commemorare i centocinquant’anni dalla sua promulgazione da G.S. PENE VIDARI, *Un centocinquantesimo: il codice civile albertino*, op. cit., pp. 315-324; Id. *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 85-159; tra gli altri A. AQUARONE, *La politica legislativa della Restaurazione nel Regno di Sardegna*, op. cit., pp. 21-50 e 322-359; N. NADA, *Dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale: storia del Regno di Carlo Alberto dal 1831 al 1848*, Torino, Istituto per la storia del Risorgimento italiano – Comitato di Torino, 1980, pp. 95-101; C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, op. cit., pp. 235-245; G. ASTUTI, *Gli ordinamenti giuridici degli Stati sardi*, op. cit. pp. 621-710; Id., *Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successori*, op. cit., pp. 31-34; I. SOFFIETTI e C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi*, op. cit., p. 113-162.

⁶⁴ *Infra* in questo Capitolo, paragrafo 3.

⁶⁵ G. ALBERGONI, voce «Predari, Francesco» in *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 85, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2016, pp. 301-303. Oltre questa voce enciclopedica, e i cenni biografici contenuti qua e là nelle sue opere, non esiste una monografia specifica su questo personaggio, ed anche l’indice completo delle sue opere a stampa resta ad oggi incompiuto. Alcuni profili ulteriori della sua personalità emergono in tema di storia del giornalismo in Piemonte vedi V. BERSEZIO, *Il Regno di Vittorio Emanuele II. Trent’anni di vita italiana*, 8 voll., Torino, Roux e Favale, 1878, vol. I, pp. 296-300; E. PASSAMONTI, *Il giornalismo giobertiano in Torino nel 1847-1848*, Milano, Società Editrice Dante Alighieri, 1914, pp. 18-22, con alcuni documenti in appendice (pp. 455-459 e 470-472); F. LEMMI, *Censura e giornali negli Stati sardi al tempo di Carlo Alberto*, Torino, Società subalpina editrice, 1943, pp. 89-95; M. A. BENEDETTO, *Vico in Piemonte. Contributo alla storiografia filosofica e giuridica nell’età del Risorgimento*, Torino, Accademia delle Scienze, 1952, *ad indice*.

⁶⁶ «Le numerose pubblicazioni di Predari tra la fine degli anni Trenta e l’inizio del decennio successivo testimoniavano l’eclettismo dei suoi interessi, che si rifletteva anche nelle composite collaborazioni giornalistiche comprendenti alcune delle testate più prestigiose, dagli Annali universali di statistica alla Rivista Europea» (G. ALBERGONI, voce «Predari, Francesco», op. cit., p. 302). Egli stesso, infatti, quale esponente di una più generica cultura eclettica, si lasciò sedurre dalla retorica del progresso nella legislazione civile e nelle arti, dando prova di questo in un brevissimo saggio dalle linee molto storico-filosofiche e poco giuridiche F. PREDARI, *Saggio storico-statistico dell’origine e progresso dell’uomo incivilimento, considerato ne’ suoi più universali rapporti colle scienze politiche, civili, naturali e religiose, colle lettere e colle arti, dall’antichità sino a noi*, Torino, Stamperia sociale degli artisti tipografi, 1846. Bisogna ricordare anche che, neanche troppo sorprendentemente, il Predari fu commendatore di Vico (*Opere di Giambattista Vico*, per la prima volta compiutamente riunite con traduzioni e commenti da Francesco Predari, 3 voll., Milano, S. Bravetta, 1835, in particolare il vol. III, pp. 466-845; *La scienza nuova di Giambattista Vico*, or per la prima volta integrata ed illustrata con aggiunte e note tratte da altri scritti dell’autore per cura di Francesco Predari, Torino, Tipografia economica, 1852).

del conte Cesare Balbo⁶⁷, figlio di Prospero – possono essere considerati, a pieno titolo – anche per il loro contributo successivo al disegno di unità Nazionale dei Savoia – come i «primi vagiti della libertà italiana in Piemonte»⁶⁸, e possiamo aggiungere come i primi rappresentati inconsapevoli di quella vocazione eclettica all'*Italian style* della cultura giurista italiana dell'Ottocento⁶⁹.

Specie nei primi anni della Restaurazione, infatti – con echi che si risvegliarono ben distinguibili in coincidenza con i moti costituzionali del 21 e del 48⁷⁰ – tutte queste figure furono accomunate, chi più chi meno, dalla tendenza piuttosto comune verso un «canone eclettico» o eclettismo intellettuale⁷¹, quale espressione più autentica del loro pensiero giuridico e politico, che, però, allo stesso tempo, si sforzarono di mantenere “segreta”, riservandola più ai salotti

⁶⁷ Sulla figura di Cesare Balbo ci soffermeremo *Infra*. Per ora basta ricordare F. PREDARI, *I primi vagiti della libertà italiana in Piemonte*, Torino, Vallardi, 1861, pp. 5-8. «Ma come già dissi e ridico, non sia chi cerchi in questo mio volume più di quello che io mi proposi di dare, chi pensi cioè, di avervi una storia compiuta dei tempi dei quali discorre; io non ho fatto che sgranellarvi quel poco che passò sotto i miei occhi, non senza qualche compartecipazione mia, dei tanti e diversi avvenimenti allora occorsi in Piemonte; non iscrivo una storia, ma raccolgo per la storia fatti ed episodi che forse molti o ignorano, o non conoscono quanto basti per poter apprezzare l'influenza da essi esercitata sull'iniziamento primo ed il successivo sviluppo delle nostre libertà. Reco insomma qualche pietra e qualche mattone per la costruzione di quel meraviglioso Panteon italiano, destinato a serbare la memoria di quegli uomini e di quei fatti nostri contemporanei che saranno Mitologia pei nostri tardi nepoti» (ivi, p. 8).

⁶⁸ «La comparsa dello Statuto» albertino del 1848, scrive il Predari «segna il secondo stadio della vita di quella libertà italiana in Piemonte, della quale in questo volume io non ho esposto che i primi vagiti. Come questa libertà sia venuta mano mano mettendo, moltiplicando, invigorendo le sue radici sul suolo sabaudo all'ombra delle libere istituzioni di quel paese; [...] come attraverso ai tradimenti delle sette parricide, agli errori assai gravi di qualche ministro, alle esorbitanze dei partiti estremi, alle mene egoistiche della diplomazia abbia potuto per la lealtà la del principe, pel senno del Parlamento, per concordia e l'eroismo dei popoli estendersi vittoriosa dal Piemonte su ormai quasi tutta la penisola italiana, è argomento che tratterò in altri volumi divisi in due parti distinte delle quali una avrà per tema *Il primo svolgimento della libertà italiana in Piemonte*, l'altra *Sviluppo e trionfo della libertà in Italia*. Ma questo mio volume mancherebbe al principale suo scopo, allo scopo di dire la verità su tutto, per tutti e sempre se io omettessi di far conoscere in tutta l'integrità delle opere sue l'uomo intorno al quale si annodano, e dal quale prendono vita tutti i più importanti fatti ed episodi di questa mia narrazione. Si mi è forza arrestarmi per qualche momento dinnanzi alla maestosa figura di quel principe che l'odio e il fanatismo dei partiti tiene pur tuttavia precinta di un velo che rende misteriosamente inesplicabili molti fatti della sua vita, i quali sono pure fra i più importanti della storia del risorgimento italiano» (F. PREDARI, *I primi vagiti della libertà italiana in Piemonte*, op. cit., pp. 264-265). Non ci risulta che l'autore abbia portato a termine l'opera editoriale degli altri due volumi citati, che avrebbero dovuto rappresentare il secondo ed il terzo volume di un'immaginaria trilogia sulla storia del pensiero liberale dal Piemonte all'Italia.

⁶⁹ Su questa categoria, intesa quale «dimensione “antropologica” del giurista italiano» dell'Ottocento, vedi le riflessioni illuminanti di L. LACCHÈ, *Sulla vocazione del giurista italiano*, op. cit.; Id., *On the Italian Style*, op. cit.

⁷⁰ S. NOTARI, *L'Italia al bivio*, op. cit., pp. 57- 69;

⁷¹ L. LACCHÈ, *Il canone eclettico*, op. cit.; e soprattutto per la Restaurazione ed il Risorgimento Id., *La nazione dei giuristi. Il canone eclettico, tra politica e cultura giuridica: spunti per una riflessione sull'esperienza italiana della Restaurazione*, in *Diritto, cultura giuridica e riforme nell'età di Maria Luigia*, a cura di G. Baggio, F. Edoardo e F. Micolo, Atti del convegno di Parma, 14 e 15 dicembre 2007, Parma, Monte Università Parma, 2011, pp. 263-307; Id. *I giuristi italiani e il Risorgimento*, op. cit., pp. 317-361; Id., *La “Società dei Giureconsulti”*, op. cit., pp. 31-52. Su una linea parallela si pone anche E. GENTA, *Eclettismo giuridico della Restaurazione*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», vol. LX, 1987, p. 285-309; ripubb. in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory per la storia del diritto italiano, 1990, pp. 351-375, Id., *Dalla Restaurazione al Risorgimento*, op. cit., pp. 14-40;

dell'alta società e alle discussioni private che agli scritti propagandistici o ai proclami pubblici, e questo perché quest'eclettismo culturale di cui erano espressione, almeno fino all'unificazione del Regno d'Italia – che poi ne farà, invece, largo utilizzo nella sua politica identitaria nazionale⁷² – li spingeva per lo più, almeno in Piemonte, in una direzione opposta rispetto a quella intrapresa dai primi due monarchi “restaurati” di casa Savoia, nella cui politica, a diverso titolo, furono più o meno implicati.

«Si tratta di quell'empirismo o eclettismo che veniva ispirando in Italia i politici della Restaurazione, a Napoli come a Firenze»⁷³, riscoprendo il pensiero di Gianbattista Vico e rivalutando l'opera di Gian Domenico Romagnosi⁷⁴, «e che – nonostante i primi bellicosi propositi di purezza “restaurativa” – si facevano sentire anche a Torino»⁷⁵. Come ricorda Predari nel suo libello, fu soltanto ad alcuni mesi dal suo arrivo nella capitale piemontese, nell'autunno del 1844 – per dirigere, per conto dell'editore Pomba, la *Nuova enciclopedia popolare*⁷⁶ (1841-1851) – che egli, grazie all'amicizia di Cesare Balbo «divenuto suo principale mentore»⁷⁷ riuscì, «per mezzo di amici d'amici e di raccomandate raccomandazioni», a scoprire «la strada a penetrare, un mondo affatto nuovo, ben altro da quello che avea fino allora conosciuto e del quale [...] non avea nemmeno sospettato l'esistenza, perché in nessun modo appariscente» e «perché studioso di non far parlare di sé, ma attivissimo nell'opera sua di liberalizzare gli studii e la società, e preparare al paese nuovi tempi, uomini e cose»⁷⁸. «È in questo nuovo mondo che io mi avvenni» – scrive il Predari, con soddisfazione – «non solo nei più distinti scienziati e letterati del paese, ma nel fiore della magistratura e della milizia, nelle più gloriose reliquie politiche del 1821, in sacerdoti alti e bassi, censori ecclesiastici e civili»⁷⁹, i quali furono disposti condividere con lui aneddoti, segreti ed opinioni personali sugli anni passati e sulle congetture presenti. Oltre al nome di Cesare Balbo, e naturalmente quello del padre Prospero, che abbiamo già ricordato – e che sono due protagonisti assoluti della vicenda giuridico-politica sabauda al pari di Federigo Sclopis di Salerano – ne figurano molti altri di notevole spessore per la successiva vicenda unitaria italiana, come quelli di Massimo

⁷² *Infra* Capitolo IV

⁷³ G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 90.

⁷⁴ L. LACCHÈ, *Il canone eclettico*, op. cit., pp. 179-195; L. LACCHÈ, *Sulla vocazione del giurista italiano*, op. cit., p. 248-249; per il Piemonte si veda in particolare M. A. BENEDETTO, *Vico in Piemonte*, op. cit. «Le vicende del Vico in Piemonte», scrive la Benedetto, «possono fornire la dimostrazione che il vichianesimo costituì una mediazione e un superamento del dissidio suaccennato sì da contribuire, attraverso il graduale concretizzarsi della visione storica alla luce della tradizione, alla formazione del sentimento di nazione e di nazionalità come di un rinnovamento morale, intellettuale, economico e politico» (Ivi, p. 2).

⁷⁵ G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 90.

⁷⁶ *Nuova enciclopedia popolare, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc.: opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani*, 13 voll., Torino, Pomba, 1841-1851.

⁷⁷ G. ALBERGONI, voce «Predari, Francesco», op. cit., p. 303.

⁷⁸ F. PREDARI, *I primi vagiti della libertà italiana in Piemonte*, op. cit., p. 22.

⁷⁹ *Ibidem*.

d’Azeglio, Camillo Benso conte di Cavour, Luigi Carlo Farini, Vincenzo Gioberti, ed il conte Pasquale Stanislao Mancini.

Alla stregua di questo substrato culturale di fondo, che accomuna i nostri protagonisti pur nella distanza che separa i loro approcci personali, non appare affatto causale che il punto di partenza della discussione sulla questione della “codificazione” del diritto civile – parola, come abbiamo ricordato, bandita dal vocabolario politico, e di conseguenza giuridico, dopo la Restaurazione – fu certamente, almeno per la cultura giuridica dominante nel Reame sabaudo, la «discussione sulla posizione del legislatore e dell’interpretazione del giurista, sulla funzione del diritto e sulla sua formazione», che era in qualche modo preliminare a qualunque dibattito sulle discipline specifiche da introdurre nel Codice civile, e che «si veniva proprio in quegli anni sviluppando attorno alla nuova polemica tra Savigny e Thibaut»⁸⁰. Tuttavia, come pure è stato giustamente rilevato – e la posizione convinta di Federico Sclopis sul matrimonio civile, che si appoggia sull’autorità scientifica di Savigny ne sarà una prova ulteriore⁸¹ – la nota polemica tra i due grandi giuristi tedeschi «non appare [...] concettualmente recepita nel Piemonte dei primi anni della restaurazione, ove tale elevata problematica ideologica viene unicamente vista in chiave politica di adesione o meno all’influenza della rivoluzione francese»⁸². Ecco perché, nonostante il legislatore sabaudo avesse perseguito con grande zelo e rigore normativo, almeno nei primi tempi, l’abrogazione del *Code Napoléon*, e di tutta la legislazione francese, nel tentativo maldestro di cancellarne ogni ricordo, non aveva «peraltro percepito i limiti che questo poteva comportare per lo stesso potere del legislatore»⁸³. Ecco perché, quando poi ci si è rivolto verso l’obiettivo della “riforma” delle *Rege Costituzioni* settecentesche, e del restante bagaglio giuridico di Antico regime, si è finito per concepire il progetto «senza alcun limite concettuale per il legislatore, secondo la più completa visione»⁸⁴ dell’assolutismo giuridico napoleonico, animato da originari desideri rivoluzionari. Paradossalmente, dunque, più i primi sovrani sabaudi “restaurati” cercarono di allontanarsi da Bonaparte e dalla Rivoluzione, più finirono per avvicinarsene con il loro operato, tradendo nei fatti quelle stesse pretese di ritorno al passato che cercavano strenuamente di portare avanti oltre ogni ragionevole opposizione della cultura giuridica a loro contemporanea.

⁸⁰ G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 90. Sulla nota controversia che vide contrapposti Friedrich Carl von Savigny e Anton Friedrich Justus Thibaut, con i loro reciproci scritti, vedi P. CARONI, *Savigny und die Kodifikation. Versuch einer Neudeutung des ‘Berufes’*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung», n. 86, 1969, pp. 97-176; Id. *La cifra codificatoria nell’opera di Savigny*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 9, 1980, pp. 69-111; A. F. J. THIBAUT e F. C. SAVIGNY, *La polemica sulla codificazione*, a cura di G. Marini, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1982.

⁸¹ *Infra* in questo Capitolo, paragrafo 3.2.

⁸² G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 90-91. Per una conferma si veda anche più diffusamente L. MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte*, op. cit., pp. 30-33.

⁸³ G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 91.

⁸⁴ *Ibidem*.

2.1 “Riformare” nel solco dell’Antico Regime: una missione impossibile senza ricorrere ai *progressi* del *Code Napoléon*.

Tutto questo contribuisce a spiegare, in gran parte, la ragione di quei successivi fallimenti di cui furono costellati i tentativi politico-legislativi⁸⁵ di Carlo Giuseppe Cerruti di Castiglione – quel magistrato profondamente conservatore, con i piedi saldamente piantati nelle sue convinzioni di notabile dell’Antico regime – nominato Primo presidente del Senato del Piemonte⁸⁶, dopo essere stato il principale promotore del controverso editto reale del 21 maggio 1814, e al quale fu affidato da Vittorio Emanuele I – tramite una lettera della Segreteria di Stato per gli affari interni del 20 marzo 1815⁸⁷ – l’incarico di provvedere all’“aggiornamento” del diritto civile piemontese, a partire dal testo delle *Regge Costituzioni* del 1770 e alla loro trasfusione in «un nuovo Codice patrio, un compiuto corpo di legislazione chiaro, adatto alle attuali circostanze de’ tempi»⁸⁸.

Sul lavoro del Cerruti, e della sua prima Commissione di magistrati, Federigo Sclopis afferma, con disapprovazione, che questi lavorò attenendosi «rigorosamente [...] a quelle norme, piccole ed incompiute», e che suggerivano «mutazioni [...] delle quali neppure sollecito si dimostrava il governo»⁸⁹. A nulla valse il fatto che, a partire dal 27 novembre 1816, l’originaria Commissione di soli giudici del Senato piemontese – tutti magistrati di *Ancien Régime* – fu parzialmente sostituita⁹⁰, e scissa in sottocommissioni, con l’apertura ad avvocati, giureconsulti e docenti universitari che avevano lavorato durante l’occupazione francese, e che avevano ben chiaro in mente il modello a cui ispirarsi. È questo il caso, tra gli altri, di Alessandro Ceresa de Bonvillaret⁹¹, sostenitore convinto dei “progressi” del *Code Napoléon*, quando era docente all’*Académie de Turin*, e che insieme ad altri commissari provenienti dalle

⁸⁵ I. SOFFIETTI, *Introduzione* op. cit., p. 17-25; G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 91-93; per il giudizio di Prospero Balbo vedi G. P. ROMAGNANI, *Prospero Balbo intellettuale e uomo di Stato (1762-1837)*, op. cit., vol. II, pp. 447-448.

⁸⁶ La nomina del Cerruti alla Presidenza del Senato del Piemonte avvenne il 22 luglio 1814, quale riconoscimento per la sua fedeltà incrollabile alla casa Savoia, anche durante il governo napoleonico. Cfr. A. MANNA, voce «Cerruti di Castiglione, Carlo Giuseppe Battista», in Id., *Il patriziato subalpino: dizionario genealogico*, vol. VI, s.l., s.e., s.d., pp. 399-400; A. BROFFERIO, *Storia del Piemonte*, op. cit., vol. I, p. 39; I. SOFFIETTI, *Introduzione* op. cit., p. 17, nota 10.

⁸⁷ I. SOFFIETTI, *Introduzione* op. cit., p. 17; G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 91.

⁸⁸ L’utilizzo della parola “Codice”, tuttavia non deve trarre in inganno, come suggerisce giustamente Gian Savino Pene Vidari, poiché nel caso di specie «mostrava senza ambiguità di collegarsi nel solco delle collaudate *Regge costituzioni* e rifiutare la codificazione francese» (G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 91). A sostegno di questo si può ricordare che tutti i componenti della prima commissione costituita dal Cerruti furono scelti tra i solo anziani magistrati del Senato di Piemonte, tutti formati sotto la vigenza dell’antico diritto sabaudo e che poco o nulla erano favorevoli allo stringente modello napoleonico.

⁸⁹ F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, p. 209.

⁹⁰ Ivi, p. 209-210.

⁹¹ G. S. PENE VIDARI, *Ricerche sulla giurisdizione commerciale negli Stati sabaudi (1814-1830)*, op. cit., pp. 484-485.

retroguardie del governo napoleonico, lasciarono «intendere implicitamente di ispirarsi ad un modello di codice di tipo francese»⁹², nonostante l'impostazione ufficiale fosse quella di doversi limitare ad una più semplice “riforma” e razionalizzazione dell'antico diritto patrio. Naturalmente il loro auspicio cadde nel silenzio, affogato in un crescente disinteresse politico per la faccenda, che si tradusse in una inutile sequela di discussioni sporadiche presso la Segreteria di Stato per gli affari interni la cui cadenza si diradò fino ad arrestarsi completamente nell'autunno del 1819.

In questo contesto, non sorprende di converso constatare che – come avvenuto in altri momenti storici⁹³ – «alla mancanza di una risposta governativa alle aspirazioni dei pratici per una semplificazione del diritto sul modello francese» facessero seguito «soluzioni empiriche ed individuali»⁹⁴, tanto provenienti dall'editoria privata locale, come nel caso degli editori Pane, Favale, Davico e Picci per le raccolte di leggi, decreti, editti e regolamenti di Sua Maestà⁹⁵, strutturati con uno stile che ricordava i codici del periodo napoleonico, tanto ad opera di giuristi professionisti – per lo più avvocati o giudici di professione – come nel caso del *Dizionario Legale teorico-pratico*⁹⁶ (1816-1824) redatto ad opera dell'avvocato Giuseppe Maria Regis⁹⁷, le *Instituzioni del diritto civile universale*⁹⁸ (1815-1827) del senatore Lodovico Secondo Bertolotti o la riedizione della settecentesca *Pratica legale*⁹⁹ (1819-1829) di Galli della Loggia, curata da Francesco Arrò, giudice amministrativo presso il Tribunale di Prefettura di Torino¹⁰⁰, che tendevano ad una ricostruzione ermeneutica del diritto civile in termini astrattamente codicistici secondo il metodo esegetico francese. Su questa stessa linea, ma con un'ambizione certamente maggiore e con un disegno più articolato, si pone la sistematizzazione della

⁹² G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 93.

⁹³ La mente corre veloce, tra le altre, alla vicenda romano-bizantina dei Codici Gregoriano ed Ermogeniano del III secolo d.C., pubblicati da privati giuristi per altri privati giuristi, al fine di agevolare l'applicazione del diritto romano nell'Impero orientale, prima della promulgazione della nota Compilazione giustiniana del 529-534 d.C. e non è da escludere che qualche giurista piemontese, di quelli che citeremo, non si sia piro ispirato a quell'esperienza nel concepire la sua opera.

⁹⁴ G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 93.

⁹⁵ *Raccolta di regi editti, proclami, manifesti ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, 35 vol., Torino, Davico e Picco, 1814-1830; la pubblicazione annuale della *Collezione celerifera delle leggi*, Torino, Favale, 1822-1848; e la pubblicazione, per conto della Segreteria di Stato, dei Regolamenti amministrativi e militari del Regno dal 1822-1830 ad opera dell'editore Domenico Pane, stampatore di S.A.S. il Signor Principe di Carignano.

⁹⁶ G. M. REGIS, *Dizionario legale teorico-pratico ossia Corso di giurisprudenza civile e criminale*, 8 voll., Torino, Favale, 1816-1824.

⁹⁷ Sull'avvocato Regis si può consultare il necrologio redatto da conte L. CIBRARIO, *Epigrafi latine ed italiane con alcune necrologie*, Firenze-Torino, Botta, 1867, pp. 141-143.

⁹⁸ L. S. BERTOLOTTI, *Instituzioni del diritto civile universale esatte al Jus Regio, alle decisioni dei Supremi Magistrati, ed agli usi e consuetudini della Curia del Piemonte. Opera teorico-pratica*, 4 voll., Torino, Domenico Pane, 1815-1827.

⁹⁹ G. GALLI DELLA LOGGIA, *Pratica legale secondo la ragion comune, gli usi del foro, e le costituzioni di sua sacra real Maestà*, op. cit.

¹⁰⁰ F. AIMERITO, *Per un codice di procedura civile del Regno di Sardegna: problemi del processo e prospettive di riforma nel Piemonte della restaurazione*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory per la storia del diritto italiano, 2001, p. 121.

*Giurisprudenza civile piemontese*¹⁰¹ (1818) dell'avvocato Battista Agostino Grasso, il quale, probabilmente riassumendo un'istanza generale e ben radicata nella pratica del foro piemontese di quegli anni – con un'«iniziativa tra il pratico, l'ingenuo e il semplicistico»¹⁰² – voleva compendiare in un testo unico, certo «più voluminosa che quello del soppresso Codice Francese»¹⁰³, tutto il diritto “giurisprudenziale” sabauda.

La stranezza dell'operazione – che la rende degna di nota nel nostro percorso – è quella di voler compilare, ad ogni costo, e senza prendere in considerazione il problema delle fonti del diritto, l'intero materiale giurisprudenziale di Antico regime «secondo l'ordine del Codice civile francese», e questo perché – come l'autore afferma – la «similitudine è tale, che non vi è un titolo nel soppresso Codice, che non vi esista nella sua opera pel equivalenza», tanto che i suoi «articoli sono numerosi, come quelli del soppresso Codice francese»¹⁰⁴. Ed è per questo motivo che forse l'avvocato Grasso, con un pizzico di superbia, nella sua *Introduzione* si lascia sfuggire addirittura che «sarebbe più proprio» – come titolo della sua opera – quello di «*Codice Civile Piemontese*»¹⁰⁵, e non quello più forviante di *Giurisprudenza civile piemontese*, che pure suo malgrado ha dovuto alla fine adottare per ragioni editoriali e di opportunità politica. Un riferimento esplicito al modello codicistico francese ed alla sua scienza giuridica, dunque, quello di Grasso, che non cede alla propaganda politica di Vittorio Emanuele I per la restaurazione degli antichi fasti del diritto piemontese. Si tratta di un'opera certamente tutt'altro che gradita al potere sovrano, fatto che ne spiega la poca circolazione, ma che – tralasciandone i limiti teorici e concettuali¹⁰⁶ – tradisce un'affezione scientifica, probabilmente mai dimenticata, per l'opera di Napoleone ed un contemporaneo bisogno generale di “progresso” istituzionale ben radicato nella cultura giuridica piemontese, che si stava facendo strada sempre più ingombrate negli ambienti culturali del tempo. Di questo bisogno per la cecità, le lungaggini e la diffidenza il legislatore “restaurato” non riuscì a farsi seriamente carico, almeno fino agli anni burrascosi a cavallo tra il 1820 ed il 1821, guarda caso in coincidenza con l'insorgere in tutta Europa di quei moti rivoluzionari di matrice culturale “eclettica”¹⁰⁷.

¹⁰¹ B. A. GROSSO, *Giurisprudenza civile piemontese, compilata secondo l'ordine del Codice civile francese*, Torino, Pomba, 1818.

¹⁰² G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 93-94.

¹⁰³ B. A. GROSSO, *Giurisprudenza civile piemontese*, op. cit., p. III-IV.

¹⁰⁴ *Ibidem*.

¹⁰⁵ *Ivi*, p. III. Sul punto si vedano anche le riflessioni di L. MOSCATI, *In materia di acque*, op. cit., pp. 107-108.

¹⁰⁶ Su questi vedi le riflessioni di G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 94-96; L. MOSCATI, *Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie*, in *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, a cura di F. Liotta, Bologna, Monduzzi, 1999, p. 296.

¹⁰⁷ Il riferimento è alla ventata rivoluzionaria che dal Regno di Spagna si irradiò rapidamente in tutta Europa, e anche in Italia, a partire dal 1820 e risalendo tutta la penisola a partire da Napoli. Si vedano più di recente i saggi sapientemente raccolti in P. RÚJULA e I. FRASQUET (a cura di), *El Trienio liberal (1820-1823). Una mirada política*, Granada, Comares, 2020.

2.2 Una scintilla di “eclettismo”: Prospero Balbo alla *Segreteria di Stato per gli affari interni* e il ritorno dei nostalgici napoleonici al Governo.

Un significativo cambio di rotta si iniziò a vedere, in effetti, a partire dal 14 settembre del 1819¹⁰⁸ quando il conte Prospero Balbo¹⁰⁹, «uomo di liberali principii, amico delle lettere, e letterato egli stesso di bella fama»¹¹⁰ – dopo essere stato allontanato da qualsiasi incarico pubblico, per il ruolo di spicco ricoperto al servizio di Napoleone I come Rettore dell’*Académie de Turin*¹¹¹, e nonostante il perdono ricevuto da Vittorio Emanuele, addirittura prima del suo rientro in Patria nel 1814 – fu richiamato dal Re per ricoprire prima il ruolo di «governo delle Università e di tutto l’insegnamento pubblico»¹¹², per poi essere incaricato, in sostituzione del conte Guglielmo Borgarelli¹¹³ – Avvocato generale presso il Senatore a Torino e «uomo così funesto al Piemonte»¹¹⁴, anche a causa della sua palese incapacità di affrontare la spinosa questione della riforma della legislazione civile – della prestigiosa Segreteria di Stato per gli affari interni, con la delega alle riforme dell’intero ordinamento giuridico sabauda. La notizia dell’avvicendamento – specie in ambito universitario – non fu accolta con grande favore, ed «i posteriori avvenimenti diedero a molti occasione di accusare la condotta del conte Balbo, quasi che avesse fallito alla difesa e alle speranze degli studenti»¹¹⁵. «Chi scrive queste istorie», dice il politico e drammaturgo, Angelo Brofferio¹¹⁶, giovane all’epoca dei fatti – «era allora studente, e si trovava nell’Università e udiva le parole del conte Balbo» e «porta ferma opinione che quel ministro nell’atto che lasciava gli studenti, ai quali apriva con effusione le braccia, operava in buona fede, e commosso era profondamente»¹¹⁷.

In effetti, il sostanziale nulla di fatto cui giunse il tentativo di codificazione civile del Balbo, fu probabilmente legato all’influenza troppo ingombrante dei suoi consiglieri, e tra

¹⁰⁸ I. SOFFIETTI, *Introduzione* op. cit., p. 27. Sul punto vedi anche più diffusamente N. NADA, *Il Piemonte sabauda dal 1814 al 1861*, op. cit., pp. 131-132.

¹⁰⁹ Sulla figura intellettuale e politica di Prospero Balbo restano ancora oggi fondamentali i due corposi volumi monografici a lui dedicati da G. P. ROMAGNANI, *Prospero Balbo intellettuale e uomo di Stato (1762-1837)*, op. cit.; a questi si può aggiungere come sintesi eccellente F. SIRUGOVOCE, voce «Balbo, Prospero», in *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 5, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1963, pp. 416-431, con una ricchissima disamina delle fonti ottocentesche che lo riguardano.

¹¹⁰ A. BROFFERIO, *Storia del Piemonte*, op. cit., vol. I, p. 114.

¹¹¹ *Supra* Capitolo II, paragrafo 2.

¹¹² F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, p. 229.

¹¹³ G. VERUCCI, voce «Borgarelli, Guglielmo», in *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 12, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1971, pp. 561-564.

¹¹⁴ A. BROFFERIO, *Storia del Piemonte*, op. cit., vol. I, p. 114.

¹¹⁵ *Ivi*, p. 134.

¹¹⁶ Per un ritratto di questo personaggio oltre a E. BOTTASSO, voce «Brofferio, Angelo (Michelangelo)», in *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 14, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1972, pp. 408-413; vedi anche più diffusamente L. LAJOLO e E. ARCHIMEDE, *Brofferio l’oppositore: i discorsi politici e l’attività letteraria del polemico antagonista di Cavour al Parlamento Subalpino*, Firenze, Vallecchi, 1967; e più di recente L. LAJOLO, *Angelo Brofferio e l’unità incompiuta*, Viglongo editore, Torino, 2011.

¹¹⁷ A. BROFFERIO, *Storia del Piemonte*, op. cit., vol. I, p. 135.

questi del conte Ceresa de Bonvillaret – nominato a capo della Giunta superiore di legislazione¹¹⁸, voluta dallo stesso Balbo per regolare e progettare con maggiore precisione l'intera operazione¹¹⁹ – che si era autoconvinto della necessità di provvedere alla riforma di tutta la legislazione civile e penale soltanto dopo aver provveduto ad una radicale riforma dell'ordinamento giudiziario¹²⁰, tramutando di fatto l'intero progetto in un obiettivo troppo ambizioso da perseguire con i pochi mezzi forniti dalla Corona. «Sapeva egli che negli Stati del re quel servizio pubblico ricercava correzioni e miglioramenti» – scrive Sclopis – «non già che la giustizia fosse corrotta, che tale, grazie a Dio, non è mai stata in que' dominii, ma perché le forme viete non bene convenivano ai bisogni presenti»¹²¹. Tanto è vero che, per lasciare spazio alla riforma giudiziaria¹²² «non si parlerà più per oltre un decennio» di codificazione civile, almeno «sino all'avvento al trono di Carlo Alberto»¹²³.

Tuttavia, al di là del giudizio mediocre legato al suo insuccesso, quello che ci interessa sottolineare in questa sede è che, nonostante Prospero Balbo «non ebbe coraggio»¹²⁴, e probabilmente neanche pugno fermo per mettere a tacere le ambizioni del Ceresa de Bonvillaret – dalla cui autorevolezza come giureconsulto era completamente oscurato – si deve pur ammettere che «ebbe buona volontà, e accettò senza condizioni»¹²⁵ l'incarico, portando per primo nel cuore della Segretario di Stato per gli affari interni del Regno di Sardegna, e dunque dell'ufficio politico per le riforme, quella vocazione eclettica del pensiero giuridico ottocentesco, lasciandovi un segno indelebile per gli anni a venire. Fu, infatti, a partire da Balbo – sicuramente profondamente influenzato in questo dalla *Retorica del progresso* del Ceresa de Bonvillaret – che non fu più messa in discussione il principio codicistico, e con esso

¹¹⁸ «Un regio brevetto del 25 febbraio 1820 stabilì una nuova *Giunta superiore di legislazione*, composta del cavaliere Gloria allora avvocato generale presso il Senato di Piemonte, uomo dotto e caustissimo, del cavaliere Montiglio procuratore generale presso la Camera de' conti, ingegno acuto e sottile, [...] che erasi acquistata molta riputazione nella carica di primo presidente della Corte imperiale di Firenze durante il dominio francese, e del conte Ceresa, avvocato versatissimo nelle cose forensi» (F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, p. 232). Su questa commissione si è soffermato M. E. VIOLA, *Le costituzioni piemontesi: (Leggi e costituzioni di S. M. il Re di Sardegna) 1723-1729-1770*. I: *Storia esterna della compilazione*, Torino, Bocca, 1928, pp. 284-285.

¹¹⁹ P. BALBO, *Mémoire du comte de Balbe, ministre-d'état, en réponse au libelle intitulé: Simple Récit des événements arrivés en Piémont*, in A. DE BEAUCHAMP, *Histoire de la révolution du Piémont et de ses rapports avec les autres parties de l'Italie et avec la France*, 2 voll., Parigi, L.G. Michaud, 1821-1823, vol. II, pp. 130-133.

¹²⁰ Questa circostanza è provata dal testo di una missiva spedita dal Ceresa de Bonvillaret a Prospero Balbo, il cui testo è parzialmente riprodotto in I. SOFFIETTI, *Introduzione* op. cit., pp. 31-32. Qualche riflessione sul punto emerge anche da A. CERESA DI BONVILLARETIN, *Ragguaglio storico, ed analitico sulla riforma dell'antica legislazione del Piemonte, in dipendenza del regio biglietto del 25 di febbraio 1820*, Torino, s.e., 15 di ottobre 1820.

¹²¹ F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, p. 231.

¹²² Si vedano per tutti gli atti raccolti in *Ricerche sulla codificazione sabauda*. I: *Progetti di riforma dell'ordinamento giudiziario (1814-1821)*, op. cit. pp. 55-230.

¹²³ G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., pp. 98-99.

¹²⁴ A. BROFFERIO, *Storia del Piemonte*, op. cit., vol. I, p. 114.

¹²⁵ *Ibidem*.

l'opportunità di approvare un *Codice civile Piemontese* – per riprendere l'espressione precoce dell'avvocato Grosso – con tutte le caratteristiche di un vero e proprio Codice civile patrio.

Tutto questo è dimostrato dalla circostanza, apparentemente sorprendente, che il primo atto della Giunta superiore di legislazione, poco dopo il suo insediamento – e prima che cominciassero le doglianze del Ceresa – fu quello di abbandonare il materiale giuridico contenuto nelle *Rege Costituzioni* settecentesche per «prendere provvisoriamente per norma di lavoro il Codice promulgato dal Re delle Due Sicilie»¹²⁶ Ferdinando I, il 21 maggio del 1819¹²⁷ – che, nonostante tutte le critiche che gli si potessero muovere, era di fatto la codificazione sul modello francese più recente nell'Europa del tempo – per farne, a sua volta, «un Codice Patrio ché rammenti in ogni tempo alla riconoscenza de sudditi di S.M. quanto oltre Augusti suoi predecessori portarono in queste felicissime contrade la scienza della legislazione»¹²⁸. Ecco perché ci sentimmo di poter dare fiducia al giudizio del Brofferio quando afferma che fu proprio il Balbo che, con il suo operato politico e con il suo approccio eclettico, «gettò le prime basi di un nuovo codice legislativo»¹²⁹, senza però arrivare a vederne il risultato con i suoi occhi¹³⁰. «L'inoculazione del vaccino era combattuta in Piemonte da molti pregiudizi che l'ignoranza dei cortigiani alimentava», si adoperarono «per dissiparli con dotta e coraggiosa penna» «il conte Balbo per diffondere non senza contrasti questa benefica scoperta: e vi riuscì», ed è «forse [...] vero che questo illuminato ministro avrebbe condotto a miglior condizione il Piemonte, se non avessero ostato gli uomini i tempi e gli avvenimenti. Certo è che lasciò dopo di sé onorevole fama, senza poter lasciare memoria delle utili riforme da lui meditate»¹³¹.

Di questo, sembra essere convinto in coscienza anche lo stesso Prospero Balbo che, in una delle sue *Mémoire*, pubblicate in appendice al II volume del *récit* di Alphonse de Beauchamp¹³², *Histoire de la révolution du Piémont* (1823) – celebre storico francese antibonapartista, che lo accusava apertamente di malgoverno e di scarsa attitudine alla legislazione – nonostante il fallimento del suo ambizioso progetto, riteneva comunque di aver

¹²⁶ La decisione della Giunta superiore di legislazione è formalizzata in un verbale manoscritto dei lavori datato 28 aprile 1820, ed integralmente riprodotto da I. SOFFIETTI, *Introduzione* op. cit., p. 30-31, nota 47.

¹²⁷ Su questa codificazione, e per la relativa bibliografia, si vedano per tutti le riflessioni raccolte da ultimo in F. MASTROBERTI e G. MASIELLO, *Il Codice per lo Regno delle Due Sicilie: elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, Napoli, Editoriale scientifica, 2020.

¹²⁸ I. SOFFIETTI, *Introduzione* op. cit., p. 31, nota 47.

¹²⁹ A. BROFFERIO, *Storia del Piemonte*, op. cit., vol. I, p. 114.

¹³⁰ Prospero Balbo morirà, infatti, il 14 marzo 1837, improvvisamente, a pochi mesi della prolungazione della Codice albertino, che avverrà il successivo 20 giugno 1837, senza riuscire neanche a vedere l'arrivo del figlio Cesare come primo Presidente del Consiglio dei ministri del Regno di Sardegna nel 1848. Data l'amicizia che lega il Balbo alla famiglia dello Sclopis, ed in particolare al giovane Federigo può legittimamente ritenersi che Prospero Balbo fu ben edotto degli stadi della codificazione albertina lungo tutto il suo percorso accidentato, e che ne dovette presagire il successo nei mesi che ne precedettero il decesso nel 1837.

¹³¹ A. BROFFERIO, *Storia del Piemonte*, op. cit., vol. I, p. 116.

¹³² Sull'opera di questo controverso storico dal carattere fermentante repubblicano, ma incline alle provocazioni personali si vedano gli atti raccolti in J. HUSSENET (a cura di), «*Détruisez la Vendée !*». *Regards croisés sur les victimes et destructions de la guerre de Vendée*, La Roche-sur-Yon, Centre vendéen de recherches historiques, 2007.

portato qualche risultato sulla via dei progressi del diritto in Piemonte, aprendo la strada a quella che lui stesso non esita a definire l'«*école de la philosophie moderne*», ossia quello che noi abbiamo considerato l'eclettismo giuridico e politico della restaurazione. «*Je réserve à un autre mémoire de plus amples développements que je ne puis placer ici, sur tout ce qui regarde la législation*», scrive Balbo. «*Les seuls faits que je viens d'exposer, suffisent pour juger s'il est vrai que l'apparition d'un nouveau code allait nous lancer sur la pente rapide des innovations; innovations les plus dangereuses, vers lesquelles le ministère penchait, ou par vanité, ou par système, ou par défaut de principes; tristes effets sans doute de la manie de créer au lieu de conserver, et de l'amour d'une perfectibilité chimérique; manie et amour qui me sont attribués comme appartenant à l'école de la philosophie moderne*»¹³³.

«Veduto l'esito di questi casi scemossi nell'universale la fiducia di conseguire lo sperato beneficio di un giusto e moderato progresso negli ordini civili» per mezzo di «una legislazione conforme alle esigenze dei tempi», «crebbero dall'un de' lati i dispetti e le speranze dei difensori di tutto ciò che era vecchio, dall'altro si allargò il desiderio di cose nuove e di mutazioni maggiori in quelli che parteggiavano per le idee liberali»¹³⁴. Fu così che con l'abdicazione di Vittorio Emanuele, il 13 marzo 1821, cessò anche, con la fine del suo Regno – e almeno fino all'avvento al trono di Carlo Alberto – «ogni progetto di continuazione dell'opera intrapresa dal Balbo fu [...] sepolto»¹³⁵.

2.3 Una tendenza all'immobilismo: le sabbie mobili del Regno di Carlo felice, l'ultimo dei fratelli Savio di *Ancien Régime*.

«La tendenza immobilistica del decennio di Regno»¹³⁶ di Carlo Felice¹³⁷ – per quanto non sia privo di una sostanziale rettitudine di governo – «non può che far risaltare i tentativi di

¹³³ P. BALBO, *Mémoire du comte de Balbe*, op. cit., p. 133. Non ci risulta che questa *Storia della legislazione piemontese* sia stata mai scritta dal Balbo, o che altrove questi sia ritento a raccontare in prima persona la sua esperienza di governo. L'impresa fu invece svolta, probabilmente su sua ispirazione, da Federgo Sclopis che gli era profondamente legato, anche per ragioni di amicizia delle loro famiglie da prima che lui nascesse. Cfr. F. SCLOPIS, *Storia della legislazione negli Stati del re di Sardegna dal 1814 al 1847*, in «Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino», serie II, tom. IX, 1860; anche pubblicato autonomamente Torino, Stamperia Reale, 1860. Il testo è riferito integralmente in F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit. voll. I, pp. 199-337, dove il giudizio sull'operato di Balbo è più che positivo.

¹³⁴ F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, p. 241.

¹³⁵ F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, p. 242. Questo giudizio viene confermato nelle sue conclusioni anche da E. PASSAMONTI, *Prospero Balbo e la rivoluzione del 1821 in Piemonte*, Torino, Bocca, 1923.

¹³⁶ G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., pp. 103.

¹³⁷ Sul Regno di Carlo Felice, oltre a G. LOCOROTONDO, voce «*Carlo Felice Di Savoia, re di Sardegna*», in *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 20, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1977, pp. 365-379; si veda più di recente, con un giudizio che appare fin troppo indulgente, M. RUGGIERO, *Carlo Felice re di Sardegna: l'ultimo sovrano del ramo principale di casa Savoia (1765-1831)*, Pinerolo, Alzani, 2004; Id. *La storia ritrovata: Carlo Felice, re di Sardegna*, Rivoli, Neos, 2014; sull'eccesso

aggiornamento precedenti, anche se inconcludenti»¹³⁸, e questo perché né i suoi più celebri editti sull'ipoteca¹³⁹, sull'ordinamento giudiziario¹⁴⁰ o sull'ordinamento penale militare¹⁴¹ – peraltro tutti emanati in coincidenza con il Congresso di Vienna del 1822¹⁴², probabilmente per far apparire agli austriaci, che avevano sedato le insurrezioni in Piemonte, una certa parvenza di progresso giuridico del Paese¹⁴³ – né, tantomeno, la successiva raccolta delle *Leggi civili e criminali del Regno di Sardegna*¹⁴⁴ – nota alla storiografia con il vezzeggiativo di Codice feliciano¹⁴⁵, proprio perché «non tenga né aspetto né merito di vero e compiuto codice legislativo»¹⁴⁶ – promulgate dal sovrano il 16 gennaio del 1827, per la sola isola di Sardegna e

opposta, troppo rigoroso, si attesta invece la lettura di F. CASULA, *Carlo Felice e i tiranni Sabaudi*, Dolianova, Grafica del Parteolla, 2019.

¹³⁸ G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., pp. 103.

¹³⁹ Ci riferiamo “*Regio editto 16 luglio 1822 sulla pubblicità e specialità delle ipoteche col confronto delle leggi romane francesi e del Piemonte e massime de' magistrati*”, per il testo si veda l'omonima edizione commentata dall'avvocato V. GALLENGA, Torino, Bellatore e Sylva tipografi, 1826. Nella letteratura l'editto è stato oggetto di ampio studio in E. GENTA, *Ricerche sulla storia dell'ipoteca in Piemonte*, op. cit., pp. 68-88; che rileva come l'unica reale innovazione fu l'adeguamento del diritto sabaudo al modello ipotecario sperimentato durante la vigenza del *Code Napoléon*, abbastanza scontata per l'epoca.

¹⁴⁰ “*Regio editto col quale sua Maestà sopprime i consigli di giustizia, il tribunale di seconda cognizione di Genova, e le prefetture; crea dei tribunali di prefettura; abolisce i dritti di regalie, di sportule, di relazione, ed altri accordati dalle tariffe in vigore; ed assegna uno stipendio fisso ai magistrati, ed altri ufficiale dell'ordine giudiziario*”, 27 settembre 1822, n. 1392, in *Raccolta degli atti del Governo di Sua Maestà il re di Sardegna*, op. cit., vol. VII, pp. 672-705.

¹⁴¹ “*Regio editto penale militare*”, 27 di agosto 1822, pubblicato per conto della Segreteria di Stato, Torino, Domenico Pane, 1822. Il testo è stato oggetto di un vecchio studio di V. A. VIOIRA, *La codificazione del diritto penale militare negli Stati sabaudi*, Torino, Centro di studi di storia del diritto italiano dell'Università, 1983, pp. 5-45; il quale forse troppo avventatamente si arrischia a parlare di «codice» (p. 36), quando più realisticamente ci troviamo di fronte ad una semplice risistemazione e consolidazione di un materiale giuridico già applicato nella prassi dei tribunali militari dell'epoca.

¹⁴² Su questo Congresso, con cui le Grandi potenze europee posero fine nel sangue ai moti del 1821-1822, è eloquente per tutti il giudizio di un contemporaneo riportato da Giovanni Solinas: «Non erasi mai veduto in Europa un'egual fitta di corone e di intelligenze congiurate contro il diritto dei popoli. Le cose in quel congresso, pubblicamente trattate, furono: la tratta dei negri, la rivoluzione di Grecia, la rivoluzione di Spagna; ma in sostanza lo scopo era di afforzare i vincoli della Santa Alleanza, e di prendere arcani concerti contro tutti i futuri movimenti possibili» (G. SOLINAS, *Storia di Verona*, Verona, Centro Rinascita, 1981, p. 405). Da ultimo nella storiografia si vedano i contributi raccolti in C. CARCERERI DE PRATI, *Il Congresso di Verona (1822). L'Europa e l'Italia della restaurazione. Malta e le province illiriche*, Atti del Convegno tenutosi nelle sessioni del 14 ottobre e 24 novembre 2022 presso l'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, Verona, Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona, 2023.

¹⁴³ G. S. PENE VIDARI, *Studi e prospettive recenti di storia giuridica sul Piemonte della Restaurazione*, op. cit., p. 418.

¹⁴⁴ *Leggi civili e criminali del Regno di Sardegna raccolte e pubblicate per ordine di S.S.R.M. il re Carlo Felice*, Torino, Andrea Alliana, 1827.

¹⁴⁵ Sul punto oltre all'oramai datatissimo saggio di A. LATTES, *Le leggi civili e criminali di Carlo Felice pel Regno di Sardegna*, in «Studi economici-giuridici pubblicati per cura della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Cagliari», I, 1909, pp. 187-286; si vedano qualche cenno in G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., pp. 103-104; I. SOFFIETTI e C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi*, op. cit., p. 121-122.

¹⁴⁶ F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, p. 255. Come sottolinea giustamente: «Nell'ordinamento familiare non si registrarono quindi i cambiamenti che, spesso in modo tumultuoso, furono proposti nelle diverse legislazioni del tempo. [...] Il testo promulgato nel 1827 contiene i principi-cardine delineati nella legislazione e nella prassi precedente» (A. ARGIOLAS, *Il matrimonio “a sa sardisca” nei secoli XV-XIX*, in *La carta de logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, a cura di I. Birocchi ed A. Mattone,

destinate a restare «in vigore sino al 1848, all'estensione della legislazione degli Stati Sabaudi di terraferma»¹⁴⁷, furono emanate dal re con il preciso intento di allontanarsi “politicamente” dall'idea stessa di un Codice civile sul modello francese¹⁴⁸, possano considerarsi dei veri “progressi” della legislazione o del diritto sabaudo.

Ed, infatti, anche nel lessi del tempo, non si parlò mai di “progresso”, ma semmai di “adeguamento” del diritto alle necessità contemporanee¹⁴⁹, senza alcun riferimento in alcun modo all'idea di un *Codice civile Piemontese*. Questo spiega perché possiamo limitarci a considerare queste “riforme” come delle più blande consolidazioni¹⁵⁰ – secondo la nota definizione del Mario Viora – non troppo inedite nei contenuti¹⁵¹, ma, soprattutto, fondate su un modello giuridico che sapeva di un lontano passato e poteva considerarsi – in Italia come nel resto dell'Europa – oramai ampiamente superato dalla civilizzazione giuridica contemporanea. Da questo punto di vista ha, in effetti, profondamente ragione, Enrico Genta quando afferma che Carlo Felice, «come ogni uomo della Restaurazione, che comprende a un tempo sia i reazionari sia gli innovatori, ha maturato molteplici esperienze e appare oscillante tra l'aperto richiamo al dispotismo settecentesco, il cui sbocco era lo stato napoleonico, e suggestioni storicistiche, peraltro, in Italia, scarsamente fortunate»¹⁵², finendo però in questo modo per gettare nelle sabbie mobili della sua politica retrograda quel progetto eclettico di un Codice civile patrio per il Regno di Sardegna, di cui la Segretario di Stato per gli affari interni di Prospero Balbo aveva eretto delle solidissime fondamenta culturali.

«Volle egli che il suo Stato serbasse l'antica foggia» – scrive lo Sclopis, con giudizio al vetriolo – «e finché ei visse serbolla»¹⁵³. La morte lo colse il 27 aprile del 1831, e con la scomparsa di Carlo Felice¹⁵⁴ – ultimo dei figli di Vittorio Amedeo III – finì anche il «ramo primogenito di Savoia, nel quale erasi trasfusa [...] il possesso degli aviti dominii»¹⁵⁵, e con lui

Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 365. Un giudizio più indulgente su questo codice viene espresso, in tema di disciplina del lavoro minorile da P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 187-188.

¹⁴⁷ Ivi, p. 187.

¹⁴⁸ Cfr. G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 104.

¹⁴⁹ G. I. PANSOYA, *Régime hypothécaire*, op. cit., pp. 3-16.

¹⁵⁰ Su questa categoria storiografica si veda il saggio, oramai grande classico, di M. E. VIORA, *Consolidazioni e codificazioni: contributo alla storia della codificazione*, 3a ed., Giappichelli, Torino, 1967. Sul punto vedi anche, per tutti, la sintesi di A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, op. cit., voll. II, pp. XX-XX.

¹⁵¹ Su qualche profilo residuale di novità ha fatto riferimento qua e là la storiografia giuridica, ma senza particolare entusiasmo, tra gli altri A. AQUARONE, *La politica legislativa della Restaurazione nel Regno di Sardegna*, op. cit., pp. 345-352; N. NADA, *Dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale*, op. cit., pp. 167-168; G. PENE VIDARI, *La normativa forestale da Carlo Felice a Carlo Alberto*, in *Per un museo dell'agricoltura in Piemonte*, 5 voll., Torino, Associazione Museo dell'Agricoltura del Piemonte, 1987, vol. V: *Il bosco e il legno*, Centro Incontri, Cassa di Risparmio di Torino, Torino 24 ottobre 1987, pp. 212-216; Id., *Studi e prospettive recenti di storia giuridica sul Piemonte della Restaurazione*, op. cit., p. 418; Id., *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., pp. 103-107.

¹⁵² E. GENTA, *Eclettismo giuridico della Restaurazione*, op. cit., pp. 357-362.

¹⁵³ F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, p. 245.

¹⁵⁴ M. RUGGIERO, *Carlo Felice re di Sardegna: l'ultimo sovrano del ramo principale di casa Savoia (1765-1831)*, op. cit.; A. SEGRE, *Il tramonto di un Regno e l'alba d'un regno nuovo: la morte del re Carlo Felice ed i primi anni di Carlo Alberto (1830-33)*, Torino, Officina Poligrafica Editrice Subalpina, 1912.

¹⁵⁵ F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, p. 264.

morirono anche quei sogni utopici di restaurazione dell'Antico regime sabauda destinati fatalmente all'incompiutezza.

3. Il Regno di Carlo Alberto ed il *Codice civile per gli stati di Sua Maestà il re di Sardegna* (1837): il primo traguardo sulla strada del “progresso” della legislazione civile in Italia nel secolo XIX

All'indomani della morte di Carlo Felice – nonostante questi non ne fosse particolarmente compiaciuto¹⁵⁶ – il trono passò di diritto al cugino di quest'ultimo, il principe Carlo Alberto di Savoia-Carignano¹⁵⁷, primogenito del ramo cadetto della famiglia ed uomo guidato da un indole certamente più liberale e progressista, il quale tra l'altro prima «ancora che salisse al trono [...] erasi occupato di studii sopra il governo pubblico e de' bisogni del suo paese»¹⁵⁸ e comprendeva «l'imperiosa necessità di procurare ai sudditi una legislazione compiuta, divisa in codici distinti secondo la diversità delle materie, e corrispondente a quella de' popoli più civili d'Europa»¹⁵⁹. Un indirizzo intellettuale che gli proveniva dagli interessi personali che nutriva per il pensiero rivoluzionario francese, del quale tra l'altro «condanna[va] solo gli “eccessi”»¹⁶⁰, e dal sentimento «sinceramente, e direi, visceralmente antiaustriaco»¹⁶¹. E questo è il motivo per il quale, fin da subito, il nuovo monarca appare capace di raccogliere quel monito – rimasto completamente sordo alle orecchie del suo predecessore Carlo Felice – che l'avvocato Giovanni Ignazio Pansoya aveva lanciato nell'*Introduzione* del suo commentario alla riforma ipotecaria del 1822¹⁶², ripetuto un anno più tardi del giudice Francesco Arrò, nella sua *Prefazione* alla traduzione dei alcuni aforismi di Bacone¹⁶³, con cui si chiedevano a gran voce «riforme legislative» sul modello francese, che fossero però adeguate «rispetto alle istituzioni viventi»¹⁶⁴. Insomma, un liberalismo giuridico sul modello francese, che fosse capace di moderare gli eccessi della Rivoluzione e di Napoleone, senza però gettarne al vento i “progressi” sociali e culturali che l'adozione di un codice aveva prodotto, anche, e

¹⁵⁶ G. LOCOROTONDO, voce «*Carlo Felice Di Savoia, re di Sardegna*», op. cit., pp. 378-379.

¹⁵⁷ Sulla vita ed il Regno di Carlo Alberto, si veda oltre a G. TALAMO voce «*Carlo Alberto, re di Sardegna*», in *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 20, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1977, pp. 310-326; si può leggere anche la corposa monografia di P. PINTO, *Carlo Alberto: il Savoia amletico*, Milano, Rizzoli, 1990; ed il breve profilo biografico tracciato in N. NADA, *Il Piemonte sabauda dal 1814 al 1861*, op. cit., pp. 179-182.

¹⁵⁸ F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, pp. 269-270

¹⁵⁹ Ivi, p. 270.

¹⁶⁰ G. TALAMO voce «*Carlo Alberto, re di Sardegna*», op. cit., p. 314.

¹⁶¹ N. NADA, *Il Piemonte sabauda dal 1814 al 1861*, op. cit., p. 183.

¹⁶² G. I. PANSOYA, *Régime hypothécaire*, op. cit., pp. 3-16.

¹⁶³ F. BACONE, *Le leggi delle leggi ossia saggio sui fonti del diritto universale*, tratto dall'opera dell'istesso autore della dignità, e dell'incremento delle scienze traduzione con commenti di Francesco Arrò, Torino, Ghiringhello, 1824, pp. VII-XII.

¹⁶⁴ Ivi, pp. XXVII-XXII.

forse soprattutto, sull'ordinamento delle istituzioni familiari durante gli anni della sua vigenza nel Regno. Da questo punto di vista, prossimo affermare con sicurezza che il regno di Carlo Alberto – a differenza di quello di Carlo Felice – si porrà in una perfetta linea di continuità con l'opera intrapresa in campo "intellettuale" da Prospero Balbo un decennio prima, quasi come se la parentesi felicianiana non si fosse mai aperta, facendo tesoro delle istanze di progresso che provenivano dalle voci più autorevoli del ceto giuridico eclettico piemontese e dandole concretezza con una politica legislativa all'altezza dell'obiettivo.

«Appena mutato il sovrano», infatti – scrive Sclopis confermando le nostre sensazioni – «tutti gli occhi si volgevano al nuovo re, tutti gli animi in vario senso scuotevansi, i più aspettando pronti e rilevanti cambiamenti che rispondessero alla voce del secolo, il minor numero temendo che s'avesse a smuovere dalle fondamenta un edificio stato solidissimo e rispettato per tanti secoli»¹⁶⁵. E fu, infatti, proprio sotto il Regno di Carlo Alberto¹⁶⁶ che si segnò l'autentica svolta "politica" – dopo quella "intellettuale" dalla Segreteria di Balbo – che condurrà, a sua volta, non soltanto all'approvazione del *Codice civile Regno di Sardegna*, promulgato il 20 giugno 1837, ma anche a porre le solide fondamenta "politiche" ed "intellettuali", per l'intera vicenda storica dell'unificazione politica¹⁶⁷ e giuridica¹⁶⁸ della penisola italiana. Alla stregua di questa impostazione personale del re, e del contesto giuridico-culturale piemontese a cavallo tra gli anni 20 e 30 dell'Ottocento, non sorprende che dopo poco più di un mese dal suo insediamento nel Palazzo Reale di Torino, il nuovo sovrano decida di avviare – «tra il 4 e il 7 giugno 1831»¹⁶⁹ – una Commissione legislativa¹⁷⁰, posta sotto la

¹⁶⁵ F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, p. 265.

¹⁶⁶ Per una panoramica, in prospettiva costituzionalistica vedi in gergale N. NADA, *Dallo stato assoluto allo stato costituzionale*, op. cit.

¹⁶⁷ Sul disegno di unità politica dell'Italia immaginato da Carlo Alberto durante il suo Regno si vedano S. BERTOLDI, *Il re che tentò di fare l'Italia. Vita di Carlo Alberto di Savoia*, Milano, Rizzoli, 2000 e V. Larizza, *Carlo Alberto di Savoia: condottiero dell'unità d'Italia*, Reggio Calabria, Grafica Enotria, 1995.

¹⁶⁸ Questa posizione è stata autorevolmente sostenuta da S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., pp. 370-371. Su una posizione analoga vedi anche A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, op. cit., p. 10; G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 84; P. PASSANTI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 199. Sul complesso itinerario che conduce all'unificazione giuridica nazionale e all'idea stessa di Italia partendo dal Regno di Sardegna, si rinvia, in questa sede, alla splendida sintesi di P. CAPPELLINI, voce «*Alle porte d'Italia: unificazione nazionale e uniformazione giuridica*», op. cit., pp. 267-276. Sulla questione si tornerà *Infra*, Capitolo IV.

¹⁶⁹ G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 107.

¹⁷⁰ Secondo il *Regio editto del 7 giugno 1831* la Commissione era ripartita in quattro classi: «La prima per la legislazione civile, composta dei seguenti membri: Cavaliere presidente Musio reggente di toga nel Consiglio supremo di Sardegna; Cavaliere Avet senatore nel Senato di Savoia; Conte Federigo Sclopis senatore nel Senato di Piemonte; Conte Bianco di S. Secondo consigliere di Stato, Conte Nomis di Cossilla consigliere di Stato e regio archivista; di un sostituto dell'avvocato generale presso il Senato di Piemonte che fu il conte Alessandro Pinelli, colla facoltà di valersi di due volontari nello stesso ufficio, uno dei quali fu il cavaliere Carlo Pinchia, che disimpegnò le funzioni di segretario. La seconda per le leggi del procedimento civile, composta del presidente Jano senatore nel Senato di Piemonte, e del cavaliere senatore Mangiardi membro del Consiglio di commercio; di un sostituto del procuratore generale presso la Camera dei conti, con facoltà di valersi di un volontario di quell'ufficio e di quello dell'avvocato generale. La terza per le leggi commerciali era composta del cav. Bertrandi residente capo del Consolato, del cav. Solari senatore nel Senato di Genova, del cav. Guiglia senatore nel Senato

presidenza del Guardasigilli Luigi Giuseppe Barbaroux¹⁷¹, «uomo di mente limpidissima, di cuore rettilissimo, che dall'avvocatura, dove erasi oltremodo distinto era passato negli uffici giuridici, poi nei diplomatici»¹⁷² ed, infine, a quelli politici, guidato da «un'impostazione che lascia trasparire con facilità di ispirarsi al modello francese»¹⁷³ ed ai suoi progressi. Tanto è vero che Barbaroux aveva dimostrato già questa sua impostazione culturale di fondo quando era stato incaricato – sotto il Regno di Vittorio Emanuele I – di elaborare quel *Regolamento di S. M. per le materie civili e criminali nel ducato di Genova* del 13 maggio 1815, divenuto poi il più importante riferimento normativo per i territori genovesi, durante la contemporanea vigenza del diritto di Antico regime sabaudo nel resto del Regno.

Il personaggio di Barbaroux, per la sua estrazione culturale e politica, ricorda molto la figura di Prospero Balbo, soprattutto nelle convinzioni giuridiche di fondo sui benefici di una codificazione redatta sul modello francese e nell'impostazione eclettico-progressista della sua politica, ma, a differenza di quest'ultimo, fu un uomo dal piglio molto più deciso e pragmatico, mantenendo saldamente il timone della *Commissione legislativa*, nonostante le ingerenze ingombranti della magistratura piemontese e dell'opinione pubblica a lui contemporanea, ed i suoi problemi di salute. Di quel “coraggio” che abbiamo visto mancò al Balbo per portare a compimento il suo progetto – liberandosi della figura scomoda del conte Ceresa de Bonvillaret – Giuseppe Barbaroux dimostrerà di non difettare, e non ne farà mistero anche quando l'intera operazione sembrerà prossima a tramutarsi nell'ennesimo nulla di fatto. «Quantunque le Commissioni incaricate de' varii progetti di codici si mettessero contemporaneamente all'opera», infatti, «il lavoro del codice civile fu quello che ebbe sugli altri la preferenza del tempo, e le più assidue cure del guardasigilli», poiché era opinione personale del Guardasigilli Barbaroux che fosse «la legge civile la chiave dell'edifizio sociale, e non potendo le altre parti della legislazione determinarsi convenientemente se non dopo che si sono ordinate le basi della civile giurisprudenza»¹⁷⁴. Come sottolinea Gian Savino Pene Vidari, l'elemento di novità in questo nuovo assetto operativo non stava soltanto nella composizione della Commissione o nella struttura quadripartita delle sue sezioni di lavoro, con la significativa escussione di

di Nizza, e del conte Carlo Corsi referendario del Consiglio di Stato. La quarta per le leggi penali e d'istruttoria criminale era composta del cav. Francesco Peyretti presidente, senatore nel Senato di Piemonte, del cav. Fontana senatore nello stesso Senato, del cav. Stara reggente l'ufficio fiscale generale in Sardegna, di un sostituto dell'avvocato fiscale generale presso il Senato di Piemonte, che fu il cav. Giovanni Garbiglia, con facoltà di valersi di un volontario dello stesso ufficio» (F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, p. 274-275, nota 1).

¹⁷¹ Sulla figura di Giuseppe Barbaroux, oltre a N. NADA, voce «*Barbaroux, Giuseppe*», in *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 6, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1964, pp. 122-124, si veda anche più di recente il saggio biografico di M. A. SARTI, *Barbaroux. Un talento della diplomazia e della scienza giuridica alla corte sabauda*, Padova, CEDAM, 2011.

¹⁷² F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, p. 277.

¹⁷³ G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 107.

¹⁷⁴ F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, p. 278.

numerosi vecchi magistrati di Antico regime¹⁷⁵ – tra i quali spicca il nome di Luigi Montiglio di Villanova¹⁷⁶, presidente del Senato del Piemonte considerato, senza troppe remore, un conservatore reazionario – ma, soprattutto, nel fatto che, in una prospettiva più squisitamente culturale, appariva, in effetti, a tutti i membri chiaro che «oramai, a più di vent'anni dai codici napoleonici» questi «non hanno un effetto devastante sul sistema politico», e possono «costituire una modernizzazione “tecnica” del sistema giuridico» da cui prendere avvio per «imboccare una strada di facile percorso»¹⁷⁷ verso un progresso della civilizzazione giuridica del Regno. Un'impostazione di fondo che appare confermata dallo stesso Barbaroux durante la prima seduta plenaria della *Commissione legislativa* – riunita al Palazzo Carignano il 27 giugno 1831¹⁷⁸ – e che avrebbe dovuto condurre ad una rapida conclusione dei lavori, almeno quanto alla redazione del Codice civile, che doveva essere semplicemente aggiornato rispetto al modello francese, facendo quelle semplici modifiche strutturali che «sembravano richiederlo le abitudini del paese, o lo esigevano le circostanze dei tempi»¹⁷⁹.

La mente corre veloce al diritto familiare napoleonico, e non sorprende rilevare che fu proprio su quel punto che si aprì il dibattito più acceso e serrato tra i commissari, incagliando di fatto l'intero processo di codificazione. «A chi [...] si maraviglia che i lavori per la compilazione di un solo codice condotto in gran parte sul modello di altre legislazioni siensi protratti per circa sei anni», Federico Sclopis di Salerano ricordava – con una certa nota di irritazione – che «oltre alle difficoltà che si mossero da que' che d'animo deliberato si opponevano ad ogni larga mutazione delle antiche leggi, non brevi indugi si frapposero per la mal ferma salute dell'illustre Barbaroux, la cui presenza avevasi giustamente per indispensabile. Non si credeva allora che nell'opera legislativa potesse sacrificarsi il bene al presto, né che per servire all'opportunità del momento si potesse prescindere dalla ponderazione richiesta dall'esame delle ragioni e de' fatti»¹⁸⁰. A questi primi intoppi, tutto sommato prevedibili, si aggiunse da una parte l'istituzione del Consiglio di Stato¹⁸¹ – ardentemente voluta da Carlo Alberto, come parte della sua più generale politica di ristrutturazione delle

¹⁷⁵ G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 108, e soprattutto nota 94.

¹⁷⁶ L. CIBRARIO, *Necrologia di s.e. il cavaliere Luigi Montiglio di Villanova grande di corona, ministro di stato, primo presidente del senato di Piemonte*, in «Gazzetta Piemontese», n. 146, 1844, s.n.p.

¹⁷⁷ G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 108.

¹⁷⁸ Su questa celebre seduta si vedano i rilevati fatti a partire dai verbali da G. S. PENE VIDARI, *Un centocinquantenario*, op. cit. pp. 318-319, note 35-38.

¹⁷⁹ F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, p. 279.

¹⁸⁰ Ivi, p. 292.

¹⁸¹ G. S. PENE VIDARI, *Il Consiglio di Stato nel Regno di Sardegna (1831-1861)*, in *Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia*, a cura di Claudio Franchini, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese (UTET), 2011, pp. 97-170; Id., *Origini del Consiglio di Stato e sua evoluzione in periodo albertino*, in *Il Consiglio di Stato: 180 anni di storia*, Bologna, Zanichelli 2011, pp. 37-47; Id. *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 177-192; per approfondire si può vedere il saggio, sia pur datato di F. SALATA, *Re Carlo Alberto e l'istituzione del Consiglio di Stato: propositi politici e riflessi diplomatici con note e documenti inediti*, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1932; N. NADA, *Il Piemonte sabauda dal 1814 al 1861*, op. cit., pp. 210-214.

istituzioni piemontesi – cui fu affidato, tra le altre funzioni, anche il compito di verificare costantemente i lavori della Commissione legislativa¹⁸². Dall'altro si fecero sentire le doglianze costanti e rumorose – in senso palesemente contrario all'adozione del codice – mosse dal conte Montiglio di Villanova, che – pur essendo stato escluso della commissione ministeriale di legislazione – era comunque, capace di influire notevolmente sull'umore “tentennante” del sovrano¹⁸³.

Tra il 1832 ed il 1833 le riunioni della *Commissione legislativa* si diradarono, concentrando gli sforzi sul solo Codice civile, la cui redazione materiale, però, diede luogo a numerosi problemi e malumori anche tra i commissari più progressisti¹⁸⁴. Neanche a dirlo, tra le altre questioni¹⁸⁵ oggetto di accese discussioni, quella più dibattuta in assoluto fu la disciplina della famiglia contenuta nella bozza del *Libro primo*, cui si unirono le censure pubbliche della Santa Sede per la scelta di adottare, sul modello francese, i registri dello stato civile delegati ai comuni, sottraendo definitivamente alla sua giurisdizione lo stato personale dei cittadini in tutto il Regno¹⁸⁶. Una scelta, quest'ultima, che appare perfettamente in linea con la volontà della *Commissione* di proseguire nel solco dell'esperienza napoleonica, e che già al tempo dell'entrata in vigore del *Livre premier* del *Code civil* nel marzo 1803 era stata ben accolta dai giuristi in Piemonte¹⁸⁷, nonostante i malumori dell'indomito Pio VII¹⁸⁸. E tutto questo nonostante, fin dalla prima bozza del *Libro primo* – per evitare qualsiasi prevedibile scontro con la sede apostolica romana – si fosse optato, senza grandi doglienze, per una «dottrina cattolica» del matrimonio, subordinando gli effetti civili del vincolo matrimoniale alla celebrazione preventiva del rito religioso¹⁸⁹. Così facendo, afferma forse con eccesso di zelo Sclopis, «non solamente si rendeva omaggio ad un gran principio religioso, ma si seguivano anche le tracce della maggior parte delle legislazioni europee, che su questo punto si scostarono

¹⁸² G. S. PENE VIDARI, *Il Consiglio di Stato nel Regno di Sardegna (1831-1861)*, op. cit., p. 53-57.

¹⁸³ G. S. PENE VIDARI, *Un centocinquantenario*, op. cit. 319; Nelle fonti la circostanza è riportata tanto in C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, op. cit., vol. II, pp. 265-266 ma che in F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, pp. 288-289.

¹⁸⁴ F. SCLOPIS, *Storia della legislazione negli Stati del re di Sardegna dal 1814 al 1847*, op. cit., pp. 50-52.

¹⁸⁵ N. NADA, *Dallo stato assoluto allo stato costituzionale*, op. cit., 202-220. Oltre al diritto di famiglia e alla disciplina dello stato civile furono oggetto specifico dibattito anche i limiti al potere decisionale del giudice, vedi G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 111-112.

¹⁸⁶ La circostanza viene espressamente ricordata dal conte C. SOLARO DELLA MARGARITA, *Memorandum storico-politico*, Torino, Speirani e Tortone, 1851, pp. 36-40; sul punto si sofferma anche, dettagliando le diverse opinioni sulla questione F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, pp. 280-282. Nella storiografia la questione viene rilevata da N. NADA, *Il Piemonte sabauda dal 1814 al 1861*, op. cit., p. 221.

¹⁸⁷ *Supra* Capitolo II, paragrafo 3.

¹⁸⁸ Sul punto Sclopis scrive: «L'esempio della tranquillità serbatasi in quelle relazioni nello scorso secolo in Piemonte mentre negli Stati vicini ardevano tante discordie, autorizzava la ripetizione di un precetto, che di sua natura non sarebbe stato da comprendersi tra le leggi meramente civili. Era necessario l'introdurre un sistema regolare nell'assicurare gli atti dello stato civile che servono di prova dei diritti delle persone, ma vario nella forma poteva essere tale sistema» (F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, p. 280).

¹⁸⁹ Cfr. F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, p. 282. La questione, come vedremo resterà lungamente al centro del dibattito giuridico-politico italiano.

dal testo del codice Napoleone»¹⁹⁰, gettando le basi culturali “guelfe” di quello che sarebbe stato il futuro articolo 108 del Codice Albertino¹⁹¹. Allo stesso “guelfismo” giuridico – che pervade tanto il pensiero politico del Guardasigilli Barbaroux, quanto le convinzioni giuridiche dello stesso Sclopis di Salerano – sembra appartenere anche la considerazione relativa alla disciplina della *patria potestas*, «materia pure gravissima e che interessa più d’ogni altra, l’ordine morale delle famiglie», e che apparve fin dalla bozza «regolata alquanto diversamente da ciò che lo sia in altre moderne legislazioni». Si optò, infatti, nella bozza per un temperamento dell’antica disciplina romanistica – tornata in vigore in Piemonte in forza delle *Regie Costituzioni* del 1770 – cercando «la giusta misura» e «scorgendosi nell’opinione pubblica mantenuto quel carattere di dipendenza amorevole che deve essere proprio delle relazioni di famiglia e che è tanta parte della pubblica e della privata felicità»¹⁹².

Vedendo tutte queste nubi addensarsi all’orizzonte, Luigi Giuseppe Barbaroux – come abbiamo anticipato, uomo di grande sagacia politica – si rese conto in maniera lungimirante del prossimo stallo cui stava per giungere il suo progetto, ed ebbe la lucidità e la prontezza di impegnarsi personalmente «a rassicurare gli oppositori, gli scettici e gli incerti della bontà “politica” dell’opera intrapresa»¹⁹³. Tuttavia, il suo operato non si limitò a questo, infatti, egli coinvolse in questa propaganda politica sui benefici della codificazione uno dei membri della *Commissione* tra i più convinti sostenitori dell’intera operazione, lo stesso conte Federico Sclopis¹⁹⁴, il quale – nonostante la giovane età, all’epoca aveva poco più di trent’anni – con la sua opera intellettuale di sfruttamento politico della *Retorica del processo*, può considerarsi come il vero autore materiale del successo dell’intera operazione legislativa albertina. È, infatti, l’impostazione di Sclopis e la sua “pervasività” nel dibattito giuridico piemontese della prima metà dell’Ottocento, che riesce ad incarnare perfettamente quel modello di giurista a metà strada tra lo storicismo e l’eclettismo, guidato però da una salda e rassicurante riverenza verso la morale cattolica, che fu la forza motrice capace di spingere l’intera *Commissione* – e con essa la più gran parte dell’opinione pubblica piemontese del tempo – fino alla promulgazione di un testo definitivo, che fu nelle sue grandi linee – quantomeno in materia di diritto di famiglia – la fedele rappresentazione di quel paradigma culturale eclettico-guelfo di cui era espressione la più grande maggioranza della cultura giuridica piemontese del tempo.

D’altronde, e questo ci consente di chiudere parzialmente un cerchio con quei «primi vagiti della libertà italiana in Piemonte», proprio Federico Sclopis era sta tra i diretti collaboratori del conte Prospero Balbo durante i suoi anni alle Segreteria di Stato per gli affari

¹⁹⁰ *Ibidem*.

¹⁹¹ *Infra* in questo Capitolo, paragrafo 4.

¹⁹² F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, p. 282.

¹⁹³ G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 111.

¹⁹⁴ È egli stesso a ricordarlo in F. SCLOPIS, *Storia della legislazione negli Stati del re di Sardegna dal 1814 al 1847*, op. cit., pp. 57-59. Cfr. G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 113.

interni¹⁹⁵, e dalla sua personalità eclettica fu certamente influenzato, riuscendo a portare a termine, sulla medesima linea intellettuale, a cavallo tra modello francese e bisogni attuali del Reame sabauda, il disegno di codificazione che Balbo aveva soltanto provato ad immaginare negli anni del suo dicastero.

3.1 L'uomo dietro l'idea: Federico Sclopis conte di Salerano, un razionalista-eclettico convintamente “guelfo” al servizio di Carlo Alberto

Prima di passare a considerare i “progressi” del diritto di famiglia secondo la disciplina del Codice albertino del 1837, conviene dunque soffermarsi brevemente sul pensiero di Federico Sclopis di Salerano, cercando di analizzare alcuni passaggi di quei suoi celebri *Discorsi sulla Legislazione civile*¹⁹⁶ tenuti presso la Regia Accademia delle Scienze di Torino¹⁹⁷ – in quella che poteva considerarsi, a pieno titolo, come il «più elevato consesso culturale dello Stato»¹⁹⁸ piemontese – tra la fine del 1833 il agli inizi del 1835¹⁹⁹, isolando quell'indole storico-

¹⁹⁵ G. S. PENE VIDARI, *Federico Sclopis, da Torino all'Europa*, op. cit., p. 4. Come rileva correttamente Gian Savino Pene Vidari: «Sin da questi anni Federico Sclopis, entrato nell' “entourage” del Balbo, ha cercato di approfondire con prospettiva europea il dibattito avviato nel 1814 in Germania fra Savigny e Thibaut sull'opportunità o meno dell'adozione di un sistema codificato, dibattito nel complesso sviluppatosi poco e tardi in Italia» (*Ibidem*). Per una conferma cfr. anche A. ERBA, *L'azione politica di Federico Sclopis*, op. cit., pp. 44-45.

¹⁹⁶ F. SCLOPIS, *Della legislazione civile: discorsi*, 2a ed. riveduta e corretta, Torino, Bocca, 1835. La prima edizione fu pubblicata lo stesso anno, come estratto autonomo, dalla Stamperia Reale di Torino – l'editore ufficiale di Casa Savoia – quasi a volerne sanzionare la rilevanza ufficiale e l'importanza politica per l'intera nazione, anche se originariamente il primo testo dei *Discorsi*, in una versione ridotta, era già apparso nelle *Memorie della Reale accademia delle scienze di Torino*, voll. XXXVIII, Torino, Stamperia Reale, 1835, pp. 317-429. I *Discorsi* sono stati anche ripubblicati, a partire dalla 2a edizione, in versione anastatica F. SCLOPIS, *Della legislazione civile: discorsi*, ristampa a cura di G. S. Pene Vidari, Torino, Giappichelli, 1996, pp. 1-112. L' “avvertenza” apposta dall'editore Bocca alla seconda edizione del 1835, ci consente di iniziare a valutare quanto cruciali dovettero apparire i *Discorsi* di Sclopis per la società piemontese del tempo. «Per servire agli studii della Legislazione, e della Giurisprudenza, che di tanto si rallargano oggidì a beneficio delle nazioni incivilite, ho tolto a procurare la ristampa di questi discorsi che sono compresi nelle memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino. [...] L'Autore ha riveduto accuratamente il suo lavoro. Resta ora che l'eletto Lettore accolga il libro con favor pari alla sollecitudine che ho posto nell'offerirglielo». (s.n.p. in epigrafe)

¹⁹⁷ Sull' Accademia delle Scienze di Torino si possono leggere i saggi raccolti per il bicentenario dalla fondazione in *Tra società e scienza: 200 anni di storia dell'Accademia delle scienze di Torino: saggi, documenti, immagini*, Torino, Allemandi, 1988. Sclopis era divenuto membro della Regia Accademia nel 1828, con l'ausilio dell'amico di famiglia il conte Prospero Balbo che in quel momento la presiedeva cfr. A. ERBA, *L'azione politica di Federico Sclopis*, op. cit., p. 66, nota 87; G. P. ROMAGNANI, *Prospero Balbo intellettuale e uomo di Stato (1762-1837)*, op. cit., vol. II, pp. 653-662.

¹⁹⁸ G. S. PENE VIDARI, *Premessa* a F. SCLOPIS, *Della legislazione civile: discorsi*, op. cit., p. XI.

¹⁹⁹ In particolare, il discorso intitolato *Della compilazione de' codici di leggi civili* risale al 31 ottobre 1833, e fu tenuto nell'adunanza plenaria della Regia Accademia delle Scienze di Torino alla presenza del re Carlo Alberto; Il discorso intitolato *Dell'autorità intrinseca delle leggi civili* fu tenuto, invece, nell'adunanza ordinaria del 13 febbraio 1834; quanto al III discorso, intitolato *De' progressi della legislazione europea dopo il risorgimento della civiltà e delle scienze*, fu tenuto nella seduta del 13 marzo 1834; in fine il IV discorso, intitolato *Della vocazione del nostro secolo alla legislazione ed alla giurisprudenza*, fu pronunciato nell'adunanza ordinaria dell'8 gennaio 1835. A giudicare da testi pubblicati è difficile calcolare con precisione quale fu la durata dei quattro discorsi, che in ogni caso non dovette essere affatto breve e per certi versi addirittura noiosi ed arzigogolati. In questo senso, in particolare, si è espresso il giovane Camillo Benso, conte di Cavour che vi assistette personalmente, sia pur con

eclettica ma, allo stesso tempo, eminentemente pratica ed intimante cattolica – ispirata al pensiero politico di Prospero Balbo – che permea le varie componenti della sua speculazione sulla codificazione e, naturalmente, la sua rielaborazione della *Retorica del progresso*.

Una cenno preliminare merita il contesto “personale”, poiché è in quel preciso momento storico che si assiste all’affermazione della personalità di Federigo Sclopis, considerato fino a quel momento come un «magistrato integerrimo di modi quali si addicono al più compito cavaliere», ed un nobile che, per l’importanza di suoi natali, spesso «peccava di alterigia, di un’alterigia che non ti offende ma non comportabile particolarmente dagli eguali, per cui marchesi, conti e cavalieri lo chiamavano con irridente antonomasia il fiero conte»²⁰⁰. Con questi discorsi, infatti, il trentacinquenne Sclopis si mostra sensibilmente diverso da come era apparso fino a quel momento, anche tra i membri della *Commissione legislativa* suoi colleghi, rivelandosi di più aperti «principii liberali» e di più elastica mentalità, naturalmente per «quanto lo potevano permettere le circospezioni di un magistrato»²⁰¹ e di un cattolico convinto.

Ad un primissimo sguardo, l’avvertenza alla seconda edizione dei *Discorsi* – quella pubblicata nell’edizione del 1835 dall’editore Bocca – ci consente di ragionare sul senso più generale che Sclopis intendeva dare alla sua intera riflessione sulla *legislazione civile*, fornendoci anche qualche elemento per ricostruire meglio il suo approccio culturale di fondo. Per lui, infatti, «lo studio della scienza della legislazione» non può essere «disgiunto dalla considerazione delle applicazioni storiche», tanto è vero che «coloro, che si occupano delle investigazioni morali [...] di proposito ricercano l’arte del governo civile»²⁰². «Non ho inteso» – scrive Sclopis – «di esaurire una materia vastissima, ma anzi toccando lievemente una estesa serie di pensieri e di fatti ho voluto sollecitare, non guidare i passi degli studiosi». E per questo motivo, dichiara egli, che ha «posto cura nell’evitare il metodo unicamente speculativo, che consola e lusinga l’animo di chi scrive, ma sfugge sovente all’autorità dell’esperienza» e di essersi «guardato ad un tempo dal rigettare quell’influenza benefica e sublime, che non procede se non dalla contemplazione dei veri, dei santi, degli eterni principii della giustizia, posti in palese e incessantemente richiesti nel corso dell’umano incivilimento». Tutto questo, guidato dalla consapevolezza che «nei tempi presenti possano aversi leggi opportune e compiute», e che «tanto più facile sarà il ridurre le leggi a perfezione, quanto più presto si sarà posto mano ad emendarle e a compirle»²⁰³.

qualche pregiudizio nei confronti dell’Accademia delle scienze e dei suoi membri cfr. F. RUFFINI, *La giovinezza del conte di Cavour: saggi storici secondo lettere e documenti inediti*, 2 voll., Torino, Bocca, 1912, vol. I, p. 92.

²⁰⁰ F. PREDARI, *I primi vagiti della libertà italiana in Piemonte*, op. cit., p. 36.

²⁰¹ *Ibidem*. Il passaggio non è di poco conto se si considera che questo influirà notevolmente anche sul suo pensiero costituzionale, e sulla successiva redazione dello Statuto albertino del 1848. Sul punto prossimo rinviare alle considerazioni di L. MOSCATI, *Modelli costituzionali nel pensiero di Federico Sclopis*, op. cit.

²⁰² F. SCLOPIS, *Avvertimento, Della legislazione civile*, op. cit., s.n.p.

²⁰³ *Ibidem*.

Due elementi emergono da quest'introduzione, da un lato la codificazione intesa da Sclopis come mezzo per l'«umano incivilimento» – dunque, quale strumento irrinunciabile di “progresso” civile – tramite il quale si possono ottenere delle «buone leggi», che sono, a loro volta, il naturale riflesso di superiori ed «eterni principii della giustizia», un po' come emergeva dalle lezioni universitarie del Ceresa de Bonvillaret di un ventennio prima²⁰⁴. Dall'altro, compare chiaramente l'idea che possa farsi uso di una «scienza della legislazione», per raggiungere questo fine, e che questa nuova disciplina assume – allo stesso tempo – i connotati di una «scienza storica», quanto ai postulati universali che la regolano, e di una «scienza morale», quanto all'applicazione empirica di cui è chiamato a farne il legislatore nella determinazione degli istituti chiamati a disciplinare la vivere civile. Questa continua oscillazione tra piano universale teorico e ricadute pratiche delle speculazioni teoriche è il principale tratto distintivo che permea tutti e quattro i *Discorsi* dello Sclopis, e coincide perfettamente con quell'idea di «canone eclettico teorico-pratico»²⁰⁵ in cui si iscrive il pensiero dell'autore, sia pur declinato in termini “guelfi” almeno quanto alla sua personale impostazione sulla disciplina familiare e, soprattutto matrimoniale.

Al primo dei due poli del suo raggiamento – quello relativo alla necessità improrogabile di una codificazione del diritto nel Regno di Sardegna sul modello francese – è consacrato, non a caso, il primo dei discorsi, quello del 31 ottobre 1833, intitolato *Della compilazione de' codici di leggi civili*²⁰⁶, e letto alla presenza del re Carlo Alberto nella solenne adunanza plenaria, convocata per commemorare il cinquantenario²⁰⁷ della Regia Accademia delle Scienze di Torino²⁰⁸. Come suggerisce Gian Savino Pene Vidari, la scelta del luogo e del momento «non era stata certo casuale e doveva aver avuto l'avallo di tutto un filone culturale favorevole ad un moderato riformismo, che vedeva nella codificazione una tappa significativa in proposito e che si aspettava non poco dal nuovo re, pur cominciando a verificarne i limiti caratteriali e decisionali»²⁰⁹. E non è altrettanto casuale che l'intervento di Sclopis, tutto rivolto al presente, sia preceduto da una cornice storica tracciata dal Prospero Balbo²¹⁰ – al tempo presidente della

²⁰⁴ *Supra*, Capitolo II paragrafo 2.

²⁰⁵ L. LACCHE', *Il canone eclettico*, op. cit., *passim*; Id., *Sulla vocazione del giurista italiano*, op. cit., *passim*; Id., *On the Italian Style*, op. cit., *passim*.

²⁰⁶ F. SCLOPIS, *Della legislazione civile*, op. cit., p. 9.

²⁰⁷ G. P. ROMAGNANI, *Storiografia e politica culturale nel Piemonte di Carlo Alberto*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1985, pp. 26-29.

²⁰⁸ G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 114; G. S. PENE VIDARI, *Premessa a F. SCLOPIS, Della legislazione civile: discorsi*, op. cit., p. XIV.

²⁰⁹ G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 114; Ma sul punto, in particolare quanto ai già ricordati tentennamenti della corona, si può vedere anche N. NADA, *Dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale*, op. cit., pp. 179-224. In quel periodo la Commissione legislativa aveva, infatti, licenziato la bozza definitiva del *Libro primo* del Codice civile, il che rendeva la questione codificatori tra le più attuali del momento. Cfr. G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 111, nota n. 109.

²¹⁰ Per alcune riflessioni sul discorso di Balbo, non di particolare interesse nella nostra prospettiva vedi G. P. ROMAGNANI, *Storiografia e politica culturale nel Piemonte di Carlo Alberto*, op. cit., pp. 27-29.

Regia Accademia e organizzatore dell'intero evento – il quale sembra fare eco alle parole pronunciate da Alessandro Ceresa de Bonvillaret nei suoi *Précis historique de la législation française* del 1811²¹¹. Con un lessico ed una *Retorica del progresso* di cui è pervaso anche l'intero discorso di Sclopis, che proprio da quelle premesse prende le mosse per la sua arringa a favore della codificazione delle leggi civili in Piemonte.

«Nello stato presente di frequentissime relazioni tra gli uomini in questo progresso dell'umana industria; in questa luce delle scienze e delle arti» vi era, infatti, tanto più bisogno di «leggi bene ordinate quanto più spessi sono i casi di ricorrere ad esse»²¹². Ed è, allora, per questo che la «compilazione di un codice di leggi si può definire» – dichiara Sclopis – come «l'arte di ridurre in un sistema il più semplice i provvedimenti i più estesi», e quest'arte appare al nostro autore «come l'espressione di una necessità provata ed il risultamento della civiltà umana», adempiendo al «doppio ufficio di agevolare la cognizione della legge e di assicurarne l'eseguimento»²¹³. Si sbagliano, infatti, quelli che – come il giudice Luigi Montiglio di Villanova, di sicuro presente nella platea quel giorno – «dicono che il secolo prurisce di codificazione, quasi accusandolo di velleità in una materia che di per sé è gravissima ed involve gran parte delle cure degli uomini»²¹⁴. L'autorevolissimo magistrato piemontese – Primo presidente del Regio Senato di Torino – non viene citato espressamente da Sclopis, ma la stoccata a lui è piuttosto inequivocabile, quantomeno perché si trattava del principale oppositore al progetto di codificazione del Guardasigilli Barbaroux, e dovette apparire come del tutto evidente all'intero uditorio del tempo, e naturalmente anche al monarca Carlo Alberto che alle opinioni giuridiche del conte Montiglio di Villanova prestava particolare attenzione²¹⁵.

Per contrastare questi oppositori, prosegue Sclopis, si può affermare che «una regola preesistente e coordinata coll'indole di ciascun popolo serve ad assicurare più validamente i diritti dei sudditi, e tanto è più atta a promuovere la pubblica felicità quanto può meglio congiungere il ben presente col miglioramento futuro di una nazione»²¹⁶, cosa che nessun giudice e nessun tribunale, per quanto avveduti, sono capaci di fare da soli. Il riferimento alla «pubblica felicità» va inteso, senza molti dubbi al riguardo, come una citazione implicita al costituzionalismo americano²¹⁷, che esercitò fin dalla gioventù un grande fascino sul giovane Sclopis inducendolo allo studio della lingua inglese.

²¹¹ *Supra* Capitolo II, paragrafo 2.

²¹² F. SCLOPIS, *Della legislazione civile*, op. cit., p. 11.

²¹³ *Ivi.*, pp. 11-12.

²¹⁴ F. SCLOPIS, *Della legislazione civile*, op. cit., p. 12.

²¹⁵ C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, op. cit., vol. II, pp. 265-266; F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, pp. 288-289.

²¹⁶ F. SCLOPIS, *Della legislazione civile*, op. cit., p. 14-15.

²¹⁷ Sul punto rinviamo alla considerazioni di A. TRAMPUS, *Il diritto alla felicità: storia di un'idea*, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 176-193.

Dopo tutto, i benefici di una codificazione erano stati già messi in luce con chiarezza dalla circolare di Jeremy Bentham al governo degli Stati Uniti d'America²¹⁸, pubblicata a Londra in *Papers relative to Codification and Public Instruction* (1817), un'opera di cui Sclopis dimostra di conoscere a fondo il contenuto, e di aver letto in lingua originale²¹⁹, tanto da farne una referenza fondamentale, e pressoché obbligata, per la sua *Scienza della legislazione codificata*. Questi benefici, si possono riassumere, secondo la lettura che fornisce il nostro autore – parafrasando le parole di Bentham – in sette «qualità principali, e, a dir così, sostanziali», che debbono ricercarsi in un «codice generale di leggi» in senso moderno: «La retta distribuzione de' precetti che vi sono contenuti// La concisione del concetto// La chiarezza del dettato// La ristrettezza della forma// La compita estensione della materia, che vi si comprende// L'utilità intrinseca d'ogni ordinamento// La giustificazione, o, se meglio piace, la sposizione de'motivi»²²⁰. Sette postulati fondativi posti alla base di ogni codificazione, e che Sclopis ritiene si debbano applicare scrupolosamente anche al processo codificatorio piemontese, poiché «comprendono tutta la moralità della legge, rendendola compiuta nella estensione onde abbia effetto immanchevole, utile nella sua applicazione perché risponda al suo obbietto, giustificata ne' suoi precetti, acciocché acquisti virtù persuasiva sull'animo dei sudditi»²²¹.

L'appello rivolto direttamente al re Carlo Alberto, in conclusione del primo discorso, conferma quest'impostazione e cerca di riassumere in una sola battuta il significato dei postulati ricavati dalla lettura di Bentham, ricollegandoli con quella *Retorica del progresso*, in senso politicamente orientato, che permea l'intera costruzione di Sclopis e, contemporaneamente, rassicurando il sovrano dai suoi tentennamenti istillati da cattivi consiglieri. «Il procurare ai sudditi il beneficio di una provvida legislazione, consentanea alla loro condizione ed a' loro costumi, è opera degna di principe magnanimo» e questa «non può essere se non applaudita da tutti i buoni [...] ed i soli avversarii a così santo proposito saranno coloro che co' loro atti niegano alla specie umana ogni possibilità di migliorare»²²².

Dal primo al secondo discorso, quello del 13 febbraio 1834, intitolato *Dell'autorità intrinseca delle leggi civili*, il passo è breve, ed è lo stesso Sclopis a riprendere le fila della sua riflessione esattamente dove si era interrotto alcuni mesi prima. «Dopo di aver parlato delle qualità per cui debba in un codice venir dichiarata la moralità delle leggi, vale a dire la relazione che esiste tra esse e le regole della sana invariabile morale non sarà inutile che si ricerchi quale sia l'autorità intrinseca delle leggi medesime»²²³, per comprendere ancor meglio la necessità

²¹⁸ J. BENTHAM, *Papers relative to codification and public instruction*, Londra, J. M'Creery - Payne and Foss - R. Hunter, 1817, pp. 95- 99.

²¹⁹ L. MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte*, op. cit., p. 239-240, nota n. 127

²²⁰ F. SCLOPIS, *Della legislazione civile*, op. cit., p. 15.

²²¹ Ivi, p. 17.

²²² Ivi, p. 18.

²²³ Ivi, p. 20.

improrogabile di una codificazione del diritto civile. Con questa espressione, l'autore si riferisce alla «virtù propria per cui la legge tiene il potere razionale di obbligare gli uomini» o «se meglio piace, la virtù intrinseca che distingue la legge da qualsivoglia atto arbitrario, e la fa giusta, mentre l'opportunità estrinseca la rende provvida»²²⁴. Questo carattere della legge sta per Scolpis – e qui emerge la sua intima vena giusnaturalistica, ancora imperante nel pensiero giuridico piemontese della prima metà dell'Ottocento, secondo l'autorità insindacabile di Portalis – nel suo legame con le leggi di natura, in un rapporto di causa effetto dal “principio teorico” all’ “applicazione pratica”, secondo una lettura socio-individualistica dell'uomo.

«Questa legge [...] che noi chiameremo legge di natura, ha per obbietto immediato l'uomo, individuo [...] poscia estendendosi ai diversi stati in cui l'uomo si trova, si applica alle relazioni scambievoli esistenti tra gli uomini raccolti in società, e quindi ne svela le basi su cui debbono riposare i fondamenti di tutte le leggi civili. La legge di natura sarà adunque il vincolo comune delle società, il tipo della giustizia, l'espressione della verità morale. La legge civile poi non sarà che l'applicazione, l'estensione di tale principio alle varie emergenze nascenti dalla combinazione delle relazioni degli uomini raccolti in società»²²⁵.

Alla stregua di questa idea giusnaturalistica su cui si fonda la “giustizia” della legge in astratto, allora è altrettanto chiaro per Scolpis che «se le leggi debbono aver forza di precetto comune e stabilire una regola, nelle azioni de' sudditi, conviene che essa in sé contenga un elemento d'autorità, propria di per sé a procacciarsi obbedienza». E questo elemento di autorità trova il suo fondamento ultimo, niente poco di meno che nell'idealismo kantiano e nella sua «legge universale di libertà»²²⁶, che assurge a recettore giuridico di una correttezza assoluta della legge naturale. «Tutti i legislatori, solleciti di porre in utile ed amichevole relazione un individuo coll'altro, dovettero appoggiarsi a principii di una autorità non contrastata, od almeno ad idee semplici, ed assolute, perché, vacillando per dubbii le basi, non crollasse facilmente l'edificio»²²⁷. In questo punto, Scolpis – prendendo a prestito un'idea di Romagnosi – definisce la «perizia legislativa»²²⁸, come la «scienza di fatti, circospezione di riguardi, e soprattutto amore del pubblico bene, candore di buona fede sono gli elementi che la formano». «Il perito legislatore» avrà, infatti, «cura di discernere la ragione de' tempi, la situazione de' luoghi, l'influenza de' costumi»²²⁹.

²²⁴ *Ibidem*.

²²⁵ Ivi, p. 22-23. Per questo motivo, ad esempio l'autore considera «ogni provvedimento di legge civile che ripugni a' precetti del diritto naturale» come «implicitamente ingiusto», nonostante «all'essere chiamata a reggere una infinita varietà di combinazioni, la legge civile s'allarga in una grande moltitudine di applicazioni, tutte abbracciate nei pochi ed universali principii del diritto naturale». (Ivi, p. 23).

²²⁶ Ivi, p. 25.

²²⁷ Ivi, p. 27.

²²⁸ L'espressione viene utilizzata, a più riprese anche se non sempre nella stessa forma, da Romagnosi in *La scienza delle costituzioni*, in *Opere complete di G. D. Romagnosi*, riordinate ed illustrate da A. De Giorgi, vol. XII, part. 1, Milano, Stabilimento Librario Volpato, 1848 in particolare p. 160.

²²⁹ F. SCLOPIS, *Della legislazione civile*, op. cit., p. 49.

Se questi due primi discorsi delineano gli assi cartesiani della *Retorica del progresso* di Sclopis, con il terzo discorso, pronunciato a giusto un mese di distanza dal precedente, il 13 marzo 1834, ed intitolato – certamente non a caso – *De' progressi della legislazione europea dopo il risorgimento della civiltà e delle scienze*, l'autore tocca il punto massimo della sua intera speculazione sulla codificazione, ricostruendo il paradigma storico del *progresso* e le sue ricadute applicative, in linea di continuità tanto con le riflessioni del Ceresa de Bonvillaret quanto con quelle del Balbo. Di questa nozione, a sua volta, Sclopis farà poi un uso politico applicandola allo specifico caso del Piemonte, ed in particolare alla dibattuta questione del matrimonio²³⁰. Obiettivo del discorso, fin dalle primissime battute, è infatti quello di proporre un'«indagine non affatto inutile alla storia dell'umano incivilimento», ricercando «come siensi le varie nazioni d'Europa adoperate per godere del beneficio di leggi civili acconce ai loro bisogni», «come lenti, o veloci sieno stati i loro progressi nell'incessante desiderio di migliorare il loro stato», «come in fine le vicende politiche, e l'autorità de' Principi abbiano più o meno corrisposto a quella inestinguibile brama»²³¹.

Si snoda, a partire da questa riflessione generale, una lunga disamina storica che dai tempi barbarici conduce fino alla nascita di quel diritto patrio italiano, trasfuso dai principi di casa Savoia nelle *Regie costituzioni* settecentesche del Regno di Sardegna, passando per Napoli, Venezia, Firenze e per tutte le numerose legislazioni emanate dai principi illuminati che governarono la penisola negli ultimi due secoli. Da questa analisi per territori, l'autore passa ad esaminare le tappe dei progressi dalla civilizzazione giuridica nel resto dell'Europa continentale: Francia, Spagna, Paesi Bassi, Germania, Danimarca, Svezia, Polonia e Russia, per dedurre – da tutto questo lunghissimo itinerario storico-giuridico – che «il bisogno di avere leggi schiette, ordinate, compiute, cresce in proporzione del progresso della civiltà umana», «onde tra le genti più disposte all'incivilimento, più frequente si mostra il desiderio di giungere a quello scopo» e «più incessante la ricerca dei mezzi di conseguirlo»²³².

Per Sclopis il «miglioramento delle leggi» può essere considerato, allo stesso tempo, «come strumento, e come oggetto di civiltà»²³³ e la «forma di questo miglioramento si appalesa singolarmente nella facilità e semplicità»²³⁴ della legislazione. Dopo tutto, «tutti i Principi i più grandi, o per meglio dire tutti quelli che vollero rafforzarsi lo stato, e conciliarsi gli animi dei sudditi, attesero a correggere, o a riformare le leggi civili de' loro popoli, secondochè loro da' tempi e dalle circostanze se ne porgeva occasione». Da questo punto di vista l'intera Europa può dividersi «in due grandi classi». Da una parte «de' paesi che hanno una legge definita e ridotta in forma di codice, e sono i più possenti, i più forti, i più ricchi, come la Francia e la

²³⁰ *Infra* in questo Capitolo, paragrafo 3.2.

²³¹ F. SCLOPIS, *Della legislazione civile*, op. cit., p. 52.

²³² *Ivi*, p. 148.

²³³ *Ivi*, pp. 148-149.

²³⁴ *Ivi*, p. 149.

Germania». Dall'altra «quelli che trovansi sotto l'impero di leggi affastellate, raccolte in compilazioni, non soggette a forma rigorosa di codice, e sono i meno culti» come «la Spagna e la Russia»²³⁵. Inutile ribadire che secondo l'autore, anche in questo caso, non c'è alcun dubbio nel considerare la codificazione sul modello francese come quella che in assoluto meglio incarna questa idea di progresso.

Passare, in fine, dalla astratta contemplazione storica dei progressi nel tempo passato all'analisi di quanto c'era ancora da fare nel presente, è l'obiettivo dell'ultimo discorso, il IV che Sclopis dedica alla questione della legislazione civile, intitolato *Della vocazione del nostro secolo alla legislazione ed alla giurisprudenza*, pronunciato l'8 gennaio 1835 a quasi un anno di distanza dal precedente, quando oramai i lavori del nuovo Codice civile sardo-piemontese sembravano irrimediabilmente distinti ad uno stallo politico. Nel suo intervento Sclopis decide di concentrarsi, questa volta, sulla nota controversia scoppiata in Germania tra Friedrich Carl von Savigny e Anton Friedrich Justus Thibaut²³⁶, proprio sul problema dell'opportunità di una codificazione civile sul modello francese, ma con un approccio che non si ferma alla descrizione delle due avverse teorizzazioni, ma si spinge a verificarne uno loro applicabilità nel contesto socio-giuridico piemontese. «Una grande commozione politica diede vita in Germania a desiderii comuni di buone leggi» – inizia questi, evocando il contesto culturale che diede origine al dibattito tra i due grandi maestri tedeschi – «una controversia tra due sapienti pose in esame il modo di soddisfare a que' voti, ed accomunò la quistione a tutti gli stati de' popoli inciviliti: l'esperienza ha dichiarato qual frutto si debba ritrarre dall'occasione dei tempi»²³⁷.

Per Sclopis – nonostante la schiacciante vittoria in Germania della Scuola storica rispetto alle istanze codificatorie promosse da Thibaut – questo «frutto» è la dimostrazione dell'innegabile superiorità della codificazione sul modello francese rispetto al diritto non codificato, e la dotta teoria sostenuta dal Savigny, per quanto degna di grande attenzione, va rigettata in tutte le sue conclusioni finali, considerate come sostanzialmente inammissibili. Del resto, questo non appare sorprendente se si considera che «il concetto savigniano espresso nel *Beruf* di una connessione del diritto con la realtà dello svolgimento della sociale», era in palese contrasto con la concezione tardo-giusnaturalistica sostenuta, come abbiamo visto nei discorsi precedenti, dallo stesso Sclopis e «basata essenzialmente sull'idea dell'esistenza di una legge

²³⁵ *Ibidem*. Sorprendentemente, nella sua analisi lo Sclopis dimostra di cogliere, quanto meno per grandi linee, la distanza che separa – quanto al sistema delle fonti del diritto – i codici, intesi in senso moderno, dalle compilazioni o consolidazioni tipiche dell'Antico Regime, e perdurate tanto in territorio spagnolo quanto in quello russo anche dopo la ventata rivoluzionaria e napoleonica.

²³⁶ Su questa polemica si veda per tutti A.F.J. THIBAUT e F.C. VON SAVIGNY, *La polemica sulla codificazione*, op. cit.. Per una panoramica generale della sua ricaduta nei dibattiti della scienza giuridica italiana della Restaurazione al Risorgimento vedi anche F. RANIERI, *Savigny e il dibattito italiano sulla Codificazione nell'età del Risorgimento. Alcune prospettive di ricerca*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», vol. IX, 1980, pp. 357-368.

²³⁷ F. SCLOPIS, *Della legislazione civile*, op. cit., p. 149.

di natura», quale vincolo sociale fondamentale che «ha come obbiettivo immediato l'uomo individuo»²³⁸.

Un passo, particolarmente evocativo del discorso di Sclopis ci aiuta a capire la sua posizione, e la riverenza che questi dimostra per l'opera di Savigny, nonostante la stia contestando in radice. Neanche troppo casuale appare che l'autore tiri in ballo, per provare i progressi della codificazione rispetto al *Beruf* due istituti che infiammavano il dibattito politico e giuridico piemontese di quegli anni, e su cui si era incagliato l'intero processo di codificazione, almeno quanto alla bozza del *Libro primo* del Codice civile. Ci riferiamo, da una parte alla disciplina dagli atti dello stato civile, da porsi saldamente nelle mani dello Stato, e dall'altro all'istituto del matrimonio civile, tanto avversato giuridicamente e moralmente dal Savigny quanto contrastato dallo stesso Sclopis. «Io non dirò che il codice [...] sia cosa perfetta, che non è tale nessuna opera eseguita dagli uomini» – afferma il nostro – e «non dirò neppure che esso sia scevro di certi vizi, e di non pochi difetti»²³⁹, ma è evidente che questa forma giuridica è espressione di quella «chiarezza di idee», di quella «sicurezza d'esecuzione [...] succeduta nel foro alla confusione dei principii», e che consenta di attuare qui «varii provvedimenti, che la ragione dei tempi chiedeva, e che l'esperienza ha approvato»²⁴⁰.

Nel Codice civile napoleonico, infatti, la «definizione dello stato civile delle persone si è renduta compita, sicura e connessa coll'ordine politico dello stato»²⁴¹, vedendo completamente sottratta all'arbitrio delle Chiesa romana e del Foro ogni arbitrio sulla materia. Questo, per Sclopis è un primo segno inequivocabile di civilizzazione, una prova che la forma codice ha prodotto un reale progresso del diritto rispetto al passato. «Per giudicare del progresso fattosi nella legislazione a tal riguardo», in effetti, «non si avrebbe che a paragonare il titolo II del libro I del codice» napoleonico «colle regole che eransi anticamente stabilite in Francia al medesimo intento»²⁴². «Ed a persuaderci che l'esempio di questa importantissima disposizione del codice non è rimasto senza imitatori anche tra i popoli meno facili a ravvicinare le loro leggi agli usi stranieri, basti la proposta accolta con favore nel Parlamento Britannico, di provvedere in guisa che gli atti dello stato civile divengano regolari e sicuri al cospetto della legge e del pubblico»²⁴³. Tanto vero appare l'entusiasmo del nostro autore che questi non si trattiene dall'affermare che la stessa moderna teoria dello statuto personale dei cittadini può considerarsi «una vera ed opportunissima creazione dei compilatori del codice [...] che non altrimenti

²³⁸ L. MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte*, op. cit., p. 242-243.

²³⁹ F. SCLOPIS, *Della legislazione civile*, op. cit., p. 160.

²⁴⁰ *Ivi*, p. 161.

²⁴¹ *Ibidem*.

²⁴² *Ivi*, p. 161-162.

²⁴³ *Ivi*, p. 162. Per una ricostruzione della storia dello Stato civile in Inghilterra a partire dalla fondazione del *General Register Office for England and Wales* (GRO), su ispirazione francese, nel 1836 vedi tra gli altri E. HIGGS, *Life, Death and Statistics Civil. Registration, Censuses and the Work of the General Register Office (1836-195)*, Hertfordshire, Local Population Studies, 2004.

sarebbero potuto combinare tanta varietà di diritti con una sì grande complicazione d'interessi opposti e diversi»²⁴⁴.

Quanto all'altra questione – quella del matrimonio civile – questa è molto più complessa e rischia di rappresentare potenzialmente un *vulnus* dell'intero discorso ma, nonostante questo, l'autore cerca di risolverla scegliendo di restare – almeno in queste sedi – ai margini del problema giuridico, e facendo appello a quella “risolutiva” *Retorica del progresso* di cui si permea la sua intera riflessione. Il matrimonio inteso come semplice atto dello stato civile, infatti, può, considerarsi senza troppe remore – e senza farne un cruccio – come il «più grave» tra quei «difetti» della codificazione di cui il Savigny non manca di sottolineare la pericolosità²⁴⁵. Data l'indole generale del discorso, Sclopis sceglie strategicamente di non entrare nel dettaglio delle argomentazioni proposte dal padre della Scuola storica, ritenendo di non doversi impegnare a giustificare questa “imperfezione” del modello codificatorio francese, e che rischierebbe di mettere in crisi il suo intero discorso sull'opportunità di una codificazione civile. «Non negherò» – dichiara Sclopis, probabilmente con gli occhi fissi sul suo sorpreso uditorio – «che in questa parte non si sveli una fluttuazione di principii», «una irregolarità di conseguenze originata forse più che da altro dall'incertezza con cui camminava il legislatore conscio di urtare colle più sante opinioni» e pure «voglioso di non troppo scostarsi dalla loro influenza»²⁴⁶. Tuttavia – e qui il monito al legislatore piemontese, ed alla sua scelta oculata di considerare ancora il matrimonio in prospettiva sacramentale assume il tenore di un vanto “personale” – bisogna considerare «che le leggi riposano sui costumi dei popoli» e «che le migliori non sono già quelle, che in astratto possono ravvisarsi le più semplici, le più severe», ma bensì «quelle, che riescono a congiungere con più sicurezza il ben presente col miglioramento futuro d'una nazione»²⁴⁷.

Ancora una volta, l'idea di *progresso* diviene il mezzo di giustificazione “politica”, utilizzato per ammettere un mutamento sostanziale rispetto al modello di riferimento, considerato in questo caso come imperfetto. E non deve sorprenderci che Sclopis non senta il bisogno di aggiungere altri elementi o argomentazioni a sostegno di questa asserita imperfezione, quasi che questa appaia come del tutto autoevidente. «Poniamo che si volessero abolire ad un tratto le antiche abitudini di un popolo per surrogarvi i principii i più razionali», «qual confusione non ne nascerebbe, e come si potrebbe sperare che in breve que' nuovi ordini non fossero sovvertiti dalla forza de' costumi totalmente ad essi estranei?» «Il conservare l'indole delle antiche istituzioni di un popolo togliendone gli errori nocivi, avviando i progressi di un benefico incivilimento, ecco l'ufficio di un savio legislatore»²⁴⁸.

²⁴⁴ F. SCLOPIS, *Della legislazione civile*, op. cit., p. 162.

²⁴⁵ Ivi, p. 160.

²⁴⁶ *Ibidem*.

²⁴⁷ Ivi, p. 165.

²⁴⁸ *Ibidem*.

Se a questa considerazione in punto di “scienza della legislazione”, si aggiunge poi la matrice intimante cattolica dalla morale familiare dello Sclopis²⁴⁹, non resta più alcun dubbio sul perché il matrimonio debba considerarsi necessariamente un sacramento disciplinato dai precetti cattolici, e non possa essere lasciato all’arbitrio “immorale” dello stato civile. «La legge di Cristo perfezionando e santificando la moralità umana segnò l’apice cui possa la medesima ascendere» e «l’Apostolo racchiudeva la soluzione del maggior problema, che siasi mai proposto sull’attitudine morale dell’uomo, quando dichiarò la libertà interna congiunta coll’ordine». «Non si va più in là nel ricercare i fondamenti della giustizia e della equità», «onde l’uomo può riposare sovra saldi principii nel riconoscere quelli, e la legge umana debba giovare per ogni maniera nella composizione de’ suoi precetti»²⁵⁰.

La chiosa con cui si conclude il discorso ci consente di tirare in qualche modo le somme su tutta l’argomentazione sostenuta dall’autore lungo i suoi quattro *Discorsi*, e ci sembra ricongiungersi idealmente con quel monito al Re Carlo Alberto, con cui si era chiuso il primo discorso nel 1833, riferendosi alla «felicità» quale valore assoluto cui deve tendere la legislazione civile. «Un codice civile ben composto ed adatto alla civiltà presente diverrà pertanto un elemento di tranquillità, di sicurezza e di comune prosperità, poiché è principio riconosciuto da tutti i più savi statisti, che senza una esatta legalità non può esistere un vero ordine pubblico, unica sorgente di una felicità durevole»²⁵¹.

3.2 Federigo Sclopis e Friedrich Carl von Savigny: per una giustificazione “morale” e “sociale” al fondamento sacramentale del matrimonio

Dalla lettura dei *Discorsi* sulla *Legislazione civile* resta la curiosità di sapere quale sia l’opinione di Friedrich Carl von Savigny sul matrimonio civile cui il conte Federigo Sclopis di Salerano fa fugace riferimento, e soprattutto resta da chiedersi se questa abbia influenzato in qualche modo sulle convinzioni personali del nostro, consolidando in lui quell’idea che il matrimonio, inteso come sacramento religioso – e come tale sottratto alla disciplina giuridica del Codice civile – possa davvero considerarsi un “progresso” rispetto al modello “imperfetto” della codificazione napoleonica, che prevedeva, invece, una completa laicizzazione del vincolo matrimoniale. Si badi che questa impostazione confessionale del matrimonio sarà, come anticipato, quella accolta nel Codice civile albertino²⁵², e può ritenersi in buona parte frutto del personale impegno del conte di Salerano in seno alla Commissione di legislazione – come lui

²⁴⁹ G. PENE VIDARI, *Federigo Sclopis, da Torino all’Europa*, op. cit., p. 3; A. ERBA, *L’azione politica di Federico Sclopis*, op. cit., pp. 14-17.

²⁵⁰ Ivi, p. 190.

²⁵¹ Ivi, pp. 198-199.

²⁵² *Infra*, in questo Capitolo, paragrafo 4.

stesso affermerà²⁵³ – essendosi probabilmente ben radicata nella sua mente già ai tempi dell'ultimo dei suoi celebri *Discorsi*.

Per fare questo dobbiamo fare appello ad un prezioso documento, una piuttosto articolata lettera, datata 19 dicembre 1851, scritta da Friedrich Carl von Savigny a Federigo Sclopis – in coincidenza con il tentativo di introduzione del matrimonio civile nel Codice albertino, sostenuto da Pasquale Stanislao Mancini nel 1850²⁵⁴ – con la quale il grande giurista tedesco rispondeva al quesito del conte di Salerano sull'opportunità di questo “progresso” rispetto al modello laico previsto del *Code Napoléon*, e che venne, a sua volta, letta dallo stesso Sclopis – e, dunque, riportata nel verbale dalla stenotipia – il 21 marzo 1865 in una seduta del Senato del Regno d'Italia²⁵⁵, all'ora dei dibattiti sull'introduzione del matrimonio civile nel primo Codice civile unitario²⁵⁶.

Le prime battute del discorso di Federigo Sclopis in Senato, che fanno da cornice alla preziosa lettera di Savigny, ci consentono di comprendere l'impostazione generale del conte di Salerano rispetto alla questione del matrimonio civile, e puntano proprio sul tentativo di scardinare l'idea che questo possa considerarsi un sintomo di “civilizzazione giuridica” di un popolo, trattandosi più correttamente di una forzata imposizione del tiranno Napoleone I per suoi scopi squisitamente politici, cui il popolo francese ed i giuristi d'oltralpe si sono indolentemente sottomessi. «Io credo che l'essersi con tanto favore sollevata presso di noi la questione del matrimonio civile» – afferma Sclopis, prendendo le mosse dalle conclusioni formulate il giorno prima nel suo discorso dal senatore Carlo Cadorna²⁵⁷ in favore del matrimonio civile²⁵⁸ – «sia piuttosto uno di questi fenomeni, che accadono in tempi di agitazione di spiriti e di trasformazioni sociali, di quello che sia un reale e positivo bisogno». Il matrimonio civile «nella forma che si vorrebbe adottare tra noi» è stato, infatti, «un portato della rivoluzione francese» e «quando si introdusse il matrimonio civile in Francia fu colà un grande appoggio alla civiltà, alla vera civiltà che consiste nell'ordine delle famiglie». Tuttavia,

²⁵³ F. SCLOPIS, *Discorsi del senatore conte Sclopis: pronunziati in senato il 21 ed il 23 marzo 1865 nella discussione sul matrimonio civile*, Torino, Favale, 1865, p. 30. Gli stessi discorsi possono essere letti negli *Atti del Parlamento Subalpino. Discussioni del Senato del Regno*, raccolti e corredati di note e di documenti inediti da Amedeo Pinelli e Paolo Trompeo, Firenze, Eredi Botta, 1859-1875.

²⁵⁴ *Infra* questo Capitolo, paragrafo 6.

²⁵⁵ F. SCLOPIS, *Discorsi del senatore conte Sclopis*, op. cit., p. 8-11.

²⁵⁶ *Infra* Capitolo IV. Già in quegli anni iniziò infatti a circolare la voce, quantomeno nei salotti torinesi e tra gli esposti della cultura giuridica, dell'esistenza di quella lettera arrivata da Lipsia. È lo stesso Sclopis a darne atto, pur ricordando di averla serbata per sé, facendone fluire in quegli anni soltanto parte del contenuto ma senza darne troppa pubblicità. Cfr. F. SCLOPIS, *Discorsi del senatore conte Sclopis*, op. cit., p. 8.

²⁵⁷ Su questo noto politico italiano della sinistra liberale si veda più di recente, con la relativa bibliografia, la monografia di F. RESSICO, *Carlo Cadorna (1809-1891): uno statista del Risorgimento con e oltre Cavour*, prefazione di Aldo A. Mola, Roma, BastogiLibri, 2020.

²⁵⁸ C. CADORNA, *Discorso pronunziato dal senatore Cadorna in favore del matrimonio civile nella tornata del 20 marzo 1865* e Id. *Discorso pronunziato dal senatore Cadorna in favore del matrimonio civile nella tornata del 23 marzo 1865*, s.l., s.e., s.d. Gli stessi discorsi possono essere letti negli *Atti del Parlamento Subalpino. Discussioni del Senato del Regno*, op. cit.

appare chiaro a chiunque legga le «discussioni che hanno avuto luogo in que' tempi nel Consiglio di Stato in Francia, e davanti al Tribunato ed al Corpo legislativo», come e con quante «difficoltà gli oratori del governo» si sono dovuti scontrare per «introdurre nelle menti idee durevoli sulla costituzione delle famiglie» e «sicuramente allora non era il caso di potere ad un tratto nella costituzione della famiglia, colla istituzione legale, riverita del matrimonio civile l'idea connessa del matrimonio religioso»²⁵⁹.

La Francia, dunque, secondo Sclopis, accettò questo sistema solo per un colpo di mano di Napoleone, ed infatti «solo pochi degli Stati di Europa l'imitarono». Tanto è vero che «quando alla legislazione francese si ritrasse da quell'allargamento che preso aveva per effetto della conquista, la maggior parte degli Stati di Europa non ritennero cotale parte della legislazione francese, e singolarmente non la ritennero i paesi protestanti»²⁶⁰. A queste parole, che sembrano contraddire in astratto la *Retorica del Progresso* sostenuta da Sclopis quanto al modello del *Code Napoléon*, fa seguito la lettura integrale della lettera, che il nostro ha ricevuto direttamente da Savigny, e che egli non esita a definire come colui che «primeggia fra i giuristi e i pubblicisti d'Europa»²⁶¹. È inutile riprodurre qui anastaticamente l'intero contenuto del documento – ma riprendendo le parole di Sclopis – ci riferiremo soltanto a quelle considerazioni che «l'autorità di un tanto nome ed il peso delle ragioni che adduce», più possano essere state rilevanti per puntellare quest'apparente contraddizione nel pensiero del conte di Salerano.

Giova ricordare poi che, se pur non così esplicitamente, e con così franca schiettezza, la questione matrimoniale – e l'opportunità di una sua disciplina strettamente civilistica – era già stato oggetto di riflessioni da parte del Savigny in due dei suoi scritti maggiori, il *System des heutigen römischen Recht* (1840-1849) – con riferimento al Diritto romano – e poi, quanto alla contemporaneità, nel volume V del *Vermischte Schriften* (1850), relativo alla riforma del Codice civile prussiano sul divorzio, anche se – come sottolinea lo Sclopis nei suoi *Discorsi sulla Legislazione civile* – l'opinione del maestro della Scuola storica tedesca emergeva già chiaramente qua e là da alcune affermazioni contenute nelle sue opere precedenti sulla codificazione in Prussia²⁶². La lettera rappresentò, infatti, per il Savigny un'occasione “inaspettata” per chiarire definitivamente la sua posizione personale sulla controversa questione matrimoniale, in maniera chiara e senza fronzoli accademici, rispondendo ad una domanda diretta che egli stesso non esiterà a definire come «grave et flagrante»²⁶³. Allo stesso tempo

²⁵⁹ F. SCLOPIS, *Discorsi del senatore conte Sclopis*, op. cit., pp. 6-7.

²⁶⁰ Ivi, p. 7. Questo alla riforma protestante non è un riferimento casuale, come vedremo lo stesso Savigny curiosamente farà riferimento all'argomentazione del suo essere un protestante convinto per sostenere l'incontrovertibilità della sua posizione in favore del matrimonio inteso come sacramento religioso.

²⁶¹ L'esistenza di una fitta corrispondenza, e forse di una rispettosa amicizia, tra Federigo Sclopis e Friedrich Carl von Savigny è stata provata dal cospicuo numero di missive ritrovate nell'archivio personale del conte di Salerano da Laura Moscati. Cfr. L. MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte*, op. cit., pp. 203-268 e tra gli allegati riprodotti pp. 289-290.

²⁶² F. SCLOPIS, *Della legislazione civile*, op. cit., p. 160.

²⁶³ Ivi, p. 8.

dobbiamo ritenere – almeno a mente di talune affermazioni, piuttosto *tranchant*, del capostipite della Scuola storica – che egli non considerò l'utilizzo che Sclopis avrebbe fatto della sue “private riflessioni”, o probabilmente non si sarebbe espresso forse con così tanta schiettezza, prediligendo invece una più “nebulosa” trattazione.

La domanda postagli dal conte di Salerano, in effetti, era molto esplicita: «*Dans les circonstances actuelles, à cette période de civilisation où nous-nous trouvons, est-il bon d'admettre el mariage purement civil tel qu'il existe dans le code civil français ?*»²⁶⁴ Ed il Savigny, prendendo le mosse dal presente, è costretto ad ammettere che nel «*termes dans lesquels cette question est conque, paraissent inclinerà une réponse affirmative*», questo poiché è oramai opinione comunemente diffusa tra i giuristi che «*le mariage civil serait un progrès, un pas en avant sur la route que la Providence a assignée aux hommes pour se rapprocher à la perfection*»²⁶⁵. A questa convinzione così radicata nella comune opinione, Savigny insinua il germe di un piccolo dubbio fondato sul «*principe*» – da lui stesso già considerato nei due studi precedenti sul matrimonio – in forza del quale «*le mariage a un caractère composé d'éléments différents, dont le premier et gouvernant est l'élément moral et religieux, tandis que l'élément juridique ne remplit qu'un rôle subordonné et secondaire*»²⁶⁶.

Esattamente come sostenuto da Sclopis, sia pur in termini leggermente diversi, il matrimonio viene considerato da Savigny – uomo di convinta fede protestane²⁶⁷, e questo è ancora più sorprendente – un istituto morale e religioso, di cui il diritto può occuparsi solo secondariamente e con le dovute cautele, senza però riuscire a coglierne fino in fondo la più intima natura socioculturale. Infatti, continua il grande maestro della Scuola storica, «*admettant le mariage civil, l'élément juridique se trouve seul reconnu et représenté, et l'élément moral et religieux est ignoré, négligé et abandonné à la discrétion des individus, ce qui doit nécessairement dénaturer le mariage*»²⁶⁸. Questa riflessione trova un'implicita conferma nel fatto che al «*temps de Napoléon et du code civil les principes négatifs et destructeurs étaient bien moins énergiques et puissants qu'ils ne le sont de nos jours. Si vous proposez aujourd'hui le mariage civil dans un pays où il n'était point reçu, il y aura beaucoup de personnes qui l'accepteront avec avidité sans ajouter l'acte religieux: les uns par vanité et légèreté, les autres par inimitié décidée contre les principes du christianisme*»²⁶⁹.

D'altronde, considerare il matrimonio come un istituto puramente civile, condurrebbe «*dans son développement naturel mène nécessairement à l'admission du divorce le plus illimité*», che è la distruzione stessa del vincolo religioso e morale del matronimico, e questo

²⁶⁴ *Ibidem*.

²⁶⁵ Ivi, pp. 8-9.

²⁶⁶ F. SCLOPIS, *Discorsi del senatore conte Sclopis*, op. cit., p. 9.

²⁶⁷ Tra gli altri, sull'impostazione protestane del Savigny vedi G. MARINI, *Friedrich Carl von Savigny*, Napoli, Guida, 1978, p. 90.

²⁶⁸ F. SCLOPIS, *Discorsi del senatore conte Sclopis*, op. cit., p. 9.

²⁶⁹ Ivi, p. 9-10.

«car au point de vue juridique li n'y a rien à redire que le contrat matrimonial soit dissous par la simple volonté des deux époux; ce n'est que le principe plus élevé, le principe moral et religieux qui peut y mettre des entraves»²⁷⁰. E questo è quello che è avvenuto in Francia con l'opera *Premier Empereur des français*, che ha condotto a quello che Savigny non esita a definire con sdegno «un libéralisme dénaturant», nel quale è «impossible de trouver une limite décisive entre le mariage et le concubinat»²⁷¹.

«C'est alors que la famille sera dissoute», conclude il maestro della Scuola storica tedesca, con una pietra tombale che cade pesantissima e senza appello, sull'ammissibilità del matrimonio civile. Tanto che questi non si sottrae dai possibili affondi che potrebbe muovere la critica dei partiti liberali alla sua affermazione, facendo leva sulla sua simpatia per il cattolicesimo bigotto o sulla assoluta mancanza di argomenti di natura giuridica o politica a sostegno delle sue asserzioni “moraleggianti”. «On dira peut-être que c'est le principe catholique, appliqué au mariage, que je viens d'exposer et que quiconque ne veut pas absolument se soumettre au principe catholique, doit par là même rejeter tout à fait l'opinion que je viens de défendre. À ce sujet je dois vous observer que je suis protestant, que j'ai parlé de l'essence du mariage en partant non du principe de l'église catholique mais d'un point de vue plus général. Si donc en grande partie mon avis sur l'essence du mariage, et sur les conséquences qui en résultent est conforme aux dogmes de l'église catholique sur ce sujet, cela doit vous prouver que l'avis que je viens d'émettre est le résultat d'une conviction personnelle intime, et non d'une opinion de parti quelconque»²⁷².

Al di là, dunque, delle molte argomentazioni con cui lo Sclopis condiscende la sua rigorosissima contrarietà al matrimonio civile – dall'idea della necessità di una religione di Stato, per la salvaguardia dell'ordine sociale, fino all'attentato all'ordine e alla morale pubblica – il senso antropologico-culturale di quello che abbiamo definito “guelfismo” giuridico in materia di diritto di famiglia – una vera e propria «moralità fondata sulla religione»²⁷³, per utilizzare il lessico dello stesso conte di Salerano – emerge chiaramente dalla posizione del Savigny, che il nostro autore sposa senza alcuna riserva, e sulla cui autorità si appoggia con entrambe le gambe senza il minimo timore di caduta. Ancora una volta – anche qui come nei suoi *Discorsi sulla Legislazione civile* – la “scatola vuota” della *Retorica del progresso*, intesa come argomento politico, arriva per convalidare questa posizione e si riempie dei contenuti che sono più utili alla sua argomentazione.

«Io credo» – afferma Sclopis in conclusione del suo discorso parlamentare – «che il codice di Napoli dal punto di vista delle idee cattoliche, sia il più completo anche nell'interesse

²⁷⁰ Ivi, p. 10.

²⁷¹ *Ibidem*.

²⁷² Ivi, p. 11.

²⁷³ Ivi, p. 16.

della società civile [...] Volete fare un passo al di là? [...] Riconoscete prima di tutto che coloro i quali professano una delle religioni ammesse nello Stato debbano come conseguenza legittima della loro personale condizione civile richiedere che la religione intervenga nella celebrazione del matrimonio. Quindi dopo che essi avranno fatte le loro dichiarazioni giustificative all'ufficiale dello stato civile per ciò che riguarda agli effetti civili del matrimonio, fate che le parti passino alla celebrazione del rito religioso»²⁷⁴. Solo una volta ammesso questo, «che io stimo principio di moralità», «lo Stato può senza tema di ledere i suoi diritti, accettare l'impartita sanzione dell'autorità religiosa e dargli i conseguenti effetti civili»²⁷⁵.

Una soluzione al problema, quella cui giunge il “guelfismo” di Sclopis – sulla scorta delle autorevolissime indicazioni del Savigny – che trova, a sua volta, un'ulteriore riconferma nelle parole di uno dei referenti culturali dell'eclettismo giuridico italiano, il filosofo e teologo cattolico Antonio Rosmini²⁷⁶, che il conte di Salerano non manca di citare a raffronto delle affermazioni del maestro della Scuola storica tedesca, in un accostamento decussante ardito. Nelle pagine della sua *Filosofia del diritto* (1841)²⁷⁷, infatti, il Rosmini «esaminò lungamente la questione del matrimonio e la esaminò con quell'imparzialità, con quell'altezza di concetto con cui egli assaliva tutte le questioni»²⁷⁸, arrivando alla conclusione che, considerando «bene i dati del problema che la legge dee sciogliere», «i quali sono due: il primo, non dee ledere la religiosa credenza che i cittadini professano» (libertà dei culti) e «il secondo, dee determinare i costruttivi del matrimonio e i doveri e i diritti scambievoli dei coniugi, e sancirli colla sua autorità a bene delle famiglie e dello Stato»²⁷⁹. Il punto sta, in fine, nel riparto di competenze tra Stato e Chiesa cattolica, con il primo cui spetta la disciplina dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, e più in generale i reciproci diritti e doveri discendenti del matrimonio. Mentre al secondo deve essere lasciata la giurisdizione assoluta sulla formazione del vincolo, sulle condizioni per contrarlo validamente e sulle formalità necessarie alla sua corretta istituzione.

Di questo bilanciamento tra morale privata e i bisogni di una normazione rigorosa il Codice civile albertino del 1837, almeno quanto alla disciplina dei rapporti coniugali e, più in

²⁷⁴ *Ibidem*.

²⁷⁵ Ivi, p. 18.

²⁷⁶ Sulla vita ed il pensiero di pensiero Antonio Rosmini, tra aspirazioni all'unità italiana e la decisa fede nella morale cattolica, si vedano tra i più recenti U. MURATORE, *Rosmini per il Risorgimento. Tra unità e federalismo*, Stresa, Edizioni Rosminiane Sodalitas, 2010; Id. *Apologia della fedeltà. In difesa dei valori etici e spirituali*, Stresa, Edizioni Rosminiane Sodalitas, 2011; C. BERGAMASCHI, *Antonio Rosmini. La perfezione della vita cristiana*, Stresa, Edizioni Rosminiane Sodalitas, 2010; L. MALUSA, *Antonio Rosmini per l'unità d'Italia. Tra aspirazione nazionale e fede cristiana*, Milano, FrancoAngeli, 2011; D. FISICHELLA, *Il caso Rosmini. Cattolicesimo, nazione, federalismo*, Roma, Carocci editore, 2011; S. ZANARDI, *La filosofia di Antonio Rosmini di fronte alla Congregazione dell'Indice (1850-1854)*, con prefazione di F. De Giorgi, Milano, FrancoAngeli, 2018.

²⁷⁷ A. ROSMINI, *Filosofia del diritto*, 2 voll., Milano, Tipografia e libreria Boniardi-Pogliani, 1841. Per una contestualizzazione dell'opera di Rosmini si veda la monografia di P. LANDI, *La filosofia del diritto di Antonio Rosmini*, Giappichelli, Torino, 2002.

²⁷⁸ F. SCLOPIS, *Discorsi del senatore conte Sclopis*, op. cit., p. 19.

²⁷⁹ A. ROSMINI, *Filosofia del diritto*, op. cit., vol. 2, p. 427.

generale, della famiglia, dimostrerà di essere il miglior compromesso possibile per il tempo, permettendo a Sclopis di propagandare questo stesso compromesso come un autentico “progresso” rispetto al modello napoleonico di riferimento e suscitando, allo stesso tempo, lo sdegno e l’irritazione di quanti Oltralpe leggeranno in quel compromesso un’inaccettabile ritorno al passato²⁸⁰.

4. L’ordine familiare “guelfo” del Codice civile albertino: tra tradizione secolare piemontese e l’irrinunciabile morale cattolica di Stato.

Quell’impostazione culturale eclettica di matrice “guelfa”, che abbiamo provato a ricostruire quanto al caso paradigmatico dell’inammissibilità del matrimonio civile nel pensiero del conte Federico Sclopis di Salerano, rappresenta la cifra sulla quale venne edificata l’intera disciplina familiare contenuta nel Codice civile di Carlo Alberto – un autentico «codice bifronte»²⁸¹, per usare la nota definizione di Giovanni Cazzetta – promulgato dal sovrano il 20 giugno del 1837²⁸², ed entrato in vigore in tutto il Regno a partire dal successivo al 1° gennaio del 1838. Una promulgazione che, al di là delle splendide celebrazioni volute dal sovrano per magnificare il suo trionfo personale²⁸³, fu accolta dalla cultura giuridica del tempo con un riferimento costante ed autolegittimante a quella stessa *Retorica del progresso*, che abbiamo visto sfruttata con grande disinvoltura dallo Sclopis nei suoi *Discorsi* in ausilio all’allora progetto di codificazione civile, e di cui il conte di Salerano si vanterà lungamente anche negli anni successivi. «Il nuovo codice Albertino» – scriverà egli nella sua *Storia della legislazione italiana* – «attrasse a sé l’attenzione dei giuristi nei diversi Stati d’Europa, e fu pregiato per la diligenza con cui s’erano concepite le disposizioni, e per la cura che erasi avuta di applicare i progressi della scienza e i dettami della esperienza a vantaggio dell’agricoltura, ed a servizio delle guarentigie civili»²⁸⁴. Un Codice civile che si fa autentico monumento dei «progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza» – per citare ancora una volta Mancini – e che porterà la fama personale dello Sclopis di Salerano agli onori delle cronache in tutta Europa, non senza qualche prevedibile perplessità.

Una testimonianza, in questa direzione, ci viene da un breve articolo dal titolo *Delle riforme legislative e de’ mezzi più acconci a progredire nella via del perfezionamento delle*

²⁸⁰ *Infra* in questo Capitolo, paragrafo 5.1.

²⁸¹ G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, op. cit., pp. 2-3.

²⁸² “*Editto di promulgazione*”, 20 giugno 1837, pubblicato in epigrafe all’edizione ufficiale del *Codice civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1837, s.n.p.

²⁸³ I fasti delle celebrazioni per la promulgazione del *Codice civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna* furono immortalati, per volontà dello stesso Carlo Alberto, in un quadro commissionato al pittore Giovanni Battista Biscarra nel 1840, oggi conservato presso il Palazzo della Corte d’Appello di Torino, Aula Prima Sezione Civile, all’epoca sede dell’Aula parlamentare del Senato del Regno di Sardegna.

²⁸⁴ F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, p. 295.

leggi²⁸⁵, pubblicato sulla rivista *Il Progresso delle Scienze, delle Lettere e delle Arti* (1832-1847)²⁸⁶ nel dicembre 1838 – ma presumibilmente frutto della redazione in forma scritta di un discorso tenuto oralmente presso la Società napoletana per il progresso delle scienze – da Matteo de Augustinis²⁸⁷, avvocato campano, di origini salernitane, che esercitò con grande successo nel foro partenopeo durante la prima metà dell'Ottocento, dove fu anche privato docente di diritto, considerato unanimemente come il padre nobile della scuola economica napoletana²⁸⁸, il quale, pur non riferendosi in maniere esplicita all'opera di Scolpis o al Codice albertino del 1837 – ed allo stesso tempo senza fare cenni alle mancate riforme del Codice civile napoletano del 1819 – non manca di fare allusioni che paiono esplicitamente rivolgere lo sguardo a quanto era avvenuto nel Piemonte sabauda.

In un passaggio, particolarmente evocativo della sua trattazione, l'autore sembra interpretare perfettamente l'idea di *progresso* con cui furono giustificate, almeno in prospettiva antropologico-culturale, le modifiche sostanziali al diritto di famiglia napoleonico apportate al neo-promulgato *Codice civile del Regno di Sardegna*, e della quali probabilmente aveva bisogno anche l'oramai datato Codice civile partenopeo, che come abbiamo visto ne aveva rappresentato in parte il modello.

«La invariabilità e la inalterabilità delle leggi è [...] un sogno, un pregiudizio, un errore sostenuto e predicato dal fanatismo della ignoranza, o dalla dialettica della mala fede. [...] Io penso che una riforma dovesse farsi ad ogni generazione, o sia ad ogni terzo di secolo, o ad un bel circa. Nè in questa differenza di tempo evvi obbligo di opportunità, perciocché ciascuna di dette epoche corrisponde ad eguali periodi e sviluppiamenti sociali ed umanitarii. [...] Ed in

²⁸⁵ M. DE AUGUSTINIS, *Delle riforme legislative e de' mezzi più acconci a progredire nella via del perfezionamento delle leggi*, in «Il Progresso delle Scienze, delle Lettere e delle Arti», vol. XXI, 1838, pp. 215-221. Quest'articolo fu solo il primo di una trilogia sui progressi della legislazione, che De Augustinis pubblicò tra le pagine de «Il Progresso delle Scienze, delle Lettere e delle Arti», seguirono, infatti, nei numeri successivi: *Della riforma legislativa in Europa e di quella delle pene*, vol. XXIV (1839) e *Della natura e dell'ufficio delle leggi*, vol. XXVI (1840).

²⁸⁶ *Il Progresso delle Scienze, delle Lettere e delle Arti* fu una celebre rivista culturale italiana fondata da Giuseppe Ricciardi, e successivamente diretta da Lodovico Bianchini, pubblicata a Napoli dall'editore Porcelli a partire dal marzo del 1832, come continuazione della fiorentina *L'Antologia* (1821-1833), rivista della cultura generalista italiana, animata da Giovan Pietro Vieusseux e da Gino Capponi e chiusa per censura politica dal Granduca Leopoldo II di Toscana, su pressione del governo austriaco. Il foglio partenopeo nel corso degli anni fino alla sua dismissione nel 1844 si arricchì della partecipazione di taluni tra i più eminenti esponenti della cultura liberale napoletana della prima metà dell'Ottocento, tra i quali possiamo ricordare i fratelli Michele e Saverio Baldacchini, Luigi Blanch, Matteo De Augustinis e Luca de Samuele Cagnazzi. Cfr. U. DOTTI (a cura di), *Il progresso delle scienze, delle lettere e delle arti: 1832-34*, presentazione di Gabriele Pepe, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1970.

²⁸⁷ Sulla figura di questo giurista ed economista si veda S. DE MAJO, voce «De Augustinis, Matteo», in *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 33, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1987, pp. 332-337 ed i contributi raccolti, più di recente, in D. IVONE (a cura di), *Matteo de Augustinis economista educatore e giurista dell'Ottocento meridionale*, atti del Convegno di studi, Salerno-Felitto, 30 settembre ed 1, 2 ottobre 1999, Napoli, Editoriale Scientifica (ES) 2000. Per una sintesi del suo pensiero giuridico si veda la sua *Prolusione per lo studio del diritto de' professori R. Tecci, P. S. Mancini e M. De Augustinis*, pubblicata originariamente in «Ore solitarie», n. 2, fasc. 1 e 2, 1842, ed anche come estratto autonomo Napoli, s.e., 1842.

²⁸⁸ R. ROSSI, *Matteo de Augustinis e le radici storiche della scuola economica napoletana*, in «Storia Economica», n. 3, 2003, pp. 481-536.

vero il procedere della umanità anteriore alla stampa, alla bussola, al vapore, alle strade di ferro, non è quello de' tempi posteriori a questi immensi trovati, i quali hanno semplificato quegli ordini di sviluppiamenti che noi chiamiamo periodi, e rappresentano e racchiudono un intiero processo, o una serie di svolgimenti coordinati e correlativi. Ond' è che un secolo, mezzo secolo, ed un terzo di secolo sotto questo rapporto sono eguali almanco se non nel tempo, nello spazio e negli effetti. Anche i mezzanamente istruiti avvertono ormai che in ogni generazione compie si un progresso sociale, che al certo non si operava [...] in un secolo ed anche meno»²⁸⁹.

A questo punto, partendo da questa impostazione retorico-culturale di fondo, e prendendo a prestito l'idea di un «*perfezionamento delle leggi*», cercheremo ora di verificare – rispetto alla precedente ricostruzione del modello napoleonico, come recepito in Piemonte dopo il 1804 – in cosa si sostanziarono questi asseriti “progressi” “guelfi” nella disciplina familiare introdotta del nuovo Codice albertino, ammesso che possa davvero parlarsi di “progressi” e non di un “ritorno al passetto” o della restaurazione di una secolare tradizione mascherato da progresso. Come vedremo, proprio rispetto a questo punto, il dibattito, soprattutto a livello internazionale, sarà particolarmente aspro e senza esclusione di colpi, rappresentando un duro banco di prova per la tenuta di quella *Retorica del progresso*, in senso politico, sostenuta con ardore dallo Sclopis nei suoi *Discorsi*²⁹⁰.

Cominciando dalla disciplina del matrimonio – che rappresentava senza alcun dubbio la questione più dibattuta – come anticipato, pur restando sostanzialmente invariate le norme relative alle formalità pubbliche per gli atti dello stato civile²⁹¹, il fondamento dell'istituto, come ricostruito nel testo sabauda, si discosta vistosamente dall'archetipo del *Code civil*, finendo per concepire «un matrimonio squisitamente religioso che “si celebra giusta le regole, e colle solennità prescritte dalla Chiesa Cattolica”»²⁹², così come sancito inequivocabilmente

²⁸⁹ M. DE AUGUSTINIS, *Delle riforme legislative e de' mezzi più acconci a progredire nella via del perfezionamento delle leggi*, op. cit., p. 216.

²⁹⁰ *Infra* in questo Capitolo, paragrafo 5.1.

²⁹¹ Si vedano le disposizioni contenute negli articoli dal 60 al 65 del Codice civile albertino, i quali pur se poco puntuali e delegando la disciplina di dettaglio ad un *Regolamento per la tenuta dei registri destinati ad accertare lo Stato civile* – promulgato con Reggia patente lo stesso giorno dell'emanazione del codice – rivelano una scelta innegabile per la gestione in mano pubblica dello Stato civile delle persone, secondo il principio «che ad ogni nascita, matrimonio, e morte dovrà distendersi in registri a ciò destinati» un atto, e che tutti questi atti, redatti secondo le forme previste dal Regolamento, «fanno l'istessa fede che gli atti pubblici». Cfr. F. PAGANINI, *Motivi dei Codici per gli Stati Sardi: Discussioni raccolte e coordinate a cura di una società di avvocati*, Genova, Tip. della Gazzetta dei Tribunali, 1853-1856, vol. I, pp. 99-103; V. PASTORE, *Codice civile per gli stati di S. M. il re di Sardegna*, 12 voll., Torino, G. Favale, 1841, vol. I, pp. 74-77.

²⁹² P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 199-200. Sul punto, per una conferma, vedi anche nelle fonti le osservazioni di F. PAGANINI, *Motivi dei Codici per gli Stati Sardi*, op. cit., pp. 132-177 e V. PASTORE, *Codice civile per gli stati di S. M. il re di Sardegna*, op. cit., vol. I, pp. 150-164.

degli articoli 108²⁹³ e 113²⁹⁴ del testo albertino, con la minaccia di una scansione penale per i trasgressori. Un'impostazione questa che viene confermata dalle disposizioni sugli obblighi, sui diritti e sui doveri nascenti dal matrimonio (artt. 116-139), dove anche se il Codice sardo-piemontese sembra rimasto più fedele al modello francese di riferimento²⁹⁵, lo fa non certo per rispetto all'ordine familiare napoleonico, ed al suo tentativo di bilanciare parzialmente il rapporto coniugale uomo-donna all'interno della famiglia nucleare, ma ispirandosi più probabilmente ad una generica *pietas* cristiana e alle disposizioni della morale cattolica sul rispetto reciproco tra gli sposi²⁹⁶.

Maggior rigore dimostra, in particolare, la disciplina dell'autorizzazione maritale (artt. 129-138), discostandosi da qualsiasi considerazione moraleggiante – secondo la tradizione di Antico regime – e squilibrando decisamente il rapporto coniugale a favore del marito, che appare nella sua veste più autentica di capo-famiglia in senso assoluto. Queste disposizioni, bisogna ammetterlo, «non brillano per chiarezza, segno questo della ricerca di un assetto normativo, se non originale, quantomeno più calato nella realtà sociale»²⁹⁷, che però finisce più per confondere le idee della dottrina e della giurisprudenza, conducendo ad una lettura insoddisfacente e poco incline alla moderazione interpretativa, che ad un avvicinamento reale ai bisogni della nascente borghesia imprenditoriale e commerciante²⁹⁸.

Data la ricostruzione del matrimonio come sacramento cattolico in senso stretto, non sorprende constatare di riflesso che in «materia di separazione personale il discorso inizia e finisce in chiave confessionale»²⁹⁹, lasciando che la disciplina dissoluzione del vincolo matrimoniale sia rimessa al completo arbitrio dei Tribunali ecclesiastici. Tutto questo, senza possibilità di equivoco, viene esplicitamente sancito dal dettato dell'articolo 140 del Codice che recita: «Non sarà lecita la separazione tra i coniugi, nemmeno di comune consenso, senza

²⁹³ «Il matrimonio si celebra giusta le regole, e colle solennità prescritte dalla Chiesa Cattolica, salvo ciò che è in appresso stabilito riguardo ai non cattolici ed agli ebrei».

²⁹⁴ «Coloro che, omesse le solennità prescritte dalla Chiesa, sorprendessero o tentassero di sorprendere il Parroco ad oggetto di celebrare in di lui presenza il matrimonio, come anche i loro genitori qualora abbianvi avuto parte, non che ogni altro fautore o complice, incorreranno nelle pene determinate dalle Leggi penali».

²⁹⁵ P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 200.

²⁹⁶ F. PAGANINI, *Motivi dei Codici per gli Stati Sardi*, op. cit., pp. 177-192 e V. PASTORE, *Codice civile per gli stati di S. M. il re di Sardegna*, op. cit., vol. I, pp. 164-196. In particolare, il riferimento ai superiori principi della morale cattolica abbandonano, ricimati nelle osservazioni soprattutto quanto al dovere di fedeltà coniugale inteso in senso sacramentale.

²⁹⁷ P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 200.

²⁹⁸ L'esempio più assurdo, anche agli occhi dei contemporanei, è quello dell'articolo 136 del codice, relativo alla donna mercante, cui vengono estesi tutti i limiti nell'attività contrattuale e di commercio previsti per qualsiasi altra donna sposata. Cfr. V. PASTORE, *Codice civile per gli stati di S. M. il re di Sardegna*, op. cit., vol. I, pp. 194-196. L'autore è sdegnato da questa normativa, ed afferma senza mezzi termini: «Ho ivi osservata l'incongruenza di queste [...] disposizioni, e quanto saviamente nel detto presente articolo il Sovrano Legislatore nostro abbia estesa la esenzione ivi contemplata parimenti agli atti giudiziali premenzionati. Ho finalmente in detta nota messo in avvertenza il giovane lettore che questo articolo non concede alle mogli negozianti la dispensa dall' autorizzazione per le obbligazioni e giudizi salvo in ciò che concerne al suo negozio» (Ivi, p. 194).

²⁹⁹ P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 201.

l'autorizzazione del Giudice ecclesiastico, e spetterà in tali casi all'Autorità civile il dare i necessari provvedimenti per la loro riunione». L'indissolubilità del vincolo matrimoniale, anche contro la volontà di uno dei coniugi o di entrambi diventa, dunque, un bene protetto in maniera diretta dalle Autorità statali, che potranno intervenire separando marito e moglie solo in casi di estrema urgenza, «per la sicurezza del coniuge che ne fa la domanda» ma senza influenzare la stabilità del vincolo matrimoniale che rimane indissolubile secondo «le leggi della Chiesa» (art. 144). In questa materia l'impronta del “guelfismo” giuridico di Sclopis è evidentissima, e rende la disciplina statale completamente sottoposta ai dogmi della morale cattolica, quasi che la prima non possa esistere senza il riferimento ed il sostegno alla seconda.

Sorprende notare che sul punto si allinea anche Vincenzo Pastore³⁰⁰ – magistrato piemontese, considerato la massima espressione della dottrina giuridica del tempo – e pur non potendo affermare con sicurezza se egli lo abbia fatto volontariamente (o più probabilmente per evitare prese di posizione sconvenienti), resta il fatto che nel suo dotto commentario al Codice civile albertino, di solito ricco di riflessioni e punteggiature anche in contrasto con il testo codificato, questi scelga di non esprimere alcuna posizione degna di nota – che vada oltre una piuttosto pigra riproduzione del contenuto precettivo – quasi a voler confermare che l'autore, giurista di professione, sulla questione abbia poco o nulla da dire³⁰¹. In specie, il testo dell'articolo 144 del codice sull'indissolubilità del vincolo matrimoniale viene riportato da Pastore nel suo dettato “nudo e crudo”, senza alcuna tipo di commento a margine, come se si trattasse di una norma autoevidente di cui è anche superfluo spiegare il significato letterale. L'unica norma che per il Pastore merita un approfondimento – per sottolineare l'assurdità dell'istituto – è l'articolo 143 del codice, che riguarda l'unico affievolimento previsto al regime civilistico dell'autorizzazione maritale, secondo cui «la moglie separata definitivamente di corpo, ha la libera amministrazione e disponibilità de' suoi beni non dotati, e non ha d'uopo dell'autorizzazione del marito che per l'alienazione od obbligazione dei beni immobili, e per stare in giudizio per azioni ai medesimi relative». Il paradosso è evidente, nonostante sia disposta la separazione dei coniugi – anche in casi eccezionali e per cause imputabili al marito – perdurando in astratto il vincolo matrimoniale, la moglie separata resta ancora sotto la “tutela” economica maritale, il quale continua ad ingerire sulla gestione del suo patrimonio personale anche in costanza di separazione ed in palese conflitto con i suoi interessi personali.

Passando dalla disciplina del matrimonio a quella della filiazione, anche qui l'impronta generale del Codice civile albertino non cambia, anche se bisogna ammettere che in questa materia è la tradizione di Antico regime a prevalere sulla morale cattolica, sia pur con talune eccezioni che vanno prese in considerazione. Ciò che salta all'occhio, infatti, è il ripristino di

³⁰⁰ S. SOLIMANO, voce «*Precerutti, Enrico*», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M.N. Miletta, Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pp. 1623-1624.

³⁰¹ V. PASTORE, *Codice civile per gli stati di S. M. il re di Sardegna*, op. cit., vol. I, pp. 196-204.

quella tanto osteggiata «robusta patria potestà di antico regime, poco o nulla circoscritta, in cui l'aderenza al modello napoleonico si confonde con la tradizione, tanto è vero che può anche non coincidere con l'autorità del padre, quando questi sia a sua volta sottoposto a detta autorità»³⁰². Non si può dire con certezza da cosa sia derivata questa scelta, anche se l'ingerenza della giurisprudenza del Senato di Piemonte, e degli altri tribunali del Regno, sembra essersi dimostrata particolarmente rilevante sull'opinione dei codificatori in questa materia³⁰³. Sulla questione, il Pastore appare contrariato, soprattutto quanto al dispositivo dell'articolo 211 del codice³⁰⁴, che prevede il perdurare della *patria potestas* assoluta di matrice romanistica in capo agli avi del *pater* se questi sono ancora in vita, e fino al loro decesso o all'emancipazione volontaria del figlio. A proposito del dispositivo di quest'articolo, relitto di un paesaggio giuridico oramai remoto, Pastore scrive senza troppi giri di parole: «Io non ardirei pronunciare sopra una simile controversia, e mi limiterò ad osservare che anche questa disposizione del nostro articolo si scosta dalle regole sancite nel codice civile francese, il quale concede tuttora la patria potestà ai genitori e non parla di quella dell'avo paterno».

L'idea che siamo di fronte ad un ritorno al passato è innegabile, e questa stessa impostazione rigorosa e tradizionalista, che sembra strizzare l'occhio alla giurisprudenza di Antico regime, si riflette su tutta la disciplina della filiazione, tanto legittima quanto naturale. Tuttavia, si può provare a guardare il rovescio della medaglia, concentrandosi sul dispositivo dell'articolo 185 del codice, una norma che potrebbe passare del tutto inosservata nell'economia generale del Titolo VI sulla *filiazione*. L'articolo contiene la disciplina del controverso istituto della ricerca di paternità, largamente presente nel diritto tradizionale sabaudo³⁰⁵, e la cui abolizione era stata fatta passare in sordina con l'introduzione del *Code civil* del 1804 in Piemonte³⁰⁶. Con l'avvento del nuovo codice patrio si sceglie di ritornare ad un regime più vicino a quello previgente, e lo si fa cercando di armonizzare il modello proibizionista napoleonico dell'art. 340³⁰⁷ con le aperture richieste non tanto dalla tradizione di Antico regime, ma più propriamente da quella stessa morale “guelfa” di cui è figlia l'intera disciplina dell'ordine familiare sabaudo³⁰⁸. Se, infatti, ai sensi del primo comma dell'articolo 185 del codice le «indagini sulla paternità non sono ammesse», in perfetta simmetria con il

³⁰² P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 202.

³⁰³ F. PAGANINI, *Motivi dei Codici per gli Stati Sardi*, op. cit., pp. 258-302.

³⁰⁴ «Sono essi sotto la potestà del padre sino all'emancipazione; qualora il padre sia egli stesso soggetto alla patria potestà, o sia morto non emancipato, sono essi sotto la potestà dell'avo paterno. Le disposizioni relative al padre contenute nel presente titolo si applicano rispettivamente all'avo paterno quando esercita la patria potestà».

³⁰⁵ G. AURITI, *La ricerca della paternità naturale*, Lanciano, Carabba, 1894, pp. 19-20.

³⁰⁶ V. BRUN, *Éléments du Code Napoléon*, op. cit., vol. I, pp. 134-135; G. I. PANSOYA, *Texte et complément de la loi ou Code Napoleon*, op. cit., vol. II, pp. 74-77.

³⁰⁷ J.-L. HALPÉRIN, *Histoire du droit privé français depuis 1804*, op. cit., pp. 98-99; A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Introduction historique au droit des personnes et de la famille*, op. cit., pp. 360-362.

³⁰⁸ F. PAGANINI, *Motivi dei Codici per gli Stati Sardi*, op. cit., pp. 234-243; V. PASTORE, *Codice civile per gli stati di S. M. il re di Sardegna*, op. cit., vol. I, pp. 273-274.

codice francese, il secondo comma prevede due eccezioni al divieto, che finiscono quasi per svilirne il contenuto di assoluta proibizione. Si precisa, infatti, che la ricerca giudiziale del padre è ammessa per il figlio naturale tanto «qualora vi sia uno scritto emanato dall'individuo indicato quale padre del fanciullo in cui egli siasi dichiarato tale, o dal quale risulti una serie di cure da lui date al fanciullo a titolo di paternità» (il cd. possesso di stato), tanto «nei casi di ratto, o di stupro violento, quando il tempo di essi corrisponderà a quello del concepimento»³⁰⁹ (la cd. paternità "penitenziale"). Quanto all'eccezione "punitiva" nel caso del ratto o dello stupro violento, questa era già prevista dal dettato dell'articolo 340 del *Code civil*, e si fondava sul principio della morale canonica secondo il quale un uomo che causa lo stato di gravidanza in una donna, senza il suo "consenso" o per sua "negligenza", debba farsi carico del nascituro generato da questa gravidanza "indesiderata". Al di là di questo, poi, ciò che sorprende maggiormente è la previsione della prima parte dell'articolo 185 del codice, il quale disciplina il "possesso di stato" o gli "atti rilevanti", e che fa discendere il legame di paternità da una presunzione legale, frutto di atti diretti o indiretti compiuti dal padre in vita, che astrattamente sarebbe riconducibile ad una forma di *affectio familiaris* giuridicamente tutelata dal legislatore. Questa disposizione, in particolare, non sembra riconducibile ad alcun antico diritto consuetudinario sabaudo, che storicamente non prevedeva nulla di simile, ma più propriamente alla *pietas cattolica*, di cui abbiamo trovato tracce evidenti anche nelle disposizioni sul matrimonio e, più in generale, nelle norme regolative della famiglia legittima.

Tirando, dunque, le somme di questa breve analisi di alcuni tra i nodi più significativi della disciplina dell'ordine familiare contenuta nel Codice albertino, se da una parte ci sentiamo di confermare in linea generale l'opinione di Paolo Passaniti, secondo il quale «nel complesso la codificazione subalpina si dimostra ancora troppo legata alla tradizione» e «al consolidato assetto normativo» di Antico regime³¹⁰, dall'altro ci sembra di poter imputare questa impostazione di fondo, non tanto (o non soltanto) ad un tentativo cosciente di preservare l'antico diritto consuetudinario del Regno – che era per lo più percepito, come abbiamo visto, quale corpus normativo superato rispetto al contesto socio-culturale di riferimento – ma più probabilmente alle intenzioni dei codificatori – e tra loro di Federigo Sclopis di Salerano e del guardasigilli Giuseppe Barbaroux in prima linea – di conciliare ad ogni costo i progressi liberali introdotte dalla rivoluzione francese dell'89 e dal *Code civil* del 1804 con quella ingenerante ed ingombrante morale cattolica, che era stata messa in secondo piano nei decenni di occupazione napoleonica. «Un problema», quest'ultima – per utilizzare le conclusioni di Passaniti – «non da poco nel processo di unificazione legislativa, perché da Torino dovrà partire il discorso

³⁰⁹ Sull'esegesi di questa norma in relazione con la questione della seduzione e del ratto violento si può leggere con profitto G. CAZZETTA, *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura moderna*, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 146-325.

³¹⁰ P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 202-203.

giuridico sul codice italiano conseguente alla dinamica politica risorgimentale»³¹¹, che proprio del celebre brocardo di Charles de Montalembert «Libera Chiesa in libero Stato»³¹², farà con Cavour e Pisanelli una delle parole d'ordine per il nuovo diritto familiare liberale e “ghibellino”³¹³.

5. Diritto di famiglia e Codice sardo-piemontese in prospettiva Europea

La promulgazione del Codice civile albertino del 1837 non rappresentò la chiusura definitiva delle discussioni sull'ordine familiare “guelfo” che questo codice impose sul territorio sardo-piemontese, ed anzi rappresentò il punto di partenza di una nuova dibattito che si sviluppò tra taluni dei maggiori esposti della scienza giuridica europea nel tentativo di comprendere se il matrimonio, inteso come istituto religioso – fondato sul vincolo confessionale cattolico – di cui il diritto civile può soltanto “prendere atto” – limitandosi a rivestire con i crismi della giuridicità un'obbligazione morale – possa davvero considerarsi un autentico “progresso” della legislazione civile, oppure se ci si trovi di fronte ad un “ritorno al passato”, abilmente mascherato da “progresso”, con l'ausilio di una seducente retorica culturale, che nulla o ben poco ha a che vedere con il progredire delle istituzioni sociali.

Lo scontro – come si cercherà di ad argomentare – è quello tra l'impostazione francese, che in memoria dei principi rivoluzionari dell'89, tende ad una laicizzazione senza appello del matrimonio – bandendo dal dibattito astrattamente giuridico qualsiasi riferimento ad obbligazioni morali o religiose – e l'impostazione albertina che, con un discreto successo in territorio tedesco, invece, farà della commistione compromissoria tra diritto e morale il suo punto di forza, fondata sul rispetto per le tradizioni e su un riferimento sociale astratto al contesto sardo-piemontese di riferimento. Attraverso questo acceso dibattito, potremo saggiare la tenuta di quella *Retorica del progresso* che, con tanto lavoro di seduzione culturale ad opera di Federico Sclopis, ha condotto il Reame sabaudo fino all'agognato successo legislativo.

³¹¹ Ivi, p. 203.

³¹² A. PELLICCIARI, *Storia della formula “Libera Chiesa in libero Stato”*, in Id. *Risorgimento anticattolico: la persecuzione della Chiesa nelle Memorie di Giacomo Margotti*, Casale Monferrato, Piemme, 2004, pp. 178-186.

³¹³ *Infra* Capitoli IV e V.

5.1 Il Codice Albertino oltralpe: una polemica tra Joseph Marie Portalis e Federigo Sclopis sui “progressi” della codificazione civile in Sardegna, con particolare riferimento all’abolizione matrimonio civile in Piemonte.

Come non manca di ricordare, con una certa nota di orgoglio lo stesso Sclopis nella *Storia della legislazione italiana*, tra «gli studi critici che si fecero sopra» il *Codice civile del Regno di Sardegna* «è da notarsi singolarmente, quello pubblicato»³¹⁴ dal conte Joseph Marie Portalis³¹⁵ – figlio primogenito del più celebre Jean-Étienne-Marie Portalis³¹⁶ – all’epoca primo presidente della Corte di Cassazione francese³¹⁷, e considerato come la massima autorità dottrinale nella Francia di quegli anni. Il dotto studio di Portalis fu pubblicato come *Introduzione critica all’edizione francese del Code civil du royaume de Sardaigne: précédé d’un travail comparatif avec la législation française*³¹⁸, apparsa a Parigi nel 1844, a cura di Victor Foucher – avvocato generale della Corte reale di Rennes, con una spiccata tendenza per la “comparazione giuridica” *ante litteram*³¹⁹ – nell’ambito di una più generale *Collection des lois civiles et criminelles des Etats modernes*³²⁰ commissionata presumibilmente dall’editore della Corona per confrontare i diversi codici civili e penali in vigore in Europa ed Oltreoceano

³¹⁴ F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, p. 295.

³¹⁵ Sulla figura di Joseph Marie Portalis, magistrato, diplomatico e uomo politico francese tra i più importanti della prima metà dell’Ottocento si vedano; J.-L. HALPÉRIN, voce «*Portalis, Joseph Marie*», in *Dictionnaire historique des juristes français, XIIIe-XXe siècle*, a cura di P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2007, pp. 831-832; oltre ai saggi recentemente raccolti in R. CAHEN e N. LAURENT-BONNE (a cura di), *Joseph-Marie Portalis : diplomate, magistrat et législateur*, actes du colloque, Paris, Cour de cassation et Conseil d’État, 13 et 14 décembre 2018, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d’Aix-Marseille (PUAM), 2020.

³¹⁶ Sulla famiglia Portalis ed il suo contributo al diritto vedi J-B D’ONORIO, «*Les Portalis. Une famille au service de l’État et du Droit*», *Les Cahiers Portalis*, n. 1, 2014, p. 9-18.

³¹⁷ Sul ruolo della Cassazione, e sull’autorità dei suoi membri, nella Francia tra Otto e Novecento si vedano le considerazioni di J.-L. HALPÉRIN, *The Court of Cassation in Nineteenth-Century France and the Binding Effect of Rationes Decidendi*, in *Ratio Decidendi. Guiding Principles of Judicial Decision*, a cura di W. H. Bryson, S. Dauchy, Berlin, Duncker & Humblot, 2006, p. 191-201; P. GALANOPOULOS, «*La Cour de cassation. De l’exigence de préservation patrimoniale à l’expression d’une politique culturelle*», in *In Situ*, n. 48, 2022, p. 1-16.

³¹⁸ *Code Civil du Royaume de Sardaigne précédé d’un travail comparatif avec la législation française par M. le comte Portalis, publiée sous la direction de M. Victor Foucher*, Paris, Joubert, 1844.

³¹⁹ Sull’emersione della comparazione giuridica in Francia e sul suo utilizzo da parte della scienza giuridica d’Oltralpe vedi *Infra* Capitolo V, paragrafo 2.

³²⁰ Fanno parte della raccolta, tutti tradotti dallo stesso Foucher, tra gli altri anche: *Code pénal général de l’Empire d’Autriche, avec des appendices contenant les règlements généraux les plus récents*, Paris, Imprimerie Royale, 1833; *Code criminel de l’empire du Brésil, adopté par les chambres législatives dans la session de 1830*, Paris, Imprimerie Royale, 1834; *Lois de la procédure criminelle et lois pénales du royaume des Deux-Siciles*, Rennes-Paris, Blin-Joubert, 1836; *Code de commerce et loi de procédure sur les affaires et causes de commerce du royaume d’Espagne*, Rennes-Paris, Blin-Joubert, 1838; *Code civil de l’empire de Russie: traduit sur les éditions officielles par un jurisconsulte russe, et précédé d’un Aperçu historique sur la législation de la Russie et l’organisation judiciaire de cet empire*, Rennes-Paris, Blin-Joubert, 1841; *Code de commerce allemand et règlement général sur le contrat de change avec les lois spéciales rendues dans chaque Etat pour leur mise à exécution*, Paris, Joubert, 1864.

rispetto agli archetipi napoleonici di riferimento. Il testo fu probabilmente la rielaborazione – in forma più lunga ed articolata – di una breve orazione sul *Code civil des états sardes* tenuta dallo stesso Portalis in un’adunanza solenne dell’*Académie des sciences morales et politiques*³²¹, nel dicembre del 1838³²², apparso poi sotto forma di comunicazione nel VII volume della prestigiosa *Revue de législation et de jurisprudence* del 1839³²³, tra le cui pagine erano raccolti gli “atti” più rilevanti della prestigiosa Accademia parigina.

«L’eminente giureconsulto» – scrive con riverenza lo Sclopis, ma senza nascondere una certa nota di irritazione – «se da una parte rimprovera al codice Albertino di non essersi attenuto al sistema della piena secolarizzazione del potere civile», quale era stabilito in Francia, «nota dall’altra molte nuove disposizioni introdotte nel codice stesso degne d’essere avvertite ed anche imitate»³²⁴. Tuttavia, questa critica del Portalis – sempre secondo il conte di Salerano – andrebbe sensibilmente ridimensionata, alla stregua di quella «savvia massima da lui espressa», secondo cui sarebbe «utilissimo alla società il rafforzare l’obbligazione legale con tutta la potenza dell’obbligazione morale», ed il cui «richiamo all’ordine morale» non è stato «collocato nel codice Napoleone»³²⁵. Dunque, per riassumere, Sclopis rimprovera al Portalis di star sostenendo un modello di codificazione che per la sua stessa architettura fondamentale sarebbe intrinsecamente “immorale”. Naturalmente, la lettura che il conte di Salerano fornisce dello scritto di Portalis è di parte, e ci appare più diretta a giustificare con ardore la sua posizione – quale parte in causa rispetto alle critiche mosse al Codice sardo-piemontese, di cui egli viene considerato a livello internazionale come il principale artefice – più che a comprendere davvero il senso delle doglienze mosse sagacemente dal primo presidente della Cassazione francese.

Quello che Portalis, infatti, tenta di fare – attraverso la sua critica violenta alla Codice albertino – non è tanto un’arringa contro le modifiche apportate arbitrariamente al modello francese di riferimento, ed in special modo alla difettata secolarizzazione delle istituzioni familiari, quanto piuttosto il tentativo di strappare il velo di Maya abilmente tessuto intorno alla codificazione sabauda, mettendo in dubbio quella asserita *Retorica del progresso* sulla quale si reggeva l’intera operazione codificatoria albertina. E su questo punto, come vedremo, la difesa elaborata dallo stesso Sclopis, su impulso personale di re Carlo Alberto – sentitosi «vilipendiare» dalle parole del grande magistrato francese – sarà a spada tratta, soprattutto quanto a quei pretesi *progressi* della disciplina familiare contenuti nella legislazione albertina,

³²¹ Sul ruolo politico e culturale di questa importante istituzione francese vedi S.-A. LETERRIER, *L’Institution des sciences morales (1795-1850)*, Parigi, l’Harmattan, 1995; C. DELMAS, *Instituer des savoirs d’État. L’Académie des sciences morales et politique au XIXe siècle*, Parigi, L’Harmattan, 2006.

³²² J.M. PORTALIS [junior], *Introduction a Code Civil du Royaume de Sardaigne*, op. cit., p. II, nota 1.

³²³ J.M. PORTALIS [junior], *Code civil des états sardes*, in “Revue de législation et de jurisprudence”, n. 7, 1839, pp. 199-203.

³²⁴ F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., vol. I, pp. 295-296.

³²⁵ Ivi, p. 296.

che tendevano a “stravolgere” il postulato della assoluta laicità su cui si fondava, invece, il *Code civil des français* di matrice post-rivoluzionaria.

Procediamo con ordine, e cerchiamo di ricostruire preliminarmente l'autentica critica che Joseph Marie Portalis muove al Codice civile sardo-piemontese, senza lasciarsi ingannare dalle parole chimeriche dello Sclopis sull'«obbligazione morale» che dovrebbe guidare il diritto, e concertandoci, invece, sulle quelle considerazioni, molto puntuali, che riguardano proprio la disciplina dell'ordine familiare “guelfo”, su cui si concentra la parte più densa dell'accusa mossa del primo presidente della Corte di Cassazione francese al Codice sabaudo. Per fare questo, possiamo prendere le mosse proprio dalla motivazione che spinge il figlio di Portalis ad interessarsi, tra i molti codici promulgati sul modello francese, proprio al *Codice civile del Regno di Sardegna*. Egli scrive, infatti, che questo codice sarebbe stato ideato dai suoi redattori con lo scopo manifesto di «*effacer les traces du Code Napoléon, qui gouvernait la plupart de ces provinces lorsqu'elles faisaient partie du grand empire*»³²⁶. «*Sous ce dernier point de vue*» – prosegue Portalis – «*la publication de ce nouveau code intéresse plus particulièrement la France*», poiché nel tentativo spasmodico di «*soustraire un royaume étranger à l'empire de notre législation nationale*» ci si accorge che «*qu'elle était plus présente à l'esprit des nouveaux législateurs, lorsqu'ils voulaient s'en éloigner davantage peut-être en étaient-ils moins préoccupés quand ils développaient disertement un grand nombre de dispositions portées à sa ressemblance, ou lors qu'ils se contentaient d'en transcrire les propres termes dans une foule d'autres articles*»³²⁷. Ecco perché lo studio di questo codice, comparato con il modello napoleonico di riferimento, consente secondo Portalis di prendere in considerazione un «*double instruction*». Da una parte, le «*différences démontrent la disparité qui existe entre le système actuel d'organisation politique des deux Etats*» e «*elles révèlent une opposition de tendances qui est la conséquence nécessaire de la divergence des points de départ*»³²⁸. Dall'altra, questo stesso punto di partenza viene influenzato notevolmente dalla «*querelles récentes et envenimées du parlement et du clergé*» che «*rendaient fort difficile tout arrangement amiable entre l'ordre civil et l'ordre ecclésiastique malgré les dispositions favorables d'une partie notable de l'épiscopat*»³²⁹.

Fu soltanto con la Rivoluzione dell'89, infatti, che si giunse a separare radicalmente questi due ambiti, e tra gli altri progressi introdotti dalla legislazione rivoluzionaria la «*puissance paternelle fut abolie*», «*le concubinage encouragé*», «*le mariage civil par la faveur accordée aux enfants adultérins*», «*le divorce rendu plus facile que le mariage même*» e «*les enfants naturels introduits dans la famille*»³³⁰. A loro volta, i redattori nel *Code Napoléon*, non

³²⁶ J.M. PORTALIS [junior], *Introduction a Code Civil du Royaume de Sardaigne*, op. cit., p. II.

³²⁷ Ivi, pp. II-III.

³²⁸ Ivi, p. II.

³²⁹ Ivi, p. XVIII

³³⁰ Ivi, p. XIX.

avevano fatto altro che recepire questo mutamento radicale di prospettiva, sviluppando una «*sécularisation complète de l'ordre social*», attraverso «*la liberté de conscience et des cultes*», e un'«*équité dans la famille*», fondata sull'«*égalité civile*» tra tutti i cittadini avanti allo Stato³³¹. Al contrario, «*les rédacteurs du code sarde, moins frappés du développement légitime de tous les droits, que des résultats politiques d'une révolution qui avait déplacé le pouvoir, l'influence, la propriété, se sont placés au point de vue d'où l'avaient envisagée ceux qui, à l'époque de la publication du projet de code civil, se prévalaient, avec tant d'aigreur et d'amertume contre celui-ci, de tous les griefs qu'ils faisaient valoir contre celle-là*»³³². «*Effrayés, comme les critiques de cette époque, de l'abus qui avait été fait des principes nouveaux et des excès qui avaient accompagné leur triomphe, les rédacteurs du code sarde ont tourné leurs regards vers le passé, et ils ont tenté de le donner, encore une fois, pour règle à l'avenir. On dirait qu'ils n'ont pas aperçu que, si le passé influe sans cesse sur le présent, et par le présent sur l'avenir, il ne saurait se reproduire*»³³³. Ed ecco perché – e qui il giudizio di Portalis si esprime in tutta la sua brutalità – questo codice è «*frappées de stérilité, ne mettent-elles sur la voie d'aucun amendement utile*» e «*l'avantage de rendre une vérité populaire, ou de faire goûter une amélioration désirable, est-il d'ordinaire, la récompense des caractères modérés et des esprits impartiaux*»³³⁴.

Con queste parole, il primo presidente della Cassazione francese strappa irrimediabilmente il velo dell'illusione tessuto con grande maestria da Sclopis, colpendo esattamente il Codice albertino in quello che il conte di Salerano considerava il più importante “progresso” giuridico-culturale del testo sabauda, l'essere riuscito a trovare il giusto equilibrio tra il diritto civile e la morale cattolica, superando le deficienze del modello francese di riferimento e mitigando gli eccessi del liberalismo rivoluzionario. Per Portalis, questa operazione non è altro che un inutile “ritorno al passato” ed ai costumi di *Ancien régime*

³³¹ Ivi, p. XXVII. Questa posizione viene sostenuta da Portalis facendo riferimento alle osservazioni sul Codice Napoleone sviluppate dal giurista ed economista Pellegrino Rossi nell'ambito di un suo noto discorso pronunciato proprio in una seduta pubblica dell'*Académie des sciences morales et politiques*, il 27 dicembre 1837, cui il primo presidente della Cassazione francese dovette assistere personalmente. Cfr. P. ROSSI, *Quelques observations sur le droit civil français, considéré dans ses rapports avec l'état économique de la société*, Séance publique de l'Académie des sciences morales et politiques du 27 décembre 1837, Paris, Firmin Didot, 1837. Sulla figura di Rossi, e sul suo eclettismo culturale, si vedano gli atti del convegno maceratese a lui dedicato raccolti da L. LACCHÈ (a cura di) *Un liberale europeo: Pellegrino Rossi (1787-1848)*. Atti della Giornata di studio, Macerata, 20 novembre 1998, Milano, Giuffrè, 2001 ed in particolare L. LACCHÈ, *Tra politica e diritto, ovvero Rossi e la Monarchi di Luglio*, Ivi, pp. 69-108; oltre naturalmente a Id. voce «Pellegrino Rossi», in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 302-306. Come scrive lucidamente Luigi Lacchè: «La sua memoria di ‘presentazione’ (*Observations sur le droit civil français considéré dans ses rapports avec l'état économique de la société*) ebbe notevole eco, rivelando la sua innata capacità di leggere lo ‘spirito dei tempi’, in questo caso il problema dell’invecchiamento progressivo del *code civil* napoleonico di fronte a un ‘diritto dell’economia’ che si era sviluppato al di fuori del diritto civile codificato» (Ivi, p. 303).

³³² J.M. PORTALIS [junior], *Introduction a Code Civil du Royaume de Sardaigne*, op. cit, pp. XXVII-XVIII.

³³³ Ivi, p. XVIII.

³³⁴ Ivi, p. XXXI.

mascherato da progresso, che nega senza vergognai il reale progresso civile insito nel processo storico della codificazione, ribaltando quel postulato essenziale della laicizzazione dello Stato su cui si era fondata una delle prime istanze dei rivoluzionari nell'89.

Tuttavia, questa critica di principio, da sola, non basta per smontare la *Retorica del progresso* dello Sclopis, e il figlio di Portalis ritiene che sia necessario per «*démontrer la justesse de ces considérations*» andarle a verificare comparando tra loro le singole disposizioni contenute nei due codici. Dopo tutto, la «*législation comparée*» – afferma egli – «*est, en effet, une branche importante de la science du droit et de la jurisprudence: en même temps qu'elle fonde la philosophie du droit sur l'observation et l'expérience, elle aide à remonter vers ces notions primitives du juste et de l'injuste, source commune de toutes les lois, même de celles qui paraissent s'en éloigner davantage*»³³⁵.

Il primo punto da prendere in considerazione per Portalis riguarda, in particolare, l'art. 2 del Codice sardo-piemontese che, a differenza di quanto avviene per il *Code Napoléon*, «*déclare les lois de l'Église lois de l'État, dans toutes les matières qu'il appartient à l'Église de régler, et il ne fait point le départ de ces matières*»³³⁶. Questa disposizione – dalla quale non deriva «*plus de doute ni d'équivoque possibles*» – permea l'intelaiatura fondamentale del Codice civile albertino, facendo in modo che «*tout roule dans l'État autour du pivot religieux*»³³⁷. Tanto è ver che la «*loi civile n'est que le complément de la loi ecclésiastique*», e questo genera una «*confusion absolue de la société civile et de la société religieuse*»³³⁸. «*Nous ne citons pas*» – afferma Portalis, senza mezzi termini – «*cet ordre de choses comme un modèle, nous l'indiquons comme un exemple et pour mieux faire sentir la portée des dispositions du code sarde*», poiché i suoi «*rédacteurs ne coordonnent pas le droit civil au droit ecclésiastique*», «*ils ne se contentent même pas de subordonner l'un à l'autre*» ma «*ils s'arrêtent et se taisent devant une autre loi*»³³⁹, quella della Chiesa che diviene la vera legge superiore dello Stato. Tutte le «*conséquences*» che si possono desumere da questo «*système*» «*justifient les reproches que nous adressons à ses auteurs*»³⁴⁰.

Questa impostazione confessionale dello Stato, e dunque di riflesso della sua codificazione, si ripercuote naturalmente sul matrimonio, la cui sanzione di assoluta indissolubilità ad opera dello Stato e la conseguente inammissibilità del divorzio – al di là della sua contestabilità sul piano strettamente giuridico, se si considera il legame matrimoniale in termini strettamente contrattualistici – viene fatta discendere dai redattori del Codice sabaudo, elevando «*l'union conjugale au-dessous des autres contrats civils, dont la loi règle la forme*

³³⁵ Ivi, p. XXXI-XXXII.

³³⁶ Ivi, p. XLIII

³³⁷ Ivi, p. XLIII

³³⁸ *Ibidem*.

³³⁹ Ivi, p. XLIV-XLV.

³⁴⁰ Ivi, p. XLVII.

d'une manière invariable», con la conseguenza che nel tentativo di «*maintenir le mariage dans l'Église, ils le mettent hors de la société et de la loi*»³⁴¹, e dunque fuori dalla giurisdizione dello stato civile.

Portalis non ritiene sia necessario aggiungere altro, ma non manca di far notare come questa stessa impostazione sia rintracciabile anche nella disciplina della filiazione o della patria potestà, portando ad un ammorbidimento della normativa rispetto al rigore napoleonico, dettata dal desiderio di una forzata concordanza tra obbligazioni giuridicamente vincolanti e precetti cattolici moralmente obbligatori. Su quest'ultimo punto, forse neanche troppo sorprendentemente se guardiamo al dibattito giuridico della Francia di quegli anni³⁴², merita un generale apprezzamento da parte del primo presidente della Cassazione, la normativa sabauda in materia di ricerca di paternità naturale, che viene considerata l'unico autentico progresso di cui si sia fatto davvero interprete il Codice sardo-piemontese. «*La section qui traite de la Reconnaissance des enfants naturels admet une exception nouvelle à la règle qui prohibe la recherche de la paternité*», afferma Portalis. «*Cette recherche est autorisée lorsqu'on représente un écrit émané de l'individu désigné comme le père de l'enfant, et par lequel cet individu déclare la paternité, ou duquel on l'auteur de cet écrit a donné peut conclure que à l'enfant des soins paternels et continus. On voit que le code sarde se relâche de la sévérité des anciens principes à mesure que la société dévie de l'austérité des anciennes mœurs. Le progrès est sensible : il est immense*». Si tratta, è bene sottolinearlo, dell'unico caso in cui Portalis dimostri un'ammirazione autentica verso l'opera dei redattori del testo albertino, e che consente a Sclopis di affermare – con eccessiva leggerezza – che il primo presidente della Cassazione francese abbia trovato, nonostante tutto, qualcosa di meritevole di apprezzamento nella legislazione sardo-piemontese. Bisogna però constatare, allo stesso tempo, che da una parte quest'affermazione non modifica il giudizio di fondo sull'intera operazione codificatoria albertina nel suo complesso, e dall'altro che questo giudizio non rappresenta l'assoluzione *sic et simpliciter* di quell'impostazione cattolicamente orientata e sostanzialmente confessionale dell'intero diritto civile sabauda, che lo stesso Portalis respinge in radice, come un'assurdità tutta italiana da non perpetrare altrove.

Il discorso di Portalis, e le sue critiche particolarmente aspre, dovettero fare rapidamente il giro d'Europa, poiché giunse quasi subito all'orecchio di re Carlo Alberto, il quale ordinò al conte di Salerano di rispondere a quelle accuse il prima possibile ed in maniera puntuale³⁴³.

³⁴¹ Ivi, p. CIX.

³⁴² Quello del divieto della indagini sulla paternità era una delle note dolenti del *Code civil des français*, e già all'epoca aveva dato vita ad un fervente dibattito nella dottrina giuridica più autorevole Cfr. J.-L. HALPÉRIN, *Histoire du droit privé français depuis 1804*, op. cit., pp. 98-99.

³⁴³ «L'opuscolo non porta nome d'autore, ma io non ne ricuso la paternità, ed anzi a me piace di tributare la debita riconoscenza al principe che mi fece l'onore d'incaricarmi di rispondere a quelle osservazioni, principalmente perché erano fatte, come dissi, dal Presidente Portalis; fu il Re Carlo Alberto che mi diede tale incarico, ed io l'ho adempiuto con tutta quella devozione con cui era glorioso di eseguire gli ordini di quell'augusto Sovrano, e con

Probabilmente mal volentieri, ma senza il desiderio di contraddire il suo sovrano, Sclopis lo fece con un piccolo *pamphlet* pubblicato a Parigi nel 1838 in maniera anonima, con il titolo *Remarques sur le nouveau Code civil pour les états de S.M. Sarde et sur quelques critiques dont il a été l'objet*³⁴⁴, apparso poi anche nella VII volume della *Revue de législation et de jurisprudence* pubblicata nel 1839, dove era stato pubblicato anche il discorso di Portalis nella sua prima versione. La scelta dell'anonimato si giustifica presumibilmente per l'interesse personale di Sclopis di non inimicarsi il primo presidente della Cassazione francese, il cui prestigio era ben noto in tutta Europa ed, allo stesso tempo, per poter parlare più liberamente di quanto avrebbe potuto fare se avesse pubblicato la risposta con il suo nome, salvo poi reclamarne la paternità una volta diffuso il contenuto e raccolto un discreto consenso – del tutto inaspettato, e forse anche imprevedibile – nella cultura giuridica europea, soprattutto in area germanica. «*Quoique ces observations ne s'étendent pas encore au delà du premier livre de ce code*» – scrive Sclopis, aprendo la sua riflessione – «*leur apparition a éveillé l'attention du public; la presse périodique s'en est emparée, et m ê m e des journaux quotidiens ont voulu en fournir à leurs lecteurs un extrait sommaire, où il nous a paru que l'on préférerait faire connaître la tendance, plutôt que les déductions précises du travail de l'auteur du mémoire*»³⁴⁵.

Il contenuto del volumetto, con un respiro più ampio, riprende quanto Sclopis scriverà anni dopo nella sua *Storia della legislazione*, accusando Portalis di non aver compreso il vero progresso compiuto dalla codificazione albertina, e la sua straordinaria opera di mediazione tra diritto civile e morale religiosa. Non è il caso di richiamare una ad una tutte le controdeduzioni con le quali il conte di Salerano cerca di contrastare le argomentazioni del Portalis, ma più semplicemente il suo contributo ci consente di puntualizzare la prospettiva ermeneutica dello Sclopis, con particolare riferimento alla sua ricostruzione “guelfa” dell'ordine familiare sabauda.

Il primo punto dell'arringa si concentra, non a caso, sull'idea sostenuta del Portalis che il Codice sardo-piemontese sarebbe stato un semplice pretesto per eliminare ogni traccia del diritto francese in Piemonte, e riportare in vita l'antica legislazione delle *Regie costituzioni* settecentesche. A questo, Sclopis controbatte che il desiderio personale del re Carlo Alberto non era stato quello di un “ritorno al passato”, come avevano tentato con prevedibile insuccesso i suoi predecessori, ma piuttosto di soddisfare «*le besoin d'une réforme générale des lois du pays*»³⁴⁶ e «*l'acte de sa volonté s'accomplit par le bienfait d'un grand principe d'ordre et de sécurité qui prit naissance dans la société*»³⁴⁷. E già questa prima affermazione lascia intendere

quella maggiore esattezza che mi permettevano le mie forze» (F. SCLOPIS, *Discorsi del senatore conte Sclopis*, op. cit., p. 30).

³⁴⁴ F. SCLOPIS, *Remarques sur le nouveau Code civil pour les états de S. M. Sarde et sur quelques critiques dont il a été l'objet*, Paris, Chamerot, 1838.

³⁴⁵ Ivi, p. 2.

³⁴⁶ Ivi, p. 7.

³⁴⁷ Ivi, pp. 7-8.

che «l'auteur des Observations», ossia il Portalis, «n'a pas choisi le véritable point de vue d'où il aurait pu juger le nouveau code sarde avec impartialité»³⁴⁸.

Quanto poi, più in generale, al cambio di impostazione rispetto al *Code Napoléon*, Sclopis non si trattiene dall'affermare che questo «renouvellement total était nécessaire», e «un changement partiel, un simple replâtrage, n'auraient fait qu'aggraver le mal»³⁴⁹. E questo è confermato dalla scelta, più che corretta per il contesto piemontese, di considerare la morale cattolica come principio guida della legislazione dello Stato. Dopo tutto, quest'«idée, qui lui inspire des regrets sur ce que le rappel à l'ordre moral n'ait point été placé dans le Code Napoléon, nous porte à croire que la reconnaissance de la sanction religieuse chrétienne fortifie l'obligation légale d'une grande puissance de moralité»³⁵⁰.

A sua volta, un'«application directe», e probabilmente la più evidente di questa impostazione, si ritrova, più che altrove, nella disciplina della famiglia, dove «le code sarde ne présente comme dépendants de l'autorité religieuse que deux points seulement de ses dispositions: la célébration et la dissolution des mariages»³⁵¹. Dunque, per Sclopis, non può ritenersi che vi sia alcuna confusione tra leggi religiose e diritto civile, ma piuttosto una ripartizione equa delle sfere di competenza ed una salvaguardia della «haute importance qu'il y a pour la société civile de reconnaître la sainteté du mariage, et de placer cet engagement à la tête de tous les rapports de famille, doit être sentie par le législateur»³⁵². Nel codice sardo, infatti, e qui sta secondo Sclopis la sua modernità rispetto al modello napoleonico di riferimento, «on a cherché à atteindre ce double but; en se référant aux lois de l'église catholique et aux usages et règlements pour les sujets non catholiques, en ce qui concerne les matières matrimoniales, on a fait preuve d'un grand respect pour le principe religieux», facendo in modo che, allo stesso tempo, «tout ce qui intéresse directement la société civile, a été réglé par la loi civile»³⁵³. E questo, insieme agli altri progressi minori di cui è portatore il Codice sabaudo – dalla patria potestà alla disciplina della filiazione, ed anche oltre gli angusti confini del *Primo Libro* del Codice civile sul quale si concentrano le doglianze del Portalis – «suffira pour prouver que l'œuvre du législateur sarde ne s'est pas éloignée du principe: stabilité dans l'ordre politique, progrès dans l'ordre civil»³⁵⁴.

³⁴⁸ Ivi, p. 8.

³⁴⁹ Ivi, p. 10.

³⁵⁰ Ivi., p. 14.

³⁵¹ Ivi., p. 22.

³⁵² Ivi., p. 23.

³⁵³ Ivi., p. 28.

³⁵⁴ Ivi., p. 54.

5.2 Il Matrimonio civile in Europa e il modello del Codice civile albertino: Una lezione di Karl Joseph Anton Mittermaier

Sulla scia della polemica che vede contrapposti Joseph Marie Portalis e Federgo Sclopis di Salerano sulla controversa questione dell'ammissibilità di una disciplina giuridica del matrimonio, apparve tra le pagine della *Revue de législation et de jurisprudence*, nei numeri editi tra la fine del 1838 ed l'inizio del 1839, un interessante intervento, pubblicato a puntate, di Carl Joseph Anton Mittermaier³⁵⁵, giurista tedesco di chiara fama internazionale, che cercò di ricostruire, a partire dalla sapienza giuridica romana, «*l'état actuel de la législation Européenne en matière de mariage*»³⁵⁶. Si tratta di un breve saggio comparativo³⁵⁷, con il quale il Mittermaier, prendendo in considerazione i casi della Polonia, dell'Olanda, della Sardegna, di Basilea in Svizzera e di Friburgo, Gotha ed Altenburg in Germania, cerca di dimostrare che il modello del matrimonio civile, come previsto nel *Code Napoléon*, non può considerarsi l'unica forma possibile di disciplina del vincolo matrimoniale, e neanche quella che in assoluto integri il miglior progresso civile, ricalcando in questo l'impostazione di Savigny nella sua lettera allo Sclopis.

«*Le législateur se trouve dans une position difficile*» – scrive il giurista tedesco – questa deve, infatti, «*combattre des préjugés surannés, fruit d'une sévérité exagérée et qui amènent une contrainte injuste*» ma «*il doit aussi se prémunir contre l'adoption aveugle des idées modernes qui, en prêchant une liberté illimitée, s'attaquent à la pureté des mœurs et aux exigences de la morale*»³⁵⁸. E questo perché, nonostante la saggezza giuridica romana intenda il matrimonio come istituto di puro diritto civile, è indubbio che tutti i «*peuples reconnaissent*

³⁵⁵ Sulla figura eclettica di Mittermaier, e sul suo apporto al pensiero giuridico europeo, vedi oltre alla voce di R. HARZER, voce «*Mittermaier, Carl Joseph Anton*», in *Juristen. Ein biographisches Lexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, Munich, Beck, 1993, pp. 428-429; anche gli studi raccolti da W. KÜPER (a cura di), *Carl Joseph Anton Mittermaier. Symposium 1987 in Heidelberg, Vorträge und Materialien*, Heidelberg, R. v. Decker & C. F. Müller, 1988; Per una genealogia degli scritti, L. NUZZO, *Bibliographie der Werke Karl Josef Anton Mittermaiers. Juristische Briefwechsel des 19. Jahrhunderts*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2004. Di particolare interesse sono anche i rapporti tra Mittermaier e l'Italia, che ebbe modo di visitare si persona in un suo viaggio dal quale scaturirono le riflessioni raccolte in C. J. A. MITTERMAIER *Ueber die Fortschritte des Rechtsstudiums in Italien in Bezug auf die Rechtsgeschichte Italiens*, in «*Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes*», 14, 1842; Id. *Intorno ai progressi della letteratura giuridica, e sullo stato dello studio del diritto in Italia*, op. cit.; Su quest'ultimo punto la storiografia si è soffermata lungamente, tra gli altri possiamo segnalare L. MOSCATI, *Insegnamento e scienza giuridica*, op. cit., pp. 311-313; P. BALESTRERI, *Mittermaier e l'Italia. Orientamenti politici e dottrine processualistiche in un carteggio di metà Ottocento*, in «*Ius commune*», n. X, 1983, pp. 97-140; E. JAYME, *Mittermaier und Italien*, in *Symposium 1987 in Heidelberg, Vorträge und Materialien*, Heidelberg, R. v. Decker & C. F. Müller, 1988, pp. 7-22; L. LACCHÈ, *Il canone eclettico*, op. cit., *passim*.

³⁵⁶ C. J. A. MITTERMAIER, *De l'état actuel de la législation Européenne en matière de mariage*, in «*Revue de législation et de jurisprudence*», n. XI, 1838, pp. 401-419 e n. IX, 1839, pp. 81-97.

³⁵⁷ A. MAZZACANE, *Alle origini della comparazione giuridica: i carteggi di Carl Joseph Anton Mittermaier*, in *La comparazione giuridica tra Otto e Novecento: In memoria di M. Rotondi*, a cura di A. Padoa-Schioppa, Milano, Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, 2001, pp. 15-38.

³⁵⁸ Ivi, p. 402.

que la célébration du mariage doit être empreinte d'un caractère sacré». È per questo motivo che «*l'extension du pouvoir de l'église eut-elle pour résultat de soustraire presque entièrement à l'état la législation du mariage*», che «*les décisions du clergé faisaient seules lois*», e che «*l'état n'admit comme valable que le mariage sanctionné par l'église, et se dépouilla du droit de briser un lien que l'église se refusait à dissoudre*»³⁵⁹.

Tuttavia, prosegue Mittermaire, questo stato di cosa viene messo in profonda crisi dalla perdita di unità della Chiesa cattolica, e quanto più «*la liberté religieuse prenait une plus grande extension, on commençait aussi à ressentir plus vivement la contrainte imposée par les anciennes institutions, et l'on arriva à ne plus regarder le mariage que comme un contrat civil, et à refuser toute force obligatoire aux décisions de l'église*»³⁶⁰. Questo, in ultima analisi, è stato il risultato dell'applicazione in termini strettamente giuridici dei principi del liberalismo rivoluzionario francese, che hanno finito per rompere il legame tra matrimonio e religiosità, tramutando questo vincolo in un asettico contratto civile privo della sua naturale moralità. Una siffatta tendenza del moderno legislazione – sulla scia del *Code civil des français* – per Mittermaier sta conducendo ad una forma pericolosa di degenerazione dell'istruzione matrimoniale in senso pubblicistico, ed addirittura all'assurdo di poter considerare il matrimonio «*seulement comme contrat civil à l'égal, par exemple, de la société ou du bail*», «*portait une grave atteinte à la sainteté du lien conjugal, contribuait au relâchement des mœurs et en facilitant les divorces, accordait à l'immoralité un libre accès dans l'état*»³⁶¹. Insomma, una tendenza pericolosissima che nella smania dello Stato di controllare e governare ogni fenomeno sociale, finisce per danneggiare irreparabilmente i rapporti tra i coniugi e l'intera moralità sociale, sostituendola con un'asettica e deprecabile morale pubblica.

A questa malsana influenza, con un'impostazione equilibratrice, riesce a dare un argine il *Codice civile del Regno di Sardegna*, mitigando l'arbitrio civilistico con la guida salda della morale cristiana. «*Le code civil de Sardaigne est conçu dans un esprit tout différent*» – scrive Mittermaier, con una certa dose di ammirazione – «*il adopte, il est vrai, sur plusieurs points, les dispositions du code civil français, mais l'influence des idées religieuses et l'empire absolu du culte catholique romain, l'empêchent d'envisager le mariage comme contrat civil*»³⁶². In particolare, l'art. 108 di questo codice che prevede la preminenza del sacramento religioso sull'istituto civile, rappresenta, secondo il giurista di Monaco, un equilibrio tra le istanze statali di disciplina del vincolo matrimoniale, e la necessità di preservare i principi della morale cattolica. Tanto è vero che, a partire da questa presa di posizione del legislatore sabaudo «*en résulte qu'un grand nombre de disposition du code civil français, ont du être entièrement*

³⁵⁹ *Ibidem*.

³⁶⁰ *Ivi.*, pp. 402-403.

³⁶¹ *Ivi.*, p. 403.

³⁶² *Ivi.*, p. 410.

laissées de côté». Per limitarsi a qualche esempio, il potere «*ecclésiastique est seul appelé à prononcer les empêchements qui résultent des degrés de parenté*» e «*le législateur garde là-dessus un silence absolu*», «*selon les principes du droit catholique, le défaut de consentement de la part du père, n'entraîne point la nullité du mariage*» ed è per questo motivo che gli articoli 109 e 110 del codice «*donnent-ils seulement aux parens le droit de punir la désobéissance de leurs enfans en les privant de certains avantages*»³⁶³, senza toccare la validità del vincolo matrimoniale. Per questa stessa ragione – e che ne dica Portalis nel suo discorso³⁶⁴ – è naturale che in forza dei principi cattolici, il matrimonio non possa essere dissolto che con la sola morte del coniuge ai sensi dell'articolo 144 del codice, e che il divorzio non possa essere ammesso in nessun caso. In fin dei conti, per Mittermaier è chiaro che alla stregua di quest'impostazione il matrimonio non possa assolutamente considerarsi un contratto di diritto civile, in senso stretto, ma più correttamente un sacramento cattolico di cui l'ordinamento giuridico prende atto e tutela la struttura.

La giustezza di questa impostazione viene confermata dal maestro tedesco quando affronta il tema dei reciproci limiti che in materia matrimoniale devono contraddistinguere i rapporti tra Stato e Chiesa. «*Pour agir sagement*», infatti, «*le législateur doit par conséquent, dans ses dispositions concernant le mariage, concilier un double intérêt*». Primariamente, «*il est de l'intérêt de l'état que le mariage soit regardé, comme une institution sacrée, et ne se trouve pas placé par le peuple au niveau des contrats ordinaires il importe donc que l'Église prête consécration solennelle à l'union des époux*». Dall'altra parte, e per lo stesso motivo, «*l'Église ne peut être réduite à subir une contrainte injuste, et le que prêtre ne doit pas être forcé de bénir une union bien qu'elle soit contraire aux principes religieux*»³⁶⁵, come avverrebbe nel caso in cui il codice imponesse la sola benedizione delle unioni civili senza considerare la natura sacramentale del vincolo.

Tuttavia, superati i confini dell'istituzione del vincolo matrimoniale e della sua impossibile dissoluzione a mente di principi religiosi, cessa anche lo spazio riservato alle leggi della Chiesa e riprende vigore tutta la potestà normativa dello Stato. Un esempio di questo compromesso è rappresentato dalla disciplina dell'autorizzazione maritale, che riguarda i rapporti di natura patrimoniale tra i coniugi, e nella quale l'arbitrio della Chiesa non deve mai entrare, per nessuna ragione. In questo campo, l'«*expérience nous apprend que le législateur laisse souvent égarer les préjugés du passé, sans se pénétrer des exigences du présent*»³⁶⁶. Ed è questo un difetto che colpisce molti dei legislatori moderni, compreso quello sardo-piemontese che, sull'impostazione del *Code civil*, nel suo articolo 129, «*exige aussi l'autorisation du mari,*

³⁶³ Ivi., p. 411.

³⁶⁴ Ivi., p. 411, nota n. 1.

³⁶⁵ Ivi., p. 87.

³⁶⁶ Ivi., p. 91.

*prend encore un plus grand soin des intérêts de la femme en déclarant que l'autorisation du juge est indispensable toutes les fois dans des actes judiciaires et même extra-judiciaires, mais qui dépassent des objets de pure administration, les intérêts du mari et ceux de la femme peuvent se trouver en opposition»*³⁶⁷. Disposizioni come questa, sono il frutto per Mittermaier dell'ingerenza di un principio morale e religioso – quello dell'inferiorità della donna rispetto all'uomo, affermato nel libro della *Genesi* – tradizionalmente positivizzato in nome dalle moderne legislazioni. Tuttavia, se «*il pouvait être nécessaire de garantir d'un côté les femmes contre la tyrannie de leurs maris*», è altrettanto vero che «*de l'autre les maris contre l'inexpérience des femmes, et contre la légèreté avec laquelle elles auraient abordé des affaires importantes*»³⁶⁸. Questo naturalmente non significa per Mittermaier spodestare il marito dal suo ruolo di capofamiglia, come imposto dai principi della comune morale cattolica e dalla prudenza, ma più semplicemente bilanciare la posizione dei due coniugi in una «*société entièrement métamorphosée, ne tolèrent plus là rudesse à la tyrannie des hommes*»³⁶⁹ e all'incapacità naturale della donna. Dopo tutto, bisogna prendere atto che l'«*intervention des parens n'est qu'une pure formalité, quelquefois fort dangereuse*», poiché da una parte «*il peut se trouver des parens opiniâtres ou rigoristes, qui refusent leur autorisation, sans alléguer aucune raison plausible*» e dall'altra «*le mari résolu à obtenir de sa femme des concessions préjudiciables à celle-ci jours en venir à ses fins*»³⁷⁰.

Quest'ultima è – per Mittermaier – la vera sfida sulla quale devono confrontarsi le moderne legislazioni e la scienza giuridica, nel tentativo di superare gli attuali limiti di cui sono vittima i codici vigenti in tutta Europa – una sfida che, come vedremo, sarà raccolta da Carlo Francesco Gabba e da Pasquale Stanislao Mancini tra il 1861 ed il 1862³⁷¹ – lasciando, invece, da parte la discussione sulla disciplina del matrimonio civile che ha già trovato una ragionevole ricostruzione nella recente codificazione del Reame sardo-piemontese.

6. Sulla via dei progressi del diritto civile post-unitario: un progetto di riforma mancato (1850-18151) ed una voce rimasta inascoltata. Pasquale Stanislao Mancini e l'introduzione del matrimonio civile laicizzato in Piemonte.

A circa vent'anni di distanza dalla promulgazione del Codice civile albertino – nel momento di passaggio tra il regno di Carlo Alberto e quello di Vittorio Emanuele II³⁷², futuro

³⁶⁷ Ivi., p. 93.

³⁶⁸ Ivi., p. 94

³⁶⁹ Ivi., p. 95

³⁷⁰ Ivi., p. 97

³⁷¹ *Infra* Capitolo IV, paragrafi 1 e 2.

³⁷² N. NADA, *Il Piemonte sabaudo dal 1814 al 1861*, op. cit., pp. 333-349.

primo sovrano d'Italia – la questione del matrimonio civile ritorna nuovamente al centro del dibattito politico e giuridico piemontese, con l'istituzione, sotto la presidenza del cattolico Vincenzo Gioberti³⁷³, il 16 gennaio del 1849³⁷⁴ – a latere della concessione da parte del sovrano dello Statuto costituzionale albertino³⁷⁵, il 4 marzo 1848 – di una *Regia commissione di legislazione per gli Stati sardi*, con l'obiettivo di «rivedere le leggi civili e criminali e proporre quelle modificazioni che fossero convenienti»³⁷⁶, senza specificare però in che direzione dovessero dirigersi i lavori³⁷⁷.

Con la salita al trono del nuovo monarca ed il cambio di passo al governo – segnato dall'approdo di Massimo d'Azzeglio³⁷⁸ alla presidenza del Consiglio dei ministri nel maggio del 1849 – quello che in un primo momento era apparso come obiettivo assai generico, non mancò di essere ulteriormente specificato in una direzione che appariva ora piuttosto chiara ed inequivocabile. Non a caso, infatti, all'articolo 7 della Legge Siccardi del 9 aprile 1850³⁷⁹ – la

³⁷³ F. TRANIELLO, voce «Gioberti, Vincenzo», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 55, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2001, pp. 94-107.

³⁷⁴ *Processi verbali delle discussioni della R. Commissione di legislazione per gli Stati sardi intorno al progetto di legge sul matrimonio pubblicati dal Ministero di grazia e giustizia per essere distribuiti al Parlamento*, Torino, Stamperia Reale, 1852, in epigrafe s.n.p.; Cfr. E. VITALE, *Il tentativo di introdurre il matrimonio civile: 1850-1852*, prefazione di A. C. Jemolo, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1951 p. 108; F. TREGGIARI, *La «moderanza nelle novazioni»: Mancini e il primo progetto di riforma matrimoniale dello Stato sabaudo (1850-51)*, in *Per una rilettura di Mancini. Saggi sul diritto del Risorgimento*, a cura di Italo Biocchi, Pisa, ETS, 2018, p. 409.

³⁷⁵ Sullo Statuto albertino, e sul contesto della sua concessione, la bibliografia è sconfinata tra gli altri prosiamo citare N. NADA, *Il Piemonte sabaudo dal 1814 al 1861*, op. cit., pp. 289-295; C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia: 1849-1948*, op. cit., pp. 19-47; Id. *Istituzioni e società civile nell'età del Risorgimento*, op. cit., 2005, pp. 149-190; G. REBUFFA, *Lo Statuto albertino*, op. cit.; P. COLOMBO, *Con lealtà di Re e con affetto di padre. Torino, 4 marzo 1848: la concessione dello Statuto albertino*, Bologna, il Mulino, 2003; I. SOFFIETTI, *I tempi dello Statuto albertino. Studi e fonti*, Torino, Giappichelli, 2004; L. MOSCATI, *Sulla dottrina costituzionalistica piemontese tra la Restaurazione e l'Unità*, in *Amicitiae Pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, a cura di A. Padoa Schioppa, G. Di Renzo Villata e G. P. Massetto Milano, Giuffrè, 2005, vol. II, pp. 1591-1608; P. ALVAZZI DEL FRATE, *Il costituzionalismo moderno. Appunti e fonti di storia del diritto pubblico*, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 59-69; M. FIORAVANTI, *La Costituzione democratica: modelli e itinerari del diritto pubblico del ventesimo secolo*, Milano, Giuffrè, 2018, pp. 281-340; F. G. SCOCA, *Risorgimento e Costituzione*, Milano, Giuffrè, 2021, pp. 163-226; L. LACCHÈ, *La Costituzione nel Novecento. Percorsi storici e vicissitudini dello Stato di diritto*, Torino, Giappichelli, 2023, pp. 1-33.

³⁷⁶ *Processi verbali delle discussioni della R. Commissione di legislazione per gli Stati sardi*, op. cit. in epigrafe s.n.p.

³⁷⁷ In particolare, fu con l'arrivo al Ministero di grazia e giustizia del riformista laico e liberale Luigi de Margherita che la commissione assunse il compito di revisionare i codici civili e penali in «armonia con lo spirito delle libere istituzioni dello Stato». Cfr. E. VITALE, *Il tentativo di introdurre il matrimonio civile*, op. cit., pp. 108 e ss.; E. MONGIANO, *Patrimonio e affetti. La successione legittima nell'età dei codici*, Giappichelli, Torino, 1999, p. 477 e ss.; F. TREGGIARI, *La «moderanza nelle novazioni»*, op. cit., pp. 409-410, nota 12.

³⁷⁸ A. CERNIGLIARO, *Le radici: rileggendo La politica e il diritto cristiano di Massimo D'Azzeglio*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2009.

³⁷⁹ Su questa controversa disposizione normativa del governo d'Azzeglio si veda N. NADA, *Il Piemonte sabaudo dal 1814 al 1861*, op. cit., pp. 361-362; e più diffusamente C. MAGNI *I subalpini e il Concordato: studio storico giuridico sulla formazione delle leggi Siccardi*, 2a ed. riveduta, Padova, CEDAM, 1967. Come ricorda giustamente Narciso Nada, lo strappo con la Santa sede di Pio IX ed il cruento dibattito parlamentare, che condusse all'approvazione della legge, con «il loro eco sui giornali aprirono un solco profondo fra le alte autorità ecclesiastiche e la grande maggioranza dell'opinione pubblica la quale, pur essendo cattolica, non aveva affatto considerato lesivi del prestigio della chiesa i provvedimenti proposti» (N. NADA, *Il Piemonte sabaudo dal 1814 al 1861*, op. cit., p. 362).

celebre legge di separazione tra lo Stato sabaudo e la Chiesa cattolica – si specificava che i membri della Commissione ministeriale nominata nel marzo del 1848 avrebbero dovuto «presentare al Parlamento», per conto del Governo, «un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni con la legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto», sottraendolo compattamente alla giurisdizione del diritto ecclesiastico come, invece, era previsto dall'impostazione confessionale del Codice civile del 1837. Come nota Ferdinando Treggiari, la Legge Siccardi si occupava dell'abolizione del foro e delle immunità ecclesiastiche, e l'inserimento dell'articolo 7 stava ad indicare l'«evidente nesso che correva tra la sancita soppressione del foro ecclesiastico e la materia matrimoniale, che di quel foro costituiva la parte più considerevole», anche se si «giustificava a fatica l'anomalia di aver incluso in una legge una disposizione, l'art. 7, che legge non era, ma solo la formale promessa di approntarla, impegnando il Parlamento al compimento di un atto, di cui già si profilavano tutti gli inciampi e gli ostacoli»³⁸⁰.

Sorprende sottolineare che la composizione della *Commissione*, formata di dieci giuristi di diversa estrazione, appare molto equilibrata e ben rappresentativa delle differenti sensibilità presenti all'interno dell'opinione pubblica del Regno dopo i moti del 48, tanto per l'impostazione politico-culturale quanto per l'appartenenza dei suoi componenti a gruppi differenti: quattro senatori del Regno – che ricoprivano alti incarichi anche nella magistratura piemontese –, tre professori universitari provenienti dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino e due pratici del foro – che, invece, non ricoprivano altri incarichi pubblici. Oltre al Guardasigilli in carica Giuseppe Siccardi³⁸¹, che formalmente presiedeva la *Commissione*, senza però prendere mai parte strategicamente alle discussioni, erano membri, il liberale moderato Domenico De Ferrari³⁸² – Senatore del Regno e Consigliere della Cassazione, che svolgeva anche le funzioni di vicepresidente dirigendo di fatto i lavori del consesso al posto del Ministro –, Vittorio Fraschini – Senatore del Regno e Consigliere di Stato –, il barone Giuseppe Jacquemond – aristocratico piemontese, Senatore del Regno e Consigliere di Stato –, l'avvocato Giacinto Lauteri – Sostituto Avvocato Generale presso il Magistrato della Corte di Cassazione –, l'esule parmense Ferdinando Maestri³⁸³ – Senatore del Regno e Consigliere di Stato –, l'esule napoletano Pasquale Stanislao Mancini³⁸⁴ – Professore di Diritto internazionale

³⁸⁰ F. TREGGIARI, *La «moderanza nelle novazioni»*, op. cit., p. 410.

³⁸¹ M. ROSBOCH, voce «Siccardi, Giuseppe», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 92, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani, 2018, pp. 497-499.

³⁸² G. ASSERETO, voce «De Ferrari, Domenico», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 33, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani, 1987, pp. 703-706.

³⁸³ L. BRUNAZZI MENONI voce «Maestri, Ferdinando», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 67, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani, 2006, pp. 189-193.

³⁸⁴ Sulla poliedrica figura di Mancini ci soffermeremo lungamente di qui a breve, quando evocheremo il suo noto parere dissenziente espresso proprio alla chiusura dei lavori di questa *Regia commissione di legislazione per gli Stati sardi*. Vedi *Infra* in questo stesso paragrafo.

all'Università di Torino –, Giovanni Nepomuceno Nuytz³⁸⁵ – Professore di Leggi civili all'Università di Torino – noto per la sua fortissima indole smaccatamente anticlericale³⁸⁶, il controverso Matteo Pescatore³⁸⁷ – Professore, anche egli, di Leggi civili all'Università di Torino – molto noto in ambito politico ed accademico per talune sue posizioni singolari e l'avvocato Stefano Nicola Priggione – professionista del foro piemontese, molto attivo tra i pratici –, o almeno questa è la composizione che emerge dal verbale della primo seduta del 17 novembre 1850³⁸⁸, che però sembra sia stato preceduto da alcuni lavori “informali”³⁸⁹, risalenti agli anni che vanno dal marzo del 48 al novembre del 50. Si nota, all'opposto, l'assenza di un illustre protagonista della politica piemontese, il conte Federigo Sclopis di Salerano, che in quel preciso momento sedeva nel Parlamento subalpino come Senatore del Regno – piuttosto in disgrazia dopo l'uscita di scena dell'amico Cesare Balbo³⁹⁰ e l'esilio dell'amato re Carlo Alberto in Portogallo – ma che aveva retto personalmente il Dicastero di grazia e giustizia fino al 27 luglio del 1848, e la cui influenza ed ingerenza si farà sentire ingombrante anche fuori dagli uffici ministeriali dove si riunivano i membri nominati della *Commissione*.

Il problema da affrontare (e risolvere in breve tempo) era quello della preminenza del matrimonio, inteso come istituto civile, sul sacramento religioso, ribaltando (almeno in principio) la scala di valori prevista dal Codice civile albertino, e riportando la struttura dell'istituzione matrimoniale ad un modello che era più simile a quello francese, vigente in Italia durante il periodo napoleonico³⁹¹ e di cui non emerge un cattivo ricordo tra tutti i componenti della *Commissione* ministeriale. Come riassume efficacemente Ferdinando Treggiari, «i lavori della Commissione attraversarono, tra il novembre 1850 e il giugno 1851, due fasi», la prima in cui fu elaborato e discusso il «primo progetto proposto dal vice presidente De Ferrari» ed una «seconda fase, che si può dire aperta dal Parere dissenziente di Mancini su quel progetto, approdò alla stesura di un secondo e definitivo testo di 126 articoli, che formerà la base del successivo *Progetto De Foresta*, pochi mesi dopo decisamente superato dai progetti

³⁸⁵ A. LUPANO voce «Nuytz, Giovanni Nepomuceno», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 79, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani, 2013, pp. 33-35.

³⁸⁶ Tanto è vero che nella «crisi delle relazioni tra Torino e Roma, complicata dai fermenti risorgimentali, l'insegnamento di Nuytz venne individuato da Roma come il sostanziale puntello giuridico e culturale dell'azione governativa subalpina antiecclesiastica» (Ivi, p. X), ed il docente piemontese fu addirittura scomunicato da Pio IX il 22 agosto 1851 con la lettera apostolica *Ad apostolicae sedis fastigium*. Sul punto si può rinviare alle considerazioni di G. FERROGLIO, *Il processo di Nepomuceno Nuytz*, in «Il diritto ecclesiastico», LIX (1948), pp. 140-171; E. VITALE, *Il tentativo di introdurre il matrimonio civile*, op. cit.

³⁸⁷ F. AIMERITO, voce «Pescatore, Matteo», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 82, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani, 2015, pp. 596-598.

³⁸⁸ *Processi verbali delle discussioni della R. Commissione di legislazione per gli Stati sardi*, op. cit., p. 1.

³⁸⁹ F. TREGGIARI, *La «moderanza nelle novazioni»*, op. cit., p. 412. Il riferimento è ad una serie di carte d'archivio rinvenute da Ferdinando Treggiari durante le sue ricerche nel fondo di Mancini, e che lascino intendere l'esistenza di alcuni incontri preliminari non verbalizzati, dai quali però non si riesce a ricavare la composizione “originaria” della Commissione, ammesso che fosse differente rispetto a quella costituita nei verbali del novembre 1850.

³⁹⁰ G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit., p. 207.

³⁹¹ *Supra* Capitolo II, paragrafo 3.

Galvagno e Boncompagni, l'ultimo dei quali sottoposto il 6 giugno 1852 all'approvazione del Parlamento subalpino», «approvato a grande maggioranza dalla Camera» sarà clamorosamente «rigettato dal Senato e ritirato definitivamente dal Governo il 22 dicembre 1852»³⁹², anche a seguito dell'intervento personale e molto incisivo del pontefice Pio IX³⁹³ con una sua missiva del 19 settembre 1852³⁹⁴ inviata direttamente a Vittorio Emanuele II affinché «non sanzionare questa legge, che è fertile di mille disordini» e che sulla stampa «ribocca continuamente di bestemmia e d'immoralità»³⁹⁵.

Se guardiamo, in effetti, a quanto avvenne nella prima seduta del 17 novembre 1850, l'indecisione dei commissari e la loro «confusione» – per usare l'espressione del cattolicissimo conte Avogadro della Motta, espressione di quell'aristocrazia reazionaria pur presente nel panorama frastagliato dell'opinione pubblica italiana dell'Ottocento – appare palpabile, con un'oscillazione che va dal desiderio sincero di voler riportare la legislazione piemontese ad un sistema laico sul modello francese (sia pur mitigato) ad un timore reverenziale di fondo che tende a spingere in senso contrario i dibattiti fino a convincere anche i più vivaci sostenitori della laicità assoluta dello Stato sabaudo a formulare una proposta di mediazione, che però nega quella stessa premessa da cui si era partiti. Un esempio di questo è la proposta, avanzata dal De Ferrari nel corso di quella primissima seduta, di lasciare «ai contraenti di rivolgersi a loro

³⁹² F. TREGGIARI, *La «moderanza nelle novazioni»*, op. cit., p. 411. Ma vedi anche M. CORRIAS CORONA, *Stato e Chiesa nelle valutazioni dei politici sardi (1848-53)*, Milano, Giuffrè, 1972, p. 47 e pp. 82 e ss.; E. VITALE, *Il tentativo di introdurre il matrimonio civile*, op. cit.; P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia*, op. cit., pp. 137-139. Si badi che la bocciatura avverrà con una composizione del Senato che sostanzialmente non differisce da quello che poco più di un anno prima aveva approvato la controversa Legge Siccardi, e questo lascia pensare che un tale esito sia da imputarsi non certo ad una presa di posizione dei senatori del Regno contro una riforma del matrimonio, che nei fatti non era nonché chi sa quanto latinizzatrice, ma più tosto ad un fattore “esterno” all'aule parlamentare, che spinse il Senato a ribaltare l'esito della votazione avvenuta alla Camera.

³⁹³ Sulla figura controversa del pontefice Pio IX, e sul suo strenuo tentativo di preservare le prerogative temporali del potere pontificio durante il suo pontificato burrascoso, molto si è discusso e si continuerà a discutere. Sul punto si può far riferimento, con un'ampia bibliografia di corredo, al recente affresco tracciato da A. TORNIELLI, *Pio IX. L'ultimo Papa Re*, Milano, Mondadori, 2011.

³⁹⁴ Il documento, particolarmente prezioso, intitolato *Lettera di S. S. Pio IX a S. M. il Re di Sardegna Vittorio Emanuele II (19 settembre 1852) in risposta ai suoi quesiti, relativi al progetto di legge sul matrimonio civile* rimmergerà all'ora dell'Unificazione giuridica nazionale, pubblicato in appendice a E. AVOGADRO DELLA MOTTA, *Il progetto di revisione del codice civile albertino e il matrimonio civile in Italia. Osservazioni* Torino, Tipografia G. Speirani, 1861, pp. 103-106. Il saggio, non certo un esempio di pregevole argomentazione giuridica ma piuttosto di arguta propaganda politica, è opera dell'aristocratico cattolicissimo e reazionario piemontese Emiliano Avogadro della Motta (V. VALENTINO, *Il conte Emiliano Avogadro 1798-1865. Un'introduzione alla vita e alle opere*, Vercelli, Saviolo, 2001; Id. *Un laico tra i teologi*, Vercelli, Saviolo, 2003), legato fortemente tanto agli ambienti clericali quanto alla corte di Vittorio Emanuele, per il quale fece da tramite con Pio IX durante gli anni della crisi che precedono l'Unità. In particolare, sui lavori della *Regia commissione di legislazione per gli Stati sardi*, riferendosi della disomogeneità tra le opinioni dei suoi componenti, egli scrisse con sarcasmo che: «Un confuso sentimento di un tal qual rispetto all'elemento religioso, e di moderanza nelle novazioni, è il solo punto di contatto possibile fra tali grandi fazioni» (E. AVOGADRO DELLA MOTTA, *Teorica dell'istituzione del matrimonio e della guerra multiforme cui soggiace*, 2 voll., Torino, Tipografia Zecchi e Bona, 1853, vo. I, pp. 277-279).

³⁹⁵ *Lettera di S. S. Pio IX a S. M. il Re di Sardegna Vittorio Emanuele II*, cit., p. 106.

beneplacito a quale prima essi vogliono delle due autorità»³⁹⁶. Tuttavia, come pure si fece notare, probabilmente ad opera del Nuytz, ragionando in questi termini «si terrebbe ai nemici della legge uno dei principali motivi per cui potrebbero avversarla»³⁹⁷, ossia una sostanziale abdicazione al decisionismo di cui pure i commissari non volevano assolutamente dare l'ennesima prova.

Alla lettura di queste battute, al di là delle incertezze innegabile che serpeggia fin dall'inizio tra i membri della *Commissione*, emerge però chiaramente un altro elemento, infatti, a differenza di quanto accaduto all'epoca dell'emanazione del Codice civile sabaudo del 1837, oramai esisteva un fronte piuttosto compatto e favorevole all'introduzione del matrimonio civile in Sardegna, ed era pronto a fare a meno di quel compromesso tra diritto e morale cattolica su cui si era fondato l'intero disegno "compromissorio" albertino dell'ordine familiare. Sul punto, in realtà erano intervenuti anche i pareri dei Consiglieri d'Appello del Regno, acquisiti dal Ministero prima dell'inizio dei lavori della *Commissione*, i quali erano unanimi nel chiudere «per la convenienza di lasciare agli sposi ampia libertà di recarsi prima o dopo a ricevere la benedizione del ministro del culto», auspicando, con insistenza che la «legge in questa parte volesse adottare il sistema francese»³⁹⁸. «Ed invero» – dichiara uno dei commissari – presumibilmente Mancini – ricordando come la disposizione contraria al matrimonio civile era stata introdotta nel testo sabaudo grazie anche all'influenza personale del conte Sclopis di Salerano – «colà trattavasi d'introdurre una grande innovazione per cui l'autorità civile volle compiere un atto di forza, volle costringere la Chiesa ad uniformarsi alle sue prescrizioni». Quella stessa autorità – prosegue il commissario – «per tentare questa innovazione, trovava in suo favore una recente rivoluzione, che aveva tutto scosso e tutto mutato, dopo della quale il titolo del Matrimonio del Codice civile Francese era sempre un grande beneficio per la Chiesa»³⁹⁹. Dopo tutto, non si poteva negare che il Codice francese, il quale aveva regolato questa materia «per più di un decennio, dopo che è in vigore da tanti anni in Francia e nel Belgio, il principio di riconoscere nel matrimonio il contratto civile non sarà tanto nuovo, né produrrà molta sorpresa»⁴⁰⁰. All'inverso, era scandaloso anche solo pensare, come pure si era ipotizzato, di «punire i preti per amministrazione di sacramenti», poiché questa «sarebbe cosa

³⁹⁶ *Processi verbali delle discussioni della R. Commissione di legislazione per gli Stati sardi*, op. cit., p. 3.

³⁹⁷ *Ivi*, p. 4.

³⁹⁸ *Ivi*, p. 5. L'opinione della magistratura piemontese in questo caso è piuttosto sorprendente, se consideriamo che proprio dalle fila dei magistrati, veri anni prima, era giunto il più fermo ostruzionismo all'adozione in Piemonte di un Codice civile sul modello francese, che naturalmente implicava uno stravolgimento delle norme tradizionali di Antico regime. Si può ritenere che con il passare degli anni fossero cambiate sensibilmente anche le opinioni della magistratura, con l'ingresso (o il ritorno) tra le sue fila di giuristi formati sotto il governo napoleonico, o da questi profondamente influenzati.

³⁹⁹ *Ibidem*.

⁴⁰⁰ *Ivi*, p. 6.

già da qualche tempo inusitata nel Regno, e contraria alle idee attuali di lasciare agli ecclesiastici il libero esercizio delle loro funzioni»⁴⁰¹.

Una posizione, quest'ultima, intimamente progressista e liberale, che sembra aver fatto da traino alla deliberazione con cui si conclude la seduta del 17 novembre 1850, e dove si decideva per la preminenza del matrimonio civile rispetto a quello religioso, prevedendo la stesura di un progetto di legge fondato sul modello francese del *Code Napoléon*. Tanto è vero che si giunge, forse troppo frettolosamente, ad una delibera unanime – attuativa del principio di separazione dello Stato dalla Chiesa, sancito della Legge Siccardi – con la quale si affermerà che: «È dunque impossibile nutrir fiducia di presentare una legge che per una parte o per l'altra non lasci adito a qualche inconveniente. Essi sono inerenti alla natura stessa della materia, sulla quale intervengono due poteri essenzialmente fra loro diversi. Se il potere civile fosse intrinsecamente connesso col religioso [...] la legge che si discute non presenterebbe difficoltà. Ma dovendosi fare una legge pel Piemonte, le cose vogliono essere accettate come esse si trovano in fatto; ora è cosa costante che i due poteri, civile ed ecclesiastico, esistono entrambi, e disgiunti. [...] Da ciò deriva che al potere civile meglio di ogni altra si addice una posizione negativa rimpetto alla Chiesa, per cui si astenga dall'imporre obblighi alla stessa, onde non darle motivo di fare altrettanto verso di lui. Partendo da questi principii, la legge civile non può proibire al parroco di dare la benedizione nuziale quando manchi il certificato del sindaco, ma deve invece lasciare che il parroco ed il sindaco operino entrambi liberamente. È vero che da tale sistema scaturiranno forse gl'inconvenienti più sopra accennati, mala materia [...] ne è feconda, e scegliere conviene i minori»⁴⁰².

A tenore di queste premesse, la stesura di un progetto “innovativo” con l'introduzione del matrimonio civile in Piemonte, completamente emancipata dalla preminenza del sacramento religioso sul vincolo civile (e da qualsiasi altra obbligazione della morale cattolica anche quanto agli impedimenti matrimoniali), sembra apparire un epilogo naturale dove sarebbero dovuti approdare, senza troppi intoppi ed inutili dibattiti, i successivi lavori dei commissari ministeriali. E tuttavia, come anticipato, non sarà questo l'esito della discussione, che subirà inaspettatamente un repentino cambio di rotta, a partire già dalla successiva seduta del 24 novembre 1850. A nulla varranno, infatti, le argomentazioni del Nuytz e del Mancini – volte a ribadire quanto si era già deliberato poco più di due mesi prima⁴⁰³ – contro la decisione, apparentemente insindacabile (e per certi versi inspiegabile⁴⁰⁴), del De Ferraris di riorientare i

⁴⁰¹ *Ibidem*.

⁴⁰² *Ivi*, pp. 17-18.

⁴⁰³ *Ivi*, pp. 20-28.

⁴⁰⁴ Si deve ritenere che, nonostante il clima apertamente liberale in cui operarono i commissari sotto la Presidenza D'Azeglio, questi furono certamente molto influenzati (ed impattati) dal clamore “mediatico” e dai dibattiti che sul tema del matrimonio civile iniziarono ad infuriare nell'opinione pubblica del tempo, con i cattolici e le autorità ecclesiastiche in prima linea a difesa delle prerogative della Chiesa. La scomunica cui fu vittima il Professore Giovanni Nepomuceno Nuytz, per le opinioni espresse su questa spinosa questione esattamente in quegli stessi

lavori della *Commissione* verso un progetto di riforma meno sgradito alle autorità ecclesiastiche, e presumibilmente meno divisivo per l'opinione pubblica del tempo⁴⁰⁵.

Il compromesso viene identificato nella necessità di far precedere, in omaggio alla «libertà delle coscienze» (ed alle prerogative della Chiesa romana), la celebrazione del sacramento religioso dalle «pubblicazioni civili», prescrivendo che «il sindaco fosse obbligato a rendere avvertito il parroco del nulla ostare per sua parte alla celebrazione del matrimonio, e che quest' ultimo non, potesse dare la benedizione senza il preventivo, avviso dell'autorità civile»⁴⁰⁶. Una proposta che salvaguardava soltanto formalmente le apparenze, lasciando di fatto invariata la struttura dell'intero sistema senza affrontare il problema della separazione tra Stato e Chiesa. E non sorprende che, proprio su questo punto, la «divergenza di vedute tra fautori e oppositori della precedenza obbligatoria del matrimonio civile aprì lo spazio ad una varietà di soluzioni intermedie»⁴⁰⁷, che finirono per svilire il principio dichiarato in partenza, giungendo a vanificare l'idea stessa di una netta separazione tra ordinamento civile e ordinamento religioso, come sarebbe stato invece auspicabile in una prospettiva di attuazione dalla Legge Sicardi (che rappresentava l'obiettivo prefissato dal governo D'Azeglio con la sua “riforma” matrimoniale).

Tra le varie proposte presentate, prevalse alla fine quella sostenuta del De Ferraris che prevedeva «si adotti pure il sistema francese», almeno formalmente e «con tutte le sue larghezze», stabilendo però che sia «dichiarata davanti al sindaco dagli sposi la religione alla quale appartengono» con lo «stretto obbligo dei medesimi di recarsi innanzi al ministro del proprio culto, onde adempiere alla cerimonia religiosa»⁴⁰⁸. La commistione tra sacro e profano appare evidente, e cerca di tenere stranamente in equilibrio i due ordinamenti facendoli apparire in perfetta simmetria, senza affrontare la dedicata questione della prevalenza. A sua volta, per garantire questo equilibrio precario, si precisa che bisognava prevedere «nella legge una sanzione penale a carico di quegli sposi che dall'accennato obbligo volessero esimersi»,

anni ne è forse l'esempio più eclatante. Cfr. G. FERROGLIO, *Il processo di Nepomuceno Nuytz*, op. cit., pp. 140-171; E. VITALE, *Il tentativo di introdurre il matrimonio civile*, cit., pp. 57-59; A. LUPANO voce «Nuytz, Giovanni Nepomuceno», op. cit., p. 34.

⁴⁰⁵ «A queste osservazioni tien dietro la proposta di altro Membro il quale, premesso che nella materia di cui si ragiona deve soprattutto aver riguardo a mantenere intatto il principio di reciproca indipendenza fra i due poteri civile ed ecclesiastico, rispettando ad un tempo la libertà delle coscienze, crede essere bensì necessario che la legge imponga l'obbligo di far precedere il contratto civile al sacramento, perché la società è tenuta a dare indirizzo al compimento di un atto così solenne come il matrimonio, ma non reputa conveniente di corroborare un tal obbligo con sanzione penale a carico degli sposi, stimando meglio lasciare ad essi aperta la via a regolarsi in diverso modo, quante volte dalla loro coscienza vi sieno indotti» (Ivi, p. 28)

⁴⁰⁶ Ivi, pp. 28-29. «Od anche meglio», prosegue il De Ferraris, «a togliere ogni apparenza di voler far dipendere l'autorità ecclesiastica dal potere temporale, prescrivere, che il sindaco rilasci agli sposi, i quali intendono di far precedere il sacramento, un certificato, dichiarante non esservi per sua parte opposizione al contratto civile, e che gli sposi, presentandosi muniti di questo certificato, debbano renderlo ostensibile al parroco. Saranno per siffatta guisa i ministri ecclesiastici posti in condizione da non poter più allegare ignoranza, qualora consacrino unioni alle quali siano d'ostacolo impedimenti civili» (Ivi, p. 29).

⁴⁰⁷ F. TREGGIARI, *La «moderanza nelle novazioni»*, op. cit., p. 417.

⁴⁰⁸ *Processi verbali delle discussioni della R. Commissione di legislazione per gli Stati sardi*, op. cit, p. 35.

facendo sì che «coloro i quali saranno consci di un qualche impedimento canonico ostante all'unione che desiderano contrarre, avranno cura, onde evitare la pena, di procurarsi, prima di divenire al contratto civile, le necessarie dispense dalla Chiesa»⁴⁰⁹.

Per sostenere questa sua proposta, il De Ferraris si spinge ad affermare addirittura che:

«Si potrà obbiettare che il potere civile non deve imporre sanzioni penali per costringere all'adempimento dei precetti religiosi, i quali vogliono essere esclusivamente abbandonati alla coscienza dell'individuo, e che se la legge civile si fa a punire coloro i quali ricusano di compiere al sacramento del matrimonio, dovrà per l'istessa ragione eziandio colpire di una pena quegli individui che commetterebbero un'altra infrazione qualunque alle discipline della Chiesa. Ma a tale obbietto, che a prima giunta sembra di grave peso, fin quasi a rappresentare tal sanzione di legge sotto le apparenze di una misura d'inquisizione, è ovvio il rispondere, essere ben grande la differenza che passa fra l'adempimento di un precetto religioso di ordine privato, e che unicamente si compie nell'individuale interesse della coscienza, e l'adempimento di quel precetto, la cui osservanza si traduce in atti di pubblica notorietà, e serve di base ad un contratto sopra del quale riposa la famiglia e l'intero ordine sociale»⁴¹⁰.

Su questa scia, non sorprende che l'intera *Commissione* sia costretta a rivedere, con il beneplacito della maggioranza dei suoi membri, la precedente deliberazione unanime del 17 novembre 1850, ribaltandola con una di segno diametralmente opposto⁴¹¹ e i cui contenuti, sotto forma di precetto, vengono riassunti in chiusura dei lavori della seduta del 24 novembre 1850: «Che nel matrimonio il contratto civile dovrà sempre precedere la cerimonia religiosa. / Che gli sposi nel presentarsi all'autorità civile dovranno dichiarare la comunione religiosa alla quale appartengono. / Che questa dichiarazione non andrà soggetta a sindacato di sorta. / Che una volta compiuto il contratto civile, gli sposi dovranno, entro un dato termine, presentarsi al ministro del rispettivo culto per soddisfare alla cerimonia religiosa. / Che in difetto di ciò, i coniugi saranno puniti con una pena da determinarsi. / Che si avrà come adempiuto il disposto della legge, quando gli sposi, nel caso che alla loro unione osti un impedimento religioso, ne abbiano chiesta con ragionevoli motivi la dispensa, ancorché non l'abbiano poscia conseguita»⁴¹².

⁴⁰⁹ *Ibidem*. Queste rigorose sanzioni penali saranno assurdamente introdotte, con la ferma opposizione di Mancini, nel testo definitivo del *Progetto di legge De Ferraris*, deliberato nell'adunanza del 26 gennaio 1851, art. 64: «Dovranno gli sposi nello stesso giorno della celebrazione del contratto di matrimonio, e non più tardi di giorni tre successivi presentarsi al ministro della religione da essi dichiarata, e adempiere a quanto essa impone perché il contratto civile divenga matrimonio religioso. / Il trasgressore o trasgressori incorreranno nella pena del carcere estensibile da sei mesi a tre anni» (Ivi, p. 311)

⁴¹⁰ Ivi, pp. 36-37.

⁴¹¹ Ivi, p. 38-40. «La Commissione, penetrata della ragionevolezza delle considerazioni che vennero svolte all'appoggio del sopra indicato sistema, si pronuncia al medesimo favorevole, dichiarando però questa sua deliberazione provvisoria, tale cioè che potrà, a termini della già fatta riserva, venire modificata variata, secondo nel progresso degli studi sarà per ravvisarsi opportuno» (Ivi, p. 38).

⁴¹² Ivi, p. 39-40.

Il verbale della seduta del 24 novembre 1850 si conclude con la presa d'atto sgradita del vicepresidente De Ferraris che «un Membro [...] dichiara non poter acconsentire a veruna parte di questo sistema pei ragionamenti che nel corso della discussione venne opponendo ai preopinanti», e che questi «si riserva di riassumere in uno scritto che sarà annesso al presente verbale»⁴¹³. Il «commissario dissenziente» – come verrà definito da quel momento in poi lungo tutti i *Processi verbali della Reggia Commissione di legislazione* – è l'esule partenopeo⁴¹⁴ Pasquale Stanislao Mancini⁴¹⁵, arrivato all'Università di Torino nel 1849 – su interessamento personale del conte Federigo Sclopis di Salerano, nonostante questi non ne condividesse il magistero accademico⁴¹⁶ – per ricoprire la prima cattedra italiana di diritto internazionale⁴¹⁷, e subito invitato dal nuovo Guardasigilli Siccardi, il 22 marzo del 1850, ad unirsi alla *Commissione* per la revisione del Codice civile albertino⁴¹⁸, probabilmente proprio per le sue posizioni apertamente liberarli e poco inclini al compromesso.

L'impostazione giuridico-culturale di Mancini, come anticipato⁴¹⁹, è forse la migliore espressione dell'eclettismo liberale-risorgimentale italiano⁴²⁰, in contrapposizione con l'approccio eclettico-“guelfo” di Federigo Sclopis, che era stato, invece, l'anima reazionaria della Restaurazione italiana. In questa prospettiva, il *Parere dissenziente*⁴²¹, pubblicato dallo

⁴¹³ *Ibidem*.

⁴¹⁴ Sul folto gruppo degli esuli napoletani nel Regno di Sardegna dopo i moti del 1848 si veda il saggio di R. GIANNANDRÈ, *Mancini e l'ambiente degli esuli napoletani a Torino*, in *Pasquale Stanislao Mancini: l'uomo, lo studioso, il politico*, Atti del Convegno di Ariano Irpino, 11-13 novembre 1988, introduzione di G. Spadolini, Napoli, Guida, 1991, pp. 157-176.

⁴¹⁵ La personalità di Mancini è stata oggetto di molti studi da parte della storiografia, tra gli altri oltre a O. ZECCHINO, *Pasquale Stanislao Mancini*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G. S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 668-673; L. NUZZO, voce «Mancini, Pasquale Stanislao», in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 307-311; possiamo citare E. JAYMELA, *Pasquale Stanislao Mancini: il diritto internazionale privato tra Risorgimento e attività forense*, trad. ita. di A. Ruini, Padova, CEDAM, 1988; Id. *Pasquale Stanislao Mancini (1817-1888): l'attualità del suo pensiero*, in «Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati», anno 237, serie 6, vol 27, pp. 23-42; C. VANO, “*Edifizio della scienza nazionale*”, op. cit., pp. 15-66; la raccolta di scritti *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo, lo studioso, il politico*, Atti del Convegno, Istituto Suor Orsola Benincasa, Ariano Irpino, 11-13 novembre 1988, introduzione di G. Spadolini, Napoli, Guida, 1991; e da ultimi E. MURA, *All'ombra di Mancini: la disciplina internazionalistica in Italia ai suoi albori*, Pisa, ETS, 2017; Id. (a cura di) *Mancini in cattedra: le lezioni torinesi di diritto internazionale del 1850-51 e 1851-52*, Pisa, ETS, 2018; I. BIROCCHI (a cura di), *Per una rilettura di Mancini*, Pisa, ETS, 2018; D. STASI, *Liberalismo e idea di nazione in Pasquale Stanislao Mancini*, op. cit.

⁴¹⁶ G. S. PENE VIDARI, *Federigo Sclopis, da Torino all'Europa*, op. cit., p. 2; e più diffusamente Id. *Un secolo e mezzo fa (22 gennaio 1851)*, op. cit., pp. 273-285.

⁴¹⁷ E. MURA, *Mancini in cattedra*, op. cit., pp. 9-86.

⁴¹⁸ Il riferimento alla lettera d'incarico è in E. MORELLI, *Tre profili: Benedetto XIV; P.S. Mancini; P. Roselli*, in «Quaderni del Risorgimento», n. 9, 1955, p. 69; C. MAGNI, *I subalpini e il Concordato*, op. cit., p. 274; sul punto vedi anche ora le considerazioni di F. TREGGIARI, *La «moderanza nelle novazioni»*, op. cit., p. 409-410.

⁴¹⁹ *Supra* Capitolo I, paragrafo 3.1.

⁴²⁰ In questa prospettiva uno splendido ritratto è stato tracciato da I. BIROCCHI, *Pasquale Stanislao Mancini e la cultura giuridica del Risorgimento*, in *Per una rilettura di Mancini. Saggi sul diritto del Risorgimento*, a cura di Italo Birocchi, Pisa, ETS, 2018, pp. 19-119; ed anche D. STASI, *Liberalismo e idea di nazione in Pasquale Stanislao Mancini*, op. cit.

⁴²¹ *Processi verbali delle discussioni della R. Commissione di legislazione per gli Stati sardi*, op. cit., pp. 41-68. Lo stesso testo, come avviene per la missiva di Pio IX a Vittorio Emanuele II, sarà ripubblicato – non casualmente

stesso Mancini negli atti della *Regia commissione di legislazione per gli Stati sardi*, rappresenta probabilmente uno dei più vividi esempi del suo approccio eclettico-“ghibellino”, che si pone perfettamente a cavallo tra l’espressione di una teoria generale del liberalismo giuridico nazionale (in questo caso piemontese) partendo però dall’analisi di una questione eminentemente pratica – il matrimonio civile – per giungere fino alla necessaria affermazione di un’imprescindibile separazione tra l’ordinamento sovrano dello Stato sabaudo e quello (riconosciuto altrettanto sovrano) della Chiesa cattolica, di cui egli ritiene non possa farsi a meno in uno Stato moderno⁴²².

Un primo sintomo della tendenza all’eclettismo, emerge già delle prime battute dell’argomentazione, che Mancini – non a caso – sceglie di aprire con uno studio storico e comparato⁴²³ sulla vicenda del matrimonio civile, considerato «nelle più conosciute legislazioni» internazionali, facendone un «indispensabile paragone con altri sistemi applicati ne’ varii paesi dell’Europa civile» che «di già sostennero le prove della critica e dell’esperienza»⁴²⁴. In vero – prosegue Mancini – agli «occhi degli uomini intelligenti, in questa materia della legislazione sul Matrimonio esistono tali e tante difficoltà create dal conflitto de’ principii e degl’interessi, ed avvalorate dall’autorità d’inveterate costumanze e di secolari tradizioni, che ormai non resta altra scelta se non degl’inconvenienti minori»⁴²⁵. Su questa scia, possono identificarsi per lui cinque sistemi diversi⁴²⁶, con agli antipodi quello del *Code*

– negli anni che precedono l’Unificazione giuridica nazionale come *Appendice intorno alla quistione del matrimonio* [...] nel noto volume di C. F. GABBA, *Studj di legislazione civile comparata in servizio della nuova codificazione italiana*, Milano, Lombardi, 1862, pp. 1-24. Su questo testo, tappa cruciale sulla via che condurrà fino all’emanazione del primo Codice civile unitario del 1865, e sulla figura di Carlo Francesco Gabba rifletteremo *Infra* Capitolo IV, paragrafo 2.

⁴²² Il rapporto tra Chiesa e Stato nell’opera di Mancini è stato molto indagato dalla storiografia, si rinvia per ulteriori riflessioni a O. ZECCHINO, *Chiesa e Stato in Pasquale Stanislao Mancini*, in «Rivista di storia del diritto italiano», vol. XC, 2017, pp. 111-135; L. FURGIUELE, *La Sinistra e i cattolici. Pasquale Stanislao Mancini giurisdizionalista anticlericale*, Vita e Pensiero, Milano, 1985; G. DE ROSA, *Mancini e la politica ecclesiastica*, in *Pasquale Stanislao Mancini. L’uomo, lo studioso, il politico*, Atti del Convegno, Istituto Suor Orsola Benincasa, Ariano Irpino, 11-13 novembre 1988, introduzione di G. Spadolini, Napoli, Guida, 1991, pp. 665-689; C. MIRABELLI, *Mancini e il rinnovamento della legislazione ecclesiastica*, ivi, pp. 691-694; F. RUFFINI, *Relazioni tra Stato e Chiesa*, il Mulino, Bologna, 1974, pp. 98-102; S. FERRARI, *Dall’appello per abuso alla tutela dei diritti dei fedeli. Il progetto di legge Mancini sulle offese all’ordine e alla tranquillità pubblica commesse da ecclesiastici*, in *Studi in onore di Pietro Agostino D’Avack*, 4 voll., Giuffrè, Milano, 1976, vol. I, pp. 373-426.

⁴²³ Sulla tendenza alla comparazione ed allo storicismo quale sintomi dell’eclettismo culturale di Mancini vedi le recenti riflessioni di I. BIROCCHI, *Pasquale Stanislao Mancini e la cultura giuridica del Risorgimento*, op. cit., pp. 61-66.

⁴²⁴ *Processi verbali delle discussioni della R. Commissione di legislazione per gli Stati sardi*, op. cit., pp. 41. In questa materia «al legislatore mancar non debbe la luce de’ principii regolatori del suo cammino; ma quanto ai metodi di applicazione, egli troverà una guida assai più sicura nel criterio sperimentale e nello studio comparato de’ varii ordinamenti legislativi in proposito tentati, che nelle astratte teorie delle scuole e nelle pugnanti pretensioni delle parti religiose e politiche» (*Ibidem*).

⁴²⁵ Ivi, pp. 41-42.

⁴²⁶ Su questa classificazione adoprata da Mancini si sofferma puntualmente F. TREGGIARI, *La «moderanza nelle novazioni»*, op. cit., p. 418-420.

Napoléon, considerato in assoluto il più liberale⁴²⁷ (sia pur con qualche accorgimento), e dall'altro quello del Codice sardo-piemontese del 1837⁴²⁸ e quello preposto dalla *Commissione*, che, invece, spiccano entrambi per irrazionalità e per l'intreccio assurdo tra prerogative di disciplina dello Stato laico e principi della morale cattolica, completamente estranei all'ordinamento giuridico statale in senso liberale.

«La quistione se lo Stato abbia diritto di esercitare la sua ingerenza legislativa nell'ordinamento e nelle condizioni del Matrimonio» – afferma Mancini – «non può meritare il menomo esame da menti addottrinate e sincere. Ad onore dello spirito umano questo dubbio è moderno, è il frutto della improntitudine messa in onore ne' secoli a noi vicini nel fervore della lotta e della polemica religiosa: ma antichissimo e non contrastato è il fatto pacifico di quell'esercizio, come fu già universale e costante la persuasione della sua legittimità»⁴²⁹. «Quanto a me, sono anzi convinto che oggi tra noi lo Stato non abbandona soltanto l'esercizio d'un diritto, ma è responsabile dell'abdicazione di uno de' suoi più sacri e solenni doveri», ossia la «formazione, la stabilità ed il buon ordine della famiglia, la legittimità, la protezione e la educazione delle proli, la libertà di tutt'i matrimoni che si ravvisino incapaci di alterar la morale e la incolumità sociale, l'ammissione de' nuovi nati a membri della città, e finalmente tutti que' diritti che dallo stato delle persone scaturiscono, come la patria potestà, la successione, e fin la partecipazione politica al governo del proprio paese»⁴³⁰. Per Mancini, dunque, la questione della laicizzazione del vincolo matrimoniale, oltrepassa di gran lunga gli angusti confini del diritto civile (e dei suoi modelli normativi) per diventare la vera e propria chiave di volta dell'intero ordinamento giuridico moderno, assumendo a sua volta un valore fondante nel sistema della sovranità statale. D'altronde, tutti «questi amplissimi effetti del vincolo matrimoniale non si» possono far «più oltre dipendano da atti, condizioni e forme lasciate in assoluta discrezione e balia di una potestà, quando pur non fosse ambiziosa e rivale», poiché secondo Mancini lo Stato ha il «dovere [...] di sconoscere ogni superiorità della potestà civile e di rinnegare ogni autorità de' suoi provvedimenti su i matrimoni»⁴³¹.

Alla luce di questa riflessione, è gioco forza che «la critica degli altri sistemi conduce il legislatore per via di eliminazione quasi forzosamente a riposar l'animo nel sistema del Codice

⁴²⁷ *Processi verbali delle discussioni della R. Commissione di legislazione per gli Stati sardi*, op. cit., pp. 45-46. Secondo l'autore non vi è dubbio che bisogna «riposar l'animo nel sistema del Codice francese e nel grande principio della separazione ed indipendenza della Chiesa e dello Stato, ond'esso s'informa» (Ivi, p. 45).

⁴²⁸ *Ibidem*. Questo sistema aveva il più che evidente difetto, secondo Mancini, di far dipendere interamente la regolamentazione del matrimonio civile dalle leggi della Chiesa, facendo vanire meno «a' fini e agli obblighi della civile sovranità» che impongono allo Stato.

⁴²⁹ Ivi, pp. 42-43.

⁴³⁰ Ivi, p. 43.

⁴³¹ *Ibidem*. «Non si può continuare» – prosegue Mancini di seguito – «nello stato di cose esistente, senza venir meno a' fini ed agli obblighi della civile sovranità, senza destituir di ogni garentia i diritti confidati alla vigilanza e tutela dello Stato, ed aprir larga via a que' danni gravi e molteplici che pur troppo la pratica fece verificare dove più, dove meno, e che in un giorno di guerra aperta potrebbero estendersi fino alla deplorabile estremità di ridurre una nazione intera nella disastrosa alternativa tra l'universal celibato o l'universal concubinato!» (Ivi, pp. 43-44).

Francese», e nel «grande principio della separazione ed indipendenza della Chiesa e dello Stato, ond'esso s'informa»⁴³². Tuttavia, neanche il sistema del *Code Napoléon* è completamente immune da critiche, che spingono il nostro autore ad immaginare un «temperamento ben più notevole in alcune sue parti [...] difettose, e sulle quali precipuamente si disfogò la critica de' suoi oppugnatori»⁴³³. Questi difetti essenzialmente si sostanziano in due. Da un parte «la punizione inflitta al ministro del culto che benedica un matrimonio senza la formazione precedente degli atti civili, ancorché in tal caso si tratti di un mero esercizio del ministero spirituale, e di un atto improduttivo di conseguenze civili, diretto unicamente alla quiete della coscienza»⁴³⁴. Dall'altra il rigore formale e l'assoluta «necessità della precedenza della celebrazione civile del matrimonio alla solennità religiosa, per modo che la semplice inversione di quest'ordine tolga validità all'atto, e così il sacerdote si trovi in certa guisa costituito nella dipendenza dalla permissione del potere civile per essere in diritto di amministrare un Sacramento», dal quale deriva «un'odiosa e forse illegittima restrizione di libertà»⁴³⁵. Questa seconda modificazione, a sua volta, rappresenta davvero il fulcro dell'intera *opinione dissenziente* di Mancini, ed il centro di gravità attorno al quale ruota il suo liberalismo in materia matrimoniale inteso in senso assoluto. Tanto è vero che, in fin de conti per lui «le due cennate modificazioni [...] possono anche ridursi ad una sola», ossia «la libertà da riconoscersi agli sposi, i quali vogliano oltre del contratto civile adempier benanche alla celebrazione religiosa, di premettere a loro piacimento l'uno o l'altra, senza la menoma necessità di far precedere all'atto religioso alcuna permissione da ottenersi dall'autorità civile»⁴³⁶.

«In conclusione, adunque» – per citare ancora un volta le parole di Mancini – «il sistema francese si è il solo che [...] sembra risponder pienamente ai veri principii di ragione e di giustizia sulla materia, e temperato da' proposti mezzi correttivi poter altresì appagare gli scrupoli religiosi delle più timorate coscienze»; «il solo che abbia già in suo favore una precedente favorevole esperienza in Piemonte, ed in conseguenza non offra al popolo novità ad esso sconosciute, atte ad essere dall'abile impostura falsate nell'opinione delle masse e spacciate per empietà che in fine accomunando le condizioni del Piemonte con quelle della Francia, del

⁴³² Ivi, p. 63.

⁴³³ Ivi, p. 65. In uno scritto del 1875, più in generale, sarà lo stesso Mancini a ribadire la perfettibilità di qualsiasi modello di codificazione. «I codici non escono giammai perfetti dalla mano, per quanto industrie, dei loro artefici; il tempo e l'esperienza ne rivelano man mano i difetti mercè la loro pratica attuazione, e reclamano dal legislatore pazienti cure e graduali miglioramenti» (P. S. MANCINI, *Sulla modificazione della giurisdizione consolare in Egitto, Relazione presentata alla Camera dei Deputati il 20 marzo 1875*, in Id. *Unificazione e riforma della legislazione civile, penale ed amministrativa nel Regno d'Italia. Discorsi e relazioni parlamentari di P.S. Mancini*, Roma, Botta, 1876, p. 756).

⁴³⁴ *Processi verbali delle discussioni della R. Commissione di legislazione per gli Stati sardi*, op. cit., pp. 65-66.

⁴³⁵ Ivi, p. 66.

⁴³⁶ Ivi, p. 67.

Belgio e di altri paesi che Roma riconosce cattolici, possa apprestare all'istituzione maggior solidità di fondamenti, ed indebolire le forze di coloro che la contrastano»⁴³⁷.

Questa conclusione, cui giunge il liberalismo eclettico-guelfo dell'esule napoletano – senza ripercorre ulteriormente il lavoro della *R. Commissione di legislazione per gli Stati sardi* del 1850-1851, che si concluderanno con la stesura del cd. *progetto De Ferraris*⁴³⁸, i cui contenuti sono erroneamente attribuiti dalla storiografia anche al Mancini⁴³⁹ e che, invece, fu da questi fermamente avversato – ci consente di chiudere il cerchio con i «*progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza [...] in rapporto co' principj e con gli ordini liberi*»⁴⁴⁰, con cui si era aperta la nostra incursione nella vicenda storico-giuridica del diritto familiare del Reame sabaudo della prima metà dell'Ottocento. Come anticipato – e non senza prevedibili «attacchi alla diligenza»⁴⁴¹ – bisognerà attendere l'Unificazione giuridica nazionale perché si possa raggiungere l'obiettivo di una separazione netta tra ordinamento civile e morale cattolica⁴⁴², almeno quanto all'istituzione del vincolo matrimoniale. E tuttavia, tutti i germi di quella compiuta laicizzazione del matrimonio sono ben presenti già in quella *Opinione dissenziente* del commissario Mancini, declinati a partire dagli assiomi sui cui si fonda la sua nozione di progresso giuridico: da una parte il *Code Napoléon*, inteso quale modello assoluto di civilizzazione legale dal quale prendere le mosse sulla via del progredire della legislazione, un progredire che passa, però, necessariamente per l'attuazione in concreto (e non solo in astratto) del superiore principio di libertà hegeliano, che deve guidare l'azione del legislatore e della scienza giuridica verso la civilizzazione.

Non appare casuale, allora, giunti a questo punto, che a poco meno di un decennio di distanza dal fallimento della *Regia Commissione di legislazione per gli Stati sardi* – quando ormai non si parlava neanche più di una riforma dell'ordinamento familiare sabaudo – Pasquale Stanislao Mancini senta il bisogno impellente di dedicare la prolusione inaugurale per l'anno accademico 1858-1859 all'Università di Torino ai «*progressi del diritto*», quasi come se si trattasse di una sorta di rivincita contro il fallimento di quel “progresso mancato” del diritto civile piemontese. In cuor suo – e nonostante qualche nota di cauto pessimismo – Mancini già percepisce i fermenti straordinari di una Nazione, l'Italiana, in cerca di una nuova identità

⁴³⁷ Ivi, p. 68.

⁴³⁸ Sulle vicende che condussero alla stesura finale di questo controverso progetto ministeriale, destinato al fallimento politico vedi F. TREGGIARI, *La «moderanza nelle novazioni»*, op. cit., pp. 421-427.

⁴³⁹ Ci riferiamo in particolare all'interpretazione del tutto forviante di M. TEDESCHI, *Pasquale Stanislao Mancini dal separatismo al giurisdizionalismo*, in *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo, lo studioso, il politico*, Atti del Convegno, Istituto Suor Orsola Benincasa, Ariano Irpino, 11-13 novembre 1988, introduzione di G. Spadolini, Napoli, Guida, 1991, p. 703. L'errore di Mario Tedeschi viene segnalato e corretto da F. TREGGIARI, *La «moderanza nelle novazioni»*, op. cit., pp. 421, nota n. 41.

⁴⁴⁰ P. S. MANCINI, *De' progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l'ultimo secolo in rapporto co' principj e con gli ordini liberi*, op. cit.

⁴⁴¹ P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 247.

⁴⁴² Questo, in effetti, sarà il solo autentico “progresso” introdotto dal Codice Pisanelli nella legislazione familiare rispetto all'archetipo Albertino di partenza. *Infra* Capitolo V.

politico-istituzionale⁴⁴³, e sa bene che con l'avvicinarsi dell'Unificazione Nazionale italiana, giungerà anche il tempo del rinnovamento, della riforma e della riedificazione del diritto vigente, per meglio adattarlo – come egli dice – ai nuovi «*principi*» e ai nuovi «*ordini liberali*».

In questo nuovo contesto socioculturale, di cui Mancini scrutò l'albeggiare all'orizzonte, la «FAMIGLIA» – «scuola de' costumi», «educatrice del cittadino alla patria», «santuario de' più dolci e legittimi affetti del cuore umano»⁴⁴⁴ – assume un ruolo fondamentale per la vita civile della Nazione. Non potrà, infatti, più intendersi come un'istituzione «in cui il padre è un despota, la moglie poco al di sopra di una schiava, il figlio di famiglia una cosa senza personalità distinta» – destinata come tale a dissolversi «nell'anarchia, nella prodigalità, nella dissolutezza»⁴⁴⁵ – ma necessita, al contrario, di radicale ripensamento da parte della scienza giuridica. Nella «moderna legislazione», il cui ultimo obbiettivo è quello della «conciliazione della religione con la libertà civile e dell'autorità con l'affetto», il «*Matrimonio*» è «l'atto più importante della vita privata del cittadino», e per questo motivo «la convenzione creatrice della famiglia stessa, non è più, né può essere di esclusiva competenza del potere religioso» ma deve, invece, essere il sovrano legislatore statale a «determinarne le condizioni e gl'impedimenti, le forme ed i civili effetti diviene la prima delle sollecitudini del legislatore sociale, il quale non può astenersene senza venir meno ad un suo rigoroso dovere»⁴⁴⁶. Quanto alla «proscrizione del *Divorzio* dalle leggi», il suo «crescente disfavore ne' costumi e nell'opinione, restringono e fanno eterni i legami dell'affetto, creano le virtù della società domestica, fanno trovar la forza per sopportarne le avversità ed i dolori, e salvano i figliuoli innocenti dal pericolo degli odii novercali e dalla immoralità dell'abbandono»⁴⁴⁷. «*La Potestà Maritale e la Paterna*», a loro volta, «non più esercizio di una domestica tirannide, sono divenute benevola protezione della consorte e della prole, a beneficio e non a detrimento de' protetti, temperate in caso di abuso dall'imparziale intervento del magistrato»⁴⁴⁸. E pure, anche questo «presidio della debolezza e della incapacità, non durerà più così a lungo come ne' secoli andati, pel solo *difetto degli anni*», ma la legge dovrà accordare «all'uomo un più precoce dominio di sé stesso, prova sensibile che l'educazione del suo spirito si è migliorata, che la civiltà crescente lo fa uscir più presto da

⁴⁴³ Più volte nel corso della prelezione Mancini fa riferimento all'«Italia» ed agli «italiani», considerati rispettivamente come Nazione e Popolo, nonostante in quel momento storico l'unificazione del Paese sia ancora un obbiettivo lontano dall'essere raggiunto ma per il quale «le armate della civiltà occidentale tra le quali i nostri prodi soldati, guidati dalla bandiera in cui la croce di Savoia risplende fra i colori nazionali come nel campo della sua gloria e del suo avvenire, hanno fatto onorare il nome ed il coraggio italiano» (P. S. MANCINI, *De' progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l'ultimo secolo in rapporto co' principj e con gli ordini liberi*, op. cit., p. 75)

⁴⁴⁴ Ivi, p. 54.

⁴⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁴⁶ Ivi, p. 55. «La consacrazione religiosa di un legame durevole quanto la vita» – prosegue Mancini – «non lascia tuttavia di essere una grande e salutare necessità di coscienza, senza bisogno in questa, più che in altra spirituale obbligazione, dell'ingerenza coercitiva del comando civile» (*Ibidem*).

⁴⁴⁷ Ivi, p. 56.

⁴⁴⁸ Ivi, pp. 56-57.

fanciullo e da adolescente»⁴⁴⁹. In particolare, la «*donna* nella famiglia di oggidi» è «sottratta alla condizione di una perpetua minorità e ad una degradante presunzione d'inferiorità di natura, se non vive sotto la benefica protezione di un padre o di un marito» dovrà considerarsi, invece, come «libera e capace quasi al par dell'uomo», «figlia e consorte [...] garantita contro gli eccessi della domestica autorità», «madre è ammessa a partecipare entro ragionevoli limiti a questa stessa autorità, perché la legge chiama anche lei ad acconsentire al matrimonio de' suoi figli e non le rifiuta in certi casi il godimento de' loro beni e l'esercizio di una potestà correggitrice»⁴⁵⁰. Da ultimo, sarà onere di una rinnovata legislazione «risolvere il difficile problema della sorte delle *proli illegittime*», ricercando «una saggia conciliazione tra i diritti della famiglia e quelli dell'umanità»⁴⁵¹. Per «risparmiare domestici scandali ed a sopprimere altresì un funesto eccitamento a cedere alle seduzioni», infatti, «si vietò» in Francia e nel resto d'Europa, «la tanto abusata *ricerca della paternità*». Tuttavia, «se in ogni modo i favori e l'onoranza si riserbano all'unione legittima del maritaggio», è altrettanto necessario che «la giustizia pietosa del legislatore non abbandona quegli esseri, innocenti delle colpe de' loro parenti, e provvede almeno alla loro educazione e sussistenza»⁴⁵².

Tanto ci appare lucida – ancora un volta – l'analisi di Mancini, e le sue conclusioni sul ruolo della società per il progresso delle istituzioni civili, che egli riesce – come soli i grandi studiosi ed i maestri illuminati sono capaci di fare – a riconoscere e stigmatizzare tutte le questioni più significative che saranno negli anni a venire all'ordine del giorno del dibattito sui «caratteri originari e tratti permanenti»⁴⁵³ del nuovo diritto civile italiano post-unitario⁴⁵⁴, ed oltre si trasformeranno nel terreno privilegiato di scontro della rinnovata scienza giuridica

⁴⁴⁹ Ivi, p. 57.

⁴⁵⁰ Ivi, pp. 57-58. Su questa delicata questione, il Mancini ritornerà all'indomani della promulgazione del Codice civile unitario del 1865, in una sua nota allegazione processuale in difesa del comm. Achille Tamborino, senatore del Regno, contro i coniugi Vergine e De Marco, innanzi alla Corte di Appello di Trani. Cfr. P. S. MANCINI, *L'autorizzazione maritale e i suoi limiti nel codice civile italiano*, Napoli, Angelo Trani, 1886. A loro volta, le riflessioni tecnico-giuridiche contenute nella difesa del Tamborini confluiranno l'anno dopo in un breve saggio pubblicato dallo stesso Mancini sulle pagine della nota rivista «Dritto e giurisprudenza» (anno 3, n. 21) P. S. MANCINI, *L'autorizzazione maritale e i suoi limiti nel Codice civile italiano*, Napoli, F. Corrado, 1887. Per una riflessione più puntuale sull'opera di Mancini come avvocato civilista vedi P. RESCIGNO, *Mancini giureconsulto e le "questioni" del diritto civile*, Pasquale Stanislao Mancini: l'uomo, lo studioso, il politico, in Atti del Convegno di Ariano Irpino, 11-13 novembre 1988, introduzione di G. Spadolini, Napoli, Guida, 1991, pp. 563-574.

⁴⁵¹ P. S. MANCINI, *De' progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l'ultimo secolo in rapporto co' principj e con gli ordini liberi*, op. cit., p. 58.

⁴⁵² Ivi, p. 58-59.

⁴⁵³ M. SBRICCOLI, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, pp. 591-670. Su questo approccio ermeneutico, opera del genio di Mario Sbriccoli, ma con molta fortuna nella storiografia giuridica contemporanea vedi anche la ricostruzione di F. COLAO, *Caratteri originari e tratti permanenti del processo penale dal codice "moderatamente liberale" al codice "fascista" al "primo codice della Repubblica"* in *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, a cura di F. Colao, L. Lacchè, C. Storti, Milano, Giuffrè, pp. 181-220.

⁴⁵⁴ Sul punto, prossimo rinviare alle recenti considerazioni di S. SOLIMANO, *Andante moderato, appassionato molto. Mancini e i caratteri del diritto privato italiano (1842-1875)*, in *Per una rilettura di Mancini. Saggi sul diritto del Risorgimento*, a cura di Italo Birocchi, Pisa, ETS, 2018, pp. 233-254.

nazionale tra Otto e Novecento⁴⁵⁵. È sulla disciplina codicistica di questi istituti – combinati e coordinati tra loro, con tutte le intime relazioni giuridico-sistematiche che li legano – che si giocherà, infatti, nel corso del secolo XIX – come vedremo – l’intera polemica sull’architettura giuridica dell’ordine familiare dell’Italia contemporanea, inteso in senso più o meno liberale, più o meno tradizionalistica, più o meno socialmente adeguata al contesto di riferimento tanto in senso socialista quanto in senso più squisitamente solidarista. Di questo il Pasquale Stanislao Mancini – esule professore di Diritto Internazionale dell’Università di Torino, e non ancora padre nobile, insieme a Giuseppe Pisanelli, del diritto civile italiano⁴⁵⁶ – ci appare profondamente consapevole, tanto da comprendere, anticipando in parte in questo la tendenza culturale ed il movimento rinnovatore di quegli esponenti più ferventi del pensiero giuridico italiano – negli anni a cavallo tra la fine dell’Ottocento e inizi del Novecento, che noi consolideremo, proprio per questa loro tendenza uniforme, espressione di un *Realismo giuridico italiano*⁴⁵⁷ – che il diritto civile non è, e non può essere, solo vuota retorica politica al servizio del potere, come l’aveva intesa Federigo Sclopis di Salerano, ma è società vitale in senso magmatico e in costante mutamento, con cui lo scienziato dei *iure*, nella sua opera di adeguamento e di rincorsa perenne, deve fare costantemente i conti, pena la sua completa irrazionalità.

Starà all’«evoluzione *Scientifica*» – afferma quasi profeticamente Mancini nella sua prolusione del 1858-1859, anticipando in parte le conclusioni del nostro intero itinerario sulle tracce della socializzazione del diritto civile – venire «ad assidersi tra le passioni de’ popoli e gli errori de’ legislatori, a scoprire i difetti degli ordini esistenti, a pronunciarne imparziale e sovente severo giudizio, a comandar le riforme civili, ed a promuovere que’ miglioramenti e perfezionamenti i quali contrassegnano ed ordinariamente antecedono di molti lustri, e talora di secoli, il progresso che solamente più tardi s’introduce nella legislazione scritta»⁴⁵⁸. «Gli oracoli e le rivelazioni di questa filosofia riformatrice, sempre importune a’ dominatori delle nazioni, cominciano per esser da prima tenute sommamente pericolose, o peggio ancora impossibili ad applicarsi alle pratiche realtà; chimere, utopie, deliri di gente onesta. Ma in seguito s’insinuano sottilmente nelle menti de’ pochi capaci di comprenderle ed ammirarle» e

⁴⁵⁵ In questa prospettiva non sorprenderà constatare una “ricomperata” di Mancini a cavallo tra XIX e XX secolo letto in una chiave straordinariamente moderna. Cfr. A. AGNIELLI, *La fortuna di Mancini nel primo novecento*, in *Pasquale Stanislao Mancini: l’uomo, lo studioso, il politico*, Atti del Convegno di Ariano Irpino, 11-13 novembre 1988, introduzione di G. Spadolini, Napoli, Guida, 1991, pp. 219-245.

⁴⁵⁶ G. D’AMELIO, *Pasquale Stanislao Mancini e l’unificazione legislativa nel 1859-61*, in «Annali di storia del diritto. Rassegna internazionale», voll. V-VI, 1961-62, pp. 159-220; G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, op. cit., pp. 27-29.

⁴⁵⁷ *Infra* Capitolo VI, paragrafi 2 e 3. Su Mancini come precursore del magistero rinnovatore di Enrico Cimbali si esprime, sia pur molto brevemente, S. SOLIMANO, *Andante moderato, appassionato molto*, op. cit., p. 235-236 e 254 nota 110. Più diffusamente si può vedere anche G. CAZZETTA, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 86-89.

⁴⁵⁸ P. S. MANCINI, *De’ progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l’ultimo secolo in rapporto co’ principj e con gli ordini liberi*, op. cit., pp. 15-16.

«poscia quando gli elementi sociali manifestano più evidente il disordine a cui sono in preda ed il bisogno della luce ordinatrice della scienza, allora l'opinione universale concorde si rivolge a sospirare i nuovi ordini, ed a poco a poco da timida ed incerta si eleva possente e temuta, ed a forza di perseveranza e di coraggio perviene a soggiogare que' medesimi, i quali credono far atto d'imperio e dominar la società imponendo ad essa nuove leggi, nell'atto che in realtà obbediscono essi stessi senza saperlo ad un'occulta ed irresistibile forza e provvidenziale superiorità»⁴⁵⁹.

⁴⁵⁹ Ivi, pp. 16-17.

CAPITOLO IV

L'unificazione “a vapore” del diritto civile unitario e la *Retorica dei progressi* di Giuseppe Pisanelli a sostegno del nuovo paradigma “ghibellino” della famiglia

1. Il sogno dell'unificazione giuridica nazionale e la realtà del diritto di famiglia italiano nei primi anni dal Risorgimento all'Unità nazionale.

1.1 Dalla teoria liberale astratta alla pratica del liberalismo giuridico moderato: il «fallito colpo d'ariete» di Pasquale Stanislao Mancini nella Toscana annessa al Regno d'Italia (1859)

Come noto già durante il Risorgimento, ben prima della compiuta unità politica del Regno d'Italia¹, avvenuta con la promulgazione della legge 17 marzo 1861, n. 4671² – ad opera di Vittorio Emanuele II³, proclamato «Re d'Italia», successivamente al risultato dei plebisciti del 1860⁴ e al buon esito della Spedizione dei Mille nel Meridione⁵ – si iniziò a porre il problema dell'unificazione giuridica nazionale⁶, cui si cercò di far fronte, almeno in un primo momento – a aprire quantomeno dai mesi successivi all'armistizio di Villafranca del 1859⁷ – con il proposito dei Governi La Marmora-Cavour di poter compiere una vera e propria «assimilazione» giuridico-politica dell'intera Penisola al Piemonte sabauda⁸, un po' come era

¹ Per una panoramica sul processo che condusse dal Risorgimento all'Unità d'Italia si veda, tra gli altri e con la relativa bibliografia di corredo, i più noti I. MONTANELLI, *l'Italia del Risorgimento (1831-1861)*, Milano, Rizzoli, 1972; A. M. BANTI, *Il Risorgimento italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2004; A. M. BANTI e P. GINSBORG, *Storia d'Italia*, Annali XXII: *Il Risorgimento*, Torino, Einaudi, 2007; D. MACK SMITH, *Il Risorgimento italiano. Storia e testi*, trad. di L. Ferrara degli Uberti, M. Giambarba, M. T. Grendi e R. Simone, Roma-Bari, Laterza, 2010; D. BEALES e E. F. BIAGINI, *Il Risorgimento e l'unificazione dell'Italia*, Bologna, il Mulino, 2015.

² Su legge per l'unificazione politica nazionale vedi G. S. PENE VIDARI, *Il re Vittorio Emanuele II "assume il titolo di Re d'Italia"*, in «Studi. Piemontesi», vol. XL, fasc. 1, 2011, pp. 7-20.

³ Per ricostruire la figura di Vittorio Emanuele II, da Re di Sardegna a primo sovrano dell'Italia unita possiamo rinviare a D. MACK SMITH, *Vittorio Emanuele II*, trad. di J. Bertolazzi, Roma-Bari, Laterza, 1972; P. GENTILE, *L'ombra del re. Vittorio Emanuele II e le politiche di corte*, Torino, Carocci, 2011. Sulla storia del regno di Sardegna sotto il governo di Vittorio Emanuele II si veda la sintesi di N. NADA, *Il Regno di Vittorio Emanuele II dal 1849 al 1861*, in P. NOTARIO e N. NADA, *Il Piemonte sabauda. Dal periodo napoleonico al Risorgimento*, op. cit., pp. 343-441 e R. P. COPPINI, *Piemonte sabauda e l'unificazione (1849-1861)*, in *Storia d'Italia. I: Le premesse dell'Unità: dalla fine del Settecento al 1861*, Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. 351-447.

⁴ Il tema plebiscitario è stato oggetto di una raccolta di studi di G. PENE VIDARI (a cura di), *I plebisciti del 1860 e il governo sabauda*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 2016.

⁵ U. MONTEFIORI, *La spedizione dei Mille*, Roma-Bari, Laterza, 2014; per una prospettiva sui giuristi che parteciparono alla spedizione garibaldina vedi M. ROSBOCH, *Avvocati garibaldini coi "Mille"*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 146-154.

⁶ P. CAPPELLINI, voce «*Alle porte d'Italia: unificazione nazionale e uniformazione giuridica*», op. cit.; e più diffusamente C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, op. cit., pp. 3-27; E. GENTA, *Dalla Restaurazione al Risorgimento*, op. cit., pp. 147-164; G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, in particolare p. 23.

⁷ Cfr. G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, in particolare p. 23. Per una racconto quasi memoriale degli eventi politici, militari e diplomatici dell'anno 1859 vedi A. PANZINI, *Il 1859: da Plombières a Villafranca*, Milano, Treves, 1909.

⁸ Su questa scia si pongono tutti quei decreti imposti dei governi provvisori, con i quali il diritto sabauda civile e penale fu esteso progressivamente ai territori annessi al Regno, mano a mano che il potere dei Savoia si estendeva militarmente sull'intera Penisola. Il primo, in ordine di tempo, fu il *Decreto del 27 dicembre 1859, n. 78* ad opera del governatore delle province emiliane Luigi Carlo Farini (N. RAPONI, voce «*Farini, Luigi Carlo*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 45, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1995, pp. 31-42) con il quale fu prevista l'esenzione dei codici sabaudi, ed in particolare del Codice civile del 1837, all'Emilia

avanzato nei territori del Reame sardo durante gli anni dell'occupazione napoleonica⁹. Con il passare del tempo, ed il compiersi del disegno politico sardo-piemontese, ci si renderà conto di quanto fosse utopico questo tentativo di assimilazione culturale, e progressivamente l'attenzione dei Governi dell'Italia unita – a partire dal IV Governo Cavour (il primo dopo l'Unità) e fino al III Governo La Marmora (quello che varerà il primo codice unitario nel 1865) – si sposterà decisamente verso l'obiettivo di emanare un Codice civile nazionale¹⁰ – in parte forgiato a partire dal modello albertino, che restava il principale riferimento legislativo, ed in parte riesumando e restaurando il vecchio *Code Napoléon*, considerato ancora dalla maggior parte dei giuristi italiani, alla metà del secolo, come molto più liberale nei costumi risetto al suo omologo piemontese di trent'anni più giovane¹¹ – che potesse fare da collante giuridico-

Romagna, ai territori modenesi e ad a quelli parmensi, addirittura prima della formale annessione al Regno di Sardegna, avvenuto soltanto con l'occupazione militare nel marzo del 1860. Segui l'esonazione dei codici sardo-piemontesi all'Umbria, ad opera del commissario straordinario Gioacchino Napoleone Pepoli (S. ALONGI, voce «*Pepoli, Gioacchino Napoleone*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 82, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2015, pp. 269-272) con il *Decreto 12 settembre 1860 n. 4301* e alle Marche, ad opera del regio commissario Lorenzo Valerio (A. VIARENGO, voce «*Valerio, Lorenzo*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 98, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2020, pp. 20-23) con *Decreto del 31 ottobre 1860 n. 224*, dopo la disfatta delle armate pontificie a Castelfidardo nel settembre 1860. Questi decreti sono stati raccolti e pubblicati in A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, op. cit., pp. 83-98 con riferimento puntuale alle raccolte di leggi nelle quali possono essere letti in originale; Per le vicende emiliana e toscana vedi lo studio di S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., pp. 91-189; per l'Umbria, anche se risalente, si può vedere E. GADDI, *L'archivio di G. N. Pepoli. (Per la storia del Commissariato nell'Umbria, 1860)*, in «Archivio storico del Risorgimento umbro», n. 1, 1905, pp. 136-146 e n. 111, 1907, pp. 3-23 e 223-236; Sul processo di unificazione nazionale nelle Marche, con particolare riferimento ai profili dell'unificazione giuridica vedi G. SANTONCINI, *L'unificazione nazionale nella Marche. L'attività del regio commissario generale straordinario Lorenzo Valerio (12 settembre 1860-18 gennaio 1861)*, Milano, Giuffrè, 2008. Della stessa indole fu la legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, nota come «Legge Rattazzi», con cui si provvide ad una prima, e soltanto parziale, unificazione amministrativa del Regno d'Italia, sul punto E. GENTA, *Dalla Restaurazione al Risorgimento*, op. cit., pp. 128-139.

⁹ *Supra* Capitolo II, paragrafo 1.

¹⁰ Sul Codice civile del Regno d'Italia del 1865 la letteratura è molto vasta, tra i lavori più organici si vedano oltre il già citato A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, op. cit.; D. CORRADINI, *Le codificazioni civilistiche dell'Ottocento*, in *Il diritto privato nella società moderna*, a cura di S. Rodotà, Bologna, il Mulino, 1971, pp. 62-65; G. ASTUTI, *La codificazione del diritto civile*, in *Tradizione romanistica e civiltà giuridica: raccolta di scritti*, 3 voll., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane (ESI), 1984, vol. II, pp. 711-802; R. BONINI, *Note sull'unificazione del diritto privato in Italia*, in Id., *Appunti di storia delle codificazioni moderne e contemporanee*, Bologna, Patron, 1987, pp. 1-47; Id., *Disegno storico del diritto privato italiano*, op. cit., 1996; A. PADOA-SCHIOPPA *Dal Code Napoléon al Codice civile del 1942*, in *Scritti in onore di Rodolfo Sacco: la comparazione giuridica alle soglie del terzo millennio*, a cura di P. Cendon, 2 voll., Milano, Giuffrè, 1993, vol. I, pp. 923-962 (in particolare pp. 935-938); F. CAMMISA, *Unificazione italiana e formalismo giuridico*, Napoli, Jovene, 1996; C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto (1865-1942)*, op. cit.; Id. *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, op. cit.; G. ALPA, *La cultura delle regole*, op. cit. pp. 84-105; S. SOLIMANO, *L'edificazione del diritto privato italiano: dalla Restaurazione all'Unità*, in *Il bicentenario del Codice napoleonico*, Roma 20 dicembre 2004, Roma, Bardi, 2006, pp. 55-88.

¹¹ S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., pp. 50-61.

culturale e politico¹² per «un'Italia formalmente unita e tuttavia segnata da drammatiche, profonde e persistenti divisioni»¹³ politiche ed insanabili diseguaglianze socio-economiche¹⁴.

Particolarmente evocativa di quella prima generale tendenza all'assimilazione giuridico-politica, con particolare riferimento ad una *Retorica del progresso* che vede nella codificazione civile sabauda l'«unica legge per i rapporti privati dei sudditi del nuovo Stato»¹⁵ nel segno del liberalismo – e non senza qualche perplessità pure legittima, neanche a dirlo, quanto agli assetti giuridici familiari sardo-piemontesi – è il «fallito colpo d'ariete»¹⁶ sperimentato, in attuazione di quella sua impostazione progressista e liberale di matrice hegeliana – intimamente patriottica, ma mai completamente asservita ai capricci del potere politico, compiutamente terrorizzata nella sua prelezione torinese di un anno prima¹⁷ – da Pasquale Stanislao Mancini nelle veste, piuttosto inedita, di inviato governativo nell'ex Granducato toscano¹⁸, su incarico dell'allora Guardasigilli del Regno di Sardegna Urbano Rattazzi¹⁹ e del Ministro di grazia e giustizia del governo provvisorio della Toscana annessa

¹² P. CAPPELLINI, voce «*Alle porte d'Italia: unificazione nazionale e uniformazione giuridica*», op. cit.; e più diffusamente C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, op. cit., pp. 29-119; A. PADOA-SCHIOPPA, *Unità nazionale e unificazione giuridica*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 23-50; G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, op. cit., pp. 23-31.

¹³ P. COSTA, *La cittadinanza degli Italiani. Dal Risorgimento all'Italia repubblicana*, Prolusione all'inaugurazione dell'anno accademico 2011-2012 dell'Università di Firenze, Milano, Giuffrè, 2012, p. 37. Tra le altre questione si può ricordare quella del brigantaggio, una piaga del Meridione d'Italia e non solo che avrà vita lunga, vedi più di recente i saggi raccolti in F. F. GALLO ed E. MUSUMECI (a cura di), *Lotta al brigantaggio. Prevenzione e repressione tra norme e prassi (secoli XVIII-XIX)*, Roma, Viella, 2024.

¹⁴ F. BARBAGALLO, *La questione italiana. Il Nord e il Sud dal 1860 a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2017, pp. 7-54.

¹⁵ C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto (1865-1942)*, op. cit., p. 11.

¹⁶ S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., pp. 143-160.

¹⁷ *Supra* Capitolo I, paragrafo 3.1 e Capitolo III, paragrafo 6.

¹⁸ S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., pp. 150. La circostanza viene ricordata nelle fonti del tempo dallo stesso E. POGGI, *Memorie storiche del governo della Toscana nel 1859-60*, 3 voll., Pisa, Nistri, 1867, vol. I, pp. 380-381. Sulle vicende politico-militari che condussero all'annessione del Granducato di Toscana si veda la testimonianza di E. RUBIERI, *Storia intima della Toscana dal 1° gennaio 1859 al 30 aprile 1860*, Prato, Alberghetti, 1861; per una panoramica storiografia R. P. COPPINI, *Il Granducato di Toscana. Dagli "anni francesi" all'Unità*, vol. 13, tom. III, di *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, Torino, UTET, 1993, pp. 416-426; Id., *Piemonte sabauda e l'unificazione (1849-1861)*, in *Storia d'Italia. I: Le premesse dell'Unità: dalla fine del Settecento al 1861*, Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. 351-447. Quanto, invece, al contributo dei docenti dell'Università di Torino al disegno unitario sabauda si vedano i saggi raccolti in C. S. ROERO (a cura di), *Dall'Università di Torino all'Italia unita: contributi dei docenti al Risorgimento e all'Unità*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 2013.

¹⁹ Sulla figura di Rattazzi, considerato in maniera poco lusinghiera dai suoi contemporanei (L. ANELLI, *Storia d'Italia dal 1814 al 1863*, 6 voll., Milano, Vallardi, 1863-1868, vol. IV, p. 75) si veda oltre a F. LIVORISI, *Umberto Rattazzi*, in *Il Parlamento italiano: 1861-1988*, 24 voll., I: *L'unificazione italiana: da Cavour a La Marmora*, Milano, Nuova CEI, 1988, pp. 325-341; F. AEMERITO, *Umberto Rattazzi*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 89-100; C. MALANDRINO, «Rattazzi, Urbano», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 86, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2016, pp. 558-562; si vedano anche i saggi raccolti in R. BALDUZZI, R. GHIRINDELLI e C. MALANDRINO (a cura di), *L'altro Piemonte e l'Italia nell'età di Urbano Rattazzi*, Milano, Giuffrè, 2009.

Enrico Poggi²⁰. Il riferimento, in particolare, è a quella fitta (e per noi particolarmente interessante) *Relazione intorno all'assimilazione legislativa della Toscana al Piemonte* del 27 ottobre 1859²¹, anche se – come rileva giustamente Stefano Solimano – sarebbe «ingenuo ritenere che l'abbia redatta durante il suo soggiorno fiorentino, come Mancini vorrebbe dare a intendere ai suoi interlocutori»²².

Si tratta, infatti, di «pagine pensate e ripensate, calibrate e ricalibrate», «concepite secondo un ordine geometrico» nelle quali vengono affrontate «argomenti spinosi come la questione del rispetto delle tradizioni dei popoli, o si compiono considerazioni di politica del diritto in base alle quali si invita a tenere in considerazione anche le ragioni della convenienza»²³ che militano verso un'estensione, quantomeno “provvisoria” ed in vista di un più ampio dibattito, dell'intero ordinamento giuridico sabaudo all'Italia. In questo documento – dall'ampissimo respiro teorico, che va dal diritto civile al penale, passando per le due discipline di rito – Mancini dà prova della sua «persuasione al codice “reale”» che «segue lo sperimentato canovaccio della trasformazione del dono»²⁴, facendo appello a quella collaudata *Retorica del progresso* in senso politico per giustificare l'intera operazione di annessione della Toscana all'Italia e la successiva operazione di assimilazione giuridica del secolare diritto toscano, per lo più consuetudinario, al costume giuridico del Piemonte codificato. Il tentativo, in gran parte fallimentare, e malgrado gli sforzi di Mancini per addolcire la pillola, è quello di far apparire le codificazioni sabaude – nonostante i loro innegabili difetti, che pure il giurista napoletano non si trattiene da stigmatizzare puntualmente nel corso della sua *Relazione* – come tutto sommato «adatte alle mutate condizioni» ed ai «nuovi bisogni e alla crescente ampiezza dello Stato»²⁵, o quantomeno, che queste non mostrino «difetti così macroscopici che ne impedirebbero l'applicazione alla Toscana»²⁶.

Con questo obiettivo ben chiaro in mente, «giocando una virtuale partita a scacchi»²⁷ contro il nemico invisibile dell'opinione pubblica toscana – e con il giudizio per nulla

²⁰ F. COLAO, *Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, il Mulino, 2006, *ad voce*; S. SOLIMANO, voce «Poggi, Enrico», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletto, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, p. 1067; A. CHIAVISTELLI, voce «Poggi, Enrico», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 84, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2015, pp. 468.

²¹ Il prezioso documento, sotto forma di manoscritto autografo, è stato rintracciato da Stefano Solimano tra le carte dell'Archivio Mancini conservate presso il Museo centrale del Risorgimento a Roma, e riprodotto come Appendice n. 1, P. S. MANCINI, *Relazione intorno all'assimilazione legislativa della Toscana al Piemonte*, 27 ottobre 1859, in S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., pp. 375-388. Dell'esistenza del documento dava atto, riproducendone taluni frammenti con errori di battitura ed omissioni, E. POGGI, *Memorie storiche del governo della Toscana nel 1859-60*, op. cit., vol. III, pp. 317-321.

²² S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., p. 151.

²³ *Ibidem*.

²⁴ G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, op. cit., p. 93.

²⁵ G. PISANELLI, *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, op. cit., p. 37.

²⁶ S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., p. 153.

²⁷ *Ivi*, p. 151.

favorevole dei giureconsulti dell'ex Granducato²⁸ – Mancini fa leva, fin da subito, sulla sua indole intimamente progressista e liberal-patriottica, affermando che «l'unificazione legislativa non è soltanto una logica applicazione del principio dell'unità politica dello Stato», e dunque un'imposizione «straniera», ma «è saldo vincolo di unione tra le antiche e le nuove province» che vengono annesse al nascente Regno d'Italia, «è un ostacolo di più al ritorno all'antico ordine di cose», ed «è la moltiplicazione di utili rapporti e l'uniforme distribuzione de' civili benefici ed obblighi tra le popolazioni conciate dalla comune nazionalità»²⁹. Il «principio di nazionalità»³⁰ si fa, dunque, nella retorica del giurista partenopeo, grimaldello dell'unificazione legislativa, e pure questo da solo non basta per giustificare l'imposizione di un ordinamento giuridico – quello sardo-piemontese codificato – che appariva in ogni caso come straniero e fatalmente distante dalla secolare ed orgogliosa tradizione giuridica del Granducato di Tostana³¹, parzialmente immune a quel desiderio spasmodico di codificazione di cui erano stati vittima gli altri reami dell'Italia preunitaria ed ancora fiduciosa nel ruolo interpretativo delle alte magistrature locali e della scienza giuridica tradizionale.

Mancini non nega, neanche in questa sede, che la legislazione sabauda necessiti di «studio» e di «lavori di riforma», ma che questi, nella migliore delle ipotesi, non saranno conclusi che nel giro di «qualche anno», apportando quei «non lievi mutamenti e emendamenti» di cui si sente il bisogno nel nuovo Stato³². Tuttavia, appare chiaro a tutti «gli uomini di avveduto

²⁸ Sul tema si può rinviare alle riflessioni di L. MANNORI, *Da "periferia" a "centro": i toscani e le leggi di unificazione in 1865. Questioni nazionali e questioni locali nell'anno di Firenze capitale*, a cura di S. Rogari, Atti del convegno di studi Firenze 29-30 ottobre 2015, Firenze, Polistampa, 2016, pp. 27-52.

²⁹ P. S. MANCINI, *Relazione intorno all'assimilazione legislativa della Toscana al Piemonte*, op. cit., p. 376. Il passaggio è particolarmente interessante perché nella voce di Mancini, passato dalla teoria alla pratica, ci sembra si sentire riecheggiare, con ancora maggior convinzione, quel monito all'Unità nazionale della «scienza giuridica italiana» con cui si era conclusa la sua *Prelezione* del 1858-1859.

³⁰ F. COLAO, *L'idea di nazione nei giuristi italiani tra ottocento e novecento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico», vol. 30, 2001, in particolare su Mancini pp. 268-298; «Nella fase cruciale del Risorgimento una delle voci più avvertite tra i giuristi aveva posto come centro vitale della sua costruzione teorica proprio la nazione, chiamata a dare legittimazione al diritto dell'Italia ad «erigersi» in Stato nazionale, e a divenire il perno delle istituzioni statuali: alla domanda sul momento in cui inizia a farsi strada la ricerca di un principio giuridico su cui fondare la nazionalità italiana e l'intreccio nazione-monarchia rappresentativa, la riflessione di Pasquale Stanislao Mancini ci è parsa voler assolvere a questo compito storico» (Ivi, p. 268). Dopo tutto, era nel 1851 che Mancini, al suo arrivo a Torino, aveva dedicato alla sua prima lezione universitaria a *Della Nazionalità come fondamento del diritto delle genti. Prelezione al Corso di diritto internazionale e marittimo pronunciata nella R. Università di Torino* (1851). Sul punto vedi tra gli altri le riflessioni di E. JAYME *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti di Pasquale Stanislao Mancini*, Torino, Giappichelli, 1994; G. S. PENE VIDARI, *Un secolo e mezzo fa (22 gennaio 1851)*, op. cit.; E. MURA, *Mancini in cattedra*, op. cit.

³¹ Sull'ordinamento giuridico toscano, soprattutto in materia civile, e sui tentativi di riforma di cui fu oggetto prima dell'unificazione vedi per tutti F. COLAO, *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, Monduzzi, 1999. Nonostante si trattasse di un sistema giuridico piuttosto arcaico rispetto agli standard delle più avanzate codificazioni europee, fu percepito dai giuristi toscani come particolarmente «nobile» e frutto di una civilizzazione giuridica che nulla aveva da invidiare al resto della Penisola. Sulla questione riflette puntualmente L. MANNORI, *Un'istessa legge per un'istessa sovranità. La costruzione di una identità giuridica regionale nella Toscana asburgo-lorenese*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, a cura di I. Biocchi, A. Mattone, Viella, Roma, 2006, pp. 355-386.

³² P. S. MANCINI, *Relazione intorno all'assimilazione legislativa della Toscana al Piemonte*, op. cit., p. 376.

giudizio» – sottolinea con una certa premura l'esule napoletano – che non si possa «attendere intanto i risultati di questo annoso lavoro, il cui termine preciso non è prevedibile», ma è «urgente che un atto del Governo [...] provveda a questo periodo di transizione» con l'«integrale applicazione della codificazione Piemontese», poiché «questa analogia e conformità di istituti e di vivere civile rimarrebbe almeno vincolo permanente e saldo tra vicine fazioni di una sola famiglia nazionale, pegno e facilità di futura e più intima unione»³³. L'esenzione urgente del diritto sardo-piemontese rappresenta – per dirla in altri termini – la promessa e la premessa di un diritto nazionale patrio, che si dovrà fondare su una più salda unità politica nazionale rinfrancata anche della vigenza “provvisoria” di un diritto uniforme in tutta il Regno. In questa prospettiva, la chiave di volta principale per ammettere l'applicazione del Codice civile albertino nelle province Toscane viene individuata da Mancini nel fatto che tanto la «forma» quanto la «sostanza» di questo codice «è lo stesso Codice Napoleone» – inteso, anche qui, come il modello di civilizzazione giuridica per eccellenza da cui il Codice civile sabaudo-piemontese sarebbe germogliato vigorosamente – tanto è vero che «almeno cinque sesti de' suoi articoli» – afferma il giurista partenopeo – «sono perfettamente identici con quelli del Codice Francese, o migliorati nella chiarezza della compilazione avuto riguardo alle controversie già sollevate in Francia sul testo, alle decisioni della giurisprudenza che ivi erasi venuta formando, ed a' parziali emendamenti introdotti con atti legislativi posteriori»³⁴.

Strategicamente, come ci si aspetterebbe da un discreto giocatore di scacchi, l'esule napoletano non fa alcun riferimento, almeno in apertura della sua *Relazione*, all'annosa questione del matrimonio civile o all'autorizzazione maritale o ancora alle controverse vicende della ricerca di paternità e della condizione dei figli illegittimi, tutte materie che avrebbero finito per alimentare infiniti dibattiti sull'annessione – prestando facilmente il fianco agli oppositori politici del codice sardo-piemontese – e che, a maggior ragione, nel diritto toscano di matrice austriaca erano già state risolte in maniera, tutto sommato, più liberale³⁵ rispetto a quanto aveva fatto il legislatore sabaudo di matrice francese e di ispirazione guelfa. Limitandosi, invece, a

³³ Ivi, pp. 376-377. Ad onor del vero bisogna segnalare che Mancini, lungo tutta la *Relazione* e soprattutto nelle sue conclusioni, non maccherà di segnalare taluni “ammorbidimenti” o “adattamenti” da adottare all'ordinamento giuridico sabaudo per renderlo più adeguato al contesto toscano. Quanto, in particolare, alla disciplina della famiglia Mancini afferma che «le principali di codeste eccezioni e modificazioni potrebbero ridursi alle seguenti»: Introduzione del *Matrimonio civile* [...] col solo temperamento che non sia vietato, né punito, far precedere, se così taluno voglia, la celebrazione ecclesiastica da quella civile»; «Far cessare il diseguale trattamento delle *Femmine* nelle successioni *ab intestato*»; «Conservare la legge toscana nel suo stato attuale quanto alla durata ed agli effetti della *Patria potestà*; alla validità de' *Testamenti Olografi* e degli *obblighi stipulati per scrittura privata*» (Ivi, p. 386-387).

³⁴ Ivi, pp. 377-378. Il riferimento di Mancini è naturalmente alla reintroduzione del divorzio in Francia.

³⁵ G. CALVI, *Diritti e legami. Madri, Figli, Stato In Toscana (XVI-XVIII secolo)*, in «Quaderni Storici», vol. 29, n. 86, fasc. 2, 1994, pp. 487-510; P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., pp. 189-195. Quello Toscano, come scrive correttamente Passanti, è un «liberalismo che fa da ponte tra la tradizione giuridica dello *ius commune* e l'innovazione sociale insita nella codificazione» (Ivi, p. 189) e per questo motivo che cozzava non poco con quell'impinto guelfo di matrice sabaudo sui si fondava invece il Codice civile albertino.

ricordare soltanto come in tema di atti rispettosi e di rifiuto del consenso dei genitori al matrimonio, il dettato albertino prevedeva «in via di giustizia l'azione della Magistratura, facendo intervenire senza formalità e pubblicità, nelle controversie domestiche, specialmente ove si avi timore di abuso o eccesso della patria potestà»³⁶, e spostando rapidamente l'attenzione sulla disciplina di questioni più tecniche come il regime delle acque, le servitù legali ed il sistema ipotecario³⁷, certamente meno divisive.

Ritorrerà sulla spinosa vicenda della mancata introduzione del matrimonio civile in Piemonte – ancora una ferita per lui evidentemente dolente e, a quasi dieci anni di distanza, difficile da rimarginare³⁸ – soltanto nelle ultime pagine della sua *Relazione*, evocando con cautela il contenuto dei *Processi verbali delle discussioni della R. Commissione di legislazione per gli Stati sardi* del 1850-1851³⁹, di cui si assicura di far inviare «da Torino un'esemplare» in Toscana⁴⁰. «Il sistema Francese» – non si stanca di ripeterlo ancora una volta Mancini, proiettandosi verso il *progresso della legislazione e della scienza* nel secolo XIX – «sembra oggi divenuto la base delle innovazioni che il Governo è nella intenzione di introdurre in questa parte del Codice Civile Sardo», questo sistema infatti «è il solo che abbia già in suo favore una precedente favorevole esperienza in Piemonte, nella Lombardia già Regno d'Italia, ed in altre province della nostra penisola durante il periodo della dominazione francese [...] che in conseguenza non offrono al popolo, novità ad esso sconosciute, atte ad essere dalla abile impastatura falsate nell'opinione delle masse e spacciate per empietà [...] che infine, accomunando la condizione di questi paesi Italiani con quelle della Francia, del Belgio e di altri paesi che Roma riconosce cattolici, può apparire all'istituzione maggior solidità di fondamenti, ed indebolire gli ardimenti di coloro che la contrastano»⁴¹.

Con la stessa convinzione Mancini sottolinea anche come la «durata e le conseguenze della *Patria potestà* nel Codice sardo vennero esagerate», mentre in «Francia essa cessa con l'età maggiore del figlio, salvo l'obbligo degli atti rispettosi in caso di dissenso paterno»⁴² al matrimonio, come tra l'atro prevedeva anche il diritto tradizionale toscano di Antico regime

³⁶ P. S. MANCINI, *Relazione intorno all'assimilazione legislativa della Toscana al Piemonte*, op. cit., p. 378.

³⁷ Ivi, p. 378-380.

³⁸ Con astio palpabile Mancini scrive che il progetto di «legge votata dalla Camera non avrebbe potuto essere respinta dal Senato, ed essa non sarebbe come tuttora per il paese, un desiderio» (Ivi, p. 381)

³⁹ *Supra* Capitolo III, paragrafo 6.

⁴⁰ P. S. MANCINI, *Relazione intorno all'assimilazione legislativa della Toscana al Piemonte*, op. cit., p. 381. Una copia del volume, afferma Mancini, era a sua conoscenza in possesso del giurista toscano Vincenzo Salvagnoli che rappresenterà in quegli anni il «provvidenziale *trait d'union* tra il Piemonte e la Toscana» ed era favorevole all'introduzione del matrimonio civile nel Granducato (S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., p. 161-163). Sulla figura di Salvagnoli patriota italiano del Risorgimento vedi R. RAGIONIERI e A. BERTINI, *Vincenzo Salvagnoli, uomo del Risorgimento: libri guida sui personaggi empolesi*, Pisa, Pacini, 2004.

⁴¹ P. S. MANCINI, *Relazione intorno all'assimilazione legislativa della Toscana al Piemonte*, op. cit., p. 381.

⁴² Ivi, p. 382.

che la limitava al compimento del trentesimo anno di età⁴³, rendendo del tutto impossibile qualsiasi passo indietro su questa disciplina.

Senza soffermarmi ulteriormente su quanto Mancini scrive sul resto dell'ordimento giuridico sabauda dalle successioni al diritto di proprietà ed ai contratti⁴⁴, passando poi in rassegna uno dopo l'altro il Codice di commercio, il diritto penale e quello militare, con la spinosa questione della pena di morte, e senza trascurare neanche i due codici di rito⁴⁵, l'ideale «partita a scacchi tra Toscana e Piemonte» si conclude «con un'onorevole patta»⁴⁶. Infatti, la *Relazione* di Mancini si chiude con la proposta al Governo di un *Progetto di Decreto*⁴⁷ «mirante ad applicare in Toscana il Codice civile»⁴⁸ – con l'accortezza di introdurre però, in materia familiare, il matrimonio civile laicizzato e preservando la disciplina granducale in materia di limiti temporali alla potestà paterna⁴⁹ – ed i codici «penale militare e commerciale piemontesi (pur chiarendo di voler emanare una legge transitoria atta a salvaguardare talune prerogative della tradizione dell'ex Granducato)» ed all'opposto «a mantenere provvisoriamente in vigore il codice penale, quello di procedura penale ed il regolamento di procedura civile toscani»⁵⁰.

Non sorprende che la proposta di Mancini non convinse né il governatore provvisorio della Toscana Enrico Poggi, che la considerò come un'occulta manovra⁵¹, né tantomeno le aspettative del Governo sabauda guidato da Bettino Ricasoli⁵², che «non aveva esitato a bollare come singolare il rimedio avanzato»⁵³ dal giurista partenopeo. Come scrive Poggi con amarezza, ed allo stesso tempo con sorprendente lucidità, nelle sue *Memorie storiche del governo della Toscana* (1867) – comprendendo in anticipo quella che sarà uno dei talloni d'Achille del futuro primo *Progetto di Codice civile* del Guardasigilli Giovanni Battista Cassinis – invece «di assentire a studiare ed elaborare la nuova legislazione scegliendo il buono ove si trovasse, nelle leggi piemontesi come in quelle degli altri Stati, si parlava dell'estensione dei codici sardi già pubblicati o da pubblicare, a tutte le province del regno ingrandito, con

⁴³ P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 191.

⁴⁴ P. S. MANCINI, *Relazione intorno all'assimilazione legislativa della Toscana al Piemonte*, op. cit., pp. 382-383.

⁴⁵ Ivi, pp. 383-386.

⁴⁶ S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., p. 155.

⁴⁷ P. S. MANCINI, *Relazione intorno all'assimilazione legislativa della Toscana al Piemonte*, op. cit., pp. 387-388.

⁴⁸ S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., p. 155.

⁴⁹ P. S. MANCINI, *Relazione intorno all'assimilazione legislativa della Toscana al Piemonte*, op. cit., pp. 386-387, in particolare vedi i punti 3a e 3c delle conclusioni.

⁵⁰ S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., p. 156.

⁵¹ E. POGGI, *Memorie storiche del governo della Toscana nel 1859-60*, op. cit., vol. II, p. 33.

⁵² T. KROLL, voce «Ricasoli, Bettino», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 87, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2016, pp. 128-143.

⁵³ S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., p. 156.

quelle modificazioni che [...] avrebbe a tutto suo comodo introdotto. Invece di commettere lavori nuovi da fare, si davano a discutere lavori già preparati dai soli piemontesi»⁵⁴.

1.2 Dall'archetipo "guelfo" sardo-piemontese al modello liberale francese: i fallimenti di Cassinis e Miglietti al Ministero di Grazia e Giustizia (1860-1862), un progresso completamente astratto e senza moderazione alcuna.

Perfettamente in linea con l'opinione generale espressa da Pasquale Stanislao Mancini quanto alla necessità impellente di estendere l'impianto giuridico sardo-piemontese all'intera Penisola, soprattutto in materia civile – e concorde con lui sulle modificazioni sostanziali da apportare al modello familiare sabauda dal matrimonio civile alla disciplina della patria potestà – ma, allo stesso tempo, particolarmente critico rispetto all'operato dei suoi predecessori al timone del Ministero di Grazia e Giustizia⁵⁵, sarà il Guardasigilli del III Governo Cavour, l'avvocato biellese Giovanni Battista Cassinis⁵⁶, chiamato all'incarico nel gennaio 1860 e completamente ossessionato, per tutta la durata del suo breve mandato politico, dal desiderio di compiere l'unificazione giuridica della Penisola (a qualsiasi costo)⁵⁷. Ed infatti, forse con eccesso di zelo del tutto ingiustificato, nel settembre del 1860 durante un'intervista rilasciata a Giacomo Dina⁵⁸ – giornalista filogovernativo direttore dell'*Opinion* di Torino⁵⁹ – il Cassinis si spinse sino ad affermare che: «Non è più questione di questo o quel principio è questione del Codice [...] è questione di volere un'Italia forte, unita per leggi, per istituzioni uniformi od

⁵⁴ E. POGGI, *Memorie storiche del governo della Toscana nel 1859-60*, op. cit., vol. II, p. 45. Il testo viene citato in S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., p.160 con un commentario eloquente.

⁵⁵ Ivi, p. 143, si veda in particolare la nota 160 in cui si cita una lettera di Cassinis al Farini del 30 gennaio 1860 nella quale questi si lamenta per la "nullafacenza" e dell'incompetenza del Ministro Rattazzi.

⁵⁶ L. MARTONE, voce «Cassinis, Giovanni Battista» in *Dizionario biografico degli italiani*, XXI, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1978, pp. 490-494 e S. SOLIMANO, *Giovanni Battista Cassinis*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 101-108. In particolare, sul contributo di Cassinis all'unificazione giuridica nazionale si veda più diffusamente A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, op. cit., pp. 6-9, 110-120; ed anche S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., pp. 160-165 e 191-266. Come scrive Stefano Solimano, «Cavour, da parte sua, nutriva grande stima nei confronti di Cassinis, considerato se non il migliore senz'altro uno dei più rinomati avvocati del foro subalpino» (Ivi, p. 194).

⁵⁷ S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., p. 196; per una sintesi efficace sul Ministero di Grazia e giustizia sotto Cassinis, e su entrambi i suoi fallimentari tentativi di codificazione civile, Id., *Da Cassinis a Cassinis*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 51-64.

⁵⁸ P. CASANA, voce «Dina, Giacomo» in *Dizionario biografico degli italiani*, XL, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1991, pp. 103-106. Tra le fonti, quanto al suo impegno per sostenere nell'opinione pubblica il processo di Unità nazionale si veda la testimonianza di L. CHIALA, *Giacomo Dina e l'opera sua nelle vicende del Risorgimento italiano*, 3 voll., Torino, Roux Frassati, 1896-1903.

⁵⁹ Sul ruolo della stampa quotidiana nella Torino del Risorgimento, con particolare riferimento alla nascita della categoria dell'opinione pubblica vedi i saggi raccolti in V. CASTRONOVO, *La nascita dell'opinione pubblica in Italia. La stampa nella Torino del Risorgimento e capitale d'Italia (1848-1864)*, Roma-Bari, Laterza, 2004; in particolare D. ORTA, *I prodromi di un'opinione pubblica*, Ivi, pp. 97-146.

un'Italia colle consuetudini locali, coi suoi cento Statuti, con leggi austriache, divisa [...] di non avere insomma un'Italia. [...] Ed è per Dio in questo modo che volete l'Italia ? [...] meglio sarà di avere un pessimo codice che non avere un codice uniforme»⁶⁰.

Non sorprende che «agli occhi dei contemporanei egli appare come il tecnocrate in grado di gestire i problemi della giustizia, succube, tuttavia del potere di turno»⁶¹, incarnando perfettamente con il suo operato il desiderio del Conte di Cavour di fare del Codice civile unitario il sigillo dell'unificazione politica nazionale e una «condizione di *incivilimento*»⁶² dell'intero popolo italiano, unito sotto la bandiera dei Savoia, e questo soprattutto nelle remote province meridionali. Come sottolinea Stefano Solimano, se «è vero che Cassinis agisce secondo i dettami di Cavour è vero anche che talvolta tenta egli stesso di guadagnare alle proprie viste il presidente del consiglio»⁶³, garantendosi uno spazio sia pur angusto da protagonista di scena. In Cassinis – esattamente come in Mancini⁶⁴ prima di lui – prevale, infatti, quell'idea della codificazione come progresso ineludibile per la Nazione, comune in gran parte della scienza giuridica contemporanea, un'idea che presuppone necessariamente per la sua attuazione il «primato della legislazione sulla giurisdizione»⁶⁵, contrariamente a quanto pensava, invece, lo stesso Cavour che militava politicamente in favore della preventiva unificazione del potere giudiziario⁶⁶.

Fu, infatti, sotto il Dicastero di Cassinis che, tra il 19 ed il 21 giugno di quello stesso anno, fu presentato – prima alla Camera e poi al Senato – il primo progetto di unificazione giuridica nazionale, un piuttosto articolato tentativo di *revisione del Codice civile albertino*⁶⁷ – in chiave liberale – da estendere al futuro Regno d'Italia di oramai prossima unità politica.

⁶⁰ G. D'AMELIO, *Pasquale Stanislao Mancini e l'unificazione legislativa nel 1859-61*, op. cit., p. 206; S. SOLIMANO, *L'edificazione del diritto privato italiano*, op. cit., p. 64; Id. *Il letto di Procuste*, op. cit., p. 198. L'intervista restituisce perfettamente l'immagine di Cassinis, ed è un documento fondamentale per comprenderne l'indole in parte avventata e certamente vanagloriosa.

⁶¹ S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., pp. 192-193.

⁶² Ivi, p. 196.

⁶³ Ivi, p. 200.

⁶⁴ Crf. P. S. MANCINI, *Sulla necessità della immediata presentazione di un progetto di legge per l'unica Corte di Cassazione Italiana: discorsi*, pronunciati nella Camera dei deputati nella tornata del 31 marzo 1871 e suo ordine del giorno approvato dalla Camera, Roma, Botta, 1871; Id. *Sul progetto di legge per istituzione di Sezioni temporanee di Corti di Cassazione in Roma: discorsi*, pronunciati alla Camera dei deputati nelle tornate del 16 e 17 novembre 1875, Roma, Botta, 1875.

⁶⁵ Ivi, p. 205.

⁶⁶ Emblematica è la vicenda dell'unificazione della Corte di Cassazione, fortemente voluta da Cavour ed avversata dal Cassinis, favorevole invece al mantenimento in vita delle Cassazioni "provinciali", vedi S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., pp. 201-205. Per una più approfondita analisi del dibattito si veda per tutti M. MECCARELLI, *Le corti di cassazione nell'Italia unita: profili sistematici e costituzionali della giurisdizione in una prospettiva comparata (1865-1923)*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 9-53 con particolare riferimento ai progetti Cassinis (1860-1861).

⁶⁷ *Progetto di revisione del Codice civile albertino proposto dalla Commissione nominata con decreti del Ministero di Grazia e Giustizia del 24 dicembre 1859 e 25 febbraio 1860, comunicato al Parlamento dal Ministro di Grazia e Giustizia (Cassinis) in conformità di relazione per esso presentata alla Camera dei Deputati nella tornata del 19 giugno, al Senato nella tornata del 21 giugno 1860*, Torino, Stamperia reale, 1860. Sulla genesi politica e

Il progetto era frutto maturo del lavoro di una *Commissione legislativa* composta da ben ventidue membri⁶⁸, istituita presso il Ministero di Grazia e Giustizia con i decreti del 24 dicembre 1859 e 25 febbraio 1860, e presieduta da Vincenzo Maria Miglietti⁶⁹, che poi succederà nel giugno del 1861 allo stesso Cassinis nel ruolo di Guardasigilli del Regno d'Italia nel successivo Governo Ricasoli I, promotore, a sua volta, di un progetto di codice unitario destinato all'insuccesso ed al dimenticatoio. Naturalmente, «la ragioni pratiche e politiche alla base della decisione di ripartire dal codice piemontese» erano del tutto evidenti, e «stavano tutte nel processo politico di unità nazionale sotto la guida sabauda»⁷⁰, che poteva vantare tra l'altro l'ultimo Codice civile preunitario emanato in ordine di tempo, e dunque quello che astrattamente doveva essere il più progressista, anche in forza di quella propagandistica e seducente *Retorica del progresso* di cui fu fatto oggetto – come abbiamo visto – fin da prima della sua promulgazione e con maggior intensità negli anni subito successivi alla sua entrata in vigore. Tuttavia, il diritto di famiglia albertino, nonostante gli altisonanti encomi della dottrina giuridica europea, e soprattutto tedesca del Savigny e del Mittermaier⁷¹, necessitava di notevoli interventi di ammodernamento per adattarsi al nuovo e variegato contesto socio-culturale Nazionale – come rilevava, non isolatamente, Pasquale Stanislao Mancini da ultimo nella sua *Relazione intorno all'assimilazione legislativa della Toscana al Piemonte* di un anno prima – con la questione del matrimonio civile, e più in generale della laicizzazione dell'intera architettura famiglia, che riemanava sostanzialmente irrisolta da oramai troppo tempo⁷².

giuridica di questo progetto e sulla composizione della Commissione legislativa guidata da Miglietti vedi le pagine dense di S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., pp. 191-266.

⁶⁸ Scorrendo le pagine della *Gazzetta dei giuristi*, serie II, Torino, 17 marzo 1860, n. 11, *Lavori legislativi*, p. 87 che riproduce la prima composizione della *Commissione legislativa*, in tredici membri, oltre al presidente Miglietti ed un numero rilevanti di giuridici e procuratori delle alte più alte magistrature piemontesi e delle province annesse, spiccano i nomi di Pasquale Stanislao Mancini e Matteo Pescatore, professori di diritto presso l'ateneo torinese, cui sia aggiungerà successivamente l'insegna Enrico Precerutti, anche lui docente presso l'Università di Torino. Sull'autorevolezza dei docenti dell'ateneo di Torino tra prima e seconda metà dell'Ottocento vedi G. S. PENE VIDARI, *Cultura giuridica*, in *Torino città viva: da capitale a metropoli, 1880-1980. Cento anni di vita cittadina: politica, economia, società, cultura*, a cura di M. Abrate, 2 voll., Torino, Centro studi piemontesi, 1980, pp. 841-842; Id., *I professori di diritto*, in *L'Università di Torino. Profilo storico ed istituzionale*, a cura di F. Traniello, Torino, Pluriverso, 1993, pp. 81-91; R. P. COPPINI, *Il Piemonte sabauda e l'unificazione (1849-1861)*, op. cit., p. 398. Sul ruolo della componente togata nei ministeri dell'età liberale si può vedere invece G. TOSATTI, *I magistrati nei Gabinetti governativi in età liberale*, in «*Studi storici*», n. 4, 2010, pp. 843-854.

⁶⁹ P. ALLEGRAZZA, *L'élite incompiuta: la classe dirigente politico-amministrativa negli anni della destra storica (1861-1876)*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 92-95. Quella di Vincenzo Maria Miglietti è senza dubbio una vicenda singolarissima nella storia del Risorgimento e dell'Unificazione italiana, la sua presenza tanto nella storia unitaria quanto in quella del diritto, è passata completamente inosservata alla storiografia, tanto è vero che di lui non si fa menzione né nel *Dizionario biografico degli italiani* della Treccani né nel *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)* di il Mulino. Senza l'ausilio di queste voci, e data la scarsità di notizie sulla sua persona nelle fonti del tempo, ci è stato impossibile ricostruire un profilo biografico soddisfacente, escluse le notazioni che qua e là si possono reperire nella saggistica sulle più disparate questioni.

⁷⁰ P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 211.

⁷¹ *Supra* Capitolo III, paragrafi 3.2 e 5.2.

⁷² Questa preminenza delle questioni familiari, e segnatamente del matrimonio civile, è testimoniata da alcuni documenti e lettere contenuti nei fondi personali di Pasquale Stanislao Mancini e dello stesso Vincenzo Miglietti che ne danno atto in maniera puntuale più volte, vedi sul punto le considerazioni di G. D'AMELIO, *Pasquale*

Proprio a quest'«ineludibile obbietto della legge civile», l'introduzione del matrimonio civile sul modello napoleonico, è dedicata la parte più rilevante della riflessione «riformatrice» di Giovanni Battista Cassinis nella sua *Relazione* «sui lavori di revisione del Codice Albertino»⁷³ presentata alla Camera il 19 giugno del 1860 e riproposta, invariata, due giorni dopo al Senato, il 21 giugno dello stesso anno. Si tratta, a ben guardare, di una sorta di spartiacque politico per la questione matrimoniali, poiché a partire da questo momento il principio della secolarizzazione del matrimonio diventerà l'obiettivo imprescindibile di tutti i Guardasigilli del Regno d'Italia fino all'emanazione del Codice Pisanelli nel 1865. Nel suo discorso, infatti, il Ministro Cassinis non si trattiene dal sottolineare con assoluta convinzione che «le associazioni civili sorgono dalla famiglia» e quest'ultima «dal matrimonio», in maniera tale che una corretta disciplina del secondo è intimamente connessa alla buona fattezza delle prime⁷⁴. Per dirlo in altri termini, a Cassinis appare ben chiaro, fin da subito, che non basta semplicemente estendere il Codice albertino all'intera Penisola, come si era cercato di fare con scarsi risultati nelle province annesse, ma bisognava disegnare un *novello* Codice civile – ricavato dalla stoffa sabauda, e con un'operazione abile di taglio e cucito – più adeguato ai bisogni del Paese⁷⁵, che ora si fondava sul principio fondamentale della politica ecclesiastica cavouriano: «libera Chiesa in libero Stato»⁷⁶. Per fare questo, però, bisognava ridefinire

Stanislao Mancini e l'unificazione legislativa nel 1859-61, op. cit., p. 198 e S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., p. 228.

⁷³ G. B. CASSINIS, *Relazione al Progetto di revisione del Codice civile Albertino, presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia G. B. Cassinis il 19 giugno 1860*, in appendice a A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, op. cit., p. 98-110, cito pp. 98-100. Nelle stesse pagine della Relazione Cassinis afferma che «nel corso dei secoli riforma a un tempo assegnato e, sono per dire, il proprio su un momento. Ed è ora per la codificazione civile si presenta a noi tale opportunità, quale forza ad altri Stati non si offerse giammai» (Ivi, p. 99). Sui tempi di questa Relazione, e sul suo contenuto generale, riflette S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., pp. 234-240.

⁷⁴ Ivi, p. 103.

⁷⁵ Come scrive correttamente Stefano Solimano, quando Cassinis ricorse all'idea del «*novello codice*», «che diventerà negli anni a venire un motivo ricorrente del processo di codificazione unitaria», e congiuntamente all'idea della *revisione del codice albertino*, sta implicitamente dicendo che «in fin dei conti procedere a una revisione del codice significa sotto non pochi aspetti ispirarsi al modello napoleonico, a quel «codice meraviglioso» in cui si compendia il meglio della *scientia iuris* che ha legato tutti gli italiani per lungo tempo ed al quale tutti i testi della penisola si sono conformati» (S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., p. 238-239).

⁷⁶ La celebre affermazione fu proferita dal conte di Cavour soltanto nella seduta parlamentare del 27 marzo 1861, quella che approvò l'ordine del giorno che fece di Roma la Capitale d'Italia. «Rimane a persuadere il Pontefice che la Chiesa può essere indipendente, perdendo il potere temporale. Ma qui mi pare che, quando noi ci presentiamo al Sommo Pontefice, e gli diciamo: Santo Padre, il potere temporale per voi non è più garanzia d'indipendenza; rinunziate ad esso, e noi vi daremo quella libertà che avete invano chiesta da tre secoli a tutte le grandi potenze cattoliche; di questa libertà voi avete cercato strapparne alcune porzioni per mezzo di concordati, con cui voi, o Santo Padre, eravate costretto a concedere in compenso dei privilegi, anzi, peggio che dei privilegi, a concedere l'uso delle armi spirituali alle potenze temporali che vi accordavano un po' di libertà; ebbene, quello che voi non avete mai potuto ottenere da quelle potenze che si vantavano di essere i vostri alleati e vostri figli devoti, noi veniamo ad offrirvelo in tutta la sua pienezza; noi siamo pronti a proclamare nell'Italia questo gran principio: Libera Chiesa in libero Stato» (Atti Parlamentari, Camera di deputati, Tornata del 27 marzo 1861, p. 332). Tuttavia, il brocardo già circolava da tempo negli ambienti governativi del tempo e nell'opinione pubblica anticlericale e liberale come testimonia tra gli altri G. DE CASTILLA, *Libera Chiesa in libero Stato: pensieri*, Milano, Tipografia Redaelli, 1865; B. DE RINALDIS, *La libera Chiesa in libero Stato: esame filosofico dei*

un'architettura più liberale della famiglia, e questo passava necessariamente per la risoluzione della controversa questione del matrimonio civile e delle relazioni tra diritto civile ed ordinamento ecclesiastico, ora rese apparentemente più semplice dalla rottura forzata dei rapporti con la Santa Sede di Pio IX⁷⁷, avvenuta dopo l'invasione delle Legazioni pontificie nel 1860.

Il problema di fondo da affrontare era, ancora una volta, quello della preminenza del rito civile su quello religioso, e per estensione della sottrazione della disciplina giuridica del vincolo matrimoniale all'egemonia secolare della Chiesa cattolica per ricondurla nelle mani salde nuovo Stato liberale, cercando di non cadere in un "compromesso insoddisfacente" come era stato quello albertino del 1837⁷⁸. Di questo – come abbiamo visto – era fermante convinto, già da tempo, Pasquale Stanislao Mancini⁷⁹ che non si stancava di ripeterlo, e a lui si unirà, in quegli stessi anni, la voce di un giovane giurista e filosofo del diritto molto influenzato dal pensiero di Mancini, il lodigiano Carlo Francesco Gabba⁸⁰. Questi scriverà lucidamente che la «quistione del matrimonio invero è in Italia una parte della gran lite che si agita fra la Chiesa e lo Stato [...] che conturba l'intera società», e che «se disperar si dovesse che la Chiesa si induca mai a più savi consigli nella quistione matrimoniale, bisognerebbe credere ch'ella rimarrà sempre ed in tutto nemica implacabile dello Stato e del popolo italiano»⁸¹. Il problema giuridico, dopo tutto, non era affatto di poco conto se si considera che il matrimonio civile, nonostante l'impegno della cultura giuridico-politica più progressista per ammetterlo senza limitazione alcuna, era un'utopia in tutta la Penisola italiana, ed anche a livello europeo – come abbiamo visto – escludendo la Francia ed il Belgio, che applicavano il *Code Napoléon* nella sua impostazione rigorosamente separatista, non molti altri Stati avevano adottato questo paradigma giuridico come principio assoluto, o lo consideravano una necessità improrogabile per il progresso della legislazione civile.

Questa inerzia legislativa, come afferma nella sua *Relazione* al Parlamento il Ministro Cassinis, finiva per fare emergere una debolezza politica inaccettabile dello Stato italiano, il quale «delegando ad altri ciò che la propria sua ragione non gli permette di comandare, umilia sé stesso, abdica alla sua podestà, al suo impero, e, violando il primo de' suoi doveri, abbandona la protezione de' più preziosi interessi della vita civile ad una legislazione di cui non può

rapporti che viene ad assumere la Chiesa in faccia allo Stato secondo i principii del nuovo dritto pubblico europeo e dopo la caduta del dominio temporale, Torino, Stamperia dell'Unione Tipografica, 1865; A. VERA, *Il Cavour e libera Chiesa in libero Stato*, Napoli, Stamperia della Regia Università, 1871. Sul punto vedi A. PELLICCIARI, *Storia della formula "Libera Chiesa in libero Stato"*, op. cit.

⁷⁷ M. TEDESCHI, *Cavour e la questione romana: 1860-1861*, Milano, Giuffrè, 1978.

⁷⁸ *Supra* Capitolo III, paragrafo 4.

⁷⁹ *Supra* Capitolo III, paragrafo 6.

⁸⁰ Sulla figura particolarmente eclettica di Carlo Francesco Gabba ritorneremo di qui a breve in questo stesso Capitolo *Infra* paragrafo 2.

⁸¹ C. F. GABBA, *Intorno al matrimonio civile*, in «Monitore dei Tribunali», vol. V, 1864, pp. 555.

correggere gli errori e frenare gli abusi»⁸². E con maggior incisività – ribadisce ancora il Guardasigilli, proseguendo nella sua argomentazione sugli impedimenti religiosi al matrimonio – «i canoni della chiesa non si attennero al solo elemento religioso del matrimonio, ma ne usurparono la parte civile e politica» in quanto «strinsero in un tutto inscindibile il contratto ed il sacramento», «ond'è che qualunque concessione sul rito riesce impossibile, se nel medesimo tempo lo Stato non rinuncia alla totalità del suo diritto»⁸³. Queste poche battute spiegano con chiarezza perché l'introduzione del matrimonio civile diventa per Cassinis (e non solo per lui) – facendo leva anch'egli su quella collaudata *Retorica del progresso* in senso politico che caratterizza l'ermeneutica giuridica della prima metà dell'Ottocento – «grande progresso civile, politico e filosofico»⁸⁴ del Regno, e come tale deve essere perseguita ad ogni costo anche contro gli interessi e le doglianze dei cattolici più ferventi⁸⁵.

Come scrive Paolo Passaniti «la soluzione del matrimonio civile indissolubile», ma posto saldamente sotto il controllo dello Stato e con il rigore formale previsto per la tenuta dei registi dello Stato civile, «dà l'idea di come non si possa non seguire la via francese, in una sorta di percorso obbligato alla luce dell'intervenuta abrogazione oltralpe del divorzio», avvenuta all'indomani della Restaurazione borbonica con la *loi du 8 mai 1816*, cosiddetta *Loi Bonald* dal nome del suo promotore l'*ultra-royalistes* cattolico Louis de Bonald⁸⁶. Questo giustifica il progressivo scostamento della *Commissione legislativa* guidata da Miglietti dall'archetipo albertino, primo riferimento del Ministro Cassinis, ed il ricorso alla modellistica giuridica napoleonica in supplenza.

Sul punto, dai verbali dei lavori emerge che «all'interno della Commissione legislativa – lo fai intendere lo stesso Cassinis nella sua *Relazione* – la questione era stata animatamente discussa», con la formazione di «due schieramenti»⁸⁷ opposti: da una parte lo stesso Ministro

⁸² G. B. CASSINIS, *Relazione al Progetto di revisione del Codice civile Albertino*, op. cit., pp. 104.

⁸³ Ivi, p. 105.

⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁵ In particolare, si possono leggere sul punto le critiche particolarmente pungenti mosse da E. AVOGADRO DELLA MOTTA, *Il progetto di revisione del codice civile albertino e il matrimonio civile in Italia*, op. cit.. In particolare, il conte Avogadro della Motta scrive: «L'unione senza Sacramento per quanto vestita di forme e di effetti legali, sarà sempre stimata presso quel popolo in ragione della sua fede e della sua opinione pubblica, un concubinato vituperoso in natura e in religione. I coniugi tali e i loro parti non ne sfuggiranno lo sfregio. Quelli stessi poi che avessero da principio braveggiata la legge cristiana e la pubblica opinione, potranno bene coll'andar del tempo ricredersi, riconoscere la falsa loro posizione. E quale sarà la condizione loro se la legge, in virtù dell'errore primiero, li vorrà forzare a convivere coniugalmente contro coscienza nella immoralità» (Ivi, p. 26).

⁸⁶ P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 215. Sull'abolizione del divorzio in Francia ad opera dei restaurati sovrani di Borbone con la *loi du 8 mai 1816*, cosiddetta *Loi Bonald* vedi F. BERTRAN DE BALANDA, *Louis de Bonald et la question du divorce, de la rédaction du Code civil à la loi du 8 mai 1816*, in «Histoire, économie & société», 36e année, n. 3, 2017, pp.72-86. Per un inquadramento della figura politica e del pensiero giuridico del visconte de Bonald si veda da ultimo F. BERTRAN DE BALANDA, *Louis de Bonald, philosophe et homme politique (1754-1840)*, préface de G. Gengembre, Parigi, CNRS éditions, 2021.

⁸⁷ S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., p. 280.

Cassini, Oreste Regnoli⁸⁸ – docente di diritto civile dell'Università di Bologna, dall'indole liberale e progressista in materia familiare⁸⁹ – e l'instancabile Pasquale Stanislao Mancini, chiamato a far parte della *Commissione* per la sua oramai innegabile autorevolezza e perché di origini meridionali, mentre dall'altra parte della barricata si arroccavano il vecchio magistrato Domenico De Ferrari, autorevolissimo esponente della giustizia sabauda, Giovan Battista Nicolosi⁹⁰ – Regio Procuratore generale presso la Corte Suprema di Revisione di Parma – e Leopoldo Galeotti⁹¹ – giurista e politico toscano dall'impronta fortemente conservatrice. Le due posizioni, anche quanto a due dei protagonisti principali, riproducevano, in buona sostanza, gli schieramenti che si erano già affrontati nel biennio 1850-1851 in seno alla *Reggia Commissione di legislazione per gli Stati sardi*⁹², anche se in questo caso il disequilibrio in favore dei conservatori appare meno sbilanciato che in passato. Come avvenne nei primissimi anni 50 dell'Ottocento, la *Commissione legislativa* giunse ad uno stallo e, alla fine, dovette accontentarsi di un compromesso che salvaguardasse le apparenze, ma che – come suggerisce Stefano Solimano – diede vita ad un «sistema separatista 'spurio' o per meglio dire 'temperato'»⁹³, che non vedeva la netta affermazione di nessuna delle due posizioni avverse in modo definitivo. Quella ad essere accolta fu, in buona sostanza, l'impostazione sostenuta da Pasquale Stanislao Mancini, sia pur leggermente ammorbidita rispetto al passato e sempre più incline ad una revisione del modello napoleonico in chiave liberal-moderata, ma comunque tendente verso una compiuta secolarizzazione dell'istituzione matrimoniale, senza appello, ed apertamente contraria all'impostazione smaccatamente confessionale del Codice albertino.

Il risultato di questo compromesso insoddisfacente fu l'art. 104 del Progetto – basamento ideologico del futuro Titolo V del codice Pisanelli⁹⁴ – che considerava «il matrimonio unicamente nei rapporti civili» e, «rispettando i doveri che impone la religione, determina nell'interesse della società le condizioni di capacità e di forma per la sua validità ed efficacia nei rapporti medesimi»⁹⁵. Tuttavia, se la competenza in materia matrimoniale passava

⁸⁸ S. SOLIMANO, *Oreste Regoli in Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 400-408; R. BALZANI, voce «Regoli, Oreste», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 86, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2016, pp. 756-758.

⁸⁹ Questo fu il giudizio che dette di lui Giuseppe Brini, in una sua prelezione felsinea del 13 novembre 1897. Cfr. G. BRINI, *Di Oreste Regnoli e del momento odierno del diritto civile: per l'inaugurazione degli studi nell'Università di Bologna il 13 novembre 1897*, Bologna, Monti, 1898, in particolare vedi p. 30 quanto al contributo personale di Regnoli sulla questione del matrimonio civile nella commissione del 1860.

⁹⁰ Sulla figura di Nicolosi, con la relativa bibliografia di corredo, vedi S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., pp. 95-96, nota 8.

⁹¹ G. ASSERETO voce «Galeotti, Leopoldo», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 51, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1998, pp. 431-434; A. CHIAVISTELLI, V. GABBRIELLI e L. MANNORI (a cura di) *Nascita di un liberale: Leopoldo Galeotti tra locale e nazionale in una antologia di scritti (1840-1865)*, Pistoia, Gli Ori, 2013; ed in particolare il ricco saggio di L. MANNORI, *L'evoluzione politica di Leopoldo Galeotti dalla Toscana all'Italia*, Ivi, pp. 9-355.

⁹² *Supra* Capitolo III, paragrafo 6.

⁹³ S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., pp. 280-281.

⁹⁴ Ivi, p. 289.

⁹⁵ Art. 104, *Progetto di revisione del Codice civile albertino*, op. cit., p. 25.

istituzionalmente nelle mani dello Stato – senza alcun riferimento alle giurisdizioni ecclesiastiche come previsto dal Codice albertino – con la celebrazione del rito che doveva svolgersi obbligatoriamente innanzi all’Ufficiale dello Stato civile e alla presenza di due testimoni (art. 166)⁹⁶, è altrettanto vero che venivano preservati l’impedimento del matrimonio civile per i sacerdoti (art. 107) e quello della diversità di culto per gli sposi cattolici (art. 108)⁹⁷, mentre l’indissolubilità del vincolo matrimoniale veniva estesa a tutti i cittadini (art. 164 e 236)⁹⁸ che praticassero o meno la religione cattolica, con l’esortazione obbligatoria per tutti i nubendi da parte dell’autorità pubblica di «far consacrare il matrimonio dal rito della religione» professata (art. 166, co. 2). Alla stregua di questo, non sorprende che la «disciplina del matrimonio civile ‘spurio’ delineata da Cassinis sarebbe diventata il bersaglio di ogni fronte politico», venendo tanto «osteggiata da coloro che auspicavano l’introduzione del matrimonio civile *tout court*» e quanto contrastata da quelli «che tendevano al matrimonio della tradizione religiosa», rappresentando per entrambi «una soluzione ancipite che non accontentava nessuno»⁹⁹. Si potrebbe affermare addirittura – senza grande timore di smentita – che fu proprio questa circostanza, in ultima istanza, a segnare il fallimentare destino del *Progetto di revisione del Codice civile albertino*, ben più della sua «etichetta» revisionista (ben poco rispettata nella realtà) e del «meccanismo delle commissioni parlamentari, ideato dallo stesso Cassinis per sveltire i passaggi parlamentari in modo tale da far entrare in vigore il codice unitario alla data del 1° gennaio 1861»¹⁰⁰.

Questa posizione appare condivisa anche dalla Cassazione di Torino che il 6 luglio del 1860¹⁰¹, a qualche settimana dalla *Relazione* di Cassinis al Senato, venne investita – insieme a tutte le altre alte magistrature del Regno¹⁰² – di una richiesta di parere rispetto all’istituzione del matrimonio civile, così com’era stato disciplinato nel *Progetto Cassinis*, valutando la natura giuridica del compromesso raggiunto in *Commissione legislativa*. Al riguardo, in particolare, – interpretando probabilmente un comune sentire della società civile del tempo, ed una spaccatura politica che divideva in due il Paese – i Consiglieri di Cassazione esprimono «una certa insoddisfazione dovuta appunto alla circostanza che i giudici non ritrovavano nella disciplina

⁹⁶ «Nel giorno indicato dalle parti, l’Ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, siano o no parenti, riceverà da ciascuna delle parti, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono rispettivamente prendere per marito e moglie, e ciò seguito pronuncerà, in nome della legge, che sono unite in matrimonio; Pronunciata l’unione, esorterà gli sposi a far consacrare il matrimonio dal rito della religione che professano. L’atto del matrimonio sarà disteso immediatamente dopo la celebrazione». (Art. 166, *Progetto di revisione del Codice civile albertino*, op. cit., p. 36).

⁹⁷ Artt. 107 e 108, *Progetto di revisione del Codice civile albertino*, op. cit., p. 25.

⁹⁸ Artt. 164 e 236, *Progetto di revisione del Codice civile albertino*, op. cit., rispettivamente p. 36 e p. 50.

⁹⁹ S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., p. 283.

¹⁰⁰ P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 221.

¹⁰¹ Il testo del *Parere della Corte di Cassazione toscana sull’istituzione del matrimonio civile*, contenuto nei *Lavori preparatori del Progetto di revisione del Codice civile albertino*, può essere letto più agevolmente in appendice ad A. AQUARONE, *L’unificazione legislativa e i codici del 1865*, op. cit., pp. 110-122.

¹⁰² S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., pp. 283-285.

dell'istituto un unico e coerente principio ispiratore»¹⁰³, capace di dettare una linea precisa verso la quale stesse tendendo l'intero progetto legislativo, e questo nonostante la retorica progressista e le rassicurazioni del Cassinis nella sua *Relazione* e l'innegabile liberalismo dei costumi familiari cui tendevano gli altri capi del progetto ministeriale.

In effetti, bisogna ammettere che nel «suo complesso il primo progetto Cassinis tratteggia un modello familiare sin troppo progredito e poco o nulla piemontese»¹⁰⁴, aprendo la porta ad un liberismo che si discostava forse troppo vistosamente da quei principi della comune morale cattolica sui cui era improntato, invece, il diritto sabaudo di Carlo Alberto. Senza perdersi nelle mille altre questioni che dalla disciplina della separazione¹⁰⁵ – fondata sul sostanziale regime di eguaglianza tra i coniugi¹⁰⁶ – alla soppressione della tanto detestata autorizzazione maritale¹⁰⁷, e fino alla disciplina della patria potestà¹⁰⁸ – limitata nel tempo e più liberale nei costumi¹⁰⁹ – il dibattito sull'introduzione del matrimonio civile, nella sua declinazione istituzionale e quanto alla polemica di cui fu oggetto in Parlamento¹¹⁰, fino al definitivo «affossamento» del primo Progetto Cassinis nella tornata parlamentare del 15 marzo 1861¹¹¹, appare particolarmente evocativa (e per certi versi paradigmatica) dell'intero atteggiamento della scienza giuridica del tempo, almeno nella sua espressione “legislativa” e progressista. Questa ci appare, infatti, come irrimediabilmente preda di una tendenza verso l'astrazione sociale, che finisce per vanificare anche la più auspicabile riforma in senso liberale e che, tutto sommato, avrebbero potuto trovare terreno fertile in una più attenta moderazione giuridico-politica¹¹². Di questo difetto appare convinto, tra gli altri, uno dei testimoni del

¹⁰³ Ivi, p. 283.

¹⁰⁴ P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 221.

¹⁰⁵ S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., p. 291-296; P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 219-221.

¹⁰⁶ Si veda, in particolare, il dettato degli Artt. 221-224, *Progetto di revisione del Codice civile albertino*, op. cit., p. 47.

¹⁰⁷ A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, op. cit., pp. 7-8; C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto (1865-1942)*, op. cit., p. 41; S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., p. 296-301; P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 216-219. Sul punto si possono leggere le opinioni contrarie alla soppressione dell'autorizzazione maritale, considerata come un attentato alla posizione del marito come capofamiglia espresse dalla Cassazione di Milano. Cfr. *Osservazioni della Suprema Corte di Cassazione di Milano*, in *Lavori preparatori del Codice Civile del Regno d'Italia*, vol. II, parte II, *Progetto di revisione del Codice civile Albertino presentato al Parlamento dal Ministro di Grazia e Giustizia G. B. Cassinis il 19 giugno 1860, e sunto delle osservazioni fatte dalla Magistratura*, Roma, Stamperia reale, 1888, pp. 170-173.

¹⁰⁸ S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., p. 305-313; P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 213-214;

¹⁰⁹ «Il figlio è sotto la podestà del padre sino alla maggiore età. Il padre ha il dovere e il diritto di vegliarne e correggerne la condotta. Il figlio soggetto alla patria podestà non può abbandonare la casa del padre, né quella che il padre gli abbia destinata: quando se ne allontani, il padre ha diritto di richiamarlo» (Art. 305, *Progetto di revisione del Codice civile albertino*, op. cit., p. 64).

¹¹⁰ S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., pp. 286-289.

¹¹¹ Ivi, pp. 240-262.

¹¹² In perfetta sintonia con questa ricostruzione è la posizione di Stefano Solimano, il quale afferma che «la smania codificatrice, la mancata aderenza del testo alle reali e variegate condizioni giuridiche, economiche e sociali del Paese, la circostanza che una parte dei giuristi italiani fosse stata esclusa dalla formazione del codice,

dibattito parlamentare sul matrimonio civile del *Progetto di revisione del Codice civile albertino*, il Deputato toscano e noto penalista Giovanni Battista Giorgini¹¹³ che, dalle colonne dell'*Eco dei Tribunali* del novembre 1860, affermò senza trattenersi: «La legge che il governo ci propone prescinde dalle condizioni reali della società per la quale è fatta. Fare astrazione da tutte le qualità dell'oggetto sul quale si opera, e che potrebbero imbarazzarci, è un modo assai comodo di sciogliere tutte le difficoltà. Ma intendiamoci bene. Quando si dice che a questo non bisogna pensare! Di quest'altro non dobbiamo occuparci! Non si sciolgono le difficoltà, si chiudono gli occhi per non vederle»¹¹⁴.

Un difetto di fabbrica difficile da riparare e che, nonostante i buoni prepositi e lo spirito “rinnovato”¹¹⁵, colpisce anche il successivo *Progetto di Codice civile del Regno d'Italia*¹¹⁶, realizzato dal Ministro Cassinis «in economia»¹¹⁷ tra l'aprile ed il giugno del 1861, con l'aiuto di Matteo Pescatore¹¹⁸ – autorevolissimo e ormamai anziano professore di diritto civile all'Università di Torino –, del Deputato e Segretario generale del Ministero di Grazia e Giustizia Filippo De Blasio¹¹⁹ e degli avvocati Giacomo Astengo¹²⁰ e Giovanni Alessandro Vaccaro, che componevano una sorta di commissione minima. Si tratta – come ha messo in luce da Stefano Solimano – di un tentativo frettoloso (e forse anche maldestro) di «parare le accuse di voler piemontizzare il Paese» – anche se, come abbiamo visto, così non era

rappresentavano le critiche più diffuse che la società civile aveva espresso intorno al progetto di revisione del codice albertino» (S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., p. 261). Di questa stessa opinione appaiono anche i più risalenti F. CAMMISA, *Unificazione italiana e formalismo giuridico*, op. cit., p. 52 e R. AJELLO, *Origini e condizioni dell'attualità giuridica: ideologie dei magistrati e poteri dei legali nella dialettica dell'esperienza storica*, Napoli, Jovene, 1998, pp. 484-488.

¹¹³ F. CONTI, voce «Giorgini, Giovan Battista», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 55, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2001, pp. 334-337.

¹¹⁴ G. B. GIORGINI, *Sul matrimonio civile*, in «L'Eco dei Tribunali», 6-13 novembre 1860, n. 514-515, pp. 357-358. Della stessa opinione del Giorgini era stato anche, nelle aule parlamentari, il deputato e magistrato Francesco Borgatti, che bollò come completamente “astratto dalla realtà” il *Progetto di revisione del Codice civile albertino* presentato dal Ministro nella seduta del 19 giugno 1860. Cfr. F. BORGATTI, *Sul progetto del nuovo codice civile: studii*, Bologna, Regia tipografia, 1860, pp. 3-4. Ma si possono leggere anche concordemente nell'opinione pubblica G. A. MUSSO, *Sul progetto di revisione del Codice Civile Albertino: Libri 1., 2. e 3.*, Torino, Dalmazzo, 1860; G. CARNAZZA PUGLISI, *Poche idee critiche sul progetto di revisione del codice civile Albertino*, Catania, Galatola, 1861; Sul punto si avvedano le riflessioni di S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., pp. 259-262. Per ricostruire la figura di Borgatti vedi I. ZANNI ROSIELLO, voce «Borgatti, Francesco», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 12, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1971, pp. 572-573.

¹¹⁵ S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., pp. 263-264.

¹¹⁶ *Progetto di Codice civile del Regno d'Italia del Ministro di grazia e giustizia G. B. Cassinis*, Torino, Stamperia Reale, 1861.

¹¹⁷ P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 222.

¹¹⁸ G. RODDI, *Matteo Pescatore, giurista (1810-1879): la vita e l'opera (1810-1879)*, Torino, Centro Studi Piemontesi, 1986; I. FERRERO, *Matteo Pescatore in Avvocati canavesani*, a cura di G. S. Pene Vidari e F. Macocco, Castellamonte Lions Club Alto Canavese, 2016, pp. 84-90; F. AIMERITO, voce «Matteo, Pescatore», op. cit.

¹¹⁹ Sulla figura di questo giurista e politico napoletano si veda il necrologio di P. S. MANCINI, *Estremi onori renduti al chiar.mo avv. Filippo De Blasio*, Napoli, Glannini, 1878.

¹²⁰ F. LIOTTA, voce «Astengo, Giacomo», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 4, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, fondata da Giovanni Treccani, 1962, pp. 462-463.

assolutamente – provando ad accantonare il modello del Codice civile albertino in favore dell'esotico *Code Napoléon*, però «nella traduzione del 1808 compiuta a Napoli, più rigorosa nel dettato legislativo di quella milanese del 1806», mirando, allo stesso tempo, ad «ottenere il consenso di quei giuristi che vedevano nel codice transalpino il compendio dell'esperienza romanistica»¹²¹ e della civilizzazione giuridica moderna¹²², secondo lo schema più tipico della retorica progressista della prima metà del secolo.

Come noto, il secondo *progetto Cassinis* non sarà mai discusso in Parlamento a causa della scomparsa improvvisa di Cavour e dello scioglimento del suo Governo, ma basta una rapida occhiata all'articolato per vedere ristabilita, in tutto il suo vigore e senza alcuna moderazione, l'autorizzazione maritale (art. 1586-1592)¹²³ insieme a tutti i limiti alla capacità giuridica della donna sposata, segnando così un passo indietro che poco sapeva di liberale e progressista. Una rinuncia questa che il Cassinis certamente non fece a cuor leggero, ma che rappresentava nella sua mente il sacrificio necessario per compiere l'impresa dell'unificazione giuridica nazionale a qualsiasi costo. Inutile dire che, anche senza il dibattito parlamentare, è presumibile che questo progetto sia apparso ai contemporanei come un corpo estraneo, e questo spiega perché fu abbandonato prontamente dopo l'uscita di scena di Cassinis e l'approdo al Ministero di Grazia e Giustizia di Vincenzo Miglietti.

Tuttavia, se da una parte è indubbio che con Giovanni Battista Cassinis la «via per raggiungere la vetta è oramai stata tracciata»¹²⁴ irrimediabilmente, è altrettanto vero che bisognerà attendere il compromesso più *razional-progressista* di Giuseppe Pisanelli perché si possa giungere all'obiettivo, cercando di riportare almeno politicamente la questione sociale al centro del dibattito codificatorio. A sua volta, e per le stesse ragioni, non sorprende di constatare che appaia soggetto allo stesso «astrattismo» di fondo, di cui era stato vittima il

¹²¹ S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., pp. 263.

¹²² Nella seduta della Camera dei deputati del 30 aprile 1861, Cassinis chiamato a rispondere rispetto all'avanzamento dei lavori per un Codice civile unitario afferma che, dopo che fu rigettato il suo primo Progetto, egli prese «per base il Codice Napoleone sulla traduzione che ne fu fatta in Napoli nel 1808». «Fui indotto a questo sistema» – prosegue il Ministro – «dalle seguenti considerazioni. Prima di tutto dalla incontestabile ed incontestata eccellenza del Codice Napoleone. Gli è un Codice il quale ha da 56 a 57 anni la testimonianza la più lusinghiera di tutte le nazioni, di tutti i giureconsulti, onde non si può negare che esso sia eccellente. Emanazione poi dell'antico diritto romano, esso è l'espressione di principii stabiliti in Italia; chè la stessa sua origine è origine italiana, perocché è origine latina. Oltre a ciò il Codice Napoleone [...] fu osservato in tutta Italia, meno la Sicilia, pendente l'impero, ed oltre. Infine il Codice Napoleone, modificato per le Due Sicilie nel 1819, per lo Stato parmense nel 1820, per lo Stato subalpino nel 1857, per lo Stato estense nel 1851, esso in sostanza è pur sempre il tipo delle legislazioni più comuni d'Italia; se ne togliamo le Romagne, se ne togliamo la Toscana, le quali si reggevano secondo il romano diritto; se togliamo la Lombardia, la quale ha il Codice austriaco, noi vediamo che il tipo comune delle altre legislazioni vigenti in Italia era il Codice Napoleone» (*Atti Parlamentari*, Camera dei deputati, tornata del 30 aprile 1861, p. 768).

¹²³ *Progetto di Codice civile del Regno d'Italia del Ministro di grazia e giustizia G. B. Cassinis*, op. cit., p. 308.

¹²⁴ S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., p. 265.

progetto Casinsi, anche il *Progetto di Codice civile del Regno d'Italia*¹²⁵ presentato al Senato dal nuovo Guardasigilli Vincenzo Maria Miglietti, nella tornata del 9 gennaio 1862, destinato per questa stessa motivazione a trasformarsi nell'ennesimo buco nell'acqua.

A nulla valse l'atteggiamento di Miglietti che sapientemente nel corso della discussione parlamentare «si tiene rigorosamente distante da ogni questione tecnica, cercando facili consensi sui disagi della disunità legislativa, sulla necessità di creare stabilità di situazioni giuridiche»¹²⁶ e spingendosi fino ad una noiosa apologia del *Code Napoléon* come modello giuridico delle nazioni civili del continente. Il progetto passato quasi inosservato nelle Aule parlamentari finisce, infatti, sotto la tagliola delle *Osservazioni* delle più Alte Magistrature del Regno, con particolare riferimento a quelle della Corte di Cassazione di Napoli sul *Libro primo* – e delle altre corti meridionali provinciali¹²⁷ – che ne mettono a dura prova i cardini fondamentali, dall'introduzione del matrimonio civile obbligatorio sul modello francese all'abolizione dell'autotrazione maritale, come previsto nel primo *progetto Cassinis*. L'idea che emerge dalla lettura dei pareri dei giudici è quella di una forte confusione tanto nella magistratura quanto nell'opinione pubblica. Si è ben consapevoli che non si può tornare più indietro al compromesso sui cui si fondava il Codice civile albertino, perché oramai anacronistico ed esattamente in senso contrario rispetto alla politica ecclesiastica nazionale, ma allo stesso tempo non si riesce a trovare una strada alternativa per avanzare verso una compiuta laicizzazione dell'intero ordine familiare, scacco della timore di una spaccatura in due della Nazione. Come scrive Paolo Passaniti, «i magistrati napoletani capiscono che la svolta laicizzante è nei fatti stessi dell'unità nazionale e cercano degli adattamenti volti a salvaguardare l'unicità del momento matrimoniale, nel timore che la doppia celebrazione del matrimonio, lasciata alla volontà delle masse, possa avere derive pericolose nel costume sociale»¹²⁸, ma anche questo accorgimento si rivela insufficiente per raggiungere una compiuta svolta nel dibattito giuridico-politico sull'unificazione.

¹²⁵ *Progetto di Codice civile del Regno d'Italia presentato al Senato dal Ministro di grazia e giustizia (V. Miglietti) nella tornata del 9 gennaio 1862, seguito dalle osservazioni sul primo e secondo libro del progetto dalla Magistratura giudiziaria*, Torino, Stamperia Reale, 1863.

¹²⁶ P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 223.

¹²⁷ Ivi, pp. 225-229.

¹²⁸ Ivi, p. 226.

2. Una analisi intimamente progressista contro gli eccessi della più assoluta astrazione sociale: gli *Studj di legislazione civile comparata in servizio della nuova codificazione italiana* (1862) del giovane Carlo Francesco Gabba

Con l'uscita di scena di Vincenzo Maria Miglietti nel marzo 1862 – a seguito della caduta del Governo Ricasoli – si apre finalmente l'ultima fase del processo codificatorio italiano, quella della cosiddetta “unificazione a vapore”¹²⁹ che avrà come protagonista il salentino Giuseppe Pisanelli – con la sua *Retorica del progresso* declinata in prospettiva politica e storico-razionale – e che vedrà il suo trionfo con la promulgazione del *Codice civile del Regno d'Italia* del 1865, considerato dal suo promotore come il più grande monumento dei *progressi* della scienza giuridica italiana del secolo XIX, con particolare riferimento alla disciplina dell'ordine familiare¹³⁰. Tuttavia, prima di giungere a questo tanto agognato traguardo legislativo, che pur sarà caratterizzato da un percorso piuttosto accidentato e non privo di battute di arresto e di qualche intima contraddizione, è necessario soffermarsi su un saggio dalle dimensioni monumentali (quantomeno per la sua estensione, circa trecento pagine), che senza dubbio ebbe una grande importanza (ed un non trascurabile impatto) sul “cambio di rotta” che permise di attendere l'obiettivo della codificazione civile unitaria, soprattutto quanto alla critica di quell'astrattismo sociale che era stato il tallone d'Achille tanto dei due progetti Cassinis quanto del progetto Miglietti.

Ci riferiamo agli *Studj di legislazione civile comparata in servizio della nuova codificazione italiana*¹³¹ pubblicati nel 1862 a Milano – nel momento turbolento di passaggio tra il fallimento del secondo progetto Cassinis e quello successivo del progetto Miglietti – e redatto da un allievo del giureconsulto mantovano Gioacchino Basevi¹³², il giovanissimo Carlo

¹²⁹ S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., p. 1; C. GHISALBERTI, *Legislazione e codificazione*, in *L'Unificazione Italiana*, diretta da G. Sabbatucci e V. Vidotto Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2011, p. 279. Il paragone ironico lo ritroviamo, tra le fonti, nelle pagine che compongono la premessa all'opera del cattolicissimo conte Emilio Avogadro della Motta, intitolata *I miracoli del vapore applicato alla codificazione* (Cfr. E. AVOGADRO DELLA MOTTA, *Il progetto di revisione del codice civile albertino e il matrimonio civile in Italia*, op. cit. pp. 3-5).

¹³⁰ *Infra* in questo Capitolo, paragrafo 4.

¹³¹ C. F. GABBA, *Studj di legislazione civile comparata in servizio della nuova codificazione italiana*, op. cit. il saggio è quello nel quale fu pubblicata l'*Appendice intorno alla quistione del matrimonio* di Pasquale Stanislao Mancini, contenente la sua *opinione dissenziente* espressa durante i lavori della *Regia commissione di legislazione per gli Stati sardi* (1850-1851). Sul punto vedi *Supra* Capitolo III, paragrafo 6. Quanto all'importanza cruciale di questo studio – considerato espressione di quel metodo *storico-razionale* tipico della civilistica italiana della prima metà dell'Ottocento, soprattutto di partenopea e meridionale – si può ricordare, in questa sede, l'opinione espressa da Emanuele Gianturco che, non a caso, lo associa, in prepositiva metodologica, al saggio di Pisanelli, *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*. Cfr. E. GIANTURCO, *Istituzioni di diritto civile italiano*, Napoli, Salvati, 1885, p. XXIII.

¹³² F. LIOTTA, voce «Basevi, Gioacchino», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 7, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, fondata da Giovanni Treccani, 1970, pp. 69-70.

Francesco Gabba¹³³ – Professore di filosofia del diritto della Regia Università di Pisa, ma con aspirazioni al più prestigioso insegnamento di diritto civile¹³⁴ – che poteva vantare già un’invidiabile *cursus honorum*¹³⁵ e delle relazioni accademiche non di poco conto¹³⁶. «Il suo orizzonte culturale» – come sottolinea Stefano Solimano – «è piuttosto ampio», anche più di quello della maggior parte dei suoi contemporanei, e questo perché «conoscendo bene la lingua tedesca, Gabba ha subito il fascino delle speculazioni dell’area germanica»¹³⁷. Un’impostazione culturale che lo stesso giurista conferma esplicitamente in un suo breve scritto giovanile dal titolo *Delle dottrine filosofiche di G. F. Puchta e della scuola storica tedesca*¹³⁸, apparso a puntate sulla *Gazzetta dei Tribunali* del maggio-giugno 1859, e dove si afferma che della «filosofia storico-giuridica si parla fra noi molto più di quello che si conosca», e che «nessun giurista possa oggidì dispensarsi dal formarsi la più completa ed esatta cognizione, siccome di una apparizione scientifica, famosa in pari tempo, è importantissima così nella astratta teoria, come nelle pratiche applicazioni»¹³⁹.

¹³³ P. BENEDUCE, voce «Gabba, Carlo Francesco», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 50, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, fondata da Giovanni Treccani, 1998, pp. 819-822; R. CATERINA, voce «Gabba, Carlo Francesco», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletti, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, pp. 920-922.

¹³⁴ Su punto si può leggere il *Programma di un insegnamento di diritto civile*, indirizzato da Gabba al Ministro della Pubblica Istruzione Terenzio Mamiani il 30 marzo 1860, e pubblicato insieme al successivo carteggio intercorso tra i due da P. BENEDUCE, «Eccellentissimo Signor Ministro ...e». *Un corso nella vita di Carlo Francesco Gabba*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, 4 voll., vol. IV: *L’Età moderna e contemporanea. giuristi e istituzioni tra Europa e America*, a cura di P. Maffei e G. M. Varanini, Firenze, Firenze University Press, 2014, pp. 5-18.

¹³⁵ Nel 1858, ad un solo anno di distanza dalla laurea all’Università di Pavia – dove aveva discusso una tesi in diritto penale *Dei fondamenti e dei caratteri della pena* (Milano-Verona, Stabilimento civile Giuseppe, 1858), dedicata a K.J.A. Mittermaier – Gabba era stato insignito del prestigioso premio dall’Accademia reale di scienze, lettere e belle arti di Bruxelles per la pubblicazione di una ricca monografia in lingua francese dal titolo *Philosophie du droit de succession ou Essai sur la véritable origine de ce droit* (in «Mémoires couronnés et autres mémoires publiés par l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique», Tome 12, 1862, pp. 1-253).

¹³⁶ Non siamo in grado di sapere per quale motivo Pasquale Stanislao Mancini, in qual momento probabilmente uno dei giureconsulti più in vista dell’intero panorama della scienza giuridica italiana, decise di concedere la pubblicazione di una sua *Appendice* al volume del giovane Carlo Francesco Gabba, tutto sommato uno “sconosciuto” civilista lombardo. Dall’epigrafe agli *Studj di legislazione civile comparata in servizio della nuova codificazione italiana* (op. cit., s.n.p.) apprendiamo che l’intero saggio viene dedicato da Gabba al Mancini, nella sua qualità di «lume dell’italiana giurisprudenza», «in umile segno di riverenza e di affetto». E se questo non è sufficiente per affermare che tra loro intercorresse un reale rapporto di amicizia o di stima reciproca, è pure vero che con questa affermazione Gabba dimostra di inserirsi, a pino titolo, nel filone giuridico-culturale del magistero di Mancini e, dunque, “partenopeo”, di cui si fa rappresentate e cercherà di sviluppare i contenuti nel suo scritto. Guardando poi all’economia dell’intero lavoro, l’impronta del Mancini torinese appare quanto mai evidente, come pure si avrà modo di segnalare al momento opportuno. Sicuramente, Gabba ebbe fiorenti rapporti con il maestro tedesco K.J.A. Mittermaier, e questo è stato ampiamente dimostrato in P. BALESTRERI, *Mittermaier e l’Italia: orientamenti politici e dottrine processualistiche in un carteggio di metà Ottocento*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1983, pp. 109-111.

¹³⁷ S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., p. 39.

¹³⁸ G. F. GABBA, *Delle dottrine filosofiche di G. F. Puchta e della scuola storica tedesca*, in «*Gazzetta dei Tribunali*», nn. 65, 66, 67, 68 e 69-70, 1859, rispettivamente pp. 257-258, pp. 269-270 e 273-274.

¹³⁹ Ivi, p. 274.

Tuttavia, gli *Studj di legislazione civile comparata in servizio della nuova codificazione italiana* non sono il primo lavoro che Gabba dedica al problema della codificazione civile¹⁴⁰ – ed in particolare alla spinosa questione della disciplina dell'ordine familiare nel *Libro primo* del nuovo codice, come stava cominciando a delinearsi nelle dibattito giuridico-politico italiano degli anni Sessanta dell'Ottocento – ed, infatti, già nel 1861 (la *Prefazione* dell'opera è data 4 ottobre 1860) – a poca distanza dall'apertura delle discussione in Parlamento sul *Progetto di revisione del Codice civile Albertino* presentato dal Guardasigilli Cassinis – questi aveva dato alla stampa, oltre ai piccoli contributi pubblicati sulla *Gazzetta dei Tribunali*, un corposo saggio monografico sul tema molto controverso (e ampiamente discusso nell'opinione pubblica del tempo) *Della condizione giuridica delle donne nelle legislazioni francese, austriaca e sarda. Studio di legislazione comparata*¹⁴¹, preludio chiarissimo di un altro studio più ampio nell'«intenzione di cooperare alla preparazione di materiali per la grave e difficile opera della nuova codificazione italiana»¹⁴². Lo studio sulla *condizione giuridica delle donne*, infatti, anticipava in gran parte quello che sarà l'approccio eclettico e progressista, di impronta scientifica tedesca – sul calco di Mittermaier – e di stampo liberal-sociale – nel solco tracciato dal magistero torinese di Mancini – di cui si caratterizza l'intero impianto degli *Studj di legislazione civile comparata in servizio della nuova codificazione italiana* dell'anno successivo.

Lo stesso «metodo comparativo» adottato da Gabba – sintomatico di una sua naturale tendenza all'eclettismo negli studi giuridici, nello spirito di un comune approccio culturale della civilistica più audace di quegli anni¹⁴³ – viene considerato, riflettendo in questo lo stile giuridico del Mittermaier¹⁴⁴, come «molto opportuno e proficuo», tanto per i «riconosciuti vantaggi della legislazione comparata in genere» quanto perché il *Code Napoléon*, il Codice civile austriaco,

¹⁴⁰ G. F. GABBA, *Riforme giuridiche. I codici*, in «*Gazzetta dei Tribunali*», nn. 53 e 54, 1859, rispettivamente p. 225 e p. 229; sul punto si vedano le riflessioni puntuali di Stefano Solimano che arriva a considerare Gabba come il «Saleilles lombardo» (S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., p. 40-43).

¹⁴¹ G. F. GABBA, *Della condizione giuridica delle donne nelle legislazioni francese, austriaca e sarda. Studio di legislazione comparata*, Milano, Giuseppe Redaelli, 1861. In realtà, il primo interessamento personale di Gabba alla questione della codificazione del diritto civile e della riforma delle istituzioni familiari risale al 1859 quando pubblico, per conto del suo Maestro Gioachino Basevi, un *Commento alle leggi sul matrimonio dei cattolici* – entrate in vigore nel gennaio 1857 per l'Impero austriaco – come appendice alle sue fortunate *Annotazioni pratiche al codice civile austriaco* (Milano, Cavalletti, 1859), di cui tra l'altro il Gabba aveva curato anche la nota introduttiva. Quanto alla *condizione giuridica della donna*, la monografia del 1861 era stata anticipata dallo stesso Gabba in un saggio pubblicato nel 1860 sulla *Gazzetta dei tribunali di Milano*, dove l'autore plaudiva all'abolizione dell'autorizzazione maritale introdotta nel primo *progetto Cassinis*. Cfr. P. BENEDUCE, voce «Gabba, Carlo Francesco», op. cit., p. 820.

¹⁴² G. F. GABBA, *Della condizione giuridica delle donne nelle legislazioni francese, austriaca e sarda*, op. cit., p. 3.

¹⁴³ C. VANO, *Codificare, comparare, costruire la nazione. Una nota introduttiva*, in Giuseppe Pisanelli, *Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, a cura di C. Vano, Napoli, Jovene, 2005, pp. XIX-XXIX. Come scrive correttamente Cristina Vano, la «scienza giuridica italiana si presenta così alla metà del secolo sulla scia europea stringendo insieme tre termini: codificazione, interpretazione e comparazione» (Ivi, p. XXIV).

¹⁴⁴ *Supra* Capitolo III, paragrafo 5.2.

ed il Codice albertino¹⁴⁵ «avrebbero servito di base principale per gli studii dei compilatori del nuovo Codice civile» italiano¹⁴⁶. A questo si combina una forma – almeno in questo momento¹⁴⁷ – soltanto abbozzata, ed astrattamente intesa, di riferimento al contesto sociale che sottende l’architettura giuridica di cui sta discutendo, e che assume i caratteri di un approccio ermeneutico inconscio (più che di una vera tendenza culturale consapevole), ma che allo stesso tempo, non per questo, è meno rilevante nella nostra indagine. Si tratta di un tipo di ermeneutica che sarà persistente negli studi di Gabba, e che allo stesso tempo si sposerà perfettamente con le necessità politiche dell’unificazione giuridica nazionale incarnata da Giuseppe Pisanelli.

Per restare al saggio sulla *condizione giuridica delle donne*¹⁴⁸ – senza entrare nel merito del problema¹⁴⁹, ma confermando espressamente quanto avevamo sostenuto in precedenza sul matrimonio civile come questione cruciale nel dibattito sociopolitico italiano riguardo l’unificazione legislativa, e come imprescindibile nodo per definire il principio fondamentale dell’intera disciplina dell’ordine familiare – egli afferma che: «I rapporti giuridici dei coniugi occupano la massima parte di questi nostri studj, come ogni accorto lettore ben si deve aspettare. Imperocchè egli è più specialmente nel matrimonio che la condizione giuridica della donna vien regolata, bene o male, in rapporto a quella dell’uomo. La questione, per esempio, se il regime dotale o quello della comunione dei beni si debba fra i coniugi preferire, ha più attinenza colle idee che si adottino circa la dignità morale e civile della donna, che non quella se la moglie debba partecipare o no alla patria podestà del marito. Importava eziandio in questo genere di ricerche di estirpare qualche pregiudizio circa le istituzioni di diritto conjugale, ingenerato da superficiale conoscenza delle leggi di altri paesi, ed ancor più importava di difendere il campo dell’italiano diritto da idee e istituti, che per trovarsi nel Codice Napoleone, non sono meno

¹⁴⁵ Su questo trittico si vadano per tutti le riflessioni di E. DEZZA, *Lezioni di storia della codificazione civile*, op. cit.

¹⁴⁶ G. F. GABBA, *Della condizione giuridica delle donne nelle legislazioni francese, austriaca e sarda*, op. cit., p. 3.

¹⁴⁷ Come avremo modo di sostenere più innanzi nel nostro studio Gabba sarà a partire dalla seconda metà dell’Ottocento tra i primi sostenitori del metodo sociologico – di derivazione filosofica positivista – applicato agli studi di diritto, addirittura prima della compiuta svolta dei cd. civilisti neoterici negli anni 80 dell’Ottocento, di cui può considerarsi, per certi versi, un antesignano insieme a Mancini. *Infra* Capitolo VI, paragrafo 1.1.

¹⁴⁸ Sulla posizione di Gabba quanto alla *condizione giuridica delle donne* ritorneremo di qui a breve, basti per ora citare sinteticamente Stefano Rodotà, che con le sue parole è capace di riassumere meglio di chiunque altro la condizione femminile nella sua parabola storica: «Nel passaggio dalla figura astratta e unitaria del soggetto alla sua articolazione concreta nello stesso sistema giuridico, si coglieva subito uno scarto, una contraddizione. La realtà forzava la crosta formale, ed emergevano distinte figure soggettive che minavano l’unità e la comprensività della categoria. Per una lunga fase storica, il beneficiario della pienezza della soggettività è stato soltanto il borghese maschio, maggiorenne, alfabetizzato, proprietario. La soggettività delle donne era cancellata, con l’esclusione della sfera pubblica, con la ridotta capacità patrimoniale della donna maritata, con la mortificazione della sessualità» (S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, Napoli, Editoriale scientifica, 2007, p. 15).

¹⁴⁹ Gabba riaffronterà la questione negli *Studj di legislazione civile comparata in servizio della nuova codificazione italiana*, dedicando a questo tema un apposito capitolo della sua trattazione e riassumendo i contenuti della monografia sulla *condizione giuridica della donna*.

incompatibili cogli usi e colle tradizioni nostre»¹⁵⁰. Tuttavia – conclude Gabba, chiudendo il suo lungo saggio, dopo aver sviscerato tutte le questioni di diritto civile che si legano alla controversa condizione di ineguaglianza della donna rispetto all'uomo – dal patrimonio alle successioni alle seconde nozze – e riallacciandosi a quell'ideale referencia alla socialità intrinseca del diritto di famiglia – «siamo in generale convinti che il diritto non può contraffare la natura, ma deve soltanto adattarvi le sue formole, e crediamo in particolare che nella ragione e nella morale il vero ideale della donna fu e sarà sempre quello di una compagna dell'uomo, che ha comuni con questo i sentimenti ed i voleri, e che non si isola quindi da lui in nessun rapporto, né dentro né fuori della famiglia»¹⁵¹.

Su questo medesimo impianto metodologico comparativo, con l'occhio puntato verso l'unificazione giuridica nazionale, e guidato da quella medesima sottile tendenza verso la socializzazione delle istituzioni giuridiche – ancora incompleta, ma quantomeno astrattamente contemplata in prospettiva metagiuridica – si fondano anche gli *Studj di legislazione civile comparata in servizio della nuova codificazione italiana*, che cercano di estendere questa tecnica ermeneutica all'intero problema della codificazione civile unitaria, portandone a compimento lo sforzo pragmatico iniziato nel volume sulla *condizione giuridica delle donne*, di cui l'autore riprenderà anche gran parte delle conclusioni pratiche nelle sue indicazioni rivolta al legislatore nazionale in tema di autorizzazione maritale¹⁵². Fin dalla sua *Introduzione* – posta a metà strada tra un saggio di teoria generale del diritto ed un articolo in rivista sui difetti di cui è vittima il *progetto Cassinis* del 1860 – Gabba sottolinea, infatti, come un Codice civile «non consta di sua natura di mero diritto positivo, come per esempio il Codice penale, il quale non fa che disciplinare un atto della sovranità: la punizione». La codificazione civile, in effetti, «in quella parte che riguarda il privato commercio del diritto emana dai bisogni, dalle convinzioni, dagli usi degli uomini», mentre «in quella che la condizione soggettiva delle persone, procede essenzialmente dalla costituzione sociale del popolo, o dal grado di sua civiltà»¹⁵³. Non si tratta di «una deduzione razionale da un unico principio fondamentale, come si vorrebbe che fossero», e neanche della scelta di uno dei possibili «sistemi di filosofia» sui cui basarsi per la sua deduzione, ma bensì di «un insieme di minori complessi di principii, di cui ciascuno costituisce un peculiare istituto giuridico, e i quali non si possono ordinare dietro uno schema ideale, ma piuttosto secondo affinità generali ed esterne»¹⁵⁴.

¹⁵⁰ G. F. GABBA, *Della condizione giuridica delle donne nelle legislazioni francese, austriaca e sarda*, op. cit., pp. 5-6.

¹⁵¹ Ivi, p. 179.

¹⁵² *Infra* in questo paragrafo.

¹⁵³ C. F. GABBA, *Studj di legislazione civile comparata in servizio della nuova codificazione italiana*, op. cit., p. 9.

¹⁵⁴ *Ibidem*.

Il riferimento imprescindibile per Gabba – come per Mancini prima di lui, anche se la tendenza è condivisa da altri come Giuseppe Pisanelli, Oreste Regnoli e Giuseppe Sacchi¹⁵⁵ – rimane naturalmente il *Code Napoléon* poiché anche «se il diritto civile ha la vera sua fonte nei bisogni, negli usi, e nello stato di civiltà di un popolo», «non v'ha ragione perché egli non abbia a riposare su identici principii presso nazioni differenti, che siano però eguali o molto affini in quei rapporti»¹⁵⁶ e che pure possono essere adattati al contesto italiano. Dopo tutto, laddove «il diritto civile subisce l'influenza del pubblico, e in ispecie dello stato della libertà civile e politica, l'attuale comunanza di convinzioni fra la nazione francese e l'italiana non è meno evidente, giacché la prima formulò e sancì nel suo Codice civile, né mai più disconobbe i principii che presiedettero alla rivoluzione dell'89, e la seconda ha pur d'uopo oggidì di riconquistare que' principii contro le legislazioni che né la spossessarono»¹⁵⁷. Tuttavia, realisticamente bisogna considerare che il *Code civil* «non ebbe dopo la sua comparsa una vita condizionata a quella del primo Impero francese, ma continuò a vivere anche dopo la rovina di questo, e ancor vive presso ogni popolo non francese che di quello Stato faceva parte»¹⁵⁸ senza aver subito modificazioni sostanziali, se si esclude l'abolizione del divorzio ad opera dei Borbone restaurati. Per questo motivo, se non può dubitarsi dell'opportunità di «potersi anche oggidì prendere a base della legislazione civile italiana il codice civile francese, senza pericolo di offendere né le tradizioni giuridiche italiane, né la scienza», allo stesso modo «senza pregiudizio eziandio di quelle modificazioni e riforme che in alcuni punti sono volute o dall'inapplicabilità di un dato istituto giuridico francese fra noi, o da viste nuove suggerite dai progressi della scienza giuridica o di scienze affini [...] o finalmente da correzioni suggerite dalla giurisprudenza»¹⁵⁹. L'eco del Mancini torinese è quanto mai evidente, ed il fondo della sua lezione sul *progresso* appare digerito ed attuato da Gabba in maniera esemplare, anche se il nome dell'esule partenopeo non appare mai citato espressamente al di fuori dell'epigrafe con la dedica a lui diretta.

Partendo da queste premessa teorica, Gabba passa in rassegna quelle che per lui sono le questioni pratiche più urgenti che il legislatore italiano è chiamato ad affrontare, rispetto ai *progressi* da apportare al modello del *Code Napoléon*. Tralasciando in questa sede la disputa sul «piano generale»¹⁶⁰ delle partizioni codicistiche – che secondo il nostro dovrebbe dividersi «in quattro libri, dei quali il primo tratti delle persone, e dei diritti personali (propriamente detti); il secondo delle cose e dei diritti reali; il terzo delle obbligazioni; il quarto del diritto di

¹⁵⁵ S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., pp. 50-61.

¹⁵⁶ C. F. GABBA, *Studj di legislazione civile comparata in servizio della nuova codificazione italiana*, op. cit., p. 9.

¹⁵⁷ Ivi, p. 10.

¹⁵⁸ *Ibidem*.

¹⁵⁹ Ivi, p. 11.

¹⁶⁰ Ivi, pp. 12-17.

successione»¹⁶¹, seguendo l'impostazione adottata da Savigny nel *System des heutigen römischen Rechts* del 1840¹⁶² – e guardando, invece, alle questioni pratiche oggetto di studio comparativo ci si rende conto di come queste insistano per lo più sulla disciplina giuridica dell'ordine famiglia – nella sua versione secolarizzata alla francese – in perfetta coincidenza con quei nodi cruciali che Pasquale Stanislao Mancini aveva individuato nella sua prelezione torinese del 1858-59¹⁶³. Seguendo l'ordine dei capitoli tracciato nell'opera di Gabba (e che coprono complessivamente tre quarti dell'intera monografia) si susseguano, una dopo l'altra, come in un iperbolico crescendo, la *Condizione giuridica delle donne*¹⁶⁴ – riassunta in buona parte dalla monografia precedente – la *Patria potestà*¹⁶⁵, la *Figliazione legittime ed illegittime*¹⁶⁶, ed in conclusione il *Matrimonio Civile* e gli *Atti dello Stato Civile*¹⁶⁷, cui si lega l'appendice dello stesso Mancini *intorno alla quistione del matrimonio* che fa da chiosa finale.

In perfetta assonanza con l'impostazione dell'esule partenopeo, anche per Gabba la partita della codificazione del diritto civile in Italia si gioca quasi integralmente sul diritto di famiglia¹⁶⁸, ed in particolare sulla questione della laicizzazione del matrimonio, ed è per questo motivo che proprio dalle sue considerazioni sulla disciplina del vincolo matrimoniale dobbiamo partire per ricostruirne il suo intero itinerario argomentativo per una compiuta secolarizzazione e ristrutturazione dell'ordine familiare in senso liberale¹⁶⁹. Mentre nelle altre materie, infatti, il desiderio del legislatore ed il suo progetto di codice «non si discosta dalle legislazioni vigenti in Italia nei principii cardinali», ma «soltanto nello sviluppo dei medesimi, e non da tutte né sempre nella stessa misura», invece, quanto alla disciplina vincolo matrimoniale civilistico «vi ha una totale differenza di fondamenti fra il primo e le seconde»¹⁷⁰ e che li rende del tutto

¹⁶¹ Ivi, p. 17.

¹⁶² Sul punto si può rinviare a P. CAPPELLINI, *Systema Iuris. I. Genesi del sistema e nascita della «scienza» delle Pandette*, Milano, Giuffrè, 1984; A. TROMBETTA, *Savigny e il sistema: alla ricerca dell'ordine giuridico*, Bari, Cacucci, 2008. Per qualche cenno sull'influenza dell'opera di Savigny nella civilistica italiana della prima metà dell'Ottocento, con particolare riferimento al *Sistema del diritto romano attuale* vedi le brevi considerazioni di G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, op. cit., pp. 20-23 oltre naturalmente al già citato L. MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte*, op. cit.

¹⁶³ *Supra* Capitolo III, paragrafo 6.

¹⁶⁴ C. F. GABBA, *Studj di legislazione civile comparata in servizio della nuova codificazione italiana*, op. cit., pp. 58-104.

¹⁶⁵ Ivi, pp. 105-168.

¹⁶⁶ Ivi, pp. 169-199.

¹⁶⁷ Ivi, pp. 200-284.

¹⁶⁸ Ad onor del vero bisogna segnalare che tra le altre questioni giuridiche considerate da Gabba ne spicca una che non appartiene alla disciplina della familiare, ma che pure in quegli anni rappresentò una nota dolente per il legislatore unitario. Ci riferiamo alla condizione giuridica dello straniero che è stata però oggetto di un attento studio da parte di C. STORTI STORCHI, *Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia dal tardo diritto comune all'età preunitaria. Aspetti civilistici*, Milano, Giuffrè, 1989; e soprattutto Id., *Il ritorno alla reciprocità di trattamento. Profili storici dell'art. 16 Disp. Prel. Al Codice Civile del 1945*, in *I cinquant'anni del Codice Civile. Atti del Convegno di Milano 4-6 giugno 1992*, 2 voll., Milano, Giuffrè, vol. II, pp. 500-557.

¹⁶⁹ Questa parte – scrive Gabba – «è di gran lunga più importante e più degno di seria considerazione di tutti gli altri» quesiti che egli affronta nell'intera monografia (Ivi, p. 200).

¹⁷⁰ C. F. GABBA, *Studj di legislazione civile comparata in servizio della nuova codificazione italiana*, op. cit., p. 200.

inconciliabili. «Questa differenza è veramente sostanziale e decisiva dell'indole dell'intera legislazione» poiché «se si riguarda il matrimonio come un atto religioso, vien data sanzione civile alle leggi stabilite dalla Chiesa intorno al medesimo, o sole, od unitamente alle disposizioni aggiunte dal legislatore civile, e se lo si riguarda come un atto civile, quella sanzione non può accordarsi che alle sole leggi matrimoniali civili»¹⁷¹.

In questa materia, il «sistema» adottato dal primo *Progetto Cassinis*, con l'articolo 104¹⁷², aveva «per suo distintivo carattere la privazione di ogni e qualsiasi civile sanzione alle leggi matrimoniali ecclesiastiche», ricalcando in questo il modello secolarizzato del *Code Napoléon*. Tuttavia, una «si fondamentale innovazione nel diritto civile patrio è argomento di gravissimi dispareri», la «controversia appartiene al novero di quelle che si agitano ai giorni nostri più che mai fra Chiesa e Stato» e «perciò è delicatissima, e difficile, se non impossibile a sciogliersi con soddisfazione e buon accordo delle parti contendenti»¹⁷³. Dal suo canto, Gabba è fortemente convinto che il matrimonio sia «fondamentale fra gli organi esteriori dell'incivilimento»¹⁷⁴, e che per interrogarsi sulla sua disciplina sia preliminare comprendere la sua funzione sociale. «Il matrimonio è per me» – scrive questi – «l'associazione di un uomo e di una donna, che si amano e si stimano mutuamente, col proposito della perpetuità, allo scopo di svolgere e perfezionare con mutui servigi la loro esistenza individuale in tutti i suoi lati materiali o morali, e di dedicarsi con tutte le loro forze al ben essere materiale e morale dei loro figli»¹⁷⁵. E per questo motivo, «non si può concepire matrimonio contratto senza amore», né tantomeno «matrimonio cui presieda il solo fisico istinto, scompagnato da comunione degli spiriti nelle più delicate sfere del sentimento e del pensiero»¹⁷⁶.

Alla stregua di queste considerazioni sociale dell'istituto matrimoniale egli conclude che «la forma religiosa del matrimonio non sia per sé medesima incompatibile in astratto coll'indole puramente civile di tutte le altre disposizioni relative al matrimonio», né tantomeno «valga a salvare disposizioni di questa natura, sancito da una data religione o Chiesa, che non appaiano intrinsecamente accettabili». La soluzione del problema, dunque, sta per il nostro «tutta nel ricercare se i principii della Chiesa Cattolica o del diritto canonico cattolico intorno a tutti i lati giuridici del matrimonio, eccetto quello della forma, soddisfacciano o no alle esigenze dello Stato, cioè del bene e dell'ordine privato e pubblico, e se vi sia o no qualche grave inconveniente nell'apporre a tali principii il nuovo suggello della legge civile»¹⁷⁷.

¹⁷¹ Ivi, pp. 200-201.

¹⁷² *Supra* in questo Capitolo, paragrafo 1.2

¹⁷³ C. F. GABBA, *Studj di legislazione civile comparata in servizio della nuova codificazione italiana*, op. cit., p. 201.

¹⁷⁴ Ivi, p. 221.

¹⁷⁵ Ivi, pp. 221-222.

¹⁷⁶ Ivi, p. 222.

¹⁷⁷ Ivi, p. 226.

Inutile dire che, su questa china «il futuro sviluppo di una qualunque istituzione giuridica, né del matrimonio in particolare non può essere congetturato per intero», ed «i progressi e le riforme [...] che in non lontano avvenire si faranno strada nelle leggi» si possono soltanto ipotizzare, anche se «l'adozione del matrimonio civile comincerà a schiudere la porta»¹⁷⁸. Tra le altre, una «modificazione importantissima» rappresenta per l'Italia un «progresso necessario e prossimo»¹⁷⁹, ossia l'introduzione del divorzio nella disciplina dei casi di dissoluzione del vincolo matrimoniale.

«Sappiamo» – ammette Gabba – «che quel concetto è straniero affatto alle credenze ed alle abitudini del nostro popolo», e lo è anche alle sue più intime «convinzioni», come lo è «prossimo agli studi della maggior parte dei nostri giureconsulti». «Sappiamo che fra i recenti scrittori nostrali circa la riforma matrimoniale alcuni combatterono il matrimonio civile appunto per tagliare la strada al divorzio, altri addussero ragioni, a lor parere insuperabili, onde combattere l'opinione dei primi, detestando anch'essi quell'istituzione». Tuttavia, «nessuno ha parlato del divorzio con altro intendimento, ed anco nessuno lo ha combattuto con seria discussione»¹⁸⁰. La questione, infatti, per lui non va affrontata in riferimento alle disposizioni del diritto ecclesiastico, che sancisce l'indissolubilità del vincolo come principio assoluto. Il «dovere del giureconsulto, che vuol meritare questo nome»¹⁸¹ è quello di «vedere in questo principio altra cosa fuorché un antico pregiudizio religioso contrario ai dettami eterni della ragione naturale» e «senza dissimularci la molteplicità dei riguardi che si vogliono avere nel disciplinare convenientemente il divorzio, e quindi al difficoltà di una legge intorno al medesimo siamo convinti però che finché questa legge mancherà, il codice matrimoniale sarà una legislazione ipocrita e disumana»¹⁸².

Quest'ultima osservazione riconduce, a sua volta, Gabba al punto dal quale era partito per discutere del matrimonio civile, ossia che bisognava «comprovare che il diritto matrimoniale è suscettivo di futuri progressi, cui la legislazione canonica anticipatamente esclude». La discussione sul divorzio, infatti, ha «posto sott'occhio il più importante fra tutti quei progressi» fornendo la «prova» che per costruire «in generale il diritto matrimoniale su

¹⁷⁸ Ivi, p. 232.

¹⁷⁹ *Ibidem*.

¹⁸⁰ C. F. GABBA, *Studj di legislazione civile comparata in servizio della nuova codificazione italiana*, op. cit., p. 233.

¹⁸¹ *Ibidem*.

¹⁸² Ivi, p. 238. Non lasciamoci sedurre troppo da questa posizione espressa da Gabba, frutto probabilmente dell'euforia giovanile e sostenuta con forse troppo avventatezza, perché come noto durante gli anni Settanta dell'Ottocento proprio in merito al dibattito post-unitario sull'introduzione del divorzio si assisterà ad una sua "conversione" antidivorzista ed al rinnegamento in radice di queste sue stesse affermazioni. *Infra* Capitolo VI, paragrafo 1.1.

basi pienamente corrispondenti agli odierni e ai futuri bisogni della società, egli è indispensabile sottrarre questo contratto alle leggi ed alle giurisdizioni canoniche, e renderlo civile»¹⁸³.

Ammessa su questa scia tanto la secolarizzazione del vicolo matrimoniale quanto il suo scioglimento per mezzo del divorzio, non appaiono più così sorprendenti tutti gli analoghi «progressi» che Gabba prepone rispetto agli altri nodi più spinosi della disciplina l'ordine familiare. Come già aveva fatto nel saggio del 1861 sulla *condizione giuridica della donna*, questi ribadisce ad esempio «il principio dell'eguaglianza giuridica della donna non maritata all'uomo» e lo considera come «uno dei più validi o dei più radicati nel sistema dei fatti e delle idee giuridiche di oggi»¹⁸⁴. «Tutto nella società civile dei nostri, e specialmente la morale privata, l'educazione, il sistema familiare, tutto respira quell'idea dell'uguale dignità sociale dei due sessi»¹⁸⁵ ed all'«uguaglianza morale dei due sessi deve corrispondere quella del diritto, fino a che altri motivi non sorgano contro quest'ultima, desunti da fatti esteriori»¹⁸⁶. Argomento «in cui eguali sono la pratica importanza» e «l'evidenza dei dettami coi quali si deve reggerlo nel secolo presente» è la patria potestà genitoriale, su cui «riposano la moralità e l'ordine famigliari, germe dell'ordine e della moralità cittadina»¹⁸⁷. In questa materia, «il più essenziale di questi miglioramenti» consiste nel far «coincidere il termine della patria potestà colla maggioranza dei figli, o con altre circostanze equivalenti a questa, seguendo in ciò l'esempio di tutte le legislazioni italiane sorte dal Codice Napoleone» poiché «è chiaro che soltanto laddove vige il testé accennato principio fondamentale» la «potestà patria appare nel suo vero aspetto», ossia di «un complesso [...] di diritti subordinati ai doveri della tutela e dell'educazione dei figli»¹⁸⁸. La lettura «sociale» del diritto paterno in funzione del benessere della prole è forse una delle parti in cui meglio si esprime la tendenza socializzante del Gabba. A sua volta, passando alla distinzione tra figli legittimi e figli naturali, pure non essendo questa contestata in radice dal nostro¹⁸⁹, questi non manca di dimostrare una certa propensione, tutt'altro che scontata, per il principio del *favor veritatis*, plaudendo all'impostazione della

¹⁸³ C. F. GABBA, *Studj di legislazione civile comparata in servizio della nuova codificazione italiana*, op. cit., p. 239.

¹⁸⁴ Ivi, p. 79.

¹⁸⁵ *Ibidem*.

¹⁸⁶ Ivi, p. 80. Anche su questo punto, successivamente all'unificazione giuridica nazionale, Gabba avrà modo di ritornare per puntualizzare e smussare queste sue affermazioni forse troppo avventate.

¹⁸⁷ C. F. GABBA, *Studj di legislazione civile comparata in servizio della nuova codificazione italiana*, op. cit., p. 105.

¹⁸⁸ Ivi, pp. 105-106.

¹⁸⁹ Se guardiamo al contesto storico di riferimento una simile posizione sarebbe stata del tutto inaccettabile, siamo ancora lontani infatti dal tempo in cui questa distinzione potrà essere messa in discussione. Non a caso la più attenta storiografia ha parlato di una vera e propria «retoriche della disuguaglianza» Cfr. G. CHIOLDI, *Attenuare la disuguaglianza. La questione dei diritti successori dei figli naturali nell'Italia postunitaria: echi del dibattito da Pacifici-Mazzoni a Cimballi*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, 4 voll., vol. IV: *L'Età moderna e contemporanea. giuristi e istituzioni tra Europa e America*, a cura di P. Maffei e G. M. Varanini, Firenze, Firenze University Press, 2014, in particolare pp. 157-160.

materia del riconoscimento come formulata nel primo *progetto Cassinis*¹⁹⁰. Tutte queste posizioni del Gabba, intimante liberali e progressiste, si pongono ben oltre il comune sentire dei giuristi del suo tempo, e naturalmente, non rispecchia del tutto le scelte che saranno poi adottate dal legislatore nel futuro Codice civile unitario del 1865, ma certo rappresenta – oltre le questioni di dettaglio, su cui lo stesso Gabba farà marcia indietro dopo l'avvenuta unificazione giuridica nazionale – un monito formidabile che grida alla necessità di considerare i bisogni della società sottostante quando si ragiona in termini di normazione positiva (e di codificazione), e a questo monito il razionale e moderato Giuseppe Pisanelli, con sagacia politica e dopo il suo “tentativo utopico”, dimostrerà di non essere del tutto sordo, facendo tesoro di questa impostazione generale e combinandola abilmente con la sua formidabile *Retorica del progresso*.

3. Il “compromesso storico” dietro il Codice Pisanelli del 1865: Il trionfo del metodo storico-razionale ed il prezzo dei «progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX»

3.1 Pisanelli “utopico” al Ministero di Grazia e Giustizia: Il sogno di un Codice del diritto di famiglia che non c'è...

«Venuto io al Ministero, negli ultimi giorni del 1862» – scrive Giuseppe Pisanelli¹⁹¹, ricordando il suo approdo all'Ufficio di Guardasigilli del Regno – «parendomi opportuno raccogliere le osservazioni e i suffragi de' giuristi di quelle parti della Penisola che non si erano

¹⁹⁰ C. F. GABBA, *Studj di legislazione civile comparata in servizio della nuova codificazione italiana*, op. cit., pp. 169-199.

¹⁹¹ Sulla figura di Pisanelli e sul suo pensiero giuridico, oltre ai profili biografici di C. IVALDI, *Giuseppe Pisanelli*, in *Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia. Le biografie dei magistrati (1861-1948)*, a cura di G. Melis, 2 voll., Milano, Giuffrè, 2006, vol. I, pp. 190-204; M. N. MILETTI, *Giuseppe Pisanelli in Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G. S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 679-724; A. SPINOSA, voce «Giuseppe Pisanelli», in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 290-293; C. VANO, voce «Pisanelli, Giuseppe», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Milette, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pp. 1600-1602; S. TABACCHI, voce «Pisanelli, Giuseppe», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 84, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2015, pp. 227-231; si vedano anche i saggi raccolti da C. VANO (a cura di), *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, Napoli, Jovene, 2005 comprensiva della *Biografia degli scritti* di Pisanelli. In particolare, per una panoramica sul Pisanelli codificatore del diritto civile italiano, si possono leggere i contributi di O. CONFESSORE, *Giuseppe Pisanelli, un moderatore meridionale “schiettamente italiano”*, ivi, pp. 127-148; A. DE NITTO, *Introno al problema della legislazione in Giuseppe Pisanelli*, ivi, pp. 185-208 e D. NOVARESE, *Il contributo della commissione parlamentare alla codificazione del 1865*, ivi, pp. 209-236. Più di recente, relativamente agli anni dell'impegno politico e ministeriale di Pisanelli, sono state ripubblicate le sue lettere S. COPPOLA, *Lettere di Giuseppe Pisanelli (di contenuto politico) scritte nel decennio 1861-1870*, in Id., *Noi speravamo. La costruzione dello Stato unitario tra forme di ribellismo e crisi delle certezze. Il caso Salento (1861-1870)*, Castiglione, Giorgiani, 2020.

ancora consultate sottoposi il progetto Miglietti a cinque Commissioni»¹⁹², istituite rispettivamente a Torino, Napoli, Palermo, Milano e Firenze¹⁹³, con lo scopo di allontanare definitivamente il fantasma della “piemontesizzazione” e nel «medesimo tempo», con l’aiuto dell’avvocato Giovanni Alessandro Vaccarone – «Segretario della Giunta che avea apparecchiato il progetto Miglietti» – «impresi io stesso la compilazione di un nuovo progetto», sulla scorta di quello predisposto dal Guardasigilli Miglietti, e dunque sulla scorta del *Code Napoléon*¹⁹⁴, tenendo però «conto tanto degli studii precedenti, quanto delle nuove osservazioni che di mano in mano pervenivano al Ministero»¹⁹⁵. Ed è indubbio che «la condizione di esule, vale a dire di non-Piemontese e non-Lombardo, gli consente di affrontare la questione con maggior distacco» è questo combinato abilmente con un innegabile «grande fiuto politico» e «notevoli capacità di mediazione»¹⁹⁶, fanno del giurista salentino l’uomo politico e l’intellettuale giusto al posto giusto.

Il lavoro di Pisanelli e Vaccarone negli uffici del Ministero di Grazia e Giustizia terminò a distanza di poco meno di un anno, presumibilmente nell’autunno del 1863, e l’autentica fisionomia giuridica del Codice civile unitario cominciò a delinearsi – almeno nella sua architettura essenziale – con la presentazione del *Secondo e Terzo Libro del Progetto Pisanelli*, ad opera dello stesso Guardasigilli, nella tornata parlamentare del 26 novembre 1863 al Senato¹⁹⁷. Quanto al *Primo Libro*, quello relativo ai diritti della persona e alla famiglia – foriero di grandi dibattiti dentro e fuori il Parlamento¹⁹⁸ – questo era già stato presentato, almeno nelle

¹⁹² G. PISANELLI, *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, op. cit., p. 38. L’8 dicembre del 1862 Pisanelli era stato nominato Ministri di Grazia e Giustizia del Regno d’Italia nel Governo Farini, mentendo l’incarico fino al 24 settembre 1864, anche nel successivo Governo Minghetti. Come scrive il contemporaneo Leonardo Stampacchia, nella sua nota biografia giuridica, il «Pisanelli ministro è il tipo dell’uomo, che non riconosce altra autorità fuorché quella della Legge, non piegò ad altre esigenze fuorché a quelle, che sono imposte dal bene generale del paese e dai doveri del proprio ufficio. Rigido nella scrupolosa osservanza di queste massime, egli non dà ascolto ad influenze di sorta per deviare soltanto un capello dal suo programma, per quanto quelle influenze potessero venire da alte sfere» (L. STAMPACCHIA, *Giuseppe Pisanelli: la biografia e il suo progetto del codice civile*, Lecce, Spaccante, 1880, p. 64).

¹⁹³ Sui lavori di queste Commissioni dipartimentali vedi P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., pp. 228-229. Dei pareri di queste cinque Commissioni solo quelli della Commissione milanese risultano redatto integralmente e pubblicato in *Progetto e relazione del primo, secondo e terzo libro del Codice civile e osservazioni della Commissione istituita in Milano, presentato in iniziativa al Senato dal Ministro guardasigilli nella tornata del 15 luglio 1863*, s.l., s.e., 1863, pp. 1-38, mentre degli altri non risulta alcuna traccia documentale.

¹⁹⁴ Come per Mancini, anche per Pisanelli il *Code Napoléon* rappresenta ancora il modello di codificazione per eccellenza, un’impostazione che – come abbiamo già visto (*Supra* Capitolo I, paragrafo 3.2) – emerge chiaramente *ex post* nella sua riflessione sui *progressi del diritto civile nel secolo XIX*. Tuttavia, qualche traccia di questo favore per il modello francese ci è dato riscontrarla già in un articolo pubblicato sulla *Gazzetta dei Tribunali* il 13 ottobre 1859 (G. PISANELLI, *Unificazione della legislazione in Italia*, in «*Gazzetta dei Tribunali*», n. 36, 1859, pp. 281-284. Sul punto riflette brevemente S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., pp. 50-52).

¹⁹⁵ G. PISANELLI, *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, op. cit., p. 38.

¹⁹⁶ S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., p. 50.

¹⁹⁷ *Progetto e relazione del primo, secondo e terzo libro del Codice civile e osservazioni della Commissione istituita in Milano, presentato in iniziativa al Senato dal Ministro guardasigilli nella tornata del 15 luglio 1863*, op. cit.

¹⁹⁸ Ricordando il contesto in cui fu presentato il *Progetto di Codice civile* lo Stampacchia scrive che «l’opinione pubblica, in Italia e fuori, riconobbe che i ministri del re, in quelle gravi emergenze, avevano fatto il loro dovere

sue linee generali, al Senato il 15 luglio 1863¹⁹⁹, e – come scrive Paolo Passaniti – rappresenta «il racconto del codice che poteva essere e non è stato, il codice mai illuminato dalla luce legislativa»²⁰⁰ ed ancora vittima dell’astrattismo giuridico “utopico” da cui furono accecati i primi Guardasigilli del Regno d’Italia. Fu, infatti, tra le altre cose in questa celebre seduta del Senato che Pisanelli espone, probabilmente dello sbigottimento comune, la sua stravagante teoria – mai accolta da altri o formalizzata in qualsivoglia studio accademico – secondo cui «i diritti di famiglia» (al plurale) sarebbero in realtà «una branca di leggi speciali, ed intermedie tra il Codice civile e lo Statuto» costituzionale albertino²⁰¹, una sorta di «norma interposta»²⁰² per dirla con il lessico del nostro costituzionalismo contemporaneo. «Ho dubitato» – dichiara con voce ferma il giurista salentino – «se dal Codice civile avessi dovuto staccare del tutto quelle disposizioni che d’ordinario si contengono nel primo libro, e che formano il soggetto della mia proposta. A ciò mi conduceva un concetto scientifico da lunghi anni accettato. L’idea fondamentale del codice è quella della proprietà, e tutte le sue disposizioni si aggirano intorno a’ beni. [...] Nondimeno, poiché è innegabile che le disposizioni concernenti la famiglia abbiano pure grande attinenza col diritto privato; poiché sinora è stato usato di ritenere queste disposizioni come parte del codice, non ho voluto disdire un fatto generalmente ammesso dagli altri codici. Ma senza esitanza alcuna ho distaccato dal Codice civile quelle disposizioni che nella maggior parte dei codici sono riunite in un titolo preliminare, e che riguardano non soltanto il Codice civile, ma ogni altra legge»²⁰³.

Non sapremo mai cosa sarebbe accaduto se Pisanelli avesse davvero perseguito fino in fondo il suo auspicio di estrarre la disciplina familiare dal progetto di codificazione, per trasformarla in una legge speciale extracodicistica, quello che abbiamo definito il “codice che non c’è...”. Tuttavia, questa circostanza resta di per sé indicativa delle incertezze e della circospezione politica con cui il giurista salentino si avvicinò alla materia familiare, e di conseguenza la sua centralità nel dibattito unitario anche al di là del valore intimamente

con ammirabile coraggio e colla coscienza di patrioti onesti» (L. STAMPACCHIA, *Giuseppe Pisanelli*, op. cit., p. 64).

¹⁹⁹ *Progetto e relazione del primo, secondo e terzo libro del Codice civile e osservazioni della Commissione istituita in Milano, presentato in iniziativa al Senato dal Ministro guardasigilli nella tornata del 15 luglio 1863*, op. cit.

²⁰⁰ P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 229.

²⁰¹ *Presentazione del primo libro del progetto Pisanelli di codice civile* in A. AQUARONE, *L’unificazione legislativa e i codici del 1865*, op. cit., p. 128.

²⁰² Su questa nozione nel diritto pubblico e costituzionale odierno vedi più di recente il saggio di F. MARONE, *Le norme interposte*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane (ESI), 2015, in particolare pp. 7-32.

²⁰³ *Presentazione del primo libro del progetto Pisanelli di codice civile*, op. cit., p. 128. Sull’idea della pietà come istituto centrale del diritto borghese tra Sette ed Ottocento, si veda per tutti le riflessioni di P. GROSSI, *Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», vol. 5-6, 1976-77, pp. 201-338; Id., *La proprietà e le proprietà nell’officina dello storico*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», vol. 17, 1988, p. 359-422; Id., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, Giuffrè, 1992. Quanto al riferimento contenuto nell’ultimo rigo della citazione Pisanelli sta facendo riferimento alle c.d. preleggi, sul punto (e sul relativo dibattito) rinviamo a G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, op. cit., pp. 35-38.

“patrimoniale” del diritto civile. Inoltre, se spostiamo il suo discorso in una prospettiva astrattamente “pubblicistica” ci rendiamo conto di come per Pisanelli la disciplina dell’ordine familiare aveva assunto davvero una valenza “para-costituzionale”, e questo non solo nella didattica imperfetta tra Statuto-Codice – come appare evidente delle sue parole – ma anche nel più vasto campo dell’ordinamento sociopolitico e costitutivo dello Stato unitario²⁰⁴, ben al di là degli angusti limiti della formalità normativa positiva. La famiglia, infatti, rappresenta per Pisanelli il motore principale ed il fondamento dello Stato, e viene considerato come l’istituto da cui trae origine la cittadinanza²⁰⁵, e dunque per estensione la nazionalità²⁰⁶.

Partendo da questo presupposto – che sottende un po’ l’intero discorso di Pisanelli sulle istituzioni familiari – non sorprende di sentirgli affermare che il matrimonio «è fondamento della famiglia», e per questo motivo è «un’alta istituzione sociale», che «deve cedere sotto la prescrizione dello Stato». Dopo tutto, «il principio *libera Chiesa e libero Stato*» costituisce «oramai un assioma del nostro diritto pubblico» e spinge inevitabilmente a «riconoscere nello Stato il diritto di regolare il matrimonio per le sue relazioni civili»²⁰⁷. Nell’impostazione di Pisanelli, dunque, non c’è più spazio per forme intermedie di secolarizzazione del vincolo matrimoniale²⁰⁸, come quella sabauda o il “compromesso moraleggiante” e spurio di Cassinis, ed anzi il matrimonio «deve essere liberato dalla tradizione cattolica e da ogni retaggio di antico regime, in una prospettiva che porta sempre più a responsabilizzare gli individui»²⁰⁹ nella loro veste di cittadini dello Stato. Tanto è vero che, a differenza di quanto previsto nei progetti precedenti, viene eliminato qualsiasi riferimento all’esortazione anche solo “formale” che gli

²⁰⁴ Questa deduzione ci appare confermata dall’«immagine di Pisanelli “costituzionalista”» tracciata da L. LACCHÈ, *Il discorso costituzionale nell’opera di Giuseppe Pisanelli*, in *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, a cura di C. Vano, Napoli, Jovene, 2005, pp. 149-173. Come scrive Luigi Lacche, infatti, «Pisanelli non è costituzionalista nel senso tecnico-professionale o propriamente disciplinare; lo è invece se tale riferimento individua il *punto di inserimento* tra diritto e politica, tra la dimensione dell’agire politico e i problemi di ordine costituzionale in un significato che trascende i limiti più angusti dell’assetto statutario. Pisanelli costituzionalista conferma la caratura di giureconsulto-pratico, senza però mai recidere le radici che lo legano alla cultura più vivace e più ricca della penisola italiana. Egli appartiene ad una generazione assorbita completamente dal progetto di *State-building* intrecciato all’ancor più delicato processo di costituzionalizzazione dell’identità nazionale: la sua è un’opera che si rintraccia più nel disegno complessivo che nel singolo dettaglio» (Ivi, p. 151).

²⁰⁵ C. BERSANI, *Lingua, famiglia e appartenenza nel pensiero di Giuseppe Pisanelli*, in *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, a cura di C. Vano, Napoli, Jovene, 2005, pp. 343-383.

²⁰⁶ In questo, il modo di pensare di Pisanelli risente notevolmente, ed in maniera del tutto evidente, dell’influenza culturale dal magistero torinese di Mancini sul concetto di nazionalità, si veda sul punto la coeva prolusione inaugurale al corso di diritto costituzionale tenuta dallo stesso Pisanelli, su tema *Lo Stato e la nazionalità*, il 30 gennaio 1862 alla Reggia università di Napoli (G. PISANELLI, *Lo Stato e la nazionalità*, discorso inaugurale alle lezioni di diritto costituzionale letto nella Regia Università di Napoli il dì 30 gennaio 1862, Napoli, Stabilimento tipografico strada S. Sebastiano, 1862). Per una più dotta riflessione sul punto vedi F. COLAO, *L’“idea di nazione” nei giuristi italiani tra ottocento e novecento*, op. cit., pp. 275.

²⁰⁷ *Presentazione del primo libro del progetto Pisanelli di codice civile*, op. cit., p. 133.

²⁰⁸ «Chi voglia che la legge civile si faccia a promuovere l’adempimento dei doveri religiosi, falsa e deturpa l’indole di tali doveri» (Ivi, pp. 133-134).

²⁰⁹ P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 230.

Ufficiali dello Stato civile avrebbero dovuto fare per la celebrazione del rito religioso, così da eliminare qualsiasi dubbio sull'orientamento di fondo. Se lo Stato, infatti, esorta i coniugi a «celebrare il matrimonio secondo un determinato rito religioso, allora esso invade, offende la libertà di coscienza dell'individuo»²¹⁰. Resta la delicata questione del consenso dei genitori al matrimonio dei figli (i cosiddetti atti rispettosi), che viene però risolta da Pisanelli limitando la sua operatività alla sola minore età dei nubendi, senza distinzione alcuna tra uomini e donne maggiori di venuto anni, e limitando la distinzione ai soli minorenni per ragioni di opportunità²¹¹.

«La strada maestra è costituita dalla ricerca di geometrie semplificate mediante norme semplificanti»²¹², ed è un tratto che è dato rispecchiare nell'intera disciplina del *Libro Primo* del codice. «L'eguaglianza è una questione di semplificazione dei rapporti familiari», ed è posta «alla base del meccanismo di rigenerazione di nuove famiglie»²¹³. Si ripercuote sulla definizione dei rapporti tra i coniugi e sulla disciplina dell'autorizzazione maritale. È «indubitato», infatti, «che la donna ha e deve avere la capacità di amministrare e disporre della propria fortuna, ed è parimenti certo che il matrimonio non può avere per sé stesso l'efficacia di privare i coniugi della disponibilità dei loro beni»²¹⁴. Con questa stoccata Pisanelli dimostra di essere aperto ad un'emancipazione della condizione femminile, seguendo in questo il sentiero indicato da Carlo Francesco Gabba nel suo scritto sulla *condizione giuridica delle donne*, con uno slancio straordinariamente progressista, ma per il quale non era ancora giunto il momento storico propizio²¹⁵. Allo stesso modo, ma questa volta con più prudenza rispetto all'impostazione avventata di Gabba, egli esclude l'introduzione del divorzio nel codice, ma lo “sostituisce” con la separazione personale dei coniugi, disciplinata puntualmente come forma semi-divorzile di fatto²¹⁶. «Escluso dal nuovo codice il divorzio» – afferma Pisanelli con decisione – «era indispensabile ammettere la separazione personale, essendo manifesto che in alcuni casi la convivenza dei coniugi diventa impossibile. Il progetto ha determinate cause che possono dar luogo alla separazione personale, e le ha circondate, per quanto era possibile, di tali garanzie, che valessero ad impedire una separazione capricciosa o che fosse l'effetto di

²¹⁰ *Presentazione del primo libro del progetto Pisanelli di codice civile*, op. cit., p. 134.

²¹¹ P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 230-231. «Determinate le condizioni necessarie per contrarre matrimonio, tanto sotto l'aspetto fisico, quanto sotto l'aspetto morale, poteva dubitarsi fino a qual età il consenso de' genitori si dovesse richiedere, e se intorno a questo punto fosse da distinguere tra i maschi e le femmine. Si stimò opportuno richiedere il consenso soltanto fino all'età minore, cioè sino ai ventun'anni e senza distinzione di sesso» (*Presentazione del primo libro del progetto Pisanelli di codice civile*, op. cit., p. 135).

²¹² P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 231.

²¹³ *Ibidem*.

²¹⁴ *Presentazione del primo libro del progetto Pisanelli di codice civile*, op. cit., p. 137.

²¹⁵ Bisognerà attendere quasi un secolo perché quest'auspicio affermato con sì grande sicurezza si trasformi in norma positiva comunemente accolta, *Infra* Capitolo VI, paragrafo 4.

²¹⁶ Come vedremo, questa scelta molto oculata rispetto ad un'eccessiva polarizzazione del dibattito in materia divorzile, verrà fortemente difesa da Pisanelli anche dopo l'emanazione del Codice civile unitario del 1865, *Infra* in questo Capitolo, paragrafo 4.

passaggieri rancori. In questa materia i fatti vestono un'infinità di colori, e non potendosi stabilire norme affatto precoce, era necessario confidarne l'apprezzamento al prudente criterio dell'autorità giudiziaria»²¹⁷.

Come rileva Paolo Passanti, nonostante taluni eccessi di progressismo e liberalismo in materia matrimoniale e quanto alla condizione giuridica della donna – che finiscono per naufragare nell'astrattismo sociale più spinto – già in questa sede «Pisanelli pratica l'arte del possibile, seguendo una linea che mira a liberare la famiglia da ogni incrostazione di vecchio regime»²¹⁸ senza esporla ad un turbamento eccessivo e ad un dibattito parlamentare senza fine. Quest'ultimo è certamente anche il tema dominante in materia di filiazione e patria potestà, dove l'«autorità dei genitori sui figli ha fondamento nella natura» ed «è conseguenza necessaria della procreazione e dell'indole sociale dell'uomo»²¹⁹. «Le legislazioni positive ne regolano però diversamente gli effetti, secondochè presero per punto di partenza il diritto di natura e l'interesse legittimo della famiglia, o la costituzione politica dello Stato ed il vantaggio di un'autorità domestica fortemente organizzata»²²⁰. Nel tentativo di conciliare al meglio queste due esigenze differenti, Pisanelli provvede a stabilire dei limiti certi all'estensione temporale di questa potestà, che secondo lui «si deve essenzialmente in due periodi: nella prima età dei figli consiste nel diritto e nel dovere di una protezione, di una difesa, di una cura assoluta e continua». Tuttavia, «quando il figlio ha raggiunto quello sviluppo fisico intellettuale, per cui la legge lo dichiara responsabile dei propri atti e lo sottopone al diritto comune, allora la patria potestà muta carattere e diventa naturalmente un ufficio di consiglio, di morale direzione e di assistenza»²²¹, senza più la sua valenza potestativa. Liberando, infatti, il figlio dal giogo del genitore al raggiungimento della maggiore età o emancipato per matrimonio, «non si distrugge in alcun modo la famiglia, ma si mantiene anzi nel suo vero concetto, lasciando uscire quei membri che devono formare il nucleo di una nuova famiglia»²²². Una decisione questa che consente anche di garantire il principio di non contraddizione all'interno del progetto, il quale – come abbiamo visto – libera i figli dagli atti rispettosi nei confronti dei genitori al raggiungimento della maggioranza.

«Pisanelli è dunque riuscito a ricucire lo strappo? » – ci domanderebbe ironicamente Stefano Solimano, ricordando gli anni del Risorgimento italiano ed i primi tenetevi precoci di unificazione giuridica nazionale – «Gli eventi smentiranno ben presto questa illusione

²¹⁷ *Presentazione del primo libro del progetto Pisanelli di codice civile*, op. cit., p. 139. In questo la costruzione del *Progetto Pisanelli* rispecchia in pieno l'indole del primo progetto Cassinis, rappresentando il *trait d'union* più evidente tra quest'ultimo ed il futuro Codice civile del Regno d'Italia del 1865. Cfr. S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., pp. 294-295.

²¹⁸ P. PASSANTI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 237.

²¹⁹ *Presentazione del primo libro del progetto Pisanelli di codice civile*, op. cit., p. 141.

²²⁰ *Ibidem*.

²²¹ *Ivi*, p. 142.

²²² *Ibidem*.

mostrando che il cammino verso la codificazione italiana è ancora in salita»²²³. Tuttavia, – almeno quanto agli istituti più paradigmatici – questa è l’architettura fondamentale della famiglia “costituzionale” immaginata da Giuseppe Pisanelli, una «famiglia post-illuministica, capace di coniugare con garbo normativo il bastone della tradizione e la carota dell’eguaglianza»²²⁴, ma che ancora è incapace di superare le resistenze della frangia più tradizionalista dell’Italia unificata della prima metà dell’Ottocento. Come per i *progetti Cassinis e Maglietti*, anche il primo *Progetto Pisanelli* pecca ancora, nonostante gli sforzi, di un eccessivo astrattismo sociale, ma (e qui sta il punto di svolta) a differenza di quanto avvenuto per quelli dei suoi illustri predecessori, Pisanelli riuscirà a non essere vittima del suo stesso astrattismo percorrendo, invece, interamente ed “al vapore” la via tortuosa del compromesso storico verso l’unificazione giuridica nazionale. Questo avvenne, a nostro modestissimo parere, per due ragioni fondamentali (non le sole, ma certamente quelle che più rilevarono nell’economia generale dell’impresa). La prima ragione si lega alla *forma mentis* di Pisanelli, esule salentino tra Lombardia e Piemonte, ma poco influenzato dal mito orgoglioso del Codice sabauda e del desiderio di “piemontesizzazione” della Penisola di cui erano vittima le *élite* giuridico-culturali piemontesi. In lui, infatti, l’impronta culturale si mantiene saldamente legata a quel *metodo storico-razionale*, marchio di fabbrica della scuola giuridica napoletana dell’Ottocento, e naturalmente votato per la sua vocazione pratica a cercare sempre un compromesso tra modello codificatorio (ed interpretazione esegetica) francese e necessità vitali della prassi applicativa forse. L’altra ragione sta, invece, nelle sue innegabili e sagaci (se non addirittura scaltre) capacità personali e politiche, basate sull’applicazione nella quotidianità di quella stessa *razionalità* su cui si fondava il suo approccio giuridico positivo. Questo carattere, intimo dell’indole personale di Pisanelli, sarà un grimaldello formidabile per riuscire sempre e comunque – nonostante tutte le asperità del percorso – a trovare un compromesso giuridico ed una mediazione politica, che nella maggior parte dei casi, appare soddisfacente per tutte le parti in gioco, senza rinunciare per questo motivo, alla sua idea dei *progressi* liberali del diritto, sia pur intesi (da adesso in poi) nella più misurata moderazione.

3.2 Il *metodo storico-razionale* della Scuola giuridica napoletana dall’universalismo gius-filosofico di Gian Battista Vico al pragmatismo forense di Roberto Savarese e Giuseppe Pisanelli

«Mario Pagano, Domenico Capitelli, Nicola Nicolini, Roberto Savarese e Giuseppe Pisanelli sono cinque astri della scienza giuridica italiana», ed il solo risuonare dei «loro nomi

²²³ S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, op. cit., p. 52.

²²⁴ P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 237.

rendono superflua qualsivoglia parola d'elogio»²²⁵. «Coloro i cui nomi v'ho adottati non solo ebbero a comune l'opera Santa della educazione dei giovani intelletti alla cultura scientifica del Diritto, ma sono stretti tra loro in eletto sodalizio per certa comunanza di intenti scientifici che li raccoglie tutti in una medesima scuola»²²⁶. Con quest'affermazione solenne, pronunziate il 5 marzo 1882 alla cerimonia per la posa dei busti nel Salone d'onore del Castel Capuano di Napoli²²⁷ – sede all'epoca della Grande Aula della Corte d'Appello di Napoli e dell'ordine degli avvocati partenopeo²²⁸ – per celebrare i fasti secolari del «corpo eloquente»²²⁹ dei giureconsulti napoletani²³⁰, Enrico Pessina²³¹ – Senatore del Regno ed autorevolissimo professore di diritto

²²⁵ E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto: discorso*, letto il 5 marzo del 1882 nella grande aula della Corte di appello di Napoli, in *I busti di Castelcapuano. 5 marzo 1882*, a cura di L. Landolfi, Napoli, Morano, 1882, pp. 49-80; pubblicato anche autonominato, con lo stesso titolo, Napoli, Margheri, 1882. Cito da quest'ultima edizione p. 5.

²²⁶ Ivi, p. 6. Per una panoramica sul ruolo degli avvocati nella formazione di giuristi nella Napoli del secolo XIX, e più in generale sulla scuola giuridica napoletana dell'Ottocento, con la relativa bibliografia vedi F. TREGGIARI, *Emanuele Gianturco: l'educazione di un giurista (aspetti dell'insegnamento del diritto in Italia tra Otto e Novecento)*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», XL, 1986, pp. 1235-1276; Id. *Scienza e insegnamento del diritto tra due secoli: l'opera e la fortuna di Emanuele Gianturco*, in *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, a cura di A. Mazzacane Napoli, Liguori, 1987, pp. 45-152; Id., *Il ruolo degli avvocati nella formazione del giurista (secoli XVIII-XIX)*, in «Rassegna forense», n. 1, 1999, pp. 99-117; A. MAZZACANE, *Università e scuole private di diritto a Napoli nella prima metà dell'Ottocento*, in *Università in Europa. Le istituzioni universitarie dal Medioevo ai giorni nostri. Strutture, organizzazione, funzionamento*, a cura di A. Romano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1995, pp. 549-575; L. MOSCATI, *Italianische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione*, Roma, Viella, 2000, pp. 131-161; ed i saggi raccolti in A. MAZZACANE (a cura di), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, op. cit.; e in A. MAZZACANE e C. VANO (a cura di), *Università e professioni giuridiche in Europa in età liberale*, Napoli, Jovene, 1994.

²²⁷ Per il ricordo di quella giornata nelle fonti si veda L. LANDOLFI, *I busti di Castelcapuano. 5 marzo 1882*, Napoli, Morano, 1882; nella storiografia giuridica vedi brevemente S. TORRE, *I «Principi del Foro». L'avvocatura napoletana dai Borboni all'unità d'Italia*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane (ESI), 2013, pp. 13-22. Più in gerle sulla storia del Castel Capuano di Napoli da Palazzo Reale a prigione, a tribunale ed infine a museo vedi L. DI LERNIA e V. BARRELLA, *Castel Capuano. Memoria Storica di un Monumento da Fortilizio a Tribunale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1993; e da ultimo i saggi raccolti in A. BUONAJUTO (a cura di), *Castel Capuano: fra memoria e futuro nella città che cambia*, Napoli, Rogiosi, 2021.

²²⁸ L'ordine degli avvocati di Napoli fu il primo ad essere istituito in Italia da una Prammatica di Ferdinando IV di Borbone di fine Settecento, su questa vicenda e più in genarle sui collegi degli avvocati nella Napoli tra XVI-XVIII secolo vedi I. DEL BAGNO, *Legum Doctores. La formazione del ceto giuridico a Napoli tra Cinque e Seicento*, Napoli, Jovene, 1993, Id. *Il Collegio napoletano dei Dottori. Privilegi, Decreti, Decisioni*, Napoli, Jovene, 2000; S. TORRE, *L'avvocatura napoletana di fine Settecento: dalla corporazione all'ordine*, in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, a cura di C. Cascione e C. Masi Doria, 8 voll., Napoli, Editoriale Scientifica, 2007, pp. 5599-5623.

²²⁹ La nota espressione appartiene al lessico di P. BENEDUCE, *Il corpo eloquente: identificazione del giurista nell'Italia liberale*, Bologna, il Mulino, 1996.

²³⁰ Sull'avvocatura napoletana come corpo di specialisti del diritto, non soltanto pratici, ma impegnati anche nella speculazione dottrinale, e più in generale culturale meridionale dell'Ottocento vedi i saggi raccolti in M. PISANI MASSAMORMILE (a cura di), *Napoli e i suoi avvocati*, Napoli, Società Editrice Napoletana, 1975; P. BENEDUCE, *Il corpo eloquente*, op. cit., passim; A. CAFIERO, *Storia dell'avvocatura napoletana in età liberale*, Napoli, Lettere italiane, 1997; S. TORRE, *I «Principi del Foro». L'avvocatura napoletana dai Borboni all'unità d'Italia*, op. cit.

²³¹ Per un profilo biografico ed intellettuale di Pessina vedi D. LUONGO, *Enrico Pessina*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi, G. S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 673-682; M. N. MILETTI, voce «Pessina, Enrico», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Milette, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pp. 1554-1558; Id., voce «Pessina, Enrico»,

penale alla Regia università di Napoli – apre il suo celebre discorso sulla *Scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, che per uno scherzo del destino avrebbe dovuto, invece, essere pronunciato, proprio, dal collega Giuseppe Pisanelli²³² – presidente dell’ordine degli avvivati di Napoli in carica, prima della sua scomparsa il 5 aprile del 1879²³³. Si tratta di un affresco stupefacente, quello tracciato da Pessina (non lo si può negare) che ci consente nella sua discorsività – talvolta barocca, ma non per questo poco efficace – di rintracciare le origini culturali del «cannone eclettico»²³⁴, come questo si è sviluppato nel pensiero giuridico-filosofico napoletano tra XVII e XIX secolo²³⁵, ed allo stesso tempo, come naturale conseguenza, rendere del tutto esplicita, nel suo divenire storico, le radici fondative del *metodo storico-razionale*²³⁶ (così lo definirà nel suo discorso lo stesso Pessina) – tratto tipico della scienza giuridica partenopea e meridionale – e dunque, in ultima analisi, del *razionalismo giuridico* di Giuseppe Pisanelli, fondamento ideologico-politico²³⁷ del suo compromesso codificatorio nazionale.

Non è casuale, infatti, nella nostra prospettiva, che sarà lo stesso Pisanelli ad affermare in Parlamento: «Vi era un’altra Scuola [...] che comprendeva ad un tempo l’elemento razionale e l’elemento fenomenale, che abbraccia la storia e la filosofia; era la scuola che nacque in Italia con la gran mente di Vico! È questa la vera scuola giuridica»²³⁸. A sua volta, l’affiliazione scientifica e culturale del giurista salentino a questa scuola è innegabile, e non deriva semplicemente dal suo essersi formato presso l’importante studio legale dell’avvocato Carlo

in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 82, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2015, pp. 624-627.

²³² «Di questa scuola avrebbe dovuto parlarvi uno dei suoi rappresentanti, il Pisanelli, si la morte non lo avesse a noi rapito, sicché il suo lavoro rimase incompiuto; ond’io facendomi interprete del suo pensiero e coordinando alle sue le mie considerazioni vi parlerò per sommi capi della scuola giuridica napoletana e dei suoi intenti e dei germi che essa contiene di ulteriori progressi» (E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, op. cit., p. 6). Lo scritto di Pessina sembra essere stato redatto sulla base di alcuni appunti autografi dello stesso Giuseppe Pisanelli, che il penalista napoletano aveva ricevuto per provvedere alla stesura del suo discorso. «Al Prof. Pessina fu commesso completare gli scritti rimasti dal Pisanelli, che parlavano di Pagano, di Capitelli e di Nicolini, aggiungendovi quelli per Savarese e per Pisanelli stesso» (*Epigrafe* (senza titolo), in *I busti di Castelfrapuano. 5 marzo 1882*, op. cit., p. VII).

²³³ Per un ricordo dell’ultimo giorno di vita di Pisanelli, e dei moneti successivi alla sua morte L. STAMPACCHIA, *Giuseppe Pisanelli*, op. cit., pp. 103-107.

²³⁴ L. LACCHÈ, *Il canone eclettico*, op. cit.; Id., *I giuristi italiani e il Risorgimento*, op. cit.

²³⁵ Questo profilo della cultura giuridica partenopea è stato colto soltanto parzialmente, prima della riflessione di Luigi Lacchè sul «cannone eclettico», da A. MAZZACANE, *Università e scuole private di diritto a Napoli nella prima metà dell’Ottocento*, op. cit., pp. 574-575; Id., *Secolo dell’Università - secolo delle professioni: le ragioni di un incontro*, in *Università e professioni giuridiche in Europa nell’Italia liberale*, a cura di A. Mazzacane e C. Vano, Napoli, Jovene, 1994, p. 9.

²³⁶ E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, op. cit., p. 32.

²³⁷ Sull’influenza del pensiero giuridico napoletano nell’attività politica di Pisanelli a partire dagli anni 60 dell’Ottocento, e sulla sua portata “moderatrice” vedi O. CONFESSORE, *Giuseppe Pisanelli, un moderatore meridionale “schiettamente italiano”*, op. cit., pp. 136-148.

²³⁸ Testo citato con riferimento imprecisato agli Atti parlamentari da G. VALLONE, *Teoria e pratica del diritto in Giuseppe Pisanelli*, in *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, a cura di C. Vano, Napoli, Jovene, 2005, pp. 324-325.

Poerio²³⁹ – alfiere nobilissimo della scienza forense napoletana che gli fece da mentore – e dall’essersi laureato nel 1832 presso la prestigiosa Regia Università partenopea²⁴⁰, o ancora dall’aver studiato, insegnato e praticato il diritto in seno al foro e all’accademia napoletana²⁴¹ o dall’averne integrato da protagonista la più elevata compagine socio-culturale (dai salotti ai caffè ai palchetti del teatro San Carlo)²⁴². La verità, è che Giuseppe Pisanelli, nel suo intimo, si sentiva parte di quella comunità e della sua straordinaria tradizione plurisecolare, e ne era profondamente orgoglioso²⁴³ anche negli anni più tristi del suo esilio²⁴⁴, tanto è vero che sul suo metodo giuridico – di cui sarà uno dei pionieri – fece completo affidamento lungo tutta la sua esperienza tanto scientifica quanto politica.

Per accedere a questa *forma mentis*, dunque, dobbiamo necessariamente attraversare – sia pur brevemente, e con la guida salda di Enrico Pessina²⁴⁵ – per non penderci in un vastissimo

²³⁹ Nel 1830 Pisanelli si trasferì da Trani, dove viveva con la madre ed il patrigno – il magistrato Vito Ghiga – a Napoli, per intraprendere gli studi giuridici e letterari, e qui conobbe il Barone Carlo Poerio (R. DE LORENZO, voce «*Poerio, Carlo*», in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 84, Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2015, pp. 451-454) «che spiegò ben presto verso di lui la più benevola deferenza; lo accolse nel suo studio, condivise seco i lavori forensi, e fino d’allora, presentando lo splendido avvenire del suo giovine allievo, compiacevasi di parlare spesso ed a tutti di quelle sue previsioni. L’amicizia di Poerio lasciò nell’animo di Pisanelli reminiscenze indelebili; e con che devozione e con che religioso affetto abbia egli a sua volta onorato il suo mecenate, non saprei meglio ridire che colle stesse parole pronunziate da lui innanzi al feretro dell’Imbriani. “Io conobbi Paolo Emilio Imbriani il 1835, nella casa Poerio, ch’era il santuario delle onorate memorie del passato e delle speranze dell’avvenire. Giuseppe Poerio, che con animo impavido avea sostenuto l’ergastolo e l’esilio, patriota indomabile ed oratore eloquente, era tornato da pochi anni nella sua terra natale, circondato da una moglie di virtù antica, e da tre figliuoli, Alessandro, Carlo e Carlotta, degni del loro nome. La sua casa accoglieva quanti amavano la patria; e quivi vedevi i venerandi avanzi del 99, i caduti del 20 e tutti coloro che anelavano alla riscossa. A tutti quel gran cuore di Giuseppe Poerio era di conforto, segnatamente ai giovani, che gli si accalcavano intorno, e massime a coloro che gli erano più vicini, e ch’egli diceva suoi collaboratori nell’arringo forense. Imbriani ed io eravamo tra costoro, e con noi erano pure Alessandro e Carlo, Giovanni Manna, Giuseppe Miraglia, Leopoldo Tarantini, Francesco Torelli, Niccola Di Giovanni, Giuseppe Savastano” (L. STAMPACCHIA, *Giuseppe Pisanelli*, op. cit., pp. 11-12).

²⁴⁰ Tra gli altri S. TABACCHI, voce «Pisanelli, Giuseppe», op. cit., p. 227.

²⁴¹ Tra gli altri G. VALLONE, *Teoria e pratica del diritto in Giuseppe Pisanelli*, op. cit.

²⁴² Sulla società borghese degli avvocati in età liberale N. ANTONACCI, *Avvocati tra borghesia e libera professione*, in «*Rivista storica italiana*», vol. CXI, fasc. 1, 1999, pp. 265-279.

²⁴³ Questo debito di afferenza verrà esplicitato dallo stesso Pisanelli in apertura del suo scritto sui progressi del diritto civile *Infra* in questo Capitolo, paragrafo 4.

²⁴⁴ «Quale acerbo dolore avesse patito Pisanelli nel dividersi dall’adorata sua genitrice, e nell’abbandonare la sua cara Napoli, è più facile intendere che descrivere. “Oh chi non è stato mai esule, esclama egli, non può comprendere che cosa sia l’amore della patria ! ... Indomabile è il desiderio del ritorno; cresce per la lontananza, ed il tempo, invece di attutirlo, lo rinforza e lo inacerbisce.... La stessa famiglia, ch’è il conforto più santo, l’amore più puro, dopo quello della patria, diventa per l’esule pensiero doloroso e tormento!» (L. STAMPACCHIA, *Giuseppe Pisanelli*, op. cit., pp. 30-31). Prova di questo è il fatto che negli anni tra il 1849 ed il 1860 Pisanelli mantenne fitte relazioni con la maggior parte degli altri esuli illustri del Regno di Napoli, tra i quali spiccano Giuseppe Massari, Pasquale Stanislao Mancini e Antonio Scialoja.

²⁴⁵ Non si cercherà di ricostruire la realtà della scuola giuridica napoletana nella sua più autentica essenza strica, questa sarebbe impresa troppo ardua per i limiti di queste pagine e probabilmente esulerebbe del nostro ragionamento. Più realisticamente, ciò che si cercherà di ripercorrere è la via tracciata da Pessina con il suo discorso per ricongiungere la cultura eclettica, dal suo fondamento nella filosofia vichiana, con la cultura giuridica di cui si nutriva la contemporaneità di Giuseppe Pisanelli, segnalando quegli autori e quegli snodi che Pisanelli stesso (e con lui i suoi contemporanei) ritenevano rilevanti per la loro stessa formazione culturale. Dunque non un affresco storiografico dell’evoluzione culturale di un movimento del pensiero giuridico moderno e contemporaneo,

labirinto gius-filosofico senza uscita²⁴⁶ – le vicende culturali della *Scuola storica napoletana nella scienza del diritto* dal secolo XVII al XIX sulle tracce della sua “razionalità” fondativa. Una vicenda storica nella quale – come vedremo – riaffioreranno molti elementi dall’approccio culturale al diritto che abbiamo ritrovato anche nel pensiero di Pasquale Stanislao Mancini, che ne fu, a sua volta, l’espressione più nobile e compiuta nella prima metà dell’Ottocento, e tra questi elementi, naturalmente, affiorerà anche il fondamento hegeliano della sua nozione di *progresso* e che condivise con lo stesso Pisanelli²⁴⁷.

Il nocciolo della questione sta tutto nel ricostruire come «al cominciare del secolo XIX», un retroterra giuridico-culturale come quello napoletano, irrimediabilmente stretto tra «due scuole infra loro nemiche nel dominio del diritto» – da una parte la «scuola filosofica» di ispirazione francese, figlia dell’avvento delle codificazioni e della loro esegesi, e dall’altro la «scuola storica» tedesca, originata dalla critica di questo stesso modello e animata dalla ricerca di un nuovo fondamento giuridico oltre la positivizzazione codicistica – sia riuscito inaspettatamente, districandosi fra «questi due indirizzi esagerati», fondando «una scuola feconda, chiamata ad abbracciare entrambi in una sintesi superiore», per mezzo delle illuminanti «dottrine fondamentali contenute nelle opere del Vico»²⁴⁸, a tutelare dell’eclettismo giuridico italiano tra Otto e Novecento.

Come ci suggerisce Pessina nel suo discorso, questa «storia» – di cui già all’epoca l’avvocato Giovanni Lomonaco²⁴⁹, un vero «teorico della pratica»²⁵⁰, ne reclamava la

ma l’osservazione “fugace” di un foto in bianco e nero che ci restituisce soltanto una prospettiva particolare di un fenomeno ben più complesso, ma che allo stesso tempo è più funzionale alla ricostruzione dell’ermeneutica giuridica di uno dei personaggi rimasti impressi nella foro.

²⁴⁶ L’immagine è quella del notissimo volume di M. CACCIARI, *Labirinto filosofico*, Milano, Adelphi, 2014; si veda anche in questa stessa prospettiva G. CANTARANO, *Crocevia italiano: nel labirinto filosofico di Massimo Cacciari e in altri labirinti dell’Italian Theory*, Bologna, Diogene Multimedia, 2018.

²⁴⁷ Supra Capitolo I, paragrafo 3.

²⁴⁸ E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, op. cit., pp. 9-10. «A Napoli, infatti, la diffusione delle opere giuridiche d’oltralpe fu accompagnata dalla elaborazione di un metodo di studio dei materiali giuridici che individuava proprio nella integrazione fra la ricerca storica, l’indagine filosofica e lo studio dogmatico il tratto suo più originale. Riallacciandosi alle posizioni teoretiche della filosofia di Victor Cousin, la giurisprudenza napoletana, contrassegnata da una tradizionale poliedricità di interessi – ampiamente dimostrata dalla naturale tendenza a coniugare l’impegno professionale con alti studi scientifici – reinterpretò il messaggio di Vico facendone l’emblema di una tradizione tutta italiana alla quale essa voleva ricollegarsi. Mediante il ricorso ad alcuni strumenti, quali la comparazione delle esperienze, la conciliazione, la sintesi, essa poté porsi al cospetto dei progressi della scienza europea animata dall’intento di mutuare dai modelli stranieri solo gli elementi che esaltavano il “genio” nazionale. Le costruzioni enciclopediche erano naturalmente idonee a concretizzare queste aspirazioni scientifiche» (S. TORRE, L’“Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche”: parabola di un insegnamento, in *Università e professioni giuridiche in Europa nell’età liberale*, a cura di A. Mazzacane e C. Vano, Napoli, Jovene, 1994, pp. 175-176). Quest’impostazione conferma la prospettiva di Luigi Lacchè sul «canone eclettico e *Italian style*» della cultura giuridica italiana dell’Ottocento vedi L. LACCHÈ, *Il canone eclettico*, op. cit.; Id., *I giuristi italiani e il Risorgimento*, op. cit.

²⁴⁹ C. VANO, voce «Lomonaco, Giovanni», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletta, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pp. 1192-1193.

²⁵⁰ Su questa definizione, che offre l’immagine forse più autentica del Lomonaco, vedi C. VANO, *Nota di lettura: Un teorico della pratica. Giovanni Lomonaco, il foro napoletano e la civiltà della nazione*, in G. LOMONACO, *Due scritti sul foro napoletano*, a cura di C. Vano, Napoli, Jovene, 2012, pp. XIX-XXXV.

«necessaria» compilazione²⁵¹ – non è semplicemente l'«eloquio» delle «virtù pubbliche e private» dei suoi protagonisti, che si tramuterebbe in un'inutile necrologio o in puro encomio iconoclastico, ma più correttamente è la ricerca di «quello che costituisce la gloria» comune a tutti questi personaggi e da cui «trarre ammaestramento»²⁵² per il futuro. «Essa consiste nei servigi renduti alla scienza del Diritto, che sono servigi al regno della giustizia», «imperochè le origini del Diritto sociale sono radicate nella religione dei popoli, ma i suoi veri e saldi incrementi hanno per presupposto il lavoro continuo ed illuminato della scienza»²⁵³.

Il primissimo barlume di quell'«idea nuova» che dette vita a questa scienza giuridica unificatrice «spuntò in questa contrada del mezzogiorno, che fu detta la terra delle grandi sventure e dei grandi pensatori», con un «presentimento»²⁵⁴ di Giovanni Vincenzo Gravina²⁵⁵ – nobile fondatore della celebre Accademia dell'arcadia²⁵⁶ –, il quale, nei suoi corposi volumi sulle *Originum juris civilis libri tres* (1713)²⁵⁷, «mescolandosi la filosofia platonica alla storia classica, apparve un tentativo di ricostruzione del Diritto Romano nel suo processo storico e nei suoi fondamenti razionali»²⁵⁸. Ed ecco che con l'intuizione di Gravina emerge il primo elemento cardine che caratterizzerà la cultura giuridica partenopea del secolo XIX – con un eco che si trasmette lunghissimo anche nel secolo XX – un continuo riferimento al diritto romano, ed alla sua intrinseca razionalità (di umanistica memoria), che può essere utilizzata tanto nell'argomentazioni della parassi forense²⁵⁹ quanto nell'interpretazione della logica legislativa²⁶⁰, quale lume assoluto di retta ragione giuridica incontestabile. Lo studio e l'utilizzo

²⁵¹ G. LOMONACO, *Della necessità di scrivere una storia del foro napoletano*, in «Gazzetta del Procuratore», anno II, n. 38, 1869, pp. 445-449. Sarà lo stesso Lomonaco a portare a termine questo proposito nel 1877 in un monumentale intervento tenuto presso la prestigiosa Accademia Pontaniana di Napoli (G. LOMONACO, *Del foro napoletano e della sua efficacia nella legislazione e in generale nell'opera della civiltà dell'intera Nazione*, Napoli, Stabilimento tipografico dell'Ancora, 1877). Entrambi questi contributi sono stati di recente ripubblicati in G. LOMONACO, *Due scritti sul foro napoletano*, a cura di C. Vano, Napoli, Jovene, 2012.

²⁵² E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, op. cit., p. 6.

²⁵³ *Ibidem*.

²⁵⁴ *Ivi*, p. 7.

²⁵⁵ C. SAN MAURO, «Gravina, Gian Vincenzo», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 58, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2002, pp. 756-764. Si veda anche, sia pur molto risalente, *Id.*, *Gian Vincenzo Gravina: giurista e storico*, Milano, Giuffrè, 1962, con un'appendice di scritti inediti a cura di F. Lomonaco; e più di recente la monografia di O. NIKITINSKI, *Gian Vincenzo Gravina nel contesto dell'umanesimo europeo: per una rivalutazione dell'immagine di Gravina*, Napoli, Vivarium, 2004.

²⁵⁶ M. T. GRAZIOSI, *L'Arcadia: trecento anni di storia*, Roma, Palombi, 1991.

²⁵⁷ G. V. GRAVINA, *Originum juris civilis libri tres*, a cura di Fabrizio Lomonaco, 2 voll., Napoli, Liguori, 2004. Su quest'opera e la sua contestualizzazione storica, oltre a quanto già citato alla nota precedente, si può rinviare integralmente alle dottissime considerazioni di due maestri napoletani della storia della filosofia moderna F. TESSITORE nella *Presentazione* ed F. LOMONACO nell' *Introduzione*, *Ivi*, rispettivamente pp. VII-X e pp. XI-LXII.

²⁵⁸ E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, op. cit., p. 7.

²⁵⁹ A. LOVATO, *Diritto romano e avvocatura napoletana intorno alla metà dell'Ottocento*, in «Labeo», XLIII, I, 1997, pp. 75-102.

²⁶⁰ Lo studio del diritto romano come strumento di interpretazione per colmarne le lacune del diritto codificato o per razionalizzarlo, aveva dato origine, già dai tempi delle prime codificazioni preunitarie ad un vero e proprio genere letterario-giuridico di commento e confronto cfr. R. FERRANTE, *I codici civili confrontati al diritto romano. Un genere letterario e un'ideologia giuridica nel passaggio dal diritto comune al diritto codificato*, in

della *ratio* giuridica di diritto romano costituisce il primo elemento attorno al quale ruota il metodo *storico-razionale*, un metodo che è tipicamente combinatorio, ma questa conoscenza antiquaria da sola non basta e bisogna che gli si unisca una *razionalità* meno astratta e più empirica, fondata sulla conoscenza della prassi e della realtà intellegibile.

Questo secondo elemento è decisamente più complesso da rinvenire e – prosegue Enrico Pessina nella sua narrazione – trova il suo fondamento culturale nell’«idea creatrice di una scienza universale del Diritto», fondata «per opera di un intelletto solitario poco curato e niente inteso dai suoi contemporanei»²⁶¹, il filosofo Giambattista Vico²⁶². Questi, infatti, «affissando col suo sguardo metafisico il concetto di Diritto universale formulato dal Grozio, s’avvide che esso riduceasi una pura astrazione della mente delle singole legislazioni» e «che il Diritto uno ed universale è un’entità vera e reale che non vive di là del mondo umano, in certe come il Dio di Epicuro, ma opera e vive come principio divino ed immanente nel mondo delle Nazioni»²⁶³.

Interpretare il Digesto: storia e metodi a cura di D. Mantovani e A. Padoa-Schioppa, Pavia, IUSS Press, 2014, pp. 487-499.

²⁶¹ E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, op. cit., p. 7.

²⁶² Sulla biografia di Vico, si veda da ultimo con una panoramica delle edizioni vichiane A. BATTISTINI, «Vico, Giambattista», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 99, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2020, pp. 178-185). Come scrive Luigi Lacchè, aiutandoci ad interpretare l’evocazione di Giambattista Vico fatta dal nostro Pessina, «Vico è il simbolo stesso del precursore, del genio che cammina troppo avanti per essere inteso dagli uomini del suo tempo, secondo uno stilema destinato a orientare – a partire da Cuoco (ma in chiave di rivalutazione della tradizione nazionale) e passando poi per Bertrando Spaventa – la lettura neo-idealistica del filosofo meridionale [...] Il richiamo a Vico non è soltanto al pensatore storicamente vissuto, lo è forse di più al vichismo (o meglio ai “vichismi”) e alle sue molteplici, spesso inautentiche, rappresentazioni, in ultima istanza all’“uso” intellettuale che se ne può fare. In questa singolare topografia l’idea centrale è naturalmente quella di una nazione antica intesa come comunità etnica e storica, idea che tanto deve alla riscoperta di Vico “le cui opere, tra gli anni ’10 e gli anni ’40 dell’ottocento, diventano una sorta di inevitabile must negli ambienti dei colti e dei letterati”. Invogliati anzitutto da Vincenzo Cuoco, i Foscolo, i Manzoni, i Berchet, i Tommaseo, i Gioberti si mettono sulle tracce di uno scrittore oscuro e misterioso, probabilmente più citato che letto» (L. LACCHÈ, *Il canone eclettico*, op. cit., pp. 181-184). A conferma di questa impostazione si può leggere con profitto M. A. BENEDETTO, *Vico in Piemonte*, op. cit.; P. PIOVANI, *Capograssi e Vico*, in «Bollettino del Centro di studi vichiani», n. VI, 1976, pp. 193-202; G. OLDRINI, *L'Ottocento filosofico napoletano nella letteratura dell'ultimo decennio*, Napoli, Bibliopolis, 1986, pp. 75-83; F. TESSITORE, *Dimensioni dello storicismo*, Napoli, Morano, 1971, pp. 13-15; Id. *Da Cuoco a De Sanctis. Studi sulla filosofia napoletana nel primo Ottocento*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane (ESI), 1998, p. 42; G. COSPITO, «Il gran Vico». *Presenza, immagini e suggestioni vichiane nei testi della cultura italiana pre-risorgimentale (1799-1839)*, Genova, Name, 2002; F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio: il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848*, Bari, Cacucci, 2005, p. 311; V. GIANNANTONIO, *Oltre Vico. L'identità del passato a Napoli e Milano tra '700 e '800*, Lanciano, Carabba, 2009; «In tal senso, Vico diventava una sorta di emblema del pensiero giuridico nazionale: per gli eclettici, il cui metodo consisteva nell’individuare nella storia dei vari sistemi filosofici gli elementi di verità che si trovano in ciascuno di essi e nel comporli in un unico sistema superandone il preteso esclusivismo, per quanti denunciavano le intrinseche aporie del movimento eclettico e riuscivano a non separare l’elemento razionale da quello storico del diritto richiamandosi alla correlazione tra *verum* e *certum*, per coloro che, muovendo da premesse razionalistiche consideravano la storia uno strumento per elaborare i principi giuridici su basi concrete e non astrattamente a priori e da quelli infine che trovavano chiara connessione tra le due categorie vichiane e la formula hegeliana “il razionale è reale, il reale è razionale”» (M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia.*, op. cit. vol. I, pp. 80-81)

²⁶³ E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, op. cit., p. 8. Sul punto, in sostanziale assonanza con l’opinione di Pessina, è la storia della filosofia più recente. In particolare sul concetto di “Diritto universale” nel pensiero di Vico si possono leggere le riflessioni di M. SENA, *Vico e il diritto universale*, in Id. *Ragione-libertà-scienza in Kant-Hegel-Marx*, Napoli, Tempi Moderni 1984, pp. 247-273; G. CANTELLI, *Dalla*

Fu per questo motivo che continuando nei suoi studi che dalla *Filosofia della Storia* condussero alla stesura della sua *Scienza nuova* (1720-1730)²⁶⁴, Vico «riconobbe il pensiero assoluto che governa la natura e la storia, e che nella storia si appalesa riverberandosi nel pensiero dell'uomo e rivelando, a traverso la successione dei fatti umani, e il muoversi delle umane favole, le leggi immutabili dello spirito e dell'uomo»²⁶⁵.

Sfortunatamente, però, come pure accade nella storia, di questo illuminato insegnamento non fece alcun tesoro le «scuole giuridiche» del suo tempo, che «continuarono in interrotto il loro cammino» fino alla «prima metà del secolo XVIII», ed insieme a queste anche coloro che «avversavano le riforme giuridiche e sociali, perché soverchiamente ligi agli errori delle vecchie generazioni, non intendeano, né potevano intendere il nuovo concetto della storia annunciato dal filosofo napoletano»²⁶⁶. «Il primo a penetrare sino all'altezza dei principii della *Scienza nuova*», e per questo colui che può essere considerato l'«inauguratore»²⁶⁷ della nuova scuola di giuristi partenopei fu il politico e illuminista Mario Francesco Pagano²⁶⁸, anche se – come ammette lo stesso Pessina – non è «che prima di lui il Vico rimase affatto ignoto», ed anzi

lingua eroica del Diritto universale alla lingua divina de la Scienza nuova, in *Giambattista Vico nel suo tempo e nel nostro*, a cura di M. Agrimi, Napoli, CUEN, 1999, pp. 317-341; M. M. MARZANO PARISOLI, *Lo ius naturale gentium in Vico: la fondazione metafisica del diritto universale*, in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», 2000, pp. 199-211; F. LOMONACO, *Diritto naturale e storia. Note su Gravina e Vico*, in *Pensar para el nuevo siglo. Giambattista Vico y la cultura europea*, a cura di E. Hidalgo-Serna, M. Marassi, J.M. Sevilla, J. Villalobos, 2 voll., Napoli, La città del sole, 2001, vol. II, pp. 409-442; Id., *Dopo e contro Machiavelli: brevi riflessioni su Gravina e il Vico del Diritto Universale*, in *Dopo Machiavelli/Après Machiavel*, a cura di A. Postigliola e L. Bianchi, Napoli, Liguori, 2008, pp. 221-227; R. RUGGIERO, *Il sistema delle leggi e la finzione poetica nel Diritto universale*, in *Giambattista Vico e l'enciclopedia dei saperi*, a cura di A. Battistini e P. Guaragnella, Lecce, Pensa multimedia, 2007, pp. 181-205; Id., *Nova scientia tentatur. Introduzione al Diritto universale di Giambattista Vico*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2010; Id., *La nozione storica di diritto naturale nel pensiero di Vico tra De ratione e De uno*, in «Bollettino del Centro Studi Vichiani», 2018, pp. 1-9.

²⁶⁴ Sull'itinerario della filosofia di Vico la bibliografia è pressoché sconfinata, per limitarci ad alcune profili più tipicamente giuridici e a talune ricostruzioni più autorevoli (con il loro denso corredo bibliografico) si può citare oltre al classico B. CROCE, *La filosofia di G.B. Vico*, Bari, Laterza, 1911; i più recenti B. DONATI, *Nuovi studi sulla filosofia civile di G. B. Vico. Con documenti*, Firenze, Le Monier, 1947; D. PASINI, *Diritto, società e stato in Vico*, Napoli, Jovene, 1970; G. FASSÒ, *I "quattro autori" del Vico. Saggio sulla genesi della Scienza nuova*, Milano, Giuffrè, 1949; Id., *Vico e Grozio*, Napoli, Guida, 1971; S. SINI, *Figure vichiane. Retorica e topica della Scienza nuova*, Milano, LED, 2005; G. PATELLA, *Giambattista Vico tra Barocco e Postmoderno*, Milano, Mimesis, 2005; W. WEHLE, *Sulle vette di una ragione abissale: Giovambattista Vico e l'epopea di una "Scienza Nuova"*, in *Giambattista Vico e l'enciclopedia dei saperi*, a cura di A. Battistini, P. Guaragnella, Lecce, Pensa Multimedia, 2007, pp. 445-466.

²⁶⁵ E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, op. cit., p. 8.

²⁶⁶ Ivi, p. 9.

²⁶⁷ Ivi, p. 11.

²⁶⁸ Sulla figura di Pagano si può leggere da ultimo D. IPPOLITO, voce «Pagano, Francesco Mario», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 80, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Tracani, 2014, pp. 259-263. Sul pensiero giuridico e soprattutto politico di Pagano si veda più diffusamente C. DE PASCALE, *Miti dell'antichità e figure del moderno in Francesco Mario Pagano*, in *Napoli 1799 fra storia e storiografia*, atti del convegno internazionale, Napoli, 21-24 gennaio 1999, a cura di A. M. Rao, Napoli, Vivarium, 2002, pp. 117-142; D. IPPOLITO, *Mario Pagano. Il pensiero giuspolitico di un'illuminista*, Torino, Giappichelli, 2008; F. BERTI, *Mario Pagano: illuminismo e rivoluzione*, «Il pensiero politico», anno 42°, n. 1, 2009, pp. 65-83; A. TUCCILLO, *L'illuminismo napoletano e le frontiere delle riforme. Appunti sul pensiero giuspolitico di Francesco Mario Pagano*, in «L'Acropoli», vol. XI, fasc. 2, 2010, pp. 75-84.

da Cartesio a Voltaire «nel mondo intellettuale» non si era «potuto impedire che si volgesse l'attenzione ai libri del filosofo napoletano»²⁶⁹. «Tutti costoro s'impadronirono delle conazioni del Vico»²⁷⁰, la ripeterono parola per parola ma senza coglierne il senso, mentre il Pagano «spirito indipendente nella ricerca scientifica», non fu mai «cieco ripetitore di tutte le affermazioni del Vico»²⁷¹. Già a partire dalla sue *Considerazioni sul processo criminale* (1787)²⁷² – dove criticò aspramente il processo inquisitorio – «aveva rappresentato una splendida parte nella schiera dei innovatori contemporanei», almeno quanto riguardava la «giustizia penale»²⁷³, ma fu nei suoi brillanti *Saggi politici de' principii, progressi e decadenza della società* (1792-1799)²⁷⁴ che questi ebbe «l'intuizione della nuova idea fecondatrice della scienza del diritto, quando non soltanto disse essersi il Vico aperto un nuovo sentiero ed intentato, ma si mise» a percorrere la strada che questi non era riuscito a compiere con il più vivo «ardore»²⁷⁵. Pagano, infatti, riuscì nell'ardua impresa – secondo la ricostruzione di Pessina – di fare «sua la dottrina del Vico sul corso e ricorso delle Nazioni», e quella «del diritto primo della forza come origine delle prime società e degli imperi domestici», e così «seguitando dappresso le orme del Vico, applico le teoretiche della storia a spiegare altresì le vicende dell'arte, e segnatamente della poesia come efficace strumento di civiltà tra le nazioni»²⁷⁶. Tuttavia, «ligio alle dottrine del suo tempo, egli non accettò della *Scienza nuova* né le idee metafisiche né le idee religiose»²⁷⁷, e questo «fa dire a parecchi che la *Scienza nuova* perde in lui quella maestà che la riveste come splendida realizzazione delle idee platoniche nella storia», anche se – prosegue ancora Pessina – è innegabile che a lui si deve «la prima intuizione del dritto cammino» che ad «altri ingegni fu dato il percorrerlo»²⁷⁸.

«Mario Pagano cadendo nell'ultimo anno del secolo XVIII, lasciò due moniti all'età posteriore», da una parte «suggellò col suo sangue il principio da lui propugnato, come uomo

²⁶⁹ E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, op. cit., p. 10. Sul punto, oltre al contributo risalenti di B. DE GIOVANNI, *Riflessione sulla critica della coscienza pura nel "diritto universale": Vico e Cartesio*, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Bari», 1962, pp. 1-42; si può rinviare ai saggi raccolti da F. RATTO (a cura di), *Il mondo di Vico/Vico nel mondo: in ricordo di Giorgio Tagliacozzo*, Perugia, Guerra, 2000.

²⁷⁰ E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, op. cit., p. 11.

²⁷¹ Ivi, p. 12.

²⁷² F. M. PAGANO, *Considerazioni sul processo criminale*, Napoli, Stamperia Raimondiana, 1787, poi ripubblicato in una successiva edizione postuma Milano, Tipografia Milanese di Tosi e Nobile, 1801. Sulle pagine del Pagano e con riferimento all'interazione con il pensiero di Vico vedi A. DE MARTINO, *Tra legislatori e interpreti. Saggio di storia delle idee giuridiche in Italia meridionale*, Napoli, Jovene, 1975, pp. 63-64; A. CERNIGLIARO, «Difendere il cittadino dall'insulto, più che Vendicarlo dall'offesa». *Nuovi orizzonti nel penale per nuovi scenari costituzionali* in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 36, 2007, pp. 275-319.

²⁷³ E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, op. cit., p. 11.

²⁷⁴ F. M. PAGANO, *Saggi politici de' principii, progressi e decadenza della società*, 3 voll., Napoli, Filippo Raimondi, 1792-1799.

²⁷⁵ E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, op. cit., p. 11.

²⁷⁶ *Ibidem*.

²⁷⁷ Ivi, p. 12.

²⁷⁸ *Ibidem*.

della rivoluzione del secolo XVIII, che *il dispotismo è la tomba della vita sociale*»; dall'altra «egli pose la prima pietra all'edificio della nuova scuola giuridica, insegnando che *la chiave per intendere il volume delle leggi e la storia filosoficamente studiata dal principio divino del diritto e dalla sua progressiva evoluzione per opera dell'uomo nella vita delle umane colleganze*»²⁷⁹. Ed ecco affiorare, in maniera forse sorprendente, nell'opera di Pagano – che reinterpreta ed interiorizza il pensiero di Gianbattista Vico – anche il secondo elemento che contraddistingue il *metodo storico-razionale* della scuola giuridica napoletana, la sua naturale tendenza a concepire il diritto come un fenomeno intrinsecamente sociale ed empirico, tanto nella sua veste processuale quanto in quella legislativa. Non ci resta adesso che comprendere come questi due assiomi culturali – *ratio* logica del diritto romano e ragione empirica e pratica del diritto inteso come fenomeno sociale – siano stati integrati, nel corso del secolo XIX, in seno alla cultura giuridica partenopea, dando origine a quella *razionalità* giuridica e politica che guida la mano e lo spirito del legislatore Giuseppe Pisanelli.

«Nei primordi del secolo XIX» – ci suggerisce ancora Pessina – «un grande mutamento erasi avverato nella materia e nella forma del Diritto positivo»²⁸⁰. «La rivoluzione dell'ottantanove aveva rinnovato dalle fondamenta l'assetto dell'ordine sociale co' nuovi principi di libertà e di eguaglianza sottoentrati alle vecchie e logore istituzioni del passato», e i «Codici della Francia propagati in gran parte d'Europa porgevano forma più limpida e precisa alla nuova legislazione»²⁸¹. «Il diritto positivo condensato nei codici parve poter essere più facilmente inteso mercè un commento esegetico desunto dai motivi enunciati nel lavoro preparatorio delle adunanze legislative» e fu così che da questo studio ossequioso del dettato della legge e delle sue motivazioni sorse la «scuola filosofia»²⁸², ossia quell'approccio giuridico noto alla storiografia come *École de l'Exégèse*. Tuttavia, l'approdo di questa tendenza dell'interpretazione giuridica, pur essendo ampiamente praticato tanto nel Meridione quanto nel resto d'Italia – dove assunse, come abbiamo visto, una grande importanza per la positiva impositiva delle codificazioni napoleoniche – non rappresentò però la fine di ogni speculazione libera, e «tra noi non mancarono intelletti eminenti a propugnare il principio del libero esame nella interpretazione dei testi legislativi, disconoscendo ogni vincolo col passato e con le sue tradizioni giuridiche»²⁸³. Tra questi giuristi liberi pensatori, un posto d'onore spetta a Gian Domenico Romagnosi²⁸⁴, il quale con la sua opera costruì «le grandi linee di un sistema di

²⁷⁹ Ivi, pp. 13-14.

²⁸⁰ Ivi, p. 14.

²⁸¹ *Ibidem*.

²⁸² Ivi, pp. 14-15.

²⁸³ Ivi, p. 15.

²⁸⁴ Sulla biografia di Romagnosi, con il relativo supporto bibliografico, rinviando da ultimo a G. P. ROMAGNANI, «Romagnosi, Giovanni Domenico», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 88, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2017, pp. 205-211. «Giandomenico Romagnosi» – come scrive lucidamente Luigi Lacchè – «è, a sua volta, l'altra faccia della nostra medaglia. Giurista di maggior spicco del primo Ottocento italiano, autore complesso e di non facile lettura, è, come Vico, un *point de repère*. Che cosa

filosofia del Diritto sul fondamento non delle ipotesi arbitrarie» – ossia dell’astrazione giuridica dal contesto sociale di riferimento – ma «delle *necessità di fatto della natura umana*», applicandolo poi «al Diritto penale con la sua *Genesi*, al diritto pubblico con la sua *Scienza delle costituzioni*, a tutte le altre parti del Diritto con le sue *Istituzioni di civile filosofia*»²⁸⁵. E fu con lui che «quel sentiero nuovo ed intentato che il Pagano disse essere stato additato dal Vico, apparve come la via per raggiungere il vero nella scienza del Diritto»²⁸⁶.

A partire dal libero pensiero del Romagnosi, furono poi «due giuristi napoletani dall’ingegno eminente»²⁸⁷ a proseguire, a loro volta, il camminino della scienza giuridica partenopea interrotto da Pagano, spingendosi con convinzione verso l’edificazione di una nuova scuola del diritto. Il primo ingegno è quello dell’avvocato civilista capuano Domenico Capitelli²⁸⁸, che con il suo volume *La scienza del Diritto e l’arte che ne deriva* (1827)²⁸⁹ «criticò i metodi sino a quell’ora seguiti» dalla scienza giuridica esegetica, e ricongiungendosi «al Vico si impossessò del pensiero della *Scienza nuova* e la applico all’interpretazione delle leggi»²⁹⁰. A Capitelli si deve – secondo l’opinione di Pessina, che riprende un giudizio tratto

ne fa un autore-canone? Gli interessi enciclopedici (basti solo considerare la sua influenza nell’ambito delle filosofie del penale), il suo essere “una delle più multiformi personalità del nostro primo Ottocento, in cui si concreta obiettivamente un modello culturale ed umano di straordinario significato – comunque lo si voglia giudicare – nella sua capacità di condensare in sé una enorme panoplia di interessi, e di dar prova di una profonda varietà intellettuale, che feconderà tutto il clima della Lombardia dell’inizio del secolo”» (L. LACCHÈ, *Il canone eclettico*, op. cit., p. 186-188 la citazione integrata nel suo testo da Luigi Lacchè appartiene a L. MANNORI, *Uno Stato per Romagnosi*, op. cit., p. 2-4); per approfondire il pensiero di Romagnosi ed i suoi legami con Vico possiamo rinviare a E. A. ALBERTONI, *La vita degli Stati e l’incivilimento dei popoli nel pensiero politico di Gian Domenico Romagnosi*, Milano, Giuffrè, 1979; L. MANNORI, *Uno Stato per Romagnosi*, op. cit., voll. I-II, Milano, Giuffrè 1984-1987; ed alla sua sintesi Id. *Per uno studio su Romagnosi giurpubblicista*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico», vol. XIII, 1984), pp. 683-703; C. DE PASCALE, *Filosofia e politica nel pensiero italiano fra Settecento e Ottocento. Francesco Mario Pagano e G.D. Romagnosi*, Napoli, Guida, 2007; M. MARTIRANO, *La filosofia civile in alcuni momenti del pensiero democratico risorgimentale*, in *Momenti della filosofia civile italiana*, a cura di G. Cacciatore e M. Martirano, Napoli, La città del sole, 2008, pp. 147-200; G. SPANU, *Il pensiero di Gian Domenico Romagnosi. Un’interpretazione politico-giuridica*, Milano FrancoAngeli, 2008; M. G. DI RENZO VILLATA, *Giandomenico Romagnosi e la pratica del diritto: riflessioni sparse in Sapere accademico e pratica legale tra Antico Regime ed unificazione nazionale (XVIII-XX secolo)*, atti del convegno di studi, Genova: 7-8 novembre 2008, a cura di V. Piergiovanni, Genova, Accademia Ligure di Scienze e Lettere, 2009, pp. 289-351; F. LANCHESTER, *Romagnosi as a constitutionalist*, in «Giornale di storia costituzionale», vol. 23, fasc. 1, 2012, pp. 77-97; S. PARINI VINCENTI, *Un ‘vecchio’ noi ed un ‘nuovo’ loro. L’Introduzione enciclopedica allo studio del Diritto di G. D. Romagnosi*, in «Italian Review of legal History», vol. 1, n. 8, 2015, pp. 1-16. Per la cronologia degli scritti di Romagnosi ed una loro edizione critica rinviando a G. D. ROMAGNOSI, *I tempi e le opere di Gian Domenico Romagnosi*, a cura di E.A. Albertoni, prefazione di R. Treves, apparato biobibliografico a cura di R. Ghiringhelli, Milano, Giuffrè, 1990.

²⁸⁵ E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, op. cit., p. 15.

²⁸⁶ *Ibidem*.

²⁸⁷ *Ibidem*.

²⁸⁸ Sulla vita e l’opera di Capitelli, tra le fonti si può leggere il ricordo del figlio G. CAPITELLI, *Della vita e degli studi di Domenico Capitelli, presidente del parlamento napoletano del 1848*, Bologna, Monti, 1874. Sul pensiero giuridico di Capitelli M. SCOTTO DI LUZIO, *Il dibattito sul diritto d’autore nella prima metà del secolo XIX: Domenico Capitelli e la manifattura del pensiero*, Napoli, Satura, 2010.

²⁸⁹ D. CAPITELLI, *La scienza del diritto e le arti che ne derivano*, Napoli, Tipografia dell’Osservatore medico, 1827.

²⁹⁰ E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, op. cit., p. 16.

dagli appunti del Pisanelli²⁹¹ – l’aver inquadrato «nella Storia del Diritto il concetto delle tre età»²⁹² – sul modello dell’abate Jacopo Stellini²⁹³, per la storia della filosofia morale²⁹⁴ – «del *senso*, della *fantasia*, della *ragione*», ed è con lui che, infatti, può dirsi «fu costituita una nuova Metodica del Diritto», che questi applicò con rigore nei suoi scritti «relativi a speciali istituti» giuridici²⁹⁵. Il secondo ingegno è, invece, quello del penalista e storico del diritto abruzzese (ma naturalizzato napoletano), Nicola Nicolini²⁹⁶, il quale «offriva mirabile connubio di severità scientifica e di amenità letteraria, di lucida perspicacia e pienezza dedizione, ed era ad un tempo eminente speculativo ed eminente pratico»²⁹⁷. «Non tenace sostenitore degli errori del passato, non avversario anzi propugnatore dei grandi progressi del Diritto, arrecati dallo spirito dei nuovi tempi, egli ha diviso il passato come necessaria preparazione all’opera dell’avvenire, e scorre nella storia il riverbero della coscienza umana tutta quanta. Emancipato dagli influssi dello ideologismo contemporaneo, non ripose nel senso il criterio del vero, non fece della mera utilità il regolo supremo delle sociali istituzioni» ma «considero come criteri del vero e del giusto la ragion pura dell’uomo e il consenso del genere umano. Assuefatto ai virili studi dell’antichità classica, addimesticato con la letteratura latina e col divino poema italiano [...] egli si rannodò strettamente alla dottrina giuridica del Vico, e si approfondì nello studio della sua Filologia trascendente»²⁹⁸. Parafrasando il pensiero penalistico di Nicoli, Pessina ci tiene a sottolineare come «il suo principio è sempre uno ed immutabile» fu sempre quello di «*preservare e garantire dalle passioni antisociali la natura sociale dell’uomo*»²⁹⁹. Senza dilungarci ulteriormente sui ritratti di questi due giuristi che appartengono alla generazione precedente a quella di Pisanelli e dello stesso Pessina, ciò che ci interessa sottolineare è come attraverso queste due figure, monumenti giuridici di un recente passato, il nostro narratore riesca ad intravedere con chiarezza l’indirizzo sui cui si fonderà l’approccio della scuola giuridica napoletana a lui

²⁹¹ Lo stralcio degli appunti di Pisanelli può essere letto Ivi, pp. 17-19.

²⁹² Ivi, p. 16.

²⁹³ S. BASSI, voce «*Stellini, Jacopo*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 94, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2019, p. 207.

²⁹⁴ E. GARIN, *Storia della filosofia italiana*, 3 voll., Torino, Giappichelli, 1966, vol. III, pp. 1023-1029.

²⁹⁵ E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, op. cit., p. 16; In particolare, tra i suoi studi più noti si veda D. CAPITELLI, *Se il volontario godimento di un indulto includa la tacita confessione del reato: dissertazione*, 2a ed. riveduta ed emendata, Napoli, Trombetta, 1839.

²⁹⁶ F. MASTROBERTI, voce «*Nicolini, Nicola*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 78, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2013, pp. 492-495; sul pensiero giuridico di Nicolini, e con il relativo apparato bibliografico, Id., *Nicola Nicolini tra diritto e politica: nuovi documenti e prospettive di ricerca*, in «*Iurisdictio*», n. 0, 2019, pp. 117-134.

²⁹⁷ E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, op. cit., p. 19-20. «Se il Capitelli alle dottrine del Vico mescolava le dottrine ideologiche dei suoi contemporanei, un passo più innanzi fu dato da Niccola Nicolini» (Ivi, p. 19)

²⁹⁸ E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, op. cit., p. 20. Il giudizio riprende, anche in questo caso gli appunti del Pisanelli, citati Ivi, pp. 19-20. Sul punto si possono confrontare le riflessioni di F. MASTROBERTI, *Le storie del diritto a Napoli durante l’Ottocento preunitario*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, 4 voll., vol. IV. *L’età moderna e contemporanea: Giuristi e istituzioni tra Europa e America*, a cura di P. Maffei e G. M. Varanini, Firenze, Firenze University Press, 2014, 49-58.

²⁹⁹ E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, op. cit., p. 22.

contemporanea, e naturalmente la intima connessione con la riscoperta tanto del valore ermeneutico della sapienza giuridico romana quanto della diffusione del pensiero di Vico tra i giuristi.

Tuttavia – e qui la narrazione di Pessina passa dal passato al presente – «se l’insegnamento del Diritto penale era stato dal Nicolini sollevato ad una incomparabile altezza», l’«insegnamento del Diritto civile era rimasto in uno stato di mediocrità deplorabile perciocché non s’andava oltre i commentarii francesi». Maccava, infatti, quella scintilla di novità nel sapere giuridico da quando nel 1821 «la scuola del Capitelli fu chiusa» e «non era surto ancora un insegnamento che rispondesse al programma da lui delineato ed ai miglioramenti che egli stesso vi aveva fatti»³⁰⁰. Intanto, un altro «immenso progresso erasi avverato nella vita e negli studi a cominciare dal 1830», quando «copiose ricerche di erudizione e di critica sulla letteratura greca, soprattutto in Germania, avean fatta agevole la interpretazione dei sistemi filosofici dell’antichità. Le costruzioni gigantesche dal Kant sino all’Hegel per determinare le leggi che presiedono alla vita del mondo erano già divulgate in Europa. La filologia scientifica era uscita dalle condizioni meschine del secolo anteriore, ed un nuovo e vasto orizzonte era aperto, mercè la comparazione delle lingue dell’Oriente con quelle dell’Occidente»³⁰¹. Si diffuse così in tutta Italia, con febbrile interesse, una «letteratura giuridica straniera», che si arricchiva «non solo delle copiose ricerche sul Diritto antico», e segnatamente quelle di diritto romano provenienti dalla fiorente «Scuola storica di Germania», ma anche ad opera di quegli stessi «scritti indirizzati allo studio comparativo delle legislazioni straniere»³⁰². La diffusione di quest’approccio in Italia ebbe come risultato il verificarsi di «due fatti scientifici», tali da «esercitare una potente influenza»³⁰³ sulla cultura giuridica italiana del secolo XIX. «L’uno fu il predominio che assunse il principio etico nelle scienze sociali», con il contributo di pensatori come Galluppi, Mamiani e Rosmini, «sicchè la scienza politica si sottordinava alla filosofia del dovere, ed anche l’Economia sociale veniva tratta nell’orbita delle scienze morali e cominciava ad essere meglio studiata nelle sue attinenze con la Morale e col Diritto»³⁰⁴. L’altro fenomeno fu che «in Europa si propagò non pure il culto, ma anche uno studio più maturo delle pagine immortali del Vico, e meglio discernevasi ciò che in esse v’ha di fecondo per la costruzione del sapere storico e del sapere giuridico», mentre «la Filosofia della Storia sostituiva, avvalorata da fatti positivi, alla dottrina *del corso e del ricorso*, la dottrina del *progresso continuo dell’umana*

³⁰⁰ Ivi, p. 24-25.

³⁰¹ Ivi, pp. 25-26.

³⁰² Ivi, pp. 26-27.

³⁰³ Ivi, p. 26.

³⁰⁴ *Ibidem*. Sul punto si può vedere, tra le fonti, la raccolta di critiche di alcuni giuristi ed intellettuali napoletani pubblicate in una lettera del filosofo Francesco Acri al collega Francesco Fiorentino, F. ACRI, *Critica di alcune critiche di Spaventa, Fiorentino, Imbriani su i nostri filosofi moderni Galluppi, Rosmini, Gioberti, Mamiani, Fornari, Conti, Bonatelli, Bertini, Berti, Ferri, Ferrari, Franchi, ecc.*, lettera del prof. Acri al prof. Fiorentino, Bologna, Società tipografica dei Compositori, 1875.

famiglie»³⁰⁵. Ed ecco confermato come anche la nozione di *progresso*, di originaria matrice kantiana ed hegeliana, appare nel dibattito giuridico, tramutandosi in uno dei cardini fondamentali su cui ruota l'intera costruzione del diritto positivo nell'opera dei giureconsulti partenopei del secolo XIX.

A «questo movimento s'avvantaggiarono», infatti, «parecchi giuristi napoletani» – testimonia Pessina orgogliosamente – e tra loro spiccano i nomi dei più eminenti esponenti del foro e della scienza giuridica partenopea del tempo quali Matteo De Augustinis, Antonio Scialoja, Paolo Emilio Imbriani, Giovanni Manna ed immancabilmente Pasquale Stanislao Mancini³⁰⁶. Nello stesso momento, «confortati dai consigli del Capitellichi due eletti ingegni napoletani fermarono di fondare una scuola privata di Diritto con intenti scientifici comuni»³⁰⁷, destinata a diventare la più florida e frequentata della città³⁰⁸, questi giuristi erano Roberto Savarese³⁰⁹ e Giuseppe Pianelli, ed erano entrambi accomunati da «un culto vivo per la dottrina giuridica del Vico», anche se «posero da banda la sua ipotesi della similarità del corso e del ricorso, rannodandosi al nuovo dogma storico del progresso dell'Umanità» – propugnata dalla sapienza storica tedesca – e diedero vita in questo modo alla «terza forma che assunse la scuola storica napoletana»³¹⁰. Un brandello degli appunti di Pianelli – citato per esteso da Pessina – ci aiuta a comprendere l'indole di questa nuova prospettiva giuridica e metodologica, di cui lo

³⁰⁵ E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, op. cit., p. 26.

³⁰⁶ S. DE MAJO, voce «*De Augustinis, Matteo*», op. cit.; D. FAUSTO, «*Scialoja, Antonio*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 91, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2018, pp. 527-553; G. BRANCACCIO, voce «*Imbriani, Paolo Emilio*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 62, Roma Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2004, pp. 272-276; M. DI NAPOLI voce «*Manna, Giovanni*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 69, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2007, pp. 63-66; per una panoramica recente su queste personalità ed il loro retroterra culturale D. IULIANO, *Paralleli, giurisprudenze, fori. Scritti storici di Giovanni Manna*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018; Sulla tendenze culturali di questi esponenti maggiori giuristi della scuola napoletana basti soltanto ricordare quanto abbiamo detto in merito all'inaugurazione della scuola privata di diritto che vide cooperare tra loro De Augustinis, Scialoja e Mancini *Supra* Capitolo X, paragrafo X. «Il Mancini come professore privato» – ricorda personalmente Pessina – «tenendo tra noi l'insegnamento del Diritto penale, colmava qualche lacuna lasciata dall'insegnamento del Nicolini, perché aggiungeva all'esposizione scientifica delle leggi lo studio comparativo e critico delle legislazioni straniere, e quel movimento di riforma penale che diè vita alla *Scienza delle prigioni* edificata sui fondamenti del sistema penitenziario; e poscia, esule da Napoli, continuò nell'Ateneo di Torino la splendida sua via svolgendovi le sue ardite dottrine sul Diritto internazionale» (E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, op. cit., p. 28). Sul magistero troinese di Mancini, vedi *Supra* Capitolo III, paragrafo 6).

³⁰⁷ E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, op. cit., p. 28.

³⁰⁸ Tra gli altri A. SPINOSA, *Giuseppe Pianelli*, op. cit., p. 292.

³⁰⁹ Su questo gruita che rappresenta il cuore pulsante della civilistica napoletana dell'Ottocento vedi S. TORRE, voce «Savarese, Roberto», in *Dizionario Bibliografico degli Italiani*, vol. 907, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2017, pp. 747-750. Sulla figura di Savarese è fondamentale il profilo che ne traccia il contemporaneo avvocato e storico Enrico Cenni nella raccolta postuma dei suoi dotti *Scritti forensi* curata dal professore Federico Persico – direttore della rivista *Il Filangieri* – per commemorarcene la scomparsa ad un anno di distanza nel 1876 (E. CENNI, *Della mente e dell'anima di Roberto Savarese*, in R. SAVARESE, *Scritti forensi*, raccolti e pubblicati per cura del prof. F. Persico e preceduti da uno studio per l'avv. E. Cenni, Napoli, 1876, pp. VI-CIII).

³¹⁰ E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, op. cit., p. 29.

stesso Giuseppe Pisanelli e Roberto Savarese furono i fondatori. «Le leggi ritraendo le condizioni reali delle cose non sono fatti arbitrarii ma necessari; e s'egli è vero (come fu provato dal Montesquieu) che la varietà dei climi e delle razze conferisce alla varietà delle leggi, v'ha pure di siffatta varietà una causa più intima ed efficace nell'uomo stesso, nel progressivo esplicarsi della sua intelligenza»³¹¹. In un colpo solo Pisanelli riassume tutti i cardini della cultura giuridica napoletana del secolo XIX, come li abbiamo visti emergere uno ad uno fino ad ora, ed il manifesto della scuola forense fondata con il Savarese è una riprova di questa sintesi straordinaria tra il pensiero vichiano e lo storicismo tedesco³¹², opera del loro eclettico intelletto. Il brano è in terza persona, ma Pessina lo cita – ancora una volta – dagli appunti del Pisanelli che quindi è come se parlasse con la sua viva voce:

«Bisogna ritrarre, dicevano essi, la storia ideale di ogni istituto giuridico, corrispondente alla esplicazione progressiva dell' intelligenza umana, riscontrarla poscia col successivo ordine dei fatti e così pervenire a svelare l'origine delle leggi, il loro valore, il loro avvenire; e studiato in tal guisa il Diritto, tutti i fatti legislativi appariscono non contingenze isolate ed inanimate, e senza nesso tra loro, ma viva e continua espressione della coscienza umana, e il Diritto vien sempre più chiarito come il legame perenne delle umane generazioni»³¹³.

Questa posizione coincide, a sua volta, con il ricordo di Savarese che ci fornisce lo stesso Enrico Pessina il quale, dopo averne elogiato i meriti tanto nel diritto civile quanto nel diritto costituzionale, passando per la cultura filosofia e l'economia politica³¹⁴, afferma che: «Nelle menti dei suoi discepoli rimangono perenni ricordanze le sue dottrine sulla santità del dovere come fondamento delle scienze morali, e sul principio della libertà umana come essenza costitutiva del Diritto, in quanto che la libertà per lui dee limitare sé stessa negli individui per affermarsi nella società umana come principio universale»³¹⁵. Questa, in ultima analisi, è la vera forza del *metodo storico-razionale* della scuola giuridica napoletana, un approccio che cerca di combinare abilmente tra loro due mondi l'esegetico filosofismo francese ed il pragmatico storicismo tedesco³¹⁶, seguendo come astro il supremo principio di libertà hegeliana.

Giungendo alla fine del suo lungo itinerario storico-culturale alle radici della scuola giuridica napoletana Pessina decide di dedicare le ultime riflessioni del suo discorso al

³¹¹ Ivi, p. 28.

³¹² «Questa nuova scuola restaurava in Napoli l'antica dottrina italica e le mirabili speculazioni di Giambattista Vico, collegandole ai più recenti progressi del dritto, e introducendovi quella vigorosa sintesi del reale e dell'ideale, che riesce a spiegare coi principii più razionali e col metodo più rigoroso lo svolgimento graduale delle discipline giuridiche, e degl'istituti che ne rampollano» (L. STAMPACCHIA, *Giuseppe Pisanelli*, op. cit., p. 164).

³¹³ E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, op. cit., p. 29.

³¹⁴ Ivi, p. 29-31.

³¹⁵ Ivi, p. 31.

³¹⁶ «Tra le due scuole, contendenti ab antico nel campo del dritto, i tempi moderni frapposero una terza scuola, abborrente dagli eccessi, più giusta nelle sue vedute, più razionale nei principii e nel metodo. Essa tiene calcolo di tutti gli elementi, dal cui contesto risulta lo svolgimento del dritto; è memore del passato, studiosa del presente, divinatrice dell'avvenire» (L. STAMPACCHIA, *Giuseppe Pisanelli*, op. cit., p. 162).

compianto Giuseppe Pisanelli, «monumento di letteratura giuridica importante dal lato teoretico e dal lato pratico»³¹⁷, il quale nel solco del magistero di Savarese, «muoveva da concetti razionali di cui mostrava il successivo incarnarsi nel mondo della storia, paragonando tra loro le varie forme che gli istituti assumevano nelle diverse legislazioni contemporanee e traendo dai loro stessi progressi le loro norme regolatrici», rimase «ligio al metodo storico razionale»³¹⁸ che aveva contribuito a fondare insieme al collega e fraterno amico partenopeo³¹⁹.

A questo magistero formidabile, ci rassicura Pessina, Giuseppe Pisanelli rimase fedele anche quando approdò al «Ministro della giustizia»³²⁰, dopo la chiusura della sua scuola giuridica e gli anni tristissimi del suo cupo esilio nel settentrione d'Italia. In particolare, egli ne fece un utilizzo straordinariamente egregio nel cantiere del «Codice Civile», che «ha procacciato lodi al sapere italiano», e nel quale «Pisanelli vi fece tesoro di tutti quei miglioramenti già introdotti nelle varie legislazioni della Penisola al Codice francese, trasse profitto dalle nuove legislazioni contemporanee, dai progressi sociali, dalle avvenute trasformazioni della vita economica, dai nuovi studi sulla famiglia e sulla proprietà fatti in Italia ed altrove» per dare alla Nazione un «monumento legislativo atto a far riconoscere nella legislazione di uno Stato nascente il senno civile di un popolo adulto»³²¹. E se il suo giudizio, e la sua ricostruzione storica, da solo non bastasse a dimostrare tutto questo, Enrico Pessina – senza mostrare alcuna esitazione – sfida i suoi uditori a osservare «ad esempio le nuove teoriche che egli fece introdurre nel Codice sul Diritto internazionale privato, un riconoscimento più adeguato dei diritti della donna nella famiglia e nella successione, non che lo avere introdotto come norme legislative nella materia delle acque le importanti dottrine costruite da quel vasto intelletto di G. D. Romagnosi, che con alto magistero avea trattato in Italia tutte le materie appartenenti alle scienze sociali»³²². Questa impostazione culturale, come vedremo, si manifesterà compiutamente negli anni che seguono la discussione del *Primo progetto Pisanelli*, rappresentando lo strumento intellettuale per mezzo del quale si riuscirà a raggiungere il tanto agognato traguardo dell'unificazione giuridica nazionale e che consentirà – allo stesso tempo – a Pisanelli di sostenerne politicamente, oltre ogni ragionevole dubbio e compromesso, l'assoluto progressismo giuridico della sua opera³²³.

³¹⁷ E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, op. cit., p. 32.

³¹⁸ *Ibidem*.

³¹⁹ G. PISANELLI, necrologio senza titolo, in *Onoranze a Roberto Savarese: Morto il XXIV Maggio MDCCCLXXV*, Napoli, Galantini, 1875, pp. 3-10.

³²⁰ E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, op. cit., p. 33.

³²¹ *Ivi*, p. 33-34.

³²² *Ibidem*. Sulla disamina delle acque nel Codice Pisanelli, strutturata sulla falsariga degli studi romagnosiani e sulla sua applicazione negli anni successivi all'unificazione legislativa vedi F. COPPOLA, *La disciplina delle acque*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 239-260.

³²³ *Infra* in questo Capitolo, paragrafo 4.

3.3 I campi di tensione: compromessi politici, protagonismi e prese di posizione personali dalla *Commissione senatoria* alla *Commissione di coordinamento*

All'indomani della presentazione al Senato da parte del Guardasigilli Pisanelli del suo progetto di *Libro primo* del Codice civile, il 16 luglio 1863 – raggiunto un accordo con le diverse anime politiche presenti in seno all'assemblea – il Presidente Federigo Sclopis di Salerano dà atto, senza alcuna discussione o particolare rilevanza, della nomina di una «Commissione incaricata dell'esame preliminare del progetto del primo libro del Codice civile»³²⁴ e composta per la sua totalità da giudici e procuratori delle più alte magistrature del Regno, che ricoprivano in quel momento anche il seggio di senatori³²⁵. Idealmente, dunque, com'era avvenuto per Cassinis – ed in parte per Maglietti – la palla passa nuovamente nelle mani dei giuristi togati che sembrano capaci nell'immaginario comune del Senato di rappresentare al meglio non soltanto la scienza giuridica più autorevole del tempo ma anche le diverse anime in cui si era spaccata l'opinione pubblica nazionale sul tema della codificazione, dentro e fuori le Aule parlamentari. Non è casuale, infatti, che tra questi spicchino conservatori e progressisti, cattolici e liberali, moderati ed estremisti, settentrionali e meridionali tutti però contraddistinti da una forte convinzione del ruolo interpretativo riservato alla magistratura nonostante l'edificazione di un codice unitario ed, allo stesso tempo, dalla necessità di intervenire significativamente sul *progetto Pisanelli* nella convenzione di doverlo adeguare al contesto sociale che è chiamato a disciplinare, per moderare gli “eccessi” e salvaguardare lo spazio di manovra riservato ai Tribunali de Regno.

Fanno parte della *Commissione senatoria* – così come verrà soprannominata dalla storiografia³²⁶ – Giovanni De Foresta³²⁷ – presidente della Corte d'appello di Bologna –, Augusto Duchoqué-Lambardi³²⁸ – all'epoca vice-presidente della Corte dei conti, ma destinato a presiederla l'anno successivo –, Giuseppe Ferrigni³²⁹ – nobile partenopeo che ricopriva l'incarico di avvocato generale della Corte di cassazione di Napoli –, Pietro Gaspare Ladislao Antonino Gioja³³⁰ – avvocato piemontese che era stato Ministro di Grazia e Giustizia e della

³²⁴ *Atti parlamentari Senato*, tornata del 16 luglio 1863, p. 257.

³²⁵ Su questa presenza dei magistrati nella politica liberale vedi F. SODDU, *La presenza e il ruolo dei magistrati nel Parlamento liberale*, in «Le Carte e la storia», vol. 2, 2007, pp. 35-42.

³²⁶ P. PASANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., pp. 237-247.

³²⁷ G. RATTI, voce «*De Foresta, Giovanni*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 33, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1987, pp. 792-794.

³²⁸ N. DANELON VASOLI, voce «*Duchoqué-Lambardi, Augusto*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 41, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1992, pp. 756-759.

³²⁹ S. PILERI, voce «*Ferrigni, Giuseppe*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 47, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1997, pp. 171-173.

³³⁰ G. MONSAGRATI, voce «*Gioia, Pietro*», op. cit., pp. 140-142.

Pubblica Istruzione del Regno di Sardegna³³¹ noto per le sue posizioni liberali ed apertamente anticlericali e che sedeva nel Consiglio di Stato –, Tommaso Antonio Maria Lanzilli – presidente della Corte di Cassazione di Palermo –, Celso Marzucchi³³² – Procuratore generale della Corte di cassazione di Firenze –, Giovanni Battista Nazari³³³ e Diodato Pallieri³³⁴ – entrambi consiglieri di Stato, il primo lombardo il secondo piemontese –, Giuseppe Stara³³⁵ – presidente autorevolissimo della Corte d'appello di Torino –, Giuseppe Vacca³³⁶ – Procuratore generale della Corte di cassazione di Napoli e futuro successore di Pisanelli al Dicastero di Grazie e Giustizia – ed in fine Paolo Onorato Vigliani³³⁷ – Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino – che verrà eletto presidente della *Commissione* nella prima adunanza del 23 luglio 1863³³⁸.

Come rileva correttamente Passaniti, più che limitarsi ad un esame del testo preposto dal Guardasigilli Pisanelli, la *Commissione senatoria* finirà per riscrivere di sana pianta – nel giro di poco meno di un anno di lavoro, piuttosto intenso e serrato – l'intero progetto³³⁹, come emerge piuttosto chiaramente anche dalle relazioni presentate nella tornata del 16 giugno 1864³⁴⁰ da Vigliani per il *Libro primo*, da De Foresta per il *Libro secondo* e da Vacca per il *Libro terzo*³⁴¹, e che dà atto di questo enorme lavoro di “moderazione”. Non sorprende, in

³³¹ A. MOSCATI, *I ministri del 1848*, Napoli, Edizione del Comitato napoletano dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1948, pp. 124-131.

³³² P. POSTERARO, voce «Marzucchi, Celso», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 71, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2008, pp. 495-496.

³³³ T. SARTI, *Il parlamento subalpino e nazionale. Profili e Cenni Biografici di tutti i Senatori eletti e creati dal 1848 al 1890*, Terni, Editrice dell'industria, 1890, p. 253.

³³⁴ S. TABACCHI, voce «Pallieri, Diodato», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 80, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2014, pp. 568-570.

³³⁵ F. CAMPOBELLO, *Tra legalità e libertà di coscienza: Giuseppe Stara, magistrato e senatore del regno di Sardegna e dell'Italia unita*, in «Historia et ius», n. 12, 2017, paper 3, pp. 1-19.

³³⁶ Oltre ai profili biografici di I. ROSONI, voce «Vacca, Giuseppe», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Biocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletto, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pp. 2003-2004; C. IVALDI, voce «Vacca, Giuseppe», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 97, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2020, pp. 658-661 vedi anche più di recente sul pensiero costituzionale di Vacca G. MECCA, «Discorso» costituzionale e progetti istituzionali: il caso di Giuseppe Vacca (1808-1876) in «Forum Historiae Iuris», n. 25, 2022, pp. 1-15.

³³⁷ A. LUPNO, *Paolo Onorato Vigliani*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G. S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 130-146; C. IVALDI, voce «Vigliani, Paolo Onorato», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 99, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2020, pp. 242-245.

³³⁸ Gli atti della Commissione senatoria non ci risultano essere mai stati pubblicati, il dato viene riportato nella raccolta di S. GIANZANA, *Codice civile, preceduto dalle Relazioni Ministeriali e Senatorie, dalle Discussioni Parlamentari, e dai Verballi della Commissione coordinatrice*, 5 voll, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1887, vol. I: *Relazioni Ministeriale e Senatoria*, p. 152, nota 1.

³³⁹ P. PASANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 237.

³⁴⁰ *Relazione della Commissione del Senato sul progetto di Codice Civile del Regno d'Italia presentato dal Ministro Guardasigilli (PISANELLI) nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863*, in S. GIANZANA, *Codice civile, preceduto dalle Relazioni Ministeriali e Senatorie, dalle Discussioni Parlamentari, e dai Verballi della Commissione coordinatrice*, 5 voll, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1887, vol. I: *Relazioni Ministeriale e Senatoria*, pp. 152-356.

³⁴¹ Il secondo ed il terzo libro del progetto Pisanelli come riscritto dalla Commissione senatoria saranno discussi entrambi al Senato dai rispettivi relatori nelle tronate del 26 novembre 1863, vedi *Relazione della Commissione del Senato sul progetto di Codice Civile del Regno d'Italia*, op. cit., pp. 249-356.

questa prospettiva, che il Vigliani, nella suo ruolo di presidente, apre la sua parte della *Relazione* dando atto al Senato del Regno, e dunque all'opinione pubblica del tempo, delle serissime difficoltà che la stessa *Commissione senatoria* andava incontrato nell'arduo compito di vagliare l'intero *progetto Pisanelli*, preannunciando in qualche modo le profonde modifiche di cui il testo era stato fatto oggetto, e mettendo in evidenza come dette modifiche erano state dettate dal desiderio di conciliare retoricamente la tradizione giuridica italiana con i più maturi progressi della società civile moderna, facendo appunto un'opera di mediazione in questo ideale campo di tensione. «Vi è un dialogo insomma sempre esplicito, una sorta di negoziato politico costante» – per citare ancora la lucidissima lettura di Passaniti – «nel quale Pisanelli», protagonista assente ma onnipresente, «a volte vince e a volte perde, sempre cercando di non stravincere e di usare politicamente le sconfitte»³⁴² a suo vantaggio.

«L'opera più grande e insieme la più ardua, a cui possa porre mano il potere legislativo» – afferma Vigliani, aprendo il suo discorso – è senza alcun dubbio «quella di dare un corpo di leggi civili ad un popolo che fu antico maestro di legislazione al mondo soggiogato dal suo volere», che «anche nei giorni della sua più misera sventura, tenne per sempre grado distinto fra le genti più colte», e che «diviso per secoli da estremi ed interni oppressori in piccoli Stati, diversi per leggi, costumi e tradizioni, ebbe in questi tempi la rara e privilegiata ventura di riunire quasi tutte le sparse membra in una sola nazione libera ed indipendente»³⁴³. «Molto meno difficile impresa è l'unificare il diritto pubblico», poiché se è vero che «sovrasta il diritto civile per l'altezza dell'oggetto e lo tiene anzi sotto la sua tutela», è altrettanto certo che «le leggi civili si svolgono in un corpo assai più vasto, abbracciando interessi più svariati e hanno più frequenti ed anzi quotidiane applicazioni»³⁴⁴. Infatti, «la legge civile raccoglie l'uomo al suo nascere, lo accompagna e lo guida in tutti gli atti della vita, gli segna i doveri di cittadino, di sposo, di padre e di figlio, ne riceve le ultime volontà, va infine ad assedersi custode pietosa del suo sepolcro»³⁴⁵. «Compresa profondamente di queste considerazioni», nonché «della urgenza di appagare il più presto che sia possibile il giusto ed impaziente voto degli Italiani di avere un diritto civile comune che li renda non pure di nome, ma di fatto cittadini della stessa patria» la *Commissione* «alla quale il Senato conferiva l'onorevole e ponderoso incarico di esaminare il progetto di Codice Civile presentato dal signor Ministro della giustizia dava opera al gravissimo mandato col fermo proposito di conciliare due condizioni che a grande stento si associano nella materie scabrose»: «la maturità del consiglio» e «la prontezza dell'esecuzione»³⁴⁶. E per far questo, i commissari si sono lasciati guidare da uno «speciale riguardo», «interpretando le sagge intenzioni di questo eminente consesso [...] conservatore

³⁴² P. PASANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 241.

³⁴³ *Relazione della Commissione del Senato sul progetto di Codice Civile del Regno d'Italia*, op. cit., p. 152.

³⁴⁴ Ivi, pp. 152-153.

³⁴⁵ Ivi, p. 153.

³⁴⁶ *Ibidem*.

dei grandi principii sui quali si reggono e prosperano le società civili», e hanno guardato con grande attenzione «alle leggi, alle costumanze e alle tradizioni patrie, sempreché non urtino nei nuovi ordini politici, nei progressi e nelle esigenze dell'età nuova»³⁴⁷. Per questo motivo «le istituzioni, le leggi e le usanze italiane sono in massima da preferire alle straniere» e «nell'ammettere innovazioni sostanziali» si è tenuto conto delle «condizioni politiche e civili dell'Italia» in modo che «esse siano per modo quiete e sicure da consigliare o permettere dubbie e pericolose prove in argomenti da cui può dipendere la felicità della nazione e quella di tutte le famiglie ond'essa si compone»³⁴⁸. Ed a «coloro i quali temono che i Codici siano esiziali alla cultura della scienza del diritto ed ai progressi delle dottrine giuridiche, basterà additare le opere egregie dei giureconsulti e magistrati che illuminarono i Codici della Francia, e gli splendidi annali della giurisprudenza di quella grande magistratura»³⁴⁹. In fondo, infatti i codici non sono altro che «emanazioni del progresso scientifico e civile», come tali «debbono essere opere progressive, in quanto raccolgono nelle loro disposizioni, sotto forma precettiva, gli ultimi risultati della dottrina e della civiltà di quell'epoca più o meno memorabili che li produce» e «siccome la dottrina e la civiltà non si arrestano, ma continuano coi secoli, così anche i codici fecondati dalla giurisprudenza e dalla dottrina ne seguiranno il corso, mercè le riforme a cui di tempo in tempo debbono essere soggetti»³⁵⁰.

Dunque, per dirla in altri termini va «benissimo la stoffa francese usata da Pisanelli, ma il vestito va ricucito su misura del livello sociale delle genti italiane, nascondendo con molta cautela le deformità più evidenti»³⁵¹, e lasciando alla magistratura poi il compito di fare gli ultimi ritocchi al modello, convenientemente imbastito con moderazione in sede legislativa. Quanto, in particolare, ai diritti della persona e della famiglia, dove tutto questo si faceva tanto più evidente, Vigliani ricorda come il Guardasigilli «nel suo discorso di presentazione del progetto» avesse osservato che «la parte relativa allo stato delle persone, ai diritti di famiglia, dovrebbe, a suo avviso, formare oggetto di una legge speciale ed intermedia tra il Codice politico ed il Codice civile»³⁵². Quest'osservazione non era passata «inavvertita per la sua importanza» agli occhi della *Commissione senatoria*, ed anzi era stata il punto di partenza del dibattito che aveva condotto a considerare questa disciplina come «la prima e la più nobile parte del diritto civile, talché un Codice civile che ne andasse privo, molto si assomiglierebbe a un corpo cui fosse reciso il capo»³⁵³. Il *Libro primo* del progetto, infatti, «considera l'uomo nello stato di cittadinanza, nello stato di famiglia e nello stato di tutela, e ne determina le relazioni con la società e coi membri della famiglia a cui ciascuno appartiene». «L'uomo nasce anzitutto

³⁴⁷ Ivi, p. 154.

³⁴⁸ Ivi, pp. 154-155.

³⁴⁹ Ivi, pp. 155-156.

³⁵⁰ Ivi, p. 156.

³⁵¹ P. PASANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 238.

³⁵² *Relazione della Commissione del Senato sul progetto di Codice Civile del Regno d'Italia*, op. cit., p. 161.

³⁵³ Ivi, pp. 161-162.

alla patria a cui lo legano i vincoli più sacri, e per la quale ognuno deve essere parato nel giorno del pericolo al supremo sacrificio, quello della vita. Nasce quindi ai congiunti ed alla famiglia». «In conseguenza lo stato di cittadinanza deve precedere nel Codice, come lo precede nell'ordine sociale, quello di famiglia», e qui viene ripresa integralmente e fatta propria da Vigliani quella visione “costituzionale” della famiglia su cui si fondava l'intero progetto Pisanelli. Tuttavia, come vedremo, questa non avrà come corollario quel principio di quasi assoluta uguaglianza che aveva ispirato tutti quei progressi in senso fortemente liberale introdotti nel progetto di *Libro primo* presentato dal Guardasigilli, e si tradurrà invece in un rafforzamento delle gerarchie paterna interne alla famiglia, intesa come prolungamento della gerarchia statale.

«Grave, delicato ed importante sopra ogni altro argomento del diritto civile è quello del matrimonio», cui la Commissione – sottolinea Vigliani con decisione – «ha consacrato la più seria e matura attenzione»³⁵⁴. La «tendenza storica nella direzione della laicizzazione del matrimonio non può essere smentita, nei termini ormai chiari in cui si pone a livello scientifico»³⁵⁵, ma questa deve necessariamente tener in debito conto la situazione «complicata e scabrosa» dell'applicazione di questo principio «nel campo dei fatti e della opinione popolare generata da antichi costumi e tradizioni religiose»³⁵⁶. «Consultando unicamente i dettami del diritto pubblico circa la libertà di culto e di coscienza», infatti, nessuno può «dubitare pure un istante che l'istituzione del matrimonio civile sia del tutto consentanea» non soli i diritti «ma i doveri che ha la sovranità di regolare nei rapporti con la società civile tale materia», e che «la stessa istituzione appieno rispetti le credenze e le pratiche della religione di tutti i cittadini senza distinzione di culto»³⁵⁷. Per questo motivo, ed a scanso di equivoci, bisogna separare in maniera netta l'ordimento civilistico dalla morale religiosa, impedendo ogni forma di commistione tra questi due ordinamenti per via legale, come pure era stato ipotizzato. Il matrimonio civile «deve sussistere affatto indipendente e disgiunto dal matrimonio religioso», poiché soltanto le «forme del primo possono essere imposte e comandate» mentre «quelle del secondo debbono essere lasciate libere alla coscienza dei contraenti». «Si accosteranno agli altari quegli sposi che si sentono l'animo disposto a ricevere le sante benedizioni del loro sacerdote. Ma tutti i cittadini, senza distinzione di culto o di credenza, si debbono sottomettere, per essere marito e moglie in faccia alla società, alle norme e solennità che la legge civile prescrive»³⁵⁸.

³⁵⁴ Ivi, p. 173.

³⁵⁵ P. PASANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 239.

³⁵⁶ *Relazione della Commissione del Senato sul progetto di Codice Civile del Regno d'Italia*, op. cit., p. 183.

³⁵⁷ Ivi, p. 184. «La Religione, pur emanazione dello spirito umano, vincolo sacro dell'uomo col suo divino autore, rifugge naturalmente da ogni coazione: tutti gli atti che essa prescrive ai suoi credenti non possono essere che spontanei e liberi. Se coatti, sono atti di profanazione e di brutta ipocrisia» (*Ibidem*).

³⁵⁸ *Ibidem*.

Quest'impostazione per una compiuta secolarizzazione ed un'«*assoluta separazione*»³⁵⁹, ispirata apertamente al brocardo «libera Chiesa e libero Stato» – destinato «a diventare, malgrado i suoi censori ed increduli, la base nel nostro diritto pubblico ecclesiastico allorché sarà formata la pace tra l'Italia ed il Papato»³⁶⁰ secondo Vigliani – viene ampiamente confermata, oltre che dal rigetto per qualsiasi sanzione penale o civile contro la mancata celebrazione del rito religioso³⁶¹, nella disciplina del «*matrimonio civile facoltativo*»³⁶², che fu «caldamente propugnato anche da valentuomini liberali in nome di uno dei più rispettabili principi della società moderna, la libertà di coscienza»³⁶³. «Tanto è vero che in ogni caso ai mali temuti dalla libertà il miglior rimedio suol essere la libertà stessa»³⁶⁴.

Il nodo del matrimonio civile – e la conseguenza irrilevanza giuridica, senza appello, del matrimonio celebrato con il solo rito religioso – dunque, può considerarsi, senza ombra di dubbio, la più grande vittoria di Giuseppe Pisanelli sulla strada che lo condurrà verso il traguardo della codificazione civile, «una vittoria salva-codice»³⁶⁵, come la definisce Passaniti. «Un'eventuale caduta della linea governativa sul punto chiave del matrimonio civile avrebbe determinato», infatti, la necessaria stesura di «un nuovo progetto più che una profonda revisione»³⁶⁶ di quello in discussione, conducendo probabilmente alle dimissioni dello stesso Pisanelli che sul punto del matrimonio civile non avrebbe ammesso alcun compromesso di sorta. Tuttavia, dobbiamo chiederci quale fu il «costo politico»³⁶⁷ pagato dal Guardasigilli per ottenere questo risultato senza precedenti, un prezzo che si rivelerà piuttosto alto rispetto alle originarie pretese di progressismo in senso liberale proposte del nostro nella sua *Relazione* con ripercussioni sulle altre istituzioni che regolano l'ordine familiare. Così come il progresso civile, anche la tradizione secolare pretendeva il suo spazio nel nuovo ordinamento della famiglia in un equilibrio che doveva essere perfetto per poter resistere alle pressioni sociopolitiche cui era sottoposto.

³⁵⁹ «Nell'accogliere l'istituzione pura del matrimonio civile la Commissione ben avrebbe desiderato di innervare qualche attestato di pubblico omaggio al principio religioso, sia per far chiaro al pubblico il vero concetto morale del legislatore, e sia per eccitare in ogni caso gli sposi a santificare coi sacri riti l'atto civile. Ma dopo matura disamina è più un tentativo fatto indarno a questo fine, dovette la Commissione stessa convincersi che andava in traccia di cosa più desiderabile che possibile per chi voglia rispettare i vari principi di indipendenza e di libertà su questa materia; che non è ufficio della legge civile l'inculcare i doveri religiosi da più alta autorità comandati: chissà non ne potrebbe parlare senza varcare la sua compiutezza, senza entrare nel campo sacro e senza nuocere all'altezza dei principi religiosi facendoli scendere al livello di una istituzione umana. Quindi la commissione trova al postutto più savio e più conveniente il partito di mantenere col progetto alla legge il puro suo carattere secolare e affidare all'antico sentimento religioso del popolo italiano l'osservanza dei sacri riti nelle nozze» (Ivi, p. 189-190).

³⁶⁰ Ivi, p. 185.

³⁶¹ Ivi, pp. 185-186.

³⁶² Ivi, pp. 187-189.

³⁶³ Ivi, p. 187.

³⁶⁴ Ivi, p. 189.

³⁶⁵ P. PASANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 242.

³⁶⁶ Ivi, pp. 241-242.

³⁶⁷ Ivi, p. 242.

Questa riflessione spiega, per cominciare, la reintroduzione dello sgradevole istituto dell'autorizzazione maritale – scomparsa dal *progetto Pisanelli*, in forza di quel principio superiore di egualitario che permea l'intero progetto – e nuovamente disciplinata dalla *Commissione* nella convinzione della naturale diseguaglianza tra uomo e donna, tratto tipico della cultura giuridica dell'Italia dell'Ottocento³⁶⁸ e non solo. Ed infatti, Vigliani afferma con convinzione che «quando pure l'autorizzazione maritale fosse, come asserisce il Ministro» Guardasigilli, «una importazione francese quasi sconosciuta in Italia» basta controbattere che questa vige nei territori italiani «da meglio di mezzo secolo, che oramai assunse carattere di istituzione indigena e nazionale»³⁶⁹. Tuttavia, il problema più rilevante dell'argomentazione di Pisanelli non è questo, ma il fatto che l'intero «progetto è informato in tutte le sue parti al principio dell'uguaglianza giuridica dei due sessi», una circostanza che «offende i diritti della famiglia» ed è contrario alle più elementari norme di buon senso³⁷⁰. In particolare, l'applicazione di un siffatto principio di eguaglianza appare alla *Commissione senatoria* come contrario «al principio della protezione che il marito deve alla moglie, e che sarebbe vana ed illusoria, quando egli non le potesse impedire di disperdere la sua fortuna con atti sconsigliabili», «alla deferenza che la moglie deve al marito, capo della famiglia più atto per disposizioni di natura a tutelarne gli interessi e ben dirigere gli atti più importanti della vita civile», infine «a quella unità e comunione individua di tutte le cose della vita, in che è riposto il carattere più essenziale della società dei coniugi». «Tale unità e tale comunione si troverebbero esposte a continue e pericolose tubazioni, ove la moglie potesse agire circa i suoi beni in modo affatto indipendente dal marito»³⁷¹. Il giudizio censura dei magistrati-senatori è irremovibile, e sia pur con rispetto nei confronti della contraria opinione del Guardasigilli si allinea a quello espresso dalla Cassazione di Milano chiamata a giudicare sulla stessa questione il *progetto Cassinis*³⁷², frutto di questa aggiunta sarà il testo l'art. 134 del Codice civile unitario³⁷³ nella sua formulazione finale. «Pisanelli, tanto ascoltato sul matrimonio civile, viene liquidato in poche battute in merito alla tesi dell'autorizzazione maritale»³⁷⁴, segnando la prima di una lunga serie di sconfitte di cui sarà oggetto il suo progetto.

³⁶⁸ *Infra* Capitolo V, paragrafo 1.3.

³⁶⁹ *Relazione della Commissione del Senato sul progetto di Codice Civile del Regno d'Italia*, op. cit., p. 200.

³⁷⁰ *Ivi*, p. 201.

³⁷¹ *Ibidem*.

³⁷² «E nel confrontarci con un giudizio tanto grave e autorevole, ne piace di aggiungere alle esposte ragioni una prudente e saggia osservazione che fece la Corte di Cassazione di Milano in questi termini: “Tolta la necessità di un intervento tutorio del giudice, quando si trattasse e di affari nei quali il marito avesse interesse, col pretesto di emancipare la donna, la si fa schiava dei capricci di un marito scialacquatore o speculatore arrischiato. La moglie convivente nulla potrà ricusare ad un marito, il quale le domandi di impegnare i suoi beni e il suo nome, quando non abbia più il riparo della necessità di far esaminare dal giudice la convenienza ed anche l'avvenire de'suoi figli, ho di perdere la pace domestica, la moglie si rassegnerà sempre al sacrificio» (*Ivi*, p. 202)

³⁷³ *Infra* Capitolo V, paragrafo 1.3.

³⁷⁴ P. PASANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 242.

In maniera analoga viene affrontata dalla *Commissione senatoria* la questione del divorzio e della separazione tra i coniugi, ribaltando l'argomentazione di Pisanelli per restringere il campo di applicazione degli istituti che affievoliscono il vincolo matrimoniale in favore di un approccio più stringente e rigoroso alla materia. Se da una parte si plaude alla scelta del Guardasigilli di aver respinto «senza esitazione il divorzio, non invocando alcun motivo religioso», dall'altra viene tuttavia rigettato il postulato argomentativo su cui si fonda questa scelta e l'aver proteso per l'istituto della separazione coniugale. Vigliani, infatti, sostiene che «non è esatto il chiamare contratto il matrimonio, perciò, solo che esso si fondi sopra il consenso dei coniugi. Non è il matrimonio un contratto più di quello che lo sia la società civile» ma «un grande istituto sociale, che nasce bensì dalla volontà del marito e della moglie, ma riceve dalla sola ed immutabile autorità della legge la sua forma, le sue norme, e tutti i suoi effetti»³⁷⁵. Da questo deriverebbe che nel caso della separazione per mutuo consenso «non può essere nell'arbitrio dei contraenti di distruggere col loro consenso uno stato di cose che essi creano bensì con la loro volontà, ma cui vanno collegati altri diritti ed altri interessi in ordine superiore ai privati loro dissensi»³⁷⁶. È per questo motivo che le «conseguenze funesti alla famiglia che la separazione dei coniugi suole produrre, consigliano di usare ogni cautela per impedire che sia l'effetto troppo facile di incaute e leggere risoluzioni»³⁷⁷. Non a caso per ovviare a questo pericolo, recuperando il protagonismo della magistratura, la *Commissione senatoria* decide di aggiungere «una disposizione, con la quale si prescrive che qualunque separazione dovrà essere preceduta da uno sperimento di conciliazione davanti al presidente del tribunale di circondario», così che le «riflessioni di una persona grave e assennata possano ricondurre gli sposi da immaturo proposito a più sano consiglio»³⁷⁸. Si tratta del testo del futuro art. 153 del Codice civile unitario come sarà approvato nella sua versione definitiva³⁷⁹.

Allo stesso modo, in materia di filiazione e patria potestà, il progetto di Pisanelli convince soltanto parzialmente i magistrati-senatori, che anche in questo caso cercano di recuperare la tradizione a scapito dell'innovazione. Non sorprende che l'«impostazione generale che vede il marito nel ruolo di capo-famiglia, di suprema autorità domestica è accettata, perché garantisce un collaudato ordine sociale, poco importa se d'importazione» francese³⁸⁰, così come è considerata una scelta oculata importare dalla Francia la disciplina rigorosa dell'attribuzione giuridica dello stato di figlio legittimo e naturale, con il divieto

³⁷⁵ *Relazione della Commissione del Senato sul progetto di Codice Civile del Regno d'Italia*, op. cit., p. 205.

³⁷⁶ *Ibidem*.

³⁷⁷ *Ivi*, p. 207.

³⁷⁸ *Ibidem*. «L'autorevole interposizione di questo magistrato fra i due coniugi può riuscire non di rado con prudenti parole a calmare gli sdegni, a ricomporre gli animi, da frivole cause turbati e divisi. Quando il paterno sperimento torni vano, il presidente è autorizzato a dare provvedimenti temporanei ed urgenti, richiesti dallo interesse della prole e dei coniugi, durante il giudizio di separazione» (*Ibidem*).

³⁷⁹ *Infra* Capitolo V, paragrafo 1.3.

³⁸⁰ P. PASANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 245.

generale della sola ricerca di paternità e l'ammissione di quella della maternità, sia pur a certe condizioni³⁸¹. La patria potestà, potere assoluto del «capo naturale» della famiglia il padre, viene configurata da Vigliani alla stregua di una «specie di magistratura domestica che ha il primo suo fondamento nella natura, la quale vuole i figli soggetti ai padri per la loro cura ed educazione [...] nell'interesse della famiglia e della società»³⁸². In spregio all'idea di uguaglianza tra marito e moglie nella famiglia – ed a differenza del *progetto Pisanelli* nel quale «il ruolo della madre era insostituibile, tanto è vero che si prevedeva la supplenza del Consiglio della famiglia»³⁸³ in caso di decesso prematuro – la Commissione senatoria non ha «creduto conveniente di ammettere il principio del diritto francese, che investe della patria potestà solidariamente il padre e la madre», poiché «questo principio, non può dirsi conforme alla natura della società domestica, non è proprio delle leggi e delle tradizioni italiane, le quali sempre considerarono la patria potestà come attributo del padre, che è il vero ed unico capo della famiglia»³⁸⁴. «Noi amiamo meglio di raffigurarci nella famiglia» – afferma Vigliani – «il vero tipo di una piccola monarchia di cui il padre è il sovrano. In essa non sappiamo vedere due consoli, ma ne vediamo uno solo, cioè il padre»³⁸⁵. Nonostante, invece, un pure acceso dibattito sulla necessità «di rinforzare l'ordine la disciplina nel seno alla famiglia»³⁸⁶, quanto alla durata della potestà paterna la *Commissione senatoria*, dimostrando una certa apertura inaspettata, decise alla fine di lasciare invariato il progetto ministeriale, e farla cessare alla maggioranza – con il raggiungimento, senza distinzione tanto per i maschi quanto per le femmine

³⁸¹ *Relazione della Commissione del Senato sul progetto di Codice Civile del Regno d'Italia*, op. cit., pp. 209-211. «Quando il padre naturale non ha stimato di manifestarsi col riconoscimento, non è permesso al figlio di ricercarlo. Il divieto delle indagini sulla paternità naturale è oramai un principio di diritto comune dei popoli civili, fondato sopra il riposo delle famiglie, sopra la tutela della riputazione dei cittadini contro impudenti attacchi e sopra la pubblica morale punto sono eccettuati i soli casi dei reati di stupro violento o di ratto, quando coincidono col tempo del concepimento; in tali casi un fatto pubblico e criminoso porge gravissima presunzione di paternità contro il rapitore e lo stupratore, che sono indegni di ogni riguardo [...] l'accennata divieto non può applicarsi alla ricerca della maternità. Non si tratta, riguardo alla madre, di penetrare nei segreti della natura; la natura stessa la svela e la dimostra; il suo parto e la identità del figlio che da essa partorito col reclamante sono fatti positivi che possono essere accertati. Però il progetto, seguendo le orme degli altri Codici, prende giuste precauzioni circa il genere di prova da ammettere in questo delicato argomento. Troppo grave pericolo e troppo grave sventura sarebbe per le donne oneste, se il loro onore potesse venir facilmente compromesso da testimoni compiacenti o subornati. Acquisto inconveniente si è riparato prescrivendo che la maternità non potrà essere provata con testimoni se non evvi un principio di prova per iscritto, ossi non concorrano presunzioni od indizi, risultanti da fatti già certi ed abbastanza gravi per determinare l'ammissione della pericolosa prova testimoniale» (Ivi, p. 211)

³⁸² Ivi, p. 218

³⁸³ P. PASANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 245.

³⁸⁴ *Relazione della Commissione del Senato sul progetto di Codice Civile del Regno d'Italia*, op. cit., p. 219.

³⁸⁵ *Ibidem*. «La Commissione, preferendo di attenersi in questa parte ai principii più razionali che reggono la patria potestà in quasi tutta Italia, mentre col progetto ha reso omaggio al precetto morale, che il figlio deve in ogni età onore e rispetto ad entrambi i genitori, ha investito il padre solo della patria potestà ed ha chiamata la madre a farne temporaneamente le veci, allorché il padre si trovi impedito di esercitarla, lo che s'intende di tutti quegli impedimenti, per cui non si apre la tutela. Alla potestà del padre non ha posto altro confine che l'età maggiore o l'emancipazione del figlio: anche sciolto il matrimonio, il padre non discenderà mai alla qualità del tutore» (Ivi, p. 221). Si tratta del contenuto precettivo del futuro art. 220 del Codice Pisanelli, nella sua versione definitiva.

³⁸⁶ *Relazione della Commissione del Senato sul progetto di Codice Civile del Regno d'Italia*, op. cit., p. 221

del ventunesimo anno di età³⁸⁷ – o all’emancipazione del figlio³⁸⁸, e questo per ragioni evidenti di opportunità sociale e pur mantenendo un più generale dovere perenne di rispetto nei confronti del genitore anche cessata la *patria potestas* in senso giuridico³⁸⁹.

Un’operazione di revisione, dunque, non di poco conto quella operata dalla *Commissione senatoria* che se però nel suo complesso non travolge completamente il *progetto Pisanelli*, lasciando intatto il paradigma del matrimonio civile laicizzato, né muta sostanzialmente (ed in gran parte) l’originaria indole liberale e progressista. Tuttavia, è in questa «mediazione-cooperazione-interazione»³⁹⁰ che inizia ad intravedersi quel compiuto equilibrio che caratterizzerà l’intera seconda fase del contributo di Giuseppe Pisanelli al percorso di codificazione civile unitaria, e che appare guidata da quel più pragmatico razionalismo della scuola giuridica partenopea, e che prederà progressivamente corpo prima alla Camera dei deputati e poi in seno alla *Commissione di coordinamento*.

Intanto, nell’«agosto del 1864 il Progetto viene ristampato con le modificazioni della Commissione senatoria e distribuito in Parlamento»³⁹¹ in vista di una breve discussione nelle aule e di un coordinamento finale. È interessante notare che dal frontespizio di questa edizione risulta che il «*Progetto di legge*» è stato «*concordato tra la Commissione del senato ed il ministro guardasigilli*»³⁹², suggerendo che il Ministro Pisanelli abbia accolto di buon grado i rilievi e le modifiche dai magistrati-senatori esposti nelle loro relazioni. Contemporaneamente già «era stabilita la discussione nel Senato, quando la *convenzione di settembre* 1864, il decreto di trasferimento della capitale a Firenze e i lagrimevoli fatti di Torino cagionarono la caduta del Ministero, di cui Pisanelli aveva fatto parte, prima sotto la presidenza Farini, e poi più lungamente sotto quella di Minghetti»³⁹³, interrompendo bruscamente il cammino che avrebbe dovuto condurre il Guardasigilli a tagliare il traguardo della codificazione civile unitaria.

³⁸⁷ «Nel determinare lo stadio dell’età minore, ossia di quella immatura età in cui l’uomo non si presume ancora capace di provvedere a se stesso ed alle cose sue, il progetto non ha fatto che confermare quella misura, che già si trovava ricevuta in tutta Italia. La minor età dura fino al compimento degli anni ventuno per ambedue i sessi. Se lo sviluppo fisico e morale, che nelle donne suol essere più precoce, può da un lato suggerire un termine più breve alla loro minore età, dall’altro la debolezza del sesso femminile, e la minore sua attitudine alla trattazione degli affari, persuade di fissare lo stesso confine all’età minore delle femmine e dei maschi» (Ivi, pp. 224-225).

³⁸⁸ «Si esaminò e si discute seriamente dalla commissione, se fosse da protrarre la durata della patria potestà sino agli anni venticinque dei figli, come ora avviene in una grande parte della nostra penisola. Ciò parve suggerire il proposito di rinforzare l’ordine e la disciplina nel seno della famiglia. Ma la difficoltà di coordinare questa più lunga durata della potestà paterna con gli effetti civili dell’età maggiore, il più rapido sviluppo delle facoltà intellettuali e morali dovute ai diffusi mezzi d’istruzione popolare, il lungo largo campo schiuso al lavoro ed all’industria anche per l’età giovanile, e infine la convenienza di adottare sulla capacità delle persone principii uniformi a quelli dei popoli vicini, fecero accettare in questa parte il sistema del progetto» (Ivi, pp. 221-222).

³⁸⁹ Questo sarà il contenuto precettivo dell’art. 240 del Codice Pisanelli nella sua versione definitiva.

³⁹⁰ P. PASANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 247.

³⁹¹ *Ibidem*.

³⁹² Per il testo, non presente nella raccolta a cura dell’avvocato Sebastiano Gianzana, vedi *Progetto di legge concordato tra la Commissione del senato ed il ministro guardasigilli per l’approvazione del Codice civile pel Regno d’Italia presentato in iniziativa al Senato dal Ministro guardasigilli Pisanelli nelle tornate del 15 luglio e del 26 novembre 1863*, Torino, Stamperia Reale, 1864.

³⁹³ L. STAMPACCHIA, *Giuseppe Pisanelli: la biografia e il suo progetto del codice civile*, op. cit., p. 63.

Oramai, però, i tempi erano maturi, «solo una commissione separa il progetto dalla codificazione» e non restano da valutare che quegli «ultimi attacchi alla diligenza»³⁹⁴, prima che il trionfo di Pisanelli si compia definitivamente.

Di questa opportunità del momento storico e dell'urgenza di giungere ad una codificazione civile unitaria per l'intera Penisola italiana³⁹⁵ era profondamente consapevole anche il successore di Pisanelli al Ministro di Grazia e Giustizia chiamato dal nuovo Governo La Marmora, il magistrato-senatore Giuseppe Vacca, che attivamente aveva partecipato ai lavori della *Commissione senatoria* e di cui era stato relatore per il *Libro terzo*. Ed infatti di concerto con il neoministro dell'Interno Giovanni Lanza³⁹⁶ e il neoministro dell'agricoltura Giuseppe Tonelli, Vacca presenta alla Camera dei deputati, nella tornata del 24 novembre 1864, un disegno di legge «*per facoltà al Ministero di promulgare od estendere a tutto lo Stato, codici, leggi organiche, altre leggi, con modificazioni per il coordinamento richiesto dalle circostanze, e istanza per la discussione delle proposte di legge in esame*»³⁹⁷. L'intuizione di Vacca fu quella di comprendere che l'operazione codicistica andava portata a termine fuori dalle Aule parlamentari, con un atto governativo ed una commissione "ristretta" che potesse redigere un testo definitivo senza le lungaggini del Parlamento e le sue sedute di discussioni interminabili. Il passo successivo fu, infatti, la nomina di una *Commissione* della Camera dei deputati³⁹⁸, con relatore lo stesso Giuseppe Pisanelli, che vagliò l'opportunità di concedere al Governo il potere di promulgare il Codice civile, insieme alle altre leggi, sulla base dei soli progetti e senza ulteriori discussioni parlamentari³⁹⁹. Un'iniziativa governativa che

³⁹⁴ P. PASANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 247.

³⁹⁵ F. VACCA, Necrologio senza titolo, in *Alla memoria di Giuseppe Vacca. Album del giornale giuridico Il Filangieri*, Napoli, Vallardi, 1876, p. 18

³⁹⁶ S. MONTALDO, voce «Lanza, Giovanni», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 63, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2004, pp. 655-664.

³⁹⁷ *Atti Parlamentari*, Camera dei deputati, tornata del 24 novembre 1864, pp. 6967-6968. Il provvedimento, come emerge dal discorso di Vacca, riguardava una serie di leggi in discussione contemporaneamente nei due rami del Parlamento, tra le quali figurava anche il Codice civile. «A queste leggi delle quali, come io diceva, non solo furono già iniziati gli studi in uno dei due rami del Parlamento, ma gli studi furono condotti a termine dalle rispettive Commissioni, il Ministero di grazia e giustizia, seguendo lo stesso metodo testé indicato dal Ministro dell'interno, chiederebbe eziandio alla Camera l'abilitazione a potervi recare quelle tali modificazioni, o per meglio dire quelle sole modificazioni riconosciute in dispensabili a coordinare queste leggi nei loro scambievoli rapporti ed a renderne possibile la pronta attuazione» (*Ibidem*).

³⁹⁸ La Commissione, composta oltre che da Pisanelli anche dai deputati Luigi Greco Cassia, Francesco Saverio Baldacchini Gargano, Luigi Basile, Paolo Silvani, Vincenzo Cepolla, Gennaro De Filippo, Adriano Mari e Pasquale Stanislao Mancini, concluse i suoi lavori del febbraio 1865. Cfr. *Relazione della Commissione della Camera elettiva sul progetto di legge per l'unificazione legislativa, presentato dal Ministro guardasigilli (VACCA) nella tornata del 24 novembre 1864*, in S. GIANZANA, *Codice civile, preceduto dalle Relazioni Ministeriali e Senatorie, dalle Discussioni Parlamentari, e dai Verballi della Commissione coordinatrice*, 5 voll, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1887, vol. II: *Discussioni alla Camera ed al Senato*, p. 1, nota 1.

³⁹⁹ «Ben gravi regioni al certo» – dichiara Pisanelli – «dovettero spingere il governo a simigliante proposta, e tutti gli uffici della Camera mostrano di apprezzarle quando, dopo matura discussione, a sentirono, benché con alquanto limitazioni, la proposta governativa. Noi siamo tutti compresi del bisogno di unificare le leggi del nuovo Regno e ci sentiamo tirati a questo scopo da una forza irresistibile. La nostra mente è preoccupata dai danni che derivano dalla varietà delle leggi; pensiamo ai benefici dell'unificazione, ma soprattutto il sentimento della nazionalità e

condurrà, come noto, all'emanazione della Legge 2 aprile 1865 n. 2215⁴⁰⁰, la cosiddetta legge «per l'unificazione legislativa del Regno d'Italia», in forza della quale saranno poi promulgati – con Regio decreto di Vittorio Emanuele II – tra gli altri il Codice civile (1865), il Codice di procedura civile (1865), il Codice di commercio (1865), il Codice della marina mercantile (1865), la legge per l'estensione del Codice di procedura penale alle province toscane (1865), ed altri provvedimenti minori volti ad armonizzare l'ordinamento giuridico della penisola⁴⁰¹.

In questo contesto politico, la *Relazione* tenuta alla Camera dei deputati nella tornata dell'8 febbraio 1865⁴⁰² rappresenta l'occasione per Pisanelli di ritornare sul progetto di Codice civile, così come era stato modificato dalla *Commissione senatoria*, e rilevare come quelle modificazioni furono, tutto sommato, un buon compromesso nell'«urgenza della pubblicazione di un codice»⁴⁰³ unitario. Si tratta, in effetti, del primo momento in cui Pisanelli dà una prova tangibile della sua rinnovata tendenza verso un razionalismo normativo fortemente pragmatico, certamente meno liberale rispetto all'ordine familiare disegnato nel suo originale progetto del 1863, ma che sembra puntare più concretamente al risolutato finale della codificazione che ad un astratto progresso della civilizzazione giuridica italiana. Per dirlo in altri termini, in linea generale sono la moderazione ed il compromesso che diventano le parole d'ordine del suo contributo politico alla codificazione civile, tanto che egli afferma con sicurezza, discutendo dei «vantaggi del progetto», che:

«Chiunque ha notizia de' varii codici che imperano In Italia, potrà di leggeri rimaner persuaso che il nuovo progetto del Codice civile sia da preferire a tutti. Esso è in armonia col diritto pubblico del Regno; appare meglio ordinato degli altri Codici e più completo; nelle grandi questioni coerenti le relazioni di famiglia, le successioni le transazioni le ipoteche si mostra informato da' principii che la scienza giuridica e la civiltà veniva avvalorando, essi scorge che in ogni materia abbia profittato de' documenti della giurisprudenza»⁴⁰⁴.

della unità dello Stato, il riso prima e poscia in varie guise minacciato, ci rende solleciti di consolidare la nostra vita civile, di affermare in ogni guisa la comunanza dei nostri destini, l'unità della patria italiana. Sotto questo aspetto la varietà delle leggi e incresciosa non solo perché rammenta le nostre antiche divisioni, ma soprattutto perché tende a perpetuarlo, accarezzando le consuetudini locali, le rivalità di provincia, gl'istinti municipali, cioè le forze con cui era tenuta divisa l'Italia e che sono ancora oggi la speranza dei nostri nemici» (Ivi, p. 2).

⁴⁰⁰ Pubblicata in *Gazzetta ufficiale del regno d'Italia*, n. 80 del 3 aprile 1865, ma vedi anche in S. GIANZANA, *Codice civile, preceduto dalle Relazioni Ministeriali e Senatorie, dalle Discussioni Parlamentari, e dai Verbali della Commissione coordinatrice*, 5 voll., Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1887, vol. IV: *Prefazione GIANZANA, Relazioni al Re, Statuto, Disposizioni transitorie e Decreti di promulgazione*, pp. 12-14.

⁴⁰¹ C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia*, op. cit., pp. 29-120.

⁴⁰² *Relazione della Commissione della Camera elettiva sul progetto di legge per l'unificazione legislativa*, op. cit., pp. 1-51. Per l'elenco, piuttosto noioso e dal sapore esegetico, delle modifiche apportate dalla Commissione senatoria al primo progetto di Pisanelli, senza grandi chiose da parte dell'oramai ex Guardasigilli, si veda in particolare pp. 25-30 e 33-51.

⁴⁰³ Ivi, p. 14.

⁴⁰⁴ Ivi, p. 31. In questo passaggio, Pisanelli sembra aver recepito con consapevolezza l'errore commesso da entrambi i suoi predecessori al Ministero di Grazie e Giustizia e che aveva determinato il loro fallimento. Non si può fare un Codice civile che tenda al soltanto al più assoluto liberalismo dei costumi, senza fare i conti con la

Tuttavia, la partita non è ancora chiusa del tutto, e sia pur «in spazi di agibilità politica ridotti al minimo», a Giuseppe Pisanelli rimane un'«occasione per strappare ancora qualcosa alla sua idea di famiglia»⁴⁰⁵ in seno alla *Commissione Generale per la revisione dei Codice*, nota alla storiografia come *Commissione di coordinamento* ed ultimo atto della vicenda codificatoria del 1865. All'esito dei dibattiti parlamentare sulla Legge 2 aprile 1865 n. 2215⁴⁰⁶ – che si tramutarono nell'ennesima discussione parlamentare sull'intero progetto di Codice civile, che rischiò di incaglierne nuovamente l'emanazione –, fu nominata, infatti, con Regio decreto dello stesso giorno⁴⁰⁷, una *Commissione generale legislativa*, divisa in sottocommissioni per ciascun corpo normativo da emanare, che aveva il compito di «coordinarne in ciascuna materia le particolari disposizioni, sì nella sostanza che nella forma, col sistema e coi principii direttivi adottati senza alterarli, nonché per coordinare tali codici e leggi fra loro e con altre leggi dello Stato»⁴⁰⁸. Quanto alla codificazione civile il lavoro da fare non era poco, poiché si trattava di far quadrare gli esiti di ben quattro anni di discussioni intorno ai nodi più spinosi del diritto civile, ed in particolare del diritto familiare senza stravolgere il progetto ma senza neanche mettere completamente a tacere le opinioni dissenzienti. O almeno, questa appare l'indicazione del Guardasigilli Vacca nella prima, ed unica, adunanza plenaria del 8 aprile 1865 dove intervennero tutte le sottocommissioni al completo.

«Noi siamo chiamati» – dichiara Vacca – «a tradurre in atti il magnifico concetto della unificazione legislativa. Il Parlamento nazionale, con felice ardimento, abbracciava la vastità di quel concetto, ne riconosceva le alte e stringenti necessità politiche, ed opportunamente avvisava ai modi più acconci ed efficaci da raggiungerne la pratica attuazione. Quindi è la discussione parlamentare intorno alle varie parti della legislazione civile e penale, onde informavasi il disegno di legge esibito dal Governo del Re, tenendosi nei limiti di una savia e discreta sobrietà, non vi porge che una rapida escursione nel campo dei sommi principii attinenti alle svariate materie in esame. Nella scienza giuridica fece difetto, sia nel toccare delle questioni più gravi e dei migliori principii da governarne la soluzione, sia nello adombrare i desiderati

giurisprudenza tradizionalista. Dalla sola mediazione tra questi due poli opposti può giungere un equilibrio compromissorio che condurrà verso un sicuro successo.

⁴⁰⁵ P. PASANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 248.

⁴⁰⁶ Il riferimento è alle discussioni che si portassero lungamente alla Camera dei deputati dalla tornata del 9 febbraio a quella del 22 febbraio 1865 ed al Senato dalla tornata del 17 febbraio a quella del 28 marzo 1865, inaugurata da una densa *Relazione dell'Ufficio centrale del Senato* del 6 marzo 1865 a firma di Giovanni De Foresta. Sul punto rinviamo agli atti raccolti in S. GIANZANA, *Codice civile, preceduto dalle Relazioni Ministeriali e Senatorie, dalle Discussioni Parlamentari, e dai Verbali della Commissione coordinatrice*, op. cit., vol. II: *Discussioni alla Camera ed al Senato*, pp. 52- 352. Nonostante la loro densità, è del tutto inutile in questa sede ripercorrere puntualmente questi dibattiti che rappresentano un duplicato delle posizioni già emerse nel lungo itinerario percorso sino ad ora.

⁴⁰⁷ *Parole dette dal ministro Guardasigilli senatore Giuseppe Vacca, nella prima adunanza della commissione generale per la revisione dei codici dell'8 aprile 1865* in S. GIANZANA, *Codice civile, preceduto dalle Relazioni Ministeriali e Senatorie, dalle Discussioni Parlamentari, e dai Verbali della Commissione coordinatrice*, 5 voll., Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1887, vol. III: *Verbali della Commissione di coordinamento*, p. 1, nota 1.

⁴⁰⁸ Art. 2, co. 1 della Legge 2 aprile 1865 n. 2215.

della scienza pura e le tendenze del civile progresso, come nel porre in rilievo i vizi da emendare, le lacune da colmare i perfezionamenti da recare ai nuovi codici». Una sorta di ideale resa dei conti, dunque, alla quale la più autorevole scienza giuridica del tempo non si sottrasse, ma non si sottomise neanche del tutto.

A questo mandato del Ministro Guardasigilli e del Parlamento, si atterrà anche la *Commissione speciale per il Codice civile*, che per gioco del destino riunisce nello stesso consesso alcuni di coloro che furono i grandi protagonisti del percorso accidentato dell'Italia verso l'unificazione del diritto civile italiano, e che lavorerà incessantemente con sedute mattutine e pomeridiane dal 13 aprile del 1865 al 7 ottobre 1865⁴⁰⁹, riunendosi quasi sempre all'unanimità per ben 70 sedute e restituendo al Paese il testo definitivo del *Codice civile del Regno d'Italia* del 1865. Dai verbali risulta che la *Commissione di coordinamento* era composta dal presidente Giovanni Battuta Cassinis – succeduto al conte Sclopis di Salerano alla presidenza della Camera dei deputati –, dal vicepresidente Giuseppe Pisanelli, nonché dai magistrati Filippo Bonacci – presidente della Corte di Cassazione di Milano –, Edoardo Bartolini – presidente della Corte d'appello di Firenze –, Carlo Cadorna⁴¹⁰ – vicepresidente del Senato del Regno e Consigliere di Stato –, Giovanni De Foreste – che ricopriva ancora l'incarico di primo presidente della Corte d'appello di Bologna –, Vincenzo Niutta⁴¹¹ – primo presidente della Corte di Cassazione di Napoli –, Diodato Pallieri – Consigliere di Stato –, Scipione Sighele – primo presidente della Corte d'appello di Brescia –, Giuseppe Stara – primo presidente della Corte d'appello di Torino –, cui si univano i professori universitari Pasquale Stanislao Mancini, Enrico Precerutti ed il vicepresidente della Camera dei deputati Francesco Restelli⁴¹², figurano nel decreto di nomina anche tre i Membri segretari: il magistrato Adolfo de Foresta – sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino –, l'avvocato torinese Orazio Spanna e il direttore capo di divisione del Ministero di Grazia e Giustizia Giovanni Alessandro Vaccarone⁴¹³.

⁴⁰⁹ I *Verbali della Commissione di coordinamento* posso essere letti per esteso in S. GIANZANA, *Codice civile, preceduto dalle Relazioni Ministeriali e Senatorie, dalle Discussioni Parlamentari, e dai Verbali della Commissione coordinatrice*, 5 voll., Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1887, vol. III: *Verbali della Commissione di coordinamento*, pp. 5-648.

⁴¹⁰ N. RAPONI, «Cadorna, Carlo», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 16, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1973, pp. 94-104; R. UGOLINI, *Carlo Cadorna*, in *I Cadorna. Atti del Convegno-Mostra documentaria*, 4 maggio 1991, a cura di L. P. Friz e G. Silengo, Novara, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano Comitato di Novara, 1994, pp. 29-49; Sulla figura di Cadorna e sul suo pensiero politico e giuridico si veda anche più di recente la monografia di F. RESSICO, *Carlo Cadorna*, op. cit.

⁴¹¹ L. CAPUANO, *Elogi funerali e cenni biografici intorno a Vincenzo Niutta, presidente della cassazione di Napoli, senatore del regno, grande ufficiale dell'Ordine mauriziano*, Napoli, Rocco, 1868.

⁴¹² V. BELLONI, *Francesco Restelli*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G. S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 214-225.

⁴¹³ Cfr. per la composizione *Commissione speciale per il Codice civile*, Verbale n. 1, Seduta del 13 aprile 1865, in S. GIANZANA, *Codice civile, preceduto dalle Relazioni Ministeriali e Senatorie, dalle Discussioni Parlamentari, e dai Verbali della Commissione coordinatrice*, op. cit., voll. III, pp. 5-6, nota 1.

Un gruppo ben assortito di personalità, fatto di teorici e pratici del diritto, cattolici e laici, progressisti e conservatori, molto diverse tra loro tanto nell'indole personale quanto nelle ideologie socio-politiche di cui si fanno portatori, che riserverà, soprattutto in materia di diritto familiare, ancora qualche «colpo di scena», non limitandosi ad una «semplice correzione di bozze»⁴¹⁴ ma intervenendo sulla sostanza di alcuni istituti oggetto di perplessità in Parlamento e di discussioni in seno alla *Commissione senatoria*. Per limitarci soltanto ad alcuni esempi Mancini proporrà che «l'età a cui si può contrarre matrimonio sia stabilita ad anni 12 per le femmine ed a 14 per i maschi, invece di 15 per quelle e 18 per questi come dispone il progetto»⁴¹⁵, emendamento respinto dalla Commissione che confermerà, alla quasi unanimità, il detto del futuro articolo 55 del Codice civile, come redatto dalla *Commissione senatoria*. In materia di atti rispettosi, invece, Pisanelli osserva che «se la considerazione di non indebolire l'autorità paterna può giustificare la sottomissione del figlio al consenso dei genitori per il suo matrimonio fino all'età di anni 25», «evidentemente sarebbe spingere troppo oltre il principio, sottoponendolo anche dopo che è giunto all'età maggiore al consenso degli avi e delle ave, i quali per lo più sono in età cadente ed inabili ad apprezzare i motivi di convenienza del matrimonio dei loro nipoti»⁴¹⁶. Per questo motivo Pisanelli chiede di emendare l'art. 73 del progetto, dando formulazione definitiva al futuro articolo 64 del Codice civile. In tema di separazione per adulterio, intervenne invece il Prececutti che lamenta l'ineguaglianza tra uomo e donna in questa materia, accusando Pisanelli di aver abdicato (senza remore) al principio ispiratore del suo stesso progetto. «Muovendo l'onorevole proponente dal principio dell'uguaglianza tra l'uomo e la donna, quale egli dice dover informare la nuova legislazione, non gli pare che sia vi sufficiente ragione per stabilire una differenza, riguardo alla domanda di separazione, tra il caso dell'adulterio della moglie e quello dell'adulterio del marito, opinando egli che si l'uno che l'altro contengono, in qualunque modo succedano, quella gravissima offesa che può dar diritto al coniuge di separarsi da chi gliela fa»⁴¹⁷. Nella risposta di Pisanelli algida, «si avvertono più le fatiche del paziente tessitore che non le idealità del costruttore normativo»⁴¹⁸ progressista e liberale. E questi afferma, senza timore di smentita, che non è in discussione il principio di uguaglianza tra uomo e donna, ma la gravità dell'adulterio. Non può ritenersi, infatti, «che vi sia uguaglianza tra un caso e l'altro nella comune estimazione», poichè

⁴¹⁴ P. PASANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 249.

⁴¹⁵ *Commissione speciale per il Codice civile*, Verbale n. 5, Seduta del 19 aprile 1865, in S. GIANZANA, *Codice civile, preceduto dalle Relazioni Ministeriali e Senatorie, dalle Discussioni Parlamentari, e dai Verbali della Commissione coordinatrice*, op. cit, voll. III, p. 33.

⁴¹⁶ *Commissione speciale per il Codice civile*, Verbale n. 6, Seduta del 20 aprile 1865, in S. GIANZANA, *Codice civile, preceduto dalle Relazioni Ministeriali e Senatorie, dalle Discussioni Parlamentari, e dai Verbali della Commissione coordinatrice*, op. cit, voll. III, p. 42.

⁴¹⁷ *Commissione speciale per il Codice civile*, Verbale n. 10, Seduta del 25 aprile 1865, in S. GIANZANA, *Codice civile, preceduto dalle Relazioni Ministeriali e Senatorie, dalle Discussioni Parlamentari, e dai Verbali della Commissione coordinatrice*, op. cit, voll. III, p. 76-77.

⁴¹⁸ P. PASANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 250.

massimo è il «pericolo di introdurre figli adulterini nella famiglia»⁴¹⁹ più nel caso dell'adulterio della moglie rispetto a quello del marito. Sulla base di quest'argomentazione l'osservazione di Precerutti viene respinta dalla *Commissione* all'unanimità (meno il suo voto). Anche la delicata questione dell'autorizzazione maritale viene ridiscussa dalla *Commissione di coordinamento*, peraltro su invito dello stesso Ministro Vacca presente di persona alla seduta del 26 aprile 1865⁴²⁰. La questione dà vita ad un fervente dibattito che però vede tacere sorprendentemente tanto Mancini quanto Pisanelli, mentre sfilano le opinioni più o meno favorevoli alla reintroduzione del controverso istituto ad opera della *Commissione senatoria* da parte di De Foresta, Restelli, Cadorina, Vaccarone, Niutta e Bartolini⁴²¹.

Tutte modificazioni di poco conto quelle elencate fino ad ora, che limano qua e là il progetto della *Commissione senatoria* senza causare alcun terremoto, e confermano quell'immagine del Pisanelli uomo del compromesso e della mediazione politica ad ogni costo. Tuttavia, il vero colpo di scena ai danni di Pisanelli – e che consente di far emergere la sua più intima indole razionalista e moderatamente progressista (se non addirittura, in certe materie, smaccatamente tradizionalista) – avviene nella seduta del 27 aprile 1865⁴²² nella quale il giurista salentino era assente per motivi personali. Di comune accordo i commissari Niutta e Precerutti presentano una proposta di emendamento in tema di ricerca della paternità, tale da stravolgere completamente la disciplina della materia com'era stata disegnata dal *Primo progetto Pisanelli* e confermata dalla *Commissione senatoria*. L'emenda, infatti, proponeva di fare «eccezione al principio che vieta le indagini sulla paternità per il caso che vi sia uno scritto emanante dall'individuo indicato quale padre del fanciullo, in cui egli si è dichiarato tale, o dal quale risulti una serie di cure date al fanciullo a titolo di paternità, prescrivendogli però che non possa l'azione proporsi che pendente la vita del padre»⁴²³. Si tratterebbe di ammettere quello che in dottrina erano chiamati *possesso di stato per fatti concludenti*, e che secondo i due proponenti «con escludere affatto le indagini della paternità oltre che si usa un rigore, che non è seguito in generale dagli altri Codici, si viene in sostanza a favorire la immoralità»⁴²⁴ dei padri non dichiarati tali dalla legge. «Non si ammettono le indagini sulla paternità» – proseguono Niutta e Precerutti, rispondendo all'opinione contraria del De Foresta – «ciò è per la incertezza

⁴¹⁹ *Commissione speciale per il Codice civile*, Verbale n. 10, Seduta del 25 aprile 1865, cit., p. 77. Bisogni prevenire, prosegue Pisanelli, «il rischio che le donne, più immaginose e più facili accadere a consigli troppo incautamente amorosi o troppo perfidamente insidiosi, non s'appiglino talvolta leggermente al rimedio della separazione» (*Ibidem*).

⁴²⁰ *Commissione speciale per il Codice civile*, Verbale n. 11, Seduta del 26 aprile 1865, in S. GIANZANA, *Codice civile, preceduto dalle Relazioni Ministeriali e Senatorie, dalle Discussioni Parlamentari, e dai Verbali della Commissione coordinatrice*, op. cit, voll. III, p. 83-84.

⁴²¹ *Ivi*, pp. 84-89.

⁴²² *Commissione speciale per il Codice civile*, Verbale n. 12, Seduta del 27 aprile 1865, in S. GIANZANA, *Codice civile, preceduto dalle Relazioni Ministeriali e Senatorie, dalle Discussioni Parlamentari, e dai Verbali della Commissione coordinatrice*, op. cit, voll. III, pp. 90-99.

⁴²³ *Ivi*, p. 94.

⁴²⁴ *Ibidem*.

che hanno sempre queste indagini, e per non lasciare i cittadini esposti a vedersi attribuire una prole che loro non spetta», «questi pericoli non vi sono nei casi previsti dalla proposta, e quindi non vi sia ragione per non ammetterla, non dovendosi senza necessità far supportare la colpa altrui alla prole innocente»⁴²⁵. Sorprendentemente la proposta viene approvata all'unanimità, anche se, come noto, non sarà questa poi la formazione definitiva dell'art. 198 del Codice civile⁴²⁶.

Il putiferio scoppia nella successiva seduta del 28 aprile 1865⁴²⁷, quando il De Foresta chiede di riaprire i verbali della seduta precedente perché non è chiara la formulazione della nuova disciplina in materia di ricerca della paternità naturale. Questo dà occasione a Pisanelli di intervenire sulla vicenda, nonostante lui da assente non sia direttamente interessato dalla votazione ed i verbali della precedente seduta siano stati comunque approvati da tutti i commissari presenti, e come tali sono divenuti oramai immodificabili. Dopo aver dichiarato, infatti, che «se si fosse trovato presente all'adunanza di ieri in cui venne discussa ed adottata la proposta Precerutti e Niutta» egli «avrebbe votato contro quella proposta», si riserva di «addurre le ragioni» a sostegno della sua opinione in una successiva seduta⁴²⁸, dimostrando l'inopportunità di quella emenda. Il proposito verrà concretizzato da Pisanelli nella successiva seduta antimeridiana del 6 maggio 1865⁴²⁹, l'ultima relativa al progetto di *Libro primo del Codice civile*, durante la quale, a margine dei lavori, il giurista salentino prenderà nuovamente la parola in relazione alle «proposte addotte sull'art. 201» del progetto di codice (art. 198 del Codice civile nella sua versione definitiva) leggendo un discorso preparato che il segretario avrà cura di annotare parola per parola⁴³⁰. Il tono della sua voce è volutamente pacato, anche se non nasconde una certa nota di irritazione fin troppo personale per un giurista e politico dalla condotta generalmente irreprensibile. «Sento ed apprezzo purtroppo i delicati motivi che hanno suggerito le proposte dell'onorevole professor Precerutti e determinata la commissione ad accettarle. Ogni anima generosa si accende di sdegno al pensiero di un padre, che ricusi di riconoscere i propri figli: molto più quando una serie di fatti ed esplicite dichiarazioni abbiano avvalorato la speranza che egli non sarebbe venuto meno ai suoi doveri. Sento ugualmente ed apprezzo le circostanze con le quali si è indotta la commissione ad ammettere le indagini sulla

⁴²⁵ *Ibidem*.

⁴²⁶ *Infra* Capitolo V, paragrafo 1.4.

⁴²⁷ *Commissione speciale per il Codice civile*, Verbale n. 13, Seduta del 28 aprile 1865, in S. GIANZANA, *Codice civile, preceduto dalle Relazioni Ministeriali e Senatorie, dalle Discussioni Parlamentari, e dai Verbali della Commissione coordinatrice*, op. cit., voll. III, pp. 100-103.

⁴²⁸ *Ivi*, p. 101.

⁴²⁹ *Commissione speciale per il Codice civile*, Verbale n. 21, Seduta del 6 maggio 1865, in S. GIANZANA, *Codice civile, preceduto dalle Relazioni Ministeriali e Senatorie, dalle Discussioni Parlamentari, e dai Verbali della Commissione coordinatrice*, op. cit., voll. III, pp. 162-177.

⁴³⁰ Sfogliando i verbali nella loro interezza si avrà modo di constatare come questo sia l'unico caso nel quale il discorso di un membro della commissione viene riportato parola per parola e non riassunto come invece avveniva di norma. Basti questo per provare l'irritualità della vicenda, e l'irritazione personale di Pisanelli sulla questione.

paternità»⁴³¹. Tuttavia, bisogna considerare secondo Pisanelli «l'effetto che può esercitare rispetto ai pubblici costumi l'ammettere le indagini sulla paternità»⁴³². «Quante donne astute si proveranno attrarre nella loro rete giovani incauti con la speranza di ottenere quelle prove che potranno assicurare loro fortune». «Quanti immorali pensieri, quanti rei propositi non sono impediti e repressi dal divieto assoluto delle indagini sulla paternità»⁴³³. Questo divieto rappresenta, infatti, nell'ottica di Pisanelli non soltanto una «garanzia sociale» ma ancor di più un «concetto razionale», contro le «indagini più avventurose» che «non giungeranno mai a stabilire la certezza della paternità»⁴³⁴.

Questa vicenda è paradigmatica di un'altra faccia del Pisanelli, quella conservatrice e tradizionalista, anche razionale certo, ma in senso che appare del tutto antiprogressista. Ci siamo chiesti il perché di tanto astio nei confronti dell'istituto della ricerca di paternità e la risposta l'abbiamo trovata nella vita privata dell'irreprensibile giurista salentino. Una ragione personalissima guida, infatti, la scelta dell'uomo Giuseppe Pisanelli (e spiega la sua personale irritazione), e sta nel suo rapporto intimo con la «gentile e virtuosissima»⁴³⁵ vedova del commerciante Luigi Codacci⁴³⁶, tale Bianca Naldini, conosciuta probabilmente tra il 1863 ed il 1865, che sposerà in seconde nozze nel 1869. La Naldini, a sua volta, aveva un figlio maschio, il futuro giurista e politico Alfredo Codacci Pisanelli⁴³⁷, orfano di padre poiché il Codacci era morto nel 1861, e che Pisanelli trattava come fosse suo figlio, tanto che lo adatterà per testamento alla sua morte lasciandogli addirittura in eredità il suo prestigioso cognome ed i suoi latifondi in Salento⁴³⁸. All'epoca della codificazione civile il bambino era molto piccolo, e la relazione tra Giuseppe Pisanelli e la madre era ancora agli albori, nonostante questi già si

⁴³¹ *Commissione speciale per il Codice civile*, Verbale n. 21, Seduta del 6 maggio 1865, cit., p. 176.

⁴³² *Ivi*, p. 177.

⁴³³ *Ibidem*.

⁴³⁴ *Ibidem*.

⁴³⁵ «Nella cui compagnia ei provava le contentezze di quella placida vita, che era il sollievo delle forensi fatiche e delle agitazioni e dei travagli dell' uomo politico» (*Onoranze a Giuseppe Pisanelli morto addì 5 aprile 1879*, Napoli, Giannini, 1880, p. 46); il testo è quello della commemorazione s.t. del deputato avellinese e giurista Francesco Pepere (1823-1903, amico intimo di Pisanelli dai tempi del foro partenopeo. Sul rapporto tra Bianca Naldini e Pisanelli vedi anche V. AYMONE, *Pisanelli a Tricase*, in *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, a cura di C. Vano, Napoli, Jovene, 2005, p. 392.

⁴³⁶ F. SOCRATE, voce «Codacci Pisanelli, Alfredo», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 26, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1982, p. 559.

⁴³⁷ *Ivi*, pp. 559-562.

⁴³⁸ Fin dall'inizio della relazione con Bianca Naldini fu Pisanelli ad occuparsi del bambino, pagando di tasca propria tutto il necessario al sostentamento della famiglia e trasferendo entrambi a Tricase dove possedeva una grande dimora e ben 77 ettari di latifondo. Fu ancora Pisanelli ad indirizzare il giovane Alfredo Codacci agli studi giuridici raccomandandolo all'Università di Napoli, di cui pagò anche gli studi ed il soggiorno nella città partenopea. Prima che il ragazzo compisse diciotto anni iniziò anche a fargli utilizzare il suo cognome, pur non potendo legalmente adottarlo, e lo considerò il suo unico erede legittimo fino alla morte non avendo avuto figli suoi. Tutti questi fatti erano ben noti tra i pettegolezzi dell'aristocrazia italiana del tempo, e vengono raccontati da V. E. ORLANDO, *Intervento in occasione della morte di Alfredo Codacci Pisanelli*, Tricase, Edoardo & Giuseppe Piri, 1929, pp. 3-4; la circostanza è riportata anche da O. NUCCIO (a cura di), *Alfredo Codacci Pisanelli. Atti parlamentari per "Le Puglie", la "Terra d'Otranto", il "Capo di Leuca" (1897-1925)*, prefazione di V. Aymone, s.l., Galatina, 1999, pp. 21-28 e V. AYMONE, *Pisanelli a Tricase*, op. cit., p. 393.

prodigasse molto per il figlio orfano di lei. Questa circostanza ci lascia ipotizzare, con un certo grado di attendibilità, che il giurista salentino si sia lasciato influenzare molto dalla sua personale condizione, poiché se l'articolo 198 del codice fosse rimasto nella formulazione successiva all'emendamento Precerutti-Niutta questa avrebbe determinato l'attribuzione quasi automatica della paternità dell'orfano Codacci a sua carico, appunto per "fatti concludenti" indicativi di paternità ai sensi della nuova dissipazione sulle indagini di filiazione naturale. Un esito che chiaramente, almeno all'epoca dei fatti, doveva apparire a Pisanelli del tutto inaccettabile e sgradito.

Resta da svelare come l'integerrimo Pisanelli, ossessionato dalla regolarità amministrativa, sia riuscito a far dichiarare "inammissibile" l'emendamento approvato dalla *Commissione di coordinamento*, riportando il testo dell'articolo 198 alla sua precedente formulazione che vietava quasi in radice la ricerca di paternità, se si escludono i casi del ratto e dello stupro violento della madre. Di questo, non c'è alcuna traccia nei verbali ufficiali, ma la risposta la troviamo nero su bianco nella *Relazione sul Codice civile fatta a Sua Maestà*⁴³⁹ dal Ministro Guardasigilli Vacca all'udienza regia del 25 giugno 1865, con cui viene presentato a Vittorio Emanuele II il nuovo Codice civile unitario in vista del suo Regio decreto di emendazione⁴⁴⁰. In questo discorso, al di là di un noioso resoconto piuttosto didascalico ed elementare del codice, ci sembra di leggere tra le righe un astuto stratagemma giuridico che fu probabilmente suggerito allo stesso Vacca da Pisanelli per giustificare la soppressione dell'emendamento approvato dalla Commissione di coordinamento nella seduta del 27 aprile 1865. Cosa abbia spinto il Guardasigilli ad agire in questa direzione ci è impossibile saperlo, ma non sorprenderebbe scoprire che Pisanelli abbia ingerito su di lui personalmente affinché risolvesse la questione, e questi per amicizia e buon vicinato politico abbia provveduto senza fare troppe domande. Sta di fatto che nell'intero discorso di Vacca al Re, il paragrafo sulla ricerca di paternità è il più corposo in termini di lunghezza, e senza dubbio quello più controverso nell'argomentazione, per certi versi si potrebbe dire addirittura "fuori contesto" rispetto al motivo generale della sua disamina esegetica del codice.

«Una grave disquisizione» – comincia il Guardasigilli, forse con qualche imbarazzo – «moveva nel seno della commissione intorno alla convenienza dall'inserire o no nell'art. 189 un dettato speciale sancito dal Codice Albertino, che riconosce una eccezione al principio generale interdicens le indagini sulla paternità, nella ipotesi dell'esistenza di uno scritto

⁴³⁹ *Relazione sul Codice Civile fatta a S. M. dal Ministro Guardasigilli Vacca nell'udienza del 25 giugno 1865*, in S. GIANZANA, *Codice civile, preceduto dalle Relazioni Ministeriali e Senatorie, dalle Discussioni Parlamentari, e dai Verbali della Commissione coordinatrice*, 5 voll., Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1887, vol. IV: *Prefazione GIANZANA, Relazioni al Re, Statuto, Disposizioni transitorie e Decreti di promulgazione*, pp. 15-43.

⁴⁴⁰ *R. decreto 25 giugno 1865, n. 2358 che approva il Codice Civile*, in S. GIANZANA, *Codice civile, preceduto dalle Relazioni Ministeriali e Senatorie, dalle Discussioni Parlamentari, e dai Verbali della Commissione coordinatrice*, 5 voll., Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1887, vol. IV: *Prefazione GIANZANA, Relazioni al Re, Statuto, Disposizioni transitorie e Decreti di promulgazione*, pp. 43.

emanante dall'individuo indicato quale padre del fanciullo, in cui egli dichiarato avesse la qualità di padre, ovvero da cui risultasse una serie di cure prestate al fanciullo a titolo di paternità»⁴⁴¹. «La soluzione affermativa» a questa delicata questione, riferisce Vacca al Re, «ebbe a raccogliere i suffragi della gran maggioranza della Commissione», anche se «due soli tra i componenti di essa tennero dall'opinione sensata»⁴⁴² senza poter fare nulla.

Tuttavia, nonostante «il partito accolto dalla maggioranza si presenta auspicato dai voti di taluno dei cultori della scienza giuridica», il Precerutti, «dai pietosi rispetti alla sorte della prole innocente», «dagli esempi di altre legislazioni nostrali e straniere» ed ancor di più è «fuor di dubbio che una tale innovazione non va guardata alla leggera, né con poca sollecitudine» e «ci appare degnissima di attenzione e di studi che conducano più tardi ad una dichiarazione legislativa», bisogna ricordare alla maggioranza della *Commissione di coordinamento* che l'art. 2 della Legge 2 aprile 1865 n. 2215 «poneva limiti determinati all'azione riformatrice del potere esecutivo, interdicensi ogni qualsiasi disvelamento dai principi direttivi di ogni materia»⁴⁴³. Ora è indubbio per Vacca – ma si può dire per Pisanelli – che una tale «innovazione di tanta mole trarrebbe seco [...] una questione di principio»⁴⁴⁴, e come tale questa esorbiterebbe dalla competenza della stessa *Commissione di coordinamento* che finirebbe per sostituirsi al Parlamento. Infatti, se «è vero, come è verissimo, che il principio che vieta le indagini sulla paternità fuori dal matrimonio, raffigura un'altra garanzia sociale, che sta a tutela del decoro e della pace delle famiglie» e se «è vero del pari che una tal garanzia va considerata siccome salutar correttivo di quella inflessibile presunzione di legge che sotto l'ombra del matrimonio attribuisce la paternità al marito della madre, negandogli ogni presidio di contraria prova», con questa modificazione si finirebbe per «derogare a codesto sommo principio» facendo «cosa tanto grave da non potersi ridurre alle proposizioni di una questione secondaria di applicazione di un principio generale»⁴⁴⁵. Oltre questo – prosegue Vacca con l'affondo finale – «vuolsi tacere un'altra considerazione, ed è, che il buon senso legislativo raccomanda gelosamente le estimazione dello stato, dei costumi e della pubblica opinione innanzi di porre adatto riforme legislative che si attengono in specialità all'ordinamento della famiglia» ed in questo specifico caso «non sarebbe lecito, divisando una sì grave innovazione, dimenticare che una gran parte delle legislazioni d'Italia omaggiati il Codice francese [...] che riescì efficacissimo a tutelare dell'onore e del riposo delle famiglie, a sgomento delle arti ree e delle insidie e della malizia speculatrice». Per questi motivi, il Guardasigilli ha provveduto a riportare il testo dell'articolo

⁴⁴¹ *Relazione sul Codice Civile fatta a S. M. dal Ministro Guardasigilli Vacca nell'udienza del 25 giugno 1865*, op. cit., p. 26. Sulla displica della paternità nel Codice napoleonico prima ed in quello albertino poi ci siamo già soffermati rispettivamente *Supra* Capitolo II, paragrafo 3 e Capitolo III paragrafo 4.

⁴⁴² *Relazione sul Codice Civile fatta a S. M. dal Ministro Guardasigilli Vacca nell'udienza del 25 giugno 1865*, op. cit., p. 26.

⁴⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁴⁵ *Ibidem*.

198 alla sua precedente formulazione, nell'attesa che «si faccia della questione argomento di nuove indagini e nuovi studi, e poi se vuolsi si rechi innanzi al potere legislativo una questione sì ponderosa e che investe sì grandi interessi sociali»⁴⁴⁶.

Come si vede – senza bisogno di grandi commenti – la manovra, unica nel suo genere nell'intero processo di unificazione legislativa del diritto familiare⁴⁴⁷, è tutta politica, e tende a svilire la competenza “normativa” della *Commissione di coordinamento* per giustificare l'annullamento della sua deliberazione, mentre di sostanzialmente giuridico resta ben poco da valutare. Il ragionamento in punto di diritto, infatti, non regge, poiché per questa stessa via, in astratto, si sarebbe potuta annullare qualsiasi altra deliberazione. Se quella sul matrimonio civile, come abbiamo già detto, è la grande vittoria di Pisanelli sull'opinione pubblica in favore del liberalismo. Parallelamente, quella della ricerca di paternità può considerarsi la più grande sconfitta dell'opinione pubblica contro Pisanelli, in favore del più retrogrado conservatorismo di matrice post-rivoluzionario. Una sconfitta che, come avremo modo di vedere, non passerà inosservata alla cultura giuridica del tempo, dando vita ad «una delle molte fratture interne della società italiana»⁴⁴⁸ in materia di ordine familiare.

4. Un Codice da mettere in mostra all'*Exposition Universelle* (1867): Pisanelli e i «progressi» innegabili del diritto familiare italiano rispetto al modello del *Code Napoléon*.

Prima di analizzare più nel dettaglio la disciplina dell'ordine familiare come tratteggiata dal Codice civile del 1865⁴⁴⁹ – e l'interpretazione che ne diedero con più o meno convinzione i suoi primi esegeti ed i paralleli tentativi di riforma di cui fu fatto oggetto il codice nel suo primo decennio di vita – resta però da affrontare un ultimo atto della *Retorica del progresso* di Giuseppe Pisanelli, che fino ad ora è soltanto “trasparita” qua e là nel sue argomentazioni, ma che ancora non ha trovato una compiuta applicazione, integrando quanto si è già sostenuto sulla nozione di progresso nel suo pensiero⁴⁵⁰ ed in quello della scuola giuridica napoletana. Si tratta, infatti, di verificare in concreto quali sono le ricadute della sua concezione di *progresso* quanto

⁴⁴⁶ Ivi, p. 27.

⁴⁴⁷ Ad onore del vero bisogna segnalare che nella sua *Relazione* al Re, Giuseppe Vacca rileva un'altra modifica apportata dalla *Commissione di coordinamento* al *Progetto senatorio*, e che si è provveduto ad invalidare perché adotta in violazione dell'art. 2 della Legge 2 aprile 1865 n. 2215, come nel caso della ricerca di paternità. Si tratta della disciplina degli artt. 453 e ss. del Libro II del Codice civile in materia di alluvione e linee mediane dei fiumi esondati su terreni in proprietà di privati. Anche se in questo caso, a differenza della ricerca di paternità, siamo di fronte ad una questione di puro tecnicismo che non merita chi sa quale grande attenzione nell'economia generale del codice. Ivi, pp. 29-31.

⁴⁴⁸ A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, op. cit., p. 80. Su questo punto torneremo più diffusamente *Infra* Capitolo V, paragrafo 1.4.

⁴⁴⁹ *Infra* in questo Capitolo, paragrafo 1.

⁴⁵⁰ *Supra* in questo Capitolo, paragrafo 3.1.

alla strategia di autocelebrazione, soprattutto in relazione all'impostazione astrattamente liberale del nuovo Codice civile in materia familiare. Come era stato in parte per il conte Federigo Sclopis quanto al *Codice civile albertino* del 1837⁴⁵¹, anche Pisanelli farà un uso ampliamento politico della nozione di *progresso* cercando di propagandare come tale l'intera operazione di unificazione giuridica nazionale in Italia e le scelte normative compiute in seno alla *Commissione di coordinamento*, e questo nonostante gli evidenti problemi di applicazione che, proprio in questa materia, il nuovo codice stava causando negli anni subito successivi alla sua entrata in vigore⁴⁵².

Come anticipato il saggio di *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*⁴⁵³ – pubblicato da Pisanelli soltanto nel 1872, poco prima della morte avvenuta a Napoli il 5 aprile del 1879 – venne redatto probabilmente nel corso dell'anno 1866⁴⁵⁴ su richiesta del Ministro della Pubblica istruzione del Governo Ricasoli, il filosofo morale Domenico Berti⁴⁵⁵, in vista di una sua presentazione durante un panel programmato all'Esposizione Universale di Parigi del marzo 1867 che però, come ben noto, era riservata al solo progresso tecnologico⁴⁵⁶, motivazione per la quale questa presentazione – insieme a quella di altri insigni esponenti della cultura italiana del tempo – non ebbe mai luogo. Si tratta – come ha ben intuito lo storico della pedagogia Hervé A. Cavallera – di un'«epilogo per più di una ragione, e non sempre esplicita»⁴⁵⁷. È certamente il commiato scientifico di una figura maggiore della scienza giuridica e della politica italiana che dal Governo del Pease era passato all'insegnamento

⁴⁵¹ *Supra* Capitolo III, paragrafo 3.

⁴⁵² *Infra* Capitolo V, paragrafo 1.

⁴⁵³ G. PISANELLI, *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, op. cit. A onor del vero è lo stesso Pisanelli ad ammettere che tale è la complessità di questo lavoro che egli si è dovuto avvalere della collaborazione di due insigni colleghi il professore Enrico Precerutti, morto mentre questo lavoro era ancora in fase di stesura, e Vincenzo Napolitano, consigliere della Corte d'Appello di Napoli.

⁴⁵⁴ «Non sarà superfluo che qui dichiari lo scopo a cui era destinato questo lavoro; perché da quello scopo mi erano prefissi i confini. Il governo francese, pensando che l'esposizione universale del 1867 dovesse comprendere anche le scienze e le lettere, invito all'uopo gli altri governi; ed il Berti, ministro della pubblica istruzione, mi onorò dell'incarico di compilare una esposizione de' progressi della legislazione italiana. Era mio proposito aggiungere al lavoro uno specchio delle opere di dritto pubblicate in Italia: poteva tornare utile anche agl'Italiani: ma le difficoltà non erano poche. Spero che non saranno senza frutto quelle notizie che ho potuto raccogliere» (Ivi, p. 5, nota 1). A questo medesimo destino è legata anche un'analoga presentazione redatta da Enrico Pessina per il diritto penale e poi presentata alla Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli nel 1867 (E. PESSINA, *Dei progressi del diritto penale in Italia nel secolo XIX*, op. cit., pp. V-VI).

⁴⁵⁵ G. P. NITTI, voce «Berti, Domenico», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 9, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1967, pp. 511-514; A. CARRANNANTE, *Domenico Berti (1820-1897) e la pubblica istruzione*, in «Cultura e scuola», vol. 129, 1994, pp. 174-188.

⁴⁵⁶ Sul punto si può leggere il resoconto di G. DE LUCA, *L'Italia nell'Esposizione universale del 1867 in Parigi*, Napoli, Tipografia dei fratelli Testa, 1869; oltre alle rassegne illustrate *L'Italia alla Esposizione universale di Parigi nel 1867: rassegna critica descrittiva illustrata*, Firenze, Le Monnier, 1868; *L'esposizione universale del 1867 illustrata: pubblicazione internazionale autorizzata dalla commissione imperiale dell'esposizione*, redattore in capo F. Ducuing, 3 vol., Milano-Firenze-Verona, Sonzogno, 1867.

⁴⁵⁷ H. A. CAVALLERA, *Introduzione. Sull'educazione civile nel Regno d'Italia*, in *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, Ristampa anastatica a cura di H. A. Cavallera, op. cit., p. 18.

luminoso nelle aule universitarie del capoluogo partenopeo⁴⁵⁸ in pieno rinascimento culturale, cui era intimamente legata la sua formazione giovanile. Si tratta naturalmente del commiato di un uomo ben consapevole di essere giunto al tramonto del suo lungo itinerario da protagonista della storia nazionale, ancora desideroso di dare il suo contributo al progresso della civiltà giuridica, ma è soprattutto, dietro le quinte, «un bilancio di come il suo progetto» di codificazione civile, di cui fu senza dubbio il *deus ex machina*, «fosse stato recepito e fatto proprio dal Regno» d'Italia ed, allo stesso tempo, una celebrazione ultima del suo monumentale (ed immortale) trionfo, che egli «auspica essere il suo lascito per i posteri»⁴⁵⁹ e per il futuro dell'Italia intera. Queste, in ultima analisi, sono le tensioni emotive che muovono la penna di Pisanelli, e che lo spingono a scegliere di esporre queste sue ultime riflessioni in seno alla prestigiosa Accademia di Scienze morali e politiche della Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli⁴⁶⁰ circondato dai più alti esponenti della cultura scientifica e artistica partenopea del tempo, cui sente di appartenere a pieno titolo.

Proprio da Napoli, e dall'elogio della sua secolare cultura giusfilosofica, prende le mosse la riflessione di Pisanelli, che idealmente assolve esplicitamente il suo debito di appartenenza ai padri nobili dell'eclettismo giuridico partenopeo⁴⁶¹. «Al cadere de passato secolo, imperava in tutti gli Stati d'Italia il diritto romano e insieme con esso il diritto canonico e una congerie di leggi, di statuti e consuetudini peculiari a ciascuno Stato» e «già dappertutto erano avvertiti i danni di questa babele legislativa, e tutti desideravano leggi più certe e più conformi alle mutate condizioni de' tempi»⁴⁶². «Ma a compiere le riforme non basta desiderarle, è pur necessario che si abbia un concetto definito delle innovazioni», che pure non mancavano in Napoli dove «gli scritti del Filangieri e del Pagano aveano pure apparecchiata l'opera de' nuovi legislatori» in materia penale. Tuttavia, «nella legislazione civile», «ove furono luce della

⁴⁵⁸ Si veda sul punto il giudizio di Luigi Russo, che riprende l'opinione di Francesco De Sanctis e più in genarle della scuola giuridica napoletana: «il Pisanelli continuava la sua opera di larga restaurazione nazionale attraverso l'insegnamento cattedratico, correggendo anche lui il tenace municipalismo che a Napoli, nel campo della prassi giuridica, era più forte che in altri campi di cultura, forse appunto perché stratificato nello stesso costume popolare punto e insegno con la calda eloquenza che gli era propria, e anche di lui si racconta che, per la folla degli uditori (intervenevano alle sue lezioni gli stessi suoi colleghi d'insegnamento e molti avvocati del foro napoletano), dovette trasferirsi a parlare nell'aula magna» (L. RUSSO, *Francesco De Sanctis e la cultura napoletana (1860-1885)*, Bari, Laterza, 1943, p. 162). Per il contesto del rifiorire degli studi universitari nella Napoli della seconda metà dell'Ottocento vedi N. CORTESE, *Francesco De Sanctis ed il riordinamento dell'Università di Napoli dell'ottobre 1860*, estratto di Accademia di Scienze Morali e Politiche, Quaderno n. 7, Napoli, Libreria Scientifica Editrice, 1972; e più di recente A. V. NAZZARO, *F. De Sanctis riformatore dell'Università degli Studi e della Società Reale di Napoli*, Napoli, Giannini, 2016.

⁴⁵⁹ H. A. CAVALLERA, *Introduzione. Sull'educazione civile nel Regno d'Italia*, op. cit., p. 18-19.

⁴⁶⁰ G. MARRUCCI, *La Società Nazionale di Napoli attraverso i suoi soci illustri*, in *Le Accademie Nazionali e la storia d'Italia* (Napoli, 9-10 dicembre 2011), Roma, Scienze e Lettere, 2012, pp. 133-147; A. V. NAZZARO, *F. De Sanctis riformatore dell'Università degli Studi e della Società Reale di Napoli*, op. cit., pp. 61-82; Id. *L'impresa della Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli*, in *Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli. Seduta inaugurale dell'anno accademico 2016*, Napoli, Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli, 2016, pp. 41-61.

⁴⁶¹ *Supra* in questo Capitolo, paragrafo 3.1.

⁴⁶² G. PISANELLI, *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, op. cit., pp. 1-2.

loro età e dell'avvenire Aulisio, Giannone, Argento, Gravina, Capasso, Cirillo, Vico, ed ove le nuove dottrine di economia erano state insegnate dal Galiani, dal Genovesi, dal Delfico», «non si era pervenuto a sceverare ed ordinare quella parte della dottrina giuridica corrispondente alle nuove condizioni sociali, come si era fatto in Francia, segnatamente per le opere del Domat e del Pothier»⁴⁶³.

«Rimasero pertanto in questa parte inasauditi i desiderii de' popoli e vani i conati che i Principi, allora proclivi alle riforme, fecero per secondarli»⁴⁶⁴. Anche se in parte questa mancanza fu colmata per lungo tempo dalla «Corte di Cassazione di Napoli, che nelle materie penali fin dalla sua origine ebbe una giurisprudenza propria, anche nelle materie civili conquistò, in breve spazio di tempo, grande autorità pe' nomi del principe di Sirignano, che n'era il presidente, e per quelli di Giuseppe Raffaele, Giuseppe Poerio, Davide Winspeare, Nicola Nicolini, Vittorio Englen, Luigi Cianciulli che rappresentavano il Pubblico Ministero e che sarebbero bastati essi soli ad illustrare una età»⁴⁶⁵. Tuttavia, con la conquistata unità politica della Penisola quest'autorità giurisprudenziale, sia pur grande maestra di una scienza giuridica pratica, non era più sufficiente da sola a garantire i loro nuovi diritti ai cittadini italiani, che la «varietà delle leggi rendeva incerti e perplessi» oltre che «stranieri tra loro» nelle «varie province» del Regno⁴⁶⁶.

«Al 25 giugno 1865» – continua Pisanelli nella sua narrazione – fu finalmente promulgato il Codice civile unitario, dopo un lungo processo di codificazione, e questo era fondato sul progetto elaborato dallo lui stesso quando era Ministro Guardasigilli nel 1862 e che, per suo vanto, è «difforme dal progetto votato dalla Commissione» di coordinamento «in due punti soltanto, per le indagini sulla paternità e le alluvioni»⁴⁶⁷. «Coloro che aveano condannata a priori l'unificazione legislativa come improvvida e temeraria, maledissero i nuovi Codici anche prima di leggerli», anche se «il poco tempo trascorso è bastato a dileguare quel coro di

⁴⁶³ Ivi, p. 2.

⁴⁶⁴ Ivi, p. 2-3.

⁴⁶⁵ Ivi, p. 11.

⁴⁶⁶ Ivi, p. 35. «Né la vita politica del popolo italiano» – prosegue Pisanelli – «poteva adagiarsi sicura in mezzo a tanta discrepanza di leggi. Tutti i Codici che imperavano in Italia rappresentavano per sé stessi la negazione del nuovo reggimento, e in molte parti contraddicevano apertamente ai principii del nostro diritto pubblico. Il Codice che avea vigore nelle antiche provincie, le quali erano state la culla gloriosa delle nostre libertà e aveano inaugurato la dottrina della separazione tra lo Stato e la Chiesa, nelle prime sue pagine contraddiceva a quella dottrina, ed ammetteva come causa di diseredazione il mutamento di religione. Era pertanto indispensabile che gl'Italiani, i quali aveano avuta la virtù e la fortuna di raccogliersi insieme e conseguito un nome comune, una comune legge politica, la stessa bandiera, lo stesso Principe, acquistassero pure una legislazione comune» (Ivi, p. 36).

⁴⁶⁷ Ivi, p. 41. L'affermazione di Pisanelli è naturalmente esagerata, come abbiamo provato ad argomentare, infatti, il suo progetto di codice fu notevolmente rivisto tanto dalla *Commissione senatoria* quanto in seno alla *Commissione di coordinamento*, facendogli perdere la sua originaria natura liberale e progressista, nel senso più autentico del termine. Basti solo ricordare qui la questione delle notevoli disegualianze tra uomini e donne e la sgradevole reintroduzione dell'autorizzazione maritale. Sul punto *Supra* in questo Capitolo V, paragrafo 1.3.

maledizioni» ed «il plauso dell'Europa e i benefici ottenuti dagl'Italiani rallegrano l'animo di chi non ha indietreggiato innanzi alle difficoltà e a' clamori»⁴⁶⁸.

Allo scopo, dunque, di «render noti i progressi fatti dall'Italia nel dritto civile», e che per Pisanelli appaiono in un certo modo autoevidenti nella diretta applicazione che il nuovo codice ha avuto nei suoi pochi anni di vita, basterà semplicemente «venir rilevando per sommi capi i miglioramenti che contiene il nuovo Codice rispetto alla legislazione francese, già quasi patrimonio comune delle nazioni europee e a tutti nota», poiché da «quei miglioramenti si segnala e si distingue la nostra legislazione, ed essi costituiscono il peculiare vanto de' legislatori italiani»⁴⁶⁹.

Queste «riforme» e «modificazioni», benché possano apparire come «lievi in apparenza, spesso hanno notevoli risultati, abbonda la nuova legislazione» e pongono un solido argine «alle più gravi controversie surte nell'applicazione del Codice francese»⁴⁷⁰. Tralasciando qui la sistematica delle materie ed il titolo preliminare⁴⁷¹ – che occupano alcune pagine della riflessione di Pisanelli, e dove si concentrano una lunghissima nota esplicativa redatta da Precerutti e Napolitano con qualche riferimento ad alcune modificazioni intervenute quanto ai *Libri secondo e terzo*⁴⁷² – la parte più densa della disamina di Pisanelli si concentra tutta sul *Libro primo* del codice, ed in particolare sulle riforme apportate all'ordinamento familiare⁴⁷³.

In particolare, l'«ordinamento del matrimonio è stato in questi ultimi anni in Italia l'argomento più dibattuto» ed «il clero, i legisti, i giornalisti, i deputati, i senatori, tutti combattevano con ardore, e spesso si videro pugnalare tra loro coloro stessi ch'erano sinceramente devoti alla libertà, zelanti fautori del risorgimento italiano»⁴⁷⁴. «Si sentiva che si trattava di cosa assai seria», e tra i «sostenitori della nuova legge» c'era «una sola parola» d'ordine, «*matrimonio civile*», mentre «gli avversarii ne avevano cento» e, ancor peggio, «non s'intendevano fra loro»⁴⁷⁵ su nessuna di queste. Era, infatti, con il «travaglio di molti secoli» che «la società civile, mercè la cresciuta coltura del laicato, era riuscita di mano in mano a rompere gli abiti chiesastici ad emancipare la potestà secolare, a laicizzare le leggi, tenacemente ancora sino alla fine del secolo passato l'autorità sacerdotale si teneva aggruppata intorno al matrimonio, soddisfazione ed orgoglio de' parenti, sospiro de' giovani, guida delle future

⁴⁶⁸ G. PISANELLI, *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, op. cit., p. 41. «Nuovo esempio del frutto che porta la costanza ne' buoni propositi» (*ibidem*).

⁴⁶⁹ Ivi, pp. 41-42.

⁴⁷⁰ Ivi, p. 45. Per valutare questo impatto si può leggere, tra gli altri, un commentario al *Code Napoléon* che ampiamente circolò in Italia nella prima metà dell'Ottocento A.-S.-G. COFFINIÈRES, *Le Code Napoleon explique par les décisions supremes de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat*, Parigi, Garnery, 1809. Valga per tutti il ricco saggio di N. HAKIM, *L'autorité de la doctrine civiliste française au XIXème siècle*, op. cit.

⁴⁷¹ G. PISANELLI, *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, op. cit., pp. 45-46

⁴⁷² Ivi, pp. 46-59, nota n. 1.

⁴⁷³ Ivi, pp. 65-101.

⁴⁷⁴ Ivi, p. 65.

⁴⁷⁵ *Ibidem*.

generazioni»⁴⁷⁶. Su questa consuetudine secolare si reggeva quel «potere» arbitrario, «sostenuto dalla storia», della Chiesa sul matrimonio, ornato «dal nobile sentimento d'inaugurare le nuove famiglie con le benedizioni celesti» e, tuttavia, «il fatale cammino della scienza doveva espugnare la potestà sacerdotale anche in quest'ultimo rifugio», «non già conculcando la storia e il sentimento religioso», ma «rivendicando alla potestà civile ciò che le appartiene nella legislazione e nella giurisdizione matrimoniale»⁴⁷⁷. In una parola, continua Pisanelli, doveva farsi applicazione anche in questa materia del principio della «libera Chiesa in libero Stato», così com'era stato espresso da Cavour nel suo celebre discorso, ed era «divenuto un assioma del nostro dritto pubblico»⁴⁷⁸ moderno. E per questo motivo, non vi è alcun dubbio che il «matrimonio, ch'è fondamento della famiglia e perciò un'alta istituzione sociale», deve necessariamente «ricadere sotto le prescrizioni della legge civile» ed incombe «allo Stato di regolare i modi co' quali una nuova famiglia si costituisce e determinarne i dritti»⁴⁷⁹ reciproci tra i coniugi. «Possono gli sposi desiderare alle loro nozze la sanzione religiosa, ma questa è fuori della competenza dello Stato. La religione ha i suoi precetti e le sue sanzioni, ma essi si aggirano in un campo ove lo Stato non può penetrare senza suo danno e senza offesa della stessa religione. Però la legge civile, regolando il matrimonio, non deve vedere che cittadini, come la religione non vede che credenti. Le forme che prescrive la legge civile possono essere imposte, quelle che prescrive la religione debbono essere affidate alla coscienza de' privati: la credenza religiosa non ha merito se non è spontanea, e sfugge ad ogni coazione»⁴⁸⁰.

A partire dal saldo fondamento di questo principio di laicità del vincolo matrimoniale, «è stata ripristinata in Italia su questo punto la legislazione francese», ma «il Codice italiano è andato anche più oltre» del francese attuando «pienamente il concetto della separazione tra la Chiesa e lo Stato e della libertà di entrambi»⁴⁸¹ questi ordinamento. E qui Pisanelli si prende il merito del suo forse unico vero trionfo nell'intera vicenda codificatorio italiana, almeno quanto alla disciplina dell'ordine familiare⁴⁸². Infatti, «mentre la legislazione francese vieta che si celebri il matrimonio religioso prima del civile, e da' contravventori minaccia pene non lievi, il Codice italiano lascia in libertà degli sposi di compiere il rito religioso quando meglio essi

⁴⁷⁶ *Ibidem*.

⁴⁷⁷ Ivi, pp. 65-66.

⁴⁷⁸ Ivi, p. 69.

⁴⁷⁹ *Ibidem*.

⁴⁸⁰ Ivi, pp. 69-70.

⁴⁸¹ Ivi, pp. 70-71.

⁴⁸² «Non tacerò che questa innovazione parve pericoloso ad alcuni de' Membri della Commissione Senatoria, perché temevano ch'essa aprisse l'adito a matrimoni celebrati davanti la Chiesa e non rivestiti della sanzione civile. Ma fu osservato che la migliore garentia per evitar questi fatti dovea riconoscersi nell' interesse de' contraenti e della famiglia, e che quando questo non bastasse, poco sarebbe da confidare nella efficacia delle sanzioni penali; che la Chiesa cattolica, combattendo il matrimonio civile, si preoccupò piuttosto de' matrimoni civili a cui non curino le parti di aggiungere il sacramento anziché del caso contrario; che infine sarebbe per lo meno prematuro stabilire, per un caso ipotetico, sanzioni penali che offenderebbero la indipendenza de' ministri del culto e la libertà religiosa» (Ivi, p. 72).

credono, prima o dopo l'atto civile» anche soltanto quest'ultimo a valenza legale a differenza del primo che è espressione di una semplice «libertà religiosa»⁴⁸³. Accanto a questa maggiore, «altre innovazioni alla istituzione del matrimonio si scorgono nel Codice italiano», e queste riguardano sia il consenso degli ascendenti in caso di incapacità o mancanza dei genitori e più in genarle la disciplina gli atti rispettosì. Quanto alla prima questione ai sensi del «nuovo Codice italiano, quando il padre e la madre non esistono o non sieno in grado di manifestare il loro consenso, compiuti gli anni 21, acquistano i figli, anche rispetto al matrimonio, la pienezza de' loro diritti»⁴⁸⁴, e senza bisogno di alcuna supplenza da parte degli ascendenti o del consiglio di famiglia. Quanto alla «seconda innovazione»⁴⁸⁵ questa riguarda il caso di rifiuto del consenso del genitore al matrimonio del figlio, che secondo Pisanelli ha quale unico effetto quello «d'indugiare il matrimonio, e promuovere in tal guisa una più seria meditazione nell'animo di chi si mostra deciso a non tener conto del parere de' parenti»⁴⁸⁶. Tuttavia, è altrettanto evidente che è «poco opportunamente la legge, la quale proscioglie i figli dalla patria potestà quando sieno giunti ad una certa età», e poi tenti nuovamente di «assoggettarveli indirettamente»⁴⁸⁷ a quella stessa potestà arrivati al momento del matrimonio. Per questo motivo, il «Codice italiano ha pertanto concesso al figlio stesso, quando si sia maggiore, e a' parenti, agli affini, al Pubblico Ministero di reclamare alla Corte d'Appello contro il rifiuto del consenso degli ascendenti, del consiglio di famiglia o di tutela»⁴⁸⁸.

«Senza esitazione fu respinto dal Codice italiano il concetto del divorzio» – come vigente, invece, nel *Code Napoléon* applicato nella maggior parte del territorio italiano fino al 1814⁴⁸⁹ – poiché non vi è alcun dubbio che una «legge che collocasse sulla soglia del matrimonio e nel suo seno l'idea del divorzio, deturperebbe l'onestà, avvelenerebbe la santità delle nozze» e per mezzo di «quell'idea si muterebbe nelle mura domestiche in un perenne ed amaro sospetto»⁴⁹⁰. Con qualche esitazione in più e qualche intima contraddizione, invece,

⁴⁸³ Ivi, p. 72. «Mi è grato qui aggiungere che né i pericoli temuti, né gli altri di maggior numero che prevedevano gli avversari del matrimonio civile si sono insino ad ora avverati. È quasi un anno che le disposizioni del nuovo Codice sono in osservanza, senza difficoltà e danno. Il matrimonio civile in tutti i luoghi è stato accompagnato dal rito religioso, eccetto i pochi matrimoni contratti da' sacerdoti. I rivolgimenti politici avvenuti in Italia, la guerra sostenuta dalla maggior parte del clero contro il nuovo Regno, aveano travolto in altro stato e alienato dalla Chiesa parecchi sacerdoti, ed alcuni, dopo la pubblicazione del nuovo Codice, han preso moglie. Siffatti matrimoni non sono stati in gran numero» (Ivi, pp. 71-72).

⁴⁸⁴ Ivi, p. 74.

⁴⁸⁵ *Ibidem*. «Nel Codice francese, seguito in questo punto dal Codice delle Due Sicilie, era prescritto che, anche compiuti dalla donna gli anni 21 e dall'uomo i 25, dovesse il figlio richiedere con un atto formale il consenso de' parenti, e che quando l'uomo non fosse giunto all'età di 30 anni e la donna a' 25, quell'atto dovesse rinnovarsi altre due volte di mese in mese. Mancandovi ciò non ostante il consenso, si potea passare alla celebrazione del matrimonio dopo decorso un mese dall'ultimo atto» (*Ibidem*).

⁴⁸⁶ *Ibidem*.

⁴⁸⁷ *Ibidem*. «Ognuno deve sentire quanto sia poco conveniente l'obbligo che impone la legge di chiedere un consiglio, quando la legge stessa dà il diritto di spregiarlo» (Ivi, pp. 74-75).

⁴⁸⁸ Ivi, p. 75.

⁴⁸⁹ *Supra* Capitolo II, paragrafo 3.

⁴⁹⁰ G. PISANELLI, *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, op. cit., pp. 75-76.

Pisanelli ricorda come il «nuovo Codice italiano», «dopo di aver stabilito l'obbligo del marito di provvedere a' bisogni della moglie» e «di sanzionare il corrispondente dritto del marito verso la moglie» sulla base di un principio di «reciprocanza de' dritti e dei doveri» che «era anch'essa una conseguenza della natura del matrimonio e della presunta reciprocanza di affetto»⁴⁹¹, si scontra con la difficile giustificazione, in forza di questo stesso principio, della reintroduzione dell'autorizzazione maritale, ad opera della *Commissione senatoria*⁴⁹². «Questa nuova dichiarazione» – comincia da argomentare il giurista salentino, con non poco imbarazzo – «aggrava la condizione della donna, ma allarga il suo compito e la rileva»⁴⁹³, poiché il Codice civile italiano, a differenza del francese che la prevede in termini generali⁴⁹⁴, ne limita invece la «necessità» soltanto «per alcuni atti soltanto tassativamente indicati» all'articolo 134, «in guisa che esso non colpisce la donna maritata di una incapacità assoluta e soggettiva, ma di una incapacità relativa e quasi oggettiva, che riguarda alcuni atti più importanti e non altri»⁴⁹⁵. Sarà compito della «nuova giurisprudenza italiana» di armonizzare e moderare quest'autorizzazione con i bisogni sociali, percorrendo «un indirizzo assai diverso da quello seguito dalla giurisprudenza francese»⁴⁹⁶. «Si arresteranno a questo punto i progressi della legislazione?» – la domanda di Pisanelli è naturalmente provocatoria, e cerca di trovare una giustificazione plausibile a questo mancato progresso nella pura retorica politica – «Io credo che la discussione già fatta in Italia su questo importante argomento abbia scosse molte coscienze, e verrà a richiamare sopra di esso le meditazioni più accurate de' pubblicisti»⁴⁹⁷.

La trattazione della materia della filiazione è l'occasione per Pisanelli di ritornare sulla spinosa questione della ricerca di paternità, sui cui si concentra la sua intera riflessione, senza però fare alcun riferimento puntuale alla modalità con le quali il divieto fu reintrodotta (sul modello francese) nel nuovo Codice italiano, e questo a differenza di quanto avvenuto per gli altri «progressi» elencati fino ad ora che Pisanelli, come abbiamo visto, tende ad intestarsi personalmente. Fa specie che la stessa parola «progresso» non venga mai utilizzata dall'autore in tutto il paragrafo, ma si fa più generico riferimento a ragioni di opportunità e necessità che sottendono il rigore della disciplina. «Ne' primi progetti del nuovo Codice, seguendosi l'esempio del Codice sardo, si erano ammesse le indagini, oltre del caso di rapimento, anche

⁴⁹¹ Ivi, pp. 76-77

⁴⁹² «Il solo punto che, nel definire le relazioni tra i coniugi, tenne divise le opinioni, fu quello dell'autorizzazione maritale» (Ivi, p. 77) ed «in entrambi i rami del Parlamento fu essa da parecchi oratori impugnata, e coteste discussioni non furono senza frutto» (Ivi, p. 79)

⁴⁹³ Ivi, p. 77.

⁴⁹⁴ *Supra* Capitolo II, paragrafo 3.

⁴⁹⁵ G. PISANELLI, *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, op. cit., p. 79.

⁴⁹⁶ *Ibidem*.

⁴⁹⁷ Ivi, p. 77-80. L'auspicio non è casuale, e come vedremo l'argomento pubblicistico sarà tra quelli più comuni spesi in favore dell'abolizione dell'autorizzazione maritale ma il cammino da percorrere è ancora lungo e tortuoso e si protrarrà molto al di là della scomparsa di Pisanelli nel 1879 e dei confini del secolo XIX. *Infra* Capitolo VI, paragrafo 4.

quando vi fosse uno scritto col quale il padre dichiarasse la sua qualità, o dal quale risultasse una serie di cure prestate a un fanciullo a titolo di paternità»⁴⁹⁸.

Tuttavia, osserva in contrario Pisanelli, «se le disposizioni testé accennate non avessero aperto il varco a tutti quei danni che potrebbero derivare dalle indagini sulla paternità, ove fossero irrefrenate, sarebbero stati abbastanza temibili quelli che potevano recare». Da una parte, infatti, «parificare un timido e segreto riconoscimento al solenne e pubblico ordinato dalla legge, ricercare la genesi e la storia di atti di beneficenza per stabilire la paternità, sarebbe lo stesso che aprire l'adito a strani e mal sicuri dibattimenti giudiziali, ed eccitare ad un tempo sinistri disegni e malaugurati timori». Dall'atro, quante «donne astute non si proverebbero a trarre nelle loro reti giovani incauti con la speranza di ottenere quelle prove che potessero assicurare la loro fortuna»⁴⁹⁹. A queste considerazioni – sorvola abilmente Pisanelli – «era informato l'ultimo progetto del nuovo Codice, che, non ostante le rinnovate obiezioni, non fu in questa parte mutato»⁵⁰⁰. Senonché, resta un piccolo margine di manovra per quello che il giurista salentino considera un «progresso» della legislazione italiana, senza però nominarlo come tale. Ed, infatti, questi non si trattiene dal sottolineare come «mentre le altre legislazioni, che stabiliscono il divieto delle indagini per la paternità, fanno eccezione pel solo caso del rapimento avvenuto in epoca corrispondente a quella del concepimento, per parità di ragione il Codice italiano le ammette pure nel caso di stupro violento»⁵⁰¹, un caso peraltro che era stato già pacificamente parificato dalla giurisprudenza e dalla dottrina francese anche più rigorosa senza troppa difficoltà⁵⁰². Più rilevante in questa stessa materia è il fatto che, quanto all'istituto della legittimazione, «il Codice italiano si scosta dal Codice francese ammettendo, oltre la legittimazione per susseguente matrimonio, anche quella per Decreto Reale»⁵⁰³. Un'«innovazione» che era «sospinta dall'esempio dei Codici che vigevano, e confortato dal pensiero ch'essa poteva essere in alcune congiunture l'ultimo rifugio di una prole sventurata, di genitori infelici, e che il negarlo sarebbe stato cosa inumana»⁵⁰⁴.

⁴⁹⁸ G. PISANELLI, *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, op. cit., p. 81.

⁴⁹⁹ *Ibidem*.

⁵⁰⁰ Ivi, p. 82.

⁵⁰¹ *Ibidem*.

⁵⁰² Si può citare per tutti l'opinione di C. DEMOLOMBE, *Cours de code Napoléon* vol. V: *De la paternité et de la filiation*, Parigi, Auguste Durand, 1854, pp. 494-496, paragrafo 491. Sul punto vedi anche J.-L. HALPERIN, *Histoire du droit privé français depuis 1804*, op. cit., pp. 98-99; più in genarle sulla questione, con riferimenti all'equiparazione già nella cultura giuridica settecentesca, vedi G. CAZZETTA, *Præsumitur seducta*, op. cit., passim.

⁵⁰³ G. PISANELLI, *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, op. cit., p. 82.

⁵⁰⁴ *Ibidem*. «Importava sibbene circondare questo sussidio di condizioni che impedissero ogni danno ed abuso», prosegue cautamente Pisanelli. «Fissa, pertanto, il nuovo Codice le condizioni necessarie per l'ammissibilità della dimanda, e prescrive che innanzi tutto la Corte d'appello abbia a riconoscere se concorrono le condizioni prescritte dalla legge, e nell'affermativa, il Ministro, sentito anche il Consiglio di Stato, potrà farne rapporto al Re» (Ivi, pp. 82-83).

«Costituita la famiglia col matrimonio, designati i membri che ne fanno parte con le regole della filiazione», non restava al legislatore del nuovo Codice civile che «determinarne il governo» con «le disposizioni intorno alla patria potestà» dove, per gioco del caso, «si trovavano quasi in conflitto le varie legislazioni d'Italia, dominate alcune dalle antiche tradizioni, altre informate da' nuovi principii»⁵⁰⁵. «Tutti volevano fortemente organata la patria potestà» ma per raggiungere questo scopo «era d'uopo rilevarla e irrigidirla» ed, allo stesso tempo, «attemperarla alla civiltà odierna» e «a' legittimi interessi della famiglia»⁵⁰⁶. Il compromesso, dopo lunghe discussioni tra *Commissione senatoria* e *Commissione di coordinamento*, era stato quello di far cessare la potestà paterna – definita da Pisanelli come l'«insieme tutti i diritti che concorrono al governo della famiglia»⁵⁰⁷ – al compimento della maggiore età o dell'emancipazione facendola esercitare dal solo padre durante la durata del matrimonio⁵⁰⁸, sul modello del *Code Napoléon*⁵⁰⁹. Tuttavia, a differenza di quanto avveniva in Francia⁵¹⁰, si «ripugnò a collocare accanto al padre un consiglio di famiglia e a stabilire che per la morte della moglie la patria potestà divenisse una mera tutela», disponendo invece che «sciolto il matrimonio» a causa di morte questa fosse esercitata indistintamente «dal genitore superstite»⁵¹¹. Quanto poi agli «obblighi de' genitori verso i figli», il «Codice italiano» ha provveduto «spiccatamente» a «rendere obbligatoria pe' parenti l'istruzione de' figli», stabilendo che «il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligazione di mantenere, educare ed istruire la prole» concorrendo entrambi «in proporzione delle loro sostanze» e prevedendo che «quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli obblighi anzidetti ricadono agli ascendenti in ordine di prossimità»⁵¹².

Da ultimo, il nuovo Codice civile migliora la disciplina dagli «abuso della patria potestà»⁵¹³ e dei mezzi di correzione paterni, rispetto all'archetipo francese che su questa materia si rivela per Pisanelli oltremodo rigoroso⁵¹⁴. Con soddisfazione Pisanelli afferma che

⁵⁰⁵ Ivi, p. 84.

⁵⁰⁶ Ivi, p. 85.

⁵⁰⁷ Ivi, p. 90.

⁵⁰⁸ Ivi, p. 85-89.

⁵⁰⁹ *Supra* Capitolo II, paragrafo 3.

⁵¹⁰ J.-L. HALPERIN, *Histoire du droit privé français depuis 1804*, op. cit., pp. 105-106; più in generale sull'evoluzione storica del *conseil de famille* vedi G. BRUNET, *Le juge et l'orphelin. Des Assemblées de parents aux Conseils de famille, XVIIIe-XIXe siècle*, in «Annales de démographie historique», n. 123, fasc. 1, 2012, pp. 225-247.

⁵¹¹ G. PISANELLI, *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, op. cit., pp. 88-89. Naturalmente, Precisa Pisanelli «il padre può stabilire alcune condizioni alla madre superstite; e questa può chiedere d'esserne dispensata dal consiglio di famiglia, la cui deliberazione sarà sottoposta al giudizio del Tribunale» (Ivi, p. 89).

⁵¹² Ivi, p. 90. Si tratta del dispositivo dell'art. 138 del Codice civile unitario, *Infra* Capitolo V, paragrafo 1.4.

⁵¹³ G. PISANELLI, *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, op. cit., p. 89.

⁵¹⁴ «Secondo il Codice francese se il figlio ha meno di 16 anni il padre potrà tenerlo in arresto per un mese; quando sia cominciato l'anno sedicesimo e fino alla maggiore età, può dimandare al magistrato la detenzione del figlio, per un tempo non maggiore di sei mesi. Devesi sempre tenere questa via quando il padre sia passato a seconde nozze, o il figlio abbia beni propri, o quando l'arresto sia richiesto dalla madre con l'assenso di due parenti» (Ivi, p. 92).

«il Codice italiano non ammette ne' genitori il potere di costringere in carcere il figliuolo», «non era giusto», infatti, «che i travimenti del figlio fossero agguagliati alle infrazioni della legge» ed «era amara cosa ed improvvida imprimere sulla vita di un giovane, per leggieri travimenti, quella macchia che l'opinione pubblica ravvisa in chiunque è stato nel carcere». «Escludendo quel potere il nuovo Codice non intese di affievolire la patria potestà, ma di preservare i genitori da un tardo e vano rimorso»⁵¹⁵.

Questi in estrema sintesi sono i grandi “progressi” di cui può vantarsi, secondo Pisanelli, il *Codice civile del Regno d'Italia* del 1865, e l'applicazione pratica di quella collaudata *Retorica del progresso* di cui il giurista salentino si fa promotore a livello internazionale. Con l'analisi di questo scritto, si chiude, idealmente non soltanto la parabola politica ed intellettuale di Pisanelli ma anche il cerchio del suo poliedrico eclettismo storico-razionale. Non resta ora che verificare se questa sua retorica progressista (e la sua tendenza al compromesso) ha avuto più fortuna di quella del conte Federigo Sclopis di Salerano, quanto al Codice civile albertino del 1837⁵¹⁶, tanto con riferimento alla scienza giuridica italiana post-unitaria – in un'Italia che cercava di consolidare la sua identità nazionale anche tramite l'opera di quei primissimi esegeti del Codice civile tra il 1865 ed il 1881 – quanto nella più consolidata scienza giuridica d'oltralpe – in una Francia alla prese con la prima crisi d'identità dell'*École de l'exégè*, ed in cerca di nuovi modelli giuridico-culturali per rinvigorire il vecchio *Code Napoléon* e restituirgli il suo antico splendore⁵¹⁷.

Giunti a questo punto della nostra trattazione, però, prossimo provare a trarre un primo bilancio provvisorio. Non ci appare, infatti, neanche forse troppo sorprendentemente – giudicando nel suo complesso le modalità politiche dell'intero processo di unificazione nazionale – che a questa non sia corrisposto «un profondo rinnovamento delle preesistenti strutture giuridiche sia nel campo civile che in quello commerciale o penale»⁵¹⁸. Questo fenomeno si spiega, in gran parte, per le profonde contraddizioni di cui fu scenario l'Italia post-unitaria, irrimediabilmente divisa nonostante l'unità formale della Nazione, e che impegnarono in gran parte i lavori di Governi e Parlamento per i primissimi anni successivi al 1861, mettendo, allo stesso tempo, in secondo piano il dibattito sulla codificazione da portare a compimento nel più breve tempo possibile, quale simbolo dell'Unità nazionale, avvenuta peraltro (e non a caso) con un Decreto Regio e non in seno al Parlamento nazionale come invece ci si sarebbe dovuto aspettare. In realtà – ed in questo ci sembra aver colto in pieno l'essenza del problema Alberto Aquarone – «l'esigenza di un tale rinnovamento non si faceva ancora sentire in quegli anni in maniera troppo presente», considerato che «le condizioni economiche e sociali del Paese non

⁵¹⁵ G. PISANELLI, *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, op. cit., pp. 92-93.

⁵¹⁶ *Supra* Capitolo III, paragrafo 5.

⁵¹⁷ *Infra* Capitolo V, paragrafo 2.

⁵¹⁸ A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, op. cit., pp., p. 78.

avevano subito, nei cinquant'anni seguiti alla dominazione napoleonica, mutamenti veramente radicali»⁵¹⁹ tali da determinare la necessità di nuovi assetti giuridici completamente diversi da quelli del passato. Ed ecco perché, il riformismo *storico-razionale* di Pisanelli – intimamente “compromissorio” soprattutto in materia di famiglia – ebbe alla fine tanto successo, ed apparve ai più come sufficiente ai bisogni del momento, propugnando in fondo una semplice “revisione” e “adattamento”, abilmente mascherata da *progresso*, del sistema legislativo in vigore nella maggior parte degli Stati preunitari. Oramai – per dirlo ancora con le parole di Alberto Acquarone – «l'occasione propizia per una trasformazione in profondità del diritto (e di quello civile) soprattutto era andata perduta, né era pensabile che a distanza di pochi lustri fosse possibile intraprendere un'opera di totale riforma legislativa»⁵²⁰, anche se come vedremo sarà questa la sfida dei giuristi riformatori protagonisti ed eclettici dell'età successiva a quella dello Stato liberale post-risorgimentale⁵²¹.

⁵¹⁹ A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, op. cit., p. 80.

⁵²⁰ *Ibidem*.

⁵²¹ *Infra* Capitolo VI, paragrafi II e III.

CAPITOLO V

Verso l'*Innovazione*: «Mitologia giuridica»¹ del Codice civile unitario e destino della Retorica pisanelliana dei «progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX» da una crinale all'altro delle Alpi.

¹ Su questo concetto, e la relativa bibliografia di corredo, vedi *Supra* Capitolo I, paragrafo 1. A nostro pare, come avviene per il Codice Napoleonico, questo concetto romaniano si adatta perfettamente anche alla vicenda storica del Codice civile italiano del 1865, negli anni successivi alla sua emanazione, descrivendo in maniera chiara il suo svolgimento storico, almeno fino alla crisi dello Stato liberale di fine secolo. Come il suo cugino francese, di sessant'anni più anziano, anche il Codice Pisanelli sarà fatto oggetto di un culto interpretativo e di una «mitologia» molto ben radicati e condivisa nella cultura giuridica italiana della seconda metà dell'Ottocento, che si rivelerà difficile da mettere in discussione anche per le menti più brillanti ed eversive del tempo. A sua volta, questa stessa «Mitologia giuridica» – sempre più rafforzata con lo scorrere degli anni – sarà la sua più grande fonte di resistenza contro il trascorrere inarrestabile del tempo. Dopo tutto come «ipotizzare, del resto, che il legislatore possa modificare “a suo arbitrio” un Codice civile legittimato dal passato e dall'avvenire, che possa mutare i diritti degli individui inseguendo [...] interessi mutevoli “come le onde del mare”. Il codice è terraferma, stabilità, certezza, che l'interprete è tenuto a garantire e a difendere» a qualsiasi costo per salvaguardare l'Unità nazionale (G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, op. cit., p. 33).

1. L'ordinamento giuridico della famiglia nel Codice Pisanelli: all'origine di «una delle molte fratture interne della società italiana»² in Età liberale.

A partire dal 1° gennaio 1866 – come previsto dall'art. 1 del Regio Decreto 25 giugno 1865, n. 2358³ a firma del Guardasigilli Giuseppe Vacca, e nonostante nel comune sentire non porti il suo nome ma quello del suo predecessore Giuseppe Pisanelli⁴ – il nuovo Codice civile del Regno d'Italia⁵ entra in vigore in tutta la Penisola, compiendo finalmente, anche se soltanto parzialmente⁶ e con molteplici «manchevolezze, difetti e limiti»⁷, il sogno della tanto agognata unificazione giuridica nazionale. Lo Stato unitario, al timone della *Destra storica*⁸, con tutti i

² A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, op. cit., p. 80.

³ Art. 1, Regio Decreto 25 giugno 1865, n. 2358, in S. GIANZANA, *Codice civile, preceduto dalle Relazioni Ministeriali e Senatorie, dalle Discussioni Parlamentari, e dai Verballi della Commissione coordinatrice*, op. cit., vol. IV, p. 43.

⁴ Si tratta di una circostanza davvero singolarissima, di norma, infatti, le Leggi (e con esse i Codici, che non sono altro che raccolte organiche di Leggi) prendono il nome dal Ministro sotto cui vengono emanate e non da chi né è il promotore o ne ha redatto il progetto. Non a caso il Codice penale di età liberale del 1889 viene chiamato comunemente Codice Zanardelli – perché emanato durante il dicastero di Giuseppe Zanardelli, che ne promosse la redazione (L. LACCHÉ, *Un Code Pénal Pour l'Unité Italienne: le code Zanardelli (1889): La Genèse, le Débat, le Projet Juridique*, in «Sequência», n. 68, 2014, pp. 37-57) – e non Codice Lucchini, nonostante l'autore principale della sua «versione definitiva» sia il penalista veneto Luigi Lucchini (M. SBRICCOLI, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, p. 522). Questa singolarità del Codice Pisanelli è legata certamente al protagonismo politico del giurista salentino nell'intero itinerario di emendazione del Codice civile, anche dopo la fine del suo dicastero, e dal fatto che prima di Giuseppe Vacca era stato proprio Pisanelli ad occupare il posto di Guardasigilli. Tuttavia, non è solo questo a determinare nell'opinione pubblica l'attribuzione a Pisanelli del traguardo dell'unificazione della legislazione civile, e molto ha giocato in questo il successivo processo di culto (se non vera e propria idolatria) di cui fu fatta oggetto la figura di Pisanelli, ancor prima della morte nell'aprile 1879. Sull'imponenza che esercitò la figura di Pisanelli nella cultura giuridica della seconda metà dell'Ottocento vedi L. NUZZO, *L'ombra del monumento. Giuseppe Pisanelli e la cultura giuridica di una periferia*, in *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, a cura di C. Vano, Napoli, Jovene, 2005, pp. 269-312; Ad onor del vero bisogna segnalare che, da parte sua, anche Giuseppe Vacca, in maniera senza dubbio minore rispetto al Pisanelli e certamente non tale da garantirgli una forma d'immortalità legata all'opera della codificazione civile, fu fatto oggetto della stessa «monumentalizzazione», si vedano i contributi raccolti per *l'Inaugurazione del monumento a Giuseppe Vacca innalzato nel recinto destinato agli uomini illustri nel cimitero di Napoli*, Napoli, Governativa, 1878 (su questo documento vedi G. MECCA, *'Discorso' costituzionale e progetti istituzionali*, op. cit., paragrafi 17-24).

⁵ *Codice civile del Regno d'Italia*, in S. GIANZANA, *Codice civile, preceduto dalle Relazioni Ministeriali e Senatorie, dalle Discussioni Parlamentari, e dai Verballi della Commissione coordinatrice*, 5 voll., Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1887, vol. V: *Codice Civile coll'aggiunta delle leggi complementari*.

⁶ Contemporaneamente al Codice civile furono emanati, nello stesso anno, anche il Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602 per l'ordinamento dello Stato civile, il Codice di procedura civile, la Legge 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario, il Codice di procedura penale ed il Codice di commercio, mentre per il diritto penale dovrà attendersi il Codice Zanardelli del 1889, nell'attesa era stato provvisoriamente esteso all'intera Penisola con Regio Decreto 20 novembre 1859, n. 3783 il Codice Penale sabaudo del 1839. Per una panoramica generale, tra gli altri, si veda la sintesi di A. PADOA-SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, op. cit., pp. 524-529.

⁷ C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto (1865-1942)*, op. cit., p. 121.

⁸ Sul punto si veda l'affresco di A. BORSELLI, *La destra storica dopo l'Unità*, 2 voll., Bologna, il Mulino, 1963-1965 ed in particolare il vol. II: *Italia legale e Italia reale*.

suoi tentennamenti e la debolezza strutturale dei suoi governi⁹, aveva compiuto “a vapore” un’opera «davvero imponente» – per utilizzare il lessico di Carlo Ghisalberti – e non sorprende che «tale apparve immediatamente al Paese», diffondendosi nell’opinione pubblica del tempo la convinzione «che il periodo di incertezza e di instabilità giuridica iniziato cinque anni prima fosse veramente finito»¹⁰, mentre il treno nazionale in corsa sfrecciava verso una nuova era di innegabile stabilità sociale e prosperità economica, trainato dalla nuova codificazione frutto dei «progressi del diritto civile» italiano tanto decantati da Giuseppe Pisanelli.

A sua volta – e questo è probabilmente ancor più rilevante nella nostra prospettiva – la retorica della “monumentalizzazione” di cui si fanno portatori, senza esclusione, tutti i primi commentatori del Codice civile unitario¹¹, tanto accademici di lungo corso quanto giureconsulti pratici del foro – appartenenti a quella che Paolo Grossi qualifica ironicamente «*paleo-civilistica*»¹² e che Giovanni Cazzetta, dal canto suo, per la loro referenza spesso noiosa e pedissequa al testo codificato e per il culto sacramentale riservato ai maestri dell’*exégèse* francese, definisce, invece, «scuola dell’esegesi italiana»¹³ – a cominciare dall’opera degli avvocati Vincenzo Cattaneo e Carlo Borda¹⁴ a Torino e da quella dei professori Diego

⁹ A. CAPONE, *Destra e sinistra da Cavour a Crispi*, vol. 20, tom. II, di *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, Torino, UTET, 1981, pp. 3-371.

¹⁰ C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto (1865-1942)*, op. cit., p. 121. Sul punto si può citare anche A. CAPONE, *Destra e sinistra da Cavour a Crispi*, op. cit., pp. 213-215.

¹¹ S. SOLIMANO, *Tendenze della civilistica postunitaria*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 381-388.

¹² P. GROSSI, *Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà*, op. cit., pp. 201-338.

¹³ «I civilisti» – scrive Cazzetta – «sono protagonisti dell’ordine fissato dal legislatore, analizzano gli articoli seguendo pedissequamente il dettato legislativo e, riferendo acriticamente le opinioni della dottrina francese, sono incapaci di spiccare il volo verso un sistema dottrinale autonomo» (G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, op. cit., p. 29; e più diffusamente Id., *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico (1865-1914)*, Milano, Giuffrè, 1991; Id. *Civilistica e “assolutismo giuridico” nell’Italia post-unitaria. Gli anni dell’Esegesi (1865-1881)*, in *De la Ilustracion al Liberalismo. Symposium en honor al profesor Paolo Grossi*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1995, pp. 399-418). Questo fenomeno è dovuto, in gran parte, alla diffusione e all’autorità di cui godettero nel periodo preunitario i più noti *Commentaire*, *Manule*, *Essay*, *Cours*, *Explication théorique et pratique* dei maggiori esegeti d’oltralpe, tra cui spiccano i nomi del Claude Etienne Delvincourt, di Charles Bonaventure Marie Tuillier, di Charles Demolombe, di Alexandre Duranton, di Raymond Théodore Troplong, di Jean Guillaume Locré de Roissy, di Victor Marcadé e poi successivamente anche dell’esegeta belga François Laurent, cui le citazioni si sprecano lungo tutta la seconda metà de secolo.

¹⁴ La prima edizione dell’opera a firma del solo Cattaneo viene pubblicata nel 1868 (V. CATTANEO, *Codice civile del regno d'Italia cogli argomenti e colla correlazione degli articoli fra loro e con le disposizioni dei codici di procedura civile, di commercio e penale e delle leggi, dei regii decreti e regolamenti che vi hanno rapporto: sono aggiunti gli articoli o paragrafi di confronto dei quattro principali codici civili già in vigore in Italia l'Albertino, l'Austriaco, il Napoletano ed il Francese con alcune note*, Saluzzo, Lobetti-Bodoni, 1868) anche se l’edizione più nota è quella V. CATTANEO e C. BORDA, *Il codice civile italiano*, 2a ed. riveduta ed ampliata, Torino, Camilla e Bertolero, 1873. Né sulla figura del Cattaneo né tantomeno su quella del Borda esiste uno studio biografico soddisfacente che restituisca la loro impronta intellettuale. Per un giudizio sull’opera di Cattaneo, che però ci appare un po’ troppo *tranchant* vedi G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, cit., pp. 105-112; recentemente abbiamo provato a rivalutare questo giudizio, cercando di ricostruire qualche cenno biografico sulla vita e sull’opera di questo giurista, ci sia consentito di rinviare, dunque, ad A. R. AMATO, *Due anime del Realismo giuridico italiano*, op. cit..

Colamarino e Giuseppe Testa¹⁵ a Napoli, e proseguendo attraverso i lavori più corposi, e strutturati in numerosi volumi, divisi scrupolosamente per materia secondo l'ordine del codice, dal piacentino Francesco Saverio Bianchi¹⁶ all'ascolano Emidio Pacifici-Mazzoni¹⁷, dal ferrarese Luigi Borsari¹⁸ al maceratese Francesco Ricci¹⁹, al savonese Giuseppe Saredo²⁰ e fino all'opera del comparatista salernitano Francesco De Filippis²¹ – per ricordare soltanto i più conosciuti e citati tra università e foro, ma l'elenco potrebbe continuare con molti altri esponenti minori come Gaetano Foschini²², anonimo pretore abruzzese – si caratterizza per la sua abilità

¹⁵ D. COLAMARINO e G. TESTA, *Comento al Codice civile italiano*, Napoli, Stamperia governativa, 1865. Come per i precedenti anche per Colamarino e Testa non esistono ricerche biografiche o profili intellettuali soddisfacenti. Non si nega che si tratti di figure di poco conto nel panorama più generale della scienza giuridica italiana dal tempo, e che siamo di fronte ad esegeti convinti, ma questo non giustifica il quasi completo disinteresse da parte della storiografia per il loro contributo al disegno di unificazione giuridica nazionale. Sulla personalità e sull'opera di Diego Colamarino nella scuola giuridica napoletana, in particolare, ci sia consentito rinviare ai cenni che abbiamo fatto in A. R. AMATO, *Due anime del Realismo giuridico italiano*, op. cit.

¹⁶ F. S. BIANCHI, *Corso elementare di Codice civile italiano*, 5 voll., Parma, Grazioli, 1865; e poi il più noto *Corso di codice civile italiano*, 9 voll., Torino, Unione-Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1888; sulla figura di Bianchi oltre a G. MOSCA, voce «Bianchi, Francesco Saverio», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 10, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1968, pp. 94-95; per il profilo intellettuale vedi anche S. SOLIMANO, *Tra "esegesi e sistema"? Cultura giuridica e metodo scientifico di Francesco Saverio Bianchi (1827-1908)*, in «Jus», vol. 57, fasc. 1-2, 2010, pp. 203-248; e P. ALVAZZI DEL FRATE e P. SCARLATTI, *Francesco Saverio Bianchi Consigliere di Stato*, in «Jus», vol. 57, fasc. 1-2, 2010, pp. 267-276.

¹⁷ E. PACIFICI-MAZZONI, *Dizionario di legislazione e giurisprudenza civile, commerciale, amministrativa e penale*, 6 voll., Roma, Pallotta, 1866; e poi le più note *Istituzioni di diritto civile italiano*, 2. ed. riveduta e corredata della giurisprudenza posteriore all'attuazione del nuovo Codice civile, 6 voll., Firenze, Eugenio e Filippo Cammelli, 1872-1874; sulla figura di Mazzoni con un giudizio più indulgente di quello di Cazzetta vedi G. CHIODI, voce «Pacifici-Mazzoni, Emidio», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletto, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pp. 1479-1481; Id. *Attenuare la disuguaglianza*, op. cit., pp. 155-165 con riferimenti anche a Luigi Borsari e Francesco Ricci.

¹⁸ L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, 4 voll., Torino, Unione-Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1871-1874. Sulla figura di Borsari vedi F. D'URSO, *Gli avvocati liberali a Ferrara e l'Unità d'Italia*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G. S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 423-448; Id. *La biblioteca ideale di un giurista a metà Ottocento. Da una lettera inedita di Luigi Borsari (1804-1887)*, in «Historia et ius», n. 11, 2017, paper 4, pp. 1-33; G. CAZZETTA, voce «Borsari, Luigi», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletto, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, pp. 308-309; A. SPINOSA, *Luigi Borsari*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 389-392.

¹⁹ F. RICCI, *Corso teorico-pratico di diritto civile*, 10 voll., Torino, Unione-Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1877-1884. Per un profilo biografico ed intellettuale di Ricci vedi C. LATINI, *Francesco Ricci*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G. S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 551-524.

²⁰ G. SAREDO, *Trattato di diritto civile italiano*, Firenze, Tipografia editrice dell'Associazione, 1869; e poi il più noto *Trattato delle leggi, dei loro conflitti di luogo e di tempo*, Firenze, Giuseppe Pellas Editore, 1886; Sulla figura di Saredo si veda L. SINISI, voce «Saredo, Giuseppe», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 90, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2017, pp. 606-610; Id. *Dal giornalismo all'accademia. Giuseppe Saredo giurista "per caso" nell'Italia postunitaria*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», n. 1, 2007, pp. 225-238.

²¹ F. DE FILIPPIS, *Corso di diritto civile italiano: giudizi di eminenti giureconsulti italiani ed esteri e della stampa*, Napoli, s.e., 1889. Sulla figura di De Filippis S. SOLIMANO, voce «De Filippis, Francesco», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletto, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, pp. 672-673.

²² G. FOSCHINI, *I motivi del codice civile del Regno d'Italia ordinati sotto ciascun articolo*, 2a ed. corretta ed emendata dall'Autore ed arricchita dei motivi delle disposizioni transitorie, Torino, Minerva Subalpina, 1868. Su

pervasiva capace di riunire «simbolicamente passato e presente», progresso e tradizione, liberalismo apparente e conservatorismo reale, pensiero giuridico ed assolutismo politico, «disegnando il codice come il destino della nazione» e propagandando acriticamente, allo stesso tempo, «un modello di società sicura, immune dalle pretese dirigistiche del potere politico» e «dalla capricciosa volontà del legislatore»²³, capace di traghettare il Paese per un tempo idealmente senza fine. «Più che dalla fragilità dello Statuto albertino (carta costituzionale “ottriata” posta come legge fondamentale del Regno d’Italia senza alcun dibattito costituzionale), la valenza costituzionale del monumento Codice civile è sostenuta dalle certezze della “società del codice” che trasforma la poetica appartenenza alla nazione in prosaica cittadinanza proprietaria»²⁴, garantendo le posizioni acquisite della borghesia e lasciando al suo misero destino il nascente “quarto stato” proletario²⁵, e tutto questo con il beneplacito dei giuristi ed il loro sigillo incontestabile di assoluta giustizia sociale.

Un atteggiamento antropologico-culturale della scienza giuridica italiana, dunque, quella che abbiamo provato a tratteggiare nelle sue linee essenziali, che ci viene confermata in maniera lampante da una risonante prolusione inaugurale al corso di codice civile per l’anno 1867-1868 – la prima sotto la vigenza della nuova fonte giuridica unitaria, dal titolo tutt’altro che casuale *La codificazione e la legislazione civile*²⁶ – tenuta presso l’Ateneo torinese il 24 e 26 novembre del 1868 da un alfiere della tradizione giuridica sardo-piemontese²⁷,

Foschini, che ricoprì anche inarchi di docenza a Macerata, Genova e Napoli sul finire della sua vita, passando però del tutto inosservato agli occhi della storiografia vedi P. CAMPONESCHI, voce «Foschini, Gaetano», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 49, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1997, pp. 448-450; G. RESTA, voce «Foschini, Gaetano», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletti, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, pp. 894-895.

²³ G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, op. cit., p. 33.

²⁴ Ivi, pp. 33-34. Il giudizio di Cazzetta ci appare condiviso e confermato da quello che Luigi Lacchè scrive sul costituzionalismo liberale italiano: «La garanzia costituzionale (e quindi il costituzionalismo) può operare principalmente nell’ambito delle libertà economiche, impallidisce quanto più ci si allontana dall’antropologia del proprietario maschio e maggiorenne. La logica del codice è, al tempo stesso, la logica della legge. Questo tipo di “regno della legge”, con le sue radicate mitologie, è ben diverso dal *rule of law* di matrice anglosassone. Il legicentrismo determina una progressiva scissione tra legge e costituzione, tra legge e diritti. La legge per *excellence*, il Codice civile, ha, in tal senso, impoverito la teoria costituzionale dei diritti» (L. LACCHÈ, *Il costituzionalismo liberale*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, p. 296).

²⁵ Cfr. P. GROSSI, *Il diritto nella storia dell’Italia unita*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, p. 17.

²⁶ E. PRECERUTTI, *La codificazione e la legislazione civile: prolusione al corso di Codice Civile letta nei giorni 24 e 26 novembre 1868 nella Reggia Università di Torino*, Torino, Tipografia del Giornale Il Conte Cavour, 1868. La preclusione ebbe un tale eco da essere recensita sulla «*Rivista contemporanea nazionale italiana*», vol. 55, anno XVI, pp. 453-454, e questo probabilmente indusse il Precerutti a proporre un tema simile anche l’anno successivo. Cfr. E. PRECERUTTI, *Uno sguardo ai lavori legislativi d’Italia e d’altri paesi prelezione letta in dicembre 1869 nella Reggia Università di Torino*, Bologna, Fava e Garagnani, 1870.

²⁷ Nel 1861 Precerutti pubblica anche una nuova edizione, aggiornata con l’emanazione del nuovo Codice civile unitario, de suoi celebri *Elementi di diritto civile patrio*, la cui prima edizione era uscita nel 1858 e si riferiva al diritto patrio sardo-piemontese. Si tratta del compendio delle sue lezioni universitarie torinesi tenute all’indomani della pubblicazione del codice, e sono già ben intrise di quella mentalità esegetica comune a tutti primi

l'autorevolissimo professore Enrico Precerutti. Come abbiamo avuto modo di ricordare Precerutti fu protagonista insieme al Niutta di uno scontro con Pisanelli in seno alla *Commissione di coordinamento* sulla spinosa questione della ricerca di paternità²⁸, ma ora quei tempi sono definitivamente passati e le opinioni del giurista novarese appaiono sensibilmente più concilianti rispetto al passato, tanto che quasi ci si domanda se egli abbia conservato memoria di quanto accaduto, quasi un anno prima, nel cantiere della codificazione²⁹.

Già dalle prime parole con cui si apre la prolusione comprendiamo, invece, quale sia per il professore dell'Ateneo torinese l'immenso valore di una codificazione civile uniforme, di cui la scienza giuridica è chiamata a prendere atto, al di là delle piccole smagliature e dei difetti che pure ne insidiano il testo, come una sorta di dato di fatto incontestabile. Parallelamente, ci viene spiegato quale sia il ruolo che compete alla scienza giuridica unitaria, il suo angustissimo margine di manovra interpretativo, e quale sia, allo stesso tempo, lo spazio che residua al legislatore, in una sorta di perenne campo di tensioni con l'ingombrante monolite giuridico della codificazione. Il «Codice civile» – afferma con convinzione Precerutti – «è meritamente chiamato da un insigne nostro magistrato il centro luminoso e il sostrato di tutto quanto il sistema legislativo, sicché lo studio di esso occupa, senza dubbio, un posto eminente nel vasto quadro delle scienze giuridiche»³⁰ italiana. La codificazione, infatti, è «necessariamente la sintesi del lavoro analitico di molti secoli», e «riesce di un'utilità incontestabile, se ha vita allorché il diritto ha raggiunto un alto grado di sviluppo, e la scienza del medesimo è vigorosa e salita a molta perfezione»³¹. Tuttavia, «l'opera della codificazione non è scevra di gravi difficoltà» e «se un buon codice deve essere ispirato ai dettami della scienza, non deve però confondersi col trattato scientifico»³² che è il prodotto di quest'ultima. Per tali motivazioni, è da considerarsi tutt'altro che «saggio» «quel legislatore, che pretende di tutto prevedere, di provvedere minutamente a tutti i casi, di prevenire ogni difficoltà e rendere impossibili le controversie»³³. «La parsimonia», più di ogni altra è «una grande virtù del legislatore» ed è «fortunato quel paese che giungerà ad avere leggi non troppo numerose, ma fatte con somma

commentatori del “monumento” giuridico italiano. E. PRECERUTTI, *Elementi di diritto civile patrio*, 2 voll., Torino, Speirani e Tortone, 1861.

²⁸ *Supra* Capitolo IV, paragrafo 3.3.

²⁹ La memoria di Precerutti era probamente ben salda, poiché nello stesso anno della pubblicazione del Codice civile, questi si doleva sulla rivista *La Legge* della mancata introduzione della ricerca di paternità (E. PRECERUTTI, *Si debbono ammettere le indagini di paternità?*, in «La Legge», vol. I, n. 68, 1865, pp. 576). Sull'articolo 198 del Codice Pisanelli, e sul turbamento che causò in seno alla scienza giuridica torneremo *Infra* in questo Capitolo, paragrafo 1.4

³⁰ E. PRECERUTTI, *La codificazione e la legislazione civile*, op. cit., p. 3. Il riferimento al magistrato è probabilmente a Giuseppe Vacca che usa questa stessa espressione nel suo discorso per la solenne inaugurazione dell'anno il 7 giugno 1867. Cfr. G. VACCA, *Della unificazione legislativa: prolusione recitata da Giuseppe Vacca vice-presidente del Senato del Regno, procuratore generale del Re presso la Corte di Cassazione di Napoli nella solenne inaugurazione del nuovo anno giuridico il di 7 gennaio 1867*, Napoli, Salvatore Marchese, 1867, p. 11.

³¹ E. PRECERUTTI, *La codificazione e la legislazione civile*, op. cit., p. 5.

³² *Ibidem*.

³³ *Ivi*, p. 6.

ponderazione in guisa che sieno in ogni loro parte religiosamente osservate e rimangano a lungo invariate». Sorprendentemente – rileva il giurista novarese guardano, a quanti si agitano perché il legislatore ritorni su talune previsioni codicistiche con riforme e revisioni – «nel nostro secolo è ancora troppo radicata l'erronea credenza, che si provvede all'ordinato assetto degli Stati e se ne promuove la prosperità con una inondazione di leggi, che vengono ad ogni tratto surrogate o almeno modificate da altre non sempre migliori»³⁴. Ecco allora che – per Precerutti – «il problema più arduo a risolversi e di somma gravità è quello di fissare i limiti, entro cui deve contenersi l'azione del legislatore, e i principii fondamentali cui egli deve seguire ed attuare»³⁵ nell'approcciarsi alla riforma del codice. Ed è sufficiente porsi soltanto questo quesito, dall'alto valore simbolico, per «respingere senz'altro l'onnipotenza del legislatore» dotato di un arbitrio senza limite alcuno. L'«onnipotenza è sinonima di tirannia, di despotismo, si eserciti il potere legislativo da un solo o col concorso del Parlamento rappresentante la nazione», e la storia è piena «di re tiranni e di repubbliche dispotiche»³⁶.

Quest'ultima considerazione, dal vago sapere storicistico (in senso filosofico), induce il giurista novarese a determinare quelle che egli considera le «massime fondamentali di una buona legislazione civile», e che «si riassumono in poche parole – libertà e conseguente responsabilità individuale – uguaglianza – semplicità», ossia quei «fattori» essenziali che delineano «il concetto astratto e sublime di giustizia»³⁷ in senso hegeliano nell'ottica di Mancini³⁸. Un «principio di libertà» superiore e sovraordinato, dunque, che – neanche a dirlo – «ebbe ampio sviluppo nel nostro codice» civile³⁹, «il quale segna un grande progresso nella moderna legislazione, ebbe il plauso di valenti giureconsulti stranieri (Huc, Gide, Boissonade, Bernard in Francia, Romuald de Hubé in Polonia), e fu già tradotto ed annotato in lingua francese dall'egregio avvocato Orsier»⁴⁰.

³⁴ Ibidem.

³⁵ Ivi, pp. 7-8.

³⁶ Ivi, p. 9.

³⁷ Ivi, p. 10. La citazione di Precerutti al pensiero hegeliano è diretta, anche se in tutto il discorso, già prima della citazione testuale ad Hegel, se ne percepisce il sapore un po' come avviene in Mancini e Pisanelli, e non è improbabile che proprio dall'influenza di Mancini sia venuto fuori quel riferimento. «E qui mi si conceda innanzi tutto di lamentare, che da molti e spesso si dimentichi e si violi il precetto obbligatorio di Hegel: *Sii una persona e rispetta gli altri siccome persone*» (Ibidem).

³⁸ Sulla presenza del pensiero liberale di Hegel nella cultura giuristi italiani della prima metà dell'Ottocento vedi *Supra* Capitolo I, paragrafo 3.1. In particolare, nella definizione di *Libertà* proposta da Precerutti ci sembra di sentire fortissima l'impronta hegeliana. «La vera libertà il cui trionfo non è dubbioso, è quella che è la stessa per tutti e che non s'impone dagli uni agli altri. La libertà è come la morale e la religione — il loro essenziale carattere è la spontaneità — la coazione le corrompe ed uccide. Per chi ha fede nella libertà, essa è il miglior farmaco per guarire i mali che occasiona, sempre quando l'abuso della medesima non contiene la violazione dei diritti altrui. Lode pertanto al nostro legislatore, che, non cedendo alle lusinghe di un falso liberalismo, nella grave materia del matrimonio abbandonò il cittadino agli impulsi della sua coscienza» (E. PRECERUTTI, *La codificazione e la legislazione civile*, op. cit., p. 15).

³⁹ Ibidem.

⁴⁰ Ivi, p. 19. Su questa percezione della dottrina giuridica francese, e sui suoi protagonisti (qui evocati) torneremo *Infra* nella seconda parte di questo Capitolo. Giova sottolineare con quanto orgoglio nazionale Precerutti faccia riferimento agli innegabili progressi della nuova codificazione civile, in perfetta linea con le affermazioni di

Non nega Precerutti che siano auspicabili – come nel caso dell'autorizzazione maritale o della ricerca di paternità⁴¹ – «riforme efficaci e durature, e per ciò lungamente meditate, riprovando le leggi che si incalzano come le onde del mare procelloso o le nubi furiosamente agitate dagli aquiloni», ma «il preparare tali riforme, renderle accette alla pubblica opinione, è ufficio della scienza» e la «discussione è la vita della scienza, è lo spirito vivificatore dell'universo, è la madre feconda di ogni progresso. Stolto colui, che sogna l'immobilità e pretende arrestare il continuo indefinito progresso umano!»⁴². Tuttavia, non bisogna lasciarsi sedurre dalla tentazione, questo è un affare per il futuro e per coloro che verranno, per adesso ci si può accontentare di una savia interpretazione delle norme codificate, e questo poiché l'Italia al tempo presente già «vanta un Codice civile nel suo complesso a nessun altro secondo e ricco di disposizioni meritevoli di venire estese ad ogni paese»⁴³. Il compito dei nuovi interpreti, «che proseguendo con coraggio l'intrapreso cammino» del legislatore sulla via del progresso, a loro volta, non è quello di innovare la legislazione vigente con la loro speculazione – il che si tramuterebbe facilmente in arbitrio⁴⁴, parificandoli a quei legislatori privi di senno – ma quello più arduo di essere chiamati «alla gloria di spiritualizzare il diritto civile, liberandolo da ogni ostacolo alla piena dominazione e al pieno trionfo della giustizia assoluta»⁴⁵.

Un copione, questo, davvero ben congeniato e che si ripete – in termini analoghi, e con sfumature lessicali ed argomentative pressappoco identiche – in tutta la civilistica postunitaria⁴⁶, ed in particolare, tra gli altri, nella densa *Prefazione*⁴⁷ storico-sistematica del noto *Commentario del Codice civile italiano* (1871) del magistrato Luigi Borsari, tra le opere più conosciute e consultate nella pratica forense della seconda metà dell'Ottocento⁴⁸, ed «una delle più solerti ad esprimersi a favore di Pisanelli»⁴⁹ senza alcuna esitazione o qual si voglia doglianza contro il suo lavoro egregio. «Il Codice civile italiano» – scrive Borsari

Pisanelli nel suo discorso preparato per l'*Exposition Universelle* di Parigi del 1867. *Supra* Capitolo IV, paragrafo 4.

⁴¹ E. PRECERUTTI, *La codificazione e la legislazione civile*, op. cit., pp. 10-12

⁴² Ivi, pp. 19-20.

⁴³ Ivi, p. 23.

⁴⁴ «Laonde mentre dichiariamo, che la legge, qualunque essa sia, finché non è abolita, deve essere rispettata; mentre proclamiamo, che l'esatta osservanza della legge è la condizione indispensabile di ogni libertà, possiamo sottoporre a profondo e spassionato esame le leggi che sono, per migliorarle a tempo opportuno. Se fosse vero il detto di Pascal essere pericoloso il dire al popolo, che le leggi non sono giuste, converrebbe rinunciare al perfezionamento sociale o migliorare le leggi senza il valido appoggio del pubblico suffragio. È assai più pericoloso il dire giuste le leggi, che non sono tali; giacché si affievolisce il sentimento del giusto o si genera la sfiducia» (Ivi, pp. 19-20).

⁴⁵ Ivi, p. 24.

⁴⁶ S. SOLIMANO, *Tendenze della civilistica postunitaria*, op. cit., pp. 382-385.

⁴⁷ L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, pp. 5-17.

⁴⁸ Per questo motivo, nei prossimi paragrafi, per l'analisi delle disposizioni codicistiche ci serviremo principalmente del suo *Commentario* che tra i tanti in circolazione è non soltanto il più discorsivo e ben costruito ma anche quello più zelante nel difendere a spada tratta il diritto codificato, senza alcuna esitazione anche in quelle materie del diritto familiare generalmente più controverse nella prassi *Infra* questo paragrafo.

⁴⁹ G. CHIODI, *Attenuare la disuguaglianza*, op. cit., p. 161.

orgogliosamente – «porta l'impronta di maturi studi e rivela quelle preparazioni accurate, quella diligenza di esame senza cui non si fanno opere legislative corrispondenti ai bisogni sociali e destinate a vita durevole. È forse l'unico lavoro che sia riuscito degno del nome italiano; l'unico lavoro onde si dimostra che, quando si vuole, qualche cosa si può in questo paese delle grandi tradizioni giuridiche. Al qual effetto più cause o fattori, io credo, hanno potentemente contribuito [...] perché non solo si serve alla storia che ama tener conto del processo iniziale delle illustri istituzioni e degli sforzi che vi furono spesi, ma spiega perché meno felici ne tornassero le altre prove, e come questa sia la sola di cui non siamo ancora pentiti. Primieramente non si ebbe fretta: si capì che le idee dovevano maturare col tempo. Era giunta l'era della rigenerazione nazionale»⁵⁰ e gli uomini che vi hanno contribuito ne erano pienamente consapevoli. Nella ricostruzione storico-politica e giuridica del magistrato ferrarese – come ci suggerisce Giovanni Cazzetta – a «legittimare il modello codice non c'è soltanto l'innovazione ma l'incontro virtuoso tra “il paese giuridico” e “la rigenerazione nazionale”, fra “concetto giuridico” e “concetto politico”, tra realtà giuridica del paese e “bisogno universale di avere una legislazione unica e uniforme”»⁵¹ foggiate per l'intera Penisola. Un Codice civile nazionale che – Borsari non si trattiene dal sottolineare con insistenza – è l'opera dell'ingegno formidabile di un «degnò principe»⁵² della scienza giuridica, il grande giureconsulto Giuseppe Pisanelli, che ha il merito di essere riunito a coniugare tutti questi differenti aspetti in una sola opera, raggiungendo il traguardo dell'unificazione, e alle cui parole, nei discorsi parlamentari e nelle relazioni delle varie commissioni, bisogna guardare con assoluta riverenza per comprendere la vera *ratio* giuridica e sociale di molte delle prescrizioni contenute nella nuova codificazione.

Questa tendenza retorica generalizzata della civilistica postunitaria – tanto nella dottrina giuridica di stampo accademico quanto nella pratica forense dei tribunali del Regno e dei suoi avvocati – trova un'implicita conferma nell'interpretazione, estremante rigorosa e mai distaccata dalla lettera della codificazione, di cui fu oggetto l'intera architettura codicistica dell'ordinamento familiare pisanelliano, e questo nonostante il bassissimo livello di tecnicismo che caratterizza la disciplina familiare e la sua naturale tendenza a sfociare in questioni che oltrepassano di gran lunga i confini del giuridico in senso stretto. Una tendenza dura a morire, quest'ultima, che si protrasse immutata molto oltre i confini della seconda metà dell'Ottocento⁵³, lambendo anche gran parte del secolo XIX, e con cui dovranno fare i conti

⁵⁰ L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, p. 5.

⁵¹ G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, op. cit., p. 32.

⁵² L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, p. 6, nota 1.

⁵³ «La cultura giuridica italiana fra Restaurazione, Risorgimento ed età giolittiana» – scrive nella sua sintesi “rozza ma efficace” Marco Cavina – «si segnalò per i suoi sforzi di mediazione fra la progressiva affermazione dell'individualismo e le ragioni del familismo tradizionale, che in buona parte d'Italia continuava a imperversare, se non nei trattati dei giuristi, certo nella società civile. Dalla temperie controrivoluzionaria si snoda un filo rosso che si attenua nel laicismo postunitario e nelle codificazioni della sinistra storica, ma che riprende vigore e nuovi connotati nella cultura giuridica degli anni del regime fascista». (M. CAVINA, *Il diritto di famigli*, op. cit., p. 683)

anche i giuristi riformatori ed innovatori a cavallo tra i due secoli⁵⁴. Non è casuale, infatti, che nonostante il «libro sulle persone» sia stato «quello in cui maggiore è il distacco del codice italiano da quello francese» sia anche, «quello destinato a una maggiore longevità sostanziale, fondata proprio sull'aderenza al testo francese»⁵⁵ e su quegli asseriti progressi della legislazione italiana rispetto all'archetipo di riferimento, fortemente amplificati dall'interpretazione costante della dottrina. Sembra una contraddizione in termini, e pure è esattamente su questo sottile “compromesso storico” tra «mitologia giuridica» del modello napoleonico e «mito del progresso» della scienza giuridica italiana codificatrice che si regge la fortunata resilienza – quasi secolare – della intera architettura familiare contenuta nel Codice Pisanelli, convalidata giorno per giorno dalle decisioni più citate della giurisprudenza e dalle opinioni pressoché unanimi degli esegeti più o meno autorevoli⁵⁶ che si avvicendarono lungo gli anni che vanno dal 1865 al 1942⁵⁷.

A sua volta, e come naturale contraccolpo, alla sedimentazione culturale di questo “compromesso storico” tra scienza giuridica e monolite codice sarà dovuta quella che – con le parole eloquenti di Alberto Acquarone – possiamo definire, a giusto titolo, «una delle molte fratture interne della società italiana»⁵⁸ anche se, come vedremo, le fratture saranno multiple e con molte intersezione le une con le altre, specialmente del diritto familiare. Il riferimento è, naturalmente, allo scollamento che si viene a determinare tra il diritto civile codificato per l'immaginario “paese giuridico” – fatto di individui incorporei ed indistinguibili⁵⁹ – e le necessità sociali e concrete del “paese reale” – con i suoi uomini in “carne ed ossa” – a cui però i maggiori esponenti della Scuola dell'esegesi italiana si riveleranno del tutto incapaci di

⁵⁴ *Infra* Capitolo VI, paragrafi 3 e 4.

⁵⁵ P. PASANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 251; Si veda anche per una riconferma C. GHISALBERTI, *La società del Codice civile*, in *La codificazione del diritto dall'antico al moderno. Incontri di studio*, Napoli, gennaio-novembre 1996: *Atti*, a cura di E. Dovere, Napoli, Editoriale scientifica, 1998, pp. 377-398.

⁵⁶ In questa operazione, può dirsi, giocò un ruolo fondamentale anche l'opera monumentale del *Digesto italiano enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, intrapresa da Luigi Lucchini nel 1884, e che per quanto riguarda le voci di stampo civilistico – ed in particolare quelle di diritto familiare – si presenta come una perfetta cartina di tornasole della circolarità tra dottrina e giurisprudenza in rafforzamento dell'impianto codicistico. Non è causale, in questa prospettiva, che la fonte principale delle voci enciclopediche furono tanto i primi *Commentari* esegetici al Codice Pisanelli, quanto le copiose raccolte di giurisprudenza contenute nelle riviste giuridiche più consultate del tempo, unitamente ad un culto talvolta esagerato per i maestri dell'*Exégèse* francese. Un apparato, quello delle voci di digesto, che combinando insieme queste diverse anime, finiva molto raramente per mettere in discussione la disciplina codicistica o una sua interpretazione pressoché letterale, confermando quasi sempre il dettato codicistico anche quando si segnalavano tentativi di modifica, incertezze interpretative o dissidi giurisprudenziali.

⁵⁷ Per una sintesi R. BONINI, *Dal Codice civile del 1865 al Codice civile del 1942*, in *I cinquant'anni del Codice civile*, Atti del convegno di Milano del 4-6 giugno 1992, 2 voll., Milano, Giuffrè, 1993, vol. I, p. 27-53.

⁵⁸ A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, op. cit., p. 80.

⁵⁹ «Attraverso la costruzione del soggetto astratto, infatti, era stato possibile liberare formalmente la persona dalle servitù del ceto, del mestiere, della condizione economica, del sesso, che fondavano la società della gerarchia, della disuguaglianza» (S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, op. cit., p. 13) senza rendersi però conto che questo non faceva che acuire e sedimentare le disuguaglianze di fatto che perduravano inalterate nel tessuto sociale.

rispondere, prigionieri com'erano della loro stessa mitologia giuridica del codice «certo», perfetto ed «immutabile»⁶⁰ e, contemporaneamente, completamente ciechi alla brulicante realtà sociale che magmaticamente esisteva e si evolveva al di sotto del livello codicistico. Tuttavia, però più «che da una compiuta teorizzazione, la distinzione è sostenuta da una mentalità destinata a durare nel tempo», e la «scarsità di leggi di modificazione dell'assetto codicistico e le interpretazioni tendenti a relegare nella sfera dell'eccezionale le poche "leggi sociali" mostra appieno l'uso della "immodificabilità" del codice come strumento di difesa della scelta proprietaria»⁶¹ e barghese ai danni del nascente proletariato privo di qualsivoglia garanzia giuridica.

A questa fede incrollabile degli esegeti nel nuovo *Codice civile del Regno d'Italia*, monumento della civilizzazione giuridica italiana e sigillo dell'unità nazionale, si contrappone quasi nell'immediatezza – in una battaglia impari e già persa in partenza – tutto un gruppo, non molto folto ma neanche del tutto irrilevante, di "personaggi secondari della storia giuridica" – per lo più politici, intellettuali, giornalisti e giuristi pratici dalla scarsa considerazione accademica, bollati quasi tutti dai contemporanei come gente stravagante o singolare – che sorprendentemente «chiedono di riscrivere e di trasformare, anche assai profondamente, le norme quasi ancora fresche di stampa»⁶², mettendone in discussione alcuni dei cardini fondamentali – con particolare riguardo all'ordinamento giuridico della famiglia pisanelliana – e facendo riferimento costante e ben argomentato ai bisogni impellenti della società civile che il legislatore astrattamente liberale, nella sua smania codificatrice, sembra aver dimenticato di prendere in considerazione. «Tono e linguaggio dei loro discorsi» – come sottolinea Chiara Valsecchi, cogliendo il nodo della questione – «sono singolarmente simili a quelli con i quali personaggi del prestigio di un Pasquale Stanislao Mancini o di un Carlo Francesco Gabba elogiano le scelte ministeriali e, pur suggerendo talvolta ritocchi, indicano nella disciplina codicistica un sicuro baluardo di civiltà»⁶³. All'opposto, però, il contenuto dei discorsi di queste controverse personalità – spesso marginalizzate ed osteggiate per le loro opinioni, o semplicemente per il fatto di essere donne in un mondo di uomini – è prorompente, sconvolgente e, nella maggior parte dei casi, del tutto pionieristico ed a tratti esilarante per la sensibilità comica dei loro contemporanei, ma certo non asservito all'astratta civilizzazione giuridica in cui credono ciecamente gli esegeti e pronto a sacrificare quel monumento codice sull'altare dei bisogni concreti della società civile. Questi personaggi, che per la loro formazione e per il contenuto delle loro argomentazioni, non possiamo considerare esponenti

⁶⁰ G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, op. cit., pp. 33 e 46.

⁶¹ Ivi, p. 34. Sulle cosiddette "leggi sociali", vedi Ivi, pp. 47-52; più diffusamente anche i saggi raccolti nel numero 46 dei *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* dal titolo *Giuristi e Stato sociale*.

⁶² C. VALSECCHI, *In difesa della famiglia? Divorzisti e antidivorzisti in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 132.

⁶³ *Ibidem*.

della scienza giuridica, intesa tanto come scienza pratica quanto come scienza dottrinale – ma solo *lato sensu* parte di una ben più ampia cultura giuridica dei secoli XIX e XX – incarnano inconsapevolmente, e senza alcuna riflessione metodologica di fondo, i prodromi di quelli che saranno i «caratteri fondamentali e tratti perimentali»⁶⁴ della scienza giuridica riformista ed innovatrice degli anni a cavallo tra Otto e Novecento, che peraltro ad alcuni di loro farà timido ma esplicito riferimento⁶⁵. Allora, se per raggruppare in una sola categoria unitaria ma, allo stesso tempo, estremante fluida e per nulla ingessante, tutti questi giuristi di fine secolo ci serviremo dell'espressione *Realismo giuridico italiano*⁶⁶ del secolo XIX e XX, ci sia consentito – facendo riferimento ancora alle classificazioni invalse nella storia dell'arte e della letteratura – di considerare queste personalità non giuridiche degli anni 60 e 70 dell'Ottocento come esponenti di un sorta di *Romanticismo politico-sociale italiano*, precursore con il loro impegno – quantomeno nella riforma di famiglia in senso sociale – capace di stimolare ed alimentare il desiderio dell'innovazione giuridica di lì a venire.

1.1 Il matrimonio civile, un cardine davvero «laicizzato» o una questione di semplice «precedenza»?

Sulla base del brocardo cavouriano «libera Chiesa in libero Stato»⁶⁷, Il Titolo V del Libro primo del Codice civile – intitolato *Del matrimonio*⁶⁸ – accoglie, in punto di diritto, e senza alcuna forma di intermediazione con le pretese della Chiesa cattolica, il principio del Matrimonio civile⁶⁹, inteso dal legislatore come unica forma legittima di unione matrimoniale

⁶⁴ M. SBRICCOLI, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, op. cit.

⁶⁵ *Infra* Capitolo VI, paragrafo 3.

⁶⁶ *Infra* Capitolo VI, paragrafo 2.

⁶⁷ Per una riflessione su come questo “principio costituzionale” ha inciso sul pensiero giuridico degli avvocati nella prima età liberale dopo l'unificazione giuridica nazionale vedi P. PASSANITI, *Il ceto forense e la costruzione di uno Stato laico*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi e G. S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 947-968.

⁶⁸ Artt. dal 53 al 158 del *Codice civile del Regno d'Italia*, op. cit., pp. 28-59.

⁶⁹ Per una panoramica generale sull'istituto del matrimonio nel diritto civile italiano del Codice Pisanelli, con particolare riferimento alla sua imponente bibliografia di corredo tanto letteraria quanto giurisprudenziale, vedi G. PIOLA, voce «*Matrimonio (Diritto civile)*», op. cit.; si può vedere anche la più risalente D. GALDI, voce «*Matrimonio*», in *Enciclopedia legale, ovvero Repertorio alfabetico di legislazione, giurisprudenza e dottrina in materia di diritto civile, commerciale, criminale*, vol. IV, Napoli, Marghieri, 1866, pp. 48-91; Nella storiografia giuridica si può rinviare a C. VALSECCHI, *Matrimonio civile obbligatorio? Una voce milanese nell'Italia postunitaria*, in *Amicitiae Pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, a cura di A. Padoa Schioppa, M. G. di Renzo Villata, G. P. Massetto, 3 voll, Milano, Giuffrè, 2003, vol. III pp. 2265-2332; Id., *In difesa della famiglia?*, op. cit., pp. 1-131; C. M. ZAGRA *Matrimonio e cultura giuridica: il giudice dello Stato di fronte all'ordinamento canonico*, Milano, Giuffrè, 2006; M. G. DI RENZO VILLATA, *Il matrimonio tra sacro e profano: dalla lezione giusnaturalistica al giurisdizionalismo*, in *Diritto e religione tra passato e futuro*, Atti del Convegno internazionale, Villa Mondragone, Monte Porzio Catone (RM) 27-29 novembre 2008, a cura di A. C. Amato Mangiameli e M. R. Di Simone, Aracne, 2010, pp. 231-297; Id. *Il matrimonio civile. Diritto politica e religione tra avvocati 'impegnati' prima e dopo l'Unità*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 123-166; P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., pp. 251-255 e 264-267; M. S. TESTUZZA, *Matrimonio e Codici. L'ambiguo statuto*

giuridicamente riconosciuta dallo Stato⁷⁰. Questo è dimostrato, senza grandi giri di parole, dal dettato incontrovertibile degli articoli 93, 94 e 95 del codice – contenuti nel Capo IV, rubricato *Della celebrazione del matrimonio*⁷¹ e relativo alle formalità del rito civile – dove si prevede, senza alternativa, che «il matrimonio deve essere celebrato nella casa comunale e pubblicamente innanzi all'Ufficiale dello Stato civile del comune, ove uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza»⁷², nel «giorno indicato dalle parti» ed «alla presenza di due testimoni, ancorché parenti»⁷³. L'Ufficiale dello Stato civile, ossia il Sindaco del Comune che è il *dominus* assoluto della celebrazione, «darà lettura agli sposi degli articoli 130, 131 e 132»⁷⁴ del codice e «riceverà da ciascuno delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, le dichiarazioni di prendersi rispettivamente in marito e moglie», e si accerterà che queste volontà siano espresse liberamente dai nubendi e non siano sottoposte «né a termine né a condizione»⁷⁵ alcuna. Per evitare abusi, e scongiurare il pericolo di arbitri simili a quelli che potevano accadere innanzi ai preti o alle istituzioni ecclesiastiche⁷⁶ – ai sensi del successivo articolo 98 del codice – si prevede espressamente che l'«Ufficiale dello Stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per cause ammesse dalla legge», e che, se «le parti credono ingiusto il rifiuto, provvederà il tribunale, sentito il pubblico ministero salvo sempre il richiamo alla Corte d'appello»⁷⁷ competente per territorio. Un'eventuale condotta illegittima dell'Ufficiale dello

della corporeità, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. XLII, 2013, pp. 281-320; F. SCIARRA, *Il matrimonio nell'Ottocento italiano fra potere civile e potere ecclesiastico*, in «Historia et ius», n. 9, 2016, paper 21, pp. 1-14.

⁷⁰ Secondo il «Codice nostro» – scrive, tra gli altri, il Cattaneo – «è indifferente che si cominci dall'atto religioso o dal civile; esso non si preoccupa in alcun modo di ciò che è e dev'essere estraneo alla legislazione civile: è questo il più bel omaggio reso dal legislatore al principio religioso, dichiarando la propria assoluta incompetenza a regolare anche indirettamente ciò che s'appartiene all'ordine delle cose puramente spirituali» (V. CATTANEO e C. BORDA, *Il Codice civile italiano*, op. cit., p. 110).

⁷¹ Art. 93-99, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 40-42.

⁷² Art. 93, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 40.

⁷³ Art. 94, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 40-41.

⁷⁴ *Ibidem*. Il riferimento è ai primi tre articoli del Capo IX del codice che disciplina i *Diritti e doveri che nascono dal matrimonio*.

⁷⁵ Art. 95, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 41.

⁷⁶ Per citare il romanzo manzoniano che talvolta, come in questo caso, si fa specchio della vita vera vedi P. A. PEROTTI, «Questo matrimonio non s'ha da fare, né domani, né mai» (*I promessi sposi, cap. I*), «Rivista di Letteratura italiana», vol. 28, fasc. 1, 2010, pp. 51-61.

⁷⁷ Art. 98, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 42. In particolare, quanto al rifiuto della celebrazione del matrimonio da parte dell'Ufficiale di Stato civile per motivazioni afferenti alla sfera religiosa era precocemente intervenuto la giurisprudenza, sanzionando l'illegalità della condotta vedi Corte d'Appello di Genova, 16 luglio 1866, in «Giurisprudenza italiana», n. 2, p. 352. A queste disposizioni fanno poi da correndo quelle più di dettaglio contenute nel Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602 per l'ordinamento dello Stato civile, nel Regio decreto 26 aprile 1866, n. 2854 con cui è prescritto l'intervento del Segretario comunale negli atti relativi al matrimonio nel caso di incapacità del Sindaco e dei Consiglieri comunali, nel Regio decreto 14 febbraio 1869 n. 4872 sulla speciale dispensa dalle pubblicazioni matrimoniali, nella Legge 14 giugno 1874, n. 1961 sulla tenuta dei registri dello Stato civile ed il relativo Regio decreto attuativo del 23 ottobre 1874, n. 2135, che approva i moduli per la tenuta uniforme dello Stato civile in registri stampati. Questi atti, insieme alle altre cd. *Leggi complementari*, sono raccolte in S. GIANZANA, *Codice civile, preceduto dalle Relazioni Ministeriali e Senatorie, dalle Discussioni Parlamentari, e dai Verballi della Commissione coordinatrice*, 5 voll, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1887, vol. VI: *Leggi complementari*, Parti I e II.

Stato civile, in violazione di quanto stabilito dal Codice e dalle Leggi complementari sulle formalità del matrimonio, a sua volta, viene considerata talmente grave da generare secondo gli interpreti più autorevoli una legittima pretesa degli sposi al risarcimento del danno civile patito⁷⁸. Questa impostazione conferma, a sua volta, l'alto valore simbolico che viene riconosciuto dalla dottrina giuridica al ruolo dell'Ufficiale pubblico nella celebrazione del matrimonio, e più in generale al rito civile nella sua formalità che viene di fatto "sacralizzato" al pari di quello religioso in Antico regime.

Parallelamente, come logico corollario, il matrimonio celebrato innanzi alle sole autorità religiose (ed in particolare a quelle della Chiesa cattolica), senza previo o successivo matrimonio civile "convalidante", era considerato unanimemente tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza come invalido ed improduttivo di qualsiasi effetto giuridico⁷⁹, tanto è vero che i figli nati da queste unioni erano considerati illegittimi nonostante i genitori fossero uniti da sacro vincolo canonico del matrimonio⁸⁰. Tuttavia, come testimoniano i giornali del tempo, questo nuovo assetto giuridico faticava notevolmente ad imporsi in maniera efficace nel costume delle popolazioni italiane e rappresentava innegabilmente – come sottolinea la storiografia più attenta⁸¹ – una piaga sociale per l'intera Penisola, soprattutto per il meridione come dimostra, tra gli altri, Giuseppe Vacca nel suo discorso inaugurale per l'anno giudiziario 1876⁸². La questione era così grave che, sulle colonne della consultatissima rivista giuridica *Monitore dei tribunali*, data 17 ottobre 1868, si pubblica addirittura la "lettera aperta" di un Pretore del Regno che si lamentava di non riuscire ad imporre «l'osservanza degli ordinamenti civili in materia, fino a tanto che il potere religioso raccolga e si tenga entro i suoi giusti limiti». Non è necessario, infatti, «ricorrere alle statistiche» – osserva il Pubblico Ufficiale con irritazione – poiché «è ormai fuor di dubbio che mentre si celebrano nelle campagne moltissimi matrimoni alla chiesa, se ne fanno ben pochi davanti agli uffici dello stato civile e dai suoi ufficiali; e perché? Perché i parrochi, i sacerdoti, che tutti (più o meno) doloroso a dirsi, avversano le nostre libere istituzioni, insinuano agli ignoranti che torna inutile il rito civile, che

⁷⁸ L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, p. 371, paragrafo 259.

⁷⁹ Tra gli altri C. F. GABBA, *I due matrimoni civile e religioso nell'odierno diritto italiano*, Pisa, Nistri, 1876, p. 73; gli osservatori Bolton King e Thomas Okey, nel loro celebre resoconto *L'Italia d'oggi* (1904), annotano: «La legge sul matrimonio ancora eccita una buona dose di acrimonia. Il Codice civile riconosce solo il matrimonio civile e non accorda nessuna validità legale al matrimonio fatto soltanto col rito religioso» (B. KING e T. OKEY, *L'Italia d'oggi*, edizione anastatica 1904, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 399).

⁸⁰ A. GEMIGNANI, *Dove si va? dei matrimoni legittimi e illegittimi*, Lucca, Serchio, 1874, p. 17-19.

⁸¹ G. VISMARA, *Il diritto di famiglia in Italia dalle riforme ai codici*, op. cit., pp. 128-134; C. VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, op. cit., pp. 69-70; P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia*, op. cit., p. 188-192; P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., pp. 264-267.

⁸² A questa circostanza incettabile fa cenno personalmente il Vacca – nel ruolo di Procuratore Generale della Cassazione di Napoli – nel suo discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario del 1876, vedi *I discorsi d'inaugurazione del novello anno giudiziario*, in «Il Filangieri», anno I, Parte I, 1876, pp. 67-70 e 147-161. Sul punto, e con un'accorta disamina nelle altre provincie del Regno dalla Lombardia alla Campania, si può vedere C. VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, op. cit., pp. 77-91.

il matrimonio come sacramento deve essere conferito dalla sola Chiesa, che ogni altra formalità civile è senza scopo»⁸³.

È per questo motivo che intorno ai primi anni 70 dell'Ottocento inizino a fiorire numerosi studi con i quali alcuni giuristi⁸⁴ – nella maggior parte dei casi pratici del diritto, per ragioni di ufficio più consapevoli delle condizioni reali della società italiana soprattutto di provincia – che chiedevano a gran voce un intervento legislativo che imponesse l'obbligo della celebrazione del matrimonio civile prima di quello religioso⁸⁵, magari con l'introduzione di un'apposita sanzione pecuniaria o addirittura penale per i contravventori. Una via, quest'ultima considerata, peraltro, come del tutto inaccettabile da parte della Santa Sede romana e dal Mondo cattolico che si opponevano in radice all'intera laicizzazione del matrimonio e all'imposizione di qualsiasi obbligazione civilistica in materia matrimoniale⁸⁶. «La gravità della situazione sociale costantemente segnalata oramai da tempo dalle stesse autorità pubbliche, dovette infine persuadere anche il Ministro di Giustizia dell'urgenza di un provvedimento normativo *ad hoc*»⁸⁷, che invece fino a quel momento era rimasto del tutto inerte, nonostante la campagna di

⁸³ «*Monitore dei Tribunali*», anno 9, 1868, n. 41-42, p. 1006. Il brano viene citato in M. G. DI RENZO VILLATA, *Il matrimonio civile*, op. cit., p. 150. Questo atteggiamento dei sacerdoti, e più in generale dei cattolici praticanti, era stato stimolato dalla pubblicazione, l'8 dicembre 1864, dell'enciclica *Quanta cura* pubblicata dall'indomito Papa Pio IX, con in allegato il suo celebre *Sillabo* degli errori moderni del "socialismo" e del "liberismo". Sul ruolo della Chiesa di Roma e del Mondo cattolico, nella propaganda contro il matrimonio civile vedi S. FERRARI, *Religione e codice civile: dinamica istituzionale e problematica amministrativa del diritto matrimoniale postunitario*, Bologna, Il Mulino, 1975, pp. 128-129; P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia*, op. cit., p. 187-189.

⁸⁴ Tra gli altri si possono leggere V. DE ROSSI, *Della riforma legislativa sul matrimonio nel Regno d'Italia. Osservazioni*, Livorno, Vigo, 1863; S. SIGHELE, *Della necessità di ordinare la precedenza del matrimonio civile al religioso e di statuire una sanzione penale al Ministro del culto che contravvenisse*, Milano, Fratelli Rechiedei, 1873; F. FILOMUSI GUELFI, *Il matrimonio religioso ed il diritto*, Roma, Salviucci, 1874; A. GEMIGNANI, *Dove si va? dei matrimoni legittimi e illegittimi*, op. cit.; F. BORGATI, *Il matrimonio civile e il matrimonio ecclesiastico*, Firenze, Le Monnier, 1874; A. MAZZOLENI, *Dell'obbligatorietà del matrimonio civile prima dell'ecclesiastico: risposta all'indirizzo dell'episcopato lombardo a Sua Maestà il Re*, Milano, Rechiedei, 1874; G. PADELLETTI, *Lo stato ed il matrimonio ecclesiastico* in «Nuova Antologia», n. 26, 1874, 5-34; C. F. GABBA, *I due matrimoni civile e religioso nell'odierno diritto italiano*, op. cit.; la polemica, con continui ritorni di fiamma, proseguirà anche nel secolo successivo come testimonia tra gli altri F. G. CARLE, *Disposizioni contro i matrimoni illegali: discorsi del senatore Giuseppe Carle pronunciati in Senato nelle tornate dell'8, 11 e 12 maggio 1900*, Roma, Forzani e C., 1900; T. REGGIO, *Lettera all'On. Senatore Carlo Cerruti relatore sul disegno di Legge, disposizioni Contro I matrimoni illegali*, Genova, Tipografia Arcivescovile, 1900; F. SCHUPFER, *Per la precedenza del matrimonio civile. Discorsi del senatore Schupfer pronunciati in Senato nelle tornate dell'8 e 11 maggio 1900*, Roma, Forzani, 1900; P. CONTUZZI, *Di un nuovo contributo alla riforma legislativa sulla precedenza del matrimonio civile*, Napoli, Tipografia Gazzetta Dritto e giurisprudenza, 1901.

⁸⁵ In senso contrario, Carlo Francesco Gabba scrive al collega Antonio Mosca: «Si lascia che il clero impunemente contrapponga il matrimonio religioso al civile e sconvolga in pari tempo le idee morali del popolo e i rapporti di famiglia, e lo Stato non ha altro rimedio che il negare gli effetti civili al matrimonio religioso, il quale fu conchiuso duecentomila volte in sette anni anche senza di quelli» (C.F. GABBA, *I due matrimoni civile e religioso nell'odierno diritto italiano*, op. cit., p. 17).

⁸⁶ Si vedano sul punto le considerazioni del prete G. BRUNI, *Considerazioni del nuovo progetto di legge Vigliani circa il matrimonio: considerazioni*, Torino, Botta, 1874; ma anche successivamente G. B. PIZZORNI, *Lamento dei parroci italiani sui due disegni di legge: Precedenza dell'atto civile al Sacramento del Matrimonio e divorzio*, Ovada, Scala, 1899.

⁸⁷ C. VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, op. cit., p. 92.

stampa diffamatoria di cui era stato fatto oggetto da parte di numerosi quotidiani e riviste, anche giuridiche⁸⁸.

Fu per queste ragioni che, in somma urgenza, il 3 dicembre del 1873⁸⁹ venne presentato alla Camera dei deputati un progetto di legge recante *Disposizioni intorno all'obbligo di contrarre il matrimonio civile prima del rito religioso* a firma del Guardasigilli Paolo Onorato Vigliani, esponente di spicco del Governo Miglietti e membro della *Commissione senatoria* che aveva contribuito a redigere il testo codicistico⁹⁰. Il contenuto della proposta è di grande impatto e cerca di afferrare il toro per le corna, impendo l'obbligatorietà dell'antecedente rito civile sulla celebrazione del sacramento religioso, e condendolo con la prescrizione con una multa da prevedere ai sensi del Codice penale. Tuttavia, e qui vediamo l'andamento a gambero, viene lasciata aperta una scappatoia per i trasgressori che potevano mettersi in regola entro tre mesi prima dell'irrogazione della sanzione pecuniaria⁹¹. Si tratta, come evidente, di un tentativo goffo di rafforzare le prerogative dello Stato, togliendo anche l'ultimo appiglio che restava alla Chiesa cattolica per continuare a far presa sulla popolazione inerme, anche se lo stesso Vigliani dimostrò di tenere molto poco all'approvazione di questa riforma e molto di più a non incrinare ulteriormente i rapporti, già molto problematici, con il Romano pontefice.

Il *progetto Vigliani* – così fu viene soprannominato dalla storiografia – infatti, non fu mai discusso in Parlamento, ma nonostante questo il segno tangibile che la laicità dell'istituzione matrimoniale – il grade trionfo di Giuseppe Pisanelli codificatore italiano – è messa in discussione seriamente nell'opinione pubblica, e di riflesso nella cultura giuridica, ce la fornisce Carlo Francesco Gabba nel suo scritto *I due matrimoni civile e religioso nell'odierno diritto italiano*⁹² (1876). Si tratta di un brevissimo saggio fortemente disomogeneo – che raccoglie le riflessioni sparse del giurista lodigiano, espresse in occasione di una densa lettera al collega ed amico Antonio Mosca, deputato milanese sostenitore del *progetto Vigliani* – con il quale Gabba, nell'accogliere con favore l'interventismo del Ministro di Grazia e Giustizia del governo

⁸⁸ Ivi, p. 84-88.

⁸⁹ *Atti Parlamentari*, Camera dei deputati, tornata del 3 dicembre 1873, pp. 244-246.

⁹⁰ *Supra* Capitolo IV, paragrafo 3.3.

⁹¹ C. F. GABBA, *I due matrimoni civile e religioso nell'odierno diritto italiano*, op. cit., pp. 98-99; V. SCIALOJA, *Sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso*, in Id., *Studi giuridici*, 8 voll, Roma, Anonima romana editoriale, 1932, vol. III: *Diritto privato*, pp. 119-120; C. VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, op. cit., p. 92-93; M. G. DI RENZO VILLATA, *Il matrimonio civile*, op. cit., pp. 155-158.

⁹² C. F. GABBA, *I due matrimoni civile e religioso nell'odierno diritto italiano*, op. cit.

Miglietti⁹³ – ma con molte perplessità quanto alla questione delle sanzioni penali⁹⁴ –, propone di riesumare, per pacificare gli animi nazionali, il vecchio compromesso del *primo Progetto Cassinini*⁹⁵, afferma che la legge avrebbe dovuto aggiungere anche l'«obbligo agli ufficiali dello stato civile di rammentare ai coniugj dopo la conchiusione del matrimonio civile, l'obbligo imposto dalla religione ai suoi fedeli, di fare altresì la dichiarazione del consenso al sacerdote e di riceverne la benedizione»⁹⁶.

Dopo tutto – afferma Gabba con sorprende, e forse troppo incauta, leggerezza – «il vantaggio che ritraggono la società e lo Stato dalla contemporanea osservanza dei doveri religiosi e dei doveri civili»⁹⁷ era del tutto evidente e valeva ben più della semplice imposizione di un obbligo statale sanzionato penalmente. Una proposta che al solo sentirla deve aver certo fatto accapponare la pelle al Pisanelli, e che appare in aperto contrasto con quel principio di assoluta laicità dello Stato su cui si fondava non soltanto la disciplina del matrimonio civile ma l'incerto impianto della famiglia “ghibellina” disegnata del *Codice civile del Regno d'Italia*. L'incubo del ritorno al compromesso albertino in chiave “guelfa” sembra essere dietro l'angolo⁹⁸, anche se questa rimarrà soltanto teoria giuridica mentre la levata di scudi degli esegeti e, per ragioni diverse, dei cattolici, riuscirà a salvaguardare la disposizione codicistica da qualsiasi attacco su questo fronte.

Senza dilungarci nella lunga serie di preposizioni, indicazioni governative e progetti legislativi di iniziativa parlamentare volti ad introdurre, con più o meno zelo politico, una preminenza obbligatoria del matrimonio civile su quello religioso – che vanno, per limitarsi all'età liberale, dal primo tentativo di Villani del 1873 fino allo *progetto Finocchiaro Aprile* del

⁹³ «Io approvo, se non pienamente, nella sua parte sostanziale, codesto progetto ministeriale; credo cioè necessaria una legge di questo genere nelle circostanze in cui ci troviamo, e sia perchè necessaria, sia perchè non contraddicente a nessun principio giuridico, la credo anche una legge giusta. Io ritengo altresì che il concetto sostanziale della proposta Vigliani corrisponda pienamente al sentimento della maggior parte delle persone colte in Italia, epperò che si potrà salvare attraverso alle discussioni parlamentari. Ciò non di meno il venire in sostegno di quella proposta sembrami doveroso e non inutile ufficio di ogni cittadino, e specialmente di coloro i quali attendono al culto delle scienze giuridiche. Imperocchè, ad onta dell'assenso dei più fra gli intendenti, è pure un fatto che la proposta del Vigliani trova degli avversarii non pochi, e taluni autorevoli, i quali la combattono con parecchie e differenti argomentazioni» (Ivi, p. 1-2).

⁹⁴ «Gli articoli 2.º e 3.º sono i più importanti del Progetto, perchè racchiudono il concetto del nuovo reato, e le relative sanzioni penali, che formano la vera sostanza della legge proposta. Or bene finché io considero in generale il concetto del Ministro, di annoverare fra le azioni punibili la conchiusione del matrimonio religioso scompagnato dal civile, mi credo in diritto, dopo tutte le cose fin qui dette, di dichiarare evidente e incontrastabile la intrinseca giustizia, l'opportunità e la necessità di tale concetto. Né di altre obiezioni o difficoltà reputo oramai dovermi far carico, fuorché di quelle che per avventura riguardino soltanto il modo e i termini coi quali il suaccennato concetto è stato concretato nel progetto ministeriale» (Ivi, p. 70).

⁹⁵ *Supra* Capitolo IV, paragrafo 1.2.

⁹⁶ C.F. GABBA, *I due matrimoni civile e religioso nell'odierno diritto italiano*, op. cit., p. 8-9. Una proposta quest'ultima condivisa anche da F. FILOMUSI GUELFI, *Il matrimonio religioso e il diritto*, op. cit., p. 30-32. Su queste assonanze vedi C. VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, op. cit., pp. 93-102.

⁹⁷ C.F. GABBA, *I due matrimoni civile e religioso nell'odierno diritto italiano*, op. cit., p. 9.

⁹⁸ *Supra* Capitolo III, paragrafo 4.

3 febbraio 1914⁹⁹, ma ci si potrebbe spingere anche oltre fino al Concordato fascista del 1929¹⁰⁰ – e che vedono coinvolto in prima persona, tra gli altri, nel maggio del 1879¹⁰¹ sul *progetto di*

⁹⁹ L'elenco di tutte le proposte viene riassunto nella sua *Relazione* di accompagnamento al progetto del 3 febbraio 1914 dal Guardasigilli Camillo Finocchiaro Aprile: «MAZZOLENI, presentato alla Camera il 23 novembre 1872; MANCINI, idem, tornata 25 gennaio 1873; VIGLIANI, guardasigilli, idem, tornata del 3 dicembre 1873 “disposizioni intorno all’obbligo di contrarre il matrimonio civile prima del rito religioso”; CONFORTI, idem, presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 3 dicembre 1878, «sull’obbligo di contrarre il matrimonio civile prima del rito religioso»; CONFORTI, accettato dal nuovo guardasigilli Tajani “sull’obbligo di contrarre il matrimonio civile prima del rito religioso”, BONACCI, idem, presentato alla Camera nella seduta del 17 dicembre 1892 “sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso”; modificazioni presentate dal ministro Eula al progetto suddetto, nella seduta del 28 febbraio 1893; FINOCCHIARO APRILE, idem, presentato al Senato nella tornata del 27 aprile 1899 “sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile al rito religioso”; BONASI, idem, tornata del 21 novembre 1899 “disposizioni contro i matrimoni illegali”; MURATORI A. sulla “precedenza obbligatoria del matrimonio civile al rito religioso”, presentato alla Camera, nella tornata del 17 febbraio 1910» (*Atti parlamentari*, Camera dei deputati, legislatura XXIV, documento n. 75, pubblicato in «Il Diritto ecclesiastico», vol. VII, 1914, pp. 87-96); Rinviamo all’ottima ricostruzione storiografica di M. G. DI RENZO VILLATA, *Il matrimonio civile*, op. cit., pp.155-166.

¹⁰⁰ F. VASSALLI, *Il matrimonio nel regime del Concordato fra l'Italia e la Santa Sede*, Genova, Pagano, 1929; P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., pp. 422-425.

¹⁰¹ *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, tornate dal 13 al 19 maggio 1879, pp. 6145-6371; i discorsi di Mancini sono riprodotti anche in P. S. MANCINI, *Discorsi parlamentari: raccolti e pubblicati per deliberazione della Camera dei deputati*, 8 voll., Roma, Tipografia della Camera dei deputati, 1893-1896, vol. VI pp. 265-336. «Nel corso di questa lunga discussione si è tante volte citato il mio nome, attribuendo diverse interpretazioni ai miei precedenti parlamentari, che io mi sento obbligato a rompere il silenzio, ed a manifestare alla Camera la mia opinione sull’importante disegno di legge che le sta dinanzi. La società non conosce leggi di maggiore importanza di quelle, che regolano la costituzione della famiglia ed i rapporti che ne derivano. Perciò tutte le questioni che a leggi somiglianti si riferiscono, e qualunque cangiamento abbia in esse ad introdursi, debbono avere agli occhi del legislatore una importanza ed un valore inestimabile. [...] Quindi, o signori, è desiderabile in quest’ordine di leggi una grande stabilità; bisogna sottrarle alle continue oscillazioni, ai pericoli di mutamenti facili e non abbastanza ponderati. Il sistema italiano, nella materia del matrimonio, consacrato nel nostro Codice civile, è necessità riconoscerlo, è immensamente superiore a quello del Codice francese, e di tutte le legislazioni d’Europa nelle quali quest’ultimo sistema venne a trasformarsi. Meglio armonizzato coi grandi principii di libertà di coscienza, e di separazione ed indipendenza reciproca dello Stato e della Chiesa, esso forma uno dei principali titoli del Codice italiano al plauso dei dotti ed all’ammirazione dell’opinione pubblica di Europa» (Ivi, p. 270-271). L’eco della *Retorica del progresso* di Pisanelli si sente fortissimo nelle parole di Mancini, che però alla fine è costretto a cedere di fronte al dato di fatto che le norme codicistiche, per quanto meravigliosamente scritte, non riescono con la loro sola forza positiva ad attecchire con fermezza sul terreno della realtà sociale italiana. «Signori, diciamo il vero, convien riconoscerlo, il legislatore italiano ha veduto con amarezza che alla sua scrupolosa sollecitudine per il rispetto dei principii e della libertà religiosa si è corrisposto da una parte del clero e dell’episcopato, salve tuttavia non poche ed onorevoli eccezioni, ed anche dall’ignoranza e malizia dei cittadini, con deplorabile ingratitudine. Le solite declamazioni suggerite dal fanatismo oltramontano contro l’istituzione del matrimonio civile, come se fosse empio e peccaminoso, non furono risparmiate anche contro il Codice italiano. La pigrizia, la forza delle secolari abitudini, specialmente nelle popolazioni delle campagne, la scaltrezza di persone interessate a frodare la legge dissimulando i loro coniugii, infine non di rado anche il desiderio di sottrarsi a spese e formalità, fecero il resto, ed in un numero oltremodo considerevole di casi la legge civile rimase disobbedita e lettera morta, e furono contratte in chiesa unioni matrimoniali che non ne meritavano nemmeno il nome, senza che gli sposi si curassero di renderle legittime ed efficaci al cospetto degli ufficiali dello stato civile, e supponendo di aver già fatto abbastanza presentandosi a ricevere semplicemente la bene dizione del parroco. In breve questo abuso, voi lo sapete, crebbe oltre misura. [...] Lodevolissimi sforzi si sono adoperati dal Governo e da provvide associazioni, e per debito di giustizia conviene aggiungere anche da una parte dell’episcopato e del clero, per diminuire questo enorme danno; ma calcolando anche come esatto il numero di circa 86 mila matrimoni che sarebbero stati posteriormente legittimati con gli atti civili, rimarrebbero sempre nientemeno che circa 300 mila famiglie in Italia in questa condizione deplorabile; e per quanto si creda potersi diminuire questo numero togliendone pure un quarto od un terzo, se dubitate dell’esattezza della statistica, vi troverete sempre al cospetto di un fatto di tanta gravità, di un disordine sociale così esteso, che tutti dobbiamo sentire il bisogno e il dovere di farlo cessare». (Ivi, p. 274-276).

legge Conforti del 3 dicembre 1878¹⁰² anche un anziano Pasquale Stanislao Mancini¹⁰³ – Deputato alla Camera, ma oramai alla fine della sua densa carriera giuridica e politica tra Università, Foro e Palazzi del potere – sono tutti esperimenti che, per una ragione o per un'altra, sono fatalmente votati all'insuccesso, e destinati soltanto ad affollare inutilmente le Aule parlamentari della Camera e del Senato, gli uffici ministeriali e le pagine dei quotidiani. Il tratto comune, se può identificarsene uno, è soltanto il protagonismo e l'ingerenza personale del Ministro del Regno, del Deputato o del Sommo Pontefice di turno¹⁰⁴, anche se poi non esiste una reale volontà politica di andare fino in fondo con il proposito riformatore, un po' come avverrà per tutti i tentativi di introduzione del divorzio¹⁰⁵, la cui approvazione avrebbe finito per incrinare definitivamente i rapporti con la Chiesa cattolica, facendo svanire ogni possibilità di ricucire i rapporti con Roma e spaccando irrimediabilmente la società civile italiana in due metà difficilmente riconciliabili.

Tirando, dunque, le somme questo «matrimonio laicizzato di forza» da Giuseppe Pisanelli «contiene ancora troppe lacune e finisce per avvitarci sulle proprie contraddizioni irrisolte», lasciando la questione politicamente aperta nonostante il suo dettato incontrovertibile, tanto è vero che «persino la mancanza di una legge sulla filiazione illegittima dipende da questa volontà di non attenuare la forza normativa di un matrimonio civile che non riesce sino in fondo a smarcarsi dall'impronta religiosa in virtù del vincolo

¹⁰² *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, tornata 3 dicembre 1878, pp. 3012-3029.

¹⁰³ F. TREGGIARI, *La «moderanza nelle novazioni»*, op. cit., pp. 427-429. «Il revirement» di Mancini – scrive correttamente Treggiari – «rispetto alla sua antica convinzione contraria all'introduzione della regola della precedenza obbligatoria del matrimonio civile era però ora giustificato dalle nuove circostanze, che lo persuadevano a sostenere il disegno di legge in discussione: la “deplorable ingratitudine” con cui il clero aveva risposto agli scrupoli dello Stato italiano nel rispetto della libertà religiosa; e, soprattutto, le preoccupanti statistiche dei matrimoni, che dal 1866 contavano più di 30.000 unioni all'anno “prive di legittimità, con creazione di altrettante famiglie false, senza quei rapporti e doveri giuridici che la legge vorrebbe protetti e tutelati, senza legittimità di nascite, senza la possibilità di successioni, e con la immorale libertà dei pentimenti e degli abbandoni da parte di uno dei coniugi a danno dell'altro”» (Ivi, p. 428-429).

¹⁰⁴ Si ricorda, a titolo soltanto esemplificativo, il braccio di ferro che vede contrapporsi aspramente Papa Leone XIII, al tempo Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, ed il Guardasigilli del Regno d'Italia Raffaele Conforti, sulla proposta di legge da questi presentata nel 1878, quella sostenuta da Mancini nelle sedute parlamentari del dal 13 al 19 maggio 1879 alla Camera dei deputati, e che diede vita alla epistola enciclica *Arcanum divinae sapientiae* del 10 febbraio 1880. «Nessuno poi mette in dubbio» – scrive Leone XIII al popolo dei fedeli – «che il fondatore della Chiesa, Gesù Cristo, volesse che la potestà sacra fosse distinta da quella civile, e che l'una e l'altra avessero, nell'ordine proprio, libero e sciolto l'esercizio del proprio potere, tuttavia alla condizione, che conviene all'una e all'altra e che è vantaggiosa per tutti gli uomini, che intercorressero tra loro unione e concordia, e che nelle cose le quali sono, quantunque per diversa ragione, di comune diritto e competenza, quella cui furono raccomandate le cose umane dipendesse in modo opportuno e conveniente dall'altra, alla quale furono affidate le cose celesti. In siffatto accordo poi, quasi un'armonia, è riposto non solo il benessere dell'una e dell'altra potestà, ma anche il più opportuno e più efficace mezzo di giovare al genere umano in ciò che appartiene al modo di vivere ed alla speranza della salute eterna» (M. G. DI RENZO VILLATA, *Il matrimonio civile*, op. cit., p. 160). Vedi C. D. NOVELLI, *Matrimonio e Famiglia nel Magistero dei pontefici del '900*, in «Rivista Di Storia Della Chiesa in Italia», vol. 71, n. 1, 2017, pp. 131-133.

¹⁰⁵ *Infra* in questo Capitolo, paragrafo 1.2.

dell'indissolubilità»¹⁰⁶. A questo punto, non ci resta che constatare come, non soltanto, il cardine del matrimonio civile sia stato rimesso in discussione fin dai primissimi anni di applicazione del nuovo Codice civile unitario, con una costanza che appare sorprendente confrontata con la retorica che accompagna questo *progresso* senza precedenti, dimostrando come il successo dell'operazione codicistica, anche in questa materia considerata una sorta di fortino inviolabile della laicità dello Stato, non rappresentasse in realtà una patente di imm modificabilità ed invulnerabilità, e questo nonostante la convinzione personali del suo compiaciuto autore e la fede incrollabile degli esegeti giuristi più autorevoli.

1.2 Separazione e divorzio tra i coniugi: una questione irrisolta a latere del matrimonio civile laicizzato ma indissolubile.

Analogamente a quanto avviene per il principio di laicità del vincolo matrimoniale, anche il dogma inviolabile dell'assoluta indissolubilità giuridica del matrimonio, e l'esclusione in radice della possibilità di ammettere il divorzio in Italia¹⁰⁷ – sia pure a certe condizioni ben definite dalla legge, e con le dovute cautele per salvaguardare l'ordine sociale delle famiglie e gli interessi dei figli minori – verrà messa in discussione immediatamente¹⁰⁸, subito dopo

¹⁰⁶ P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 267. *Infra* in questo Capitolo, paragrafi 1.2 e 1.4.

¹⁰⁷ Sul divorzio e sulla separazione personale vedi rispettivamente, e con le relative bibliografie tanto giurisprudenziali quanto letterarie, A. SACCHI, voce «Divorzio» in *Il Digesto italiano*, IX, parte III, Torino, Unione-Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1929, pp. 391-485 e F. CICCAGLIONE, voce «Separazione personale» in *Il Digesto italiano*, XXI, parte II, Torino, Unione-Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1891-1896, pp. 804-872; nella storiografia si può rinviare a A. COLETTI, *Il divorzio in Italia: storia di una battaglia civile e democratica*, Savelli, Roma, 1974; M. G. DI RENZO VILLATA, voce «Separazione personale dei coniugi (Storia)», in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLI, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 1350-1376; C. VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, op. cit.; M. SEYMOUR, *Debating divorce in Italy. Marriage and the making of modern Italians (1860-1974)*, Palgrave, Macmillan, New York, 2006; P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., pp. 259-264, 269-272 e 277-391; F. FRANCESCHI, *I progetti per l'introduzione del divorzio in Italia in epoca post-unitaria*, in «Stato, Chiesa e pluralismo confessionale», n. 34, 2012, pp. 1-60; M. PIGNATA, *Legami in crisi. I 'rimedi' della giurisprudenza italiana tra Otto e Novecento*, Giappichelli, Torino, 2012; V. IACONIS, *Finché legge non vi separi. Il divorzio nella narrativa d'autrice tra Otto e Novecento*, Parigi, Galiani, 2021; A. MANCINI, *L'evoluzione storica del divorzio in Italia dall'età delle codificazioni al 1970*, in «Stato, Chiesa e pluralismo confessionale», n. 17, 2021, pp. 65-76.

¹⁰⁸ G. CONSOLO, *Del Divorzio nei suoi rapporti colle leggi civili e colla libertà dei culti riconosciuti nello stato osservazioni*, Padova, Bainchi, 1864; M. A. SERAFINI, *Matrimonio e Divorzio: pensieri*, Salerno, Stabilimento Tipografico Nazionale, 1873; D. DI BERNARDO, *Il divorzio considerato nella teoria e nella pratica*, Palermo, Natale, 1875; J. MATTEI, *La disposizione assoluta, esclusiva dell'art. 148 cod. civ., che cioè il matrimonio non si scioglie che colla morte di uno dei coniugi, è razionale?*, in «Monitore dei Tribunali», 1876, pp. 539-542; F. FILOMUSI GUELFI, *Della naturalizzazione della separazione personale e del divorzio: di una donna francese o italiana nei rapporti del diritto internazionale privato*, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1876; L. ZAMPERINI, *Il divorzio considerato nella teoria e nella pratica di Domenico Di Bernardo*, Verona, Civelli, 1876; Id. *Divorzio: risposta alle circolari 7 e 21 marzo 1880 del Ministro di grazia e giustizia del Regno d'Italia, relative a notizie statistiche sulle separazioni personali tra coniugi, con progetto per il divorzio, norme processuali e regolamentari*, Verona-Padova, Drucker & Tedeschi, 1880; G. RICCARDI, *Il divorzio*, Napoli, Tip. S. Pietro a Maiella, 1876; F. PELUSO, *Separazione e divorzio. Causa celebre decisa dal Tribunale civile di Napoli*, Napoli, Testa, 1877; con echi costanti lungo tutto il secolo ed anche in quello successivo A. SALANDRA, *Il divorzio in*

l'emendazione del nuovo Codice civile unitario, approdando nelle Aule parlamentari con i "bizzarri" (almeno per la comicità dell'epoca) disegni di legge del deputato irpino Salvatore Morelli¹⁰⁹ (1878-1880), ma ripetuti con molta costanza politica e meno utopia giuridica lungo tutta la seconda metà del secolo XIX e i primi due decenni del XX¹¹⁰, fino alle cosiddette «Maddalene di guerra» degli anni 20¹¹¹ (ma ci si potrebbe spingere ben oltre comprendendo anche il ventennio fascista ed il Secondo dopo Guerra repubblicano), quasi che la battaglia per l'introduzione del divorzio potesse considerarsi una sorta di corollario logico e necessario discendente dell'introduzione del matrimonio civile laicizzato¹¹², di cui però il legislatore codicistico dell'Unità nazionale non aveva tenuto conto nelle sue riflessioni¹¹³, ragionando, invece, esattamente nella maniera opposta come dimostrano le riflessioni di Vincenzo Cattaneo

Italia, Roma, Forzani e C., 1882; G. ZINELLI, *La Francia e il divorzio: appunti e note*, Verona, Zuppini, 1887; L. DE MATTEIS, *Matrimonio e divorzio secondo natura e religione, tradizione e storia, diritto e civiltà*, Napoli, Stamperia del Fibreno, 1885; A. MARESCALCHI, *Il divorzio e la istituzione sua in Italia*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1889; C. F. GABBA, *Il divorzio nella legislazione italiana*, Torino, Unione Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1891; I. BRUNELLI, *Indissolubilità o divorzio?*, Bologna, Zamorani e Albertazzi, 1891; O. SECHI, *Separazione o divorzio? Studi storico-giuridici*, Torino-Roma, Roux e C., 1892; B. SOLE, *Il divorzio: saggio critico*, Potenza, Pomarici, 1894; V. POLACCO, *La questione del divorzio e gli Israeliti in Italia*, Verona, Fratelli Drucker, 1894; S. M. BRANDI, *Il divorzio in Italia. Studio giuridico*, Roma, Civiltà Cattolica, 1901; M. ROCCARINO, *Il divorzio e la legislazione italiana (stato odierno della questione)*, Torino, Bocca, 1901; G. ZOPPOLA, *Il progetto di legge sul divorzio. Una libera parola ai rappresentanti del paese*, Milano, Cogliati, 1902; P. CALCHI NOVATI, *Il matrimonio è indissolubile per legge di natura*, Monza, Tipografia Artigiana, 1902; L. ANZOLETTI, *Il divorzio e la donna italiana: discorso*, Milano, Cogliati, 1902; L. CANESSA, *Il divorzio ed uno studio critico e profilattico del matrimonio*, Genova, Tipografia della Gioventù, 1903.

¹⁰⁹ Sulla eclettica figura di Salvatore Morelli, e sui suoi progetti di riforma dell'intero ordine familiare pisanelliano, dal divorzio alla condizione giuridica della donna e fino alle indagini sulla paternità naturale e la patria potestà torneremo *Infra* in questo paragrafo e nei due successivi.

¹¹⁰ Tra i più noti possiamo citare, a titolo soltanto ricognitivo ed esemplificativo, Il progetto Villa del 1881; Il progetto Zanardelli del 1883; Il secondo progetto Villa (1892); Il terzo progetto Villa (1892-1893); Il progetto Berenini-Borciniani (1901); Il progetto Zanardelli-Cocco Ortu (1902); Il progetto Comandini (1914); Il progetto Marangoni-Lazzari (1920).

¹¹¹ C. VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, cit. pp. 133-626; M. SEYMOUR, *Debating divorce in Italy*, op. cit., pp. 85-222; P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., pp. 329-639; F. FRANCESCHI, *I progetti per l'introduzione del divorzio in Italia in epoca post-unitaria*, op. cit., p. 70-76; A. MANCINI, *L'evoluzione storica del divorzio in Italia dall'età delle codificazioni al 1970*, op. cit., pp. 39-60. Sul Primo conflitto mondiale e la sua influenza sul tema del divorzio vedi in particolare C. VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, cit. pp. 594-609; P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., pp. 386-391.

¹¹² Questa opzione argomentativa era stata già utilizzata, tra gli altri, da Carlo Francesco Gabba quando nei suoi *Studi di legislazione civile comparata in servizio della nuova codificazione italiana* del 1862 l'autore si era soffermato sulle ragioni che avevano consentito l'introduzione del divorzio nella Francia rivoluzionaria. «Il punto di vista razionalistico e puramente individuale da cui la Rivoluzione francese considerò il matrimonio, ebbe la più solenne sua manifestazione nelle leggi relative al divorzio. Non tardò questo ad essere ammesso, e certamente non poteva concludersi altrimenti da chi non riguardava il matrimonio civile se non come un contratto del diritto naturale» (C. F. GABBA, *Studi di legislazione civile comparata in servizio della nuova codificazione italiana*, op. cit., p. 211). Come vedremo *Infra* in questo paragrafo Gabba rivedrà radicalmente questa sua posizione giovanile, convertendosi all'antidivorzismo.

¹¹³ Nel Codice civile del 1865 – scrive a ragione Stefano Rodotà – «più che il rispecchiamento d'un costume diffuso, si coglie una volontà di riprodurre nella famiglia un modello di organizzazione sociale» tipica dello Stato compartimentalizzato e gerarchicamente organizzato (S. RODOTÀ, *Diritti e libertà nella storia d'Italia*, op. cit., p. 23).

già nel suo *Commentario* del 1865¹¹⁴. «Per quanto si affermi anche autorevolmente il contrario, parlare di divorzio significa», infatti, – come sottolinea nelle conclusioni della sua ricca monografia Chiara Valsecchi – «mutare l’istituto matrimoniale alle radici», e di questo «sono ben consapevoli molti divorzisti, che condividono dunque idee, valori e persino preoccupazioni dei loro avversari. A sostenere le proposte di riforma dovrà perciò intervenire l’assoluta certezza o almeno una profonda convinzione che il regime vigente sia nettamente peggiore di quello nuovo e che introdurre il divorzio non condurrà, in prospettiva a danni maggiori per la società tutta»¹¹⁵ e per l’ordine delle famiglie, una consapevolezza che, però, sarà molto lenta a frasi strada nella mente dei *paleocivilisti* più convinti dal mito del progresso innegabile della codificazione unitaria anche in questa materia tanto divisiva.

Da questa angolatura di osservazione, se guardiamo al dettato degli articoli 148 e 149 del Capo X del Codice civile – intitolato *Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi*¹¹⁶ – quest’ultimo non lasciava il ben che minimo dubbio o margine di manovra interpretativo, affermarono lapidariamente: «Il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi»¹¹⁷, tanto è vero che l’unica prova ammessa in giudizio dalla giurisprudenza per dimostrare lo stato di vedovanza¹¹⁸, almeno in un primo momento, era – anche nei casi limite di morte in guerra o per mare, dove era estremamente difficile provare con certezza l’avvenuto decesso – la sola esibizione del certificato di morte estratto dai registi dello Stato civile¹¹⁹ e nessun’atra forma di prova suppletiva, ancorché testimoniale o con altro atto scritto, da cui poteva desumersi con certezza la morte del coniuge¹²⁰. L’indissolubilità del vincolo

¹¹⁴ «Il divorzio» – scrive Cattaneo senza mostrare neanche il minimo dubbio – «non fu ammesso nel Codice, perché secondo il concetto del medesimo il matrimonio è un atto civile che interessa profondamente lo Stato; e perché è necessario che il matrimonio sia contratto colla severità che deriva dal concetto dell’indissolubilità; e perché infine esso ripugna assolutamente ai nostri costumi. Il Codice civile esclude dunque affatto l’idea del divorzio, ossia dello scioglimento del vincolo matrimoniale, non per motivi religiosi, ma per motivi dettati dall’interesse della società civile, ed ammette soltanto la separazione personale dei coniugi per cause determinate. La sola morte, ultima linea delle cose umane, romperà il nodo che stringe gli sposi. Il mutuo loro consenso non varrà neppure a farlo cessare» (V. CATTANEO e C. BORDA, *Il Codice civile italiano*, op. cit., p. 90).

¹¹⁵ C. VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, op. cit., p. 625. In perfetta assonanza con il giudizio di Chiara Valsecchi ci appare anche Paolo Passaniti, quando afferma, rispetto alle «stagioni divorziste tra Otto e Novecento», quantunque «si discuteva di divorzio si concepiva una determinata idea (ordinante) di famiglia. E se l’opposizione al divorzio avesse contemplato il mantenimento delle norme codicistiche napoleoniche, la proposta divorzista sarebbe stata sostenuta (osteggiata) anche perché presupponeva un mutamento nell’ordine delle famiglie», considerato alla stregua di attentato ai consolidati equilibri sociali discendenti dalla codificazione (P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 5).

¹¹⁶ Artt. 148-159, *Codice civile del Regno d’Italia*, cit., p. 57-59.

¹¹⁷ Art. 148, *Codice civile del Regno d’Italia*, cit., p. 57.

¹¹⁸ C. NENCHA, *Della condizione di vedovanza. Studio sul capoverso ultimo dell’art. 850 Cod. civ.*, Trani, V. Vecchi e C., 1886; L. RAMPONI, *Le condizioni di celibato e di vedovanza nei testamenti e nei contratti (art. 850 del codice civile)*, Firenze, Niccolai, 1893.

¹¹⁹ G. PIOLA, voce «Matrimonio (Diritto civile)», op. cit., p. 1318-1319 dove si riporta il contenuto di un ricorso presentato dal Procuratore Genarle della Corte d’Appello di Venezia il 28 novembre 1877 ed accolto dallo stesso tribunale.

¹²⁰ R. PEROTTA, *Gli atti dello stato civile*, Parma, Ferri, 1878, pp. 757-759; A. SCEVOLA, *L’ordinamento dello stato civile: R. decreto 10 nov. 1865, n. 2602 annotato con richiamo agli articoli del codice civile e delle leggi*

tuttavia non si giustifica, secondo la dottrina esegetica prevalente, nel rispetto dell'indissolubilità del sacramento matrimoniale – com'era stata disposta più di tre secoli prima dai canoni del Concilio di Trento 1545¹²¹, e su cui ancora la teologia cattolica faceva cieco affidamento¹²² – o, tantomeno, in forza di astratta “moralità cristiana” o “moralità naturale” comune alla popolazione italiana, ma si fondava giuridicamente nel fatto che – come sottolinea orgogliosamente Luigi Borsari – «il legislatore del matrimonio civile è stato coerente a sé stesso professando di declinare da ogni considerazione religiosa, e di non ispirarsi che a ragioni di carattere sociale ed esterno»¹²³, sulla base di una sua insindacabile scelta politica e valoriale. Questo passaggio dell'argomentazione degli esegeti è di particolare importanza, rappresentando di fatto il grimaldello che indebolisce l'intera costruzione, e questo perché essendo la scelta sull'indissolubilità del vincolo matrimoniale fondata esclusivamente su una prerogativa dello Stato, e non sulla rilevanza sociale di un dogma religioso (elevato a dogma giuridico), questo significa giocoforza che la determinazione statale su questa materia potrà modificarsi nel tempo sulla base di una nuova valutazione socio-politica o valoriale. Su questa, tutto sommato, banalissima constatazione si fonderanno, in gran parte, tutte le argomentazioni di quanti fino al referendum del 1970¹²⁴ si batteranno per l'ammissione del divorzio in Italia¹²⁵, sostando che quella del divorzio è una “necessità sociale” degli italiani e che coincide con una mutata scala di valori rispetto alla considerazione comune di cui gode l'istituzione matrimoniale nel tessuto sociale.

affini completato col formulario di tutti gli atti occorrenti in pratica e coll'aggiunta di alcune note sui registri e sul movimento della popolazione del Regno, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1884, paragrafo 64;

¹²¹ H. JEDIN, *Storia del Concilio di Trento*, 2a ed., Brescia, Morcelliana, 1974, vol. II, pp. 201-234; A. C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Milano, Vallardi, 1941, pp. 39-64; E. FERASIN, *Matrimonio e celibato al Concilio di Trento*, Romae, Facultas Theologica Pontificiae Universitatis Lateranensis, 1970; C. VALSECCHI, “*Causa matrimonialis est gravis et ardua*”: *consiliatores e matrimonio fino al Concilio di Trento*, in *Studi di storia del diritto*, vol. II, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 407-580; E. BRAMBILLA, *Il Concilio di Trento e i mutamenti nella legittimità dei rapporti tra sposi*, in *Famiglie e poteri in Italia tra Medioevo ed Età moderna*, Atti del convegno internazionale di Lucca, 9-11 giugno 2005, a cura di A. Bellavitis e I. Chabot, Rome, École Française de Rome, 2009, pp. 51-76; N. ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS, *Il Concilio di Trento e l'indissolubilità del matrimonio: questioni ermeneutiche*, in «*Ius Ecclesiae*», n. XXVII, 2015, pp. 11-36.

¹²² Tra gli altri vedi G. VENTURA, *La donna cattolica: continuazione alle Donne del Vangelo*, 2 voll., 2a ed., Napoli, Giosuè Rondinella, 1874.

¹²³ L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, p. 570.

¹²⁴ D. DE VIGILI, *La battaglia sul divorzio: dalla Costituente al referendum*, Milano, FrancoAngeli, 2000; P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., pp. 599-639; G. SCIRÈ, *Il divorzio in Italia: partiti, Chiesa, società civile dalla Legge al referendum (1965-1974)*, Milano, Mondadori, 2009; S. LARICCIA, *La legge sul divorzio e la riforma del diritto di famiglia in Italia negli anni 1970-'75*, in «*Stato, Chiese e pluralismo confessionale*», n. 22, 2020 pp. 63-125.

¹²⁵ «La preoccupazione che l'istituto del matrimonio civile fosse in qualche misura inesorabilmente destinato a divenire una unione indissolubile finiva per rappresentare [...] uno tra i più forti argomenti addirittura contro la stessa idea di un matrimonio interamente regolato dalla legge dello Stato» (C VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, op. cit., p. 156).

Per la stessa ragione – continua il Borsari, nelle pagine successive del suo *Commentario* – «quando la discordia è entrata fra loro e non possono più vivere insieme»¹²⁶, viene ammessa in favore dei coniugi il più blando istituto della «separazione personale»¹²⁷, che però poteva soltanto sciogliere *de facto* il vincolo matrimoniale, mentre lasciava pressoché intatti gli effetti giuridici del matrimonio che venivano formalmente soltanto affievoliti o attenuati¹²⁸, soprattutto quelli di carattere economico. La separazione, peraltro, poteva essere disposta solamente dal Tribunale, a richiesta anche di uno soltanto degli sposi e previa istruttoria giudiziaria¹²⁹, soltanto nei casi tassativamente «determinati dalla legge»¹³⁰. Questi si riassumono – oltre alla circostanza della condanna di uno dei coniugi «ad una pena criminale», «tranne il caso che la sentenza sia anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne fosse consapevole»¹³¹, ed a quella del marito che «senza alcun giusto motivo, non fissi una residenza, o avendone i mezzi, ricusi di fissarla in modo conveniente alla sua condizione»¹³² – nei casi elencati ed alle condizioni specificamente previste dell'articolo 150 del Codice civile – che è la norma chiave dell'intera disciplina –, ossia per l'«adulterio», per il «volontario abbandono», e «per causa di eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi» perpetrate da un coniuge ai danni

¹²⁶ L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, p. 571. In sintonia con l'opinione di Borsari possiamo citare anche Vincenzo Cattaneo il quale nell'introduzione al suo commentario afferma: «Escluso dal nuovo Codice il divorzio, era indispensabile ammettere la separazione personale, essendo manifesto che in alcuni casi la convivenza dei coniugi diventa impossibile. Il Codice ha determinato le cause che possono dar luogo alla separazione personale, e l'ha circondata, per quanto era possibile, di tali guarentigie, che valessero ad impedire una separazione capricciosa, o che fosse l'effetto di passeggeri rancori. In questa materia i fatti vestono un'infinità di colori, e non potendosi stabilire norme affatto precise, era necessario confidarne l'apprezzamento al prudente criterio dell'autorità giudiziaria» (V. CATTANEO e C. BORDA, *Il Codice civile italiano*, op. cit., p. 97-98).

¹²⁷ Art. 148, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 57.

¹²⁸ Un esempio è il dettato dell'art. 156 del codice che prevede per il caso di separazione addebitata per colpe ad una delle parti o ad entrambe. «Il coniuge, per colpa del quale fu pronunciata la separazione, incorre nella perdita dei lucri dotali, di tutti gli utili che l'altro coniuge gli avesse concessi col contratto matrimoniale, ed anche dell'usufrutto legale. L'altro coniuge conserva il diritto di lucro ed ogni altro utile dipendente dal contratto matrimoniale, sebbene siano stati stipulati con reciprocità. Se la sentenza di separazione è pronunciata per colpa di ambedue coniugi, ciascuno di essi incorre nella perdita sopra accennata, salvo sempre il diritto agli alimenti in caso di bisogno» (Art. 156, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 59). Su questo «affievolimento» dei diritti e dei doveri dei coniugi separati, valgano per tutti le riflessioni di L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, pp. 594-600.

¹²⁹ «Anche in questa parte il Codice italiano procede in termini generali, confidando principalmente nella prudenza del magistrato. È vero che niuno dei Codici moderni ha prescritto intorno a ciò regole assolute: nondimeno alcune, abbastanza concrete, ne furono tracciate, che avrebbero dovuto seguirsi nei casi ordinari, salvo che altri temperamenti fossero consigliati nei casi pratici» (L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, p. 594).

¹³⁰ Art. 149, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 57. «Istituto di sommo rigore, la legge si affretta a dichiarare che nei soli casi da essa determinati, la separazione è concessa. Penetrano pur troppo in certe famiglie discordie lente e continue, generate da incompatibilità di caratteri, da disordini economici o morali, che rodono, direi quasi, come le malattie croniche, ma la legge non porge medicina che a quelle malattie che si direbbero acute» (L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, p. 571). Sulla competenza del Tribunale e sulla procedura di separazione si vedano gli artt. 154 e 158, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 58-59.

¹³¹ Art. 151, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 58.

¹³² Art. 152, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 58.

dell'atro¹³³, e con la precisazione che «l'azione di separazione per adulterio del marito» può essere richiesta dalla moglie soltanto nel caso in cui questi «mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo» ed «il fatto costituisca un'ingiuria grave alla moglie»¹³⁴. In questo modo – nella fede incrollabile di Borsari – «la legge si fa giudice della gravità della discordia scoppiata in famiglia, e delle cause che l'hanno prodotta», accordando l'azione di separazione soltanto in presenza «di una causa che per giudizio della legge vi sia proporzionata» e soltanto in favore «al coniuge offeso nella persona o nell'onore, o nei diritti più preziosi della convivenza coniugale»¹³⁵. Non rappresenta un grande discrimine per gli esegeti neanche «la solenne ingiustizia» che l'adulterio del marito sia trattato in modo sensibilmente diverso rispetto a quello della moglie, e questo perché – come sottolinea Borsari – «il fatto del legislatore è perfetto» e sarebbe un «inutile sfoggio di morale il farsi a dimostrare che la colpa è uguale» quando «pensatori profondi additarono nell'adulterio della donna una corruzione quasi totale d'ogni virtù, abbandonato quel sentimento di pudore che è il suo nobile istinto e la sua difesa»¹³⁶.

Quest'impostazione, in maniera forse sorprendente ma certamente non isolata della scienza giuridica post-unitaria, rispecchia un comune sentire delle *élite* politiche e delle dirigenze liberali – e più in generale dell'opinione pubblica dominate tra la seconda metà dell'Ottocento e i primi del Novecento – che vedeva nella donna un soggetto fragile da proteggere contro gli abusi ed i pericoli della società¹³⁷ per poi punirla con rigore quando, nonostante questa protezione, cadeva in errore a causa della sua avventatezza o del carattere instabile, e questo modo di ragionare, a sua volta, si ripercuoteva sull'istituto del divorzio che veniva considerato un pericolo alla definitiva corruzione dei costumi socio-familiari ed una troppo larga maglia lasciata all'isteria femminile¹³⁸. A questo si aggiungeva la tendenza dei Governi, lungo tutto il secolo XIX, ed in parte anche nei primi due decenni del XX, che se da una parte

¹³³ Sulle violenze domestiche e l'adulterio tra Otto e Novecento, si veda, tra gli altri e con la relativa bibliografia, M. CAVINA, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 153-184; M. PIGNIATA, *Sulla prova dell'adulterio per l'addebito della separazione coniugale nella giurisprudenza tra Ottocento e Novecento*, in «Rivista Famiglia», fasc. 6, 2017, pp. 701-714; ed i aggi raccolti da S. FECI e L. SCHETTINI (a cura di), *La violenza contro le donne nella storia: Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Roma, Viella, 2017, ed in particolare A. BORGIONE, *Separazione coniugale e maltrattamenti domestici a Torino (1838-1889)*, Ivi, pp. 87-106.

¹³⁴ Art. 150, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 57.

¹³⁵ L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, p. 571.

¹³⁶ Ivi, p. 573. «Nello esaminare le cause legittime di separazione ben si riconobbe conforme a prudenza, che l'adulterio del marito non faccia luogo alla separazione se non quando il marito mantenga la concubina in casa, o notoriamente in altro luogo, ma si avvisò pure che lo stesso debba essere nei casi in cui l'adulterio sia accompagnato da tali circostanze, che, costituendo un grave insulto alla moglie, le rendano non più tollerabile la convivenza col marito; come avverrebbe se essa lo avesse sorpreso in flagrante infedeltà. In questo senso pronunciossi unanime la giurisprudenza francese, ancorché il testo della legge vi si ribellasse; una giurisprudenza tanto giusta e morale è sembrata meritevole di essere scritta nella legge a scanso di ogni incertezza in argomento così delicato» (V. CATTANEO e C. BORDA, *Il Codice civile italiano*, op. cit., p. 98).

¹³⁷ *Infra* in questo Capitolo, paragrafo 1.3.

¹³⁸ V. PALUMBO, *Non per me sola: storia delle Italiane attraverso i romanzi*, Roma-Bari, Laterza, 2020.

tenevano duro il braccio di ferro con la Santa Sede romana, tanto sul piano della “politica estera” quanto sulle questioni “interne” dello Stato civile – come quella della preminenza del matrimonio civile sul sacramento religioso – poi nei fatti tacitamente auspicavano, comunque, una pacifica conciliazione con il Romano pontefice per evitare di acuire spaccature interne al Paese e stimolare focolai di protesta contro il Governo nazionale da parte del Mondo cattolico. Un’ambivalenza politica, quest’ultima, che si sarebbe rivelata del tutto impossibile se si fosse ammessa, oltre alla precedenza obbligatoria del matrimonio civile sul sacramento cattolico, già giudicata inammissibile dalle massime autorità ecclesiastiche, anche l’introduzione della sua dissoluzione per mezzo del divorzio, violando così del tutto anche quell’ultimo baluardo rimasto della residuale “sacralità cattolica” del vincolo matrimoniale, senza possibilità di tornare più indietro.

In aperto contrasto con questa linea antidemocratica, misogina ed ambigua – tanto della politica liberale quanto della dottrina civilistica postunitaria, che finivano entrambe per favorire inevitabilmente il gioco dei cattolici – per «oltre un decennio», conducendo una battaglia ardente ed infaticabile, dentro e fuori le Aule parlamentari, il «cui eco risuona però ampiamente anche all’esterno dei Palazzi, fiorentini e poi romani»¹³⁹ del potere, fu il «*riformatore radicale*»¹⁴⁰ – come amava definirsi lui stesso nei comizi politici ad Ariano Irpino – Salvatore Morelli¹⁴¹, deputato brindisino della *Sinistra storica* – sostenuta dalle logge della Massoneria

¹³⁹ C VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, op. cit., pp. 133-134.

¹⁴⁰ L’appellativo, tutt’altro che scontato per l’epoca, appartiene allo stesso Salvatore Morelli che ne fa largo uso per autodefinirsi nei suoi scritti. Cfr. S. MORELLI, *Lettera politica del deputato Salvatore Morelli ai suoi Elettori del collegio di Sessa Aurunca*, Napoli, De Angelis, 1868, p. 13.

¹⁴¹ Sula figura e sul pensiero politico di Morelli, con la relativa bibliografia, si può rinviare, oltre a V. FIORINO, voce «Morelli, Salvatore», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 76, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 644-646, vedi anche i saggi raccolti in G. CONTI ODORISIO (a cura di), *Salvatore Morelli (1824-1880): emancipazionismo e democrazia nell’Ottocento europeo*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane (ESI), 1992; ed; F. PIERONI BORTOLOTTI, *Alle origini del movimento femminile in Italia: 1848-1892*, Torino, Einaudi, 1963, *passim*; P. C. MASINI, *Un eccentrico a Montecitorio: Salvatore Morelli*, in Id., *Eresie dell’Ottocento. Alle sorgenti laiche, umaniste e libertarie della democrazia italiana*, Milano, Editoriale Nuova, 1978, pp. 257-274; E. SAROGNI, *Salvatore Morelli difensore dei diritti delle donne nel Parlamento dell’Ottocento e promotore della prima legge sulla capacità giuridica delle italiane*, in Id., *La donna italiana. Il lungo cammino verso i diritti 1861-1994*, Parma, Nuove Pratiche, 1995, pp. 43-77; Id., *L’Italia e la donna: la vita di Salvatore Morelli*, Torino, Piazza, 2013; A. M. COLACI, *Salvatore Morelli: la controeducazione come innovazione formativa*, Lecce, Pensa multimedia, 2011; Id. *Per ricordare l’opera. Testimonianza di Salvatore Morelli*, in «Segni e Comprensione», anno XXX, n. 90, 2016, pp. 27-32; Id. *La Donna e la Scienza. L’emancipazione femminile in Salvatore Morelli*, in *Percorsi al femminile tra ’800 e ’900. I diversi volti di Venere*, a cura di A. M. Colaca, Milano, EDUCatt, 2018, pp. 57-76; F. FALCHI e M. GIORDANO, *John Stuart Mill and Salvatore Morelli: Language as a Social Tool in Nineteenth-Century Britain and Italy*, in *Language and History, Linguistics and Historiography*, a cura di N. Langer, S. Davies, W. V Andenbussche, Bern, Peter Lang, 2012, pp. 465-482; V. BOSNA, *Salvatore Morelli in difesa delle donne nell’Italia risorgimentale*, prefazione di A. Cagnolati, Roma, Aracne, 2012; G. CONTI ODORISIO, *Salvatore Morelli: politique et féminisme (1867-1880)*, in *L’Engagement des hommes pour l’égalité des sexes (XIVe-XXIe siècle)*, a cura di F. Rochefort, E. Viennot, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2013, pp. 153-166; R. BUFANO, *Salvatore Morelli: il deputato delle donne*, in *Stato, Nazione, Cittadinanza*, a cura di R. Bufano, Lecce, Milella, 2016, pp. 425-438; Id. *Salvatore Morelli: l’azione educativa e riformatrice dell’attività legislativa*, in *La democrazia nel pensiero politico tra utopia e cittadinanza*, a cura di R. Bufano, Lecce, Milella, 2017, pp. 213-230; Id. *I diritti delle donne in uno Stato laico. Le iniziative legislative di Salvatore Morelli*, in «Itinerari di ricerca storica», anno XXXIII, n. 2, 2019,

meridionale¹⁴², probabilmente omosessuale, cosa ancora più scandalosa per il tempo, e per questo frettolosamente «dimenticato»¹⁴³ della storiografia del primo Novecento. Salvatore Morelli fu autore di numerosi progetti¹⁴⁴ per la riforma del diritto di famiglia¹⁴⁵, a partire dall'emancipazione della donna e dall'uguaglianza dei coniugi nel matrimonio fino all'introduzione del divorzio e alla condizione giuridica ed ai diritti dei figli illegittimi¹⁴⁶, senza contare il tentativo di ammettere le donne al voto e quello di abolire la «prostituzione di

pp. 157-176; M. G. COLOMBARI, *Salvatore Morelli il deputato delle donne*, Torino, Robin, 2017; A. M. ISASTIA, *Salvatore Morelli: le premier républicain féministe*, in «Parlement[s], Revue d'histoire politique», n. 3, 2018, pp. 81-94; F. BEVELLINO, *Salvatore Morelli: deputato del Collegio di Sessa Aurunca (1867-1880)*, 2a ed., Marina di Minturno, Caramanica, 2019; F. TARICONE, *Salvatore Morelli e il movimento emancipazionista*, in *Uomini dalla parte delle donne fra Otto e Novecento*, a cura di L. Pupilli, Venezia, Marsilio, 2020, pp. 11-27; V. ADINOLFI, *Salvatore Morelli: nel bicentenario della nascita*, Monte di Procida, Montese, 2024.

¹⁴² V. FIORINO, voce «Morelli, Salvatore», op. cit., p. 645; Sui rapporti tra Massoneria e partiti politici nell'Italia liberale vedi F. CONTI, *L'Italia dei democratici sinistra risorgimentale, massoneria e associazionismo fra Otto e Novecento*, Milano, FrancoAngeli, 2000; A. M. ISASTIA, *Uomini e idee della massoneria: la massoneria nella storia d'Italia*, prefazione di M. Bianca, Roma, Atanòr, 2001.

¹⁴³ I. M. SCODNIK, *Salvatore Morelli (per un dimenticato)*, Milano, D. Alighieri, 1916.

¹⁴⁴ L'elenco completo di tutti i progetti del Deputato Salvatore Morelli può essere letto, oltre che sul Portale storico della Camera dei deputati, anche in *Atti Parlamentari*, Camera dei deputati, tornata del 14 giugno 1875, pp. 4243-4251.

¹⁴⁵ I progetti di Morelli in materia di diritto di famiglia sono stati pubblicati con il titolo *Riforme legislative proposte al Parlamento italiano dal deputato Salvatore Morelli (sinistra), per assicurare con nuove garanzie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne (26 maggio 1875)*, insieme a quelli di molti altri deputati della sinistra, in *Donne e diritto: due secoli di legislazione (1796-1986)*, a cura della Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, 2 voll., Roma, Presidenza del Consiglio dei ministri – Direzione generale delle informazioni dell'editoria e della proprietà letteraria artistica e scientifica, 1988, vol. II, pp. 132-146.

¹⁴⁶ Sul lungo cammino delle donne alla conquista dei diritti civili e politici dall'Italia liberale alla Repubblica la bibliografia è pressoché sconfinata tra i più noti A. GALOPPINI, *Il lungo viaggio verso la parità. I diritti civili e politici delle donne dall'Unità ad oggi*, Bologna, Zanichelli, 1980; M. DE LEO e F. TARICONE, *Le donne in Italia. Diritti civili e politici*, Napoli, Liguori, 1992; M. DE GIORGIO, *Le italiane dall'Unità a oggi: modelli culturali e comportamenti sociali*, Roma-Bari: Laterza, 1992; G. BONACCHI e A. GROPPI (a cura di) *Il dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle donne*, Roma-Bari, Laterza, 1993; A. BUTTAUFUOCO, *Questioni di cittadinanza. Donne e diritti sociali nell'Italia liberale*, Siena, Protagon, 1995; E. SAROGNI, *La donna italiana. Il lungo cammino verso i diritti (1861-1994)*, Parma, Pratiche, 1995; D. MIGLIUCCI, *Breve storia delle conquiste femminili nel lavoro e nella società italiana*, Milano, Camera del lavoro metropolitana, 2007; E. BRUNI, P. FOGLIA e M. MESSINA (a cura di), *La donna in Italia: 1848-1914: unite per unire*, Cinisello Balsamo, Silvana, 2011; M. TITA, *Logiche giuridiche dell'esclusione: sui diritti al femminile tra Otto e Novecento*, Torino, Giappichelli, 2018; L. GAZZETTA, *Orizzonti nuovi. Storia del primo femminismo in Italia (1865-1925)*, Roma, Viella, 2021; L. BARTOLINI (a cura di), *Cittadinanze incompiute. La parabola dell'autorizzazione maritale*, Roma, Viella, 2021, ed in particolare L. BARTOLINI, *Diritto, diritti e movimenti delle donne. Introduzione*, Ivi, pp. 7-34; A. FACCHI e O. GIOLO, *Una storia dei diritti delle donne*, Bologna, il Mulino, 2023.

Stato»¹⁴⁷ o ancora l'abolizione dell'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche¹⁴⁸ ed il tentativo, più modesto, di riconoscere alle donne almeno il diritto di essere testimoni negli atti pubblici e di svolgere le funzioni di tutore curatore o testimone testamentario ai sensi del Codice civile¹⁴⁹, che però non furono mai presi seriamente in considerazione dalle forze politiche del tempo¹⁵⁰ – tanto sue alleate nelle fila della *Sinistra storica* quanto avversarie tra i banchi della *Destra storica*, inizialmente al Governo negli anni dei suoi primi mandati parlamentari – ed anzi furono fortemente osteggiati e considerati come iniziative stravaganti o, addirittura, esilaranti¹⁵¹.

Nonostante questo percorso del tutto fallimentare Salvatore Morelli – come scrive la storica delle dottrine politiche Ginevra Conti Odorisio – può considerarsi a pieno titolo come «l'unico pensatore politico a fare della questione femminile il centro della sua riflessione

¹⁴⁷ *Donne e diritto*, op. cit., vol. II, p. 143-146. Sulla lunga parabola dell'ammissione delle donne al voto, con particolare riferimento al dibattito tra Otto e Novecento, si può rinviare, con la relativa bibliografia, a R. ROMANELLI, *Circa l'ammissibilità delle donne al suffragio politico nell'Italia liberale. Le sentenze pronunciate dalla magistratura nel 1905–1907*, in *Laboratorio di storia: studi in onore di Claudio Pavone*, a cura di P. Pezzino e G. Ranzato, Milano, FrancoAngeli, 1994, pp. 127-144; M. DE LEO e F. TARICONE, *Elettrici ed elette. Storia, testimonianze e riflessioni a cinquant'anni dal voto alle donne*, Roma, Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 1995; A. ROSSI-DORIA, *Diventare cittadine. Il voto alle donne in Italia*, Firenze, Giunti, 1996; L. LACCHE', "Personalmente contrario, giuridicamente favorevole" La "sentenza Mortara" e il voto politico alle donne (25 luglio 1906), in *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocatessa italiana*, a cura di N. Sbrano, Bologna, il Mulino, 2004, pp. 99-151; D. MIGLIUCCI, *Per il voto alle donne. Dieci anni di battaglie suffragiste in Italia (1903–1913)*, Milano, Mondadori, 2006; A. M. ISASTIA, *La battaglia per il voto nell'Italia liberale*, in *Dal diritto di voto alla cittadinanza piena*, a cura di M. F. Occhionero, Roma, Università La Sapienza, 2008, pp. 31-51; M. A. COCCHIARA, *Donne e cittadinanza politica: una prospettiva storica. Breve storia del diritto di voto alle donne in Italia*, in *Donne, politica e istituzioni: percorsi, esperienze e idee*, Roma, Aracne, 2009, pp. 83-124; M. FUGAZZA, *Il lungo cammino dei diritti*, in *La donna in Italia: 1848-1914. Unite per unire*, a cura di E. Bruni, P. Foglia e M. Messina, Cinisello Balsamo, Silvana, 2011, pp. 67-78; S. MANCINI, *From the Struggle for Suffrage to the Construction of a Fragile Gender Citizenship: Italy 1861-2009*, in *The Struggle for Female Suffrage in Europe: Voting to Become Citizens*, a cura di B. Rodriguez-Ruiz e R. Rubio-Marín, Leiden, Brill, 2012, pp. 373-388; L. GARLATI, *Uomini che decidono per le donne. Il suffragio femminile nel dibattito parlamentare dell'Italia post unitaria (1861-1920)*, in «Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas», n. 9, 2015, pp. 79-123; G. GALEOTTI, *Storia del voto alle donne in Italia. Alle radici del difficile rapporto tra donne e politica*, Roma, Viella, 2022. Sulla storia lunga della cosiddetta "prostituzione di Stato", con il relativo corredo bibliografico, vedi G. GRECO, *Lo scienziato e la prostituta. Due secoli di studi sulla prostituzione*, Bari, Dedalo, 1987; M. GIBSON, *Stato e prostituzione in Italia: 1860-1915* trad. di C. Soda, Milano, Il Saggiatore, 1995.

¹⁴⁸ R. BUFANO, *I diritti delle donne in uno Stato laico*, op. cit., pp. 163-168.

¹⁴⁹ Questo progetto fu l'unico dell'intera carriera politica di Morelli che sarà approvato dal Parlamento nel 1877, sia pur con qualche modifica rispetto alla proposta originale, dando vita alla Legge 9 dicembre 1877, n. 4176, la cosiddetta Legge Morelli. Per leggere il progetto originale di Morelli vedi in *Donne e diritto*, op. cit., vol. II, p. 142. Per qualche riflessione P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia*, op. cit., p. 182. Ritorniamo sul punto *Infra* in questo Capitolo, paragrafo 1.3.

¹⁵⁰ M. R. DI SIMONE, *La condizione femminile dal codice del 1865 al codice del 1942*, op. cit., p. 566; C. VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, op. cit., p. 135; P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia*, op. cit., p. 178.

¹⁵¹ È particolarmente interessante notare come durante quasi tutti gli interventi alla Camera dei deputati tenuti da Morelli il presidente dell'Assemblea fosse continuamente costretto a chiedere ordine, sedando improvvise risate che si levavano da un angolo all'altro dell'emiciclo, come se ci si fosse spostati improvvisamente in un salotto di cabaret dei bassifondi urbani. Si veda in particolare la seduta del 14 giugno 1875 in *Atti Parlamentari*, Camera dei deputati, Tornata del 14 giugno 1875, pp. 4222-4223. Citeremo un atro caso clamoroso *Infra* in questo Capitolo, paragrafo 1.3.

teorica, stabilendo un nesso inscindibile tra lo sviluppo complessivo della società e la condizione femminile» in una prospettiva che possiamo considerare intimamente solidarista¹⁵² – anche se lui, come molti altri intellettuali a lui contemporanei, non ne era pienamente consapevole¹⁵³ –, allo stesso tempo, Morelli fu «l'unico politico che cercò di tradurre in concrete riforme legislative un'ideale di democrazia ancora incerta, sommaria, ma “perfettibile”»¹⁵⁴ in attesa di una forma sua di definizione più compiuta dal punto di vista teoretico, oltre l'astratto “ordine sociale costituzionalizzato” del Codice civile unitario. A fondamento del pensiero del Deputato irpino c'era, infatti, la ferma convinzione che qualsiasi differenza sociale (e conseguentemente giuridica) tra uomini e donne fosse nella realtà soltanto «il frutto dell'oppressione maschile e che per un effettivo progresso sociale sia indispensabile giungere alla piena parità ed uguaglianza» dei due sessi «da ogni punto di vista»¹⁵⁵ e senza compromessi di sorta. Questo deva avvenire – per Morelli – mettendo «in stretta relazione l'impegno politico femminile con lo sviluppo ed il progresso di una società democratica», nella quale egli «nutre una profonda fiducia»¹⁵⁶ e questo spiega la sua vicinanza ai primi movimenti femministi italiani degli anni 70 ed 80 del secolo XIX¹⁵⁷ ed alla loro prima paladina la giornalista milanese Anna Maria Mozzoni¹⁵⁸.

Tutti questi elementi sono ben evidenziati nel suo celebre saggio *La donna e la scienza o la soluzione del problema sociale*¹⁵⁹ – dal sapore convintamente femminista e progressista, scritto nel suo tipico tono polemico e senza fronzoli accademici – che questi dà alla stampa, in

¹⁵² Su questa categoria storico-giuridica ed ermeneutica basti per ora rinviare a M. STRONATI, voce «*Il socialismo giuridico e il solidarismo*», in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 409-411. Sulla questione del solidarismo femminista di Morelli torneremo *Infra* in questo Capitolo, paragrafo 1.3.

¹⁵³ M. CASCIVILLA, *Il socialismo giuridico italiano: sui fondamenti del riformismo sociale*, Urbino, Quattro venti, 1987, p. 13.

¹⁵⁴ G. CONTI ODORISIO, *Pensiero politico e questione femminile ne Le donne e la scienza di Salvatore Morelli*, in *Salvatore Morelli (1824-1880): emancipazionismo e democrazia nell'Ottocento europeo*, a cura di G. Conti Odorisio, Napoli, Edizioni scientifiche italiane (ESI), 1992, p. 41.

¹⁵⁵ C. VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, op. cit., p. 135.

¹⁵⁶ Ivi, p. 136. Questo spiega perché Morelli venga considerato a pieno titolo non soltanto uno dei pionieri dei diritti delle donne, ma un fondatore dell'intero movimento femminista italiano. Su questo punto, tra gli altri, più di recente si vedano le riflessioni raccolte in L. PUPILLI (a cura di) *Uomini dalla parte delle donne fra Otto e Novecento* Venezia, Marsilio, 2020, ed in particolare F. TARICONE, *Salvatore Morelli e il movimento emancipazionista*, op. cit., pp. 11-27.

¹⁵⁷ Su questo embrione del movimento femminista italiano vedi, in particolare, recentemente L. GAZZETTA, *Orizzonti nuovi. Storia del primo femminismo in Italia (1865-1925)*, op. cit.

¹⁵⁸ *Infra* in questo Capitolo, paragrafo 1.3.

¹⁵⁹ S. MORELLI, *La donna e la scienza o La soluzione del problema sociale*, 3a ed. riveduta dall'autore, con cenno critico e biografico del professore V. Estival, Napoli, Società tipografico editrice, 1869. Questa è soltanto l'ultima versione dell'opera che risulta notevolmente arricchita e ampliata rispetto alle precedenti versioni, pubblicate rispettivamente nel 1861, e successivamente nel 1862, con un titolo parzialmente diverso *La donna e la scienza considerate come soli mezzi atti a risolvere i problemi dell'avvenire* (Napoli, Stabilimento delle Belle Arti). Su quest'opera, vedi in particolare G. CONTI ODORISIO, *Pensiero politico e questione femminile ne Le donne e la scienza di Salvatore Morelli*, op. cit. pp. 41-79; A. M. COLACA, *La Donna e la Scienza. L'emancipazione femminile in Salvatore Morelli*, op. cit., pp. 57-76.

prima edizione, a Napoli nel 1861 e che rappresenta una corposa e formidabile arringa in favore dell'emancipazione femminile contro l'impronta tipicamente maschilista e patriarcale della società liberale-borghese e del suo austero diritto civile codificato, mettendone in luce gli oramai arcaici e bigotti preconcetti culturali sulla donna e sulla famiglia¹⁶⁰. A questo elemento, già di per sé straordinariamente dirompente per il momento storico in cui il saggio di Morelli vede la luce, nella nostra propositiva – più squisitamente culturale, nel segno dell'eclettismo giuridico – ha una caratteristica ancora più sorprendente, ossia quella di riuscire – del tutto inconsciamente, e senza alcuna riflessione metodologica di fondo che per un uomo come Morelli sarebbe stata del tutto impensabile – a recuperare, all'ombra della retorica politica e della polemica emancipatrice, la preminenza del piano dell'analisi sociale (ed, in senso lato, sociologica), facendola entrare in maniera prorompente nel dibattito giuridico e parlamentare, anche se il nostro autore non se ne rende pienamente conto. Questi, infatti, riesce nell'impresa di mettere in dubbio la vuota retorica mitologica dei *paleocivilisti*, facendo vacillare paurosamente il fondamento astrattamente sociale della loro rigorosa architettura giuridica “progressista” della famiglia, e lo riesce a fare, probabilmente, proprio perché il suo approccio al diritto non è giuridico (nel senso tecnico del termine) ed accademico, ma politico e, dunque, conseguentemente fondato su un visione intimante sociale e solidarista, in senso ampio, delle istituzioni civili.

In alcune delle pagine più dense e memorabili dell'intera sua opera – che anche nel lessico volutamente provocatorio, nulla hanno a che vedere con i fronzoli e gli orpelli della scienza giuridica esegetica e con le sue esposizioni geometriche ed eleganti degli istituti civilistici – questo tratto caratteristico ci appare quanto mai evidente, avvalorando la tesi di una sua inconsapevole matrice solidarista *ante litteram*. «In quest'epoca nella quale si è dato ragionevolmente al principio di associazione uno straordinario valore, riconoscendolo come elemento essenziale alla marcia progressiva dell'umanità»¹⁶¹ – scrive Morelli, considerando, allo stesso tempo, progresso sociale e progresso tecnologico come due facce della stessa

¹⁶⁰ «E di vero non è conciliabile la plenipotenza di cui è rivestita la Donna con l'idea di una prostrazione alla quale si vorrebbe eternamente soggetta. Ella viene sulla terra per proseguire l'opera di Dio! Infatti, quando deve compiere la sua altissima missione, quando sente in sé quella rivolta psicologica, che mette in attività tutte le potenze della vita, impaziente spezza i guinzagli patriarcali, e sormontando ogni ostacolo, dominatrice degli elementi che la circondano, disfà tutto il passato per presentare all'avvenire il frutto prezioso dei suoi visceri» (S. MORELLI, *La donna e la scienza considerate come soli mezzi atti a risolvere i problemi dell'avvenire*, Napoli, Stabilimento delle Belle Arti, 1861, p. 44).

¹⁶¹ S. MORELLI, *La donna e la scienza o La soluzione del problema sociale*, op. cit., p. 35. Sulla centralità del tema dell'associazionismo e del mutuo soccorso nell'Italia liberale si veda M. STRONATI, *Solidarietà relazione e solidarietà universale la “liberazione dal bisogno” tra Otto e Novecento*, in *Il sistema previdenziale italiano. Principi, struttura ed evoluzione*, Atti dei Seminari Maceratesi di studi previdenziali Macerata 18-19 luglio 2016, a cura di G. Canavesi e E. Ales, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 3-22; Id., *La libertà associativa tra modernità e tradizione. L'approccio eclettico di Ghino Valenti in Co-operazione e co-creazione. Nuove riflessioni politico-economiche e giuridiche nel pensiero di Ghino Valenti*, a cura di P. Lattanzi e S. Pollastrelli, Roma, Aracne, pp. 113-135.

medaglia – «in quest’epoca in cui con le vie di ferro, e con le circolazioni elettriche si cercano inanellare rapporti d’intimità fra l’uno e l’altro emisfero, ond’effettuare la comunione universale»¹⁶²; «in quest’epoca, dico, gl’individui che sono i primi anelli della grande catena sociale, non si studiano che a sperperarsi abolendo il saluto e tutte le forme dell’amore civile»¹⁶³, senza rendersi conto di quali sono i veri problemi sociali, ossia quelle «istituzioni» che «sono nocive allo sviluppo del progresso» umano¹⁶⁴. Ad un reale progredire della «civile società» potrà giungersi, infatti, solamente quando «cadranno i privilegi e le usurpazioni dell’oligarchia scientifica», quando «si darà ad ognuno quel che gli spetta» e «la donna, che finora si tenne raggrinzata presso il focolare per lo sprezzo pungente della soverchiatrice forza virile, riprenderà di fatto il suo stallo natio, dirigendo le potenze della vita non al male, ma al bene; non al sensibile, ma all’intelligibile»¹⁶⁵. La donna è «potentissima, da qualunque lato voglia guardarsi», e nell’intero «mondo non c’è che lei per creare ed animare la vita sociale» ma «finché questa gran forza resta abbandonata a sé stessa, o è mal diretta, deve necessariamente partorire gravissimi danni!»¹⁶⁶. Ed anzi – sottolinea ancora Morelli, più avanti – «io ho per fermo che riesca molto più agevole alla mente riflessiva leggere nel concreto, e cavarne i riposti sensi scritti con linguaggio di comune intelligenza, di quel che lo può essere nei volumi, dove la inesattezza delle lingue, la mancanza dei valori filologici comparati, le individuali passioni degli scrittori, e la differente condizione politica e sociale dei tempi a vece di dar luce, involgono la verità o l’errore sino a renderli incomprensibili, ed a scambiarsi facilmente fra loro. Stiano dunque le biblioteche, ma non si metta l’uomo nella trista e miserissima condizione di non comprendere, che quel ch’è nei libri fu cavato dalla natura, e che s’impari una volta ad attingere la vera sapienza da questa fonte inesauribile di ricchezza ideale; non si condanni ad attendere dall’avarizia d’un cattedratico il diurno alimento dello spirito»¹⁶⁷. La stoccata alla cultura giuridica ottocentesca, ed ai suoi dotti e voluminosi *Commentari* di cui si archiviano di anno in anno le biblioteche giuridiche¹⁶⁸, con particolare riferimento tra questi

¹⁶² S. MORELLI, *La donna e la scienza o La soluzione del problema sociale*, op. cit., p. 35. Sullo sviluppo tecnico e tecnologico cd. “a grappolo” tra la seconda metà del secolo XIX ed i primi decenni del XX, dalle ferrovie a carbone all’elettricità, passando per i motori a scoppio e fino l’aeronautica nel Primo conflitto mondiale e sulla sua percezione da parte dei contemporanei vedi A. BARACCA, S. RUFFO e A. RUSSO, *Scienza e industria 1848-1915*, Roma-Bari, Laterza, 1979; J. MOKYR, *Leggere la rivoluzione industriale: un bilancio storiografico*, Bologna, il Mulino, 2002; A. RUSSO, *Stato e Mercato: Storia del pensiero*, Torino, UTET, 2017, pp. 226-244; Per la prospettiva dei giuristi sull’innovazione tecnologica vedi E. FUSAR POLI, *Centro dinamico di forze*, op. cit.

¹⁶³ S. MORELLI, *La donna e la scienza o La soluzione del problema sociale*, op. cit., p. 35.

¹⁶⁴ Ivi, p. LVIV.

¹⁶⁵ Ivi, p. 41.

¹⁶⁶ *Ibidem*.

¹⁶⁷ Ivi, p. 117. «La vera cattedra è il luogo ove può rendersi più popolano il vero. Il cattedratico non è quel servitore della chiesa o di un governo qualunque, che saturato di spirito d’autorità a luogo del verace sapere adopra male arti per salire, vago di ambizione, un pò più alto d’un numero di giovani, ai quali svolge tutt’altro che principii di scienza; ma cattedratico deve sentirsi colui, che renda esplicito il sapere alla percezione di tutti, senza ladri orpelli o reticenze maligne!» (*Ibidem*).

¹⁶⁸ G. ALPA, *La biblioteca dell’avvocato civilista nell’Ottocento*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», n. 1, 2001, pp. 233-262; F. D’URSO, *La biblioteca ideale di un giurista a metà Ottocento*, op. cit.

agli esegeti-giuristi della tradizionale scuola di diritto civile napoletana¹⁶⁹ – che Morelli aveva conosciuto durante i suoi studi partenopei, dove si era laureato in diritto nel 1844, prima dell’Unificazione nazionale, e aveva frequentato i salotti di Giuseppe De Cesare e Giuseppina Guacci Nobili¹⁷⁰ ampiamente frequentati dall’*élite* accademiche e forensi del tempo – è piuttosto evidente, e l’accusa trova conferma nelle stesse affermazioni dei *paleocivilisti* e nel loro palpabile disinteresse per la questione sociale, anche, e forse soprattutto, in materia familiare, disciplina “scandalosa” per eccellenza e diffide da circoscrivere in una disamina puramente tecnico-giuridica.

Questo difetto, non sorprende affatto, risulta del tutto palese per Morelli nella legislazione civile che disciplina i rapporti familiari, ed in particolare nella mancata previsione da parte del codificatore civile dell’istituto del divorzio, a salvaguardia delle donne vittime di matrimoni infelici e maltrattamenti domestici. Come si poteva, infatti, soltanto pensare di «conciliarsi l’approvazione di cittadini, i quali calpestando la civiltà col disprezzo della legge morale e sociale, mentre trovano regolarissimo che il magistrato pubblico sia buono a vendicarli se sono uccisi, storpiati, o disturbati in un modo qualunque nell’esercizio legittimo dei loro dritti, poi non lo credono abbastanza autorevole per dirimere la quistione d’uno schiaffo, d’una parola pungente, o d’altro simile che si dice offesa all’onore»¹⁷¹ della donna sposata, e che giustificerebbe da solo lo scioglimento del vincolo matrimoniale. La «libertà individuale» di tutte le donne «è in balia della Sicurezza pubblica», e se l’uomo «vuole esercitare i più sacri fra i suoi dritti, i dritti del cuore anche nei limiti della convenienza sociale e senza offesa di alcuno» «è ormai tempo che il matrimonio, quest’atto solenne che legalizza l’accoppiamento dei due sessi sia condotto al punto da dare agio ad esplicar le facoltà d’entrambi, conservando a ciascuno le sue proprie nell’equipollenza del principio morale che li unifica»¹⁷² e senza l’ingiustificata sottomissione di un sesso all’atro.

Quest’impostazione culturale – e, parallelamente, tutti i difetti della legislazione che questo modo di pesare riesce naturalmente a mettere in luce – non rimane astratta polemica politica o vuota retorica da comizi di provincia¹⁷³, ma si traducono concretamente, all’atto

¹⁶⁹ *Supra* in questo Capitolo IV, paragrafo 3.2.

¹⁷⁰ V. FIORINO, voce «Morelli, Salvatore», op. cit., pp. 644-645. Sul punto rinviamo allo splendido affresco tracciato dalla giornalista e scrittrice Matilde Serao che di quei salotti fu protagonista ed assidua frequentatrice a Napoli tra Otto e Novecento. M. SERAO, *Saper vivere: corte, salotti e interni borghesi nella Napoli di fine Ottocento*, a cura di G. Infusino, Napoli, Quarto potere, 1986.

¹⁷¹ S. MORELLI, *La donna e la scienza o La soluzione del problema sociale*, op. cit., p. 123.

¹⁷² *Ivi*, p. 240-241.

¹⁷³ S. MORELLI, *Lettera politica del deputato Salvatore Morelli ai suoi elettori del collegio di Sessa Aurunca*, op. cit.; Id. *Il Deputato agli elettori del collegio di Sessa Aurunca*, Caserta, Buonocore, 1874.

dell'elezione di Morelli in Parlamento¹⁷⁴, nella presentazione di *tre disegni di legge*¹⁷⁵ – tra loro intimamente collegati l'uno con l'altro *ratione materiae* – rispettivamente sull'«emancipazione della donna», sulla «pubblica istruzione» e sulla «circoscrizione legale del culto Cattolico nella Chiesa», depositati alla Camera dei deputati nella seduta del 18 giugno 1867 ed a cui, a causa della loro palese oscenità ed inappropriatezza per il costume del tempo, è negata addirittura la pubblica lettura in Aula¹⁷⁶. E questo nonostante le tre proposte legislative di Morelli fossero accompagnate da una lettera personale di presentazione dell'eroe nazionale Giuseppe Garibaldi¹⁷⁷, che gli garantiva il suo sostegno morale oltre che politico¹⁷⁸, e da uno spesso plico di corrispondenze con numerosi intellettuali, italiani e stranieri, che ne condividevano

¹⁷⁴ Le elezioni sono quelle del 10-17 marzo 1867, e nonostante l'avversario di Morelli nel collegio di Sessa Aurunca, sia il barone Rodrigo Nolli, sostenuto dal Governo e dal Prefetto di Caserta, questi lo batte al secondo scrutinio del 17 marzo con 283 voti contro 155 (Cfr. F. BEVELLINO, *Salvatore Morelli. Deputato del Collegio di Sessa Aurunca (1867-1880)*, op. cit., pp. 25-29). La sua elezione viene convalidata dalla Camera dei deputati il 25 marzo 1867 (*Atti Parlamentari*, Camera dei deputati, tornata del 25 marzo 1867, p. 49).

¹⁷⁵ S. MORELLI, *I tre disegni di legge sulla emancipazione della donna, riforma della pubblica istruzione e circoscrizione legale del culto cattolico nella Chiesa*, preceduti da un manifesto di Giuseppe Garibaldi, Firenze, Tipografia franco-italiana, 1867. Come dichiara successivamente lo stesso Morelli: «le tre proposte, che costituiscono nella mente mia la pietra angolare del sistema della perfettibilità» (*Atti Parlamentari*, Camera dei deputati, tornata del 6 marzo 1874, p. 2079). I tre progetti appariranno anche a Napoli nel numero del 21 giugno 1868 del giornale femminista «La Donna», unitamente ad un proclama che incita le donne partenopee a sottoscriverli: «Sin da quando [...] tre progetti di legge, sull'Emancipazione della Donna, e del Pensiero con la radicale riforma della pubblica istruzione; non che sulla legale circoscrizione del culto cattolico [...] andava a depositarli il 18 giugno nella Camera dei Deputati, come adempimento d'una sacra missione verso la patria e l'umanità; sin d'allora l'opera dell'insigne patriotta ci destò nell'animo il doveroso sentimento di costituirci in Comitato per sostenere con tutte le nostre forze lo slancio magnanimo del Morelli: *Comitato di Napoli per l'emancipazione delle donne italiane*» (*I tre disegni di legge sulla emancipazione della donna dell'on. Salvatore Morelli* in «La Donna», n. 11, 21 giugno 1868, pp. 41-43, cito p. 41). Da ultimo sul tema vedi la sintesi efficace, arricchita di molti documenti, ad opera di R. BUFANO, *I diritti delle donne in uno Stato laico. Le iniziative legislative di Salvatore Morelli*, op. cit.

¹⁷⁶ *Atti Parlamentari*, Camera dei deputati, tornata 18 giugno 1867, p. 1398.

¹⁷⁷ Sul mito di Garibaldi, valgano per tutti, con il relativo corredo bibliografico, L. RIALI, *Garibaldi. L'invenzione di un eroe*, Roma-Bari, Laterza, 2017 e i saggi raccolti da ultimo in S. ROGARI (a cura di), *Garibaldi e il suo mito nei 140 anni dalla morte*, Argelato, Minerva, 2022.

¹⁷⁸ «I tre disegni di legge presentati al Parlamento dal deputato Salvatore Morelli, da me letti attentamente, sono la formola legale di quel sistema di rigenerazione, che mi lievita sempre nel cuore, ed al quale aspirano costantemente i buoni patrioti, e specialmente voi donne, studenti e giornalisti, la cui voce io udii levarsi tante volte, ma infruttuosamente, contro un potere di ferro che ha negato fin ora al gentil sesso i suoi diritti, alla gioventù le garanzie dell'intelligenza, ed alla stampa indipendente la libertà di sostenere la propaganda dei grandi principi. Il concetto del Morelli è sublime, perché è concetto di emancipazione. Egli ha visto la patria arrestarsi nei suoi progressi morali ed economici, e trovandone le cagioni nella ignoranza del popolo, nella degradazione della donna, e nella maligna influenza del prete, invece di ricorrere, come il governo degli ebrei, alle tasse ed alle usure straniere, entrando in Parlamento ha detto: «la nostra ricchezza come quella di tutte le nazioni sta nella libertà, sta nel pensiero emancipato, sta nei visceri della terra! cerchiamo dunque che il nostro spirito divenga libero, aboliamo il monopolio delle università e della istruzione ufficiale, animiamo il genio produttore del popolo con la scuola moltiplicata in ogni angolo d'Italia, ripurgata dai pregiudizi ed illuminata dalla scienza, ed avremo la ricchezza sufficiente a colmare i deficit ereditati dai barattieri, ed a riacquistare la natia prosperità» (G. GARIBALDI, *Alle Donne, Gioventù studiosa e Stampa indipendente d'Italia*, in S. MORELLI, *I tre disegni di legge sulla emancipazione della donna, riforma della pubblica istruzione e circoscrizione legale del culto cattolico nella Chiesa*, op. cit., pp. 5-6). Per un'immagine inedita di Garibaldi difensore dei diritti delle donne vedi da ultimo, con il suo ricco apparato bibliografico, E. LOCCI, *Giuseppe Garibaldi: in trincea per i diritti delle donne*, in *Garibaldi e Caprera: da rifugio a centro propulsivo di idee e azioni. Riflessioni a 140 anni dalla morte*, Novi Ligure, Epoké, 2022, pp. 51-76.

l'opportunità sociale¹⁷⁹, tra i quali spiccano i nomi di Giuseppe Mazzini¹⁸⁰, nella cui area politica Morelli militava fin dalla giovinezza napoletana, il politico inglese William Smith e lo scrittore francese Victor Hugo¹⁸¹, tutti più o meno impegnati a favore di un riconoscimento più dignitoso del ruolo della donna nella società e, in generale, per il progresso solidale delle istituzioni civili¹⁸². Il primo dei tre progetti, come recita la sua rubrica, ha il «*duplice scopo d'impedire gli abusi del culto cattolico, mercé la sua circoscrizione legale nella Chiesa, e d'abolire i Campisanti, sostituendo invece il sistema di Cremazione*»¹⁸³. Il secondo si concentra,

¹⁷⁹ Alcune di queste sono pubblicate in appendice a S. MORELLI, *I tre disegni di legge sulla emancipazione della donna, riforma della pubblica istruzione e circoscrizione legale del culto cattolico nella Chiesa*, op. cit., pp. 41-48.

¹⁸⁰ «La famiglia è la patria del core» – scriveva Mazzini già nel 1860 nel celebre *pamphlet* londinese sui *Doveri dell'uomo* – l'«Angelo della Famiglia è la Donna. Madre, sposa, sorella, la Donna è la carezza della vita, la soavità dell'affetto diffusa sulle sue fatiche, un riflesso sull'individuo della Provvidenza amorevole che veglia sull'Umanità. Sono in essa tesori di dolcezza consolatrice che basta ad ammorzare qualunque dolore. Ed essa è inoltre per ciascuno di noi l'iniziatrice dell'avvenire. [...] Abbiate dunque, o miei fratelli, sì santa la Famiglia. Abbiatela come condizione inseparabile della vita, e respingete ogni assalto che potesse venirle mosso da uomini imbevuti di false e brutali filosofie e o da incauti che, irritati in vederla sovente nido d'egoismo e di spirito di casta, credono, come il barbaro, che il rimedio al male sia nel sopprimerla» (G. MAZZINI, *Dei doveri dell'uomo*, Londra, s.e., 1860, pp. 66-67).

Sul femminismo di Mazzini, e con molti riferimenti alla sua biografia, si veda L. GAZZETTA e G. SAFFI, *Contributo alla storia del mazzinianesimo femminile*, Milano, FancoAngeli, 2003; M. MARINUCCI, *Storia e storie del mazzinianesimo femminile. Dalle origini all'Italia repubblicana*, Roma, Stamen, 2019; e da ultimo i saggi raccolti in L. GAZZETTA (a cura di), *Femminismo mazziniano. Un'idea di emancipazione nell'Italia post-unitaria (1868-1888)*, Roma, Tab, 2022.

¹⁸¹ Per una panoramica del femminismo intellettuale nell'Europa di quegli anni vedi L. GAZZETTA, *Relazioni e rispecchiamenti. Un decennio di femminismo italiano in prospettiva internazionale (1868-1877)*, in «Laboratoire italien», n. 26, 2021, pp. 1-36.

¹⁸² In particolare, un passaggio della sua lettera di Mazzini conferma questa impostazione solidarista: «La Donna e l'Uomo non sono due tipi, ma due varietà dello stesso tipo. Le facoltà che pongono sull'essere il segno dell'umanità sono identiche nella Donna, e nell'Uomo. La missione *progredire e far progredire* è una in ambi. Nessuna via di compirla schiusa all'uno dovrebbe essere chiusa all'altra. Queste convinzioni v'hanno ispirato il vostro libro (*la Donna e la Scienza*) che i giovani dovrebbero studiare e commentare con altri lavori. Il problema dell'emancipazione della Donna è identico a quello dell'educazione del nostro popolo» (S. MORELLI, *I tre disegni di legge sulla emancipazione della donna, riforma della pubblica istruzione e circoscrizione legale del culto cattolico nella Chiesa*, op. cit., pp. 44-45). Per approfondire vedi S. BARDI, *Il socialismo mazziniano: profilo storico-politico*, Roma, Sapienza Università, 2016.

¹⁸³ S. MORELLI, *I tre disegni di legge sulla emancipazione della donna, riforma della pubblica istruzione e circoscrizione legale del culto cattolico nella Chiesa*, op. cit., pp. 32-39. «Il fatto cui io accenno» – dichiara Morelli nel suo breve discorso di presentazione del disegno di legge – «è l'abuso del culto esterno praticato dal clero cattolico per ispirito di fanatismo, e per alimentare la più barbara superstizione fra le povere plebi, abusando della loro ignoranza in tutte le città, i villaggi e le borgate del nostro Regno, e quel che più monta la mano forte che l'autorità politica gli concede per dar luogo a tante scene comiche e da medio evo investigate dalla volponeria per ismungere oboli dalla scarsella dell'operaio, ed imbuirgli la coscienza. [...] Io diceva l'abuso del clero cattolico nel suo culto esterno offende il commercio, perchè specialmente nei centri più popolosi, ora colle processioni bianche delle innumeri sue feste, ora colle processioni nere dei funerali che si sogliono moltiplicare e rivestire di tutto il terrorismo dell'inquisizione, specialmente in ricorrenze epidemiche per accrescere l'intensità del male, questi fatti verificandosi nelle vie più commerciate fanno arrestare per ore intere carri ed uomini, e tolgono alla vita industriale il più prezioso del suo tempo.» (Ivi, p. 32). Per qualche riflessione geniale si può leggere di recente R. BUFANO, *La madre-cittadina. Valenza politica della maternità nella costruzione dell'identità nazionale dal Risorgimento al Fascismo*, in *Nazione e nazionalismi. Teorie, interpretazioni, sfide attuali*, a cura di A. Campi, S. De Luca, F. Tuccari, 2 voll., Roma, Historica Edizioni, 2018, vol. I, pp. 249-264. Il riferimento di Morelli alla condotta dei preti e del Mondo cattolico anche quanto alla delicata questione dell'obbligo del matrimonio civile non rispettato

invece, sulla «scopo di riformare la Pubblica Istruzione abolendo il Ministero, e delegandone le funzioni ai Comuni ed alle Province»¹⁸⁴. Mentre con il terzo Morelli propone di «abolire la schiavitù domestica con la reintegrazione giuridica della Donna, accordando alle Donne italiane i diritti civili e politici che si esercitano dagli altri cittadini del Regno»¹⁸⁵.

L'attentato all'ordine sociale, ed in particolare a quello familiare, disegnato dal Codice civile del Regno d'Italia è più che evidente, e non solo perché si apriva l'istruzione alle donne a tutti i livelli e le si liberava dall'indottrinamento feroce della morale cattolica nelle parrocchie, ma poiché con il terzo progetto – in assoluto il più pericoloso, nonostante sia il più breve – Morelli non mirava semplicemente all'equiparazione della condizione giuridica della donna rispetto a quella dell'uomo, ma anche all'eliminazione di tutte le norme che ne limitano la capacità giuridica, comprese quelle della tanto detestata autorizzazione maritale, e, soprattutto, prevedono una completa parificazione della posizione giuridica della moglie a quella del marito all'interno della famiglia, decapitando completamente (e con un colpo netto) l'uomo dal suo secolare ruolo di “monarca assoluto” della famiglia tra le mura domestiche¹⁸⁶.

Inutile ribadire che il progetto non sarà ammesso alla discussione in Aula, e neanche trascritto tra i documenti della seduta, come a volerne segnalare la natura di autentica “goliardia politica”, ma resterà nella sua forma di preposizione manoscritta a prendere polvere sul banco della presidenza per poi essere deposto silenziosamente in archivio a fine legislatura¹⁸⁷. Tuttavia, nonostante il primo fallimento Morelli non demorde dai suoi propositi riformatori radicali¹⁸⁸, e nella seduta parlamentare del 6 marzo 1874¹⁸⁹ presenta un nuovo pacchetto di riforme, questa volta articolato in ben sette disegni di legge collegati – come recita la proposta

è implicito (ma del tutto evidente), e conferma la situazione insostenibile che si stava vivendo in Italia successivamente all'inizio delle ostilità politiche tra Stato italiano e Chiesa cattolica dopo il 1861.

¹⁸⁴ Ivi, pp. 8-23. «Il primo pensiero del sapiente legislatore chiamato a fondare un nuovo stato» – afferma Morelli, «debba essere quello di formare la mente del popolo ai principii del suo programma. La mente individuale e collettiva non s'illumina né si forma che nella scuola; quindi, il sapiente legislatore deve far rispondere numericamente e metodicamente questo efficace mezzo di trasformazione ideale allo scopo che si propone. [...] Chi vuole l'uomo onesto, il cittadino produttore ed ubbidiente alla legge del dovere, bisogna che gli si apparecchino nella scuola i mezzi d'un'istruzione efficace, la quale deve cominciare dalla conoscenza di sé stesso, e deve finire nell'attitudine di darsi ragione dei fenomeni morali e fisici che si svolgono sotto i suoi sensi» (Ivi, p. 8-9). Sulla questione si può rinviare più diffusamente a M. C. LEUZZI, *S. Morelli e le proposte di legge sull'istruzione* e C. COVATO, *Il problema dell'istruzione nell'Italia dei primi decenni post-unitari*, entrambi pubblicati in *Salvatore Morelli (1824-1880): emancipazionismo e democrazia nell'Ottocento europeo*, a cura di G. Conti Odorisio, Napoli, Edizioni scientifiche italiane (ESI), 1992, rispettivamente pp. 259-271 e pp. 273-283.

¹⁸⁵ S. MORELLI, *I tre disegni di legge sulla emancipazione della donna, riforma della pubblica istruzione e circoscrizione legale del culto cattolico nella Chiesa*, op. cit., pp. 24-31.

¹⁸⁶ Su questo lento processo di “detronizzazione” a cavallo tra Otto e Novecento vedi M. CAVINA, *Il padre spodestato*, op. cit., pp. 171-250.

¹⁸⁷ Atti C.23, C.24 e C.25 del 18 giugno 1867, in Archivio della Camera Regia, Disegni e proposte di legge e incarti delle commissioni (1848-1943), vol. 110, Legislatura X, Sessione I, Iniziativa parlamentare, consultabili anche on-line sul Portale Storico della Camera dei deputati dall'anagrafica del deputato Salvatore Morelli, sotto Progetti di legge presentati [<https://storia.camera.it/deputato/salvatore-morelli-18240501/atti#nav>].

¹⁸⁸ P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia*, op. cit., p. 204, nota 2.

¹⁸⁹ *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, tornata del 6 marzo 1874, p. 2047.

– «per assicurare con guarentigie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne»¹⁹⁰. Ed è nel *Terzo progetto*, del pacchetto, che spunta fuori la questione dell'introduzione del divorzio¹⁹¹, e con cui Morelli, in un sol colpo, sovverte completamente tanto il principio codicistico dell'indissolubilità del matrimonio civile, quanto la stessa argomentazione logico-deduttiva degli esegeti in favore del divieto divorzile. «Considerando che ammesso il matrimonio civile, di cui è legge suprema la volontà dei coniugi», – rileva il deputato irpino, in apertura del suo breve scritto di presentazione del progetto – «ne viene come logica conseguenza il dritto di disunirsi, quando gravi motivi di dissenso domestico, rendendo incompatibile il consorzio del marito e della moglie per gli scandali e le rovine che ne derivano alla educazione dei figliuoli, dispongano con maturo consiglio le medesime volontà allo scioglimento del matrimonio. Considerando che la separazione personale, invece di sopperire al bene dei coniugi ed all'educazione dei figliuoli, mantiene nell'incertezza le loro sorti, generando rapporti clandestini che offendono la moralità e dissolvono la famiglia; Considerando da ultimo, essere più utile al buon costume ed all'ordine pubblico lo scioglimento del matrimonio; anche perché questa minaccia ai coniugi li tiene in maggior riguardo del vincolo contrattuale, e nel timore di perdersi trovano quella stessa forza rinverginatrice dell'affetto che prima dello spotalizio li fa ansiosi di possedersi»¹⁹².

Le ragioni dell'ammissione del divorzio sono molto esplicite – anche troppo, a dire il vero, per il pudore dei contemporanei – e facendo riferimento ad un necessario «miglioramento dell'educazione sociale», in senso pedagogico, Morelli propone di modificare in prima battuta l'art. 148 del Codice civile, prevedendo che il «matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi o col divorzio, il quale sarà sempre preceduto dallo sperimento giudiziario della separazione personale»¹⁹³. Di conseguenza, l'art. 149 del codice viene riformato con la cautela che «quando decorso un anno dal giudizio preparatorio dalla separazione personale, le cause

¹⁹⁰ *Disegni di legge presentati dal deputato Salvatore Morelli, letti nella tornata d'oggi, per assicurare con guarentigie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne*, in *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, tornata del 6 marzo 1874, pp. 2079-2084. Il progetto, che stava per subire lo stesso destino delle prime tre iniziative di Morelli, sarà a sua volta ripresentato ed ampliato a nove disegni di legge nella successiva seduta parlamentare del 14 giugno 1875 (*Atti parlamentari*, Camera dei deputati, tornata 14 giugno 1875, p. 4222). Il *Primo progetto di legge* riguarda, nuovamente, la condizione giuridica della donna nella famiglia ed il matrimonio, il *Secondo progetto di legge* si concentra invece sui diritti dei figli, il *Terzo progetto di legge* riguarda i limiti alla patria potestà, il *Quarto progetto di legge* concerne il divorzio, mentre il *Quinto progetto di legge* chiede l'introduzione della ricerca di paternità, il *Sesto progetto di legge* contempla i diritti dei figli naturali ammessi nella famiglia legittima, il *Settimo progetto di legge*, riguarda nuovamente la capacità giuridica della donna negli atti civili. Su tutti questi progetti ritorneremo, l'*Ottavo progetto* si focalizza sulla disciplina della prostituzione, mentre, in fine, il *Nono progetto* affronta la connessione del diritto di voto alle donne (*Atti parlamentari*, Camera dei deputati, 14 giugno 1875, p. 4239-4251).

¹⁹¹ Sul ruolo di Salvatore Morelli nella questione divorzista in Italia, vedi C. VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, op. cit., pp. 133-233; P. PASANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., pp. 277-285.

¹⁹² *Disegni di legge presentati dal deputato Salvatore Morelli, letti nella tornata d'oggi, per assicurare con guarentigie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne*, cit., p. 2083

¹⁹³ Art. 1, *Terzo Progetto*, *Disegni di legge presentati dal deputato Salvatore Morelli, letti nella tornata d'oggi, per assicurare con guarentigie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne*, cit., p. 2083.

del dissenso fra i coniugi sieno cresciute in modo da non lasciare alcun dubbio sulla impossibilità della loro coesistenza matrimoniale, il magistrato ad istanza di uno di essi, o di entrambi, dopo rigoroso esame, pronunzierà definitivamente sentenza di divorzio»¹⁹⁴. Conclude il disegno la nuova formulazione dell'art. 150, il quale, a sua volta, dovrà disporre di conseguenza che la «sentenza che scioglie i coniugi da ogni reciprocità personale toglierà anche alla moglie il nome del marito, ed assicurerà in modo categorico la sorte dei figli, affidandone l'educazione ordinariamente alla madre, eccezionalmente al padre, sempre col concorso dei mezzi di entrambi, o collocandoli in istituti pubblici sia a spese dei genitori se possidenti, sia a spese del comune se poveri»¹⁹⁵. L'indole rivoluzionaria dell'intero disegno di legge è chiara, e non necessita di grandi precisazioni. Da una parte Morelli chiede l'introduzione dello scioglimento completo del vincolo matrimoniale, senza l'intermediazione della separazione personale – se non in via transitoria, in vista di un divorzio più consapevole degli ex-sposi – allo stesso tempo, l'articolo 150 della proposta cerca di garantire la posizione dei figli, soggetti vulnerabili per eccellenza, e a rischio di perdere la loro fonte di sostentamento paterna, in caso di separazione voluta dalla sola madre priva di mezzi propri a cui per legge sono affidati di diritto. «La formulazione appare così coerente con le premesse» che se «l'equiparazione-matrimonio contratto, e quella conseguente unione consensuale-divorzio consensuale, è di certo nota ai politici ed ai giuristi italiani fin dai tempi della vigenza del *code civil*, ci si affretta a precisare, negli interventi pubblici, nei saggi e nei trattati, che la famiglia è e rimane un istituto del tutto particolare, da proteggere con norme *ad hoc*, e che a giustificare la necessità del divorzio sono soprattutto ragioni di carattere sociale e morale»¹⁹⁶ più che complesse architetture civilistiche. Un altro elemento della proposta merita particolare attenzione, non solo Morelli non fa distinzioni tra il divorzio causato per volontà o condotta dell'uomo e quello causato della donna, e questo era prevedibile considerando le sue opinioni in tema di uguaglianza tra i sessi, ma non si prevedono casi specifici (ed in numero chiuso) nei quali il divorzio sia consentito, ammettendolo conseguentemente, in astratto, per qualsiasi motivazione, anche per la sola volontà concorde dei coniugi, una vera aberrazione per i giuristi-esegeti del tempo.

Tutte queste motivazioni, considerate unitamente, contribuiscono a spiegare perché l'iniziativa di Morelli si scontrò contro un muro solidissimo eretto pressoché trasversalmente da tutte le forze politiche in Assemblea – tanto di maggioranza quanto di opposizione – e non servono grandi argomentazioni «per comprendere le ragioni del netto rifiuto, da parte della Camera, persino di una discussione sul punto», al di là della pigra recezione formale delle

¹⁹⁴ Art. 2, Terzo Progetto, *Disegni di legge presentati dal deputato Salvatore Morelli, letti nella tornata d'oggi, per assicurare con garanzie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne*, cit., p. 2083.

¹⁹⁵ Art. 3, Terzo Progetto, *Disegni di legge presentati dal deputato Salvatore Morelli, letti nella tornata d'oggi, per assicurare con garanzie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne*, cit., p. 2083.

¹⁹⁶ C VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, op. cit., p. 159.

iniziative legislative. La combinazione delle sue proposte dovette apparire, infatti, troppo «“spinta” ed estrema, troppo lontana la sua visione della famiglia da quella condivisa persino da più aperti fautori di una piena secolarizzazione del matrimonio». In particolare, la sua secolarizzazione estrema del vincolo matrimoniale, tendente ad una «totale equiparazione delle nozze ad un contratto regolato dal comune di diritto civile», e non ad un’unione personale displicata da normative speciali, dovette apparire ai Deputati della Camera come del tutto inaccettabile e priva di logica ragione, «financo ai più vivaci sostenitori del divorzio» che sono «sempre assai cauti»¹⁹⁷ a moderare qualsiasi eccesso di zelo.

Questa seconda sconfitta «rende forse consapevole anche Salvatore Morelli che, per poter sperare in un risultato concreto, occorre scendere a qualche compromesso e sottoporre al Parlamento ai progetti che trovino più facilmente alleati e sostenitori»¹⁹⁸. È, infatti, nella tornata del 24 gennaio 1877¹⁹⁹ che il Deputato irpino presenta il suo noto «*disegno di legge diretto ad ammettere la testimonianza della donna negli atti pubblici e privati*»²⁰⁰, che verrà successivamente approvato nella seduta del 26 marzo dello stesso anno²⁰¹, dando vita alla Legge 9 dicembre 1877, n. 4167, la cosiddetta “Legge Morelli”, l’unica che porta il suo nome²⁰². La fortunata iniziativa viene probabilmente stimolata dal mutamento di Governo che porta la *Sinistra storica* di Agostino De Pretis²⁰³ dai banchi dell’opposizione al potere, e che spinge il nostro a smussare sensibilmente il suo piglio «ostile e l’iniziativa provocatoria» per scegliere una linea di condotta meno aspra e «più propositiva»²⁰⁴, che maggiormente si addice ad un deputato della maggioranza. Questo cambio di marcia, a sua volta, spiega in gran parte il successo dell’intera operazione, muovendo Morelli a tornare nuovamente alla carica sulla questione dell’introduzione del divorzio, con una nuova proposta datata 25 maggio 1878, ed intitolata *Disposizioni concernenti il divorzio*²⁰⁵, composta da soli sei articoli e non inserita in nessun progetto di revisione generale della famiglia. L’idea di compiere una riforma

¹⁹⁷ *Ibidem*.

¹⁹⁸ *Ivi*, p. 159-160.

¹⁹⁹ *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, tornata del 24 gennaio 1877, p. 833.

²⁰⁰ *Discussione del disegno di legge diretto ad ammettere la testimonianza della donna negli atti pubblici e privati*, in *Donne e Diritto*, op. cit., vol. II, pp. 157-196.

²⁰¹ *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, tornata del 26 marzo 1877, pp. 2281-2312.

²⁰² *Infra* in questo Capitolo, paragrafo 1.3.

²⁰³ Sulla Sinistra storica di De Pretis al governo G. CAROCCI, *Agostino Depretis e la politica interna italiana dal 1876 al 1887*, Torino, Einaudi, 1956; A. BIANCHI, *Il funambolo del trasformismo. Agostino Depretis, una misurata biografia*, Voghera, Primula, 2020.

²⁰⁴ A. M. ISASTIA, *L’attività parlamentare di Salvatore Morelli (1824-1880): emancipazionismo e democrazia nell’Ottocento europeo*, a cura di G. Conti Odorisio, Napoli, Edizioni scientifiche italiane (ESI), 1992, p. 115.

²⁰⁵ *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, tornata del 25 maggio 1878, p. 1098-1106. Il testo del *Progetto di legge “Disposizioni concernenti il divorzio”* può essere letto in *Donne e Diritto*, cit., vol. 2, p. 196-197. Come scrive la Isastia nella sua fredda analisi politica «stanco e malandato, Morelli profitto della nuova aria che spirava alla Camera e della diversa considerazione in cui gli uomini, adesso al potere, lo tenevano, per ripresentare nel 1878, per la terza volta, un disegno di legge sul divorzio» (A. M. ISASTIA, *L’attività parlamentare di Salvatore Morelli*, op. cit., p. 116).

complessiva dell'ordine sociale e familiare italiano sembra essere stata oramai accantonata, ed il nuovo progetto ha «assai poco in comune con quello sostenuto solo tre anni prima», «gli aspetti liberali, di tutela dell'individuo e in specie della donna, sembrano in qualche misura scivolare in secondo piano, rispetto ad altri che vedono nel divorzio il minore dei mali ed il più morale dei rimedi in presenza di gravi ragioni di frattura in seno alla famiglia»²⁰⁶.

Nella presentazione del progetto questo tratto moderato di Morelli è quanto mai evidente, ed ha il sapore di un passo indietro rispetto alle convinzioni davvero radicali del passato. Sono adesso il rispetto per la «diversità di culto» e le «ragioni economiche» che spingono il Deputato irpino a chiedere di introdurre il divorzio, mentre le «ragioni politiche» e la «ragione sociale», vero perno della sua polemica del triennio precedente contro la scienza giuridica esegetica, cadono fatalmente in secondo piano relegate ad una doverosa citazione al margine di pagina²⁰⁷. La tutela della famiglia, infatti, come ammette lui stesso, «non è la fine», ma soltanto il «mezzo» della sua proposta legislativa, e per questo motivo «deve rispondere a scopi molto elevati, e quando manca al suo compito per effetto del suo organamento, è debito del legislatore farle subire opportune modifiche»²⁰⁸. «Col ritoccare il Codice civile» – afferma blandamente, senza più la convinzione di un tempo – «voi troverete i mezzi alle legittime soddisfazioni di tutte le classi», dopo tutto se è vero che «abolito il potere temporale nell'orbita legislativa e permettiamo che se ne adorino i simboli in casa»²⁰⁹. Un passaggio solo del discorso sembra fare riferimento, in maniera quasi accidentale, alla sua vecchia polemica contro la scienza giuridica dogmatica. «Oltre a ciò, io non credo che le leggi, e specialmente le leggi sostanziali possano essere esclusivamente il portato di una volontà subiettiva; ma credo invece che esse debbano prima essere reclamate dalla pubblica opinione, come un risultamento del diritto che si feconda nella coscienza popolare»²¹⁰. L'inciso è evocativo, ma ben poco battagliero e lascia il tempo che trova.

Sulla stessa scia anche il testo del progetto sul divorzio rivela un affievolimento della stessa convinzione di Morelli quanto alla liberalità assoluta dell'istituto, e affiora in lui la necessità di moderarne l'applicazione con casistiche ben definite e vincoli stringenti²¹¹, che fanno molto di compromesso politico insoddisfacente per un pioniere del progressismo più spinto, e rivelano, allo stesso tempo, un suo desiderio individuale di giungere al risultato

²⁰⁶ C VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, op. cit., p. 159.

²⁰⁷ *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, Tornata del 25 maggio 1878, p. 1103-1105

²⁰⁸ *Ivi.*, p. 1102.

²⁰⁹ *Ivi.*, p. 1105.

²¹⁰ *Ibidem.*

²¹¹ L'elenco dei casi in cui è ammesso il divorzio, previsti dall'art. 1 del progetto, è costruito in maniera scolastica, fa a testate con l'assoluta libertà divorzile prevista nel testo precedente. «1) impotenza sopravvenuta ed insanabile; 2) infedeltà di uno dei coniugi, o prostituzione della moglie accertata da giudicato; 3) tentativo di consorcicidio; 4) condanna ai lavori forzati; 5) prodigalità estrema; 6) incompatibilità di carattere constatata da contrasti e disordini abituali nella famiglia, che ne rendano impossibile la convivenza» (Art. 1, in *Progetto di legge "Disposizioni concernenti il divorzio"*, in *Donne e Diritto*, cit., vol. 2, p. 196).

politico, più che allo scopo sociale della riforma, evitando le polemiche parlamentari con facili consensi²¹². Anche lo spazio dedicato alla procedura, lenta ed arzigogolata, posta nelle mani della magistratura e del Presidente del tribunale, ed il tentativo obbligatorio di conciliazione, sono indicativi di uno sforzo evidente di spostare l'accento lontano dai contenuti sconvolgenti del testo, che oramai erano ridotti all'osso²¹³. L'unico elemento residuale, nel caso di presenza di figli minori nel matrimonio, è la redazione del divorzio ad ipotesi determinate tra quelle generalmente ammesse, nel tentativo di salvaguardare il diritto della prole di vivere in una famiglia unita dal saldo vincolo del matrimonio, nonostante l'«incompatibilità di carattere constatata da contrasti e disordini abituali nella famiglia, che ne rendano impossibile la convivenza»²¹⁴. Nella stessa indole, il progetto si conclude con alcune norme di corollario, che disciplinano le seconde nozze della donna divorziata, e che non potranno avere luogo prima di trecento giorni per evitare la *turbatio sanguinis*, con disposizioni burocratiche per la sorte dei figli dei coniugi divorziati e deboli garanzie per la loro assistenza e educazione²¹⁵.

Forse meno prevedibilmente, neanche questo secondo progetto “compromissorio” raccoglie grandi entusiasmi in Parlamento e, nonostante Morelli abbia avuto questa volta l'opportunità di discuterlo pubblicamente, il suo entusiasmo viene immediatamente spento dalla replica lapidaria²¹⁶ del Ministro di Grazia e Giustizia Raffaele Conforti²¹⁷, il quale – con tono pacato e cortese ma, allo stesso tempo, estremante risoluto²¹⁸ – afferma senza mezzi termini che il «suo progetto intorno al divorzio [...] presenta molte e gravi difficoltà»²¹⁹. Il «Codice che ora governa l'Italia [...] è uno dei migliori Codici d'Europa, ed ha meritato gli applausi dei più grandi giureconsulti», peraltro nella «Commissione all'uopo istituita» per redigere «il progetto

²¹² Come sottolinea Passaniti, vi «è una differenza abissale tra i due progetti: se il primo appariva ingenuamente liberale, il secondo rappresenta un po' il primo prototipo del divorzio “moderato”» (P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 278).

²¹³ «Il presidente del tribunale a cui si ricorre da uno o entrambi i coniugi, nei casi contemplati dai commi 4°, 5° e 6° del precedente articolo, tenterà la conciliazione e quando, decorsi sei mesi, le sue pratiche tornino inutili, verrà pronunciata sentenza di divorzio, quale condannerà altresì alle spese ed ai danni chi ne motivò il giudizio, ed impedirà alla moglie di portare ulteriormente il nome del marito» (Art. 2, in *Progetto di legge “Disposizioni concernenti il divorzio”*, in *Donne e Diritto*, cit., vol. 2, p. 196).

²¹⁴ «Qualora vi siano figli o discendenti, il matrimonio potrà sciogliersi ugualmente e con le medesime procedure, allorché si verificano gli estremi dei commi 2°, 3°, 4° e 5° dell'articolo 1» (Art. 3, in *Progetto di legge “Disposizioni concernenti il divorzio”*, in *Donne e Diritto*, cit., vol. 2, p. 196). Da notare che l'incompatibilità di carattere non viene più annoverata dalle cause di separazione, nonostante nel primo progetto fosse considerata la motivazione più rilevante di divorzio, soprattutto nell'interesse dei figli.

²¹⁵ «Art. 4. La moglie non può contrarre matrimonio se non dopo trecento giorni dalla data del divorzio. Art. 5. La sorte dei figli nati dal matrimonio di cui si pronuncia lo scioglimento, sarà dalla medesima sentenza regolata secondo le norme stabilite nel Codice civile per la separazione personale. Art. 6. Le disposizioni contrarie alla presente legge rimangono abrogate» (Artt. 4-6, in *Progetto di legge “Disposizioni concernenti il divorzio”*, in *Donne e Diritto*, cit., vol. 2, p. 196-197).

²¹⁶ *Atti Parlamentari, Camera dei deputati*, tornata del 25 maggio 1878, pp. 1105-1106.

²¹⁷ G. MONSAGRATI, «Conforti, Raffaele», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 27, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1982, pp. 808-810. Sulla ferma opposizione del Ministro Conforti al divorzio si veda A. SACCHI, voce «Divorzio», op. cit., p. 430.

²¹⁸ Cfr. C. VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, op. cit., p. 166.

²¹⁹ *Atti Parlamentari, Camera dei deputati*, tornata del 25 maggio 1878, p. 1105.

di detto Codice», «questa questione del divorzio fu ventilata» anche se «nessuno dei commissari (ch'erano uomini sapienti ed eminenti giureconsulti), nessuno osò di propugnarla»²²⁰. In perfetta sintonia con le argomentazioni degli esegeti Conforti ritiene che il «matrimonio, se da una parte deve considerarsi come un contratto, dall'altra lo si deve riguardare come una grande istituzione sociale, perché è la base della famiglia, la quale alla sua volta è il fondamento dello Stato» ed «a me non pare che dopo pochi anni dacché è stato pubblicato il nuovo Codice civile, sia conveniente introdurvi un| cambiamento così radicale, come è quello proposto dall'onorevole Morelli»²²¹. Dopo tutto, lo si percepisce chiaramente, «nelle parole del guardasigilli Conforti era evidente il timore di non incidere sul faticoso compromesso da poco raggiunto col nuovo codice», mischiato alla preoccupazione palpabile che un'«apertura al divorzio, nel pieno della “questione romana”, avrebbe, infatti, scatenato l'immediata reazione della Santa Sede e dell'intero mondo cattolico»²²² e la fine di ogni speranza per una risoluzione pacifica della controversia con il papato di Leone XIII²²³, in prima linea contro qualsiasi iniziativa volta a mettere in discussione la sacralità del vincolo matrimoniale. «Le successive vicende legislative dimostrano come il ministro non avesse espresso, probabilmente, un semplice parere personale, ma un orientamento largamente condiviso nelle aule parlamentari»²²⁴ e nell'opinione pubblica del tempo che ancora non era pronta all'introduzione di una riforma tanto radicale. «La chiusura della sessione parlamentare evita la prevedibile bocciatura» del testo, come si immagina i «dubbi di un guardasigilli sono più che sufficienti per capire che occorre cambiare linea tattica»²²⁵, anche se in quel momento Morelli non sembrava essersene consapevole fino in fondo.

Non sorprende, invece, che fuori dalle Aule parlamentari «la lotta contro le idee del deputato pugliese da parte delle gerarchie ecclesiastiche e degli organi di stampa della Santa

²²⁰ *Ibidem*.

²²¹ *Ibidem*.

²²² F. FRANCESCHI, *I progetti per l'introduzione del divorzio in Italia in epoca post-unitaria in Stato*, cit., p. 14 nota 29. Una conferma di quest'opinione, ci viene da una Pastorale dello stesso Leone XII del 1878, successiva alla discussione del progetto Morelli, in cui il pontefice afferma che: «Non si attenda infatti alle ragioni della civiltà, quando si schiude la porta al divorzio, che viene ad essere del matrimonio profanato l'inevitabile conseguenza? Non si avvelena la civiltà, quando tolto lo splendore e la religiosa maestà dal matrimonio si abbandona alle mani di osceni manigoldi, che mettendo avanti l'instabilità della natura e la libertà, vengono con impudenza e cinismo a parlare di temporanei accoppiamenti, e tolto via ogni eufemismo, di vilissime tresche, per le quali i teneri pargoli rischerebbero o di inaridire anzi tempo come fiori non avvivati dal raggio dell'occhio materno, o crescerebbero senza indirizzo certo, senza vincoli saldi di affezioni che li attaccassero alla casa, e per la casa alla Patria? È per regalarci una civiltà di questa sorta che i nemici della Chiesa intrapresero la lotta famosa!» (R. BONGHI, *Leone XIII e l'Italia, seguito dal testo completo delle tre pastorali del cardinal Pecci, le sue poesie latine e la prima allocuzione di Leone XIII*, Milano, Fratelli Treves, 1878, p. 196).

²²³ A. ZAMBARBIERI (a cura di), *I cattolici e lo stato liberale nell'età di Leone XIII*, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2008.

²²⁴ C VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, op. cit., p. 167.

²²⁵ P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 278.

Sede»²²⁶ sia durissima con l'*Osservatorio romano* in prima linea²²⁷. Al contrario, un maggiore successo – sia pur contenuto e con molte remore di diversa natura – «incontra il nuovo tentativo morelliano [...] negli ambienti scientifici ed accademici e sui giornali di ispirazione progressista, ricevendo aperti e talvolta autorevoli elogi. Come già accaduto durante i lavori preparatori del codice, la presentazione di progetti e disegni di legge in materia familiare costituisce nuovamente lo spunto per accurate campagne di stampa e per la produzione e diffusione di una pubblicistica scientifica, certo d'“occasione” ma non priva di un rilevante interesse»²²⁸.

Tra questi ultimi, particolarmente entusiasta e pienamente soddisfatto dall'iniziativa di Salvatore Morelli, è il giudizio dell'avvocato toscano Emilio Bianchi²²⁹ – professore di diritto civile all'Istituto di scienze sociali di Firenze, di indole e formazione esegetica²³⁰ ma aperto al progressismo giuridico-sociale²³¹ di stampo socialista anche se, al volgere del secolo da Deputato del Regno, si rivelerà ostile all'introduzione del divorzio facendo marcia indietro sulle sue stesse posizioni²³² ed unendosi ad *leitmotiv* prevalente della scienza giuridica conservatrice. Questi nel dicembre del 1878 pubblica a Pisa un piccolo libello intitolato *Il divorzio: considerazioni sul progetto di legge presentato al parlamento italiano*²³³, dove si afferma a chiare lettere che «la esperienza dei dodici anni trascorsi dalla promulgazione del Codice ne ha

²²⁶ *Ibidem*.

²²⁷ «Si guardi bene con imparzialità ad ogni cosa che matura in Parlamento e si apprenderà allora cos'è l'anarchia. In tanta anarchia il meno pericoloso e ancora Salvatore Morelli, il quale proponendo il divorzio, annuncia che il Papa permetterà il matrimonio dei preti. Al lato dello scherzo irriverente, gli imbrogli, i pasticci [...] questo è il termometro della atmosfera parlamentare» (*Osservatorio romano*, 1° giugno 1878 citato in C VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, op. cit., p. 167, nota n. 120).

²²⁸ C VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, pp. 167-168.

²²⁹ S. SOLIMANO, voce «Bianchi, Emilio», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletto, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, p. 249.

²³⁰ Nei suoi scritti si sente forte l'influsso dell'approccio *paleocivilista*, cfr. E. BIANCHI, *Corso di legislazione agraria*, 2 voll., Milano, Hoepli, 1886; Id. *Studi ed appunti di diritto civile*, Pisa, Nistri e C., 1887; Id. *Trattato dei rapporti patrimoniali dei coniugi secondo il Codice civile italiano*, Pisa, Nistri e C., 1888; Id. *Del contratto di matrimonio*, Napoli, Marghieri, 1892.

²³¹ E. BIANCHI, *Della origine del codice civile italiano e di alcuni fra i più importanti pregi e difetti del medesimo*, parole lette nella Regia università di Pisa il 23 novembre 1876 come prelezione ad un corso libero di codice civile elementare, Pisa, Nistri e C., 1876. A conferma di questa sua natura bifronte, durante la sua esperienza parlamentare tra fine Ottocento ed inizio Novecento, Bianchi si batté personalmente per l'istituzione di una *Commissione permanente di codificazione civile*, volta ad affrontare il delicato problema della riforma della Codice civile (Cfr. *Per istituire una Commissione permanente di codificazione civile*, *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, tornate del 3 e 24 febbraio 1893).

²³² E. BIANCHI, *Sulla proposta di legge sul divorzio: discorso dell'onorevole Emilio Bianchi pronunziato alla Camera dei deputati nella tornata del 6 dicembre 1901*, Roma, Tipografia della Camera dei deputati, 1902. Si tratta del progetto di Modificazioni al Libro I, Titolo V, Capo X del Codice civile, presentato a firma dei deputati socialisti Agostino Bernini e Alberto Borciani, nella seduta parlamentare del 6 dicembre 1901 (*Atti parlamentari*, Camera dei deputati, tornata del 6 dicembre 1901, pp. 6475-6479) e Bianchi ammette di aver cambiato opinione sulla questione dopo aver letto le lezioni *Contro il divorzio* (1893) di Vittorio Polacco. Cfr. C VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, pp. 489-528, in particolare per Bianchi vedi p. 512, nota 98.

²³³ E. BIANCHI, *Il divorzio: considerazioni sul progetto di legge presentato al parlamento italiano*, Pisa, Nistri e C., 1878. Per la datazione, vedi in epigrafe s.n.p. «Leggi queste pagine senza contrarie prevenzioni e ti convincerai che il divorzio, come io lo intendo, riuscirebbe di sommo giovamento alla società familiare. 1° dicembre 1878».

chiaramente dimostrato la necessità, che autorevoli voci hanno constatato nei libri, sulle cattedre e nella stampa periodica» e «finalmente una concreta proposta di legge in questo senso è stata presentata dall'on. Salvatore Morelli alla Camera dei Deputati». Per questo motivo – prosegue Bianchi – «ho creduto non inutile raccogliere e pubblicare alcune considerazioni buone se non altro a far riflettere sull'importanza dell'argomento, e dirette, se non a convincere gli aperti avversari, a decidere almeno in favore del divorzio gl'indifferenti che a mio credere formano la grande maggioranza nel parlamento e nel paese intero»²³⁴. «Bisogna commuovere ad ogni costo questa maggioranza d'indifferenti e di egoisti; spingerla ad un esame attento e profondo della questione», «dimostrarle che l'accoglimento del divorzio nelle leggi civili non è consigliato soltanto dalla situazione di una categoria per quanto estesa di cittadini – i coniugi infelici nella vita domestica – ma imposto da un generale interesse della società»²³⁵.

Alla sola lettura delle premesse del discorso, emerge chiaramente come per Bianchi è l'argomento sociale a rappresentare la leva principale per sostenere l'ammissibilità del divorzio²³⁶ – oltre l'impalcatura giuridica astratta tirata su dalla scienza *paleocivilista* per reggere acriticamente la fragilissima architettura dell'assoluta indissolubilità del vincolo matrimoniale – e questo argomento si insinua nel suo discorso giuridico facendo assumere al divorzio – parafrasando le parole di «un brillante scrittore», economista e filosofo illuminista dell'inizio del secolo, il Gioia – la sostanza di «una istituzione essenzialmente moralizzatrice e tutti i cittadini hanno un eguale interesse alla moralizzazione della società»²³⁷. Ed è per questo

²³⁴ Ivi, p. 2. «Perché, non gioverebbe il nascondere, ciò che nuoce all'ammissione del divorzio è piuttosto la indifferenza dei più che una manifesta e ragionata avversione. A chi vive tranquillamente nel seno della propria famiglia, sposo amato e rispettato, o a chi non ha famiglia né cerca di formarsene una col matrimonio, a questi che costituiscono la grande maggioranza delle classi dirigenti, che importa se un numero relativamente piccolo di persone si dibatte invano contro la indissolubilità di un vincolo che l'odio e la colpa hanno reso ormai insopportabile? Che importa a quegli esseri felici se altri esseri colpiti dalla sventura si trovano spinti inesorabilmente al sacrificio o alla corruzione, alla solitudine o all'adulterio, e bene spesso all'infamia o al suicidio – la morte civile e la morte fisica dell'uomo? L'egoismo è purtroppo uno dei principali moventi delle azioni umane; ed è quindi naturale che questa maggioranza, la quale non crede di avere bisogno del divorzio, non si scuota al grido di coloro che lo reclamano come un rimedio a mali che non hanno altro riparo» (Ivi, 2-3).

²³⁵ Ivi, pp. 3-4.

²³⁶ «Io sono ben lontano dal presumere di dir cose nuove o di ridire più acconciamente cose dette benissimo da tanti legislatori e pubblicisti. Mi accontento di riassumere pei non giuristi certe considerazioni ai giuristi notissime, e di aggiungere una nuova manifestazione a quelle assai più autorevoli che non sono mancate in favore del divorzio in mezzo alla generale indifferenza. Quando non abbia altro pregio questo lavoro varrà come sintomo di un bisogno sociale; ed anche un semplice sintomo può determinare una corrente favorevole nella pubblica opinione, ed aprir gli occhi a coloro che sono chiamati a curare i mali onde è afflitta la società». (Ivi, p. 4-5).

²³⁷ Ivi, p. 4. Il riferimento di Bianchi è al concetto espresso lucidamente da Michele Gioia (F. SOFIA, voce «Gioia, Melchiorre», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 55, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2001, pp. 133-140; Id. *Melchiorre Gioia*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del Pensiero. Economia*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 366-370) nella sua celebre o *Teoria civile e penale del divorzio, ossia Necessità, cause, nuova maniera d'organizzarla* pubblicata per la prima volta a Milano nel 1803 (Cfr. M. GIOIA, *Teoria civile e penale del divorzio, ossia Necessità, cause, nuova maniera d'organizzarla*, Milano, Pirotta e Maspero, 1803, p. 56). Sul pensiero politico di Gioia e sulla questione dell'introduzione del divorzio in Italia vedi S. MASTELLONE, *Introduzione a M. GIOIA, Quale dei governi liberi meglio convenga alla libertà d'Italia*, a cura di S. Mastellone, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 1997, pp. 3-28; L. ROSSI, *Melchiorre Gioia*

motivo che – in ultima analisi, per il giurista toscano – il divorzio non può rappresentare che «un mezzo reciproco di difesa accordato dal legislatore ai coniugi con speciali e rigorose cautele», «reso intollerabile a una delle parti dalla condotta dell'altra», «una tutela del coniuge onesto e dabbene contro i soprusi e le nequizie del coniuge vizioso e malvagio»²³⁸. Nel suo «nuovo e diverso percorso logico», dunque, «lo scioglimento del vincolo non rappresenta più un elemento intrinseco al regime giuridico del matrimonio» – come lo intendevano parallelamente tanto Salvatore Morelli quanto gli esegeti del Codice civile unitario – ma «la miglior soluzione possibile ad un grave problema sociale», ossia «l'inevitabile eccezione per una nobilissima regola che la corruzione dei costumi sociali ha reso impossibile applicare in tutta la sua pienezza»²³⁹. Come sottolinea con grande acume Chiara Valsecchi, la «tesi del matrimonio-contratto, dal quale le parti devono potersi sciogliere, non è peraltro espressamente rinnegata», ma «anzi è costantemente riaffermata come un presupposto essenziale di tutte le argomentazioni». Tuttavia, e qui vediamo l'autentica natura bifronte di Bianchi, in lui «sembrano però di gran lunga prevalere i motivi di carattere sociale e morale, tanto più che si ha la viva impressione che l'autore esiti a condurre la tesi contrattualistica alle sue ultime logiche conseguenze»²⁴⁰, così non rinnegando in radice il postulato essenziale cui si fondava la scienza civilistica tradizionale in materia matrimoniale. Manca anche, nel pensiero di Bianchi, e questo forse rende ancora più evidente la lacuna, una speculazione ermeneutica compiuta sul rapporto tra diritto e società, ed i reciproci punti di influenza e contatto, che se condotta alle sue estreme conseguenze avrebbe finito per impedirgli qualsiasi tentennamento.

Un maldestro equilibrismo giuridico, dunque, quello tentato dal Bianchi, che trova una conferma nelle proposte di modifica al progetto Morelli che il giurista toscano suggerisce al Deputato irpino nei capitoli IV e V²⁴¹ della suo libello – riassumendole, poi, nell'*Appendice* con una proposta di testo emendato²⁴² – nel tentativo, più che evidente, di salvaguardare

“censore” della *Cisalpina: errori di governo e intolleranza popolare*, in *Giacobini e pubblica opinione nel Ducato di Piacenza*, Convegno di studio, Palazzo Farnese 1996, a cura di C. Capra, Piacenza, TIP.LE.CO, 1998, pp. 141-156.

²³⁸ E. BIANCHI, *Il divorzio*, op. cit., p. 8.

²³⁹ C. VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, p. 175.

²⁴⁰ *Ibidem*. A conferma di questo si può leggere quanto Bianchi afferma nelle pagine successive della sua opera che pur definendo il matrimonio come un «contratto consensuale» «per il quale due persone di sesso diverso pongono in comune le loro forze materiali e morali per raggiungere uno scopo determinato. L'uomo si obbliga a proteggere la moglie e i figli, a procurarne il sostentamento, a mantenere alto e rispettato il nome che ha loro impartito: la donna ad assistere e coadiuvare il marito, a regolare l'andamento delle faccende domestiche, a custodire la prole, ad avviarla sul sentiero della vita trasmettendole pure ed inalterate le benefiche tradizioni di amore e di fede che sono il massimo tesoro del suo cuore, la forma esterna e sensibile della sua nobile missione». Poi alla fine fa retromarcia, sottolineando come «dal momento che il matrimonio è un contratto, e per giunta un contratto produttore obbligazioni per le due parti, si devono applicare al medesimo, in quanto è possibile, questi fondamentali principi della legge contrattuale. Dico in quanto è possibile, perché in tutto quello che attiene ai rapporti personali fra i coniugi non è dato certamente accordare alla parte fedele al contratto l'azione per esigerne dall'altra parte lo stretto adempimento» (E. BIANCHI, *Il divorzio*, op. cit., pp. 11-12).

²⁴¹ *Ivi*, pp. 66-114.

²⁴² *Ivi*, pp. 117-120.

l'istituto divorzile da un utilizzo abusivo nella prassi ed, allo stesso tempo, assicurare quanti vedono nel divorzio un rischio per la dissoluzione senza controllo delle famiglie e dei matrimoni²⁴³. La principale di queste modifiche riguarda l'art. 1 del disegno di legge Morelli, che al n. 6 prevedeva «il matrimonio potrà essere sciolto, quando non esistono figli o discendenti, per incompatibilità di carattere constatata da contrasti e disordini abituali della famiglia che rendano impossibile la convivenza»²⁴⁴ e che, *de facto*, si tramutava in una causa di scioglimento del matrimonio per mutuo consenso, anche se non prevista espressamente dal testo, il cui apprezzamento peraltro veniva rimesso all'arbitrio del giudice di merito, chiamato a valutare l'entità dell'incompatibilità di carattere e i disordini e dissidi che rendono impossibile la prosecuzione della convivenza²⁴⁵. «Una disposizione di legge di siffatto tenore è troppo generica e lascerebbe al giudice un campo di apprezzamento troppo vasto»²⁴⁶, inoltre essa appare non «soltanto indeterminata ma è anche inutile, perché se i contrasti e disordini della famiglia saranno veramente tali da rendere impossibile la convivenza, dovranno necessariamente dar luogo ad una di quelle cause determinate per le quali deve potersi far luogo al divorzio, quali sarebbero la infedeltà od i mali trattamenti di ogni natura»²⁴⁷ tutti casi già previsti dagli altri numeri dello stesso articolo del disegno di legge. «È un fatto che la minorata importanza del vincolo coniugale e la leggerezza nel contrarre le unioni sono i pericoli maggiori del divorzio, ed è con l'addurre questi pericoli che si formula il più importante obietto contro la sua attuazione», ma «poiché coll'escludere il divorzio per mutuo consenso si eliminano pienamente quei pericoli e si risponde vittoriosamente all'obietto, si escluda pure, e si ammetta il divorzio solamente in quei casi nei quali la gravità della causa addotta e provata non lascia dubbio sulla opportunità sua»²⁴⁸. Con queste «cruciali modificazioni», che sottraggono il matrimonio dal pericolo della sua riduzione ad un atto puramente “pattizio” tra i coniugi, displicato dal semplice diritto civile contrattuale, Bianchi conclude la sua riflessione con i «voti perché il progetto stesso [...] sia preso in seria considerazione nei due rami del parlamento, liberamente discusso e francamente votato», al fine di consentire alla «legislazione italiana» di compiere «con ciò un passo notevolissimo sulla buona via» e «vantarsi di aver saputo attuare opportunamente una riforma benefica e informata dallo spirito di una bene intesa libertà»²⁴⁹.

²⁴³ Sulle modifiche proposte da Bianchi al progetto di Morelli – considerandole un ad una – si sofferma lungamente C. VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, pp. 175-190.

²⁴⁴ E. BIANCHI, *Il divorzio*, op. cit., p. 73.

²⁴⁵ «Nei singoli casi spetterebbe al giudice lo stabilire se certi fatti fossero tali da rendere impossibile la convivenza o no», e «potrebbe quindi avvenire che in due casi identici un tribunale accordasse il divorzio, un altro lo negasse», ed ancora «che un tribunale lo negasse in un caso, mentre un altro lo avesse concesso in un caso evidentemente meno grave». (Ivi, p. 73-74)

²⁴⁶ Ivi, p. 73.

²⁴⁷ Ivi, p. 74.

²⁴⁸ Ivi, p. 71.

²⁴⁹ Ivi, p. 114.

A poco più un anno di distanza dagli auspici di Emilio Bianchi, sicuramente troppo benevoli, anche Carlo Francesco Gabba – dalla modesta cattedra di diritto naturale e filosofia del diritto presso la Scuola di scienze sociali “Cesare Alfieri”²⁵⁰ – «chiamato a manifestare la sua opinione sul tema, sempre più ampiamente discusso, interviene con un’ampia disamina»²⁵¹ molto densa di contenuti, pubblicata sulle colonne dell’*Annuario delle scienze giuridiche* del 1880, dal titolo *La propaganda del divorzio in Italia*²⁵². L’intento dello scritto è reso evidente fin dalle prime pagine dove il giurista lodigiano afferma che è arrivato per lui il momento di correggere «in pubblico ciò che pubblicamente affermai, e togliendo d’inganno chi per avventura credesse valersi di un voto che io emisi poco più che ventenne, e finora non disdissi che dentro breve cerchia d’amici e di discepoli»²⁵³. L’autore si sta riferendo, naturalmente, alle opinioni da lui stesso espresse, apertamente in favore dell’introduzione del divorzio, nei suoi *Studj di legislazione civile comparata in servizio della nuova codificazione italiana* (1862)²⁵⁴, nel bel mezzo del cantiere dell’unificazione giuridica nazionale, e che «oramai già da molti anni erano mutate», persuadendolo che «in certe materie non sono mai senza conseguenze dannose, specialmente in paesi governati da una qualche forma democratica»²⁵⁵ e dove le leggi si fanno in Parlamento senza che l’opinione pubblica le abbia comprese²⁵⁶. «L’iniziativa di Salvatore Morelli» – come scrive Chiara Valsecchi – sono davvero «l’occasione per una svolta, in qualche misura clamorosa, nel pensiero del giurista» lombardo, che «diventerà d’ora in poi uno dei più accesi avversari del divorzio in Italia»²⁵⁷, e questo nonostante risalga a quegli stessi anni la sua

²⁵⁰ Su questo momento culturale particolare della vita di Gabba torneremo *Infra* Capitolo, VI paragrafo 1.1.

²⁵¹ C. VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, p. 190.

²⁵² C. F. GABBA, *La propaganda del divorzio in Italia*, in «*Annuario delle scienze giuridiche*», anno I, 1880-1881, pp. 1-33. Il saggio è datato Pisa, 14 dicembre 1879, vedi Ivi, p. 33. La pubblicazione del saggio di Gabba fu probabilmente stimolata dal direttore della rivista, il giurista ed economista piemontese Carlo Francesco Ferraris (P. BENEDUCE, voce «*Ferraris, Carlo Francesco*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 46, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1996, pp. 712-718) – professore della regia università di Padova – che voleva dare all’*Annuario delle scienze giuridiche* una vocazione non soltanto puramente accademica, ma aperta al dibattito sulle questioni che infiammavano la politica nazionale viste dalla prospettiva dei più eminenti scienziati italiani (Cfr. C. F. FERRARIS, *Prefazione* in «*Annuario delle scienze giuridiche*», anno I, 1880-1881, pp. V-X).

²⁵³ C. F. GABBA, *La propaganda del divorzio in Italia*, pp. 2-3.

²⁵⁴ *Supra* Capitolo IV, paragrafo 2.

²⁵⁵ C. F. GABBA, *La propaganda del divorzio in Italia*, op. cit., p. 3.

²⁵⁶ «L’Italia nostra è oggi fra quei paesi in cui i dottrinari si impongono minori ritegni e godono maggiore impunità. In gravissimi argomenti, vuoi di politica, vuoi di diritto, sorgono di quando in quando, a guisa di funghi, inaspettate proposte, spesso arrischiatissime, e con uguale rapidità passano da una piccola cerchia di oscuri dilettanti in quella della rappresentanza parlamentare, senza che il pubblico le abbia capite, nonché approvate e invocate. Ciò è dovuto alla tanto deplorata apatia della maggior parte degli Italiani di fronte ad ogni più elevata questione del sociale governo, e alla non meno deplorabile scarsità di uomini che a sodezza di cognizioni e profondità di studi, congiungano una nobile e operosa ambizione e civile coraggio. Sono queste due grandi piaghe nazionali, causa ed effetto l’una dell’altra, e insieme contribuiscono tanto ad incoraggiare la petulanza dei cervelli leggieri, quanto a disanimare gli uomini di senno. Gli uni e gli altri sanno pur troppo di predicare al deserto, perché la nazione, a cui essi si volgono, mentre dovrebbe essere parte in causa, se ne sta al di fuori come spettatrice indifferente, epperò possono tanto temere i secondi di non venire a capo di nulla, quanto sperare i primi di sorprendere la pubblica fede con abilità di equivoci e di macchi nazioni» (Ivi, p. 1-2).

²⁵⁷ C. VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, p. 191.

compiuta teorizzazione di un'ermeneutica giuridica di chiara ispirazione sociologico-comtiana francese combinata con l'eclettismo italiano²⁵⁸, che ci indurrebbe a pensare esattamente il contrario. Più in generale – e questo è davvero sorprendendone, e quasi contraddittorio per certi aspetti – nonostante l'impostazione smaccatamente sociale, eclettica e positiva (in senso filosofico) del suo ragionamento giuridico astratto, nelle conclusioni pratiche Gabba si fa sostenitore di un riformismo molto moderato, a tratti modesto se non addirittura apertamente antiprogressista, tendendo ad armonizzare la sua voce con quella degli esegeti più rigorosi e smarcandosi così dal campo largo, in fase di definizione, dei riformatori-innovatori realisti della fine del secolo XIX e dei primi decenni del XX²⁵⁹. Un posizionamento che rispecchia, probabilmente, una forma di disillusione del Gabba maturo verso il riformismo giuridico-sociale dei primi anni 70 dell'Ottocento, che egli considera, senza mezzi termini, come “assurdo”, “pericoloso” ed “utopico”, e che lo condurrà ad appiattirsi sempre più sulle posizioni sostenute dai *paleocivilisti* in difesa del monumento codice, sia pur senza mai sposarne del tutto la metodologia giuridica pigramente dogmatica²⁶⁰.

Quella del Morelli, senza troppe cerimonie, viene etichettata con sarcasmo come una proposta che «fa ridere tanto in Parlamento e fuori»²⁶¹, e per questo motivo non è degna di chi sa quale grande considerazione, non è un caso dopo tutto – sottolinea Gabba – che «finora nessun uomo veramente autorevole, non solo per ingegno e sapere, ma per età e per esperienza della vita, siasi pronunziato per l'introduzione del divorzio»²⁶², un istituto la cui necessità non

²⁵⁸ Ci riferiamo alla pubblicazione della seconda edizione delle sue conferenze *Intorno ad alcuni più generali problemi della scienza sociale* (1881), tenute a partire dal 1876 presso l'istituto fiorentino, e che fanno di Gabba, in assoluto, il primissimo adepto della filosofia positiva, di matrice francese, in Italia. «Il paradigma sociologico, negli anni della sua incerta navigazione all'interno della cultura italiana» – scrive Pasquale Beneduce, cogliendo esattamente il nocciolo del problema – si condensava nella «richiesta di una scienza non più solo descrittiva e storica ma “speculativa”», nell'«ingresso prudente nel suo linguaggio giuridico», ma del tutto consapevole in una prospettiva teoretica, «di parole “nuove” – opinione pubblica, sentimento sociale, senso comune, una sorta di rinverdità “sapienza volgare” di ascendenza vichiana – garantivano l'arricchimento della originaria costituzione individualistica del diritto», dove «la relazione sociale si presentava come un complemento ragionevole dell'“amore di sé”» (P. BENEDUCE, voce «*Gabba, Carlo Francesco*», op. cit., pp. 820-821). Su queste delicatissime questioni filosofico-culturali, cruciali nel nostro percorso, ritorneremo con maggior attenzione e rigore espositivo *Infra* Capitolo VI, paragrafo 1.

²⁵⁹ *Infra* Capitolo VI, paragrafo 2.

²⁶⁰ Pur se le soluzioni sostenute da Gabba si presentano in concreto, e nella maggior parte dei casi, poco o per nulla progressiste, il suo approccio allo studio del diritto, anche negli scritti non filosofici e teorici, tra fine dell'Ottocento ed inizi del Novecento, resta comunque eminentemente pratico, comparativo, per nulla dogmatico e cosa più ancor più sorprendente già convintamente sociologico, sia pur in termini che, alcune volte – come nel caso del divorzio – appariranno soltanto retorici, e privi di un'analisi empirica realisticamente condotta sul campo. Un modo di ragionare che rende la personalità giuridica ed il pensiero positivo di Gabba difficile da classificare in maniera rigida, ponendosi – come avremo modo di vedere – esattamente a metà strada tra *paleocivilisti* – conservatori e tradizionalisti e *civilisti neoterici* progressisti e riformati, soggetta per questa stessa ragione a rapidi mutamenti di posizione anche rispetto a convinzioni ardentemente sostenute in passato.

²⁶¹ C. F. GABBA, *La propaganda del divorzio in Italia*, op. cit., p. 3.

²⁶² Ivi, p. 4. Gabba ammette che sulla questione è intervenuto l'amico Emilio Bianchi e che con lui si è schierato il giurista milanese Angelo Mazzoleni (M. TESORO, voce «*Mazzoleni, Angelo*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 72, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2008, pp. 669-672), che aveva scritto in favore del divorzio in un volume intitolato *La famiglia nei rapporti coll'individuo e colla società*

viene assolutamente avvertita «in Italia dopo l'istituzione del matrimonio civile» e «l'abolizione del potere temporale del Papa»²⁶³. L'argomento sociale viene scelto, fin da subito, come perno fondamentale dell'argomentazione del giurista lombardo contro il divorzio, e questo perché come in questo caso molte «cose si dicono in astratto, che poi non bastano per desumerne una conclusione pratica, molti fatti si adducono che possono essere interpretati in differenti modi, e spesso volte contro l'assunto di coloro che se ne valgono»²⁶⁴. Il punto nodale della questione, infatti, sgombrando il campo dalle semplici «autorità personali» di questo o quell'intellettuale, che da sole «non sono ragioni» valide per decretare l'ammissione o meno del divorzio²⁶⁵, la questione si riassume nella valenza che «l'immagine ideale di matrimonio»²⁶⁶ assume nei diversi ragionamenti sulla sua funzione giuridico-sociale dell'istituto. «La verità si è che, ad onta di tante legislazioni che permettono lo scioglimento del matrimonio, la più gran parte, e propriamente la quasi totalità del genere umano incivilito contrae matrimonio indissolubile, o perché non si vuole valere della facoltà di divorziare, o perché questa facoltà gli è interdotta dalle leggi», e questo rende inutile «la tanto decantata autorità della storia a favore del divorzio»²⁶⁷. «Del resto in fatto d'autorità» – prosegue convintamente Gabba – «pare a me che anche l'opinione del popolo italiano valga qualcosa a petto di quella di altri popoli, almeno per ciò che riguarda il da farsi in Italia» e considerato che «il numero medio annuale dei matrimoni non va fra noi decrescendo, come le statistiche lo provano, appare del tutto fuor di proposito persino l'indagare se la nazione senta per nulla il bisogno del divorzio»²⁶⁸. «Il matrimonio», per la stessa funzione sociale che è chiamato ad assolvere, infatti, dove essere «certamente conchiuso per il bene dei contraenti, e propriamente onde porre in essere e conservare perpetuamente una tale società fra l'uomo e la donna, in cui regni la concordia e l'intimità, la comunione di ogni interesse dai più materiali ai più elevati, ed ogni prava ed egoistica tendenza venga frenata e subordinata al supremo scopo del miglior bene di entrambi i coniugi e della prole»²⁶⁹.

(Milano, Salvi e C., 1870, pp. 156-161) ma che, pur non essendo dei «cervelli leggeri», non possiedono certamente «quell'altissima autorità morale di un Manzoni, di un Azeglio e di un Balbo e simili» (Ivi, p. 3-5), tale da fare di loro delle voci autorevoli della scienza giuridica italiana. Il giudizio è alquanto sgarbato, ma conferma come i giuristi che si schierarono a favore del divorzio, e più in generale della riforma del Codice civile, fossero davvero una minoranza politica, rispetto alla stragrande maggioranza dei sostenitori “a spada tratta” della codificazione unitaria, soprattutto tra le fila della monolitica maggioranza accademica di formazione esegetica.

²⁶³ C. F. GABBA, *La propaganda del divorzio in Italia*, op. cit., p. 5

²⁶⁴ Ivi, p. 4.

²⁶⁵ Ivi, p. 6

²⁶⁶ C. VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, p. 193.

²⁶⁷ C. F. GABBA, *La propaganda del divorzio in Italia*, op. cit., p. 9. «O si tratta di popoli moralmente corrotti, e presso i quali per conseguenza il divorzio fa ufficio di maggiore incitamento al mal costume, o si tratta di popoli costumati, i quali, quando non hanno scritto nelle loro leggi la indissolubilità del matrimonio, non praticano il divorzio nella più gran parte dei casi nei quali pur giustamente lo potrebbero secondo gli apostoli delle dissolubilità. L'argomento si risolve in obbiezione, e per avventura gravissima; gli avversari del divorzio possono valersene assai meglio dei fautori» (*Ibidem*).

²⁶⁸ *Ibidem*.

²⁶⁹ Ivi, p. 10.

Tuttavia, sarebbe davvero ingenuo – ammette Gabba – credere che nella realtà tutte le unioni siano per definizione «matrimoni felici», mentre la maggior parte di questi «rappresentano una lunga serie di gradi diversi di infelicità», ma è altrettanto vero che «i coniugi che non possono più comportarsi a vicenda, ebbero ed hanno libertà, di fatto e di diritto, di separarsi l'uno dall'altro» e «nessuna legge ha mai tentato di farli stare uniti per forza»²⁷⁰. La separazione personale, dunque, nel rapporto vantaggi-svantaggi, fa soccombere la necessità giuridico-sociale del divorzio²⁷¹, e dimostra come «l'invocata riforma risolverebbesi in incoraggiamento all'infedeltà coniugale, e ciò non sarebbe neppure conforme alle intenzioni di coloro che la propugnano»²⁷².

Senza dilungarci ulteriormente sulle altre argomentazioni che pure vengono chiamate in causa dal giurista lombardo per sostenere l'inopportunità giuridico-sociale dell'introduzione del divorzio in Italia²⁷³, possiamo associarci a quanto rileva lucidamente Chiara Valsecchi sul fondamento della sua critica. «Con il suo scritto, il Gabba», infatti, «stabilisce un'ideale spartiacque nella lunga e variegata vicenda del divorzio in Italia», non soltanto «per l'autorevolezza della sua firma, per l'esplicita, e in certo senso clamorosa, svolta», ma «soprattutto per il modo alquanto acuto ed originale di definire e delineare i termini del dibattito»²⁷⁴, ben oltre i confini di lettura semplicemente dogmatica del diritto codificato la cui opportunità ed il prestigio non vengono comunque mai messi in discussione. In questo modo, il civilista lodigiano riesce non soltanto a sottrarre la codificazione dall'accusa politica di essere inadeguata e cieca ai bisogni sociali del polo italiano, ma anche ad «individuare in effetti il punto di rottura, la invalicabile distanza che sembra contrapporre i due schieramenti pro e contro il divorzio» e che si riassume nel porre a confronto «due visioni differenti ed antitetiche della persona, della famiglia e del suo ruolo in seno alla società»²⁷⁵.

Quello che nessuno dei sostenitori del divorzio ha compreso, e con loro lo stolto Salvatore Morelli in prima fila, è che «l'interesse supremo della società, sul quale politici e uomini di Stato sono chiamati a vigilare»²⁷⁶, è costituito dalla «moralità privata e pubblica» e dal «rispetto del matrimonio, base dell'una e dell'altra»²⁷⁷. «Nessuno dei fautori del divorzio, lo dico senza tema di calunniare, ha trattato a dovere questo punto» – insiste Gabba – «tutti quanti lo hanno toccato incidentalmente e di fianco, ma nessuno ha capito che tutta la questione sta lì, che nulla si è detto a pro di quella istituzione, finché con buone e sufficienti ragioni non

²⁷⁰ Ivi, p. 11.

²⁷¹ «La questione del divorzio sta tutta nel confronto fra questa istituzione e quello della separazione, nell'indagare cioè tutti i vantaggi, gli inconvenienti e i danni di ciascheduna istituzione, e nel confrontarli rettamente prima fra di loro, e poi coi vantaggi, cogli inconvenienti e coi danni dell'altra» (*Ibidem*).

²⁷² Ivi, p. 14.

²⁷³ C. VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, pp. 197-213.

²⁷⁴ Ivi, p. 197.

²⁷⁵ *Ibidem*.

²⁷⁶ *Ibidem*.

²⁷⁷ C. F. GABBA, *La propaganda del divorzio in Italia*, op. cit., p. 17.

sia stato dissipato appieno ogni timore di quel genere. Tanto può ancora sugli odierni scrittori di cose sociali l'abitudine, ereditata dall'antico *diritto naturale*, di non veder mai altro che individui e diritti individuali, e tanto è ancor lontano il moderno concetto della *scienza sociale* dall'esser penetrato davvero nelle menti del maggior numero dei pubblicisti, dando loro un nuovo indirizzo, una nuova educazione»²⁷⁸.

Nonostante la conclusione con cui si chiude il ragionamento socio-giuridico di Gabba sull'inutilità dell'introduzione del divorzio in Italia – una conclusione apertamente antiprogressista ed, allo stesso tempo, perfettamente metodologicamente orientata verso un'ermeneutica sociologica del diritto, secondo le logiche del positivismo filosofico – il giurista lodigiano dimostra profeticamente di aver compreso – in un momento nel quale la dogmatica astratta è la parola d'ordine del ragionare in termini giuridici – quale sarà la futura tendenza culturale verso cui si spingerà decisamente la parte più eclettica della scienza giuridica italiana progressista e riformista degli ultimi due decenni del secolo XIX e dei primi due del XX, ossia il nostro *Realismo giuridico italiano* ed è per questo motivo che, anticipando un conclusione di qui a venire²⁷⁹, possiamo considerarlo, a pieno titolo e senza grandi esitazioni, come un autentico precursore “inconsapevole” (o quasi) dell'*Innovazione* – in senso giuridico, e non soltanto politico, come, invece, abbiamo fatto per Salvatore Morelli – almeno per quanto riguarda il suo innegabile contributo tanto al superamento teoretico di quel «vizio di diritto natura»²⁸⁰ di cui è vittima la scienza giuridica post-unitaria quanto alla costruzione di un nuovo metodo sociologicamente orientato per lo studio e la riforma del diritto civile tra Otto e Novecento.

Quanto, invece, alla questione dell'introduzione del divorzio in Italia nei primi decenni dopo l'Unità, il suo itinerario storico “accidentato” si snoda nuovamente attraverso il dibattito scatenato nell'opinione pubblica (e di riflesso tra i giuristi) dall'ennesimo disegno di legge²⁸¹ presentato dal Deputato Salvatore Morelli il 21 febbraio 1880²⁸², ma che nella nostra prospettiva poco o nulla differisce dal precedente se non nei contenuti ridotti drasticamente ai “minimi termini”²⁸³, con un riprodursi in serie delle argomentazioni sollevate contro ed a favore

²⁷⁸ *Ibidem*.

²⁷⁹ *Infra* Capitolo IV, paragrafo 1.1.

²⁸⁰ P. GOSSI, *La cultura del civilista italiano*, op. cit., pp. 1-5.

²⁸¹ «Si tratta di una formulazione ulteriormente riveduta e limitata, nella speranza di poter così rintuzzare e superare le obiezioni e gli ostacoli incontrati dai precedenti tentativi» (C. VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, p. 225).

²⁸² *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, tornata del 21 febbraio 1880, p. 63. Il testo del disegno di legge può essere letto con il titolo *Progetto di legge “Disposizioni relative al divorzio” presa in considerazione nella tornata dell'8 marzo 1880*, in *Donne e Diritto*, cit., vol. II, pp. 199-200.

²⁸³ In quest'ultimo tentativo, ancora più restitutivo del precedente, e con toni che da “moderatamente progressisti” in senso liberale si fanno soltanto “moderati” e “compromissori” in senso politico, il divorzio viene ristretto da Morelli alle sole «ipotesi della condanna del coniuge ai lavori forzati a vita e a quella della separazione personale da almeno sei anni, in presenza di prole, ridotta della metà in assenza di figli» (P. PASSANITI, *Diritto di famiglia ed ordine sociale*, op. cit., p. 278). Una vera e propria “offerta al ribasso”, come si dice nel gergo delle aste pubbliche, che però sembra tradire completamente le convinzioni del Morelli “riformatore radicale” della prima ora e non sortisce grandi effetto tanto tra i sostenitori del divorzio quanto tra coloro che ne avversano l'introduzione.

dell'istituto da quanti si lasciarono coinvolgere nel *querelle*. La battaglia da giuridica si fa del tutto politica, nel senso più radicale del termine, con il sopraggiungere – il 10 febbraio dello stesso anno, a pochi giorni dal Conclave – dalla notissima enciclica *Arcanum Divinae Sapientiae* (1880)²⁸⁴ del futuro Papa Leone XIII²⁸⁵, la prima di una lunga serie di interventi del Vescovo ausiliario di Roma, Pietro Vincenzo Gioacchino Pecci che sarà eletto al soglio di Pietro il successivo 20 febbraio 1878 – dopo il decesso di Pio IX a Roma – e che in continuità con il suo predecessore tanto filo da torcere darà alla causa dei divorzisti lungo tutto il suo lungo pontificato a cavallo tra Otto e Novecento²⁸⁶. In particolare questa «inequivocabile e per certi versi decisiva pronuncia del Pontefice» aveva lo scopo manifesto di scoraggiare chiunque tentasse di «indurre mutamento nella cultura e nella mentalità degli Italiani» quanto alla sacralità del vincolo matrimoniale, rendendo «oramai impossibile agli intellettuali cattolici mantenere posizioni “neutrali” o quantomeno cautamente prudenti sulla scottante tematica», tanto che «neppure i pensatori meno vicini all'ortodossia cattolica possono peraltro trascurare o minimizzare l'influenza che le parole del Papa inevitabilmente avranno sull'andamento del dibattito in Italia»²⁸⁷.

L'8 marzo 1880²⁸⁸, a quasi un mese esatto di distanza dalla presa di posizione dell'oramai romano Pontefice Leone XIII, Salvatore Morelli, restando fedelissimo ai suoi ideali fino alla fine, pronuncia il suo ultimo discorso pubblico alla Camera dei deputati, dedicando «l'atto conclusivo del mandato»²⁸⁹, e oramai di tutto il suo impegno politico, a perorare nuovamente l'introduzione del divorzio in Italia, contrastando con un ultimo slancio polemico e una rinnovata ironia la presa di posizione della più alta gerarchia del Mondo Cattolico²⁹⁰. Il

²⁸⁴ Per garantirne la massima diffusione tra i fedeli la versione originale in latino dell'enciclica fu prontamente tradotta dallo stesso Vescovo Pecci in italiano e diffusa nel Mondo cattolico tramite la stampa più vicina agli ambienti confessionali dopo la sua elezione al Pontificato, cfr. P. V. G. PECCI (LEONE XIII), *L'enciclica Arcanum divinae Sapientiae* (10 febbraio 1880) sul matrimonio cristiano, Venezia, Tipografia dell'Immacolata, 1880.

²⁸⁵ G. DELLA BALDA (a cura di) *Leone XIII: il papa, guardia inflessibile del passato, che ha accennato l'avvenire al mondo: documenti scelti del pontificato (1878-1903)*, Perugia, Graphe.it., 2010.

²⁸⁶ P. PASSNITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., pp. 291-305; e più di recente A. G. FIDALGO e A. GRILLO (a cura di), *Matrimonio e famiglia: da Arcanum divinae sapientiae ad Amoris laetitia. Il Magistero tra continuità e discontinuità: testi e commenti*, Milano, Paoline, 2022.

²⁸⁷ C. VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, p. 220. A conferma di questo si possono leggere, più diffusamente, i saggi raccolti da A. ZAMBARBIERI (a cura di), *I cattolici e lo stato liberale nell'età di Leone XIII*, op. cit.

²⁸⁸ *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, tornata dell'8 marzo 1880, pp. 567-576.

²⁸⁹ C. VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, p. 225.

²⁹⁰ «Ma, signori miei, vi farò forse meravigliare dicendo che il Papato ha pur esso il divorzio, il Papato che lo contrasta agli altri ha diciotto motivi di divorzio che prendono il nome di impedimenti dirimenti. Però il nome non cambia la natura della cosa, e la sostanza rimane la stessa; sicché se l'impedimento dirimente scioglie il matrimonio, e permette come alla principessa di Monaco di rimaritarsi, dagli effetti comuni si vede chiaro che gli impedimenti dirimenti sono sinonimi di divorzio. E qui cade l'acconcio di fare anche un'altra osservazione sulla natura del matrimonio che la Chiesa vuol considerato come grande sacramento soltanto. Ma se per unire gli sposi anche ecclesiasticamente è indispensabile il loro consenso che è estremo fondamentale del contratto civile, a che poi menare tanto scalpore contro il potere laico che sostiene perfettamente lo stesso? Come vedete dunque tutta la opposizione al divorzio è un ammasso di sofismi, e si tengono due pesi e due misure *lucris faciendis*. Sì, la questione non è morale, ma è questione economica per la Chiesa. La Chiesa segna nel suo bilancio come grandi risorse tributarie i sette sacramenti, quindi le duole di perderne la pasciona, specialmente se si tratta del

Parlamento prenderà in considerazione quest'ultima iniziativa, «ma, all'infuori di questa cortesia, non si poté ottenere altro»²⁹¹ e questo nonostante le vive parole di apprezzamento del nuovo Guardasigilli²⁹² del governo Cairoli. «Non più deputato», Morelli «sarebbe morto pochi mesi dopo, senza neppure la soddisfazione di vedere comparire, a Montecitorio, un nuovo disegno di legge, proveniente dal medesimo esponente del Governo che aveva appoggiato il suo»²⁹³, il Ministro di Grazia e Giustizia Tommaso Villa²⁹⁴ «che si appropria della questione sino a diventare il personaggio chiave della questione divorzista ottocentesca»²⁹⁵. Il Deputato irpino «non poteva trovare un erede politico migliore»²⁹⁶ – scrive a ragione Paolo Passaniti – tuttavia, con i *progetti Villa* abbiamo già oltrepassato i confini di quel primo quindicennio di vita del Codice civile unitario, nel quale trionfa indiscussa la *paleocivisistica*, e questo perché il 1880 rappresenta davvero – come ci suggerisce l'acuta preordinazione grossiana – la data d'inizio di un nuovo capitolo della storia della *Scienza giuridica italiana*²⁹⁷, da valutare in un contesto giuridico-culturale profondamente diversa rispetto a quella sperimentato fin ad ora.

Non ci resta che costatare, dunque, come abbiamo fatto per il dibattito sul matrimonio civile obbligatorio, che anche la lunghissima ed articolata *querelle* giuridica e politica sull'introduzione del divorzio – fin da subito, e con una certa evidenza piuttosto tangibile – mostra una vistosa crepa strutturale dell'ordinamento giuridico della famiglia “ideale” disegnato faticosamente dal compromesso giuridico-politico dal Codice Pisanelli nel '65 e sostenuta a spada tratta dalla *Retorica del progresso* del suo autore e dalle interpretazioni dogmatiche dei suoi primi esegeti, entrambe fatalmente lontane dalla realtà sociale sottostante e dai mutamenti che si iniziavano ad agitare nella Italia liberale di fine Ottocento.

matrimonio, il quale essendo un tributo a larga base rappresenta per essa l'importanza economica d'una tassa sul macinato» (*Atti parlamentari*, Camera dei deputati, tornata dell'8 marzo 1880, p. 570).

²⁹¹ A. SACCHI, voce «Divorzio», op. cit., p. 430.

²⁹² *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, tornata dell'8 marzo 1880, pp. 574-577.

²⁹³ C. VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, p. 233. Il riferimento è al cosiddetto Progetto Villa del 1801, vedi Ivi, p. 235-318; ma anche F. FRANCESCHI, *I progetti per l'introduzione del divorzio in Italia in epoca post-unitaria*, op. cit., pp. 17-24.

²⁹⁴ S. MONTALDO, «Villa, Tommaso», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 99, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2020, pp. 304-307. Sulla figura politica di Tommaso Villa si veda anche sempre di S. MONTALDO, *Patria e affari: Tommaso Villa e la costruzione del consenso tra unità e grande guerra*, Torino-Roma, Istituto per la storia del risorgimento italiano, comitato di Torino-Carocci, 1999.

²⁹⁵ P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., pp. 278-279. Sul contributo di Villa alla causa divorzista rinviando per ora a C. VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, op. cit., pp. 235-263; P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., pp. 286-291; F. FRANCESCHI, *I progetti per l'introduzione del divorzio in Italia in epoca post-unitaria*, op. cit., pp. 16-39; Ritorniamo brevemente sulla questione, e sull'influenza della prospettiva “positiva” dei nostri giuristi realisti italiani di fine secolo sui *tre progetti Villa*.

²⁹⁶ P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 278.

²⁹⁷ *Infra* Capitolo VI, paragrafo 3,

1.3 Una nota dolente: la condizione giuridica della donna e l'autorizzazione maritale.

Effetto giuridico principale della formazione del vincolo matrimoniale – inteso rigidamente dalla dottrina e della giurisprudenza prevalenti come il legame indissolubile, contratto secondo l'ordinamento e le formalità previste dello Stato civile, che sancisce l'«esistenza di una comunione perpetua di vita fra [due] persone di sesso diverso»²⁹⁸ – è la costituzione di quella che la scienza giuridica esegetica qualifica impropriamente – ma pure con una certa costanza nel tempo, ed una chiara visione patrimonialista dell'ordinamento famiglia²⁹⁹ – «società coniugale»³⁰⁰. Una società (in senso lato) nella quale la «donna maritata» perde anche quella limitatissima autonomia giuridica che le era riconosciuta da figlia nubile sottoposta alla *patria potestas* del genitore³⁰¹. Proprio per la sua connotazione tipicamente

²⁹⁸ G. PIOLA, voce «*Matrimonio (Diritto civile)*», op. cit., p. 1267.

²⁹⁹ «Senza allargare troppo il discorso, vi è da considerare che queste norme risentono di un assetto giuridico in cui la famiglia vive intorno ad un patrimonio che assorbe ogni considerazione sul lavoro» (P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 254) ed anche sui rapporti tra i componenti della famiglia stessa. La prima preoccupazione del legislatore è, infatti, quella di disciplinare le sorti del «patrimonio familiare» e centralizzarne l'amministrazione nelle mani di un solo soggetto, esattamente come avviene nel bilancio centrale dello Stato. In questo, la visione statalista dei civilisti si riflette perfettamente ed il loro defissero astratto di considerare la famiglia una sorta di «Stato in miniatura».

³⁰⁰ Tra gli altri D. GALDI, voce «*Matrimonio*», op. cit., pp. 52-61; P. BELLINI, *Elementi di diritto civile italiano: società coniugale. Giudizi critici*, Catania, Tipografia Musumeci Papale, 1875; A. STERNI DA BASSANO, *Società domestica, civile e religiosa al secolo decimonovo*, Piacenza, Del Maino, 1878, pp. 65-212; F. RICCI, *Corso teorico-pratico di diritto civile*, op. cit., vol. VII: *Dei contratti. Del contratto di matrimonio e della vendita*, pp. 2-152; G. PIOLA, voce «*Matrimonio (Diritto civile)*», op. cit., p. 1267-1316. Il concetto di società coniugale, insieme alle sue originarie radici culturali ed alla sua costituzione antropologico-giuridica di matrice Ottocentesca, come vedremo, intimante patrimoniale, fa ancora parte del lessico giuridico a noi prossimo, anche se nella seconda metà del Novecento, con il processo di compiuta emancipazione femminile, inizia ad assumere una connotazione diversa (e più egualitaria) rispetto a quella che aveva originariamente. La famiglia viene, infatti, progressivamente «riconsegnata alla società coniugale ristretta in un ben determinato spazio domestico. Il prototipo antropologico di riferimento non è più rappresentato dal patriarca che impone e dispone comportamenti ai membri della gran de famiglia, agitando testamenti. In una Costituzione fondata sul lavoro, i rapporti economici-sociali visualizzano l'immagine del lavoratore che torna a casa ogni sera e che non ha più bisogno di sentirsi un capo per gestire il consumo del reddito lavorativo» (P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 542). Per una verifica empirica si possono leggere, tra gli anni 50 e 70 del Novecento, alcune riflessioni di L. BOVE, *Uguaglianza dei coniugi, potestà maritale e Costituzione*, in «Diritto e Giurisprudenza», vol. 71, n. 11, 1956, pp. 567-569; F. FALCHI, *Il matrimonio: istituzione di diritto naturale? A proposito di una recente qualificazione della società coniugale*, in «Il diritto ecclesiastico», anno 80, n. 1/2, 1969, pp. 168-198; L. DE LUCA, *La chiesa e la società coniugale*, in «Il diritto ecclesiastico», anno 81, n. 3/4, 1970, pp. 257-277; G. STELLA RICHTER, *Profili attuali della potestà maritale*, Milano, Giuffrè, 1970; R. PENDINI, *Riforma del diritto di famiglia: uguaglianza fra uomo e donna, nuove condizioni per contrarre matrimonio, residenza della famiglia, nuove nullità matrimoniali, regime della separazione, diritti e doveri dei coniugi, rapporti patrimoniali, la filiazione, la potestà familiare, modifica delle norme successorie*, Roma, DETS, 1972.

³⁰¹ «Capace di ereditare, di contrattare liberamente e di testimoniare in giudizio, la donna può anche dedicarsi al commercio: né la sua attività trova nel Codice civile dei limiti. Solo per ciò che riguarda la donna maritata, il legislatore italiano ha sanzionato una restrizione, richiedendo per la validità di certi atti il permesso del marito, conservando, cioè, l'istituto dell'autorizzazione maritale, che, dopo una viva lotta, riuscì a vincere ed a conservare il suo posto nel Codice» (O. SECHI, *L'emancipazione della donna e l'autorizzazione maritale*, in «La Scienza del diritto privato», vol. II, 1894, p. 69). Il giudizio naturalmente è fin troppo generoso nei riguardi della codificazione,

patrimonialista, la società coniugale «si distingue dalla famiglia» o «società parentale», poiché mentre con la prima espressione «s'intende denotare quella società che comprende soltanto il marito e la moglie» ed i loro rapporti giuridico-patrimoniali reciproci, con la seconda ci si riferisce, invece, a «quell'ente che comprende, oltre i coniugi, anche coloro che da essi discendono e i coniugi di costoro», unitamente agli altri parenti, affini ed aventi causa, con la valenza patrimoniale che tende a sfumare rispetto a quella relazionale. Anche «la legge dimostra di riconoscere» questa distinzione, almeno in maniera sistematica «col fatto di non confondere i diritti e doveri dei coniugi fra loro coi diritti e doveri dei coniugi verso la prole»³⁰² e gli altri parenti. Si tratta, però, come afferma con chiarezza, ancora agli inizi del XX secolo, l'avvocato milanese Giuseppe Piola – nella sua voce «*Matrimonio (Diritto civile)*» del *Digesto italiano* (1903-1905) – di un'«individualità di fatto» e «non di diritto», poiché non è «un ente» che ha «una personalità giuridica distinta da quella delle persone che concorrono a costituirlo»³⁰³ e neanche una autonomia patrimoniale – come avviene, invece, per le società commerciali³⁰⁴ disciplinate del Codice di Commercio o per gli enti religiosi di cui all'art. 2 del Codice civile³⁰⁵ – ed, infatti, il diritto civile non riconosce come soggetti giuridici che i soli coniugi, considerati in rapporto con il loro patrimonio personale, «ognuno dei quali conserva inalterata la individualità giuridica propria» ed – almeno in astratto – anche la sua sfera patrimoniale, mentre resta del tutto inesistente al livello civile «la società che essi concorrono a formare»³⁰⁶, insieme con il «patrimonio familiare» unitariamente inteso. Questa maniera di ricostruire ed interpretare il vincolo matrimoniale, e di conseguenza i suoi effetti patrimoniali sulla sfera giuridica di ambedue i coniugi, già ci fornisce qualche elemento per cominciare a valutare l'atipicità giuridica della cosiddetta «società coniugale», che non è società in senso giuridico, e cosa ancora più straordinaria non deriva teoricamente neanche da un contratto stipulato secondo le

come peraltro sarà piuttosto comune nella quasi totalità dei *Commentari* e dei *Trattati* sulla condizione giuridica della donna di stampo o ispirazione esegetica.

³⁰² G. PIOLA, voce «*Matrimonio (Diritto civile)*», op. cit., p. 1267.

³⁰³ *Ibidem*.

³⁰⁴ Valga per tutti il trattato di E. VIDARI, *Le società e le associazioni commerciali. Trattazione sistematica secondo il nuovo Codice di commercio italiano*, Milano, Hoepli, 1889.

³⁰⁵ «I comuni, le province, gli istituti pubblici civili od ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti sono considerati come persone, e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico (Art. 2, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 8-9). Si può rinviare a C. CADORNA *Religione, diritto, libertà: della condizione giuridica delle associazioni e delle autorità religiose negli stati civili*, edizione postuma curata dal generale Cadorna, con cenni biografici del senatore M. Tabarrini, 2 voll., Milano, Hoepli, 1893.

³⁰⁶ G. PIOLA, voce «*Matrimonio (Diritto civile)*», op. cit., p. 1267. Questa circostanza è dimostrata – per Piola – dal fatto che la giurisprudenza criminale e civile in materia di ingiurie (e danno da ingiuria) non considera uno dei coniugi «come offeso per ciò solo che contro l'altro coniuge è stata commessa un'azione preveduta nella legge penale. Ond'è che non perché fu fatta ingiuria a uno dei coniugi può l'altro portare querela contro l'offensore», ma «Lo potrà solo in quanto intendimento del colpevole sia stato quello di offendere con l'ingiuria fatta a uno dei coniugi l'altro coniuge, e l'indole dell'ingiuria sia tale che dalla stessa l'uno e l'altro coniuge resti colpiti». A conferma di questo si può aggiungere che lo stesso «diritto del marito di portar querela per reati commessi a danno della moglie, diritto conferito dall'articolo 105 della procedura penale, non dipende da un'offesa che da tale reato risente il marito, ma dal suo diritto e dovere di proteggere la moglie» (Ivi, p. 1267-1268). Cfr. G. P. POLA, *Il diritto di querela secondo l'art. 105 del Codice di procedura penale*, Milano, Bocca, 1899.

regole del diritto civile, che come tale avrebbe vincolato tanto le prestazioni personali quanto le sostanze patrimoniali del marito e della moglie verso un fine predeterminato – poiché, come abbiamo visto, per la dottrina e la giurisprudenza prevalente, il matrimonio non può assolutamente considerarsi un contratto civile in senso stretto, ma tutt'al più atto giuridico atipico, sottratto per definizione alla disciplina dal diritto delle obbligazioni contenuta nel *Libro terzo* del Codice civile.

Nonostante tutta questa complicata architettura teorica – che serve a mascherare una visione “autoritaria” e “statalista” dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, fondata sulla disuguaglianza, che non sopporta conseguentemente il principio fondamentale (ed astratto) di uguaglianza sostanziale tra i contraenti nelle prestazioni giuridiche obbligatorie³⁰⁷ – dalla costituzione giuridica di questa società bilaterale “imperfetta” (e “non contrattuale”, il che evidenzia, già di per sé, una contraddizione giuridica in termini), discendono naturalmente, diritti e doveri reciproci (soprattutto di natura patrimoniale, ma non solo) tra i due coniugi, disciplinati puntualmente nel Capo IX, del Titolo V del Codice civile, rubricato *Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio*³⁰⁸ – i quali, peraltro, possono essere oggetto tanto di un’azione disciplinare correttiva da parte del marito disobbedito³⁰⁹ quanto, addirittura, può esserne richiesto il coattivo adempimento al Tribunale, come avviene per le comuni obbligazioni di diritto civile inadempite³¹⁰. Questi diritti e doveri, a prescindere dallo loro natura patrimoniale, possono suddividersi a mente del Piola in «due classi»: «la prima classe costituita dai diritti e dalle obbligazioni speciali a uno o all’altro dei coniugi» e «la seconda costituita dai diritti e dalle obbligazioni comuni ad ambedue», anche se entrambe le componenti (sia positive che negative) di questo complesso fascio obbligatorio incidono indistintamente, non soltanto sulle posizioni giuridiche reciproche dei due coniugi e sulle loro sostanze individuali³¹¹, ma investono (di riflesso e loro malgrado) anche la sfera giuridica dei terzi, con particolare riferimento ai parenti (dai figli agli ascendenti ed ai collaterali)³¹² e non risparmiano, come vedremo, neanche i terzi contraenti completamente estranei al rapporto parentale³¹³.

³⁰⁷ Tra gli altri si può vedere l’opinione del filosofo del diritto F. TOSCANO, *Corso elementare di Filosofia del diritto*, 3a ed., 2 voll., Napoli, All’insegna del Diogene, 1869, p. 320.

³⁰⁸ Artt. 130-147, *Codice civile del Regno d’Italia*, cit., pp. 51-56.

³⁰⁹ G. PIOLA, voce «*Matrimonio (Diritto civile)*», op. cit., p. 1271.

³¹⁰ Tra gli altri G. GIORGI, *Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano: esposta con la scorta della dottrina e della giurisprudenza*, 9 voll., vol. II: *Effetti delle obbligazioni*, Firenze, Eugenio e Filippo Cammelli, 1885, pp. 7-115.

³¹¹ Titolo V, Capo XI, Sezione I: *Dei diritti e dei doveri dei coniugi fra loro*, Artt. 130-137, *Codice civile del Regno d’Italia*, cit., pp. 51-53.

³¹² Titolo V, Capo XI, Sezione I: *Dei diritti e dei doveri dei coniugi riguardo alla prole e del diritto agli alimenti fra parenti*, Artt. 138-147, *Codice civile del Regno d’Italia*, cit., pp. 54-56.

³¹³ Il riferimento, in particolare, è agli atti patrimoniali compiuti dalla moglie senza l’autorizzazione preventiva del marito ai sensi dell’art. 134 del Codice civile, anche nell’esercizio dell’attività di mercatura. *Infra* in questo paragrafo.

La prima disposizione normativa da prendere in considerazione è l'articolo 130³¹⁴ che – come ci suggerisce Luigi Borsari – «tratteggiata la società coniugale»³¹⁵ né suoi elementi essenziali, esplicitandone in qualche modo la sua chimerica natura giuridico-sociale. «L'amore e la stima reciproca ne saranno», infatti, le «basi» fondative, ed il marito e la moglie ne daranno prova, quotidianamente e reciprocamente, con la «fedeltà» coniugale, ossia «la perseveranza nel dovere di coniuge» e l'esclusività nelle relazioni più intime. A sua volta, «la operosità dell'affetto» è dimostrata reciprocamente dalla perseveranza nel dovere di «assistenza», il cui unico «mezzo per adempiere ai fini del coniugio e della famiglia è la *convivenza*» nella dimora coniugale scelta dal marito³¹⁶ e la collaborazione alla vita domestica. «La *coabitazione*», in particolare «è la forma, e il carattere materiale e visibile, della convivenza»³¹⁷. «Se la legge ha posto quasi ad epigrafe delle sue disposizioni sul matrimonio un precetto morale», ossia quello dell'amore, dell'assistenza e della fedeltà reciproca, «la cui sanzione sfugge in parte al suo potere, con ciò esprime la natura superiore della società coniugale» – prosegue Borsari – e «poiché il legislatore non la crea, gli basta di affermarla e di farne comprendere il vero concetto, benché il regolamento esterno soltanto rimanga nel suo dominio» locale³¹⁸. Questo astratto principio moraleggiante ed astrattamente egualitario, tuttavia, non deve trarci assolutamente in inganno sulle vere intenzioni del legislatore liberale, poiché il suo valore “costituzionale” «sembra vero per il tempo stesso della sua lettura»³¹⁹.

Già il successivo articolo 131 del Codice civile, infatti, rivela la vera indole della famiglia così come venne intesa dalla *Commissione senatoria* – che in questa materia fu la vera autrice del testo codificato, con tutte le sue contraddizioni giuridiche e politiche³²⁰ – e dove il marito è rigorosamente «capo della famiglia», in senso assoluto come un “monarca in miniatura”, mentre la moglie, sua sottoposta esattamente come i figli minorenni³²¹, «segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza»³²² familiare. La giustificazione che Borsari adduce

³¹⁴ «Il matrimonio impone ai coniugi la obbligazione reciproca della coabitazione, della fedeltà e della assistenza» (Art. 130, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 51).

³¹⁵ L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, p. 483.

³¹⁶ *Ibidem*. «In mezzo agli elementi morali appena accennati, emerge un elemento materiale la *coabitazione* – e forma oggetto di prescrizioni legislative; formano pure oggetto di prescrizioni legislative i contributi che riguardano il benessere, le necessità, e le comodità della vita» (*Ibidem*). In particolare, quanto alla coabitazione «mezzo ai fini matrimoniali, simbolo di costante unione, è obbligo comune; ma il luogo dell'abitazione dipende da una sola volontà ed è la volontà del marito» (Ivi, p. 485).

³¹⁷ Ivi, p. 483.

³¹⁸ *Ibidem*.

³¹⁹ P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 252.

³²⁰ *Supra* Capitolo IV, paragrafo 3.3.

³²¹ *Infra* in questo Capitolo, paragrafo 1.4.

³²² Art. 131, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 51. L'unica via di fuga a questo giogo strettissimo, ammessa soltanto parziale ed a condizione estreme determinate puntualmente ed in maniera stringente dal legislatore, è la Separazione personale, che fa venire meno soltanto il dovere di coabitazione e di assistenza, ed attenua i limiti patrimoniali della donna lasciandola, comunque, perennemente legata alla “condizione” del marito ed al suo cognome fino al decesso di quest'ultimo.

a questa disposizione, ed all'assetto della famiglia che a partire da questa si può ricostruire, è la perfetta rappresentazione di ciò che l'opinione pubblica degli uomini borghesi dell'Ottocento riteneva tanto dell'ordinamento familiare quanto della condizione femminile. Quello che bisogna comprendere, infatti, è che formulazioni normative «come quelle sull'autorizzazione maritale o sulla separazione si fondano su una rappresentazione astratta della donna, come pedina fissa, immobilizzata nella gerarchia familiare»³²³, inadeguata per la sua stessa "costituzione" naturale ad incarnare l'individualità giuridica del borghese liberale e proprietario. «La società matrimoniale è la famiglia, atteso il carattere di *legittimità* che la distingue sopra tutte le altre relazioni di questo genere» – afferma Borsari – «è costituita immediatamente col matrimonio, e la idea della gerarchia è impressa nel nome, perché ognuno sente che la famiglia deve avere un capo. La legge ha detto *il marito è il capo della famiglia*. Così è istituita l'*autorità maritale*. L'ordine è della essenza della famiglia che non è, a dir proprio, una società di eguali, distinta in ciò da tutte le altre che hanno per fine l'interesse materiale. La natura le ha create codeste distinzioni che sussistono anche nella ragione del fine a cui è destinata la famiglia»³²⁴, ossia formare nuovi individui da annettere alla compagine sociale e farne cittadini della Nazione. «La condizione giuridica della donna» – ammette Borsari con poca convinzione, quasi annoiato di doversi giustificarsi per cose che appaiono del tutto evidenti all'intelletto medio – «è divenuta uno dei più interessanti problemi della nuova civiltà. Esso è già sciolto dalla pubblica opinione nel senso della sua dignità, a favore della sua eguaglianza civile. Ma, secondo il solito, vi hanno concetti radicali e altri più temperati; quelli vagheggiano in certo modo l'assoluto, questi fanno distinzione fra la donna libera, dirò così, e quella che si è legata con rapporti che modificano radicalmente il suo stato personale. Perciò la questione nel matrimonio e nella famiglia ha un aspetto complesso; e non bisogna occuparsi soltanto dei diritti, ma altresì dei doveri, e non soltanto dei doveri, che, moralmente parlando, sono reciproci, ma eziandio della costituzione organica della famiglia e nell'interesse suo proprio e in quello più elevato e generale dell'ordine pubblico. Allora si apre un altro campo d'idee. Per quanto si desideri l'eguaglianza giuridica della donna, non può negarsi che l'uomo abbia sortito da natura attitudini più potenti e decisive al governo ed agli affari; e poiché a schivare l'anarchia domestica è necessaria una direzione ed un'autorità prevalente, è a lui, non alla donna, che deve affidarsi. Tale superiorità non è un privilegio del sesso; è la istituzione medesima, il suo modo di essere, la sua normalità, e la sua guarentigia»³²⁵ fondamentale. Per dirlo in altre parole, qualsiasi battaglia per migliorare la condizione giuridica della donna è del tutto inutile, agli occhi di Borsari, moralmente accettabile forse ma giuridicamente del tutto infondata. E questo poiché, nella sua ottica, bisogna da un lato considerare che la gerarchia

³²³ P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 255.

³²⁴ L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, p. 483.

³²⁵ *Ibidem*.

paterna risponde ad una necessità di ordine pubblico per la tutela della famiglia come istituzione sociale e dall'altro quella stessa gerarchia tutela il sesso femminile contro una sua naturale debolezza intrinseca, che rischia di mettere in pericolo lo stesso ordine familiare e sociale. A questo si aggiunge poi l'argomento della logico-deduttiva del sistema familiare codificato, che prevede – sempre nell'ottica di Borsari, ma il giudizio è trasversalmente condiviso da tutti gli altri esegeti della seconda metà del secolo XIX – già una rete ben tessuta e adeguatamente ponderata di diritti ed obblighi che salvaguardano in maniera più che sufficiente la condizione femminile all'interno della famiglia stessa³²⁶.

Il riferimento del giurista ferrarese è naturalmente alle sei brevi disposizioni – molto scarse e lapidarie, a dire il vero se le si metta a paragone con la complessità della materia – che vanno dall'articolo 132 all'articolo 137 del Codice civile³²⁷, e che declinano il quadro complessivo dell'*autorità o potestà maritale*³²⁸, nella sua duplice natura: schiettamente obbligatoria per quanto riguarda la posizione della moglie, e più marcatamente potestativa per quanto riguarda, invece, le prerogative del marito, anche quando, e solo apparentemente, le posizioni appaiono essere invertite. Come avviene nel caso paradigmatico dell'articolo 132 del codice, dove si riafferma al primo comma che il marito «ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze», per poi rovesciare immediatamente la medaglia, precisando al secondo comma che la moglie ha il dovere di «contribuire al mantenimento del marito, se questo non ha mezzi sufficienti»³²⁹, restando comunque sottoposta al suo imperio. Della stessa indole

³²⁶ Un'opinione tra le tante pesa forse più di tutte le altre, ed è quella di Pasquale Stanislao Mancini, che nella sua celebre prelezione torinese *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, ribadita con vistose correzioni nel 1873 a Napoli da Margheri, afferma che «La potestà maritale e la paterna, non più esercizio di una domestica tirannide sono divenute benevola protezione della consorte e della prole, a beneficio e non a detrimento dei protetti, temperate in caso di abuso dall'imparziale intervento del magistrato» (P. S. MANCINI, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti: prelezione all'Università di Torino*, Napoli, Margheri, 1873, p. 147).

³²⁷ Artt. 132-137, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 51-53.

³²⁸ Si veda, con una panoramica sul diritto europeo ed ex-continental, G. TROMBETTA, voce «*Potestà maritale*», in *Il Digesto italiano*, XIX, parte I, Torino, Unione-Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1909-1912, pp. 199-208.

³²⁹ Art. 132, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 51-52. In particolare, in apertura della sua voce il Trombetta afferma che «Tra gli effetti civili del matrimonio regolarmente celebrato principalissimo è quello di produrre la società coniugale, con la supremazia del marito, supremazia che costituisce ciò che suol dirsi potestà maritale. È questo un principio sancito da quasi tutte le legislazioni. Ma, se identico è il principio, non identici sono i modi coi quali esso si esplica nelle varie legislazioni, perché ogni Stato, stante la diversità di tradizioni, costumi, di abitudini che corre tra popolo e popolo, si forma di ogni istituto giuridico un concetto spesso differente da quello degli altri. Di qui la diversità tra i vari sistemi di legislazione e, nel caso nostro, la diversità di sistemi a riguardo della potestà maritale. [...] Ma, se oggi le varie legislazioni, in materia di potestà maritale, son pervenute a un concetto vantaggioso alla donna, sanzionando la reciprocità dei diritti e doveri fra i coniugi, e mitigando l'autorità del marito con metterle a fianco quella del magistrato, hanno d'altra parte tenuto conto della differenza che passa tra l'uomo e la donna. Questi sono eguali in tutto ciò che ha per base la semplice natura umana [...] e disuguali per tutto quello che si riferisce alle qualità particolari dell'uomo e della donna. Per ciò vediamo in quasi tutti i paesi sancito il principio della superiorità del marito nell'azienda domestica, superiorità richiesta per il mantenimento dell'unità, che è il presupposto dell'autorità nella famiglia» (Ivi, p. 199). A conferma di questa

è anche il successivo articolo 133 del codice che aggiunge, a scanso di equivoci, l'«obbligazione del marito di somministrare gli alimenti alla moglie cessa quando la moglie, allontanatasi senza giusta causa dal domicilio coniugale, ricusi di ritornarvi», e per essere maggiormente sicuri, si prevede tempestivamente che l'autorità giudiziaria può «inoltre [...] secondo le circostanze, ordinare a profitto del marito e della prole il sequestro temporaneo di parte delle rendite para-familiari della moglie»³³⁰. Ad ogni dovere e diritto del marito, come appare del tutto evidente, equivalgono generalmente più doveri e meno diritti della moglie, in un sistema di disegualianza dove le obbligazioni “sinallagmatiche” sono decisamente sbilanciate a favore di una delle parti, quella gerarchicamente sovraordinata alla famiglia, il padre-padrone che esercita anche una funzione considerata dalla dottrina prevalente come correttiva, ed “astrattamente penale”, nei confronti del coniuge minorato³³¹.

Questa subordinazione piuttosto evidente della «donna maritata»³³² – soggetto debole e vulnerabile per definizione – al «marito capo-famiglia», suo protettore infaticabile e tutore dell'ordine familiare, si riflette anche nel più insidioso e sgradevole degli istituti del Codice civile unitario – e che, pur non essendo frutto di un desiderio (o meglio dire capriccio) personale di Pisanelli, ne porta comunque il marchio di fabbrica e viene a lui ascritto, venendo sostenuto nell'insieme del pacchetto normativo famiglia-progresso³³³ –, ci riferimmo ovviamente all'istituto contestatissimo dai primi giornali femministi italiani e per l'emancipazione della donna³³⁴ – come ha ammesso con sdegnosa irritazione, ma fuori dai denti lo stesso Luigi

opinione si può citare lo studio del politico statunitense W. B. LAWRENCE, *Etude de législation comparée et de droit international sur le mariage*, Gand, Doosselaere, 1870.

³³⁰ Art. 133, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 52.

³³¹ «Codeste determinazioni hanno un carattere misto di coazione, di penalità, e anche un cotal poco d'indennità quale si ravvisa in qualche altra di questo genere. Tutto però è speciale nel matrimonio, e siamo ben lontani dal dedurre argomenti. Il primo di codesti rimedi è il più semplice e il più indicato [...] e in certo modo il più sicuro, poiché ogni marito deve fornire gli alimenti, ma non ogni moglie ha delle rendite di beni da sequestrare. Le mogli ricche del proprio non sono sempre le più capricciose. Rimedio più grave e da non adoperarsi se non contro le resistenze più gravi», sottolinea Borsari (L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, p. 483), anche se poi la determinazione della gravità è rimessa all'autorità giudiziaria che di rado si schiera in favore della moglie fuggiasca.

³³² Come sottolinea molto correttamente Paolo Passaniti, la «donna non è assente dal traffico giuridico», ed anzi la figura della «la donna maritata» è una delle voci fisse di ogni repertorio giurisprudenziale» (P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 255), nella maggior parte dei casi ben frequentata e ricchissimo delle casistiche più disparate.

³³³ *Supra* Capitolo IV, paragrafi 3 e 4.

³³⁴ D. BERTONI JOVINE, *La stampa femminile in Italia*, in Id. (a cura di), *Enciclopedia della donna*, 2 voll., Roma, Editori Riuniti, 1965, vol. I, pp. 107-159; L. LILLI, *La stampa femminile*, in *Storia della stampa italiana*, a cura di V. Castronovo e N. Tranfaglia, 7 vol., Roma-Bari, Laterza, 1976, vol. VI, pp. 253-311; A. BUTTAFUOCO, *Cronache femminili. Temi e momenti della stampa emancipazionista in Italia. Dall'Unità al fascismo*, Arezzo, Università degli Studi di Siena, 1988, Id. *Vie per la cittadinanza. Associazionismo politico femminile in Lombardia tra Otto e Novecento*, in *Donna lombarda: 1860-1945*, a cura di A. Gigli Marchetti e N. Torcellan, Milano, FrancoAngeli, 1992, pp. 21-45; più di recente si vedano anche i saggi raccolti a cura di L. Fournier-Finocchiaro, L. Gazzetta et B. Meazzi, nel numero monografico *Voix et parcours du féminisme dans les revues de femmes (1870-1970)*, n. 26/2021 della rivista «Laboratoire italien», ed in particolare L. GAZZATTA, *Relazioni e rispecchiamenti. Un decennio di femminismo italiano in prospettiva internazionale (1868-1877)*, Ivi,

Borsari³³⁵ – dell'autorizzazione maritale³³⁶ una vera e propria “spada di Damocle” sulla testa della codificazione unitaria, tanto per l'opinione pubblica quanto per la scienza giuridica lungo tutto il secolo XIX ed i primi due decenni del XX³³⁷. Il riferimento normativo principale di

pp. 1-36; Per un repertorio degli articoli pubblicati vedi G. BOCHICCHIO e R. DE LONGIS, *La stampa periodica femminile in Italia. Repertorio 1861-2009*, Roma, Biblink, 2010.

³³⁵ Oltre al brano già citato, si veda anche qualche pagina più avanti «*La condizione giuridica della donna!* problema sociale che ha fornito tema così brillante ai più arditi novatori, e materia di considerazioni gravissime a solenni pubblicisti, presentava al legislatore il suo duplice e diverso aspetto» (L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, p. 493-494). In questo punto l'autore fa riferimento, per un approfondimento processualistico ad una breve appendice, dal titolo *Dell'autorizzazione della donna maritata*, redatta per il suo noto *Codice italiano di procedura civile annotato*, (2 voll., Torino, Unione-Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1870, Vol. II, pp. 346-362), anche se le argomenti esposti contro una riforma in materia sono esattamente gli stessi del *Commentario del Codice civile italiano*.

³³⁶ Sulla condizione giuridica della donna e sull'autorizzazione maritale in età liberale si vedano, con il suo ricchissimo apparato bibliografico e giurisprudenziale, oltre al già citato G. TROMBETTA, voce «*Potestà maritale*», op. cit.; anche C. SPALAZZI, voce «*Autorizzazione della donna maritata*», in *Il Digesto italiano*, IV, parte II, Torino, Unione-Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1893-1899, pp. 460-528; Nella storiografia si può rinviare a C. SCHWARZENBERG, *Condizione della donna e lavoro femminile in Italia: premesse storico-giuridiche*, Milano, Giuffrè, 1982; M. R. DI SIMONE, *La condizione femminile dal codice del 1865 al codice del 1942: spunti per una riflessione*, in *I cinquant'anni del Codice Civile. Atti del Convegno di Milano 4-6 giugno 1992*, 2 voll., Milano, Giuffrè, 1993, vol. II, pp. 561-593; Id., *I diritti delle donne nell'Italia unita*, in *Diritti umani e genere Fondamenti scientifici, antropologici e filosofico-giuridici del modello dell'uguaglianza nella differenza*, a cura di A. C. Amato Mangiameli, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 10-18; Id. *Le discussioni sui diritti delle donne per il Codice civile unitario*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi e G. S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 95-121; M. FIORAVANZO, *Sull'autorizzazione maritale. Ricerche intorno alla condizione giuridica della donna nell'Italia liberale*, in «*Clio*», vol. XXX, 1994, pp. 643-725; L. MARTONE, *L'incapacità della donna nel sistema giuridico dell'Italia liberale*, in «*Democrazia e diritto*», vol. 2-3, 1996, pp. 515-547; M. BELLOMO, *La condizione giuridica della donna in Italia*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1996, pp. 91-129; R. PIETRINI, *L'autorizzazione maritale in Italia. La «compressione» della capacità giuridica femminile tra Otto e Novecento*, Bella, Arduino Sacco, 2017; M. R. DE ROSA, *Poveri coniugi?: se una dote salva le finanze domestiche*, in «*Genesis*», vol. XXI, fasc. 2: *Disuguaglianze. Il valore delle donne*, 2022, pp. 153-173; ed i saggi raccolti in L. BARTOLINI (a cura di), *Cittadinanze incompiute. La parabola dell'autorizzazione maritale*, op. cit., con particolare riferimento ai contributi di M. R. DE SIMONE, *Le italiane tra Code Napoléon e Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch* e M. R. DE ROSA, «*Pubblicamente e notoriamente*». *Coniugi in affari e le risorse dell'autorizzazione maritale*, Ivi, rispettivamente 35-54 e 55-76.

³³⁷ Quella sulla condizione giuridica della donna, ed in particolare sull'autorizzazione maritale, fu una questione ampiamente dibattuta in età liberale già negli anni immediatamente successivi alla pubblicazione del Codice civile unitario vedi tra gli altri A. CASANOVA, *Dell'autorizzazione maritale: dissertazione presentata da Antonio Casanova per l'esame di Laurea in Giurisprudenza nella R. Università di Siena*, Milano, Tipografia Pirola, 1868; A. BURRI, *Dei diritti delle donne secondo il Codice civile del Regno d'Italia*, Firenze, Salani, 1869; A. SCOTTI, *Dell'autorizzazione maritale e giudiziale secondo il Codice Civile italiano*, in «*Archivio giuridico*», vol. IV, 1869, pp. 387-422; C. GALLINI, *La donna e la legge: studi sulla condizione sociale e giuridica della donna*, Roma, Stabilimento G. Civelli, 1872; U. SORANI, *La donna*, 2 voll., vol. I: 1: *La famiglia e la donna. Principi generali*; vol. II: *Condizione giuridica. Saggio critico delle questioni più importanti intorno alla condizione giuridica della donna*, Firenze, Bassi, 1873-1876; G. CASTELLARI, *Della condizione giuridica della donna secondo il Codice civile italiano*, Torino, Bona, 1877; proseguendo pressoché ininterrottamente fino agli anni Venti del secolo scorso G. CASTIGLIA, *L'autorizzazione della donna maritata nel diritto civile italiano e The married women's property act 1882*, Roma, Pallotta, 1886; A. SCEVOLA, *L'autorizzazione maritale ed il mandato conferito dalla moglie al marito*, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese (UTET), 1888; F. LUZZATTO, *Studio sulla condizione giuridica della donna*, Udine, Tipografia Patria del Friuli, 1890; F. LEDDA, *L'autorizzazione maritale e giudiziale nel Codice civile italiano: saggio*, Roma, Perino, 1892; T. BRUNO, *La condizione giuridica della donna nella legislazione italiana: studio teorico-pratico*, Firenze, Barbera, 1894; A. DI DOMENICO, *L'autorizzazione maritale rispetto alla moglie dell'inabilitato e alla donna commerciante (articoli 135-136 codice civile, articoli 13-14 codice di commercio)*, Napoli, Pierro, 1894; G. DE FRANCISCI, *La condizione giuridica della donna nella storia del diritto romano: con riguardo alla questione dell'emancipazione femminile*, Palermo, Marsala, 1902; E.

questa disciplina è il primo comma dell'articolo 134 del Codice civile che recita testualmente: «La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito»³³⁸. «Coi principii di libertà dei quali il Codice italiano fa professione sopra ogni altro degli antichi e dei moderni tempi, la condizione giuridica della donna considerata fuori della famiglia, era presto definita». Afferma con sicurezza, ancora una volta, Luigi Borsari nel suo *Commentario*, dandoci una prova tangibile dell'utilizzo di quella *Retorica del processo*, solo apparentemente liberale, che abbiamo ascripto al Pisanelli³³⁹ e che Borsari non manca di citare testualmente per rafforzare la sua trattazione³⁴⁰. «Libera nelle sue contrattazioni; agguagliata ai maschi nelle successioni; di feudalità e di prerogative agnatizie neppure la traccia. Ma si comprende che la donna nel matrimonio, cangiando stato e incontrando nuovi doveri, non può più godere della stessa libertà. Tuttavia, non si tratta ora di determinare le relazioni morali fra i coniugi, ma piuttosto di curare gli interessi economici della famiglia; quindi si è potuto far luogo anche ad una questione di libertà che niuno avrebbe osato proporre intorno a ciò che vi ha di più intimo ed essenziale in ordine ai doveri matrimoniali»³⁴¹. Un'analisi perfettamente geometrica quella del Borsari, che sgombra il campo dall'equivoco che potrebbe scatenare qualsiasi considerazione sociale o moraleggiante della questione, riducendo la necessità dell'autorelazione maritale ad una logica perfettamente interna del sistema giuridico familiare considerato nel suo complesso ed a ragioni schiettamente economico-patrimoniali interne all'organizzane della famiglia, ed al dogma del marito-capo della società coniugale. A questa, pressoché assoluta, incapacità dispositiva e processuale della moglie rispetto alla sua sfera giuridica-patrimoniale personale – cui si sottrae praticamente

FORNASOTTO, *La condizione giuridica della donna nella storia del diritto romano, con riguardo alla questione dell'emancipazione della donna* Treviso-Conegliano, Nardi, 1902; U. TAJANI, *La condizione giuridica della donna nella storia del diritto romano: (con riguardo alla questione sull'emancipazione della donna)*, Firenze, R. Bemporad e figli, 1903; M. VALLA, *Autorizzazione maritale: commento degli art. 134 e 135*, Palermo, Virzi, 1903; G. PIOLA, *Incapacità della donna maritata*, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese (UTET), 1907; V. BENETTI, *La donna nella legislazione italiana*, Roma, Forzani e C., 1908; L. BORGHI, *Intorno alla condizione giuridica della donna maritata: dettata in Pisa nel giugno del 1909*, Potenza, C. Spera, 1909.

³³⁸ Art. 134, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 52.

³³⁹ *Supra* Capitolo I, paragrafo 3.2 e Capitolo IV, paragrafo 4.

³⁴⁰ L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, pp. 494-495. «“Se poi è vero che il marito è principalmente obbligato a mantenere ed educare i figli, è da avvertire che ciò non lo priva della libera disponibilità dei proprii beni, e quindi non può esservi ragione per privarne la moglie, che ha soltanto una obbligazione sussidiaria. Il marito, si aggiunge, poteva cautelarsi con opportune stipulazioni a suo tempo. Ma quali sono i reali benefici dell'autorizzazione maritale? Se la concordia regna fra i coniugi, tutti gli atti saranno regolati da consenso comune, e il marito sarà il naturale consultore della moglie senza che la legge lo imponga. Ma vien meno la pace domestica, l'autorizzazione maritale diventa un'arma di violenza in mano del marito; la moglie cercherà rifugio nei tribunali, e l'ultima conseguenza di questa disposizione della legge sarà la separazione dei coniugi, cioè lo sperpero e la rovina della famiglia” (Pisanelli)» (Ivi, p. 494).

³⁴¹ L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, p. 494.

soltanto la disposizione delle ultime volontà in caso di morte³⁴² e i beni dotali inalienabili per principio³⁴³ – fa da perfetto contraltare, poi, il secondo comma dello stesso articolo 134 che prevede: «Il marito può con atto pubblico dare alla moglie l'autorizzazione in genere per tutti o per alcuni dei detti atti, salvo a lui il diritto di revocarla»³⁴⁴. In perfetta coerenza logica, se la donna è incapace di disporre del suo patrimonio e di difendersi in giudizio, soltanto il marito che è il suo “tutore” legale potrà autorizzarla, secondo la sua volontà e nei limiti che questi riterrà più opportuni alla migliore amministrazione della famiglia e del suo patrimonio. Non sorprende, infatti, che ribadendo quanto affermato in precedenza, il Borsari si spinga fino a dire che la «facoltà dell'autorizzazione generale per quanto concerne i fatti dell'art. 134 è dunque una nuova concessione del Codice italiano» alla donna, consistente nell'espressione in qualsiasi forma del «consentimento del marito al contratto od atto della moglie che ne abbisogna: *consentimento autorante* come causa o sorgente di legittimità dell'atto medesimo». L'equilibrismo per salvaguardare la logica giuridica generale del consenso per la formazione della volontà contrattuale è evidente, e procede un'inedita e “ibrida” moltiplicazione dei consensi che si compenetrano l'uno con l'altro in una diversa scala di valori dall'alto verso il basso, simili a delle scatole cinesi una dentro l'altra, senza contare poi la galassia di casi pratici e incrinature che questo stilema ibrido produce³⁴⁵. Segue il successivo articolo 135 del codice che regola i casi nei quali, per ragioni di opportunità, l'«autorizzazione del marito non è necessaria», ossia quando il marito «sia minore, interdetto, assente o condannato a più di un anno di carcere, durante l'espiazione della pena», quando la moglie «sia legalmente separata per colpa del marito» o quando quest'ultima «eserciti la mercatura»³⁴⁶. «Notevole per novità, questa disposizione rivela con maggiore efficacia di ogni altra lo spirito a cui s'informa questa parte del diritto matrimoniale, secondo il Codice italiano»³⁴⁷ – scrive convintamente Borsari, se non fosse ancora chiaro – ed è qui che «si vede una nuova affermazione della capacità che non abbandona la donna nello stato di matrimonio, benché la sua espressione o potenza di effetti si limiti in certe più gravi evenienze»³⁴⁸. Sei i primi due casi non destano alcuna grande perplessità, è il terzo quello della donna mercante, a procurare notevoli problemi applicativi. La sua ragione è evidente, e si radica in un «interesse superiore, quello del commercio», che «determina tale stato di libertà della donna commerciante» anche se si tratta pur sempre di «un derivato dell'autorizzazione generale data dal marito all'esercizio stesso della mercatura»³⁴⁹ ai

³⁴² A. TODARO DELLA GALIA, *I diritti del conjuge superstite*, vol. II: *Diritto francese attuale – Diritto spagnolo – Diritto italiano attuale*, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese (UTET), 1886, pp. 188-189.

³⁴³ L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, p. 494.

³⁴⁴ Art. 134, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 52.

³⁴⁵ Si veda la ricca ed articolata analisi per casi pratici che fornisce L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, pp. 494-517.

³⁴⁶ Art. 135, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 52-53.

³⁴⁷ L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, p. 517.

³⁴⁸ Ivi, p. 518.

³⁴⁹ Ivi, p. 522.

sensi dell'articoli 7-9 del Codice di commercio³⁵⁰. Questa precisazione non è causale perché consente al Borsari di vanificare del tutto la portata dell'eccezione, che avrebbe finito per liberare completamente la donna mercante da qualsiasi autorelazione del marito per il solo fatto di esercitare stabilmente e notoriamente il commercio. «Bisogna convenire che, se altra guida non si avesse fuori di questa, dovrebbe ritenersi che la donna maritata, atteso l'esercizio legale della mercatura, sarebbe libera in toto, in ogni e qualunque caso, ed anche qualora le distrazioni e le alienazioni immobiliari non avessero rapporto col suo commercio». Tuttavia – prosegue il gruista ferrarese, facendo emergere l'esegeta servile ed ortodosso che è in lui – «non è la prima volta, in identico subbietto, che il concetto del legislatore si rilevi meno esteso delle sue parole, e sia d'uopo presupporre un nesso o una condizione che non si legge nel suo disposto. È tutto un sistema che si vien svolgendo non in un solo ma in due codici, che una savia ermeneutica deve porre in accordo»³⁵¹. E su questa solida bussola ermeneutica, tutt'altro che evidente dalla lettera del testo normativo, non vi è alcun dubbio che anche nel caso della donna commerciante l'autorelazione maritale resti comunque un postulato insuperabile, anche se la sua necessità si fonda, in questo caso specifico, non sul dettato del Codice civile, che la esclude nella sua asserita “incompletezza” e “genericità”, ma su quello del Codice di commercio che ne integra l'impreciso riferimento, come se vi fosse scritto “in questo caso l'autorelazione maritale è displicata altrove”. Inutile sottolineare che si tratta di un'interpretazione palesemente *contra legem*, che però appare molto convincente alla scienza giuridica del tempo ed alla prassi dei tribunali che la adotteranno ed applicheranno con estremo rigore. Concludono il pacchetto normativo gli articoli 137 e 138 del codice che sono delle tipiche norme di chiusura che dispongono per i casi patologici, la prima riguarda le circostanze nelle quali l'autorelazione spetta al Tribunale³⁵² mentre la seconda dispone sulla nullità degli atti compiuti in difetto di autotrazione, comminando una sorta di “nullità di protezione” o “selettiva” *ante litteram* azionabile in protezione del patrimonio familiare soltanto «dal marito, dalla moglie e dai suoi eredi od aventi causa»³⁵³.

³⁵⁰ U. MANARA, *Sulla capacità giuridica della donna maritata commerciante*, Città di Castello, Lapi, 1891; A. DI DOMENICO, *L'autorizzazione maritale rispetto alla moglie dell'inabilitato e alla donna commerciante*, op. cit.; sul punto sul punto per la vicenda storica dal Codice di commercio del 1865 a quello dell'1882 si rinvia al lavoro recente di M. R. DE ROSA, “Pubblicamente e notoriamente”, op. cit.

³⁵¹ L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, p. 522.

³⁵² «Se il marito ricusi l'autorizzazione alla moglie, o se trattisi di atto nel quale siavi opposizione d'interesse, ovvero se la moglie sia legalmente separata per sua colpa, o per colpa sua e del marito, o per mutuo consenso, sarà necessaria l'autorizzazione del tribunale civile. Il tribunale non può concedere l'autorizzazione, se prima il marito non fu sentito o citato a comparire in camera di consiglio, salvi i casi di urgenza» (Art. 136, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 53).

³⁵³ «La nullità derivante dal difetto di autorizzazione non può essere opposta che dal marito, dalla moglie e dai suoi eredi od aventi causa» (Art. 137, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 53). In prospettiva teorica, questa speciale forma di nullità del contratto – che noi oggi definiamo “nullità di protezione” ai sensi del Codice del consumo (si rinvia, tra gli scritti più recenti e con la relativa bibliografia di corredo, a S. POLIDORI, *Nullità di protezione e sistematica delle invalidità negoziali*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane (ESI), 2016; C. ROBUSTELLA, *Forma di protezione e nullità selettiva nei contratti del mercato finanziario*, Torino, Giappichelli,

Per dirlo con le parole di Passaniti – e con un giudizio che vale complessivamente per l'intera questione dell'autorizzazione maritale nella sua duplice declinazione codicistica – la «donna maritata», oltre a perdere quella già ridottissima capacità giuridica che le era riconosciuta da nubile, diviene – ai sensi del restrittivo combinato disposto tra previsioni di diritto civile e dei precetti gius-commercialistici – «una sorta di mina vagante che si aggira nel mondo degli affari e si insinua nelle forme processuali, secondo combinazioni pressoché infinite: l'autorizzazione che doveva esserci ma non c'è, l'autorizzazione che arriva tardiva, che in una fase c'è e in un'altra manca» e così via, creando delle vere e proprie «zone grigie tra diritto civile e commerciale», dove la condizione femminile, sia essa mercante, borghese o proletaria, si trasforma in un «rebus irrisolto»³⁵⁴ capace di incrinare l'intera costruzione ermeneutica degli esegeti, come poi di fatto avverrà con le istanze per l'abolizione dall'autorizzazione maritale e la successiva adozione della Legge Sacchi del 1919 che, non a caso, fu stimolata principalmente da Cesare Vivante³⁵⁵, un gius-commercialista di indole solidarista molto attento alla prospettiva dinamica della *Law in Action* più che a quella statica della *Law in books*. Vi sono, infatti, continuamente (tanto nella pratica dei Tribunali civili quanto in quella più ristretta dei Tribunali commerciali) «mariti che giocano sul ruolo della moglie, donne che sfruttano la loro condizione giuridica per trarre vantaggi, così come si ritrovano mariti e mogli che subiscono il meccanismo dell'autorizzazione in virtù della condotta illecita di terzi o peggio dell'altro coniuge»³⁵⁶, solo per limitaci ai casi più comuni, ed è proprio

2020; C. SARTORIS, *Nullità di protezione e interesse ad agire*, Milano, Wolters Kluwer-CEDAM, 2022) era naturalmente del tutto estranea alla teoretica giuridica del tempo – finiva per cozzare, inevitabilmente, con la piuttosto lineare “teoria generale” della nullità nel rapporto obbligatorio, ed era la causa di una complessa argomentazione giuridica tendente a cercare di non violare il principio di non contraddizione su cui si fondava la disciplina comune del *Libro terzo* in materia obbligatoria. «La donna maritata, non minore di età, è capace di obbligarsi per ogni titolo» – afferma Borsari – «le sue convenzioni sono valide; i terzi contraenti devono adempirle; il giudice non può pronunciare d'ufficio la nullità. Non potendosi accusare vizio intrinseco in questi atti, sussistono e producono i loro effetti giuridici; ma il vizio estrinseco non si cancella, e in vero l'acquirente non può dormire i suoi sonni tranquilli, se pure non avesse fatto un cattivo contratto. Non è impossibile, ma è più difficile allora che si approfitti del diritto d'impugnarlo attribuito a quelli pei quali fu scritta la legge eccezionale dell'autorizzazione. L'articolo 137 ne rappresenta la sanzione, senza cui ogni legge proibitiva resterebbe compiutamente inutile e priva d'efficacia. È una lezione data ai contraenti che imprudentemente patteggiano colle donne maritate, o accettano le loro liberalità. Non potendo ignorare lo stato di matrimonio, rivelato a tutti dai pubblici registri, e nel dovere che ognuno ha d'informarsi della condizione giuridica della persona con cui tratta, la severità di questo disposto è meno ingiusta di quello che potrebbe parere» (L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, p. 526). Si veda sul punto, ancora agli inizi del secolo XX, A. STRAFFA, *La nullità degli atti della donna maritata e l'omologazione giudiziaria*, Milano, Vallardi, 1915.

³⁵⁴ P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 256.

³⁵⁵ Sulla figura di Vivante e sul percorso giuridico-politico che condusse all'emanazione della cosiddetta Legge Sacchi, la Legge 17 luglio 1919, n. 1176 unico trionfo legislativo e successo politico del movimento solidarista italiano nel «mezzo secolo senza riforme» (P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia*, op. cit., pp. 177-206) ci soffermeremo ampiamente *Infra* Capitolo VI, paragrafo 4.

³⁵⁶ P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 256. Per una disamina attenta della giurisprudenza tanto di marito quanto di legittimità, con tutte le sue contraddizioni Ivi, pp. 257-258. «Questa casistica» – riassume egregiamente Passaniti – «è importante per capire il sottile lavoro compiuto dalla giurisprudenza per far funzionare il traffico giuridico. Tuttavia, queste facoltà non costituiscono attendibili indicatori dell'affievolimento della condizione d'inferiorità. Dietro la donna maritata dei repertori si nasconde

in questo confronto con la brulicante realtà sociale che le rigidità dell'assetto codicistico – e con essa l'astratta logica ermeneutica che la sostiene ad opera degli esegeti più convinti – comincia inevitabilmente a scricchiolare sempre più rumorosamente, mettendo in luce un'infinità di piccole crepe destinate a tramutarsi in una profonda spaccatura che però sembra apparentemente invisibili agli occhi dei *paleocivilisti*³⁵⁷.

Per ragioni che esulano, invece, completamente dalla logica giuridica e della sua applicazione pratica, la disposizione codicistica sull'autorizzazione maritale, e più in generale la condizione giuridica della donna all'interno della famiglia e nella società civile, finisce nel mirino dei nascenti movimenti femministi italiani che la trasformano nel baluardo da abbattere di una ideale battaglia politica e culturale per l'emancipazione del gentil sesso, uno scontro che si protrae, pressoché ininterrottamente dall'emendazione del nuovo Codice civile unitario nel 1865 fino all'approvazione della Legge Sacchi del 1919 dopo la fine della Grande Guerra, e anche oltre fin nei dibattiti silenziosi introno alla ricodificazione civile fasciata del 1942³⁵⁸, che auspicava addirittura una sua reintroduzione, cancellando, con un rapido colpo di spugna, anni di strenue lotte femministe. Tra questi «tentativi inutili», «nulla di più»³⁵⁹ – come li definisce sbrigativamente Manlio Bellomo, con forse eccessiva noncuranza – meritano, invece, una certa attenzione, poiché oltre a scuotere tanto la coscienza giuridica quanto l'opinione pubblica del tempo in maniera spesso scandalosa e scioccante, sono il tentativo tangibile di una prospettiva che cerca di ricondurre – come abbiamo già visto con Salvatore Morelli in maniera del tutto inconsapevole, ma pure sempre sconvolgente³⁶⁰ – il diritto codificato alla realtà sociale, mettendone nuovamente in discussione il fondamento positivo astrattamente “perfetto” ed

sempre l'ombra maschile. A volte è un gioco di squadra, l'autorizzazione mancante usata da marito e moglie contro il terzo, altre volte è il terzo che usa l'autorizzazione per colpire uno dei coniugi, e in una sorta di meccanismo a catena l'autorizzazione maritale può coinvolgere i debitori o i creditori del terzo. In molti altri casi invece l'autorizzazione è al centro di una partita patrimoniale matrimoniale, sul filo del conflitto d'interesse» (Ivi, p. 258) che il giudice è chiamato a risolvere ponderando tra loro le posizioni in gioco.

³⁵⁷ Di questa circostanza sembra essersi accorto, oltre alla magistratura ed agli avvocati del foro, anche il potere amministrativo centrale dello Stato Liberale risale, infatti, al 23 giugno del 1866 una *Circolare* emanata dal Ministero della Guerra, la n. 137/1866, che disciplina i «Moduli e le Norme per la redazione degli atti di consenso e di autorizzazione» per le mogli dei militari impegnati in campagna di guerra (*Collezione celerifera delle Leggi, Decreti, Istruzioni e Circolari pubblicate nell'anno 1866 ed altre anteriori*, Firenze, Enrico Dalmazzo, 1866, pp. 1254); il testo della *Circolare*, piuttosto scarso, può essere letto, insieme ad altre risalenti al periodo preunitario, in A. CAMOUS, *Il codice civile italiano coordinato alle leggi affini ed alla giurisprudenza*, 4 voll., Firenze, Tipografia Cooperativa, 1894, vol. I, p. 81.

³⁵⁸ M. R. DI SIMONE, *La condizione femminile dal codice del 1865 al codice del 1942*, op. cit.; M. FIORAVANZO, *Sull'autorizzazione maritale*, op. cit.; Id. L. MARTONE, *L'incapacità della donna nel sistema giuridico dell'Italia liberale*, op. cit., pp. 523-547; M. BELLOMO, *La condizione giuridica della donna in Italia*, op. cit., pp. 113-198; P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia*, op. cit., pp. 207-229; e più di recente M. FIORAVANZO, *L'autorizzazione maritale e la sua abrogazione nel quadro europeo tra guerre e rivoluzioni (1919-1945)* e M. GIBSON, *La sfida italiana alla Società delle Nazioni e all'abolizionismo internazionale* entrambi in, *Cittadinanze incompilate. La parabola dell'autorizzazione maritale*, a cura di L. Bartolini, op. cit., rispettivamente pp. 223-242 e 243-264.

³⁵⁹ M. BELLOMO, *La condizione giuridica della donna in Italia*, op. cit., rispettivamente p. 113 e 114.

³⁶⁰ *Supra* in questo Capitolo, paragrafo 1.2.

immutabile della “società del codice”. Si tratta, non si può negarlo, di tentativi utopici, pionieristici e romantici, per molti versi profondamente lontani dal comune sentire degli anni Settanta ed Ottanta dell'Ottocento e destinati ad un inevitabile fallimento politico, ma che, ciò nonostante, dimostrano ancora una volta l'esistenza di crepature non soltanto giuridiche ma anche politico-sociali nell'assetto familiare imposto del Codice civile Pisanelli alla realtà italiana della seconda metà del secolo XIX.

La «prima voce fuori dal coro»³⁶¹, in ordine di tempo, è certamente quella della giornalista³⁶² socialista³⁶³ e mazziniana³⁶⁴ Anna Maria Mozzoni³⁶⁵, fondatrice a cavallo tra il

³⁶¹ P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 209, nota n. 15.

³⁶² Giornalista ed editorialista di professione, in un'ambiente all'epoca dominato dai soli uomini (vedi i saggi raccolti da S. FRANCHINI e S. SOLDANI, *Donne e giornalismo: percorsi e presenze di una storia di genere*, Milano, FrancoAngeli, 2004) la milanese Anna Maria Mozzoni – a differenza di altre esponenti del nascente femminismo italiano della seconda metà dell'Ottocento, pur impegnate sui fronti dell'emancipazione femminile e con voci che cominciava a risuonare riconoscibili anche nell'opinione pubblica – fu forse l'unica che ebbe l'opportunità di collaborare, lungo tutta la sua fiorente carriera giornalistica, con numerose testate giornalistiche, quotidiani e riviste politiche di tiratura nazionale, con articoli pungenti a sfondo politico-sociale ed una penna divenuta inconfondibile per i suoi lettori più accaniti. Tra gli altri, spiccano *L'Italia del popolo*, *Il Messaggero*, *Roma del popolo* (di cui fu anche membro del consiglio di redazione), *La Riforma del secolo XIX*, la *Critica sociale*, diretta da Filippo Turati (M. PUNZO, *La politica delle cose: Filippo Turati e il socialismo milanese 1883-1914*, Milano-Udine, Mimesis, 2017), il giornale socialista *l'Avanti* e, naturalmente, l'emergente stampa femminista con *La voce delle donne*, giornale politico, scientifico, letterario, stampato a Parma tra il 1865 e il 1867, fondata e diretta da Giovanna Bertola Garcea (A. CAGNOLATI, *Giovanna Bertola Garcea e la "Voce delle Donne"*, in Id. (a cura di) *Tra natura e cultura. Profili di donne nella storia dell'educazione*, Roma, Aracne, 2008, pp. 47-62; A. AVANZINI, *The education of women: "La voce delle donne" (1865-1867) and the fight for women's rights in post-unitary Italy*, "History of Education & Children's Literature", anno VI, n.1, 2011, pp. 93-103), *La Donna* (1868-1890), diretta da Gualberta Alaide Beccari (di cui fu anche redattrice) (B. PISA, *Venticinque anni di emancipazionismo femminile in Italia: Gualberta Alaide Beccari e la rivista La donna, 1868-1890*, Roma, Elengraf, 1982), *Il Corriere delle donne italiane*, *L'educazione delle donne*, ed *Eva moderna*, *Vita Femminile*, per ricordare solo quelle più note.

³⁶³ F. PIERONI BORTOLOTTI, *Socialismo e femminismo nell'ultimo Ottocento*, in «Movimento operaio e socialista», anno XII, n. 2 e n. 3, 1966, rispettivamente pp. 103-129 e pp. 181-219; Id. *Femminismo e socialismo dal 1900 al primo dopoguerra*, in «Critica storica», 1969, pp. 23-62.

³⁶⁴ L. GAZZETTA e G. SAFFI, *Contributo alla storia del mazzinianesimo femminile*, op. cit., *passim*; M. MARINUCCI, *Storia e storie del mazzinianesimo femminile*, op. cit., *passim*; L. GAZZETTA (a cura di), *Femminismo mazziniano*, op. cit., *passim*.

³⁶⁵ Sulla figura di Anna Maria Mozzoni e per ricostruire l'immagine politica ed il pensiero femminista, oltre ai profili biografici di F. TARICONE voce «Mozzoni Marianna o Anna Maria» in *Dizionario biografico delle donne lombarde: 568-1968*, a cura di R. Farina, Milano, Baldini & Castoldi, 1995, pp. 776-779; S. SOLDANI, voce «Mozzoni, Marianna», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 77, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 310-319, si vedano anche, con le annesse bibliografie, i contributi di F. PIERONI BORTOLOTTI, *L'iniziativa femminile nell'opera di Anna Maria Mozzoni*, in «Movimento operaio e socialista», anno VIII, n. 2, 1962, pp. 205-212; Id., *Linee di storia della questione femminile in Italia prima dell'Unità*, «Rivista storica del socialismo», n. 17, 1962, pp. 439-460; Id. *Alle origini del movimento femminile in Italia 1848-1876*, op. cit., *passim*; P. C. MASINI, *Matilde Serao e Anna Maria Mozzoni: una polemica sull'emancipazione femminile*, in Id., *Eresie dell'Ottocento. Alle sorgenti laiche, umaniste e libertarie della democrazia italiana*, Milano, Editoriale Nuova, 1978, pp. 277-284; E. NICOLACI, *Il coraggio del vostro diritto: emancipazione e democrazia in Anna Maria Mozzoni*, Firenze: Centro editoriale toscano, 2004; E. SAROGNI, *La donna italiana. Il lungo cammino verso i diritti*, op. cit., *passim*; S. MURARI, *L'idea più avanzata del secolo Anna Maria Mozzoni e il femminismo italiano*, Roma, Arcene, 2008; R. FARINA, *Politica, amicizie e polemiche lungo la vita di Anna Maria Mozzoni*, in *Politica e amicizia: Relazioni, conflitti e differenze di genere (1860-1915)*, a cura di E. Scaramuzza, Milano, FrancoAngeli, 2010, pp. 55-72; G. CONTI ODORISIO, *Donna e democrazia nell'Ottocento europeo: Harriet Martineau e Anna Maria Mozzoni*, in *Viaggio nella democrazia: il cammino*

1880 ed il 1881 – con il concorso di gruppi di lavoratrici e operaie e di alcuni uomini tra cui lo stesso Salvatore Morelli – della *Lega promotrice degli interessi femminili*³⁶⁶, considerata, a pieno titolo, la pioniera dell'intero movimento femminista italiano tra Otto e Novecento, cui diede un contributo assolutamente decisivo (e destinato a durare nel tempo). Come il compagno d'armi meridionale Morelli³⁶⁷ – a cui fu legata da un solidissimo rapporto di amicizia e stima reciproca³⁶⁸, per le molte battaglie combattute fianco a fianco nonostante la differente provenienza geografica³⁶⁹ – anche la Mozzoni profuse il suo impegno intellettuale, sociale e politico per «liberazione della donna»³⁷⁰, combattendo in prima linea per l'ammissione delle donne al voto³⁷¹, per l'abolizione della «prostituzione di Stato»³⁷² e anche per l'educazione scolastica superiore delle giovani³⁷³, anche se la sua più grande battaglia fu quella per l'emancipazione della condizione femminile tanto nella famiglia, rispetto alla figura del marito-padrone, quanto nella cultura sociale del suo tempo, con al primo posto, naturalmente, il tema della capacità giuridica della donna e la sua sottomissione alla «schiavitù domestica»³⁷⁴. E questo è ancor più sorprendente se si considera che la giornalista lombarda ebbe un'educazione

dell'idea democratica nella storia del pensiero politico, a cura di M. Lenci e C. Calabrò, Pisa, ETS, 2010, pp. 163-180; L. GAZZETTA, *Orizzonti nuovi*, op. cit., passim; S. CECCARELLI, *Anna Maria Mozzoni. La vicenda di una donna che si è battuta per altre donne*, Rimini, Panozzo, 2016.

³⁶⁶ L. RONCHETTI, *Il disciplinamento del corpo delle donne*, in «Genesis», vol. VIII, n. 2, 2009, p. 237.

³⁶⁷ *Supra* in questo Capitolo, paragrafo 1.2.

³⁶⁸ F. TARICONE, *Salvatore Morelli e Anna Maria Mazzoni*, in *Salvatore Morelli. Emancipazionismo e democrazia nell'Ottocento*, a cura di G. Conti Odorisio, Napoli, Editoria scientifica italiana (ESI), 1992, pp. 169-186; R. FARINA, *Politica, amicizie e polemiche lungo la vita di Anna Maria Mazzoni*, op. cit., pp. 57-63. Per una testimonianza si può anche leggere la *Lettera di Anna Maria Mozzoni al deputato Salvatore Morelli sulla riforma delle scuole rurali*, in «La Donna», 25 febbraio-10 marzo 1876, p. 2489; Salvatore Morelli – come sottolinea correttamente Rina Macrelli – era «molto rispettato dalle emancipatrici perché se era duro per una donna sfidare il dileggio e i soprusi conseguenti a una militanza profondamente eversiva, nemmeno per un uomo erano rose ed esse lo sapevano» (R. MACRELLI, *L'indegna schiavitù. Anna Maria Mozzoni e la lotta contro la prostituzione di Stato*, introduzione di F. Pieroni Bortolotti, postfazione di V. Chiurlotto, Roma, Editori Riuniti, 1981, p. 109).

³⁶⁹ È molto singolare notare come le questioni legate all'emancipazione femminile, e più in generale quelle che riguardano la riforma del diritto civile anche quanto alla condizione dei figli, non furono capaci soltanto di spaccare la Penisola italiana in due parti, ma sorprendentemente furono capaci anche di unire intellettuali provenienti da contesti culturali e geografici profondamente diversi, che si ritrovarono a combattere sul medesimo fronte.

³⁷⁰ Questo è il titolo, particolarmente evocativo, che Franca Pieroni Bortolotti ha scelto per la sua raccolta degli scritti di Anna Maria Mozzoni, pubblicata nel 1975, e seguita da altre numerose riedizioni che ne hanno ripreso la fortunata espressione. Cfr. A. M. MOZZONI, *La liberazione della donna*, a cura di F. Pieroni Bortolotti, Milano, Mazzotta, 1975 (citiamo da questa edizione); tra gli altri più di recente Id. *La liberazione della donna. Antologia di testi apparsi in varie occasioni*, introduzione di D. Alfonso, prefazione di F. Taricone, Milano, All around, 2018.

³⁷¹ A. M. MOZZONI, *Petizione per il voto politico alle donne*, in «La donna», Venezia, 30 marzo 1877; pubblicata in Id., *La liberazione della donna*, op. cit., p. 62.

³⁷² A. M. MOZZONI, *Sul regolamento sanitario della prostituzione*, in «La Riforma del secolo XIX», 1870, pubblicata in *Il pensiero democratico e socialista dell'Ottocento*, introduzione di A. Rosselli, scelta di Z. Ciuffoletti, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1997, pp. 583-590; vedi su questo R. MACRELLI, *L'indegna schiavitù*, op. cit.

³⁷³ A. M. MOZZONI, *Lasciate che le ragazze vadano al ginnasio con i ragazzi*, in «L'Italia del popolo», 23-25 aprile 1870; cfr. G. GABALO, *Donne a scuola. L'istituzione femminile nell'Italia post-unitaria*, in «Quaderno di storia contemporanea», n. 60, 2016, pp. 115-141.

³⁷⁴ J. S. MILL, *The Subjection of Women*, 1a ed., Londra, Longmans, Green, Reader and Dyer, 1869.

rigorosa, rigidamente conservatrice ed «ultraclericale»³⁷⁵ – impostale fin da quando era giovanissima nel bigottissimo collegio della Guastalla di Milano «per le fanciulle nobili e povere», dove rimase fino all'età di quattordici anni – contribuendo a stimolare, probabilmente come reazione e invece di temprarne il carattere esuberante, «il precoce rifiuto di quelle idee e la condivisione degli orientamenti laici e progressisti propri dei genitori e delle persone che essi amavano frequentare, a partire dalla cerchia cui faceva riferimento il padre, dottore in fisica e matematica, sperimentatore e inventore multiforme attratto dalla teosofia e dallo spiritismo»³⁷⁶.

Il suo impegno per il femminismo fu stimolato, senza alcun dubbio, dalla lettura di *La donna e la scienza considerate come soli mezzi atti a risolvere i problemi dell'avvenire* (1^a ed. 1861) di Salvatore Morelli – che la Mozzoni non maccherà di onorare e citare costantemente lungo tutta la sua carriera giornalistica – insieme a quella di altri protagonisti del nascente femminismo socialista italiano ed europeo³⁷⁷, come il liberale britannico John Stuart Mill³⁷⁸ – con il saggio *The Subjection of Women* (1869)³⁷⁹, che la giornalista lombarda tradusse nel 1870³⁸⁰ – risale però, come ammette lei stessa, all'impatto fondamentale che ebbe sulla sua

³⁷⁵ P. C. MASINI, *Matilde Serao e Anna Maria Mozzoni*, op. cit., pp. 277-284, la citazione è a p. 279.

³⁷⁶ S. SOLDANI, voce «Mozzoni, Marianna», op. cit., p. 310.

³⁷⁷ «Onore e lode pertanto a voi, Giuseppe Mazzini, Salvatore Morelli, Ausonio Franchi! Grazie a voi tutti, scrittori della "Ragione" e della "Révue Philosophique"! Grazie a voi, Bazard, Enfantin, Lérout, Fourier, Lécouvé, St. Simon, e Fauvety! Grazie a voi tutti uomini generosi, che propugnatte tutte le libertà e tutte le redenzioni, elevandovi sopra le meschine ispirazioni degli interessi; e che colla parola, colla penna o coll'opera, affermate i diritti della donna! Essa farà tesoro dei vostri nomi, e li tramanderà ai suoi figli e nepoti circondati di gloria e d'onore! Grazie e grazie vivissime a Madama Sand, a Madama d'Héricourt, a Madama Deroin! Onore alle ceneri di Madama Roland! Onore a voi tutte, donne del progresso; che, trattando con gloria le arti e la penna, affermate col fatto l'attitudine e la capacità femminile! Possa il vostro nobile esempio scuotere dall'inerzia la massa neghittosa, e chiamarle sul volto il rossore dell'aver tollerato in silenzio una sì lunga servitù» (M. MOZZONI, *La donna e i suoi rapporti sociali*, Milano, Tipografia Sociale, 1864, in Id. *La liberazione della donna*, op. cit., p. 39) Tra le molte altre citazioni che avremo potuto scegliere, questa ci mostra plasticamente l'ampia bibliografia "femminista" di cui si nutriva il pensiero della Mozzoni già nel 1864.

³⁷⁸ Sull'Inghilterra liberale, socialista e progressista nella vita e nelle opere dei suoi protagonisti, tra i quali spicca il nome di Mill ma anche quello di Carlyl o Dickens, si veda, con la ricca bibliografia, il recentissimo affresco di P. ROSE, *Vite parallele. Thomas Carlyle, Charles Dickens, George Eliot, John Stuart Mill, John Ruskin: cinque matrimoni vittoriani*, trad. ita. di F. Castellenghi Piazza, Milano, UTET, 2024.

³⁷⁹ J. S. MILL, *The Subjection of Women*, op. cit. Su quest'opera di Mill, che esercitò un'indubbia influenza "fondatrice" sui movimenti femministi del XIX secolo in tutta europea ed oltre oceano vedi J. ANNAS, *Mill and the Subjection of Women*, in «Philosophy», vol. 52, 1977, pp. 179-194; D. STOVE, *The Subjection of John Stuart Mill*, in «Philosophy», vol. 68, n. 263, 1993, pp. 5-13; F. FALCHI e M. GIORDANO, *John Stuart Mill and Salvatore Morelli*, op. cit.; S. BOERO, *Uomini che amano le donne: John Stuart Mill, Thomas Hardy e la Men's League for Women's Suffrage*, in *Uomini dalla parte delle donne*, a cura di L. Pupilli, Venezia, Marsilio, 2020, pp. 101-108.

³⁸⁰ J. S. MILL, *La servitù delle donne*, traduzione e prefazione di A. M. Mozzoni, Milano, Legros, 1870. Lo stesso anno, il professore napoletano Giustiniano Novelli pubblicò un'altra traduzione con il titolo *La soggezione delle donne* (Jovene, Napoli, 1870) che comprendeva anche un'appendice, da lui redatta, con le «notizie sulle donne più illustri» della storia europea. «Non appena mi capitò sotto gli occhi questo libro e n'ebbi gustato i pregi e tosto mi promisi di volgerlo nel nostro idioma e farlo così conoscere e diffondere in Italia, dove, sgraziatamente, i fecondi principii della illuminata opinione moderna procedono tanto a rilente nelle applicazioni. Uscito da una penna autorevole, forte di una argomentazione stringente, calzante, basata sopra principii inconcussi ed universalmente accettati; scritto colla profonda convinzione del filosofo, colla scrupolosa giustizia dell'uomo onesto, colla forma temperata di chi non vuol esagerare e non ne ha bisogno, questo libro mi par destinato a scapezzare definitivamente la tesi propugnatrice delle incapacità femminili, e a demolire presso gli avversari di buona fede fino all'ultimo dei

formazione culturale e giornalistica la polemica tra la filosofa francese Jenny d'Héricourt e la pedagogista piemontese Giulia Molino Colombini, che si affrontarono, sulle colonne dei *La Ragione* di Torino (il più radicale) e *La Donna* di Napoli, (decisamente più moderato), tra il 1855 ed il 1857³⁸¹ proprio sulla questione dell'emancipazione legale della donna. E non sorprende che nel solco di questa polemica, e sulla base delle riflessioni di Morelli e Stuart Mill, la Mozzoni pubblici in rapida successione, tra la fine del 1864 e la metà del 1865, *La donna e i suoi rapporti sociali*³⁸² e *La donna in faccia al progetto del nuovo codice civile italiano*³⁸³, entrambi incentrati sul problema della condizione giuridica della donna nel cantiere della codificazione civile unitaria, in un momento politico – come abbiamo visto in precedenza³⁸⁴ – di grandi fermenti e turbolenza su questa tematica tra la posizione più liberale e progressista di Giuseppe Pisanelli nel suo *primo Progetto*, gli “stravolgimenti” della *Commissione Senatoria*, più conservatrice, e i “ritocchi” dell'ultimo minuto in seno alla *Commissione di coordinamento*.

«La revisione del Codice civile italiano per opera del parlamento nazionale mi poneva fra le mani un argomento» – scrive la Mozzoni, in apertura del primo capitolo di *La donna e i suoi rapporti sociali* e rivolgendosi direttamente alle «giovani donne» italiane – quello della condizione femminile «per vieto costume esclusa dai consigli delle nazioni, ha sempre subito la legge senza concorrere a farla, ha sempre colla sua proprietà e col suo lavoro contribuito alla pubblica bisogna, e sempre senza compenso. Per lei le imposte, ma non per lei l'istruzione; per

pregiudizii che l'hanno fino ad oggi appoggiata» (M. MOZZONI, *Ai lettori!*, prefazione a J. S. MILL, *La servitù delle donne*, op. cit., p. 5).

³⁸¹ L. BALESTRERI, *Il settimanale genovese La donna (1855-1856) nel quadro del giornalismo femminile del Risorgimento*, in «Rassegna storica del Risorgimento», anno 39, fasc. 4, 1952, pp. 383-389; C. MONTALBATTI, *Alle origini del movimento per l'emancipazione femminile in Italia: Jenny P. d'Héricourt e La Ragione*, «Il Risorgimento», anno 33, vol. 3, 1981, pp. 246-266; C. VEAUUVY e L. PISANO, *Paroles oubliées: les femmes et la construction de l'État-nation en France et en Italie (1789-1860)*, Paris, A. Colin, 1997, pp. 92-95 e 268-279; S. SOLDANI, *Donne della nazione. Presenze femminili nell'Italia del Quarantotto*, «Passato e presente», n. 46, 1999, pp. 75-102; ed in ideale continuazione Id. *Educarsi, educare. Le “donne della nazione” dopo il Quarantotto*, in *Pensare gli Italiani 1849-1890*, I: 1849-1859, Atti del Convegno, Rovereto, 27-28-29 novembre 2019, a cura di Mario Allegri, Trento, Scripta, 2021, pp. 481-518. «I sintomi forieri dello svilupparsi di questa tesi in Italia furono una viva polemica insorta a proposito di essa sulle colonne della “Ragione”, diretta dal signore Ausonio Franchi, fra la dotta signora Jenny d'Héricourt e la signora Giulia Molino Colombini: polemica che durò sei mesi e fu sostenuta con pari maestria da una parte e dall'altra. Ma l'ingegno della d'Héricourt, la potenza della sua argomentazione, la bontà della sua causa lasciarono nell'animo dei più intelligenti lettori della «Ragione» il sentimento della sua vittoria, mentre la Colombini che avea sfruttato un tesoro d'ingegno si trovò la penna asciutta e rifinita» (A. M. MOZZONI, *La questione dell'emancipazione della donna in Italia*, in «La Roma del popolo», Roma, 21 marzo 1871, ripubblicato in Id. *La liberazione della donna*, op. cit., p. 54).

³⁸² A. M. MOZZONI, *La donna e i suoi rapporti sociali*, Milano, Tipografia Sociale, 1864. Lo scritto, pubblicato sotto forma di opuscolo polemico, fu spedito agli abbonati del giornale *Il dovere* di Genova, come omaggio per l'anno 1865, insieme ad un altro opuscolo breve saggio, della stessa indole, del giornalista socialista e filantropo Osvaldo Gnocchi Viani (G. SIRCANA, voce «Gnocchi Viani, Osvaldo», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 57, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2001, pp. 450-453), *Questioni sociali* (Milano, Tipografia Sociale, 1865).

³⁸³ A. M. MOZZONI, *La donna in faccia al progetto del nuovo Codice civile Italiano*, Milano, Tipografia Sociale, 1865. Il breve saggio venne originariamente pubblicato a puntate, con lo stesso titolo, in «La voce delle donne», 22 febbraio 1865-11 marzo 1865.

³⁸⁴ *Supra* in questo Capitolo IV, paragrafo 3.3.

lei i sacrifici, ma non per lei gl'impieghi; per lei la severa virtù, ma non per lei gli onori; per lei la concorrenza alle spese nella famiglia, ma non per lei neppure il possesso di sé medesima; per lei la capacità che la fa punire, ma non per lei la capacità che la fa indipendente; forte abbastanza per essere oppressa sotto un cumulo di penosi doveri, abbastanza debole per non poter reggersi da sé stessa... ...Se non che prevedo l'obiezione, che mi può esser fatta anche da qualche amico generoso della redenzione femminile; che cioè in mano all'ignorante ed al pregiudicato potrebbe assai facilmente servire il diritto ad uccidere il diritto; che pur troppo al di che corre, subendo la donna le antiche influenze, e né potendo d'un tratto diradarsi dinnanzi gli occhi la fitta tenebra di sessanta secoli, essa finirebbe o per non comprendere il suo diritto e trascurarlo o, che peggio è, per mal applicarlo, non altrimenti che un coltello, utilissimo arnese in mano al savio ed all'adulto, si fa pericoloso e funesto fra mani al bambino od al mentecatto»³⁸⁵. Il «timore» espresso dalla Mozzoni – ammette lei stessa – è legittimo e certamente alberga nella mente del legislatore nazionale, ma questo da solo non giustifica la negazione «alla donna una completa riforma nella sua educazione», «negarle un lavoro, negarle una esistenza nella città, una vita nella nazione, una importanza nella opinione» pubblica e «gli interessi ostili al suo risorgimento potranno» soltanto «ritardarlo con una lotta ingenerosa» – come quella che si sta consumando innanzi al Parlamento intorno al nuovo Codice civile – «ma non mai impedirlo», poiché la «ragione e l'esperienza di tutti i secoli prova che l'iniziativa d'ogni redenzione incombe all'oppresso medesimo»³⁸⁶. L'analisi socio-politica della giornalista lombarda è straordinariamente lucida, e già nel 1864 a tratti profetica, facendole intravedere chiaramente come, nonostante le scelte che si stanno facendo delle Aule parlamentari – senza la presenza delle donne, e senza curarsi minimamente della loro opinione sul punto – avranno un valore tutt'altro che risolutivo sulla questione femminile, come credono i politici e magistrati più conservatori delle *establishment* liberali, ingenerando invece profonde spaccature nella compagine sociale ignorata ed un desiderio inarrestabile di rivalsa politica da parte della donna ridotta in stato di servitù domestica. «Basta la più leggiera tinta di storia per provarci quanto siano fluttuanti e precarie le opinioni, che non si fondano sui semplici e sovrani emanati della ragione; e siccome di assai poche verità assiomatiche trovasi l'uomo in possesso, così veggiamo lo spirito d'un secolo e d'una generazione differire enormemente dalle antecedenti e dalle susseguenti, adottarsi e ripudiarsi i sistemi, modificarsi assiduamente usi, costumi, ed istituzioni ormeggiando lente, ma indefesse il progressivo sviluppo dei popoli, il quale, attraverso a queste molteplici e svariate gradazioni morali, per legge fatale di natura e di provvidenza, sempre sale verso il meglio»³⁸⁷.

³⁸⁵ A. M. MOZZONI, *La donna e i suoi rapporti sociali*, in Id. *La liberazione della donna*, op. cit., pp. 5-6.

³⁸⁶ Ivi, p. 6.

³⁸⁷ Ivi, p. 10.

Neanche Anna Maria Mozzoni – come prima di lei aveva fatto Morelli, nel suo scritto del 1861³⁸⁸ – si sottrae alla tentazione di combine tra loro l’idea di *progresso*, scientifico, tecnico e sociale con quella per lei “naturale” tendenza dell’umanità alla reciproca *solidarietà*, una condizione che rappresenta le lei la prova inconfutabile dell’incessante progredire della società umana verso il suo perfezionamento. «La insaziabile curiosità dello spirito superstite al decadimento della materia lo spinge fatalmente al progresso: essenzialmente socievole, l’uomo è chiamato all’amor de’ suoi simili, donde la solidarietà e l’associazione, che sono la moltiplicazione indefinita della sua potenza; dotato di favella, solo, fra tutta la sterminata serie d’esseri viventi, questo dono diviene l’affermazione di quelle vocazioni, per la pronta comunione delle idee che si potentemente lo sviluppano, ed utile e piacer sommo gli procurano nella conversazione de’ suoi simili. Fornito del sentimento di giustizia e di commiserazione, sentendo bisogno supremo e tormentoso d’attività materiale e morale, egli vede nell’applicazione di queste facoltà tracciato lo scopo della sua vita. Egli deve dunque lavorare perché attivo, con lavoro progressivo perché istintivamente ansioso di progresso; lavorare di concerto co’ suoi simili perché socievole; farsi virtuoso perché intimamente giusto; e così sviluppando con assiduo esercizio le sue facoltà, aggiungersi forza e potenza, coll’occhio fisso alla perfettibilità materiale, morale, intellettuale; egli deve in una parola crear l’ordine in sé stesso, nell’umanità, nel globo, armonizzando i rapporti coi bisogni, donde il benessere e la felicità, ultima e necessaria scaturigine della morale e della sapienza»³⁸⁹.

Una tendenza, dunque, questa verso il superiore principio di solidarietà naturale tra gli uomini che ci restituisce l’immagine autentica di una Anna Maria Mozzoni pensatrice romantica dall’indole – sia pur del tutto inconsapevolmente – intimante solidarista, in senso giuridico, e che ha ricadute naturali sulla sua critica al nuovo Codice civile e la sua impronta misogina nei confronti della donna nella famiglia ed apertamente anti-solidale quanto al ruolo riservato alla donna nella società. «Bisogna confessare» – ammette la giornalista lombarda – «che, se l’uomo è egoista, lo è poi anche senza nessuna velleità, e di tutto cuore! Non v’è altro commento possibile a siffatte teorie. Ora, sia che si neghi alla donna ogni funzione, sia che le si assegni un lavoro, ella fu sempre fin qui in balia dei capricci d’ogni filosofo, il quale le dà, o le toglie, la eleva, o la abbassa, la invita o la respinge in base al tipo ideale che ciascun di loro se ne forma. Ma al dì che corre deve la filosofia aver capito, che la soluzione di un problema sociale non può essere nella testa d’un uomo, ma se ne sta latente nella natura, la quale non potrà mai rivelarsi fino a che sarà interrogata coll’animo preoccupato da pregiudizii o da interessi veri o supposti»³⁹⁰. La «paternità legale», allora, diventa – per la Mozzoni – «la prima ragione della schiavitù della donna», poiché per essere duraturi i «rapporti artificiatî» immessi

³⁸⁸ *Supra* in questo Capitolo, paragrafo 1.2.

³⁸⁹ A. M. MOZZONI, *La donna e i suoi rapporti sociali*, in Id. *La liberazione della donna*, op. cit., p. 25.

³⁹⁰ *Ivi*, p. 27.

nel diritto dai pregiudizi maschili sull'inferiorità femminile, necessitano di essere inculcati con «un'esattezza all'induzione»³⁹¹. «Da qui la reclusione della donna; e cessata questa nel modo assoluto colla civiltà dei tempi, perdura tuttavia nel suo spirito e nel suo scopo nelle mille limitazioni della sua libertà. Da qui il diritto di comando, di sorveglianza, il supremo arbitrio del marito; la signoria dell'uomo, insomma, e la servitù della donna»³⁹². Una circostanza che conduce al paradosso secondo cui «la madre dell'uomo non ha altro diritto che quello di soffrire per lui, di formarlo del suo sangue, di nutrirlo del suo latte, di sacrificarsi completamente, se vuole, ai suoi interessi e basta. *La legge non riconosce nessuna maternità*; ed in mancanza del padre non ha la madre neppur diritto di preferenza alla tutela della prole»³⁹³.

L'affondo contro Pisanelli ed il suo *Progetto Codice civile* si fa davvero violento nel 1865, quando oramai la strada verso la codificazione è al giro di boa, ed è sorprendentemente rilevare come la Mozzoni – una semplice giornalista, senza una cultura giuridica di fondo e senza esperienza nella retorica politica – si riveli capace di strappare con violenza (e senza giri di parole) il velo di Maya del compromesso storico-razionale pisanelliano, insieme alla sua vuota retorica eclettica del progresso. «Il signor ministro si fa un dovere di motivare, discutere e dimostrare tutte le sue proposte, di antivedere le obiezioni che gli possono venir mosse e di prepararne la soluzione. Egli si appella ora alla ragione, ora al sentimento, talora all'uso e più sovente alle tradizioni del Diritto Romano, alle leggi napoleoniche, all'uno ed all'altro dei codici, ora vigenti, in terra italiana. L'eclettismo del signor ministro è evidente, un'ape non potrebbe superarlo! Benché per natura avversa all'eclettismo, i cui portati sono necessariamente ibridi, ed amante piuttosto dei lucidi principii dai quali scendono le applicazioni logiche, spontanee, sicure e tutte improntate dei caratteri originarii, vedo la necessità di rassegnarmi al fatto, poiché non è già una nuova legislazione, ma bensì una riforma, epperò una modificazione, che si vuole; ed eccomi ad ormeggiare gli svolgimenti delle nuove norme civili per quanto concerne le condizioni della donna. Non posso a meno d'applaudire al signor ministro, e venir d'accordo con lui quando, considerando il matrimonio come istituzione sociale, in quanto è fondamento della famiglia, epperò nido dell'umanità, lo chiama a dipendere dallo Stato ed a ricevere da lui la legale sanzione. Questo fatto, preparando lo Stato all'emancipazione da una religione dominante, che è un'implicita depressione dei culti tollerati e che trae dietro a sé privilegi per il culto dominatore, obbedisce perfettamente al principio della libertà di coscienza, sì altamente reclamata dalla filosofia»³⁹⁴. Tuttavia, a questo si arresta il progressismo liberale di Pisanelli, ed il Ministro tagliando «netto il filo delle concessioni» «s'è incaponito di non dare

³⁹¹ Ivi, p. 29.

³⁹² *Ibidem*.

³⁹³ *Ibidem*.

³⁹⁴ A. M. MAZZONI, *La donna in faccia al progetto del nuovo Codice civile Italiano*, in Id. *La liberazione della donna*, op. cit., p. 41.

pubblica gestione alla donna»³⁹⁵. «È decisamente una disgrazia del virile criterio di non saper togliersi dal vago, dall'incerto, dal nebuloso, dall'astratto, per cercare le norme del proceder civile nel vero, nel determinato, nel pratico e nel concreto»³⁹⁶. Cosicché si arriva a concepire un sistema assurdo nel quale «abbia il marito torto o ragione, sia egli o non sia in buon accordo colla moglie, sia egli onesto od immorale, sia egli accorto e prudente, oppure stupido od incapace, la legge ha già deciso in anticipazione, che il matrimonio deve produrre nella donna l'evirazione delle sue facoltà; per cui deve divenire essenzialmente incapace, mentre nel marito deve aggiungere onestà ed intelletto, senza eccezioni e senza limitazioni»³⁹⁷. Inutile dire che, da questo stato di cose, discende logicamente che la donna «deve dunque protestare contro la sua attuale condizione», invocando a gran voce «una riforma» strutturale della sua condizione sociale e giuridica³⁹⁸.

Questa richiesta urgente di riforme – rimasta fatalmente inascoltata da Pisanelli e dalle altre élite della politica liberale del tempo – si sostanzia in un successivo opuscolo dal titolo *Un passo avanti nella cultura femminile: Tesi e Progetto*³⁹⁹, pubblicato dalla Mozzoni nel 1866 quando oramai il *Codice civile del Regno d'Italia* è una realtà tangibile e la condizione giuridica della donna da questo disciplinata comincia ad essere applicata con un certo rigore nella vita di tutti i giorni. Dopo aver ribadito che «il sollevamento morale ed intellettuale della donna è innegabilmente uno dei bisogni più sentiti e più confessati del tempo nostro», «uno dei più

³⁹⁵ Ivi, pp. 41-42.

³⁹⁶ Ivi, p. 42.

³⁹⁷ A. M. MOZZONI, *La donna e i suoi rapporti sociali*, in Id. *La liberazione della donna*, op. cit., p. 31.

³⁹⁸ Ivi, p. 38. «Lo Stato nega alla donna l'istruzione, mentre la fa contribuente. Il codice le nega la capacità in faccia al diritto, mentre ne afferma la responsabilità in faccia alla contravvenzione ed alla pena. Lo Stato respinge la donna dalla vita politica, mentre ve la fa concorrere coi sacrificii. La legge subalternizza la donna nel matrimonio e le nega la maternità legittima, mentre la chiama a parte dei pesi domestici e le abbandona tutte le conseguenze della maternità illegale. Più, chiude ogni via alla sua intelligenza e le sbarra la strada ad ogni professione, disconoscendo così in lei il diritto di lavoro e d'attività. La donna deve dunque protestare contro la sua attuale condizione, invocare una riforma, e chiedere: I. Che le sia impartita un'istruzione nazionale con larghi programmi. II. Che sia parificata agli altri cittadini nella maggioranza. III. Che le sia concesso il diritto elettorale, e sia almeno elettore, se non eleggibile. IV. Che l'equilibrio sia ristabilito fra i coniugi. V. Che la separazione dei beni del matrimonio sia diritto comune. VI. Che l'adulterio ed il concubinato soggiacciano alle stesse prove legali ed alle stesse conseguenze. VII. Che il marito non possa rappresentare la moglie in nessun atto legale, senza suo esplicito mandato. VIII. Che siano soppressi i rapporti d'obbedienza e di protezione, siccome ingiusta l'una, illusoria l'altra. IX. Che nel caso che la moglie non voglia seguire il marito, ella possa sottoporre le sue ragioni ad un consiglio di famiglia composto d'ambo i sessi. X. Che il marito non possa alienare le proprie sostanze sia a titolo oneroso, sia gratuito, né obbligarle in nessun modo, senza consenso della moglie, e reciprocamente. – Dacché il coniuge sciupatore dev'essere mantenuto dall'altro, è ben giusto che la controlleria sia reciproca. XI. Che la madre sia contutrice, secondo lo vuole diritto naturale. XII. Che il padre morendo elegga egli stesso un contutore, e la madre a sua volta elegga una contutrice ai suoi figli. XIII. Che sia ammessa la ricerca della paternità, e soggiaccia alle prove legali, alle quali soggiace l'adulterio. XIV. Che si faccia più severa la legge sulla seduzione, e protegga la donna fino ai venticinque anni. XV. Che sia la donna ammessa alla tutela ed al consiglio di famiglia. XVI. Che abbia la tutrice gli stessi diritti del tutore; e, dove v'abbia discordia, giudichi in prima istanza il consiglio di famiglia, quindi il tribunale pupillare. XVII. Che siano aperte alla donna le professioni e gl'impieghi. XVIII. Che possa la donna acquistare diritti di cittadinanza altrimenti che col matrimonio» (*Ibidem*).

³⁹⁹ A. M. MOZZONI, *Un passo avanti nella cultura femminile: Tesi e Progetto*, Milano, Tipografia internazionale, 1866.

potenti corollari dell'uguaglianza predicata dalla filosofia», «la necessaria conseguenza di quella rivoluzione che la società civile ha tutta accettata, e che ha impresso a tutte le istituzioni sociali politiche e religiose una rapida trasformazione»⁴⁰⁰, la giornalista lombarda non si trattiene dal ribadire la necessità impellente di riconosce improrogabilmente «il diritto della donna alla vita intellettuale e civile», e questo benché ora più che in passato «la intelligenza femminile sia splendidamente rappresentata, siamo tuttavia ben lungi dal poterci applaudire del progresso che la tesi ottiene nell'applicazione»⁴⁰¹. Una polemica, quella contro la legislazione civile italiana e la sua considerazione della donna, che prosegue ininterrotta anche in una successiva memoria, dal titolo piuttosto evocativo: *Il bonapartismo in Italia*⁴⁰², letta nella sala della Società Politica di Milano il 24 novembre 1867, dove Anna Maria Mozzoni si scaglia contro il monumento giuridico napoleonico, accusato di essere all'origine dei mali della legislazione italiana. «Bonaparte credette forse conservarsi dando all'opera sua proporzioni colossali ed imprimendo al progresso materiale del suo tempo tutta l'animazione del suo genio. Ma un'istituzione, la cui forza è tutta subiettiva dell'individuo, che la personifica, ed è priva, in sé di principio vitale, mal si trincerava dietro ai transitorii accidenti dell'ordine sensibile»⁴⁰³. «La politica vincolata alle eccezionali qualità di un individuo non può segnare che brevi periodi, alla fine di ciascuno dei quali il paese si trova da capo a rifare l'inutile tela di Penelope, senza giungere mai né a grandezza, né a prosperità»⁴⁰⁴. Ed ancora, tra il marzo ed il maggio del 1871 la giornalista lombarda torna nuovamente ad affrontare la questione, più da vicino questa volta e sommando in un solo scritto tutte le critiche raccolte nel corso di quasi dieci anni di articoli, discorsi e lotte politiche incessanti contro la schiavitù domestica. Lo scritto, pubblicato sotto forma di opuscolo nel 1871 si intitola *La questione dell'emancipazione della donna in Italia*⁴⁰⁵, e rappresenta la rielaborazione di alcuni articoli apparsi sulle colonne della *Roma del popolo*, giornale socialista e femminista che in quel momento la Mozzoni dirigeva come redattore. Non sorprende il suo tono polemico, in parte forse disilluso, dalla voce fermissima e chiara, con la quale, senza mezzi termini, si afferma che ancora dopo anni di proteste, comizi e pubblici proclami nell'«organamento domestico la donna rappresenta il parassitismo e la servitù. L'autorità materna è la ritualità senz'altro. La condizione della sposa è la servitù sotto l'insegna dell'eguaglianza. Davanti al dritto di proprietà è minore; l'anormalità è per lei normalità. Fuori della famiglia ella ha una esistenza fortuita, miserabile o indecorosa nella gran maggioranza dei casi. La questione del proletariato contempla una parte degli uomini e la massa delle donne. La

⁴⁰⁰ Ivi, p. 8.

⁴⁰¹ Ivi, p. 31.

⁴⁰² A. M. MOZZONI, *Il bonapartismo in Italia: memoria*, letta nella sala della Società Politica in Milano il dì 24 novembre 1867, Milano, Terzi, 1867.

⁴⁰³ Ivi, p. 18.

⁴⁰⁴ Ivi, p. 24.

⁴⁰⁵ A. M. MOZZONI, *La questione dell'emancipazione della donna in Italia*, in «La Roma del popolo», Roma, 21 marzo 1871, ripubblicato in Id. *La liberazione della donna*, op. cit.

questione della produzione è per l'uomo una questione tecnica, scientifica, economica. Si tratta per l'uomo di produrre il più possibile col minor dispendio di tempo, d'opera e d'istrumenti. Per la donna è più radicale; si tratta di *poter produrre*. La questione dell'igiene pubblica per l'uomo è una questione di burocrazia e di vizio; un po' d'impiegati che vivono sulla sorveglianza e sulla percezione delle tasse, l'incomodo delle contumacie pei bastimenti, il sostentamento dei sifilicomii per parte dello Stato; per la donna è la prostituzione, è la questione di poter vivere senza ammalarsi e senza ammalare... ..Ecco tutte le ragioni per cui la questione della emancipazione della donna non può staccarsi da tutte le questioni sociali che preoccupano gli scrittori ed i pensatori dei nostri tempi. Essa vi è anzi perfettamente ingranata come parte, e come massima parte di un tutto. Può disprezzarla chi mira ad un fine accessorio e parziale, vale a dire chi tiene sé stesso in grande stima non per altro se non perché, potendosi il poco ottenere più facilmente del molto, i suoi piccoli successi lo persuadono della sua molta veggenza. Ma chi ama d'amor non finto l'umanità, chi non fa della professione di fede democratica una vaporosa ed infeconda declamazione deve, accettato il principio, riconoscerlo in tutte le sue applicazioni e, pur piegando alle imperative necessità dell'ordine pratico, operare assiduamente onde subordinarlo al principio»⁴⁰⁶. Il 25 luglio 1878 la Mozzoni porterà le sue istanze a livello internazionale⁴⁰⁷, ribadendo il suo pensiero radicale sull'emancipazione femminile anche all'inaugurazione del primo *Congrès international du droit des femmes* di Parigi⁴⁰⁸ – organizzato e promosso dal giornale femminista e liberale *Le Droit des femmes*, diretto da Léon Richer fondatore del movimento femminista in Francia⁴⁰⁹ – senza però sortire alcun effetto da parte dell'opinione pubblica nazionale, ed è probabilmente per questa ragione che, dopo il Congresso del 1878, sul modello francese, nel 1880 si decise a fondare la *Lega promotrice degli interessi femminili*⁴¹⁰, la prima associazione femminista della storia d'Italia, nel tentativo frese ancora precoce per quel momento storico, di chiamare a raccolta donne e uomini ed invitarli

⁴⁰⁶ Ivi, p. 58. L'immagine che ci restituisce la Mozzoni è quella dell'Italia proletaria della seconda metà dell'Ottocento, lontana dai salotti eleganti dell'alta borghesia industriale di Milano e che si poteva trovare nei bassifondi delle città, nelle nascenti periferie e nei villaggi rurali fuori città. Un proletariato fatto anche di donne che prive dei diritti civili e politici, prive dell'istruzione minima e prive della possibilità di lavorare dovevano pur sopravvivere in qualche modo, sfamando spesso proli numerose con risorse del tutto insufficienti. Per i diritti di queste donne Anna Maria Mozzoni si batte più che per quelli di tutte le altre, perché queste donne a differenza di quelle intellettuali di buona famiglia, destinate a matrimoni facoltosi, non hanno armi con cui difendersi.

⁴⁰⁷ A. M. MOZZONI, *Congresso internazionale per il diritto delle donne a Parigi: Discorso*, pronunciato il giorno dell'inaugurazione, 25 luglio 1878, in «Il dovere», 6 settembre 1878; ripubblicato in Id. *La liberazione della donna*, op. cit., pp. 63-66. Il titolo dell'intervento della giornalista lombarda era *Della riforma sociale in favore delle donne. Cenni storici, proposti e voti* e riprende in gran parte la sostanza dei suoi scritti e discorsi precedenti, inasprendone soltanto il tono polemico e la pretesa politica.

⁴⁰⁸ Il *Congresso*, che non ebbe un grande clamore mediatico, si svolse a Parigi dal 25 giugno al 9 agosto del 1878, e i suoi lavori furono raccolti in un piccolo volume pubblicato a Parigi dall'editore di *Le Droit des femmes* nei mesi successivi. Cfr. *Congrès international du droit des femmes: ouvert à Paris, le 25 Juillet 1878, clos le 9 Août suivant. Actes compte-rendu des séances plénières*, Parigi Auguste Ghio, 1878.

⁴⁰⁹ P. K. BIDELEMAN, *The Politics of French Feminism: Léon Richer and the Ligue Française pour le Droit des Femmes (1882-1891)*, «Historical Reflections/Réflexions Historiques», vol. 3, n. 1, 1976, p. 93-120.

⁴¹⁰ *Lega promotrice degli interessi femminili: Programma e Statuto*, in «La Donna», 5 febbraio 1881, pp. 241-243.

alla mobilità contro un abuso giuridico la cui esistenza, nel silenzio della politica nazionale, era per lei inaccettabile⁴¹¹.

Parallelamente alla battaglia di Anna Maria Mozzoni, condotta dalle pagine di giornali nazionali e nei congressi e convegni femministi, per scuotere l'opinione pubblica, c'è un'altra battaglia che viene combattuta – con toni molto simili e negli stessi anni – dal deputato Salvatore Morelli tra i banchi dell'aula parlamentare della Camera dei deputati, da prima a Firenze e poi a Roma, e questa – come abbiamo avuto modo di ricordare – non riguardò soltanto la questione spinosa dell'introduzione del divorzio, ma anzi, fu proprio dalla polemica sull'emancipazione della donna nella famiglia che prende avvio l'intero progetto di riforma del diritto civile codificato sostenuto dal Deputato irpino lungo tutta la sua sfortunata carriera politica. Ed, infatti, il terzo di quei tre celebri disegni di legge⁴¹², presentati al Parlamento nella tornata 18 giugno 1867⁴¹³ e non ammessi alla pubblica discussione perché considerati scandalosi, nel più generale tentativo di migliorare la condizione sociale femminile, era intitolato, appunto, *Disegno di legge per reintegrazione giuridica della Donna*⁴¹⁴, con l'obiettivo manifesto di «riconoscere alle donne tutte le condizioni, che costituiscono nell'uomo la personalità giuridica» e «di garantirne lo svolgimento»⁴¹⁵. «Una delle ragioni per le quali l'umanità o non cammina, o procede troppo dubbiamente sulla via del progresso» – afferma Morelli presentando il progetto, ma a noi pare di intendere l'eco della voce di Anna Maria Mozzoni di sottofondo insieme all'impronta culturale intimamente solidarista che li accomuna – «è appunto quella di avere spostato con artificiali sistemi le cose dalla loro sede naturale, e di non avere

assegnato a ciascheduna di esse la sfera dei rapporti che le compete. Sicché l'opera del legislatore filosofo per essere oggidì veramente riparatrice, e promuovere il benessere delle nazioni, fa mestieri che inizi la riforma allo scopo di riordinare elementarmente la spostata situazione giuridica degli enti sociali, onde ciascuno di essi riprenda il suo posto, e compia la parte che gli conviene nel lavoro razionale della vita individua e collettiva»⁴¹⁶. Ma se l'obiettivo manifesto della proposta del deputato irpino è quello di parificare la posizione giuridica dell'uomo a quella della donna, secondo il superiore principio di eguaglianza tra i due sessi, la sua argomentazione merita un'attenzione particolare poiché adduce a sostegno una

⁴¹¹ Si può rinviare qui al manifesto della *Lega* che la Mozzoni pubblicò nel 1890, successivamente alla composizione del suo *Comitato di propaganda per i diritti della donna*. Cfr. A. M. MOZZONI, *La donna nella famiglia, nella città e nello Stato*, a cura del Comitato di propaganda per i diritti della donna, Bologna, 1890; risupplificato in Id. *La liberazione della donna*, op. cit., pp. 85-96.

⁴¹² S. MORELLI, *I tre disegni di legge sulla emancipazione della donna, riforma della pubblica istruzione e circoscrizione legale del culto cattolico nella Chiesa*, op. cit.

⁴¹³ *Atti Parlamentari*, Camera dei deputati, Tornata 18 giugno 1867, p. 1398

⁴¹⁴ S. MORELLI, *I tre disegni di legge sulla emancipazione della donna, riforma della pubblica istruzione e circoscrizione legale del culto cattolico nella Chiesa*, op. cit., pp. 24-31.

⁴¹⁵ Ivi, p. 25.

⁴¹⁶ Ivi, p. 25.

motivazione “sociologica” di traverso. Spesso da più parti, tanto nella partica del foro e quanto nell’opinione pubblica, si lamentano – sottolinea con furbizia Morelli – «nei cittadini violazioni al dritto ed inadempienza del dovere», e pure nonostante la chiarezza del diritto e gli studi sulla criminalità «non sappiamo determinare l’origine di questi trascorsi che disturbano l’ordine civile»⁴¹⁷. La verità, però, è che la soluzione a questo dilemma irrisolto affonda le sue radici «nel disprezzo sistematico, nel quale la società viziata da’ pregiudizi, ha mantenuto sin ora il dritto della donna»⁴¹⁸. Quale uomo, infatti, cresciuto nel grembo di una donna, «non poteva riceverne l’ispirazione al rispetto del diritto proprio ed altrui, quando ella lo vede sconosciuto e manomesso in lei medesima», ed è da questo che «deriva l’inadempienza al dovere, perché se la società non lo adempie verso di lei, tanto meno ella può ispirare l’uomo ad adempierlo verso altrui»⁴¹⁹. Oltre questa considerazione, poi, «ve ne hanno dell’altre che riguardano la giustizia, la decenza e la moralità sociale» – continua Morelli – e la più meschino è che «la donna è considerata come l’uomo, quando deve fare dei sacrifici verso il comune e verso lo Stato» mentre la sua ricompensa, a differenza di quanto avviene per l’uomo nel Codice civile, è «la irriconoscenza totale dei diritti civili e politici coerenti alla personalità d’ogni cittadino italiano»⁴²⁰. Per questi motivi, il deputato irpino, prepone, senza mezzi termini, nell’articolato del suo disegno di legge, che «tutte le disposizioni del codice e di altre leggi suppletorie, che circoscrivevano e limitavano i dritti della donna, rimangono abolite»⁴²¹, e con esse naturalmente quelle sulla tanto detestata autorizzazione maritale, riconoscendo di conseguenza «nella donna identità di tipo e facoltà eguali all’uomo», poiché «giustizia vuole che essa sia eguagliata al medesimo nei diritti civili e politici»⁴²². L’articolo 4 del progetto considera, a sua volta, alcune donne particolarmente meritevoli, ossia quelle che «si mostreranno più diligenti al miglioramento della razza umana, dando alla patria figliuoli di belli e robusti tipi, e li educeranno in modo da farli divenire eroi, pensatori e produttori distinti, avranno conferiti dallo Stato titoli di onore, pubblici uffici, ed anche pensioni vitalizie, secondo il maggior bene che hanno arrecato colla loro opera»⁴²³.

Come argomentato già in precedenza⁴²⁴, questo disegno di legge insieme agli altri due ad esso coordinati, rimarranno soltanto una fantasia morelliana, venendo giudicati immeritevoli di seria considerazione da parte del Parlamento nazionale, tant’è vero che, dopo aver giaciuto nella pila delle proposte in perenne attesa di essere incardinate per la discussione, verranno inviate ancora manoscritte agli archivi e senza neanche essere riprodotto nel verbale della

⁴¹⁷ *Ibidem*.

⁴¹⁸ *Ibidem*.

⁴¹⁹ *Ivi*, p. 26.

⁴²⁰ *Ivi*, p. 26-27.

⁴²¹ Art. 3, *Disegno di legge per reintegrazione giuridica della Donna*, cit. p. 31.

⁴²² Art. 1, *Disegno di legge per reintegrazione giuridica della Donna*, cit. p. 30.

⁴²³ Art. 4, *Disegno di legge per reintegrazione giuridica della Donna*, cit. p. 31

⁴²⁴ *Supra* in questo Capitolo, paragrafo 1.2.

seduta del giugno 1867, dove furono soltanto formalmente depositate da Morelli al banco della Presidenza Mari. Tuttavia, come pure abbiamo ricordato, il Deputato irpino, dallo spirito battagliero e dall'indole incrollabile, non demorderà dopo questo primo fallimento, ed il 6 marzo 1874⁴²⁵ tornerà alla carica con un nuovo pacchetto di progetti di riforma del Codice civile unitario, questa volta composto da ben sette disegni di legge collegati, riuniti sotto la titolatura «per assicurare con guarentigie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne»⁴²⁶. Questo pacchetto di riforme, con lo stesso titolo, ma elevato a nove progetti⁴²⁷, sarà poi ripresentato – con maggior insistenza ed una struttura sensibilmente più articolata e coordinata del precedente – nella seduta parlamentare del 14 giugno 1875⁴²⁸, dove viene allegato al verbale della seduta dopo la pubblica lettura da parte di Morelli in Aula.

Di questa iniziativa – in assoluto la più complessa ed articolata dell'intera carriera del Deputato irpino, prima del ridimensionamento delle sue aspettative politiche dopo la saluta al Governo della *Sinistra storica* guidata da Agostino De Pretis nel marzo 1876⁴²⁹ – ci interessano il *Primo Progetto*, relativo alla «celebrazione del matrimonio, e dei dritti e doveri dei coniugi fra loro»⁴³⁰, il *Secondo Progetto*, che riguarda «diritti e dei doveri dei coniugi riguardo alla prole»⁴³¹, ed il *Settimo Progetto*, rubricato «riforma a nove articoli del Codice civile, di commercio e di procedura»⁴³², tutti e tre concentrati sul proposito sconvolgente per l'epoca di sottrarre la donna dalla servitù domestica ed assicurarle una posizione di parità sociale con il marito. Si inizia con l'aggiunta all'articolo 94 del Codice civile – quello sulle formalità per la celebrazione del matrimonio civile innanzi all'Ufficiale dello Stato civile⁴³³ – di una nuova previsione che specifica «la nuova famiglia dovrà assumere il nome di entrambi o di uno dei coniugi sotto il regime della promiscuità o della divisione del lavoro»⁴³⁴. Questa norma ha una valenza fortemente simbolica per il tempo, poiché cercava di scardinare quella consuetudine di immemorabile origine, formatasi probabilmente nel corso del medioevo e proseguita ininterrottamente lungo tutta l'età moderna⁴³⁵ e fino al secolo XIX, per la quale la famiglia

⁴²⁵ *Atti parlamentari, Camera dei deputati*, Tornata del 6 marzo 1874, p. 2047.

⁴²⁶ *Disegni di legge presentati dal deputato Salvatore Morelli, letti nella tornata d'oggi, per assicurare con guarentigie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne*, in *Atti parlamentari, Camera dei deputati*, Tornata del 6 marzo 1874, pp. 279-284.

⁴²⁷ *Riforme legislative proposte al Parlamento italiano dal deputato Salvatore Morelli, per assicurare con nove guarentigie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne*, in *Atti parlamentari, Camera dei deputati*, tornata del 14 giugno 1875, p. 4239-4251.

⁴²⁸ *Ivi*, p. 4222.

⁴²⁹ *Supra* in questo Capitolo, paragrafo 1.2.

⁴³⁰ *Ivi*, p. 4243-4244.

⁴³¹ *Ivi*, p. 4244.

⁴³² *Ivi*, p. 4249.

⁴³³ *Supra* in questo Capitolo, paragrafo 1.1.

⁴³⁴ *Prote di riforma*, Art. 94, in *Riforme legislative proposte al Parlamento italiano dal deputato Salvatore Morelli, per assicurare con nove guarentigie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne*, cit., p. 4243.

⁴³⁵ A. BARBERO, *Precocità dell'affermazione del cognome nel Piemonte medievale*, in *L'Italia dei cognomi: l'antroponimia italiana nel quadro mediterraneo* a cura di A. Addobbati, R. Bizzocchi e G. Salinero Pisa, Pisa University Press, 2012, pp. 215-229.

viene indicata sempre con il cognome del marito⁴³⁶, acquisito dalla moglie con il matrimonio e dai figli al momento della nascita, senza alternativa legale di sorta. Il dare alla famiglia il cognome di entrambi i coniugi o addirittura solo quello della moglie era la dimostrazione tangibile, perfettamente lampante agli occhi di tutti, che tra marito e moglie si era raggiunta una perfetta parità di ruoli. Ed infatti, la successiva modificazione impattava sull'articolo 131 del codice, che viene riscritto eliminando qualsiasi riferimento al marito *capo-famiglia* ed alla sua potestà assoluta, e prevendendo, invece, una personalità giuridica autonoma della società familiare, intesa come "ente parentale contrattuale" amministrato in equità dai due coniugi reciprocamente e di comune accordo, come avviene peraltro in qualsiasi altra società di diritto civile. «La personalità giuridica della famiglia, è rappresentata dal marito e dalla moglie, nei limiti del contratto nuziale, che determina i loro poteri amministrativi sulla base dell'equità e senza soggezione di alcuno di essi: tanto che ogni tramutamento di residenza od altro atto che sposti il modo di essere della famiglia, deve consentirsi da ambedue i coniugi»⁴³⁷. Naturale corollario è l'abolizione di tutte le distinzioni disciplinari, a favore del marito, in termini di doveri di assistenza ed alimenti previste all'articolo 132, il cui testo viene sostituito con una previsione secondo la quale il «marito e la moglie hanno il dovere di vivere insieme proteggendosi scambievolmente, e di somministrarsi a vicenda tutto ciò che è necessario alla vita, in proporzione delle proprie sostanze»⁴³⁸. E lo stesso destino tocca inevitabilmente anche l'articolo 133⁴³⁹, parificando il caso di abbandono del tetto coniugale da parte della moglie a quello del marito, con la sospensione reciproca dell'obbligo alla somministrazione degli alimenti e il sequestro dei beni disposto dal Tribunale su richiesta del coniuge abbandonato. Segue a queste disposizioni, già di per sé particolarmente incisive sull'assetto familiare pisanelliano, quella che in assoluto è la più sconveniente dell'intero pacchetto, il nuovo articolo 134 che recita: «Il marito o la moglie, che non vi sono autorizzati dal contratto nuziale o da atti posteriori, non possono isolatamente donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio

⁴³⁶ Questa vicenda storica viene ripercorsa con grande acume da A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Le nom: droit et histoire*, Parigi, Presses Universitaires de France (Puf), 1990; si vedano anche più di recente i saggi raccolti da A. ADDOBATI, R. BIZZOCCHI e G. SALINERO (a cura di), *L'Italia dei cognomi: l'antroponomia italiana nel quadro mediterraneo*, Pisa, Pisa University Press, 2012.

⁴³⁷ *Prote di riforma*, Art. 131, in *Riforme legislative proposte al Parlamento italiano dal deputato Salvatore Morelli, per assicurare con nove guarentigie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne*, cit., p. 4243.

⁴³⁸ *Prote di riforma*, Art. 132, *Riforme legislative proposte al Parlamento italiano dal deputato Salvatore Morelli, per assicurare con nove guarentigie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne*, cit., p. 4243.

⁴³⁹ «L'obbligazione dei coniugi di somministrarsi gli alimenti cessa, quando uno di essi, allontanatosi senza giusta causa dal domicilio coniugale, ricusi di ritornarvi. Può inoltre l'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, ordinare a profitto del coniuge e della prole che rimangono nel domicilio medesimo il sequestro temporaneo d'una parte dei suoi beni» (*Prote di riforma*, Art. 133, *Riforme legislative proposte al Parlamento italiano dal deputato Salvatore Morelli, per assicurare con nove guarentigie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne*, cit., p. 4243).

relativamente a tali atti»⁴⁴⁰. Qui non si tratta semplicemente di aver eliminato completamente l'istituto dell'autotrazione maritale, decapitando del tutto la *potestas* domestica maschile – che già da solo sarebbe un atto epocale per la scienza giuridica e l'opinione pubblica del tempo – ma si crea addirittura, sulla base del contratto matrimoniale, e sulla base delle sue pattuizioni, una vera e propria società coniugale – in senso smaccatamente civilistico – nella quale marito e moglie possono compiere atti di disposizione del patrimonio familiare o delle loro reciproche sfere giuridico-patrimoniali individuali (alienazione, ipoteca, mutuo del patrimonio) soltanto congiuntamente o singolarmente se previsto nell'accordo matrimoniale. Questo significa, in prospettiva civilistica, che le loro sfere patrimoniali individuali si limitano vicendevolmente con la stipula del contratto matrimoniale, congiungendosi parallelamente ed insensibilmente nella sfera patrimoniale della società familiare, la quale acquisisce allora una vera e propria autonomia patrimoniale rispetto ai singoli coniugi, che ne amministrano soltanto il patrimonio. Corollario di questa costruzione è che qualsiasi atto dispositivo compiuto in difetto di autorizzazione congiunta o in contrasto con le disposizioni contenute nel contratto matrimoniale sarà radicalmente nullo secondo il comune diritto delle obbligazioni. Insomma, siamo di fronte ad una completa riedificazione della famiglia del Codice civile, di cui sono abbattuti quegli ibridi basamenti giuridico-culturali di fondo, sviluppando, con tutte le sue implicazioni civilistiche, il supremo principio di equità ed uguaglianza sostanziale tra i coniugi. Per le stesse ragioni, a mente dei nuovi articoli che vanno dal 138 al 142⁴⁴¹ – che sostituiscono quelli che specificavano la disciplina dell'autorizzazione maritale nel Codice Pisanelli – si prevede, in termini obbligatori, la perfetta eguaglianza e l'equo contributo morale e materiale tra i due genitori nell'educazione, nell'assistenza, nell'istruzione e nell'avviamento al lavoro della prole. Il risvolto della medaglia di questi doveri obbligatori nei confronti dei figli è una maggior tutela del minore nella famiglia che non subisce semplicemente il potere genitoriale, come avviene nel Codice Pisanelli sulla base del principio del padre “monarca in miniatura” della famiglia,

⁴⁴⁰ *Prote di riforma*, Art. 134, in *Riforme legislative proposte al Parlamento italiano dal deputato Salvatore Morelli, per assicurare con nove guarentigie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne*, cit., p. 4244.

⁴⁴¹ «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligazione di mantenere ed istruire per educare la prole alle discipline ed ai mestieri con lavoro proporzionato allo sviluppo graduale delle loro forze» (Art. 138); «La missione d'istruire per educare la prole nell'infanzia, spetta specialmente alla madre, come colei la quale indovina meglio la vocazione dei figliuoli ed è più abile a farsi intendere» (Art. 139); «La educazione consiste nell'abituare le creature nascenti all'istruzione ed al lavoro che detraggono l'uomo dalla brutalità dell'istinto, e per le vie della ragione lo conducono al benessere della vita civile» (Art. 140); «Il Consiglio municipale di ogni comune nel primo giorno dell'anno dichiarerà benemeriti della nazione i genitori diligenti, e distribuirà premi specialmente alle madri più studiose nel promuovere il progresso organico, intellettuale e morale dei figliuoli» (Art. 141); «Quando dalle risultanze statistiche annuali emerga, che figliuoli nati sani deturpino l'organismo o vizino l'indirizzo dello spirito, perché i genitori ne trascurino l'igiene, e l'istruzione, lasciandoli oziosi, o abbandonandoli per amor di guadagno a lavori eccessivi, questi d'ordine del Consiglio verranno ammoniti dal capo del municipio, ed ove gli si mostrino renitenti, saranno deferiti al potere giudiziario, il quale, se il caso non è previsto dal Codice penale, li condannerà all'ammenda da una a cento lire, o all'arresto e carcere da un giorno ad un mese» (Art. 14) (*Riforme legislative proposte al Parlamento italiano dal deputato Salvatore Morelli, per assicurare con nove guarentigie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne*, cit., p. 4244-4245).

ed è anzi profondamente tutelato e garantito nei suoi diritti (e nella sua posizione di soggetto vulnerabile), addirittura con il mezzo della sanzione penale nei confronti dei genitori negligenti. Scomparsa, a sua volta, la subordinazione della moglie al marito e il suo ruolo di alterità nella famiglia non hanno più senso – conclude Morelli, con un certa soddisfazione – «gl'interdetti stabiliti nei Codici civile, di commercio e di procedura civile concernenti il divieto alla donna di fare da consulente nei Consigli di famiglia; di essere tutrice, procuratrice, curatrice; di fare da testimone nei testamenti e negli atti dello Stato civile, quand'anche eccezionalmente stipulati in mare o in tempo di guerra da militari; di essere arbitra, di sottoscrivere come testimone il verbale di pignorazione dei mobili, di esercitare la facoltà cambiaria e portare all'urna il voto elettorale delle Camere di commercio»⁴⁴². Con questa abrogazione a cascata, infatti, viene restaurato il ruolo sociale del gentil sesso, eliminando delle disposizioni che – prosegue il deputato irpino – «ognidi finiscono per essere un oltraggio al diritto ed alla dignità della donna, e non hanno più ragione di essere una volta che, diffusa l'istituzione, il progresso dei tempi imporrà il dovere di fare della donna l'apostolo della scienza ed il maestro della famiglia»⁴⁴³.

Neanche questo secondo progetto, esattamente come avvenuto per il primo e per tutti gli altri presentati da Morelli nella fase più radicale del suo riformismo (ma sostanzialmente fino alla fine della sua esperienza politica), non ebbe grande fortuna nelle Aule parlamentari, anche se reca già in sé il germe dell'unico successo legislativo del deputato irpino, la Legge 9 dicembre 1877, n. 4167, con la quale «sono abrogate le disposizioni che escludono le donne dall'intervenire come testimoni negli atti pubblici e privati»⁴⁴⁴ e passata alla storia come “Legge Morelli”, anche se il Deputato irpino, che l'aveva sollecitata, per uno scherzo del destino, sarà assente alla seduta dell'approvazione da parte della Camera dei Deputati, il 26 marzo 1877⁴⁴⁵ a larga maggioranza. Si tratta, non bisogna lasciarsi ingannare, di un tenue miglioramento della condizione giuridica della donna, anche se bisogna ammettere che si tratta pur sempre della sola modifica al Codice civile ed alle altre leggi complementari, approvata in questa materia, nel «mezzo secolo senza riforme» che separa l'entrata in vigore del Codice Pisanelli della sua modificazione con la Sacchi del 1919⁴⁴⁶. Il disegno di legge viene depositato, e subito esposto, da Salvatore Morelli nella tornata del 1° febbraio del 1877⁴⁴⁷, e dove il deputato irpino non manca di sottolineare come egli sia stato «incoraggiato» dalla «presenza al posto di guardasigilli dell'illustre amico mio Mancini, principe dei giureconsulti viventi, il quale, colla sua genialità,

⁴⁴² *Riforme legislative proposte al Parlamento italiano dal deputato Salvatore Morelli, per assicurare con nove guarentigie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne*, cit., p. 4249. L'articolo è formulato con la dicitura: «Quella parte degli articoli 252, 268, 788, 789, 791, 799 del Codice civile, 10 e 594 del Codice di procedura civile e 199 del Codice di commercio, la quale limita o impedisce alle donne italiane l'esercizio dei diritti che vi si contemplano, rimane abrogata» (*Ibidem*).

⁴⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴⁴ *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 10 dicembre 1877, n. 287, pp. 4973-4974.

⁴⁴⁵ *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, tornata del 26 marzo 1877, pp. 2296-2312.

⁴⁴⁶ *Infra* in questo Capitolo VI, paragrafi 3 e 4.

⁴⁴⁷ *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, tornata del 1° febbraio 1877, p. 1028.

fece introdurre molte riforme nel Codice civile riguardo ai diritti della donna sotto il Ministero Pisanelli»⁴⁴⁸. È la prima volta, in assoluto, che a Morelli viene concesso di discutere pubblicamente un suo progetto in Aula, il deputato irpino ne è profondamente consapevole così come è consapevole che se vuole raggiungere il suo obbiettivo politico «almeno in parte» deve necessariamente ridimensionare le sue pretese riformistiche, cercando dei terreni sui quali il consenso parlamentare sia più semplice da raccogliere, anche tra quelli che, nelle fila della sua stessa maggioranza di Governo, lo considerano una personalità assai strana ed, addirittura, indegno della più minima seria considerazione politica. «Questa legge» – ammette lui stesso con un certo rammarico – «è molto poca cosa», però «dopo venti anni di propaganda, fra le torture morali di tradizioni affatto opposte ai principii che ho sempre con sincerità ed entusiasmo sostenuto, è la prima volta che io posso svolgere un progetto di legge di simile natura, dopo avere avuto il dolore di vederne tanti soffocati negli uffici, senza neppure la cortesia comunissima al Parlamento italiano, di permetterne la lettura. Fu allora che disperando di poter entrare nella discussione per la porta, cercai di entrare per la finestra, e ciò che mi si lasciava dire legittimamente, io lo diceva di straforo»⁴⁴⁹. «Io ho detto a me stesso» – prosegue Morelli con una vena molto meno polemica di quella che era solito utilizzare in passato quando era all'opposizione, e con un tono che cerca di restare pacato nonostante le risate dei colleghi che echeggino da un angolo all'altro dell'Aula parlamentare, nella più titolare «irritazione»

⁴⁴⁸ Ivi, p. 1028. Pasquale Stanislao Mancini, con l'avvento di Agostino De Pretis e della Sinistra Storica alla Governo nel marzo del 1876, era stato nominato, per la prima volta nella sua lunga carriera politica, Ministro di Grazia e Giustizia del Regno d'Italia, incarico che manterrà marzo del 1878 senza essere poi riconfermato nel successivo Governo De Pretis II. Sull'esperienza da Guardasigilli di Mancini vedi G. TOSATTI, *I magistrati nei Gabinetti governativi in età liberale*, op. cit. p. 848; vedi anche con riferimento all'impegno di Mancini da Ministro per la riforma dell'art. 299 del Codice di procedura penale, relativo al giuramento dei testimoni in Tribunale, e per le norme in materia di abusi dei ministri di culto D. STASI, *Liberalismo e idea di nazione in Pasquale Stanislao Mancini*, op. cit., pp. 139-145.

⁴⁴⁹ *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, tornata del 1° febbraio 1877, p. 1028. L'appunto del Morelli viene immediatamente redarguito dal Presidente Francesco Crispi, che lo esorta a entrare nel merito del suo disegno di legge, restando fedele alla discussione soltanto di quello. «Prego l'onorevole Morelli di riflettere» – queste sono le parole, a tratti disturbate, di Crispi, che evidentemente si aspettava un qualche “colpo di testa” da parte del collega irpino e che confermano la cattiva fama di cui godeva il nostro nell'intera Aula parlamentare – «la questione è ristretta, secondo la proposta di legge, a dare alla donna la capacità di testimoniare in giudizio. Se si divaga così, dove andiamo?». La risposta di Morelli è immediata, così come la replica all'accusa: «Mi lasci parlare, è la prima volta che posso farlo con larghezza e vedrà che sono coerente». Il resoconto della seduta riporta brusii di sottofondo e movimenti tra i deputati nei banchi, mentre Crispi irritato risponde con poco garbo istituzionale: «lei parla sempre!» – l'intera aula scopia in clamorosa «ilarità» e il Presidente è costretto a chiedere ordine – «È mio dovere richiamarla alla questione!», tuona nello scompiglio Crispi, probabilmente furente perché la Camera dei deputati si stava trasformando, come sempre accadeva per gli interventi di Salvatore Morelli, in una sala da cabaret dei bassifondi (Ivi, p. 1029). Riportiamo questo breve battibecco perché è lucidamente evocativo della scarsa considerazione di cui Morelli godeva nella Aule parlamentari, e di come si sforzasse, nonostante lo scherno palese di cui era fatto oggetto, di sostenere le sue idee con convinzione e contro ogni pregiudizio. La scena si ripete nella stessa pagina del verbale altre due volte di fila, con Crispi che alla fine ruggisce: «Ma questo è un trattato sulla donna e l'argomento invece è tutt'altro. La prego di venire alla questione!» (*Ibidem*), e l'Aula che esplode in un conato di clamorose risate irrefrenabili per tutto il discorso di Morelli (Ivi, p. 1029-1030).

dell'austerissimo Presidente Francesco Crispi⁴⁵⁰ – «una incoerenza quella dei legislatori, i quali, dopo aver permesso che la donna facesse parte dei collegi di famiglia, che esercitassero la patria potestà, che potessero affermare la verità innanzi ai tribunali criminali e civili e di poter contrattare e commerciare, stabilirono poi che le medesime non possano attestare la verità dinanzi ad un notaio. Se questi tagli alle transazioni sociali avvengono in una capitale, pensate voi nella vostra prudenza ciò che andrà nei comuni rurali. È tempo quindi che si cancelli un divieto irragionevole. Ricordo odioso di antica servitù. Un'epoca che spende miliardi per agevolare coi telegrafi, con le ferrovie e coi trafori delle montagne i transiti, i rapporti e le convinzioni sociali, non può permettere barriere, le quali, incidono il corso degli affari, recano onta alla dignità della donna»⁴⁵¹. Ancora una volta, i termini della polemica morelliana contro il Codice civile unitario si possono riassumere nei tre elementi cardine del suo pensiero: l'illogicità del legislatore, la sua incapacità di rendersi conto dei bisogni della vita concreta dei cittadini, ed in particolare, delle donne e la connotazione che nonostante i progressi tecnologici innegabili del secolo a questi non corrisponde un equivalente progresso delle istituzioni sociali. Il discorso del Deputato irpino, si chiude – nell'ilarità dell'intera Aula parlamentare, riportata al verbale della seduta – con l'augurio che al disegno di legge da lui presentato sorrida «l'autorevole approvazione dell'illustre mio amico Mancini, in quanto che lo riconosco gran cavaliere come è grande giureconsulto», ed uomo politico capace di impegnarsi per «la riparazione dei diritti sconosciuti finora, fra cui primeggiano quelli della donna, alla quale si legano i più ardui problemi della civiltà»⁴⁵².

La presenza di Pasquale Stanislao Mancini, nella sua veste di Ministro di Grazia e Giustizia, alla Camera dei deputati è la più grande fortuna del progetto di Salvatore Morelli, e forse l'unica vera motivazione della sua adozione in quella seduta e della successiva approvazione della Legge 4167 del 1877 nei due rami del Parlamento. Il giureconsulto napoletano è rimasto silente per tutto il discorso del collega irpino, nonostante questi più volte l'abbia chiamato in causa, prende la parola con estremo garbo, chiarendo però fin da subito la sua posizione e le distanze abissali che lo separano dalle idee radicali di Morelli. «Benché io non possa spingere il sentimento di cavalleria, di cui mi ha gratificato il mio onorevole amico deputato Morelli, sino al punto di associarmi al suo programma in favore di una causa, che egli chiama dell'emancipazione della donna, e di cui si mostra infaticabile campione» – esordisce il Guardasigilli, prendendo la parola per esprimere la posizione del Governo rispetto al disegno

⁴⁵⁰ F. FONZI, voce «Crispi, Francesco», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 30, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1984, pp. 779-799; e più di recente con le relative ampie bibliografie di corredo C. DUGGAN, *Creare la nazione. Vita di Francesco Crispi*, Roma-Bari, Laterza, 2000. Sul carattere personale, tutt'altro che tollerante di Crispi tanto nella vita privata quanto in quella pubblica, si vedano le riflessioni di E. CICONTE e N. CICONTE, *Il ministro e le sue mogli. Francesco Crispi tra magistrati, domande della stampa, impunità*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010.

⁴⁵¹ *Atti parlamentari, Camera dei deputati*, tornata del 1° febbraio 1877, p. 1030.

⁴⁵² *Ibidem*.

di legge proposto – «mi è forza riconoscere che l’odierna sua proposta non può essere in nessuna guisa appuntata né di ingiustizia né di irragionevolezza»⁴⁵³. La cautela nella voce di Mancini è palpabile, non vuole assolutamente essere associato alla proposta di un eversivo radicale, ma non frena il suo desiderio di accontentare l’amico deputato sua questa sua richiesta che gli appare tutto sommato in linea con i tempi, e frutto di una semplice “emenda” al Codice civile frutto di una ricopiatura frettolosa del *Code Napoléon*, cui nessuno durante i lavori del Codice Pisanelli aveva fatto caso⁴⁵⁴. «Oggi la condizione della donna» – argomenta, nonostante la sua stessa premessa, il Ministro di Grazia e Giustizia difendendo saldamente le scelte fatte durante i lavori per il nuovo codice di cui lui stesso fu protagonista⁴⁵⁵ – «non è più quella di una volta», «specialmente noi in Italia nel nostro Codice civile abbiamo largheggiato con giustizia verso la donna, elevandola così alto da attribuirle, se vedova, o in caso di incapacità del marito, tutti i diritti e le prerogative della patria potestà. Ora una donna che si reputa dal legislatore capace di esercitare diritti così importanti; la donna che validamente interviene in qualunque atto privato; la quale dispone del suo patrimonio; la donna la quale se presta testimonianza in un giudizio penale, con la sua deposizione, dove è ammessa la pena capitale, può mandare un accusato al patibolo; è strano che non possa testimoniare di avere assistito con altri testimoni e con un notaio alla dichiarazione di volontà di un contraente o di un testatore; mentre il legislatore si contenta di ammettere come idoneo a codesto ufficio anche il più zotico contadino, ogni uomo il più ignorante, che non può mettersi certamente al pari di una donna colta ed educata»⁴⁵⁶. Dunque – per Mancini – sono semplici ragioni di logica ed opportunità giuridica a giustificare l’adesione alla riforma proposta da Morelli, che per lui, in buona sostanza è considerata al di fuori delle argomentazioni mirabolanti del deputato irpino, finisce per non incidere affatto sulla condizione giuridica femminile, così come è considerata nel suo complesso dal Codice civile del Regno. Si tratta, semplicemente di emendare un errore di battitura compiuto in sede legislativa, fondato sulla riproduzione del modello napoleonico e di un difetto di coordinamento con le altre disposizioni codicistiche in tema di stato di vedovanza, ufficio di tutela genitoriale e potestà materna, null’altro e, soprattutto, nessuna tendenza emancipatrice che per lui non ha alcun senso di essere proposta alla luce dei porgeggi di cui è portato il monumento Codice civile unitario.

⁴⁵³ *Ibidem*.

⁴⁵⁴ «È un fatto che i moderni codici civili, modellati sul tipo del Codice Napoleone, hanno riprodotto la disposizione di quel Codice, in virtù della quale i suoi testimoni abili nei testamenti, ed altresì negli atti notarili, debbono essere maschi, e le donne sono dichiarate incapaci di intervenire validamente in codesti atti della vita civile. Lo stesso Codice civile austriaco, così largo di capacità e diritti a favore delle donne, contiene una distinzione somigliante. Evidentemente questa è conseguenza della tradizionale influenza delle vecchie idee del mondo romano. [...] Oggi è evidente, che la condizione delle cose è del tutto mutata, e la società moderna è essenzialmente diversa da quella dell’antica Roma punto quindi non eravi ragione perché il codice Napoleone riproducesse dalla romana legislazione una esclusione, che abbia veduto derivarsi da un sistema di vecchie idee, appartenenti ad uno stato sociale tanto diverso dal nostro» (Ivi, p. 1030-1031).

⁴⁵⁵ *Supra* Capitolo IV, paragrafo 3.3.

⁴⁵⁶ *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, Tornata del 1° febbraio 1877, p. 1031.

Con sincera ironia, conclude Mancini, facendo proprio il disegno di legge del Deputato irpino, «per dimostrare un po' più di cavalleria del mio amico Morelli, dirò non parmi conveniente restringere questa disposizione alle sole donne italiane, facendo un monopolio verso le sole donne nostre concittadine della sua generosità, o meglio della sua giustizia, quando i nostri codici ammettono come testimoni tanto i cittadini italiani quanto gli stranieri residenti in Italia»⁴⁵⁷.

Come anticipato, l'intervento di Mancini è provvidenziale per l'adozione di questa Legge n. 4167 del 1877, grazie a lui il progetto Morelli – che sarebbe apparso eversivo a causa della sola provenienza dal suo proponente – viene inviato per la discussione in *Commissione*, dove sarà approvato per le vie brevi, senza grandi dibattiti sul contenuto della proposta, che venne soltanto riformulata e specificata⁴⁵⁸. La seduta parlamentare del 26 marzo del 1877 alla Camera è quella decisiva per l'approvazione finale del testo, e l'assenza di Salvatore Morelli, del tutto casuale e non programmata, probabilmente contribuisce a snellire la discussione in Aula, che in sua presenza avrebbe inevitabilmente preso una piega diversa. Relatore del disegno di legge è, in sostituzione, il matematico ed astronomo democratico radicale di sinistra Quirico Filopanti – pseudonimo di Giuseppe Barilli⁴⁵⁹ – il quale si limita a qualche semplice considerazione di circostanza, senza entrare troppo nel merito della questione⁴⁶⁰, mentre chi si batte per l'approvazione della proposta, nell'indole del suo proponente assente ma con le dovute correzioni apportate dalla *Commissione*, è Pietro Nocito⁴⁶¹ – deputato di lungo corso nelle fila dei liberali e professore di filosofia del diritto nell'Università di Torino, anche se aveva ricoperto altri incarichi dalla cattedra di diritto penale a Palermo a quella di procedura civile e di ordinamento giudiziario a Siena – il quale, sostanzialmente, non fa altro che riprodurre la posizione già argomentata da Mancini per conto del Governo della seduta del 1° febbraio 1877⁴⁶². In fine, è lo stesso Guardasigilli a prendere la parola per le considerazioni finali, e dopo essersi rammaricato di «non vedere presente a questa discussione l'onorevole Salvatore Morelli, perché in verità appartiene a lui l'iniziativa di questo disegno di legge e l'insistente sollecitudine per la sua approvazione», mette in guardia l'Aula della Camera sul fatto che dissimulando la grande ripugnanza che sento a veder mettere la mano sui nostri recenti Codici con modificazioni parziali, non vorrei che questo precedente potesse essere invocato come un esempio da riprodursi con viziosa facilità»⁴⁶³. Il Codice Pisanelli, insomma, rimane per il

⁴⁵⁷ Ivi, p. 1032.

⁴⁵⁸ *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, tornata del 26 marzo 1877, pp. 2296.

⁴⁵⁹ L. LOTTI, voce «Barilli, Giuseppe», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 6, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1964, pp. 373-376.

⁴⁶⁰ *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, tornata del 26 marzo 1877, pp. 2296-2297.

⁴⁶¹ R. ISOTTON, «Nocito, Pietro», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 78, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2013, pp. 654-656.

⁴⁶² *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, tornata del 26 marzo 1877, pp. 2297-2298.

⁴⁶³ Ivi, p. 2300.

giureconsulto napoletano un monumento inviolabile, cui bisogna rivolgersi con la più viva riverenza, e questa modifica apportata non può rappresentare in nessun caso il pretesto per una revisione dell'intero dettato codicistico sulla condizione giuridica della donna, o su qualsiasi altra materia⁴⁶⁴. All'esito della seduta del 26 marzo del 1877, a scrutinio segreto, la Camera approva il disegno di legge con una maggioranza piuttosto solida, dei 204 deputati presenti sono 136 i voti favorevoli estratti dall'urna e solo 68 quelli contrari, con una maggioranza cui bastavano già 103 preferenze per portare a casa il provvedimento⁴⁶⁵.

La vicenda paradigmatica del dibattito politico-giuridico della Legge n. 4167 del 1877 – oltre a dimostrare, ancora una volta, il modo “mitologico” con cui i giuristi accademici e conservatori di estrazione liberale sostengono a spada tratta l'inaMOVibilità del monolite Codice civile, contro ogni assalto che ne metta a rischio la tenuta – è evocativa di una tendenza particolare che riguarda la percezione che i *paleociviliisti* avevano della questione femminile in una prospettiva più squisitamente socio-politica, ben oltre gli angusti spazi dell'intercettazione giuridica. «La polemica contro una certa malintesa forma di rispetto per il sesso femminile e contro il modello distorto con il quale da troppi presunti esperti viene perorata la loro causa» – come scrive Chiara Valsecchi – «era pericolosamente sentita»⁴⁶⁶ negli ambienti accademici, e, in particolare, tra loro, dal “convertito” Carlo Francesco Gabba che ne rappresenta la più ambigua espressione. Questi – come abbiamo visto già dai tempi del cantiere per l'unificazione nazionale⁴⁶⁷ – «poteva vantare una vasta conoscenza della materia, che aveva già affrontata ed approfondita, da vero antesignano in Italia», e su cui «non aveva tra l'altro mai smesso di aggiornarsi»⁴⁶⁸. Nel 1880 – una data cruciale per la storia del diritto civile italiano e non solo⁴⁶⁹ – Gabba pubblica la «seconda edizione rifusa ed ampliata» del suo scritto del 1861 dal titolo *Della condizione giuridica delle donne: studi e confronti*⁴⁷⁰, che rappresenta – come avvenuto

⁴⁶⁴ Ivi, p. 2300-2301.

⁴⁶⁵ Ivi, p. 2312.

⁴⁶⁶ C VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, op. cit., p. 204.

⁴⁶⁷ *Supra* Capitolo IV, paragrafo 2.

⁴⁶⁸ C VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, op. cit., pp. 204-205.

⁴⁶⁹ *Infra* Capitolo VI, paragrafo 2.

⁴⁷⁰ C. F. GABBA, *Della condizione giuridica delle donne: studi e confronti*, 2a ed. rifusa ed ampliata, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1880. «Allorquando diciotto anni sono io pubblicava la prima edizione della mia Condizione giuridica delle donne, codesto importantissimo argomento era, si può dire, nuovo in Italia, mentre in altri paesi, e specialmente in Francia e in Inghilterra, esso era già da molto tempo un tema prediletto non solo dai filosofi e dai legisti, ma eziandio dagli scrittori di drammi e di romanzi. Da quell'epoca in poi anche in Italia si nota un certo risveglio di attenzione e di studi in quella direzione. Oramai anche fra noi i diritti delle donne forniscono uno dei più frequenti subbietti di conversazione e di disputa fra le persone educate. E lasciando in disparte i libri che furono pubblicati in Italia intorno a quel tema, nessuno de' quali può dirsi avere esercitata una vera influenza sul pensiero nazionale, il solo fatto dell'esistenza di un giornale italiano specialmente dedicato allo studio della condizione sociale delle donne, è un sintomo consolante dell'interessamento di molti a quistioni, che pochi anni sono non trovavano ancora posto neppure fra le discussioni accademiche» (Ivi, p. 5-6). «Per tali ragioni e con tale intendimento io mi accinsi ad una seconda edizione del surricordato mio libro. In quale rapporto però la nuova edizione si debba trovare colla precedente, ognuno può comprendere facilmente da sé, almeno dal lato negativo. Da quindici anni a questa parte la copia dei fatti raccolti e degli studi e delle dottrine accumulate intorno alla quistione femminile, è diventata tale, che alla nuova edizione dell'opera mia dovetti essere mosso

un anno prima per la questione del divorzio⁴⁷¹ – un tornare cautamente sui propri passi, ed un ridimensionare sensibilmente, senza dare l'idea di stare contradicendo se stesso, delle affermazioni troppo avventate ed inesatte degli anni giovanili su ci aveva avuto modo di riflettere nuovamente. Non sorprende, infatti, che sia lo stesso giurista lodigiano ad affermarlo, quando nella *Prefazione* dichiara che la «nuova edizione non può quindi essere una semplice riproduzione dell'antica, ma piuttosto una nuova trattazione dello stesso argomento. Coerente a me stesso nei principii fondamentali professati la prima volta, io ho cercato di analizzarli e svolgerli maggiormente»⁴⁷², senza però cambiarne la sostanza, o almeno questo è quello che Gabba, con furbizia, vuole dare a vedere ai suoi lettori.

Tuttavia, già dal «metodo della ricerca e della esposizione» si percepisce che qualcosa è cambiato in profondità, e che la sua vaga percezione sociale si è tramutata in un vero e proprio «metodo analitico-psicologico», applicato alla scienza giuridica, e che questi afferma «parmi dominante e veramente caratteristico nelle scritture contemporanee, specialmente nelle materie morali e sociali, e che all'argomento della condizione sociale delle donne ottimamente si conviene, come lo ha dimostrato, più d'ogni altro, l'illustre John Stuart-Mill»⁴⁷³. Il risultato, però, al di là delle dichiarazioni di principio – e qui sta il punto rilevante in questa sede – non è quello di una socializzazione del diritto civile tramite lo studio statistico e l'analisi socialmente orientata, con l'annessa critica degli assetti legislativi borghesi – come ci aspetteremmo in questa prospettiva – e come avviene, peraltro, nello studio di Stuart Mill sulla servitù domestica della donna⁴⁷⁴, non a caso riferimento principale tanto per la Mozzoni quanto per Morelli. Ma si tratta, più correttamente, di un sofisticato gioco di specchi retorico per sostenere, tramite lo strumento dell'indagine sociale – che il Gabba prende realmente in considerazione, non lo si può negare – l'assetto codificato pisanelliano, ed il suo sistema discriminatorio nei confronti della donna sposata. Insomma, il tentativo è quello di combattere il *Romanticismo politico-sociale* con le sue stesse armi, dimostrando che le affermazioni dei suoi sostenitori non sono

precipuamente dall'ovvio riflesso che i libri invecchiano come gli uomini, e che al volgere di brevi periodi di tempo, non vi ha subbietto scientifico, il quale non debba essere ripreso a studiare o dai medesimi autori, o da altri» (Ivi, 7-8). Sulla prima edizione dell'opera, quella del 1861 *Supra* Capitolo IV, paragrafo 2.

⁴⁷¹ *Supra* in questo Capitolo, paragrafo 1.2.

⁴⁷² C. F. GABBA, *Della condizione giuridica delle donne: studi e confronti*, 2a ed., op. cit., p. 8.

⁴⁷³ *Ibidem*. Il riferimento è ad una declinazione del metodo della filosofia positiva applicato allo studio del diritto che Gabba, primo in Italia, inizierà a sperimentare alla fine degli anni Settanta dell'Ottocento in una serie di conferenze tenute presso la Scuola di Scienze Sociali di Firenze. Cfr. C. F. GABBA, *Intorno ad alcuni più generali problemi della Scienza Sociale*: conferenze, tenute presso la Scuola di Scienze Sociali di Firenze, 3 voll., Torino, Unione Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1876-1887; torneremo su queste *Infra* Capitolo VI, paragrafo 1.1.

⁴⁷⁴ È lo stesso Gabba a marcare le distanze che lo separano da Stuart Mill. «Io non dirò collo Stuart-Mill che noi viventi nel secolo XIX, per quanto imparziali indagatori del vero, e dediti a distinguere nei fatti sociali il lato meramente storico, dal razionale e naturale, non possiamo dire di nulla sapere di vero e di esatto intorno alla natura morale e intellettuale delle donne. Ma non esito a dichiarare essere quello fra i più complicati problemi della scienza della società, per le molteplici e gravissime cagioni di errare, scambiando il certo col vero, come direbbe il Vico, cioè l'opinione dominante colla» (C. F. GABBA, *Della condizione giuridica delle donne: studi e confronti*, 2a ed., op. cit., p. 30)

semplicemente giuridicamente infondate, ma anche del tutto false alla stregua di un'analisi sociopsicologica della condizione di disegualianza delle donne. «La quistione femminile non è oramai più quella dell'astratta uguaglianza de' due sessi in faccia alle leggi» – afferma Gabba beffandosi, in un colpo solo, della battaglia condotta da Salvatore Morelli e da Anna Maria Mozzoni, e facendo leva sulla *Retorica del progresso* declinata in termini giuridico-sociali – «né della ammissione delle donne al possesso e all'esercizio dei diritti privati di cui si compone il commercio economico. Questi diritti li hanno oramai le donne al pari degli uomini in tutte le legislazioni dei popoli civili, e le relative dispute interessano più la storia che la scienza. Ciò di cui ora si discute, e a cui si volge l'attenzione degli scienziati non solo, ma anche quella del pubblico, è piuttosto l'ammissione delle donne a certe funzioni od uffizi pubblici, dai quali esse furono escluse finora, e che ora si vorrebbero dischiudere loro in vario modo e misura, da riformatori di vario genere, dai così detti emancipatori non solo, ma anche da assennati e temperati fautori del progresso. La concreta missione sociale delle donne, piuttosto che l'astratta loro capacità giuridica, è il subbietto odierno della questione femminile»⁴⁷⁵. In questa materia, infatti, più che in qualsiasi altra «le prevenzioni sono più difficili ad evitarsi, e più pericolose, come per esempio, il dipartirsi esclusivamente dai generali e vaghi principii di libertà e di eguaglianza, e il far della riforma della condizione giuridica e sociale delle donne, semplicemente una quistione di liberalismo, oppure il lasciarsi andare ad assumere la parte di paladini scientifici del bel sesso»⁴⁷⁶.

Per questo motivo – per dirlo ancora con le parole di Chiara Valsecchi – il «professore lombardo, uomo di larghe vedute, solidamente inserito nelle fila dei più equilibrati tra i giuristi liberali, non esita ad esprimersi sul corretto inquadramento del delicato tema»⁴⁷⁷ della condizione giuridica della donna, e che «per la grande generalità delle persone, in cui risiede l'opinione pubblica, è al giorno d'oggi in tutti i paesi civili, poco favorevole alle nuove idee di *emancipazione* del sesso femminile, o a meglio dire, di parificazione totale dei due sessi ne' diritti e negli uffici sociali»⁴⁷⁸. Dopo tutto, è innegabile per Gabba il fatto che «sapendo quali siano a giudizio del popolo i punti più importanti della ricerca, più facile riesce il conoscere quali siano tali in realtà, e l'analisi delle stesse incertezze e contraddizioni dell'opinione dominante può fornire non inutili criteri nella scelta della miglior via da prendere, e del più

⁴⁷⁵ C. F. GABBA, *Della condizione giuridica delle donne: studi e confronti*, 2a ed., op. cit., p. 8-9.

⁴⁷⁶ Ivi, p. 9.

⁴⁷⁷ C. VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, op. cit., p. 204. A conferma di questo scrive lo stesso Gabba: «Speciale riguardo avrò anche in questa nuova edizione al diritto attuale italiano, che è oggetto di tanti e sì difforni giudizi, parendo agli uni peccare di imprudenza, ad altri essere soverchiamente restrittivo. Qualche mia proposta enunciata nella prima edizione venne accettata dal legislatore italiano, ma fu oggetto di non poche censure; qualche altra proposta non è stata adottata, onde io, che per avventura non ho mutato avviso né rispetto alle prime proposte né rispetto alle seconde, nel mentre in questa nuova edizione verrò trattando più largamente gli stessi argomenti, non potrò a meno altresì di ragionare e di combattere talvolta in causa propria» (C. F. GABBA, *Della condizione giuridica delle donne: studi e confronti*, 2a ed., op. cit., p. 9).

⁴⁷⁸ C. F. GABBA, *Della condizione giuridica delle donne: studi e confronti*, 2a ed., op. cit., p. 18.

sicuro partito da adottare. Se vi ha infatti materia fra le giuridiche e sociali, in cui il sentire e il pensare del maggior numero abbia meritata autorità anche agli occhi del filosofo, gli è appunto questa della condizione sociale delle donne»⁴⁷⁹. Il risultato di questo ragionamento porta inevitabilmente il giurista Iodigiano a concludere che, in ultima analisi, «non si discute intorno a singole applicazioni di uno o più diritti, ma di tutto quanto un sistema di diritti e di doveri, onde è determinata la condizione sociale di una intera categoria di persone», e dunque «la questione della condizione giuridica delle donne, essenzialmente etica, e altamente interessante la civiltà, come quella che investe nel più diretto modo le opinioni e i sentimenti del genere umano circa la dignità e la sociale importanza di quel sesso, cioè circa i beni che questo può conseguire sia per se medesimo, sia pel genere umano, e circa le forze e i mezzi onde egli è a tal uopo fornito»⁴⁸⁰. Per dirlo in altre parole, è del tutto inutile parlare di riforme legislative per l'emancipazione della donna se prima non si è riusciti a riformare la condizione sociale del sesso femminile, e questo è l'equivoco in cui sono caduti i sostenitori italiani dei diritti femminili, pensando invece, in maniera del tutto fallace, di poter elevare la condizione femminile a livello sociale per mezzo del diritto civile. «Ciò deve principalmente» – scrive Gabba con assoluta e fredda ironia, identica a quella con cui aveva già schernito Morelli per il suo progetto di legge sul divorzio e su cui ritornerà per confutarne in radice il pensiero⁴⁸¹ – «all'essersi finora impadroniti fra noi del tema della riforma del diritto femminile, o donne di ottime intenzioni, ma deficienti di coltura giuridica, oppur tribuni, o meglio Don Chisciotti del liberalismo, i quali accorrono e declamano dovunque a torto o a diritto si proponga, od anche soltanto si possa immaginare una qualunque nuova libertà, senza troppo riflettere se sia una libertà ragionevole e onesta, e molto meno in quali precisi limiti la si debba circoscrivere»⁴⁸².

Da ultimo, a scanso di ogni equivoco sull'opportunità giuridica delle previsioni legislative che limitavano la capacità della donna, e di riflesso sulla necessità sociale dell'autorizzazione maritale, come disciplinato puntualmente nel *Codice civile del Regno d'Italia* – cogliendo l'occasione per ribadire, e meglio argomentare, anche la posizione espressa dallo scranno di Ministro di Grazia e Giustizia nelle Aule Parlamentari – sarà lo stesso Pasquale Stanislao Mancini, in uno dei suoi ultimi scritti pubblicato sulla gazzetta forense *Diritto e Giurisprudenza* del 1887 ed intitolato *L'autorizzazione maritale e suoi limiti nel Codice civile*

⁴⁷⁹ Ivi, p. 19.

⁴⁸⁰ Ivi, p. 31.

⁴⁸¹ Ivi, p. 277-280. Per un'analisi più dettagliata di questa confutazione si rinvia a C VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, op. cit., p. 210-213. Nelle pagine successive Gabba non risparmia neanche Anna Maria Mozzoni, Ivi, pp. 280-282. «Quasi tutte queste proposizioni, vere o false che siano, non sono in realtà, benché quelle scrittrici lo pensino, necessarie illazioni dalla premessa loro circa la nessuna superiorità del marito. Tanto ciò è vero che la maggior parte di esse trovansi già scritte in parecchie legislazioni, mentre nessuna legge vi è stata finora, la quale non abbia riconosciuto nel marito il capo della famiglia, cui la moglie in qualche rapporto della vita debba essere soggetta, o in altri termini non abbia ammessa in qualche senso o modo quella maritale e maschile superiorità contro cui quelle signore nutrono tanta avversione platonica» (Ivi, p. 282).

⁴⁸² Ivi, p. 276.

italiano⁴⁸³. Il contributo dal taglio eminentemente pratico – scritto nel lessico tipicamente tecnico-giuridico delle riviste dirette ai pratici del foro per la quotidiana attività di consulenza e con l’attenzione focalizzata sulla giurisprudenza più recente e sulle sue contraddizioni – ci consente di valutare anche la prospettiva dei Tribunali su una questione che finiva per affollarne inevitabilmente gli uffici di cancelleria, imponendo alla magistratura un ruolo di “supplenza” nei confronti dell’inerzia legislativa. La motivazione che spinge Mancini ad occuparsi del tema – dopo essersi concentrato lungamente su questioni di stampo più penalistico ed internazionalistico, relegando il civile a scritti minori – è forse, non a caso, la necessità di chiarire l’«ultima cagione dei dissensi, che ostinati e finora inconciliabili dividono la giurisprudenza delle Corti Italiane intorno all’argomento dell’autorizzazione maritale» e che si sostanziano – nella sua ricostruzione – nell’«abitudine di ricorrere o alle tradizioni del Diritto Romano o al sistema del Codice Francese per attribuire loro influenza nella decisione delle questioni che insorgono»⁴⁸⁴, perdendo di vista invece la specialità del Codice civile italiano in questa materia. L’autorizzazione maritale, infatti – tiene a precisare il giurista partenopeo in una prospettiva comparatistica – per come è disciplinata nel «Codice civile Italiano ha un carattere proprio e ben diverso che risulta delineato e circoscritto mercè una diligente rivista delle discussioni che precedettero la formulazione definitiva del Codice medesimo»⁴⁸⁵. Da questa disamina Mancini trae la conclusione che, alla ricerca di un bilanciamento tra due estremi opposti, il legislatore italiano, non ha scelto né di adottare il sistema del *Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch* (ABGB) austriaco fondato sull’opposto principio, di matrice germanica, che «attribuiva alla donna maritata piena capacità di contrarre, di obbligarsi e di stare in giudizio senza bisogno di autorizzazione dal marito», né tantomeno il modello napoleonico, fondato sulla tradizione romana, «in cui tale autorizzazione era necessaria» per qualsiasi atto civile della donna sposata⁴⁸⁶. La scelta della codificazione – nel tentativo di raggiungere un compromesso sulla questione che mettesse d’accordo differenti anime – è ricaduta su un «sistema mediano», che ammette «l’istituto dell’autorizzazione maritale se non limitando i casi, escludendo la necessità ed il rigore della medesima, in molte contrattazioni, permettendo al marito la concessione di un’autorizzazione generale, e temperando e modificando il sistema francese in un senso assai benigno è favorevole alla capacità della moglie ed alla validità delle loro obbligazioni»⁴⁸⁷. A sua volta, sempre a differenza del prototipo

⁴⁸³ P. S. MANCINI, *L’autorizzazione maritale e suoi limiti nel Codice civile italiano*, op. cit.

⁴⁸⁴ Ivi, p. 3.

⁴⁸⁵ Ivi, p. 4.

⁴⁸⁶ Ivi, p. 16. Sul punto in prospettiva storiografica si veda la recente ricostruzione di M. R. DE SIMONE, *Le italiane tra Code Napoléon e Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch*, op. cit.; più in generale si vedano anche le riflessioni raccolte in P. CARONI ed E. DEZZA (a cura di), *L’ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa*, Atti del Convegno Internazionale, Pavia, 11-12 ottobre 2002, Padova, CEDAM, 2006, ed in particolare R. FERRANTE, *Un ruolo per l’interprete: la scienza giuridica italiana tra Code Napoléon e ABGB*, Ivi, pp. 339-363.

⁴⁸⁷ P. S. MANCINI, *L’autorizzazione maritale e suoi limiti nel Codice civile italiano*, op. cit., p. 17.

napoleonico, «le figure dei contratti e numerati nel Codice italiano, ne' quali è richiesta l'*autorizzazione maritale*, debbono considerarsi come altrettanti *casi eccezionali*, i quali debbono scrupolosamente restringere nelle specie contrattuali dal legislatore espressamente enunciate, e non suscettive di espansione ad altri casi e specie di contratti, in cui la donna maritata sé sola, e col semplice proprio consenso, assume obbligazioni valide e perfette, egualmente che un uomo e qualunque persona capace di contrarre obbligazioni pienamente efficaci»⁴⁸⁸. Si tratta di un'interpretazione certo letterale del dettato normativo contenuto nell'articolo 134 del Codice civile, che oltre ad avvalorare la posizione secondo cui il legislatore italiano avrebbe raggiunto un indubbio progresso tanto rispetto al modello francese quanto rispetto al codice austriaco, finisce per determinare una serie di conseguenze civilistiche, derivati da una lettura che Mancini non esita a definire lui stesso «restrittiva»⁴⁸⁹. Ragionando in questi termini, infatti, si viene a determinare un doppio regime giuridico relativo alla capacità della donna sposata, cui viene imposto «di richiedere l'*autorizzazione maritale* nei soli contratti espressamente» previsti nell'articolo 134, ritenendo invece «in tutte le altre specie di contratti la donna maritata pienamente capace e libera di obbligarsi col semplice suo col senso, al pari di ogni uomo»⁴⁹⁰. Così facendo, conclude Mancini, si riuscirà facilmente e con «mirabile concordia» a raccogliere «la dottrina e le decisioni dei nostri tribunali», eliminando anche il più minimo margine di «controversie distensioni»⁴⁹¹. Una scelta, interpretativa, quest'ultima che – come dimostra la densa rassegna giurisprudenziale da lui raccolta e commentata – trova peraltro un certo successo in alcune delle maggiori Corti de Cassazione e Corti d'appello d'Italia con Napoli, Torino e Firenze in testa e consente di provare la validità ermeneutica «de' principi e delle discussioni preparatorie del nostro Codice civile» per risolvere «incertezze finora siasi aggirata la soluzione giuridica delle questioni relative a tale perizia»⁴⁹². Inutile puntualizzare che, nonostante la sicurezza di Mancini, il suo scritto dimostra – se fosse necessario ancora una volta – che la questione dell'*autorizzazione maritale*, e più in generale della condizione giuridica della donna, era ampiamente aperta tanto nel dibattito giurisprudenziale quanto in quello giuridico-politico degli anni successivi all'emanazione del Codice civile unitario, e che la sola scienza del diritto si rivelava, a prescindere dalle sue convinzioni incrollabili, incapace di garantire l'assoluta tenuta dell'assetto familiare codicistico.

⁴⁸⁸ *Ibidem*.

⁴⁸⁹ *Ivi*, p. 19.

⁴⁹⁰ *Ibidem*.

⁴⁹¹ *Ibidem*.

⁴⁹² *Ivi*, p. 30.

1.4 Figli legittimi e figli naturali, quale destino?

Restano da analizzare, per chiudere il cerchio dell'ordinamento familiare disciplinato dal *Codice civile del Regno d'Italia* del 1865 – e dunque, delle «fratture interne della società italiana»⁴⁹³ prodotte dall'emanazione della prima codificazione unitaria – le disposizioni che riguardano la filiazione, che rappresenta per il codice lo scopo naturale cui tendono tanto il matrimonio civile – con tutto il suo rigido formalismo e l'indissolubilità – quanto l'architettura giuridico-patrimoniale della società coniugale⁴⁹⁴. Per fare questo dobbiamo naturalmente prendere le mosse dalla potestà genitoriale riconosciuta sia al padre che alla madre in forza del legame naturale di filiazione⁴⁹⁵, e soffermarci in particolare sulla *patria potestas*⁴⁹⁶ – equivalente nella gerarchia familiare alla potestà maritale, ma esercitata dal padre sulla prole – passando per la diversa condizione giuridica che distingue i figli legittimi da quelli naturali⁴⁹⁷, ossia rispetto all'essere nati o meno in un matrimonio legittimo ai sensi del codice⁴⁹⁸, e facendo

⁴⁹³ A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, op. cit., p. 80.

⁴⁹⁴ «Grave, delicato ed importante sopra ogni altro argomento del diritto civile è questo del matrimonio; ed il nostro legislatore vi ha consacrato la più seria e matura attenzione. Fonte della famiglia, prima origine del civile consorzio sono le giuste nozze, ossia la stabile unione dell'uomo e della donna coll'animo di aiutarsi a vicenda, di procreare figli e di educarli. Questa prima società costituisce, secondo la espressione del filosofo romano: *principium urbis et quasi seminarium reipublicae*. Essa deriva dal diritto di natura, il quale, dando all'uomo l'istinto della procreazione con quello della socialità, gli dettò la legge dello stabile congiungimento dei due sessi» (V. CATTANEO e C. BORDA, *Il Codice civile italiano*, op. cit., p. 80).

⁴⁹⁵ «L'autorità dei genitori sui figli ha fondamento nella natura; essa è la più antica, la più santa autorità che sia sulla terra; è conseguenza necessaria della procreazione e dell'indole sociale dell'uomo. La legge civile in ogni parte non ha fatto che riconoscerla, svilupparne gli effetti e regolarne l'esercizio nell'interesse della famiglia e della società. Le legislazioni positive ne regolarono però diversamente gli effetti, secondoché presero per punto di partenza il diritto di natura e l'interesse legittimo della famiglia, o la costituzione politica dello Stato ed il vantaggio di un'autorità domestica fortemente organizzata» (V. CATTANEO e C. BORDA, *Il Codice civile italiano*, op. cit., p. 187).

⁴⁹⁶ Fondamentale per lo studio della patria potestà in età liberale, con il suo ampissimo corredo bibliografico e giurisprudenziale è A. MARRACINO, «*Patria potestà*» in *Il Digesto italiano*, XVIII, parte I, Torino, Unione-Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1906-1910, pp. 731-662; Nella storiografia si veda F. CAMBI e S. ULIVIERI, *Storia dell'infanzia nell'Italia liberale*, Scandicci, La nuova Italia, 1988; A. CAVANNA, *Onora il padre. Storia dell'art. 315 (ovvero il ritorno del flautista di Hammelin)*, op. cit., pp. 771-832; M. CAVINA, *Il padre spodestato*, op. cit., pp. 242-50; B. MONTESSO, *Questo figlio a chi lo do? Minori, famiglie, istituzioni (1865-1914)*, prefazione di M. Flores, Milano, FrancoAngeli, 2011, pp. 21-80.

⁴⁹⁷ Si vedano, con il loro ampio corredo di dottrina e giurisprudenza, G. LEONI, «*Filiazione*» e F. P. CONTUZZI, «*Filiazione (Diritto internazionale)*» entrambe in *Il Digesto italiano*, XII, parte II, Torino, Unione-Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1892-1898, rispettivamente pp. 207-301 e 301-316. Nella storiografia vedi G. CHIODI, *Attenuare la disuguaglianza. La questione dei diritti successori dei figli naturali nell'Italia postunitaria*, op. cit., pp. 162-164; Id. *Torts of Minor Children and Parental Civil Liability: Cases in Nineteenth and Early Twentieth Century Italy, in Western Countries in, Family Law and Society in Europe from the Middle Ages to the Contemporary Era*, a cura di M. G. di Renzo Villata, Berlino, Springer 2016, pp. 331-372; B. BORELLO, *Il posto di ciascuno. Fratelli, sorelle e fratellanze (XVI-XIX secolo)*, Roma, Viella, 2016; C. VALSECCHI, *Metamorfosi e continuità della "cellula fondamentale". Dal mundio alla stepchild adoption*, in *Le danze di Clio e Astrea. Fondamenti storici del diritto europeo*, a cura di A. A. CASSI, Torino, Giappichelli, 2023, pp. 445-447.

⁴⁹⁸ «Due sono le specie di filiazione: la *legittima*, che proviene da persone congiunte in matrimonio, e la *illegittima* ossia *naturale*, di cui gli autori sono liberi, ossia non legati da vincolo matrimoniale» (V. CATTANEO e C. BORDA, *Il Codice civile italiano*, op. cit., p. 152). Per un bilancio storiografico di questa distinzione declinata in

riferimento, in particolare, a quell'istituto molto controverso nella prassi forense del tempo delle indagini sulla paternità e maternità naturale⁴⁹⁹, ossia lo strumento giuridico che serve per disvelare il legame naturale di procreazione⁵⁰⁰ e che tante noie aveva causato a Pisanelli in seno alla *Commissione di coordinamento*⁵⁰¹. Quest'ultimo, tra tutti gli istituti di cui si arricchisce la

materia di discriminazione successoria vedi G. CHIODI, *Presentazione*, in Id. (a cura di), *Sempre più uguali. I diritti successori del coniuge e dei figli naturali a 70 anni dal Codice civile*, Milano, Giuffrè, 2013, pp. IX-XLVI.

⁴⁹⁹ Quanto alle indagini sulla paternità naturale e su quelle della maternità, con il suo corredo si veda il già citato G. LEONI, «Filiazione», op. cit., pp. 253-291; Nella storiografia si rinvia alle riflessioni di P. MONTANI, *Madri nubili e Tribunali. Legislazione e Sentenze in età liberale*, in «Italia contemporanea», n. 200, 1995, pp. 455-468; Id., *Amori, seduzioni e mancate promesse. Le madri nubili e il dibattito sulla ricerca della paternità nella legislazione italiana tra Otto e Novecento*, in *Norma e contrarietà. Una storia del nubilato in età moderna e contemporanea*, a cura di S. Clementi e A. Spada, Bolzano, Folio, 1998, pp. 205-230; G. ALESSI, *Le gravidanze illegittime e il disagio dei giuristi (sec. XVII- XIX)*, in *Madri. Storia di un ruolo sociale*, a cura di G. Fiume, Venezia, Marsilio, 1995, pp. 221-245; G. CONTI ODORISIO, *Il divieto di ricerca della paternità nello Stato liberale*, in *Paternità e maternità nella famiglia in transizione. Nuovi modelli e nuove identità*, a cura di M. Ferrari Occhionero, Milano, Unicopli, 1997, pp. 127-152; Id. *Ragione e tradizione. La questione femminile nel pensiero politico*, Roma, Aracene, 2005, pp. 175-200; G. CAZZETTA, *Praesumitur seducta*, op. cit., pp. 294-325; G. GALEOTTI, *Movimenti delle donne e ricerca della paternità tra Ottocento e primo Novecento*, in *Donne tra Otto e Novecento: progetti culturali, emancipazione e partecipazione politica*, a cura di P. Magnarelli, Macerata, Eum, 2007, pp. 139-157; Id. *In cerca del padre. Storia dell'identità paterna in età contemporanea*, Roma-Bari Laterza, 2009, pp. 57-87; B. Montesi, *Questo figlio a chi lo do?*, op. cit., pp. 97-103; M. S. TESTUZZA, *In difesa di chi "non chiese la vita e non merita di patire per conto d'altri"*, in *Cultura e tecnica forense tra dimensione siciliana e vocazione europea*, a cura di F. Migliorino e G. Pace Gravina, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 307-369; C. VALSECCHI, *Filiazione naturale e ricerca della paternità*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi e G. S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 167-200; Id., *Padri presunti e padri invisibili. Filiazione e ricerca della paternità nel diritto italiano tra Otto e Novecento*, in «Ius/online», n. 1, 2015 e in *Famiglia e matrimonio di fronte al sinodo. Il punto di vista dei giuristi*, a cura di O. Fumagalli Carulli e A. Sammassimo, Milano, Vita e Pensiero, 2015, pp. 491-512; Id. *La ricerca della paternità deve essere ammessa. La civilistica postunitaria e le riforme del diritto di famiglia. Questioni di diritto transitorio*, in «Italian Review of Legal History», n. 1, 2015, paper 13, pp. 1-17; Id. *Fathers by Law, Fathers by Choice. Paternity and Illegitimacy between Ancien Régime and Codification in Western Countries in, Family Law and Society in Europe from the Middle Ages to the Contemporary Era*, a cura di M. G. di Renzo Villata, Berlino, Springer 2016, pp. 229-255; G. MECCA, *Fatherhood cannot be demonstrated. The investigation into paternity in Italy (1865-1922)* in *(Wo)Men in Legal History*, a cura di S. Vandenbogaerde, I. Lellouche, H. Duffuler-Vialle, S. Dhalluin e B. Debaenst, Lille, Centre d'Histoire Judiciaire, 2016, pp. 189-205; si vedano anche il numero monografico: *La ricerca della paternità. Responsabilità, diritti e affetti*, a cura di S. Bartoloni e D. Lombardidella, della rivista «Genesis», vol. XVII, n. 1, 2018; ed in particolare i contributi di G. ALESSI, *Diritti di sangue : i nuovi orizzonti della ricerca della paternità e della maternità*, Ivi, pp. 15-37; F. REGGIANI, *Padri naturali fra tribunali civili e brefotrofi (Milano, 1816-1880)*, Ivi, pp. 39-59; S. BARTOLONI, *Il movimento delle donne e la filiazione naturale nell'Italia liberale*, Ivi, pp. 81-103; e naturalmente la dotta recensione di M. TESTUZZA, *Il fatto della generazione: un ponte gettato a far arco (a proposito di Genesis. XVII/1, 2018. La ricerca della paternità. Responsabilità, diritti e affetti, a cura di Stefania Bartoloni e Daniela Lombardi)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. XLVIII, 2019, p. 785-815.

⁵⁰⁰ «Quando il padre naturale non ha stimato di manifestarsi col riconoscimento, non è permesso al figlio di ricercarlo. Il divieto delle indagini sulla paternità naturale è oramai un principio di diritto comune dei popoli civili, fondato sopra il riposo delle famiglie, sopra la tutela della reputazione dei cittadini contro impudenti attacchi, e sopra la pubblica morale». L'accennato divieto sulle indagini della paternità non può applicarsi alla ricerca della maternità. «Non si tratta, riguardo alla madre, di penetrare nei segreti della natura; la natura stessa la svela e la dimostra; il suo parto e la identità del figlio da essa partorito col reclamante sono fatti positivi che possono essere accertati» (V. CATTANEO e C. BORDA, *Il Codice civile italiano*, op. cit., rispettivamente p. 154 e 155).

⁵⁰¹ *Supra* Capitolo VI, paragrafo 3.3. L'episodio viene ricordato espressamente da Vincenzo Cattaneo nel suo *Commentario*, uno dei pochi a fare espressa menzione, sottintendendo qualche perplessità sulla vicenda legislativa di questa norma. «Ma quantunque il partito accolto dalla maggioranza della Commissione si presentasse auspicato dai voti di taluno de' cultori della scienza giuridica, e da pietosi riguardi alla sorte della prole innocente, e dagli

densa materia della *figliolanza*, rappresentò, fin da subito, un'evidente tallone di Achille dell'intero impianto giuridico codificato, destinato a restare tale fino alla seconda metà del secolo XX e all'avvento della Costituzione repubblicana⁵⁰² ed allo stesso tempo un «simbolo, diciamo così, tecnico della continuità del conflitto ancora ben presente nella mentalità dei giuristi riguardo alla tutela per l'onestà della donna»⁵⁰³ e, soprattutto, dell'uomo.

Una prima prova di questa "fragilità" codicistica, lo dimostra la stessa circostanza che la questione dell'illegittimità fu presa in considerazione dal legislatore unitario già dai primissimi anni che seguirono l'entrata in vigore del nuovo *corpus* normativo, con l'emanazione di specifiche disposizioni transitorie per regolamentare «la condizione de figli nati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice civile»⁵⁰⁴. Questa incertezza del potere politico centrale – certo non data a vedere in maniera esplicita, ma comunque percepita nel comune sentire del tempo anche tra i giureconsulti dall'indole non certo rivoluzionaria⁵⁰⁵ – generò, a sua volta, le reazioni di una parte non poco rilevante tanto dell'opinione pubblica di stampo giornalistico⁵⁰⁶ quanto della scienza giuridica, inizialmente di estrazione eminentemente

esempi di altre legislazioni nostrali e straniere: quantunque si riconoscesse essere questa questione gravissima e degna di attenzione e di studio, tuttavia il Governo non osò di accettare cotale proposta, in presenza dell'art. 2 della Legge che poneva limiti determinati all'azione riformativa del potere esecutivo, interdiciendo ogni qualsiasi deviazione dai principii direttivi d'ogni materia, tanto più che trattavasi dell'innovazione di un principio già sancito nella maggior parte dei Codici italiani ormezzanti il Codice francese. L'art. 189 pertanto rimase nei termini coi quali trovavasi concepito nel primitivo progetto, ed approvato dalla Commissione del Senato» (V. CATTANEO e C. BORDA, *Il Codice civile italiano*, op. cit., rispettivamente pp. 154-155).

⁵⁰² Il divieto della ricerca di paternità, riprodotta sostanzialmente invariata dal Codice civile del 1942, sarà definitivamente abrogato soltanto con la Legge 19 maggio 1975, n. 151, a seguito della più generale ondata di riforma del diritto di famiglia degli anni 70 del Novecento e di un più adeguato scrutinio di costituzionalità del codice fascista. Quanto alla distinzione tra figli naturali e figli legittimi per la sua abolizione bisognerà attendere, invece, la Legge 10 dicembre 2012, n. 219 che li parificherà definitivamente, eliminando questa distinzione dal lessico normativo e qualsiasi discriminazione legata alla nascita dentro o fuori il matrimonio. Cfr. A. CAVANNA, *Onora il padre. Storia dell'art. 315*, op. cit., pp. 771-780; P. UNGARI, *Appendice I. Aggiornamento 1943-1975*, in Id., *Storia del diritto di famiglia in Italia*, op. cit., pp. 239-251; P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., pp. 608-636; G. MECCA, *Fatherhood cannot be demonstrated. The investigation into paternity in Italy (1865-1922)*, op. cit., pp. 15-17.

⁵⁰³ G. CAZZETTA, *Præsumitur seducta*, op. cit., p. 300.

⁵⁰⁴ L'art. 6 delle disposizioni transitorie del 25 giugno 1871 per il Veneto disponeva che «le disposizioni degli art. 189-190 e della prima parte dell'art. 193 del nuovo codice non sono applicabili ai figli nati o concepiti prima della sua attuazione; sono ai medesimi applicabili le disposizioni delle leggi antecedenti» (*Regio Decreto 25 giugno 1871, n. 284 (serie 2a), contenente disposizioni transitorie ed altre per l'unificazione legislativa delle province della Venezia e di Mantova*, in S. GIANZANA, *Codice civile, preceduto dalle Relazioni Ministeriali e Senatorie, dalle Discussioni Parlamentari, e dai Verballi della Commissione coordinatrice*, 5 voll., Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1887, vol. IV: *Prefazione Gianzana, Relazioni al Re, Statuto, Disposizioni transitorie e Decreti di promulgazione*, p. 77; sull'applicazione di questa norma vedi G. LEONI, «*Filiazione*», op. cit., pp. 262-275; per un bilancio storiografico sulle ambiguità del diretto transitorio in questa materia vedi C. VALSECCHI, *La ricerca della paternità deve essere ammessa*, op. cit.).

⁵⁰⁵ Ci riferiamo a C. F. GABBA, *Teoria della retroattività delle leggi*, 4 voll., 1ª edizione, Torino, Unione tipografico-editrice, 1869-1874, vol. II, pp. 236-257.

⁵⁰⁶ Sul punto, come vedremo, interverrà immediatamente, sia pur per ragioni del tutto accidentali, Anna Maria Mozzoni *Infra* in questo paragrafo.

pratica⁵⁰⁷, che però si infittì sempre più anche di accademici tra la fine del secolo XIX ed i primi decenni del XX⁵⁰⁸, fino a scagliarsi apertamente contro il dettato normativo che vietava le indagini sulla paternità naturale, considerata dai più radicali come «la bestemmia del Primo Console» di Francia recepita acriticamente in Italia⁵⁰⁹. Dalla polemica sulla ricerca di paternità, che fa in qualche modo da ideale apripista, si passerà, in breve tempo, a mettere in discussione l'intero sistema giuridico-politico delle «retoriche della disuguaglianza»⁵¹⁰ – per usare la bella espressione di Giovanni Chiodi – sostenuta pressoché trasversalmente dai *paleocivilisti* nei loro dotti *Commentari*, e su cui si fondava l'intero compromesso storico dell'ordinamento giuridico pisanelliano della filiazione fondata sul principio del matrimonio civile tra i genitori.

⁵⁰⁷ Furono, in *primis* i tribunali a schierarsi contro il divieto di ricerca di paternità naturale, considerato dai giudici di merito come contrario «alle leggi etiche» ed all'«universalità dei codici» più civilizzati, con la Corte d'Appello di Genova, il Tribunale di Lucca e il Tribunale provinciale di Milano in testa. Cfr. Corte d'Appello di Genova, sentenza 9 gennaio 1860 in «Giurisprudenza del Regno», 1860, parte II, coll. 40-42; Tribunale di Lucca, sentenza 6 settembre 1860, *ivi*, coll. 923-925; Tribunale provinciale di Milano, sentenza 8 febbraio 1861, in «Giurisprudenza del Regno», 1861, parte II, coll. 223-227; In particolare i giudici milanesi, seguendo il diritto austriaco e rinnegando espressamente il dettato codicistico, scrivono che «il diritto della prole illegittima di rintracciare il padre, che ha taciuto o sconfessato i propri obblighi, è propugnato dalle leggi etiche e dalla universalità dei codici». Su questa giurisprudenza ed i suoi estensori vedi C. VALSECCHI, *Filiazione naturale e ricerca della paternità*, op. cit., pp. 172-173.

⁵⁰⁸ Già dai primissimi anni dall'entrata in vigore del codice qualcuno inizia a porre questioni interpretative e qualche dubbio sulla necessità di questa previsione. E. PRECERUTTI, *Si debbono ammettere le indagini di paternità?*, op. cit., pp. 567-571; G. RONGA, *Della condizione giuridica dei figli nati fuori di matrimonio*, Torino, Marietti, 1873; G. TRISCHITTI, *Studio sull'articolo 189 Codice civile italiano*, in «La Temi Zancella», n. 4, 1874, pp. 153-54; C. CESAREO CONSOLO, *Le indagini sulla paternità naturale ed il nuovo progetto di legge francese*, in «La Temi Zancella», n. 7, 1879, pp. 147-152; B. GIANNELIA, *Sulla ricerca della paternità. Studio*, Trieste, Caprin, 1879; F. CRESCIMANO TRIGONA, *Se debba ritenersi valido il riconoscimento fatto in testamento olografo*, in «Il Circolo Giuridico», vol. IX, 1880, pp. 222-227; D. VITI, *La proibizione delle indagini sulla paternità*, in F. LAURNET, *Principi di diritto civile*, 1a traduzione italiana dell'avv. Giuseppe Trono, con raffronti ed appendici dei più illustri giuristi italiani concernenti la legislazione e la giurisprudenza italiana, 33 vol., Napoli, Leonardo Vallardi, 1880, vol. IV, pp. 101-124 (Appendice I); E. BIANCHI, *Le indagini sulla paternità naturale: proposta di riforma dell'art. 189 del Codice civile italiano*, in «Archivio giuridica», n. 24, 1880, pp. 162-183; poi C. F. GABBA, *La dichiarazione della paternità illegittima e l'articolo 189 del Codice civile italiano*, in «Annuario delle scienze giuridiche, sociali e politiche», anno II, 1881, pp. 178-240; V. TUZZOLINO, *Dei diritti della prole illegittima fuori dal matrimonio e dalle indagini sulla paternità*, in «Il Circolo giuridico», 1881, 41-255; e che proseguì lungo tutto il secolo con numerosi «ritorni di fiamma» tra cui G. LOMONACO, *Il divieto delle indagini sulla paternità naturale*, in «Il Filangieri», XI, parte I, 1884, pp. 441-455; S. GIANNELLI, *L'azione di paternità naturale e l'articolo 189 del codice civile italiano*, Napoli, Contessa, 1885; B. BRUGI, *La riforma della nostra legislazione civile*, in «Antologia giuridica», vol. III, 1889, pp. 1-28; I. SANTANGELO SPOTO, *I nati fuori matrimonio e la proibizione di ricerca della paternità*, in «Antologia Giuridica», vol. 3, 1889, pp. 186-211; T. CUTURI, *Studi sulla dichiarazione giudiziale della paternità dei figli naturali: con particolare riferimento al diritto civile francese ed al diritto civile italiano*, Perugia, Boncompagni, 1892; G. AURITI, *La ricerca della paternità naturale*, Lanciano, Carabba, 1894.

⁵⁰⁹ I. SANTANGELO SPOTO, *I nati fuori matrimonio e la proibizione di ricerca della paternità*, op. cit., p. 198. Il riferimento era rivolto alla nota affermazione di Napoleone durante i lavori preparatori per il *Code civil* «la société n'a pas intérêt à ce que des bâtards soient reconnus» (P.-A. FENET, *Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil*, Tome 1, Portalis, Exposé des motifs devant le Corps législatif, 19 mars 1804, p. CIJ). Sul punto si può rinviare a J. BLOQUET, «La société n'a pas intérêt à ce que des bâtards soient reconnus» (*Napoléon*), «Napoleonica. La Revue», n. 14, 2012, pp. 50-73.

⁵¹⁰ G. CHIODI, *Presentazione*, op. cit., p. XI; *Id Attenuare la disuguaglianza*, op. cit., p. 157-160. In particolare, questo avverrà con una certa evidenza tra le fila di quei giuristi realisti, ispirati dai metodi della filosofia positiva, che scriveranno a cavallo tra Otto e Novecento *Infra* Capitolo VI, paragrafo 3.1.

Tuttavia, il senso di questa retorica discriminatoria e la spaccatura che produsse nella società italiana della seconda metà del secolo XIX si comprende soltanto alla luce dell'intero sistema della *figliolanza* previsto dal Codice civile unitario, e che rispecchia, in gran parte ed almeno nelle sue linee architettoniche essenziali, i principi sui cui era stata edificata la società coniugale tra i coniugi nel Titolo V del codice⁵¹¹. A partire dalla sua tipica indole autoritaria e patriarcale – con il potere concentrato nelle mani del padre *capofamiglia*⁵¹², considerato davvero come una sorta di “monarca domestico” in miniatura – e con una connotazione delle norme che sembrano avere una valenza primariamente patrimoniale più che sociale o morale, con lo scopo più che evidente di concentrare nelle mani del genitore maschio l'amministrazione delle risorse da spendere per i bisogni e le necessità della prole e per la scelta sul destino lavorativo e sociale dei figli (maschi e femmine), almeno fino al compimento della maggioranza legale, e senza contare le norme in tema di consenso paterno al matrimonio che si estendevano anche oltre questo fatidico limite⁵¹³.

Se guardiamo, infatti, all'articolo 138 Codice civile che apre la sezione II del capo XI del Titolo V – intitolata *Dei diritti e dei doveri dei coniugi riguardo alla prole e del diritto agli alimenti fra parenti*⁵¹⁴ – questa impostazione generale appare quanto mai evidente, ed a maggior ragione diventa ancora più chiaro quando si mette a confronto con il dispositivo del successivo articolo 220 del codice che, invece, rappresenta la disposizione chiave del Titolo VIII *Della patria potestà*⁵¹⁵, dando contenuto positivo ai diritti e doveri discendenti dello *status* di figlio legittimo tratteggiato dal Titolo VI *Della filiazione*⁵¹⁶. Per cominciare, il dettato dell'articolo 138 prevede, in tema di approvvigionamento delle risorse familiari, che il «matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligazione di mantenere, educare ed istruire la prole», un'obbligazione che «spetta al padre ed alla madre, in proporzione delle loro sostanze, computati nel contributo della madre i frutti della dote»⁵¹⁷. Come ci suggerisce Luigi Borsari nel suo *Commentario*, la *ratio* giuridica di questa norma sta nel fatto che il legislatore «ha il

⁵¹¹ Non è un caso che si possa osservare – come fa Giovanni Chiodi – una perfetta simmetria tra la discriminazione successoria di cui sono oggetto i figli naturali rispetto ai legittimi e quella di cui è vittima il coniuge superstite rispetto alla prole nata all'interno del matrimonio. «La conquista dei diritti civili nell'Ottocento e nel Novecento» – sottolinea Chiodi – «trova una delle sue più significative espressioni nelle vicende della successione dei figli naturali e del coniuge: dietro all'apparentemente arida “aritmetica giuridica” dei codici si celano in realtà complesse questioni sociali e di giustizia, equilibri faticosamente raggiunti, concezioni diverse della famiglia» (G. CHIODI, *Presentazione*, op. cit., p. IX).

⁵¹² *Supra* in questo Capitolo, paragrafi 1.1 ed 1.2.

⁵¹³ Artt. 63-67, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 31-33. «Sotto rispettivamente i venticinque e i ventuno anni, figlio e figlia possono contrarre matrimonio previo consenso dei genitori. In caso di contrasto prevale il consenso paterno (art. 63 c.c.). In mancanza dei genitori, occorre il consenso degli avi e delle avole (art. 64), e in mancanza sopperisce il Consiglio di famiglia (art. 65), l'organo che si insedia all'apertura della tutela» (P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, op. cit., p. 252).

⁵¹⁴ Titolo V, Capo XI, Sezione II: *Dei diritti e dei doveri dei coniugi riguardo alla prole e del diritto agli alimenti fra parenti*, Artt. 138-147, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 54-56.

⁵¹⁵ Titolo VIII: *Della patria potestà*, Artt. 220-239, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 78-85.

⁵¹⁶ Titolo VI: *Della filiazione*, Art. 159-202, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 60-73.

⁵¹⁷ Art. 138, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 54.

diritto e il dovere di rendere efficace il voto della natura, che abbandonato alla coscienza non è ugualmente sentito da tutti gli uomini», ma non «è ufficio suo dettare dei precetti morali se non in quanto abbia pure la podestà di farli rispettare ed eseguire»⁵¹⁸. In altre parole, non è onere del legislatore imporre al “foro interno” della famiglia, ossia quanto alla morale od ai principi con cui i genitori educano, crescono ed amministrano il destino di loro figli, «non estendendo il suo dominio se non sulla vita esteriore, la dignità dei suoi ordinamenti esige che egli possa frenare coloro che non li adempiono, creandosi, a così dire, una materia di suo proprio diritto»⁵¹⁹. Per questo motivo, giustifica Borsari, il campo di azione del Codice civile si restringe alla sola disciplina della ripartizione contributiva, in termini obbligatori proporzionali alle sostanze, ripartite tra i coniugi nella società coniugale, agendo soltanto di riflesso sugli obblighi di educazione, cura ed assistenza morale di cui hanno diritto i figli e lasciando al centro della previsione normativa principalmente la sfera economica familiare⁵²⁰, ossia l’assistenza materiale della prole. Una scelta forse obbligata per i principi valoriali del tempo, che non volevano ingerire nella direzione morale che ciascun *pater familias* decideva di imprimere ai suoi figlioli, ed allo stesso tempo per le limitate capacità pervasive dell’ordinamento giuridico nella vita privata dei cittadini, ma che in fondo finisce per confermare un’impostazione intimante (e più semplicemente) patrimonialistica della codificazione, a maggior ragione in una materia così delicata come la filiazione.

A sua volta, a questo “disinteresse” dell’legislatore verso il contenuto non patrimoniale degli obblighi di cura, assistenza ed istruzione dei figli, fondato sull’eguaglianza contributiva, o addirittura (se del caso) sulla prevalenza della contribuzione materna rispetto a quella paterna, fa da contrappeso la disposizione contenuta nell’articolo 220 del Codice civile, chiave di volta dell’intero istituto della *patria potestas*, e fondamento giuridico del principio di assoluta prevalenza patriarcale del marito sulla moglie anche in questa materia. Il dettato prevede, infatti, l’obbligo del figlio, «qualunque sia la sua età», di «onorare e rispettare» entrambi «i genitori», alla cui «potestà» è soggetto «sino all’età maggiore od all’emancipazione», con la precisazione (non di poco conto) che durante «il matrimonio tale potestà è esercitata dal padre», e soltanto nella remota ipotesi in cui «egli non posso esercitarla»⁵²¹ dalla madre, in maniera però del tutto residuale. La definizione di questa potestà, in radice, non desta grandi perplessità tra gli interpreti, ed infatti Carlo Francesco Gabba la considera come l’insieme di tutti «quei diritti, i quali competono ai genitori in confronto dei figli, in conseguenza di legittimo matrimonio,

⁵¹⁸ L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, p. 538

⁵¹⁹ *Ibidem*.

⁵²⁰ «Certamente» – scrive Borsari, senza manifestare alcuna incertezza – «la educazione e la istruzione è un tale complesso, si costituisce di tanti elementi e domestici e sociali, che il legislatore non può né deve accertarne gli infiniti particolari e bisogna anche nella moralità dei genitori» (*Ibidem*).

⁵²¹ Art. 220, *Codice civile del Regno d’Italia*, cit., p. 78-79.

considerati complessivamente»⁵²². Si tratta, dunque, di un fascio multidirezionale di posizioni giuridiche attive e passive che discendono autonomamente dal rapporto naturale di filiazione, fondato a sua volta sul rapporto giuridico istaurato dai genitori in forza del loro vincolo matrimoniale legittimo. Luigi Borsari, dal canto suo, aggiunge che la «nozione dedotta dagli effetti, è certamente vera», tuttavia «ciò che ha di caratteristico e proprio è l'attributo della podestà», che è riconosciuta ad ambedue i genitori in astratto, «può esercitarsi *successivamente*, ma di sua natura è indivisibile, e che la prevalenza, come di ragione, è data al padre»⁵²³. L'esercizio della patria potestà è, dunque, «indipendente, e non ammette associazione e duplicità che si convertirebbe in dualismo»⁵²⁴, non esiste nessuno spazio interpretativo per una potestà congiunta di entrambi i genitori ma soltanto una potestà individuale, quella del padre, che è assoluta ed indivisibile per definizione. Del resto, è perfettamente logico che se la donna nella famiglia non è considerata un soggetto di diritto – ma perde con il matrimonio anche la sua già limitata capacità di nubile – come potrebbe anche solo pensarsi che questa possa esercitare una potestà su soggetti terzi, ancorché minorenni, e soprattutto sulle loro sfere patrimoniali. Non è casuale, ragionando in quest'ottica, che tutti gli articoli successivi al 220 non contemplino che la sola posizione paterna nell'esercizio della potestà, a partire dal dovere del figlio di «non abbandonare la casa paterna o quella che il padre gli abbia destinato, senza permesso del medesimo, salvo per causa di volontario arruolamento nell'esercito nazionale»⁵²⁵ o dal diritto del «padre che non riesce a frenare i travimenti del figlio» di «allontanarlo dalla famiglia, assegnandogli secondo i propri mezzi gli alimenti strettamente necessari»⁵²⁶, e con un ruolo di mero “controllo di legalità” del Tribunale e della Corte d'Appello su richiesta dell'altro genitore posto al pari di qualunque altro familiare o terzo ne abbia interesse. Stessa cosa vale, a maggior ragione, per l'amministrazione dei beni del figlio, per la riscossione di capitali e la vendita di beni a suo nome e per l'accettazione e riscossione di eredità con beneficio di inventario, tutti atti che vengono affidati, ancor prima della nascita ed in maniera esclusiva, al padre dagli articoli 224, 225 e 226 del Codice civile⁵²⁷.

⁵²² C. F. GABBA, *Teoria della retroattività delle leggi*, op. cit., vol. II, p. 201; «Santa missione» – fa eco a Gabba il meno pragmatico e più eloquente Borsari – «per cui i genitori ci danno due volte la vita, e che dopo averli perduti, ci fa parer più caro il beneficio della seconda che della prima! Podestà protettrice che si risolve nell'esercizio di un grande dovere, e con questo solo nome potrebbe esprimersi non essendo il potere se non la condizione necessaria per compiere il dovere. La legge si associa al voto di natura, lo conferma, lo spiega, lo circonda di guarentigie onde ottenga i suoi effetti nell'ordine civile, ma non potrebbe negarlo né frapparvi ostacolo; la legge civile non concede i diritti che nascono dal dovere, ma li riconosce e li rende efficaci più presto nell'interesse generale che in quello delle persone alle quali sono attribuiti» (L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, p. 807).

⁵²³ L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, pp. 807-808.

⁵²⁴ Ivi, p. 808.

⁵²⁵ Art. 221, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 79.

⁵²⁶ Art. 222, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 79-80.

⁵²⁷ «Il padre rappresenta i figli nati e i nascituri in tutti gli atti civili, e ne amministra i beni. Egli però non può alienare, ipotecare, dare a pegno i beni del figlio, contrarre a nome di lui mutui od altre obbligazioni eccedenti i limiti della semplice amministrazione, se non per cause di necessità o di utilità evidente del figlio stesso, e mediante

Parallelamente il padre di famiglia dispone anche della rappresentanza in giudizio del figlio per tutti gli atti civili nei quali è convenuto od attore, con la nomina da parte del Tribunale di un tutore o curatore nel solo caso eccezionale di conflitto di interessi tra i due e di autorizzazione da parte del Pretore o del giudice per le questioni economiche più rilevanti, e tutto questo senza contare la disciplina dell'usufrutto legale sul patrimonio del minore fino al raggiungimento della maggiore età⁵²⁸. Unica forma di tutela a questo arbitrio pressoché illimitato è previsto espressamente per il padre che «abusa della patria potestà violandone o trascurandone i doveri, o male amministrando le sostanze del figlio, il tribunale sull'istanza di alcuno dei parenti più vicini od anche del pubblico ministero, potrà provvedere per la nomina di un tutore alla persona del figlio o di un curatore ai beni di lui, privare il genitore dell'usufrutto in tutto od in parte, e dare quegli altri provvedimenti che stimerà convenienti nell'interesse del figlio»⁵²⁹.

A colpo d'occhio, in perfetta simmetria geometrica, si nota come l'articolato proceda da una previsione all'atra senza alcun riferimento alla madre (o alla sua "potestà materna") che, all'interno del nucleo familiare, rimane soggetto limitato nella sua sfera giuridica ed incapace per definizione di gestire i figli durante tutta la durata del matrimonio legittimo, vedendo la sua potestà genitoriale completamente svuotata di qualsiasi contenuto pretensivo a carattere tanto patrimoniale quanto non patrimoniale. Anche dal punto di vista dell'amministrazione delle cure, dell'istruzione dell'avviamento al lavoro dei figli è il padre, in completa autonomia e senza dover chiedere alla moglie il suo consiglio, a prendere tutte le decisioni, con la madre cui residua il solo generalissimo rispetto della prole con valenza unicamente etico-morale. La sola eccezione a questa costruzione giuridica rigorosissima è prevista dell'articolo 231⁵³⁰ che conferisce alla madre una *patria potestà* «suppletiva»⁵³¹ – come la definisce Luigi Borsari,

l'autorizzazione del tribunale civile. Nascendo conflitto d'interessi tra i figli soggetti alla stessa patria potestà o tra essi ed il padre, sarà nominato ai figli un curatore speciale. La nomina del curatore sarà fatta dall'autorità giudiziaria ordinaria davanti alla quale fosse vertente il giudizio, ed in ogni altro caso dal tribunale civile» (art. 224); «Per la riscossione dei capitali, o per la vendita di effetti mobili soggetti a deterioramento basterà l'autorizzazione del pretore a condizione di nuovo impiego, la cui sicurezza sia riconosciuta dal pretore stesso» (art. 225); «Le eredità devolute ai figli soggetti alla patria potestà saranno accettate dal padre col beneficio dell'inventario. Se il padre non possa o non voglia accettarle, il tribunale, a richiesta del figlio o di alcuno dei parenti, od anche sull'istanza fatta d'ufficio dal procuratore del re, potrà autorizzarne l'accettazione, premessa la nomina di un curatore speciale e sentito il padre» (art. 226), vedi *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 80.

⁵²⁸ Artt. 228-232, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 81-83. Su questa disciplina, particolarmente importante nel caso di minori ereditieri orfani di madre, si veda tra gli altri M. BIANCHI BANDINELLI, *Dell'usufrutto legale del padre sui beni del figlio*, Roma, Botta, 1888; sulla pagine della rivista *Scienza del Diritto Privato* di Firenze del 1894, l'avvocato Orazio Sacchi si esporrà personalmente per l'abolizione di questo privilegio paterno e per una maggior tutela della sfera giuridico-patrimoniale dei figli minori contro genitori sconsiderati o scialacquoni, cfr. O. SACCHI, *Per l'abolizione dell'usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli*, estratto dalla «Scienza del Diritto Privato» di Firenze, anno II, fasc. 11-12, Firenze, Ciardi, 1894.

⁵²⁹ Art. 233, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 83.

⁵³⁰ «Le disposizioni dei precedenti articoli sono applicabili alla madre che esercita la patria potestà. L'usufrutto legale passa alla madre anche quando la patria potestà è esercitata dal padre, ove questo ne sia escluso per cause a lui personali» (Art. 231, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 83).

⁵³¹ L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, p. 851.

trattandola come una cosa del tutto eccezionale – e che si attiva nei soli casi di incapacità o morte del marito durante il periodo di minore età dei figli, ma che comunque rimane limitata, e per essere esercitata necessita dell’ausilio penetrante del Consiglio di famiglia, oltre che del Tribunale e del Pretore, per le questioni economicamente più rilevanti⁵³². A questo si somma, poi, la precisazione (quasi beffarda) che, ai sensi dell’articolo 235, il «padre può per testamento o per atto autentico stabilire condizioni alla madre superstite per l’educazione dei figli e per l’amministrazione»⁵³³ dei loro beni. Insomma, anche in quei casi limite in cui la “potestà materna” si configura, questa rimane una potestà “dimezzata” – per ricorrere alla buffa immagine di Italo Calvino – esercitata soltanto in maniera eccezionale e con tutte le cautele ed i pregiudizi che contraddistinguono la condizione femminile nella seconda metà del secolo XIX⁵³⁴.

A questa (soltanto formale) eguaglianza del rispetto, ed alla più che sostanziale disuguaglianza di potestà tra i genitori all’interno della società parentale, fa eco la distinzione altrettanto discriminatoria (sia formale che sostanziale) tra figli legittimi, nati o concepiti in costanza di matrimonio – la cui posizione giuridica è disciplinata nel Capo I del Titolo VI, intitolato appunto *Della filiazione della prole concepita o nata durante il matrimonio*⁵³⁵ – e figli naturali nati, invece, al di fuori di una legittima unione matrimoniale in senso civilistico, – la cui condizione giuridica è prevista, invece, nel Capo III del Titolo VI, intitolato, in perfetta simmetria, *Della filiazione della prole nata fuori matrimonio e della legittimazione*⁵³⁶. La diversificazione, come anticipato, non è soltanto formale-classificatoria o di “etichettatura” sociale borghese, ma si ripercuote tanto sui diritti e doveri individuali (rispetto ai genitori) dei figli quanto su quelli richiesti, in misura sensibilmente diversa, al padre ed alla madre nell’esercizio della loro funzione di assistenza morale e materiale, e senza contare le ulteriori distinzioni che si potrebbero fare tra figli naturali legittimati, figli adottivi introdotti nella famiglia legittima, figli adulterini ed incestuosi non suscettibili di legittimazione e così via⁵³⁷.

⁵³² «La madre, volendo passare a nuovo matrimonio, deve prima far convocare un consiglio di famiglia a norma degli articoli 252 e 253. Il consiglio delibererà se l’amministrazione dei beni debba essere conservata alla madre, e le potrà stabilire condizioni riguardo alla stessa amministrazione e all’educazione dei figli. Le deliberazioni del consiglio di famiglia saranno sottoposte al tribunale per i suoi provvedimenti a norma dell’articolo 235» (Art. 237); «In mancanza della convocazione richiesta dall’articolo precedente, la madre perderà di diritto l’amministrazione, e suo marito sarà responsabile in solido di quella esercitata per lo passato ed in appresso indebitamente conservata. Il pretore, sull’istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate negli articoli 252 e 253, od anche d’ufficio, deve convocare il consiglio di famiglia per deliberare sulle condizioni da stabilirsi per l’educazione dei figli e sulla nomina di un curatore ai loro beni. Il consiglio di famiglia può riammettere la madre all’amministrazione dei beni. Alle deliberazioni del consiglio di famiglia sono applicabili le disposizioni del secondo capoverso dell’articolo 237» (Art. 238); in *Codice civile del Regno d’Italia*, cit., pp. 84-85.

⁵³³ Art. 235, *Codice civile del Regno d’Italia*, cit., p. 84.

⁵³⁴ *Supra* in questo Capitolo, paragrafo 1.2.

⁵³⁵ Artt. 159-178, *Codice civile del Regno d’Italia*, cit., pp. 60-66.

⁵³⁶ Artt. 179-202, *Codice civile del Regno d’Italia*, cit., pp. 67-73.

⁵³⁷ Giuseppe Leone ancora agli inizi del XX secolo, nella sua voce «Filiazione» del *Digesto*, arriva a conteggiare addirittura sei status differenti per la condizione di figlio, con sfumature e sottocategorie che elevano ancora il novero delle possibilità, testimoniando oltre alla complessità del sistema codicistico anche una certa confusione

Un complesso ed articolato sistema discriminatorio, quello messo in piedi dal Codice civile, che ha quale scopo primario, sopra ogni altro, la tutela dell'integrità della famiglia legittima e l'onorabilità del padre⁵³⁸, più che gli interessi della prole o la loro integrazione nel tessuto sociale come cittadini.

Inutile sottolineare che l'intero sistema tende a rafforzare la legittimità del vincolo matrimoniale civilistico, attorno al quale ruota l'intera disciplina della filiazione e da cui discende logicamente il principio secondo cui – ai sensi dell'art. 159 – il marito è presunto «padre del figlio concepito durante il matrimonio»⁵³⁹, ossia «nato non prima di cento ottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio né dopo trecento dallo scioglimento o annullamento di esso»⁵⁴⁰. «*Pater est is quem nuptiae demonstrant*» – proclama a pieni polmoni Borsari, declamando il celebre brocardo latino di Paolo contenuto nel *Digesto* (Paul. 4 *ad ed.* D. 2.4.5) – su questo non può esservi alcun dubbio, «la società umana è fondata su questo principio» assoluto dall'alba dei tempi, si tratta di «un dogma», di «una verità» incontestabile che si fa «grande e potente presunzione» rispetto ad una questione, quella della nascita, sui cui vige l'arbitrio di «norme superiori al potere legislativo»⁵⁴¹. Per la stessa ragione il Codice civile si disinteressa a stabilire una norma che indichi la filiazione materna, perché questa è autoevidente, un fatto naturale incontrovertibile e non necessita di presunzione alcuna, per dirlo ancora con Paolo «*Mater semper certa est*». Tuttavia, se lo scopo – come abbiamo sostenuto in precedenza – non è quello di tutelare ad ogni costo l'interesse del minore a vivere in una famiglia ma quello di salvaguardare l'onorabilità del padre e la legittimità dell'unione

della dottrina, alla ricerca di un sicuro arnese ermeneutico con il quale approcciare la materia in maniera sicura. G. LEONI, «Filiazione», op. cit., pp. 211-212.

⁵³⁸ «Le coerenze dell'onestà sono tratteggiate in modo spietato dai giuristi nel corso dell'Ottocento: le protezioni collegate in antico regime all'illiceità delle relazioni sessuali fuori dal matrimonio sono» – afferma Giovanni Cazzetta – «sistematicamente negate nel corso dell'Ottocento; una negazione perseguita nei Codici e teorizzata ampiamente dalla dottrina ottocentesca in tema di alimenti, in tema di ricerca di paternità e della maternità, in tema di filiazione naturale» (G. CAZZETTA, *Præsumitur seducta*, op. cit., p. 197). Come nota, a sua volta, Marco Cavina, l'onore maschile assume una rinnovata importanza nella società borghese italiana di Età liberale, anche più di quanto l'aveva avuta nei regni preunitari, con un aumento del duello per ristabilire l'onore macchiato, per insulti o questi di donne, che «divenne assai più frequente che nei due decenni precedenti. Tremila duelli accertati nei primi sette anni dopo l'Unità [...], negli anni '80 i duelli documentati si stabilizzano su più di 250 all'anno, per poi declinare fatalmente negli anni '90, un declino che si protrasse sino alla Prima guerra mondiale». Questi «dati quantitativi», naturalmente, «devono essere accolti con estrema cautela», anche se appare piuttosto evidente che «la prassi del duello, di norma non mortale, era estremamente diffusa nell'aria liberale» (M. CAVINA, *Il sangue dell'onore: storia del duello*, Roma-Bari, Laterza, 2005, p. 241-242), e con esso la rilevanza socioculturale riservata dal ceto borghese alla tutela dell'onore personale ed della onorabilità marchiale, lavati addirittura con il sangue della persona che li aveva offesi fuori dal cono di luce del diritto.

⁵³⁹ Art. 159, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 60.

⁵⁴⁰ Art. 160, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 60.

⁵⁴¹ L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, p. 605. «Sul dato fondamentale del matrimonio, alieni da ogni altra ricerca, nella necessità di accertare questo rapporto supremo, non abbiamo altra regola che il momento della sua manifestazione (il parto), e allora il legislatore rifà, come a dire, la via della natura, e va in dietro a trovare il punto arcano del concepimento. È un criterio scientifico quello che esprime, dedotto dai portati costanti della esperienza. [...] È il prodotto del matrimonio quello che nasce entro la sua sfera di azione; e questa è la legittimità che caratterizza la paternità e la filiazione come due termini inscindibili» (Ivi, p. 605-606).

matrimoniale tra i coniugi, è giocoforza che il legislatore si impegni a prevedere un meccanismo che consenta al padre di «recusare di riconoscere»⁵⁴² un figlio che non considera essere suo. Una meccanica giuridico-deduttiva che si fonda su altrettanto logiche presunzioni di fatto in senso contrario che consentono al genitore di sfilarsi, senza troppo clamore, dalla presunzione di paternità legale discendente del matrimonio, ad esempio nel caso in cui «egli era nella fisica impossibilità di coabitare con la moglie per causa di allontanamento o per effetto di altro accidente»⁵⁴³ o se «viveva legalmente separato dalla moglie»⁵⁴⁴ o ancora nei casi «impotenza manifesta»⁵⁴⁵ o di «adulterio della moglie»⁵⁴⁶ nel caso gli fosse stato celato al momento della nascita, per citare i casi più comuni nella partica forense⁵⁴⁷. Una possibilità, quella della riconsiderazione che viene granatina al padre in nome della legittimità della famiglia e del suo onore⁵⁴⁸, e che nel caso in cui «il marito muore senza aver promosso l'azione ma prima che sia decorso il termine utile», può essere esercitata dagli «eredi» e, addirittura, a certe condizioni specificate dalla legge, da «chiunque vi abbia interesse»⁵⁴⁹. Con questa meccanica – spiega Borsari – la «legge determina lo stadio nel quale comincia e finisce la presunzione della paternità legittima», e fornisce al padre che «nega assolutamente che quel figlio sia concepito per opera sua», lo strumento processuale per provare «l'inesistenza del fatto che la legge gli attribuisce»⁵⁵⁰.

⁵⁴² Artt. 162-167, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 61-63.

⁵⁴³ Art. 162, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 61.

⁵⁴⁴ Art. 163, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 61-62.

⁵⁴⁵ Art. 164, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 62.

⁵⁴⁶ Art. 165, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 62.

⁵⁴⁷ Si veda, tra i molti altri, per la copiosa rassegna giurisprudenziale in materia G. DELVITTO, *Manuale del foro italiano: commentario teorico-pratico del Codice civile del Regno d'Italia per singoli articoli*, 8 voll., Torino, Negro, 1871-1882, vol. I, pp. 646-662.

⁵⁴⁸ «Il principio tutelare secondo il quale nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita ed il possesso di figlio legittimo (art. 173), si è apposta un'eccezione consigliata dall'ordine delle famiglie e da evidente giustizia nei casi di supposizione di parto, o di sostituzione d'infante, reati preveduti dal Codice penale. In questi casi la giurisprudenza e la dottrina riconobbero che il detto principio non si dovrebbe ritorcere a grave danno del figlio, a favore del quale è introdotto» (V. CATTANEO e C. BORDA, *Il Codice civile italiano*, op. cit., p. 153).

⁵⁴⁹ Artt. 168-169, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 63.

⁵⁵⁰ L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, p. 607.

A questa medesima logica di fondo rispondono anche, parallelamente, le norme che disciplinano il «riconoscimento»⁵⁵¹ e la «legittimazione»⁵⁵² dei figli naturali⁵⁵³ – questa volta, specificatamente, sia dal lato materno che da quello paterno, anche se il legislatore, come avvenne in altre occasioni, disciplina tenendo in primo piano la situazione del padre e solo residualmente estende le previsioni anche a quella della madre. I due riferimenti normativi coordinati, l'uno permissivo e l'altro interdittivo, sono gli articoli 179 e 180 del Codice civile, e si applicano sia al riconoscimento che, di riflesso, alla legittimazione⁵⁵⁴, che rappresenta una sorta di passo ulteriore verso il conferimento della riabilitazione di stato civile»⁵⁵⁵ di figlio. Il primo dei due precetti codicistici richiamati prevede che il «figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre tanto congiuntamente, quanto separatamente»⁵⁵⁶, affrettandosi subito a precisare che «non possono però essere riconosciuti» tanto i figli «adulterini», ossia «nati da persone, di cui anche una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con altra persona» quanto, i figli «incestuosi», quelli cioè «nati da persone fra le quali non poteva sussistere matrimonio per vincolo di parentela, o di affinità in linea retta

⁵⁵¹ «Quanto la legge si mostra favorevole alla prova della filiazione legittima» – riassume Vincenzo Cattaneo, cogliendo gli elementi essenziali della prospettiva legislativa – «collocata sotto i santi auspici del matrimonio, altrettanto è sospettosa e diffidente verso la filiazione illegittima o naturale, che deriva da impura sorgente, e di cui il nascimento svela una violazione dell'ordine, un'offesa alla morale. La colpa ed il vizio non si presumono mai, ma esigono prova. Quindi nessuna presunzione è ammessa per la filiazione illegittima. Quanto ai modi coi quali essa può essere provata, si distinguono i figli naturali nati da persone, tra le quali al tempo del loro concepimento poteva sussistere matrimonio, anche col mezzo di dispensa, e quelli di cui i genitori erano da insuperabile impedimento respinti dalle nozze. I primi possono essere riconosciuti dal padre e dalla madre congiuntamente o separatamente, nell'atto di nascita od in atto autentico anteriore o posteriore; dei secondi è vietato il riconoscimento per motivi di pubblica morale, e per non infliggere sulla loro fronte una macchia ignominiosa, che sarebbe peggiore della oscurità dei loro natali. I rapporti tra i genitori ed i figli naturali riconosciuti sono dal Codice definiti in modo del tutto conforme ai sentimenti di umanità ed al civile progresso, senza ledere di soverchio i giusti riguardi e gli interessi della famiglia legittima. In questa parte il nuovo Codice riempirà una grave lacuna che si lamenta nei Codici moderni, i quali troppo poco si occuparono della misera sorte degli infelici frutti di illegittimi amori» (V. CATTANEO e C. BORDA, *Il Codice civile italiano*, op. cit., pp. 153-154).

⁵⁵² «La condizione dei figli illegittimi che sortirono da genitori liberi i natali, può trovare un riparo nella legittimazione. Il Codice ne ammette due specie, la legittimazione che si opera per susseguente matrimonio dei genitori, l'altra che è una concessione del Principe. [...] Però il nostro legislatore deliberava di accoglierla come istituzione antica in Italia, ammessa da tutti i Codici ora vigenti nella penisola, e che circondata di acconcie cautele somministra una pietosa riabilitazione alla prole sventurata che non la potrebbe altronde sperare, e non lascia luogo a temere lamentevoli perturbazioni nello stato delle famiglie. Importava solo di circondare questo sussidio di condizione tale che ne dovesse impedire in ogni modo l'abuso. E questo si è cercato di fare, sia collo stabilire che non possano essere legittimati se non i figli naturali, dei quali è permesso il legale riconoscimento, sia col prescrivere che tale legittimazione non possa accordarsi al genitore che abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, per non recare turbamento alle relazioni della famiglia già legalmente costituita, sia coll'ammettere la legittimazione nel solo caso in cui lo stesso genitore si trovi nell'impossibilità di legittimare il figlio per susseguente matrimonio, onde così far prevalere il mezzo più naturale e più santo dell'unione dei genitori, ed infine col prescrivere che consti del consenso dell'altro coniuge, qualora l'impetrante si trovasse stretto da vincolo matrimoniale» (V. CATTANEO e C. BORDA, *Ivi*, pp. 155-156).

⁵⁵³ Artt. 179-202, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 67-73.

⁵⁵⁴ «Non possono essere legittimati per susseguente matrimonio né per decreto reale i figli che non possono essere legalmente riconosciuti» (Art. 195, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 71).

⁵⁵⁵ V. CATTANEO e C. BORDA, *Il Codice civile italiano*, op. cit., p. 156.

⁵⁵⁶ Art. 179, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 67.

in infinito, o per vincolo di parentela in linea collaterale nel secondo grado»⁵⁵⁷. Tanto la prima quanto la seconda condizione sono ben evocative di quel desiderio chiarissimo di proteggere l'ordine e l'onorabilità della famiglia legittima⁵⁵⁸ a qualsiasi costo, anche al prezzo di sacrificare per questo il destino di una vita umana del tutto innocente nata da un'unione considerata socialmente sconveniente e portatrice di scandali e sventure ai colpevoli del coniugio. Meglio che quel figlio cresca, specie nel caso dell'incesto, senza due genitori depravati, lontano dallo sdegno e dalla miseria della pubblica morale e salvino, così, con il loro sacrificio, anche il buon nome e la reputazione della famiglia da cui provengono. Il riconoscimento, pur non essendo oggetto di particolari formalità legali⁵⁵⁹, resta, pur sempre, intrinsecamente un «atto volontario»⁵⁶⁰, circondato dalla massima solennità, sia pur «atipico e irrevocabile»⁵⁶¹. In particolare, è un atto di libertà del padre, che solo in casi particolari – come vedremo di qui a breve – può essere costretto dalla legge (con sentenza del giudice) al riconoscimento del figlio, e quando accade poiché il riconoscimento assume una funzione chiaramente punitiva nei confronti di condotte paterne considerate come gravemente inaccettabili e generatrici di allarme sociale pericoloso⁵⁶². «In ogni caso, eziandio congiunto o simultaneo, l'atto è singolare di sua natura, mancando la idea collettiva nel matrimonio», e per questo motivo che ognuno dei genitori può decidere per sé senza possibilità di obbligare l'altro a riconoscere di riflesso⁵⁶³.

Questo principio, che potrebbe sembrare un tecnicismo giuridico, si spiega – oltre che per evidenti ragioni di tutela dell'ordine familiare legittimo da assalti esterni e da indesiderate coscrizioni ricattatorie – anche per gli effetti giuridici, piuttosto rilevanti, in termini soprattutto patrimoniali, cui conduce il riconoscimento del figlio naturale per il genitore che lo compie, e che si sostanzia nella «tutela legale durante la minore età»⁵⁶⁴, cui si aggiungono tutte le disposizioni sulla patria potestà. La cornice istituzionale è, senza dubbio, l'assunzione del «nome di famiglia del genitore» che riconosce il figlio naturale, «o quello del padre, se è stato

⁵⁵⁷ Art. 180, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 67.

⁵⁵⁸ Borsari lo ammette senza troppe remore, quando afferma che il «rispetto della *pubblica morale* noi lo intendiamo perfettamente: non vuole elevarsi alla dignità di un atto giuridico la dichiarazione di un padre o di una madre che viene a narrarci il suo delitto di aver messo al mondo dei figli per opera d'adulterio o d'incesto. È quello che non si permette, che non si accetta e si condanna. Parleranno i fatti, si udrà la voce imponente del magistrato, la pubblica morale sarà soddisfatta colla reintegrazione della verità oltraggiata; ma non sarà lo stesso genitore colpevole che si faccia a decidere con una sua dichiarazione della sorte dei figli. E questa, secondo me, è la ragione più potente. Riconoscimento in ordine ai figli semplicemente naturali, significa beneficio, favore, acquisto di uno stato, diritto di successione. Riconoscimento in ordine a questi altri figli esprime esclusione, rigettamento: è suggello di disonore. Il luogo della Relazione surriferito scolpisce il concetto nelle sue energiche parole. Permesso al padre e alla madre di beneficiare i loro figliuoli, ma non d'infamarli. Ecco, come io lo intendo, lo spirito elevato di questa disposizione. Qui il castigo dei figli non c'entra proprio per nulla» (L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, p. 679).

⁵⁵⁹ Art. 181, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 67-68.

⁵⁶⁰ L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, p. 607.

⁵⁶¹ Ivi, p. 691.

⁵⁶² Cfr. G. GALEOTTI, *In cerca del padre*, op. cit., pp. 57-88.

⁵⁶³ Art. 182, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 68.

⁵⁶⁴ Art. 184, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 68.

riconosciuto da ambedue genitori»⁵⁶⁵, come nel caso di susseguente matrimonio tra i genitori illegittimi. Questa circostanza formale, tuttavia, non equivale ad accoglimento nella famiglia legittima di provenienza del genitore riconoscente, ed anzi, l'introduzione del riconosciuto «nella casa coniugale» può verificarsi soltanto con il «consenso dell'altro coniuge»⁵⁶⁶ estraneo al riconoscimento. «Diciamo *rapporti personali* quelli che prendono qualità dal vincolo naturale» – tiene a precisare sul punto Luigi Borsari, marcando la distinzione con i figli legittimi che sono discendenti in un senso giuridico più intrinseco – e «dalla pure naturale superiorità del genitore sul generato. Noi raccogliamo il sistema dalla bocca del legislatore che lo assume chiaramente, opportunamente, e meglio che altri legislatori non abbiano fatto, in questo gruppo di articoli. La maggiore dignità dei figli legittimi si rileva di leggieri dal riscontro che si faccia col *Titolo della patria potestà*, senza parlare di quello delle successioni»⁵⁶⁷. Un'impostazione, quest'ultima confermata anche dal successivo articolo 198 che proibisce la successiva legittimazione del figlio naturale riconosciuto nel caso in cui il genitore legittimante abbia già «figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio»⁵⁶⁸.

A seguito del riconoscimento, infatti, il genitore è altresì obbligato ai sensi dell'articolo 186 del Codice civile «a mantenere, educare, istruire ed avviare ad una professione o ad un'arte il figlio naturale riconosciuto» ed «a somministrargli anche successivamente gli alimenti in caso di bisogno, se il figlio non ha coniuge o discendenti in condizioni di somministrargli»⁵⁶⁹, anche se questi non entra fisicamente a far parte della famiglia del riconoscente e mantiene uno *status* giuridico-sociale diverso da quello dei figli legittimi o legittimati. Infatti, soltanto la «legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori dal matrimonio, la qualità di figlio»⁵⁷⁰. Si tratta, dal punto di vista del padre, di una potestà attenuata negli obblighi quella esercitata sui figli naturali, mentre resta invariata la portata dei diritti che il genitore può pretendere dal figlio naturale, che equivalgono in tutto e per tutto a quelli richiesti ai legittimi, soprattutto in tema di alimenti. È lo stesso Borsari a confermarlo, vantandosi del fatto che «il legislatore ha posto nel miglior grado che per lui si potesse la condizione dei figli naturali riconosciuti, serbando tuttavia quella ragionevole distanza che passa fra la sua immoralità e l'ufficiale altezza del matrimonio»⁵⁷¹. Per la stessa ragione di fondo, a tutela della famiglia legittima e dell'onorabilità del matrimonio, come avviene per i figli legittimati, anche il riconoscimento del figlio naturale «può essere impugnato [...] da chiunque vi abbia interesse»⁵⁷² per tutelare la propria sfera giuridica nei confronti della volontà paterna sconsiderata, e non sorprende che di solito ad

⁵⁶⁵ Art. 185, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 68.

⁵⁶⁶ Art. 183, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 68.

⁵⁶⁷ L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, p. 697.

⁵⁶⁸ Art. 198, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 71.

⁵⁶⁹ Art. 186, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 68-69.

⁵⁷⁰ Art. 194, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 70.

⁵⁷¹ L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, p. 697.

⁵⁷² Art. 188, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 69.

opporsi siano i figli legittimi, nati nel matrimonio, o l'atro coniuge del riconoscente per ragioni ereditarie di stampo tipicamente patrimoniale.

Alla luce di questo sistema – intrinsecamente fondato sulla discriminazione tanto tra marito e moglie nella società parentale quanto tra i figli naturali e legittimi dentro e fuori la società coniugale tra i genitori, con uno sfavore, piuttosto evidente, del legislatore per l'istituto del riconoscimento ed uno sforzo per difendere ad ogni costo la tranquillità del matrimonio civile e della famiglia legittima da ogni turbamento esterno – non sorprende di ritrovare tutti questi elementi come sommati aritmicamente ed in maniera paradigmatica negli articoli 189-193 del Codice civile⁵⁷³, che disciplinando in maniera estremante rigorosa (e del tutto eccezionalmente) le indagini di paternità e maternità naturale, insieme all'istituto del riconoscimento giudiziario consegnate al buon esito giudiziario di queste ricerche, che produce *de facto* gli stessi effetti giuridici del riconoscimento volontario⁵⁷⁴. «Le indagini sulla paternità non sono ammesse» – recita, in maniera lapidaria, l'articolo 189, riproducendo quasi pedissequamente il divieto contenuto nell'articolo 340 del *Code Napoléon* ed il contrasto con il più favorevole regime sardo-piemontese⁵⁷⁵ – «fuorché nei casi di ratto o di stupro violento, quando il tempo di essi risponda a quello del concepimento»⁵⁷⁶. Questo riferimento esclusivo al ratto e allo stupro violento come sole eccezioni al divieto rappresenta – come ci suggerisce Giovanni Cazzetta – «il simbolo di un collegamento del diritto civile al diritto penale»⁵⁷⁷, in un rapporto inscindibilmente biunivoco tra l'uno e l'altro e con il penale che infonde il civile.

«La legge mette nella gran luce la paternità legittima» – scrive Luigi Borsari, per giustificare il dettato normativo che ai suoi occhi naturalmente non ha nulla di discriminatorio, ma che ammette potrebbe apparire contraddittorio rispetto al generale sentire di qualche giurista nostalgico del periodo preunitario – e «mentre la circonda di ogni prestigio di dignità e

⁵⁷³ Artt. 189-193, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 69-70.

⁵⁷⁴ «La sentenza che dichiara l'affiliazione naturale produce gli stessi effetti del riconoscimento» (Art. 192, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 70. Sul punto, si agitava qualche perplessità, che viene immediatamente soffocata dal Cattaneo: «Quando emani una sentenza che dichiara la filiazione naturale, quali ne saranno gli effetti? Non lo diceva il progetto, lasciando col suo silenzio libero ancora il campo alla questione spesso dibattuta circa l'estensione degli effetti dei giudicati, relativi allo stato delle persone. È sembrato opportuno di troncarla in fatto di filiazione illegittima, disponendo che la sentenza dichiarativa di filiazione produce gli effetti del riconoscimento. E invero che altro è la dichiarazione pronunciata dal giudice, se non un riconoscimento forzato, un riconoscimento che il giudice fa invece della parte?» (V. CATTANEO e C. BORDA, *Il Codice civile italiano*, op. cit., p. 155).

⁵⁷⁵ *Supra* Capitolo III, paragrafo 4 e Capitolo IV, paragrafo 3.3. A conferma si può citare la sintesi efficace di Cattaneo, il quale da piemontese afferma che «il Codice sardo, seguendo le orme tracciate dal diritto romano, ammette le indagini sulla paternità anche in due altri casi, quando vi sia uno scritto che procede dal padre, in cui egli siasi dichiarato tale, e quando consti di una serie di cure da lui prodigate a titolo di padre. Gli altri Codici italiani, ad imitazione del Codice francese, furono più severi, escludendo per regola le indagini sulla paternità, e non permettendole che nel solo caso di ratto. Il Codice però vi aggiunse il caso di stupro violento, siccome quello che costituisce un fatto non solo pubblico e criminoso, ma direttamente connesso al concepimento; havvi qui una presunzione di paternità, se non maggiore, almeno eguale a quella che si riscontra nel caso di ratto?» (V. CATTANEO e C. BORDA, *Il Codice civile italiano*, op. cit., p. 154).

⁵⁷⁶ Art. 189, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 69.

⁵⁷⁷ G. CAZZETTA, *Praesumitur seducta*, op. cit. p. 298.

d'onoranza, la esalta come fondamento della civile società», quando poi «è costretta di occuparsi della filiazione naturale sembra combattuta da contrari affetti. Lungi dal colpirla della sua riprovazione come la prole che discende da sorgenti che si direbbero avvelenate, l'accetta come una classe che importa di tutelare, di proteggere e di favorire a non molta distanza dalla prole legittima; concede potenza di diritto all'atto del riconoscimento anche paterno; ad un tratto si arresta quasi per una subita riflessione, e nega la indagine della paternità [...]. Ciò che vi ha di odioso è il pulsare con azione diretta e con intendimento oggettivo la paternità che giace nel suo segreto»⁵⁷⁸. «Non può negarsi» – prosegue Borsari, poco più avanti – «che le questioni sulla paternità sono di un abbordo difficile, e invitano allo scandalo appunto per la difficoltà di cui sono involute, e pel bisogno di discendere ai più indecenti particolari»⁵⁷⁹. Del resto, «mentre si favorisce il riconoscimento paterno, non si vuole nemmeno ostare allo sviluppo naturale o provvidenziale della verità, e se la paternità viene a rivelarsi, per così dire, da sé, non si rifiuta alcuna delle sue conseguenze. Ma sopra tutto si evita l'affronto diretto; la sfida audace ed impudente che del più caro vincolo della umanità farebbe materia di furori e di odi inestinguibili»⁵⁸⁰. A loro volta, il ratto e lo stupro violento sono ammessi – sempre per Borsari, in un'ottica restitutiva e residuale – come «fatti esteriori e dimostrabili, susseguiti dal parto e con circostanze di tempo opportune, involgono la paternità del rapitore o dello stupratore, quale una conseguenza da cui non può sottrarsi»⁵⁸¹ e questo, soprattutto, senza atti d'inchiesta che turbino il segreto pudore familiare⁵⁸².

All'opposto, l'articolo 190 del Codice civile, invece, recita che le «indagini sulla maternità sono ammesse», sostanzialmente senza grandi limitazioni come nel caso della paternità, se non quanto ai mezzi di prova ammessi, escludendo la testimonianza «se non quando vi sia già un principio di prova per iscritto, o quando le presunzioni e gli indizi risultanti da fatti già certi siano abbastanza gravi per determinarne l'ammissione»⁵⁸³. La differenza di trattamento è evidente, ed anche Borsari sembra in imbarazzo (e non è il solo⁵⁸⁴), la sua

⁵⁷⁸ L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, p. 707.

⁵⁷⁹ *Ivi*, p. 708.

⁵⁸⁰ *Ivi*, p. 709.

⁵⁸¹ *Ibidem*.

⁵⁸² «Nel Codice civile del Regno d'Italia del 1865 il titolo *Della filiazione* porta ben impressa la costante volontà del legislatore di porre in essere una normativa volta a sanzionare in modo più efficace i «turbamenti della stabilità e del decoro della famiglia». La negazione di una parificazione dei diritti dei figli naturali a quelli dei figli legittimi appare dettata, come nel caso del *Code civil*, da una ricerca esasperata delle colpe dei genitori: si colpiscono i figli per cercare d'influire sulla condotta dei genitori, la sorte riservata ai figli delle unioni illecite è scelta di rigore; «salutare severità» che appare indirizzata soprattutto a sanzionare il colpevole consenso della donna» (G. CAZZETTA, *Præsumitur seducta*, op. cit., p. 290).

⁵⁸³ Art. 189, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 69.

⁵⁸⁴ «L'accennato divieto sulle indagini della paternità non può applicarsi alla ricerca della maternità. Non si tratta, riguardo alla madre, di penetrare nei segreti della natura; la natura stessa la svela e la dimostra; il suo parto e la identità del figlio da essa partorito col reclamante sono fatti positivi che possono essere accertati. Però il nostro Codice, seguendo le orme degli altri Codici, prende giuste precauzioni circa il genere di prova da ammettersi in questo delicato argomento. Troppo grave pericolo e troppo grande sventura sarebbe per le donne oneste, se il loro onore potesse venire facilmente compromesso da testimoni compiacenti o subornati. A questo inconveniente si è

giustificazione è quella più evidente in termini di logica del diritto ma anche meno soddisfacente in termini strettamente giuridici. «La prova è più facile a farsi rispetto alla maternità che rispetto alla paternità [...]. La donna porta in sé stessa i segni della sua creazione, di cui tardi si pente, e che indarno vorrebbe nascondere. È un fatto storico che si dimostra colla testimonianza irrefragabile della natura»⁵⁸⁵. A differenza di quanto avviene per l'uomo che «s'involta all'opera sua, e non vi ha nesso visibile che ve l'unisca. Vi ha qualche cosa d'impenetrabile nel mistero della paternità se il matrimonio non vi ponga il proprio suggello, e non l'additi come una conseguenza sua propria. Mancando di una tale dimostrazione, più autentica ancora che naturale, la paternità vaga nell'indefinito» ed «il carattere, la qualità e lo sforzo della indagine è la materia principale dello scandalo», che «diventa minore ogni volta allo scandalo rimedio imposto è il silenzio»⁵⁸⁶. Dunque, nessuna discriminazione di sorta tra maternità e paternità, neanche teoricamente, e nonostante questa agiti – ammette con l'amaro in bocca Borsari – «una questione sociale assai dibattuta e problematica»⁵⁸⁷. Si tratta, molto più semplicemente e senza troppo polemizzare, di un banale adattarsi del diritto alla natura delle cose ed alla scienza, mantenendo coperto dal vello dell'inconoscibile ciò che non può essere provato con certezza e sfugge alle umane possibilità di conoscenza incontestabile. Tuttavia, vi sono casi in cui le indagini, anche di maternità e non solo di paternità, sono radicalmente vietate, non per ragioni di certezza (questa volta) ma per opportunità sociale, come previsto dall'articolo 193 che fa suoi i divieti al riconoscimento volontario previsti dai precedenti articoli 179 e 180 del Codice civile, ossia nei casi di adulterio e l'incesto, con la precisazione, però, in chiave ancora una volta punitiva, che il «figlio naturale avrà sempre azione per ottenere gli alimenti» dal genitore se «la paternità o maternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale», se «la paternità o maternità dipenda da un matrimonio dichiarato nullo» e se «la paternità o maternità risulti da esplicita dichiarazione per iscritto dei genitori»⁵⁸⁸. «Ogni processo giudiziale deve avere uno scopo permesso» – scrivere Borsari – se «è per riuscire alla violazione di un grande principio, o di una legge di ordine pubblico espressa ed evidente, la istanza si propone un'impossibile morale. [...] Generazione condannata non può reclamare dei genitori che non potrebbero confessare né abbracciare la prole, né fare atto spontaneo di nessuna maniera a loro beneficio. Ma, si dirà, questi poveri figliuoli avrebbero almeno diritto agli alimenti. Perché, a questo effetto almeno, non sarebbe loro concesso di dirigere le istanze, secondo la umanità di altre leggi ch'erano in voce di meno civili? La risposta si è data, e non si

riparato, prescrivendo che la maternità non potrà essere provata con testimoni, se non evvi un principio di prova per iscritto, o se non concorrano presunzioni od indizi risultanti da fatti già certi ed abbastanza gravi per determinare l'ammissione della pericolosa prova testimoniale» (V. CATTANEO e C. BORDA, *Il Codice civile italiano*, op. cit., p. 155).

⁵⁸⁵ L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, p. 717.

⁵⁸⁶ *Ibidem*.

⁵⁸⁷ *Ivi*, p. 707.

⁵⁸⁸ Art. 193, *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 70.

farebbe che ripeterla»⁵⁸⁹. Dunque, se si nega ai figli naturali la ricerca di paternità, qui lo scandalo sarebbe ancora più grave gettando «il disordine nella famiglia», poiché si tratterebbe di «sommovere il fondo della corruzione», ed il «legislatore se ne sgomenta e non trova compensi al male che si va a produrre»⁵⁹⁰. «Egli si pone dunque sul fermo e nega l'azione quando fino dai primi passi si travede a quale risultato sarà per giungere. La scoperta di una grande immoralità e del suo autore è fine e missione del Codice penale, e con questo si pensa di adempiere ad un sommo dovere della giustizia e soddisfare ad urgente bisogno sociale: ma qui si crede più utile che la immoralità non venga in luce, anche a costo di lasciarla impunita. Non intendo portare né censure né lodi; rispetto il profondo intendimento del legislatore, e apprezzo le difficoltà in mezzo alle quali ha dovuto trovarsi. Ma condannando la inquisizione odiosa, audace, traforante per tutti i meati della vita intima e riposta, non rigetta, non disconosce i fatti che sorgeranno d'altronde quasi per forza loro propria»⁵⁹¹, e per questo motivo nel negare in radice l'azione per la ricerca di paternità e maternità, riconosce il solo diritto dei figli naturali agli alimenti per tutta la vita⁵⁹², punendo con quest'obbligazione gli artefici di tali malefatte che devono restare segrete per salvaguardarne l'onore proprio e quello della famiglia dallo scandalo.

Un sistema, dunque, quello della filiazione che agli occhi dei primi esegeti del Codice civile – sia pur con qualche perplessità, mai espressa in maniera esplicita – appare perfettamente logico e privo di qualsiasi forma di contraddizione o discriminazione tanto tra i differenti *status* giuridici della prole quanto tra i coniugi nel matrimonio, fondato solidamente sulle basi del primato assoluto della famiglia legittima sui legami naturali di parentela – in forza della superiore preminenza riconosciuta al matrimonio civile per tutelare l'ordine e la morale pubblica – e sul ruolo del padre *capo-famiglia*, in perfetta armonia con la disciplina gerarchica

⁵⁸⁹ L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, op. cit., vol. I, p. 734.

⁵⁹⁰ *Ibidem*.

⁵⁹¹ *Ibidem*.

⁵⁹² Concorde sul punto anche il Cattaneo, esprimendosi in maniera quasi armonica con l'opinione del Borsari e fornendoci uno spaccato applicativo della norma: «Mentre la causa della morale e della decenza pubblica non solo interdice ai frutti dei condannati accoppiamenti ogni ricerca dei turpi loro genitori, ma li priva pur anche del beneficio del riconoscimento, la causa dell'umanità reclama tuttavia che nei casi in cui la filiazione di cotesti sventurati viene ad emergere in modo indubitato senza la loro opera, ad essi si permetta di giovare per ottenere gli alimenti dagli autori della loro misera esistenza. Il progetto ministeriale faceva menzione dei due casi, in cui la paternità o la maternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale, oppure da un matrimonio dichiarato nullo. La Commissione senatoria ne ha aggiunto un terzo desunto dal Codice albertino, ed è quello in cui la paternità o la maternità risulti da esplicita dichiarazione per iscritto dei genitori. Il negare in questo caso l'azione alimentare sarebbe atto non che ingiusto, crudele. Ammettendo soltanto una dichiarazione dei genitori spontanea, esplicita e scritta, si rimuovono i pericoli che fecero escludere affatto la ricerca di una paternità o maternità, che la legge preferisce d'ignorare e non vuole che sia fatta soggetto di vergognose discussioni davanti ai tribunali. Non si tratta, del resto, di tutti gli effetti di un riconoscimento, ma si tratta del solo diritto sacro degli alimenti, verso il quale la legge non può non mostrarsi assai indulgente. A questa compassionevole eccezione la giurisprudenza dei magistrati già si è mostrata molto propensa, anche là dove essa non si trova scritta nella legge» (V. CATTANEO e C. BORDA, *Il Codice civile italiano*, op. cit., p. 155).

della società coniugale tra mogli e merito⁵⁹³, di cui la società parentale è soltanto un suo allargamento in senso verticale con l'inclusione dei figli. Contro questa pretesa armonia della codificazione civile si scaglierà – come prevedibile, e con il suo ardore incontrollabile – la giornalista milanese Anna Maria Mozzoni, paladina dei diritti delle donne⁵⁹⁴, da prima in *La donna e i suoi rapporti sociali*⁵⁹⁵ (1864) per poi proseguire il discorso in *La donna in faccia al progetto del nuovo Codice civile italiano*⁵⁹⁶ (1865), senza però soffermarsi mai – e questo è davvero sorprendente – sulla condizione di sfavore di cui sono vittima i figli naturali rispetto ai legittimi, e facendo della crociata contro il divieto di indagini sulla paternità una questione di pura emancipazione femminile e di discriminazione tra uomini e donne, e questo a partire proprio dall'artificiosità giuridica delle norme in materia di patria potestà.

«Che cos'è la paternità?» – si domanda retoricamente la Mozzoni, dandosi una risposta che fa crollare in un sol colpo l'intero postulato dell'irrinunciabilità della *potestas* paterna – «In faccia alla natura», infatti, la paternità «è un semplice impulso», mentre «in faccia alla legge è una ancor più semplice ipotesi, dovunque e sempre è ombra e mistero»⁵⁹⁷, dietro il quale il legislatore codicistico ha celato il suo del tutto innaturale disegno patriarcale della società familiare. Ed, infatti, se guardiamo alla realtà empirica, al di là del dettato normativo dell'articolo 220 del Codice civile, «la madre ha sempre diritto innegabile al rispetto ed all'amor della prole, alla quale la natura la indice con evidenza», dal canto suo «il padre non partecipa a questi diritti, se non in quanto siasi egli stesso incaricato di provare al figlio la paternità sua», compiendo in suo favore tutti «quei doveri di alimentazione e di educazione che la ragione gli suggerisce»⁵⁹⁸ ma che non sono il precipitato di un fatto naturale empirico. Per dirlo in altri termini, per la Mozzoni il padre è tale soltanto perché fornisce alla famiglia mezzi economici di sostentamento, ma per lui non esiste un legame intrinsecamente naturalistico con il figlio come quello che si istaura con la madre al momento del parto e con l'allattamento. «Tanto ci insegna semplicissima riflessione sulla logica dei fatti»⁵⁹⁹ – si contenta di sottolineare la giornalista milanese – e non c'è bisogno di aggiungere altro per giustificare quest'affermazione. Tuttavia – persegue la Mozzoni, disvelando ancora una volta ciò che si nasconde dietro la retorica codicistica della diseguaglianza – «gli uomini sono eternamente inclini a costruire gli edifici loro sulle ipotesi, ed anche qui preferirono meglio fondar sull'ipotesi che sull'evidenza», e lo fanno «innalzarono la patria potestà»⁶⁰⁰ ad un livello superiore a quello di natura, svilendo il rapporto naturale tra madre e figlio in favore di quelli tra il padre e la sua

⁵⁹³ *Supra* in questo Capitolo, paragrafo 1.2.

⁵⁹⁴ *Supra* in questo Capitolo, paragrafo 1.3.

⁵⁹⁵ A. M. MOZZONI, *La donna e i suoi rapporti sociali*, op. cit.

⁵⁹⁶ A. M. MOZZONI, *La donna in faccia al progetto del nuovo Codice civile italiano*, op. cit.

⁵⁹⁷ A. M. MOZZONI, *La donna e i suoi rapporti sociali*, in Id. *La liberazione della donna*, op. cit., p. 29.

⁵⁹⁸ *Ibidem*.

⁵⁹⁹ *Ibidem*.

⁶⁰⁰ *Ibidem*.

discendenza. Questo è il motivo per il quale la «paternità legale è la prima ragione della schiavitù della donna» e, infatti, «perché fossero duraturi questi rapporti artificiali, era d'uopo dar qualche corpo alla ipotesi, qualche esattezza all'induzione. Da qui nasce allora, la reclusione della donna [...] nel suo spirito e nel suo scopo, nelle mille limitazioni della sua libertà. Da qui il diritto di comando, di sorveglianza, il supremo arbitrio del marito, la signoria dell'uomo, insomma, e la servitù della donna»⁶⁰¹, fundamenta dall'architettura familiare del Codice civile contro la realtà della natura umana.

«Come ognun vede, la donna, in qualunque regime coniugale, è schiava o minore», e questa sua condizione si attenua soltanto – concedendo alla donna un pieno «diritto materno» – nel caso in cui questa sia «madre di prole illegittima»⁶⁰², che per definizione non soggiace alla *patria potestas* di un padre capo-famiglia e che non può neanche essere liberamente ricercata, stante il divieto codicistico di indagini sulla paternità naturale. Paradossalmente, dunque, – dal punto di vista della Mozzoni, ma il ragionamento è logicamente condivisibile – il Codice civile unitario reputa la donna sempre «incapace di esercitare la patria potestà vivente il marito e nella famiglia composta nella normale careggiata», e nonostante questo «la incarica dell'esercizio esclusivo della patria potestà nella filiazione naturale, dove questo esercizio è intralciato»⁶⁰³ dal bisogno di proteggere l'onorabilità del padre o quella della sua famiglia legittima. Tuttavia, se la donna scegliesse di liberarsi dal giogo del patriarcato per mezzo della filiazione illegittima, generando un figlio al solo scopo di emancipare la sua condizione, «non farebbe che ridurre a pratica le immorali lezioni che le dà il codice con tanta eloquenza», portando alla «corruttela massima dei costumi» e all'«origine incerta delle famiglie» su larga scala, e conducendo ad una «moltiplicazione allo infinito degli orfani e degli esposti, non potendo la donna, priva del diritto industriale, bastare all'alimentazione di numerosa prole» con il suo lavoro subordinato⁶⁰⁴. Ci sarebbero così – minaccia la Mozzoni – «delle generazioni degenerate dal punto di vista fisico, depravate, dal punto di vista morale, miserabili, dal punto

⁶⁰¹ *Ibidem*.

⁶⁰² Ivi, p. 33.

⁶⁰³ A. M. MAZZONI, *La donna in faccia al progetto del nuovo Codice civile Italiano*, in Id. *La liberazione della donna*, op. cit., p. 89.

⁶⁰⁴ Come sottolinea, a ragione, la storica Adriana Castagnoli «le attività economiche che le donne pur continuavano a svolgere nelle varie imprese vennero relegate nel cono d'ombra dell'inscindibilità di ruoli e funzioni dell'impresa familiare, mentre autoimpiego e imprenditorialità finirono sovente con l'identificare la condizione di donne sole che dovevano bastare a sé stesse. Il costo dell'unificazione del diritto fu particolarmente salato per le donne lombarde che, dopo cinquant'anni di autonomia, dovettero tornare sotto l'autorità del marito. Eppure, all'inizio degli anni Settanta dell'Ottocento, a Milano non erano poche le donne che possedevano in proprio redditi da capitale e lavoro (il 7,1% dei contribuenti segnalati nel 1872). Tuttavia, il loro reddito non superava il 3,7% di quello complessivo denunciato, mostrando come la posizione economica femminile fosse comunque inferiore a quella degli uomini. Di fatto, le donne erano titolari di esercizi individuali, botteghe e laboratori che si posizionavano all'83% fra i rank più modesti di reddito» (A. CASTAGNOLI, voce «L'imprenditoria femminile nell'Italia unita», in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: Il contributo italiano alla storia del pensiero. Tecnica, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 407); per le statistiche vedi S. LICINI, *Donne e affari a Milano nell'Ottocento*, in «Annali di storia dell'impresa», n. 18, 2007, pp. 53-73.

di vista economico, e dal punto di veduta politico, terribile ed eterna minaccia all'organismo sociale»⁶⁰⁵.

La soluzione al problema è presto detta, e sta tutto nella risoluzione del paradosso giuridico sui cui si fonda il Titolo VI del codice, facendo della madre una vera «contutrice» – in condizioni di perfetta parità con il marito e «secondo il diritto naturale» – «di tutti i figli legittimi e naturali», e di riflesso, che «sia ammessa la ricerca della paternità», senza limitazione alcuna anche nei casi scandalo dell'adulterio e dell'incesto, sottoponendole nel giudizio alle stesse «prove legali alle quali soggiace l'adulterio»⁶⁰⁶, così da eliminare ogni scappatoia processuale per i padri che respingono i loro doveri verso la prole facendoli ricadere, con noncuranza, sulle sole spalle delle madri nubili, sedotte ed abbandonate⁶⁰⁷ senza mezzi di sostentamento sufficienti a garantirgli una vita dignitosa.

Sullo stesso lato della barricata politica troviamo, altrettanto prevedibilmente, il deputato irpino Salvatore Morelli, che però a differenza della Mozzoni, sembra concepire la riforma della famiglia non soltanto come uno strumento politico di emancipazione femminile – che occupa, comunque, la maggior parte della sua speculazione intellettuale – ma anche come un processo di rigenerazione giuridico-sociale che passa necessariamente per una revisione della condizione di sfavore dei figli naturali, discriminati nei loro diritti e privi di legami familiari sufficientemente stabili da poterne garantire lo sviluppo come cittadini onesti dello Sato. In questa prospettiva, il pacchetto dei nove progetti di legge coordinati, presentato nella seduta parlamentare del 14 giugno 1875⁶⁰⁸ ed intitolato – non a caso – «*per assicurare con guarentigie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne*»⁶⁰⁹, è un esempio tangibile di questo approccio bilaterale al problema della riforma del diritto familiare, che pure tendendo sempre verso l'emancipazione della donna non dimentica la situazione della prole illegittima, ma anzi la pone sullo stesso piano di vulnerabilità. In particolare, bisogna guardare il *Terzo progetto di*

⁶⁰⁵ A. M. MOZZONI, *La donna e i suoi rapporti sociali*, in Id. *La liberazione della donna*, op. cit., p. 33.

⁶⁰⁶ Ivi, p. 38. L'ultimo riferimento è al regime probatorio di favore previsto dal legislatore in tema di confessione e testimonianza quanto ai casi di adulterio della moglie. Si veda sul punto la densa analisi di L. LUCCHINI, voce «*Adulterio*», in *Il Digesto italiano*, II, parte I, Torino, Unione-Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1884, pp. 267-273.

⁶⁰⁷ Questo è confermato dall'opzione di Giovanni Cazzetta, secondo cui il «diritto civile ottocentesco che guarda alla volontà libera della donna sa solo offrire la negazione di protezioni giuridiche come “sanzione” nei confronti della volontà libera e non osa mai ipotizzare nuove forme di protezione; il richiamo alla volontà libera affiora solo per restringere le protezioni antecedenti, per colpire donne “astute” pronte ad utilizzare ogni ambiguità del diritto come comodo rifugio per la loro disonestà. Nel silenzio delle leggi, più che l'istanza di una separazione tra diritto e morale, c'è un'ossessiva negazione degli abusi delle donne disoneste; più che la constatazione dell'impossibilità di risolvere con il diritto ogni immoralità sociale (così come ripete Zanardelli presentando il “suo” Codice), c'è il rimpianto di un ordine morale perduto, la presa d'atto che solo la fine dell'intervento della legge rappresenti la punizione più degna per la disonestà» (G. CAZZETTA, *Præsumitur seducta*, op. cit., p. 197).

⁶⁰⁸ *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, 14 giugno 1875, p. 4221.

⁶⁰⁹ *Riforme legislative proposte al Parlamento italiano dal deputato Salvatore Morelli, per assicurare con move guarentigie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne*, in *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, tornata del 14 giugno 1875, pp. 4239-4251.

legge, quello relativo alla riforma della «patria potestà»⁶¹⁰, il *Quinto progetto di legge*, che concerne la «filiazione»⁶¹¹ in generale, e naturalmente il *Sesto progetto di legge*, che si concentra, invece, più specificatamente, sulla «filiazione della prole nata fuori dal matrimonio»⁶¹², che combinati insieme fanno saltare completamente, in maniera esplosiva, le fondamenta giuridico-culturali sui cui si fondava l'intera disciplina codicistica.

«Considerando incompatibile con le presenti istituzioni costituzionali la patria potestà» quella previsione che dichiarano «il marito assoluto padrone della moglie e dei figliuoli suoi schiavi» – esordisce Morelli, nella presentazione dell'articolato del *Terzo progetto di legge* – e che una tale disposizione è ammessa soltanto «per l'istinto degli uomini a credere più alle parole che ai fatti», «nelle moltitudini ignoranti e pregiudicate quella formula di legge contrasta con la partecipazione di entrambi i coniugi al potere democratico» – principio implicito al matrimonio civile inteso in senso democratico – e «armando», invece, «spesso la mano del marito a manomettere la vita della moglie e dei figlioli, dei quali si crede ancora assoluto padrone, e rinnovando la ferocia dei popoli barbari»⁶¹³. Per queste ragioni di fatto, Morelli propone di riformare l'articolo 220 del codice eliminando ogni distinzione tra marito e moglie quanto all'amministrazione della potestà sui figli – allo stesso modo di come avviene nella società coniugale delineata dal *Primo progetto di legge* dello stesso pacchetto⁶¹⁴ – e ribadendo che questa deve avvenire «secondo le norme della moralità, del dritto civile e dei patti nuziali»⁶¹⁵. «Il figlio o la figlia qualunque sia la sua età deve onorare e rispettare i genitori», e sia l'uno che l'altro «sono soggetti al loro consiglio sino all'età maggiore od all'emancipazione» – ma senza divenire schiavi del loro arbitrio assoluto – quanto agli effetti dello scioglimento del matrimonio, a causa di morte del coniuge, «il governo della famiglia viene esercitato dal genitore superstite»⁶¹⁶, senza l'ausilio del Consiglio di famiglia nel caso sia la moglie. Come appare evidente, quella immaginata da Salvatore Morelli è il prototipo giuridico *ante litteram* della moderna responsabilità genitoriale congiunta⁶¹⁷, condivisa da entrambi i genitori in equità e amministrata secondo il principio superiore dell'interesse del minore che esula completamente dalla volontà personale (o dai capricci) sia dell'uno che dell'altro genitore.

⁶¹⁰ Ivi, p. 4245.

⁶¹¹ Ivi, p. 4247.

⁶¹² Ivi, p. 4248.

⁶¹³ Ivi, p. 4245.

⁶¹⁴ *Supra* in questo Capitolo IV, paragrafo 3.1.

⁶¹⁵ *Progetto di riforma*, Art. 220, in *Riforme legislative proposte al Parlamento italiano dal deputato Salvatore Morelli, per assicurare con nove guarentigie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne*, cit., p. 4245.

⁶¹⁶ *Ibidem*.

⁶¹⁷ Tra gli altri si veda M. DOGLIOTTI, *La potestà dei genitori e l'autonomia del minore*, vol. 6.2 del *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da Antonio Cicu, Francesco Messineo, Luigi Mengoni, e continuato da Piero Schlesinger, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 73-94; M. SESTA e A. ARCERI, *La responsabilità genitoriale e l'affidamento dei figli*, vol. III di *La crisi della famiglia*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da Antonio Cicu, Francesco Messineo, Luigi Mengoni, e continuato da Piero Schlesinger, Milano, Giuffrè, 2016.

A sua volta, quanto alla condizione giuridica dei figli, con il *Quinto progetto di legge*, il deputato irpino considera altrettanto «immorale ed ingiusto che per l'incertezza della paternità le leggi sociali» – le quali proclamando con solennità «l'eguaglianza di diritto» di tutti gli uomini tra loro – «si contraddicano poi nell'arbitraria distinzione dei figli legittimi e naturali, per cui una larga parte delle generazioni senza colpa viene al mondo con un marchio disonorante»⁶¹⁸. Si tratta, in vero, di una «sconvenienza mendace, la quale in frode del diritto umano sogna nel seno della società civile lo stato di natura», e che «potrebbe evitarsi ammettendo come accessorio il nome del padre, e come essenziale condizione alla legittimità il nome della madre, cui la prole veramente si appartiene per la nota massima del diritto antico *partus sequitur ventrem*»⁶¹⁹. «Considerando infine che tale riforma, reclamata dal cuore dell'umanità, interesserebbe maggiormente le madri a non abbandonare i propri figliuoli» e «ad essere più affettuose e studiose dell'educazione loro, con vantaggio immenso del benessere sociale»⁶²⁰, Morelli si spinge fino a chiedere la completa revisione dell'intero Capo III del Codice civile, fondandola su tre brevi articoli che hanno il senso di fornire al legislatore un'indicazione per riformare tutta la materia. L'articolo 1 – che rappresenta la positivizzazione, in termini civilistici, di quella norma costituzionale evocata dal Deputato irpino nella sua presentazione, recita: «In omaggio alla giustizia ed alla umana dignità la odierna distinzione dei figli legittimi e naturali è abolita, mantenendo per gli effetti necessari invece quella di riconosciuti e non riconosciuti, la quale non pregiudica punto la loro posizione morale innanzi alla società»⁶²¹. L'effetto è dirompente poiché il venir meno della distinzione tra figli naturali e figli mette in crisi l'idea stessa della superiorità legale della famiglia legittima, fondata sul matrimonio civile, rispetto a quella naturale, fondata sul semplice rapporto parentale e di coniugio, ma priva di un involucro giuridico che la contenga, di fatto con questa modifica, dunque, famiglia legittima e famiglia naturale finiscono per coincidere nel rapporto con la prole, non sussistendo più alcuna discriminazione legata al “casualità” della nascita. Seguono gli articoli 2 e 3 del progetto – che sono due semplici corollari del principio contenuto nell'articolo 1 – i quali prevedono, rispettivamente, che ogni «figlio nato sotto l'imperio delle leggi italiane è legittimo, e la sua esistenza viene assicurata sullo stato civile dal cognome della genitrice»⁶²² e che qualora «il padre lo voglia, può anche esso perpetuare il suo nome nella prole, aggiungendolo a quello della madre; nel caso opposto sarà egualmente tenuto, in proporzione del suo stato sociale, di concorrere al nutrimento ed all'educazione dei figliuoli, finché non

⁶¹⁸ *Riforme legislative proposte al Parlamento italiano dal deputato Salvatore Morelli, per assicurare con nove guarentigie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne*, cit., p. 4247.

⁶¹⁹ *Ibidem*.

⁶²⁰ *Ibidem*.

⁶²¹ *Progetto di riforma, Art. 1, Riforme legislative proposte al Parlamento italiano dal deputato Salvatore Morelli, per assicurare con nove guarentigie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne*, cit., p. 4247.

⁶²² *Progetto di riforma, Art. 2, Riforme legislative proposte al Parlamento italiano dal deputato Salvatore Morelli, per assicurare con nove guarentigie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne*, cit., p. 4247.

sieno abili a produrre e a vivere da se stessi»⁶²³. La battaglia sul cognome ha, naturalmente, un valore principalmente simbolico, più formale che sostanziale, quello che conta invece rilevare è il ribaltamento della prospettiva strettamente patriarcale del Codice civile, con una preminenza che passa, senza soluzione di continuità, dalla posizione giuridica del padre a quella del madre. Il potere paterno, completamente «spodestato»⁶²⁴ – per servirci del lemma di Marco Cavina in tema di diseredazione – viene ridimensionato a contribuente necessario della sua prole, ma senza più alcun ruolo di supremazia assoluta. Si tratta di un disegno forse esagerato, ma che ci dà, ancora una volta, il polso del pensiero davvero radicale e rivoluzionario del Salvatore Morelli davvero polemico e battagliero, prima del suo declino “compromissorio” con l’avvento della *Sinistra storica* al di De Pretis al potere⁶²⁵.

Naturale conseguenza – più logica che giuridica – di questo nuovo assetto delle relazioni di *figliolanza*, ma per esenzione anche dell’intera architettura della famiglia borghese, è la necessaria riforma a cascata degli articoli 189 e 190 del Codice civile, con l’abrogazione totale o parziale delle altre norme di cui si compone il Titolo VI. «Considerando immorale ed ingiusto», infatti, – scrive Morelli – «che l’uomo si sottragga per opera della legge alla responsabilità che assume verso la prole e la donna che rese madre, vietando le indagini sulla paternità» e che «la maggior parte delle seduzioni a danno del buon costume e dell’ordine pubblico avvengono dalla mancanza di questa responsabilità, per la quale il pudore e il diritto della donna, senz’alcuna garanzia, sono vittima della scaltrezza insidiosa di chi vuole conculcarli»⁶²⁶ è più che logico consentire senza alcun limite la ricerca della paternità naturale tanto per salvaguardare giovani donne dai pericoli della seduzione quanto per tutelare i minori che di queste unioni carnali sono il frutto innocente. La riscrittura, di sana pianta, dell’articolo 189 proposta nel *Sesto progetto di legge* è quanto mai eloquente, e prevede in forma di principio assoluto, quasi “costituzionale” per la sua brevità ed incisività positiva: «L’uomo che genera è responsabile del fatto proprio»⁶²⁷. Sembra quasi, ragionando secondo le logiche del diritto delle obbligazioni, di fronte ad una sorta di inedita (ed atipica) forma di danno da responsabilità aquiliana⁶²⁸ – fondata sul principio di colpevolezza⁶²⁹ – disciplinato ai sensi degli articoli 1151

⁶²³ *Progetto di riforma*, Art. 3, *Riforme legislative proposte al Parlamento italiano dal deputato Salvatore Morelli, per assicurare con nove guarentigie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne*, cit., p. 4247.

⁶²⁴ «Il re della casa stava per essere definitivamente spodestato» (M. CAVINA, *Il padre spodestato*, op. cit., p. 244).

⁶²⁵ *Supra* in questo Capitolo, paragrafo 1.2.

⁶²⁶ *Riforme legislative proposte al Parlamento italiano dal deputato Salvatore Morelli, per assicurare con nove guarentigie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne*, cit., p. 4248.

⁶²⁷ *Sesto progetto di legge*, Art. 189, *Riforme legislative proposte al Parlamento italiano dal deputato Salvatore Morelli, per assicurare con nove guarentigie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne*, cit., p. 4248.

⁶²⁸ Su questa complessa dispiana, e sulle opinioni della scienza giuridica esegetica, valgano per tutti le riflessioni di G. CAZZETTA, *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico (1865-1914)*, Milano, Giuffrè, 1991, in particolare pp. 25-139.

⁶²⁹ F. LUZZATTO, voce «Colpa (*Materia civile*)», in *Il Digesto italiano*, VII, parte II, Torino, Unione-Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1897-1902, pp. 731-745;

e 1152⁶³⁰ del *Libro III*, Titolo IV del codice in materia di «delitti e quasi delitti»⁶³¹. Segue la nuova formulazione dell'articolo 190, altrettanto concisa nella prosa normativa e lapidaria nei contenuti: «Le indagini sulla paternità e maternità sono raccolte con le norme della procedura ordinaria»⁶³², indistintamente e senza bisogno di qualsivoglia specifico regime probatorio di favore o di sfavore. Il progetto è davvero molto ambizioso, ed alla luce di queste ultime pretese riformatrici non sorprende che venga etichettato dal Parlamento come “tecnicamente irricevibile”, ed addirittura del tutto goliardico dalla maggioranza dei deputati in Aula⁶³³, nonostante le ferme ed incrollabili convinzioni del suo autore nella opportunità dell'intera riforma dell'ordine familiare.

Come avviene per il divorzio, anche in materia di ricerca della paternità naturale Morelli sarà costretto, con il volgere della marea politica a sinistra, a ridimensionare sensibilmente le sue richieste alla Camera dei deputati⁶³⁴ così come il suo tono polemico nei confronti del legislatore codicistico e della scienza giuridica, cercando qualche più facile consenso nella sua ultima legislatura politica a cavallo tra il 1876 ed il 1880. In questi anni, il deputato irpino si limiterà a battersi – con ardore certo, ma senza speranza alcuna di riuscita e tendendo a freno costantemente la lingua – in favore della secca abrogazione dell'articolo 189⁶³⁵, senza alcuna riformulazione dell'intero Capo VI del Codice civile, chiedendone in sostanza, e più semplicemente, una moderata parificazione della disciplina sulle indagini di maternità naturale a quelle di paternità. L'ultimo tentativo, in ordine di tempo, risale alla seduta del 29 aprile 1879⁶³⁶, una delle ultime a cui Morelli prende parte in veste di parlamentare di maggioranza, ma la discussione si ridurrà, con sua grande delusione, ad un rinvio della proposta d'ufficio – disposto, senza troppe cerimonie, da parte del Presidente Farini e motivato per l'assenza del Ministro di Grazia e Giustizia in Aula – in una data da calendarizzare, che però non verrà mai fissata a causa della fine della legislatura il 2 maggio del 1880 e della scomparsa di Morelli il

⁶³⁰ «Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno» (art. 1151); «Ognuno è responsabile del danno che ha cagionato non soltanto per fatto proprio ma anche per propria negligenza od impedenza» (art. 1152); in *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 385.

⁶³¹ C. FERRINI, voce «*Delitti e Quasi-delitti*», in *Il Digesto italiano*, IX, parte I, Torino, Unione-Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1887-1898, pp. 727-820.

⁶³² *Sesto progetto di legge*, Art. 190, *Riforme legislative proposte al Parlamento italiano dal deputato Salvatore Morelli, per assicurare con nove guarentigie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne*, cit., p. 4248.

⁶³³ A. M. ISASTIA, *L'attività parlamentare di Salvatore Morelli* in *Salvatore Morelli*, op. cit., pp. 112-117.

⁶³⁴ *Supra* in questo Capitolo, paragrafo 1.2.

⁶³⁵ «Se si guardi alle sue conseguenze, si vedrà che la disposizione contenuta in esso, è una delle cause determinanti al celibato corrompitore dei costumi; favorisce la seduzione che amareggiano la sua vita della famiglia; apre l'abito a quelle disgraziate carovane di esposti, i quali vedendosi senza nome ingiustamente abbandonati al disprezzo ed alla miseria per opera della legge del proprio paese, chiedono alle circostanze l'opportunità di conculcarla con atroci delitti; guasta il carattere delle generazioni esprimendole dalla responsabilità degli atti più solenni della vita: questo articolo infine denega la giustizia è sveste di ogni garanzia la donna, permettendo che con le più inique seduzioni si attenti impunemente al suo pudore, perduto il quale, essa precipita infelice nel baratro della dissolutezza» (*Camera dei deputati: lettura della proposta di legge dell'on. Salvatore Morelli, relativa all'abrogazione dell'articolo 189 del Codice civile*, 29 aprile 1879, in *Donne e diritto*, op. cit., p. 117).

⁶³⁶ *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, tornata 29 aprile 1879, p. 5701.

20 maggio dello stesso anno. Con quest'ultimo tentativo siamo giunti inesorabilmente alle soglie degli anni '80 dell'Ottocento, e come avvenuto per la questione dell'introduzione del divorzio e dell'abolizione dell'autorizzazione maritale, si può affermare – con la voce di Maria Sole Testuzza – che l'«iniziativa dell'“eccentrico” deputato, sebbene infelice e solitaria, innescò nel giro di qualche anno un'assai vivace dibattito nelle pagine della più importanti riviste giuridiche italiane» del tempo, con una situazione che da calma piatta si faceva improvvisamente di «pieno fibrillo»⁶³⁷ e di protesta esplicita contro la codificazione unitaria ed i suoi esegeti sostenitori.

Non è un caso, infatti, che nel panorama giuridico italiano, soprattutto tra gli anni Settanta ed Ottanta dell'Ottocento, la questione delle indagini sulla paternità, a seguito delle incertezze manifestate da alcuni tribunali di merito e dal clangore “mediatico” delle iniziative politiche sconcertanti sostenute dal Salvatore Morelli, inizi a destare, con sempre maggior insistenza, l'interesse di un numero crescente di giuristi, più o meno autorevoli nella loro posizione tra accademia e foro, attivi da un angolo all'altro dell'Italia, che però – pur nell'eterogeneità degli argomenti e delle prospettive – militano tutti in favore di una riforma “moderata” e “compromissoria” del divieto contenuto nell'articolo 189, senza per questo mettere mano all'intera architettura familiare pisanelliana del *Libro I* del nuovo codice. Ciò che non si mette in discussione, infatti, è l'opportunità della distinzione tra figli naturali e figli illegittimi, che viene considerata una specie di “dogma” socio-giuridico, ma questo non significa necessariamente che soltanto per il fatto di essere nati al di fuori di un matrimonio civilmente riconosciuto questi figli naturali debbano essere abbandonati dalla legge al loro destino, insieme alle madri “avventate” o “criminali” che li hanno partoriti, nel completo disinteresse dei padri la cui identità rimane coperta dal divieto delle indagini sulla paternità con i il favore della legge.

La prima voce, in aperta polemica con quanto avvenuto in seno alla *Commissione di Coordinamento* ed al colpo di mano amministrativo del Ministro Vacca⁶³⁸, è quella – certamente altisonante per l'insigne autorevolezza della sua personalità, ma non molto acuta e presto da lui stesso abbandonata senza troppi rimpianti personali – di Enrico Precerutti, che si leva già nel 1865 dalle colonne della rivista giudiziaria *La Legge*⁶³⁹ – quotidiano di informazione legale e giudiziaria di ampia diffusione nazionale, soprattutto tra i pratici del foro – e lo fa con un interrogativo retorico e provocatorio, anche un po' fuori dal suo consueto tono accademicamente barocco e noiosamente esegetico: «*Si debbono ammettere le indagini di paternità?*». La risposta è ovviamente negativa, e la cosa più sorprendente è che questa arriva addirittura ancor prima che il nuovo Codice civile unitario sia compiutamente entrato in vigore

⁶³⁷ M. S. TESTUZZA, *In difesa di chi “non chiese la vita e non merita di patire per conto d'altri”*, op. cit., p. 314-315.

⁶³⁸ *Supra* Capitolo IV, paragrafo 3.3.

⁶³⁹ E. PRECERUTTI, *Si debbono ammettere le indagini di paternità?*, op. cit.

nel gennaio del 1866 – anticipando anche le incertezze e perplessità della giurisprudenza di merito che si troverà ad applicarlo – ma il suo intervento è poco più di una replica doverosa, dopo essere stato brutalmente messo a tacere da Pisanelli e si spegnerà come un fuoco di paglia nello stesso “panegirico” della codificazione civile italiana e di Giuseppe Pisanelli da lui pronunciato tre anni più tardi dal pulpito dell’Ateneo torinese⁶⁴⁰, ultimo atto della sua lunga esperienza scientifica a cavallo tra il primo diritto civile codificato sardo-piemontese e le «tendenze della civilistica post-unitaria»⁶⁴¹.

La sua argomentazione, con un approccio squisitamente tecnico-giuridico, ma con delle aperture al sociale in prospettiva polemica, si focalizza sull’assoluta «illogicità» della previsione, che esclude la possibilità delle indagini di paternità nella convinzione – del tutto fallace e privo di un riscontro empirico inequivocabile – che queste indagini siano radicalmente impossibili da condurre con un adeguato margine di certezza e senza l’ausilio di presunzioni legali. Basta, però – controbatte il giureconsulto novarese, con la stessa convinzione con cui si era battuto in *Commissione di Coordinamento* insieme al Niutta – che nella realtà fattuale «l’impossibilità si converta in difficoltà, ed allora la [...] tesi» dell’ammissibilità «è vittoriosa»⁶⁴², senza bisogno di ulteriori argomentazioni in punto di diritto. «L’illogico ragionamento», tuttavia, non si ferma al livello giuridico ma «è anche disumano», in senso etico-morale – poiché «danneggia il figlio che non ha colpa» se non di essere nato da genitori privi di buon senso – ed, addirittura, è socialmente «immorale» – in quanto «favorisce il genitore colpevole e lo sottrae al pericolo di vedere giudizialmente contestata la sua disonestà»⁶⁴³ ed il fatto doloso della seduzione nei confronti della madre. Come suggerisce Giovanni Cazzetta, infatti, «la ragione profonda del divieto (quella che spinge verso la contraddittoria affermazione di un diritto senza azione) è proprio la continua evocazione del “male immaginario”, il continuo richiamo ai “disordini” prodotti da “donne astute” e “impudenti”»⁶⁴⁴, che però nella prassi dei tribunali si riduce ad ipotesi molto marginali rispetto alla stragrande maggioranza dei casi in cui è la donna la vera vittima di raggiri, ed il nascituro illegittimo è con lei il solo a pagare il prezzo di questo pregiudizio sociale sulla astuzia e disonestà femminile. Dopo tutto – conclude Precerutti, facendo due più due con la condizione

⁶⁴⁰ *Supra* in questo Capitolo, paragrafo 1.

⁶⁴¹ Come sottolinea correttamente Stefano Solimano, non manca in Enrico Precerutti, il desiderio della riforma del diritto civile in un senso più liberale e socialmente accettabile (S. SOLIMANO, voce «Precerutti, Enrico», op. cit., p. 1634), anche in materia familiare, unitamente alla convinzione che «il preparare tali riforme, rendendole accette alla pubblica opinione, è ufficio della scienza» (E. PRECERUTTI, *La codificazione e la legislazione civile*, op. cit., p. 19). Tuttavia, questo desiderio si scontra fatalmente con il mito della «certezza del codice» (C. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, op. cit. 33-35), e finisce per perdere tutta la sua efficacia, travolto completamente dagli elogi del Codice civile, sigillo dell’unificazione nazionale.

⁶⁴² E. PRECERUTTI, *Si debbono ammettere le indagini di paternità?*, op. cit., p. 568.

⁶⁴³ *Ibidem*.

⁶⁴⁴ G. CAZZETTA, *Praesumitur seducta*, op. cit., p. 295.

giuridica delle donne disciplinata con estremo rigore nella codificazione⁶⁴⁵ – dopo «di aver scritto nel Codice civile tante incapacità contro la donna; dopo di averla esclusa per regola generale dagli uffizii di tutela, di cura, e dai consigli di famiglia; dopo di averla dichiarata incapace di fare testimonianza negli atti autentici; dopo di averla, se maritata, annoverata tra gli incapaci di contrattare, a lato dei minori e degli interdetti [...]; dopo tutto ciò è veramente inconcepibile che si faccia ricorso all’astuzia femminile per sottrarre il sesso forte all’adempimento dei più sacrosanti doveri»⁶⁴⁶. È del tutto illogico, e «non si può affermare un assetto dei nuovi diritti in assoluta contrapposizione alle tutele antecedenti, non si può accordare l’azione al figlio naturale solo nell’ipotesi in cui la violenza», con il ratto o lo spuro violento della mare, «neghi l’astuzia e la colpa della donna sempre presunta» dal pregiudizio legale in *mala fides*⁶⁴⁷.

Le argomentazioni mobilitate da Precerutti – anche se saranno poi abbandonate dal suo stesso autore, sedotto negli ultimi anni del suo magistero dal “miracolo” del Codice civile italiano (unitario ed invidiato per i suoi progressi in tutto il continente europeo), nonostante la sua denuncia esplicita di «immoralità»⁶⁴⁸ della codificazione – resteranno però – e questo è senza dubbio il punto più importante, che ci ha imposto di evocarle – «dominanti in tutto il dibattito giuridico volto a mitigare la severità del divieto della ricerca della paternità facendo riferimento all’impossibilità di una generalizzazione dell’immagine della “donna disonesta” e invocando ancora i diritti della donna onesta, della “donna sedotta”»⁶⁴⁹ e, naturalmente, con lei quelli del minore abbandonato alla miseria. Su questa linea si attestano anche le argomentazioni dell’avvocato ferrarese Emilio Bianchi, il quale – come avvenuto in materia di divorzio, e con le medesime debolezze di fondo della sua ermeneutica giuridica progressista⁶⁵⁰ – stimolato a riflettere sulla questione dalle iniziative politiche irriverenti di Salvatore Morelli⁶⁵¹, si troverà a confrontarsi nuovamente con Carlo Francesco Gabba, che però, questa volta, si porrà dal suo stesso lato della barricata, sia pur esprimendosi con toni più accademici e molto poco polemici contro il Codice civile unitario, cercando di ridimensionare la questione delle indagini sulla

⁶⁴⁵ *Supra* in questo Capitolo, paragrafo 1.3.

⁶⁴⁶ E. PRECERUTTI, *Si debbono ammettere le indagini di paternità?*, op. cit., pp. 570-571.

⁶⁴⁷ G. CAZZETTA, *Praesumitur seducta*, op. cit., p. 296.

⁶⁴⁸ E. PRECERUTTI, *Si debbono ammettere le indagini di paternità?*, op. cit., p. 571.

⁶⁴⁹ G. CAZZETTA, *Praesumitur seducta*, op. cit., p. 296. «Sia gli argomenti di coloro che sostengono il divieto di ricerca della paternità che quelli di coloro che si indignano di fronte a tale legge “ingiusta, disumana, barbara”» – prosegue Cazzetta – «alla fine convergono nel ritenere decisiva una sola questione su cui si scontrano: la questione “antica” dell’immagine dell’onestà femminile da assumere come modello di riferimento nell’attribuzione delle tutele giuridiche. Le argomentazioni giuridiche si trasformano in didattica ricerca di sanzione per la colpa prevalente, per il vizio più evidente, in uno scontro relativo all’autenticità del consenso prestato dalla donna nelle ipotesi non caratterizzate dalla presenza di una violenza effettiva» (*Ibidem*).

⁶⁵⁰ *Supra* in questo Capitolo, paragrafo 1.2.

⁶⁵¹ E. BIANCHI, *Le indagini sulla paternità naturale*, op. cit., p. 179.

paternità naturale come una delle tante altre “piaghe sociali” «a cui le leggi non provvedono»⁶⁵² senza per questo mettere Giuseppe Pisanelli sul plotone d'accusa.

Il contributo di Bianchi – non molto lungo, ed intitolato *Le indagini sulla paternità naturale: proposta di riforma dell'art. 189 del Codice civile italiano* – viene pubblicato allo scoccare del 1880 tra le pagine dell'*Archivio giuridico*⁶⁵³, la nota rivista fondata su iniziativa di Pietro Ellero⁶⁵⁴ nel febbraio 1868 e diretta dal romanista e pandettista Filippo Serafini⁶⁵⁵, con lo scopo vivace di «riunire in un campo franco valenti combattitori, italiani e stranieri, senz'accettazione di partiti e di scuole»⁶⁵⁶ per affrontare questioni giuridiche di notevole interesse sociale⁶⁵⁷. In questo «luogo simbolico di difesa del valore della persona umana» – che ha indubbiamente il merito di «coordinare sforzi isolati rendendo tangibile l'esistenza di una vera e propria corrente» di pensiero se non completamente emancipata dalle logiche dell'esegesi, decisamente meno prona ad una lettura sacramentale della codificazione, e questo al «di là dei materiali scientifici, di diverso peso e di diversa qualità»⁶⁵⁸ che ne compongono il tessuto – il saggio di Bianchi non poteva trovare sede più appropriata, nato com'era nella convinzione che «al benessere della nazione italiana, ed alla stessa questione sociale che attira sopra di sé lo sguardo inquieto dei nostri reggitori, questa umile riforma può contribuire assai più di qualche chilometro di ferrovia, e quasi quanto l'abolizione totale o parziale del macinato» e «nell'intendimento di dire cose nuove sulla controversia, ormai per ogni lato discussa, ma per

⁶⁵² C. F. GABBA, *La dichiarazione della paternità illegittima e l'articolo 189 del Codice civile italiano*, op. cit., p. 181.

⁶⁵³ G. DALLA TORRE, *L'“Archivio Giuridico” e la cultura giuridica italiana del secondo Ottocento*, in «*Archivio Giuridico*», vol. CCXIX, fasc. 1, 1999, pp. 15-24; I. PONTORIERO, *L'Archivio giuridico e il diritto romano: figure e itinerari di ricerca*, in «*Archivio Giuridico*», vol. CLI, fasc. 1, 2019, pp. 107-129.

⁶⁵⁴ C. VANO, voce «*Ellero, Pietro*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. XLII, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1993, pp. 512-520; E. D'AMICO, voce «*Ellero, Pietro*», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletto, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, pp. 793. Sull'indole culturale della rivista si possono leggere le parole con cui fu inaugurato il primo numero da Ellero nel suo incipit del *Manifesto dell'Archivio giuridico*: «L'Italia, avverando il sospiro de' secoli, ha quasi compiuto la sua unità ed acquistato la sua indipendenza; ma questa e quella rimarrebbero infruttuose, né si potrebbero preservare, senza tali ordinamenti che diano felicità al popolo e forza alla nazione» (P. ELLERO, *Manifesto dell'Archivio giuridico*, in «*Archivio Giuridico*», vol. I, 1868, p. 3); Sul punto, v. anche A. C. JEMOLO, *Presentazione*, in «*Archivio Giuridico*», vol. CLXXV, 1968, pp. 5-6; G. DALLA TORRE, *L'“Archivio Giuridico” e la cultura giuridica italiana del secondo Ottocento*, op. cit., pp. 16-18.

⁶⁵⁵ E. STOLFI, voce «*Serafini, Filippo*», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletto, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pp. 1850-1851; Id., voce «*Serafini, Filippo*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. XCII, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2018, pp. 39-42.

⁶⁵⁶ P. ELLERO, *Manifesto dell'Archivio giuridico*, op. cit., p. 11.

⁶⁵⁷ Si ricordi, per tutte, la questione dibattutissima dell'abolizione della pena di morte, che tra le pagine dell'*Archivio giuridico* trovò grande spazio con interventi di personalità della statura di K. J. Mittermaier, F. von Holtzendorff, C. Lucas, si vedano sul punto le riflessioni di M. DA PASSANO, *La pena di morte nel Regno d'Italia. 1859-1889*, in «*Materiali per una storia della cultura giuridica*», vol. XXII, fasc. 2, 1992, pp. 341-379.

⁶⁵⁸ C. VANO, voce «*Ellero, Pietro*», op. cit., p. 513.

attirare su di essa l'attenzione degli studiosi, e procurare qualche movimento della pubblico opinione in favore di questa riforma»⁶⁵⁹.

Il divieto delle indagini sulla paternità, infatti, – anche per Bianchi, esattamente come in Precerutti, che l'avvocato toscano cita testualmente⁶⁶⁰ a più riprese – ha l'unico scopo pratico di far «ricadere sulla madre il mantenimento della prole nata fuori di matrimonio», ed infatti, «salvo i casi di spontaneo riconoscimento per parte del padre che purtroppo non sono frequenti, i figli naturali non hanno azione che contro la madre, e si rivolgono necessariamente contro di lei per ottenere la dichiarazione giudiziale del loro stato di filiazione e dei diritti che ne derivano»⁶⁶¹. Nella mente del legislatore, per una ragione che rimane giuridicamente e logicamente inspiegabile agli occhi del giurista toscano, «la madre, che d'ordinario è la meno colpevole, deve sola espiare le conseguenze di un fallo comune, e sopportare sola un peso che dovrebbe per lo meno essere diviso fra lei e l'uomo»⁶⁶². Questa situazione si ripercuote, a sua volta, ed in maniera ancora più risonante tanto sui figli naturali, «perché essi si trovano tanto più abbandonati ed esposti ai pericoli della miseria e del bisogno, quanto minori sono per essi le occasioni di procacciarsi il necessario dai loro ascendenti»; quanto sull'intera «società» civile, «perché il benessere di questa è costituito dalla bontà e perfezione dei suoi componenti, ed i figli illegittimi non riconosciuti né dichiarati giudizialmente tali, trovandosi privi di appoggio, raramente possono emergere e bene spesso si mantengono nella condizione meschina in cui hanno avuto la sventura di aprire gli occhi alla luce»⁶⁶³.

Quello che si produce, dunque, è una sorta di inarrestabile “circolo vizioso”, che si alimenta costantemente di nuovi figli illegittimi man mano che il Codice civile viene applicato nella prassi, ed i padri furbi o sconsiderati approfittano del loro privilegio legale. Una spirale senza fine che Bianchi immagina di poter spezzare con la «riforma di questa parte importantissima del nostro diritto personale», la quale «spiegherebbe un effetto benefico sulla pubblica moralità, concedendo alla madre ed ai figli una potente garanzia, e servirebbe al tempo stesso di freno efficace per coloro che fatti audaci dalla più sconveniente delle impunità abusano delle arti della seduzione»⁶⁶⁴. «E ciò è tanto più necessario in Italia» – sottolinea l'avvocato toscano – dove «dopo la promulgazione del Codice civile, uno sterminato numero di matrimoni esclusivamente religiosi ha contribuito ad accrescere in modo allarmante il numero delle nascite illegittime»⁶⁶⁵. Un tentativo in questa direzione, bisogna pure ammetterlo senza vergogna, è

⁶⁵⁹ E. BIANCHI, *Le indagini sulla paternità naturale*, op. cit., p. 162.

⁶⁶⁰ *Ibidem*.

⁶⁶¹ *Ivi*, p. 171.

⁶⁶² *Ibidem*.

⁶⁶³ *Ivi*, p. 172.

⁶⁶⁴ *Ivi*, p. 178.

⁶⁶⁵ *Ibidem*. «Il matrimonio religioso!» – ruggisce Bianchi – «Ecco uno dei lati più gravi del problema da noi preso in esame. Un uomo, abusando della inesperienza di una onesta fanciulla, la sposa soltanto in faccia alla Chiesa, convive maritalmente con essa, e ne ha dei figli che tutti sanno essere suoi; muore senza averli riconosciuti o li abbandona. Non essendo ammesse le indagini sulla paternità questa madre sventurata, questi figli, che pure non

stato fatto da Salvatore Morelli in Parlamento, il quale «ha presentato alla Camera dei deputati un progetto di legge composto di un solo articolo, il quale si limita a ordinare l'abrogazione pura e semplice dell'art. 189 del Codice civile»⁶⁶⁶. E tuttavia, nonostante il lodevole sforzo, «una legge così concepita non sarebbe accettabile» – secondo Bianchi, che questa volta si smarca dal Morelli – tanto perché «le indagini sulla paternità devono essere circoscritte entro confini ben delineati», quanto perché «sarebbe assurdo ed illogico accordare alle medesime una estensione maggiore di quella che è concessa dalla legge alle indagini sulla maternità, che pure sono di tanto più facile esperimento»⁶⁶⁷. «Il meno che si potesse fare per evitare l'abuso delle indagini sulla paternità», «sarebbe di sottoporle alla stessa condizione» di quelle previste dall'articolo 190 per le indagini sulla maternità, comprese naturalmente la stessa limitazione del regime probatorio, «la quale costituirebbe una prima garanzia, perché darebbe agio all'autorità giudiziaria di respingere con una pronunzia preliminare quelle domande arrischiate e puramente vessatorie che apparissero dirette a suscitare degli scandali o a tentare un ricatto piuttosto che a conseguire la dichiarazione di un diritto»⁶⁶⁸. Questa soluzione, però, secondo l'avvocato toscano, resta comunque giuridicamente insufficiente, «poiché se quella condizione basta per la ricerca della maternità, che si basa sul fatto materiale della nascita, non può bastare per quella della paternità che è di natura molto più delicata e più soggetta all'errore»⁶⁶⁹.

Queste riflessioni, nei fatti, «provano quanto ardua sia la questione e meritevole di studio» e «la circostanza che uomini eminenti come il Pisanelli ed il Precerutti si trovarono discordi fra loro, deve richiamare tutta l'attenzione dei legislatori»⁶⁷⁰ e della scienza giuridica. Dal canto suo – confessa Bianchi – «ci siamo dati cura di meditare sulle considerazioni contenute nella memoria Pisanelli dobbiamo confessare che non ci sono sembrate tali da scuotere la nostra convinzione. Anch'esse ci sono sembrate piuttosto il frutto di quella funesta avversione derivata dell'abuso che si è fatto altrove e in altri tempi delle indagini sulla paternità, che la logica conseguenza di un serio ragionamento»⁶⁷¹. Partendo da queste premesse, ci si

sono figli della colpa e del vizio, non avranno alcun diritto verso del padre; nulla varrà per loro la costante convivenza dei genitori, nulla il possesso dello stato di filiazione, nulla la comune opinione degli uomini; il peso del loro mantenimento ricadrà sulla madre sola, la miseria li porterà all'abbandono, all'abbrutimento, alla corruzione. È giusto e logico che la legge non accordi effetti civili al matrimonio religioso, ma non è né giusto né logico che una paternità così evidente come quella che ne deriva non possa essere giudizialmente dichiarata» (Ivi, p. 178-179). Sulla questione del matrimonio civile laicizzato, e sulla sua intrinseca debolezza strutturale nell'opzione pubblica italiana *Supra* in questo Capitolo, paragrafo 1.1.

⁶⁶⁶ E. BIANCHI, *Le indagini sulla paternità naturale*, op. cit., p. 179.

⁶⁶⁷ *Ibidem*.

⁶⁶⁸ *Ibidem*.

⁶⁶⁹ *Ibidem*.

⁶⁷⁰ Ivi, p. 181.

⁶⁷¹ *Ibidem*. Il riferimento è ai verbali della *Commissione di Coordinamento* in cui è contenuta la *Memoria* di Pisanelli sulla questione della ricerca di paternità (*Supra* Capitolo IV, paragrafo 3.3), che il Bianchi non si trattine dal contestare puntualmente e senza alcun timore (E. BIANCHI, *Le indagini sulla paternità naturale*, op. cit., p. 181-183), dimostrando di non essere vittima di quella idolatria del mito intellettuale dell'autorità incontestabile di Giuseppe Pisanelli, di cui furono esponenti i maggiori esegeti del tempo, cfr. *Supra* in questo Capitolo, paragrafo 1.1. Ed anzi, tra le righe, ci sembra quasi di leggere una nota di rimprovero (ed irritazione) diretta al giurista

aspetterebbe una soluzione assolutamente rivoluzionaria ed innovativa, frutto di chi sa quale straordinaria speculazione giuridica, invece, la conclusione cui giunge il giurista toscano appare deludente, priva di zelo e, soprattutto, fortemente radicata nel “passato prossimo” della tradizione giuridico toscana e sabauda, facendo scoppiare del tutto l’intero ragionamento come una grossa bolla di sapone priva di contenuto. «Quello che è necessario si è che qualche cosa si faccia per rispetto alla pubblica morale ed al benessere della civile società» – gonfia il petto Borsari, prima di tirare fuori la sua soluzione – ma temendo gli esiti di «una riforma troppo radicale, quando si volesse procedere a grado a grado, si potrebbe cominciare dal ristabilire la disposizione contenuta nell’art. 185 n. 1 del Codice civile albertino», che la prevede oltre che nei casi di ratto, sul modello napoleonico, anche qualora «vi sia uno scritto emanato dall’individuo indicato quale padre del fanciullo in cui egli siasi dichiarato tale, o dal quale resulti una serie di cure da lui date al fanciullo a titolo di paternità»⁶⁷². Non è molto – si accontenta Bianchi, forse troppo facilmente e con poca ambizione – ma, in fondo, «era già qualche cosa» rispetto al sistema odierno nel quale «non si può far pronunziare giudizialmente la paternità neppure se risulta da dichiarazione scritta del padre» e «se questa dichiarazione non ha i caratteri del vero e proprio riconoscimento, ha soltanto l’effetto ben limitato di concedere al figlio l’azione per ottenere gli alimenti», il che «equivale a disconoscere i più manifesti principi della equità» senza una «ragione che giustifichi un tanto rigore»⁶⁷³.

Alle parole dell’avvocato toscano fanno da eco – ad un anno di distanza nel 1881 – le considerazioni di Carlo Francesco Gabba, che in vero si era già occupato della questione della ricerca di paternità in più di un’occasione – tra gli altri nelle considerazioni su *La questione femminile e la principessa Dora d’Istria*⁶⁷⁴ (1865) e in alcuni contributi apparsi sulla rivista letteraria e pedagogica (di ispirazione femminista) *La Cornelia*⁶⁷⁵ del 1874, fondata due anni prima dall’intellettuale e scrittrice napoletana Aurelia Folliero de Luna Cimino figlia della più nota poetessa ispanico-partenopea Cecilia – anche se lo aveva fatto sempre in maniera incidentale, senza richiamare mai adeguatamente su «questa l’attenzione del pubblico, affinché dalla opinione dominante che ne risulterà, i nostri legislatori traggano quel lume e quella norma di cui essi lamentarono il difetto quando non osarono discostarsi dall’articolo 340 del Codice Napoleone», e facendo così «scemare il danno che tanti figliuoli e tante donne giornalmente risentono dalla irresponsabilità accordata a chi è padre secondo natura, ma non secondo la

salentino, ormai deceduto da tempo, per essersi lasciato convincere a seguire pregiudizi e capricci personali più che la logica superiore che sottende l’intero diritto civile.

⁶⁷² E. BIANCHI, *Le indagini sulla paternità naturale*, op. cit., p. 180.

⁶⁷³ *Ibidem*.

⁶⁷⁴ C. F. GABBA, *La questione femminile e la principessa Dora d’Istria: considerazioni*, Edizione e stampa a soli cento esemplari, Firenze, Le Monnier, 1865.

⁶⁷⁵ P. GUIDA, *La rivista post-unitaria “Cornelia”: donne tra politica e scrittura*, Milano, FrancoAngeli, 2012. Per i contributi di Gabba vedi Ivi, pp. 138-139.

legge»⁶⁷⁶. L'insoddisfazione di Gabba per la pigrizia del codificatore è certamente palpabile – non lo si può negare – ma, allo stesso tempo, appare piuttosto misurata nei modi e ponderata con estrema moderazione, parola per parola. Una prova su tutte è il fatto che il giurista lodigiano, nonostante il cruccio personale, non si spinge – come fa, invece, con scarso successo il Bianchi – a reclamare una riforma urgentissima del Codice civile, proponendo egli stesso un'alternativa normativa, ma si limita soltanto a segnalare alcune criticità della conformazione legale vigente, che però rimangono prive poi di una reale conclusione in termini “positivi”, finendo per tramutarsi in un gioco di specchi – probabilmente molto furbo e ben congeniato – per ridimensionare gli argomenti di quanti come il deputato Morelli si battono per la secca abolizione dell'articolo 189, chiedendo una più moderata revisione della disposizione in chiave equitativa.

Per prima cosa non si può affermare che «siffatto trattamento dei figli illegittimi sia disumano e indegno di popoli civili e cristiani, finché non si adducano gravi e sufficienti ragioni di altra natura a giustificarlo» – una tale circostanza, infatti, per Gabba, non si dimostra in maniera autoevidente – e bisogna «osservare che la gravità di un male non è per sé sola buon argomento per credere che lo si possa guarire, che dall'umanità e dalla filantropia non si può subito argomentare al diritto, e che per verità non pochi dei moltissimi che oggi reclamano la ricerca della paternità, sono più dominati e trascinati dal sentimento, di quello che abbiano seriamente studiata e maturamente risolta la relativa quistione di diritto: invocano una giustizia astratta, senza pensare se trattisi o no di uno dei non pochi casi in cui quella non può tradursi in legge positiva»⁶⁷⁷. L'argomentazione sociale – come nel caso del divorzio⁶⁷⁸ – è l'arma prediletta dell'ermeneutica giuridica del giurista lombardo, anche se in questo caso viene utilizzata non per scardinare l'opportunità di una riforma, ma per richiamare l'attenzione della scienza giuridica e dell'opinione pubblica più radicale sul fatto che «sia bene considerare in tutta la sua estensione, quella come ogni altra piaga sociale a cui le leggi non provvedono, perché in ragione della gravità del male devono anche essere gravi i motivi pei quali possa ammettersi nel legislatore l'impossibilità e la scusa di non provvedervi»⁶⁷⁹.

Ed infatti, se è vero che le statistiche fresche di stampa del Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio⁶⁸⁰ per l'anno 1880 affermino che in Italia «il numero complessivo medio dei nati illegittimi è annualmente di circa settantatremila», una cifra

⁶⁷⁶ C. F. GABBA, *La dichiarazione della paternità illegittima e l'articolo 189 del Codice civile italiano*, op. cit., pp. 178-179.

⁶⁷⁷ Ivi, p. 181.

⁶⁷⁸ *Supra* in questo Capitolo, paragrafo 1.2.

⁶⁷⁹ C. F. GABBA, *La dichiarazione della paternità illegittima e l'articolo 189 del Codice civile italiano*, op. cit., p. 181.

⁶⁸⁰ Sul valore “scientifico” di queste statiche demografiche ministeriali nel dibattito politico, e di riflesso in anche in quello giuridico, della seconda metà dell'Ottocento si vedano D. MARUCCO, *L'amministrazione della statistica nell'Italia unita*, Roma-Bari, Laterza, 1996; A. BAFFIGI, *Cultura statistica e cultura politica: l'Italia nei primi decenni unitari*, in «Quaderni dell'Ufficio Ricerche Storiche», vol. 15, 2007, pp. 9-86.

davvero spaventosa che, rapportata al totale della popolazione di «ventotto milioni d'Italiani», conduce a presumere – moltiplicando questa cifra per ogni anno – l'esistenza di «un milione e mezzo circa di illegittimi», ossia «il diciottesimo circa della totale popolazione del Regno». Tuttavia – e qui sta il punto che, per Gabba, fa crollare queste statistiche tanto allarmanti – i calcoli del Ministero non tengono conto di quanti di questi nati illegittimi siano stati poi «riconosciuti da entrambi i genitori e quanti no» e questo significa che «non può dirsi esattamente che l'articolo 189 del Codice civile italiano vieti l'azione giudiziaria di paternità» a tutti costoro, ma che nella peggiore delle ipotesi la vieta soltanto a «non più di un terzo»⁶⁸¹ di loro. A questo primo dato, bisogna aggiungere, poi, che «da quel numero complessivo bisogna togliere gli esposti, ai quali la stessa esposizione e l'abbandono dei parenti, prima della legge, impediscono di conseguire un regolare stato civile» e che rappresentano circa «il sette per cento circa della totalità media delle nascite annuali»⁶⁸². Aggregando tutte le cifre si ottiene, dunque, che dall'originario diciassette per cento della popolazione totale del Regno, questo numero si riduce a poco più di «trentaseimila all'anno le persone a cui danno è scritto nel Codice civile italiano con il divieto della paternità» pari a «complessivamente un milione e ottantamila» persone circa, equivalenti a meno del «quattro per cento dell'intera popolazione italiana»⁶⁸³, un numero decisamente più marginale e meno allarmante rispetto a quello di partenza.

«A niuno davvero può parer piccolo un tal numero, né quindi già per ciò solo è lieve l'importanza pratica della questione se il disposto dell'art. 189 del Codice civile italiano sia da approvare, o da censurare od emendare»⁶⁸⁴ e se la questione non può essere risolta dalla statistica bisogna guardare altrove. L'argomento più forte in favore del divieto di indagini sulla paternità è, senza dubbio, il postulato che concerne la presunzione di responsabilità dolosa della donna, sempre disonesta ed in mala fede, nell'essersi fatta volontariamente sedurre e violare dall'uomo ingenuo ed onesto, per poi incastrarlo con il preteso della gravidanza. Gabba non nega naturalmente che «è giusto, ripugna al senso morale che la donna sedotta si trovi di fronte alle conseguenze dell'illegittima procreazione colla sola compagnia del disonore, e senz'altri diritti verso il vero seduttore, fuorché quelli che costui si risolva spontaneamente ad accordarle,

⁶⁸¹ Ivi, p. 182. Il dato è ricavato dagli *Annali di statistica della popolazione*, pubblicata dal Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio del Regno d'Italia, serie 2a, vol. 11, Roma, Botta, 1880, p. 94-95. Il problema dell'utilizzo della statistica nel dibattito giuridico e politico dopo l'Unità nazionale sarà molto sentito nella seconda metà dell'Ottocento, a testimonianza si può citare, ad un decina d'anni di distanza, il contributo pubblicato dal giurista ed economista marchigiano Francesco Coletti nel maggio 1892 sulla Rassegna di scienze sociali e politiche (F. COLETTI, *L'ufficio e il valore politico della statistica*, in «Rassegna di scienze sociali e politiche», fasc. CLXXI, 1892, pp. 260-279). Per contestualizzare, invece, storicamente il dato statistico si vedano tra gli altri M. DE VERGOTTINI, *Natalità e fecondità* e S. SOMOGYI, *Evoluzione della popolazione attraverso il tempo*, entrambi in *Sviluppo della popolazione italiana dal 1861 al 1961*, «Annali di statistica», vol. 17, 1965, rispettivamente pp. 15-86 e pp. 399-440;

⁶⁸² C. F. GABBA, *La dichiarazione della paternità illegittima e l'articolo 189 del Codice civile italiano*, op. cit., pp. 182-183.

⁶⁸³ Ivi, p. 183.

⁶⁸⁴ *Ibidem*.

spinto dal rimorso e ispirandosi a sentimenti più nobili di quelli che dapprima lo animarono»⁶⁸⁵. Oggi «meno che mai è tollerabile l'impunità degli abusi del sesso forte, o più che mai deve essere rigorosamente dimostrata l'impossibilità di reprimerli coll'opera della legge. Ogni ingiustificata tolleranza del legislatore, suona incoraggiamento, e certamente lo vale per chi non trova sufficienti ritegni né in sé medesimo, né nello spirito dei tempi e nelle sanzioni della pubblica opinione ad affrontar resistenze meno forti dei suoi pravi istinti e dei suoi maliziosi accorgimenti»⁶⁸⁶. Tuttavia – e qui si vede nuovamente l'andamento a gambero dell'argomentazione di Gabba – non può ragionarsi per categorie assolute, la donna “sempre onesta” e l'uomo “sempre malfattore” o viceversa la donna “sempre delinquente” e l'uomo “raggirato”, «le ragioni degli avversari» alla liberalizzazione della ricerca di paternità «devono essere non solo tanto scientificamente persuasive e sufficienti quanto la dimostrata gravità dei mali che alla dottrina loro si accompagnano» ma devono anche essere «tali da persuadere ogni persona dotata del comune buon senso, e da poter scuotere e dominare la pubblica opinione»⁶⁸⁷.

Quest'ultima riflessione conduce l'autore a ritenere, dal canto suo, che l'abrogazione in blocco dell'articolo 189 non sia astrattamente configurabile, finendo per sbilanciare il piatto dell'equità da una delle due parti soltanto, ribaltando semplicemente il problema. Egli afferma, senza timore di smentita, che «il divieto della ricerca della paternità deve essere rispettato», in quanto «non deve certamente essere lecito neppure il provare e il dichiarare taluno autore di una data gravidanza illegittima, per addossargli poi certi obblighi verso la donna fecondata e resa madre»⁶⁸⁸. «Siffatta dichiarazione», infatti, sarebbe «manifestamente una dichiarazione di paternità larvata sotto la forma di dichiarazione di fecondazione illegittima, e ristretta ad una parte soltanto de' suoi giuridici effetti»⁶⁸⁹, quelli risarcitori a favore della madre senza giovare alla prole naturale.

Dopo tutto, la «causa sempre crescente» dietro le proteste per l'abrogazione dell'articolo 189 del codice e «l'avversione della opinione pubblica contro il divieto della ricerca della paternità» – e qui riemerge il Carlo Francesco Gabba “antidivorzista”⁶⁹⁰, sdegnato e indispettito dai danni causati nella pubblica opinione tanto dalle istanze del femminismo radicale, incarnato da giornaliste come Anna Maria Mozzoni, quanto dalle iniziative sconsiderate di intellettuali e politici come Salvatore Morelli, completamente privi di ragione – sta nel «costante incremento delle aspirazioni e dottrine di riforma sociale, specialmente femminile» indotte da «scrittori e giornalisti, giureconsulti ed economisti, filosofi, romanzieri e drammaturghi, partigiani delle più opposte dottrine di governo e d'amministrazione, convengono oggimai tutti quanti che alle

⁶⁸⁵ Ivi, p. 184.

⁶⁸⁶ Ivi, pp. 185-186.

⁶⁸⁷ Ivi, p. 186.

⁶⁸⁸ Ivi, p. 204.

⁶⁸⁹ *Ibidem*.

⁶⁹⁰ *Supra* in questo Capitolo, paragrafo 1.2.

riforme giuridiche sia venuto il tempo di far susseguire positivi miglioramenti della condizione sociale delle classi inferiori e del sesso debole»⁶⁹¹. Questa «persuasione, e i tentativi che essa ha ispirati sia nel campo della teoria, sia in quello della legislazione, costituiscono al certo uno dei caratteri più spiccati ed anche più onorevoli del nostro secolo, e specialmente della seconda sua metà», ma si riducono tutte in proposte «assai diverse e spesso contraddittorie» tra loro, che militano per la semplice «abolizione del divieto della ricerca della paternità»⁶⁹² e nulla di più. «Non può ridursi» – ammonisce il giurista lodigiano – questa «grave controversia ad una mera questione di sentimento», poiché «presentata in questa guisa, ella è subito risolta, e così veramente ragionano moltissimi, ignari della scienza del diritto». ma Tuttavia, «siccome il desiderabile non può confondersi col possibile» e «gli obbietti che alla ricerca della paternità naturale si muovono da alcuni giuristi, riduconsi appunto alla impossibilità sia di conciliare quella ricerca colla intiera economia del diritto matrimoniale e familiare, sia di arrivare a sicure dichiarazioni della naturale paternità», è chiaro che «finché tali obbietti non siano superati, la questione non può essere affermativamente risolta, e rimane intatta, ad onta dei reclami e delle impazienze del sentimento»⁶⁹³.

Passando dagli impulsi morali ed etici agli argomenti più squisitamente giuridici, neanche l'asserzione più tecnica che la prova della paternità naturale sia impossibile da verificare con certezza viene risparmiata da censure, anche se, allo stesso tempo, non viene neanche confutata completamente, come fanno invece Bianchi e Precerutti all'unisono e senza esitazione alcuna. «Non nego che questa supposizione possa essere in molti casi fondata» – ammette Gabba – ma «lo fosse anche in tutti, la prova della paternità ha appunto per iscopo non soltanto di far ritenere padre un tale, ma eziandio di far ritenere che non lo possa essere un altro»⁶⁹⁴. Ed, infatti, anche in questo caso non si può ragionare in termini assoluti, «il giudice non può reputare taluno autore del concepimento, se non quando l'attento esame delle circostanze del caso abbia dissipato in lui ogni ragionevole dubbio che la donna abbia giaciuto con altri a idonea distanza di tempo dal parto»⁶⁹⁵. Senza dilungarci oltre nelle altre argomentazioni mobilitate dal giurista lodigiano in favore della più assoluta moderazione nelle semplici «modifiche e correzioni»⁶⁹⁶ da apportare al Codice civile unitario in questa materia, valgano per tutte la conclusione cui giunge sul finire della suo denso saggio, tirando idealmente le somme del lungo percorso compiuto tra statistica, storia, diritto e società civile. Non vi è dubbio che l'«articolo 189 del Codice civile italiano vuol essere corretto in tutti quei sensi, onde porsi in armonia colla vera giustizia, colla vera pratica prudenza, colle tradizioni della scienza

⁶⁹¹ C. F. GABBA, *La dichiarazione della paternità illegittima e l'articolo 189 del Codice civile italiano*, op. cit., pp. 205-206.

⁶⁹² Ivi, p. 206.

⁶⁹³ Ivi, p. 211.

⁶⁹⁴ Ivi, p. 224.

⁶⁹⁵ *Ibidem*.

⁶⁹⁶ Ivi, p. 236.

giuridica, specialmente italiana, coll'opinione pubblica della maggior parte del mondo civile, e con quella di un grandissimo numero di scrittori di ogni genere dei nostri giorni» che si battono contro «coloro che la combattono con barocche ragioni, ripugnanti alla realtà delle cose umane, e tutte desunte da una legislazione che si tratta appunto di correggere e modificare»⁶⁹⁷.

L'opinione di Carlo Francesco Gabba, nella sua ambiguità, ci consente di chiudere idealmente un cerchio sul dibattito giuridico-politico intorno all'ammissione delle indagini sulla paternità naturale nei primi due decenni di vigenza del Codice Pisanelli, divenendo in qualche modo paradigmatica delle molte alte questioni sollevate dalla scienza giuridica e dai tribunali in materia di filiazione⁶⁹⁸, mostrando altrettante crepe strutturali di un edificio destinato a vacillare con sempre maggior frequenza ed intensità con l'avanzare verso il secolo XX⁶⁹⁹. Peraltro, se anche una figura – come abbiamo visto tutt'altro che radicale – come Gabba si schieri alla fine, con tutte le cautele del caso e senza polemiche dirette contro i suoi autori, in favore di una riforma del nuovo Codice civile unitario, e lo fa già nei primissimi anni della sua vigenza quanto il testo codificato “fresco di stampa” dovrebbe godere della sua massima autorità tra gli interpreti, questo dimostra – ancora una volta – quanto fragile fosse quell'equilibrio “compromissorio” tanto faticosamente costruito da Giuseppe Pisanelli nel 1865, e come la sua *Retorica del progresso* – pur sostenuto dallo stuolo compatto degli esegeti – si riveli, in concreto, del tutto incapace di resistere al terremoto sociale che investe il “paese ideale” immaginato e brevettato nel cantiere della codificazione. Su questo punto, come sulla delicata questione del divorzio e su quella più improrogabile dell'autotrazione maritale, si concentreranno ed insisteranno, con rinnovato vigore, le polemiche più audaci dei giuristi realisti della seconda metà del secolo XIX e dei primi decenni del XX⁷⁰⁰ – figli di una nuova generazione che non ha vissuto in prima persona il cantiniere dell'unificazione nazionale ed armata del nuovo metodo della filosofia positiva, di cui lo stesso Gabba sarà un quasi “inconsapevole” iniziatore⁷⁰¹ – e che saranno protagonisti di quella che prossimo definire – con una mai più appropriata espressione di Giovanni Cazzetta, forse poco ripresa dalla storiografia – una vera e propria «rivolta contro l'esegesi»⁷⁰² codicistica e contro l'immutabilità del testo codificato, due facce emblematiche di quel compromesso storico insoddisfacente che cercava di separare ad ogni costo il diritto, inteso come pura scienza normativa, dalla sua originaria matrice sociale.

⁶⁹⁷ *Ibidem*.

⁶⁹⁸ Si pensi tra le altre, alla questione della discriminazione successoria tra figli naturali e figli legittimi, che infiamma il dibattito anche tra gli esegeti più convinti come Borsari, Ricci e Pacifici-Mazzoni, vedi G. CHIODI, *Attenuare le diseguaglianze*, op. cit., pp. 155-165.

⁶⁹⁹ *Infra* Capitolo VI, paragrafi 3 e 4; si può rinviare per adesso, in continuazione, e per l'esempio delle successioni sempre a G. CHIODI, *Attenuare le diseguaglianze*, op. cit., pp. 165-165; e più diffusamente agli atti raccolti in Id. *Spremere più uguali*, op. cit., pp. 15-136.

⁷⁰⁰ *Infra* Capitolo VI, paragrafo 2.

⁷⁰¹ *Infra* Capitolo VI, paragrafo 1.1.

⁷⁰² G. CAZZETTA, *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico*, op. cit., p. 146.

2. Un'operazione “mediatica” riuscita: Il Codice Pisanelli nella letteratura d'oltralpe, con particolare riguardo ai “progressi” nella disciplina della famiglia.

2.1 La retorica esegetica del *Code Napoléon* incontra quella progressista del «*nouveau Code Civil italien*» (1866-1868)

Conclusa la disamina di alcune tra quelle più rilevanti «fratture interne della società italiana»⁷⁰³ prodotte dall'entrata in vigore del *Codice civile del Regno d'Italia* del 1865 – almeno quanto all'ordine familiare “compromissorio” da questo imposto all'intera Penisola dopo l'Unità nazionale – e prima di oltrepassare questa “fase intermedia”, per affrontare la crisi prevedibile ma latente del sistema familiare pisanelliano tra gli ultimi due decenni dell'Ottocento e i primi due del Novecento, quantomeno per come questa venne percepita e poi stigmatizzata da una parte rilevante della scienza giuridica italiana a cavallo tra un secolo e l'altro⁷⁰⁴ – non ci resta che verificare, come abbiamo fatto per il Codice civile albertino del 1837⁷⁰⁵, quale fu l'impatto culturale della codificazione civile italiana e della sua seducente (e molto pervasiva) retorica progressista – tanto propagandata da Pisanelli nei suoi discorsi⁷⁰⁶ e, poi, sostenuta, a spada tratta, dagli esponenti più autorevoli della Scuola italiana dell'esegesi – nel panorama internazionale⁷⁰⁷, con particolare riferimento alla sua recezione nel dibattito giuridico della Francia del *Second Empire*⁷⁰⁸ sul finire degli anni '60 dell'Ottocento, in quello stesso contesto geografico, culturale e politico – e, probabilmente, si può immaginare – di fronte allo stesso uditorio di giuristi accademici, avvocati, magistrati ed intellettuali che avrebbe dovuto fare da cornice alla presentazione *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX* di Giuseppe Pisanelli – mai avvenuta nella realtà, ma certamente immaginata fin nei suoi più

⁷⁰³ A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, op. cit., p. 80.

⁷⁰⁴ *Infra* Capitolo VI.

⁷⁰⁵ *Supra* Capitolo III, paragrafo 5.

⁷⁰⁶ *Supra* Capitolo IV, paragrafo 4.

⁷⁰⁷ Come per il suo antecedente sardo-piemontese, non sono molti gli studi dedicati in maniera sistematica all'impatto della codificazione civile italiana del '65 nei dibattiti giuridici nazionali dei grandi imperi europei della seconda metà dell'Ottocento, alcune riflessioni sulla Spagna – a dire il vero piuttosto sparse, e con una predilezione più per il pensiero giuridico italiano (soprattutto civilistico) che per il Codice civile come prodotto normativo – possono essere lette in C. PETIT CALVO, “*Qualcosa che somiglia all'ammirazione*”. *Ecos de la Civilistica italiana en España*, in «Anuario de Derecho Civil», 57, 2004, pp. 1429-1478, e poi in Giuseppe Pisanelli, *Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, a cura di C. Vano, Napoli, Jovene, 2005, pp. 399-444; quanto alla Francia la questione è stata affrontata, in maniera maggiormente strutturata ma con una prospettiva forse eccessivamente focalizzata sull'asserita “romanità classica” del Codice Pisanelli da S. SOLEIL, *La doctrine française face au nouveau code civil italien de 1865*, in *Italia-Francia allers-retours: influenze, adattamenti, porosità*, a cura di Luisa Brunori e Cristina Ciancio, 2021, pp. 183-207.

⁷⁰⁸ Per una panoramica sulla vicenda storica e politica del Secondo Impero francese si vedano, tra gli altri e con la relativa bibliografia di corredo, É. ANCEAU, *Comprendre le Second Empire*, Parigi, Saint-Sulpice Éditeur, 1999; J.-C. YON, *Le Second Empire: Politique, société, culture*, Parigi, Armand Colin, 2004; F. CHOISEL, *La Deuxième République et le Second Empire au jour le jour*, chronologie érudite détaillée, Parigi, CNRS Editions, 2015.

minimi dettagli dal giurista salentino – in seno a quell’evento straordinario che fu *Exposition Universelle* di Parigi del 1867.

Al di là delle Alpi, infatti, il nuovo Codice civile italiana approda – più che altrove in tutta Europa ed anche Oltre oceano – in maniera del tutto improvvisa ed inaspettata, entrando quasi in punta di piedi nel dibattito giuridico di quegli anni di fibrillazione culturale, ma con echi che saranno notevolissimi per l’intera vicenda evolutiva della scienza giuridica francese tra XIX e XX secolo⁷⁰⁹, alle prese, a sua volta, con le primissime avvisaglie – neanche troppo invisibili ad occhio nudo⁷¹⁰, se guardiamo al panorama legislativo ed a quello della cultura giuridica accademica⁷¹¹ – di una autentica crisi d’identità del metodo giuridico propugnato dall’*École de l’Exégèse*, ed in particolare della sua dottissima «dogmatica» civilistica⁷¹²,

⁷⁰⁹ Per uno studio della «cultura giuridica francese» nel delicato passaggio tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima del Novecento, e con la relativa bibliografia, ci si può riferire oltre all’ormai classico A.-J. ARNAUD, *Da giureconsulti a tecnocrati. Diritto e società in Francia dalla codificazione ai giorni nostri*, a cura di F. Di Donato, Napoli, Jovene, 1993, in particolare pp. 42-215; si veda anche il più recente F. AUDREN ed J.-L. HALPÉRIN, *La culture juridique française*, op. cit., in particolare pp. 68-324.

⁷¹⁰ Si tratta di un fenomeno storico-giuridico che inaugura, a dire il vero, a cominciare dal 1838 – come ci suggerisce l’affresco tracciato da André-Jean Arnaud – e «durerà fino alla guerra del 1870», dominato dalle evoluzioni «dalla vita commerciale, industriale e sociale» che investe il Paese. Questa ondata si riflette, a sua volta, sul campo normativo con l’emendazione di numerosi provvedimenti volti a adeguare l’ordinamento giuridico della Francia alle nuove necessità sociali di cui la Nazione sente il bisogno, e che il pacchetto dei codici napoleonici non riesce più da solo a fronteggiare. Al 1838 risale la «legge su malati di mente», mentre nel 1841 viene emanata quella sull’«espropriazione per pubblica utilità», nel 1850, a sua volta, «fu necessario organizzare (ma l’esperienza, in un primo tempo, non durerà che due anni), un Tribunale dei conflitti composto da magistrati scelti nell’ambito di due corpi rivali, La Corte di Cassazione (privatisti) e il Consiglio di Stato (pubblicisti)». «Nel 1864, un decreto dispensò i ricorsi per eccesso di potere dal patrocinio del difensore e dalle spese preliminari di registrazione, obbligando nello stesso tempo il Consiglio di Stato a definire legittima questa soluzione». «Notiamo pure» – prosegue Arnaud – «che la promulgazione, nel 1857 nel 1858, dei due Codici di giustizia militare (per l’armata di terra e la marina), recò un grave colpo al principio di onnipotenza del Diritto privato», quanto poi alle «grandi riforme, si può annoverare, certo, qualche legge importante in materia civile (rimaneggiamento dei testi sul matrimonio nel 1850, creazione dell’assistenza giudiziaria nel 1851, abolizione della morte civile nel 1854, leggi del 1855 sulla trascrizione ipotecaria e del 1867 sul carcere per debiti) e penale (legge del 1863 e 1870). Ma è nel campo commerciale, industriale e sociale che il legislatore si distingue in questo periodo. «Fin dal 1838, si ebbe la legge sui fallimenti e le bancarotte; nel 1842, quella sull’organizzazione ferroviaria; nel 1844 quella che istituì i brevetti di invenzione», ma «è soprattutto la modifica del codice di commercio del 1863 che sembra marcare una vittoria del Diritto commerciale sul regno del privatismo, per la previsione di regole speciali applicabili alla garanzia commerciale. Vi è qui un evidente riflesso delle necessità imposte dalla vita economica, un progresso verso l’autonomia del Diritto commerciale». Al 1865 risale anche la «grande legge sugli assegni», con la quale «gli operatori economici ci guadagnavano, certo, sul piano della sicurezza», chiude il cerchio «la legge del 1867 sulle società commerciali», che segna la «fulmine ascesa del Diritto commerciale» sul Diritto civile (A.-J. ARNAUD, *Da giureconsulti a tecnocrati*, op. cit., pp. 42-48). L’edificio napoleonico, fondato sul Code civile “costituzione della borghesia” si stava pino piano sgretolando, e con esso la cultura giuridica mitologica che lo sosteneva.

⁷¹¹ A questi anni risale, infatti, l’apogeo dell’*Exégèse* con la sua glorificazione accademica, che reca però già il sego di un suo inequivocabile declino F. AUDREN ed J.-L. HALPÉRIN, *La culture juridique française*, op. cit., 68-83.

⁷¹² N. HAKIM, *L’autorité de la doctrine civiliste française au XIXe siècle*, op. cit.; e più di recente *Droit privé et courant critique : le poids de la dogmatique juridique*, in *Le droit en révolution(s). Regards sur la critique du droit des années 1970 à nos jours*, a cura di X. Dupré de Boulois e M. Kaluszynski, Parigi, LGDJ, 2011, pp. 71-83; e ripubb. in «*Historia et ius*», n. 3, 2013, paper 14, pp. 1-11; Id. *Continuità o rottura nella storia del pensiero giuridico? Esegesi, transtestualità e positivismo legalistico del Cours de Code Napoléon di Charles Demolombe*, in «*Historia et ius*», n. 12, 2017, paper 2, pp. 1-28.

destinata a manifestarsi compiutamente in Italia e nel resto dell'Europa continentale dopo la clamorosa disfatta dell'Imperatore Napoleone III⁷¹³ nella battaglia di Sedan del 31 agosto-2 settembre 1870, una data che segnerà la fine definitiva dell'egemonia culturale francese in Europa⁷¹⁴. La promulgazione del Codice civile italiano il 25 giugno del 1865 (e la sua entrata in vigore il 1° gennaio 1866) coincide esattamente – e la coincidenza non è affatto casuale, almeno quanto agli esiti cui condurrà quest'avvento nel dibattito d'oltralpe – con il momento iniziale di questo “fermento” culturale della scienza giuridica d'oltralpe e con il parallelo intensificarsi degli interscambi giuridici tra Italia e Francia⁷¹⁵. Un momento nel quale la «*doctrine française commence à s'ouvrir à la comparaison entre droit français et droits étrangers*»⁷¹⁶, mettendo in dubbio la sua tipica autoreferenzialità giuridica, risalente agli anni d'oro del *Premier Empire* napoleonico, e cercando oltre confine nuovi stimoli per un rinnovamento dei suoi orizzonti culturali.

Questo, avviene, certo molto timidamente e senza rinnegare l'originaria vocazione esegetica, formalista e fortemente nazionalista del pensiero giuridico francese del secolo XIX, ma pur iniziando a considerare lo studio scientifico dei sistemi giuridici stranieri – e, soprattutto, di quelli che come l'italiano erano germogliati floridamente dall'innesto del modello napoleonico, disseminato in tutta Europa nel primo decennio dell'Ottocento della conquiste inarrestabili della *Grande Armée* guidata da Bonaparte⁷¹⁷ – come uno strumento per confermare, in maniera incontestabile, a quanti iniziavano a dubitarne sempre più apertamente, la bontà e la superiorità dello stesso ordinamento giuridico nazionale, tentando in questo modo di contrastare quei primi focolai di ribellione silenziosa che iniziavano a diffondersi contro l'idolatria, l'interpretazione ortodossa e la glorificazione cieca del “monumento giuridico” *Code civil*⁷¹⁸. A questo primo approccio – che è in perfetta continuità con lo spirito della

⁷¹³ Sulla figura politica di Carlo Luigi Napoleone Bonaparte – nipote diretto del *Premier Empereur des Français* Napoleone, da parte del padre Luigi Re d'Olanda – salito al trono di Francia come Napoleone III nel 1852, dopo i moti del 1848 e il collasso della *Deuxième République* (1848-1852), con il colpo di Stato del 2 dicembre 1851, si veda P. MILZA, *Napoléon III*, Parigi, Perrin, 2004; É. ANCEAU, *Napoléon III: un Saint-Simon à cheval*, Parigi, Tallandier, 2008.

⁷¹⁴ Per il contesto italiano, prossimo rinviare, per adesso e con il proposito di ritornare sulla questione più diffusamente *Infra* Capitolo IV a G. CAZZETTA, *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico*, op. cit., pp. 146-155.

⁷¹⁵ N. HAKIM e A. MONTI, *Histoire de la de la pensée juridique et analyse bibliométrique : l'exemple de la circulation des idées entre la France et l'Italie à la Belle Epoque*, in «Clio@Themis», n. 14, 2018, pp. 1-32.

⁷¹⁶ S. SOLEIL, *La doctrine française face au nouveau code civil italien de 1865*, op. cit., p. 183. Sul punto si vada anche, più diffusamente, Y. FALELAVAKI, *L'histoire d'une conversion. La doctrine française du XIXe siècle et le recours à la comparaison juridique*, Thèse pour le doctorat en droit (soutenance le 22/11/2016), sous la direction de Sylvain Soleil, Rennes 1, 2016.

⁷¹⁷ *Supra* Capitolo II.

⁷¹⁸ Ci riferiamo a quelle “scuole” del pensiero giuridico, che impropriamente – perché non si trattò di scuole vere e proprie, ma piuttosto di un movimento culturale disorganizzato e disomogeneo – André-Jean Arnaud definiva, con un'«espressione di comodo» *Écoles scientifiques*, ossia «scuole scientifiche», identificando in queste tutti quei «diversi autori che della dottrina giuridica che levavano la loro voce contro il dogmatismo dell'Esegesi, basavano i loro ragionamenti su argomentazioni critiche, tendenti a conferire al diritto il carattere di una disciplina dotata di una metodologia propria, fondata sulla realtà» (A.-J. ARANUD, *Da giureconsulti a tecnocrati. Diritto e società*

dominante Scuola esegetica nazionale – se ne aggiunge poi un secondo che appartiene a quella frangia di scienziati del *iure* che sono più sinceramente critici del modello napoleonico, i cd. «*juristes inquiets*»⁷¹⁹ – per usare l'espressione di Marie-Claire Belleau – che, però, non avendo ancora sufficiente coraggio per uscire allo scoperto, almeno fino agli anni successivi al tracollo del *Second Empire*, si nascondevano dietro il paravento della comparazione giuridica per suggerire miglioramenti da apportare all'ordinamento nazionale, revisioni di taluni istituti, ammodernamenti di assetti normativi considerati come superati, senza però per questo motivo metterne in discussione il fondamento dogmatico della codificazione civile. In questa forma di mediazione culturale gioca moltissimo il «*crainte du socialisme*»⁷²⁰, che spinge questi giuristi rinnovatori ad immaginare sì una riforma del diritto nazionale per adeguarlo ai rapidi mutamenti sociali in corso, ma questo sempre in una prospettiva che non si farà mai del tutto eversiva e che tende, comunque, a garantire ad ogni costo la tenuta complessiva del sistema giuridico preservando la «*règle du jeu dans la paix bourgeoise*»⁷²¹.

Ecco come la comparazione – dopo essere stata guardata per decenni con sospetto, e considerata dalla maggior parte degli esponenti più autorevoli dell'*Exégèse* come una sorta di passatempo o, peggio, un'attività del tutto inutile, riservata a «*quelques aventuriers*» senza idee o capacità, in cerca di «*inspirations*» che non riusciva a trarre dalla lettera del testo codificato⁷²² – diviene, improvvisamente, tra gli anni Sessanta e Settanta dell'Ottocento, una vera e propria «*nécessité vitale*» per la sopravvivenza della scienza giuridica francese, ed in particolare della sua civilistica più tradizionale, «*car les auteurs s'aperçoivent que le droit français, comme la science française, le commerce, la philosophie ou l'art militaire français, a (peut-être ? sans*

in Francia dalla codificazione ai giorni nostri, a cura di F. Di Donato, Napoli, Jovene, 1993, pp. 73-74), per dirlo in altre parole il metodo della filosofia positiva contiana appiccato alla scienza giuridica. E non sorprende – per citare ancora una volta lo splendido affresco di Arnaud – che questa «evoluzione è particolarmente netta nei campi estranei al Diritto civile», non tanto (o non soltanto) «in materia di Diritto commerciale, che era sottoposto alle stesse divergenze esistenti tra civilisti, quanto in Diritto pubblico, dove Aucoc, Ducrocq e Laferrière si distinsero per delle analisi non conformiste; e soprattutto in Diritto penale, rompendo radicalmente con più di mezzo secolo di immobilismo, Rossi, Ortolan, e Franck decisero, contro Berrat-Saint Prix, Chauveau e Faustin Hélie, i quali regnavano come incontestati maestri, che non sarebbe stato possibile ricondurre i problemi della responsabilità penale ad una semplice questione di esegesi dei codici» (Ivi, p. 79).

⁷¹⁹ M.-C. BELLEAU, *Les juristes inquiets: classicisme juridique et critique du droit au début du XXe siècle en France*, in «Les Cahiers de droit», n. 40, fasc. 3, 1999, pp. 507-544. Sul punto si può vedere anche i saggi raccolti da N. HAKIM e F. MELLERAY (a cura di), *Le renouveau de la doctrine française. Les grands auteurs de la pensée juridique au tournant du XXe siècle*, Parigi, Dalloz, 2009.

⁷²⁰ Ivi, p. 512. Sul punto si può vedere di recente D. DI CECCA, *Introduzione al socialismo giuridico francese*, Roma, Historia et ius, 2024. «Fin dalle sue prime mosse la nuova dottrina fu contrastata sia dai liberali che da alcuni dei più importanti esponenti del marxismo, tanto che la sua stessa controversa definizione fu coniata dai detrattori, i quali non mancarono di metterne in luce sia la presunta debolezza giuridica che l'incerta collocazione politica. Nonostante la Francia possa vantare un'antica tradizione di pensatori che, da Henri de Saint-Simon a Pierre-Joseph Proudhon fino a Louis-Auguste Blanqui, hanno di certo contribuito a gettare le basi dell'elaborazione del socialismo, qui questa dottrina politica si afferma in maniera più lenta e contrastata che altrove, tanto più in una sua accezione giuridica» (Ivi, p. 1).

⁷²¹ A.-J. ARNAUD, *Essai d'analyse structurale du Code civil français*, op. cit.

⁷²² S. SOLEIL, *La doctrine française face au nouveau code civil italien de 1865*, op. cit., p. 183;

doute ? certainement ?) pris du retard par rapport à celui de ses voisins, que le mal est profond et que seule la comparaison et la recherche de modèles à l'étranger seront de nature à relever la France»⁷²³.

Emblematica, da questo punto di vista, – sufficiente forse anche da sola per dimostrare l'entità enorme di questo ribaltamento di prospettiva – sarà la fondazione nel febbraio del 1869 – non a caso esattamente a margine del dibattito sul nuovo Codice civile italiano che si svolgerà in Francia tra il 1866 ed il 1868 – della *Société de législation comparée*⁷²⁴, istituita ad opera di due giovani giuristi dall'indole liberale e progressista (sicuramente “inquieta”) Alexandre Ribot⁷²⁵ e Paul Jozon⁷²⁶ – con il patrocinio del celebre giurista, politico e scrittore francese Édouard Laboulaye⁷²⁷, un uomo intriso fino al midollo di filosofia positiva⁷²⁸ ed esponente qualificato della comparazione più spinta in diritto pubblico⁷²⁹ – insieme alla sua *Revue internationale de droit comparé*⁷³⁰, un foglio giuridico che sarà la «*clé de voûte*» nel successivo

⁷²³ *Ibidem*; sul punto vedi anche Y. FALELAVAKI, *L'histoire d'une conversion*, op. cit., pp. 67-83.

⁷²⁴ Sulla storia dell'istituzione di questa *société savante* nella seconda metà dell'Ottocento vedi, con le relative bibliografie annesse, i contributi di P. ALLORANT e W. BADIER, *La Société de législation comparée: boîte à idées du parlementarisme libéral de l'Empire libéral à la République opportuniste*, in «Clio@Themis», n. 13, fasc. 2, 2017, pp. 1-15; Id. *La société de législation comparée durant les Dix décisives: un vivier pour la République*, in *Les Dix décisives: 1869-1879*, a cura di P. Allorant, W. Badier e J. Garrigues, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2022, pp. 345-362; e da ultimo i saggi raccolti in N. CORNU THÉNARD e S. SOLEIL (a cura di), *La Société de législation comparée. Études sur 150 ans d'histoire*, Parigi, SLC, 2022, in particolare P. ALLORANT e W. BADIER, *La fondation d'une société savante*, Ivi, pp. 8-25.

⁷²⁵ W. BADIER, *Alexandre Ribot et la République modérée: formation et ascension d'un homme politique libéral (1858-1895)*, Parigi, Fondation Varenne, 2016.

⁷²⁶ P. ALLORANT, *Paul Jozon, un jurisconsulte au service de la République*, «Parlement[s]», vol. 11, 2009, p. 118-133.

⁷²⁷ J.-J. CLÈRE, voce «Laboulaye, Édouard-René Lefebvre de» in *Dictionnaire historique des juristes français; XIIIe-XXe siècle*, a cura di P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, 2a ed., Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2015, pp. 578-580; e da ultimo sul liberalismo politico di Laboulaye, vedi A. PETRONE, *Édouard e la democrazia in Francia*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2022.

⁷²⁸ «Notre drapeau est le drapeau tricolore, et peut abriter tous les partis, quelle que soit leur couleur [...]. Ici, se réuniront, sur un terrain commun, tous les hommes qu'anime l'amour de la justice et de la vérité. [...] Nous n'étudierons pas de vaines théories, mais nous rassemblerons des faits, nous les expliquerons. La science du droit doit être, comme la physique ou la chimie, une science positive» (*Discours inaugural prononcé par Édouard Laboulaye*, 16 febbraio 1869, pubblicato in «Bulletin de la Société de législation comparée», n. 1, 1869, p. 2). Era lo stesso Laboulaye a definire nel suo corso al *Collège de France* del 9 maggio 1849 che cosa egli intendeva per “*science positive*”: «La véritable science n'est pas celle qui conclut sans observer, ou qui observe sans conclure, mais celle qui observe d'abord pour conclure après. Elle veut voir pour prévoir, étudier ce qui est, afin de préjuger ce qui sera. L'étude des faits en premier lieu, ensuite l'observation, la généralisation; l'histoire aussi d'abord, puis comme résumé, comme conclusion de l'histoire, la philosophie. C'est là toute l'école positive, rien de plus, rien de moins» (É. LABOULAYE, *Trente ans d'enseignement au Collège de France (1849-1882)*, cours inédits publiés par ses fils avec le concours de M. Fournier, préface R. DARESTE, Parigi, L. Larose et Forcel, 1888, p. 69).

⁷²⁹ Da ultimo, e con la relativa bibliografia, R. CAHEN, *Laboulaye et Kachenovsky et la fabrique du droit international: voyages, réseaux, circulation des savoirs juridiques*, in «Clio@Themis», n. 22, 2022, pp. 1-25.

⁷³⁰ «Nel microcosmo dei giuristi francesi» – scrive André-Jean Arnaud, con il suo sempre infallibile occhio di storico del pensiero e della sociologia giuridica –, che si riflette nella *Société de législation comparée*, «siamo dunque ben lontani da un'assimilazione definitiva e perpetua all'Esegesi, al dogmatismo, al positivismo giuridico. Tutta una frazione della dottrina era attenta alle mutazioni sociali, e ricercava le leggi di una evoluzione del Diritto: sembrava condannare la cristallizzazione delle regole della vita sociale in altrettanti codici che pagavano il vantaggio della chiarezza con il pesante tributo della rigidità» (A.-J. ARANUD, *Da giureconsulti a tecnocrati. Diritto e società in Francia dalla codificazione ai giorni nostri*, op. cit., p. 79).

«*décennie décisive: 1869-1879*»⁷³¹ – quello che dalla disfatta del Secondo Impero conduce alla formazione della *Troisième République* – dell’«*alliance entre républicains modérés et libéraux orléanistes, préparée par une maturation et des échanges intellectuels*» fondamentali per «*la fondation durable de la République parlementaire en France*»⁷³². Tutto questo – come avremo modo di dimostrare – trova la sua prima “ispirazione” culturale e scientifica proprio nella lettura precoce del «*nouveau Code Civil italien*», da parte di un’esponente tra i più moderato dell’*École de l’Exégèse*, che nel suo essere un riformatore liberale non eversivo sarà tra i più convinti sostenitori dell’istituzione di un ente pubblico consacrato proprio allo studio del diritto comparato, e questo al fine manifesto di verificare in concreto le mutazioni subite dal modello napoleonico all’estero, cercando di trarne in una prospettiva certamente antidogmatica le più moderne innovazioni da importare in patria.

Queste, per grandi linee, sono le motivazioni giuridiche principali ed il contesto socio-politico nel quale tra il 1866 ed il 1868 tre pratici del diritto⁷³³ – esponenti della magistratura e dell’avvocatura di tre diversi tribunali di provincia, lontani chilometri dall’influenza nomofilattica penetrante ed ingombrante della Cassazione parigina della prima metà dell’Ottocento⁷³⁴ – Eugène Thierry, giudice distrettuale del tribunale civile di Nizza, Joseph Orsier, avvocato ad Annecy in Alta Savoia, e Paule Bernard, avvocato generale a Digione, e tre giuristi accademici – personaggi non certo preminenti ma pure di una qualche risonanza nella

⁷³¹ Rinviamo ai numerosi saggi raccolti in P. ALLORANT, W. BADIER e J. GARRIGUES (a cura di), *Les Dix décisives: 1869-1879*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2022, ed in particolare a P. ALLORANT e W. BADIER, *La société de législation comparée durant les Dix décisives: un vivier pour la République*, op. cit.

⁷³² N. ALLORANT, W. BADIER e J. GARRIGUES, *Introduction Générale*, in Id. *Les Dix décisives: 1869-1879*, op. cit., p. 11. Sulla stessa scia, valorizzando il contributo della scienza giuridica comparatistica e di Raymond Saleilles alla formazione della cultura giuridica della Terza Repubblica francese, vedi M. SABBIONETI, *Democrazia sociale e diritto privato. La Terza Repubblica di Raymond Saleilles (1855-1912)*, Milano, Giuffrè, 2010.

⁷³³ Nonostante gli sforzi non ci è stato possibile ricostruire in maniera soddisfacente la biografia personale di questi tre esponenti della pratica giuridica francese, attivi certamente negli anni centrali del secolo XIX. Su nessuno dei tre esiste una voce biografica, non hanno ricoperto incarichi pubblici degni di nota e i dati personali su di loro, anche nelle fonti de tempo, sono molto rarefatti e difficili da reperire e confrontare agevolmente. L’unico dato comune, che vale a spiegare l’interesse per il diritto italiano, è la prossimità geografica di tutti questi giuristi d’oltralpe al territorio italiano ed una conoscenza personale della lingua italiana che gli consentì di accedere alla fonte legislativa di prima mano. Più di questo non può dirsi concretezza, e non si farebbe altro che formulare ipotesi arbitrarie difficili da dimostra nella realtà.

⁷³⁴ M. MECCARELLI, *Le corti di Cassazione nell’Italia unita*, op. cit., 127-135 e 176-182; «I caratteri che attribuivano alla Cassazione» – scrive Massimo Meccarelli, cogliendo il nodo del problema – «una funzione anti-giurisprudenziale, come la separazione tra questione di fatto e di diritto e l’effetto solo rescindente delle sue sentenze, tuttavia vennero conservati. La *Cassation* francese del secolo XIX sarebbe restata, mezzo strategico per rendere irreversibile la svolta legicentrica e per difendere i valori e gli orientamenti ideologici del *Code civil*. Non dimentichiamo a tal proposito le caratteristiche di solidità che presentava il codice civile francese: il forte valore rappresentativo della svolta politica compiutasi con la Rivoluzione; il suo rilievo “costituzionale” rispetto ai nuovi equilibri sociali; la chiusura alle eterointegrazioni» (M. MECCARELLI, *Diritto giurisprudenziale e autonomia del diritto nelle strategie discorsive della scienza giuridica tra Otto e Novecento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 40. 2011 Giuffrè, Milano, 2011, pp. 736-737); più in genarle sul ruolo della *Cassation* francese e sulla giustizia nella seconda metà dell’Ottocento in Francia vedi J.P. ROYER, *Histoire de la justice en France de la monarchie absolue à la République*, Parigi, Presses Universitaires de France (Puf), 1995.

comunità scientifica del tempo – a diverso titolo (ed estrazione culturale) coinvolti nel “fervente” dibattito giuridico Nazionale tra esegeti dell’ultima ora e “liberali-solidaristi” (se non addirittura “socialisti”) della prima ora, Théophile Huc⁷³⁵, professore di *Code civil* all’Università di Tolosa, Paul Gide⁷³⁶ e Gustave Boissonade de Fontarabie⁷³⁷, entrambi romanisti presso la Facoltà di diritto dell’Università di Parigi, ad occuparsi, con un certo interesse – non soltanto intimamente personale – ma con autentico rigore scientifico e metodologico, al nuovo *Codice civile del Regno d’Italia*, tanto con studi di taglio critico-comparativo o analitico – sullo stile collaudato del *Commentaire* di classica ispirazione metodologica esegetica – quanto con vere e proprie traduzioni ed annotazioni del corpus normativo italiano in lingua francese⁷³⁸, con il raffrontate agli omologhi articoli e titoli del *Code Napoléon* o del Codice civile albertino.

Il primo, in ordine di tempo, ad occuparsi del nuovo *corpus* giuridico italiano è l’anonimo giudice Eugène Thierry che pubblica – sotto lo pseudonimo di E. Calvet – un *Élude sur le Code civil italien compare au Code Napoléon*⁷³⁹, apparso a puntate sul *Journal de Nice*

⁷³⁵ J. POUMARÉDE, voce «Huc, Théophile-Louis-Étienne» in *Dictionnaire historique des juristes français; XIIe-XXe siècle*, a cura di P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, 2a ed., Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2015, pp. 537-538.

⁷³⁶ P. DUCRET, voce «Gide, Jean-Paul-Guillaume» in *Dictionnaire historique des juristes français; XIIe-XXe siècle*, a cura di P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, 2a ed., Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2015, pp. 478-479.

⁷³⁷ N. HAKIM, voce «Boissonade de Fontarabie, Gustave Émile» in *Dictionnaire historique des juristes français; XIIe-XXe siècle*, a cura di P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, 2a ed., Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2015, pp. 129-131. Sul pensiero giuridico di Boissonade si può leggere anche J.-L. SOURIOUX, *La pensée juridique de Gustave Boissonade: aspects de droit civil*, in «Revue internationale de droit comparé», 1991, pp. 357-366; Il romanista dell’Università parigina – come ben noto alla storiografia più recente – ebbe anche un’importante ruolo come comparatista, dando un apporto determinante alla codificazione del diritto civile in Giappone, vedi Y. NODA, *Gustave Boissonade, comparatiste ignoré*, in *Problèmes contemporains de droit comparé, Recueil d’études de droit comparé en commémoration du 10e anniversaire de la fondation de l’Institut japonais de droit comparé*, Tokyo, Université Chuo, 1962, Tomo II, p. 235-256; Id., *La réception du droit français au Japon*, «Revue internationale de droit comparé», 1963, pp. 543-556; Id., *Gustave Boissonade, père du droit japonais moderne (1825-1910)*, «Revue historique de droit français et étranger», 1981, pp. 29-54; T. MATSUKAWA, *Le voyage de Monsieur Boissonade in La Révolution de la justice. Des lois du roi au droit moderne*, a cura di P. Boucher, Parigi, Jean-Pierre de Monza, 1989, pp. 255-266; Y. OKUBO, *La querelle sur le premier Code civil japonais et l’ajournement de sa mise en œuvre: le refus du législateur étranger?*, in «Revue internationale de droit comparé», 1991, p. 389-405; E. HOSHINO, *L’héritage de G. Boissonade dans le Code civil et dans la doctrine du droit civil au Japon*, in «Revue internationale de droit comparé», 1991, p. 407-422; S. SOLEIL, *Manéga en Bessarabie, Bello au Chili et Boissonade au Japon. Trois réformateurs du XIXe siècle face au modèle juridique français*, «Historia et ius», n. 3, 2013, paper 8, pp. 1-19.

⁷³⁸ Sulla traduzione di testi giuridici, soprattutto letterari, nell’Europa del secolo XIX, prossimo rinviare I. BIROCCHI, *Traduzioni e cultura giuridica nell’Italia dell’Ottocento* e L. GUERLAIN, *Pour une histoire de la traduction de la littérature juridique au XIXe siècle*, entrambi in *Justement ustement traduire. Les enjeux de la traduction juridique (histoire du droit, droit comparé)*, a cura di M. Bassano e W. Mastor, Tolosa, Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2020, rispettivamente pp. 31-55 e pp. 223-250. Non ci risulta che esista un repertorio o uno studio sulle edizioni tradotte del Codice civile italiano in giro per l’Europa tra Otto e Novecento, limitatamente a quelle in lingua francese daremo conto di qui a breve nel corso della nostra ricostruzione.

⁷³⁹ Dell’esistenza di questo scritto e degli estremi di pubblicazione dà atto, pur non essendo riuscito ad ottenerne una copia da utilizzare G. BOISSONADE, *Le nouveau Code Civil italien comparé au Code Napoléon*, in «Revue pratique de droit français», Tomo XXVI, 1868, p. 68 nota 1.

tra il 25 aprile ed il 7 luglio 1866, ma divenuto sfortunatamente «introuvable»⁷⁴⁰ già nel 1868 a causa della scarsa tiratura del quotidiano giuridico nizzardo – come rivela lo stesso Boissonade, lamentando di non essere riuscito a recuperarne una copia per confrontarla con il suo scritto *Le nouveau Code Civil italien comparé au Code Napoléon* (1868) – il testo, ad oggi, nonostante gli sforzi della storiografia⁷⁴¹, rimane introvabile a causa dell'irreperibilità di gran parte dell'intero quotidiano giuridico nizzardo dove venne pubblicato. Si trattava, con molta probabilità – stando alle parole di Boissonade – di un breve «*étude comparative, au point de vue pratique*»⁷⁴² redatto dal magistrato del tribunale civile di Nizza a partire da un confronto letterale, articolo per articolo, tra il dettato del Codice civile napoleonico e quello del nuovo Codice civile italiano, stimolato presumibilmente dalle necessità imminenti dei fori giudiziari di Provenza e Costa Azzurra, dove non era infrequente – date le fiorenti relazioni commerciali tra Francia e Piemonte, e la prossimità geografica tra il porto di Genova e quello di Nizza⁷⁴³ – oltre alla conoscenza della lingua italiana tra gli abitanti, anche il coinvolgimento di giudici ed avvocati in affari e controversie che li costringevano a confrontarsi comunemente con documenti, scritture ed interloquzioni in lingua italiana, e di riflesso, con il diritto civile e commerciale applicato in Italia dalle materie contrattuali ed obbligatoria fino al diritto familiare (soprattutto matrimoniale) e successorio.

Quasi contemporaneamente – nel mese di dicembre dello stesso anno⁷⁴⁴ – presso l'Università di Tolosa, il civilista Théophile Huc, «*un des dernières tenants de la méthode exégétique, dans un faculté toulousaine*» dove «*la plupart des civilistes avaient adopté depuis longtemps à l'égard du Code une attitude sinon critique du moins plus libre*»⁷⁴⁵ – subentrato nel 1864 sulla cattedra di *Code civil* occupata dal ex Doyen della Facoltà giuridica Auguste Laurens⁷⁴⁶, di cui era stato supplente a partire dalla sua aggregazione nel 1859⁷⁴⁷, e che era stato poi sollevato dall'incarico ad opera dell'Ispettore generale dell'Università Firmin Laferrière⁷⁴⁸ nel 1864, perché «*resté attaché aux anciennes méthodes liées à l'exégèse et à la pratique et de s'être tenu à l'écart du mouvement de rénovation de la science juridique pourtant*

⁷⁴⁰ Ivi, p. 68.

⁷⁴¹ S. SOLEIL, *La doctrine française face au nouveau code civil italien de 1865*, op. cit., p. 184.

⁷⁴² *Ibidem*.

⁷⁴³ A. LA MACCHIA, *La competitività dell'industria francese e il mercato sardo nella prima metà dell'ottocento*, Milano, FrancoAngeli, 2013.

⁷⁴⁴ Si veda la data della *Prefaction* in T. HUC, *Le Code civil italien et le Code Napoléon. Études de législation comparée*, Pargi, Durand, 1866, p. vj.

⁷⁴⁵ J. POUMARÉDE, voce «Huc, Théophile-Louis-Étienne», op. cit. p. 537.

⁷⁴⁶ P. NELIDOFF, *Les doyens de la faculté de droit de Toulouse au XIXème siècle*, in *Les Facultés de droit de province aux XIXe et XXe siècles: Les conquêtes universitaires*, a cura di J.-C. Gaven et F. Audren, Tolosa, Presses de l'Université Toulouse Capitole, 2012, Tomo III, p. 269-270.

⁷⁴⁷ J. POUMARÉDE, voce «Huc, Théophile-Louis-Étienne», op. cit. p. 537.

⁷⁴⁸ J.-J. CLÈRE, voce «Laferrière, Louis-Firmin-Julien» in *Dictionnaire historique des juristes français; XIIIe-XXe siècle*, a cura di P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, 2a ed., Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2015, pp. 586-588;

particulièrement vigoureux à Toulouse autour de l'Académie de législation qui venait d'être créée» – completa la stesura della sua imponente monografia – quasi trecento pagine – intitolata *Le Code civil italien et le Code Napoléon. Études de législation comparée*, pubblicata poi dal prestigioso editore giuridico parigino Auguste Durand nell'aprile del 1866⁷⁴⁹. Quella di Huc non è l'opera di un giurista cuor di leone, e neanche quella di un rinnovatore liberale e progressista, che si fa interprete del profondo mutamento che sta avvenendo nel pensiero giuridico della Francia del suo tempo, tanto è vero che, per tutta la durata della sua lunga carriera tra aule accademiche e di tribunale, il giureconsulto tolosiano rimarrà fedelissimo e fermamente convinto della bontà e dell'infallibilità del metodo esegetico, pubblicando anche – in un maniera del tutto anacronistica – tra il 1892 ed il 1903, il suo monumentale *Commentaire théorique et pratique du Code civil*⁷⁵⁰, che ancora si ostina a «à suivre “pas à pas” la grand œuvre napoléonien»⁷⁵¹, così come faceva nel suo magistero civilistico presso l'Ateneo provenzale. La sua opera sul Codice civile italiano, infatti, vede la luce in un contesto ben preciso, quello dell'*Académie de législation*⁷⁵² – un vero e proprio laboratorio del progresso giuridico, dove sono riuniti esponenti di spicco del liberalismo tolosiano della seconda metà del secolo – e Théophile Huc pur aderendovi formalmente e partecipando attivamente alle sue attività, in realtà ci appare non sposarne per niente gli obbiettivi culturali, politici e programmatici prefissati dal *cercle intellectuel*. Questo suo avvicinamento strategico alla cultura rinnovatrice della Tolosa della seconda metà dell'Ottocento avviene probabilmente soltanto per ragioni di schietto opportunismo di carriera accademica, successivamente all'uscita di scena clamorosa del suo protettore Auguste Laurens e all'approdo al seggio vacante di *Doyen* della *Faculté de droit* del romanista Osmin Bénech⁷⁵³ – fondatore nel 1851 della stessa Accademia di legislazione tolosiana – che preferiva di gran lunga «une méthode synthétique plus profitable à la science», «ardent novateur, chaud partisan de la méthode historique de Savigny»⁷⁵⁴ e

⁷⁴⁹ Si veda il frontespizio dell'opera che reca come data di depositi il «3 avril 1866», cfr. T. HUC, *Le Code civil italien et le Code Napoléon*, op. cit., frontespizio s. n. p.

⁷⁵⁰ T. HUC, *Commentaire théorique et pratique du Code civil*, 15 voll., Parigi, Pichon, 1892-1903.

⁷⁵¹ J. POUMARÉDE, voce «Huc, Théophile-Louis-Étienne», op. cit. p. 537. «Des écrits excellents, dont nous n'aurons jamais la prétention d'égaliser le mérite» – scrive Théophile Huc nella *Préface* del I volume del suo *Commentaire* nel 1892 – «publiés sous la forme de Traité, de Cours ou de Commentaire, ont eu pour objet l'étude plus ou moins approfondie du Code civil. Leurs auteurs ont toujours eu une tendance naturelle à limiter exactement leurs investigations aux seules dispositions du Code. Ils ont écarté soigneusement toutes les matières connexes par des renvois aux autres branches de la science du droit, dont ces matières paraissaient dépendre plus directement. Nous n'avons pas à critiquer un pareil procédé, qui avait d'ailleurs le grand avantage de limiter rigoureusement et de circonscrire un sujet déjà bien vaste» (T. HUC, *Commentaire théorique et pratique du Code civil*, op. cit., vol. I, p. V).

⁷⁵² P. OURLIAC, *Le barreau de Toulouse et l'Académie de législation*, in *Histoire des avocats et du barreau de Toulouse*, a cura di J.-L. Gazzaniga, prefazione di A. Damien, Toulouse, Privat, 1992, pp. 197-217; e più di recente la corposa monografia di P.-L. BOYER, *Un cercle intellectuel au cœur de l'évolution de la doctrine juridique. L'Académie de législation de Toulouse (1851-1958)*, thèse de doctorat en droit remaniée, préface de N. Hakim, Parigi, LGDJ, 2014.

⁷⁵³ P. NELIDOFF, *Les doyens de la faculté de droit de Toulouse au XIX^{ème} siècle*, op. cit., pp. 271-272.

⁷⁵⁴ Ivi, p. 270.

simpatizzante per il modello storico-sistemico tedesco di Karl Eduard Zachariae von Lingenthal ad Heidelberg che, in quegli stessi anni, Charles Aubry e Frédéric-Charles Rau⁷⁵⁵ stavano sperimentando all'Università di Strasburgo con il loro *Cours de droit civil français d'après la méthode de Zachariae* (1836-1851)⁷⁵⁶. Un contesto, dunque, davvero ostile per un cultore ostinato dell'esegesi, che rischiava di essere messo completamente all'angolo continuando a professare apertamente la validità incontestabile del metodo tradizionale.

L'operazione di Huc, infatti, e la cosa è davvero sorprendente – specie perché i contemporanei sembrano non essersene minimamente accorti, nonostante alcuni sintomi certo visibilissimi – mascherandosi abilmente dietro il pretesto dell'adesione alla nuova tendenza comparativa ed al porgessimo sociale del diritto civile – secondo lo stile della filosofia positiva oramai dominate a Tolosa – in realtà milita esattamente nella direzione opposta. Il tentativo di Huc, per quanto rocambolesco, è quello di salvaguardare attraverso l'opportunistic comparazione del *Code Napoléon* con il nuovo Codice civile italiano – che del modello napoleonico viene apertamente considerato una forma progredita, ricalcando perfettamente in questo l'impostazione della retorica di Pisanelli⁷⁵⁷ – la mitologia del modello di legislazione nazionale straordinaria e senza tempo, il suo metodo d'analisi esegetico più tradizionale ed ortodosso, contrastando – allo stesso tempo e del tutto sottobanco – anche le critiche di quegli stessi liberali che lo circondavano in seno all'*Académie de législation* di Tolosa. Una prova di questo proposito – sia pure celato con un certo stile ed acume non comune, e resa visibile soltanto alla luce della contestualizzazione dell'opera rispetto alle ambiguità intellettuali del suo autore – emerge con una certa chiarezza dalla lettura della *Préfaction* del dicembre 1865, dove Huc afferma che la «*promulgation en France du Code Napoléon a été certainement, du moins dans la période moderne, le plus grand pas fait dans celle voie mystérieuse, et depuis cet événement mémorable, les peuples semblent ne s'être agités que pour obtenir à leur tour une législation semblable... Dans l'ordre économique, des traités du commerce ont fait tomber les anciennes barrières*» e «*ce puissant mouvement dont l'initiative appartient à la France, ne sera pas sérieusement entravé*», «*il aboutira à son terme final, l'unité*», «*non pas cette unité politique, rêvée par les partisans d'une monarchie universelle, mais au contraire l'unité de législation fondée sur le respect des nationalités*»⁷⁵⁸. Una professione di fede nel monumento giuridico *Code Napoléon* – opera liberale e progressista per eccellenza –, nelle sue dotte

⁷⁵⁵ J.-L. HALPERIN, *Histoire du droit privé français depuis 1804*, op. cit., pp. 65-66; sul profilo biografico ed intellettuale di questi due giuristi romanisti unici nel panorama francese del tempo J.-L. HALPERIN voce «Aubry, Charles» e voce J.-L. HALPERIN «Rau Frédéric-Charles», entrambe in *Dictionnaire historique des juristes français; XIIe-XXe siècle*, a cura di P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, 2a ed., Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2015, rispettivamente pp. 28-29 e pp. 853-854.

⁷⁵⁶ C. AUBRY, C. RAU, *Cours de droit civil français d'après la méthode de Zachariae*, 1a ed., 5 voll., Strasburgo, F. Langer, 1836-1851; Id. *Cours de droit civil français d'après la méthode de Zachariae*, 4a ed., 8 voll., Parigi, Marchal, Billard, 1869-1878.

⁷⁵⁷ *Supra* Capitolo IV, paragrafo 4.

⁷⁵⁸ T. HUC, *Le Code civil italien et le Code Napoléon*, op. cit., p. V

«mitologie giuridiche della modernità»⁷⁵⁹ – per dirlo con il lessico di Paolo Grossi – e, naturalmente, nel nazionalismo francese del Secondo Impero napoleonico, nel suo tentativo iconoclastico di ripristinare la gloria del *Premier Empire français*. Il *Code civile* assume, in effetti, per Huc i caratteri di un vero e proprio emblema di progresso universale dell'umanità verso la civilizzazione moderna e di strumento giuridico-sociale di cui non può farsi a meno nel moto spontaneo che tende verso una inevitabile unificazione del diritto civile in tutta l'Europa continentale.

«*Le développement scientifique et pratique du droit privé dans chaque nation*» – prosegue Huc, citando testualmente a sostegno della sua posizione l'espressione utilizzata nella sua *Relazione al Senato*, il 16 giugno 1864, dal procuratore generale della Corte di cassazione di Torino Paolo Onorato Vigliani⁷⁶⁰, tipico esempio della retorica progressista italiana della prima metà dell'Ottocento – «*conduira peu à peu tous les peuples à adopter un Code de lois civiles calqué sur notre Code Napoléon, ce grand type des Codes modernes, suivant l'expression d'un jurisconsulte italien*»⁷⁶¹. «*En comparant le Code civil italien avec notre Code Napoléon, nous avons voulu étudier l'une des manifestations les plus remarquables de cette tendance vers l'unité. De plus, et au point de vue purement scientifique, il nous a paru qu'il n'était pas sans intérêt de rechercher de quelle manière l'Italie avait adapté à son organisation nouvelle la législation libérale et progressive de la France. Cette Etude aura son utilité, même pour savoir dans quelles sens pourront être, un jour, développés les principes formulés dans notre Code Napoléon*»⁷⁶².

Un'impostazione di fondo, quest'ultima, che trova più di una conferma nell'analisi che Huc svolge, articolo per articolo – comparando con dovizia scientifica quasi metodica il Codice civile italiano con la sua originaria matrice napoleonica – e che appare tanto più evidente per il nostro autore proprio nel diritto familiare italiano⁷⁶³, considerato apertamente come la parte più progressista e liberale del testo, che tende a sviluppare semplicemente i principi progressisti e liberali già contenuti nel tessuto giuridico del *Code Napoléon*, anche quando il *corpus* giuridico italiano si discosta più che vistosamente dall'archetipo originale. «*C'est qu'en effet l'un des grands avantages de toute codification est de donner une formule aux progrès divers accomplis dans l'ordre civil, d'indiquer avec précision la différence qui sépare le passé du présent, de faciliter et simplifier les rapports juridiques en donnant aux intérêt privés une règle et une sanction uniformes indépendantes de l'arbitraire et du bon plaisir*»⁷⁶⁴ – scrive Huc nell'introduzione storica all'analisi del *Libro primo* del codice italiano, con una chiarezza che

⁷⁵⁹ P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, op. cit., pp. 35-58.

⁷⁶⁰ *Supra* Capitolo IV, paragrafo 3.3.

⁷⁶¹ T. HUC, *Le Code civil italien et le Code Napoléon*, op. cit., p. VI

⁷⁶² *Ibidem*.

⁷⁶³ *Infra* in questo Capitolo, paragrafo 2.2

⁷⁶⁴ T. HUC, *Le Code civil italien et le Code Napoléon*, op. cit., p. 8.

appare quasi eccessiva per un giurista esegeta che cerca di passare inosservato ai suoi contemporanei. «Enfin, lorsqu'un Code suffisamment bien fait a fonctionné pendant quelque temps chez un peuple, il arrive bientôt que l'état des personnes, la stabilité des héritages, la sécurité des fortunes et des positions acquises, que tout en un mot repose sur le maintien de ce Code, et qu'un retour vers le passé devient moralement et matériellement impossible»⁷⁶⁵. Il «nouveau Code italien», infatti, «est tout-à-fait calqué sur notre, Code civil, ou plutôt c'est le Code civil français adapté aux besoins de l'Italie», il «ne pouvait pas en être autrement», dopotutto il «Code Napoléon, fondé sur les principes de l'égalité civile et de la tolérance, régît déjà les deux tiers du monde civilisé, et il est permis de penser qu'il sera un jour adopté chez tous les peuples» del mondo. «C'est là un immense honneur pour la France», «car lui emprunter sa législation, c'est lui rendre le plus éclatant des hommages!»⁷⁶⁶

Tuttavia, «s'il est vrai dédire que le Code Napoléon est coordonné dans son ensemble» e «formulé de manière à pouvoir être proposé comme modèle» – e qui inizia ad emergere la strategia argomentativa e retorica di Huc per provare, con un ragionamento deduttivo a contrario oltre ogni ragionevole dubbio, la resilienza incontestabile del modello napoleonico, nonostante il passare del tempo ed i suoi innegabili difetti sociali – «il faut cependant reconnaître qu'il est souvent défectueux dans les détails et qu'il présente quelques lacunes», tanto che ci sono «des jurisconsultes et des publicis les qui n'ont pas hésité à en demander la révision, et un jour viendra où ce travail de révision sera réellement nécessaire»⁷⁶⁷. Così quando sarà necessario “revisionare” la codificazione civile – senza specificarne il momento, e dunque stanza esporsi nel dire che il Code civil necessita al tempo presente di qualsivoglia modifica sostanziale – si scoprirà, finalmente, anche l'immensa utilità di questo studio comparativo, risultando «intéressant pour nous, Français» – sia avvia a concludere Huc – «de savoir quel a été, en Italie, le résultat de la critique juridique appliquée au Code Napoléon»⁷⁶⁸. «C'est ce résultat dont j'ai cherché à me rendre compte en comparant le Code civil italien avec notre Code civil qui lui a servi de type», cercando di cogliere «quelles tendances ont obéi les légistes italiens et quelles sont les modifications qu'ils ont dû faire subir à notre Code pour le mettre en harmonie avec les besoins de leur patrie, et aussi avec les progrès de la science»⁷⁶⁹.

⁷⁶⁵ *Ibidem*.

⁷⁶⁶ *Ivi*, pp. 8-9.

⁷⁶⁷ *Ivi*, p. 9. Il riferimento di Huc è ad uno *Mémoire* intitolata *Révision du code Napoléon*, letta il 23 e 30 dicembre 1865 presso l'Aula plenaria della prestigiosa Académie des Sciences Morales et Politiques di Parigi, dal celebre pubblicista tolosiano Anselm Batbie, professore di diritto amministrativo alla Facoltà di diritto dell'Università di Parigi (F. BURDEAU, voce «Batbie, Anselm-Polycarpe» in *Dictionnaire historique des juristes français; XIIIe-XXe siècle*, a cura di P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, 2a ed., Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2015, pp.65-66). Cfr. A. BATBIE, *Révision du Code Napoléon: Mémoire lu a l'Académie des Sciences Morales et Politiques les 23 et 30 décembre 1865*, Parigi, Cotillon, 1866.

⁷⁶⁸ T. HUC, *Le Code civil italien et le Code Napoléon*, op. cit., p. 9.

⁷⁶⁹ *Ibidem*.

Degna di nota – e particolarmente singolare per l'epoca, soprattutto a causa della complessità di reperire fonti straniere a stampa – è la circostanza che Théophile Huc dimostri di conoscere ed aver avuto modo di consultare – citandoli testualmente a più riprese⁷⁷⁰ – i contenuti pubblicati di quasi tutti i passaggi che conducono all'unificazione giuridica nazionale in Italia – dal primo *Progetto Cassinis* fino all'ultimo *Progetto Pisanelli*, nei suoi vari passaggi istituzionali tra Sento e *Commissione di Coordinamento* – compresi gli atti parlamentari e le relazioni dei Ministri di Grazia e Giustizia, insieme da una discreta selezione di opere di dottrina giuridica italiana, dove spicca il riferimento agli scritti dell'esegeta piemontese Giuseppe Buniva⁷⁷¹ – avvocato ed insigne professore di diritto civile all'Università di Torino negli anni a cavallo tra Restaurazione sabauda ed Unità nazionale – che viene affiancato, in più di un'occasione, ad un nome altisonante dalla dottrina giuridica francese come quello del sommo esegeta Charles Demolombe⁷⁷².

Al termine della sua densa analisi – che si snoda agilmente a partire da una brevissima «*décrivons l'aspect général du Code civil italien comparé au Code civil français*», per poi esaminarne «*en particulier chaque livre et chaque titre, autant du moins, que l'importance de la matière le demandera*» e «*négligerons les détails secondaires*», soffermandosi «*seulement à signaler et à apprécier les différences les plus importantes soit au point de vue doctrinal, soit au point de vue social, qu'on retrouve entre le Code italien et son modèle*»⁷⁷³ – il giurista tolosiano, in perfetta armonia con le premesse del suo discorso, quasi assolvendo alla sua missione di dimostrazione logico-deduttiva della natura giuridica dei progressi del nuovo

⁷⁷⁰ Cfr. Ivi, pp. 10-14.

⁷⁷¹ A. ABENA «Buniva, Giuseppe» in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletta, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, pp. 359-360. È probabile che Huc abbia incontrato personalmente Buniva, il quale nella seconda metà dell'Ottocento fu membro dell'*Académie de législation* di Tolosa, e che nel II volume del suo *Trattato: Del diritto delle persone secondo il Codice civile del Regno d'Italia* (1871), lo ricorda come «collega ed amico», citando anche testualmente il passaggio più evocativo della sua retorica progressista del Codice civile italiano e del *Code Napoléon* (cfr. G. BUNIVA, *Del diritto delle persone secondo il Codice civile del Regno d'Italia: trattato*, 2 voll., Torino, Tipografia Arnaldi, 1871, vol. II, p. 420). Tra le opere del Buniva citate nel corpo del saggio di Huc possiamo ricordare G. BUNIVA, *Delle leggi in generale e del diritto delle persone: sunti delle lezioni di diritto civile*, redatti dallo studente C. B. Ferrari, Torino, Tipografia Cerutti, Derossi e Dusso, 1860; Id. *Dell'usufrutto dell'uso e dell'abitazione secondo il Codice civile: trattato elementare*, Torino, Tipografia Cerutti, Derossi e Dusso, 1862; *Studii sovra il libro primo del progetto di codice civile presentato al Senato del Regno d'Italia dal guardasigilli di S. M. commendatore Miglietti nella tornata delli 9 gennaio 1862*, Torino, Arnaldi, 1862; Id. *Delle successioni testamentarie: lezioni di diritto civile date nella R. Università di Torino l'anno scolastico 1862-63*, redatte e compendiate dagli studenti G. Masi e S. Maramotti, Torino, De Maria Pietro, 1863. Il 10 luglio 1867 sarà lo stesso Théophile Huc a proporre, in seduta dell'Accademia di legislazione tolosiana, un *Compte-rendu du traité des successions légitime et testamentaire par M. le commandeur Joseph Buniva professeur de code civil a l'Université de Turin, membre correspondant de l'Académie de législation de Toulouse* (Tolosa, Typ. de Bonnal et Gibrac, 1868).

⁷⁷² J. MUSSET, voce «Demolombe, Jean-Charles», in *Dictionnaire historique des juristes français; XIIIe-XXe siècle*, a cura di P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, 2a ed., Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2015, pp. 324-325; in particolare sull'autorità dottrinale del *Cours de Code Napoléon* di Charles Demolombe, vedi N. HAKIM, *Continuità o rottura nella storia del pensiero giuridico?*, op. cit.

⁷⁷³ T. HUC, *Le Code civil italien et le Code Napoléon*, op. cit., p. 14.

corpus normativo, giunge a tirare le somme della sua comparativa con un «jugement raisonné sur l'ensemble du nouveau Code appelé à régir les populations de la Péninsule italienne»⁷⁷⁴. Questo codice – scrive Huc, confermando il nostro sentore iniziale sulle intenzioni – «n'est qu'une révision du Code Napoléon en vue des besoins de l'Italie», ma «cette révision est une oeuvre vraiment remarquable, surtout par son extraordinaire modération, témoignage d'une grande force»⁷⁷⁵ dei redattori italiani. Inutile rimarcarlo, il giudizio finale è una vittoria clamorosa e senza rivincita di Giuseppe Pisanelli, in uno scrosciare di congratulazioni che glorifica il suo compromesso politico codificatorio, come il più grande progresso giuridico e sociale immaginabile del monumentale modello napoleonico. «Les éminents rédacteurs du Code italien» – Huc non si trattiene dal sottolinearlo, con il suo più sincero apprezzamento strategico – «ont en outre discerné avec une sagacité extrême et un vif sentiment des besoins sociaux, la part qu'il convenait de faire aux nécessités économiques», ma non solo questi «ne se sont pas laissé entraîner par certaines théories imaginées récemment, et qui tous les jours accentuent davantage leur caractère ouvertement rétrograde»⁷⁷⁶. «Sous le rapport scientifique, le nouveau Code italien présente une importance incontestable. Il a résumé, en effet, pour chaque matière juridique, et le plus souvent d'une manière, heureuse, les principaux et les meilleurs résultats de l'action combinée de la doctrine et de la jurisprudence. Enfin, il ne contient aucune disposition qui blesse l'équité, ou qui consacre un privilège. Pour tout dire en un mot, il est digne d'un peuple libre. Nous avons improuvé quelquefois certaines dispositions; nous avons au contraire; donné au, plus grand nombre, une adhésion entière; mais notre sympathie pour l'Italie nous a toujours permis d'apporter dans nos appréciations l'indépendance la plus complète. Nous nous serions senti plus gêné, si notre sympathie eût été moins vive!»⁷⁷⁷.

Il saggio di Théophile Huc – come prevedibile, a partire dalla *Retorica del progresso* che permea l'intera opera e coincide perfettamente con l'obiettivo propagandistico della dottrina giuridica e politica italiana dei primi due decenni dell'Ottocento – godrà, sin da subito, di un grande successo in Italia, venendo citato – più o meno lungamente, in nota o nel corpo del testo – nelle loro premesse ed introduzioni generali da pressoché tutti i commentari o trattati dei maggiori esponenti della *paleociviltistica* post-unitaria, pubblicati successivamente al 1866 – o aggiornati tra la fine degli anni '60 e gli inizi degli anni 70 dell'Ottocento⁷⁷⁸ – e fu tale il clamore dell'opera che l'avvocato parmense Alfonso Cavagnari – Sindaco di Parma e Deputato del Regno – ne promosse addirittura, a distanza di solo un anno dalla prima edizione francese, una traduzione italiana, intitolata – ricalcando l'originale – *Il Codice civile italiano e*

⁷⁷⁴ Ivi, p. 280.

⁷⁷⁵ Ivi, pp. 280-281.

⁷⁷⁶ Ivi, p. 281.

⁷⁷⁷ Ivi, pp. 281-282.

⁷⁷⁸ Tra gli altri, abbiamo già evocato il giudizio di Vincenzo Cattaneo *Supra* Capitolo IV, paragrafo 1.

il *Codice Napoleone: studi di legislazione comparata*⁷⁷⁹ e pubblicata dall'editore G. Ferrari di Parma nel 1867. Anche in Francia – e questa volta molto più sorprendentemente – l'«*études de législation comparée*» di Huc ebbe un discreto successo, soprattutto nell'ambiente accademico parigino – centro nevralgico del potere universitario in tutto l'*Hexagone*, e cuore pulsante della dottrina giuridica francese del secolo XIX tanto esegetica quanto scientifica⁷⁸⁰ – guadagnandosi, in un sol colpo, ben due ammiratori. Da una parte l'opera fu oggetto di un soddisfatto e lungo «*compte-rendu*»⁷⁸¹ del celebre romanista⁷⁸² – «*compartiste ignoré*»⁷⁸³ (almeno tra i suoi contemporanei) ed aperto alle istanze provenienti dal società civile⁷⁸⁴, in una chiave però di concordanza con lo stile dell'*Exégèse* – Gustave Boissonade de Fontarabie – allora soltanto temporaneamente aggregato all'Università Grenoble, ma di prossima ascesa alla *Faculté de droit* di Parigi⁷⁸⁵ – pubblicata sulle pagine della prestigiosa *Revue critique de législation et de jurisprudence* del 1866 – cenacolo delle *élites* giuridiche parigine tra università e foro. Dall'altro la corposa monografia ispira un articolo – piuttosto lungo, dai toni particolarmente entusiastici e dalle riflessioni eclettiche e di toni quasi eversivi, intitolato *De la législation civile dans le nouveau royaume d'Italie*⁷⁸⁶ – dell'eccentrico storico del diritto protestante Paul Gide – fratello maggiore del più noto economista Charles Gide⁷⁸⁷ e padre dello scritto francese André Gide⁷⁸⁸, premio Nobel per la letteratura nel 1947 – all'epoca giovane aggregato di diritto romano all'Università di Parigi, in attesa di stabilizzazione, e che viene

⁷⁷⁹ T. HUC, *Il Codice civile italiano e il Codice Napoleone: studi di legislazione comparata*, traduzione di Alfonso Cavagnari/Parma, G. Ferrari, 1867.

⁷⁸⁰ F. AUDREN ed J.-L. HALPÉRIN, *La culture juridique française*, op. cit., *passim*.

⁷⁸¹ G. BOISSONADE DE FONTARABIE, *Le Code civil italien et le Code Napoléon, étude de législation comparée par M. Théophile Huc, professeur de Code Napoléon à la Faculté de Toulouse compte rendu par M. G. Boissonade, professeur agrégé à la Faculté de droit de Grenoble*, in «*Revue critique de législation et de jurisprudence*», anno XVI, tomo XXIX, 1866, pp. 172-187.

⁷⁸² Il suo ricco ed importante studio sulla storia del diritto delle liberalità dall'antichità all'epoca presente è molto dettagliata, con riferimenti puntuali alle fonti romane classiche, e presenta un'ampia parte dedicata all'esegesi delle donazioni nel diritto codificato napoleonico, letta però in una proattiva storica che strizza l'occhio al metodo di Savigny e alla scuola giuridica tedesca, cfr. G. BOISSONADE DE FONTARABIE, *Essay sur l'histoire des donations entre époux et leur état d'après le Code Napoléon*, thèse pour le doctorat présentée à la Faculté de droit de Paris soutenu le 16 juillet 1852, Parigi, E. Thunot, 1852.

⁷⁸³ Y. NODA, *Gustave Boissonade, comparatiste ignoré*, op. cit. 235-237.

⁷⁸⁴ G. BOISSONADE DE FONTARABIE, *Le Code Napoléon et les sociétés coopératives civiles du Dauphiné*, Parigi, Cotillon, 1866.

⁷⁸⁵ N. HAKIM, voce «*Boissonade de Fontarabie, Gustave Émile*», op. cit., p. 130.

⁷⁸⁶ P. GIDE, *De la législation civile dans le nouveau royaume d'Italie*, in «*Revue historique de droit français et étranger*», Tomo XII, 1866, pp. 392-422.

⁷⁸⁷ F. AUDREAN, voce «*Gide, Charles*» in *Dictionnaire historique des juristes français; XIIIe-XXe siècle*, a cura di P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, 2a ed., Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2015, pp. 477-478.

⁷⁸⁸ F. LESTRINGANT, voce «*Gide, André*», in *Dictionnaire biographique des protestants français de 1787 à nos jours*, a cura di P. Cabanel e A. Encrevé, Parigi, Les Éditions de Paris Max Chaleil, 2020, Tomo II, p. 812-816; e più di recente i saggi raccolti in P. CODAZZI (a cura di), *André Gide et ses critiques (1951-1969)*, Parigi, Classiques Garnier, 2024. Per uno schizzo giuridico dei Gide ed del suo famosissimo *Ne jugez pas: souvenirs de la cour d'assises* (1913), vedi L. LACCHÈ, «*Non giudicate*»: antropologia della giustizia e figure dell'opinione pubblica tra Otto e Novecento, op. cit., pp. 11-14.

pubblicato sulla giovane *Revue historique de droit français et étranger* del 1866, rivista destinata ad assumere una posizione preminente nel dibattito storico-giuridico francese degli anni a cavallo tra XIX e XX secolo. Non si tratta certo degli interventi di due figure maggiori della dottrina giuridica d'oltralpe di quegli anni, e benché meno di esponenti di spicco dell'*École de l'Exégèse* più ortodossa – come avrebbe forse sperato, invece, Huc per guadagnare qualche alleato alla sua causa – al contrario siamo di fronte a due espressioni di quella tendenza rinnovatrice della dottrina giuridica francese della seconda metà del secolo – quelle che André Jean Arnaud chiama, per il loro approccio sociale «scuole scientifiche»⁷⁸⁹ – e che raccogliendo la provocazione del giurista tolosiano, senza comprenderne la “malafede”, cercano davvero di trovare nella nuova «*législation civile*» del Regno d'Italia uno stimolo per immaginare un progresso ed un rinnovamento, in senso autenticamente sociale (ma si potrebbe dire, sia pur in senso lato, sociologico⁷⁹⁰), del *Code Napoléon* e della sua scienza giuridica nazionale. I toni, come vedremo, sono diversi tra i due espunti della dottrina giuridica parigina, con uno dei due – il protestante Paul Gide – che si spinge molto oltre il limite massimo ammesso in quegli anni, anche se le loro letture sono accomunate – e la circostanza anche qui non è per nulla casuale – da una stessa prospettiva scientifica di osservazione sul problema del “rinnovamento” del *corpus* napoleonico, quello della cultura giuridica romanista, che valorizza più di ogni altra cosa la virtù ermeneutica del diritto romano per la costruzione di un diritto moderno fondato su solide basi concettuali, facendone, dunque, un degli elementi principali di indagine non soltanto storica ma attuatrice. In quest'ottica “storiografica” la critica al *Code Napoléon* viene in parte stemperata, anche quando – come nel caso di Gide – si scaglia apertamente contro un istituto, quello dell'autorizzazione maritale⁷⁹¹ considerato senza mezzi termini come un retaggio del passato.

«*L'attention publique, captivée tout entière par les grands événements politique dont l'Italie est le théâtre*» – esordisce Paul Gide, aprendo il suo saggio sulla «*législation civile dans le nouveau royaume d'Italie*» – «*a laissé passer presque inaperçue une révolution législative accomplie sans éclat et sans bruit*», l'emanazione di un «*nouveau Code civil*» frutto dell'intelletto giudico di «*l'un des peuples les plus libres et les plus éclairés de l'Europe*» che ha «*su faire un pas de plus à la science de la législation*»⁷⁹². «*Dans l'ordre civil, non moins que dans l'ordre politique*» – prosegue l'eccentrico storico del diritto, dando sfogo ad una vena che ci appare autenticamente solidarista, anche se nella Francia del tempo questa era una parola indubbiamente pericolosa per la sua assonanza concettuale con il socialismo giuridico di matrice proletario-marxista – «*une sorte de solidarité unit entre elles toutes les nations européennes*» e «*ce qui se passe chez nous voisins ne saurait demeurer sans action sur nos*

⁷⁸⁹ A.-J. ARANUD, *Da giureconsulti a tecnocrati*, op. cit., pp. 73-74.

⁷⁹⁰ Ivi, p. 132-142.

⁷⁹¹ *Infra*, in questo Capitolo IV, paragrafo 4.

⁷⁹² P. GIDE, *De la législation civile dans le nouveau royaume d'Italie*, op. cit., p. 392.

propres destinées»⁷⁹³. Al contrario, da «*un demi-siècle*» – dopo essere stati sottoposti all’impero delle leggi frutto della Rivoluzione, con il dominio napoleonico nell’Europa continentale, oltre che «*formées d’abord à l’école de la nôtre*» – in questi stessi Stati vicini, il modello giuridico francese e la sua «*autorité morale*», sono sopravvissuti «*plus durable que nos conquêtes militaires*», e «*se sont développées, se sont émancipées*», e «*elles peuvent aujourd’hui fournir en retour au législateur français plus d’un utile enseignement*»⁷⁹⁴. «*Si nous prenions la peine de les étudier*» – suggerisce cautamente Gide, anticipando in premessa la conclusione cui giungerà alla fine della sua analisi storico-comparativa – «*peut-être verrions-nous plus d’une réforme civile, repoussée parmi nous comme impraticable, s’établir et fonctionner avec succès de l’autre côté de la frontière*»⁷⁹⁵. Dopo tutto, «*la frontière n’est plus une barrière aujourd’hui*» e «*les peuples échangent librement entre eux leurs idées comme leurs marchandises, et toute innovation juridique qui, chez nos voisins, aura subi avec succès l’épreuve de l’expérience, sera bien près de se réaliser chez nous*»⁷⁹⁶.

Se questa è l’impostazione generale della riflessione dell’eclettico romanista protestante di Parigi, non sorprende che per lui «*l’examen des diverses réformes législatives que vient de tenter la jeune Italie ne saurait être pour nous sans utilité*», ma per fare questo – precisa Gide – è necessario prima di tutto individuare «*les caractériser*» fondamentali di queste innovazioni «*dans leur ensemble*» e «*marquer en quelques traits le chemin que la loi italienne a dû suivre pour parvenir au rang avancé qu’elle occupe aujourd’hui parmi les législations européenne*»⁷⁹⁷. In altre parole – per dirlo con la retorica di Giuseppe Pisanelli e Pasquale Stanislao Mancini – il fondamento *storico-razionale* dei «*progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza*»⁷⁹⁸ compiuti dall’Italia lungo il suo accidentato processo secolare di unificazione giuridica nazionale, ben prima dell’avvento dei Savoia al trono nazionale. Sembra, infatti, ad un occhio disattento o del tutto miope, che un Paese come l’Italia, «*que tant de maîtres étrangers se sont disputé et partagé tour, à tour, ait dû changer incessamment de lois comme de maîtres, et ignorer jusqu’à ce jour les bienfaits d’une loi civile uniforme, stable et vraiment nationale*»⁷⁹⁹. Tuttavia, «*ces apparences sont trompeuses*» e «*le droit civil, dans l’humble sphère où il se renferme, demeure à l’abri des brusques orages qui agitent et bouleversent le droit politique*», «*expression fidèle et constante du caractère d’une nation, il ne se transforme qu’avec lui, c’est-à-dire par un progrès lent et régulier*»⁸⁰⁰. Questo,

⁷⁹³ *Ibidem*.

⁷⁹⁴ *Ibidem*.

⁷⁹⁵ *Ivi*, pp. 392-393.

⁷⁹⁶ *Ivi*, p. 393.

⁷⁹⁷ *Ibidem*.

⁷⁹⁸ P. S. MANCINI, *De’ progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l’ultimo secolo in rapporto co’ principj e con gli ordini liberi*, op. cit. *Supra* Capitolo I, paragrafo 3.

⁷⁹⁹ PAUL GIDE, *De la législation civile dans le nouveau royaume d’Italie*, op. cit., p. 393.

⁸⁰⁰ *Ibidem*.

in particolar modo, è avvenuto per il «*droit civil de l'Italie*», a partire infatti dalle «*formes diverses que les changements politiques lui ont imprimées, on retrouve un fonds toujours identique, une tradition toujours persista*»⁸⁰¹ che si tramanda ininterrottamente lungo tutto il suo svolgimento storico sino ad oggi.

Questa «*tradition*» – afferma Gide da convinto romanista – sta nell’«*ancienne Roman*», il quale malgrado «*la chute de l’empire, malgré tant d’invasions répétées, la classique Italie est toujours restée latine, dans son droit comme dans sa littérature, dans ses arts et dans ses mœurs*»⁸⁰². «*Durant cette longue période de barbarie et de ténèbres qui s’étend depuis le siècle de l’invasion jusqu’à celui de la Renaissance, c’est l’Italie qui, riche encore des plus précieux débris du passé, est restée, comme dans l’antiquité, le centre de la civilisation et le foyer des lumières. Il n’est pas de pays en Europe qui ait été si souvent la proie des barbares, et cependant il n’en est pas qui ait gardé si peu de traces de leur passage*»⁸⁰³. È infatti – per Gide – «*aux sources vives des libertés publiques et de l’indépendance nationale que s’était alimenté le développement du droit civil*», e «*malgré toutes les altérations qu’il a subies sous l’influence étrangère, le droit italien est resté fidèle à ses origines et la chaîne de la tradition n’a jamais été rompue*»⁸⁰⁴. Tuttavia, non dobbiamo lasciarci ingannare da questa professione di fede del giurista parigino verso il fondamento romanistico “antico” del diritto civile italiano – come fa peraltro Sylvain Soleil nel suo studio⁸⁰⁵ – che è certo perfettamente in linea con la sua *esprit* antropologica e culturale di storico del diritto ottocentesco, ma dobbiamo provare a leggere tra le righe del testo, relativizzando del tutto quella definizione astratta di “tradizione” «*Roman ancienne*», e domandarci invece – più realisticamente, con Giovanni Cazzetta – che valore ermeneutico assume nel suo «*vocabolario mentale*»⁸⁰⁶ questa asserita tradizione romanistica, confrontandola con la sua ricerca *retorica* di un “fondamento” storico-culturale del nuovo diritto italiano codificato. L’«uso del diritto romano», tanto nella «giurisprudenza italiana moderna»⁸⁰⁷ quanto nella dottrina – come avviene paradigmaticamente nell’opera del romanista pisano Francesco Buonamici⁸⁰⁸, *Dell’uso del diritto romano nella giurisprudenza italiana moderna*⁸⁰⁹ (1876) ed, in parte, con delle “sfumature” anti-

⁸⁰¹ *Ibidem*.

⁸⁰² *Ibidem*.

⁸⁰³ *Ivi*, pp. 393-394.

⁸⁰⁴ *Ivi*, p. 396.

⁸⁰⁵ S. SOLEIL, *La doctrine française face au nouveau code civil italien de 1865*, op. cit., pp. 190-196.

⁸⁰⁶ G. CAZZETTA, *Codice civile ed identità giuridica nazionale*, op. cit., p. 21.

⁸⁰⁷ *Ivi*, p. 22.

⁸⁰⁸ E. SPAGNESI, voce «Buonamici, Francesco», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Biocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletta, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, pp. 360-361.

⁸⁰⁹ F. BUONAMICI, *Dell’uso del diritto romano nella giurisprudenza italiana moderna: prelezione* detta nella R. Università di Pisa il di 23 novembre 1876, Pisa, Nistri, 1877; ma sulla stessa scia si potrebbe citare anche le successive V. SCIALOJA *Del diritto positivo e dell’equità: discorso inaugurale*, letto nella grande aula della Biblioteca Valentiniana il giorno 23 novembre 1879, Camerino, Savini, 1880; P. COGLIOLO, *La teoria*

codificatorie, anche di Filippo Serafini⁸¹⁰ *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*⁸¹¹ (1871), ma con considerazioni che si possono estendere facilmente anche ad un romanista d'oltralpe come Gide alla prese, tutto sommato, con gli stessi problemi ermeneutici – «serve a legittimare e a rafforzare la codificazione sorretta da una immutata “tradizione romana”»⁸¹². «L'obiettivo» – scrive lucidamente Giovanni Cazzetta, cogliendo la differenza che intercorre tra realtà e retorica e che ci sembra, invece, sfuggire del tutto all'attenzione del Soleil – «è di sfruttare le certezze del metodo storico per proporre i nessi tra diritto romano, nazione e codificazione»⁸¹³. Un «programma suadente» – lo definisce Cazzetta, citando il lessico di Paolo Grossi – che «unisce vocazione attualizzante e pratica a fini nazionali del diritto romano», e che «si rafforzerà sempre più negli anni successivi con la crescente influenza della pandettistica»⁸¹⁴. «L'uso attualizzante del diritto romano», infatti, «legittima il codice e la statalizzazione del diritto muovendo proprio dal tema di un codice non dominato dal legislatore» ma ponendo “politicamente” «nelle mani dei romanisti l'invocazione della storia offre fondamenti indiscutibili, certezze dogmatiche che assolutizzano il diritto vigente»⁸¹⁵ e lo piroettano verso il progresso civile.

Se la retorica di Huc – tramite l'analisi della nuova legislazione italiana –, dunque, serviva a restaurare l'autorità dottrinale del metodo giuridico dell'*École de l'Exégèse* più ortodossa, la retorica di Gide, può dirsi – senza grande timore di smentita – aveva lo scopo esattamente opposto, quello di spalancare definitivamente le porte del territorio francese all'assalto della Scuola storica tedesca, destreggiandosi però abilmente tra autorevolezza culturale del diritto romano – indagato nella sua prepositiva storica dal romanista, sommo pontefice dell'antica sapienza romana – e l'autorità del diritto positivo, il cui fondamento codicistico non doveva comunque essere messo in discussione ma lasciava allo studioso del diritto romano il compito di individuarne le lacune ed immaginare il progresso delle istituzioni civili. Quello del giurista protestante parigino è il punto massimo di critica nel quale può spingersi un accademico francese di quegli anni, che appare davvero sul filo del rasoio rispetto ad un approccio culturale che poteva essere percepito come eversivo, non è un caso che solo la sua morte prematura nell'ottobre del 1880 «*dans la foye de l'âge*»⁸¹⁶ gli impedirà di varcare

dell'evoluzione darwinistica nel diritto privato: prelezione al corso di diritto romano, letta il 21 novembre 1881, Camerino, Savini, 1882.

⁸¹⁰ E. STOLFI, voce «*Buonamici, Francesco*», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletta, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pp. 1850-1851.

⁸¹¹ F. SERAFINI, *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare: prolusione*, letta il 25 novembre 1871 nella R. università di Roma, G. Via, 1872.

⁸¹² G. CAZZETTA, *Codice civile ed identità giuridica nazionale*, op. cit., p. 22.

⁸¹³ Ivi, pp. 22-23.

⁸¹⁴ Ivi, p. 23.

⁸¹⁵ *Ibidem*.

⁸¹⁶ P. DUCRET, voce «*Gide, Jean-Paul-Guillaume*», op. cit., p. 479.

compiutamente quel limite le cui prime avvisaglie erano già ben visibili nell' *Etude sur la condition privée de la femme dans le droit ancien et moderne* e in *De la condition de l'enfant naturel et de la concubine dans la législation romaine* (1867)⁸¹⁷ stimolati – neanche a dirlo – entrambi dalla lettura dello studio di Huc sul Codice civile italiano.

Tutto questo, trova implicitamente conferma nella convinzione che il Gide ha rispetto alla natura, astrattamente romanistica, del «*code Victor-Emmanuel*», che si fonda non a caso – per lui – «*aux sources mêmes du droit national, il continue*» – ed è questo che più di ogni altra cosa che ne «*légitime*» il progresso – «*cette antique tradition dont nous venons de suivre la trace à travers les âges*»⁸¹⁸. «*Il ne présente pas, comme notre Code Napoléon, un mélange à doses à peu près égales d'élément romain et d'élément germanique*» ma il «*droit romain, et le droit romain seul, tel est l'antique et immuable fondement sur lequel repose l'édifice restauré et agrandi de la législation italienne*»⁸¹⁹. È proprio nell'essere riuscita «*à réformer ce droit pour l'approprier aux besoins d'une civilisation nouvelle*» che «*le législateur de 1866 a borné sa tâche*», una «*tâche n'était pas sans difficultés ni sans importance*», poiché il «*droit romain, ce chef-d'œuvre de la sagesse antique, était aujourd'hui*» – neanche il romanista parigino riesce fino in fondo a negarlo, nonostante la sua *forma mentis* intimante storicista – è stato «*distancé en bien des points par les progrès de la pensée moderne*» e il suo «*despotisme, durant de longs siècles, s'en était fait un instrument et l'avait, pour ainsi dire, usé à son service*»⁸²⁰. «*Il fallait maintenant le faire passer au service d'un politique libérale*» – prosegue Gide passando dalla voce del romanista convinto a quella del solidarista sognatore – «*il fallait le façonner à l'usage d'une démocratie bien différente de toutes celles qu'avaient connues anciens*»⁸²¹, affinché il diritto romano possa diventare autentico strumento del progresso civile.

«*Comment cette heureuse et difficile réforme vient-elle de se réaliser dans le code que nous avons sous les yeux?*»⁸²² Un interrogativo di non facile risoluzione, a cui Gide fornisce una risposta partendo dai cardini su cui si fonda la sua analisi romanistica del nuovo Codice civile italiano, dimostrando come questo non è altro che un'applicazione positiva dei suoi razionali principi di civiltà, raggiungendo il miglior equilibrio possibile tra tradizione secolare e rinnovamento sociale. «*Nous pouvons aisément, on le voit, ramener à un même principe toutes ces innovations juridiques de l'esprit moderne, et les résumer en deux mots: une plus grande indépendance dans les rapports domestiques, une plus grande liberté dans les transactions sociales. Telle est la double réforme que doivent subir les lois romaines pour*

⁸¹⁷ P. GIDE, *Étude sur la condition privée de la femme dans le droit ancien et moderne, et en particulier sur le Sénatus-consulte valléen* Parigi, Larose et Forcel, 1885; seguito da *Caractère de la dot en droit romain et De la condition de l'enfant naturel et de la concubine dans la législation romaine*, 2a ed., Parigi, Larose et Forcel, 1885

⁸¹⁸ P. GIDE, *De la législation civile dans le nouveau royaume d'Italie*, op. cit., p. 399.

⁸¹⁹ *Ibidem*.

⁸²⁰ *Ivi*, pp. 399-400.

⁸²¹ *Ivi*, p. 400.

⁸²² *Ibidem*.

*répondre aux besoins actuels des sociétés, et telle est, en effet, la double réforme que les rédacteurs du nouveau code italien ont habilement accomplie. C'est toujours la loi romaine qui forme le fond et la substance du code de 1866, mais partout l'esprit de réforme s'y allie dans une juste mesure à l'esprit traditionnel et conservateur*⁸²³. Ma non solo, tutta «l'esprit général de la réforme qui vient de s'accomplir dans la législation italienne, et cette réforme n'est point un fait accidentel et isolé, elle se rattache à un vaste ensemble de réformes législatives qui, depuis le commencement de ce siècle, s'accomplissent successivement dans les divers pays de l'Europe»⁸²⁴.

Questo, spiega anche – in ultima analisi – perché fin dall'inizio «le nouveau code de Victor-Emmanuel» ed i suoi redattori hanno deciso «s'écarter de l'ancien code de Charles-Albert»⁸²⁵, che conteneva tanti difetti in materia familiare – e, soprattutto, matrimoniale – a favore di «nouvelles règles» tutte «consacre concourent vers un même but, se résument en une même idée, l'extension de la liberté civile»⁸²⁶ per «un progrès moral et un progrès écotiotnique» della Nazione. Il paradigma hegeliano della *Libertà* che permea l'idea stessa dei «progressi del diritto civile»⁸²⁷ – tanto in Pasquale Stanislao Mancini quanto in Giuseppe Pisanelli⁸²⁸, mai si può dire la maggior parte della retorica giuridica astrattamente progressiva dell'Italia nel secolo XIX – sembra essere stata perfettamente recepita da Gide attraverso l'emblema nazionale del *Codice civile del Regno d'Italia*, che fa da volano per l'approdo in Francia dell'intera costituzione giuridica su cui fu sostenuta l'operazione dell'unificazione giuridica nazionale. «Une réforme civile si vaste et si complète» – conclude il romanista dell'università di Parigi – «méritait, ce me semble, d'être signalée. Dans le grand travail de rénovation entrepris de nos jours par la nation italienne, s'il est des réformes qui se sont produites avec plus d'éclat, il n'en est pas peut-être de plus profonde ni surtout de plus durable; car, nous en avons la ferme assurance, quelles que puissent être les destinées politiques que l'avenir réserve à l'Italie, l'œuvre législative de 1866 ne périra point, et elle suffirait à elle seule pour valoir au gouvernement qui a su l'accomplir la reconnaissance de la postérité»⁸²⁹.

Sulla stessa linea di Paul Gide, ed ispirato dalla lettura del suo saggio apparso nel mese di agosto dello stesso anno sulla *Revue historique de droit français et étranger*, si pone anche l'atro romanista dell'Università di Parigi, Gustave Boissonade de Fontarabie, dal suo pulpito della *Revue critique de législation et de jurisprudence*, che però ci appare porsi – nonostante l'innegabile soddisfazione per il nuovo Codice civile italiano e i suoi progressi, e naturalmente

⁸²³ Ivi, p. 402.

⁸²⁴ Ivi, p. 403.

⁸²⁵ Ivi, p. 404.

⁸²⁶ P. GIDE, *De la législation civile dans le nouveau royaume d'Italie*, op. cit., p. 422.

⁸²⁷ G. PISANELLI, *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, op. cit.

⁸²⁸ *Supra* Capitolo I, paragrafo 3.

⁸²⁹ PAUL GIDE, *De la législation civile dans le nouveau royaume d'Italie*, op. cit., p. 422.

il complimentarsi per l'opera meritorio di Huc nell'averli resi conoscibili al grande pubblico⁸³⁰ – in una posizione più moderatamente sociale, con una mano tesa apertamente verso gli esegeti e l'altra protesa, invece, in direzione dagli aspirati esponenti della scuola *positiva-scientifica*, con la nuova legislazione civile della «*Péninsule*» italiana che fa da ponte ideale tra questi due mondi per il nostro soltanto apparentemente inconciliabili tra loro. «*Au moment où l'Italie vient de sortir de la dernière phase de la lutte qui assure son indépendance et consitue son unité*» – esordisce Boissonade de Fontarabie aprendo la sua recensione dell'*Étude* comparativo di Huc – «*les jurisconsultes, en France, ne peuvent manquer de trouver un plus grand intérêt à l'examen de ses nouvelles lois civiles*»⁸³¹. Come accaduto per il suo omologo sardo-piemontese nel 1838, fatto oggetto delle riflessioni attente in seno all'*Académie des sciences morales et politiques* dal «*beau travail du compt Portalis, bien qu'inachevé*» – perché riferito al solo *Libro I* del *Codice civile del Regno di Sardegna*⁸³² – «*est devenu l'éloquente introduction de l'édition française du Code Charles-Albert*» anche il libro di Theophile Huc – nonostante la giovane età, e la certo minore autorevolezza scientifica – «*lui, aussi, est plein d'instruction ed d'intérêt*», contraddistinto costantemente da «*un esprit à la fois sage et libéral*» animata «*d'une sympathie communicative pour la nation italienne*» e la sua «*nouvelle législation*» che finisce per ispirare nel lettere – a differenza di quanto faceva il Portalis – «*plus souvent les même sentiment*»⁸³³ di apprezzamento. Tanto è vero che Boissonade de Fontarabie si spingerà fino ad esprimere «*le vœu qu'il fût créé, près d'un des grands corps de l'État, un comité permanent de législation comparée. Par ses soins, et avec l'aide de nos agents diplomatiques, les loi étrangères seraient colligées, traduites et collationnées*», o ancora «*si le gouvernement ne voulait pas s'en faire le traducteur officiel et l'éditeur, au moins, il créerait une bibliothèque générale de droit étranger, où les jurisconsulte pourraient aller puiser les éléments de cette législation comparée qui, avec l'étude historique des lois, est destinée à servir puissamment le développement de la société moderne*»⁸³⁴.

⁸³⁰ «*La première édition d'une intéressant Étude sur le nouveau Code italien que vient de publier un jeune et savant professeur de la Foculté de Toulouse, M. Huc, est déjà presque épuisée. Quoique tardive, notre analyse aura peut-être pour les lecteurs de la Revue l'avantage de leur faire attendre plus patiemment la second édition que le livre ne peut manquer d'avoir; peut-être aussi l'auteur jugera-t-il à propos de tenir compte de quelques-unes de nos observation. Ainsi, tout d'abord, nous voudrions que M. Huc joignît à son Étude une traduction français du nouveaux Code: en France, nous sommes encore bien peu zélés pour étudier les langues de nos voisins, et leur empressement à parler la nôtre favorise encore notre paresse; or, M. Huc sait parfaitement la langue italienne, et sa traduction aurait ici tout la valeur du texte officielle*» (G. BOISSONADE DE FONTARABIE, *Le Code civil italien et le Code Napoléon*, op. cit., p. 172-173).

⁸³¹ Ivi, p. 172.

⁸³² *Supra* Capitolo III, paragrafo 5.1.

⁸³³ G. BOISSONADE DE FONTARABIE, *Le Code civil italien et le Code Napoléon*, op. cit., p. 173.

⁸³⁴ Ivi, p. 186. Questo voto era, peraltro, già stato espresso dallo stesso Boissonade in un intervento precedente sulla disciplina delle acque pubbliche in comparazione tra Italia e Francia tenuto presso l'Università di Grenoble, di cui però non è reperibile nessuna copia ammesso che poi si stato pubblicato davvero dall'autore, che lo cita senza indicare gli estremi editoriali. Ivi, p. 186 nota 1.

Questo auspicio del giureconsulto romanista dell'Università di Grenoble riassume perfettamente quel "bisogno di comparazione" che si stava avvertendo – sempre con più insistenza, quasi improcrastinabile – nella dottrina giuridica francese a lui contemporanea, inteso però come strumento imprescindibile per il miglioramento della legislazione nazionale di cui, addirittura lo Stato nazionale era chiamato a farsi carico in prima persona. Guardano all'*Exposition universelle* di Parigi del marzo 1867 – i cui preparativi fervevano in tutta la città a poco meno di un anno dalla sua inaugurazione da parte dell'*Empereur* Napoleone III – Boissonade si duole dell'esclusione delle discipline giuridiche dalla manifestazione, quasi idealmente rammaricandosi – naturalmente senza saperlo – di quella mancata presentazione dei «*progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*»⁸³⁵ che avrebbe dovuto tenere Giuseppe Pisanelli o a quell'analoga sui «*progressi del diritto penale in Italia nel secolo XIX*»⁸³⁶ preparata da Enrico Pessina. «*Dans moins d'un an, nous aurons à Paris un palais de toutes les merveilles agricoles, industrielles et artistique du monde entière; à côté d'elles seront, sans doutes (à la honte de la civilisation), tous les engins destructeurs de l'humanité. Mais pendant que les agriculteurs pourront étudier tous les systems des charrues employés sur la surface du globe, et les généraux, toutes les armes offensives et défensives, pourquoi les jurisconsultes ne trouveraient-ils pas, dans un coin retirée ce palais des Nations, la collection des Codes de tout les peuples?*»⁸³⁷. La ragione di questa richiesta, che assume quasi i toni dell'urgenza nella conclusione della recezione di Boissonade, sta nel fatto che a differenza delle «*autres ouvrages des hommes, qui ne relèvent que des conquêtes sur la matière, réunis pour quelques temps, seront dispersés de nouveau*», le leggi, «*au contraire, qui sont des conquêtes de la raison sur l'ignorance, du droit sur la force et du bien sur le mal, restent comme un dépôt sacré où nous puissions nous-même puiser, à notre tour, l'amélioration constante de nos propres lois: pourtant déjà elles excitent l'envie des autres nations et leur serverent tous les jours de modèle; mais combinent elles sont encore perfectibles!*»⁸³⁸

L'auspicio alla pubblicazione di una nuova edizione dello studio comparativo sul Codice civile italiano – lanciata da Gustave Boissonade de Fontarabie nel suo «*compte-rendu*» – viene prontamente raccolta da Théophile Huc, tanto è vero che nel 1868 è già pronta una seconda edizione dell'opera «*considérablement augmentée*» per un ammontare complessivo di quasi quattrocento pagine, ma la cui impostazione di fondo ed i contenuti non differiscono dalla precedente. Quest'ultima – pubblicata a Parigi da Cotillon, l'editore del *Conseil d'État* che svolgeva di fatto funzioni di editoria pubblica – appare con il titolo *Le Code civil italien et le*

⁸³⁵ G. PISANELLI, *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, op. cit.

⁸³⁶ E. PESSINA, *Dei progressi del diritto penale in Italia nel secolo XIX*, op. cit.

⁸³⁷ G. BOISSONADE DE FONTARABIE, *Le Code civil italien et le Code Napoléon*, op. cit., p. 186.

⁸³⁸ *Ibidem*.

*Code Napoléon. Etudes de législation comparée*⁸³⁹, e comprende – oltre il saggio di Huc nel volume I – anche un volume II con la *Traduction du Code Civil italien* ad opera dell’avvocato Joseph Orsier, che fa anche il raffronto del testo con gli articoli corrispondenti del *Code Napoléon* e del Codice civile albertino, esattamente come aveva auspicato il romanista di Grenoble nel suo scritto. Secondo quanto ci racconta lo stesso Boissonade de Fontarabie – nel suo nuovo saggio *Le nouveau Code Civil italien comparé au Code Napoléon*⁸⁴⁰ (1868), pubblicato nel dicembre dello stesso anno sulla *Revue pratique de droit français* per congratularsi con Huc della sua opera e per prendersi il merito di averla stimolata⁸⁴¹ – sarebbe stato l’avvocato Orsier ad offrire personalmente al giurista tolosiano un sua tradizione del Codice civile italiano affinché venisse pubblicata insieme ad una nuova versione del saggio di Huc, con le dovute correzioni che l’autore intendeva apportare al suo egregio lavoro⁸⁴² e che in gran parte si riassumevano in una limatura formale del testo e nell’aggiunta di ulteriori fonti documentali relative al processo codificatorio italiano, ed ai ringraziamenti personali e copiosi del giurista tolosiano a Pisanelli, Vacca e de Falco oltre che a tutti quanti gli altri italiani che l’hanno citato nei loro studi civilistici⁸⁴³.

Anche questa edizione – come la precedente – sarà recensita sulle pagine della *Revue critique de législation et de jurisprudence* nel numero del 1868⁸⁴⁴, questa volta ad opera di Paul Bernard, avvocato generale dell’Impero alla Tribunale di Digione, che riprende però, per grandi linee, l’impostazione del Boissonade, ripetendo anche lui che «*pour savoir ce qu’était la législation italienne avant cette réforme il faut embrasser par le souvenir les antiques tradition du droit romain qui s’étaient perpétuées sur leurs sol d’origine, malgré les mille révolutions qui l’avaient bouleversé et reces diverses qui s’y étaient implantées, attirées qu’elles étaient sans cesse par l’éclat éblouissant de la civilisation et du ciel italiens*»⁸⁴⁵. A sua volta, da Paoul Gide l’avvocato generale Bernard prende quella retorica della civilizzazione giuridica verso la libertà, di matrice hegeliana, che dimostra di sposare a pieno nelle sue conclusioni quando

⁸³⁹ T. HUC, *Le Code civil italien et le Code Napoléon. Etudes de législation comparée*. Tome I: *Etudes de législation comparée*, Tome II: *Traduction du Code Civil italien* par Joseph Orsier, 2ème éd. considérablement augmentée, Paris, A. Cotillon, 1868. Quella ad opera di Orsier non sarà l’ultima traduzione del Codice Pisanelli in francese, se ne possono contare almeno negli stessi anni altre due J. B. GANDOLFI (a cura di), *Code civil du royaume d’Italie*, traduit en français avec deux tables comparatives des Codes français et piémontais, Annecy, Imprimerie de Charles Burdet, 1868; H. PRUDHOMME, *Code Civil Italien promulgué le 25 juin 1865 mis en vigueur le 1er janvier 1866*, Parigi, Pedone-Lauriel, 1892.

⁸⁴⁰ G. BOISSONADE, *Le nouveau Code Civil italien comparé au Code Napoléon* in «*Revue pratique de droit français*» Tomo XVI, 1868, p. 67-96; pubblicato anche come estratto autonomo Parigi, A. Maresq Ainé, 1868.

⁸⁴¹ Ivi, p. 5.

⁸⁴² Ivi, p. 5.

⁸⁴³ T. HUC, *Le Code civil italien et le Code Napoléon*, op. cit., pp. V-VI.

⁸⁴⁴ P. BERNARD, *Le Code civil italien et le Code Napoléon. Étude de législation comparée par M. Théophile Huc, suivie de la traduction complète du Code civil italien, par M. Joseph Orsier. Compte rendue par M. Paule Bernard, avocat général a la Cour impériale de Dijon*, in «*Revue critique de législation et de jurisprudence*», anno XVIII, Tomo XXXII, 1868, pp. 86-94.

⁸⁴⁵ P. BERNARD, *Le Code civil italien et le Code Napoléon*, op. cit., p. 86-87.

afferma che «*les auteurs du nouveau Code*» italiano «*allaissent dans une plus large proportion la sagacité à la prudence, la connaissance des lois économique au sentiment vrai des besoins sociaux de la nation, l'amour de l'indépendance individuelle au respect de tous les droit*»⁸⁴⁶. Una volta letto il nuovo *Codice civile del Regno d'Italia*, infatti, non si può negare che «*touts les règles nouvelles sont inspirées par une idée éminemment féconde*» e che «*éclate à chaque pas, comme le but poursuivi avec une loyale et courageuse conviction, celle de l'exstension de la liberté civil*»⁸⁴⁷.

Alla luce di queste parole – davvero sorprendenti se pensiamo allo stereotipo storiografico della Francia nazionalista del Secondo Impero napoleonico, completamente impermeabile all'apporto giuridico-culturale esterno ed in guerra contro gli assalti della Scuola storica tedesca – possiamo dire che siamo di fronte alla dimostrazione inconfutabile che l'operazione mediatica *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*⁸⁴⁸ è davvero risuscita a tutti i livelli tanto tra i pratici del diritto quanto tra gli accademici della più diversa estrazione, e questo a prescindere dal fatto che Giuseppe Pisanelli e la scienza giuridica esegetica italiana della seconda metà dell'Ottocento ne fossero davvero consapevoli o l'abbiano perpetrata con piena coscienza. Un ultimo sguardo alla conclusione con cui si chiude il saggio di Gustave Boissonade de Fontarabie del 1868 sembra darci l'ultima prova, quella più eclatante, di quanto questa retorica avesse agito in profondità sulla dottrina giuridica francese in cerca di un nuovo pilastro sul quale sostenere l'equilibrio precario del *Code Napoléon*, senza metterlo però in discussione nella sua essenza di monumento giuridico nazionale. «*En ce qui concerne les innovations du Code italien, la plupart en paraîtront heureuses aux esprits nous prévenus, et pour celles à l'égard desquelles on peut faire des réserves, elles vont être soumises à l'épreuve décisive des faits dans un pays régénéré, au milieu d'une nation redevenue grande et libre. Ces innovations et leurs conséquences devront être pour nous un objet d'attention sérieuse et continue. Ne serait-il pas bien naturel, d'ailleurs, et très-honorable pour deux peuples amis, qu'après avoir fourni à l'Italie le type de sa nouvelle législation civile, la France, à son tour, adoptât les améliorations apportées par celle-ci au modèle?*»⁸⁴⁹.

2.2 Alla prova dei fatti: Innovare il diritto di famiglia napoleonico attraverso i progressi del «*nouveau Code Civil italien*»

Questo approccio entusiastico ma, tutto sommato, fino ad ora molto *retorico* (e teorico) della dottrina giuridica francese della fine degli anni Sessanta dell'Ottocento trova un riscontro

⁸⁴⁶ Ivi, p. 90.

⁸⁴⁷ *Ibidem*.

⁸⁴⁸ G. PISANELLI, *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, op. cit.

⁸⁴⁹ G. BOISSONADE, *Le nouveau Code Civil italien comparé au Code Napoléon*, op. cit., p. 32.

che possiamo considerare del tutto eclatante quando dalla contemplazione del «*nouveau Code Civil italien*» nella sua genesi culturale – inteso unanimemente tanto degli accademici quanto dai pratici come frutto della combinazione della razionalità giuridica romana con le conquiste della scienza giuridica moderna, e come progresso giuridico innegabile rispetto al modello napoleonico, da cui prendere addirittura ispirazione per riforma da introdurre nell’ordinamento nazionale – i nostri giuristi d’oltralpe passano ad analizzare i contenuti precettivi particolari, e si imbattono nel diritto di famiglia italiano, disciplinato – come abbiamo avuto modo rilevare – in maniera sensibilmente diversa dal prototipo francese di riferimento, con l’introduzione di modifiche sostanziali agli assetti familiari borghesi vigenti in Francia che erano rimasti, invece, sostanzialmente immutati dal 1804 – se si esclude, naturalmente, l’abrogazione del divorzio nel 1816 sotto il regno di Luigi XVIII che è l’unica modifica davvero rilevante subita dal *Code Napoléon* in più di mezzo secolo di vigenza indisturbata.

Il punto di partenza dell’analisi è la disciplina del vincolo matrimoniale «*envisagé par le législateur italien de la même manière qu’il l’avait été par le législateur français, c’est-à-dire qu’il a été purement et simplement sécularisé comme il fallait qu’il le fût*»⁸⁵⁰. Quella del matrimonio civile laicizzato⁸⁵¹ viene ritenuta da Théophile Huc una «*grande innovation*», che però nonostante una scelta normativa e politica inequivocabile continua a rappresentare «*matière à controverse*»⁸⁵² tra giuristi e politici italiani, in una disputa che ancora non si è spenta del tutto nell’opinione pubblica. «*Pour nous, Français, c’est une question jugée depuis soixante ans*», «*une expérience de plus d’un demi-siècle enlève tout intérêt à une discussion qui se produirait dans le vide*», tanto è vero che è del tutto inutile sottolineare – per contrastare gli argomenti pure sollevati in Italia rispetto a questa innovazione – che «*la sécularisation du mariage ne porte aucune atteinte, même indirecte, à la liberté religieuse, puisque les époux sont toujours libres de réclamer l’intervention du ministre de leur culte*»⁸⁵³. Una prova inequivocabile di questa compiuta secolarizzazione normativa viene rintracciata dall’avvocato

⁸⁵⁰ T. HUC, *Le Code civil italien et le Code Napoléon*, op. cit., p. 35. Sulla stessa scia Paul Gide afferma che la superazione tra diritto civile e sacramento religioso è la più importante scelta di principio del nuovo Codice civile, non si accontenta semplicemente di tenere separata nettamente la sfera civilistica da quella religiosa, ma fa della laicità un principio fondamentale dell’intero ordinamento giuridico positivo. «*Le nouveau législateur italien, en effaçant de son code ces dogmes surannés, n’a pas inscrit à leur place, comme on pourrait s’y attendre, les principes libéraux des sociétés modernes. Il a fait mieux encore: il a exclu du code civil toute déclaration de principes politique ou religieuse, donnant ainsi à entendre que la loi civile se suffit à elle-même, et que, fondée sur la raison et l’équité naturelle, elle ne relève d’aucun pouvoir politique ou religieux, mais jouit, dans sa sphère, d’une souveraine indépendance. Cette émancipation du droit civil, cette scission du droit civil et du droit public, est une des réformes de la loi nouvelle les plus fécondes en conséquences, et nous allons rencontrer dès l’abord, dans le premier livre du code relatif à l’état des personnes, quelques-unes de ses plus précieuses applications*» (P. GIDE, *De la législation civile dans le nouveau royaume d’Italie*, op. cit., p. 405). Si tratta di una scelta di campo netta che supera a piè pari le censure mosse al modello sabaudo dal figlio di Portalis, riempiendo il guado che si era venuto a creare con la secolarizzazione giuridica promossa in Francia da Napoleone I, e che non ammetteva soluzioni di compromesso come quella posta invece dal Codice civile di Carlo Alberto.

⁸⁵¹ *Supra* in questo Capitolo, paragrafo 1.1.

⁸⁵² T. HUC, *Le Code civil italien et le Code Napoléon*, op. cit., p. 35.

⁸⁵³ *Ibidem*.

Paul Bernard nel fatto che in materia matrimoniale «*les prêtres catholiques et les personnes engagées par des vœux perpétuelles de chasteté sont relevés de l'incapacité de contracter mariage*» e questo perché «*la loi civile n'a pas pour mission de veiller à l'observation des prescriptions religieuses*»⁸⁵⁴, come avveniva invece nel sistema confessionale sabauda tanto criticato dal figlio di Portalis nel suo discorso del 1838 presso l'*Académie des sciences morales et politiques*.

La secolarizzazione del matrimonio, tuttavia, non può considerarsi una novità rispetto al modello napoleonico e la vera innovazione cui il legislatore francese dovrebbe guardare con attenzione sta per Huc – ed a lui fa eco la voce di Gustave Boissonade de Fontarabie – negli «*empêchements au mariage*» e nelle cause di nullità dell'atto matrimoniale dove la «*loi italienne est plus sévère et plus précise que la nôtre*», risparmiando ai tribunali francesi tutto un'inutile contenzioso che dava vita a giurisprudenze tra loro sensibilmente contrastanti, mente nel *Code Napoléon* non c'è «*rien de semblable*»⁸⁵⁵. In quest'ottica, l'articolo 61 del Codice civile italiano rende «*incapables de contracter mariage, les interdits pour cause de démence*» e «*qui tranche une controverse qui dure encore en France*»⁸⁵⁶. Per la stessa ragione il successivo articolo 62 «*mérite d'être particulièrement remarqué*» in quanto dispone che «*celui qui, par jugement criminel, a été reconnu coupable d'homicide volontaire, consommé ou non (délit manqué), ou seulement tenté sur la personne de l'un des conjoints, ne peut contracter mariage avec l'autre conjoint*»⁸⁵⁷, risolvendo altrettante controversie che insorgono nella prassi giudiziaria. Anche l'articolo 107 del Codice civile italiano sulla nullità del matrimonio per «*l'impuissance manifeste et permanente de l'un des conjoints*» – di solito il marito, ma non è escluso che l'incapacità riproduttiva riguardi anche la moglie – risponde a questa stessa logica e prevede espressamente che «*quand elle est antérieure au mariage, peut être proposée comme cause de nullité par l'autre conjoint*», questa norma è stata introdotta – sostiene Huc – «*précisément pour trancher la controverse qui s'est élevée sur ce point en droit français*»⁸⁵⁸. Un copione che si ripete anche in materia di nullità dell'atto matrimoniale «*pour cause d'erreur*», dove «*le Code italien fût formulé avec plus de précision que le Code français, de manière à trancher législativement la plupart des controverses si graves qui divisent encore la*

⁸⁵⁴ P. BERNARD, *Le Code civil italien et le Code Napoléon*, op. cit., p. 90. Questa argomentazione viene spesa anche da Théophile Huc che la considera, a sua volta uno dei sintomi della compiuta secolarizzazione dell'ordinamento giuridico italiano anche contro l'opinione di qualche giurista cattolico che ancora si ostina a considerare il voto religioso come un impedimento dirimente al matrimonio civile (Cfr. T. HUC, *Le Code civil italien et le Code Napoléon*, op. cit., pp. 49-52). «C'est le même point de vue qui nous préoccupe» – scrive Huc – «et si nous pensons que la loi civile doit s'abstenir de déclarer prohibé le mariage des prêtres, ce n'est pas du tout par sympathie pour des hommes qui n'en méritent aucune, mais uniquement parce qu'une telle prohibition aboutirait forcément à une impossibilité manifeste, à savoir: la reconstitution d'un passé définitivement disparu» (Ivi, p. 52).

⁸⁵⁵ G. BOISSONADE, *Le nouveau Code Civil italien comparé au Code Napoléon*, op. cit., p. 9.

⁸⁵⁶ T. HUC, *Le Code civil italien et le Code Napoléon*, op. cit., p. 52.

⁸⁵⁷ *Ibidem*.

⁸⁵⁸ *Ibidem*.

doctrine et la jurisprudence»⁸⁵⁹. Il legislatore italiano, dunque, avrebbe fatto tesoro dell'applicazione pratica del *Code Napoléon*, nel suo più di mezzo secolo di vigenza, sottraendo la nuova legislazione nazionale da una serie di equivoci che in Francia avevano prodotto una certa confusione giurisprudenziale del tutto inaccettabile per una codificazione che mira alla più grande semplificazione delle relazioni civili, soprattutto in materia di persona e famiglia.

Seguendo l'impostazione del *Code Napoléon* dopo la riforma del 1816, i «*rédacteurs du Code italien ont eu la sagesse de repousser le divorce, quoi qu'il fût réclamé par un grand nombre de publicistes et de jurisconsultes*»⁸⁶⁰, e questo è già un segno innegabile di civiltà. Non siamo ancora in quegli anni nei quali il divorzio verrà seriamente rimesso in discussione, ed anche la separazione personale tra i coniugi, per come viene disciplinata in entrambi i codici, è considerata da Huc «*aussi fatale à la famille et aux enfants que le divorce, car elle laisse l'espoir d'une réconciliation*» tra moglie e marito e i figli «*ne voient pas leur mère contracter une nouvelle union du vivant de leur père, et ce spectacle serait, à notre avis, pour la famille, le plus actif de tous les dissolvants*»⁸⁶¹. Non che debba ammettersi lo scioglimento del vincolo matrimoniale, ma può farsi di più per rendere le norme più performanti rispetto agli interessi delle parti in gioco. In questa direzione muove l'articolo 151 del Codice civile italiano che ha previsto il caso della «*la séparation pourra être demandée pour cause d'abandon volontaire*» della casa coniugale e «*pour cause d'adultère du mari, non- seulement quand il a entretenu sa concubine dans la maison commune, mais encore lorsqu'il l'entretient notoirement dans un autre lieu*»⁸⁶². La specifica può sembrare un *pro forma*, ma invece «*il était bon que la loi s'expliquât pour lever toute hésitation de la part des juges*»⁸⁶³ in un materia così delicata per l'ordine della famiglia e della società intera, e che il legislatore francese non prevede in maniera esplicita. Come previsto nel *Code Napoléon*, poi, l'articolo 151 del codice italiano dispone che «*la condamnation de l'un des époux à une peine criminelle est une cause de séparation pour l'autre*» aggiungendo però che «*excepté dans le cas où la condamnation est antérieure au mariage et a été connue de l'autre époux*»⁸⁶⁴, ponendo fine anche in questo caso ad inutili divergenze interpretative nella dottrina e nella giurisprudenza dell'*Hexagon*. Quello che, invece, viene giudicato addirittura «*dangereuse*» da Huc è il dispositivo dell'articolo 152 del Codice Pisanelli che «*accorde à la femme le droit de demander la séparation lorsque le mari, sans aucun juste motif, refuse d'adopter une résidence fixe, ou bien lorsque, en ayant les moyens, il refuse d'établir sa résidence d'une manière convenable d'après sa condition*»⁸⁶⁵. «*Sans doute, le mari ne peut obliger sa femme à mener une existence tout à fait nomade*» –

⁸⁵⁹ Ivi, p. 55.

⁸⁶⁰ Ivi, p. 74.

⁸⁶¹ Ivi, p. 80.

⁸⁶² *Ibidem*.

⁸⁶³ *Ibidem*.

⁸⁶⁴ Ivi, pp. 80-81.

⁸⁶⁵ Ivi, p. 81.

ammette Huc – ma «*si la femme refuse de suivre son mari et que ce dernier continue son genre de vie, il y aura de sa part soit abandon volontaire, soit injure grave, peut-être les deux choses réunies, et il était inutile d'introduire dans la loi une cause de séparation implicitement contenue dans les autres*»⁸⁶⁶. In realtà, una norma di questo genere conferiva uno spazio di libertà maggiore alla donna sposata contro l'inerzia del marito nel darle una dimora “dignitosa”, che nell'ottica di un giurista borghese della Francia della seconda metà dell'Ottocento veniva letto come un *escamotage* – certo minimo, ma successibile di abuso nella pratica applicativa – per sottrarsi alla potestà maritale, che invece doveva essere salvaguardata ad ogni costo per garantire la gerarchia degli equilibri familiari.

Non sorprende, che siano meritevoli di pieno apprezzamento, pressoché unanime, le norme del Codice civile italiano consacrate all'autorizzazione maritale, la cui necessità sul modello francese – scrive ancora Huc con una certa soddisfazione nella voce – «*était reconnue et appliquée sans difficulté dans toute l'Italie*»⁸⁶⁷. Gli fa eco il Boissonade che ritiene sia necessario prendere in debita considerazione questa disciplina sull'incapacità della donna sposata, che viene resa in Italia molto meno rigorosa di quanto avviene in Francia, trovando un giusto compromesso tra il bisogno di proteggere la moglie dagli inganni di cui può essere vittima nelle relazioni sociali e quello di salvaguardare una sua residuale sfera giuridica autonoma. Per prima cosa, ai sensi degli articoli 134-136 del nuovo Codice civile italiano, la «*femme peut être autorisée par le mari, d'une manière générale, mais révocable*» a compiere tutti gli atti e poi «*elle est dispensée d'autorisation, même de justice, quand le mari est incapable de l'habiliter, par suite de folie, minorité, abserce, condamnation, ou séparation de corps prononcée contre lui. L'autorisation de justice n'est nécessaire qu'au cas d'opposition d'intérêts entre les époux, ou de séparation par la faute de la femme*»⁸⁶⁸. Apertamente contrario a questa posizione si rivela, invece, Paul Gide che sarà un'ardente sostenitore dell'abrogazione dell'intera disciplina dell'autorizzazione maritale⁸⁶⁹ nella Francia degli anni Settanta del secolo XIX e che vede nella scelta italiana un'occasione mancata per conseguire una compiuta emancipazione femminile e, dunque, un più autentico progresso della legislazione civile. «*La puissance maritale est aujourd'hui consacrée d'un commun accord par toutes les législations européennes*» – scrive Gide – ma «*sous cet accord apparent, se cachent deux idées, deux tendances bien différentes. Certains législateurs, encore imbus du préjugé antique et païen sur l'inexpérience et la fragilité du sexe, ont vu dans l'autorité maritale un moyen de subvenir à la faiblesse de la femme et de suppléer à son incapacité, l'ancienne tutelle perpétuelle des femmes*

⁸⁶⁶ *Ibidem*.

⁸⁶⁷ *Ivi*, pp. 66-67.

⁸⁶⁸ G. BOISSONADE, *Le nouveau Code Civil italien comparé au Code Napoléon*, op. cit., p. 10.

⁸⁶⁹ Torneremo più avanti sulla sua posizione – abbastanza isolata nella Francia del tempo – che verrà però ripresa ed ampiamente utilizzata da Cesare Vivante nella sua crociata per l'abolizione dell'autorizzazione maritale nei decenni del Novecento. *Infra* Capitolo VI, paragrafo 4.

était trop gênante et trop loin de nos mœurs pour qu'ils pussent songer à la rétablir; mais lorsqu'un protecteur naturel s'est présenté à eux dans la personne du mari, ils ont saisi l'occasion et se sont empressés de placer la femme dans la condition qui leur paraissait le mieux appropriée à ses besoins, c'est-à-dire en état de tutelle. D'autres législateurs, au contraire, ont considéré la femme comme douée par la nature des mêmes facultés, de la même capacité que l'homme, et s'ils l'ont soumise, dans ses actes civils, au contrôle du mari, ce n'est plus pour protéger sa faiblesse et son inexpérience, c'est uniquement pour assurer, par l'unité de direction, la bonne administration du ménage»⁸⁷⁰. Ovviamente, né il *Code Napoléon* né il nuovo Codice italiano appartengono a questa seconda categoria legislativa, che per Gide sarebbe quella più auspicabile per una parità di condizioni tra i due sessi, anche se bisogna pur ammettere che la nuova legislazione italiana fa un passo in avanti, non di poco conto, verso uno timido miglioramento della condizione femminile nel matrimonio, più di quanto sia auspicabile da qualsiasi interpretazione elastica del codice napoleonico. Da una parte, infatti, la nuova legislazione civile italiana «n'exige plus une autorisation spéciale; il n'impose plus au mari l'obligation d'intervenir comme un tuteur dans tous les contrats que sa femme aura souscrits. Désormais le mari qui s'absente, ou dont quelque affaire personnelle réclame tous les soins, pourra, en confiant à sa femme une autorisation générale, la laisser libre de veiller à ses intérêts elle-même et de disposer de ses biens à son gré»⁸⁷¹. Una «seconde innovation de la loi italienne» consiste poi nel «droit conféré à la femme d'agir seule et sans contrôle, toutes les fois que le mari est lui-même incapable ou indigne de l'autoriser. [...] Dans ces divers cas, la femme devient, pour un temps, le chef du ménage, et elle n'a plus besoin, comme autrefois sous la loi sarde ou comme aujourd'hui chez nous, de recourir sans cesse, dans la gestion de sa fortune, à l'assistance des tribunaux»⁸⁷². Pur non condividendo l'opinione del romanista dell'Università di Parigi anche Huc – espressione dei più classici pregiudizi borghesi dominati nella Francia della seconda metà dell'Ottocento – e con una certa dose di titubanze, non può far a meno di concludere alla fine che in questa materia il nuovo Codice civile italiano «s'inspirant des principes d'égalité civile qui précisément forment la base de notre loi française»⁸⁷³, riportando queste innovazioni in seno a *Code Napoléon* e facendone soltanto una questione di migliore applicazione dei principi generali in termini di legislazione positiva. Si badi che sul punto Huc non si arrischia a chiedere una riforma del *Code Napoléon*, glissando in maniera rapida la faccenda per non impegolarsi un giudizio che lo avrebbe portato a contraddire se stesso.

«La puissance paternelle» – a sua volta, scrive Paul Bernard – «n'est plus ce pouvoir absolu qui annihilait au profit d'un seul toutes les individualités dans la famille» e «revêtait le

⁸⁷⁰ P. GIDE, *De la législation civile dans le nouveau royaume d'Italie*, op. cit., p. 408.

⁸⁷¹ Ivi, p. 409.

⁸⁷² *Ibidem*.

⁸⁷³ T. HUC, *Le Code civil italien et le Code Napoléon*, op. cit., p. 72.

caractère redoutable d'une fonction poublique» ma viene inteso dal legislatore italiano – in una maniera più adeguata ai tempi moderni – come «*un pouvoir protecteur et purement domestique*», la cui «*administration légale est réglementée*»⁸⁷⁴ in maniera equilibrata. Un'opinione, quest'ultima, certamente sorprende rispetto a quanto si scriveva della potestà paterna in Italia in quegli stessi anni⁸⁷⁵ e che Théophile Huc argomenta in maniera puntuale. «*La loi italienne ne reconnaît pas, en effet, les distinctions embarrassantes consacrées par notre législation entre l'emprisonnement par voie d'autorité et l'emprisonnement par voie de réquisition*», ossia tra «*l'hypothèse où l'enfant a des biens personnels et celle où il n'en a pas. Dans tous les cas, et quel que soit l'âge de son enfant mineur non émancipé, le père, en vertu de l'autorisation du président [du tribunal], peut placer son fils, pour tout le temps qu'il voudra, dans telle maison d'éducation ou de correction qui lui paraîtra la plus convenable pour obtenir son amendement*»⁸⁷⁶. La patria potestà, insomma, assume una conformazione meno arbitraria e «*complètement réglementée*», con maggior rigore normativo di quanto non lo sia nel *Code Napoléon*, tanto è vero che il Boissonade vi intravede addirittura – «*différence encore de ce qui a lieu chez nous*» – un tentativo rudimentale di «*heureusement concilié*» il «*pouvoir paternel*» con il «*intérêts de l'enfant*»⁸⁷⁷. Un esempio valga per tutti a giustificare quest'affermazione di principio, che nella letteratura giuridica italiana non viene neanche astrattamente presa in considerazione. Il «*Code italien organise, avec un soin extrême, l'administration légale appartenant au père quant aux biens personnels de ses enfants*» colmando in questa materia – nell'interesse del figlio minore – una «*lacune regrettable*» del «*notre Code Napoléon*»⁸⁷⁸, denunciata ed affrontata in via interpretativa soltanto di recente dalla giurisprudenza e dalla dottrina e risolta in maniera neanche del tutto soddisfacente mancando una disposizione normativa *ad hoc* su cui basare in maniera solida una soluzione univoca. «*La loi italienne prévoit toutes les difficultés qui peuvent se produire à l'occasion de cette administration, et les tranche avec un grand sens pratique*», prevedendo anche espressamente il caso della «*décès de l'un des conjoints*» che ha quale «*unique résultat de faire passer ou de laisser au survivant la puissance paternelle et en même temps l'administration légale*»⁸⁷⁹, senza bisogno dell'ausilio farraginoso dell'istituto della tutelare o dell'ingerenza del Consiglio di famiglia e con la possibilità che sia anche la sola madre – come avviene della maggior parte dei casi – ad esercitare questo potere⁸⁸⁰, seguendo le direttive lasciate dal padre.

Quanto, in fine, alle «*règles sur la preuve de la filiation, la présomption pater is est quem nuptice demonstrant, la durée maximum et minimum de la gestation, les causes et les*

⁸⁷⁴ P. BERNARD, *Le Code civil italien et le Code Napoléon*, op. cit., p. 90.

⁸⁷⁵ *Supra* in questo Capitolo, paragrafo 1.4.

⁸⁷⁶ T. HUC, *Le Code civil italien et le Code Napoléon*, op. cit., p. 95.

⁸⁷⁷ G. BOISSONADE, *Le nouveau Code Civil italien comparé au Code Napoléon*, op. cit., p. 13.

⁸⁷⁸ T. HUC, *Le Code civil italien et le Code Napoléon*, op. cit., p. 99.

⁸⁷⁹ *Ivi*, p. 100.

⁸⁸⁰ Cfr. G. BOISSONADE, *Le nouveau Code Civil italien comparé au Code Napoléon*, op. cit., p. 14.

*délais du désaveu, sont presque littéralement copiées dans le Code Napoléon» e «rien de ce qui concerne les enfants légitimes ne demande à être signalé», è altrettanto vero – afferma Gustave Boissonade de Fontarabie – che «plusieurs particularités existent au sujet des enfants naturels»⁸⁸¹ e che meritano di essere rilevati come utili spunti per una riforma della materia. Prima di tutto, ai sensi dell'articolo 194 nuovo Codice civile italiano il figlio naturale «peuvent être légitimés, non-seulement, comme chez nous, par le mariage subséquent des père et mère, mais encore par décret royal, spécialement quand le mariage des père et mère est devenu impossible» ed anche nel caso in cui «les enfants naturels nés de personnes qui ne pouvaient se marier qu'avec dispenses peuvent toujours être reconnus, et même légitimés quand les dispenses sont obtenues»⁸⁸². Tuttavia, la legittimazione dei figli naturali per Rescritto reale non è la sola innovazione degna di nota in questa materia, ed anche quanto ai figli adulterini ed incestuosi – che non sono suscitali di riconoscimento, a causa dello scandalo che circonda la loro nascita – gli viene riconosciuto, comunque, ai sensi dell'articolo 193 del nuovo codice il diritto di far «établie trèsfacilement» questo legame «a fin d'obtenir des aliments»⁸⁸³ dai genitori che li hanno messi al mondo. E questo ci conduce alla spinosa questione della «recherche de la paternité et celle de la maternité» naturale, che pur essendo in buona sostanza «restreintes dans les mêmes limites» previsti dal *Code Napoléon*, specifica in modo migliore la casistica – come avviene nel caso del ratto e dello stupro violento della madre – con l'«effet de trancher implicitement plusieurs graves controverses, et de concilier assez heureusement les intérêts des enfants nés hors mariage avec les droits de la famille légitime qu'il ne faut jamais perdre de vue»⁸⁸⁴.*

Non si poteva chiudere questa breve rassegna di innovazioni senza fare un cenno alla disciplina dello Stato civile, tanto più in una realtà come quella dell'Italia del secolo XIX dove prima della codificazione unitaria «dans les trois quarts de la Péninsule, l'Etat, représentant la société civile, n'avait aucun droit sur les registres tenus dans les paroisses pour constater les actes les plus importants de la vie civile»⁸⁸⁵. Anche in questa materia per Théophile Huc il legislatore italiano dà prova di grande perizia, rettitudine e puntualità normativa, disciplinando espressamente un gran numero di casi che possono verificarsi nella prassi della tenuta dei registri dello stato civile, come nel caso dei Registri delle tutele e delle incapacità⁸⁸⁶.

⁸⁸¹ Ivi, p. 12.

⁸⁸² Ivi, pp. 12-13.

⁸⁸³ Ivi, p. 13.

⁸⁸⁴ T. HUC, *Le Code civil italien et le Code Napoléon*, op. cit., pp. 88-89.

⁸⁸⁵ Ivi, p. 112.

⁸⁸⁶ Il riferimento è all'introduzione dei nuovi Registri delle tutele istituiti ai sensi degli articoli 343-349 del Codice civile, che Gustave Boissonade considera «une innovation heureuse, tendant à donner une facile publicité à tout ce qui concerne tant les tutelles des mineurs ou des interdits que les curatelles des émancipés ou des autres incapables» (G. BOISSONADE, *Le nouveau Code Civil italien comparé au Code Napoléon*, op. cit., pp. 14-15).

La sua chiosa finale – che fa da conclusione alla sua intera riflessione sul *Libro primo* del Codice Pisanelli – ci sembra però capace di riassumere l’intera opinione dell’autore sul nuovo *Codice civile del Regno d’Italia*, e non soltanto la sua, estendendosi con facilità all’intero “incontro” tra la dottrina giuridica francese e l’opera dei codificatori italiani.

«On pourra trouver peut-être que les rédacteurs de cette œuvre remarquable n’ont pas assez souvent profité de l’occasion qui s’offrait d’elle-même pour trancher législativement un grand nombre de questions controversées» – scrive Huc – *ma «bien loin de leur reprocher leur réserve, nous les louerons volontiers d’avoir su résister à un entraînement de cette nature. Vouloir trancher toutes les questions controversées, c’est s’exposer à noyer dans les détails les principes mêmes qu’il s’agit de formuler, c’est vouloir empiéter sur le domaine de la doctrine et de la jurisprudence. Il est bon d’ailleurs de laisser une certaine latitude aux tribunaux chargés d’appliquer la loi. Le développement scientifique et pratique du droit ne peut qu’y gagner, et la magistrature se trouve ainsi plus directement associée aux bienfaits qu’une législation uniforme est destinée à répandre sur les peuples qui ont su la conquérir»*⁸⁸⁷.

⁸⁸⁷ T. HUC, *Le Code civil italien et le Code Napoléon*, op. cit., pp. 113.

CAPITOLO VI

Epilogo. Il *Realismo giuridico italiano*, la «rivolta contro l'esegesi» e
Innovazione dell'ordine familiare negli anni della «crisi dello Stato
liberale» (1880-1920)

1. Correva l'anno 1870: la fine del “sogno” risorgimentale e l'avvento del positivismo in Italia

La storiografia più autorevole – sostanzialmente da Benedetto Croce¹ in poi – individua negli ultimi mesi del 1870 – in esatta coincidenza con la clamorosa disfatta del *Second Empire* francese nella battaglia di Sedan del 1° settembre e con la successiva Breccia di Porta Pia del 20 settembre – «un preciso punto di svolta, quasi uno spartiacque», della storia dell'Italia liberale che – completata l'unificazione politica della Penisola con l'annessione della Capitale romana – passa dal «periodo “giacobino” della classe dirigente liberale, protesa innanzi tutto a raggiungere e a consolidare l'unificazione» alla presa di coscienza, progressivamente maturata, da parte delle *élites* intellettuali – e tra loro, naturalmente, anche dei giuristi – delle vere fattezze del “sogno” risorgimentale italiano, abilmente «imbellettate» dietro l'«enfasi posta dalla retorica risorgimentale sulle ricchezze e sulle potenzialità economiche che l'Unificazione avrebbe espresso»² una volta portata a compimento. Un'opera di imbellettamento di cui la *Retorica giuridica del progresso* può considerarsi il più formidabile strumento nelle mani dei giuristi e della politica, e che si era tramutato in un autentico mito risorgimentale a sostegno di quella operazione politica dell'unificazione giuridica nazionale “al vapore”. A partire dal settembre 1870, però, si ebbe «il sentimento che un intero sistema di fini, a lungo perseguiti, si era a pieno attenuato»³, e che un periodo della storia nazionale fosse giunto al suo naturale epilogo, lasciando il posto ad un'impalpabile incertezza dettata dal volgere dei tempi verso un nuovo orizzonte sconosciuto ma certamente percepito dai contemporanei con un maggior disincanto rispetto a quello che lo aveva preceduto. L'Italia possedeva, oramai, agli occhi dell'opinione pubblica «indipendenza, unità e libertà, cioè le stava dinanzi aperta la via al libero svolgimento così dei cittadini come della Nazione, e delle persone individuali e della persona nazionale» e «tale era stato l'intimo senso del romantico moto delle nazionalità nel secolo decimonono, strettamente congiunto con l'acquisto delle libertà civili e politiche»⁴ consacrate nel nuovo Codice civile unitario, esattamente come testimonia la *Retorica del progresso* di Giuseppe Pisanelli che ebbe il suo apogeo, non a caso, nel 1873, quasi a voler segnare l'ultimo canto di un cigno morente.

Con l'avvento di questa nuova fase della storia liberale in molti diventano «consapevoli che, venuto meno il nucleo centrale del programma politico, occorra acquistare una nuova coscienza della propria identità e trovare modelli teorici e strumenti operativi atti a dare una valida risposta ai problemi sociali ed economici balzati improvvisamente in primo piano»⁵ e di

¹ B. CROCE, *Storia d'Italia dal 1871 al 1915* (1927), Bari, Laterza, 1942.

² G. CAZZETTA, *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico*, op. cit., p. 146.

³ B. CROCE, *Storia d'Italia dal 1871 al 1915*, op. cit. p. 1.

⁴ *Ibidem*.

⁵ G. CAZZETTA, *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico*, op. cit., p. 146.

cui non si può più tacere relegandoli a questioni di secondaria importanza rispetto ad obbiettivi nazionali di più alto valore simbolico. È in questo contesto di mutamento che matura quella che Aldo Mazzacane ha definito – in una sua nota raccolta di scritti bolognesi – la «crisi dello Stato Liberale», che non è come per la Francia la dissoluzione di un regime politico che lascia il posto ad un altro, ma si tratta più propriamente di una «svolta verificatasi nella vita culturale e morale italiana, non meno che nelle relazioni sociali e politiche» lungo il «corso degli anni Settanta dell'Ottocento» e che, a scapito di quello che possa credersi, «non trovò i giuristi impreparati o inerti»⁶. Anzi, proprio, la classe giuridica si espose in prima persona per cercare di comprendere e controllare il mutamento in corso, sviluppando tendenze destinate a diventare autentici «caratteri originari e tratti permanenti» – secondo la nota espressione di Mario Sbriccoli – della dottrina giuridica italiana negli anni che corrono della fine del secolo XIX lungo tutto il XX secolo⁷.

La scienza giuridica italiana – almeno quella più eclettica e progressista – fu, infatti, tra i primi settori delle conoscenze umanistiche – insieme alla storiografia ed alla filosofia, che però non hanno grandi ricadute nella prassi – a rendersi conto di quanto stava accadendo e della possibilità straordinaria di rinnovamento che poteva rappresentare tanto per il suo metodo quanto per i suoi contenuti l'apertura alla nuova prospettiva del positivismo filosofico⁸, tutta proiettata sulla società reale e fatalmente lontana dalla retorica o dalle astrazioni che avevano contraddistinto la speculazione – non soltanto giuridica – dell'ultimo secolo. «Lo schiacciamento, che seguì, della Francia da parte delle genti germaniche» dopo la disfatta di Sedan e «l'esegesi storico-filosofica che ne dettero i pensatori e professori d'oltre Reno, sembrano avvolgere nel funebre sudario tutte le razze latine»⁹, e con esse anche l'ermeneutica consolidata della scienza giuridica francese di napoleonica memoria, con il suo «feticismo della legge scritta e codificata»¹⁰ ed il suo riduzionismo ostinato della realtà sociale alle *règles du jeu dans la paix bourgeoise* che si rivelarono entrambi improvvisamente incapaci di far fronte ai

⁶ A. MAZZACANE, *Introduzione a I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, op. cit., p. 16.

⁷ M. SBRICCOLI, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, op. cit.

⁸ Per una sintesi efficace F. BARBANO e G. SOLA, *Sociologia e scienze sociali in Italia. 1861-1890. Introduzioni critiche e repertorio bibliografico*, Milano, FrancoAngeli, 1985, ed in particolare F. BARBANO, *Sociologia e positivismo in Italia: 1850-1910: un capitolo di sociologia storico*, ivi, pp. 21-41. Tra gli storici del diritto questo punto è stato messo in luce – sia pur senza svilupparlo in tutte le sue conseguenze – da P. GROSSI, *Il diritto civile in Italia tra moderno posmoderno*, op. cit., p. 15; E. GENTA, «Sociologia del diritto»: *l'eclettismo liberale di Gian Pietro Chironi*, in *Retorica dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, a cura di G. CAZZETTA, Bologna, il Mulino, 2013, p. 299-300; questa impostazione ci sembra condivisa, sia pur uno esplicitamente, anche dalla lettura di P. COSTA, *Storia della cittadinanza europea*, vol. III: *La civiltà liberale*, op. cit., *passim* ove il riferimento costante al pensiero giuridico del positivismo filosofico da Mille a Spencer in Inghilterra a Durkheim e Duguit in Francia, passando per Jhering e Marx nell'area tedesca sembra rappresentare una sorta di filo rosso che insegue l'evoluzione stessa del concetto di cittadinanza lungo tutta l'Età liberale almeno fino all'avvento dei totalitarismi nel secondo ventennio del secolo XX. Un accenno al tema lo fa anche N. BOBBIO, *Il positivismo giuridico*, Torino, Giappichelli, 1979, p. 5.

⁹ B. CROCE, *Storia d'Italia dal 1871 al 1915*, op. cit. p. 113.

¹⁰ P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, op. cit., p. 185.

nuovi bisogni sociali emersi con lo scoccare in una nuova età. A questo il nuovo metodo scientifico del positivismo – che veniva dalle scienze naturali e fisiche, i cui risultati erano sotto gli occhi di tutti ma prometteva di potersi applicare anche alle discipline umanistiche con la stessa fortuna – apparve improvvisamente capace di far fronte al mutamento, consentendo al giurista di affondare i suoi artigli nella «carnalità del diritto», nella sua essenziale socialità superando le artificiosità della codificazione e costruendo una scienza non soltanto dogmatica ma teorico-pratica, che «nasce e si svolge tra i fatti di vita» reale¹¹.

Questo punto viene generalmente messo in ombra dalla storiografia giuridica più tradizionale – che è irrimediabilmente vittima di quella stessa impostazione crociana che per lungo tempo ha imperato sulle diasprine storiche lungo il corso del secolo XIX – bandisce ogni riferimento al positivismo filosofico nelle sue ricostruzioni, negando valore teoretico ai concetti “empirici” delle scienze della natura ed intendendoli alla stregua di «*pseudoconcetti*», certamente non errati in radice o frutto di invenzioni fantasiose ma incapaci di andare oltre una valenza puramente classificatoria, utilissima all’empirismo ma incapace di fornire qualsiasi contributo alla conoscenza teoretica, e per questa ragione indegni di una seria considerazione quanto all’indagine scientifica sull’uomo che è, invece, per sua stessa natura intimamente idealistica e storica¹². È per questo motivo, a nostro parere, che si finisce poi per ridurre lo svolgimento della vicenda storica della scienza giuridica italiana tra Otto e Novecento – secondo un’insoddisfacente «narrazione in due atti»¹³ – come il «passaggio dall’esegesi al sistema»¹⁴, «una svolta che si sostanzia nella prima incrinatura del mito del codice, nella più viva percezione dei problemi sociali, in una crisi di identità dei giuristi e nella ricerca di nuovi itinerari da percorrere»¹⁵ che conducono inevitabilmente all’approdo verso concezioni sistemiche, considerate astrattamente di matrice idealista, tipiche della dottrina romanistica e storicistica tedesca della seconda metà del secolo XIX. «Tuttavia» – come ci suggerisce Luigi Lacchè – la lettura del processo storico di formazione della cultura giuridica italiana tra Otto e Novecento non può essere «ridotto semplicisticamente alla “narrazione” (innegabilmente convincente rispetto a taluni aspetti) dell’“opera in due atti”»: «dapprima l’egemonia *francophile* del metodo esegetico/pratico applicato alla codificazione napoleonica (e per default a quelle nazionali), sospesa tra innovazione e tradizione» e poi a «quella tedesca del metodo

¹¹ P. GROSSI, *Nobiltà culturale degli avvocati dell’Italia unita*, in «Rassegna forense», n. 1, 2011, p. 25.

¹² G. GALASSO, *Croce e lo spirito del suo tempo*, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 146-150.

¹³ Sul punto, e per un’analisi più approfondita, si può rinviare alla critica di L. LACCHÈ, *Argumente, Klischees und Ideologien: Das “französische Verwaltungsmodell” und die italienische Rechtskultur im 19. Jahrhundert*, in *Rheinisches Recht und Europäische Rechtsgeschichte*, a cura di R. Schulze, Berlino, Duncker & Humblot, 1998, 295-313; Id., *L’Europe et la Révolution du droit: brèves réflexions*, in «Annales historiques de la Révolution française», n. 3: *La Révolution et le droit*, 2002, pp. 153-169; Id. L. LACCHÈ, *Sulla vocazione del giurista italiano*, op. cit.

¹⁴ Qualche considerazione su questo passaggio in G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, op. cit., p. 117; si veda anche P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, op. cit., p. 1-12.

¹⁵ G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, op. cit., p. 117.

giuridico sistematico»¹⁶. Questa ricostruzione, «da storicizzare con particolare attenzione», «è solo una parte della “storia”, che tende, per altro, a enfatizzare la divaricazione tra i termini legge e diritto, codice e giurisprudenza nazionale, esegesi e sistema, insegnamento analitico e metodo giuridico, giurista-applicatore e giurista-costruttore, termini da vedere nel concreto e nelle specifiche esperienze dei giuristi»¹⁷, senza calcare la mano sullo scontro tra metodi diversi, concezioni differenti, sensibilità inconciliabili in eterno conflitto, ma guardando, invece, a ciò che unifica il pensiero eclettico, liberale e progressista della scienza italiana del *iure* nel passaggio tra un secolo, e l'altro e che fa di questa esperienza qualcosa di unico nell'intero panorama europeo, e non la brutta copia di qualcosa che si nobilita altrove. La chiave di volta per il superamento di questa ricostruzione bifasica è – anche per la vicenda italiana della seconda metà del secolo XIX, come per la Restaurazione ed il Risorgimento – il *canone eclettico*, ossia la persistenza culturale di quel «binomio, solo all'apparenza sorprendente, formato da due autori diversi, per caratteri e orizzonti intellettuali, come Giambattista Vico e Giandomenico Romagnosi» e che assumono il valore di una sorta di «piattaforma culturale che esisteva prima delle scuole e dei modelli (per poi confondersi spesso con i dibattiti metodologici attorno alle scuole e agli orientamenti) e che possedeva quindi radici nazionali profonde»¹⁸, peraltro mai compiutamente andata in crisi a differenza delle retorica progressiva ottocentesca. Vico e Romagnosi, naturalmente, non sono altro che «spie, di parentele, di segnali che non producono sistemazioni organiche»¹⁹ e che fanno semplicemente da “collante” in una scienza giuridica italiana in cerca di una nuova identità, senza spiegare però fino in fondo qual è la forza che muove l'intero meccanismo, che impone ai giuristi la riscoperta di queste figure, che conduce al punto di rottura che anche uno «sguardo superficiale alla letteratura civilistica dei primi anni ottanta già permette di cogliere»²⁰ nelle sue diverse sfumature e contraddizioni. A nostro pare questa forza motrice della riscoperta e del rinnovamento va ricercata, proprio, in quell'evento silenzioso ma dirompente che fu l'avvento del positivismo filosofico in Italia – ed il cui eco divenne *frappant* negli anni Ottanta dell'Ottocento – ma di cui già negli anni Settanta si possono cogliere le prime avvisaglie.

La filosofia positiva, «improntata a convinzioni matematiche condite di evoluzionismo, in perenne orecchiamento delle innovazioni conseguite nelle scienze mediche e naturali e in una posizione anellare rispetto ad esse»²¹ – e questo è un punto molto rilevante dell'intero nostro ragionamento – ebbe origine, come ben noto, in Francia, con il positivismo di Henri de Saint-Simon e Auguste Comte²² che ne furono i padri fondatori, ma – come sottolinea Renato

¹⁶ L. LACCHÈ, *Sulla vocazione del giurista italiano*, op. cit., pp. 245-256.

¹⁷ Ivi, p. 256.

¹⁸ Ivi, p. 248.

¹⁹ Ivi, p. 248-249.

²⁰ G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, op. cit., p. 117.

²¹ P. GROSSI, *Il diritto civile in Italia tra moderno posmoderno*, op. cit., p. 15.

²² R. TREVES, *Sociologia del diritto*, op. cit., pp. 31-42.

Treves, a partire dal suo «relativismo critico»²³ solo apparentemente «contraddittorio» sulle origine culturali della sociologia giuridica – quest’ultima ebbe necessariamente come «precursori» – neanche troppo ideologicamente lontani dalla sua matrice primordiale – che possiamo riassumere nella tensione verso la replicabilità in campo sociale delle leggi della natura scoperte delle scienze esatte in costante progresso – tanto l’utilitarismo di Jeremy Bentham in Inghilterra quanto l’approccio della scuola storico-giuridica tedesca di Friedrich Carl von Savigny in Germania, oltre che naturalmente il pensiero giuridico-politico di Montesquieu in Francia e la filosofia di Giambattista Vico e Giandomenico Romagnoli in Italia²⁴, tutte dottrine ideologiche, giuridiche e politiche che cercano di affrontare, in un modo differente ed a titolo diverso, «il problema della società nel diritto, cioè dei comportamenti sociali conformi o difforni rispetto alle norme» così come il suo naturale rovescio «il problema del diritto nella società», ossia la «realtà giuridica “effettuale”», quella esistente al di là delle norme giuridiche positive e che funge da «indicatore di un diritto libero, latente, vivente o in formazione», del tutto interno (empiricamente) alla compagine sociale cui si riferisce e non frutto di astratte architetture opera di un legislatore assoluto. Questa identità di intenti rendendo palese un «punto di contatto»²⁵, che ci consente di allineare idealmente tutti questi pensatori sulla stessa retta che conduce fino alla manifestazione della filosofia positiva nella Francia dell’Ottocento, e che per la sua “duttilità” – e per le sue origini disperse nel pensiero europeo – non fatica, a sua volta, a lasciarsi declinare in altrettante prospettive diverse che vanno dal darwinismo sociale di Herbert Spencer al liberismo utilitarista di Stuart Mille in Inghilterra²⁶ al solidarismo sociologico di Émile Durkheim e Léon Duguit nella stessa Francia²⁷, alle dottrine socialiste-proletarie di Karl Marx ed Friedrich Engels²⁸ e fino alla rinnovata pandettistica “libera” di Rudolf von Jhering ed il movimento del diritto libero in Germania²⁹, per citare soltanto alcuni poli che ci appaiono tra loro più diametralmente opposti ed allo stesso tempo ci sembrano riallinearsi con quei «precursori» che alla stessa filosofia positiva hanno contribuito, con il loro pensiero, a dare origine. In Italia – e questo è forse l’elemento più straordinario dell’intera vicenda – la filosofia positiva troverà sfogo nel pensiero giuridico della seconda metà del secolo XIX, pressoché in tutte le sue declinazioni – che qui ci siamo limitati soltanto

²³ M. G. LOSANO, *Prefazione* a R. TREVES, *Sociologia del diritto*, op. cit., pp. XI-XLVI.

²⁴ R. TREVES, *Sociologia del diritto*, op. cit., pp. 5-29.

²⁵ Ivi, p. 5.

²⁶ Ivi, p. 42-48; sul pensiero giuridico positivista e liberale di Mill e Spencer in Inghilterra si veda anche P. COSTA, *Storia della cittadinanza europea*, vol. III: *La civiltà liberale*, op. cit., pp. 3-65.

²⁷ R. TREVES, *Sociologia del diritto*, op. cit., rispettivamente pp. 42-48 e pp. 54-60; ma anche P. COSTA, *Storia della cittadinanza europea*, vol. III: *La civiltà liberale*, op. cit., pp. 99-136.

²⁸ R. TREVES, *Sociologia del diritto*, op. cit., pp. 69-80; P. COSTA, *Storia della cittadinanza europea*, vol. III: *La civiltà liberale*, op. cit., pp. 271-362.

²⁹ R. TREVES, *Sociologia del diritto*, op. cit., pp. 104-117; P. COSTA, *Storia della cittadinanza europea*, vol. III: *La civiltà liberale*, op. cit., pp. 137- 219.

ad elencare sommariamente – dando vita a quell’*Italian style*³⁰ intimamente “combinatorio”, che è il tratto tipo (ed unico nel suo genere) della sua scienza giuridica nazionale tra Otto e Novecento, capace di «mediar tra approcci diversi»³¹ forgiando un’autonoma (ed irreplicabile) identità antropologico-culturale del giurista italiano rispetto al resto del continente europeo.

1.1 Intorno ad alcuni più generali problemi della Scienza Sociale (1876-1887): le conferenze sui limiti metodo positivo di Carlo Francesco Gabba

Tuttavia, almeno quanto al suo primo approdo nella scienza giuridica italiana degli anni Settanta, l’utilizzo del metodo positivo non è privo di contraddizioni, ed in qualche modo sembra replicare quanto abbiamo stigmatizzato per la Francia della seconda metà degli anni Sessanta, dove la sensibilità positivista (in quel momento ancora latente) dei giuristi progressisti si fa strumento per il sostegno dell’ordine codificato, cercando di mascherarne la crisi dell’oggetto dietro il rinnovamento della sua ermeneutica per mezzo del metodo sperimentale e delle sue osservazioni empiriche. E non è casuale che di questo primo approccio positivista in Italia sarà artefice un giurista eclettico dalla salda fede nel miracolo della codificazione unitaria come Carlo Francesco Gabba, che proprio nel mezzo degli anni Settanta – mentre avversava con rigore il riformismo sconsiderato di taluni politici ed intellettuali italiani, come il deputato irpino Salvatore Morelli – si interrogherà quasi contraddittoriamente sull’applicabilità del metodo positivo alla materia giuridica, cercando di trarne un insegnamento rinnovatore. Il riferimento è a quel ciclo di conferenze dal titolo *Intorno ad alcuni più generali problemi della Scienza Sociale*³² tenuto precocemente – a partire dal 1875 e fino al 1887 – dal filosofo-giurista lodigiano, presso la neonata *Scuola di scienze sociali*³³ istituita a Firenze nel 1871 dal marchese Carlo Alfieri di Sostegno³⁴, con sede presso il palazzo degli Uffizi e finanziata dalla *Società di Educazione Liberale*, composta da aristocratici toscani della *Destra Storica*.

³⁰ L. LACCHÈ, *Sulla vocazione del giurista italiano*, op. cit.

³¹ Ivi, p. 260.

³² C. F. GABBA, *Intorno ad alcuni più generali problemi della scienza sociale*, conferenze tenute presso la Scuola di scienze sociali in Firenze durante l’anno accademico 1875-1876; Torino, Unione tipografico-editrice, 1876; Id. *Intorno ad alcuni più generali problemi della scienza sociale*, presso la Scuola libera di scienze sociali in Firenze, IIa serie, Firenze, Stabilimento G. Pellas, 1881; Id. *Intorno ad alcuni più generali problemi della scienza sociale*, presso la Scuola di scienze sociali in Firenze, Bologna, Zanichelli, 1887.

³³ Sulla storia di questo istituto universitario fiorentino di scienze politiche e sociali, che con il Regio decreto del 24 maggio 1888 fu intitolato al diplomatico del Regno di Sardegna conte Cesare Alfieri vedi G. SPADOLINI, *Il "Cesare Alfieri" nella storia d'Italia: nascita e primi passi della Scuola fiorentina di Scienze sociali*, Firenze, Le Monnier, 1975; S. ROGARI, *Il "Cesare Alfieri" da Istituto a Facoltà di Scienze Politiche in L'Università degli Studi di Firenze: 1924-2004*, Firenze, Olschki, 2004, pp. 677-740;

³⁴ [Anonimo] voce «Alfieri Di Sostegno, Carlo», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 2, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1960, pp. 320-321.

L'istituto superiore fiorentino – che nel 1888 diventerà *Scuola di scienze politiche "Cesare Alfieri"* dell'Università di Firenze – nasceva con un chiaro intento emulativo, quello di riprodurre il modello dell'*École libre de sciences politiques* di Parigi³⁵, fondata nel 1875 dal politologo e filosofo positivista francese Émile Boutmy³⁶, per istruire in maniera più moderna la nuova classe dirigente che avrebbe dovuto prendere il timone della *Troisième République* con l'ausilio dei nuovi saperi filosofici, morali, sociologici, politologici, antropologici ed economici sviluppati dal positivismo francese e considerati come la migliore avanguardia in materia di scienze politiche e di governo, dopo il fallimento della politica assolutista e conservatrice di Napoleone III, che di questi nuovi strumenti culturali aveva deciso di poter fare ammanno. La dimostrazione di questa “germinazione” culturale della scuola del positivismo francese emerge chiaramente dalla impostazione intellettuale dello stesso marchese Carlo Alfieri di Sostegno, che nei suoi studi attraversò il pensiero politico e liberale della Francia approfondendo autori come François August Mignet, Victor Cousin, Hippolyte Taine, Adolphe Thiers, e si soffermò sullo studio della *Révolution* dell'89, sulle sue cause e dei suoi effetti sulla storia istituzionale della Francia contemporanea, ma anche dalla predilezione personale di Alfieri per le opere di Édouard Laboulaye³⁷, da lui considerato come il prototipo del pensatore liberale puro, o ancora per l'amicizia che lo legò personalmente a Émile Boutmy, che della fede nelle scienze positive fu promotore instancabile. Tutti questi elementi, che delineano un avvicinamento alle tendenze culturali del positivismo, vengono però interiorizzati da Alfieri a fini di rigenerazione giuridico-politica del tessuto culturale nazionale, come emerge chiaramente da quello che diventerà poi il manifesto della *Scuola di scienze sociali*, il *Discorso inaugurale*³⁸ tenuto dallo stesso marchese di Sostegno il 21 novembre del 1875, per dare avvio alle attività didattiche della nuova istituzione. «In una parola» – spiega il neominato Preside – «tutti i nostri voti sono rivolti a conservare le istituzioni costituzionali, a conservarle perfezionandone i congegni e l'effetto, a conservarle alimentandone la vita e la robustezza con rifornirle continuamente del sangue sano e gagliardo delle crescenti generazioni»³⁹, con un'istruzione che a tal fine «ripudia il vieto sistema dogmatico e lo sforzo quasi esclusivo della memoria, per seguire uno sviluppo razionale, ed esercitare le facoltà della mente» per mezzo di quelle che egli

³⁵ P. FAVRE, *La Naissance de la science politique en France (1870–1914)*, Parigi, Fayard, 1989.

³⁶ F. LEBLOND e R. LEBLOND, *Emile Boutmy, le père de Sciences Po*, Parigi, Carrière, 2013.

³⁷ Cfr. C. ALFIERI DI SOSTEGNO, *L'Italia liberale ricordi, considerazioni, avvedimenti di politica e di morale*, Firenze, Le Monnier, 1872.

³⁸ C. ALFIERI DI SOSTEGNO, *Discorso inaugurale della Scuola di scienze sociali*, pronunciato dal presidente il 21 novembre 1875, Firenze, Tipografia della Gazzetta d'Italia, 1875. Le riflessioni contenute nel discorso furono espresse con maggior rigore argomentativo dallo stesso marchese Alfieri di Sostegno in un suo breve scritto dello stesso anno di commemorazione per l'istituzione della *Società di Educazione Liberale*, che aveva poi provveduto a finanziare, pressoché integralmente, la *Scuola di scienze sociali*. C. ALFIERI DI SOSTEGNO, *La società italiana di educazione liberale*, Firenze, Tipografia della Gazzetta d'Italia, 1875.

³⁹ C. ALFIERI DI SOSTEGNO, *Discorso inaugurale della Scuola di scienze sociali*, p. 6.

chiamerà «ginnastica progressiva dell'intelletto»⁴⁰, fondata su uno studio teorico-pratico in cui all'«esposizione dei principii d'ogni disciplina insegnata, sia essa giuridica, politica, economica» venga accoppiata la «storia delle applicazioni che di quei principii si sono fatte particolarmente in Italia»⁴¹, rendendo così lo studio non unicamente dogmatico.

Insomma, un'impronta quella – a cui il marchese Alfieri di Sostegno vuole istruire la nuova classe dirigente nazionale degli ultimi tre decenni dell'Ottocento – fondata su un liberalismo moderato e moderatamente “riformatore” e focalizzato sulle risultanze della nuovo empirismo positivista e coniugato con il genio culturale e pragmatico italiano, che ci appare coniugarsi perfettamente con l'impronta intellettuale bifronte di Carlo Francesco Gabba e con la sua impostazione gius-filosofica. È mio «dovere il contribuire anch'io secondo il mio potere» – dichiara Gabba nella sua introduzione al primo incontro, che avvenne alla presenza dello stesso Alfieri di Sostegno – «a fermare l'attenzione del pubblico» ed a contestare nella convinzione di «molte persone alcune inesatte e sfavorevoli opinioni intorno ai fini ed all'interno ordinamento della nuova scuola, opinioni propagate ad arte da quei malevoli i quali non mancano mai a nessuna istituzione nascente, specialmente in tempi di confusione d'idee e d'intolleranza»⁴² le critiche più aspre ed infondate. Tra queste, qualcuno più assennato «osserverà, e non a torto» che è «una grave illusione ai tempi nostri, il credere che possa riuscire sinceramente accetto a molti il proposito [...] di studiare le quistioni sociali senza prevenzioni di nessun genere, e senza cieca dipendenza da nessun partito, vittorioso o soccombente, bene o male accetto al maggior numero»⁴³. Si tratta di una circostanza che non può essere negata, lo studio della società finisce sempre per assumere un punto di vista politico sulla realtà indagata, ma questo non significa necessariamente per il giusta lodigiano che il suo studio non possa giovare «almeno a rinfervorare gli amici freddi e inoperosi» di quanti alla società non guardano affatto, cercando quantomeno di mettere «in chiaro il concetto e lo stato attuale delle scienze sociali, le fonti delle cognizioni e il metodo proprio di queste scienze»⁴⁴, senza doversi per forza impegnare nell'utilizzo politico che di questo approccio verrà fatto poi in concreto. Come vedremo, su quest'ultimo punto Gabba si soffermerà nella conclusione delle *Conferenze* del 1876, mettendo in guardia i suoi interlocutori su un «pazzo» che stava utilizzando impropriamente il metodo positivo a fini politici, per tentare una riforma assurda per l'emancipazione femminile.

È oramai «un fatto, noto a molti anche in Italia, che oggidì la scienza della società è non solo una delle più coltivate, ma che essa è anche condotta con metodi e sussidii, e con una ampiezza, e con direzioni affatto sconosciute ancora al principio di questo secolo» e che «questi

⁴⁰ Ivi, p. 11.

⁴¹ Ivi, p. 12.

⁴² C. F. GABBA, *Intorno ad alcuni più generali problemi della scienza sociale*, op. cit., pp. III-IV.

⁴³ Ivi, p. IV

⁴⁴ *Ibidem*.

studii, mentre hanno tanto parte nella vita intellettuale della Germania, dell'Inghilterra, dell'America del Nord, e della Francia, e produssero opere celebrate» ed «importanti scoperte», «in Italia», invece, «sono conosciuti soltanto da poche isolate persone, e rappresentati soltanto da poche e frammentarie scritture, benché talvolta pregevolissime»⁴⁵ ma che non hanno il giusto riconoscimento che gli spetterebbe nella cultura accademica. Non bisogna però dimenticare – e qui vediamo l'eclettismo di Gabba – che «l'Italia è la patria di Vico, il fondatore della *filosofia della storia, della storia naturale della società umana, della psicologia sociale*, tutte discipline oggidi riprese e rinnovate da parecchi forti ingegni di altri paesi» e che «siffatta lacuna negli odierni studii nostrali debba essere colmata» nel più breve tempo possibile, se si ha davvero «a cuore il progresso intellettuale d'Italia, e la riputazione della civiltà nostra e del nostro sapere»⁴⁶. Tutti gli elementi che abbiamo fino ad ora richiamato, dalla riscoperta di Vico al positivismo sociologico, emergono plasticamente nelle parole di Gabba, il quale esattamente nell'indole prediletta dal marchese Alfieri di Sostegno per la sua nuova istituzione culturale, si fa promotore di quel genio italiano, cercando di ricollegare le nuova dottrina positivista straniera al *canone eclettico* nazionale, in un prospettiva retorica che cerca però ancora di salvaguardare l'asserito “progresso” della nazione, guardando più al passato che al futuro e tenendo a freno qualsiasi eccesso di zelo che possa provenire da troppo incauti promotori del liberalismo.

Quanto alla diffusione di questi nuovi saperi positivisti, il problema che impedisce di vederne un utilizzo su larga scala anche in Italia, e soprattutto negli studi giuridici – secondo Gabba – può riscontrarsi già nel fatto (non secondario) che le «facoltà giuridiche universitarie hanno attualmente in Italia il precipuo scopo di educare la gioventù a comprendere, a imparare ed applicare le leggi positive», in un senso tipicamente dogmatico, e che gli «studii di scienza sociale di cui esse sono pur corredate, vi hanno l'aspetto di secondarii e ausiliarii a quelli del diritto»⁴⁷, in una posizione di minor rilevanza. Si tratta evidentemente di «male gravissimo» per le scienze giuridiche poiché rischi di farle «degenerare in mere scuole professionali, intese soltanto a preparare avvocati e giudici» atti alla sola «ricerca e all'esposizione del diritto positivo», senza comprendere invece le «leggi naturali e universali dell'umana associazione, sia considerata come un tutto organico, sia decomposta e studiata nelle singole sue parti e funzioni»⁴⁸. Il «concetto di scienza sociale» che comprende l'*etica*, l'*economia politica*, la *scienza delle religioni*, la *scienza dello Stato*, la *scienza delle costituzioni*, la *scienza dell'amministrazione*, la *scienza delle finanze*, la *scienza della polizia*, la *statistica*, e la *politica*⁴⁹, infatti, «ai giorni nostri domina le menti e gli studii di profondi pensatori» e «va

⁴⁵ Ivi, p. V.

⁴⁶ Ivi, p. VI.

⁴⁷ Ivi, p. 2.

⁴⁸ Ivi, p. 2-3.

⁴⁹ Ivi, p. 29.

diffondendosi sempre più fra i popoli più inoltrati nella civiltà» giuridica con una fecondità che non «fu mai così chiaramente scorta come nel secolo nostro»⁵⁰. In questa prospettiva «l'influenza dell'esempio delle scienze fisiche» contribuirà sensibilmente ad incentivare anche i «progressi delle scienze morali e sociali»⁵¹, permettendo di scorgere sul loro modello empirico «discipline nuove, o affatto rinnovate, intorno all'uomo ed alla civile associazione»⁵². Purtroppo, però, – mette in guardia Gabba, guardando all'abuso – «assistiamo ai giorni nostri ad un rinnovamento del materialismo in nome di una più positiva scienza dell'essere umano, e segnatamente in nome della fisiologia», che si fa «fede pubblica» e che significa «nell'epoca nostra, come e più che in qualunque altra, non soltanto decadenza generale dei costumi e svigorimento degl'intelletti, ma eziandio paralisi totale dell'umano perfezionamento, per la impossibilità in cui la nuova generazione si troverebbe di capire le passate, e di continuarne l'opera con maggior lena e con miglior meta»⁵³. Per dirlo in altri termini, non si può cedere all'illusoria convinzione che basti l'osservazione acritica della realtà fenomenica possa spiegare ogni cosa, facendo a meno del passato e delle tradizioni di un popolo che sono invece il fondamento della sua civiltà. Questi «pericoli», che pure fanno parte dello studio delle materie sociali coniugate con la scienza giuridica, però non devono trasformarsi in una «maggior paura» e questo perché la «fede» nella «umana libertà», è un «bastevole antidoto contro quelle funeste dottrine»⁵⁴, consentendo al giurista di temperare l'analisi empirica con il principio della civilizzazione umana. «La fede nella libertà salverà la fede nello spirito umano, e ricondurrà la scienza delle condizioni materiali dei fenomeni morali dentro il giusto e ragionevole confine di una scienza, preziosissima e ancora per la più gran parte arcana, delle limitazioni estrinseche del volere, del sapere e del potere dell'uomo»⁵⁵. Questa sarà la conclusione cui giungerà alla fine del suo ragionamento il positivismo eclettico-moderato di Carlo Francesco Gabba, che ci aiuterà a comprendere meglio la sua avversione rispetto ad un riforma troppo radicale delle istituzioni familiari, che rischia di mettere in dubbio taluni principi su cui si regge l'equilibrio sociale ed il dogma della libertà individuale, sulla scorta di semplici osservazioni fenomeniche della realtà o sul postillato della filosofia comtiana secondo cui le scienze sociali e le scienze umane possono essere interpretate sulla base di leggi perfettamente analoghe senza ricorrere a mediazione di principi astratti o sovraordinati.

«Molti esempi potrei addurre a conferma di questi miei giudizi» – afferma il giurista lodigiano con sufficienza, ma poi ne sceglie uno che per lui è «tra più appropriati ed eloquenti» e che non ci appare assolutamente preso in considerazione a caso se guardiamo a ciò che stava

⁵⁰ Ivi, p. 5.

⁵¹ Ivi, p. 21.

⁵² Ivi, p. 22.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ Ivi, pp. 22-23.

accadendo nel Parlamento italiano in quello stesso anno. Si tratta del «celebre libro di Stuart Mill sulla soggezione femminile»⁵⁶ e che proprio nel 1876 era al centro del dibattito politico e giuridico italiano in forza delle iniziative sconcertanti di Salvatore Morelli per l'emancipazione della donna, che lo aveva utilizzato come volano delle sue proposte e che sarà, invece, avversato pubblicamente dallo stesso Gabba nei suoi scritti successivi in risposta alle proposte del Deputato irpino⁵⁷. «Questo libro ha conseguito non poca celebrità» – ammette Gabba, senza riuscire a spiegarsi il perché di questo – e «veramente ha contribuito assai [...] a diffondere e rinfrancare quelle infondate opinioni ed esagerate aspettative intorno alla riforma del diritto femminile, che sono pur troppo fra le dottrine sociali più false e più pericolose dei tempi nostri» anche, e forse soprattutto, per il «profitto che ne ritrassero quei poco autorevoli fautori della rivoluzione sociale, che fino allora erano stati soli a propugnare la così detta emancipazione delle donne»⁵⁸. La stoccata a Salvatore Morelli è evidentissima, anche se il suo nome non appare, tanto che il nostro afferma con sicurezza che «veramente non si sono mai veduti toccarsi più d'avvicino più opposti estremi, né i filosofi dar più inconsapevolmente la mano ai predicatori di piazza»⁵⁹. Tralasciando la critica puntuale che il giurista-filosofo muove all'opera di Mill – che rispecchiano in tutto e per tutto quelle mosse al progetto Morelli ed al suo saggio sull'emancipazione femminile – l'esempio aiuta a mettere a fuoco il problema di metodo positivo che si cela dietro questi errori e che rinvia all'applicazione dell'empirismo in maniera assoluta quasi che le società umane possano considerarsi rette da leggi deterministiche in senso fisico-matematico, che poi è il postulato fondamentale da cui parte l'ortodossia positiva di Auguste Comte. «Più fortemente, al certo, non si può esprimere la sfiducia nelle speculazioni intorno all'umana società, di quello che mettendo in dubbio persino i più elementari dettati della secolare esperienza del genere umano, intorno a fatti e contingenze della vita quotidiana»⁶⁰ a partire da mere osservazioni sulla realtà fenomenica che nulla dicono sulla civilizzazione progressiva degli uomini. Se si liberasse del suo cieco probabilismo empirico, il Mill non avrebbe «che una via da seguire: quella cioè di porre in sodo alcuni principii fondamentali intorno al diritto femminile», «principii» certamente «desunti da fatti empirici» ma che debbono essere, allo stesso tempo, «idonei a dominare e coordinare un'assai maggior copia dei fatti, di quella che fosse stata necessaria a costituirli»⁶¹ o quelli che l'autore è capace di prevedere con la sua teorizzazione. Per restare all'esempio, sono di questa seconda tipologia «i principii coi quali la quistione femminile venne finora risolta» e che si fondano sulla constatazione più generale secondo cui «ognuno ha nella società una propria parte od ufficio, in cui può riuscire

⁵⁶ Ivi, pp. 158.

⁵⁷ *Supra*, Capitolo V, paragrafi 1.2 e 1.3.

⁵⁸ C. F. GABBA, *Intorno ad alcuni più generali problemi della scienza sociale*, op. cit., p. 158.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ Ivi, p. 159.

⁶¹ Ivi, p. 160.

meglio che in qualunque altro» e che «a siffatto ufficio corrisponde un dovere», «anzi un complesso di doveri», che «per adempiere completamente un dovere qualunque è necessario un certo grado di abnegazione, rinunciare cioè a non poche altre soddisfazioni, le quali, senza essere impossibili né illecite, riuscirebbero però meno vantaggiose a noi stessi ed agli altri»⁶². Questo naturalmente – conclude Gabba, con riferimento al primato assoluto della scienza giuridica sulla filosofia positiva – non significa che nulla possa «desumere di chiaro e di certo dalla comune esperienza e dalla storia, sia intorno alla quistione femminile, sia intorno a qualunque altra della stessa indole ed importanza pratica» ma che sarà infinitamente meglio che «la vita degli uomini e della società venisse governata dal senso pratico dei non scienziati», e dunque di giuristi pragmatici – ancorché sprovvisti delle risultanze del metodo positivo – più che dai «consigli» sconsideratamente sociali «dei filosofi»⁶³ inconsapevoli della distinzione tra le leggi immutabili che governano le scienze naturali ed i principi generali che sottendono al buon funzionamento delle istituzioni sociali.

1.2 La quasi-conversione di Emidio Pacifici-Mazzoni: un esegeta che prima di morire pensa alle riforme future del Codice civile italiano con una tensione positiva

Sull'altro versante, quello degli esegeti, se non si può negare quel giudizio secondo cui l'atteggiamento dottrinale mutuato dalla dottrina francese «abbia costituito una mancata risposta dei giuristi alla società ottocentesca in continua crescita» ed abbia contribuito ad «aggravare il danno irreparabile del distacco fra diritto legale e mutamento sociale»⁶⁴ che rappresenta il grande precipitato della *Retorica del progresso*. Tuttavia, si può rilevare come allo scoccare del 1880⁶⁵ – ma con una riflessione che si sviluppa tutta sul finire degli anni Settanta, parallelamente alla riflessioni sul metodo di Gabba ma senza salire nell'iperuranio della filosofia del diritto – ci sia stato un esegeta pratico, il civilista marchigiano Emidio

⁶² *Ibidem*.

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, op. cit., p. 8.

⁶⁵ In realtà che qualcosa stesse cambiando nel magistero di Pacifici-Mazzoni si era iniziato ad intuire già nel 1871 nella *Orazione inaugurale su Libertà e Diritto* che questi tenne per l'inaugurazione del primo anno accademico della laicizzata Regina università di Roma dove si incitava i giovani giuristi ad assumere un ruolo da protagonista nello sviluppo dell'idea di una scienza giuridica nazionale, tendente al progresso del diritto in senso liberale. Vedi E. P. PACIFICI-MAZZONI, *Orazione inaugurale* letta il 20 novembre 1870 nell'Aula Massima della R. Università di Roma, in *Annuario della R. Università degli Studi di Roma: 1870-1871*, Roma, Tipografia della Reggia Università, 1871, pp. 55-81. «La nostra degenerazione, la nostra degradazione, il nostro profetato deperimento non avevano la loro radice, se non nella ignoranza crassa, nella servitù avvilita, nella educazione eunuca a cui ci condannarono i passati dominatori. Ma ora, gran mercè della scienza che incomincia a rifiorire in questa classica terra; gran mercè della libertà che va ridonando una tempra forte ai costumi, siamo rientrati e procediamo con passo sicuro e animoso nella via del progresso» Ivi, p. 76).

Pacifici-Mazzoni, che sul finire della sua lunga vita da convinto commentatore del nuovo Codice civile unitario⁶⁶ abbia dato prova di un'apertura inaspettata a quanto stava accadendo nella cultura giuridica italiana più eclettica del tempo. Il riferimento è a quanto Pacifici-Mazzoni – con spirito rinnovato e facendosi interprete del mutamento in corso – scrive nell'*Introduzione* alla terza edizione delle sue fortunate *Istituzioni di diritto civile*⁶⁷ – aggiornata alla più moderna giurisprudenza ed «ordinata a sistema» secondo la tendenza tedesca – e che rimangono fatalmente incompiute a causa della scomparsa dell'autore in quello stesso anno.

Già nella sua struttura, la riedizione del commentario del giurista marchigiano appare profondamente mutata, ed è lo stesso autore a farne un vanto rispetto alle altre opere dello stesso genere in circolazione al tempo. «La prima riforma che v'introduciamo, riguarda l'ordinamento delle materie. Nella prima edizione seguimmo fedelmente l'ordine del Codice nella tessitura tanto dell'intera opera, quanto delle singole sue parti. Nella seconda, tentammo la prova di applicare il sistema scientifico nelle esposizioni di alcune parti; per esempio, in quella generale sulle obbligazioni, e di raccogliere da tutto il codice le nozioni e gli elementi della parte generale. In questa terza, mercè la maggior maturità degli studi e della mente, e più ancora l'esperienza dell'insegnamento esponiamo tutto intero il diritto civile con quell'ordine che composto sui criteri scientifici» è «ora universalmente seguito»⁶⁸. Si tratta di una rivoluzione non di poco conto per un giurista che viene considerato quasi unanimemente un pigro esegeta, e che si spiega con il desiderio – dopo anni di letture completamente prone sul testo della codificazione – di un'«esposizione del Codice civile patrio riordinato a sistema secondo» «criteri scientifici» che consentano di comprenderne i «principii» e le «ragioni»⁶⁹. «Esponiamo i principi del Codice e non altri» – tiene «espressamente» a precisare Pacifici-Mazzoni, evitando sul nascere le polemiche che gli potrebbe muovere il più ortodosso degli esegeti a questa impostazione fuori dagli schemi – e questo perché reputa «primo e indeclinabile dovere di ogni espositore di qualsiasi diritto positivo, di curare con ogni massimo studio le determinazioni dei principi delle leggi che interpreta» e «di evitare con pari studio le formule che esprimono principi del diritto filosofico, le quali non solo farebbero perdere a quello il proprio spirito e carattere reale e concreto», ma «esporrebbero all'inesatto e grave pericolo di sostituire

⁶⁶ Il pensiero giuridico del Pacifici-Mazzoni – come quello di tutti gli esegeti – è stato oggetto di una lettera particolarmente rigorosa da parte della storiografia, su cui forse è opportuno ritornare. In particolare, sulla figura del giurista marchigiano è espresso un parere più indulgente da G. CHIODI, *Attenuare la disuguaglianza*, op. cit., pp. 162-164. Sul fermento culturale dell'ultimo Pacifici-Mazzoni, e sulla sua insoddisfazione verso la dottrina giuridica a lui contemporanea, soprattutto quanto al ruolo riservato alla magistratura, ha riflettuto di recente L. LACCHÈ, *Storia della scienza giuridica italiana e storia della magistratura: metodo, problemi e intersezioni*, in «Quaderni della Scuola Superiore della Magistratura», n. 6, 2021, pp. 29-30.

⁶⁷ E. PACIFICI-MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile*, 3a ed. ordinata a sistema e corredata della Giurisprudenza posteriore alla seconda, 1 voll. (unico pubblicato), Firenze, Cammelli, 1880, vol. I: Parte generale.

⁶⁸ Ivi, p. XXVIII. Il Pacifici Mazzoni descrive minuziosamente la struttura del nuovo commentario anche della distinzione delle materie per ciascun volume, con una suddivisione in «sei libri», di cui «I. Diritti in Generale; II. Diritti in generale; III. Diritti reali; IV. Obbligazioni; V. Diritto di famiglia; VI. Successioni» (Ivi, p. XXIX).

⁶⁹ Ivi, p. XXXIII.

l'opinione nostra al pensiero del legislatore»⁷⁰. Quando parla di «principii», infatti, il giurista marchigiano si riferisce a quelli romanistici secondo la dottrina della pandettistica ma sempre a quelli che si possono dedurre «dal Codice civile patrio», ossia «le idee generali che hanno guidato il legislatore nella scelta e determinazione dei singoli istituti giuridici e nelle statuizioni intorno ad essi e alle relazioni degli uni con gli altri, e sotto le quali idee generali può essere riportato il complesso delle sue disposizioni»⁷¹.

Una lettura dunque – per quanto Pacifici-Mazzoni cerchi di ridimensionarne la portata – che (almeno in teoria) si spinge ben oltre i confini di una semplice lettura ortodossa del diritto codificato, e che non solo guarda alla sua applicazione nella pratica del foro ma anche alla ricostruzione di un “sistema” dottrinale che si situa ad un livello superiore rispetto non soltanto alle singole norme del codice coordinandole tra loro ma ne trasfigura il significato isolato e permette un'interpretazione decisamente più audace, che però non deve assolutamente cadere nella trappola dell'analogia⁷² e dell'arbitrio dottrinale. Questo cambio di prospettiva discende, paradossalmente – e questo potrà apparentemente apparire come una contraddizione in termini anche se poi nei fatti non lo è – dal desiderio del giurista marchigiano di salvaguardare il nuovo «Codice civile italiano» – che «ha avuto una singolar fortuna, onori e plausi all'estero» – dagli «oblii, censure e quasi dispregi» che «dai seggi parlamentari, dalle cattedre, e negli scritti furono rivolte contro di esso» e che «non sono da esso meritate, o sono oltremodo esagerate»⁷³. Come per Pisanelli, anche per Pacifici-Mazzoni l'«aspirazione delle nazioni civili nell'ordine giuridico è la uniformità dei Codici»⁷⁴, ma ciò non toglie che l'«ordinamento delle materie, o come suole universalmente dirsi, il sistema del Codice» possa discordare da «quello che la scienza dà alle medesime, secondo la loro natura e i loro rapporti»⁷⁵. La scienza, infatti, è rivolta ad una «classe ristretta di persone», «non è né può essere mai semplice, chiara così come deve essere il libro delle leggi», il quale «è tanto più perfetto, quanto più di pronta e facile intelligenza alla universalità del popolo»⁷⁶. Tuttavia, questa non è la sola cosa che differenzia il ragionamento della scienza giuridica sulle norme dalla scienza della legislazione, la norma, infatti, si trova in uno stato di immobilità e la sua naturale dinamica è garantita soltanto dall'interpretazione giuridica, ai sensi dell'articolo 3 «delle disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale»⁷⁷. E qui giungiamo anche a far emergere il riflesso positivista che si cela dietro il tentativo di salvaguardia dell'ordine codificato. «In vero» – afferma convintamente il giurista marchigiano – «quanto alla interpretazione delle

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ *Ivi*, p. XXIV.

⁷² *Ivi*, p. XLV.

⁷³ *Ivi*, p. VIII.

⁷⁴ *Ivi*, p. XII.

⁷⁵ *Ivi*, p. XIII.

⁷⁶ *Ivi*, pp. XII-XIV.

⁷⁷ *Ivi*, pp. XX.

leggi, primariamente è materia di scienza e non di Codice», poiché si tratta «di lavoro logico che per quanto interno al particolare subbietto delle leggi, non può essere diretto con precetti e divieti legislativi»⁷⁸. Tutto il diritto, infatti, «si muoverà sempre indefinitivamente, obbedendo» alla «legge suprema del progresso indefinito dell'umanità negli ordini intellettuali e morale e così anche giuridico», ed essendo guidata da un'inerzia «progressiva» la «rilevazione della legge» da parte del legislatore «è sempre incompleta»⁷⁹. Per la stessa ragione, i «principi di diritto» desunti dalla dottrina «non sono formule algebriche, e non tiene buon metodo chi maneggia quelli come queste» ma «sono fatti per natura dalla vita pratica, che non procede per linee geometriche ed andamenti algebrici»⁸⁰.

Questa costatazione di fatto dal sapore intimamente positivista, che serve principalmente a svincolare l'interpretazione della scienza giuridica della rigidità ed immobilità normativa permettendogli di elevarsi al livello superiore dei principi generali, ha una in realtà nel ragionamento di Pacifici-Mazzoni una funzione secondaria molto più sottile ma non meno importante della prima, ed anche se rimane soltanto sullo sfondo, quella di relativizzare l'opera delle codificazione, facendo crollare il mito della legislazione perfetta ed immutabile, in favore di un Codice civile che come ogni altra cosa è soggetto al tempo e può essere riformato se necessario, anche se questo è un affare per il futuro. È sorprendente come in questo punto della sua riflessione il giurista marchigiano dimostri una capacità quasi profetica, riuscendo a prevedere in un sol colpo quasi tutti gli sviluppi che avrà il dibattito dei giuridici intorno al Codice civile nei quarant'anni che seguiranno l'avvento del fatidico 1880. «Concludendo, per nostro giudizio» – scrive Pacifici-Mazzoni – «il Codice civile patrio è opera buona sotto ogni rispetto» ma «come ogni fatto umano, non è perfetto. Forse potevano essere attuati altri desiderati della scienza, diciamo forse, perché non possiamo nascondere che l'applicazione delle riforme esige sempre la condizione morale del convincimento giuridico del popolo intero alla giustizia e alla opportunità delle medesime»⁸¹. «Ogni riforma dev'essere considerata non soltanto nella sua astratta bontà, semplicità e facilità, ma nella sua pratica opportunità, ed attuazione sovente complessa e difficoltosa». «Così sentiamo di non poter criticare il Codice civile italiano, perché non ammise il divorzio, che tre lustri or fanno, era penetrato nella convinzione giuridica del popolo». Allo stesso modo «pure non osiamo criticare il patrio legislatore per non aver a favore dei figli naturali nati fuori di matrimonio, stabilito un diritto più benigno, ammettendo le indagini della paternità, concedendo amplissimi mezzi di prova, sopprimendo le esclusioni del diritto di successione e di legittima». «L'allarme per temuti attentati all'ordinamento della famiglia legittima non sarebbe stato, né ristretto, né

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ *Ivi*, pp. XXIII.

⁸⁰ *Ivi*, p. XXV.

⁸¹ *Ivi*, p. XXVII.

superficiale»⁸² ma riteniamoci «soddisfatti dell'attuale Codice civile, lodato persino dagli stranieri», «tolleriamo infrattanto i suoi difetti», «studiamo bene la natura e la portata per suggerire al legislatore adeguato ed efficace rimedio», «guardiamoci dal cadere nel peccato della superbia, pretendendo di fare o solo proporre revisioni perfette, e lasciamo alla cura dell'avvenire di attuare le riforme ora appena intravedute dai più eletti ingegni» o tuttora da loro «virilmente contrastate»⁸³.

2. Il Realismo giuridico italiano del secolo XIX: i «fertilissimi» anni Ottanta dell'Ottocento e la nuova prospettiva realista della scienza giuridica italiana

Quegli spunti “riformistici” – soltanto intravisti da Emidio Pacifici-Mazzoni scrutando l'orizzonte giuridico che albeggiava sugli anni Ottanta dell'Ottocento, ed indicati come future innovazioni cui deve tendere il lavoro e la ricerca scientifica dei nuovi esponenti dalla «scuola giuridica nazionale», in cerca di una sua autonoma identità culturale ed un rinnovamento delle istituzioni codicistiche – congiuntamente alla tensioni gius-filosofiche per un utilizzo “razionale” delle risultanze del metodo positivo nelle scienze sociali – di cui si fa promotore Carlo Francesco Gabba, senza però mai superare l'ingessatura codicistica – saranno raccolte e portate alle loro “estreme” conseguenze dagli esponenti più “ferventi” della scienza giuridica italiana – autenticamente progressista e liberale – degli anni Ottanta dell'Ottocento, la cui opera – a partire da quel punto di rottura – segnerà l'ultimo atto che restituisce alla storia del passato la *Retorica del progresso*. Nei «fertilissimi» anni Ottanta, il giurista trova finalmente uno stimolo per guardare al futuro, un futuro “realista” fatto di nuovi paradigmi concettuali che non vedono più al centro l'immobilità della legge scritta ma la dinamica magmatica dei fenomeni sociali, e che determina l'enuclearsi di una nuova *Retorica dell'Innovazione*⁸⁴ e del rinnovamento, che fa da perno allo studio ed una ricerca giuridica che possiamo considerare “applicata”. Siamo finalmente giunti, infatti, a quegli anni turbolenti «in cui il positivismo filosofico pervade lo scenario culturale, lo emoziona e lo scompiglia, confonde le certezze»⁸⁵

⁸² *Ibidem*.

⁸³ *Ivi*, p. XXVIII.

⁸⁴ Quando parliamo di *Innovazione*, ci riferiamo ad un concetto storiografico introdotto di recente da Massimo Meccarelli che si sostanzia in «un cambiamento percepito (nel contesto in cui si manifesta) come un progresso» ed «appare come una dinamica esplicita (auto-affermata), orientata a produrre una trasformazione nel diritto», che viene «espressa esplicitamente nel discorso giuridico» rappresentando «un elemento di valutazione utile nel tentativo di storicizzazione dell'esperienza» giuridica passata (M. MECCARELLI, *Il mutamento giuridico tra innovazione e transizione: una prospettiva storico-giuridica*, op. cit., pp. 254-255). Sulle dinamiche dell'«innovazione nel mutamento giuridico» si vedano i saggi raccolti in M. MECCARELLI, C. PAIXÃO, C. ROESLER (a cura di), *Innovation and transition in law. Experiences and Theoretical Settings*, op. cit., ed in particolare M. MECCARELLI, *Time of innovation and time of transition shaping the legal dimension: A methodological approach from legal history*, op. cit., pp. 23-44

⁸⁵ E. GENTA, “*Sociologia del diritto*”, op. cit., p. 299.

solidissime su cui si erano fondati i giureconsulti-esegeti per quasi un secolo ma, allo stesso tempo, fornisce nuovi strumenti concettuali per riempire il vuoto generato dall'esaurimento dell'approccio esegetico, facendo largo ad un approccio che è prima di tutto empirico.

Questo fenomeno è stato descritto con quell'«indicazione imperfetta di un multiforme terreno»⁸⁶, la *civilistica neoterica*⁸⁷ – coniata dal genio di Paolo Grossi – che ha certamente il merito di essere riuscita a dare una parvenza di unità ad una «realtà non compatta», che si sostanzialmente in «una istanza di rinnovazione nei canoni metodici e nella visione del giurista e del suo ruolo che un gruppo variegatissimo di civilisti assorbe da un clima e da un'aria dove molti germi nuovi circolano portati da correnti ampie ed ariose», ma che – come ammetteva lo stesso Grossi – «pecca di vaghezza e genericità puntando il dito sul nuovo che affiora ma senza dare contenuti a questo nuovo»⁸⁸. Il problema di questa qualificazione – se ci è consentito identificarne uno – sta nell'aver concentrato la sua attenzione esclusivamente sulla metodologia giuridica, in senso scientifico, che è un fattore divisivo. Se consideriamo, infatti, che tutti i metodi che vengono messi in capo dai giuristi-positivisti non sono altro che delle personalissime rielaborazioni dalla filosofia positiva nelle sue molte declinazioni, non sorprende sorprende più tanto che anche il loro approccio finisca per essere diversissimo, tanto nella genetica originaria quanto nei riferimenti dottrinali e nel modalità attuative. Per dirlo altrimenti la sociologia giuridica di Enrico Cimbali non è la sociologia giuridica di Gian Pietro Chironi, così come il darwinismo sociale di Giuseppe Vadalà-Papale non è esattamente la stessa cosa dell'evoluzionismo che ritroviamo nelle pagine di Pietro Cogliolo, e tutti questi sono molto diversi dall'antropologia evoluzionistica di Giuseppe D'Agaunno, per non parlare poi del *Sytem* solidarista di Emanuele Gianturco, o ancora più a distanza del socialismo giuridico di Giuseppe Salvioli. Tuttavia, rinunciando a definire questa «multivocità espressiva»⁸⁹, partendo dal nuovo metodo di cui questi giuristi si fanno promotori – ma che ciascuno declina poi a modo suo, e con propri riferimenti dottrinali che differiscono sensibilmente gli uni dagli altri, rendendoli di fatto difficilmente conciliabili sotto una denominazione unitaria, sia pur evanescente – possiamo, invece, tentare di recuperare, l'«indole psicologica»⁹⁰ condivisa da questi stessi scienziati del *iure*, o meglio ancora lo «strato profondo della cultura giuridica italiana» della seconda metà dell'Ottocento (e della prima del Novecento), iscrivendola completamente – ancora una volta – in quel *canone eclettico* teorico-pratico, teorizzato da Luigi Lacchè e che ci consente, non soltanto di comprenderla in maniera più soddisfacente, ma anche di superare quella insoddisfacente «opera in due atti», così come viene ricostruita a partire dalle riflessioni

⁸⁶ P. GROSSI, *La scienza del diritto privato*, op. cit., p. 16.

⁸⁷ Su questa fortunata qualificazione, si veda P. GROSSI, *Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà*, op.cit., pp. 201-338; e più diffusamente Id., *Scienza giuridica italiana* cit., pp. 1-70.

⁸⁸ P. GROSSI, *La scienza del diritto privato*, op. cit., pp. 15-16

⁸⁹ Ivi, p. 16.

⁹⁰ Ivi, p. 17.

miopi di Rocco e Carnelutti. L'idea, infatti, è che al di là del metodo esista un modo tutto sommato comune di guardare all'architettura giuridica sovrastante ed al problema sociale sottostante che, pur partendo da approcci metodologici e presupposti dottrinali differenti, si sostanzia in una *prospettiva culturale* che si può definire *realista*, *naturalista* o *verista* (che dir si voglia). E che discende dal modo personalissimo con il quale ciascun giurista "inquieto" tenta di «affrontare il concetto stesso di cultura giuridica», sviluppando, a suo modo, «l'idea della socializzazione del diritto»⁹¹ ed affrancandosi dall'assolutismo giuridico sette-ottocentesco⁹².

Diventerà preminente, infatti, nel dibattito di questi personaggi, in maniera più o meno evidente a seconda del metodo scientifico adottato, la realtà intesa come fenomeno sociale, e questa viene prima delle sue forme giuridiche positive, che possono essere adattate o addirittura messe in discussione a seconda delle necessità del contesto sociale di riferimento. Si tratta – in buona sostanza – di recuperare la chiave interpretativa "critica" che Treves sperimenta per ricostruire la vicenda storia della sociologia positiva per poi applicarla al laboratorio giuridico italiano degli anni Ottanta, facendo emergere quella prospettiva sociale che consente di riportare ad unità sul piano culturale tutte opposte tendenze che abbiamo rapidamente richiamato. Ecco perché ci sentiamo di parlare di un vero e proprio *Realismo giuridico italiano* della seconda metà del secolo XIX⁹³, mutuando questa espressione dal parallelo fenomeno culturale, artistico e letterario, che investe l'Europa in quegli stessi anni. Tuttavia, bisogna intendersi, poiché quando facciamo riferimento a questo concetto, non cerchiamo di coniare una nuova denominazione di scuola – che inevitabilmente sarebbe insoddisfacente, né più e né meno di quella grossiana, riconducendoci al punto di partenza – invece, quello che si proverà a ricostruire è, più semplicemente, un paradigma concettuale per la comprensione dell'antropologia culturale di una parte rilevante della scienza giuridica italiana a cavallo tra un secolo e l'altro, rinunciando contestualmente ad una sua forzata unitarietà sul piano più angusto del pensiero giuridico inteso unicamente come scienza del diritto. Partendo da alunni discorsi

⁹¹ M. Stronati, voce «*Il socialismo giuridico e il solidarismo*», cit., pp. 405.

⁹² P. Grossi, *Assolutismo giuridico e diritto privato*, op. cit.

⁹³ Siamo ben consapevoli che quando si parla di Realismo giuridico la mente del filosofo, come quella dello storico del diritto, corre veloce a quella corrente di pensiero degli anni Trenta del Novecento che concepisce il diritto alla stregua di un fenomeno psichico collettivo, frutto dell'immaginazione giuridica del giurista ed, in particolare, del giudice. Una corrente di pensiero, avversaria del giuspositivismo di matrice kelseniana, rappresentata negli Stati Uniti dal pensiero di Jerome Frank, Karl L. Llewellyn, Oliver W. Holmes, Benjamin N. Cardozo e Roscoe Pound, e nei paesi scandinavi, nelle analoghe ricostruzioni, di Axel Hägerström, Vilhelm Lundstedt, Karl Olivecrona, Alf Ross. Cfr. G. TARELLO, *Il realismo giuridico americano*, Milano, Giuffrè, 1962; G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto*, aggiornato a cura di C. Faralli, 3 voll., Roma-Bari, Laterza, 2020, vol. III, pp. 255-273. Quello che noi definiamo *Realismo giuridico italiano*, evidentemente, non ha nulla a che vedere con queste correnti filosofiche novecentesche, peraltro concentrate sulla metafisica del linguaggio giuridico e sulla teoria dell'interpretazione giudiziale, poco avvezza ai rapporti con l'empirismo sociale, in senso proprio, e molto lontane dagli schemi culturali dell'Ottocento. E questo, non soltanto per ragioni squisitamente cronologiche – ci troviamo, infatti, in un tempo che anticipa di molto quelle teorizzazioni – ma, soprattutto, per il fondamento che giustifica l'approccio realista, nel nostro caso fortemente empirico e mai astratto, filosoficamente positivo ma ancora non giuridicamente positivista, almeno nel senso tipicamente kelseniano del termine.

e prolusioni degli anni Ottanta possiamo, infatti, vedere emergere due elementi che militano verso il *Realismo*. Il primo intimamente legato alla prospettiva da cui questi giuristi partono, che guarda sempre e prima di tutto alla realtà concreta, cercando un metodo che sia prima di tutto sociale e poi applicabile al diritto inteso come scienza sociale e non dogmatica. Il secondo, riguarda, invece il fine a cui tendono queste teorizzazioni, che tralasciando il socialismo giuridico – che meriterebbe un discorso assestante – è sempre volto alla salvaguardia dell'individualismo liberale, letto però in chiave solidarista e non dogmatica. Ed è qui che assistiamo al recupero di un'idea dell'ultimo Pasquale Stanislao Mancini, lasciata in eredità alla nuova generazione di giuristi in una sua *Prelezione*⁹⁴ del 1872 dal titolo *La vita de' popoli nell'umanità*, dove il giureconsulto napoletano ci sembra abbandonare parzialmente l'involucro della retorica progressista che lo accompagna dagli anni della restaurazione, e farsi promotore di un liberalismo più autenticamente hegeliano, che non passa necessariamente per la mediazione codicistica assolutista. Con l'avanzare dell'idea di uguaglianza tra gli individui liberi – dichiara Mancini – «in aperta opposizione all'antiquato concetto dello Stato che crea e elargisce diritti al *cittadino*, oggi non si riconosce altro *soggetto di diritto* che l'uomo, né per concessione di autorità qualsiasi, ma per le intime ragioni della propria natura, e quindi gli individui, le loro libertà e diritti sono il *fine* del sistema civile, mentre lo *Stato*, non è che il *mezzo* per attuarlo, ed è legittimo soltanto in quanto possa e sappia attuarlo»⁹⁵.

2.1 Una «scuola nazionale» per lo «studio del diritto civile» gius-filosoficamente positivista: «ideale bello, splendido ma pel quale sinora non si andò oltre il desiderio»

Un «nodo vitale» per la scienza giuridica realista degli anni Ottanta dell'Ottocento – e che prossimo considerare un tratto comune tanto alla civilistica quanto della penalistica più “fervente” di quegli anni – è senza dubbio l'ossessione per la fondazione di «una scuola nazionale nello studio del diritto»⁹⁶, che si radica nel desiderio patristico di delineare i

⁹⁴ P. S. MANCINI, *La vita de' popoli nell'umanità*, prelezione al corso di diritto internazionale pubblico, privato e marittimo pronunciata nell'Università di Roma nel dì 23 gennaio 1872, Roma, Stabilimento tipografico Via del Corso, 387, 1872.

⁹⁵ Ivi, p. 15.

⁹⁶ G. P. CHIRONI, *Del libro e del metodo*, prefazione a *La colpa nel diritto civile odierno. Colpa contrattuale*, 3 voll., Torino, Bocca, 1884-1887, vol. I, p. V. Questa tensione culturale per la fondazione di una scuola giuridica nazionale è molto comune tra tutti i giuristi che condividono il *canone eclettico* tra Otto e Novecento, vedi sul punto le riflessioni di A. ROCCO, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», vol. IX, Parte I, fasc. 4, 1911, pp. 285-304; ripubb. in Id., *Studi di diritto commerciale ed altri scritti giuridici*, cit, vol. I, pp. 5-33; e F. CARNELUTTI, *Scuola italiana del diritto*, prolusione al corso di diritto processuale civile nell'Aula magna della Regia Università di Milano, 22 novembre 1935, Milano, Giuffrè, 1936; Id. *Profilo del pensiero giuridico italiano* in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», IV, vol. LXXXVIII, 1950, pp. 1-20, ripubb. in Id., *Discorsi intorno di diritto*, 3 voll.,

caratteri essenziali di un nuovo metodo italiano per lo studio del diritto, completamente emancipato tanto dal «troppo empirismo» dell'indirizzo esegetico francese – oramai visto come una vecchia dottrina, priva di qualsiasi capacità innovativa – quanto dal «troppo razionalismo»⁹⁷ della pandettistica tedesca – che finisce con le sue speculazioni sui massimi sistemi per astrarre completamente dalla realtà fenomenica, perdendo di vista quella essenziale, vitalità delle istituzioni giuridiche e che fa di loro dei veri e propri «organismo vivente»⁹⁸ e dei «centro dinamico di forze»⁹⁹. La via per delineare questo nuovo statuto metodologico nazionale – con sfumature diverse, ma senza porsi tutti i limiti aprioristici come aveva fatto Gabba nel 1876 – viene identificata generalmente nell'applicazione del metodo delle scienze naturali anche all'ambito giuridico, facendo tesoro delle nuove conquiste conseguite delle discipline sociologiche, antropologiche, zoologiche, biologiche, mediche, dalla teoria dell'evoluzione delle specie e dalla psicologia umana ed animale di cui si iniziavano a disvelare i segreti. Non è un caso, infatti, che proprio sul tentativo di dimostrare questa «necessità» ruoti la celebre *prolusione inaugurale* – intitolata *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*¹⁰⁰ – tenuta da Enrico Ferri¹⁰¹ il 6 dicembre 1880 all'Università di Bologna, e che viene considerata

Padova, Cedam, 1953, vol. II, pp. 163-184; Cfr. sul punto le riflessioni di L. LACCHÈ, *Sulla vocazione del giurista italiano*, op. cit.

⁹⁷ E. CIMBALI, *Lo studio del diritto civile negli stati moderni*, prolusione letta nella R. Università di Roma il 25 gennaio 1881, Roma, Bocca, 1881, p. 20.

⁹⁸ Ivi, p. 24.

⁹⁹ Ivi, p. 30.

¹⁰⁰ E. FERRI, *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, detta nella R. Università di Bologna il 6 dicembre 1880, Bologna, Zanichelli, 1881. L'indirizzo della prolusione bolognese sarà ribadito dallo stesso Ferri, che si autoproclamerà, a poco più di due anni di distanza, in una nuova prelezione senese “sociologo evoluzionista”. Cfr. E. FERRI, *Le ragioni storiche della scuola positiva del diritto criminale*, prelezione al corso di diritto e procedura penale nella Reggia Università di Siena pronunciata il 18 novembre 1882, Siena, Torrini, 1883.

¹⁰¹ Sulla figura di Enrico Ferri, allievo di Cesare Lombroso e fondatore della Scuola positiva e della sociologia criminale, oltre ai profili biografici ed intellettuali tracciati da G. SIRCANA, voce «Ferri, Enrico», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 47, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1997, pp. 139-145; M. STRONATI, voce «Enrico Ferri» in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 371-375; F. COLAO, voce «Ferri, Enrico», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, 2 voll., a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletto, Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, pp. 849-852; si veda anche più diffusamente e con la relativa bibliografia di corredo R. PAPA, *Enrico Ferri tra socialismo giuridico e riforme istituzionali*, in *Riforme e istituzioni fra Otto e Novecento*, a cura di L. Cavazzoli e C.G. Lacaita, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 2002, pp. 151-160; R. BISI, *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, Milano, FrancoAngeli, 2004; E. D'AMICO, *Strategie di manipolazione dei giurati: Enrico Ferri e la coscienza popolare*, in *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, a cura di F. Colao, L. Lacchè e C. Storti, Bologna, il Mulino, 2008 pp. 265-290; F. COLAO, A 'form of coercion' for the 'intermediate zone between crime and madness'. *Origins of the criminal lunatic asylum*, in *Beyond the statute law: the 'grey' government of criminal justice systems. History and theory in the modern age*, a cura di L. Lacchè e M. Stronati, Macerata, Eum, 2011, pp. 61-74; M. STRONATI, “Un'uncia di pratica”: Enrico Ferri e gli ‘esordi’ della rivista “La Scuola Positiva” in *Una tribuna per le scienze criminali. La “cultura” delle Riviste nel dibattito penalistico tra Otto e Novecento*, a cura di L. Lacchè e M. Stronati, Macerata, Eum, 2012, pp. 97-117; C. LATINI, *Storia di un giurista eretico: il diritto e il processo penale nel pensiero di Enrico Ferri*, Napoli, Editoriale scientifica, 2018; F. L. SIGISMONDI, «La “funzione pratica della giustizia punitiva”. Le prolusioni romane di Enrico Ferri», in *Historia et ius*, n. 4, 2013, paper 11, pp. 1-19; M. MESSINETTI, *Tra il vecchio e il nuovo ordine penale. Il progetto*

da Grossi come il preludio della nuova tendenza *neoterica* della scienza giuridica italiana di fine secolo.

«Nello studio della scienza criminale e penale» – afferma il giurista mantovano, aprendo il suo discorso – «non si può all’epoca nostra trascurare il nuovo indirizzo delle scienze naturali e sociali, strettamente legate con essa», a meno che «non si voglia isolare ogni ramo dello scibile, con una muraglia cinese». Alla stregua dell’«odierna divisione del lavoro scientifico», infatti, «riesce difficile prevedere i legami possibili tra diversi e lontanissimi rami di scienza» nonostante sia «da quelle osservazioni astronomiche», «da quei viaggi, che nei selvaggi odierni ci rappresentano lo stato infantile dell’umanità primitiva», «da quelle ricerche zoologiche ed antropologiche», che «sorse la prima idea e si ebbero sempre nuove riconferme di quella legge universale di evoluzione, che oramai domina e rinnova tutto il mondo scientifico, non escluse le scienze morali e sociali, tra cui appunto il diritto penale»¹⁰².

Sulla stessa lunghezza d’onda di Ferri – «all’insegna di una singolare sintonia»¹⁰³ e senza soluzione di consequenzialità – si pongono anche le conclusioni analogamente “dirompenti” (riservate alle battute finali del suo discorso) cui giunge Enrico Cimbali¹⁰⁴ nella sua altrettanto nota *prolusione inaugurale* al corso di libera docenza in diritto civile tenuta il 25 gennaio 1881 presso la Regia Università di Roma ed intitolata provocatoriamente *Lo studio del diritto civile negli stati moderni*¹⁰⁵. Il suo itinerario argomentativo prende le mosse da quello che – a prima vista – appare come un semplice “ridimensionamento culturale” tanto del ruolo

di “codice penale italiano per i delitti” di Enrico Ferri, Napoli, Editoriale scientifica, 2020; sulla Scuola positiva di cui Ferri è il capostipite si può vedere, invece, i saggi raccolti in M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia*, op. cit. ed in particolare *Il diritto penale sociale 1883-1912*, ivi, pp. 819-37; *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell’Italia unita*, ivi, pp. 493-590; *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano*, op. cit., 591-670; *Il problema penale*, Ivi, pp. 671-715; *Il diritto penale liberale. La «Rivista penale» di Luigi Lucchini (1874-1900)*, Ivi, pp. 903-80; *Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo*, Ivi, pp. 1001-34.

¹⁰² E. FERRI, *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, op. cit., p. 4. Una posizione, questa di Ferri, che in parte era stata già anticipata con due anni di anticipo, in toni più pacati ma non meno dirompenti, da Enrico Pessina nel suo discorso inaugurale del 1878 presso l’Università di Napoli, confermando ancora una volta la nostra opinione sugli anni Settanta come momento di approdo delle prime avanguardie del positivismo filosofico in Italia. Cfr. E. PESSINA, *Il naturalismo e le scienze giuridiche: discorso inaugurale*, letto nella Regia Università di Napoli il 17 dicembre 1878, Napoli, Tipografia dell’Accademia Reale delle Scienze, 1879.

¹⁰³ P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, op. cit., p. 14.

¹⁰⁴ Quanto ad Enrico Cimbali, si vedano oltre alle biografie di B. BUSACCA, voce «Cimbali, Enrico» in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 15, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1981, pp. 556-558; S. SOLIMANO, voce «Cimbali, Enrico», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, 2 voll., a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletta, Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, pp. 540-543; si veda anche se risalente A. DI MAIO, *Enrico Cimbali e le idee del socialismo giuridico*, in «Quaderni fiorentini», vol. 3-4, 1974-1975, pp. 383-411; M. SBRICCOLI, *Elementi per una bibliografia del socialismo giuridico italiano*, op. cit., *ad voceme*; per una rivisitazione più recente del profilo intellettuale di Cimbali, parzialmente in contrasto con le categorie oramai superate utilizzate da Adolfo Di Maio, ci sia consentito rinviare a A. R. AMATO, *Due anime del Realismo giuridico italiano*, op. cit.

¹⁰⁵ E. CIMBALI, *Lo studio del diritto civile negli stati moderni*, op. cit. L’impostazione realista oggetto della prolusione sarà ampiamente ripresa e sviluppata nel suo *Opus Majus*. Cfr. E. CIMBALI, *La nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali: con proposte di riforma della legislazione vigente*, 4a ed., in *Opere complete di Enrico Cimbali*, cit., 1907, vol. I.

ermeneutico del diritto romano quanto della sua sapienza giuridica secolare¹⁰⁶ – che rimane, nonostante la grandezza dei giureconsulti romani e le convinzioni incrollabili dei cultori della nascente romanistica, il prodotto straordinario di una civiltà passata di cui l'Italia deve coltivare e preservare la ricchissima memoria storica, ma che per la sua antichità è diventato fatalmente lontano dalla realtà contemporanea delle nuove relazioni sociali. Questa prima constatazione che sembra voler gettare acqua al mulino della civilistica, rappresenta invece soltanto il pretesto per il giurista siciliano di passare ecletticamente in rassegna tutti i difetti strutturali che secondo lui colpiscono tanto il metodo esegetico della dottrina giuridica francese (anche nella pratica giudiziaria dei suoi tribunali), quanto quelli della nuova dottrina romanistica tedesca (di ispirazione savigniana), cercando di indicare alla scienza giuridica italiana – erede di «un gran nome e di una grande fortuna perduta»¹⁰⁷ – l'approccio a cui, secondo la sua più che modesta opinione, bisognerebbe tendere per guardare al futuro ed alla fondazione di un'autentica «scuola italiana del diritto civile»¹⁰⁸ oltre che, naturalmente, alla riforma delle istituzioni civili¹⁰⁹, fondate sull'idea cardine della naturale vitalità delle istituzioni rispetto a un Codice civile immobilizzato nella storia. Guardando, infatti, all'indirizzo dottrinale francese, il suo difetto più invalidante sta nella «mancanza assoluta di principi direttivi»¹¹⁰ capaci di indirizzare con sicurezza il lavoro dell'interprete oltre una pigra lettura esegetica del diritto codificato. Al contrario, in Germania il problema è esattamente opposto, ossia «il predominio eccessivo dei medesimi» principi, concepiti in maniera troppo assoluta, in guisa che «mantenendosi in una sfera troppo astratta, fan sì che il dramma della vita civile non possa cogliersi in tutta la verità delle sue tinte, in tutta la precisione dei suoi contorni, in tutta la regolarità delle sue mosse»¹¹¹. Queste opposte tendenze – succubi del disegno politico di concepire «una dottrina giuridica e legislativa propria» per ogni nazione – conducono entrambe le scienze giuridiche di questi paesi

¹⁰⁶ Ivi, pp. 8-12.

¹⁰⁷ Ivi, p. 21.

¹⁰⁸ Ivi, p. 30.

¹⁰⁹ Su questo secondo punto, come vedremo, si concentreranno tutti gli sforzi di Cimbali, che si farà promotore fino alla sua scomparsa nel giugno del 1887 di progetti di riforma in tutte le materie più direttamente impattate dai grandi mutamenti socioculturali che investono l'Italia di fine Ottocento, ed in particolare l'ordine familiare. Basta guardare al sottotitolo del suo *La nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali* (1885), che non a caso recita fin dalla prima edizione «proposte di riforma della legislazione vigente». *Infra*, in questo Capitolo, paragrafo 3.

¹¹⁰ E. CIMBALI, *Lo studio del diritto civile negli stati moderni*, op. cit., p. 20. «Si è stati [in Francia] – dichiara Cimbali – troppo osservanti sino all'estrema pedanteria del testo formale e della lettera precisa della legge; or si è divenuti anche troppo intemperanti e sprezzanti della parola chiara ed esplicita della legge medesima, per muovere alla scoperta dello spirito di essa, il quale poi non si è trovato che nell'idea fissa e prestabilita di coloro che intendevano ricercarlo. Questo indirizzo della dottrina si è ripercosso perfettamente nella giurisprudenza francese, la quale non ha tenuto mai un principio unico direttivo nelle sue manifestazioni, malgrado la Cassazione unica di quel paese: ci ha offerto anzi lo spettacolo poco edificante quest'ultima di dare, nelle sue decisioni, ora la prevalenza assoluta alla nuda parola della legge con Merlin, ed ora di passar sopra al testo formale della legge, per farne trionfare il decantato spirito, con Troplong» (Ivi, p. 17)

¹¹¹ Ivi, p. 20.

«nell'arbitrario e nell'indeterminato»¹¹², sia per ragioni esattamente opposte. Per questo motivo, toccherà al «genio nazionale» italiano «in ordine alla materia del diritto» – sulla quale l'Italia vanta una «legittima influenza» che le «spetta nel mondo» per le sue «tradizioni» e per il «temperamento» dei suoi giureconsulti – emanciparsi dal «dispotismo scientifico» dello «straniero», contrapponendo a questi un «tesoro inesauribile di forza e di fede» capace di forgiare nuove «idee con produzioni proprie, ottenute in parte sui materiali nostri, in parte sui materiali altrui»¹¹³ ma edificata su un nuovo fondamento che non deve essere astrattamente «politico» ma realmente «sociale». Per dirlo in altri termini, spetta ai nuovi esponenti della nascente «scuola giuridica italiana» il compito di costruire una via mediana tra l'*empirismo francese* ed il *razionalismo tedesco*, liberandosi dalle loro illusorie astrazioni in favore di una riscoperta della realtà sociale. La chiave di volta di questa riscoperta – come per Ferri prima di lui – sta anche per Cimbali «nella tendenza del mondo moderno [...] verso la disciplina e verso l'organizzazione»¹¹⁴ dei saperi dalle scienze fisiche a quelle sociali sotto un'unica «legge universale», ossia nell'applicazione anche alla scienza giuridica del metodo sperimentale. «Tutti i rami del sapere mirano incessantemente a stabilire fra di loro un nesso armonico di rapporti, che valga a ricongiungerli tutti, come sparse membra, nell'unità di un vasto organismo comune superiore» – dichiara il giurista siciliano, facendo professione di fede nel primo postulato della filosofia positiva di Auguste Comte tanto avversato da Carlo Francesco Gabba in favore di una lettura più moderata. «A questo lavoro assiduo ed importantissimo, diretto a ricostruire con criteri positivi e sopra basi eminentemente fisiologiche il grande albero enciclopedico della scienza universale, si associa un lavoro non meno assiduo e fecondo, diretto a congiungere ed ordinare le singole e svariate discipline onde si compone ciascuna scienza, integrandole e specificandole sempre meglio, anche nell'unità di un organismo inferiore del quale formano gli elementi armonici costitutivi. Siffatta tendenza generale, però, come si manifesta in tutti gli altri rami del sapere, si manifesta altresì nel campo delle scienze giuridiche», ed oramai rappresenta «specchio e riproduzione di una *fisiologia* della scienza» un vera e propria «*fisiologia* del diritto»¹¹⁵.

Negli stessi termini, fondandosi saldamente sulla certezza incontestabile di poter applicare le risultanze della «teoria dell'evoluzione darwiniana» al diritto privato secondo una tipica impostazione legata al cd. darwinismo sociale di matrice sociologica, si esprimeranno nel 1882¹¹⁶ – in contemporanea e quasi all'unisono – tanto il filosofo del diritto catanese Giuseppe

¹¹² Ivi, p. 20-21.

¹¹³ Ivi, p. 22.

¹¹⁴ Ivi, p. 23.

¹¹⁵ *Ibidem*.

¹¹⁶ P. COGLIOLO, *La teoria dell'evoluzione nel diritto privato*, op. cit.; ma si veda anche Id. *Saggi sopra l'evoluzione del diritto privato*, Torino, Bocca, 1885; ed G. VADALÀ-PAPALE, *Darwinismo naturale e darwinismo sociale: schizzi di scienza sociale*, Torino, Loescher, 1882; ma anche Id. *Gli ospedali e il darwinismo: studi sociologici*, Roma, Forzani e C., 1884;

Vadalà-Papale¹¹⁷ quanto il romanista e civilista genovese Pietro Cogliolo¹¹⁸, affermando che «la grande legge dell'evoluzione divinata dal Goethe, per mezzo di studi anatomici sulla flora e sulla fauna scomparsa ed esistente dimostrata dal Darwin, ad alcune scienze sociali applicata dallo Spencer, è vera anche per il diritto», poiché qualsiasi «organismo giuridico si evolve passando da uno stato di perfetta omogeneità in istati più eterogenei e distinti»¹¹⁹ ereditando ad ogni passaggio evolutivo tutte le caratteristiche di quelli che lo hanno preceduto in un successivo moto di perfezionamento. Dopo tutto, qualsiasi «fenomeno sociologico» – compreso il diritto – non può sottrarsi all'«ordine della legge fisica, della legge biologica, e psicologica», la «vita sociale e il fenomeno che in essa si esplica è movimento, movimento di individui, di masse, di popoli, di oggetti, di istituti, di capitali, di idee, di principii, di forze, di attività», e ciò del resto «è comune a tutti i fenomeni della natura»¹²⁰. Meno evoluzionista e più antropologico – ma si tratta di sfumature ideologiche, che non cambiano la sostanza del pensiero – fu, invece, il filosofo e sociologo del diritto Giuseppe D'Aguanno¹²¹, fondatore di quella straordinaria «rivista progetto»¹²² della Firenze degli anni Novanta dell'Ottocento, la *Scienza del diritto privato* (1893-1896), e che fu autore nel 1890 di un saggio dal titolo *La genesi e l'evoluzione del diritto civile secondo le risultanze delle scienze antropologiche e storico-sociali con applicazioni pratiche al codice vigente*¹²³. Uno scritto che è evocativo di quella tendenza naturale e diffusa al riformismo ed all'innovazione giuridica – sulla base delle risultanze provenienti dall'applicazione scienze sociali e naturali al diritto – di cui saranno espressione i realisti più convinti, nel desiderio di far evolvere il diritto civile nazionale verso un migliore stadio di civiltà. «Gli studi antropologici, divenendo sperimentali,» – comincia

¹¹⁷ F. MAZZARELLA, voce «Vadalà-Papale, Giuseppe», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, 2 voll., a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletto, Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pp. 2008-2009 e più diffusamente si vedano anche P. FIORENTINI, *Scienza del diritto e scienza della società nella Sicilia dell'Ottocento: Giuseppe Vadalà-Papale*, «Sicilorum Gymnasium», 1997, pp. 263-315; F. MAZZARELLA, *Darwinismo, storicismo, socialità. "La nuova tendenza" di Giuseppe Vadalà-Papale*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 41, 2012, pp. 583-626.

¹¹⁸ F. FABBRINI, voce «Cogliolo, Pietro», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 26, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1982, pp. 635-638; R. BRACCIA, voce «Cogliolo, Pietro», voce in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, 2 voll., a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletto, Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, pp. 558-559; sul profilo intellettuale di Cogliolo si veda anche R. BRACCIA, *Alla ricerca di uno ius commune italiano ed europeo: Pietro Cogliolo (1859-1940) tra codici e diritto romano*, in *Itinerari in comune. Ricerche di storia del diritto per Vito Piergiovanni*, a cura di R. Braccia, R. Ferrante, M. Fortunati, R. Savelli, L. Sinisi, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 1-62.

¹¹⁹ P. COGLIOLO, *La teoria dell'evoluzione nel diritto privato*, op. cit., pp. 10-11.

¹²⁰ G. VADALÀ-PAPALE, *Darwinismo naturale e darwinismo sociale*, op. cit., p. 116.

¹²¹ F. TAMASSIA voce «D'Aguanno, Giuseppe», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 31, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1985, pp. 676-679; F. MAZZARELLA, voce «D'Aguanno, Giuseppe», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, 2 voll., a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletto, Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, pp. 627-628; sulla personalità eccentrica di D'Aguanno si veda anche P. GROSSI, *La scienza del diritto privato*, op. cit., pp. 82-88.

¹²² P. GROSSI, *La scienza del diritto privato*, op. cit., in particolare p. 3-12.

¹²³ G. D'AGUANNO, *La genesi e l'evoluzione del diritto civile secondo le risultanze delle scienze antropologiche e storico-sociali con applicazioni pratiche al codice vigente*, Torino, Bocca, 1890.

convintamente D'Aguanno – «hanno assunto in questi ultimi tempi un progresso notevolissimo e sono stati fecondi di importanti e pratici risultati»¹²⁴, a partire da questi, infatti, «si cominciò a concepire la società come un grande organismo, governato da leggi» esattamente identiche a quelle che «governano tutto il mondo organico»: «eredità» e «ambiente». «Il diritto», a sua volta, «considerato filosoficamente», «è pur anco scienza antropologica» e per questo motivo «rientra nella relatività della ricerca d'osservazione»¹²⁵.

Il denso saggio di D'Aguanno ci consente di passare ad osservare il pensiero sociologico ed evoluzionista – giusto a metà strada tra quello di Enrico Cibali e di Pietro Cogliolo – di matrice marcatamente «eclettica»¹²⁶ del più controverso dei realisti, il sardo-piemontese Gian Pietro Chironi¹²⁷, che scrive l'*Introduzione* che fa da cappello alle proposte di riforma del giurista-filosofo trapanese. «L'osservazione, sapientemente condotta, è posta dall'arte logica odierna a fondamento d'ogni ricerca scientifica» – scrive il civilista dell'Università di Torino – e con essa «la precedenza del metodo induttivo, segnalata trionfalmente nello studio delle scienze biologiche, si è affermata poi nelle scienze morali come elemento riformatore, che, bandita la vecchia scolastica, e infrenata la speculazione, vuol costruzioni dedotte non da leggi dommatizzate per effetto di tradizione, ma per via di ragionamenti sui fatti»¹²⁸. In realtà, sui benefici che la scienza giuridica poteva trarre dall'applicazione delle logiche dell'evoluzione e della sociologia nei suoi ragionamenti Chironi si era già espresso più volte – con ben tre «discorsi “programmatici”»¹²⁹ presso l'Ateneo torinese tenute dal 1882 al 1885¹³⁰ – giungendo ad affermare con apparente incrollabile convinzione che «la legge dell'organismo sociale debba avere assoluta influenza nella elaborazione del diritto positivo, non dovendo questa contrastare ai fini della società, ma confortare a raggiungerli» e che «se quella, stando ai postulati della dottrina sociologica è la stessa legge universale di evoluzione, così il diritto positivo non potrà allontanarsene»¹³¹. Come noto, con il passare dai primi entusiasmi degli anni Ottanta alle maggiori consapevolezze degli ultimi anni Novanta porteranno Chironi ad allontanarsi sempre

¹²⁴ Ivi, p. 1.

¹²⁵ Ivi, p. 4-5.

¹²⁶ E. GENTA, «Sociologia del diritto», op. cit.,

¹²⁷ M. CARAVALE, voce «Chironi, Gian Pietro», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 25, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1981, pp. 46-48; G. CAZZETTA, voce «Gian Pietro Chironi», in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 401-404; Id. voce «Chironi, Gian Pietro», voce in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, 2 voll., a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletto, Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, pp. 529-531.

¹²⁸ G. P. CHIRONI, *Introduzione* a G. D'AGUANNO, *La genesi e l'evoluzione del diritto civile secondo le risultanze delle scienze antropologiche e storico-sociali con applicazioni pratiche al codice vigente*, op. cit., p. V.

¹²⁹ G. CAZZETTA, voce «Chironi, Gian Pietro», op. cit., p. 529

¹³⁰ G. P. CHIRONI, *Il diritto civile nella sua ultima evoluzione*, prolusione al corso di diritto civile nella Regia Università di Siena tenuta il 17 gennaio 1882, Siena, Lazzeri, 1882; Id. *Il darwinismo nel diritto: discorso*, pronunciato per la commemorazione di C. Darwin tenuta nella Regia Università di Siena il 21 maggio 1882, Siena, Lazzeri, 1882; Id. *Sociologia e diritto civile*, prolusione al corso di diritto civile nella Regia Università di Torino detta il 25 novembre 1885, Torino, Bocca, 1886.

¹³¹ G. P. CHIRONI, *Sociologia e diritto civile*, op. cit., p. 4.

più da queste convinzioni positiviste (in senso proprio) fino a abbracciare “coraggiosamente” (meglio forse strategicamente) la fede per il *System* di ispirazione dottrinale tedesca¹³², quando dal lato opposto della bariccata – quello dei cultori dello storicismo romanista – cominciavano ad arrivarle prime doglianze contro il metodo scientifico-sociale, come quelle del sorano Vincenzo Simoncelli¹³³ – allievo di Emanuele Gianturco, e formatosi nel solco del *metodo storico-razionale* della scuola napoletana – che nel 1889, in occasione di una sua prolusione camerte dal titolo *Le presenti difficoltà della scienza del diritto civile*¹³⁴, aveva ruggito: «il nostro diritto positivo ha più che mai bisogno di depurarsi», un «compito speciale degli studiosi vorrebbe proprio essere questo, di liberare la scienza del diritto civile da quel che non è strettamente giuridico, anche quando il rigore della legge debba fare un po’ forza al sentimento»¹³⁵.

Al di là delle polemiche di fine secolo (e dei voltagabbana), il «bisogno» di tratteggiare il profilo intellettuale e l’identità «culturale» di un’autentica «scienza»¹³⁶ giuridica nazionale – completamente italiana e non più semplicemente riproduttiva di quella straniera – non fu estraneo neanche agli esponenti della più convinti della pandettistica italiana, e soprattutto a quelli che, come il lucano Emanuele Gianturco¹³⁷ – di formazione partenopea bifronte sia romanistica che civilistica – fecero dello studio delle istituzioni di diritto romano uno strumento ermeneutico formidabile per sistematizzare il diritto civile patrio, traendo dalla sapienza

¹³² Ci riferiamo alla pubblicazione di G. P. CHIRONI, *Istituzioni di diritto civile italiano*, 2 voll., Torino, Bocca, 1889-1890; e che avrà una 2a ed. interamente rifatta tra il 1911 ed il 1912, qualche anno prima della sua scomparsa.

¹³³ Sulla figura di Simoncelli oltre alla biografia di M. NARDOZZA, voce «Simoncelli, Vincenzo», voce in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, 2 voll., a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletto, Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pp. 1867-1869; per ricostruirne il profilo intellettuale si veda P. BORZOMANTI, *Spiritualità e pietà di Vincenzo Simoncelli*, in Id. *Esperienze meridionali di santità tra '800 e '900*, Reggio Calabria, Laruffa, 1990, pp. 177-1881; F. TREGGIARI, “*Questione del metodo*” e interpretazione delle leggi in uno scritto di Vincenzo Simoncelli, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», vol. XLIV, 1990, pp. 119-138.

¹³⁴ V. SIMONCELLI, *Le presenti difficoltà della scienza del diritto civile*, discorso letto il giorno 17 novembre 1889 per l’inaugurazione degli studi nella Università di Camerino, Camerino, Tipografia Savini, 1890. Il contenuto di questo discorso verrà poi trasfuso, con maggior argomentazioni, nel quesivo V. SIMONCELLI, *Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile*, Roma, Moderna, 1909.

¹³⁵ V. SIMONCELLI, *Le presenti difficoltà della scienza del diritto civile*, op. cit. p. 21.

¹³⁶ Ivi, p. 17.

¹³⁷ Sulla biografia e sull’opera di Emanuele Gianturco si vadano A. MAZZACANE, voce «Emanuele Gianturco», in *Il Parlamento italiano*, vol. VI: 1861-1988. *Crispi e la crisi di fine secolo: da Crispi a Zanardelli*, Milano-Roma, Nuova CEI, 1989, pp. 467-469; Id. *L’esperienza giuridica di Emanuele Gianturco* in A. Mazzacane (a cura di), *L’esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, Napoli, Liguori, 1987, pp. 8-25; F. TREGGIARI, *Emanuele Gianturco*, in G. Alpa e F. Macario (a cura di), *Diritto civile del Novecento: scuole, luoghi, figure di giuristi*, Milano, Giuffrè, 2019, pp. 297-304; Id. voce «Gianturco, Emanuele», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, 2 voll., a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletto, Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, pp. 992-994; Id. *Un profilo biografico*, in F. Treggiari (a cura di), *Emanuele Gianturco: nuovi studi per i centenari*, Avigliano, Pisani Teodosio, 2013, pp. 17-28; Id. voce «Emanuele Gianturco» in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, cit., pp. 413-416. Di grande ausilio è poi F. TREGGIARI, *Bibliografia degli scritti giuridici e politici di Emanuele Gianturco*, in A. Mazzacane (a cura di) *L’esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, cit., pp. 365-413. Come per Enrico Cibali sia consentito anche il rinvio alle nostre considerazioni in A. R. AMATO, *Due anime del Realismo giuridico italiano*, op. cit.

giuridica della fonte romanistica – per mezzo di una stringente razionalità astratta (ma logico-deduttiva) – nuovi principi giuridici che a qualsiasi esegeta sarebbero apparsi del tutto estranei ad una lettura ortodossa del Codice civile. Non è un caso, infatti, che – nel bel mezzo del dibattito in corso, da un angolo all’altro della Penisola italiana, tra i giuristi-positivisti, sociologi, antropologi e darwinisti sociali (condotto a suon di prolusioni inaugurali) – Gianturco pubblichi sulle pagine della rivista napoletana *Il Filangieri* del 1881 le sue *Considerazioni sulla questione del metodo negli studi di diritto civile in Italia*¹³⁸, e che assume di fatto la stessa valenza di una prelezione pubblica, con un registro che è volutamente colloquiale. Lo stimolo per il giurista lucano è la percezione nell’aria di un autentico «risveglio della coltura giuridica nazionale», che però gli appare non aver ancora riguardato in special modo il diritto civile codificato, il quale «non solo è studiato con amore e profitto minore che tutte le altre scienze, naturali, matematiche o sociali» ma «è stato preceduto nella nuova via benanco dal diritto penale e commerciale»¹³⁹. La spiegazione di «siffatta anomalia» – sgombrato il campo dalle «cause generali, che in Italia ritardano tutto il movimento scientifico»¹⁴⁰ per il rinnovamento delle scienze giuridiche – sta nel fatto che oggi i civilisti italiani sono «superbi» del loro «passato, se non del presente» e non sono più «nel numero dei produttori, ma dei consumatori» del diritto, «rassomigliamo forse a quei nobili, caduti in bassa fortuna, che accettano l’elemosina, ma in cuor loro rinfacciano ai loro benefattori la poca nobiltà del sangue e la oscurità del nome»¹⁴¹. Il nocciolo del discorso è sempre lo stesso ed esattamente come accade per i positivisti darwiniani, spenceriani e comtiani il problema da risolvere riguarda anche qui il «metodo» più adatto per *innovare* il diritto civile, «da cui dipendono in gran parte il suo progredire, come scienza, e la sua retta applicazione nella pratica»¹⁴².

Tuttavia, non si cerca uno strumento nuovo nelle leggi dell’evoluzione o in quelle delle scienze naturali, ma lo si rintraccia nell’applicazione del «metodo sistematico», inteso però non in senso astratto – come avviene in Germania – ma in una prospettiva più concreta e pragmaticamente “forense”, sfruttandolo per «allogare gl’istituti giuridici nel vero posto che spetta a ciascuno» e «a mostrare i rapporti intimi delle diverse parti fra loro» sulla base di «principii teoretici, a cui si connettono le più importanti dottrine pratiche, i quali debbono ora essere investigati e messi in luce dalla scienza»¹⁴³. «Come strumento di ricerca» – sottolinea Gianturco, con fede incrollabile – «ognuno si convincerà di leggieri, che il metodo sistematico è il solo che possa colmare le lacune dei nostri Codici sui principii fondamentali del diritto. Infatti, si esami per poco un trattato di parte generale delle Pandette, si cerchino dipoi le

¹³⁸ E. GIANTURCO, *Gli studi di diritto civile e la questione del metodo in Italia: considerazioni*, in «Il Filangieri», vol. VI, Parte I, 1881, pp. 722-744.

¹³⁹ Ivi, p. 723.

¹⁴⁰ *Ibidem*.

¹⁴¹ Ivi, 732.

¹⁴² Ivi, pp. 732-733.

¹⁴³ Ivi, p. 733.

medesime dottrine nel vigente diritto civile italiano, e senza dubbio bisognerà confessare in buona fede, che è impossibile col solo metodo esegetico, adoperato sinora, concepire una dottrina organica»¹⁴⁴ sul qualsiasi materia. È questo se non bastasse è dimostrato anche dal fatto che, continuando ciecamente ad applicare il metodo francese senza la guida di saldi principi desunti dall'ordinamento in generale, la scienza giuridica tradizionale sta finendo per vanificare nella «pratica» la stessa «certezza del diritto», producendo «danni incalcolabili ai cittadini» e facendo venir meno il beneficio principale della codificazione»¹⁴⁵. Questo naturalmente (ed all'opposto) non significa – per Gianturco – che sia «lecito ad alcuno di sostituire per solo desiderio di novità all'ordine del codice un altro qualsiasi, tutto di sua invenzione», poiché «il sistema non deve essere solamente una serie di deduzioni logiche, ma deve altresì rappresentare i principii supremi, che scaturiscono dal contenuto stesso del diritto», «non è una forma arbitraria e subbiettiva» ma «piglia norma dall'oggetto, cui si applica»¹⁴⁶. Ed ecco come anche il *System* tedesco – per sua costruzione ermeneutica tipicamente astratto, fatto di una scienza letteraria romanistica e quasi “museale” o “antiquaria” – viene ricondotto al bruto empirismo ed al metodo sperimentale della scienza positiva. «I giuristi debbono per via di tentativi cercare di accostarvisi sempre più, tenendo conto finanche della positura, che ha ciascuna disposizione nel testo legislativo, la quale giova talora moltissimo a chiarire qualche punto oscuro» e ad intravedere «la via del sistema», la sua logica intrinseca, evitando «qualche pratico sproposito di praticissimi e pedestri commentatori»¹⁴⁷. La «pratica», infatti, «ha anche essa i suoi diritti e i suoi fini»¹⁴⁸, che possono essere diversi da quelli del diritto codificato o addirittura in contraddizione con esso, ma che non possono, invece, contraddire quei principi generali – desunti per mezzo della logica razionalità sistemica – e che sottendono l'intero ordinamento giuridico, desumendosi dalla stessa prassi applicativa degli istituti.

Nonostante questa ricostruzione che cerca di apparire “asettica” – e per quanto alla fine dell'Ottocento si cercherà di negarlo con tutto lo zelo possibile – anche il metodo giuridico di ispirazione tedesca nella sua “sintesi” italiana – come emerge in maniera translucida dalle affermazioni di Gianturco e non solo – affonda le sue radici antropologico-culturali in una sensibilità filosoficamente positivista e nel suo approccio sperimentale adattato alle necessità contingenti della materia giuridica, una verità inconfutabile a cui si era dovuto piegare, già nel 1879, anche il padre nobile della diffusione del pensiero savignano e della pandettistica in Italia, lo storico-giurista trentino Filippo Serafini¹⁴⁹ che nel definire il nuovo *metodo degli studi*

¹⁴⁴ *Ibidem*.

¹⁴⁵ *Ivi*, pp. 735-736.

¹⁴⁶ *Ivi*, p. 739.

¹⁴⁷ *Ivi*, pp. 739-740.

¹⁴⁸ *Ivi*, p. 741.

¹⁴⁹ Per ricostruire il profilo di Serafini oltre a E. STOLFI, voce «*Serafini, Filippo*», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, 2 voll., a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletta, Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pp. 1850-1851.

giuridici applicato al *diritto romano* aveva affermato: «Esso non è altro se non l'applicazione alla giurisprudenza di quel metodo sperimentale a cui le scienze fisiche debbono la loro vita e il loro sviluppo», «è la rinuncia a quelle vaghe generalità di cui per lungo tempo anche le scienze fisiche si nutrirono con grave loro danno», è insomma «l'esercizio continuo di un'osservazione calma, accurata ed imparziale dello svolgimento di tutti i fatti che costituiscono la vita giuridica di un popolo», «dei rapporti che questa ha con tutte le altre condizioni del popolo stesso» e «dei suoi progressivi mutamenti, d'onde la mente si eleva a generalizzazioni meno splendide» e «meno attraenti», ma che «rispondono meglio alla verità e alla dignità della scienza»¹⁵⁰. Per dirlo con le categorie di Treves, anche il *System* tedesco – quanto meno nella sua declinazione italica – era geneticamente positivista nell'indole, rappresentando null'altro che una declinazione più rigorosamente “idealista” di quella più generale tendenza all'*innovazione* scientifica di cui erano espressione tutte le scienze del secolo XIX, e tra queste anche il diritto che aspirava ad essere considerato una scienza esatta.

2.2 La riforma del Codice civile e la «funzione sociale dello Stato moderno»

Le «aperture interdisciplinari degli anni Ottanta» e la «rivolta contro l'esegesi» – scrive Giovanni Cazzetta, cogliendo un punto nodale che stimolò l'intera discussione sul metodo in Italia – «finiscono per sedimentarsi in una “Scuola giuridica nazionale di diritto civile”» che ha senso di esistere soltanto rispetto ad un Codice civile patrio che non è più concepito come un monumento nazionale immutabile, ma invece come un'entità vivente di cui la scienza è chiamata a prendersi cura. «Non è più la mera presenza del diritto comune codificato a fornire le regole di soluzione dei conflitti ma è l'opera della scienza: l'adeguamento del diritto alla nuova realtà e percepito come raffinamento di principi, come costruzione di un rigoroso sistema nazionale. Rispetto agli anni immediatamente successivi all'Unità il centro dell'attenzione si sposta dal codice all'interprete», non «è più la sola presenza del codice a fornire identità al diritto nazionale» e «la scienza giuridica è chiamata ad adeguare i principi alle nuove esigenze della società civile, alla vita»¹⁵¹ delle istituzioni giuridiche. «Non a caso, in questi stessi anni» turbolenti – nel «clima culturale attraversato da sincere passioni sociologiche»¹⁵², antropologiche ed evoluzioniste e da una riscoperta attuatrice dalla «cause intrinseche della universalità del diritto romano»¹⁵³, per usare l'espressione evocativa di una celere prolusione

¹⁵⁰ F. SERAFINI, *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*, op. cit., p. 5.

¹⁵¹ G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, op. cit. p. 41.

¹⁵² *Ibidem*.

¹⁵³ B. BRUGI, *Le cause intrinseche della universalità del diritto romano*, prolusione al corso d'istituzioni di diritto romano nell'Università di Padova, Estratto dalla rivista «Il circolo giuridico», anno XVII, fasc. 2 (1886), Palermo, Virzì, 1886 ma si veda anche il precedente Id. *Il moderno positivismo e la filosofia dei giureconsulti romani*, discorso letto per l'inaugurazione dell'anno scolastico 1880-1881 nell'Università di Urbino, Urbino, Righi, 1880.

del 1885 pronunciata all'Università di Padova dal toscano Biaggio Brugi¹⁵⁴ – si assista ad un'«invettiva contro la staticità dei principi individualistici» di stampo borghese sette-ottocenteschi e la tendenza verso una visione più solidarista e comunitarista – se non addirittura socialista – delle relazioni sociali, intesa «come punto fermo»¹⁵⁵ del rinnovamento nazionale. «Colmare il divario tra la legge e la nuova realtà sociale, stabilire un diritto effettivamente comune a tutti gli italiani divengono parole d'ordine» nel lessico giuridico di questi anni, fondendosi abilmente «con la ricerca del “sentimento nazionale” e con gli insegnamenti di Vico, Romagnosi Pellegrino Rossi, Gioberti Mamiani e Mancini»¹⁵⁶, capaci entrambi di indicare la via per il rinnovamento delle istituzioni civili e questo non soltanto per i sostenitori del metodo *scientifico-sociale*, di più diretta ispirazione positivista ed eclettica, ma anche per gli *storici-razionalisti*, promotori della pandettistica tedesca e dell'universalità dei principi di diritto romano.

«L'opera del patrio legislatore» – proclama trionfale Enrico Cimbali nel 1881, con un piglio che avrebbe fatto venire i brividi a Giuseppe Pisanelli – «bene o male è stata fatta», «ma l'opera della patria dottrina e giurisprudenza è stata fatta dal pari? ed abbiamo noi una dottrina ed un a giurisprudenza veramente nazionali?». «Il Codice civile italiano oramai appartiene alla storia della legislazione e la storia lo ha di già esaminato e giudicato da qualche tempo»¹⁵⁷. «Sarebbe una grande temerarietà, se non fosse prima una grande necessita questa che – in tanto mutare di uomini e di cose, in tanto evolversi continuo e persistente della vita sotto la influenza inesorabile di nuovi bisogni e di nuove condizioni sociali – c'impone di studiare quali siano le forme e gl'istituti giuridici più adatti e più rispondenti alle cangiate esigenze dei tempi, quali le norme regolatrici cui vanno sottoposti, perché possa serbarsi nei rapporti del vivere civile quella male e razionale proporzione che *servata societatem servat, corrupta corruptit*». Il diritto, infatti, – come abbiamo visto – prima ancora di essere un prodotto dell'arbitrio del legislatore cristallizzato nel tempo in una raccolta di leggi, costituisce per il giurista siciliano – ed è questo il punto fondamentale che rappresenta il completo ribaltamento della dogmatica precedente – «un aspetto importantissimo della vita, anzi investendola in ogni sua singola forma di manifestazione, si muove anch'esso» nella stessa «direzione» della vita, e non soltanto «nel complesso generale dei suoi principi» ma anche nello sviluppo di tutte le singole parti onde si compone»¹⁵⁸, compreso tra questi il diritto privati che regola le relazioni sociali.

¹⁵⁴ A. MASI, voce «Brugi, Biaggio», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, 2 voll., a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletta, Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, pp. 342-345. Sul pensiero di Brugi, e sulla sua modernità, non si può fare a meno di citare per un approfondimento monografico il bel saggio di M. MECCARELLI, *Un senso moderno di legalità. Il diritto e la sua evoluzione nel pensiero di Biaggio Brugi*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 30, 2001, pp. 361-476.

¹⁵⁵ G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, op. cit. p. 41.

¹⁵⁶ Ivi, p. 155.

¹⁵⁷ E. CIMBALI, *Lo studio del diritto civile negli stati moderni*, op. cit., p., p. 14.

¹⁵⁸ Ivi, p. 23.

Ufficio principale della «scienza giuridica moderna» sarebbe, dunque, inevitabilmente, non semplicemente quello di faticarsi ad interpretare disposizioni positive immobili ma «quello di studiare e di scoprire il diritto, come si svolge realmente ed obbiettivamente, attraverso la molteplicità e mutabilità dei suoi singoli rapporti, nella vita dei popoli e degli individui» per poi «ricondurlo nelle forme di un organismo vivente, dove la varietà molteplice delle parti possa consigliarsi benissimo con l'unità armonica del tutto»¹⁵⁹. Si tratta di una visione del tutto opposta da quella retorica progressista che abbiamo incontrato fino ad ora, e che ribalta completamente il problema facendo sfumare la normazione positiva e mettendo a fuoco, invece, la società civile. Alla stregua di questa ricostruzione del diritto come *organismo vivente* – e del giurista come scienziato della società e delle sue forme giuridiche palpitanti – non sorprende che Cimbali finisca per concepire la legge (ed il Codice civile) non tanto come «qualcosa che sta troppo al disotto» dell'uomo né tantomeno come qualcosa che si situa «troppo al disopra» dei suoi bisogni, in maniera tale che la legge non possa né «comandare sempre arbitrariamente», né sia necessario «ubbidire dal pari sempre ciecamente»¹⁶⁰ alle sue disposizioni, senza domandarsi nulla sulla loro opportunità sociale. La legge, in vero, costituisce – per il civilista di Bronte – «un istituto vivente ed un centro dinamico di forze, che ubbidisce e comanda al tempo istesso»: «ubbidisce cioè alle altre necessità logiche e storiche dei rapporti di diritto in generarle» ma «comanda, d'altra parte, ai rapporti concreti di diritto e di obbligazione che si svolgono in un dato periodo di tempo e sotto l'imperio di date circostanze». La legge, per dirla in altri termini, è nello stesso momento «effetto e causa»: «effetto in quanto trae la sua origine e la sua forza, e si mostra come la risultante e il punto di equilibrio tra le contrarie tendenze, bisogni, pretensioni ed interessi degli uomini in un dato momento storico» e «causa inquantochè, nel fatto, mantiene o ristabilisce concretamente l'equilibrio in mezzo all'urgersi di tante tendenze, di tanti bisogni, di tanti interessi perennemente opposti ed in contrasto fin di loro». Per questo motivo, in ultima analisi la legge «da e riceve in pari tempo» dal contesto sociale cui si riferisce, come qualsiasi altro «essere vivente, adempie un ufficio di cambio e di ricambio continuo di forze»¹⁶¹, che la trasforma costantemente e di cui il giurista deve farsi interprete.

Siamo di fronte ad una visione, non lo si può negare, chiaramente ed apertamente antidogmatica (in un senso mai visto prima) – perfettamente in antitesi con le convinzioni dell'esegesi e con la sua *Retorica del progresso*, che punta tutto sul codice monumento eterno di civiltà – che conduce Cimbali fino all'ultimo atto del suo discorso, dove quello stesso dogma della legge immutabile viene completamente scardinato fin dalle sue fondamenta culturali. Portando, infatti, questo discorso alle sue estreme conseguenze significa affermare che anche

¹⁵⁹ Ivi, p. 24.

¹⁶⁰ Ivi, p. 30.

¹⁶¹ Ivi, p. 30-31.

la legge (ed il nuovo Codice civile italiano con essa) come tutti gli altri *organismi viventi* è mortale, la sua «forza» vivificatrice dipende, infatti, fatalmente dai «bisogni sociali che vogliono essere regolanti e soddisfatti»¹⁶² in un dato momento storico, soggiace alla legge universale dell' «evoluzione progressiva»¹⁶³, e questo in quanto i bisogni che la stimolano ad esistere mutano con il passare del tempo, evolvono con l'evolversi delle relazioni sociali e con l'emergere di nuove necessità più impellenti di quelle precedenti. Con questa conclusione – perfettamente in linea con l'istanza metodologica che cerca di applicare anche al diritto le leggi delle scienze fisiche e naturali – il giurista siciliano spalancato le porte al riformismo giuridico, abbattendo in un colpo solo la «sguarnita muraglia di argilla tirata su dai poveri esegeti»¹⁶⁴, che fino a quel momento si era sorretta grazie alla *Retorica del progresso*, dimostrando (alla luce del positivismo) che astrattamente nessuna norma è immutabile o immortale, e che tutto (compreso il diritto civile) è soggetto al continuo ed inarrestabile movimento della realtà fenomenica, ad un dinamismo di forze incontrollabili.

Giunti a questo punto, non resta che domandarsi – per completare il quadro sull'eclettismo giuridico positivista di Enrico Cimbali – in cosa si sostanzia per il giurista siciliano il nuovo bisogno cui deve tendere l'innovazione legislativa, e che alimenterà la sua “immaginazione” normativa in senso sociale e solidarista. La risposta non la troviamo nella prolusione del 1881 – poiché probabilmente Cimbali era ancora distante dal formularla compiutamente, e difatti non c'è neanche un traccia chiara nelle sue parole se non un riferimento vago – il problema emergerà, invece, con maggiore lucidità a qualche anno di distanza in un discorso inaugurale della stessa indole tenuto il 25 gennaio 1887 presso l'Università di Messina, dove il giurista siciliano era approdato dopo aver fallito il concorso presso il più prestigioso Ateneo torinese, giudicato negativamente dalla commissione proprio a causa delle sue idee “rivoluzionarie” ed anti-dogmatiche. La prolusione messinese si intitola, in maniera inequivocabile, *Le obbligazioni civili complemento e funzione della vita sociale*¹⁶⁵ ed affronta il problema della valenza solidale del rapporto obbligatorio, in una prospettiva che tende a valorizzare la naturale solidarietà tra gli individui nello Stato-comunità. Nel ribadire, infatti, che tanto «negli elementi e nelle cause produttrici dei fenomeni vitali e dei fenomeni sociali» deve necessariamente esistere un «fondo comune» che si riflette «nelle leggi regolatrici degli uni e degli altri» e che da questo discende «la conseguenza logicamente irrefragabile, che leggi sociologiche debbano essere la continuazione e il completamento delle biologiche» – leggi «cioè pur esse regolatrici della vita» non soltanto «animale ed individuale» ma «bensì della vita

¹⁶² Ivi, p. 33-34.

¹⁶³ Ivi, p. 33.

¹⁶⁴ P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, op. cit., p. 14.

¹⁶⁵ E. CIMBALI, *Le obbligazioni civili complemento e funzione della vita sociale: prolusione*, letta nella R. Università di Messina il 25 gennaio 1887, edizione postuma pubblicata in Id. *Della capacità di contrarre secondo il Codice civile e di commercio*, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1887, pp. XVII-LLX.

intellettuale e sociale» dell'uomo – a questo bisogna aggiungere la circostanza che l'essere umano «dallo stato di essere *singolo* passa gradualmente a quello di essere *collettivo*, che trova la sua espressione non più nell'*individuo* ma nella *società*»¹⁶⁶. Da questo discende logicamente che l'«azione della legge, o che si riveli col divieto o che si rilevi col comando, mira direttamente ad assicurare la coesistenza armonica delle umane libertà», in modo che «possa regnare l'ordine ne' rapporti della vita sociale, anche come fonte e guarentigia di benessere ne' rapporti della vita individuale»¹⁶⁷. All'Italia, «antica maestra nella scienza del diritto», spetta ancora una volta «la parte non ultima nell'elaborazione della futura legislazione di diritto privato a base sociale» che si sostanzia in quello che Cimbali – con un'impostazione solidarista chiaramente marcata anche nel lessico, già a partire dalla sua nota monografia del 1884 – non si trattiene più dal definire apertamente come il «Codice di diritto privato sociale»¹⁶⁸, ossia un pacchetto di riforme strutturali che ha l'obiettivo di socializzare le istituzioni civili. Un compito, quest'ultimo, che, però, non può essere portato a termine da uno scienziato solitario – per quanto si consideri di brillante intelletto – e neanche dalla nuova Scuola nazionale del diritto civile, questi possono preparare soltanto il terreno, fare gli studi necessari per indicare la giusta via al legislatore, ma poi la strada dovrà essere percorsa dall'«azione dello Stato» nella sua intima «funzione sociale»¹⁶⁹. «In mezzo all'aspro conflitto ed alla lotta feroce per l'esistenza che regna fra le diverse classi sociali, resa più viva dal risveglio e dallo svolgersi delle medesime, la quale vuole risolversi inesorabilmente con la distruzione dei deboli e con la sopravvivenza dei forti e dei meglio adatti, sorge, arbitro e supremo un moderatore tra le parti belligeranti, lo Stato quale organo centralizzato della forza e dell'attività disgregata delle parti consociate» – scrive Cimbali, con la penna saldissima che non cede mai alla seduzione del socialismo giuridico “rivoluzionario” ma si mantiene nella più grigia zona intermedia del solidarismo sociale. «L'affermazione dell'individualismo è ad un tempo effetto e causa dell'affermazione dell'egoismo, qualunque siano le espressioni e le forme onde si manifesti»¹⁷⁰. «Da ciò, frutto della nuova evoluzione, compiutasi per virtù dei trasformati bisogni e condizioni della convivenza, di una nuova funzione, oltre alle prime nell'organismo dello Stato, la quale si esercita mediante un organo corrispondente e, per l'intima essenza della sua natura, sul

¹⁶⁶ Ivi, p. XLI.

¹⁶⁷ Ivi, p. LIII-LIV.

¹⁶⁸ Ivi, p. LXVIII. Su questo “Codice” – la cui idea preme interamente *La nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali* – e sulle riforme che vuole apportare all'ordinamento familiare ci soffermeremo *Infra*, in questo Capitolo, paragrafo 3.1.

¹⁶⁹ E. CIMBALI, *La funzione sociale dello Stato moderno* e Id. *Le prime due fasi nell'azione dello Stato*, entrambi in forma solo manoscritta sono conservati presso la Biblioteca borbonica del Real Collegio Capizzi di Bronte, vengono pubblicati di recente in P. FIORENTINI, *Enrico Cimbali e la funzione sociale dello Stato moderno. Due manoscritti inediti*, Catania, Maimone, 2007, rispettivamente pp. 73-81 e 83-94. Qualche riflessione sul tema – a dire il vero piuttosto sommaria e dalla scarsa sensibilità storico-giuridica – può essere letta, ad opera della stessa “curatrice” ivi, pp. 15-71.

¹⁷⁰ E. CIMBALI, *Le prime due fasi nell'azione dello Stato*, op. cit. p. 89.

determinarsi funzione propriamente sociale. Questa funzione propriamente sociale dello Stato consiste nel temperare gli eccessi di egoismo tra le classi, qualunque siano le forme ond'esso si manifesta, e nell'assicurare ad ogni singolo il conseguimento del maggior grado possibile di cultura e di potenza. È un ufficio di comprensione e di coordinazione che sostiene lo Stato moderno, per cui viene in aiuto del debole che resterebbe certamente vittima del forte, ma senza ridurre il forte, per istinto di vendetta, nella condizione di impotenza. Esso dee impedire gli eccessi non distruggere la causa che li produce, contenere nei giusti limiti l'azione dei fatti perché non trasmutati e si converta in tirannia, non uccidere i forti per inaugurare sopra la debolezza di tutti l'imperio della propria tirannia»¹⁷¹.

Quella di Enrico Cimbali, che potrebbe apparire come una posizione del tutto isolata frutto di una figura "eccentrica" – priva di seguito per la sua giovane età e l'assurdità delle sue pretese – riscontra, invece, inaspettatamente un discreto successo, certo non tra gli esegeti ortodossi testimoni della retorica del Risorgimento giuridico nazionale – che bollarono le sue teorie come mirabolanti e pericolose – ma tra le fila dei giuristi eclettici degli anni Ottanta dell'Ottocento, tanto che ritroviamo l'idea di un *Codice privato-sociale* nelle pagine del suo compatriotta filosofo siciliano Giuseppe Vadalà-Papale che al tema dedica un suo scritto del 1881, intitolato *Il codice civile italiano e la scienza*¹⁷². «La legislazione si muove come la vita, come la scienza, come noi» – scrive Vadalà-Papale, parafrasando quasi la prolusione di Cimbali – essa è «regolatrice dello sviluppo dei bisogni sociali, non può non seguirne il grado di sviluppo»¹⁷³ della società civile di cui è il riflesso. «Ottant'anni di vita di un Codice non possono dirsi allo stato attuale la migliore garanzia della filosofia e stabilità dei suoi rapporti – Il pensiero reclama la sua parte – la sua parte la stessa società e il nuovo ambiente sociale porta per necessità a modificare i vecchi ed aggiungere tanti nuovi rapporti. Il grido di riforma è la rigenerazione della vita del pensiero e della nazione è il risveglio degli studii giuridici. Le riforme attuate manifestano poi la virtù dello spirito vitale di ciascun popolo. Mostriamoci anche noi italiani degni delle nostre tradizioni facendoci strada alle riforme mercè una vita attiva di pensiero e uno studio più concreto dei nuovi rapporti sociali in che si vive!»¹⁷⁴ Ed ecco come – nel pensiero del filosofo del diritto siciliano – allo «spirito dell'individualismo si sovrappone così lo spirito della socialità che modifica il carattere del diritto privato, lasciando apprendere le funzioni private sotto altri moventi, con altri sviluppi, con diversi criteri, che portano a un diverso ordinamento di tutto il sistema del diritto privato»¹⁷⁵, il quale assume le fattezze di un

¹⁷¹ Ivi, p. 92-93.

¹⁷² G. VADALÀ-PAPALE, *Il codice civile italiano e la scienza: bozza*, Parte prima (unica pubblicata), Napoli, Morano, 1881.

¹⁷³ Ivi, p. 19.

¹⁷⁴ Ivi, p. 23.

¹⁷⁵ G. VADALÀ PAPALE, *Diritto privato e codice privato-sociale*, in «La scienza del diritto privato», vol. I, 1893, p. 24.

*Codice privato-sociale*¹⁷⁶. Sul versante della funzione sociale dello Sato è, invece, particolarmente esplicito l'altro civilista siciliano, Giuseppe D'Aguanno, che conferma l'intuizione di Cimbali quando nello stesso anno della sua prolusione afferma che è compito fondamentale dello Stato quello di condurre «l'individuo al raggiungimento degli scopi comuni», ad impedire gli «abusi della donna e del fanciullo», a obbligare «gl'imprenditori non già a pagare un determinato salario agli operai, ma a non abusarne sottoponendoli a condizioni improbe che ne logorano l'esistenza»¹⁷⁷. La scienza giuridica italiana – scrive Monica Stronati – «trovava così un posto di rilievo nell'indicare al legislatore i limiti del suo intervento moderatore» tra gli interessi opposti delle diverse classi sociali, e con essa lo Sato si faceva «forza amica di entrambe le parti, che fosse capace di equilibrare le forze contraenti e fungere da garante alla tutela dell'interesse generale»¹⁷⁸.

In maniera parallela queste istanze trovano sfogo anche nel solidarismo civilista-pandettista di Emanuele Gianturco, il quale – già dai tempi del sue *Considerazioni sulla questione del metodo* nel 1881 – lo lascia intendere quando afferma che la scienza giuridica non può disconoscere i principi che provengono dallo studio – per mezzo della logica razionale del *System* – dalla prassi giuridica applicativa, ma anzi «deve con ogni mezzo nobilitarli», d'altronde «alla scienza tornerà di vantaggio l'abbandonare le astruserie, e il ravvivarsi a contatto di quella parte del diritto, che è ancora giovane e vigorosa»¹⁷⁹. Tuttavia, non è solo questa sensibilità “residuale” di tipo empirista (che da sola non basterebbe) a consentirci di ricondurre il pensiero *storico-razionale* di Gianturco in seno al solidarismo. Il giurista lucano nelle sue *Considerazioni* del 1881 parla, infatti, di «fini» dei diritti che possono trarsi dalla prassi applicativa, la natura di questi fini verrà esplicitata esattamente a dieci anni di distanza, in una prolusione tenuta presso la Regia università di Napoli dal titolo *L'individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale*¹⁸⁰, che rappresenta un po' la svolta del suo pensiero verso il collettivismo. «Non tema alcuno, che io predichi qui la guerra di classi» – afferma il giurista lucano, sgombrando il campo da qualsivoglia equivoco e prevenendo lo sconcerto sul volto dei suoi uditori a sentire il titolo della prelezione – «reputo invece» che ogni classe sociale, a prescindere dalle diseguaglianze economiche, politiche e di posizione sociale, sia «membra di uno stesso corpo e che il danno dell'una sia danno dell'altra»¹⁸¹. La diseguaglianza resta per Gianturco un elemento strutturale su cui si fondano le società umane, tanto è vero che «nessuna

¹⁷⁶ G. VADALÀ PAPALE, *Necessità della codificazione dell'economia politica per la costruzione del codice privato-sociale*, «La Scuola Positiva», vol. I, 1891, p. 161.

¹⁷⁷ G. D'AGUANNO, *La genesi e l'evoluzione del diritto civile secondo le risultanze delle scienze antropologiche e storico-sociali con applicazioni pratiche al codice vigente*, op. cit., p. 520.

¹⁷⁸ M. STRONATI, voce «Socialismo giuridico e Solidarismo», op. cit., p. 407.

¹⁷⁹ E. GIANTURCO, *Gli studi di diritto civile e la questione del metodo in Italia*, op. cit., p. 741.

¹⁸⁰ E. GIANTURCO, *L'individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale*, prolusione al corso di diritto civile letta nella Regia Università di Napoli, 2a ed., Napoli, Pierro, 1891.

¹⁸¹ Ivi, p. 15.

legge» – neanche la più assoluta – e «tanto meno alcuna voce di professore» potrà proclamare l’eguaglianza di tutti i cittadini: «nasciamo, viviamo e moriamo disuguali d’ingegno, di fortuna, di amicizie, e chi sognasse il contrario distruggerebbe nel letto di Procuste ogni varietà di vita, di arti, di libertà e attitudini individuali»¹⁸². Però, questo non significa che l’individualismo che permea il giuridico contemporaneo non possa essere attenuato, in favore di un diritto socialmente più accettabile che prenda atto delle disuguaglianze. All’«individualismo astratto e disorganico conviene sostituire un individualismo, che si connetta organicamente ai compiti sociali dello Stato», e la «morale *individualistica*» va integrata colla «morale *sociale*», in guisa che i «Codici di mero diritto *privato*» si trasformino in Codici di *diritto privato sociale*»¹⁸³. A sua volta, «l’evoluzione tocca anche l’intimo spirito dello Stato, e lo travaglia senza posa per adattarlo ai nuovi tempi e ai nuovi bisogni» e «l’aver spiegato e messo in luce questo interno divenire dello Stato non è piccolo merito della scienza moderna»¹⁸⁴. Il punto d’incontro può forse apparire sorprendente, ma è esattamente ad una socializzazione in senso solidale delle istituzioni civili che puntano tanto le istanze metodologiche positive di Cimbali quanto quelle sistemiche di Gianturco – per citare i due antipodi – riempiendo le vuote discussioni teoriche sugli approcci e sui metodi – di cui si lamentava Chironi – con un profondo contenuto sociale e funzionalmente teleologico. E questa socializzazione delle istituzioni civili – come vedremo di qui a breve nell’ultimo atto della nostra trattazione – sarà anche il fine cui tenderanno, in maniera più o meno esplicita, tutte le riforme proposte in materia di rigenerazione dell’ordine familiare, nell’ottica di riuscire a costruire un Codice civile che fosse autenticamente un *Codice di diritto privato-sociale*.

Naturalmente, queste istanze non passarono inosservate – così come la richiesta di «riforme urgenti»¹⁸⁵ e spesso radicali delle istituzioni civili tradizionali – «suscita forti reazioni perché vissuta come minaccia all’unitarietà del diritto generata dal codice», una «preoccupazione» certamente «condivisa dalla civilistica dominante che si oppone a qualsiasi riforma» e «tenne a separare i (pochissimi) interventi sociali-speciali approvati negli ultimi decenni dell’Ottocento dai principi “di sempre”»¹⁸⁶ che continuarono a dominare pressoché inalterati la *règle du jeu dans la paix bourgeoise*.

¹⁸² *Ibidem*.

¹⁸³ *Ivi*, p. 15-16.

¹⁸⁴ *Ivi*, p. 13.

¹⁸⁵ E. CIMBALI, *Due riforme urgenti : il divorzio e la ricerca della paternità naturale*, Torino, Unione tipografico-editrice, 1902.

¹⁸⁶ G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, op. cit. pp. 157-158.

3. Un «mezzo secolo senza riforme» ma con un'idea ben chiara di *innovazione dell'ordine familiare*

«Il cinquantenario che segue la codificazione unitaria è caratterizzato, per quanto riguarda la famiglia, da un'assoluta stazionarietà legislativa» che si contrappone ad una «giurisprudenza delle Corti» – soprattutto delle diverse Cassazioni del Regno, soggetti attivi nella “positivizzazione” di nuove istanze provenienti dal sociale¹⁸⁷ – che segna «un'evoluzione nel complesso liberale»¹⁸⁸ e progressista, naturalmente nei limiti dell'elasticità propria ai codici di epoca moderna. Tanto è vero che l'unica «riforma veramente incisiva verrà» varata solamente «nel particolarissimo clima di sinistra del primo dopoguerra, con l'abolizione dell'autorizzazione maritale»¹⁸⁹ in forza della cd. Legge Sacchi del 17 luglio 1919, che per altro può considerarsi più come una presa d'atto del ruolo cruciale giocato dalle donne durante la Grande guerra più che una vera e propria conquista della tarda età liberale improvvisamente illuminata da uno spasmo irrefrenabile per la riforma dei costumi familiari. In questa presa d'atto magra (e per lo più legicentrica) si sostanzia per Paolo Ungari – storico dalla fede fermentante idealista, di innegabile impostazione crociana – quello che egli definisce, con una sineddoche per noi del tutto insoddisfacente il «Mezzo secolo senza riforme», un cinquantennio certamente «ricco, in definitiva, di buoni propositi e di inattuati progetti», non soltanto e «per quanto autorevoli» di iniziativa parlamentare ma «anche governativi, ed attivamente sostenuti nelle due Camere e nell'opinione pubblica, fino a trovare menzione nel discorso della Corona ed avvistare da lontano il porto dell'approvazione conclusiva». La cui «maggior parte», però, «non giunge alla discussione in Aula e al voto» politico ed «anche quelli approvati alla Camera elettiva» finiscono poi per essere «bloccati in Senato, con il quale, e talora sugli stessi temi, si rinnova un contrasto analogo a quelli degli anni precedenti il '65»¹⁹⁰ tra istanze conservatrici delle aristocrazie liberali consolidate ed il desiderio di rinnovamento del ceto emergente e dei progressisti, lontani non solo idealmente ma anche fisicamente dagli sfarzosi salotti del potere politico borghese di fine secolo.

Il giudizio di Ungari, in buona sostanza, non fa altro che riprendere (convalidandolo) quello che era stato affermato – molto prima di lui – già nel 1922, a qualche anno dalla fine della Grande guerra in un clima di incertezze economico-sociale, da Luciano Ascoli durante il convegno – dedicato, non a caso, alle *transformations du droit dans les principaux pays depuis cinquante ans (1869-1919)* – organizzato a Parigi per festeggiare il cinquantenario della *Société de législation comparée*, dove questi aveva sottolineato come in Italia tra il 1869 ed il 1919 il

¹⁸⁷ M. MECCARELLI, *Diritto giurisprudenziale e autonomia del diritto nelle strategie discorsive della scienza giuridica tra Otto e Novecento*, op. cit., in particolare pp. 739-742.

¹⁸⁸ P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia*, op. cit. p. 177.

¹⁸⁹ *Ibidem*.

¹⁹⁰ *Ivi*, pp. 177-178.

«droit de famille a été naturellement le champ le plus battu par les chercheurs de réforme: et pourtant, il faut le dire, celui où ils ont cueilli le moins de fruit»¹⁹¹. Questa circostanza naturalmente non può essere messa grandemente in discussione, ed anzi è innegabile che nonostante lo sforzo di giuristi di grande pregio e calibro intellettuale – più o meno eclettici, positivisti, razionalisti e progressisti – con nomi che vanno «da Bensa a Chironi, a Filomusi-Guelfi, al Gabba, a Polacco, a Salvioli a Scialoja, a Simoncelli; da Bolaffio a Vivante e a Margheri; da Salandra a Fani, a Luzzati, a Orlando, a Colaiani; e ancora da Mortara e Giorgi a tutta una serie di magistrati e consiglieri di Stato, non di rado senatori del Regno»¹⁹² che si batterono per riformare l'ordine familiare senza arrendersi mai, e non contando nell'elenco i Ministri di Grazia e Giustizia che in prima persona si fecero promotori (senza successo) di progetti di riforma che andavano dal matrimonio civile obbligatorio all'introduzione del divorzio, passando per la ricerca di paternità, la patria potestà e la condizione giuridica della donna, senza dubbio le questioni più scottanti e rimaste sostanzialmente irrisolte fin dai tempi di Giuseppe Pisanelli e del suo compromesso politico unitario. «Li si incontra volta a volta nelle aule del Parlamento, nei congressi giuridici, nelle riunioni a livello ministeriale, al governo essi stessi: divisi allora sui temi, ma uniti pur sempre dall'appartenenza ad un ideale “mondo dei Savi”». E solo «riferendosi a questa cerchia diventano intelligibili continuità e innovazioni nel “patrimonio progetti” delle riforme di quell'età» e può «acquistare rilievo e significato tutta una pubblicistica minore che priva di tale sfondo si riduce a interesse, o solo coloristico, allineamento di titoli e di frasi»¹⁹³. Tuttavia, a nostro parere non basta passare semplicemente in rassegna un ampio numero di progetti legislativi – collezionati ed accumulati come immobili figurine in un album di fallimenti – e che finiscono (più o meno implicitamente) per rinviare l'uno all'altro, se non addirittura ricopiandosi palesemente in successivi plagi di idee, senza far emergere però la matrice antropologico-culturale che li accomuna o il complesso di ideologiche, convinzioni personali o costruzioni giuridiche razionali che ne stimola la produzione e ne sostengono la promozione politica, oltre i confini di riflessioni puramente accademiche. In prima analisi, sono almeno due gli elementi che si possono isolare, e che accomunano tutte le articolate ricostruzioni dei giuristi “realisti” nelle opere di più ampio respiro riformista e progressista – che sono anche quelle giuridicamente meglio sostenute ed astrattamente più solidariste dell'approccio teleologico, su cui poi si appoggiano più o meno fortemente tutte le altre proposte diventate autenticamente politiche. Il primo punto è che via «via che si procede nel sessantennio» – con una tendenza che abbiamo già riscontrato per gli anni Settanta, ma che a partire dall'Ottanta si fa ancora più palese e ampiamente condivisa – si

¹⁹¹ L. ASCOLI, *L'évolution du droit privé en Italie de 1869 à 1919*, in *Les transformations du droit dans les principaux pays depuis cinquante ans (1869-1919): livre du cinquanteaire de la Société de législation comparée*, 2 voll., Parigi, Librairie générale de droit et de jurisprudence (LGDJ), 1922-1923, Tomo I, p. 215.

¹⁹² P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia*, op. cit. p. 180.

¹⁹³ *Ibidem*.

rimettono sempre più vigorosamente «in discussione certi punti del compromesso del '65», divenuto palesemente insoddisfacente, riprendendo e sviluppando «la piattaforma del progetto Pisanelli contro quanto corrispondeva invece alle posizioni della maggioranza senatoriale» dell'unificazione. Parallelamente, e nonostante la crisi del modello culturale francese – soprattutto in campo giuridico-dottrinale, divenuta un fatto innegabile – si continua comunque a guardare alla Francia della *Troisième République* per trovare l'ispirazione sostanziale di progetti di riforma adattabili anche al contesto italiano, «rinnovando le grandi campagne progressiste e unitarie della tradizione francese, dai sansimoniani a Victor Hugo e Giorgio Sand e Dumas, fino a Naquet ed oltre, nel rivendicare i diritti della madre nubile, della donna maritata, dei figli naturali, e soprattutto il divorzio»¹⁹⁴.

La riforma dell'ordine familiare – alla stregua di queste sue tendenze generalmente riscontrabili – passa, dunque, per un autentico tentativo di socializzazione del diritto privato e del Codice civile patrio, attraverso singoli provvedimenti legislativi o riforme generali di interi complessi normativi-istituzionali, che si iscrive perfettamente nel programma giuridico-culturale del *Realismo giuridico italiano*, e che rappresenta la messa in atto di quella nuova *Retorica dell'innovazione* edificata negli anni Ottanta dell'Ottocento, di cui si cerca di sperimentare scientificamente la tenuta concettuale applicandola ad una serie di «riforme urgenti»¹⁹⁵ ed oramai improcrastinabili per la società italiana della fine del secolo XIX e dei primi decenni del XX. In quest'ottica non è per niente casuale che nel bel mezzo di quella che la storiografia più autorevole ha definito la crisi dello Stato liberale un realista sociologo-positivista come Enrico Cimbali parli – certamente con maggior fiducia nelle potenzialità di quel momento storico burrascoso, percependo con chiarezza di trovarsi nell'occhio del ciclone – invece di una *nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali* (1885)¹⁹⁶, sentendo nell'aria quel «desiderio profondo di novità», quella «smania febbrile di riforme in tutte le sfere molteplici della vita, della scienza, dell'arte» che stavano agitando «violentemente le fibre della società moderna»¹⁹⁷ nelle sue più recondite profondità.

«Nessun sistema, nessuna istituzione, nessun organismo scientifico, artistico, sociale, malgrado abbia il suggello e la consacrazione dei secoli si considera più come sacro ed

¹⁹⁴ *Ibidem*.

¹⁹⁵ E. CIMBALI, *Due riforme urgenti: il divorzio e la ricerca della paternità naturale*, op. cit.

¹⁹⁶ E. CIMBALI, *La nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali con proposte di riforma della legislazione civile vigente*, Torino, Unione Tipografica-Editrice Torinese, 1885. L'ultima edizione la IV, quella pubblicata postuma nel 1907 dall' Unione Tipografica-Editrice Torinese nella raccolta delle Opere complete di Enrico Cimbali (da cui citiamo), vide la luce nel bel mezzo del dibattito intorno alla celebre Commissione Gallo del 1906, che aveva il compito di approntare una «riforma integrale» del codice Pisanelli, che però non vide mai la luce a causa del profondo dissenso politico con cui fu accolto la sua istituzione, soprattutto tra i reazionari in Senato (vedi *Avvertenze per la Quarta Edizione* (Torino, dicembre 1906), in E. CIMBALI, *La nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali con proposte di riforma della legislazione civile vigente*, 4a ed., vol. I delle Opere complete di Enrico Cimbali, Torino, Unione Tipografica-Editrice Torinese, 1907, p. VII-X.

¹⁹⁷ E. CIMBALI, *La nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali con proposte di riforma della legislazione civile vigente*, op. cit., p. 3.

inviolabile» – scrive il giurista siciliano nell’Introduzione della suo *Opus Majus* – e tutto «cade e si trasforma, a vista d’occhio, sotto il martello inesorabile della critica, sotto l’impulso irresistibile di nuovi sorgenti bisogni» economici e sociali. «In mezzo a tanta vertigine di rivolgimenti e di trasformazioni, quasi nave incantata che solca tranquilla le onde burrascose dell’oceano seminate di moribondi e di cadaveri, il *Diritto civile* sembra non risenta per nulla l’influenza rivoluzionaria dei nuovi tempi»¹⁹⁸. «Ferma superstite a tante altre coeve, da gran tempo già scomparse o trasformate», il *Diritto civile* appare agli occhi di Cimbali «immobilizzato quasi del tutto nella sua sostanza e nella sua struttura», uno «spettacolo singolare» è «aggravato ancor più dalla scarsa produzione giuridica nazionale» che «mal sapendo elevarsi dal pantano di una esegesi grettamente servile ci mette nella dolorosa condizione di non poter sostenere dignitosamente la solida concorrenza di altre colte nazioni, ha mortificato l’amor proprio di taluni nostri giovani civilisti»¹⁹⁹. Si tratta di un «sentimentalismo» che «non congenito ma acquisito al nostro temperamento dopo lungo periodo d’inerzia e di sterilità scientifica durante il quale, cogli stimoli, l’amore e l’esperienza, abbiamo perduto la misura, la tenacità e la coscienza degli studi seri, positivi e fecondi, presumiamo di aver detto l’ultima parola intorno al *Diritto civile*, quando già si è semplicemente accennata e in qualche modo anche risolta la quistione del metodo da seguire»²⁰⁰. Non basta, insomma, – secondo il civilista meridionale – discutere soltanto dei postulati assiologici di una nuova metodologia giuridica per la Scuola di diritto nazionale italiana, ma bisogna metterla concretamente in pratica, facendone un autentico strumento di *innovazione* reale e non il fine ultimo di una sterile polemica gius-filosofica. «Non abbiamo ancora cominciato, e ci assale la smania di pervenire», «ci avventuriamo appena a fare le prime armi e vogliamo affrettarci a cingere gli allori del trionfo». «Mostriamo l’irrequietezza dei deboli, l’impazienza dei nuovi arrivati! E nell’ardore dell’impazienza ce la pigliamo col legislatore, che non mostra lo stesso entusiasmo febbrile nel rifondere e riordinare la materia del Codice civile. Troppo tardi pel legislatore il rivedere e riordinare il Codice vecchio», «troppo presto per elaborarne uno nuovo!»²⁰¹.

Tuttavia, al «punto in cui siamo il problema da risolvere si porge assai grave e complesso», poiché non si tratta «di rivedere e riordinare semplicemente, con qualche lieve modificazione di forma e di dettato, gl’istituti e le disposizioni esistenti» ma «invece d’intraprendere una riforma ed un mutamento profondamente radicale in tutto l’organismo e la struttura del Codice civile imperante»²⁰².

¹⁹⁸ *Ibidem*.

¹⁹⁹ *Ivi*, pp. 3-4.

²⁰⁰ *Ivi*, pp. 7-8.

²⁰¹ *Ivi*, p. 8

²⁰² *Ibidem*.

Il «periodo individualistico», «sotto l'influsso del quale e per disciplinare il quale furono scritte le legislazioni civili vigenti», appare a Cimbali «oramai destinato ad esser chiuso per sempre, cedendo man mano il campo al periodo della socialità»²⁰³. I «Codici civili vigenti» – e tra questi il Codice civile del Regno d'Italia del 1865 – si occupano «quasi unicamente dell'individuo umano dal punto di vista atomico ed astratto», mirando «soltanto a regolare, nelle loro forme molteplici, la varietà dei rapporti meramente individuali» tra gli uomini con una «legislazione privata individualistica»²⁰⁴. Sulla base di questo difetto, tutti i codici dell'assolutismo giuridico «divengono sempre più disadatti ed inadeguati alle esigenze mutate dei tempi moderni nei quali il centro di vita e di azione, spostandosi gradatamente dall'unità individuale, passa, con progressiva rapidità, nell'unità sociale»²⁰⁵. E questo spiega per quale motivo – in ultima analisi – qualsiasi «tentativo di revisione dei Codici civili vigenti, quindi, che non abbia lo scopo di riorganizzare e ricostituire interamente su novelle basi e con novelli criteri tutto il contenuto e la struttura dei medesimi, per guisa da abbracciare e disciplinare, ne' suoi aspetti più salienti, tutto il fenomeno privato sociale qual necessario complemento del fenomeno privato individuale, non può riuscire che assolutamente sterile ed infecondo»²⁰⁶. Devono liberarsi di questo inganno individualista tanto «il legislatore ed il giurista», che oramai appartiene al passato, – conclude Cimbali – cui ormai si impone di guardare a «ben altri orizzonti ed a ben altri ideali» se «comprendendone lo spirito restauratore, vogliono studiarsi di soddisfare le esigenze imperiose dei nuovi tempi». Cerchiamo, dunque, «di fissar bene il valore e la tendenza del momento storico attuale, e con esso la natura dei bisogni e rapporti sociali determinati dal grado di civiltà presente», per poi «fissare, in perfetta rispondenza dei medesimi, quale debba essere l'opera civilizzatrice dei legislatori e dei giuristi»²⁰⁷. Su questa presa di posizione – che nel discorso di Cimbali assume caratteri fortemente paradigmatici –, a ben guardare, si fonda assiologicamente tutto il riformismo innovatore degli esponenti maggiori del *Realismo giuridico italiano* del secolo XIX e la loro *Retorica dell'innovazione*, che si riflette sulle tutte le proposte di riforma dell'ordine familiare vigente di cui si fanno promotori, scardinando da tutte le angolature possibili (rapporti coniugali, filiazione, potestà paterna, condizione giuridica della donna) quel principio di assoluto individualismo borghese post-rivoluzionario (astrattamente egualitario ma sostanzialmente discriminatorio) sul quale furono eretti, in successione, tanto la *Retorica del progresso* intorno al *Code Napoléon* in Francia, quanto quella retorica progressista che sostenne abilmente in Italia il Codice civile albertino, prima, ed il Codice civile unitario poi.

²⁰³ *Ibidem*.

²⁰⁴ Ivi, p. 9.

²⁰⁵ *Ibidem*.

²⁰⁶ Ivi, pp. 9-10.

²⁰⁷ Ivi, p. 12.

3.1 «Due riforme urgenti»: il divorzio e la ricerca della paternità naturale

«Il primo grande tema che si propone all'attenzione delle Camere nel cinquantennio» – come abbiamo provato a sottolineare nelle pagine precedenti – senza grande successo è la spinosa questione della «precedenza del matrimonio civile sul rito religioso, che si voleva rendere obbligatorio per ovviare a inquietanti fenomeni sociali»²⁰⁸, tra i quali le relazioni clandestine non benedette dall'approvazione familiare ed il proliferare di figli illegittimi a seguito di unioni carnali libere. «Al grande turbamento sociale, sia sotto il profilo della illegittimità della prole, sia per l'incertezza dei rapporti patrimoniali e successori» – scaturito da quella che può considerarsi storicamente una sostanziale inattuazione nella prassi dei capi II e III del Libro I del Codice civile, relativo alle formalità per la validità del matrimonio civile – «si tentò di riparare da un lato sollecitando con graduali successi l'opportuna opera di persuasione dei vescovi sul clero dipendente» mentre «dall'altro mediante l'azione di appositi sodalizi che affiancavano i pubblici poteri, con una propaganda capillare attuata in varie forme, non esclusa la singolare ripresa laicista della multisecolare pratica delle confraternite religiose, consistente nel dotare le ragazze povere»²⁰⁹. «Attenuandosi con gli anni la virulenza della contestazione politico-religiosa del nuovo assetto statale» – anche, e forse soprattutto, dopo lo scoppio della *Questione romana* nel 1870-1871 e la dissoluzione definitiva del potere temporale dei papi che non rappresentava più una seria minaccia per lo Stato liberale e per la Corona – «si continuò tuttavia spesso a preferire il solo rito religioso per altri motivi: doppie formalità onerose, nonché le spese per i documenti necessari; sottrarre più facilmente i figli all'iscrizione anagrafica, e dunque alla costrizione militare; eludere i limiti e divieti di matrimonio posti ai militari; evitare alla vedova risposata la perdita della pensione, o permettere di aggirare la *conditio viduitatis*»; «ottenere, in generale, il riconoscimento sociale di un matrimonio che non si poteva o non si voleva celebrare nelle forme legali»²¹⁰. Insomma, che ci si trovasse «in alto» o «in basso» nella «scala sociale, in ogni caso, era poi il rito religioso ad avere la meglio a certi effetti» su quello civile, e questo sembrava valere anche – in maniera del tutto contraddittoria con il valore simbolico che le era riconosciuto tanto dallo Statuto albertino quanto dal Codice civile unitario e dalle altre leggi complementari – per la «prima famiglia del Regno»²¹¹, all'ora della celebrazione sfarzosa del matrimonio, rigorosamente religioso, del futuro sovrano Vittorio Emanuele III e della principessa Elena di Montenegro il 24 ottobre 1896 e che tenne occupata la Corte reale (ed i suoi uffici) per svariati mesi di preparativi²¹². «Imporre la precedenza del

²⁰⁸ P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia*, op. cit. p. 183.

²⁰⁹ Ivi, p. 184.

²¹⁰ *Ibidem*.

²¹¹ *Ibidem*.

²¹² La circostanza viene ricordata, con profondo stupore e qualche rammarico, dall'allora Presidente del Senato del Regno, dall'emiliano Domenico Farini – figlio di Luigi Carlo Farini – il quale ne prese nota nel suo *Diario*

rito civile per legge» – «fosse o no siffatta precedenza, come volevano alcuni, sanzionata anche penalmente sulla linea del codice penale napoleonico» – significava, infatti, nonostante l'indebolimento del potere ecclesiastico e l'affermazione della laicità dello Stato italiano, «incrinare il dogma separatista nei rapporti fra Stato e Chiesa, ritornando a calcare il terreno del vecchio giurisdizionalismo» che ricercava una forma di compromesso laico-confessionale tra questi due ordinamenti autonomi ed il riconoscimento della Chiesa come potere sovrano in Italia.

Al di là dei molti progetti legislativi presentati alla Camera per affrontare questa questione – e di cui abbiamo evocato qualche esempio e delineato il sostanziale insuccesso politico, che si protrae pressoché ininterrotto fino ai Patti Lateranensi fascisti del 1929 ed al nuovo concordato repubblicano di Villa Madama del 1984 – per quello che ci interessa in questa sede la scienza giuridica realista italiana appare molto coesa, derubricando il problema alla semplice inattuazione di una normativa codicistica di per sé già perfettamente funzionante e che non necessita di grandi modifiche sostanziali se non nella forma ma lasciando invariata la sua sostanza. «Conquista preziosa della civiltà moderna, e rivendicazione solenne del potere laico contro il potere invadente della Chiesa si porge l'istituto del matrimonio civile» – afferma Enrico Cimbali, per il quale questo istituto «rappresenta la conseguenza e l'espressione del principio più alto, che compete direttamente allo Stato qual organo supremo ed unico della sovranità nazionale, per propria natura, l'alto ufficio di governare e dirigere, nelle sue svariate forme di manifestazione, l'attività esterna degli individui» in «guisaché quando, nell'esercizio legittimo di essa non viene offeso per nulla il dritto egualmente rispettabile di altri individui, ovvero quello più elevato e più complesso della società in generale, possa la medesima liberamente esercitarsi come retta ed ordinata funzione della vita sociale»²¹³. Ecco come, allora, il «matrimonio assorto alla dignità d'istituto eminentemente civile, per quanto riguarda il complesso dei molteplici rapporti ed effetti giuridici che ad esso, prima e dopo la celebrazione, si collegano» e «senza che ciò faccia venir meno la naturale libertà negli sposi di chiedere pure ad altra autorità, la religiosa, il suggello e la consacrazione delle loro nozze»²¹⁴. Dopo tutto, se «si è adempiuto l'obbligo di cittadini, la legge non guarda oltre» ed anzi «rispetta pienamente in essi la coscienza di credenti», ma affinché questi «possano reclamare l'efficacia giuridica della loro unione e insieme tutte le guarentigie stabilite dalla legge, è mestieri ne abbiano osservato prima i precetti relativamente a tutto ciò che concerne le condizioni, le qualità e le forme richieste per contrarre legittimamente matrimonio»²¹⁵. «L'indole d'istituto

(1896). Cfr. D. FARINI, *Diario di fine secolo*, pubblicato sotto gli auspici del Senato della Repubblica nel I Centenario dell'Unità d'Italia, a cura di E. Morelli, 2 voll., Roma, Bardi, 1961-1962, p. 1047 (20 ottobre 1896).

²¹³ E. CIMBALI, *La nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali con proposte di riforma della legislazione civile vigente*, op. cit., pp. 76-77.

²¹⁴ Ivi, p. 77.

²¹⁵ Ivi, pp. 77-78.

eminentemente civile nel matrimonio può dirsi già entrata definitivamente nella coscienza universale», «né forma oramai più argomento di dubbio per nessuno, una volta che dal solo ed autorevole dettato della legge dello Stato trae le condizioni della sua esistenza, e le norme regolatrici del suo organismo riguardo a tutti gli effetti che ne derivano»²¹⁶.

Semmai, il «dubbio gravissimo»²¹⁷ – in questa materia – è più dottrinale che legislativo, e riguarda la natura giuridica del vincolo matrimoniale, il quale «trae la sua origine dalla volontà libera degli sposi» ed a cui dovrebbe riconoscersi la «natura fondamentale di contratto»²¹⁸. «È un errore grossolano, frutto di volgare pregiudizio da cui le menti più elette non fanno tuttora emanciparsi, quello di ritenere che il matrimonio verrebbe a perdere il fondamento della sua legittimità, nonché i caratteri e la natura d'istituto eminentemente etico, se dovesse assumere la figura giuridica di contratto» – afferma Cimbali con sicurezza. Questo dipende dal fatto «che il matrimonio, al pari di altri rapporti giuridici aventi un contenuto etico ed un valore decisamente sociale, è stato, in forza di abitudini secolari» considerato «come istituzione d'ordine superiore interamente sottratta alle norme di diritto comune» mentre «la forma del contratto si è vista quotidianamente applicata per costituire, regolare o sciogliere semplici rapporti d'interesse patrimoniale»²¹⁹. Tuttavia, «l'accidentalità di avere comune la forma contrattuale coi rapporti di puro interesse patrimoniale, non implica già che abbiano eziandio comune con essi la medesima sostanzialità gli istituti di ordine prevalentemente etico e sociale. Sarà dunque comune a tutti la natura fondamentale o generica di contratto, perché uguali riguardo a tutti sono gli elementi costitutivi onde si originano gli svariati rapporti giuridici che si pongono in essere» ma «diverso in ciascuno è il carattere particolare e la nota specifica, conforme all'indole dei rapporti di diritto cui ciascuno dà luogo e dell'ufficio sociale che ciascuno è chiamato ad esercitare»²²⁰. Questa conclusione di Cimbali – che come si ricorderà era anche il cardine fondamentale dei Progetti Morelli organici sulla riforma dell'intero ordine familiare – trova conferma in radice nelle pagine di Giuseppe D'Aguanno, il quale pur non ammettendo la natura contrattuale del vincolo matrimoniale ne sottolinea, comunque, la valenza di intimo istituto sociale, fondato sul libero consenso, soprattutto, della donna che deve poter «scegliere liberamente il suo sposo, o liberamente rifiutarlo quando non le aggrada quello che le vien proposto»²²¹. Alla legge spetta solo stabilire – come già accade nel Codice civile – le «condizioni indispensabili per contrarre matrimonio», le «formalità necessarie per la celebrazione» e le «regole per la parte contrattuale di esso», senza «confusione dell'elemento

²¹⁶ Ivi, p. 78.

²¹⁷ *Ibidem*.

²¹⁸ Ivi, p. 79.

²¹⁹ Ivi, p. 82.

²²⁰ Ivi, p. 83.

²²¹ G. D'AGUANNO, *La genesi e l'evoluzione del diritto civile secondo le risultanze delle scienze antropologiche e storico-sociali con applicazioni pratiche al codice vigente*, op. cit., p. 251.

giuridico col religioso»²²². Una soluzione, quest'ultima che sembra convincere anche Emanuele Gianturco, il quale nel suo corso universitario sul *Diritto di famiglia* (1884-1894) ridotto a sistema afferma che il «matrimonio è un atto *civile*, in quanto lo stato stabilisce le condizioni necessarie per la sua esistenza e la sua validità, e determina gli effetti, che ne derivano» ma è anche «un atto *religioso*, in quanto l'unione sessuale di due persone riceve la sanzione morale delle loro credenze religiose»²²³, di cui però lo Stato liberale deve completamente disinteressarsi.

«A non miglior fortuna, fu destinata la decina di progetti presentati fra il 1873 e il 1920 sull'altro tema tipicamente laicista»²²⁴ – e che rappresenta la prima delle *Due riforme urgenti*²²⁵ promosse da Enrico Cimbali nel suo scritto sulla *nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali* – quello dell'introduzione del divorzio nel Codice civile. Una questione che vede affrontarsi due veri e propri schieramenti interni alla scienza giuridica nazionale, con oltre alla ferma opposizione dei cattolici anche quella dei «comitati “laici” anti divorzisti delle grandi città», tra le cui fila «figurano, frammisti a nobili, senatori, magistrati, “generali, ammiragli ed ufficiali” nomi di giuristi eminenti come Gianturco, Salandra, Gabba o Mattiolo» o ancora Filomusi-Guelfi e Polacco ed anche «a credere che la qualifica dei giureconsulto fosse elargita per l'occasione con certa qual generosità, rimane il fatto che sull'altra trincea furono più che rari i giuristi di qualche rilievo: un Fiore, un Brugi, un Emilio Bianchi» fino ad «Arcoleo, Mortara e Scaduto»²²⁶. Anche in questo caso il giudizio di Paolo Ungari sulla dottrina giuridica tra Otto e Novecento ci appare fin troppo *tranchant* (e riduttivo) – soprattutto quanto al fronte divorzista – poiché finisce per sottovalutare (e derubricare a sregolatezza o meta-giuridicità) il valore delle dottrine positiviste sociologiche ed evoluzionistiche di Cimbali e D'Aguanno che, invece, sulla questione del divorzio si espressero con molta chiarezza e con un'argomentazione giuridico-sociale che non lasciava adito a grandi polemiche, se non di tipo politico. Questi autori, infatti, non fanno altro che dedurre rigorosamente lo scioglimento del vincolo matrimoniale tanto dal principio superiore di laicità del matrimonio civile nello Stato liberale quanto dalla necessità sociale di questo istituto per il buon funzionamento della società civile, senza perdersi in inutili orpelli argomentativi normativi che finirebbero per lasciare il tempo che trovano di fronte alla salda negazione di civilisti ben più autorevoli di loro.

«L'organamento della famiglia» – premette Cimbali, riallacciando le fila del discorso con il principio di statualità del matrimonio civile e sulla sua valenza di vincolo contrattuale in senso stretto – «è di ordine pubblico nel tempo che è d'ordine privato» e «trae la sua origine

²²² Ivi, pp. 249-250.

²²³ E. GIANTURCO, *Diritto di famiglia* (1884-1894), in Id. *Opere giuridiche*, 3 voll., Vol. III: *Monografie, saggi vari, corsi universitari sui contratti speciali*, Roma, La Libreria dello Stato, 1947, p. 3.

²²⁴ P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia*, op. cit. pp. 186-187.

²²⁵ E. CIMBALI, *Due riforme urgenti*, op. cit.

²²⁶ P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia*, op. cit. p. 187.

dalla forma puramente contrattuale nel tempo che adempie una vera e propria funzione sociale». Da questo è giocoforza dedurre che la «natura generica di contratto nel matrimonio importa, che dipenda dalla libera volontà degli sposi il metterlo o no in essere» e che «il matrimonio, al pari di qualunque altro siasi organismo, dee mantenersi in vita finché conserva le condizioni della vita» ma «non più quando, insieme alle ragioni, sono cessate le condizioni stesse della vita»²²⁷. «Conquista preziosa di una civiltà che porta il suggello dei secoli, il matrimonio indissolubile rappresenta l'ideale della convivenza domestica» e «tale dee sempre mantenersi, ove voglia rispondere ai fini supremi cui venne dalla natura preordinato»²²⁸, ossia «perennità, la solidità e l'intimità del domestico legame che fa di due esseri unica sostanza, e si avrebbe un vincolo meramente provvisorio destituito affatto di valore e di contenuto etico». Questo però – e qui sta il punto nodale del ragionamento socio-antropologico del giurista siciliano per ammettere il divorzio – «implica che i due elementi molecolari, onde si compone l'organo integratore e riproduttore della specie umana, si conservino sempre atti al proprio ufficio»²²⁹. Tuttavia, «può avvenire, come avviene spesso difatti, che taluno od entrambi gli elementi, onde si compone l'organo familiare, si mostrino sostanzialmente disadatti a compiere l'ufficio cui sono destinati» ed in maniera tale che «la loro unione forzata sia causa, a un tempo, di sofferenza e di malessere pel medesimo, di turbamento e di disordine per gli altri organi finitimi, nonché per lo stesso grande organismo sociale di cui esso fa parte»²³⁰. Alla strega di questo, non può allora negarsi che «oltre la morte di uno degli sposi come causa naturale, si debba pure ammettere il divorzio come causa sociale di scioglimento del matrimonio»²³¹ per salvaguardare tanto l'interesse dei coniugi infelici a dividersi per intraprendere nuovi itinerari di vita autonomi quanto quello della società civile nel suo complesso e dello Stato, che si vedono privati di un organismo del tutto incapace di dare vita positivamente a nuovi individui e cittadini. L'istituto del divorzio, a sua volta, «mentre si concilia ed è la conseguenza legittima dell'indole contrattuale del matrimonio», «non contraddice per nulla all'ufficio di funzione ed istituzione sociale ch'esso rappresenta»²³². «Libera unione contrattuale, quanto alla sua origine, il matrimonio non dee mantenersi a qualunque costo in vita per compressione forzata della legge, quando vengono meno irrevocabilmente i motivi che determinarono a siffatta unione la volontà degli sposi. Organo produttivo di un'eminente funzione sociale, esso dee restar tale sinché fisiologicamente adatto al proprio ufficio; non già dopo che, per vizi inguaribilmente morbosì, si è verificato tale processo patologico nell'organo familiare da richiedere che si risolva nei

²²⁷ E. CIMBALI, *La nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali con proposte di riforma della legislazione civile vigente*, op. cit., pp. 90-91.

²²⁸ Ivi, p. 91.

²²⁹ Ivi, pp. 91-92.

²³⁰ Ivi, p. 92.

²³¹ *Ibidem*.

²³² *Ibidem*.

suoi due elementi molecolari, onde cessi lo stato di perturbazione non solo della famiglia, ma benanche della società in generale»²³³.

Quello che è in discussione – una volta ammessa l'introduzione del divorzio in prospettiva torico-pratica e sociologica – ed affinché l'istituto possa adempiere al suo «ufficio supremo» è il problema di determinare «direttamente ed invariabilmente dalla legge, per motivi gravissimi, le cause» in cui il divorzio sarà consentito e che «non vadano mai noverati il mutuo consenso e l'incompatibilità di carattere come tali» giacché «in siffatta guisa diverrebbero essenzialmente mutabili le nozze, incoraggiata l'incostanza, favorita l'irrequietezza dei propositi, agevolata la speculazione degli interessi»²³⁴. Un timore ed un'accortezza quest'ultima che era venuta in risalto già con il progetto Morelli sul divorzio, e che aveva rappresentato il principale motivo della sua bocciatura da parte tanto di Gabba quanto di Bianchi, che pure l'aveva sostenuto in via generale. Allo stesso modo per Cimbali, oltre che nel caso del mutuo consenso ed in quello dell'incompatibilità di caratteri, lo scioglimento del vincolo matrimoniale non dovrà « giammai » essere « consentito » al coniuge cui viene addebitata il « premio della colpa », come nel caso di adulterio impedendo altresì « al coniuge colpevole di contrarre matrimonio col suo complice »²³⁵. Rispondendo a questi due postulati « l'istituto del divorzio, sarebbe chiamato a compiere un'azione altamente moralizzatrice nel seno della famiglia moderna, la quale » – conclude Cimbali – « a misura che tramonta l'ideale religioso e con esso il freno salutare fin oggi esercitato sulle coscienze, si avvia a divenire sempre più cinicamente borghese », « non di altro desiderosa che di coprire abilmente, col manto della più raffinata ipocrisia, le offese giornaliere portate alla santità del vincolo coniugale, e di non veder messe pubblicamente in piazza le placide turpitudini, che l'abitudine del vizio ha insegnato a fare ed a sopportare tranquillamente »²³⁶.

L'opinione di Cimbali rispecchia, in buona sostanza, i contenuti tanto dei progetti del ministro Villa quanto quelli dei progetti presentati successivamente dai ministri Zanardelli e Giannuzzi- Savelli tra Otto e Novecento e non è da escludersi che il suo scritto “eclatante” abbia rappresentato l'ispirazione da cui presero spunto questi inquilini progressisti del Ministero di Grazia e Giustizia. Tuttavia, andando al di là delle argomentazioni giuridico-sociali la ricostruzione “normativa” e la proposta “moderata” non appartengono completamente all'inventiva di Cimbali, ma sono ripresi quasi testualmente dalla *Loi Naquet* sul divorzio del 27 luglio 1884, e che al momento della stesura dell'opera era ancora sotto forma di progetto presentato all'*Assemblée nationale* il 6 giugno 1867²³⁷ dal medico e Deputato dell'estrema

²³³ Ivi, pp. 92-93.

²³⁴ Ivi, p. 93.

²³⁵ Ivi, pp. 95-96.

²³⁶ Ivi, pp. 96-97.

²³⁷ Tra gli altri, la ricostruzione dei progetti Naquet da quello del 1876 fino all'approvazione nel 1884, con la riproduzione dei testi può leggersi in L. CAPÉLAN, *Histoire de la Laïcité Républicaine. La Laïcité en marche*, Parigi, Nouvelles Éditions Latines, 1961, pp. 115-125.

sinistra Alfred Naquet²³⁸, di cui sicuramente il giurista siciliano doveva possedere una copia in francese sottomano²³⁹. La coincidenza non è affatto casuale se si considera che Enrico Cimbali – nonostante la situazione politica e culturale della Francia fosse molto diversa da quella italiana *Troisième République* – si trovava ad affrontare esattamente gli stessi problemi del celebre medico francese, il quale – in perfetta sintonia con la nostra ricostruzione – nel suo arciclebre volume scandaloso *Le Divorce* (1881)²⁴⁰ – anche questo sicuramente letto approfonditamente dal giurista siciliano, soprattutto per il suo approccio clinico-sanitario e psicologico che era intimamente positivista – affermava che *l'«incompatibilité du divorce avec la religion catholique est la seule cause réelle de la législation qui nous régit; c'est la seule qui ait été invoquée par le législateur de 1816, lorsqu'il abrogea le titre VI du Code civil. Ni M. de Bonald, ni M. de Trinquet, ni aucun des orateurs qui prirent alors la parole ne prétendirent que le divorce eût donné lieu à aucun abus grave. Ces orateurs se bornèrent à déclarer que la religion catholique étant la religion de l'Etat, et cette religion interdisant le divorce, le divorce devait être rayée du Code. Ce qui prouve d'ailleurs surabondamment que l'indissolubilité du mariage n'est que la conséquence du catholicisme, c'est que cette indissolubilité n'est consacrée par la loi dans aucun pays non catholique et que, au contraire, toutes les nations catholiques l'admettent, à l'exception de quelques rares pays où le divorce s'est introduit à la suite de la Révolution française»*²⁴¹.

Non si può negare che l'introduzione del divorzio sia stata una questione molto divisiva anche tra i giuristi realisti italiani, tanto è vero che il D'Aguanno – probabilmente per evitare polemiche attorno al suo volume sulle evoluzioni del diritto civile – sceglie strategicamente di evitare la questione, passando il divorzio sotto silenzio, anche se a giudicare dalla sua indole personale possiamo considerarlo favorevole all'introduzione dell'istituto concordemente con l'opinione di Cimbali, e questo è confermato dal fatto che l'ammissibilità della dissoluzione del vincolo matrimoniale trovò ampio spazio sulle pagine della *Scienza del diritto privato*²⁴² da lui

²³⁸ Sulla interessante figura intellettuale di Naquet nella Francia della Terza repubblica e sulla sua battaglia politica per il divorzio si possono vedere J.-P. CHABAUD, *Alfred Naquet (1834-1916): parlementaire comtadin, père du divorce*, prefazione di P. Vidal-Naquet, Mazan, Études comtadines, 2002; C. PORTALEZ, *Alfred Naquet et François-Vincent Raspail: destins croisés de deux républicains vauclusiens*, in *Une imagination républicaine, François-Vincent Raspail (1794-1878)*, a cura di J. Barbier e L. Frobert, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2017, pp. 219-230; Id. *Alfred Naquet et ses amis politiques: patronage, corruption et scandale en République (1870-1898)*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018; F. ROUVILLOIS, *Alfred Naquet, La république radicale et la théorisation du régime d'assemblée*, in *Les dix décisives: 1869-1879*, a cura di P. Allorant, W. Badier e J. Garrigues, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2022, pp. 135-148; per una testimonianza dell'epoca si veda, tra gli altri, A. MILLET, *Le divorce: ce qu'il a été, ce qu'il doit être. Discussion des doctrines de M. Naquet: nouveau plan de réformes*, Parigi, Cotillon, 1880.

²³⁹ E. CIMBALI, *La nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali con proposte di riforma della legislazione civile vigente*, op. cit., pp. 101-103, nota 1.

²⁴⁰ A. NAQUET, *Le Divorce*, Parigi, Dentu, 1881.

²⁴¹ Ivi, p. 157.

²⁴² P. GROSSI, *La scienza del diritto privato*, op. cit., pp. 139-140. Si vedano, in particolare, gli articoli pubblicati dal Tortori tra il 1893 ed il 1894. Cfr. C. TURCHETTI, *La precedenza del matrimonio civile e Il principio della indissolubilità del vincolo matrimoniale*, entrambi in «Scienza del diritto privato», vol. I, 1893, rispettivamente

diretta fino alla chiusura nel 1896 e che fu un giornale apertamente divorziata contrario alle opinioni di Gabba e Polacco, che in quegli stessi anni si erano schierati tra gli anti-divorzisti più convinti. A questo coro di contrari si uniscono anche i sostenitori più autorevoli del metodo *storico-razionale* di ispirazione pandettistica, con in testa il nome di Emanuele Gianturco, il quale usa proprio il *System* tedesco per dimostrare l'inopportunità di introdurre lo scioglimento del vincolo matrimoniale in seno al Codice civile, perché questo sarebbe stato violativo di quei principi superiori ed assoluti di civiltà su cui si fondano tutte le codificazioni civili. La sua violenta arringa per stroncare le istanze dei divorzisti viene pubblicata a puntate nel settembre del 1891²⁴³ sulle colonne del quotidiano anti-divorziato *Il Piccolo del Mattino*, in sorprendente concomitanza – quasi contraddittoria – con la sua compiuta svolta solidarista in *L'individuo ed il socialismo nel diritto dei contratti* (1891). La «questione del divorzio» in Francia come in Italia – scrive Gianturco, con un piglio quasi infastidito – «era risorta» per «l'apostolato fervente degli israeliti: le medesime cose hanno detto e ripetuto molti altri, senza tirarsi addosso l'accusa di voler deviare dalla questione del divorzio l'altra più grossa illiberale e antipatica dell'antisemitismo»²⁴⁴. «Ma non può sfuggire all'acuto ingegno» che «quell'ardore non è sintomo dell'urgenza della questione», «bensì merito precipuo dei promotori» che «che hanno saputo trasfonderlo negli aderenti e nel paese, purtroppo sonnolento ed aperto anche a proposito di più gravi problemi». D'altronde un qualsiasi «positivista convinto» che «si provasse a tentare la sociale e umanitaria propaganda, si esporrebbe a prendere una cantonata anche più famosa di quella» antisemita che si attribuisce «a me circa il divorzio»²⁴⁵. «In quanto alle riforme, che anche a noi paiono necessarie nel nostro diritto matrimoniale», quelle proposte dagli «anti-divorzisti» sono ben più rilevanti e socialmente accettabili, pur limitandosi «all'amministrazione dei beni dei coniugi, alla potestà maritale e patria e simili pannicelli caldi»²⁴⁶.

Non è un caso che, in quegli stessi anni, Gianturco si stava battendo in prima persona alla Camera dei deputati e nella aule accademiche per migliorare la condizione dei figli illegittimi ed ammettere le indagini di paternità naturali, tanto in favore della prole quanto della donna sedotta ed abbandonata da un uomo in mala fede coperto dalla legge, un tratto che fa di lui un autentico giurista realista ed innovatore del secolo XIX nonostante la sua personale

pp. 3-20 e pp. 55-67; Id. *La serietà e la logica di certi antidivorzisti*, in «Scienza del diritto privato», vol. II, 1894, pp. 34-52.

²⁴³ E. GIANTURCO, *La questione del divorzio, Il tramite del divorzio e La polemica sul divorzio*, tutti e tre pubblicati in «Il Piccolo del Mattino», 21, 24 e 27 settembre 1891 ora in Id. *Opere giuridiche*, 3 voll., Vol. I: *Monografie e corsi universitari sui diritti reali*, Roma, La Libreria dello Stato, 1947, pp. 184-189.

²⁴⁴ Ivi, p. 188. Gianturco si sta riferendo alla circostanza che Alfred Naquet era ebreo, e che l'argomento da lui utilizzato – come da molti altri – contro la sua legge per l'introduzione del divorzio è il fatto che per ragioni religiose la Tōrah ebraica ammette lo scioglimento del vincolo matrimoniale e questa ragione morale sarebbe l'unica che ha spinto Naquet a battersi per il divorzio.

²⁴⁵ *Ibidem*.

²⁴⁶ Ivi, p. 189.

avversione per il divorzio. La questione della paternità naturale, infatti, è una di quelle che riesce a mettere d'accordo un po' tutti i protagonisti della nostra vicenda, perché viene percepito come un argomento di grande attualità che però non implica una scelta morale vistosa, ma più semplicemente la salvaguardia di due categorie – quella del minore abbandonato e quella della donna sedotta – oggettivamente considerate come in uno stato di debolezza e vulnerabilità, e questo nonostante la riprovazione sociale di cui sono vittime le donne rimaste incinte senza aver prima contratto un giusto matrimonio. Nel suo discorso per la presentazione del progetto di legge da lui redatto *Sulla condizione giuridica dei figli naturali e delle donne sedotte* (1892)²⁴⁷, il giurista lucano afferma che una «letteratura si è andata formando sulla condizione giuridica dei figli naturali in circa cinquant'anni di studii e ricerche assidue» ed alla stregua di queste, senza timore di smentita, «si può sicuramente affermare che sia già compiuto, nella universale coscienza giuridica, il lavoro di preparazione che costituisce la ragione politica della legge»²⁴⁸. «Giuristi e sociologi dei più civili paesi, concordano pressoché tutti circa la necessità della riforma» e si discute tra loro «soltanto dei *limiti* che alla riforma stessa conviene porre, perché non divenga strumento di ricatti e incentivo al malcostume»²⁴⁹. È per questo motivo che fermo il principio secondo cui la ricerca di paternità deve essere ammessa per ragioni evidenti di civiltà, Gianturco ne precisa fin da subito i limiti stringenti, tanto quanto al dettato dell'articolo 189 (indagini sulla paternità) che rispetto al successivo articolo 193 (casi di riconoscimento dei soli alimenti “penitenziali” in favore dei figli adulterini ed incestuosi) del Codice civile vigente. Il testo del progetto prevede infatti che le indagini della paternità sono ammesse, oltre che nei «casi di ratto o di stupro violento, quando il tempo di essi risponde a quello del concepimento», anche nei casi di «seduzione, preceduta da promessa di matrimonio» ai danni della donna abbandonata e di «possesso di stato» della prole, «costituito dal *nomen*, dal *tractatus* e dalla *fama* di figlio naturale»²⁵⁰. Quanto poi alla condizione dei figli adulterini ed incestuosi, cui è fatto divieto assoluto di esercitare l'azione di paternità, sono estesi i casi nei quali questi possano fare richiesta di alimenti contro il genitore che li abbia procreati in spregio alle più elementari norme di civiltà, e che riproducono in buona sostanza le circostanze aggiunte all'articolo 189 per una questione di equità di trattamento. Non un progetto chissà quanto complesso o articolato, ma certo una forte stoccata a quel principio assoluto secondo il quale le indagini della paternità non dovrebbero mai essere esercitate contro il padre, e che la donna sedotta è vittima del suo male. Tuttavia, nonostante questo, il progetto di Gianturco non trova grandi apprezzamenti in Parlamento tant'è vero che nel 1893²⁵¹ il giurista lucano affermerà con

²⁴⁷ *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, 14 dicembre 1892, p. 487. Il testo del documento è riprodotto, con il titolo *Sulla condizione giuridica dei figli naturali e delle donne sedotte*, in Id. *Opere giuridiche*, Vol. I, op. cit., pp. 200-2003.

²⁴⁸ Ivi, p. 200.

²⁴⁹ *Ibidem*.

²⁵⁰ Ivi, p. 200-201.

²⁵¹ E. GIANTURCO, *Le indagini sulla paternità* (1893), in Id. *Opere giuridiche*, Vol. I, op. cit., pp. 204-208.

un certo rammarico le «due proposte relative al divorzio e la alla precedenza del matrimonio civile, per il loro spiccato carattere anticlericale, hanno trovato almeno il sussidio di tutta la stampa e delle associazioni liberali» mentre «quella relativa ai figli naturali, siccome non è tale da attirare le scomuniche di nessun Papa, nero, paonazzo o rosso, non ha trovato nel paese altro eco, fuorché quello di alcuni anacoreti della scienza e di avvocati e magistrati esperti dei mali presenti e gravissimi»²⁵². Questo nonostante, una «così stridente contraddizione fra il sentimento popolare e la legge, giustifica l'assoluzione delle madri infanticide e perfino delle sedotte confessa di aver ucciso o ferito il proprio seduttore, e gli applausi della folla, cui pare giustizia non quella che detta il codice, ma l'altra scritta nell'anima popolare»²⁵³.

Il riferimento all' «anacoreta della scienza» è probabilmente indirizzato ad Enrico Cimbali – con il quale Gianturco, nonostante l'ammirazione per la sua teorica del *Codice privato-sociale*, aveva brutalmente litigato qualche anno prima in tema di fiducia testamentaria sulle pagine de *Il Filangeri*²⁵⁴ – e che si era schierato in favore di una riforma della ricerca di paternità nella sua opera sulla *nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali* disvelando anche qual era il riferimento francese del progetto di Gianturco, che appariva così come “ricopiato” di sana pianta. «L'improvvida consacrazione di siffatto principio» che vieta con il più cupo rigore le indagini sulla paternità naturale fu consacrato «nel Codice civile italiano, dovuta all'esempio in questa parte pernicioso del Codice civile francese che fu la guida costante dei nostri legislatori, rompendo bruscamente le auree tradizioni giuridiche nazionali, accolte per lungo spazio di tempo dal maggior numero delle province chiamate a formar parte del nuovo regno» era «destinata senza dubbio a provocare attacchi e censure dappertutto in nome del sentimento di giustizia e di umanità offeso»²⁵⁵. «La propaganda contro il principio che vieta le indagini sulla paternità naturale, di cui si è fatto, con intelligenza di amore» un grande parlare anche in Italia da Salvatore Morelli a Gabba «ha raggiunto in Francia proporzioni addirittura colossali», «sin da trovare validi campioni non solo fra giureconsulti accreditati, ma fra drammaturghi, romanzieri e letterati altresì, dei quali ciascuno ha rotto a suo modo una lancia in servizio della vagheggiata riforma»²⁵⁶. E pure non è solo questo, che impone di guardare oltralpe. La «quistione in Francia non si è mantenuta soltanto nel campo astratto dei puri desideri e delle vaghe ricerche scientifiche» ma «è passata di già nel campo concreto di due formali progetti di legge presentati l'uno al Senato nel 1878 per iniziativa parlamentare e l'altro alla Camera dei deputati anche per iniziativa parlamentare, più recentemente nel 1883»²⁵⁷. Da questo punto di vista, «l'esempio della Francia, come al solito, non è stato privo

²⁵² Ivi, p. 204.

²⁵³ Ivi, p. 205.

²⁵⁴ A. R. AMATO, *Due anime del Realismo giuridico italiano*, op. cit.

²⁵⁵ E. CIMBALI, *La nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali con proposte di riforma della legislazione civile vigente*, op. cit., pp. 108-109.

²⁵⁶ Ivi, p. 109.

²⁵⁷ Ivi, pp. 109-110.

d'importanza» poiché «a parte il disegno di legge composto di un solo articolo e diretto ad abrogare in modo puro e semplice l'art. 189 del Codice civile italiano, presentato or sono alcuni anni alla nostra Camera dei deputati dallo sventurato e compianto Salvatore Morelli, il quale, tanto per la forma quanto per l'autore che lo presentava, non poteva certamente trovare accoglienza, come non la trovò di fatti»²⁵⁸. Questo, appare a Cimbali del tutto sconcertante, poiché l'ammissione della ricerca di paternità naturale discende logicamente da un «principio fondamentale» della società civile che «trovasi scritto nella coscienza infallibile dell'umanità e presso tutte le legislazioni dei popoli civili, trovasi anche scritto formalmente nella legislazione francese ed italiana»²⁵⁹. «Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno» e «siffatta responsabilità ha luogo egualmente tanto nel caso in cui il danno sia cagionato da un fatto volontario, quanto nel caso in cui derivi da un fatto involontario» per «negligenza od imprudenza»²⁶⁰. A maggior ragione, se «il principio della responsabilità giuridica domina inconcusso, quando si è causa di danni puramente materiali» questo deve necessariamente «serbare intera la sua efficacia, allorché l'individualità umana diviene causa di danni materiali e morali gravissimi a un punto, dando esistenza ad esseri cui si rifiutano poscia, insieme al riconoscimento, le condizioni stesse dell'esistenza»²⁶¹. «Dimostrata l'evidente legittimità del principio che ammette le indagini relative alla paternità naturale, non resta che farne prudente applicazione a quei casi, nei quali l'escluderle costituisce manifesta ingiustizia ed arbitrio flagrante del legislatore»²⁶². In questo il progetto di Emanuele Granturco – profondamente ispirato (ma diciamo pure ricopiato) da quello del politico e drammaturgo francese Gustave Rivet del 1883²⁶³ – sembra una mediazione ottimale ma destinata al fallimento²⁶⁴, tanto è vero che sarà fatto proprio non soltanto dal Cimbali ma anche dal III *Congresso giuridico nazionale* (1891), che la tramuterà nella sua proposta di riforma approvata alla quasi unanimità, redatta da Oreste Ragnoli e presentata al Ministro di Grazia e Giustizia²⁶⁵, senza però sortire alcun effetto politico.

²⁵⁸ Ivi, pp. 110-111.

²⁵⁹ Ivi, p. 116.

²⁶⁰ *Ibidem*.

²⁶¹ *Ibidem*.

²⁶² Ivi, p. 123.

²⁶³ G. RIVET, *La recherche de la paternité*, Paris, Levy, 1883.

²⁶⁴ G. CAZZETTA, *Præsumitur seducta*, op. cit., p. 317-318, nota 267.

²⁶⁵ C. DE BENEDETTI (a cura di), *Atti del III Congresso giuridico nazionale*, tenuto in Firenze l'anno 1891 e pubblicati per incarico della commissione esecutiva, Unione Tipografico-Editrice Torinese (UTET), 1897, pp. 32-51.

4. La legge Scacchi (1919): l'unica vittoria del *Realismo giuridico italiano* sulla strada dell'*Innovazione* e l'epilogo di un lungo cammino verso la socializzazione del diritto familiare

Resta all'appello soltanto una questione da affrontare, su cui – esattamente come avviene per la ricerca di paternità – si venne a formare con il passaggio da un secolo all'altro «una larga concordia tra gli studiosi e in Parlamento: la condizione della donna coniugata»²⁶⁶ e la necessità di abrogare l'autorizzazione maritale, per rendere finalmente il gentil sesso capace di esercitare il diritto sulla propria sfera giuridica patrimoniale e migliorarne lo *status* sociale. Tra il successo della Legge Morelli del 1877 e l'abolizione dell'autorizzazione maritale del 1919 con la Legge Sacchi, il legislatore non resta del tutto inerte – come avvenne per il matrimonio civile, per il divorzio e fin anche per la più condivisa ricerca di paternità – intervenendo a più riprese sullo status femminile con «tutta una normativa minore» che «tempera» progressivamente (a piccoli passi) «la diseguaglianza fondamentale mantenuta fra coniugi dal Codice civile»²⁶⁷ unitario, nonostante le aperture del primo Progetto Pisanelli del 1863. «Negli anni Ottanta la legislazione sulle casse di risparmio ammise le donne a far depositi e prelievi senza l'autorizzazione del marito», la «legislazione sociale in materia di pensioni, di infortuni, di casse popolari venne via via riconoscendo loro diritti sostanzialmente divergenti dallo schema civilistico», una «legge del 1893 precisò che la donna separata era capace di disporre ed obbligarsi senza autorizzazione» del coniuge, «un'altra del 1907 tornò a sviluppare a favore della donna lavoratrice, limitatamente ai proventi del lavoro personale, le antiche dottrine del diritto comune sul *peculium adventicium*» ed alla «perdurante esclusione dall'elettorato politico faceva riscontro l'ammissione al voto nelle elezioni dei probiviri e per le camere di commercio»²⁶⁸.

Tuttavia, anche se non con lo stesso clamore “mediatico”, pure la scienza giuridica realistica si mosse su questo fronte, intendendo in maniera molto chiara tutte quelle istanze che provenivano dai grandi movimenti sociali per il rinnovamento delle istituzioni civili, tanto di emancipazione femminile liberale-solidarista come quelli della Mozzoni o di Morelli quanto da quelli di indole politica più tipicamente socialisti, incarnati dalla figura di Anna Kuliscioff²⁶⁹. Tanto è vero che nel 1912 al Senato – caso più unico che raro, a poco meno di due anni dallo

²⁶⁶ P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia*, op. cit. p. 192.

²⁶⁷ *Ibidem*.

²⁶⁸ *Ibidem*.

²⁶⁹ Sulla figura della Kuliscioff si veda M. ADDIS SABA, *Anna Kuliscioff: vita privata e passione politica*, Milano, Mondadori, 1993; M. PUNZO, *L'esercizio e le riforme*, Milano, L'ornitorinco, 2012; ed i saggi raccolti rispettivamente in M. DEGL'INNOCENTI, F. TARICONE, P. PASSANITI e L. TOMASSINI (a cura di), *Anna Kuliscioff. Il socialismo e la cittadinanza della donna*, Roma, Agra, 2015; T. CASADEI, V. MAESTRONI (a cura di), *Medicina, emancipazione, politica. Anna Kuliscioff e noi*, Modena, Mucchi, 2024.

scoppio della Grande Guerra – fu l'autorevolissimo romanista e civilista Vittorio Scialoja²⁷⁰ – già Ministro di Grazia e Giustizia nel 1909, e figlio di Antonio – a presentare l'ultimo pogetto di riforma per «l'abolizione dell'autorizzazione maritale»²⁷¹, un progetto – cosa ancora più sconvolgente – che ricalcava in gran parte l'ultimo tentativo moderato di Salvatore Morelli sulla stessa questione, pur distaccandosene quando «si prevede che il marito possa però vietare l'esercizio del commercio alla moglie, e revocarne entro un dato intervallo le donazioni», dal canto suo la moglie diventava capace di «costituire un patrimonio destinato alla famiglia, goderne i frutti e averne amministrazione»²⁷². La storia dell'abolizione dell'autorizzazione maritale e della Legge Sacchi, però, si lega al nome di un'altra personalità eminente – probabilmente quella del più grande gius-commercialista italiano della seconda metà dell'Ottocento – il veneziano Cesare Vivante²⁷³, che fu anch'egli giurista realista e soprattutto un fervente solidarista²⁷⁴, iscrivendosi a pieno titolo in quel movimento di rinnovamento del diritto civile dei «fertilissimi» anni Ottanta e Novanta del secolo XIX²⁷⁵. Quello di Vivante prende le forme di un vero e proprio grido, lanciato al primo *Congresso Nazionale delle Donne Italiane*²⁷⁶, tenutosi a Roma nell'aprile del 1908: «è necessario sopprimere l'esoso sciocco, malefico istituto dell'autorizzazione maritale! La donna può come l'uomo amministrare le proprie sostanze. Sarebbe inutile che noi padri accumulassimo denari per le figlie che sappiamo buone amministratrici, perché la mano di un marito li sperperasse»²⁷⁷. Si tratta di un femminismo che non è semplicemente «alimentato dall'idea di far muovere la ricchezza in modo sano»²⁷⁸, ma che rappresenta lo sfogo di un giurista logico e razionalista ma, allo stesso tempo, animato da pulsioni sociali che gli vengono dallo studio di una materia – il diritto commerciale – che è profondamente radicata nella società, e soprattutto in quella delle diseguaglianze tra lavoratore e datore di lavoro, tra capocantiere ed operaio, tra proletario e borghese. In qualche modo, Vivante sembra voler applicare al diritto familiare quella stessa elasticità prevista per i principi di diritto commerciale e che, invece, è del tutto assente nel diritto civile codificato, mettendo a confronto una materia dinamica con una statica affinché quest'ultima ne acquisisca l'abbrivio. Non si può negare, infatti che «oggi milioni di donne

²⁷⁰ G. CHIODI, «Scialoja, Vittorio», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, 2 voll., a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletta, Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pp. 1833-1837; E. STOLFI, «Scialoja, Vittorio», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 91, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2018, pp. 536-541.

²⁷¹ V. SCIALOJA, *Per l'abolizione dell'autorizzazione maritale*, in *Studi in onore di Biagio Brugi nel XXX anno del suo insegnamento*, Palermo, Gaipa, 1910, pp. 663 e ss.

²⁷² P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia*, op. cit. p. 193.

²⁷³ M. LIBERTINI, «Vivante, Cesare», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, 2 voll., a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletta, Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pp. 2058-2062.

²⁷⁴ Cfr. C. VIVANTE, *I difetti sociali del Codice di commercio: prolusione*, Torino, Bocca, 1899.

²⁷⁵ P. GROSSI, *La Scienza de diritto privato*, op. cit., pp. 65-71; Id. *Scienza giuridica italiana*, op. cit., pp. 51-57.

²⁷⁶ *Atti del I Congresso Nazionale delle Donne Italiane*, Roma 24-30 aprile 1908, Roma, Laziale, 1912.

²⁷⁷ Ivi, pp. 244-245.

²⁷⁸ P. PASSANITI, *Diritto di famiglia ed ordine sociale*, op. cit., p. 358.

lavorano, ed è assurdo che la donna operaia sia padrona del suo salario solo fino a che questo non abbia raggiunto una certa cifra. L'autorizzazione maritale, dunque, che potrebbe persuadere le donne a non lavorare o a consumare il salario guadagnato, è un vero flagello sociale»²⁷⁹, non solo per la donna ma anche per la sua famiglia e per la società intera e questo basta a domandare l'abolizione immediata²⁸⁰.

Il voto di Vivante – unico nel suo genere, tanto per i toni quanto per la sede – non rimase inascoltato, dopo la fine della Grande Guerra le istanze delle donne torneranno nuovamente all'ordine del giorno in Parlamento con il nuovo Guardasigilli della presidenza Orlando Ettore Sacchi, il quale il 23 marzo del 1916 proporrà il suo progetto di legge intitolato: *L'autorizzazione maritale è abolita. Le donne possono finalmente essere tutrici, esercitare le libere professioni, adire a pubblici uffici* che nel luglio 1919 – sia pur modificato in parte – diventerà legge dello Sato, portando a termine quell'unica riforma compiuta dell'ordine familiare di tutto il cinquantennio trascorso dal 1865. Sulle motivazioni che hanno condotto all'emanazione del provvedimento normativo il Ministro della Giustizia è chiaro fin dall'inizio: «Le donne italiane, in questa guerra, hanno dimostrato serietà di propositi e patriottismo superiori ad ogni elogio. Esse si sono trasformate in infermiere, in tranviere, in bramiste, hanno sopportato in silenzio il loro grande dolore, quando hanno assistito alla partenza dei loro mariti e dei loro figli. È un'altra rivelazione che noi abbiamo avuto in questa guerra. La donna è divenuta più bella, più grande. Ed io francamente credo che noi dobbiamo dimostrare alle donne la nostra viva riconoscenza parificandola all'uomo nei diritti civili»²⁸¹. Ma oramai nell'aria qualcosa è irrimediabilmente cambiato e non solo a causa della Grande guerra, l'approvazione della Legge Sacchi finisce, infatti, per dimostrare che la socializzazione dell'ordine familiare – dall'essere una pura invenzione o fantasia di giuristi eclettici o eccentrici, a seconda dei gusti di chi li ascoltava – era diventata una necessità improrogabile per la Nazione. A partire da questo provvedimento diventa del tutto palese «come sia l'insieme della disciplina dei rapporti interpersonali a essere inadeguata e datata, cosicché particolarmente viva rimane l'esigenza di rinnovare la disciplina della famiglia: i cambiamenti sociali ed economici prodotti dal conflitto richiedono un più vasto e organico rinnovamento legislativo»²⁸². Non è un caso che un giurista illuminato come Ludovico Mortara²⁸³, sotto il cui dicastero la legge sull'abolizione dell'autorizzazione maritale del 1919 giunse a compimento si renda conto – quasi come colto da un fulmine a ciel sereno – di quanto fosse impellente per l'Italia intervenire in maniera organica sulle codificazioni e non più con riforme isolate spesso infruttuose, con decreto dell'8 novembre

²⁷⁹ *Atti del I Congresso Nazionale delle Donne Italiane*, op. cit., p. 246.

²⁸⁰ *Ibidem*.

²⁸¹ *Atti Parlamentari*, Camera dei deputati, tornata del 23 marzo 1916, p. 2060-2061.

²⁸² M. SEVERINI, *In favore delle italiane*, op. cit., p. 133.

²⁸³ M. MECCARELLI, «Mortara, Lodovico», in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 459-462.

1919 nomina una Commissione ministeriale incaricata di proporre le riforme «più urgenti e utili alla legislazione commerciale italiana»²⁸⁴ che sarà presieduta da nostro Cesare Vivante. È iniziato, con il 1919, un capitolo nuovo della storia del diritto civile italiano, quello che condurrà l'Italia verso il Codice civile del 1942.

²⁸⁴ *Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari di culto*, vol. II, Roma, Tipografia della Camera dei deputati, 1919, p. 754.

BIBLIOGRAFIA

FONTI

AA.VV./S.A.

ATTI PARLAMENTARI

- Atti Parlamentari*, Camera dei deputati, tornata del 15 marzo 1861;
Atti Parlamentari, Camera dei deputati, tornata del 27 marzo 1861;
Atti Parlamentari, Camera dei deputati, tornata del 30 aprile 1861;
Atti Parlamentari, Camera dei deputati, tornata del 13 luglio 1862;
Atti Parlamentari, Camera dei deputati, tornata del 24 novembre 1864;
Atti Parlamentari, Camera dei deputati, tornata del 25 marzo 1867;
Atti Parlamentari, Camera dei deputati, tornata del 18 giugno 1867;
Atti Parlamentari, Camera dei deputati, tornata del 3 dicembre 1873;
Atti Parlamentari, Camera dei deputati, tornata del 6 marzo 1874;
Atti Parlamentari, Camera dei deputati, tornata del 14 giugno 1875;
Atti parlamentari, Camera dei deputati, tornata del 24 gennaio 1877;
Atti parlamentari, Camera dei deputati, tornata del 1° febbraio 1877;
Atti parlamentari, Camera dei deputati, tornata del 26 marzo 1877;
Atti parlamentari, Camera dei deputati, tornata del 25 maggio 1878;
Atti Parlamentari, Camera dei deputati, tornata del 3 dicembre 1878;
Atti parlamentari, Camera dei deputati, tornata del 29 aprile 1879;
Atti Parlamentari, Camera dei deputati, tornate dal 13 al 19 maggio 1879;
Atti parlamentari, Camera dei deputati, tornata del 21 febbraio 1880;
Atti parlamentari, Camera dei deputati, tornata del 3 febbraio 1893;
Atti parlamentari, Camera dei deputati, tornata del 14 dicembre 1892;
Atti parlamentari, Camera dei deputati, tornata del 24 febbraio 1893;
Atti parlamentari, Camera dei deputati, tornata del 6 dicembre 1901;
Atti Parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XXIV, documento n. 75, pubblicato in «Il Diritto ecclesiastico», vol. VII, 1914, pp. 87-96;
Atti Parlamentari, Camera dei deputati, tornata del 23 marzo 1916;
Atti Parlamentari, Senato, tornata del 16 luglio 1863;

EDIZIONI DI CODICI, LEGGI, ED ALTRI DOCUMENTI UFFICIALI

- Annali di statistica della popolazione*, pubblicata dal Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio del Regno d'Italia, serie 2a, vol. 11, Roma, Botta, 1880;

Atti del Parlamento Subalpino. Discussioni del Senato del Regno, raccolti e corredati di note e di documenti inediti da Amedeo Pinelli e Paolo Trompeo, Firenze, Eredi Botta, 1859-1875;

Atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815 ed altri trattati che vi si riferiscono e la Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari di culto, vol. II, Roma, Tipografia della Camera dei deputati, 1919;

Collezione celerifera delle leggi, Torino, Favale, 1822-1848;

Convenzione fra Austria e Sardegna del 4 ottobre 1751, Milano, Libreria di F. Sanvito succ. A. Borroni e Scotti, 1859;

Nuova legislazione del Piemonte ossia collezione delle leggi, e decreti pubblicatisi dopo il regno di Carlo Emanuele IV, 2 voll., *Volume primo che comprende ciò, che si è stabilito, e pubblicato nelle epoche del re Carlo Emanuele IV. Del governo provvisorio dell'anno VII. Degli Austro-Russi, e Consiglio Supremo. Della Commissione di Governo, e della Consulta. Della Commissione esecutiva. Corredato di annotazioni, e di un doppio indice cronologico, ed alfabetico*, Ivrea, Ludovico Franco, Stampatore della Prefettura, del Tribunale di prima Istanza, della Mairie, e del Capitolo, 1805;

Code civil des français, Nouvelle édition, Torino, Dominique, Orgeas, anno XII (1805);

Code civil des lois de la république française. Livre premier. Codice civile delle leggi della Repubblica francese. Libro primo, Torino, Imprimerie nationale, anno XI (1803);

Code Civil du Royaume de Sardaigne précédé d'un travail comparatif avec la législation française par M. le comte Portalis, publiée sous la direction de M. Victor Foucher, Paris, Joubert, 1844;

Code Napoléon ou Code civil de Français. Codice Napoleone ossia Codice civile de' francesi, 2 voll., Torino, Domenico Pane, anno XIV (1805); Ff

Codice civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, Stamperia Reale, 1837;

Costituzione della Repubblica Italiana, edizione a cura della Corte costituzionale – Centro Studi, Roma, 2023;

Donne e diritto: due secoli di legislazione (1796-1986), a cura della Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, 2 voll., Roma, Presidenza del Consiglio dei ministri – Direzione generale delle informazioni dell'editoria e della proprietà letteraria artistica e scientifica, 1988;

Leggi civili e criminali del Regno di Sardegna raccolte e pubblicate per ordine di S.S.R.M. il re Carlo Felice, Torino, Andrea Alliana, 1827;

Leggi e decreti per le provincie venete unite al regno d'Italia pubblicati in ordine al decreto 24 aprile 1806, Venezia, Regia stamperia, 1806;

Osservazioni della Suprema Corte di Cassazione di Milano, in *Lavori preparatori del Codice Civile del Regno d'Italia*, vol. II, parte II, *Progetto di revisione del Codice civile Albertino*

presentato al Parlamento dal Ministro di Grazia e Giustizia G. B. Cassinis il 19 giugno 1860, e sunto delle osservazioni fatte dalla Magistratura, Roma, Stamperia reale, 1888;

Processi verbali delle discussioni della R. Commissione di legislazione per gli Stati sardi intorno al progetto di legge sul matrimonio pubblicati dal Ministero di grazia e giustizia per essere distribuiti al Parlamento, Torino, Stamperia Reale, 1852;

Proclamation de la Commission exécutive du Piémont, présidée par le Général Jean-Baptiste Jourdan, 29 germinale anno XI (19 aprile 1801) in Bulletin des actes de l'Administration générale du Piémont, n. 1, pp. 1-2;

Progetto di revisione del Codice civile albertino proposto dalla Commissione nominata con decreti del Ministero di Grazia e Giustizia del 24 dicembre 1859 e 25 febbraio 1860, comunicato al Parlamento dal Ministro di Grazia e Giustizia (Cassinis) in conformità di relazione per esso presentata alla Camera dei Deputati nella tornata del 19 giugno, al Senato nella tornata del 21 giugno 1860, Torino, Stamperia reale, 1860;

Progetto di Codice civile del Regno d'Italia presentato al Senato dal Ministro di grazia e giustizia (V. Miglietti) nella tornata del 9 gennaio 1862, seguito dalle osservazioni sul primo e secondo libro del progetto dalla Magistratura giudiziaria, Torino, Stamperia Reale, 1863;

Progetto di legge concordato tra la Commissione del senato ed il ministro guardasigilli per l'approvazione del Codice civile pel Regno d'Italia presentato in iniziativa al Senato dal Ministro guardasigilli Pisanelli nelle tornate del 15 luglio e del 26 novembre 1863, Torino, Stamperia Reale, 1864;

Progetto e relazione del primo, secondo e terzo libro del Codice civile e osservazioni della Commissione istituita in Milano, presentato in iniziativa al Senato dal Ministro guardasigilli nella tornata del 15 luglio 1863, s.l., s.e., 1863;

Raccolta di regi editti, proclami, manifesti ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi, 35 vol., Torino, Davico e Picco, 1814-1830;

Raccolta degli atti del governo di S. M. il Re di Sardegna dall'anno 1814 a tutto il 1832, 25 voll., Torino, Pignetti e Carena, 1842-1848;

Raccolta di leggi, decreti, proclami, manifesti ec. Pubblicati dalle autorità costituite, 43 voll., Torino, Stamperia Davico e Picco, 1800-1814;

Regio editto penale militare", 27 di agosto 1822, pubblicato per conto della Segreteria di Stato, Torino, Domenico Pane, 1822;

Regolamento di Sua Maestà per le materie civili e criminali nel Ducato di Genova, Torino, Stamperia Reale, 1815;

TESTI ANAONIMI

Atti del I Congresso Nazionale delle Donne Italiane, Roma 24-30 aprile 1908, Roma, Laziale, 1912;

Congrès international du droit des femmes: ouvert à Paris, le 25 Juillet 1878, clos le 9 Août suivant. Actes compte-rendu des séances plénières, Parigi Auguste Ghio, 1878

De' progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l'ultimo secolo, in rapporto col principj e con gli ordini liberi: Discorso dell'avvocato PASQUALE STANISLAO MANCINI Torino, 1859, edizione in-8.° di pag. 85, presso la stamperia Reale, in «Annali universali di statistica, economia pubblica, legislazione, storia, viaggi e commercio», vol. CXL della Serie Prima/vol. XXVI della Serie Terza (Ottobre, Novembre e Dicembre), 1859, pp. 162-176 e 263-268;

Fasti di Napoleone il grande come conquistatore, legislatore, e politico, Milano, Giuseppe Marelli Stampatore-Librajo, 1809;

Inaugurazione del monumento a Giuseppe Vacca innalzato nel recinto destinato agli uomini illustri nel cimitero di Napoli, Napoli, Governativa, 1878;

Nuova enciclopedia popolare, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc.: opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani, 13 voll., Torino, Pomba, 1841-1851;

Onoranze a Giuseppe Pisanelli morto addì 5 aprile 1879, Napoli, Giannini, 1880;

Voce «*Saint-Aubin (Camille)*», in *Dictionnaire des parlementaires français*, a cura di A. Robert, E. Bourlouton e G. Cougny, vol. V: Pla-Zui, Parigi, Bourlouton, 1891, p. 236.

A

ACRI, F. *Critica di alcune critiche di Spaventa, Fiorentino, Imbriani su i nostri filosofi moderni Galluppi, Rosmini, Gioberti, Mamiani, Fornari, Conti, Bonatelli, Bertini, Berti, Ferri, Ferrari, Franchi, ecc.*, lettera del prof. Acri al prof. Fiorentino, Bologna, Società tipografica dei Compositori, 1875;

ALFIERI DI SOSTEGNO, C. *L'Italia liberale ricordi, considerazioni, avvedimenti di politica e di morale*, Firenze, Le Monnier, 1872;

ALFIERI DI SOSTEGNO, C. *Discorso inaugurale della Scuola di scienze sociali*, pronunziato dal presidente il 21 novembre 1875, Firenze, Tipografia della Gazzetta d'Italia, 1875;

ALFIERI DI SOSTEGNO, C. *La società italiana di educazione liberale*, Firenze, Tipografia della Gazzetta d'Italia, 1875;

ANELLI, L. *Storia d'Italia dal 1814 al 1863*, 6 voll., Milano, Vallardi, 1863-1868;

ANZOLETTI, L. *Il divorzio e la donna italiana: discorso*, Milano, Cogliati, 1902;

AVOGADRO DELLA MOTTA, E. *Teorica dell'istituzione del matrimonio e della guerra multiforme cui soggiace*, 2 voll., Torino, Tipografia Zecchi e Bona, 1853;

AVOGADRO DELLA MOTTA, E. *Il progetto di revisione del codice civile albertino e il matrimonio civile in Italia. Osservazioni* Torino, Tipografia G. Speirani, 1861;

AUBRY, C. RAU, C. *Cours de droit civil francais d'après la méthode de Zachariae*, 1a ed., 5 voll., Strasburgo, F. Langer, 1836-1851;

AUBRY, C. RAU, C. *Cours de droit civil francais d'après la méthode de Zachariae*, 4a ed., 8 voll., Parigi, Marchal, Billard, 1869-1878;

AURITI, G. *La ricerca della paternità naturale*, Lanciano, Carabba, 1894;

B

BACONE, F. *Le leggi delle leggi ossia saggio sui fonti del diritto universale*, tratto dall'opera dell'istesso autore della dignità, e dell'incremento delle scienze traduzione con commenti di Francesco Arrò, Torino, Ghiringhello, 1824;

BALBO, P. *Mémoire du comte de Balbe, ministre-d'état, en réponse au libelle intitulé: Simple Récit des événemens arrivés en Piémont*, in A. DE BEAUCHAMP, *Histoire de la révolution du Piémont et de ses rapports avec les autres parties de l'Italie et avec la France*, 2 voll., Parigi, L.G. Michaud, 1821-1823, vol. II, pp. 117-136;

BATBIE, A. *Révision du Code Napoléon: Mémoire lu a l'Académie des Sciences Morales et Politiques les 23 et 30 décembre 1865*, Parigi, Cotillon, 1866;

BENTHAM, J. *Papers relative to codification and public instruction*, Londra, J. M'Creery - Payne and Foss - R. Hunter, 1817;

BELLINI, P. *Elementi di diritto civile italiano: società coniugale. Giudizi critici*, Catania, Tipografia Musumeci Papale, 1875;

BENETTI, V. *La donna nella legislazione italiana*, Roma, Forzani e C., 1908;

BERNARD, P. *Le Code civil italien et le Code Napoléon. Étude de législation comparée par M. Théophile Huc, suivie de la traduction complète du Code civil italien, par M. Joseph Orsier. Compte rendue par M. Paule Bernard, avocat général a la Cour impérial de Dijon*, in «Revue critique de législation et de jurisprudence», anno XVIII, Tomo XXXII, 1868, pp. 86-94

BERSEZIO, V. *Il Regno di Vittorio Emanuele II. Trent'anni di vita italiana*, 8 voll., Torino, Roux e Favale, 1878;

BERTOLOTTI, L. S. *Instituzioni del dritto civile universale esatte al Jus Regio, alle decisioni dei Supremi Magistrati, ed agli usi e consuetudini della Curia del Piemonte. Opera teorico-pratica*, 4 voll., Torino, Domenico Pane, 1815-1827;

BIANCHI, E. *Della origine del codice civile italiano e di alcuni fra i più importanti pregi e difetti del medesimo*, parole lette nella Regia università di Pisa il 23 novembre 1876 come prelezione ad un corso libero di codice civile elementare, Pisa, Nistri e C., 1876;

BIANCHI, E. *Il divorzio: considerazioni sul progetto di legge presentato al parlamento italiano*, Pisa, Nistri e C., 1878;

BIANCHI, E. *Le indagini sulla paternità naturale: proposta di riforma dell'art. 189 del Codice civile italiano*, in «Archivio giuridica», n. 24, 1880, pp. 162-183;

BIANCHI, E. *Corso di legislazione agraria*, 2 voll., Milano, Hoepli, 1886; Id. *Studi ed appunti di diritto civile*, Pisa, Nistri e C., 1887;

BIANCHI, E. *Trattato dei rapporti patrimoniali dei coniugi secondo il Codice civile italiano*, Pisa, Nistri e C., 1888;

BIANCHI, E. *Del contratto di matrimonio*, Napoli, Marghieri, 1892;

BIANCHI, E. *Sulla proposta di legge sul divorzio: discorso dell'onorevole Emilio Bianchi pronunciato alla Camera dei deputati nella tornata del 6 dicembre 1901*, Roma, Tipografia della Camera dei deputati, 1902;

BIANCHI, F. S. *Corso elementare di Codice civile italiano*, 5 voll., Parma, Grazioli, 1865; e poi il più noto *Corso di codice civile italiano*, 9 voll., Torino, Unione-Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1888;

BOISSONADE DE FONTARABIE, G. *Esay sur l'histoire des donations entre époux et leur état d'après le Code Napoléon*, thèse pour le doctorat présentée à la Faculté de droit de Paris soutenu le 16 juillet 1852, Parigi, E. Thunot, 1852

BOISSONADE DE FONTARABIE, G. *Le Code Napoléon et les sociétés coopératives civiles du Dauphiné*, Parigi, Cotillon, 1866 ;

BOISSONADE DE FONTARABIE, G. *Le Code civil italien et le Code Napoléon, étude de législation comparée par M. Théophile Huc, professeur de Code Napoléon à la Faculté de Toulouse compte rendu par M. G. Boissonade, professeur agrégé à la Faculté de droit de Grenoble*, in «Revue critique de législation et de jurisprudence», anno XVI, tomo XXIX, 1866, pp. 172-187;

BOISSONADE DE FONTARABIE, G. *Le nouveau Code Civil italien comparé au Code Napoléon* in «Revue pratique de droit français» Tomo XVI, 1868, p. 67-96; pubblicato anche come estratto autonomo Parigi, A. Maresq Ainé, 1868;

BONGHI, R. *Leone XIII e l'Italia, seguito dal testo completo delle tre pastorali del cardinal Pecci, le sue poesie latine e la prima allocuzione di Leone XIII*, Milano, Fratelli Treves, 1878;

BOGGIO, P. C. *Storia politico-militare della guerra dell'indipendenza italiana 1859-1860*, 3 voll., Torino, Tipografia Scolastica di S. Franco, 1860;

BONA, B. *Della costituzione dell'Università di Torino dalla sua fondazione all'anno 1848. Memoria storica*, 2 voll., opera redatta per cura del Ministero della pubblica istruzione, vol. II: *Dall'anno 1799 al 1848*, Torino, Stamperia reale, 1852;

BORGATI, F. *Il matrimonio civile e il matrimonio ecclesiastico*, Firenze, Le Monnier, 1874;

BORGHI, L. *Intorno alla condizione giuridica della donna maritata: dettata in Pisa nel giugno del 1909*, Potenza, C. Spera, 1909;

BORSARI, L. *Commentario del Codice civile italiano*, 4 voll., Torino, Unione-Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1871-1874;

BORGATTI, F. *Sul progetto del nuovo codice civile: studii*, Bologna, Regia tipografia, 1860;

BRANDI, S. M. *Il divorzio in Italia. Studio giuridico*, Roma, Civiltà Cattolica, 1901;

BRINI, G. *Di Oreste Regnoli e del momento odierno del diritto civile: per l'inaugurazione degli studi nell'Università di Bologna il 13 novembre 1897*, Bologna, Monti, 1898;

BROFFERIO, A. *Storia del Piemonte dal 1814 ai giorni nostri 1849*, 3 voll., Torino, Fontana, 1849-1852;

BRUGI, B. *Le cause intrinseche della universalità del diritto romano*, prolusione al corso d'istituzioni di diritto romano nell'Università di Padova, Estratto dalla rivista «Il circolo giuridico», anno XVII, fasc. 2 (1886), Palermo, Virzi, 1886 ma si veda anche il precedente Id. *Il moderno positivismo e la filosofia dei giureconsulti romani*, discorso letto per l'inaugurazione dell'anno scolastico 1880-1881 nell'Università di Urbino, Urbino, Righi, 1880;

BRUGI, B. *La riforma della nostra legislazione civile*, in «Antologia giuridica», vol. III, 1889, pp. 1-28;

BRUN, V. *Éléments du Code Napoléon*, 2 voll., Torino, Vincent Bianco/P. J. Pic Libraire, 1812;

BRUNELLI, I. *Indissolubilità o divorzio?*, Bologna, Zamorani e Albertazzi, 1891;

BRUNI, G. *Considerazioni del nuovo progetto di legge Vigliani circa il matrimonio: considerazioni*, Torino, Botta, 1874;

BRUNO, T. *La condizione giuridica della donna nella legislazione italiana: studio teorico-pratico*, Firenze, Barbera, 1894;

BUNIVA, G. *Delle leggi in generale e del diritto delle persone: sunti delle lezioni di diritto civile*, redatti dallo studente C. B. Ferrari, Torino, Tipografia Cerutti, Derossi e Dusso, 1860;

BUNIVA, G. *Dell'usufrutto dell'uso e dell'abitazione secondo il Codice civile: trattato elementare*, Torino, Tipografia Cerutti, Derossi e Dusso, 1862; *Studii sovra il libro primo del progetto di codice civile presentato al Senato del Regno d'Italia dal guardasigilli di S. M. commendatore Miglietti nella tornata delli 9 gennaio 1862*, Torino, Arnaldi, 1862;

BUNIVA, G. *Delle successioni testamentarie : lezioni di diritto civile date nella R. Università di Torino l'anno scolastico 1862-63*, redatte e compendiate dagli studenti G. Masi e S. Maramotti, Torino, De Maria Pietro, 1863;

BUNIVA, G. *Del diritto delle persone secondo il Codice civile del Regno d'Italia: trattato*, 2 voll., Torino, Tipografia Arnaldi, 1871;

BURRI, A. *Dei diritti delle donne secondo il Codice civile del Regno d'Italia*, Firenze, Salani, 1869;

BUONAMICI, F. *Dell'uso del diritto romano nella giurisprudenza italiana moderna: prelezione detta nella R. Università di Pisa il di 23 novembre 1876*, Pisa, Nistri, 1877;

C

CADORNA, C. *Discorso pronunciato dal senatore Cadorna in favore del matrimonio civile nella tornata del 20 marzo 1865* e Id. *Discorso pronunciato dal senatore Cadorna in favore del matrimonio civile nella tornata del 23 marzo 1865*, s.l., s.e., s.d.;

CADORNA, C. *Religione, diritto, libertà: della condizione giuridica delle associazioni e delle autorità religiose negli stati civili*, edizione postuma curata dal generale Cadorna, con cenni biografici del senatore M. Tabarrini, 2 voll., Milano, Hoepli, 1893;

CALÀ ULLOA, P. *Delle vicissitudini e de' progressi del diritto penale in Italia: dal risorgimento delle lettere sin oggi*, Palermo, Lao, 1842;

CALCHI NOVATI, P. *Il matrimonio è indissolubile per legge di natura*, Monza, Tipografia Artigiana, 1902;

CANESSA, L. *Il divorzio ed uno studio critico e profilattico del matrimonio*, Genova, Tipografia della Gioventù, 1903;

CANTÙ, C. A. *Documenti alla Storia universale*, 9a ed. torinese riveduta dall'autore, 5 voll., Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1863;

CAPITELLI, D. *La scienza del dritto e le arti che ne derivano*, Napoli, Tipografia dell'Osservatore medico, 1827;

CAPITELLI, D. *Se il volontario godimento di un indulto includa la tacita confessione del reato: dissertazione*, 2a ed. riveduta ed emendata, Napoli, Trombetta, 1839;

CAPITELLI, G. *Della vita e degli studi di Domenico Capitelli, presidente del parlamento napoletano del 1848*, Bologna, Monti, 1874;

CAPUANO, L. *Elogi funerali e cenni biografici intorno a Vincenzo Niutta, presidente della cassazione di Napoli, senatore del regno, grande ufficiale dell'Ordine mauriziano*, Napoli, Rocco, 1868;

CARMIGNANI, G. *Storia della origine e de' progressi della filosofia del diritto*, vol. IV di *Scritti inediti*, Lucca, Tipografia di Giuseppe Giusti, 1851;

CARNAZZA PUGLISI, G. *Poche idee critiche sul progetto di revisione del codice civile Albertino*, Catania, Galatola, 1861;

CARNELUTTI, F. *Scuola italiana del diritto*, prolusione al corso di diritto processuale civile nell'Aula magna della Regia Università di Milano, 22 novembre 1935, Milano, Giuffrè, 1936;

Id. *Profilo del pensiero giuridico italiano* in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», IV, vol. LXXXVIII, 1950, pp. 1-20, ripubb. in Id., *Discorsi intorno di diritto*, 3 voll., Padova, Cedam, 1953, vol. II, pp. 163-184;

CASANOVA, A. *Dell'autorizzazione maritale: dissertazione presentata da Antonio Casanova per l'esame di Laurea in Giurisprudenza nella R. Università di Siena*, Milano, Tipografia Pirola, 1868;

CASTIGLIA, G. *L'autorizzazione della donna maritata nel diritto civile italiano e The married women's property act 1882*, Roma, Pallotta, 1886;

CASTELLARI, G. *Della condizione giuridica della donna secondo il Codice civile italiano*, Torino, Bona, 1877;

CATTANEO, V. *Codice civile del regno d'Italia cogli argomenti e colla correlazione degli articoli fra loro e con le disposizioni dei codici di procedura civile, di commercio e penale e delle leggi, dei regii decreti e regolamenti che vi hanno rapporto: sono aggiunti gli articoli o paragrafi di confronto dei quattro principali codici civili già in vigore in Italia l'Albertino, l'Austriaco, il Napoletano ed il Francese con alcune note*, Saluzzo, Lobetti-Bodoni, 1868;

CATTANEO, V. e BORDA, C. *Il codice civile italiano*, 2a ed. riveduta ed ampliata, Torino, Camilla e Bertolero, 1873;

CAVOUR, C. B. *Discorsi parlamentari del Conte Camillo di Cavour*, raccolti e pubblicati per ordine della Camera dei Deputati, 11 voll., Torino-Firenze, Botta, 1863-1872;

CENNI, E. *Della mente e dell'anima di Roberto Savarese*, in R. SAVARESE, *Scritti forensi*, raccolti e pubblicati per cura del prof. F. Persico e preceduti da uno studio per l'avv. E. Cenni, Napoli, 1876, pp. VI-CIII;

CERESA DE BONVILLARET, A. *Précis historique de la législation française a l'usage des élèves de la faculté de droit de Turin*, Torino, Vincent Bianco, 1811; ripubb. come prefazione al commentario di V. BRUN, *Éléments du Code Napoléon*, 2 voll., Torino, Vincent Bianco/P. J. Pic Libraire, 1812, vol. I, pp. 1-85;

CERESA DI BONVILLARETIN, A. *Ragguaglio storico, ed analitico sulla riforma dell'antica legislazione del Piemonte, in dipendenza del regio biglietto del 25 di febbraio 1820*, Torino, s.e., 15 di ottobre 1820;

CESAREO CONSOLO, C. *Le indagini sulla paternità naturale ed il nuovo progetto di legge francese*, in «La Temi Zancella», n. 7, 1879, pp. 147-152;

CIMBALI, E. *Lo studio del diritto civile negli stati moderni*, prolusione letta nella R. Università di Roma il 25 gennaio 1881, Roma, Bocca, 1881;

CIMBALI, E. *La nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali con proposte di riforma della legislazione civile vigente*, Torino, Unione Tipografica-Editrice Torinese, 1885

CIMBALI, E. *Le obbligazioni civili complemento e funzione della vita sociale: prolusione*, letta nella R. Università di Messina il 25 gennaio 1887, edizione postuma pubblicata in Id. *Della capacità di contrarre secondo il Codice civile e di commercio*, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1887, pp. XVII-LLX;

CIMBALI, E. *Due riforme urgenti: il divorzio e la ricerca della paternità naturale*, Torino, Unione tipografico-editrice, 1902;

CIMBALI, E. *La nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali: con proposte di riforma della legislazione vigente*, 4a ed., in *Opere complete di Enrico Cimbali*, 4a ed., vol. I, Torino, Unione Tipografica-Editrice Torinese, 1907;

CIMBALI, E. *La funzione sociale dello Stato moderno* e Id. *Le prime due fasi nell'azione dello Stato*, entrambi in forma solo manoscritta sono conservati presso la Biblioteca borbonica del Real Collegio Capizzi di Bronte, vengono pubblicati di recente in P. FIORENTINI, *Enrico*

Cimbali e la funzione sociale dello Stato moderno. Due manoscritti inediti, Catania, Maimone, 2007, rispettivamente pp. 73-81 e 83-94;

CHIALA, L. *Giacomo Dina e l'opera sua nelle vicende del Risorgimento italiano*, 3 voll., Torino, Roux Frassati, 1896-1903;

CHIRONI, G. P. *Il diritto civile nella sua ultima evoluzione*, prolusione al corso di diritto civile nella Regia Università di Siena tenuta il 17 gennaio 1882, Siena, Lazzeri, 1882; Id. *Il darwinismo nel diritto: discorso*, pronunciato per la commemorazione di C. Darwin tenuta nella Reggia Università di Siena il 21 maggio 1882, Siena, Lazzeri, 1882; Id. *Sociologia e diritto civile*, prolusione al corso di diritto civile nella Regia Università di Torino detta il 25 novembre 1885, Torino, Bocca, 1886;

CHIRONI, G. P. *Istituzioni di diritto civile italiano*, 2 voll., Torino, Bocca, 1889-1890;

CHIRONI, G. P. *Del libro e del metodo*, prefazione a *La colpa nel diritto civile odierno. Colpa contrattuale*, 3 voll., Torino, Bocca, 1884-1887;

CIAURRO, L. (a cura di), *Lo Statuto Albertino illustrato dai lavori preparatori*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1996;

CIBRARIO, L. *Necrologia di s.e. il cavaliere Luigi Montiglio di Villanova grande di corona, ministro di stato, primo presidente del senato di Piemonte*, in «Gazzetta Piemontese», n. 146, 1844, s.n.p.;

CIBRARIO, L. *Epigrafi latine ed italiane con alcune necrologie*, Firenze-Torino, Botta, 1867;

CICCAGLIONE, F. voce «*Separazione personale*» in *Il Digesto italiano*, XXI, parte II, Torino, Unione-Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1891-1896, pp. 804-872;

CIPOLLETTA, E. *Memorie politiche sulla restaurazione e decadenza del governo di Pio IX compilate su' documenti segreti diplomatici invenuti negli archivi degli affari esteri delle Due Sicilie*, Napoli, Achille Morelli, 1863;

CARLE, F. G. *Disposizioni contro i matrimoni illegali: discorsi del senatore Giuseppe Carle pronunciati in Senato nelle tornate dell'8, 11 e 12 maggio 1900*, Roma, Forzani e C., 1900;

COFFINIÈRES, A.-S.-G. *Le Code Napoleon explique par les decisions supremes de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat*, Parigi, Garnery, 1809;

COGLIOLO, P. *La teoria dell'evoluzione darwinistica nel diritto privato: prelezione al corso di diritto romano*, letta il 21 novembre 1881, Camerino, Savini, 1882;

COLAMARINO, D. e TESTA, G. *Comento al Codice civile italiano*, Napoli, Stamperia governativa, 1865;

COLETTI, F. *L'ufficio e il valore politico della statistica*, in «Rassegna di scienze sociali e politiche», fasc. CLXXI, 1892, pp. 260-279;

CONSOLO, G. *Del Divorzio nei suoi rapporti colle leggi civili e colla liberta dei culti riconosciuti nello stato osservazioni*, Padova, Bainchi, 1864;

CONTUZZI, F. P. «*Filiazione (Diritto internazionale)*» entrambe in *Il Digesto italiano*, XII, parte II, Torino, Unione-Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1892-1898, 301-316;

CONTUZZI, P. *Di un nuovo contributo alla riforma legislativa sulla precedenza del matrimonio civile*, Napoli, Tipografia Gazzetta Dritto e giurisprudenza, 1901;

CRESCIMANO TRIGONA, F. *Se debba ritenersi valido il riconoscimento fatto in testamento olografo*, in «Il Circolo Giuridico», vol. IX, 1880, pp. 222-227;

CUTURI, T. *Studi sulla dichiarazione giudiziale della paternità dei figli naturali: con particolare riferimento al diritto civile francese ed al diritto civile italiano*, Perugia, Boncompagni, 1892;

D

D'AGUANNO, G. *La genesi e l'evoluzione del diritto civile secondo le risultanze delle scienze antropologiche e storico-sociali con applicazioni pratiche al codice vigente*, Torino, Bocca, 1890;

DALMISTRO, A. *Il puro omaggio a Napoleone il Grande*, Venezia, Tipografia Picotti, 1810;

DE AUGUSTINIS, M. *Delle riforme legislative e de' mezzi più acconci a progredire nella via del perfezionamento delle leggi*, in «Il Progresso delle Scienze, delle Lettere e delle Arti», vol. XXI, 1838, pp. 215-221;

DE AUGUSTINIS, M. *Prolusione nell'apertura dello studio di dritto de Professori Matteo De Augustinis, Raffaele Tecci e Pasquale Stanislao Mancini*, pronunciata con l'intervento del pubblico nella grande Sala dell'Accademia Pontaniana la mattina de' 17 novembre 1842 e distribuita in istampa a tutti coloro che l'ascoltarono, pubblicata in «Continuazione delle ore solitarie ovvero Giornale di scienze morali legislative ed economiche accresciuto di un'appendice di conoscenze universali e de' memoriali accademici italiani», fasc. I e II, 1842, pp. 19-30;

DE AUGUSTINIS, M. *Prolusione per lo studio del diritto de' professori R. Tecci, P. S. Mancini e M. De Augustinis*, pubblicata originariamente in «Ore solitarie», n. 2, fasc. 1 e 2, 1842, ed anche come estratto autonomo Napoli, s.e., 1842;

DEBOTTIS, F. *Del dritto amministrativo considerato ne' suoi principii, ne' suoi progressi e nella sua applicazione: discorso*, Napoli, M. Avallone tipografo, 1840;

DE CASTILLA, G. *Libera Chiesa in libero Stato: pensieri*, Milano, Tipografia Redaelli, 1865;

DE CESENA, A. *L'Italie confédérée. Histoire politique, militaire et pittoresque de la Campagne de 1859*, 4 voll, Parigi, Garnier Frères, 1859;

DE FILIPPIS, F. *Corso di diritto civile italiano: giudizi di eminenti giureconsulti italiani ed esteri e della stampa*, Napoli, s.e., 1889;

DE FRANCISCI, G. *La condizione giuridica della donna nella storia del diritto romano: con riguardo alla quistione dell'emancipazione femminile*, Palermo, Marsala, 1902;

DE LA BÉDOLLIÈRE, É. *La guerra d'Italia del 1859*, Napoli, Luigi Gargiulo, 1859;

DE LAMARTINE, A. *Histoire des Girondins*, 8 voll., Parigi, Furne & Cie W. Coquebert, 1847;
 DE LUCA, G. *L'Italia nell'Esposizione universale del 1867 in Parigi*, Napoli, Tipografia dei fratelli Testa, 1869;
 DELVITTO, G. *Manuale del foro italiano: commentario teorico-pratico del Codice civile del Regno d'Italia per singoli articoli*, 8 voll., Torino, Negro, 1871-1882;
 DE MATTEIS, L. *Matrimonio e divorzio secondo natura e religione, tradizione e storia, diritto e civiltà*, Napoli, Stamperia del Fibreno, 1885;
 DE MONTHOLON, C. T. *Récit de captivité de l'Empereur Napoléon à Sainte-Hélène par M. le Général Montholon compagnon de sa captivité et son premier exécuteur testamentaire*, 2 voll., Parigi, Paulin, 1847;
 DE RINALDIS, B. *La libera Chiesa in libero Stato: esame filosofico dei rapporti che viene ad assumere la Chiesa in faccia allo Stato secondo i principii del nuovo dritto pubblico europeo e dopo la caduta del dominio temporale*, Torino, Stamperia dell'Unione Tipografica, 1865;
 DE ROSSI, V. *Della riforma legislativa sul matrimonio nel Regno d'Italia. Osservazioni*, Livorno, Vigo, 1863;
 DESMARAIS, C. *Tableau historique des progrès de la civilisation en France depuis l'origine de la monarchie jusqu'à nos jours*, Parigi, Masson, 1820;
 DI BERNARDO, D. *Il divorzio considerato nella teoria e nella pratica*, Palermo, Natale, 1875;
 DI DOMENICO, A. *L'autorizzazione maritale rispetto alla moglie dell'inabilitato e alla donna commerciante (articoli 135-136 codice civile, articoli 13-14 codice di commercio)*, Napoli, Pierro, 1894;
 DIONISOTTI, C. *Storia della magistratura piemontese*, 2 voll., Torino, Roux e Favale, 1881;
 DUNI, S. *Della giurisprudenza universale di tutte le nazioni in cui si tratta del vero diritto di natura e della diversa indole, origine e progressi del diritto delle genti e civile*, 2 voll., Napoli, Raimondi, 1793.

F

FARINI, D. *Diario di fine secolo*, pubblicato sotto gli auspici del Senato della Repubblica nel I Centenario dell'Unità d'Italia, a cura di E. Morelli, 2 voll., Roma, Bardi, 1961-1962;
 FENET, P.-A. (a cura di) *Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil*, 15 vol., 1a ed., Parigi, rue Saint-André-des-Arcs, no. 51, 1827;
 FERRI, E. *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, detta nella R. Università di Bologna il 6 dicembre 1880, Bologna, Zanichelli, 1881;
 FERRI, E. *Le ragioni storiche della scuola positiva del diritto criminale*, prelezione al corso di diritto e procedura penale nella Reggia Università di Siena pronunciata il 18 novembre 1882, Siena, Torrini, 1883;
 FERRINI, C. voce «*Delitti e Quasi-delitti*», in *Il Digesto italiano*, IX, parte I, Torino, Unione-Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1887-1898, pp. 727-820;

FILOMUSI GUELF, F. *Il matrimonio religioso ed il diritto*, Roma, Salviucci, 1874;
 FILOMUSI GUELF, F. *Della naturalizzazione della separazione personale e del divorzio: di una donna francese o italiana nei rapporti del diritto internazionale privato*, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1876;
 FORNASOTTO, E. *La condizione giuridica della donna nella storia del diritto romano, con riguardo alla questione dell'emancipazione della donna* Treviso-Conegliano, Nardi, 1902;
 FOSCHINI, G. *I motivi del codice civile del Regno d'Italia ordinati sotto ciascun articolo*, 2a ed. corretta ed emendata dall'Autore ed arricchita dei motivi delle disposizioni transitorie, Torino, Minerva Subalpina, 1868;

G

GABBA, G. F. *Riforme giuridiche. I codici*, in «*Gazzetta dei Tribunali*», nn. 53 e 54, 1859, pp. 225 e 229.
 GABBA, G. F. *Delle dottrine filosofiche di G. F. Puchta e della scuola storica tedesca*, in «*Gazzetta dei Tribunali*», nn. 65, 66, 67, 68 e 69-70, 1859, rispettivamente pp. 257-258, pp. 269-270 e 273-274;
 GABBA, G. F. *Della condizione giuridica delle donne nelle legislazioni francese, austriaca e sarda. Studio di legislazione comparata*, Milano, Giuseppe Redaelli, 1861;
 GABBA, C. F. *Philosophie du droit de succession ou Essai sur la véritable origine de ce droit* in «*Mémoires couronnés et autres mémoires publiés par l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique*», Tome 12, 1862, pp. 1-253;
 GABBA, C. F. *Studi di legislazione civile comparata in servizio della nuova codificazione italiana*, Milano, Lombardi, 1862;
 GABBA, C. F. *La questione femminile e la principessa Dora d'Istria: considerazioni*, Edizione e stampa a soli cento esemplari, Firenze, Le Monnier, 1865;
 GABBA, C. F. *Teoria della retroattività delle leggi*, 4 voll., 1^a edizione, Torino, Unione tipografico-editrice, 1869-1874;
 GABBA, C. F. *I due matrimoni civile e religioso nell'odierno diritto italiano*, Pisa, Nisti, 1876;
 GABBA, C. F. *Della condizione giuridica delle donne: studi e confronti*, 2a ed. rifusa ed ampliata, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1880;
 GABBA, C. F. *La dichiarazione della paternità illegittima e l'articolo 189 del Codice civile italiano*, in «*Annuario delle scienze giuridiche, sociali e politiche*», anno II, 1881, pp. 178-240;
 GABBA, C. F. *Intorno ad alcuni più generali problemi della Scienza Sociale: conferenze, tenute presso la Scuola di Scienze Sociali di Firenze*, 3 voll., Torino, Unione Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1876-1887;
 GABBA, C. F. *Il divorzio nella legislazione italiana*, Torino, Unione Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1891;

GALDI, D. voce «*Matrimonio*», in *Enciclopedia legale, ovvero Repertorio alfabetico di legislazione, giurisprudenza e dottrina in materia di diritto civile, commerciale, criminale*, vol. IV, Napoli, Marghieri, 1866, pp. 48-91;

GALLENGA, V. *Regio editto 16 luglio 1822 sulla pubblicità e specialità delle ipoteche col confronto delle leggi romane francesi e del Piemonte e massime de' magistrati*, Torino, Bellatore e Sylva tipografi, 1826;

GALLI DELLA LOGGIA, G. (a cura di) *Pratica legale secondo la ragion comune, gli usi del foro, e le costituzioni di sua sacra real Maestà*, Edizione seconda in miglior ordine distribuita con addizioni, 12 voll., Torino, Pietro Giuseppe, 1819-1829;

GALLINI, C. *La donna e la legge: studi sulla condizione sociale e giuridica della donna*, Roma, Stabilimento G. Civelli, 1872;

GERVINUS, G. G. *Einleitung in die Geschichte des 19. Jahrhunderts*, Leipzig, Engelmann, 1853;

GIANNELIA, B. *Sulla ricerca della paternità. Studio*, Trieste, Caprin, 1879;

GIANNELLI, S. *L'azione di paternità naturale e l'articolo 189 del codice civile italiano*, Napoli, Contessa, 1885;

GIANTURCO, E. *Gli studi di diritto civile e la questione del metodo in Italia: considerazioni*, in «*Il Filangieri*», vol. VI, Parte I, 1881, pp. 722-744;

GIANTURCO, E. *Istituzioni di diritto civile italiano*, Napoli, Salvati, 1885;

GIANTURCO, E. *L'individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale*, prolusione al corso di diritto civile letta nella Regia Università di Napoli, 2a ed., Napoli, Pierro, 1891;

GIANTURCO, E. *Diritto di famiglia (1884-1894)*, in Id. *Opere giuridiche*, 3 voll., Vol. III: *Monografie, saggi varii, corsi universitari sui contratti speciali*, Roma, La Libreria dello Stato, 1947;

GIANTURCO, E. *La questione del divorzio, Il tramite del divorzio e La polemica sul divorzio*, tutti e tre pubblicati in «*Il Piccolo del Mattino*», 21, 24 e 27 settembre 1891 ora in Id. *Opere giuridiche*, 3 voll., Vol. I: *Monografie e corsi universitari sui diritti reali*, Roma, La Libreria dello Stato, 1947, pp. 184-189

GIANTURCO, E. *Le indagini sulla paternità (1893)*, in Id. *Opere giuridiche*, Vol. I, 3 voll., Vol. I: *Monografie e corsi universitari sui diritti reali*, Roma, La Libreria dello Stato, 1947, pp. 204-208;

GIANZANA, S. *Codice civile, preceduto dalle Relazioni Ministeriali e Senatorie, dalle Discussioni Parlamentari, e dai Verbali della Commissione coordinatrice*, 5 voll, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1887;

GIDE, P. *De la législation civile dans le nouveau royaume d'Italie*, in «*Revue historique de droit français et étranger*», Tomo XII, 1866, pp. 392-422;

- GIDE, P. *Étude sur la condition privée de la femme dans le droit ancien et moderne, et en particulier sur le Sénatus-consulte valléien* Parigi, Larose et Forcel, 1885;
- GIDE, P. *Caractère de la dot en droit romain et De la condition de l'enfant naturel et de la concubine dans la législation romaine*, 2a ed., Parigi, Larose et Forcel, 1885;
- GIOIA, M. *Teoria civile e penale del divorzio, ossia Necessità, cause, nuova maniera d'organizzarla*, Milano, Pirota e Maspero, 1803;
- GIORDANI, P. *Napoleone legislatore: Panegirico*, Brescia, Nicolò Bettoni, 1810;
- GIORGI, G. *Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano: esposta con la scorta della dottrina e della giurisprudenza*, 9 voll., vol. II: *Effetti delle obbligazioni*, Firenze, Eugenio e Filippo Cammelli, 1885;
- GIORGINI, G. B. *Sul matrimonio civile*, in «L'Eco dei Tribunali», 6-13 novembre 1860, n. 514-515, pp. 357-358;
- GEMIGNANI, A. *Dove si va? dei matrimoni legittimi e illegittimi*, Lucca, Serchio, 1874;
- GRAVINA, G. V. *Originum juris civilis libri tres*, a cura di Fabrizio Lomonaco, 2 voll., Napoli, Liguori, 2004;
- GROSSO, B. A. *Giurisprudenza civile piemontese, compilata secondo l'ordine del Codice civile francese*, Torino, Pomba, 1818;
- GUALTERIO, F. A. *Gli ultimi rivolgimenti italiani: memorie storiche [...] con documenti inediti*, 6 voll., Firenze, Felice Le Monnier, 1852;

H

- HEGEL, G.W.F. *Lezioni sulla filosofia della storia*, a cura di G. Bonacina e L. Sichirullo, Roma-Bari, Laterza, 2003;
- HUC, T. *Il Codice civile italiano e il Codice Napoleone: studi di legislazione comparata*, traduzione di Alfonso CavagnariParma, G. Ferrari, 1867;
- HUC, T. *Le Code civil italien et le Code Napoléon. Etudes de législation comparée*. Tome I: *Etudes de législation comparée*, Tome II: *Traduction du Code Civil italien par Joseph Orsier*, 2ème éd. considérablement augmentée, Paris, A. Cotillon, 1868;
- HUC, T. *Commentaire théorique et pratique du Code civil*, 15 voll., Parigi, Pichon, 1892-1903;

K

- KANT, I. *Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico* (1784), in Id., *Scritti di storia, politica e diritto*, edizione postuma a cura di N. Bobbio, L. Firpo, V. Mathieu, trad. ita di G. Solari, Torino, Unione tipografico-editrice torinese (UTET), 1995, pp. 123-239;
- KANT, I. *Se il genere umano sia in costante progresso verso il meglio*, II parte di *Il conflitto della facoltà* (1798), in Id. *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, edizione postuma a cura di N. Bobbio, L. Firpo, V. Mathieu, trad. ita di G. Solari, Torino, Unione tipografico-editrice torinese (UTET), 1995, pp. 213-230;
- KING, B. e OKEY, T. *L'Italia d'oggi*, edizione anastatica 1904, Roma-Bari, Laterza, 2001;

L

LABOULAYE, É. *Trente ans d'enseignement au Collège de France (1849-1882)*, cours inédits publiés par ses fils avec le concours de M. Fournier, préface R. DARESTE, Parigi, L. Larose et Forcel, 1888;

LANDOLFI, L. *I busti di Castelcapuano. 5 marzo 1882*, Napoli, Morano, 1882;

LAWRENCE, W. B. *Etude de législation comparée et de droit international sur le mariage*, Gand, Doosselaere, 1870;

LECAT DE BAZANCOURT, C. *La campagna d'Italia del 1859: cronache della guerra*, Venezia, Tipografia G. Cecchini, 1859;

LECAT DE BAZANCOURT, C. *La campagne d'Italie de 1859: chroniques de la guerre*, Parigi, Amyot, 1860;

LEDDA, F. *L'autorizzazione maritale e giudiziale nel Codice civile italiano: saggio*, Roma, Perino, 1892;

LEONI, G. «Filiazione», in *Il Digesto italiano*, XII, parte II, Torino, Unione-Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1892-1898, rispettivamente pp. 207-301;

LIST, F. *Das nationale System der politischen Ökonomie*, Stuttgart-Tübingen, Cotta, 1844;

LOMONACO, G. *Il divieto delle indagini sulla paternità naturale*, in «Il Filangieri», XI, parte I, 1884, pp. 441-455;

LOMONACO, G. *Della necessità di scrivere una storia del foro napoletano*, in «Gazzetta del Procuratore», anno II, n. 38, 1869, pp. 445-449, ripubb. in G. LOMONACO, *Due scritti sul foro napoletano*, a cura di C. Vano, Napoli, Jovene, 2012;

LOMONACO, G. *Del foro napoletano e della sua efficacia nella legislazione e in generale nell'opera della civiltà dell'intera Nazione*, Napoli, Stabilimento tipografico dell'Ancora, 1877, ripubb. in G. LOMONACO, *Due scritti sul foro napoletano*, a cura di C. Vano, Napoli, Jovene, 2012;

LUCCHINI, L. voce «Adulterio», in *Il Digesto italiano*, II, parte I, Torino, Unione-Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1884, pp. 267-273;

LUZZATTO, F. *Studio sulla condizione giuridica della donna*, Udine, Tipografia Patria del Friuli, 1890;

LUZZATTO, F. voce «Colpa (Materia civile)», in *Il Digesto italiano*, VII, parte II, Torino, Unione-Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1897-1902, pp. 731-745;

M

MANARA, U. *Sulla capacità giuridica della donna maritata commerciante*, Città di Castello, Lapi, 1891;

MANNA, A. voce «Cerruti di Castiglione, Carlo Giuseppe Battista», in Id., *Il patriziato subalpino: dizionario genealogico*, vol. VI, s.l., s.e., s.d., pp. 399-400;

MANCINI, P. S. *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, prelezione al corso di diritto internazionale e marittimo pronunciata nella R. Università di Torino nel dì 22 gennaio 1851, Torino, Tipografia eredi Botta, 1851;

MANCINI, P. S. *Lineamenti del vecchio e del nuovo diritto delle genti*, prelezione del corso accademico dell'anno 1852 insegnato nella R. Università di Torino, in Id., *Diritto internazionale. Prelezioni con un saggio sul Machiavelli*, Napoli, Margheri, 1873, pp. 65-92;

MANCINI, P. S. *De' progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l'ultimo secolo in rapporto co' principj e con gli ordini liberi*, discorso pronunziato nella grande aula della Regia Università degli studi di Torino per la solenne inaugurazione dell'anno accademico 1858-59, Torino, Stamperia Reale, 1859;

MANCINI, P. S. *Sulla necessita della immediata presentazione di un progetto di legge per l'unica Corte di Cassazione Italiana: discorsi*, pronunziati nella Camera dei deputati nella tornata del 31 marzo 1871 e suo ordine del giorno approvato dalla Camera, Roma, Botta, 1871;

MANCINI, P. S. *La vita de' popoli nell'umanità*, prelezione al corso di diritto internazionale pubblico, privato e marittimo pronunziata nell'Università di Roma nel dì 23 gennaio 1872, Roma, Stabilimento tipografico Via del Corso, 387, 1872;

MANCINI, P. S. *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti: prelezione all'Università di Torino*, Napoli, Margheri, 1873;

MANCINI, P. S. *Sul progetto di legge per istituzione di Sezioni temporanee di Corti di Cassazione in Roma: discorsi*, pronunziati alla Camera dei deputati nelle tornate del 16 e 17 novembre 1875, Roma, Botta, 1875;

MANCINI, P. S. *Sulla modificazione della giurisdizione consolare in Egitto, Relazione presentata alla Camera dei Deputati il 20 marzo 1875*, in Id. *Unificazione e riforma della legislazione civile, penale ed amministrativa nel Regno d'Italia. Discorsi e relazioni parlamentari di P.S. Mancini*, Roma, Botta, 1876;

MANCINI, P. S. *Estremi onori renduti al chiar.mo avv. Filippo De Blasio*, Napoli, Glannini, 1878;

MANCINI, P. S. s.t. [Prefazione] (Roma, maggio 1881) a *Enciclopedia Giuridica Italiana*, vol. I, parte I: A-Aborto, Molano, Vallardi, 1884, s.n.p. in epigrafe;

MANCINI, P. S. *L'autorizzazione maritale e i suoi limiti nel codice civile italiano*, Napoli, Angelo Trani, 1886;

MANCINI, P. S. *L'autorizzazione maritale e i suoi limiti nel Codice civile italiano*, Napoli, F. Corrado, 1887;

MANCINI, P. S. *Discorsi parlamentari: raccolti e pubblicati per deliberazione della Camera dei deputati*, 8 voll., Roma, Tipografia della Camera dei deputati, 1893-1896;

MANTOVANI ORSETTI, D. *Sulle origini e sui progressi del diritto romano*, Venezia, Tipografia Gazzetta, 1857;

- MARESCALCHI, A. *Il divorzio e la istituzione sua in Italia*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1889;
- MARX, K. *Il capitale: critica dell'economia politica*, 4 voll., trad. ita. di D. Cantimori, Roma, Editori Riuniti, 1980;
- MARX, K. ed ENGELS, F. *L'ideologia tedesca*, trad. ita di F. Codino, Roma, Editori Riuniti, 1975;
- MARRACINO, A. «*Patria potestà*» in *Il Digesto italiano*, XVIII, parte I, Torino, Unione-Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1906-1910, pp. 731-662;
- MATTEI, J. *La disposizione assoluta, esclusiva dell'art. 148 cod. civ., che cioè il matrimonio non si scioglie che colla morte di uno dei coniugi, è razionale?*, in «*Monitore dei Tribunali*», 1876, pp. 539-542;
- MAZZINI, G. *Dei doveri dell'uomo*, Londra, s.e., 1860;
- MAZZOLENI, A. *Dell'obbligatorietà del matrimonio civile prima dell'ecclesiastico: risposta all'indirizzo dell'episcopato lombardo a Sua Maestà il Re*, Milano, Rechidei, 1874;
- MILL, J. S. *The Subjection of Women*, 1a ed., Londra, Longmans, Green, Reader and Dyer, 1869;
- MILL, J. S. *La servitù delle donne*, traduzione e prefazione di A. M. Mozzoni, Milano, Legros, 1870;
- MILLET, A. *Le divorce: ce qu'il a été, ce qu'il doit être. Discussion des doctrines de M. Naquet: nouveau plan de réformes*, Parigi, Cotillon, 1880 ;
- MITTERMAIER, C. J. A. *De l'état actuel de la législation Européenne en matière de mariage*, in «*Revue de législation et de jurisprudence*», n. XI, 1838, pp. 401-419 e n. IX, 1839, pp. 81-97;
- MITTERMAIER, C. J. A. *Ueber die Fortschritte des Rechtsstudiums in Italien in Bezug auf die Rechtsgeschichte Italiens*, in «*Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes*», 14, 1842;
- MITTERMAIER, C. J. A. *Intorno ai progressi della letteratura giuridica, e sullo stato dello studio del diritto in Italia: Memoria*, in «*Annali Universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio*», vol. LXXI, 1842, pp. 291-308 e vol. LXXII, 1842, pp. 20-29, 145-156, 254-271;
- MITTERMAIER, K. J. A. *Il Processo orale accusatorio pubblico e per giurati esposto secondo il progressivo suo svilupparsi nelle varie legislazioni ed esaminato sotto l'aspetto del diritto e dell'opportunità con riguardo all'esperienza dei diversi paesi*, versione dal tedesco colle aggiunte relative ai progressi di questo processo negli anni 1846, 1847 e 1848 Modena, Cappelli, 1848;
- MORELLI, S. *La donna e la scienza considerate come soli mezzi atti a risolvere i problemi dell'avvenire*, Napoli, Stabilimento delle Belle Arti, 1861;

MORELLI, S. *I tre disegni di legge sulla emancipazione della donna, riforma della pubblica istruzione e circoscrizione legale del culto cattolico nella Chiesa*, preceduti da un manifesto di Giuseppe Garibaldi, Firenze, Tipografia franco-italiana, 1867;

MORELLI, S. *Lettera politica del deputato Salvatore Morelli ai suoi Elettori del collegio di Sessa Aurunca*, Napoli, De Angelis, 1868;

MORELLI, S. *La donna e la scienza o La soluzione del problema sociale*, 3a ed. riveduta dall'autore, con cenno critico e biografico del professore V. Estival, Napoli, Società tipografico editrice, 1869;

MORELLI, S. *Il Deputato agli elettori del collegio di Sessa Aurunca*, Caserta, Buonocore, 1874;

MOZZONI, A. M. *La donna e i suoi rapporti sociali*, Milano, Tipografia Sociale, 1864;

MOZZONI, A. M. *La donna in faccia al progetto del nuovo Codice civile Italiano*, Milano, Tipografia Sociale, 1865;

MOZZONI, A. M. *Un passo avanti nella cultura femminile: Tesi e Progetto*, Milano, Tipografia internazionale, 1866;

MOZZONI, A. M. *Il bonapartismo in Italia: memoria*, letta nella sala della Società Politica in Milano il dì 24 novembre 1867, Milano, Terzi, 1867;

MOZZONI, A. M. *La liberazione della donna*, a cura di F. Pieroni Bortolotti, Milano, Mazzotta, 1975;

MOZZONI, A. M. *Sul regolamento sanitario della prostituzione*, in «La Riforma del secolo XIX», 1870, pubblicata in *Il pensiero democratico e socialista dell'Ottocento*, introduzione di A. Rosselli, scelta di Z. Ciuffoletti, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1997, pp. 583-590;

MUSSO, G. A. *Sul progetto di revisione del Codice Civile Albertino :Libri 1., 2. e 3.*, Torino, Dalmazzo, 1860;

N

NAVASA, G. *L'Italia regenerata da Napoleone il Grande: Poema*, Ceneda, Matteo Cagnani, 1806; le raccolte *Alla gloria immortale di Napoleone il grande imperatore de' francesi e re d'Italia applausi de' socj del teatro patriotico nell'avventurosa circostanza del suo passaggio per Cremona*, Cremona, Tipografia Feraboli, 1807;

NENCHA, C. *Della condizione di vedovanza. Studio sul capoverso ultimo dell'art. 850 Cod. civ.*, Trani, V. Vecchi e C., 1886;

NEGRI, G. e SIMONI, S. (a cura di), *Lo statuto albertino e i lavori preparatori*, Roma, Fondazione dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, 1992;

NAQUET, A. *Le Divorce*, Parigi, Dentu, 1881;

NORVINS, J. *Storia di Napoleone*, 4 voll., Bastia, Fratelli Fabiani, 1834;

P

- PACIFICI-MAZZONI, E. P. *Orazione inaugurale* letta il 20 novembre 1870 nell'Aula Massima della R. Università di Roma, in *Annuario della R. Università degli Studi di Roma: 1870-1871*, Roma, Tipografia della Reggia Università, 1871, pp. 55-81;
- PACIFICI-MAZZONI, E. *Dizionario di legislazione e giurisprudenza civile, commerciale, amministrativa e penale*, 6 voll., Roma, Pallotta, 1866; e poi le più note *Istituzioni di diritto civile italiano*, 2. ed. riveduta e corredata della giurisprudenza posteriore all'attuazione del nuovo Codice civile, 6 voll., Firenze, Eugenio e Filippo Cammelli, 1872-1874;
- PACIFICI-MAZZONI, E. *Istituzioni di diritto civile*, 3a ed. ordinata a sistema e corredata della Giurisprudenza posteriore alla seconda, 1 voll. (unico pubblicato), Firenze, Cammelli, 1880;
- PADELLETTI, G. *Lo stato ed il matrimonio ecclesiastico* in «Nuova Antologia», n. 26, 1874, 5-34;
- PAGANINI, F. *Motivi dei Codici per gli Stati Sardi: Discussioni raccolte e coordinate a cura di una società di avvocati*, Genova, Tip. della Gazzetta dei Tribunali, 1853-1856;
- PAGANO, F. M. *Considerazioni sul processo criminale*, Napoli, Stamperia Raimondiana, 1787;
- PAGANO, F. M. *Saggi politici de' principii, progressi e decadenza della società*, 3 voll., Napoli, Filippo Raimondi, 1792-1799 ;
- PALMA, L. *Il progresso e lo spirito rivoluzionario*, in «Rassegna di scienze sociali e politiche», Vol. I, 1885, pp. 136-140;
- PANSOYA, G. I. *Texte et complement de la loi ou Code Napoleon*, 6 voll., Torino, Dominique Pane, 1810-1813;
- PANSOYA, G. I. *Régime hypothécaire. Ouvrage dans lequel, par la conférence des dispositions de l'Édit Royal du 16 juillet 1822*, Torino, Imprimerie royale, 1822;
- PANSOYA G. I. *Il Divino nella parola particolarmente ammirato sul Codice de' codici*, Torino, Stamperia reale, 1829;
- PASSAMONTI, E. *Prospero Balbo e la rivoluzione del 1821 in Piemonte*, Torino, Bocca, 1923;
- PASTORE, V. *Codice civile per gli stati di S. M. il re di Sardegna*, 12 voll., Torino, G. Favale, 1841;
- PANZINI, A. *Il 1859: da Plombières a Villafranca*, Milano, Treves, 1909;
- PIOLA, G. voce «*Matrimonio (Diritto civile)*» in *Il Digesto italiano*, XV, parte I, Torino, Unione-Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1903-1907, pp. 1059-1337;
- PIOLA, G. *Incapacità della donna maritata*, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese (UTET), 1907;
- PECCI, P. V. G. (LEONE XIII) *L'enciclica Arcanum divinae Sapientiae (10 febbraio 1880) sul matrimonio cristiano*, Venezia, Tipografia dell'Immacolata, 1880;

PELUSO, F. *Separazione e divorzio. Causa celebre decisa dal Tribunale civile di Napoli*, Napoli, Testa, 1877;

PEROTTA, R. *Gli atti dello stato civile*, Parma, Ferri, 1878;

PESSINA, E. *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto: discorso*, letto il 5 marzo del 1882 nella grande aula della Corte di appello di Napoli, in *I busti di Castelcapuano. 5 marzo 1882*, a cura di L. Landolfi, Napoli, Morano, 1882, pp. 49-80; pubblicato anche autonominato, Napoli, Margheri, 1882;

PESSINA, E. *Dei progressi del diritto penale in Italia nel secolo XIX*, memoria letta nell'Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli, Napoli, Stamperia della Reggia Università, 1868;

PESSINA, E. *Il naturalismo e le scienze giuridiche: discorso inaugurale*, letto nella Regia Università di Napoli il 17 dicembre 1878, Napoli, Tipografia dell'Accademia Reale delle Scienze, 1879;

PISANELLI, G. *Unificazione della legislazione in Italia*, in «*Gazzetta dei Tribunali*», n. 36, 1859, pp. 281-284;

PISANELLI, G. *Lo Stato e la nazionalità*, discorso inaugurale alle lezioni di diritto costituzionale letto nella Regia Università di Napoli il di 30 gennaio 1862, Napoli, Stabilimento tipografico strada S. Sebastiano, 1862;

PISANELLI, G. *Relazione della commissione della Camera sul progetto di legge per l'unificazione legislativa*, 12 gennaio 1865, ora in A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, Giuffrè, 1960, pp. 253-255;

PISANELLI, G. *Parole dette nella inaugurazione dell'Associazione napoletana per il progresso delle scienze sociali*, Napoli, Stabilimento Tipografico Ghio, 1869;

PISANELLI, G. *Lo Stato e la nazionalità*, discorso inaugurale alle lezioni di diritto costituzionale, letto nella Regia Università di Napoli il di 30 gennaio 1862, Napoli, Stabilimento tipografico strada S. Sebastiano, 1862;

PISANELLI, G. *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, Milano (Napoli-Roma-Palermo), Francesco Valladri, 1872; ripubb. in Id. *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, Ristampa anastatica a cura di H. A. Cavallera, Lecce, Grifo, 2012, pp. 23-112;

PISANELLI, G. necrologio senza titolo, in *Onoranze a Roberto Savarese: Morto il XXIV Maggio MDCCCLXXV*, Napoli, Galantini, 1875, pp. 3-10;

PIZZORNI, G. B. *Lamento dei parroci italiani sui due disegni di legge: Precedenza dell'atto civile al Sacramento del Matrimonio e divorzio*, Ovada, Scala, 1899;

POGGI, E. *Memorie storiche del governo della Toscana nel 1859-60*, 3 voll., Pisa, Nistri, 1867;

POLA, G. P. *Il diritto di querela secondo l'art. 105 del Codice di procedura penale*, Milano, Bocca, 1899;

POLACCO, V. *La questione del divorzio e gli Israeliti in Italia*, Verona, Fratelli Drucker, 1894;
 PORTALIS, J.-E.-M. *Discorso preliminare al primo progetto di codice civile (1801)*, edizione bilingue a cura di R. Calvo, Napoli, Editoria Scientifica Italiana (ESI), 2013, pp. 31-78 e 95-144;
 PORTALIS [junior], J.M. *Code civil des états sardes*, in “Revue de législation et de jurisprudence”, n. 7, 1839, pp. 199-203;
 PRECERUTTI, E. *Elementi di diritto civile patrio*, 2 voll., Torino, Speirani e Tortone, 1861;
 PRECERUTTI, E. *Si debbono ammettere le indagini di paternità?*, in «La Legge», vol. I, n. 68, 1865, pp. 576-571;
 PRECERUTTI, E. *La codificazione e la legislazione civile: prolusione al corso di Codice Civile letta nei giorni 24 e 26 novembre 1868 nella Reggia Università di Torino*, Torino, Tipografia del Giornale Il Conte Cavour, 1868;
 PRECERUTTI, E. *Uno sguardo ai lavori legislativi d'Italia e d'altri paesi prelezione letta in dicembre 1869 nella Reggia Università di Torino*, Bologna, Fava e Garagnani, 1870;
 PREDARI, F. *Saggio storico-statistico dell'origine e progresso dell'umano incivilimento, considerato ne' suoi più universali rapporti colle scienze politiche, civili, naturali e religiose, colle lettere e colle arti, dall'antichità sino a noi*, Torino, Stamperia sociale degli artisti tipografi, 1846;
 PREDARI, F. *I primi vagiti della libertà italiana in Piemonte*, Torino, Vallardi, 1861;
 PRUDHOMME, H. *Code Civil Italien promulgué le 25 juin 1865 mis en vigueur le 1er janvier 1866*, Parigi, Pedone-Lauriel, 1892 ;

R

RAMPONI, L. *Le condizioni di celibato e di vedovanza nei testamenti e nei contratti (art. 850 del codice civile)*, Firenze, Niccolai, 1893;
 REFORGIATO, V. *L'umorismo nei Promessi sposi di Alessandro Manzoni*, Catania, Francesco Galati, 1897;
 REGIS, G. M. *Dizionario legale teorico-pratico ossia Corso di giurisprudenza civile e criminale*, 8 voll., Torino, Favale, 1816-1824;
 REGGIO, T. *Lettera all'On. Senatore Carlo Cerruti relatore sul disegno di Legge, disposizioni Contro I matrimoni illegali*, Genova, Tipografia Arcivescovile, 1900;
 RIBERA, G. *Storia del diritto: appunti*, Messina, Tipografia Ribera, 1883;
 RICCI, F. *Corso teorico-pratico di diritto civile*, 10 voll., Torino, Unione-Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1877-1884;
 RICCARDI, G. *Il divorzio*, Napoli, Tip. S. Pietro a Maiella, 1876;
 ROCCARINO, M. *Il divorzio e la legislazione italiana (stato odierno della questione)*, Torino, Bocca, 1901;
 ROCCO, A. *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», vol. IX, Parte I, fasc. 4, 1911, pp.

285-304; ripubb. in Id., *Studi di diritto commerciale ed altri scritti giuridici*, cit, vol. I, pp. 5-33;

ROMAGNOSI, G. D. *Cosa è eguaglianza e cosa libertà. Primo avviso al popolo*, Cremona, Lorenzo Manini reggia stampatore, 1793;

ROMAGNOSI, G. D. *I tempi e le opere di Gian Domenico Romagnosi*, a cura di E.A. Albertoni, prefazione di R. Treves, apparato biobibliografico a cura di R. Ghiringhelli, Milano, Giuffrè, 1990;

ROMANO, S. *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, Giuffrè, 1947; e anche Id. *Frammenti di un dizionario giuridico*, a cura di M. Croce e M. Goldoni, Macerata, Quodlibet, 2019;

RONGA, G. *Della condizione giuridica dei figli nati fuori di matrimonio*, Torino, Marietti, 1873;

ROSMINI, A. *Filosofia del diritto*, 2 voll., Milano, Tipografia e libreria Boniardi-Pogliani, 1841;

ROSSI, P. *Quelques observations sur le droit civil français, considéré dans ses rapports avec l'état économique de la société*, Séance publique de l'Académie des sciences morales et politiques du 27 décembre 1837, Paris, Firmin Didot, 1837;

RUBIERI, E. *Storia intima della Toscana dal 1° gennaio 1859 al 30 aprile 1860*, Prato, Alberghetti, 1861;

RUFFINI, F. *La giovinezza del conte di Cavour: saggi storici secondo lettere e documenti inediti*, 2 voll., Torino, Bocca, 1912;

RUSTOW, W. F. *Guerra d'Italia del 1859: narrazione politico-militare*, Milano, Tipografia di D. Salvi, 1860;

S

SACCHI, A. voce «Divorzio» in *Il Digesto italiano*, IX, parte III, Torino, Unione-Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1929, pp. 391-485;

SALANDRA, A. *Il divorzio in Italia*, Roma, Forzani e C., 1882;

SANTANGELO SPOTO, I. *I nati fuori matrimonio e la proibizione di ricerca della paternità*, in «Antologia Giuridica», vol. 3, 1889, pp.186-211;

SAREDO, G. *Trattato di diritto civile italiano*, Firenze, Tipografia editrice dell'Associazione, 1869;

SAREDO, G. *Trattato delle leggi, dei loro conflitti di luogo e di tempo*, Firenze, Giuseppe Pellas Editore, 1886;

SARTI, T. *Il parlamento subalpino e nazionale. Profili e Cenni Biografici di tutti i Senatori eletti e creati dal 1848 al 1890*, Terni, Editrice dell'industria, 1890;

SCEVOLA, A. *L'ordinamento dello stato civile: R. decreto 10 nov. 1865, n. 2602 annotato con richiamo agli articoli del codice civile e delle leggi affini completato col formulario di tutti gli*

atti occorrenti in pratica e coll'aggiunta di alcune note sui registri e sul movimento della popolazione del Regno, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1884;

SCEVOLA, A. *L'autorizzazione maritale ed il mandato conferto dalla moglie al marito*, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese (UTET), 1888;

SCODNIK, I. M. *Salvatore Morelli (per un dimenticato)*, Milano, D. Alighieri, 1916;

SCHUPFER, F. *Per la precedenza del matrimonio civile. Discorsi del senatore Schupfer pronunciati in Senato nelle tornate dell'8 e 11 maggio 1900*, Roma, Forzani, 1900;

SCIALOJA, V. *Per l'abolizione dell'autorizzazione maritale*, in *Studi in onore di Biagio Brugi nel XXX anno del suo insegnamento*, Palermo, Gaipa, 1910, pp. 663 e ss. ;

SCIALOJA, V. *Sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso*, in Id., *Studi giuridici*, 8 voll, Roma, Anonima romana editoriale, 1932, vol. III: *Diritto privato*, pp. 119-120;

SCLOPIS, F. *Della legislazione civile: discorsi*, 2a ed. riveduta e corretta, Torino, Bocca, 1835 ripubb. Id, *Della legislazione civile: discorsi*, ristampa a cura di G. S. Pene Vidari, Torino, Giappichelli, 1996, pp. 1-112;

SCLOPIS, F. *Remarques sur le nouveau Code civil pour les états de S. M. Sarde et sur quelques critiques dont il a été l'objet*, Paris, Chamerot, 1838;

SCLOPIS, F. *Storia della legislazione negli Stati del re di Sardegna dal 1814 al 1847*, in «Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino», serie II, tom. IX, 1860; anche pubblicato autonomamente Torino, Stamperia Reale, 1860;

SCLOPIS, F. *Storia della legislazione italiana. Dall'epoca della Rivoluzione francese, 1789 a quella delle riforme italiane, 1847*, 5 voll., Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1863-1864;

SCLOPIS, F. *Discorsi del senatore conte Sclopis: pronunciati in senato il 21 ed il 23 marzo 1865 nella discussione sul matrimonio civile*, Torino, Favale, 1865;

SCOTTI, A. *Dell'autorizzazione maritale e giudiziale secondo il Codice Civile italiano*, in «Archivio giuridico», vol. IV, 1869, pp. 387-422;

SERAFINI, F. *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare: prolusione*, letta il 25 novembre 1871 nella R. università di Roma, G. Via, 1872;

SERAFINI, M. A. *Matrimonio e Divorzio: pensieri*, Salerno, Stabilimento Tipografico Nazionale, 1873;

SERAO, M. *Saper vivere: corte, salotti e interni borghesi nella Napoli di fine Ottocento*, a cura di G. Infusino, Napoli, Quarto potere, 1986;

SECHI, O. *Separazione o divorzio? Studi storico-giuridici*, Torino-Roma, Roux e C., 1892;

SIGHELE, S. *Della necessità di ordinare la precedenza del matrimonio civile al religioso e di statuire una sanzione penale al Ministro del culto che contravvenisse*, Milano, Fratelli Rechiedei, 1873;

SIMONCELLI, V. *Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile*, Roma, Moderna, 1909;

SPALAZZI, C. voce «*Autorizzazione della donna maritata*», in *Il Digesto italiano*, IV, parte II, Torino, Unione-Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1893-1899, pp. 460-528;

SPECIALE COSTARELLI, M. *Del furto: studio delle legislazioni europee comparate al Codice penale pel Regno d'Italia. Comento storico del diritto positivo nelle sue origini e nei suoi progressi*, Catania, Tipografia Roma, 1870;

SPENGLER, O. *Il Tramonto dell'Occidente. Lineamenti di una morfologia della Storia mondiale*, a cura di F. Jesi, Longanesi, Milano 1981;

SOLARO DELLA MARGARITA, C. *Memorandum storico-politico*, Torino, Speirani e Tortone, 1851;

SOLE, B. *Il divorzio: saggio critico*, Potenza, Pomarici, 1894;

SORANI, U. *La donna*, 2 voll., vol. I: 1: *La famiglia e la donna. Principi generali*; vol. II: *Condizione giuridica. Saggio critico delle questioni più importanti intorno alla condizione giuridica della donna*, Firenze, Bassi, 1873-1876;

STAMPACCHIA, L. *Giuseppe Pisanelli: la biografia e il suo progetto del codice civile*, Lecce, Spacciante, 1880;

STERNI DA BASSANO, A. *Società domestica, civile e religiosa al secolo decimonovo*, Piacenza, Del Maino, 1878;

T

TAJANI, U. *La condizione giuridica della donna nella storia del diritto romano: (con riguardo alla questione sull'emancipazione della donna)*, Firenze, R. Bemporad e figli, 1903;

THIBAUT, A. F. J. e SAVIGNY, F. C. *La polemica sulla codificazione*, a cura di G. Marini, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1982;

TRISCHITTI, G. *Studio sull'articolo 189 Codice civile italiano*, in «*La Temi Zancella*», n. 4, 1874, pp. 153-54;

TROMBETTA, G. voce «*Potestà maritale*», in *Il Digesto italiano*, XIX, parte I, Torino, Unione-Tipografica Editrice Torinese (UTET), 1909-1912, pp. 199-208;

TURCHETTI, C. *La precedenza del matrimonio civile* in «*Scienza del diritto privato*», vol. I, 1893, rispettivamente pp. 3-20

TURCHETTI, C. *Il principio della indissolubilità del vincolo matrimoniale*, entrambi in «*Scienza del diritto privato*», vol. I, 1893, pp. 3-20;

TURCHETTI, C. *La serietà e la logica di certi antidivorzisti*, in «*Scienza del diritto privato*», vol. II, 1894, pp. 34-52;

TODARO DELLA GALIA, A. *I diritti del conjuge superstite*, vol. II: *Diritto francese attuale – Diritto spagnolo – Diritto italiano attuale*, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese (UTET), 1886;

TORELLI, G. B. *Cenno sull'origine e su' progressi del diritto universale preliminare allo studio privato di giurisprudenza*, Napoli, tipografia di Agnello Nobile strada Trinità Maggiore n. 8, 1824;

TOSCANO, F. *Corso elementare di Filosofia del dritto*, 3a ed., 2 voll., Napoli, All'insegna del Diogene, 1869;

TUZZOLINO, V. *Dei diritti della prole illegittima fuori dal matrimonio e dalle indagini sulla paternità*, in «*Il Circolo giuridico*», 1881, 41-255;

V

VALLA, M. *Autorizzazione maritale: commento degli art. 134 e 135*, Palermo, Virzi, 1903;

VACCA, F. Necrologio senza titolo, in *Alla memoria di Giuseppe Vacca. Album del giornale giuridico Il Filangieri*, Napoli, Vallardi, 1876;

VACCA, G. *Della unificazione legislativa: prolusione recitata da Giuseppe Vacca vicepresidente del Senato del Regno, procuratore generale del Re presso la Corte di Cassazione di Napoli nella solenne inaugurazione del nuovo anno giuridico il di 7 gennaio 1867*, Napoli, Salvatore Marchese, 1867;

VACCA, G. *I discorsi d'inaugurazione del novello anno giudiziario*, in «*Il Filangieri*», anno I, Parte I, 1876, pp. 67-70 e 147-161;

VADALÀ-PAPALE, G. *Il codice civile italiano e la scienza: bozza, Parte prima* (unica pubblicata), Napoli, Morano, 1881;

VADALÀ PAPAŁE, G. *Diritto privato e codice privato-sociale*, in «*La scienza del diritto privato*», vol. I, 1893;

VADALÀ PAPAŁE, G. *Darwinismo naturale e darwinismo sociale: schizzi di scienza sociale*, Torino, Loescher, 1882;

VADALÀ PAPAŁE, G. *Gli ospedali e il darwinismo: studi sociologici*, Roma, Forzani e C., 1884;

VADALÀ PAPAŁE, G. *Necessità della codificazione dell'economia politica per la costruzione del codice privato-sociale*, «*La Scuola Positiva*», vol. I, 1891;

VARESE, C. *Storia della Repubblica di Genova dalla sua origine sino al 1814*, 8 voll., Genova, Tipografia d'Yves Gravier, 1835-1838;

VASSALLI, F. *Il matrimonio nel regime del Concordato fra l'Italia e la Santa Sede*, Genova, Pagano, 1929;

VENTURA, G. *La donna cattolica: continuazione alle Donne del Vangelo*, 2 voll., 2a ed., Napoli, Giosuè Rondinella, 1874;

VERA, A. *Il Cavour e libera Chiesa in libero Stato*, Napoli, Stamperia della Regia Università, 1871;

VETTORI, G. *Alla sacra Maestà imperiale e reale di Napoleone il Grande: Epigrafe*, Parigi, P. Didot, 1808;

VITI, D. *La proibizione delle indagini sulla paternità*, in F. LAURNET, *Principi di diritto civile*, 1a traduzione italiana dell'avv. Giuseppe Trono, con raffronti ed appendici dei più illustri giuristi italiani concernenti la legislazione e la giurisprudenza italiana, 33 vol., Napoli, Leonardo Vallardi, 1880, vol. IV, pp. 101-124 (Appendice I);

VIVANTE, C. *I difetti sociali del Codice di commercio: prolusione*, Torino, Bocca, 1899;

W

WHEATON, H. *Storia dei progressi del diritto delle genti in Europa e in America : dalla Pace di Westfalia ai giorni nostri, con una introduzione sui progressi del diritto delle genti in Europa prima della Pace di Westfalia*, 2 voll., prima versione italiana a cura di C. Arlia, Napoli, Giuseppe Marghieri, 1859-1860;

Z

ZAMPERINI, L. *Il divorzio considerato nella teoria e nella pratica di Domenico Di Bernardo*, Verona, Civelli, 1876;

ZAMPERINI, L. *Divorzio: risposta alle circolari 7 e 21 marzo 1880 del Ministro di grazia e giustizia del Regno d'Italia, relative a notizie statistiche sulle separazioni personali tra coniugi, con progetto per il divorzio, norme processuali e regolamentari*, Verona-Padova, Drucker & Tedeschi, 1880;

ZINELLI, G. *La Francia e il divorzio: appunti e note*, Verona, Zuppini, 1887;

ZOPPOLA, G. *Il progetto di legge sul divorzio. Una libera parola ai rappresentanti del paese*, Milano, Cogliati, 1902;

LETTERATURA

AA.VV.

La Révolution et l'ordre juridique privé – Rationalité ou scandale ?, actes du colloque d'Orléans des 11-13 Septembre 1986, 2 voll., Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 1988;

Le discours et le code: Portalis, deux siècles après le code Napoléon (1804-2004), Parigi, Litec, 2004;

Pasquale Stanislao Mancini. *L'uomo, lo studioso, il politico*, Atti del Convegno, Istituto Suor Orsola Benincasa, Ariano Irpino, 11-13 novembre 1988, introduzione di G. Spadolini, Napoli, Guida, 1991;

Tra società e scienza: 200 anni di storia dell'Accademia delle scienze di Torino: saggi, documenti, immagini, Torino, Allemandi, 1988;

A

- ABENA, A. «Buniva, Giuseppe» in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletta, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, pp. 359-360;
- ADINOLFI, V. *Salvatore Morelli: nel bicentenario della nascita*, Monte di Procida, Montese, 2024.
- ADDOBBATI, A. BIZZOCCHI, R. e SALINERO, G. (a cura di), *L'Italia dei cognomi: l'antroponimia italiana nel quadro mediterraneo*, Pisa, Pisa University Press, 2012;
- ADDIS SABA, M. *Anna Kuliscioff: vita privata e passione politica*, Milano, Mondadori, 1993;
- AGNIELLI, A. *La fortuna di Mancini nel primo novecento*, in *Pasquale Stanislao Mancini: l'uomo, lo studioso, il politico*, Atti del Convegno di Ariano Irpino, 11-13 novembre 1988, introduzione di G. Spadolini, Napoli, Guida, 1991, pp. 219-245;
- AIMERITO, F. *Per un codice di procedura civile del Regno di Sardegna: problemi del processo e prospettive di riforma nel Piemonte della restaurazione*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory per la storia del diritto italiano, 2001;
- AIMERITO, F. *Umberto Rattazzi*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 89-100;
- AIMERITO, F. voce «Pescatore, Matteo», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 82, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani, 2015, pp. 596-598;
- AJELLO, R. *Origini e condizioni dell'attualità giuridica: ideologie dei magistrati e poteri dei legali nella dialettica dell'esperienza storica*, Napoli, Jovene, 1998;
- ALBERGONI, G. voce «Predari, Francesco» in *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 85, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2016, pp. 301-303
- ALBERTONI, E. A. *La vita degli Stati e l'incivilimento dei popoli nel pensiero politico di Gian Domenico Romagnosi*, Milano, Giuffrè, 1979;
- ALESSI, G. *Le gravidanze illegittime e il disagio dei giuristi (sec. XVII- XIX)*, in *Madri. Storia di un ruolo sociale*, a cura di G. Fiume, Venezia, Marsilio, 1995, pp. 221-245;
- ALESSI, G. *Il soggetto e l'ordine. Percorsi dell'individualismo nell'Europa moderna*, Torino, Giappichelli, 2006;
- ALESSI, G. *Diritti di sangue: i nuovi orizzonti della ricerca della paternità e della maternità*, in «Genesis», vol. XVII, n. 1: *La ricerca della paternità. Responsabilità, diritti e affetti*, a cura di S. Bartoloni e D. Lombardi, 2018, pp. 15-37;
- ALLÉGRET, M. *Norvins Jacques de, baron Marquet de Montbreton (1769-1854), administrateur et historien de Napoléon*, in «Revue du Souvenir Napoléonien», n. 458, 2005, pp. 67-68;
- ALLORANT, P. *Paul Jozon, un jurisconsulte au service de la République*, «Parlement[s]», vol. 11, 2009, p. 118-133;

- ALLORANT, P. e BADIER, W. *La Société de législation comparée: boîte à idées du parlementarisme libéral de l'Empire libéral à la République opportuniste*, in «Clio@Themis», n. 13, fasc. 2, 2017, pp. 1-15;
- ALLORANT, P. e BADIER, W. *La société de législation comparée durant les Dix décisives: un vivier pour la République*, in *Les Dix décisives: 1869-1879*, a cura di P. Allorant, W. Badier e J. Garrigues, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2022, pp. 345-362;
- ALLORANT, P. BADIER, W. e GARRIGUES, J. (a cura di), *Les Dix décisives: 1869-1879*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2022;
- ALONGI, S. voce «*Pepoli, Gioacchino Napoleone*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 82, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2015, pp. 269-272;
- ALPA, G. *La cultura delle regole : storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2000;
- ALPA, G. *La biblioteca dell'avvocato civilista nell'Ottocento*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», n. 1, 2001, pp. 233-262;
- ALPA, G. *Arturo Carlo Jemolo civilista*, in *Libertà, dubbio, coscienza morale: l'eredità di un maestro. Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, atti del convegno di studio di Roma, 22 aprile 2021, Modena, Mucchi, 2022, pp. 29-38;
- ALTINI, C. *Progresso*, Pisa, Edizioni della Normale, 2015;
- ALTINI, C. *Le maschere del progresso: Ascesa e caduta di un'idea moderna*, Bologna, Marietti 1820, 2018;
- ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS, N. *Il Concilio di Trento e l'indissolubilità del matrimonio: questioni ermeneutiche*, in «*Ius Ecclesiae*», n. XXVII, 2015, pp. 11-36;
- ALVAZZI DEL FRATE, P. *Il costituzionalismo moderno. Appunti e fonti di storia del diritto pubblico*, Torino, Giappichelli, 2007;
- ALVAZZI DEL FRATE, P. e SCARLATTI, P. *Francesco Saverio Bianchi Consigliere di Stato*, in «*Jus*», vol. 57, fasc. 1-2, 2010, pp. 267-276;
- AMATO, A. R. *Due anime del Realismo giuridico italiano: l'ammissibilità della fiducia testamentaria in una celebre controversia tra Emanuele Gianturco ed Enrico Cimbali negli anni Ottanta dell'Ottocento*, in «*Quaderno di storia del penale e della giustizia*», vol. 5: *La fiducia. Riflessioni interdisciplinari per un dibattito contemporaneo su giustizia, diritto di punire e pena*, 2024, in corso di stampa;
- AMBROSINI, F. *L'albero della libertà: le repubbliche giacobine in Italia (1796-99)*, Torino, Edizioni del capricorno, 2013;
- ANCEAU, É. *Comprendre le Second Empire*, Parigi, Saint-Sulpice Éditeur, 1999;
- ANCEAU, É. *Napoléon III: un Saint-Simon à cheval*, Parigi, Tallandier, 2008;
- ANTONACCI, N. *Avvocati tra borghesia e libera professione*, in «*Rivista storica italiana*», vol. CXI, fasc. 1, 1999, pp. 265-279;

APPENDINO, F. N. (a cura di), *Chiesa e società nella Seconda metà del XIX secolo in Piemonte*, Casale Monferrato, Marietti, 1982;

AQUARONE, A. *La politica legislativa della Restaurazione nel Regno di Sardegna*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», tom. 67, 1959, pp. 21-33;

AQUARONE, A. *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, Giuffrè, 1960;

ARGIOLAS, A. *Il matrimonio "a sa sardisca" nei secoli XV-XIX*, in *La carta de logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, a cura di I. Birocchi ed A. Mattone, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 355-373;

ARISI ROTA, A. *Tra desiderio e nostalgia. Declinazioni visive del culto napoleonico nell'Italia della Restaurazione* in «Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines», vol. 130, n. 1, 2018, pp. 17-29;

ARNAUD, A.-J. *Les origines doctrinales du Code civil français* [trad. ita. *Le origini dottrinali del Codice civile francese* (2005)], Parigi, Librairie générale de droit et de jurisprudence (LGDJ), 1969;

ARNAUD, A.-J. *La paix bourgeoise* in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 2, 1973, pp. 147-176;

ARNAUD, A.-J. *Essai d'analyse structurale du code civil français: la règle du jeu dans la paix bourgeoise* [trad. ita. *La regola del gioco nella pace borghese: saggio di analisi strutturale del Codice civile francese* (2005)], Parigi, Librairie générale de droit et de jurisprudence (LGDJ), 1973;

ARNAUD, A.-J. *Da giureconsulti a tecnocrati. Diritto e società in Francia dalla codificazione ai giorni nostri*, a cura di F. Di Donato, Napoli, Jovene, 1993, in particolare pp. 42-215;

ASCHERI, A. *Dal diritto comune alla codificazione: quale discontinuità*, in *Amicitiae Pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, 3 voll., Milano, Giuffrè, 2003, Tomo I, pp. 23-34;

ASSERETO, G. voce «*De Ferrari, Domenico*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 33, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani, 1987, pp. 703-706;

ASSERETO G. voce «*Galeotti, Leopoldo*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 51, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1998, pp. 431-434;

ASSERETO, G. *Il Congresso di Vienna* in «Atti della Accademia ligure di scienze e lettere», serie VII, vol. I, 2019, pp. 327-337;

ASTUTI, G. *Gli ordinamenti giuridici degli Stati sardi* (1960), rippub. in Id., *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane (ESI), 1984, pp. 621-710;

ASTUTI, G. *La codificazione del diritto civile*, in *Tradizione romanistica e civiltà giuridica: raccolta di scritti*, 3 voll., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane (ESI), 1984, vol. II, pp. 711-802

ASTUTI, G. *Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successori*, Giappichelli, Torino, 2015;

AUDREAN, F. voce «Gide, Charles» in *Dictionnaire historique des juristes français; XIIIe-XXe siècle*, a cura di P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, 2a ed., Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2015, pp. 477-478 ;

AUDREN, F. *Introduction: l'histoire intellectuelle du droit ou la fin du "Grand partage"*, in «Clio@Themis», n. 9, 2015, pp. 1-6;

AUDREN, F. e HALPÉRIN, J.-L. *De l'histoire de la culture juridique française à une approche culturelle du droit*, in *Approches culturelles des savoirs juridiques*, a cura di A.-S. Chambost, Parigi, Lextenso, 2020, p. 15-25;

AUDREN, F. e HALPÉRIN, J.-L. *La culture juridique française. Entre mythes et réalités (XIXe-XXe siècles)*, Parigi, CNRS Éditions, 2022;

AULARD, A. *Les origines de la séparation des Églises et de l'État: la laïcisation de l'état civil, «Études et leçons sur la Révolution française»*, vol. V, 1920, pp. 165-198;

AVANZINI, A. *The education of women: "La voce delle donne" (1865-1867) and the fight for women's rights in post-unitary Italy, "History of Education & Children's Literature"*, anno VI, n.1, 2011, pp. 93-103;

AYMONE, V. *Pisanelli a Tricase*, in *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, a cura di C. Vano, Napoli, Jovene, 2005, pp. 385-395;

B

BAELEN, J. «Benjamin Constant en 1815», in *Bulletin de l'Association Guillaume Budé: Lettres d'humanité*, n. 26, 1967. pp. 446-470;

BAFFIGI, A. *Cultura statistica e cultura politica: l'Italia nei primi decenni unitari*, in «Quaderni dell'Ufficio Ricerche Storiche», vol. 15, 2007, pp. 9-86;

BADIER, W. *Alexandre Ribot et la République modérée: formation et ascension d'un homme politique libéral (1858-1895)*, Parigi, Fondation Varenne, 2016;

BALDUZZI, R. GHIRINDELL, R. e MALANDRINO, C. (a cura di), *L'altro Piemonte e l'Italia nell'età di Urbano Rattazzi*, Milano, Giuffrè, 2009;

BALESTRERI, L. *Il settimanale genovese La donna (1855-1856) nel quadro del giornalismo femminile del Risorgimento*, in «Rassegna storica del Risorgimento», anno 39, fasc. 4, 1952, pp. 383-389;

BALESTRERI, P. *Mittermaier e l'Italia. Orientamenti politici e dottrine processualistiche in un carteggio di metà Ottocento*, in «Ius commune», n. X, 1983, pp. 97-140;

BALZANI, R. voce «Regoli, Oreste», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 86, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2016, pp. 756-758;

BANTI, A. M. *Storia della borghesia italiana: l'età liberale*, Roma, Donzelli, 1996;

BANTI, A. M. *Il Risorgimento italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2004;

BANTI, A. M. e GINSBORG, P. *Storia d'Italia*, Annali XXII: *Il Risorgimento*, Torino, Einaudi, 2007;

BARACCA, A. RUFFO, S. e RUSSO, A. *Scienza e industria 1848-1915*, Roma-Bari, Laterza, 1979;

BARBAGLI, M. *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Bologna, il Mulino, 2000;

BARBAGALLO, F. *La questione italiana. Il Nord e il Sud dal 1860 a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2017;

BARBANO, F. e SOLA, G. *Sociologia e scienze sociali in Italia. 1861-1890. Introduzioni critiche e repertorio bibliografico*, Milano, FrancoAngeli, 1985;

BARBERO, A. *Precocità dell'affermazione del cognome nel Piemonte medievale*, in *L'Italia dei cognomi: l'antroponimia italiana nel quadro mediterraneo* a cura di A. Addobbati, R. Bizzocchi e G. Salinero Pisa, Pisa University Press, 2012, pp. 215-229;

BARDI, S. *Il socialismo mazziniano: profilo storico-politico*, Roma, Sapienza Università, 2016;

BARTOLONI, S. *Il movimento delle donne e la filiazione naturale nell'Italia liberale*, in «Genesis», vol. XVII, n. 1: *La ricerca della paternità. Responsabilità, diritti e affetti*, a cura di S. Bartoloni e D. Lombardi, 2018, pp. 81-103;

BARTOLINI, L. (a cura di) *Cittadinanze incompiute. La parabola dell'autorizzazione maritale*, Roma, Viella, 2021;

BARTOLINI, L. *Diritto, diritti e movimenti delle donne. Introduzione*, in *Cittadinanze incompiute. La parabola dell'autorizzazione maritale*, a cura di L. Bartolini, Roma, Viella, 2021, pp. 7-34;

BASSI, S. voce «*Stellini, Jacopo*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 94, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2019, p. 207;

BATTISTINI, A. «*Vico, Giambattista*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 99, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2020, pp. 178-185;

BEALES, D. e BIAGINI, E. F. *Il Risorgimento e l'unificazione dell'Italia*, Bologna, il Mulino, 2015;

BEIGNER, B. *Portalis et le droit naturel dans le Code civil*, in «Revue d'histoire des facultés de droit et de la science juridique», n. 6, 1988, pp. 77-101;

BELLOMO, M. voce «*Famiglia (diritto intermedio)*», in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVI, Milano, Giuffrè, 1967, pp. 745-779;

BELLOMO, M. *La condizione giuridica della donna in Italia*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1996;

- BELLONI, V. *Francesco Restelli*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G. S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 214-225;
- BENEDETTO, M. A. *Vico in Piemonte. Contributo alla storiografia filosofica e giuridica nell'età del Risorgimento*, Torino, Accademia delle Scienze, 1952;
- BALESTRERI, P. *Mittermaier e l'Italia: orientamenti politici e dottrine processualistiche in un carteggio di metà Ottocento*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1983;
- BELLEAU, M.-C. *Les juristes inquiets: classicisme juridique et critique du droit au début du XXe siècle en France*, in «Les Cahiers de droit», n. 40, fasc. 3, 1999, pp. 507-544;
- BENEDUCE, P. *Il corpo eloquente: identificazione del giurista nell'Italia liberale*, Bologna, il Mulino, 1996;
- BENEDUCE, P. voce «*Ferraris, Carlo Francesco*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 46, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1996, pp. 712-718;
- BENEDUCE, P. voce «*Gabba, Carlo Francesco*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 50, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, fondata da Giovanni Treccani, 1998, pp. 819-822;
- BENEDUCE, P. «*Eccellentissimo Signor Ministro ...e*». *Un corso nella vita di Carlo Francesco Gabba*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, 4 voll., vol. IV: *L'Età moderna e contemporanea. giuristi e istituzioni tra Europa e America*, a cura di P. Maffei e G. M. Varanini, Firenze, Firenze University Press, 2014, pp. 5-18;
- BENVENUTI, G. *Storia della Repubblica di Genova*, Milano, Mursia, 2022;
- BEONIO BROCCHERI, V. voce «*Spengler, Oswald*», in *Novissimo Digesto Italiano*, diretto da A. Azzara ed E. Eula, vol. XVII, 1970, Unione Tipografico-Editrice Torinese (UTET), pp. 1105-1107;
- BERGAMASCHI, C. *Antonio Rosmini. La perfezione della vita cristiana*, Stresa, Edizioni Rosminiane Sodalitas, 2010;
- BERI, E. *Genova piazzaforte: da capitale della Repubblica a cittadella del Piemonte*, entrambi in *Genova e Torino. Quattro secoli di incontri e scontri. Nel bicentenario dell'annessione della Liguria al Regno di Sardegna*, a cura di G. Assereto, C. Bitossi e P. Merlin, Genova, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 2015, pp. 335-374;
- BERSANI, C. *Lingua, famiglia e appartenenza nel pensiero di Giuseppe Pisanelli*, in *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, a cura di C. Vano, Napoli, Jovene, 2005, pp. 343-383;
- BERTI, F. *Mario Pagano: illuminismo e rivoluzione*, «Il pensiero politico», anno 42°, n. 1, 2009, pp. 65-83
- BERTINI, M. B. e NICOLI, M. P. *L'ordinamento giudiziario durante la restaurazione*, in *All'Ombra e luci della Restaurazione. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna*, 2 voll., Roma Ministero per i Beni culturali e ambientali/Ufficio centrale per i Beni archivistici, 1997, pp. 120-134;

- BERTOLDI, S. *Il re che tentò di fare l'Italia. Vita di Carlo Alberto di Savoia*, Milano, Rizzoli, 2000;
- BERTONI JOVINE, D. *La stampa femminile in Italia*, in Id. (a cura di), *Enciclopedia della donna*, 2 voll., Roma, Editori Riuniti, 1965, vol. I, pp. 107-159;
- BERTRAN DE BALANDA, F. *Louis de Bonald et la question du divorce, de la rédaction du Code civil à la loi du 8 mai 1816*, in «Histoire, économie & société», 36e année, n. 3, 2017, pp.72-86;
- BERTRAN DE BALANDA, F. *Louis de Bonald, philosophe et homme politique (1754-1840)*, préface de G. Gengembre, Parigi, CNRS éditions, 2021;
- BESTA, E. *La famiglia nella storia del diritto italiano*, Milano, Giuffrè, 1962;
- BEVELLINO, F. *Salvatore Morelli: deputato del Collegio di Sessa Aurunca (1867-1880)*, 2a ed., Marina di Minturno, Caramanica, 2019;
- BIANCHI, A. *Il funambolo del trasformismo. Agostino Depretis, una misurata biografia*, Voghera, Primula, 2020;
- BIANCHINI, S. *Kant e la Rivoluzione Francese: liberali e/o reazionari fra passione e storia*, in «Argumentos», anno XX, n. 22, 2019, pp. 72-90;
- BIDELMAN, P. K. *The Politics of French Feminism: Léon Richer and the Ligue Française pour le Droit des Femmes (1882-1891)*, «Historical Reflections/Réflexions Historiques», vol. 3, n. 1, 1976, p. 93-120;
- BIROCCHI, I. *Alla ricerca dell'ordine : fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Giappichelli, Torino, 2002;
- BIROCCHI, I. (a cura di), *Per una rilettura di Mancini*, Pisa, ETS, 2018;
- BIROCCHI, I. *Pasquale Stanislao Mancini e la cultura giuridica del Risorgimento*, in Id. (a cura di), *Per una rilettura di Mancini : saggi sul diritto del Risorgimento*, Pisa, ETS, 2018, pp. 19-120;
- BIROCCHI, I. *Traduzioni e cultura giuridica nell'Italia dell'Ottocento in Justement ustement traduire. Les enjeux de la traduction juridique (histoire du droit, droit comparé)*, a cura di M. Bassano e W. Mastor, Tolosa, Presses de l'Université Toulouse Capitole, 2020, pp. 31-55;
- BLOQUET, J. “*La société n'a pas intérêt à ce que des bâtards soient reconnus*” (Napoléon), «Napoleonica. La Revue», n. 14, 2012, pp. 50-73;
- BOBBIO, N. *Il positivismo giuridico*, Torino, Giappichelli, 1979;
- BOCHICCHIO, G. e DE LONGIS, R. *La stampa periodica femminile in Italia. Repertorio 1861-2009*, Roma, Biblink, 2010;
- BOERO, S. *Uomini che amano le donne: John Stuart Mill, Thomas Hardy e la Men's League for Women's Suffrage*, in *Uomini dalla parte delle donne*, a cura di L. Pupilli, Venezia, Marsilio, 2020, pp. 101-108;

- BONACCHI, G. e GROPPi, A. (a cura di) *Il dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle donne*, Roma-Bari, Laterza, 1993;
- BONACINA, G. *Introduzione: La storia narrata da Hegel, oggi*, in G.W.F. HEGEL, *Lezioni sulla filosofia della storia*, a cura di G. Bonacina e L. Sichirillo, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. VII-XXXIX;
- BONINI, R. *Note sull'unificazione del diritto privato in Italia*, in Id., *Appunti di storia delle codificazioni moderne e contemporanee*, Bologna, Patron, 1987, pp. 1-47;
- BONINI, R. *Dal Codice civile del 1865 al Codice civile del 1942*, in *I cinquant'anni del Codice civile*, Atti del convegno di Milano del 4-6 giugno 1992, 2 voll., Milano, Giuffrè, 1993, vol. I, p. 27-53;
- BONINI, R. *Disegno storico del diritto privato italiano: dal Codice civile del 1865 al Codice civile del 1942*, 3a ed. aggiornata, Bologna, Pàtron, 1996;
- BONFIELD, L. *Il diritto di famiglia in Europa nel lungo Ottocento*, in *Storia della famiglia in Europa: Il lungo Ottocento*, a cura di M. Barbagli e D. I. Kertzer, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 171-231;
- BONZO, C. *La personalità di Federico Sclopis nell'“affaire de l'Alabama”* in «Rivista di Storia del diritto italiano», vol. 89, 2016, pp. 272-353;
- BORELLO, B. *Il posto di ciascuno. Fratelli, sorelle e fratellanze (XVI-XIX secolo)*, Roma, Viella, 2016;
- BORGIONE, A. *Separazione coniugale e maltrattamenti domestici a Torino (1838-1889)*, in *La violenza contro le donne nella storia: Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, a cura di S. Feci e L. Schettini, Roma, Viella, 2017, pp. 87-106;
- BORSELLI, A. *La destra storica dopo l'Unità*, 2 voll., Bologna, il Mulino, 1963-1965;
- BOSNA, V. *Salvatore Morelli in difesa delle donne nell'Italia risorgimentale*, prefazione di A. Cagnolati, Roma, Aracne, 2012;
- BOTTASSO, E. voce «*Brofferio, Angelo (Michelangelo)*», in *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 14, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1972, pp. 408-413;
- BOUDON, J.-O. *Napoleon et les cultes : les religions en Europe a l'aube du XIX siecle (1800-1815)*, Parigi, Fayard, 2002;
- BOVE, L. *Uguaglianza dei coniugi, potestà maritale e Costituzione*, in «Diritto e Giurisprudenza», vol. 71, n. 11, 1956, pp. 567-569;
- BOYER, F. *Les institutions universitaires en Piémont de 1800 à 1802*, in «Revue d'histoire moderne et contemporaine», vol. 17, n. 3, 1970, pp. 913-917;
- BOYER, P.-L. *Un cercle intellectuel au cœur de l'évolution de la doctrine juridique. L'Académie de législation de Toulouse (1851-1958)*, thèse de doctorat en droit remaniée, préface de N. Hakim, Parigi, LGDJ, 2014 ;

BRACCIA, R. *Alla ricerca di uno ius commune italiano ed europeo: Pietro Cogliolo (1859-1940) tra codici e diritto romano*, in *Itinerari in comune. Ricerche di storia del diritto per Vito Piergiovanni*, a cura di R. Braccia, R. Ferrante, M. Fortunati, R. Savelli, L. Sinisi, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 1-62;

BRACCIA, R. voce «Cogliolo, Pietro», voce in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, 2 voll., a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletta, Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, pp. 558-559;

BRAIDA, L. *Stampa e cultura in Europa tra XV e XVI secolo*, Roma-Bari, Laterza, 2000;

BRAMBILLA, E. *Il Concilio di Trento e i mutamenti nella legittimità dei rapporti tra sposi*, in *Famiglie e poteri in Italia tra Medioevo ed Età moderna*, Atti del convegno internazionale di Lucca, 9-11 giugno 2005, a cura di A. Bellavitis e I. Chabot, Rome, École Française de Rome, 2009, pp. 51-76;

BRANCACCIO, G. voce «Imbriani, Paolo Emilio», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 62, Roma Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2004, pp. 272-276;

BROESER, M. *L'ordine pubblico nel Piemonte napoleonico*, in *All'ombra dell'aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814)*, atti del convegno Torino 15-18 ottobre 1990, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali/Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1994, vol. I, pp. 369-376;

BRULEY, Y. *Mariage et famille sous Napoléon: le droit entre religion et laïcité*, in «Napoleonica. La Revue», n. 14, fasc. 2, 2012, pp. 111-126;

BRUNAZZI MENONI, L. voce «Maestri, Ferdinando», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 67, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani, 2006, pp. 189-193;

BRUNET, G. *Le juge et l'orphelin. Des Assemblées de parents aux Conseils de famille, XVIIIe-XIXe siècle*, in «Annales de démographie historique», n. 123, fasc. 1, 2012, pp. 225-247;

BRUNI, E. FOGLIA, P. e MESSINA, M. (a cura di). *La donna in Italia: 1848-1914: unite per unire*, Cinisello Balsamo, Silvana, 2011;

BUFANO, R. *Salvatore Morelli: il deputato delle donne*, in *Stato, Nazione, Cittadinanza*, a cura di R. Bufano, Lecce, Milella, 2016, pp. 425-438;

BUFANO, R. *Salvatore Morelli: l'azione educativa e riformatrice dell'attività legislativa*, in *La democrazia nel pensiero politico tra utopia e cittadinanza*, a cura di R. Bufano, Lecce, Milella, 2017, pp. 213-230;

BUFANO, R. *La madre-cittadina. Valenza politica della maternità nella costruzione dell'identità nazionale dal Risorgimento al Fascismo*, in *Nazione e nazionalismi. Teorie, interpretazioni, sfide attuali*, a cura di A. Campi, S. De Luca, F. Tuccari, 2 voll., Roma, Historica Edizioni, 2018, vol. I, pp. 249-264;

BUFANO, R. *I diritti delle donne in uno Stato laico. Le iniziative legislative di Salvatore Morelli*, in «Itinerari di ricerca storica», anno XXXIII, n. 2, 2019, pp. 157-176;

BUONAJUTO, A. (a cura di), *Castel Capuano: fra memoria e futuro nella città che cambia*, Napoli, Rogiosi, 2021;

BURDEAU, F. voce «*Batbie, Anselm-Polycarpe*» in *Dictionnaire historique des juristes français; XIIIe-XXe siècle*, a cura di P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, 2a ed., Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2015, pp.65-66;

BURGEN, A., MCLAUGHLIN, P. e MITTELSTRASS, J. (a cura di), *The Idea of Progress*, Berlino, de Gruyter, 1997;

BUTTAFUOCO, A. *Cronache femminili. Temi e momenti della stampa emancipazionista in Italia. Dall'Unità al fascismo*, Arezzo, Università degli Studi di Siena, 1988;

BUTTAFUOCO, A. *Vie per la cittadinanza. Associazionismo politico femminile in Lombardia tra Otto e Novecento*, in *Donna lombarda: 1860-1945*, a cura di A. Gigli Marchetti e N. Torcellan, Milano, FrancoAngeli, 1992, pp. 21-45;

BUTTAFUOCO, A. *Questioni di cittadinanza. Donne e diritti sociali nell'Italia liberale*, Siena, Protagon, 1995;

C

CACCIARI, M. *Labirinto filosofico*, Milano, Adelphi, 2014;

CAFIERO, A. *Storia dell'avvocatura napoletana in età liberale*, Napoli, Lettere italiane, 1997;

CAGNOLATI, A. *Giovanna Bertola Garcèa e la "Voce delle Donne"*, in Id. (a cura di) *Tra natura e cultura. Profili di donne nella storia dell'educazione*, Roma, Aracne, 2008, pp. 47-62;

CAHEN, R. e LAURENT-BONNE, N. (a cura di), *Joseph-Marie Portalis : diplomate, magistrat et législateur*, actes du colloque, Paris, Cour de cassation et Conseil d'État, 13 et 14 décembre 2018, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d'Aix-Marseille (PUAM), 2020;

CALVI, G. *Diritti e legami. Madri, Figli, Stato In Toscana (XVI-XVIII secolo)*, in «Quaderni Storici», vol. 29, n. 86, fasc. 2, 1994, pp. 487-510;

CALVO, R. *L' "arte" della legislazione nel pensiero di Portalis*, in PORTALIS, J.-E.-M. *Discorso preliminare al primo progetto di codice civile (1801)*, edizione bilingue a cura di R. Calvo, Napoli, Editoria Scientifica Italiana (ESI), 2013, pp. 9-30;

CAMBI, F. e ULIVIERI, S. *Storia dell'infanzia nell'Italia liberale*, Scandicci, La nuova Italia, 1988;

CAMMISA, F. *Unificazione italiana e formalismo giuridico*, Napoli, Jovene, 1996;

CAMPOBELLO, F. *Tra legalità e libertà di coscienza: Giuseppe Stara, magistrato e senatore del regno di Sardegna e dell'Italia unita*, in «Historia et ius», n. 12, 2017, paper 3, pp. 1-19;

CANTARANO, G. *Crocevia italiano: nel labirinto filosofico di Massimo Cacciari e in altri labirinti dell'Italian Theory*, Bologna, Diogene Multimedia, 2018;

- CANTELLI, G. *Dalla lingua eroica del Diritto universale alla lingua divina de la Scienza nuova*, in *Giambattista Vico nel suo tempo e nel nostro*, a cura di M. Agrimi, Napoli, CUEN, 1999, pp. 317-341;
- CAPONE, A. *Destra e sinistra da Cavour a Crispi*, vol. 20, tom. II, di *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, Torino, UTET, 1981, pp. 3-371;
- CAMPONESCHI, P. voce «*Foschini, Gaetano*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 49, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1997, pp. 448-450;
- CAPPELLINI, P. *Systema Iuris. I. Genesi del sistema e nascita della «scienza» delle Pandette*, Milano, Giuffrè, 1984;
- CAPÉLAN, L. *Histoire de la Laïcité Républicaine. La Laïcité en marche*, Parigi, Nouvelles Éditions Latines, 1961;
- CAPPELLINI, P. voce «*Alle porte d'Italia: unificazione nazionale e uniformazione giuridica*», in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 267-276;
- CAPPELLINI, P. e SORDI, B. (a cura di), *Codici: una riflessione di fine millennio*, atti dell'incontro di studio, Firenze, 26-28 ottobre 2000, Milano, Giuffrè, 2002;
- CARASSI, M. *L'amministrazione prefettizia in Piemonte: organizzazione istituzionale e funzionamento*, in *All'ombra dell'aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814)*, atti del convegno Torino 15-18 ottobre 1990, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali/Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1994, vol. I, pp. 44-48;
- CARAVALE, M. voce «*Chironi, Gian Pietro*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 25, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1981, pp. 46-48;
- CARAVALE, M. *Storia del diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, premessa di Natalino Irti, Roma-Bari, Laterza, 2012;
- CARBONNIER, J. *Droit civil*, 2 voll., Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2004;
- CARCERERI DE PRATI, C. *Il Congresso di Verona (1822). L'Europa e l'Italia della restaurazione. Malta e le provincie illiriche*, Atti del Convegno tenutosi nelle sessioni del 14 ottobre e 24 novembre 2022 presso l'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, Verona, Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona, 2023;
- CAROCCI, G. *Agostino Depretis e la politica interna italiana dal 1876 al 1887*, Torino, Einaudi, 1956;
- CARONI, P. *Savigny und die Kodifikation. Versuch einer Neudeutung des 'Berufes'*, in «*Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung*», n. 86, 1969, pp. 97-176;

CARONI, P. *La cifra codificatoria nell'opera di Savigny*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 9, 1980), pp. 69-111;

CARONI, P. ed DEZZA, E. (a cura di), *L'ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa*, Atti del Convegno Internazionale, Pavia, 11-12 ottobre 2002, Padova, CEDAM, 2006;

CARRANNANTE, A. *Domenico Berti (1820-1897) e la pubblica istruzione*, in «Cultura e scuola», vol. 129, 1994, pp. 174-188;

CARUCCI, P. e SCHIAVONI, C. *Le scritture parrocchiali in Italia tra XVI e XX secolo. Un patrimonio in bilico tra Stato e Chiesa in cerca di tutela e ordinamento*, in *La conta delle anime. Popolazioni e registri parrocchiali: questioni di metodo ed esperienze*, a cura di G. Coppola e C. Grandi, Bologna, il Mulino, 1989, pp. 21-34;

CASADEI, T. MAESTRONI, V. (a cura di), *Medicina, emancipazione, politica. Anna Kuliscioff e noi*, Modena, Mucchi, 2024;

CASANA, P. voce «Dina, Giacomo» in *Dizionario biografico degli italiani*, XL, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1991, pp. 103-106;

CASANA, P. *Tra rivoluzione francese e stato costituzionale. Il giurista Giovanni Ignazio Pansoya (Torino, 1784-1851)*, Napoli, Jovene, 2005;

CASANA, P. voce «Pansoya, Giovanni Ignazio», in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletto (a cura di) *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pp. 1498-1499;

CASANA, P. *Prospettive di integrazione normativa in campo commerciale tra Piemonte e Liguria nei primi anni della Restaurazione. Le proposte di Ignazio Ghiliossi di Lemie*, in *Genova e Torino. Quattro secoli di incontri e scontri. Nel bicentenario dell'annessione della Liguria al Regno di Sardegna*, a cura di G. Assereto, C. Bitossi e P. Merlin, Genova, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 2015, pp. 421-444;

CASCAVILLA, M. *Il socialismo giuridico italiano: sui fondamenti del riformismo sociale*, Urbino, Quattro venti, 1987;

CASINI, P. *Scienza, utopia e progresso. Profilo dell'illuminismo*, Roma-Bari, Laterza 1994;

CASTRONOVO, V. *La nascita dell'opinione pubblica in Italia. La stampa nella Torino del Risorgimento e capitale d'Italia (1848-1864)*, Roma-Bari, Laterza, 2004;

CASTAGNOLI, A. voce «L'imprenditoria femminile nell'Italia unita», in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: Il contributo italiano alla storia del pensiero. Tecnica, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 401-416;

CASULA, F. *Carlo Felice e i tiranni Sabaudi*, Dolianova, Grafica del Parteolla, 2019;

CATALA, P. *La métamorphose du droit de la famille, in 1804-2004: Le code civil. Un passé, un présent, un avenir*, Parigi, Dalloz, 2004, pp. 341-358;

CATERINA, R. voce «*Gabba, Carlo Francesco*», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletta, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, pp. 920-922;

CAVANNA, A. *Storia del diritto moderno in Europa: le fonti e il pensiero giuridico*, 2 voll., Milano, Giuffrè, 2005;

CAVANNA, A. *Onora il padre. Storia dell'art. 315 cod. civ. (Ovvero il ritorno del flautista di Hamelin)*, in A. CAVANNA, *Scritti (1968-2022)*, 2 voll., Napoli, Jovene, 2007, vol. II, pp. 771-832;

CAVANNA, A. *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese nella Milano napoleonica: Giuseppe Luosi e il diritto penale* (1996), in Id., *Scritti (1968-2002)*, 2 voll., Napoli, Jovene, 2007, vol. II, pp. 833-927;

CAVANNA, A. *Mito e destini del Code Napoléon in Italia: Riflessioni in margine al Panegirico a Napoleone legislatore di Pietro Giordani* (2001), in Id., *Scritti (1968-2002)*, 2 voll., Napoli, Jovene, 2007, vol. II, pp. 1079-1129;

CAVINA, M. *Il sangue dell'onore: storia del duello*, Roma-Bari, Laterza, 2005;

CAVINA, M. *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2007;

CAVINA, M. *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma-Bari, Laterza, 2011;

CAVINA, M. *Il diritto di famiglia*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 683-686;

CAZZETTA, G. *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico (1865-1914)*, Milano, Giuffrè, 1991;

CAZZETTA, G. *Civilistica e "assolutismo giuridico" nell'Italia post-unitaria. Gli anni dell'Esegesi (1865-1881)*, in *De la Ilustración al Liberalismo. Symposium en honor al profesor Paolo Grossi*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1995, pp. 399-418;

CAZZETTA, G. *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura moderna*, Milano, Giuffrè, 1999;

CAZZETTA, G. *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Giuffrè, Milano, 2007;

CAZZETTA, G. voce «*Gian Pietro Chironi*», in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 401-404;

CAZZETTA, G. voce «*Chironi, Gian Pietro*», voce in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, 2 voll., a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletta, Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, pp. 529-531;

CAZZETTA, G. (a cura di), *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, Bologna, il Mulino, 2013;

CAZZETTA, G. voce «Borsari, Luigi», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletta, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, pp. 308-309;

CAZZETTA, G. *Prolusioni, prelezioni, discorsi. L'identità nazionale nella retorica dei giuristi*, in Id. (a cura di) *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 11-32;

CAZZETTA, G. *Codice civile e identità giuridica nazionale: percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, 2a ed. ampliata, Torino, Giappichelli, 2018;

CECCARELLI, S. *Anna Maria Mozzoni. La vicenda di una donna che si è battuta per altre donne*, Rimini, Panozzo, 2016;

CERNIGLIARO, A. “Difendere il cittadino dall’insulto, più che Vendicarlo dall’offesa”. *Nuovi orizzonti nel penale per nuovi scenari costituzionali* in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 36, 2007, pp. 275-319;

CERNIGLIARO, A. *Le radici: rileggendo La politica e il diritto cristiano di Massimo D’Azeglio*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2009;

CHANDLER, D. G. *Le campagne di Napoleone*, Milano, Rizzoli, 1968;

CHARTIER, J.-L. *Portalis, père du Code civil*, Pargi, Fayard, 2004;

CHARTIER, R. *Le origini culturali della rivoluzione francese*, trad. ita. di G. Viano Marogna, Roma-Bari, Laterza, 1991;

CHIAVISTELLI, A. GABBRIELLI, V. e MANNORI, L. (a cura di) *Nascita di un liberale: Leopoldo Galeotti tra locale e nazionale in una antologia di scritti (1840-1865)*, Pistoia, Gli Ori, 2013;

CHIODI, G. voce «Pacifichi-Mazzoni, Emidio», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletta, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pp. 1479-1481;

CHIODI, G. «Scialoja, Vittorio», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, 2 voll., a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletta, Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pp. 1833-1837;

CHIODI, G. *Presentazione*, in Id. (a cura di), *Sempre più uguali. I diritti successori del coniuge e dei figli naturali a 70 anni dal Codice civile*, Milano, Giuffrè, 2013, pp. IX-XLVI;

CHIODI, G. *Attenuare la disuguaglianza. La questione dei diritti successori dei figli naturali nell’Italia postunitaria: echi del dibattito da Pacifichi-Mazzoni a Cimbali*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, 4 voll., vol. IV: *L’Età moderna e contemporanea. giuristi e istituzioni tra Europa e America*, a cura di P. Maffei e G. M. Varanini, Firenze, Firenze University Press, 2014, pp. 155-168;

- CHIODI, G. *Torts of Minor Children and Parental Civil Liability: Cases in Nineteenth and Early Twentieth Century Italy*, in *Western Countries in, Family Law and Society in Europe from the Middle Ages to the Contemporary Era*, a cura di M. G. di Renzo Villata, Berlino, Springer 2016;
- CHOISEL, F. *La Deuxième République et le Second Empire au jour le jour*, chronologie érudite détaillée, Pargi, CNRS Editions, 2015;
- CICALESE, M. L. *Mancini e gli hegeliani napoletani nell'esilio torinese*, in *Pasquale Stanislao Mancini: l'uomo, lo studioso, il politico*, atti del Convegno di Ariano Irpino, 11-13 novembre 1988, introduzione di G. Spadolini, Napoli, Guida, 1991, pp. 77-104;
- CICONTE, E e CICONTE, N. *Il ministro e le sue mogli. Francesco Crispi tra magistrati, domande della stampa, impunità*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010;
- CIOTTI, B. *La dernière campagne de Desaix*, in «*Annales historiques de la Révolution française*», n. 324, 2001, p. 83-97;
- CLEMENTI, F. CUOCOLO, L. ROSA, F. ed ENEA VIGEVANI G. (a cura di) *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, 2 voll., Vol. I: *Principi fondamentali e Parte I - Diritti e doveri dei cittadini (Artt. 1-54)*, Bologna, il Mulino, 2021;
- CLÈRE, J.-J. ed HALPÉRIN, J.-L., *Ordre et désordre dans le système napoléonien*, Parigi, Éditions La Mémoire du Droit, 2003;
- CLÈRE, J.-J. voce «*Laferrière, Louis-Firmin-Julien*» in *Dictionnaire historique des juristes français; XIIIe-XXe siècle*, a cura di P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, 2a ed., Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2015, pp. 586-588;
- CLÈRE, J.-J. voce «*Laboulaye, Édouard-René Lefebvre de*» in *Dictionnaire historique des juristes français; XIIIe-XXe siècle*, a cura di P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, 2a ed., Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2015, pp. 578-580 ;
- COCCHIARA, M. A. *Donne e cittadinanza politica: una prospettiva storica. Breve storia del diritto di voto alle donne in Italia*, in *Donne, politica e istituzioni: percorsi, esperienze e idee*, Roma, Aracne, 2009, pp. 83-124;
- COLACI, A. M. *Salvatore Morelli: la controeducazione come innovazione formativa*, Lecce, Pensa multimedia, 2011;
- COLACI, A. M. *Per ricordare l'opera. Testimonianza di Salvatore Morelli*, in «*Segni e Comprensione*», anno XXX, n. 90, 2016, pp. 27-32;
- COLACI, A. M. *La Donna e la Scienza. L'emancipazione femminile in Salvatore Morelli*, in *Percorsi al femminile tra '800 e '900. I diversi volti di Venere*, a cura di A. M. Colaca, Milano, EDUCatt, 2018, pp. 57-76;
- COLAO, F. *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, Monduzzi, 1999;

COLAO, F. L'“*idea di nazione*” nei giuristi italiani tra ottocento e novecento, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico», vol. 30, 2001, pp. 255-360;

COLAO, F. *Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, il Mulino, 2006;

COLAO, F. voce «*Ferri, Enrico*», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, 2 voll., a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletta, Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, pp. 849-852;

COLAO, F. *Caratteri originari e tratti permanenti del processo penale dal codice "moderatamente liberale" al codice "fascista" al "primo codice della Repubblica"* in *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, a cura di F. Colao, L. Lacchè, C. Storti, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 181-220;

COLAO, F. LACCHÈ, L. e STORTI, C. *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Bologna, il Mulino, 2008;

COLETTI, A. *Il divorzio in Italia: storia di una battaglia civile e democratica*, Savelli, Roma, 1974;

COLOMBARI, M. G. *Salvatore Morelli il deputato delle donne*, Torino, Robin, 2017;

COLOMBO, P. *I presupposti dello Statuto Albertino. Dai moti del 1821 alle riforme del 1847*, in «*Historia Constitucional*», n. 3, 2002, pp. 173-197;

COLOMBO, P. *Con lealtà di Re e con affetto di padre. Torino, 4 marzo 1848: la concessione dello Statuto albertino*, Bologna, il Mulino, 2003;

CONFESSORE, O. *Giuseppe Pisanelli, un moderatore meridionale “schiettamente italiano”*, in *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, a cura di C. Vano, Napoli, Jovene, 2005, pp. 127-148;

CONFORTI, M., CARLINO, A. e CLERICUZIO, A. (a cura di) *Interpretare e curare. Medicina e salute nel Rinascimento*, Roma, Carocci, 2013;

CONTE, D. e CAPPIELLO, C. (a cura di), *Oswald Spengler e il Tramonto dell'Occidente: cento anni dopo*, Napoli, Liguori, 2020;

CONTI, F. *L'Italia dei democratici sinistra risorgimentale, massoneria e associazionismo fra Otto e Novecento*, Milano, FrancoAngeli, 2000;

CONTI, F. voce «*Giorgini, Giovan Battista*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 55, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2001;

CONTI ODORISIO, G. (a cura di) *Salvatore Morelli (1824-1880): emancipazionismo e democrazia nell'Ottocento europeo*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane (ESI), 1992;

CONTI ODORISIO, G. *Pensiero politico e questione femminile ne La donna e la scienza di Salvatore Morelli*, in *Salvatore Morelli (1824-1880): emancipazionismo e democrazia nell'Ottocento europeo*, a cura di G. Conti Odorisio, Napoli, Edizioni scientifiche italiane (ESI), 1992, pp. 41-79;

CONTI ODORISIO, G. *Il divieto di ricerca della paternità nello Stato liberale*, in *Paternità e maternità nella famiglia in transizione. Nuovi modelli e nuove identità*, a cura di M. Ferrari Occhionero, Milano, Unicopli, 1997, pp. 127-152;

CONTI ODORISIO, G. *Ragione e tradizione. La questione femminile nel pensiero politico*, Roma, Aracene, 2005, pp. 175-200;

CONTI ODORISIO, G. *Donna e democrazia nell'Ottocento europeo: Harriet Martineau e Anna Maria Mozzoni*, in *Viaggio nella democrazia: il cammino dell'idea democratica nella storia del pensiero politico*, a cura di M. Lenci e C. Calabrò, Pisa, ETS, 2010, pp. 163-180;

CONTI ODORISIO, G. *Salvatore Morelli: politique et féminisme (1867-1880)*, in *L'Engagement des hommes pour l'égalité des sexes (XIVe-XXIe siècle)*, a cura di F. Rochefort, E. Viennot, Saint-Étienne, Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2013, pp. 153-166;

CONTIGIANI, N. *Uccidere in famiglia. La lesione dei vincoli di parentela e la difesa dell'ordine civile nella riflessione dottrinale italiana del primo Ottocento*, Macerata, Eum, 2008;

COPPINI, R. P. *Il Granducato di Toscana. Dagli "anni francesi" all'Unità*, vol. 13, tom. III, di *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, Torino, UTET, 1993, pp. 169-426;

COPPINI, R. P. *Piemonte sabauda e l'unificazione (1849-1861)*, in *Storia d'Italia. I: Le premesse dell'Unità: dalla fine del Settecento al 1861*, Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. 351-447;

COPPINI, R. P. *Piemonte sabauda e l'unificazione (1849-1861)*, in *Storia d'Italia. I: Le premesse dell'Unità : dalla fine del Settecento al 1861*, Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. 351-447;

COPPOLA, F. *La disciplina delle acque*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 239-260;

COPPOLA, G. e GRANDI, C. (a cura di), *La conta delle anime. Popolazioni e registri parrocchiali: questioni di metodo ed esperienze*, Bologna, il Mulino, 1989;

COPPOLA, S. *Lettere di Giuseppe Pisanelli (di contenuto politico) scritte nel decennio 1861-1870*, in Id., *Noi speravamo. La costruzione dello Stato unitario tra forme di ribellismo e crisi delle certezze. Il caso Salento (1861-1870)*, Castiglione, Giorgiani, 2020;

CORNU THÉNARD N. e SOLEIL, S. (a cura di), *La Société de législation comparée. Études sur 150 ans d'histoire*, Parigi, SLC, 2022;

CORRIAS CORONA, M. *Stato e Chiesa nelle valutazioni dei politici sardi (1848-53)*, Milano, Giuffrè, 1972;

CORTESE, N. *Francesco De Sanctis ed il riordinamento dell'Università di Napoli dell'ottobre 1860*, estratto di *Accademia di Scienze Morali e Politiche*, Quaderno n. 7, Napoli, Libreria Scientifica Editrice, 1972;

COSPITO, G. *"Il gran Vico". Presenza, immagini e suggestioni vichiane nei testi della cultura italiana pre-risorgimentale (1799-1839)*, Genova, Name, 2002;

COSTA, P. *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, Vol. 3: *La civiltà liberale*, Roma-Bari, Laterza, 2001;

COSTA, P. *La cittadinanza degli Italiani. Dal Risorgimento all'Italia repubblicana*, Prolusione all'inaugurazione dell'anno accademico 2011-2012 dell'Università di Firenze, Milano, Giuffrè, 2012;

COTTERRELL, R. *Comparative Law and Legal Culture*, in *The Oxford Handbook of Comparative Law*, a cura di M. Reimann e R. Zimmermann, Oxford, Oxford University Press, 2019, pp. 710-733;

COVATO, C. *Il problema dell'istruzione nell'Italia dei primi decenni post-unitari*, in *Salvatore Morelli (1824-1880): emancipazionismo e democrazia nell'Ottocento europeo*, a cura di G. Conti Odorisio, Napoli, Edizioni scientifiche italiane (ESI), 1992, pp. 273-283.

CRISCUOLO, V. *Il Congresso di Vienna*, Bologna, il Mulino, 2015;

CRIVELLIN, W. E. *Cattolici, politica e società in Piemonte tra '800 e '900*, Cantalupa, Effatà, 2008;

CROCE, B. *Il divorzio nelle province napoletane (1809-1815)*, in «Napoli nobilissima: rivista di topografia ed arte napoletana», vol. 15, 1906, pp. 118-122 e pp. 140-144;

CROCE, B. *La filosofia di G.B. Vico*, Bari, Laterza, 1911;

CROCE, B. *Storia d'Italia dal 1871 al 1915* (1927), Bari, Laterza, 1942;

D

D'AMELIO, G. *Pasquale Stanislao Mancini e l'unificazione legislativa nel 1859-61*, in «Annali di storia del diritto. Rassegna internazionale», voll. V-VI, 1961-62, pp. 159-220;

D'AMICO, E. *Strategie di manipolazione dei giurati: Enrico Ferri e la coscienza popolare*, in *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, a cura di F. Colao, L. Lacchè e C. Storti, Bologna, il Mulino, 2008 pp. 265-290;

DANELON VASOLI, N. voce «*Duchoqué-Lambardi, Augusto*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 41, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1992, pp. 756-759;

DAUCHY, S. *Ouverture: Histoires des cultures juridiques*, in «Clio@Themis», n. 2, 2009, pp. 1-3

DAUMAS, P. *Familles en Révolution. Vie et relations familiales en Île-de-France, changements et continuités (1775-1825)*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003;

DAVICO, R. *L'Europa dei notabili: antropologia di un'élite (geologia sociale e strutture familiari dei collegi elettorali napoleonici). Stato delle fonti esistenti alle Archives Nationales di Parigi*, in «Rivista italiana di Studi Napoleonici», Nuova Serie, vol. XVIII, fasc. 1, 1981, pp. 39-72;

DE GIORGIO, M. *Le italiane dall'Unità a oggi: modelli culturali e comportamenti sociali*, Roma-Bari: Laterza, 1992;

- DE GIOVANNI, B. *Riflessione sulla critica della coscienza pura nel "diritto universale": Vico e Cartesio*, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Bari», 1962, pp. 1-42;
- DEGL'INNOCENTI, M. TARICONE, F. PASSANITI, P. e TOMASSINI, L. (a cura di), *Anna Kuliscioff. Il socialismo e la cittadinanza della donna*, Roma, Agra, 2015;
- DEL BAGNO, I. *Legum Doctores. La formazione del ceto giuridico a Napoli tra Cinque e Seicento*, Napoli, Jovene, 1993;
- DEL BAGNO, I. *Il Collegio napoletano dei Dottori. Privilegi, Decreti, Decisioni*, Napoli, Jovene, 2000;
- DE LEO, M. e TARICONE, F. *Le donne in Italia. Diritti civili e politici*, Napoli, Liguori, 1992;
- DE LEO, M. e TARICONE, F. *Elettrici ed elette. Storia, testimonianze e riflessioni a cinquant'anni dal voto alle donne*, Roma, Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 1995;
- DE LUCA, L. *La chiesa e la società coniugale*, in «Il diritto ecclesiastico», anno 81, n. 3/4, 1970, pp. 257-277;
- DELLA TORRE, G. *Per una storia del diritto di famiglia in Italia: modelli ideali e disciplina giuridica*, in *Le stagioni della famiglia. La vita quotidiana dall'unità agli anni Settanta*, a cura di G. Campanini, Cinesello Balsamo, San Paolo, 1994, pp. 215-277;
- DEL GIUDICE, P. *Storia del diritto italiano*, 2 voll., vol. II. *Fonti: legislazione e scienza giuridica dal secolo decimosesto ai giorni nostri*, Milano, Hoepli, 1923;
- DELLA BALDA, G. (a cura di) *Leone XIII: il papa, guardia inflessibile del passato, che ha accennato l'avvenire al mondo: documenti scelti del pontificato (1878-1903)*, Perugia, Graphe.it., 2010;
- DELMAS, C. *Instituer des savoirs d'État. L'Académie des sciences morales et politique au XIXe siècle*, Parigi, L'Harmattan, 2006;
- DE LORENZO, R. voce «*Poerio, Carlo*», in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 84, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2015, pp. 451-454;
- DELPLANQUE, D. voce «*Portalis, Jean-Étienne-Marie*», in *Dictionnaire historique des juristes français; XIIe-XXe siècle*, a cura di P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, 2a ed., Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2015, pp. 829-831;
- DE MAJO, S. voce «*De Augustinis, Matteo*», in *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 33, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1987, pp. 332-337;
- DE MARI, E. *Le droit intermédiaire*, in «*La Révolution française*», n. 5, 2011, pp. 1-17;
- DE MARTINO, A. *Tra legislatori e interpreti. Saggio di storia delle idee giuridiche in Italia meridionale*, Napoli, Jovene, 1975;
- DE MARTINO, A. *La nascita delle intendenze: problemi dell'amministrazione periferica nel Regno di Napoli (1806-1815)*, Napoli, Jovene, 1990;

- DE NITTO, A. *Introno al problema della legislazione in Giuseppe Pisanelli*, in *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, a cura di C. Vano, Napoli, Jovene, 2005, pp. 185-208;
- DE PASCALE, C. *Miti dell'antichità e figure del moderno in Francesco Mario Pagano*, in *Napoli 1799 fra storia e storiografia*, atti del convegno internazionale, Napoli, 21-24 gennaio 1999, a cura di A. M. Rao, Napoli, Vivarium, 2002, pp. 117-142;
- DE PASCALE, C. *Filosofia e politica nel pensiero italiano fra Settecento e Ottocento. Francesco Mario Pagano e G.D. Romagnosi*, Napoli, Guida, 2007;
- DE ROSA, G. *Mancini e la politica ecclesiastica*, in *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo, lo studioso, il politico*, Atti del Convegno, Istituto Suor Orsola Benincasa, Ariano Irpino, 11-13 novembre 1988, introduzione di G. Spadolini, Napoli, Guida, 1991, pp. 665-689;
- DE ROSA, M. R. *"Pubblicamente e notoriamente". Coniugi in affari e le risorse dell'autorizzazione maritale*, in *Cittadinanze incompiute. La parabola dell'autorizzazione maritale*, a cura di L. Bartolini, Roma, Viella, 2021, pp. 55-76;
- DE ROSA, M. R. *Poveri coniugi?: se una dote salva le finanze domestiche*, in «Genesis», vol. XXI, fasc. 2: *Disuguaglianze. Il valore delle donne*, 2022, pp. 153-173;
- DE SETA, C. *Il secolo della borghesia*, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese (UTET), 2006;
- DETTI, T. e GOZZINI, G. (a cura di), *La rivoluzione industriale tra l'Europa e il mondo*, Milano, Mondadori, 2009;
- DE VIGILI, D. *La battaglia sul divorzio: dalla Costituente al referendum*, Milano, FrancoAngeli, 2000;
- DEZZA, E. *Lezioni di storia della codificazione civile. Il Code civil (1804) e l'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB, 1812)*, 2a ed., Torino, Giappichelli, 2000;
- DEZZA, E. *Giuseppe Luosi e il «Codice Napoleone Italiano»*, in *Giuseppe Luosi, giurista italiano ed europeo. Traduzioni, tradizioni e tradimenti della codificazione. A 200 anni dalla traduzione in italiano del Code Napoléon (1806-2006)*, atti del convegno internazionale di studi (Mirandola-Modena, 19-20 ottobre 2006) a cura di E. Tavilla, Modena, Archivio di Stato/Comune di Modena-Associazione culturale, 2009, pp. 239-263;
- DIAMOND, J. *Armi, acciaio e malattie: breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni*, introduzione di Luca e Francesco Cavalli-Sforza, Nuova edizione arricchita da un capitolo e da una postfazione dell'autore, trad. ita. di L. Civalleri, Torino, Einaudi, 2014;
- DI CECCA, D. *Introduzione al socialismo giuridico francese*, Roma, Historia et ius, 2024;
- DI LERNIA, L. e BARRELLA, V. *Castel Capuano. Memoria Storica di un Monumento da Fortilizio a Tribunale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1993;
- DI NAPOLI, M. voce «Manna, Giovanni», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 69, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2007, pp. 63-66;

- DI RENZO VILLATA, M. G. voce «*Separazione personale dei coniugi (Storia)*», in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLI, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 1350-1376;
- DI RENZO VILLATA, M. G. *Giandomenico Romagnosi e la pratica del diritto: riflessioni sparse in Sapere accademico e pratica legale tra Antico Regime ed unificazione nazionale (XVIII-XX secolo)*, atti del convegno di studi, Genova: 7-8 novembre 2008, a cura di V. Piergiovanni, Genova, Accademia Ligure di Scienze e Lettere, 2009, pp. 289-351;
- DI RENZO VILLATA, M. G. *Il matrimonio tra sacro e profano: dalla lezione giusnaturalistica al giurisdizionalismo*, in *Diritto e religione tra passato e futuro*, Atti del Convegno internazionale, Villa Mondragone, Monte Porzio Catone (RM) 27-29 novembre 2008, a cura di A. C. Amato Mangiameli e M. R. Di Simone, Aracne, 2010, pp. 231-297;
- DI RENZO VILLATA, M. G. *Il matrimonio civile. Diritto politica e religione tra avvocati 'impegnati' prima e dopo l'Unità*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 123-166;
- DI SIMONE, M. R. *La condizione femminile dal codice del 1865 al codice del 1942: spunti per una riflessione*, in *I cinquant'anni del Codice Civile. Atti del Convegno di Milano 4-6 giugno 1992*, 2 voll., Milano, Giuffrè, 1993, vol. II, pp. 561-593;
- DI SIMONE, M. R. *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime al fascismo*, Torino, Giappichelli, 2007;
- DI SIMONE, M. R. *Le discussioni sui diritti delle donne per il Codice civile unitario*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi e G. S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 95-121;
- DI SIMONE, M. R., *I diritti delle donne nell'Italia unita*, in *Diritti umani e genere Fondamenti scientifici, antropologici e filosofico-giuridici del modello dell'uguaglianza nella differenza*, a cura di A. C. Amato Mangiameli, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 10-18;
- DI SIMONE, M. R. *Le italiane tra Code Napoléon e Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch*, in *Cittadinanze incomplete. La parabola dell'autorizzazione maritale*, a cura di S. Bartoloni, Roma, Viella, 2021, pp. 35-53;
- DOGLIOTTI, M. *La potestà dei genitori e l'autonomia del minore*, vol. 6.2 del *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da Antonio Cicu, Francesco Messineo, Luigi Mengoni, e continuato da Piero Schlesinger, Milano, Giuffrè, 2007;
- DONATI, B. *Nuovi studi sulla filosofia civile di G. B. Vico. Con documenti*, Firenze, Le Monier, 1947;
- D'ONORIO, J.-B. *Portalis: l'esprit des siècles*, Pargi, Dalloz, 2005;
- D'ONORIO, J.-B. «*Les Portalis. Une famille au service de l'État et du Droit*», *Les Cahiers Portalis*, n. 1, 2014, p. 9-18;
- DOTTI, U. (a cura di) *Il progresso delle scienze, delle lettere e delle arti: 1832-34*, presentazione di Gabriele Pepe, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1970;

DUCRET, P. voce «Gide, Jean-Paul-Guillaume» in *Dictionnaire historique des juristes français; XIIIe-XXe siècle*, a cura di P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, 2a ed., Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2015, pp. 478-479 ;

DUGGAN, C. *Creare la nazione. Vita di Francesco Crispi*, Roma-Bari, Laterza, 2000;

DUPRÉ, L. *Kant's Theory of History and Progress*, in «Revue de Metaphysique et de Morale», n. 51, 1998, pp. 813-828;

D'URSO, F. *Gli avvocati liberali a Ferrara e l'Unità d'Italia*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G. S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 423-448;

D'URSO, F. *La biblioteca ideale di un giurista a metà Ottocento. Da una lettera inedita di Luigi Borsari (1804-1887)*, in «Historia et ius», n. 11, 2017, paper 4, pp. 1-33;

E

ECO, U. (a cura di), *Il Settecento: il secolo delle rivoluzioni*, 2 voll., Milano, Encyclomedia, 2014;

EISENSTEIN, E. L. *La rivoluzione inavvertita : la stampa come fattore di mutamento*, trad. ita di D. Panzieri, Bologna, il Mulino, 1986;

EMSLEY, C. *Napoleon: Conquest, Reform and Reorganisation*, 2a ed., Londra-New York, Routledge, 2015;

ERBA, A. *L'azione politica di Federico Sclopis. Dalla giovinezza alla codificazione albertina (1798-1837)*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1960;

EVANS, R. J. *Alla conquista del potere. Europa 1815-1914*, trad. di D. Scaffei, Roma-Bari, Laterza, 2022;

F

FABBRINI, F. voce «Cogliolo, Pietro», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 26, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1982, pp. 635-638;

FACCHI, A. e GIOLO, O. *Una storia dei diritti delle donne*, Bologna, il Mulino, 2023;

FALCHI, F. *Il matrimonio: istituzione di diritto naturale? A proposito di una recente qualificazione della società coniugale*, in «Il diritto ecclesiastico», anno 80, n. 1/2, 1969, pp. 168-198;

FALCHI, F. e GIORDANO, M. *John Stuart Mill and Salvatore Morelli: Language as a Social Tool in Nineteenth-Century Britain and Italy*, in *Language and History, Linguistics and Historiography*, a cura di N. Langer, S. Davies, W. V Andenbussche, Bern, Peter Lang, 2012, pp. 465-482;

FALELAVAKI, Y. *L'histoire d'une conversion. La doctrine française du XIXe siècle et le recours à la comparaison juridique*, Thèse pour le doctorat en droit (soutenance le 22/11/2016), sous la direction de Sylvain Soleil, Rennes 1, 2016 ;

FANTASIA, F. *Kant. Il tempo interno del miglioramento. Un paradigma del progresso storico?*, in «Pólemos», n. 4-5, 2011, pp. 51-64.

- FANTI, V. MARINELLI, F. SABATINI, F. e SCOCA, F. G. *L'invenzione del diritto: A proposito del nuovo libro di Paolo Grossi*, Pisa, Pacini, 2018;
- FARINA, R. *Politica, amicizie e polemiche lungo la vita di Anna Maria Mozzoni*, in *Politica e amicizia: Relazioni, conflitti e differenze di genere (1860-1915)*, a cura di E. Scaramuzza, Milano, FrancoAngeli, 2010, pp. 55-72;
- FASSÒ, G. *I "quattro autori" del Vico. Saggio sulla genesi della Scienza nuova*, Milano, Giuffrè, 1949;
- FASSÒ, G. *Vico e Grozio*, Napoli, Guida, 1971;
- FASSÒ, G. *Storia della filosofia del diritto*, aggiornato a cura di C. Faralli, 3 voll., Roma-Bari, Laterza, 2020;
- FAUSTO, D. «Scialoja, Antonio», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 91, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2018, pp. 527-553;
- FAVRE, P. *La Naissance de la science politique en France (1870-1914)*, Parigi, Fayard, 1989;
- FECI, S. e SCHETTINI, L. (a cura di), *La violenza contro le donne nella storia: Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Roma, Viella, 2017;
- FERASIN, E. *Matrimonio e celibato al Concilio di Trento*, Romae, Facultas Theologica Pontificiae Universitatis Lateranensis, 1970;
- FERRANTE, R. *Dans l'ordre établi par le Code civil: la scienza del diritto al tramonto dell'illuminismo giuridico*, Milano, Giuffrè, 2002;
- FERRANTE, R. *Un ruolo per l'interprete: la scienza giuridica italiana tra Code Napoléon e ABGB*, in *L'ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa*, Atti del Convegno Internazionale, Pavia, 11-12 ottobre 2002, a cura di P. Caroni ed E. Dezza, Padova, CEDAM, 2006, pp. 339-363;
- FERRANTE, R. *Traduzione del codice e tradizione scientifica: la cultura giuridica italiana davanti al Codice Napoleone*, in *Giuseppe Luosi, giurista italiano ed europeo. Traduzioni, tradizioni e tradimenti della codificazione. A 200 anni dalla traduzione in italiano del Code Napoléon (1806-2006)*, atti del convegno internazionale di studi (Mirandola-Modena, 19-20 ottobre 2006) a cura di E. Tavilla, Modena, Archivio di Stato/Comune di Modena-Associazione culturale, 2009, pp. 223-237;
- FERRANTE, R. *Codificazione e cultura giuridica*, 2a ed., Giappichelli, Torino, 2011;
- FERRANTE, R. *I codici civili confrontati al diritto romano. Un genere letterario e un'ideologia giuridica nel passaggio dal diritto comune al diritto codificato*, in *Interpretare il Digesto: storia e metodi* a cura di D. Mantovani e A. Padoa-Schioppa, Pavia, IUSS Press, 2014, pp. 487-499;
- FERRANTE, R. *Un secolo sì legislativo. La genesi del modello otto-novecentesco di codificazione e la cultura giuridica*, Torino, Giappichelli, 2015;
- FERRARI, S. *Religione e codice civile: dinamica istituzionale e problematica amministrativa del diritto matrimoniale postunitario*, Bologna, Il Mulino, 1975;

FERRARI, S. *Dall'appello per abuso alla tutela dei diritti dei fedeli. Il progetto di legge Mancini sulle offese all'ordine e alla tranquillità pubblica commesse da ecclesiastici*, in *Studi in onore di Pietro Agostino D'Avack*, 4 voll., Giuffrè, Milano, 1976, vol. I, pp. 373-426;

FERRARI ZUMBINI, R. *Tra idealità e ideologia. Il rinnovamento costituzionale nel Regno di Sardegna fra la primavera 1847 e l'inverno 1848*, Torino, Giappichelli, 2008;

FERRERO, I. *Matteo Pescatore in Avvocati canavesani*, a cura di G. S. Pene Vidari d F. Macocco, Castellamonte Lions Club Alto Canavese, 2016, pp. 84-90;

FERROGLIO, G. *Il processo di Nepomuceno Nuytz*, in «Il diritto ecclesiastico», LIX (1948), pp. 140-171;

FIDALGO, A. G. e GRILLO, A. (a cura di), *Matrimonio e famiglia: da Arcanum divinae sapientiae ad Amoris laetitia. Il Magistero tra continuità e discontinuità: testi e commenti*, Milano, Paoline, 2022;

FIORAVANTI, M. *La Costituzione democratica: modelli e itinerari del diritto pubblico del ventesimo secolo*, Milano, Giuffrè, 2018;

FIORAVANTI, M. *Rivoluzione e Costituzione. Saggi di Storia costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2022;

FIORAVANZO, M. *Sull'autorizzazione maritale. Ricerche intorno alla condizione giuridica della donna nell'Italia liberale*, in «Clio», vol. XXX, 1994, pp. 643-725;

FIORENTINI, P. *Enrico Cimbali e la funzione sociale dello Stato moderno. Due manoscritti inediti*, Catania, Maimone, 2007;

FIORINO, V. voce «Morelli, Salvatore», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 76, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 644-646;

FISICHELLA, D. *Il caso Rosmini. Cattolicesimo, nazione, federalismo*, Roma, Carocci editore, 2011;

FONZI, F. voce «Crispi, Francesco», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 30, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1984, pp. 779-799;

FRANCESCHI, F. *I progetti per l'introduzione del divorzio in Italia in epoca post-unitaria*, in «Stato, Chiesa e pluralismo confessionale», n. 34, 2012, pp. 1-60;

FRANCHINI, S. e SOLDANI, S. *Donne e giornalismo: percorsi e presenze di una storia di genere*, Milano, FrancoAngeli, 2004;

FRANCIA, E. *Oggetti sediziosi. Censura e cultura materiale nell'Italia della Restaurazione*, in «Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines», vol. 130, n. 1, 2018, pp. 31-41;

FRANKEL, C. *The Faith of Reason. The Idea of Progress in the French Enlightenment*, New York, King's Crown Press, 1948;

FRIEDMANN, G. *La crisi del progresso. Saggio di storia delle idee: 1895-1935*, a cura di M. Nacci, Milano, Guerini, 1994;

FUGAZZA, M. *Il lungo cammino dei diritti*, in *La donna in Italia: 1848-1914. Unite per unire*, a cura di E. Bruni, P. Foglia e M. Messina, Cinisello Balsamo, Silvana, 2011, pp. 67-78;

FURGIUELE, L. *La Sinistra e i cattolici. Pasquale Stanislao Mancini giurisdizionalista anticlericale*, Vita e Pensiero, Milano, 1985;

FUSAR POLI, E. *Centro dinamico di forze. I giuristi e l'innovazione scientifico-tecnologica fra liberismo e autarchia*, Milano, Giuffrè, 2012;

FUSAR POLI, E. *“Afferrare l’Inafferrabile”. I giuristi e il diritto della nuova economia industriale fra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2013;

G

GABALO, G. *Donne a scuola. L'istituzione femminile nell'Italia post-unitaria*, in «Quaderno di storia contemporanea», n. 60, 2016, pp. 115-141;

GADDI, E. *L'archivio di G. N. Pepoli. (Per la storia del Commissariato nell'Umbria, 1860)*, in «Archivio storico del Risorgimento umbro», n. 1, 1905, pp. 136-146 e n. 111, 1907, pp. 3-23 e 223-236;

GALANOPOULOS, P. «*La Cour de cassation. De l'exigence de préservation patrimoniale à l'expression d'une politique culturelle*», in *In Situ*, n. 48, 2022, p. 1-16;

GALASSO, G. *Croce e lo spirito del suo tempo*, Roma-Bari, Laterza, 2002;

GALEOTTI, G. *Movimenti delle donne e ricerca della paternità tra Ottocento e primo Novecento*, in *Donne tra Otto e Novecento: progetti culturali, emancipazione e partecipazione politica*, a cura di P. Magnarelli, Macerata, Eum, 2007, pp. 139-157;

GALEOTTI, G. *In cerca del padre. Storia dell'identità paterna in età contemporanea*, Roma-Bari Laterza, 2009;

GALEOTTI, G. *Storia del voto alle donne in Italia. Alle radici del difficile rapporto tra donne e politica*, Roma, Viella, 2022;

GALLO F. (a cura di), *Gli hegeliani di Napoli: Il Risorgimento e la ricezione di Hegel in Italia. Scritti in onore di Gerardo Marotta*, Napoli, La scuola di Pitagora, 2020;

GALLO, F. F. e MUSUMECI, E. (a cura di), *Lotta al brigantaggio. Prevenzione e repressione tra norme e prassi (secoli XVIII-XIX)*, Roma, Viella, 2024;

GALOPPINI, A. *Il lungo viaggio verso la parità. I diritti civili e politici delle donne dall'Unità ad oggi*, Bologna, Zanichelli, 1980;

GARIN, E. *Storia della filosofia italiana*, 3 voll., Torino, Giappichelli, 1966;

GARIN, E. *La cultura del Rinascimento. Profilo storico*, Roma-Bari, Laterza, 1967;

GARIN E. (a cura di), *L'uomo del Rinascimento*, trad. ita. di M. Garin, V. Giacomini, M. Granata e C. Ioviero, Roma-Bari, Laterza, 2017;

GARIN, E. *L'uomo del Rinascimento*, in *L'uomo del Rinascimento*, a cura di E. Garin, trad. ita. di M. Garin, V. Giacomini, M. Granata e C. Ioviero, Roma-Bari, Laterza, 2017, pp. 1-14;

GARLATI, L. *La famiglia tra passato e presente*, in *Diritto della famiglia*, a cura di S. Patti e M. G. Cubeddu, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 1-48;

GARLATI, L. *Uomini che decidono per le donne. Il suffragio femminile nel dibattito parlamentare dell'Italia post unitaria (1861-1920)*, in «Revista europea de historia de las ideas politicas y de las instituciones públicas», n. 9, 2015, pp. 79- 123;

GAZZETTA, L. *Orizzonti nuovi. Storia del primo femminismo in Italia (1865-1925)*, Roma, Viella, 2021;

GAZZETTA, L. *Relazioni e rispecchiamenti. Un decennio di femminismo italiano in prospettiva internazionale (1868-1877)*, in «Laboratoire italien», n. 26, 2021, pp. 1-36;

GAZZETTA, L. (a cura di), *Femminismo mazziniano. Un'idea di emancipazione nell'Italia post-unitaria (1868-1888)*, Roma, Tab, 2022;

GAZZETTA, L. e SAFFI, G. *Contributo alla storia del mazzinanesimo femminile*, Milano, FancoAngeli, 2003;

GENTA, E. *Ricerche sulla storia dell'ipoteca in Piemonte*, Milano, Giuffrè, 1978;

GENTA, E. *Eclettismo giuridico della Restaurazione*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», vol. LX, 1987, p. 285-309; ripubb. in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory per la storia del diritto italiano, 1990, pp. 351-375;

GENTA, E. *Dalla Restaurazione al Risorgimento: diritto, diplomazia, personaggi*, Torino, Giappichelli, 2012;

GENTA, E. “Sociologia del diritto”: *l'eclettismo liberale di Gian Pietro Chironi*, in *Retorica dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, a cura di G. CAZZETTA, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 297-310;

GENTILE, P. *L'ombra del re. Vittorio Emanuele II e le politiche di corte*, Torino, Carocci, 2011;

GENTILE, P. *1814. Genova e i giochi della diplomazia: dalla Repubblica restaurata all'annessione al Piemonte*, in *Genova e Torino. Quattro secoli di incontri e scontri. Nel bicentenario dell'annessione della Liguria al Regno di Sardegna*, a cura di G. Assereto, C. Bitossi e P. Merlin, Genova, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 2015, pp. 313-330;

GHISALBERTI, C. *Sulle amministrazioni locali in Italia nel periodo napoleonico*, in «Rassegna storica del Risorgimento», n. XLVII, 1960, pp. 34-54;

GHISALBERTI, C. *Storia costituzionale d'Italia: 1849-1948*, Roma-Bari, Laterza, 1974;

GHISALBERTI, C. *Dall'antico regime al 1848. Le origini costituzionali dell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1974;

GHISALBERTI, C. *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia: la codificazione del diritto nel Risorgimento*, Roma-Bari, Laterza, 1979;

GHISALBERTI, C. *La codificazione del diritto in Italia: 1865-1942*, Roma-Bari, Laterza, 1985;

GHISALBERTI, C. *La società del Codice civile*, in *La codificazione del diritto dall'antico al moderno. Incontri di studio*, Napoli, gennaio-novembre 1996: *Atti*, a cura di E. Dovere, Napoli, Editoriale scientifica, 1998, pp. 377-398;

GHISALBERTI, C. *Istituzioni e società civile nell'età del Risorgimento*, Roma-Bari, Laterza, 2005;

GHISALBERTI, C. *Legislazione e codificazione*, in *L'Unificazione Italiana*, diretta da G. Sabbatucci e V. Vidotto Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2011;

GIANNANDRÈ, R. *Mancini e l'ambiente degli esuli napoletani a Torino*, in *Pasquale Stanislao Mancini: l'uomo, lo studioso, il politico*, Atti del Convegno di Ariano Irpino, 11-13 novembre 1988, introduzione di G. Spadolini, Napoli, Guida, 1991, pp. 157-176;

GIANNANTONIO, V. *Oltre Vico. L'identità del passato a Napoli e Milano tra '700 e '800*, Lanciano, Carabba, 2009;

GIBSON, M. *Stato e prostituzione in Italia: 1860-1915* trad. di C. Soda, Milano, Il Saggiatore, 1995;

GINSBORG, P. *Famiglia, società civile e stato nella storia contemporanea: alcune considerazioni metodologiche*, in «Meridiana», n.17, 1993, 179-208;

GOLDONI, M. *La caduta dei miti. Il sapere profetico dei Frammenti*, in S. ROMANO, *Frammenti di un dizionario giuridico*, a cura di M. Croce e M. Goldoni, Macerata, Quodlibet, 2019, pp. 278-293;

GRAZIOSI, M. T. *L'Arcadia: trecento anni di storia*, Roma, Palombi, 1991;

GRILLI, A. *Il difficile amalgama. Giustizia e Codici nell'Europa di Napoleone*, Francoforte sul Meno, Verlag Vittorio Klostermann, 2012;

GRECO, G. *Lo scienziato e la prostituta. Due secoli di studi sulla prostituzione*, Bari, Dedalo, 1987;

GROSSI, P. *Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», vol. 5-6, 1976-77, pp. 201-338 ripubblicato in Id. *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1998;

GROSSI, P. *Epicedio per l'assolutismo giuridico (dietro gli "Atti" di un Convegno milanese e alla ricerca di segni)* in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 17, 1988, pp. 517-532, ripubblicato in Id. *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 13-31.

GROSSI, P. *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», vol. 17, 1988, p. 359-422, ripubblicato in Id. *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1998;

GROSSI, P. *La scienza del diritto privato. Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo 1893-1896*, Milano, Giuffrè, 1988;

GROSSI, P., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, Giuffrè, 1992;

GROSSI, P. *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1998;

GROSSI, P. *Ancora sull'assolutismo giuridico (ossia: della ricchezza e della libertà dello storico del diritto)*, in Id. *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 1-11;

GROSSI, P. *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, Giuffrè, 2000;

GROSSI, P. *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, Giuffrè, 2001;

GROSSI, P. *La cultura del civilista italiano*, Milano, Giuffrè, 2002;

GROSSI, P. *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2007;

GROSSI, P. *Nobiltà culturale degli avvocati dell'Italia unita*, in «Rassegna forense», n. 1, 2011, pp. 23-32;

GROSSI, P. *Il diritto nella storia dell'Italia unita*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012;

GROSSI, P. *L'invenzione del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2017;

GROSSI, P. *Oltre la legalità*, Roma-Bari, Laterza, 2020;

GROSSI, P. *Il diritto civile in Italia fra moderno e postmoderno: Dal monismo legalistico al pluralismo giuridico*, Milano, Giuffrè, 2021;

GOUBERT, P. e ROCHE, D. *Les Français et l'Ancien Régime*, 2 voll., Parigi, Armand Colin, 1984;

GUERLAIN, L. *Pour une histoire de la traduction de la littérature juridique au XIXe siècle*, in *Justement ustement traduire. Les enjeux de la traduction juridique (histoire du droit, droit comparé)*, a cura di M. Bassano e W. Mastor, Tolosa, Presses de l'Université Toulouse Capitole, 2020, pp. 223-250

GUIDA, P. *La rivista post-unitaria "Cornelia": donne tra politica e scrittura*, Milano, FrancoAngeli, 2012;

H

HAKIM, N. *L'autorité de la doctrine civiliste française au XIXe siècle*, Parigi, LGDJ, 2002;

HAKIM, N. *Droit privé et courant critique : le poids de la dogmatique juridique*, in *Le droit en révolution(s). Regards sur la critique du droit des années 1970 à nos jours*, a cura di X. Dupré de Boulois e M. Kaluszynski, Parigi, LGDJ, 2011, pp. 71-83; e ripubb. in «Historia et ius», n. 3, 2013, paper 14, pp. 1-11;

HAKIM, N. voce «*Boissonade de Fontarabie, Gustave Émile*» in *Dictionnaire historique des juristes français; XIIIe-XXe siècle*, a cura di P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, 2a ed., Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2015, pp. 129-131;

HAKIM, N. *Continuità o rottura nella storia del pensiero giuridico? Esegesi, transtestualità e positivismo legalistico del Cours de Code Napoléon di Charles Demolombe*, in «Historia et ius», n. 12, 2017, paper 2, pp. 1-28;

HAKIM, N. e MELLERAY, F. (a cura di), *Le renouveau de la doctrine française. Les grands auteurs de la pensée juridique au tournant du XXe siècle*, Parigi, Dalloz, 2009;

HAKIM, N. e MONTI, A. *Histoire de la de la pensée juridique et analyse bibliométrique: l'exemple de la circulation des idées entre la France et l'Italie à la Belle Epoque*, in «Clio@Themis», n. 14, 2018, pp. 1-32 ;

HALPÉRIN, J.-L. *L'impossible Code civil*, Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 1992;

HALPÉRIN, J.-L. *Le Code civil*, 2a ed., Parigi, Dalloz, 1996;

HALPERIN, J.-L. *Codes et traditions culturelles*, in *Codici. Una riflessione di fine millennio*, Atti dell'incontro di studio di Firenze, 26-28 ottobre 2000, a cura di P. Cappellini e B. Sordi, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 223-261;

HALPÉRIN, J.-L. *Le droit privé de la Révolution: héritage législatif et héritage idéologique*, «Annales historiques de la Révolution française», n. 328, 2002, pp. 135-151

HALPÉRIN, J.-L., *L'histoire de la fabrication du Code. Le Code: Napoléon?*, in «Pouvoirs», n. 107, 2003, pp. 11-21;

HALPÉRIN, J.-L., *La genèse du Code civil, "prolem sine matre creatam"?* in *Un héritage napoléonien. Bicentenaire du Code civil en Belgique*, a cura di D. Heirbaut e G. Martyns, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2005, pp. 21-35;

HALPÉRIN, J.-L. *The Court of Cassation in Nineteenth-Century France and the Binding Effect of Rationes Decidendi*, in *Ratio Decidendi. Guiding Principles of Judicial Decision*, a cura di W. H. Bryson, S. Dauchy, Berlin, Duncker & Humblot, 2006, p. 191-201;

HALPÉRIN, J.-L. *Le projet de l'an IX, matrice du Code civil ?*, in «Droits», n. 42, 2006, pp. 19-29;

HALPÉRIN, J.-L. voce «*Chabot de l'Allier, Georges-Antoine*», in *Dictionnaire historique des juristes français, XIIe-XXe siècle*, a cura di P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2007, pp. 222;

HALPÉRIN, J.-L. voce «*Portalès, Joseph Marie*», in *Dictionnaire historique des juristes français, XIIe-XXe siècle*, a cura di P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2007, pp. 831-832;

HALPÉRIN, J.-L., *Histoire du droit privé français depuis 1804*, Presses universitaires de France (PUF), 2012;

HALPERIN J.-L. voce «*Aubry, Charles*», in *Dictionnaire historique des juristes français; XIIe-XXe siècle*, a cura di P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, 2a ed., Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2015, pp. 28-29;

HALPÉRIN, J.-L. *L'idée de culture juridique française est-elle utile au droit comparé?*, in *Le droit comparé au XXe siècle. Enjeux et idées*, a cura di B. Fauvarque-Cosson, Parigi, Société de législation comparée, 2015, p. 155-167;

HALPERIN, J.-L. voce «*Rau Frédéric-Charles*», in *Dictionnaire historique des juristes français; XIIIe-XXe siècle*, a cura di P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, 2a ed., Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2015, pp. 853-854;

HALPÉRIN, J.-L. *L'absolutisme juridique de la codification est-il relatif?*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 52, Tomo II, 2023, pp. 609-629;

HARZER, R. voce «*Mittermaier, Carl Joseph Anton*», in *Juristen. Ein biographisches Lexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, Munich, Beck, 1993, pp. 428-429;

HAZAREESINGH, S. *The Legend of Napoleon*, Londra, Granta Books, 2004;

HIGGS, E. *Life, Death and Statistics Civil. Registration, Censuses and the Work of the General Register Office (1836-195)*, Hertfordshire, Local Population Studies, 2004;

HOBSBAWM, E. J. *Il trionfo della borghesia: 1848-1875*, trad. ita. di B. Maffi, Roma-Bari, Laterza, 2004;

HOBSBAWM, E. J. *Il secolo breve*, trad. ita. di B. Lotti, Milano, Rizzoli, 2006;

HOBSBAWM, E. J. e RUDE, G. *Rivoluzione industriale e rivolta nelle campagne*, prefazione di G. Turi, Roma, Editori Riuniti, 1973;

HULOT, F. *Le maréchal Jourdan*, Paris, Pygmalion, 2010;

HUIZINGA, J. *Il problema del Rinascimento*, con un saggio su *Rinascimento e realismo*, introduzione di G. Pedullà, trad. ita di P. Bernardini Marzolla, Roma, Donzelli, 2015;

HUSSENET J. (a cura di), «*Détruisez la Vendée !*». *Regards croisés sur les victimes et destructions de la guerre de Vendée*, La Roche-sur-Yon, Centre vendéen de recherches historiques, 2007;

I

IACONIS, V. *Finché legge non vi separi. Il divorzio nella narrativa d'autrice tra Otto e Novecento*, Parigi, Ganier, 2021;

ILLUMINATI, A. *Società e progresso nell'illuminismo francese*, Urbino, Argalia, 1972;

IPPOLITO, D. *Mario Pagano. Il pensiero giuspolitico di un'illuminista*, Torino, Giappichelli, 2008;

IPPOLITO, D. voce «*Pagano, Francesco Mario*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 80, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Traccani, 2014, pp. 259-263;

ISASTIA, A. M. *L'attività parlamentare di Salvatore Morelli in Salvatore Morelli (1824-1880): emancipazionismo e democrazia nell'Ottocento europeo*, a cura di G. Conti Odorisio, Napoli, Edizioni scientifiche italiane (ESI), 1992;

ISASTIA, A. M. *Uomini e idee della massoneria: la massoneria nella storia d'Italia*, prefazione di M. Bianca, Roma, Atanòr, 2001;

ISASTIA, A. M. *La battaglia per il voto nell'Italia liberale*, in *Dal diritto di voto alla cittadinanza piena*, a cura di M. F. Occhionero, Roma, Università La Sapienza, 2008, pp. 31-51

ISASTIA, A. M. *Salvatore Morelli: le premier républicain féministe*, in «Parlement[s], Revue d'histoire politique», n. 3, 2018, pp. 81-94;

ISOTTON, R. «Nocito, Pietro», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 78, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2013, pp. 654-656;

IULIANO, D. *Paralleli, giurisprudenze, fori. Scritti storici di Giovanni Manna*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018;

IVALDI, C. *Giuseppe Pisanelli*, in *Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia. Le biografie dei magistrati (1861-1948)*, a cura di G. Melis, 2 voll., Milano, Giuffrè, 2006, vol. I, pp. 190-204;

IVALDI, C. voce «*Vacca, Giuseppe*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 97, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2020, pp. 658-661;

IVALDI, C. voce «*Vigliani, Paolo Onorato*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 99, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2020, pp. 242-245;

IVONE, D. (a cura di) *Matteo de Augustinis economista educatore e giurista dell'Ottocento meridionale*, atti del Convegno di studi, Salerno-Felitto, 30 settembre ed 1, 2 ottobre 1999, Napoli, Editoriale Scientifica (ES) 2000;

J

JAYMELA, E. *Mittermaier und Italien*, in *Symposium 1987 in Heidelberg, Vorträge und Materialien*, Heidelberg, R. v. Decker & C. F. Müller, 1988, pp. 7-22;

JAYMELA, E. *Pasquale Stanislao Mancini : il diritto internazionale privato tra Risorgimento e attività forense*, trad. ita. di A. Ruini, Padova, CEDAM, 1988;

JAYMELA, E. *Pasquale Stanislao Mancini (1817-1888): l'attualità del suo pensiero*, in «Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati», anno 237, serie 6, vol 27, pp. 23-42;

JAYME E. *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti di Pasquale Stanislao Mancini*, Torino, Giappichelli, 1994;

JEDIN, H. *Storia del Concilio di Trento*, 2a ed., Brescia, Morcelliana, 1974;

JEMOLO, A. C. *Il matrimonio nel diritto canonico*, Milano, Vallardi, 1941, pp. 39-64;

JEMOLO, A.- C. *La famiglia e il diritto*, in *Annali del seminario giuridico*, vol. III: (1948-1949), Napoli, Jovene, 1949, pp. 38-57;

JEMOLO, A. C. voce «*Divorzio (ordinamento italiano)*», in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIII, Milano, Giuffrè, 1964, pp. 507-511;

K

KOSELLECK, R. *Il vocabolario della modernità. Progresso, crisi, utopia*, trad. ita. di C. Sandrelli, Bologna, il Mulino, 2009;

KOSELLECK, R. e MEIER, C. *Progresso*, trad. ita. di S. Mezzadra, Venezia, Marsilio, 1991;

KROLL, T. voce «*Ricasoli, Bettino*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 87, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2016, pp. 128-143;

KÜPER, W. (a cura di) *Carl Joseph Anton Mittermaier. Symposium 1987 in Heidelberg, Vorträge und Materialien*, Heidelberg, R. v. Decker & C. F. Müller, 1988;

L

LABRIOLA, G. M. *Per una storia della cultura giuridica. Riflessioni su un canone complesso tra Francia e Italia*, in «Historia et ius», n. 10, 2016, paper 18, pp. 1-15;

LACCHÈ, L. *Argumente, Klischees und Ideologien: Das "französische Verwaltungsmodell" und die italienische Rechtskultur im 19. Jahrhundert*, in *Rheinisches Recht und Europäische Rechtsgeschichte*, a cura di R. Schulze, Berlino, Duncker & Humblot, 1998, 295-313;

LACCHÈ, L. (a cura di) *Un liberale europeo: Pellegrino Rossi (1787-1848). Atti della Giornata di studio*, Macerata, 20 novembre 1998, Milano, Giuffrè, 2001;

LACCHÈ, L., *L'Europe et la Révolution du droit: brèves réflexions*, in «Annales historiques de la Révolution française», n. 3: *La Révolution et le droit*, 2002, pp. 153-169;

LACCHÈ, L. *Tra politica e diritto, ovvero Rossi e la Monarchi di Luglio*, in *Un liberale europeo: Pellegrino Rossi (1787-1848). Atti della Giornata di studio*, Macerata, 20 novembre 1998, a cura di L. Lacchè, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 69-108;

LACCHÈ, L. *Per una teoria costituzionale dell'opinione pubblica. Il dibattito italiano (XIX secolo)* in «Giornale di storia costituzionale», vol. 6, II semestre, 2003, pp. 273-290;

LACCHÈ, L. *"Personalmente contrario, giuridicamente favorevole" La "sentenza Mortara" e il voto politico alle donne (25 luglio 1906)*, in *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocatessa italiana*, a cura di N. Sbano, Bologna, il Mulino, 2004, pp. 99-151;

LACCHÈ, L. *Il discorso costituzionale nell'opera di Giuseppe Pisanelli*, in *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, a cura di C. Vano, Napoli, Jovene, 2005, pp. 149-173;

LACCHÈ, L. *"Non giudicate". Antropologia della giustizia e figure dell'opinione pubblica tra Otto e Novecento*, Napoli, Satura, 2009;

LACCHÈ, L. *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 39, 2010, 153-228;

LACCHÈ, L. *Il costituzionalismo liberale*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 294-301;

LACCHÈ, L. voce «*Pellegrino Rossi*», in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 302-306;

LACCHÈ, L. *I giuristi italiani e il Risorgimento. Una proposta per rileggere la questione della cultura giuridica nazionale e delle "scuole" a partire dal canone eclettico*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 4, 2013, pp. 317-361;

- LACCHÈ, L. *Un Code Pénal Pour l'Unité Italienne: le code Zanardelli (1889): La Genèse, le Débat, le Projet Juridique*, in «Seqüencia», n. 68, 2014, pp. 37-57;
- LACCHÈ, L. *Sulla vocazione del giurista italiano. Scienza giuridica, canone eclettico e Italian style tra '800 e '900*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», n. 6, nuova serie, 2015, pp. 233-268;
- LACCHÈ, L. *La giustizia penale e l'opinione pubblica: figure del "pre-giudizio" in età contemporanea tra Italia e Francia* in *Juger et préjugés*, actes du colloque international des 2 et 3 octobre 2014 organisé par l'Ecole doctorale Droit et Science politique, a cura di P.-H. Antonmattei, B. Durand, Y. Mause e P. Vielfaure Montpellier, Faculté de droit et de science politique, 2016, pp. 209-246;
- LACCHÈ, L. *On the Italian Style: The Eclectic Canon and the Relationship of Theory to Practice as key-elements of Italian Legal Culture (19th20th Centuries)*, in «Giornale di storia costituzionale», n. 34, II, 2017, pp. 263-280;
- LACCHÈ, L. *La "Società dei Giureconsulti". Per uno studio su congressi, azione collettiva e "canone eclettico" tra Restaurazione e Risorgimento*, in «Rivista di storia contemporanea», XXXIV, n. 58, fasc. I, 2020, pp. 31-52;
- LACCHÈ, L. *Storia della scienza giuridica italiana e storia della magistratura: metodo, problemi e intersezioni*, in «Quaderni della Scuola Superiore della Magistratura», n. 6, 2021, pp. 21-36;
- LACCHÈ, L. *La Costituzione nel Novecento. Percorsi storici e vicissitudini dello Stato di diritto*, Torino, Giappichelli, 2023;
- LAILOLO, L. *Angelo Brofferio e l'unità incompiuta*, Viglongo editore, Torino, 2011;
- LAILOLO, L. e ARCHIMEDE, E. *Brofferio l'oppositore: i discorsi politici e l'attività letteraria del polemico antagonista di Cavour al Parlamento Subalpino*, Firenze, Vallecchi, 1967;
- Larizza, V. *Carlo Alberto di Savoia: condottiero dell'unità d'Italia*, Reggio Calabria, Grafica Enotria, 1995;
- LANCHESTER, F. *Romagnosi as a constitutionalist*, in «Giornale di storia costituzionale», vol. 23, fasc. 1, 2012, pp. 77-97;
- LANDI, P. *La filosofia del diritto di Antonio Rosmini*, Giappichelli, Torino, 2002;
- LARICCIA, S. *La legge sul divorzio e la riforma del diritto di famiglia in Italia negli anni 1970- '75*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», n. 22, 2020 pp. 63-125;
- LASCH, C. *Il paradiso in terra. Il progresso e la sua critica*, trad. ita di C. Oliva, Milano, Feltrinelli, 1992;
- LATINI, C. *Francesco Ricci*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G. S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 551-524;
- LATINI, C. *Storia di un giurista eretico: il diritto e il processo penale nel pensiero di Enrico Ferri*, Napoli, Editoriale scientifica, 2018;

LATTES, A. *Le leggi civili e criminali di Carlo Felice pel Regno di Sardegna*, in «Studi economici-giuridici pubblicati per cura della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Cagliari», I, 1909, pp. 187-286;

LATTES, A. *Il Regolamento sardo del 1815 per il ducato di Genova*, in *Miscellanea di studi storici in onore di Giovanni Sforza*, Torino, Bocca, 1923, pp. 331-350;

LAWDAY, D. *Talleyrand: Le maître de Napoléon*, Parigi, Albin Michel, 2015;

LEBLOND, F. e LEBLOND, R. *Emile Boutmy, le père de Sciences Po'*, Parigi, Carrière, 2013;

LEFEBVRE-TEILLARD, A. *Le nom: droit et histoire*, Parigi, Presses Universitaires de France (Puf), 1990;

LEFEBVRE-TEILLARD, A. *Introduction historique au droit des personnes et de la famille*, Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 1996;

LE GOFF, J. voce «*Progresso/reazione*», in *Enciclopedia Einaudi*, vol. XI, Torino, Einaudi, 1980, pp. 198-230;

LEGRAND, P. *The Same and the Different*, in *Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions*, a cura di P. Legrand e R. Munday, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 240-311;

LENOËL, P. voce «*Treilhard, Jean-Baptiste*», in *Dictionnaire historique des juristes français, XIIe-XXe siècle*, a cura di P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2007, pp. 976-978;

LENTZ, T. *Le 18 Brumaire*, Parigi, Picollec, 1997;

LENTZ, T. *Le congrès de Vienne*, Parigi, Perrin, 2015;

LETERRIER, S.-A. *L'Institution des sciences morales (1795-1850)*, Parigi, l'Harmattan, 1995;

LEUZZI, M. C. S. *Morelli e le proposte di legge sull'istruzione*, in *Salvatore Morelli (1824-1880): emancipazionismo e democrazia nell'Ottocento europeo*, a cura di G. Conti Odorisio, Napoli, Edizioni scientifiche italiane (ESI), 1992, pp. 259-271;

LÉVI-STRAUSS, C. *Le strutture elementari della parentela*, a cura di A. M. Cirese, Milano, Feltrinelli, 1969;

LÉVI-STRAUSS, C. *Anthropologie structurale deux* [trad. ita. *Antropologia strutturale due* (1978)], Paris, Plon, 1973;

LIBERTINI, M. «*Vivante, Cesare*», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, 2 voll., a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletta, Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pp. 2058-2062;

LICINI, S. *Donne e affari a Milano nell'Ottocento*, in «*Annali di storia dell'impresa*», n. 18, 2007, pp. 53-73;

LILLI, L. *La stampa femminile*, in *Storia della stampa italiana*, a cura di V. Castronovo e N. Tranfaglia, 7 vol., Roma-Bari, Laterza, 1976, vol. VI, pp. 253-311;

- LIOTTA, F. voce «*Astengo, Giacomo*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 4, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, fondata da Giovanni Treccani, 1962, pp. 462-463;
- LIOTTA, F. voce «*Basevi, Gioachino*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 7, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, fondata da Giovanni Treccani, 1970, pp. 69-70;
- LIVORISI, F. *Umberto Rattazzi*, in *Il Parlamento italiano: 1861-1988*, 24 voll., I: *L'unificazione italiana: da Cavour a La Marmora*, Milano, Nuova CEI, 1988, pp. 325-341;
- LOCCI, E. *Giuseppe Garibaldi: in trincea per i diritti delle donne*, in *Garibaldi e Caprera: da rifugio a centro propulsivo di idee e azioni. Riflessioni a 140 anni dalla morte*, Novi Ligure, Epoké, 2022;
- LOCOROTONDO, G. voce «*Carlo Felice Di Savoia, re di Sardegna*», in *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 20, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1977, pp. 365-379;
- LOMONACO, F. *Diritto naturale e storia. Note su Gravina e Vico*, in *Pensar para el nuevo siglo. Giambattista Vico y la cultura europea*, a cura di E. Hidalgo-Serna, M. Marassi, J.M. Sevilla, J. Villalobos, 2 voll., Napoli, La città del sole, 2001, vol. II, pp. 409-442;
- LOMONACO, F. *Dopo e contro Machiavelli: brevi riflessioni su Gravina e il Vico del Diritto Universale*, in *Dopo Machiavelli/Après Machiavel*, a cura di A. Postigliola e L. Bianchi, Napoli, Liguori, 2008, pp. 221-227;
- LONG, M. e MONIER, J.-C. *Portalis. L'esprit de justice*, Pargi, Michalon, 1997;
- LOSANO, M. G. Prefazione a R. TREVES, *Sociologia del diritto*, op. cit., pp. XI-XLVI;
- LOSURDO, D. *Hegel, Marx e la tradizione liberale: Libertà, Uguaglianza, Stato*, Roma, Editori riuniti, 1988;
- LOSURDO, D. *Hegel e la libertà dei moderni*, 2 voll., Napoli, La scuola di Pitagora, 2011;
- LOTTI, L. voce «*Barilli, Giuseppe*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 6, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1964, pp. 373-376;
- LULLI, M. T. *Il problema del divorzio in Italia dal sec. XVIII al codice del 1864*, in «Il diritto di famiglia e delle persone», anno III, 1974, pp. 1230-1247;
- LUONGO, D. *Enrico Pessina*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi, G. S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 673-682;
- LUPNO, A. *Paolo Onorato Vigliani*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G. S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 130-146;
- LUPANO, A. voce «*Nuytz, Giovanni Nepomuceno*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 79, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani, 2013, pp. 33-35;
- LOVATO, A. *Diritto romano e avvocatura napoletana intorno alla metà dell'Ottocento*, in «Labeo», XLIII, I, 1997, pp. 75-102;

LYOTARD, J.-F. *L'entusiasmo: la critica kantiana della storia*, trad. ita. di F. Mariani Zini, Milano, Guerini, 1989;

M

MACK SMITH, D. *Vittorio Emanuele II*, trad. di J. Bertolazzi, Roma-Bari, Laterza, 1972;

MACK SMITH, D. *Il Risorgimento italiano. Storia e testi*, trad. di L. Ferrara degli Uberti, M. Giambarba, M. T. Grendi e R. Simone, Roma-Bari, Laterza, 2010;

MAGNI, C. *I subalpini e il Concordato: studio storico giuridico sulla formazione delle leggi Siccardi*, 2a ed. riveduta, Padova, CEDAM, 1967;

MALANDRINO, C. «Rattazzi, Urbano», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 86, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2016, pp. 558-562;

MALUSA, L. *Antonio Rosmini per l'unità d'Italia. Tra aspirazione nazionale e fede cristiana*, Milano, FrancoAngeli, 2011;

MANCINI, A. *L'evoluzione storica del divorzio in Italia dall'età delle codificazioni al 1970*, in «Stato, Chiesa e pluralismo confessionale», n. 17, 2021, pp. 65-76;

MANCINI, S. *From the Struggle for Suffrage to the Construction of a Fragile Gender Citizenship: Italy 1861-2009*, in *The Struggle for Female Suffrage in Europe: Voting to Become Citizens*, a cura di B. Rodriguez-Ruiz e R. Rubio-Marín, Leiden, Brill, 2012, pp. 373-388;

MANNORI, L. *Per uno studio su Romagnosi giuspubblicista*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico», vol. XIII, 1984), pp. 683-703;

MANNORI, L. *Uno Stato per Romagnosi*, 2 voll., vol. I: *Il progetto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1984;

MANNORI, L. *Un'“istessa legge” per un'“istessa sovranità”. La costruzione di una identità giuridica regionale nella Toscana asburgo-lorenese*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, a cura di I. Birocchi, A. Mattone, Viella, Roma, 2006, pp. 355-386;

MANNORI, L. *L'evoluzione politica di Leopoldo Galeotti dalla Toscana all'Italia*, in *Nascita di un liberale: Leopoldo Galeotti tra locale e nazionale in una antologia di scritti (1840-1865)*, a cura di A. Chiavistelli, V. Gabbrielli e L. Mannori, Pistoia, Gli Ori, 2013, pp. 9-355;

MANNORI, L. *Da “periferia” a “centro” : i toscani e le leggi di unificazione in 1865. Questioni nazionali e questioni locali nell'anno di Firenze capitale*, a cura di S. Rogari, Atti del convegno di studi Firenze 29-30 ottobre 2015, Firenze, Polistampa, 2016, pp. 27-52;

MANZOTTI, T. *Memorie storiche intorno a Carlo Emanuele IV Re di Sardegna morto religioso della Compagnia di Gesù*, Roma, Archivio della Pontificia Università Gregoriana, 1912;

MARCI, T. *Arturo Carlo Jemolo e la polemica sui concetti giuridici*, in *Libertà, dubbio, coscienza morale: l'eredità di un maestro. Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, atti del convegno di studio di Roma, 22 aprile 2021, Modena, Mucchi, 2022, pp. 179- 210;

- MARCUSE, H. *Ragione e rivoluzione: Hegel e il sorgere della teoria sociale*, trad. ita. di A. Izzo, Bologna, il Mulino, 1997;
- MARINUCCI, M. *Storia e storie del mazziniano femminile. Dalle origini all'Italia repubblicana*, Roma, Stamen, 2019;
- MARONE, F. *Le norme interposte*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane (ESI), 2015;
- MARONGIU, A. voce «Divorzio (storia)», in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIII, Milano, Giuffrè, 1964, pp. 482-507;
- MARRUCCI, G. *La Società Nazionale di Napoli attraverso i suoi soci illustri*, in *Le Accademie Nazionali e la storia d'Italia* (Napoli, 9-10 dicembre 2011), Roma, Scienze e Lettere, 2012, pp. 133-147;
- MARTIN, X. *Note critique sur l'image de la codification française de 1804*, in *All'ombra dell'aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814)*, atti del convegno Torino 15-18 ottobre 1990, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali/Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1994, vol. I, pp. 291-299;
- MARTIN, X. *Fonction paternelle et Code Napoléon*, in «Annales historiques de la Révolution française», n. 305, 1996, pp. 465-475;
- MARTIN, X. *Le Code Napoléon: questions sur la genèse d'un mythe*, in «Clio@Themis», n. 9, 2015 pp. 1-9;
- MARTIN, X. *Mythologie du Code Napoleon: Aux soubassements de la France moderne*, 2a ed., Parigi, Dominique Martin Morin, 2022;
- MARTIRANO, M. *La filosofia civile in alcuni momenti del pensiero democratico risorgimentale*, in *Momenti della filosofia civile italiana*, a cura di G. Cacciatore e M. Martirano, Napoli, La città del sole, 2008, pp. 147-200;
- MARTONE, L. voce «Cassinis, Giovanni Battista» in *Dizionario biografico degli italiani*, XXI, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1978, pp. 490-494;
- MARTONE, L. *L'incapacità della donna nel sistema giuridico dell'Italia liberale*, in «Democrazia e diritto», vol. 2-3, 1996, pp. 515-547;
- MARUCCO, D. *L'amministrazione della statistica nell'Italia unita*, Roma-Bari, Laterza, 1996;
- MARZANO PARISOLI, M. M. *Lo ius naturale gentium in Vico: la fondazione metafisica del diritto universale*, in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», 2000, pp. 199-211;
- MASINI, P. C. *Un eccentrico a Montecitorio: Salvatore Morelli*, in Id., *Eresie dell'Ottocento. Alle sorgenti laiche, umaniste e libertarie della democrazia italiana*, Milano, Editoriale Nuova, 1978, pp. 257-274;
- MASI, A. voce «Brugi, Biagio», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, 2 voll., a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletto, Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, pp. 342-345;

MASINI, P. C. *Matilde Serao e Anna Maria Mozzoni: una polemica sull'emancipazione femminile*, in Id., *Eresie dell'Ottocento. Alle sorgenti laiche, umaniste e libertarie della democrazia italiana*, Milano, Editoriale Nuova, 1978, pp. 277-284;

MASTELLONE, S. *Introduzione* a M. GIOIA, *Quale dei governi liberi meglio convenga alla libertà d'Italia*, a cura di S. Mastellone, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 1997, pp. 3-28;

MASTOROLIA, P. *L'applicazione della legge sul divorzio nel Regno di Napoli (1809-1815)*, in *Il Regno di Napoli nell'Europa napoleonica. Saggi e ricerche*, a cura di F. Mastroberti, Napoli, Editoriale scientifica, 2016, pp. 43- 87;

MASTOROLIA, P. *L'ombra lunga della tradizione. Cultura giuridica e prassi matrimoniale nel Regno di Napoli (1809-1815)*, Giappichelli, Torino, 2018;

MASTROBERTI, F. *Tra scienza e arbitrio: il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848*, Bari, Cacucci, 2005;

MASTROBERTI, F. voce «*Nicolini, Nicola*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 78, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2013, pp. 492-495;

MASTROBERTI, F. *Le storie del diritto a Napoli durante l'Ottocento preunitario*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, 4 voll., vol. IV. *L'età moderna e contemporanea: Giuristi e istituzioni tra Europa e America*, a cura di P. Maffei e G. M. Varanini, Firenze, Firenze University Press, 2014, 49-58;

MASTROBERTI, F., *Nicola Nicolini tra diritto e politica: nuovi documenti e prospettive di ricerca*, in «*Iurisdiction*», n. 0, 2019, pp. 117-134;

MASTROBERTI, F. e MASIELLO, G. *Il Codice per lo Regno delle Due Sicilie: elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, Napoli, Editoriale scientifica, 2020;

MATHIEU, V. voce «*Idealismo*», in *Enciclopedia del Novecento*, vol. III, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1978, pp. 494-504;

MATTEI, U. *Comparative Law and Critical Legal Studies*, in *The Oxford Handbook of Comparative Law*, a cura di M. Reimann e R. Zimmermann, Oxford, Oxford University Press, 2019, pp. 805-825;

MAZZACANE, A. (a cura di), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, Napoli, Liguori, 1986,

MAZZACANE, A. *Introduzione*, in Id., (a cura di), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, Napoli, Liguori, 1986, pp. 16-23;

MAZZACANE, A. *Secolo dell'Università - secolo delle professioni: le ragioni di un incontro*, in *Università e professioni giuridiche in Europa nell'Italia liberale*, a cura di A. Mazzacane e C. Vano, Napoli, Jovene, 1994, pp. 1-9;

MAZZACANE, A. voce «*Emanuele Gianturco*», in *Il Parlamento italiano*, vol. VI: 1861-1988. *Crispi e la crisi di fine secolo: da Crispi a Zanardelli*, Milano-Roma, Nuova CEI, 1989, pp. 467-469;

MAZZACANE, A. *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco* in A. Mazzacane (a cura di), *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, Napoli, Liguori, 1987, pp. 8-25;

MAZZACANE, A. *Università e scuole private di diritto a Napoli nella prima metà dell'Ottocento*, in *Università in Europa. Le istituzioni universitarie dal Medioevo ai giorni nostri. Strutture, organizzazione, funzionamento*, a cura di A. Romano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1995, pp. 549-575;

MAZZACANE, A. *Alle origini della comparazione giuridica: i carteggi di Carl Joseph Anton Mittermaier*, in *La comparazione giuridica tra Otto e Novecento: In memoria di M. Rotondi*, a cura di A. Padoa-Schioppa, Milano, Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, 2001, pp. 15-38;

MAZZACANE, A. e SCHIERA, P. (a cura di), *Enciclopedia e sapere scientifico: il diritto e le scienze sociali nell'enciclopedia giuridica italiana*, Bologna, il Mulino, 1990;

MAZZACANE, A. e VANO, C. (a cura di) *Università e professioni giuridiche in Europa in età liberale*, Napoli, Jovene, 1994;

MAZZARELLA, F. *Darwinismo, storicismo, socialità. "La nuova tendenza" di Giuseppe Vadalà-Papale*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 41, 2012, pp. 583-626;

MAZZARELLA, F. voce «*D'Aguanno, Giuseppe*», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, 2 voll., a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletto, Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, pp. 627-628;

MAZZARELLA, F. voce «*Vadalà-Papale, Giuseppe*», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, 2 voll., a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletto, Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pp. 2008-2009;

MERLIN, P., ROSSI, C. SYMCOX, G. e RICUPERATI, G. *Il Piemonte sabauda. Stato e territori in età moderna* vol. 8, tom. I, di *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, Torino, UTET, 1993;

MECCA, G. *Fatherhood cannot be demonstrated. The investigation into paternity in Italy (1865-1922)* in *(Wo)Men in Legal History*, a cura di S. Vandenbogaerde, I. Lellouche, H. Duffuler-Vialle, S. Dhalluin e B. Debaenst, Lille, Centre d'Histoire Judiciaire, 2016, pp. 189-205;

MECCA, G. «*Discorso*» costituzionale e progetti istituzionali: il caso di Giuseppe Vacca (1808-1876) in «*Forum Historiae Iuris*», n. 25, 2022, pp. 1-15;

MECCARELLI, M. *Un senso moderno di legalità. Il diritto e la sua evoluzione nel pensiero di Biagio Brugi*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 30, 2001, pp. 361-476;

- MECCARELLI, M. *Le corti di cassazione nell'Italia unita: profili sistematici e costituzionali della giurisdizione in una prospettiva comparata (1865-1923)*, Milano, Giuffrè, 2005;
- MECCARELLI, M. *Diritto giurisprudenziale e autonomia del diritto nelle strategie discorsive della scienza giuridica tra Otto e Novecento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 40. 2011 Giuffrè, Milano, 2011, pp. 721-745;
- MECCARELLI, M. «Mortara, Lodovico», in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 459-462;
- MECCARELLI, M. *Pensare la legge nel tempo dell'autonomia del diritto. Esperienze medievali e moderne*, in *Le legalità e le crisi della legalità*, a cura di C. Storti, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 127-157;
- MECCARELLI, M. *Time of innovation and time of transition shaping the legal dimension: A methodological approach from legal history*, in *Innovation and transition in law. Experiences and Theoretical Settings*, a cura di M. Meccarelli, C. Paixão e C. Roesler, Madrid, Dykinson, 2020, pp. 23-44;
- MECCARELLI, M. *Il mutamento giuridico tra innovazione e transizione: una prospettiva storico-giuridica*, in *Interpretazione e fonti del diritto tra tradizione e innovazione*, a cura di A. Alpini, T. Febbrajo, B. Marucci, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane (ESI), 2023, pp. 251-273;
- MECCARELLI, M. PAIXÃO, C. e ROESLER, C. (a cura di), *Innovation and transition in law. Experiences and Theoretical Settings*, Madrid, Dykinson, 2020;
- MELIS, G. *Santi Romano*, in *Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia: le biografie dei magistrati (1861-1948)*, a cura di G. Melis, 2 voll., Milano, Giuffrè, 2006, vol. II, pp. 1518-1534;
- MELIS, G. voce «Romano, Santi», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 88, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2017, p. 276-281;
- MELZER, A. M. WEINBERGER, J. e ZINMAN, M.R. (a cura di), *History and the Idea of Progress*, Ithaca, Cornell University Press, 1995;
- MIGLIUCCI, D. *Per il voto alle donne. Dieci anni di battaglie suffragiste in Italia (1903-1913)*, Milano, Mondadori, 2006;
- MIGLIUCCI, D. *Breve storia delle conquiste femminili nel lavoro e nella società italiana*, Milano, Camera del lavoro metropolitana, 2007;
- MILETTI, M. N. *Giuseppe Pisanelli in Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G. S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 679-724;
- MILETTI, M. N. voce «Pessina, Enrico», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletto, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pp. 1554-1558;

MILETTI, M. N. voce «*Pessina, Enrico*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 82, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2015, pp. 624-627;

MILZA, P. *Napoléon III*, Parigi, Perrin, 2004;

MIRABELLI, C. *Mancini e il rinnovamento della legislazione ecclesiastica*, in *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo, lo studioso, il politico*, Atti del Convegno, Istituto Suor Orsola Benincasa, Ariano Irpino, 11-13 novembre 1988, introduzione di G. Spadolini, Napoli, Guida, 1991, pp. 691-694;

MOKYR, J. *Leggere la rivoluzione industriale: un bilancio storiografico*, Bologna, il Mulino, 2002;

MONTALDO, S. *Patria e affari: Tommaso Villa e la costruzione del consenso tra unità e grande guerra*, Torino-Roma, Istituto per la storia del risorgimento italiano, comitato di Torino-Carocci, 1999;

MONTALDO, S. voce «*Lanza, Giovanni*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 63, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2004, pp. 655-664;

MONTALDO, S. «*Villa, Tommaso*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 99, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2020, pp. 304-307;

MONTEFIORI, U. *La spedizione dei Mille*, Roma-Bari, Laterza, 2014;

MONGIANO, E. *Ricerche sulla successione intestata nei secoli XVI-XVIII. Il caso degli Stati sabaudi*, 2^a ed., Torino, Giappichelli, 1998;

MONGIANO, E. *Patrimonio e affetti. La successione legittima nell'età dei codici*, Giappichelli, Torino, 1999;

MONGIANO, E. *Il principio di nazionalità e l'unificazione italiana in Verso l'Unità d'Italia: contributo storico-giuridico*, a cura di G. S. Pene Vidari, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 57-80;

MONGIANO, E. *Pasquale Stanislao Mancini. Nazionalità e diritto internazionale all'Università di Torino*, in «*Rivista italiana per le scienze giuridiche*», n. 4, nuova serie, 2013, pp. 363-377;

MONGIANO, E. *Famiglia e patrimonio: profili storico-giuridici*, Torino, Giappichelli, 2015;

MONSAGRATI, G. «*Conforti, Raffaele*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 27, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1982, pp. 808-810;

MONSAGRATI, G. voce «*Giordani, Pietro*», in *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 55, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2001, pp. 219-226;

MONTANI, P. *Madri nubili e Tribunali. Legislazione e Sentenze in età liberale*, in «*Italia contemporanea*», n. 200, 1995, pp. 455-468;

MONTANI, P. *Amori, seduzioni e mancate promesse. Le madri nubili e il dibattito sulla ricerca della paternità nella legislazione italiana tra Otto e Novecento*, in *Norma e contrarietà. Una storia del nubilato in età moderna e contemporanea*, a cura di S. Clementi e A. Spada, Bolzano, Folio, 1998, pp. 205-230;

- MONTESSE, B. *Questo figlio a chi lo do? Minori, famiglie, istituzioni (1865-1914)*, prefazione di M. Flores, Milano, FrancoAngeli, 2011;
- MOSCA, G. voce «*Bianchi, Francesco Saverio*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 10, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1968, pp. 94-95;
- MOSCATI, A. *I ministri del 1848*, Napoli, Edizione del Comitato napoletano dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1948, pp. 124-131;
- MOSCATI, L. *Federico Sclopis storico dei Longobardi*, in «Rassegna storica del Risorgimento», n. 66, 1979, pp. 259-276;
- MOSCATI, L. *Da Savigny al Piemonte: cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l'Unità*, Roma, Carucci, 1984;
- MOSCATI, L. *Modelli costituzionali nel pensiero di Federico Sclopis* in «Clio», vol. 21, 1985, pp. 563-581;
- MOSCATI, L. *In materia di acque: tra diritto comune e codificazione albertina*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory per la storia del diritto italiano, 1993;
- MOSCATI, L. voce «*Sclopis di Salerano, Federico Paolo*», in *Juristen: Ein biographisches Lexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, a cura di M. Stolleis, Monaco, C.H.Beck, 1995, pp. 554-55.
- MOSCATI, L. *Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie*, in *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, a cura di F. Liotta, Bologna, Monduzzi, 1999, pp. 277-321;
- MOSCATI, L. *Italianische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione*, Roma, Viella, 2000, pp. 131-161;
- MOSCATI, L. *Sulla dottrina costituzionalistica piemontese tra la Restaurazione e l'Unità*, in *Amicitiae Pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, a cura di A. Padoa Schioppa, G. Di Renzo Villata e G. P. Massetto Milano, Giuffrè, 2005, vol. II, pp. 1591-1608;
- MOSCATI, L. voce «*Federico Paolo Sclopis*», in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 286-289;
- MONTANELLI, I. *L'Italia del Risorgimento (1831-1861)*, Milano, Rizzoli, 1972;
- MURA, E. *All'ombra di Mancini: la disciplina internazionalistica in Italia ai suoi albori*, Pisa, ETS, 2017;
- MURA, E. (a cura di) *Mancini in cattedra: le lezioni torinesi di diritto internazionale del 1850-51 e 1851-52*, Pisa, ETS, 2018;
- MURARI, S. *L'idea più avanzata del secolo Anna Maria Mozzoni e il femminismo italiano*, Roma, Arcene, 2008;
- MURATORE, U. *Rosmini per il Risorgimento. Tra unità e federalismo*, Stresa, Edizioni Rosminiane Sodalitas, 2010;

MURATORE, U. *Apologia della fedeltà. In difesa dei valori etici e spirituali*, Stresa, Edizioni Rosminiane Sodalitas, 2011;

MUSSET, J. voce «*Demolombe, Jean-Charles*», in *Dictionnaire historique des juristes français; XIIIe-XXe siècle*, a cura di P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, 2a ed., Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2015, pp. 324-325 ;

N

NADA, N. voce «*Barbaroux, Giuseppe*», in *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 6, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1964, pp. 122-124;

NADA, N. *Dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale: storia del Regno di Carlo Alberto dal 1831 al 1848*, Torino, Istituto per la storia del Risorgimento italiano – Comitato di Torino, 1980;

NADA, N. *Il Piemonte sabauda dal 1814 al 1861*, in P. NOTARIO e N. NADA, *Il Piemonte sabauda. Dal periodo napoleonico al Risorgimento*, vol. 8, tom. II, di *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, Torino, UTET, 1993, pp. 95-476;

NARDOZZA, M. voce «*Simoncelli, Vincenzo*», voce in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, 2 voll., a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletta, Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pp. 1867-1869;

NELIDOFF, P. *Les doyens de la faculté de droit de Toulouse au XIXème siècle*, in *Les Facultés de droit de province aux XIXe et XXe siècles: Les conquêtes universitaires*, a cura di J.-C. Gaven et F. Audren, Tolosa, Presses de l'Université Toulouse Capitole, 2012, Tomo III, pp. 267-293;

NAPOLI, M. T. *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, 3 voll., Napoli, Jovene, 1987;

NAZZARO, A. V. F. *De Sanctis riformatore dell'Università degli Studi e della Società Reale di Napoli*, Napoli, Giannini, 2016;

NAZZARO, A. V. *L'impresa della Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli*, in *Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli. Seduta inaugurale dell'anno accademico 2016*, Napoli, Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli, 2016, pp. 41-61;

NICOLACI, E. *Il coraggio del vostro diritto: emancipazione e democrazia in Anna Maria Mozzoni*, Firenze : Centro editoriale toscano, 2004;

NIKITINSKI, O. *Gian Vincenzo Gravina nel contesto dell'umanesimo europeo: per una rivalutazione dell'immagine di Gravina*, Napoli, Vivarium, 2004;

NIORT, F. *Homo Civilis: Contribution à l'histoire du Code civil français (1804-1965)*, 2 voll., Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2004;

NIQUE, C. *Napoléon et la création des recteurs ou la double légitimité de la fonction rectorale*, in *Les recteurs: Deux siècles d'engagements pour l'École (1808-2008)*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, pp. 39-52;

NISBET, R. A. *History of the Idea of Progress*, New York, Basic Books, 1980;

- NISIO, F. S. *Situazioni di Grossi*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 52, Tomo II, 2023, pp. 117-154;
- NITTI, G. P. voce «*Berti, Domenico*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 9, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1967, pp. 511-514;
- NOTARI, S. *L'Italia al bivio: le istituzioni politiche della Restaurazione*, in *Lezioni di storia delle codificazioni e delle costituzioni*, a cura di M. Ascheri, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 49-72;
- NOTARIO, P. e NADA, N. *Il Piemonte sabauda. Dal periodo napoleonico al Risorgimento*, vol. 8, tom. II, di *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, Torino, UTET, 1993;
- NOTARIO, P. *Il Piemonte nell'età napoleonica*, in P. NOTARIO e N. NADA, *Il Piemonte sabauda. Dal periodo napoleonico al Risorgimento*, vol. 8, tom. II, di *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, Torino, UTET, 1993, pp. 1-91;
- NOVARESE, D. *Il contributo della commissione parlamentare alla codificazione del 1865*, in *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, a cura di C. Vano, Napoli, Jovene, 2005, pp. 209-236;
- NOVELLI, C. D. *Matrimonio e Famiglia nel Magistero dei pontefici del '900*, in «Rivista Di Storia Della Chiesa in Italia», vol. 71, n. 1, 2017, pp. 131-133;
- NUCCIO, O. (a cura di), *Alfredo Codacci Pisanelli. Atti parlamentari per "Le Puglie", la "Terra d'Otranto", il "Capo di Leuca" (1897-1925)*, prefazione di V. Aymone, s.l., Galatina, 1999;
- NUZZO, L. *Bibliographie der Werke Karl Josef Anton Mitter-maiers. Juristische Briefwechsel des 19. Jahrhunderts*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2004;
- NUZZO, L. *L'ombra del monumento. Giuseppe Pisanelli e la cultura giuridica di una periferia*, in *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, a cura di C. Vano, Napoli, Jovene, 2005, pp. 269-312;
- NUZZO, L. voce «*Mancini, Pasquale Stanislao*», in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 307-311;

O

- OLDRINI, G. *L'Ottocento filosofico napoletano nella letteratura dell'ultimo decennio*, Napoli, Bibliopolis, 1986;
- OPPETIT, B. *Droit et modernité*, Parigi, Presses Universitaires de France (PUF), 1998;
- OURLIAC, P. *Le barreau de Toulouse et l'Académie de législation*, in *Histoire des avocats et du barreau de Toulouse*, a cura di J.-L. Gazzaniga, prefazione di A. Damien, Toulouse, Privat, 1992;

ORTA, D. *I prodromi di un'opinione pubblica*, in V. CASTRONOVO, *La nascita dell'opinione pubblica in Italia. La stampa nella Torino del Risorgimento e capitale d'Italia (1848-1864)*, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 97-146;

P

PADOA-SCHIOPPA, A. *Dal Code Napoléon al Codice civile del 1942*, in *Scritti in onore di Rodolfo Sacco: la comparazione giuridica alle soglie del terzo millennio*, a cura di P. Cendon, 2 voll., Milano, Giuffrè, 1993, vol. I, pp. 923-962;

PADOA-SCHIOPPA, A. *Unità nazionale e unificazione giuridica*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 23-50;

PADOA-SCHIOPPA, A. *Storia del diritto in Europa: dal Medioevo all'età contemporanea*, Bologna, il Mulino, 2016;

PALUMBO, V. *Non per me sola: storia delle Italiane attraverso i romanzi*, Roma-Bari, Laterza, 2020;

PANSINI, V. *La bataille, événement dans l'espace: localisation, mémoire, célébration Marengo, 14 juin 1800*, in *La bataille: du fait d'armes au combat idéologique, XIe -XIXe siècle*, a cura di A. Boltanski, Y. Lagadec e F. Mercier, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, pp. 245-259;

PAPA, E. R. (a cura di), *Il positivismo e la cultura italiana*, atti del convegno di Torino, 24-26 marzo 1983, prefazione di N. Bobbio, Milano, FrancoAngeli, 1985;

PAPA, R. *Enrico Ferri tra socialismo giuridico e riforme istituzionali*, in *Riforme e istituzioni fra Otto e Novecento*, a cura di L. Cavazzoli e C.G. Lacaita, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 2002;

PARINI VINCENTI, S. *Un 'vecchio' noi ed un 'nuovo' loro. L'Introduzione enciclopedica allo studio del Diritto di G. D. Romagnosi*, in «Italian Review of legal History», vol. 1, n. 8, 2015, pp. 1-16;

PARADISI, B. *Apologia della storia giuridica*, Bologna, il Mulino, 1973;

PASINI, D. *Diritto, società e stato in Vico*, Napoli, Jovene, 1970;

PASSAMONTI, E. *Il giornalismo giobertiano in Torino nel 1847-1848*, Milano, Società Editrice Dante Alighieri, 1914;

PASSANITI, P. *Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della "società coniugale" in Italia*, Milano, Giuffrè, 2011;

PASSANITI, P. *Il ceto forense e la costruzione di uno Stato laico*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi e G. S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 947-968;

PATELLA, G. *Giambattista Vico tra Barocco e Postmoderno*, Milano, Mimesis, 2005;

PENDINI, R. *Riforma del diritto di famiglia: uguaglianza fra uomo e donna, nuove condizioni per contrarre matrimonio, residenza della famiglia, nuove nullità matrimoniali, regime della separazione, diritti e doveri dei coniugi, rapporti patrimoniali, la filiazione, la potestà familiare, modifica delle norme successorie*, Roma, DETS, 1972;

PEDIO, T. *Matrimonio e divorzio nelle province meridionali tra '700 e '800*, in *Studi storici in onore di Gabriele Pepe*, Bari, Dedalo, 1969, pp. 682-685;

PELLICCIARI, A. *Storia della formula "Libera Chiesa in libero Stato"*, in Id. *Risorgimento anticattolico: la persecuzione della Chiesa nelle Memorie di Giacomo Margotti*, Casale Monferrato, Piemme, 2004, pp. 178-186;

PENE VIDARI, G. S. *Federico Sclopis (1798-1878)* in «Studi Piemontesi», vol. 7, 1978, pp. 160-172;

PENE VIDARI, G. S., *Ricerche sulla giurisdizione commerciale negli stati sabaudi (1814-1830): Contributo alla storia della codificazione sabauda*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», n. 76, 1978, pp. 435-566;

PENE VIDARI, G. S. *Studi e prospettive recenti di storia giuridica sul Piemonte della Restaurazione*, in «Studi Piemontesi», vol. XII, fasc. 2, 1983, pp. 416-422;

PENE VIDARI, G. S. *Cultura giuridica*, in *Torino città viva: da capitale a metropoli, 1880-1980. Cento anni di vita cittadina: politica, economia, società, cultura*, a cura di M. Abrate, 2 voll., Torino, Centro studi piemontesi, 1980, pp. 841-842;

PENE VIDARI, G. S. *Un centocinquantenario: il codice civile albertino*, in «Studi piemontesi», tom. 16, 1987, pp. 315-324;

PENE VIDARI, G. *La normativa forestale da Carlo Felice a Carlo Alberto*, in *Per un museo dell'agricoltura in Piemonte*, 5 voll., Torino, Associazione Museo dell'Agricoltura del Piemonte, 1987, vol. V: *Il bosco e il legno*, Centro Incontri, Cassa di Risparmio di Torino, Torino 24 ottobre 1987, pp. 212-216;

PENE VIDARI, G. S. *Rapporti patrimoniali fra coniugi e successioni nel Piemonte prerivoluzionario* in «Studi Piemontesi», vol. 17, n. 2, 1988, pp. 433-438;

PENE VIDARI, G. S. *Famiglia e diritto di fronte al "code civil"* in *Ville de Turin 1798-1814*, a cura di G. Bracco, 2 vol., Torino, Archivio Storico della città di Torino, 1990, vol. II, pp. 75-82;

PENE VIDARI, G. S. *I professori di diritto*, in *L'Università di Torino. Profilo storico ed istituzionale*, a cura di F. Traniello, Torino, Pluriverso, 1993, pp. 81-91;

PENE VIDARI, G. S. *Censimento ed edizione degli statuti, con particolare riferimento al Piemonte*, in «Archivio storico ticinese», vol. 118 (dicembre), 1995, pp. 261-288;

PENE VIDARI, G. S. *L'attesa dei codici nello Stato sabaudo della Restaurazione*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», vol. LXVIII, 1995, pp. 107-152;

- PENE VIDARI, G. S. *Un ritorno di fiamma: l'edizione degli statuti comunali*, in «Studi piemontesi», vol. XXV, 1996, pp. 327-343;
- PENE VIDARI, G. S. *La magistratura e i codici*, in *Il Piemonte alle soglie del 1848*, a cura di U. Levra, Torino, Carocci, 1999, pp. 207-221;
- PENE VIDARI, G. S. *Problemi e prospettive della codificazione*, in *All'Ombre e luci della Restaurazione. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna*, 2 voll., Roma Ministero per i Beni culturali e ambientali/Ufficio centrale per i Beni archivistici, 1997, pp. 174-218
- PENE VIDARI, G. S. *Problemi e prospettive della codificazione*, in *All'Ombre e luci della Restaurazione. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna*, 2 voll., Roma Ministero per i Beni culturali e ambientali/Ufficio centrale per i Beni archivistici, 1997, pp. 174-218;
- PENE VIDARI, G. S. *Un secolo e mezzo fa (22 gennaio 1851): la lezione torinese di Pasquale Stanislao Mancini sulla nazionalità*, in «Studi piemontesi», n. XXXI, fasc. 1, 2002, pp. 273-285;
- PENE VIDARI, G. S. *Studi sulla codificazione in Piemonte*, Torino, Giappichelli, 2007;
- PENE VIDARI, G. S. (a cura di), *Verso l'Unità d'Italia: contributo storico-giuridico*, Torino, Giappichelli, 2010;
- PENE VIDARI, G. S. *La prolusione di P.S. Mancini all'Università di Torino sulla nazionalità (1851)*, in *Verso l'Unità d'Italia: contributo storico-giuridico*, a cura di G. S. Pene Vidari, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 21-46;
- PENE VIDARI, G. S. *Il re Vittorio Emanuele II "assume il titolo di Re d'Italia"*, in «Studi. Piemontesi», vol. XL, fasc. 1, 2011, pp. 7-20;
- PENE VIDARI, G. S. *Legislazione e giurisprudenza nel diritto sabaudo*, in *Diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, a cura di I. Birocchi e A. Mattone, Atti del convegno internazionale, Alghero, 4-6 novembre 2004, Roma, Viella, 2011, pp. 201-254;
- PENE VIDARI, G. S. *Il Consiglio di Stato nel Regno di Sardegna (1831-1861)*, in *Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia*, a cura di Claudio Franchini, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese (UTET), 2011, pp. 97-170;
- PENE VIDARI, G. S., *Origini del Consiglio di Stato e sua evoluzione in periodo albertino*, in *Il Consiglio di Stato: 180 anni di storia*, Bologna, Zanichelli 2011, pp. 37-47;
- PENE VIDARI, G. S. voce «*Sclopis di Salerano, Federigo*», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M.N. Miletto, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 1839-184;
- PENE VIDARI, G. (a cura di) *I plebisciti del 1860 e il governo sabaudo*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 2016;

- PENE VIDARI, G. S. *Federigo Sclopis, da Torino all'Europa*, in «Italian Review of Legal History», n. 3, 2019, pp. 1-20;
- PENE VIDARI, G. S. *Contributo sui periodici italiani del primo Ottocento in tema di "Iurisdictio"*, in «Iurisdictio», n. 1, 2020, pp. 77-91;
- PEROTTI, P. A. *"Questo matrimonio non s'ha da fare, né domani, né mai" (I promessi sposi, cap. I)*, «Rivista di Letteratura italiana», vol. 28, fasc. 1, 2010, pp. 51-61;
- PETIT CALVO, C. *"Qualcosa che somiglia all'ammirazione". Ecos de la Civilística italiana en España*, in «Anuario de Derecho Civil», 57, 2004, pp. 1429-1478, e poi in *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, a cura di C. Vano, Napoli, Jovene, 2005, pp. 399-444;
- PETRONE, A. *Édouard e la democrazia in Francia*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2022;
- PETRONIO, U. *La lotta per la codificazione*, Torino, Giappichelli, 2002;
- PICCAT, M. *Alda Rossebastiano, Knowledge of French in Piedmont*, in «Studi Francesi», n. 178, 2016, pp. 170-171.
- PIERONI BORTOLOTTI, F. *L'iniziativa femminile nell'opera di Anna Maria Mozzoni*, in «Movimento operaio e socialista», anno. VIII, n. 2, 1962, pp. 205-212;
- PIERONI BORTOLOTTI, F. *Linee di storia della questione femminile in Italia prima dell'Unità*, «Rivista storica del socialismo», n. 17, 1962, pp. 439-460
- PIERONI BORTOLOTTI, F. *Alle origini del movimento femminile in Italia: 1848-1892*, Torino, Einaudi, 1963;
- PIERONI BORTOLOTTI, F. *Socialismo e femminismo nell'ultimo Ottocento*, in «Movimento operaio e socialista», anno XII, n. 2 e n. 3, 1966, rispettivamente pp. 103-129 e pp. 181-219;
- PIERONI BORTOLOTTI, F. *Femminismo e socialismo dal 1900 al primo dopoguerra*, in «Critica storica», 1969, pp. 23-62;
- PIGNATAPIETRINI, R. *L'autorizzazione maritale in Italia. La «compressione» della capacità giuridica femminile tra Otto e Novecento*, Bella, Arduino Sacco, 2017;
- PIGNIATA, M. *Legami in crisi. I 'rimedi' della giurisprudenza italiana tra Otto e Novecento*, Giappichelli, Torino, 2012;
- PIGNIATA, M. *Sulla prova dell'adulterio per l'addebito della separazione coniugale nella giurisprudenza tra Ottocento e Novecento*, in «Rivista Familia», fasc. 6, 2017, pp. 701-714;
- PILERI, S. voce «*Ferrigni, Giuseppe*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 47, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1997, pp. 171-173;
- PINKER, S. *Illuminismo adesso. In difesa della ragione, della scienza, dell'umanesimo e del progresso*, trad. ita. di T. Cannillo, Milano, Mondadori, 2020;
- PINTO, P. *Carlo Alberto: il Savoia amletico*, Milano, Rizzoli, 1990;
- PIOVANI, P. *Capograssi e Vico*, in «Bollettino del Centro di studi vichiani», n. VI, 1976, pp. 193-202;

PISA, B. *Venticinque anni di emancipazionismo femminile in Italia: Gualberta Alaide Beccari e la rivista La donna, 1868-1890*, Roma, Elengraf, 1982;

PISANI MASSAMORMILE, M. (a cura di), *Napoli e i suoi avvocati*, Napoli, Società Editrice Napoletana, 1975;

PLESSER, M.-A. *Jean Etienne Marie Portalis und der Code civil*, Berlino, Duncker & Humblot, 1997;

POCAR, V. e RONFANI, P. *La famiglia e il diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2008;

POLIDORI, S. *Nullità di protezione e sistematica delle invalidità negoziali*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane (ESI), 2016;

PORTALEZ, C. *Alfred Naquet et François-Vincent Raspail: destins croisés de deux républicains vauclusiens*, in *Une imagination républicaine, François-Vincent Raspail (1794-1878)*, a cura di J. Barbier e L. Frobert, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2017, pp. 219-230;

PORTALEZ, C. *Alfred Naquet et ses amis politiques: patronage, corruption et scandale en République (1870-1898)*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018;

POSTERARO, P. voce «Marzucchi, Celso», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 71, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2008, pp. 495-496;

POUMARÉDE, J. voce «Huc, Théophile-Louis-Étienne» in *Dictionnaire historique des juristes français; XIIIe-XXe siècle*, a cura di P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, 2a ed., Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2015, pp. 537-538;

POUTHIER, T. *Au fondement des droits Droit naturel et droits individuels en France au XIXe siècle*, Parigi, Classiques Garnier, 2019;

PUNZO, M. *L'esercizio e le riforme*, Milano, L'ornitorinco, 2012;

PUNZO, M. *La politica delle cose: Filippo Turati e il socialismo milanese 1883-1914*, Milano-Udine, Mimesis, 2017;

PUPILLI, L. (a cura di) *Uomini dalla parte delle donne fra Otto e Novecento* Venezia, Marsilio, 2020;

R

RACINARO, R. *Rivoluzione come riforma: filosofia classica tedesca e rivoluzione francese*, Milano, Guerini, 1995;

RACITI, G. *Per la critica della notte: saggio sul Tramonto dell'Occidente di Oswald Spengler*, Milano-Udine, Mimesis, 2014;

RAGIONIERI, R. e BERTINI, A. *Vincenzo Salvagnoli, uomo del Risorgimento: libri guida sui personaggi empolesi*, Pisa, Pacini, 2004;

RANIERI, F. *Savigny e il dibattito italiano sulla Codificazione nell'età del Risorgimento. Alcune prospettive di ricerca*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», vol. IX, 1980, pp. 357-368;

- RAPONI, N. «*Cadorna, Carlo*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 16, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1973, pp. 94-104;
- RAPONI, N. voce «*Farini, Luigi Carlo*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 45, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1995, pp. 31-42;
- RATTI, G. voce «*De Foresta, Giovanni*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 33, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1987, pp. 792-794;
- RATTO F. (a cura di), *Il mondo di Vico/Vico nel mondo: in ricordo di Giorgio Tagliacozzo*, Perugia, Guerra, 2000;
- RAY, J. *La Rivoluzione francese e il pensiero giuridico. L'idea del regno della legge*, traduzione a cura di F. Di Donato, «Lo Stato», n. 1, 2013, pp. 213-240;
- REBUFFA, G. *Lo Statuto albertino*, Bologna, il Mulino, 2003;
- REGGIANI, F. *Padri naturali fra tribunali civili e brefotrofi (Milano, 1816-1880)*, in «Genesis», vol. XVII, n. 1: *La ricerca della paternità. Responsabilità, diritti e affetti*, a cura di S. Bartoloni e D. Lombardi, 2018, pp. 39-59;
- RESCIGNO, P. *Mancini giureconsulto e le "questioni" del diritto civile, Pasquale Stanislao Mancini: l'uomo, lo studioso, il politico*, in Atti del Convegno di Ariano Irpino, 11-13 novembre 1988, introduzione di G. Spadolini, Napoli, Guida, 1991, pp. 563-574;
- RESSICO, F. *Carlo Cadorna (1809-1891): uno statista del Risorgimento con e oltre Cavour*, prefazione di Aldo A. Mola, Roma, BastogiLibri, 2020;
- RESTA, G. voce «*Foschini, Gaetano*», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletta, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, pp. 894-895;
- RIALL, L. *Garibaldi. L'invenzione di un eroe*, Roma-Bari, Laterza, 2017;
- RIBERI, M. *La giustizia penale nel Piemonte napoleonico. Codici, tribunali, sentenze*, Torino, Giappichelli, 2016;
- RIBERI, M. *Dalla "bufera" all'aquila imperiale. Le innovazioni giuridiche ed istituzionali in Piemonte dall'occupazione all'annessione alla Francia*, in *Napoleone Bonaparte dal Piemonte all'Europa*, a cura di L. Facchin, Cherasco, Stampatello, 2018 pp. 18-27;
- RIBERI, M. *Les magistrats de la Cour d'Appel de Turin (1801-1814)*, in *Études sur Les juristes des États de Savoie (XVIe-XIXe siècles). Entre modèles nationaux et science européenne*, a cura di M. Ortolani, B. Decourt-Hollender e O. Vernier, Nice, Serre, 2018, pp. 175-192;
- RIBERI, M. *La Révolution et l'Empire (1792-1814). L'annexion du Piémont à la France napoléonienne (1802-1814)*, in *Les États de Savoie, du duché à l'unité d'Italie (1416- 1861)*, a cura di G. Ferretti, Parigi, Classiques Garnier, 2019, pp. 484-513;
- RIBERI, M. *La creazione giuridica del Regno d'Italia*, Torino, Giappichelli, 2020;

RICUPERATI, G. *Il Settecento*, in P. MERLIN, C. ROSSI, G. SYMCOX e G. RICUPERATI, *Il Piemonte sabauda. Stato e territori in età moderna* vol. 8, tom. I, di *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, Torino, UTET, 1993, pp. 671-834;

RIGNEY, A. *The Rhetoric of Historical Representation: Three Narrative Histories of the French Revolution*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990;

RITTER, J. *Hegel e la rivoluzione francese*, trad. ita. di K. Gründer e G. Cantillo, Guida, Napoli, 1970;

RIZZO, D. *Gli spazi della morale: buon costume e ordine delle famiglie in Italia in età liberale*, Roma, Biblink, 2004;

ROBUSTELLA, C. *Forma di protezione e nullità selettiva nei contratti del mercato finanziario*, Torino, Giappichelli, 2020;

RODDI, G. *Matteo Pescatore, giurista (1810-1879): la vita e l'opera (1810-1879)*, Torino, Centro Studi Piemontesi, 1986;

RODESCHINI, S. *Costituzione e popolo: Lo Stato moderno nella filosofia della storia di Hegel (1818-1831)*, Macerata, Quodlibet, 2005;

RODOTÀ, S. *Libertà e diritti in Italia: dall'Unità ai giorni nostri*, Roma, Donzelli, 1997;

RODOTÀ, S. *Dal soggetto alla persona*, Napoli, Editoriale scientifica, 2007;

RODOTÀ, S. *Diritti e libertà nella storia d'Italia: conquiste e conflitti 1861-2011*, Roma, Donzelli, 2011;

ROGARI, S. (a cura di), *Garibaldi e il suo mito nei 140 anni dalla morte*, Argelato, Minerva, 2022;

ROGARI, S. *Il "Cesare Alfieri" da Istituto a Facoltà di Scienze Politiche in L'Università degli Studi di Firenze: 1924-2004*, Firenze, Olschki, 2004, pp. 677-740;

ROMAGNANI, G. P. *Storiografia e politica culturale nel Piemonte di Carlo Alberto*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1985

ROMAGNANI, G. P. *Prospero Balbo intellettuale e uomo di Stato (1762-1837)*, 2 voll., vol. II. *Da Napoleone a Carlo Alberto*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia patria, 1990;

ROMAGNANI, G. P. *L'istruzione universitaria in Piemonte dal 1799 al 1814*, in *All'ombra dell'aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814)*, atti del convegno Torino 15-18 ottobre 1990, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali/Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1994, vol. II, pp. 536-569.

ROMAGNANI, G. P. *La società di antico regime (XVI-XVIII secolo). Temi e problemi storiografici*, Roma, Carocci, 2010;

ROMAGNANI, G. P. «*Romagnosi, Giovanni Domenico*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 88, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2017, pp. 205-211;

ROMANELLI, R. *Circa l'ammissibilità delle donne al suffragio politico nell'Italia liberale. Le sentenze pronunciate dalla magistratura nel 1905–1907*, in *Laboratorio di storia: studi in onore di Claudio Pavone*, a cura di P. Pezzino e G. Ranzato, Milano, FrancoAngeli, 1994, pp. 127-144;

ROERO, C. S. (a cura di) *Dall'Università di Torino all'Italia unita: contributi dei docenti al Risorgimento e all'Unità*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 2013;

ROSBOCH, M. *Avvocati garibaldini coi "Mille"*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 146-154;

ROSBOCH, M. voce «*Siccardi, Giuseppe*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 92, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani, 2018, pp. 497-499;

ROSE, P. *Vite parallele. Thomas Carlyle, Charles Dickens, George Eliot, John Stuart Mill, John Ruskin: cinque matrimoni vittoriani*, trad. ita. di F. Castellenghi Piazza, Milano, UTET, 2024;

ROSONI, I. voce «*Vacca, Giuseppe*», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*,), a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletta, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pp. 2003-2004;

ROSSI, L. *Melchiorre Gioia "censore" della Cisalpina: errori di governo e intolleranza popolare*, in *Giacobini e pubblica opinione nel Ducato di Piacenza*, Convegno di studio, Palazzo Farnese 1996, a cura di C. Capra, Piacenza, TIP.LE.CO, 1998;

ROSSI, P. *I filosofi e le macchine: 1400-1700*, Milano, Feltrinelli, 1962;

ROSSI, P. *Naufragi senza spettatore. L'idea di progresso*, Bologna, il Mulino, 1995;

ROSSI, R. *Matteo de Augustinis e le radici storiche della scuola economica napoletana*, in «*Storia Economica*», n. 3, 2003, pp. 481-536;

ROSSI-DORIA, A. *Diventare cittadine. Il voto alle donne in Italia*, Firenze, Giunti, 1996;

RUFFINI, F. *Relazioni tra Stato e Chiesa*, il Mulino, Bologna, 1974;

RUGGIERO, M. *Carlo Felice re di Sardegna: l'ultimo sovrano del ramo principale di casa Savoia (1765-1831)*, Pinerolo, Alzani, 2004;

RUGGIERO, M. *La storia ritrovata: Carlo Felice, re di Sardegna*, Rivoli, Neos, 2014;

RUGGIERO, R. *Il sistema delle leggi e la finzione poetica nel Diritto universale*, in *Giambattista Vico e l'enciclopedia dei saperi*, a cura di A. Battistini e P. Guaragnella, Lecce, Pensa multimedia, 2007, pp. 181-205;

RUGGIERO, R. *Nova scientia tentatur. Introduzione al Diritto universale di Giambattista Vico*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2010;

RUGGIERO, R., *La nozione storica di diritto naturale nel pensiero di Vico tra De ratione e De uno*, in «*Bollettino del Centro Studi Vichiani*», 2018, pp. 1-9;

RÚJULA, P. e FRASQUET, I. (a cura di), *El Trienio liberal (1820-1823). Una mirada política*, Granada, Comares, 2020;

RUSSO, A. *Stato e Mercato: Storia del pensiero*, Torino, UTET, 2017;
 RUSSO, L. *Francesco De Sanctis e la cultura napoletana (1860-1885)*, Bari, Laterza, 1943;
 ROYER, J.P. *Histoire de la justice en France de la monarchie absolue à la République*, Parigi, Presses Universitaires de France (Puf), 1995;

S

SABBIONETI, M. *Democrazia sociale e diritto privato. La Terza Repubblica di Raymond Saleilles (1855-1912)*, Milano, Giuffrè, 2010;
 SALATA, F. *Re Carlo Alberto e l'istituzione del Consiglio di Stato: propositi politici e riflessi diplomatici con note e documenti inediti*, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1932;
 SALVADORI, M. L. *L'idea di progresso. Possiamo farne a meno?*, Roma, Donzelli, 2006
 SAN MAURO, C. Id., *Gian Vincenzo Gravina: giurista e storico*, Milano, Giuffrè, 1962;
 SAN MAURO, C. «Gravina, Gian Vincenzo», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 58, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2002, pp. 756-764;
 SANTONCINI, G. *L'unificazione nazionale nella Marche. L'attività del regio commissario generale straordinario Lorenzo Valerio (12 settembre 1860-18 gennaio 1861)*, Milano, Giuffrè, 2008;
 SARACENO, P. *Storia della magistratura italiana. Le origini. I: La magistratura del Regno di Sardegna*, lezioni del corso di Storia dell'amministrazione dello Stato italiano per l'anno accademico 1992-1993, Roma, Pioda, 1993;
 SAROGNI, E. *Salvatore Morelli difensore dei diritti delle donne nel Parlamento dell'Ottocento e promotore della prima legge sulla capacità giuridica delle italiane*, in Id., *La donna italiana. Il lungo cammino verso i diritti 1861-1994*, Parma, Nuove Pratiche, 1995, pp. 43-77;
 SAROGNI, E. *La donna italiana. Il lungo cammino verso i diritti (1861-1994)*, Parma, Pratiche, 1995;
 SAROGNI, E. *L'Italia e la donna: la vita di Salvatore Morelli*, Torino, Piazza, 2013;
 SARTI, M. A. *Barbaroux. Un talento della diplomazia e della scienza giuridica alla corte sabauda*, Padova, CEDAM, 2011;
 SARTORIS, C. *Nullità di protezione e interesse ad agire*, Milano, Wolters Kluwer-CEDAM, 2022;
 SASSO, G. voce «Progresso», in *Enciclopedia del Novecento*, Vol. V, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1980, pp. 632-638;
 SASSO, G. *Tramonto di un mito. L'idea di "progresso" tra Ottocento e Novecento*, Bologna, il Mulino, 1984;
 SEYMOUR, M. *Debating divorce in Italy. Marriage and the making of modern Italians (1860-1974)*, Palgrave, Macmillan, New York, 2006;

SBRICCOLI, M. *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, pp. 591-670;

SBRICCOLI, M. *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, pp. 493-590;

SBRICCOLI, M. *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca*, in *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti di indagine e ipotesi di lavoro* (1986), in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, pp. 1113-1134;

SCHIAVONE, A. *Progresso*, Bologna, il Mulino, 2020;

SCHNAPPER, B. *Autorité domestique et partis politiques de Napoléon à De Gaulle*, in Id., *Voies nouvelles en histoire du droit. La justice, la famille, la répression pénale (XIVe-XXe siècles)*, Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 1991, p. 555-596;

SCHNEID, F. C. *La seconda guerra d'indipendenza italiana 1859-1861*, Gorizia, Leg Edizioni, 2015;

SCHWARZENBERG, C. *Condizione della donna e lavoro femminile in Italia: premesse storico-giuridiche*, Milano, Giuffrè, 1982;

SCIARRA, F. *Il matrimonio nell'Ottocento italiano fra potere civile e potere ecclesiastico*, in «*Historia et ius*», n. 9, 2016, paper 21, pp. 1-14;

SCOCA, F. G. *Risorgimento e Costituzione*, Milano, Giuffrè, 2021;

SCOTTO DI LUZIO, M. *Il dibattito sul diritto d'autore nella prima metà del secolo XIX: Domenico Capitelli e la manifattura del pensiero*, Napoli, Satura, 2010;

SEGRE, A. *Il tramonto di un Regno e l'alba d'un regno nuovo: la morte del re Carlo Felice ed i primi anni di Carlo Alberto (1830-33)*, Torino, Officina Poligrafica Editrice Subalpina, 1912;

SEGRE, A. *Vittorio Emanuele I (1759-1824)*, Torino, Paravia, 1928;

SENA, M. *Vico e il diritto universale*, in Id. *Ragione-libertà-scienza in Kant-Hegel-Marx*, Napoli, Tempi Moderni 1984, pp. 247-273;

SERRA, B. (a cura di) *Libertà, dubbio, coscienza morale: l'eredità di un maestro. Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, atti del convegno di studio di Roma, 22 aprile 2021, Modena, Mucchi, 2022;

SESTA, M. e ARCERI, A. *La responsabilità genitoriale e l'affidamento dei figli*, vol. III di *La crisi della famiglia*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da Antonio Cicu, Francesco Messineo, Luigi Mengoni, e continuato da Piero Schlesinger, Milano, Giuffrè, 2016;

SGRITTA, G. B. *Famiglia mercato e Stato: strutture e funzioni delle famiglie nella società della crisi*, Milano, FrancoAngeli, 1988;

SCIRÈ, G. *Il divorzio in Italia: partiti, Chiesa, società civile dalla Legge al referendum (1965-1974)*, Milano, Mondadori, 2009;

SINI, S. *Figure vichiane. Retorica e topica della Scienza nuova*, Milano, LED, 2005;

SINISI, L. *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria: il Senato di Genova*, Milano, Giuffrè, 2002;

SINISI, L. *Dal giornalismo all'accademia. Giuseppe Saredo giurista "per caso" nell'Italia postunitaria*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica, n. 1, 2007, pp. 225-238;

SINISI, L. *Uno statuto privilegiato o una moderata piemontesizzazione? Legislazione e giustizia nel Genovesato sabaudo dei primi anni della Restaurazione*, in *Genova e Torino. Quattro secoli di incontri e scontri. Nel bicentenario dell'annessione della Liguria al Regno di Sardegna*, a cura di G. Assereto, C. Bitossi e P. Merlin, Genova, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 2015, pp. 331-353;

SINISI, L. voce «*Saredo, Giuseppe*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 90, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2017, pp. 606-610;

SIRCANA, G. voce «*Gnocchi Viani, Osvaldo*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 57, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2001, pp. 450-453;

SIRUGOVOCE, F. voce «*Balbo, Prospero*», in *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 5, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1963, pp. 416-431;

SOCRATE, F. voce «*Codacci Pisanelli, Alfredo*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 26, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1982, pp. 559-562;

SODDU, F. *La presenza e il ruolo dei magistrati nel Parlamento liberale*, in «Le Carte e la storia», vol. 2, 2007, pp. 35-42;

SOFFIETTI, I. *Introduzione a Ricerche sulla codificazione sabauda. I. Progetti di riforma dell'ordinamento giudiziario (1814-1821)*, Torino, Centro di studi di storia del diritto italiano dell'Università di Torino, 1981, pp. 13-51;

SOFFIETTI, I. *Note sui rapporti tra diritto sabaudo, diritto comune e diritto locale consuetudinario*, in «Rivista di storia del diritto italiano», voll. LVII, 1984, pp. 265-270;

SOFFIETTI, I. *Les sources du droit dans la législation du royaume de Sardaigne au XVIII^e siècle*, in P. Villard e J.-M. Carbasse, *L'unité des principaux Etats européens à la veille de la Révolution*, Pargi, Institut d'histoire du droit/Faculté de droit Université René Descartes, 1993, pp. 248-255;

SOFFIETTI, I. *Dalla pluralità all'unità degli ordinamenti giuridici nell'età della Restaurazione: il Regno di sarde*, in *All'Ombre e luci della Restaurazione. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna*, 2 voll., Roma Ministero per i Beni culturali e ambientali/Ufficio centrale per i Beni archivistici, 1997, pp. 165-173;

SOFFIETTI, I. *La nuova società e il diritto: il caso delle successioni in Piemonte*, in *All'ombra dell'aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età*

napoleonica (1802-1814), atti del convegno Torino 15-18 ottobre 1990, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali/Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1994, vol. I, pp. 300-312;

SOFFIETTI, I. *I tempi dello Statuto albertino. Studi e fonti*, Torino, Giappichelli, 2004; m

SOFFIETTI, I. e MONTANARI, C. *Il diritto negli Stati sabaudi: fonti ed istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino, Giappichelli, 2008;

SOFIA, F. voce «Gioia, Melchiorre», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 55, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2001, pp. 133-140;

SOFIA, F. *Melchiorre Gioia*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del Pensiero. Economia*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 366-370;

SOLDANI, S. *Donne della nazione. Presenze femminili nell'Italia del Quarantotto*, «Passato e presente», n. 46, 1999, pp. 75-102;

SOLDANI, S. voce «Mozzoni, Marianna», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 77, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 310-319;

SOLDANI, S. *Educarsi, educare. Le "donne della nazione" dopo il Quarantotto*, in *Pensare gli Italiani 1849-1890, I: 1849-1859*, Atti del Convegno, Rovereto, 27-28-29 novembre 2019, a cura di Mario Allegri, Trento, Scripta, 2021, pp. 481-518;

SOLEIL, S. *Le Code civil de 1804 a-t-il été conçu comme un modèle juridique pour les nations ?*, in «Histoire de la justice», n. 19, fasc. 1, 2009, pp. 225-241;

SOLEIL, S. *Manéga en Bessarabie, Bello au Chili et Boissonade au Japon. Trois réformateurs du XIXe siècle face au modèle juridique français*, «Historia et ius», n. 3, 2013, paper 8, pp. 1-19;

SOLEIL, S. *Le modèle juridique français dans le monde. Une ambition, une expansion (XVIe-XIXe siècle)*, Parigi, Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (IRJS), 2014;

SOLEIL, S. *La doctrine française face au nouveau code civil italien de 1865*, in *Italia-Francia allers-retours: influenze, adattamenti, porosità*, a cura di Luisa Brunori e Cristina Ciano, 2021, pp. 183-207;

SPECIALE, G. *Antologia Giuridica. Laboratori e rifondazioni di fine Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2001;

SOLIMANO, S. *Verso il Code Napoléon. Il progetto di codice civile di Guy Jean-Baptiste Target (1798-1799)*, Milano, Giuffrè, 1998;

SOLIMANO, S. *Il letto di Procuste. Diritto e politica nella formazione del Codice civile unitario. I progetti Cassinis (1860-1861)*, Milano, Giuffrè, 2003;

SOLIMANO, S. *L'edificazione del diritto privato italiano: dalla Restaurazione all'Unità*, in *Il bicentenario del Codice napoleonico*, Roma 20 dicembre 2004, Roma, Bardi, 2006, pp. 55-88;

SOLIMANO, S. *Le sacre du printemps. L'entrata in vigore del code civil nel Regno Italico*, in in Giuseppe Luosi, *giurista italiano ed europeo. Traduzioni, tradizioni e tradimenti della*

codificazione. *A 200 anni dalla traduzione in italiano del Code Napoléon (1806-2006)*, atti del convegno internazionale di studi (Mirandola-Modena, 19-20 ottobre 2006) a cura di E. Tavilla, Modena, Archivio di Stato/Comune di Modena-Associazione culturale, 2009, pp. 191-221;

SOLIMANO, S. *Tra "esegesi e sistema"? Cultura giuridica e metodo scientifico di Francesco Saverio Bianchi (1827-1908)*, in «Jus», vol. 57, fasc. 1-2, 2010, pp. 203-248;

SOLIMANO, S. *Giovanni Battista Cassinis*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 101-108;

SOLIMANO, S. *Oreste Regoli* in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 400-408;

SOLIMANO, S. *Tendenze della civilistica postunitaria*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 381-388;

SOLIMANO, S. voce «*Bianchi, Emilio*», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletto, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, p. 249;

SOLIMANO, S. voce «*Cimbali, Enrico*», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, 2 voll., a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletto, Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, pp. 540-543;

SOLIMANO, S. voce «*De Filippis, Francesco*», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletto, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, pp. 672-673;

SOLIMANO, S. voce «*Prezerutti, Enrico*», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M.N. Miletto, Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pp. 1623-1624;

SOLIMANO, S. voce «*Poggi, Enrico*», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletto, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, p. 1067;

SOLIMANO, S., *Da Cassinis a Cassinis*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 51-64;

SOLIMANO, S. *Amori in causa. Strategie matrimoniali nel Regno d'Italia napoleonico (1806-1814)*, Torino, Giappichelli, 2017;

SOLIMANO, S. «*Italianiser les lois française*». *Ancora sulle traduzioni del Codice Napoleone (1803-1809)*, in «*Rivista di storia del diritto italiano*», vol. 91, fasc. 2, 2018, pp. 21-50;

SOLIMANO, S. *Ei fu... il codice (anche). La costruzione di un mito attraverso le immagini/Ei fu... the Code (also). The Construction of the Myth through the Images* in «*LawArt. Rivista di Diritto, Arte, Storia/LawArt. Journal of Law, Art and History*», fasc. 2/2021, pp. 19-42;

SOLIMANO, S. «Assolutismi, codificazione civile e Wirkungsgeschichte nel XIX secolo», in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 52, Tomo II, 2023, pp. 631-661;

SOLIMANO, S. *Andante moderato, appassionato molto. Mancini e i caratteri del diritto privato italiano (1842-1875)*, in *Per una rilettura di Mancini. Saggi sul diritto del Risorgimento*, a cura di Italo Birocchi, Pisa, ETS, 2018, pp. 233-254;

SOLINAS, G. *Storia di Verona*, Verona, Centro Rinascita, 1981;

SORESINA, M. *L'età della Restaurazione (1815-1860): gli stati italiani dal Congresso di Vienna al crollo*, Milano-Udine, Mimesis, 2020;

SOURIOUX, J.-L. *La pensée juridique de Gustave Boissonade: aspects de droit civil*, in «Revue internationale de droit comparé», 1991, pp. 357-366 ;

SPADOLINI, G. *Il "Cesare Alfieri" nella storia d'Italia: nascita e primi passi della Scuola fiorentina di Scienze sociali*, Firenze, Le Monnier, 1975;

SPAGNESI, E. voce «Buonamici, Francesco», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletta, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, pp. 360-361;

SPANU, G. *Il pensiero di Gian Domenico Romagnosi. Un'interpretazione politico-giuridica*, Milano FrancoAngeli, 2008;

SPARAVIGNA, A. C. e DASTRÙ, L. *L'archivio elettronico dello Stato Civile Napoleonico in Piemonte: una risorsa per una migliore comprensione della storia locale*, HAL open-accese, 2017, s.n.p.;

SPINOSA, A. *Giuseppe Pisanelli*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 290-293;

SPINOSA, A. *Luigi Borsari*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 389-392;

SPINOSA, A. *Civili in diversissimo modo. Modello napoleonico e culture giuridiche nazionali nell'Italia dell'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2017;

STASI, D. *Liberalismo e idea di nazione in Pasquale Stanislao Mancini*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2019;

STELLA RICHTER, G. *Profili attuali della potestà maritale*, Milano, Giuffrè, 1970;

STOLFI, E. voce «Buonamici, Francesco », in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletta, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pp. 290-291;

E. STOLFI, voce «*Serafini, Filippo*», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, 2 voll., a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletta, Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pp. 1850-1851

STORTI STORCHI, C. *Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia dal tardo diritto comune all'età preunitaria. Aspetti civilistici*, Milano, Giuffrè, 1989;

STORTI STORCHI, C. *Il ritorno alla reciprocità di trattamento. Profili storici dell'art. 16 Disp. Prel. Al Codice Civile del 1945*, in *I cinquant'anni del Codice Civile. Atti del Convegno di Milano 4-6 giugno 1992*, 2 voll., Milano, Giuffrè, vol. II, pp. 500-557;

STRONATI, M. voce «*Enrico Ferri*» in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 371-375;

STRONATI, M. voce «*Il socialismo giuridico e il solidarismo*», in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 409-411;

STRONATI, M. «*Un'oncia di pratica*»: *Enrico Ferri e gli 'esordi' della rivista "La Scuola Positiva"* in *Una tribuna per le scienze criminali. La "cultura" delle Riviste nel dibattito penalistico tra Otto e Novecento*, a cura di L. Lacchè e M. Stronati, Macerata, Eum, 2012, pp. 97-117;

STRONATI, M. *Solidarietà relazione e solidarietà universale la "liberazione dal bisogno" tra Otto e Novecento*, in *Il sistema previdenziale italiano. Principi, struttura ed evoluzione*, Atti dei Seminari Maceratesi di studi previdenziali Macerata 18-19 luglio 2016, a cura di G. Canavesi e E. Ales, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 3-22;

STRONATI, M. *La libertà associativa tra modernità e tradizione. L'approccio eclettico di Ghino Valenti* in *Co-operazione e co-creazione. Nuove riflessioni politico-economiche e giuridiche nel pensiero di Ghino Valenti*, a cura di P. Lattanzi e S. Pollastrelli, Roma, Aracne; pp. 113-135;

T

TABACCHI, S. voce «*Pallieri, Diodato*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 80, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2014, pp. 568-570;

TABACCHI, S. voce «*Pisanelli, Giuseppe*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 84, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2015, pp. 227-231;

TALAMO, G. voce «*Carlo Alberto, re di Sardegna*», in *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 20, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1977, pp. 310-326;

TARELLO, G. *Il realismo giuridico americano*, Milano, Giuffrè, 1962;

TARELLO, G. *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione*, Bologna, il Mulino, 1973;

- TARICONE, F. *Salvatore Morelli e Anna Maria Mazzoni*, in *Salvatore Morelli. Emancipazionismo e democrazia nell'Ottocento*, a cura di G. Conti Odorisio, Napoli, Editoria scientifica italiana (ESI), 1992, pp. 169-186;
- TARICONE, F. voce «*Mozzoni Marianna o Anna Maria*» in *Dizionario biografico delle donne lombarde: 568-1968*, a cura di R. Farina, Milano, Baldini & Castoldi, 1995, pp. 776-779;
- TARICONE, F. *Salvatore Morelli e il movimento emancipazionista*, in *Uomini dalla parte delle donne fra Otto e Novecento*, a cura di L. Pupilli, Venezia, Marsilio, 2020, pp. 11-27;
- TAUDOU, P. voce «*Siméon, Joseph-Jérôme*», in *Dictionnaire historique des juristes français, XIIIe-XXe siècle*, a cura di P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, Parigi, Presses universitaires de France (PUF), 2007, pp. 933-934;
- TEDESCHI, M. *Cavour e la questione romana: 1860-1861*, Milano, Giuffrè, 1978;
- TESORO, M. voce «*Mazzoleni, Angelo*», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 72, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2008, pp. 669-672;
- TESSITORE, F. *Dimensioni dello storicismo*, Napoli, Morano, 1971;
- TESSITORE, F. *Da Cuoco a De Sanctis. Studi sulla filosofia napoletana nel primo Ottocento*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane (ESI), 1998;
- TESTONI, S. voce «*Progress*», in *Dizionario di politica*, a cura di N. Bobbio e N. Matteucci, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese (UTET), 1976, pp. 794-799;
- TESTUZZA, M. S. *Matrimonio e Codici. L'ambiguo statuto della corporeità*, in «*Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*», n. XLII, 2013, pp. 281-320;
- TESTUZZA, M. S. *In difesa di chi "non chiese la vita e non merita di patire per conto d'altri"*, in *Cultura e tecnica forense tra dimensione siciliana e vocazione europea*, a cura di F. Migliorino e G. Pace Gravina, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 307-369;
- TESTUZZA, M. *Il fatto della generazione: un ponte gettato a far arco (a proposito di Genesis. XVII/1, 2018. La ricerca della paternità. Responsabilità, diritti e affetti, a cura di Stefania Bartoloni e Daniela Lombardi)*, in «*Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*», n. XLVIII, 2019, p. 785-815;
- THOMSON, A. *French Eighteenth-Century Materialists and Natural Law* in «*History of European Ideas*», vol. 42, fasc. 2, 2016, pp. 243-255;
- TITA, M. *Logiche giuridiche dell'esclusione: sui diritti al femminile tra Otto e Novecento*, Torino, Giappichelli, 2018;
- TODESCAN, F. *Le radici teologiche del giusnaturalismo laico. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico del sec. XVII*, Padova, CEDAM, 2014;
- TOMBAZOS, S. *Note sulla nozione di progresso storico in Hegel e Marx*, in «*Quaderni Materialisti*», n. 18, 2019, pp. 55-61;
- TORNIELLI, A. *Pio IX. L'ultimo Papa Re*, Milano, Mondadori, 2011;

TORRE, S. *L'“Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche”: parabola di un insegnamento*, in *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, a cura di A. Mazzacane e C. Vano, Napoli, Jovene, 1994, pp. 153-160;

TORRE, S. *L'avvocatura napoletana di fine Settecento: dalla corporazione all'ordine*, in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, a cura di C. Cascione e C. Masi Doria, 8 voll., Napoli, Editoriale Scientifica, 2007, pp. 5599-5623;

TORRE, S. *I «Principi del Foro». L'avvocatura napoletana dai Borboni all'unità d'Italia*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane (ESI), 2013;

TORRE, S. voce «Savarese, Roberto», in *Dizionario Bibliografico degli Italiani*, vol. 907, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2017, pp. 747-750;

TOSATTI, G. *I magistrati nei Gabinetti governativi in età liberale*, in «*Studi storici*», n. 4, 2010, pp. 843-854;

TRAMPUS, A. *Il diritto alla felicità: storia di un'idea*, Roma-Bari, Laterza, 2008;

TRANIELLO, F. voce «Gioberti, Vincenzo», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 55, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2001, pp. 94-107;

TREGGIARI, F. *Emanuele Gianturco: l'educazione di un giurista (aspetti dell'insegnamento del diritto in Italia tra Otto e Novecento)*, in «*Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*», XL, 1986, pp. 1235-1276;

TREGGIARI, F. *Scienza e insegnamento del diritto tra due secoli: l'opera e la fortuna di Emanuele Gianturco*, in *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, a cura di A. Mazzacane Napoli, Liguori, 1987, pp. 45-152;

TREGGIARI, F. «*Questione del metodo*» e interpretazione delle leggi in uno scritto di Vincenzo Simoncelli, in «*Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*», vol. XLIV, 1990, pp. 119-138;

TREGGIARI, F. *Il ruolo degli avvocati nella formazione del giurista (secoli XVIII-XIX)*, in «*Rassegna forense*», n. 1, 1999, pp. 99-117;

TREGGIARI, F. voce «*Gianturco, Emanuele*», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, 2 voll., a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletta, Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, pp. 992-994;

TREGGIARI, F. *La «moderanza nelle novazioni»: Mancini e il primo progetto di riforma matrimoniale dello Stato sabaudo (1850-51)*, in *Per una rilettura di Mancini. Saggi sul diritto del Risorgimento*, a cura di Italo Birocchi, Pisa, ETS, 2018, pp. 403-429;

TREGGIARI, F. *Emanuele Gianturco*, in G. Alpa e F. Macario (a cura di), *Diritto civile del Novecento: scuole, luoghi, figure di giuristi*, Milano, Giuffrè, 2019, pp. 297-304;

TREVES, R. *Sociologia del diritto. Origini, ricerche e problemi*, Torino, Einaudi, 1987;

TROMBETTA, A. *Savigny e il sistema: alla ricerca dell'ordine giuridico*, Bari, Cacucci, 2008;

TUCCILLO, A. *L'illuminismo napoletano e le frontiere delle riforme. Appunti sul pensiero giuspolitico di Francesco Mario Pagano*, in «L'Acropoli», vol. XI, fasc. 2, 2010, , pp. 75-84

TULARD, J. *Le mythe de Napoléon*, Parigi, Armand Colin, 1971;

TULARD, J. e TULARD, M.-J. *Napoléon et 40 millions de sujets. La centralisation et le premier empire*, Parigi, Tallandier, 2014;

U

UNGARI, P. *L'età del codice civile. Lotta per la codificazione e scuole di giurisprudenza nel Risorgimento*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane (ESI), 1967;

UNGARI, P. *Per la storia dell'idea di Codice*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 1, 1972, pp. 207-227;

UNGARI, P. *Le legislazioni familiari nell'800 italiano*, in *Salvatore Morelli (1824-1880): emancipazionismo e democrazia nell'Ottocento europeo*, a cura di G. Conti Odorisio, Napoli, Edizioni scientifiche italiane (ESI), 1992, pp. 86 e ss.

UNGARI, P. *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1975)*, Nuova edizione aggiornata a cura di F. Sofia, Bologna, il Mulino, 2002;

UGOLINI, R. *Carlo Cadorna*, in *I Cadorna. Atti del Convegno-Mostra documentaria*, 4 maggio 1991, a cura di L. P. Friz e G. Silengo, Novara, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano Comitato di Novara, 1994, pp. 29-49;

V

VACCARI, P. *Corso di storia del diritto italiano. Parte speciale: il diritto di famiglia nei codici italiani del XIX secolo*, Milano, Giuffrè, 1975;

VALENTINO, V. *Il conte Emiliano Avogadro 1798-1865. Un'introduzione alla vita e alle opere*, Vercelli, Saviolo, 2001; Id. *Un laico tra i teologi*, Vercelli, Saviolo, 2003;

VALLONE, G. *Teoria e pratica del diritto in Giuseppe Pisanelli*, in *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, a cura di C. Vano, Napoli, Jovene, 2005, p. pp. 313-342;

VALSECCHI, C. *“Causa matrimonialis est gravis et ardua”: consiliatores e matrimonio fino al Concilio di Trento*, in *Studi di storia del diritto*, vol. II, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 407-580;

VALSECCHI, C. *Matrimonio civile obbligatorio? Una voce milanese nell'Italia postunitaria*, in *Amicitiae Pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, a cura di A. Padoa-Schioppa, M. G. di Renzo Villata, G. P. Massetto, 3 voll, Milano, Giuffrè, 2003, vol. III pp. 2265-2332;

VALSECCHI, C. *In difesa della famiglia? Divorzisti e antidivorzisti in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2004;

VALSECCHI, C. *Filiazione naturale e ricerca della paternità*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi e G. S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 167-200;

- VALSECCHI, C., *Padri presunti e padri invisibili. Filiazione e ricerca della paternità nel diritto italiano tra Otto e Novecento*, in «Ius/online», n. 1, 2015 e in *Famiglia e matrimonio di fronte al sinodo. Il punto di vista dei giuristi*, a cura di O. Fumagalli Carulli e A. Sammassimo, Milano, Vita e Pensiero, 2015, pp. 491-512;
- VALSECCHI, C. *La ricerca della paternità deve essere ammessa. La civilistica postunitaria e le riforme del diritto di famiglia. Questioni di diritto transitorio*, in «Italian Review of Legal History», n. 1, 2015, paper 13, pp. 1-17;
- VALSECCHI, C. *Fathers by Law, Fathers by Choice. Paternity and Illegitimacy between Ancien Régime and Codification in Western Countries in, Family Law and Society in Europe from the Middle Ages to the Contemporary Era*, a cura di M. G. di Renzo Villata, Berlino, Springer 2016, pp. 229-255;
- VALSECCHI, C. *Metamorfosi e continuità della “cellula fondamentale”. Dal mundio alla stepchild adoption*, in *Le danze di Clio e Astrea. Fondamenti storici del diritto europeo*, a cura di A. A. CASSI, Torino, Giappichelli, 2023, pp. 445-447;
- VAN DER BURG, M. *Local Administration in the Napoleonic Empire: The Case of Napoleon’s Third Capital*, in «Napoleonica. La Revue», n. XXV, fasc. 1, 2016, p. 123-141;
- VANO, C. *“Edificio della scienza nazionale”. La nascita dell’Enciclopedia giuridica italiana*, in *Enciclopedia e sapere scientifico: il diritto e le scienze sociali nell’enciclopedia giuridica italiana*, a cura di A. Mazzacane e P. Schiera, Bologna, il Mulino, 1990, pp. 15-66;
- VANO, C. (a cura di) *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, Napoli, Jovene, 2005;
- VANO, C. *Codificare, comparare, costruire la nazione. Una nota introduttiva*, in *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, a cura di C. Vano, Napoli, Jovene, 2005, pp. XIX-XXIX;
- VANO, C. *Nota di lettura: Un teorico della pratica. Giovanni Lomonaco, il foro napoletano e la civiltà della nazione*, in G. LOMONACO, *Due scritti sul foro napoletano*, a cura di C. Vano, Napoli, Jovene, 2012, pp. XIX-XXXV;
- VANO, C. voce «*Lomonaco, Giovanni*», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletta, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pp. 1192-1193;
- VANO, C. voce «*Pisanelli, Giuseppe*», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletta, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pp. 1600-1602;
- VASSEUR, É. *L'exposition universelle de 1867: L'apogée du Second Empire*, Parigi, Perrin, 2023;
- VECA, I. *Oggetti animati. Materialità, circolazione e usi della figura di Pio IX (1846-1849)*, in «Il Risorgimento», n. 1, 2017, pp. 63-97;

VEILLON, D. *Le divorce en France du Code Civil de 1804 a la Loi du 26 Mai 2004* in «Zbornik znanstvenih razprav», vol. III, fasc. 1-2, 2006, pp. 45-62;

VERRA, V. *Introduzione a Hegel*, Roma-Bari, Laterza, 1988;

VERRA, V. *Su Hegel*, Bologna, il Mulino, 2007;

VERUCCI, G. voce «Borgarelli, Guglielmo», in *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 12, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1971, pp. 561-564;

VIARENGO, A. voce «Valerio, Lorenzo», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 98, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2020, pp. 20-23;

VINCENZI AMATO, D. *Il diritto di famiglia dalla Rivoluzione francese al 1919*, in *La Famiglia italiana dall'Ottocento a oggi*, a cura di P. Melograni con la collaborazione di L. Scaraffia, Bari-Roma, Laterza, 1988, pp. 629-658;

VINCENZI AMATO, D. *Dal 1919 ai giorni nostri*, in *La Famiglia italiana dall'Ottocento a oggi*, a cura di P. Melograni con la collaborazione di L. Scaraffia, Bari-Roma, Laterza, 1988, pp. 658-699;

VIOLARDO, M. *Composizione sociale del notabilato piemontese ed atteggiamenti elettorali (1803-1812)*, in *All'ombra dell'aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814)*, atti del convegno Torino 15-18 ottobre 1990, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali/Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1994, vol. I, pp. 429-462;

VIORA, V. A. *La codificazione del diritto penale militare negli Stati sabaudi*, Torino, Centro di studi di storia del diritto italiano dell'Università, 1983;

VIORA, M. E. *Le costituzioni piemontesi: (Leggi e costituzioni di S. M. il Re di Sardegna) 1723-1729-1770. I: Storia esterna della compilazione*, Torino, Bocca, 1928;

VIORA, M. E. *Presentazione a Introduzione a Progetti di riforma dell'ordinamento giudiziario (1814-1821)* Torino, Centro di studi di storia del diritto italiano dell'Università di Torino, 1981, pp. 5-11;

VISMARA, G. *L'unità della famiglia nella storia del diritto in Italia* (1956), prolusione al corso di Storia del diritto italiano per l'anno accademico 1955-1956 presso l'Università degli Studi di Padova, ripubblicato Id., *Scritti di storia giuridica*, 9 voll., vol. 5: *La Famiglia*, Milano, Giuffrè, 1988, rispettivamente pp. 1-44;

VISMARA, G. *Momenti della storia del diritto di famiglia sarda* (1971) ripubblicato Id., *Scritti di storia giuridica*, 9 voll., vol. 5: *La Famiglia*, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 45-64;

VISMARA, G. *Il diritto di famiglia in Italia dalle riforme ai codici* (1978), ripubblicato Id., *Scritti di storia giuridica*, 9 voll., vol. 5: *La Famiglia*, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 65-137;

VITALE, E. *Il tentativo di introdurre il matrimonio civile: 1850-1852*, prefazione di A. C. Jemolo, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1951;

W

WAGNER, P. *Progress*, Cambridge, Polity, 2016;

WEHLE, W. *Sulle vette di una ragione abissale: Giovambattista Vico e l'epopea di una "Scienza Nuova"*, in *Giambattista Vico e l'enciclopedia dei saperi*, a cura di A. Battistini, P. Guaragnella, Lecce, Pensa Multimedia, 2007, pp. 445-466;

Y

YON, J.-C. *Le Second Empire: Politique, société, culture*, Parigi, Armand Colin, 2004;

Z

ZAGRA, C. M. *Matrimonio e cultura giuridica: il giudice dello Stato di fronte all'ordinamento canonico*, Milano, Giuffrè, 2006;

ZAMBARBIERI, A. (a cura di), *I cattolici e lo stato liberale nell'età di Leone XIII*, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2008;

ZANARDI, S. *La filosofia di Antonio Rosmini di fronte alla Congregazione dell'Indice (1850-1854)*, con prefazione di F. De Giorgi, Milano, FrancoAngeli, 2018;

ZANNI ROSIELLO, I. voce «Borgatti, Francesco», in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 12, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1971, pp. 572-573;

ZECCHINO, O. *Chiesa e Stato in Pasquale Stanislao Mancini*, in «Rivista di storia del diritto italiano», vol. XC, 2017, pp. 111-135;

ZECCHINO, O. *Pasquale Stanislao Mancini*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G. S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 668-673;

ZUBER, V. *Le Culte des droits de l'homme*, Paris, Gallimard, 2014;